Ad usum A: R. P. Angeli a Gaune [illegible]

DELLA POTESTÀ, E DELLA POLITIA DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI

DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI

AL PRINCIPE DEGLI APOSTOLI

DA

GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.

TOMO V. PAR. I.

IN ROMA, MDCCL.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE

APPRESSO NICCOLÒ E MARCO PAGLIARINI

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE
DE' CAPI, E DE' PARAGRAFI.
LIBRO TERZO,

IN cui si tratta dell' esterior politìa della Chiesa intorno all' estensione del diritto Patriarcale del Romano Pontefice sopra le Provincie d' Occidente, a' privilegj comunicati dalla Sede Romana a' Vescovi delle altre Sedi inferiori, e al diritto nascente dal Primato del Vescovo Romano d' imporre a' Vescovi leggi di disciplina per conservar l' unità della Chiesa Cattolica, e la pace, e concordia delle Chiese.

CAPO PRIMO.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

DELL'

DELL' ESTERIOR POLITIA
DELLA CHIESA
CONTRO GLI ERRORI

CONTENUTI

NELLA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI

DI PIETRO GIANNONE

GIURISCONSULTO NAPOLETANO

LIBRI IV.

LIBRO TERZO

In cui si tratta dell' esterior politìa della Chiesa intorno all' estenzione del diritto Patriarcale del Romano Pontefice sopra le Provincie d' Occidente, a' privilegj comunicati dalla Sede Romana a i Vescovi delle altre Sedi inferiori, e al diritto nascente dal Primato del Vescovo Romano d' imporre a' Vescovi leggi di disciplina, per conservar l' unità della Chiesa Cattolica, e la pace, e concordia delle Chiese.

Eguendo Giannone il suo stile, tratta nel terzo libro i medesimi Capi, che ha trattati ne' libri antecedenti, istudiandosi di consermar le sue massime intese a discreditare il ministero Ecclesiastico appresso i semplici, e ad abbatter la politìa della Chiesa col sottoporla alla potestà del secolo.

CAPO I.

De i Vescovi de' primi seggi Patriarcali, e de' loro diritti esercitati da i tempi di Valentiniano III. sino a Giustino II.

BEnchè nel libro precedente siasi trattato della istituzione de' Patriarchi, e de' loro diritti, e siasi anche dimostrata la loro antichità in quanto alla sostanza della cosa; nulladimeno riferendo Giannone la loro origine a questi tempi posteriori, ci necessita a parlarne nuovamente per confutar ciò, che in questo proposito malignamente scrive.

§. I.

Se i turbamenti, che succederono nella Chiesa dopo i tempi di Valentiniano III. variarono la forma dell' esteriore Ecclesiastica politìa intorno a i Vescovi de' primi seggi, ed a chi debba riferirsi la cagione di questi turbamenti.

SOMMARIO.

I. *Disegno di Giannone di far dipender la politìa della Chiesa dalle vicende, e dalla variazione de' tempi.*

II. *Fermezza de' Romani Pontefici nel mantener l' antica politìa della Chiesa contro gl' intraprendimenti de' Vescovi di Costantinopoli, e calunnia di Giannone nell' ascrivere all' ambizione del Vescovo Romano la depressione degli antichi Patriarchi.*

III. *Patriarcato occidentale del Romano Pontefice non potea sorgere, nè dilatarsi dopo i tempi di Valentiniano III.*

IV. *Calunnia di Giannone nell' ascrivere a colpa del Vescovo Romano*

la

la discordia tra la Chiesa Greca, e la Latina; e suo abbaglio nell' anticipare il tempo di questa discordia.

ESsendosi studiato Giannone ne' libri antecedenti, o di seppellir la politia della Chiesa nell' oscurità de' primi secoli, e tra le procelle delle persecuzioni, o di attribuire una gran parte di quella al favore de' Principi del secolo; quì, dove vede non poter nascondere i diritti, e le prerogative del Sacerdozio Cristiano, nè potergli ascrivere alla dabbenaggine delle potestà temporali, si sforza attribuirli agli sconvolgimenti dell' Imperio, ed all' ambizione de' Vescovi de' primi seggi, senza perdonare al Vescovo Romano, e così dice:

T E S T O.

„ LA Chiesa (*a*) ancorchè sotto gl' Imperadori Arcadio, ed Ono-
„ rio Principi Religiosi, i quali quasi terminarono di distrugger
„ l' idolatria nell' Imperio Romano, si vedesse per quel che riguarda
„ questa parte, in istato florido, e tranquillo; nulladimeno fu com-
„ battuta da tante, e sì varie eresie, che nè li numerosi, e sì frequen-
„ ti Concilj, nè le molte Costituzioni degli Imperadori pubblicate con-
„ tra gli Eretici, bastaron per darle pace. La Religione Pagana, sebene
„ sotto gl' Imperadori Cristiani, imitando i sudditi l' esempio de' loro
„ Sovrani, si fosse veduta in grandissima declinazione, nientedimeno,
„ non essendosi reputato colla forza estinguerla affatto, anzi avendo gl'
„ Imperadori suddetti per lungo tempo tollerato i Templi de' Gentili,
„ molte superstizioni pagane, ed il culto degli Dei (*b*), era quella da
„ più professata, ancorchè il numero de' Cristiani era molto maggio-
„ re di quello de' Pagani. Ma sotto gl' Imperadori Arcadio, ed Ono-
„ rio il culto Gentile era quasi ridotto a nulla in tutte le Città dell' Im-
„ perio: solamente ne' Castelli, *in Pagis*, ed in Campagna era l' eser-
„ cizio di quella Religione mantenuto. Da questo venne il nome *de'*
„ *Pagani*, che s' incontra spesso nel Codice di Teodosio (*c*), per signi-
„ ficar gli Idolatri: nome che lor era allora dato comunemente dal
„ Popolo Cristiano, in vece di quello di Gentili. Gl' Imperadori Teo-
„ dosio il giovane, e Valentiniano III. avviliron poi i Pagani in guisa,
„ che

(*a*) Tom. 1. Lib. 3. cap. ult. pag. 214. e seg.

(*b*) Lib. 10. Cod. Theodos. *de Pagan.* l. 1. & 2. Cod. Theod. *de malefic.*.

(*c*) Lib. 18. Cod. Theod. *de Episc.* l. 46. C. Theod. *de Haret. Gentiles, quos vulgò paganos appellant*. S. Augustinus l. 2. Retract. 43. *Deorum falsorum, mutorumque cultores, quos usitato nomine Paganos appellamus*. V. Goth. in Not. ad tit. C. Theodos. *de Paganis*.

„ che, vietando di ammettergli alla milizia, ovvero ad altro ufficio, gli
„ riduſſe a ſegno, che l' iſteſſo Imperador Teodoſio mette in dubbio,
„ ſe a' ſuoi tempi ve ne foſſe rimaſo pur uno: *Paganos, qui ſuperſunt,*
„ *quamquam jam nullos eſſe credamus* (a). In fine gli condanna, e gli
„ proſcrive; ed ordina, che ſe pur v' erano ancor rimaſi lor Tempj,
„ o Cappelle, ſiano diſtrutte, e convertite in Chieſe (b).

„ Ma con tutti gli sforzi di queſti Imperadori reſtarono in Cam-
„ pagna, *in Pagis*, più antichi Tempj, ne' quali il culto degli Dei
„ era ſoſtenuto, e per maggior tempo vi ſi mantenne, come quelli,
„ che ſono gli ultimi a deporre l'antiche uſanze, e coſtumi; tanto
„ che nella noſtra Campagna pur ſi narra, che San Benedetto a' tempi
„ del Re Totila abbatteſſe una reliquia di Gentilità ancor ivi rimaſa
„ preſſo a' Goti, ed in ſuo luogo v' ergeſſe una Chieſa. Reſtava an-
„ cor un' infinità di Nazioni barbare nelle tenebre dell' Idolatria; ma
„ ſopratutto aſſai più in queſti tempi perturbavano la Chieſa le ſcorre-
„ rie de' Barbari, ed i nuovi Dominj ſtabiliti nell' Imperio da' Princi-
„ pi ſtranieri: queſti o non in tutto ſpogliati del Paganeſimo, ovvero
„ per la maggior parte Arriani, tutta la ſconvolſero, e malmenarono;
„ e ſe l'Italia, e queſte noſtre Provincie non ſofferirono sì ſtrane revo-
„ luzioni, tutto ſi dee alla pietà, e moderazione del Re Teodorico,
„ il quale, ancorchè Arriano, laſciò in pace le noſtre Chieſe; e ſiccome
„ non variò la Politìa dello ſtato civile, e temporale, così ancora vol-
„ le mantenere in Italia l' iſteſſa forma, e Politìa dello ſtato Eccleſia-
„ ſtico, e ſpirituale.

„ Lo ſteſſo avvenne, ma per altra cagione, alla Gallia, mercè
„ della converſione del famoſo Clodoveo Re de' Franzeſi, il quale
„ nell' anno 496. ricevette la Religion Criſtiana tutta pura, e limpida,
„ non già contaminata dalla peſtilente ereſia di Arrio. Non ebbero
„ prima di Reccaredo queſta fortuna le Spagne: non l'Affrica mano-
„ meſſa da' Vandali: non la Germania ſoggiogata dagli Alemanni, e
„ da altre più inculte, e barbare nazioni: non la Brettagna invaſa da'
„ Saſſoni: non finalmente tutte l' altre Provincie dell' Imperio d'Oc-
„ cidente. Maggiori revoluzioni, e diſordini ſi videro nelle Provincie
„ d' Oriente. Gl' Unni ſotto il loro famoſo Re Attila, gl' Alani, i Ge-
„ pidi, gli Oſtrogoti, ed ultimamente i Saraceni poſero in iſcompiglio
„ non meno lo ſtato dell' Imperio, che della Chieſa.

„ A tutti queſti mali s' aggiunſe l' ambizione de' Veſcovi delle Se-
„ di maggiori, e l' abuſo della poteſtà degl' Imperadori d' Oriente,
„ i qua-

(a) l. 22. C. Theod. *de Paganis*. (b) lib. 21. 23. 25. C. Theod. *de Paganis*.

„ i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi ad
„ arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione. Queste
„ furono le cagioni di quella variazione, che nello stato Ecclesiastico
„ osserveremo dalla morte di Valentiniano III. fino all' Imperio di Giu-
„ stiniano. Vedremo, come quasi depressi, e posti a terra trè Patriar-
„ cati, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fos-
„ sero surti quello di Roma in Occidente, e l'altro di Costantinopoli
„ in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro cagionaron una impla-
„ cabil, ed ostinata divisione fra' Latini, e Greci: e come quel di Co-
„ stantinopoli, non essendo la dilui ambizione da termine, o confine
„ alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Ro-
„ ma, e queste nostre Provincie, ancorchè come suburbicarie a quello
„ di Roma s'appartenessero.

I. CHi ben non conosce lo spirito del nostro Giurisconsulto non troverà forse cosa da riprendere in questo suo discorso preliminare, o almeno ne troverà poche degne di riprensione; ma chiunque da quello, che egli ha scritto ne' libri antecedenti averà compreso il suo disegno di far dipendente la politìa della Chiesa dallo stato politico dell'Impero, s'avvederà ben tosto, che non ad altro mira questa sua prolissa narrazione delle scorrerie de' Barbari nelle Provincie del Romano Imperio, e de' nuovi Regni, e Dominj in esso da straniere nazioni stabiliti, degli sconvolgimenti cagionati dall'eresie, e dall'abuso, che di lor potestà ferono gli Imperadori d'Oriente, se non a persuadere i lettori, che queste cose *furono le cagioni di quelle variazioni*, che egli s'infinge, *nello stato Ecclesiastico dalla morte di Valentiniano III. fino all' Imperio di Giustiniano*. Ma nè l'eresie, che in questi tempi in Oriente si scatenarono, nè i Barbari, che le Provincie del Romano Imperio inondarono, e portarono seco o l'Idolatria, o l'Arianesimo; nè l'ambizione de' Vescovi di Costantinopoli, che favoriti da' Principi tentarono sopra le antiche Sedi innalzarsi, nè l'abuso, che ferono gli Imperadori d'Oriente di lor potestà nell'impacciarsi negli affari di Religione, bastanti furono a variar lo stato politico della Cattolica Chiesa, nè a cangiar quella forma sostanziale di politìa, che ella ricevè da Cristo Signor nostro, da' suoi Santi Apostoli, e da i loro Discepoli. Le variazioni, che accaddero nella Chiesa Orientale, così per l'eresie insorte, come per l'abuso de' Principi nell'ingerirsi in questi affari, turbarono bensì la Religione, ma non la politìa della Chiesa; e se pur qualche variazione accadde in essa dentro lo spazio del tempo, di

di cui parla Giannone, questa avvenne per l'arroganza di qualche Vescovo Costantinopolitano, che tentò sollevare il seggio di quella Chiesa sopra l'Alessandrino, e l'Antiocheno.

II. Ma la Chiesa Romana stabile ne' suoi antichi fondamenti, non solamente si oppose a' nuovi errori degli Orientali, ed all'impaccio, che vollero prendersi nella Religione gli Imperadori d'Oriente, come costa dagli atti di San Simplicio, e di San Felice III. Romani Pontefici con Zenone Imperadore da noi altrove riferiti (a), ma resistette ancora gagliardamente agl'intraprendimenti, ed all'ambizione di Acacio Costantinopolitano, che meditava soggettare al suo Trono l'Alessandrino, e l'Antiocheno, ed innalzarsi sopra di loro, come apparisce dagli atti de' riferiti Pontefici. E' adunque un' aperta menzogna di Giannone, che delle pretese variazioni accadute nello stato Ecclesiastico fosse anche cagione *l'ambizione de' Vescovi delle Sedi maggiori*, comprendendo tra questi il Vescovo Romano. Siccome ancora è una sua spacciata bugia, che il Patriarcato Romano surgesse in questi tempi dalle ruine de' tre Patriarcati, di Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme; posciachè è cosa manifestissima, che non solo dalla morte di Valentiniano III. fino a Giustino II. ma ancora da questo fino a Lione Isauro, e per molto tempo dappoi i Romani Pontefici niente più proccurarono, quanto di sostener gli antichi diritti de' seggi Alessandrino e Antiocheno contro gli sforzi de' Vescovi di Costantinopoli, come noi abbiamo in parte dimostrato nel precedente libro. Ma pur costui facendo comune al Vescovo di Roma l'ambizione del Vescovo di Costantinopoli, si avanza a dire, che in questi tempi vedremo *come quasi depressi, e posti a terra tre Patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fossero sorti quello di Roma in Occidente, e l'altro di Costantinopoli in Oriente*: come se non solamente in questi tempi, e non prima fosse sorto il Patriarcato di Roma in Occidente, ma fosse anche sorto colla depressione di que' tre Patriarcati. Ma siccome è manifestamente falso, che il Patriarcato del Vescovo Romano nell'Occidente sorgesse in questi tempi; che anzi egli è certo, che sorse colla stessa Chiesa Romana, fu nativo del Romano Pontefice in quanto al diritto, e alla potestà, così è marcia calunnia, che surgesse sulle ruine di que' tre Patriarcati.

III. Anzi se ben si considera lo stato, e la condizion delle cose, potè ben sorgere in questi tempi il Patriarcato di Costantinopoli in Oriente, ma non già quello di Roma in Occidente: conciossiachè essendo allora

(a) Ved. Tom. 2. della potestà indiretta della Chiesa, lib. 3. §. 3. e 4.

lora la Città di Costantinopoli la regia sede degli Imperadori Orientali, e nominata perciò la nuova Roma, era ben facile, che i Vescovi di quel seggio assistiti dal Principe s'innalzassero sopra gli altri Vescovi delle Provincie Orientali, le quali siccome eran soggette ad un solo Imperadore, così facilmente poteano unirsi a comportare il giogo di un solo Vescovo. Ma l'antica Roma essendo allora considerata come Città Provinciale del greco Imperadore; ed essendo questo per lo più avversario a' Romani Pontefici, e divise le Provincie Occidentali tra barbare nazioni, che varj distinti Regni nell' Occidente stabilirono; con quali mezzi, e con quali sussidj dell' umana potenza averebbon potuto i Romani Pontefici stender la loro autorità Patriarcale sopra tutte le Chiese d' Occidente? Anzi come non si sarebbono opposte a questa strepitosa novità le medesime Chiese, se nuova fosse stata quest' autorità, che esercitavano sopra di loro, e non avessero conosciuto, che ella era antichissima, e nata colla stessa Chiesa Romana? Forse poteron conciliare al Romano Pontefice questa potestà Patriarcale i nuovi Principi, che occupate avean le Provincie Occidentali del Romano Imperio? Ma questi essendo per lo più Ariani, e nemici perciò della Romana Sede, tanto sarebbono stati lungi dal favorire il suo ambizioso disegno, che piuttosto si sarebbono impegnati, se avessero potuto, a distruggere, o scemare almeno gli antichi suoi diritti. Essendo adunque la costituzione, e la disposizione di questi tempi tutte contrarie all' ingrandimento della Romana Sede; è un mero sogno di Giannone il credere, che allora surgesse il Patriarcato di Roma nell' Occidente.

IV. Ma più gravemente erra costui, e cerca indurre altri in errore in quel che soggiugne, cioè, che le Chiese di Roma, e di Costantinopoli *discordanti tra loro, cagionaron una implacabil, ed ostinata divisione fra' Latini, e Greci*: quasi che di questa discordia ne fosse egualmente in colpa il Vescovo di Roma, che quello di Costantinopoli; e che egualmente ad amendue dovesse attribuirsi la cagione dell' ostinata implacabil divisione tra' Greci, e' Latini; quando è cosa certa e manifesta, che la cagione di questa discordia nacque o dall' eresia ostinatamente protetta, e abbracciata da' Vescovi di Costantinopoli, e santamente condannata da' Romani Pontefici; o dalla coloro ambizione nell' arrogarsi il Principato universale sopra tutte le Chiese d' Oriente, giustissimamente contraddetta, e riprovata dagli stessi Pontefici Romani. Ma quì ancora è da osservarsi, che tanto è l' ardore, da cui si lascia traportar Giannone a dir male della Chiesa, e de' Romani Pontefici, che lo fa saltar fuori de' termini, che egli a se stesso pre-

prefige nello fcrivere: imperocchè effendofi in quefto luogo prefifo di trattar della politìa della Chiefa dalla morte di Valentiniano III. fino a Giuftino II. e di farci offervar quelle variazioni, che in quefto tempo fuccederono, pone tra quefte l' implacabile, ed oftinata divifione tra' Latini, e Greci; la quale è cofa indubbitata, che accadde non folo lungo tempo dopo l' Imperador Giuftino, ma anche dopo Lione Ifauro: avendo quefta divifione tratta fua origine dallo fcifma di Fozio, che occupò la Sede di Coftantinopoli dopo la metà del nono fecolo, e che lafciò i femi ferali di quella difcordia, che feparò poi dalla Latina la Chiefa Greca. E fe bene nel quinto fecolo fotto l' Impèrio di Zenone Acacio Coftantinopolitano fcomunicato, e depofto dalla Sedia Apoftolica come fautor degli Eretici, alzò la fronte contro la Romana Sede, mantenendofi col favor di Zenone nel pofto, da cui era ftato giuftamente difcacciato, e che alcuni Vefcovi, che a quello fuccedettero fotto l' Imperio di Anaftafio, riconofcendo in tutto altro l' autorità del Vefcovo Romano, ricufarono ubbidirli nel condannare il nome di Acacio; contuttociò poco dopo, cioè l' anno DXIX. fotto il pio Imperadore Giuftino I. i Vefcovi Orientali adunati in Coftantinopoli, fottofcrivendo la formula di Fede propofta da Sant' Ormifda, e condannando fpecialmente il nome, e la memoria di Acacio, e con effo non folamente in comune i Vefcovi Coftantinopolitani, che lo difefero, ma ancora nominatamente gl' Imperadori Zenone, ed Anaftafio (a), tornarono gli Orientali all' ubbidienza, ed alla comunione della Chiefa Romana, e ad effa uniti perfeverarono fino al IX. fecolo. Quefta divifione della Greca Chiefa dalla Latina, cagionata dallo fcifma, e dagli errori di Fozio intrufo violentemente, e fraudolentemente nella Sedia Coftantinopolitana, non appartien punto a' tempi, de' quali Giannone fi è propofto favellare; nè fuccedette per colpa del Vefcovo Romano, ma bensì per contumacia, e per oftinazione degli fteffi Greci. Ma Giannone non potendo ftare alle moffe del fuo livore contro la Chiefa Romana, effendofi propofto di parlare in quefto luogo de' due Patriarcati, di Occidente, e di Oriente, ha voluto ne' preliminari del fuo difcorfo prevenire i Lettori egualmente contro il Romano Pontefice, che contro il Vefcovo Coftantinopolitano, attribuendo all' ambizione di amendue que' mali, e quelle divifioni, che fuccedettero molto dopo que' tempi, de' quali fi è quì prefifo di favellare.

§. II.

(a) Vide Baron. ad ann. 519. num. 52.

§. II.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice.

S O M M A R I O.

I. *Primato del Romano Pontefice sopra tutte le chiese del Mondo Cristiano appartenente alla confessione della Cattolica Fede.*
II. *Confessione ignuda, e sospetta, che fa Giannone di questo Primato: e quali sieno i diritti, e le ragioni di esso.*
III. *Termini dell' ordinaria potestà del Papa, e del suo Patriarcato ristretti da Giannone, e suo errore in questa parte confutato.*

Benchè distinguendo Giannone il Primato del Romano Pontefice dal suo Patriarcato sembri, che di amendue cattolicamente favelli; parlando egli nulladimeno del primo in maniera assai digiuna, ed equivoca, e ristringendo i confini, e i diritti del secondo, dà a conoscer di volere abbatter l' uno e l' altro, così dicendo:

T E S T O.

„ Il Pontefice Romano (a), che in questi tempi non men da' „ Greci, che da' Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevol- „ mente ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser „ fondata la sua sede in Roma, Città un tempo Capo del Mondo; co- „ me anche per esser egli successor di San Pietro, che fu capo degli „ Apostoli. Nella sua persona s' uniron perciò le prerogative di Pri- „ mate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, appartenendo a „ lui, come Capo di tutte le Chiese aver delle medesime cura, e pen- „ siero, invigilare, che in quelle la Fede fosse conservata pura, ed il- „ libata, e la disciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esatta- „ mente osservati (b). L' ordinaria sua potestà, siccome s' è veduto „ nel precedente libro, non si stendeva oltre alle Provincie Suburbica- „ rie, cioè, a quelle, che ubbidivano al Vicario di Roma, fra le qua- „ li eran tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Re- „ gno; ed in questi limiti s' è veduto essersi contenuta fin' al Regno di „ Valentiniano.

B 2 I. Il

(a) Tom. 1. Lib. 3. cap. ult. §. 1. pag. 216. (b) Dupin. de Vet. Eccles. Discipl. Dissert. I.

I. Il Primato del Romano Pontefice sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico a lui appartenente come successor di San Pietro, e Vicario di Gesù Cristo, essendo cosa appartenente alla confession della fede Cattolica non può da chichesia mettersi in dubbio senza rendersi complice dell' eresia di VVicleffo, di Lutero, e di coloro, che la seguirono ribellandosi alla Romana Chiesa. L' eresia di Lutero, che negava il Romano Pontefice successor di San Pietro esser Vicario di Gesù Cristo sopra le Chiese di tutto il Mondo, dallo stesso Cristo istituito in San Pietro, fu condannata da Lione X. per una Costituzione pubblicata l' anno MDXX. (*a*). Quindi la sagra Facoltà Teologica di Parigi nell' anno MDXLII. dappoichè la peste Luterana cominciò a spargersi in Francia, tra gli articoli, che ella spose della sua Cattolica credenza contro gli errori di quell' Eresiarca, all' articolo XXIII. dichiarò esser certo, che nella Chiesa militante v' ha per divina istituzione un Pontefice Romano, cui tutti i Cristiani son tenuti prestare ubbidienza (*b*). La confessione adunque di questo Primato è un articolo capitale, che distingue la Chiesa Cattolica da tutte le nuove Sette, e pretese riformate Chiese de' Protestanti; ed è un articolo appartenente alla salute il credere, che la Romana Chiesa sia la suprema tra le altre Chiese, come fu definito da Martino V. nel Concilio di Costanza, *sacro approbante Concilio*, contro il contrario errore di VVicleffo (*c*). Anzi il medesimo Pontefice nella stessa Costituzione, in cui condannò l' articolo di VVicleffo inginnse l' obbligo d' interrogar coloro, che di tal' errore fosser sospetti, se credessero, *che il Romano Pontefice pro tempore canonicamente eletto sia successor di San Pietro, ed abbia suprema autorità nella Chiesa di Dio* (*d*).

II. Non sembra per tanto, che possa riprendersi Giannone per quello, che in questo luogo e altrove dice, e confessa intorno al Primato del Romano Pontefice; ma v' ha ben molto, che riprendere in lui per quello, che tace, e che doverebbe narrare, come appartenente all' esterior politia della Chiesa, di cui si è proposto di ragionare.

Nella

(*a*) Propositio XX. Lutheri. *Romanus Pontifex Petri successor non est Christi Vicarius, super omnes totius Mundi Ecclesias ab ipso Christo in B. Petro institutus*. Damnata a Leone X. per Constit. quæ Incip. *Exurge Domine*, dat. Romæ XVII. Kal. Julii anno MDXX.

(*b*) *Nec minus certum est unum esse jure divino Romanum in Ecclesia militante Pontificem, cui omnes parére tenentur*. Art. 23. Facult. Parisien. contra Lutherum.

(*c*) *Propositio* 41. Wicleffi. *Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*. Damnata a Martino V. in Concil. Constant. per Const. *Inter cunctas*, edit. Constan. VIII. Kal. Martii, anno MCCCCXVIII.

(*d*) *Item, utrum credat, quod Papa canonicè electus, qui pro tempore fuerit, ejus nomine propriè expresso, sit successor Beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei*. Const. cit. Martini V.

Nella maniera secca e digiuna, con cui favella di questo Primato, citando per mallevador de' suoi detti il suo Dupino, ci dà non oscuro indizio, che egli non ammetta altro Primato nel Romano Pontefice sopra le Chiese del Mondo Cattolico, se non quello, che ammette il Dupino stesso, cioè, un Primato di semplice onore, spogliato delle sue più ragguardevoli prerogative di giurisdizione, e di autorità, quale per avventura non si farebbono a scorno di confessare i Protestanti medesimi capitali nemici della Romana Chiesa. Noi nel primo, e nel secondo libro abbiamo in parte spiegati i diritti, che porta seco per divina ragione questo Primato; ma altri pure ne rimangono da spiegarsi, i quali non possiamo pretermettere nell' assunto, che abbiamo preso di spiegar contro Giannone la politìa esterior della Chiesa, della qual politìa i diritti di questo Primato costituiscono la più nobil parte: imperocchè essendo per comun sentimento de' Cattolici Monarchico il reggimento della Chiesa, importa molto il saper quali sieno i diritti, e le ragioni di questa Ecclesiastica Monarchia. Ma per non dilungarci da Giannone, che dal Primato del Vescovo Romano ignudamente asserito passa a trattare de' confini, e de' diritti del suo Patriarcato, ci riserbiamo a trattare a parte nel fine di quest' opera di tre speciali diritti nascenti dal Primato del Romano Pontefice divinamente istituito, cioè, del diritto di giudicare sopra le cause maggiori riservate alla decisione della santa Sede, del diritto di ricevere le appellazioni di tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica, e del diritto di superiorità sopra la Chiesa universale rappresentata nel Concilio Generale.

III. Ma parlando Giannone del Patriarcato del Vescovo Romano, dice, *che l' ordinaria sua potestà non si stendeva oltre alle Provincie suburbicarie*. Noi abbiamo nel precedente libro confutato quest' errore, e dimostrato, che nelle Provincie suburbicarie, ed in altre d'Italia, dove non erano istituiti Metropolitani, le quali costituivano una sola Provincia Ecclesiastica, il Vescovo Romano esercitava potestà non Patriarcale, ma Metropolitica (*a*); e che il suo diritto Patriarcale si stendeva sopra i Metropolitani di tutte le Provincie d'Occidente (*b*). Ci riportiamo perciò a quanto ivi abbiamo scritto, tenendo trattanto piede al nostro Giurisconsulto, che così favella dell' ordinaria potestà del Vescovo di Roma:

T E-

(*a*) Vedi lib. 2. cap. 1. §. 16. dal num. 3. fino al 7., e §. 18. (*b*) Vedi lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 9. e §. 17. per tutto.

TESTO.

„ In decorso di tempo, poichè nella sua Persona andavan anche
„ unite le prerogative di Primate, fu cosa molto facile distenderla [la
„ sua potestà] sopra l' altre Provincie. Per ragion del Primato s' ap-
„ parteneva anche a lui averne cura, e pensiero: quindi cominciò in
„ alcune Provincie, dove credette esservene bisogno, a mandarvi
„ suoi Vicarj. I primi, che s' istituirono, furono quelli, che mandò
„ nell' Illirico: Tessaglia, ch' era Capo della Diocesi di Macedonia,
„ nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni Esarcali, dapoi
„ che riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice Romano, si vide sot-
„ toposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo de' medesimi, non
„ pur le ragioni di Primate, ma anche le Patriarcali v' esercitava; e
„ così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell' altre Provincie dell'
„ Illirico. Col correr poi degli anni non solo all' autorità sua Patriar-
„ cale sottopose l' intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne;
„ ond' è, che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degli ulti-
„ mi tempi era riputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Oc-
„ cidente; siccome all' incontro volevano, che quel di Costantinopoli
„ si reputasse Patriarca di tutto l' Oriente. S' aggiunse ancora, che
„ a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla fede della Reli-
„ gion Cattolica, erano pronti, e solleciti i Pontefici Romani a mandar-
„ vi Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato
„ le soggettavano: siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta,
„ che fu alla fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde
„ nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Co-
„ stantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. In cotal guisa trat-
„ to tratto i Pontefici Romani estesero i confini del loro Patriarcato
„ per tutt' Occidente.

I. Già abbiamo osservato nel precedente libro, che Giannone se-
guendo il suo Dupino ha voluto far credere, che prima de' tempi di
Valentiniano III. l' ordinaria potestà del Romano Pontefice, la qual'
egli come Patriarca esercitava, non si stendeva oltre i confini delle
Provincie suburbicarie, e del Vicario di Roma; quì torna a ripeter
la stessa cosa, e ne vuol dare ad intendere, che questa potestà patriar-
cale del Vescovo di Roma non si dilatasse nelle Provincie di tutto l' Oc-
cidente se non in *decorso di tempo*, cioè, dopo i tempi di Valentiniano;
e ciò a poco a poco, per mezzo di artificj, e di usurpazioni de' Vescovi
Ro-

Romani, i quali mandando loro Vicarj in Provincie lontane, le soggettavano per questo mezzo alla loro ordinaria potestà. Ma avendo noi a lungo confutato di sopra quest'errore, e dimostrato esser nativo al Romano Pontefice il Patriarcato in tutto l'Occidente, e che lungo tempo prima dell'Imperio di Valentiniano egli esercitava autorità patriarcale nelle Provincie occidentali fuori d'Italia (a), rimettendoci a quanto ivi abbiamo scritto, passeremo ad osservare alcune cose, che il nostro Giurisconsulto, sia malizia, sia ignoranza delle cose Ecclesiastiche, molto inconsideratamente avanza.

§. III.

De' Vicarj Apostolici istituiti anticamente da i Romani Pontefici nelle Provincie soggette al lor Patriarcato.

SOMMARIO.

I. *Error di Giannone nell'asserir, che i Vicarj Apostolici istituiti dal Romano Pontefice nelle Provincie Occidentali fossero a quelle mandati dallo stesso Pontefice.*

II. *Provincie dell'Illirico non soggettate dal Papa alla sua autorità per mezzo de' suoi Vicarj, ma anticamente sottoposte al suo Patriarcato.*

III. *Tutte le Provincie delle due Diocesi dell'Oriental Illirico sottoposte in un tempo a' Vicarj Apostolici istituiti dal Papa.*

IV. *Error di Giannone nello scrivere, che l'Illirico fosse sottoposto dal Papa al suo diritto patriarcale prima dell'Italia, delle Gallie, e delle Spagne.*

V. *Italia intera anticamente considerata come una sola Provincia sottoposta al diritto metropolitico del Papa: e quando cominciassero in Italia i Metropolitani, sopra i quali divenne patriarcale il diritto metropolitico del Romano Pontefice.*

VI. *Vicaria Apostolica, che da eruditi Scrittori si crede commessa da Zosimo sopra le Provincie delle Gallie al Vescovo d'Arles. Disposizioni fatte dal Romano Pontefice nelle* Provincie *delle Gallie dimostrano il suo diritto patriarcale. Diritto metropolitico del Vescovo Arelatense riferito all'autorità della Sedia Apostolica. Autorità conceduta da Zosimo al Vescovo di Arles sopra il Clero delle Gallie.*

VII. *Di-*

(a) Ved. tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 17.

VII. *Disposizioni fatte da Bonifacio I. sopra le Provincie, e i Metropolitani delle Gallie.*

VIII. *Altre disposizioni fatte nelle stesse Provincie da San Lione Magno, e diritti da esso trasferiti d' uno in altro. Vicarìa Apostolica sopra le Provincie delle Gallie anticamente conceduta a i Vescovi di Arles. Lettere esprimenti le preci de' Vescovi Comprovinciali di Arles a San Lione Magno sì dimostrano legittime, e genuine.*

IX. *Ordinazioni, e disposizioni fatte da' Romani Pontefici nelle Gallie dimostrano il diritto patriarcale sopra di quelle diverso dal diritto del Primato sopra tutta la Chiesa.*

X. *Facoltà di convocare i Sinodi Nazionali nelle Gallie conceduta dal Romano Pontefice a i Vescovi di Arles.*

XI. *Lettere d' Ilaro Papa nella causa di Erme Vescovo di Narbona dimostrano la potestà del Vescovo di Arles sopra le Provincie di Francia come Vicario Apostolico.*

XII. *Altre lettere d' Ilaro nella causa di Mamerto Vescovo di Vienna dimostrano la medesima autorità de' Vescovi Arelatensi sopra le Provincie, e i Metropolitani delle Gallie per ragione della Vicarìa Apostolica.*

XIII. *Provincie della Gallia Aquitanica, della Gallia Belgica, e della Lionese occupate da' Barbari, o Gentili, o Ariani. Westrogoti fissano la loro Sede nell' Aquitania: e quanto si stendesse il loro Regno.*

XIV. *Quando, e da chi furono discacciati dalla Gallia Aquitanica. Principi Westrogoti persecutori de' Cattolici. Stato lagrimevole della Chiesa sotto il Regno di Evarico nelle Provincie a lui soggette. Concilj tenuti da San Cesario Vescovo di Arles coll' intervenimento de' Metropolitani delle Provincie sottoposte al Regno de' Westrogoti.*

XV. *Provincie della Gallia Belgica da quali Barbari occupate. Borgognoni quando entrassero nelle Gallie, quali Provincie soggettassero al loro Regno, e quali fossero i loro Principi.*

XVI. *Codice di leggi pubblicato da Gundebaldo Re de' Borgognoni, non mentovato da Giannone. Sino a quando durasse il Regno de' Borgognoni.*

XVII. *Cura de' Romani Pontefici delle Provincie della Gallia in questi tempi turbati. Loro sollecitudine per la convocazione de' Sinodi.*

XVIII. *Franchi chi fossero, quando entrassero nelle Gallie, qual fosse la loro antica sede, quali Provincie dapprima occupassero, come, e sotto qual Principe dilatassero per le Gallie il loro Regno.*

XIX. *Concilj Provinciali tenuti nelle Provincie della Gallia Celtica sotto i Regni de' Franchi ancor pagani.*

XX. *Con-*

XX. *Conversione, e Battesimo del gran Clodoveo. Vicarìa Apostolica commessa dal Romano Pontefice a San Remigio Vescovo di Rems sopra tutte le Provincie del Regno di Clodoveo. Lettere, in cui dalla Sede Apostolica fu commessa questa Vicarìa a San Remigio, falsamente attribuite ad Ormisda.*

XXI. *A qual Pontefice si debbono ascrivere, ed in che tempo furono scritte.*

XXII. *Quali facoltà furono commesse a San Remigio nella Vicarìa Apostolica a lui conceduta.*

XXIII. *Vicarìa Apostolica conceduta a San Cesario Vescovo di Arles sopra tutte le Provincie della Gallia, e delle Spagne.*

XXIV. *Altre Vicarìe Apostoliche commesse a i Vescovi di Spagna sopra le Provincie di quella Diocesi.*

XXV. *Vicarj Apostolici nelle Provincie delle Gallie e delle Spagne non furono istituiti lungo tempo dopo i Vicarj istituiti nell' Illirico, ma ne' medesimi secoli.*

XXVI. *Vicarj Apostolici istituiti da' Pontefici Romani nelle Provincie lontane non per distrugger, ma per conservare i diritti de' Metropolitani, e le ragioni delle Provincie, e la disciplina de' Canoni. Calunnia di Giannone confutata.*

I. Dice Giannone, che il Romano Pontefice per istendere i confini del suo Patriarcato nelle Provincie d'Occidente *cominciò in alcune Provincie, dove credette esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj*; e che *i primi, che s' istituirono, furon quelli, che mandò nell' Illirico*. Primieramente dove ha egli letto, o trovato, che i Romani Pontefici mandassero mai nell' Illirico i loro Vicarj? Altro è, che i Romani Pontefici istituissero loro Vicarj i Vescovi di Tessalonica, [non di Tessaglia, come ci dice] ch' era Capo delle Provincie contenute nella Diocesi di Macedonia, o commettessero a questi Vescovi le sue veci, acciocchè per loro autorità amministrassero quelle Provincie con potestà esarcale; altro, che in Tessalonica, o nell' Illirico mandasser suoi Vicarj per amministrare in lor nome le Provincie Ecclesiastiche di quelle Diocesi. Del primo noi abbiamo certissimi documenti nella Storia Ecclesiastica; ma il secondo sappiamo solamente da Giannone. Secondariamente, quando crede egli, che cominciassero i Romani Pontefici a istituir loro Vicarj nell' Illirico i Vescovi di Tessalonica? Noi sappiamo dalle lettere di Sant' Innocenzo I. scritte ad Anisio Tessalonicense, che fino da San Damaso, dapoi da Siricio, indi da Sant' Anastasio Ro-

mani Pontefici sopra le Diocesi dell' Illirico furono i Vescovi di Tessalonica istituiti Vicarj della santa Sede nel governo, e nell' amministrazione di quelle Provincie (a), e che l' istesso Sant' Innocenzo I. e il di lui successore San Bonifacio I. a i medesimi Vescovi Tessalonicensi commisero le loro veci (b): i quali Pontefici precedettero l' Imperio di Valentiniano III.

II. Ma egli siegue a dire, che *Tessaglia*, [doverebbe dir Tessalonica: errore altre volte in lui da noi ripreso] *ch' era Capo della Diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni esarcali, dapoichè riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice Romano, si vide sottoposta al Patriarca di Roma*. Se il Vescovo di Tessalonica era Esarca della Diocesi di Macedonia, e indipendente dal Patriarcato del Papa, come soffrir di esser suo Vicario nel reggimento di quelle Provincie, e riconoscer da lui la potestà dell' ordinazioni in tutto l' Illirico, cosichè o egli per se stesso ordinasse i Vescovi di quelle Diocesi, o non permettesse, che senza suo consenso fossero ordinati? Come ricever da lui la cura de' Metropolitani, la potestà delle ordinazioni, l' autorità di conoscere in prima istanza di tutte le loro cause, come cantano le lettere di Siricio, d' Innocenzo I. di Bonifacio, di San Lione Magno scritte ad Anisio, a Rufo, ed Anastasio Vescovi di Tessalonica, da noi sopra recate (c)? Non potea egli, il Vescovo di Tessalonica, come Esarca di quelle Diocesi eseguir da per se stesso in vigore del suo Esarcato tutti questi atti appartenenti alla potestà esarcale? Se quest' apostolica Vicarìa era cosa nuova, per cui i Vescovi indipendenti dalla potestà del Papa venivano ad esser soggetti al suo Patriarcato, perchè allora, che alcuni Vescovi dell' Illirico tentarono porre in dubbio, ed esaminare in un Sinodo l' ordinazione di Perigene alla Chiesa di Corinto Metropoli dell' Acaja, fatta immediatamente da San Bonifacio I. furono agramente dal medesimo santo Pontefice ripresi e repressi, come quelli, che tentavano cose nuove, sdegnando riconoscer l' autorità immediata della santa Sede sopra quelle Provincie contro le regole, e contro gl' istituti de' maggiori (d)? Perchè per l' occasione di questi torbidi Onorio Imperadore scrivendo a Teodosio Augusto suo nipote, sotto il cui Impero era allora l'Illirico Orientale, acciocchè non permettesse, che da i Vescovi di quelle parti si tentassero cose nuove contro l' antica potestà della Romana Sede su quelle Provincie, Teodosio per suo rescritto ordinò al Prefetto al Pretorio

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 17. num. 2.
(b) ivi.
(c) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 17. num. 2. e 3.
(d) Vedi il luogo cit. num. 2.

torio dell' Illirico, che facesse custodir da que' Vescovi l' antico ordine, acciocchè la Chiesa di Roma non perdesse i privilegj costituiti dall' antichità (a)? Nè già parlava Teodosio de i privilegj del Primato Romano, che non erano posti in contesa da que' Vescovi, ma de i diritti delle ragioni patriarcali, che godeva specialmente in quelle Provincie sopra l' ordinazione de' Vescovi, e de' Metropolitani; ed era notissimo, che le Provincie dell' Illirico non solamente erano soggette al Romano Pontefice in vigore di quel Primato, che a lui appartiene sopra tutto il Mondo Cattolico, ma in vigore ancora di uno special diritto, che sopra di quelle aveva riserbato al suo governo, come confessò a nome di tutti i Vescovi dell' Illirico nel Concilio Romano tenuto da Bonifacio II. Teodosio Vescovo di Echino nella Provincia di Tessaglia (b). Or se si fosse allora creduto, che il Romano Pontefice col mandar suoi Vicarj, come scioccamente scrive Giannone, in Tessalonica, avesse disegno di sottoporre quelle Provincie al suo Patriarcato, e distrugger la loro originaria indipendenza, come averebbe potuto San Bonifacio riprender come attentato, e come reato di disubbidienza contro le regole, e gli stabilimenti de' maggiori, e come cosa ingiuriosa alla Sede Romana il tumulto di que' Vescovi, che voleano esaminare in un Sinodo l' ordinazione fatta dallo stesso Pontefice del Vescovo di Corinto Metropolitano di Acaja? Come averebbe l' Imperador Teodosio comandato, che si facessero quietar que' Vescovi, acciocchè si conservassero i diritti antichi della Romana Sede su quelle Diocesi?

III. Soggiugne nulladimeno Giannone, che *così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nelle altre Provincie dell' Illirico*: quasichè separatamente, col pretesto de' Vicarj da lui mandati, sottoponesse al suo Patriarcato prima la Macedonia, e poi l' altre Provincie dell' Illirico; non ispiegandosi se per la Macedonia intenda la sola Provincia di Macedonia, o pur la Diocesi di Macedonia, che secondo lui nella civil disposizione comprendea sei Provincie (c). Ma che che si voglia dir costui, egli è certo, che in un medesimo tempo, in cui fu commessa al Vescovo di Tessalonica la Vicarìa apostolica sopra le Provincie della Diocesi di Macedonia, gli furono ancora commesse le veci del Vescovo Romano sopra le Provincie della Diocesi di *Dacia*, ch' erano le due Diocesi dell' Orientale Illirico. Ciò si rende manifesto dalle lettere di Sant' Innocenzo I. scritte a Rufo Tessalonicense l'anno di Cristo CCCCXII.

 nelle

(a) Vedi il luogo cit. num. 2. nel fine, e num. 3.
(b) Vedi il luogo cit. num. 3. nel fine.
(c) Giannone Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 125.

nelle quali commettendo a quel Vescovo le sue veci nell' Illirico in quella maniera, che da' suoi Predecessori erano state concedute a' Vescovi Antecessori di lui, e spiegando sopra quali Provincie si debba stender la sua apostolica Vicarìa, numera tutte le Provincie delle due Diocesi, di Macedonia e di Dacia, comprese nell' Illirico Orientale, cioè, *l' Acaja, la Tessaglia, l' Epiro vecchio, l' Epiro nuovo, e la Candia*; le quali colla Macedonia prima, non nominata quì perchè di essa Rufo era Metropolitano, e sopra di essa esercitava autorità ordinaria, costituiscono le sei Provincie della Diocesi di Macedonia: ed oltre di queste novera la Dacia mediterranea, la Dacia Ripense, la Mesia, la Dardania, e la Prevalitana, cioè, parte della Macedonia Salutare, che sono le cinque Provincie comprese, secondo Giannone (*a*), nella Diocesi di Dacia. Di tutte adunque queste Provincie contenute nelle Diocesi dell' Illirico, e soggette alla potestà patriarcale del Romano Pontefice, ne fù dalla Sedia Apostolica commessa la cura in un tempo stesso al Vescovo di Tessalonica semplice Metropolitano della Provincia di Macedonia.

IV. Seguita a dire il nostro Giurisconsulto, che *col correr poi degli anni non solo all' autorità sua Patriarcale sottopose l' intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne: ond' è, che non solo da i Latini, ma da' Greci degli ultimi tempi era reputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Occidente; siccome all' incontro volevano, che quello di Costantinopoli si reputasse Patriarca di tutto l' Oriente*. Ma o sia arte usata da costui per ingannar gl' idioti, o sia sua audacia di trattare di cose di cui non ha la menoma cognizione, in queste poche parole sono più gli errori, che le sillabe. Primieramente avendo detto, che i Romani Pontefici col mandare i loro Vicarj nelle Provincie Occidentali le sottoposero per questa via alla loro immediata autorità, e che i primi Vicarj furono da essi mandati nell' Illirico; soggiungendo poi, che col correr degli anni sottoposero per questa via alla loro autorità patriarcale non solamente l' intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne, se egli non vuol usare un modo di favellare contrario al comune intendimento degli uomini, non può intendersi, che voglia dir altro, se non che avendo prima il Papa sottoposto al suo Patriarcato l' Illirico, lungo tempo dappoi *col correr degli anni* sottomise a quello l' Italia. Ora a chi mai potrà egli persuadere, che riuscisse così felicemente a' Vescovi di Roma di sottoporre alla loro immediata potestà due intere Diocesi così lontane da Roma, quali erano quelle dell' Illirico

(*a*) Giannone nel luogo cit.

rico lungo tempo prima che riuscisse loro di sottomettere al suo potere tutta l' Italia? Non era cosa più naturale, e più facile ad eseguirsi, che colle loro arti, come pensa costui, tratto tratto andassero acquistando Paese, sottomettendo di mano in mano le Provincie più vicine, soggiogando prima tutta l'Italia, indi le Gallie, e le Spagne, e poi si portassero ad invader l' Illirico, che fare un salto, ed un volo così lontano? Come averebbon sopportata i Vescovi dell' Illirico la soggezione all' ordinaria potestà patriarcale del Vescovo di Roma, essendo tuttavia esenti da quella una gran parte de' Vescovi d' Italia, e tutti i Vescovi delle Gallie, e delle Spagne?

V. Ma parlando dell' Italia, noi abbiamo dimostrato nel libro precedente, che anticamente ne' primi tre secoli fino a Costantino Magno essendo considerata tutta l' Italia come una sola Provincia nella disposizione Ecclesiastica, esercitava sopra di quella il Romano Pontefice i diritti di Metropolitano: che nel fine solamente del quarto secolo si ridusse a più stretti confini il diritto metropolitico del Papa in Italia, essendo stati di suo consenso istituiti in quella due Metropolitani, cioè, quel di Milano, e quel di Aquileja; l'uno, che soprantendesse alla Liguria, ed all' Emilia, l' altro alle Venezie, ed all' Istria: che l' ordinazione di questi Metropolitani apparteneva per antico tempo al Romano Pontefice, ma per la distanza di questi luoghi da Roma fu dalla Sedia Apostolica disposto, che l' uno e l' altro scambievolmente si ordinassero: e che finalmente nel sesto secolo non erano in tutta l' Italia, che quattro soli Metropolitani dipendenti dalla potestà patriarcale del Papa (a). Quindi non solamente l' intera Italia era soggetta anticamente alla potestà ordinaria del Papa come Patriarca, ma ancora era a lui sottoposta come Metropolitano; anzi finchè non fu l' Italia divisa in Provincie Ecclesiastiche non ebbe sopra l' Italia se non potestà metropolitica; ed allora cominciò ad esercitarvi potestà patriarcale, quando in essa furono istituiti i Metropolitani, sopra i quali solamente si stende la potestà patriarcale.

VI. Favellando ora delle Gallie, poichè vuole il nostro Storico Giurisconsulto, che i Vescovi di Roma per mezzo de' Vicarj, che, come ei dice, mandavano nelle Provincie Occidentali, le soggettavano alla loro patriarcal potestà, quando egli voglia prestar fede a Pietro de Marca, e ad altri Autori citati da Pascasio Quesnello troverà, che prima dell' Imperio di Valentiniano III. Zosimo Romano Pontefice nell' anno ccccxvii. istituì suo Vicario nelle Gallie Patroclo Vescovo di

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. per tutto.

di Arles, comandando per suo decreto, che a lui appartenessero principalmente le ordinazioni de' Vescovi delle Provincie Viennense, Narbonense I. e Narbonense II. sottoponendole alla di lui autorità (*a*). Ma poichè nel medesimo libro abbiamo confutata quest' opinione, e provato, che Zosimo non concedette a Patroclo Arelatense alcun nuovo diritto, o privilegio, ma dichiarò solamente, e conservò il diritto metropolitico, che ei giudicò appartener da antico tempo a quel Vescovo sopra quelle tre Provincie nella civil disposizione distinte, ma nell' Ecclesiastica amministrazione considerate per una sola (*b*); perciò non ripudiamo dover fare alcun uso contro Giannone del sentimento del de Marca, ed altri eruditi Scrittori intorno all' asserita Vicarìa apostolica conceduta da Zosimo al Vescovo di Arles per la sola ragione della disposizione a quello concessa sopra le tre accennate Provincie, non mancando altri monumenti, che contestano la potestà patriarcale del Papa sopra i Vescovi delle Gallie lungo tempo prima dell' Imperio di Valentiniano III. e de' tempi di cui favelliamo. Le stesse lettere di Zosimo scritte a i Vescovi delle Gallie, e delle sette Provincie, a i Vescovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona II. e ad Ilario Vescovo di Narbona nella Narbonense I. ci fanno chiaro argomento della potestà immediata usata da' Romani Pontefici prima de' tempi di Valentiniano sopra i Vescovi, e i Metropolitani delle Gallie: mentre in quelle si assegnano i confini all' autorità metropolitica del Vescovo di Arles, si prescrivono, e si dilatano i termini alle ordinazioni da farsi da lui, si proibisce agli altri Vescovi di quelle Provincie l' usurparsi l' autorità di ordinare altri Vescovi (*c*), e finalmente il diritto metropolitico del Vescovo di Arles sopra quelle intere Provincie si riferisce all' autorità conceduta a San Trofimo primo Vescovo di quella Chiesa dalla Sede Apostolica (*d*). Per questo riguardo è da credere, che Zosimo concedesse a Patroclo Arelatense il privilegio, che a nessun Vescovo, Prete, Diacono, o altro Cherico delle Gallie fosse lecito venire a Roma alla Sedia Apostolica, o andare in qualsivoglia altra Regione

(*a*) *Tandem Zosimus anno* CCCCXVII. *non solùm vices suas Patroclo Arelatensi mandavit, sed etiam decreto suo jussit, ut præcipuam in ordinandis Sacerdotibus teneret auctoritatem, & Provincias Viennensem, quin etiam Narbonensem I. & II. ad suum Pontificium revocaret*. Petrus de Marca, Differt. *de Primatibus*, num. 70. Vide etiam Quesnellum Differt. v. Apolog. pro S. Hilario Arelaten. n. 2. Tom. 2. Oper. S. Leonis Magni.

(*b*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 9. num. 15.

(*c*) Vid. Epist. v. Zosimi apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409. VII. & VIII. ejusdem apud Labbè loc. cit. col. 413. & 414.

(*d*) *Nam sanctæ memoriæ Trophimus, Sacerdos quondam Arelatensis Urbi ab Apostolica sede transmissus, ad illas Regiones tanti nominis reverentiam primus exhibuit, & in alios non immeritò ea, quam acceperat, auctoritate transfudit*. Epist. VII. Zosimi ad Hilarium Narbonensem apud Labbè loc. cit. col. 414.

gione ſenza lettere formate, o comunicatorie di lui, ſottoponendogli in queſto particolare tutto il Clero delle Gallie (*a*).

VII. E comechè la diſpoſizione fatta da Zoſimo intorno al diritto metropolitico del Veſcovo di Arles ſopra le intere tre accennate Provincie foſſe per oneſte cagioni variata da i ſuoi ſucceſſori, e foſſe conceduto al Veſcovo di Narbona capo della Narboneſe I. le ragioni di Metropolitano ſopra quella Provincia; queſta variazione nulladimeno dimoſtra l' autorità immediata, che eſercitava nelle Gallie il Romano Pontefice: tanto più, che nel concedere il diritto metropolitico al Veſcovo di Narbona dichiarava, che tal poteſtà doveſſe riconoſcerſi non tanto dalla diſpoſizione de' Canoni, che ordinano, che a ciaſcheduna Provincia preſieda un Metropolitano, (ciò che dee intenderſi delle Provincie Eccleſiaſtiche, non civili) quanto dalla Pontificia ſua autorità, come appariſce dalle lettere di Bonifacio ſcritte l' anno CCCCXXII. ad Ilario Veſcovo di Narbona, nelle quali per alcuni ricorſi fatti contra Patroclo Arelatenſe dal Clero, e dalla Plebe della Città di Lodove, per cagione di un Veſcovo di ſtraniera Provincia da Patroclo ordinato contro lor volontà, concede ad Ilario il diritto metropolitico nella Narboneſe I. gl' ordina, che portandoſi al luogo dove fu fatta l' ordinazione, ed informatoſi del fatto ſoddisfaccia al deſiderio de' ſupplicanti, munito coll' autorità metropolitica, e co' comandi della Sedia Apoſtolica: volendo però, che ei riconoſca tutto quell' arbitrio, che a lui convenia come Metropolitano, ſecondo le regole de' Padri, dall' autorità, che egli li concedeva (*b*).

VIII. Queſta medeſima coſa ſi raccoglie dalle lettere di San Lione I. ſcritte l' anno CCCCXLV. e XXI. dell' Imperio di Valentiniano III. a i Veſcovi della Provincia di Vienna, dove ſpogliando Sant' Ilario Veſcovo di Arles delle ragioni di Metropolitano, laſciandoli la ſola Città di Ar-

(*a*) *Placuit Apoſtolicæ Sedi, ut ſi quis ex qualibet Galliarum parte, ſub quolibet Eccleſiaſtico gradu, ad nos Romam venire contendit, vel aliò terrarum ire diſponit, non aliter proficiſcatur, niſi Metropolitani Arelatenſis Epiſcopi formatas acceperit, quibus Sacerdotium ſuum, vel locum Eccleſiaſticum quem habet, ſcriptorum ejus adſtipulatione perdoceat.... Quiſquis igitur, Fratres Cariſſimi, prætermiſſa prædicta formata, ſive Epiſcopus, ſive Presbyter, ſive Diaconus, aut deinceps inferiori gradu ſit, ad nos venerit, ſciat ſe omnino ſuſcipi non poſſe*. Zoſimus Epiſt. V. ad Epiſcopos per Galliam & ſeptem Provincias, apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409. C.

(*b*) *Unde, Frater Cariſſime, ſi ita res ſunt, & Eccleſiam ſupradictam Provinciæ tuæ limites includit, noſtra auctoritate communitus, quod quidem facere ſponte deberes, deſideriis ſupplicantium & voluntate reſpecta, ad eumdem locum, in quo ordinatio talis celebrata dicitur, Metropolitani jure munitus, & præceptionibus noſtris fretus accede*: INTELLIGENS ARBITRIO TUO SECUNDUM REGULAS PATRUM QUÆCUMQUE FACIENDA SUNT A NOBIS ESSE CONCESSA. Epiſt. Bonifacii I. ad Hilar. Epiſc. Narbonenſem, apud Labbé Tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 438. litt. Q.

di Arles, stabilisce il diritto metropolitico della Provincia Viennense nel Vescovo di Vienna, e privando Ilario della facoltà di convocare i Sinodi delle Provincie Gallicane, la trasferisce in Leonzio (a). Morto poi Sant' Ilario, ed essendo stato eletto l' anno CCCCL. alla Chiesa di Arles Ravennio, supplicato umilmente da i Vescovi Comprovinciali di quella Metropoli il medesimo San Lione, acciocchè si degnasse restituire alla Chiesa Arelatense gli antichi diritti, egli divise in due la Provincia Viennense, sottoponendo quattro Città di quella Provincia con la Città di Vienna a Leonzio Vescovo di essa, e lasciando tutte le altre sotto l' autorità, e l' ordinazione del Vescovo di Arles, come si ha dalle sue lettere scritte a i riferiti Vescovi Comprovinciali l' anno sopraddetto (b). Ma quello è molto considerabile in questo fatto, che i Vescovi Comprovinciali della Metropoli di Arles nella supplica mandata a San Lione, spiegando gli antichi privilegj della Chiesa di Arles, e le ragioni metropolitiche, che avea sopra le tre intere Provincie di Vienna, e delle due Narbonesi, le ripetono da San Trofimo spedito a quella Città da San Pietro Apostolo, cioè, dalla Sedia Apostolica (c): ed oltre di ciò attestano, che al Vescovo della Chiesa di Arles non solamente era conferito l' onore di governar con propria potestà quelle tre Provincie, ma di regger tutte le Chiese delle Gallie nell' osservanza de' Canoni, con potestà commessali dalla Sedia Apostolica, come Vicario di essa (d). Ma questa Vicarìa apostolica sopra tutte le Chiese delle Gallie, conceduta anticamente a i Vescovi di Arles, avvegnachè non si potesse raccorre espressamente dalle lettere di Zosimo da noi sopra allegate, nè di altri Sommi Pontefici fino al sesto secolo; non dee contuttociò riputarsi falsa l' asserzione di tanti Vescovi, che la testificano, i quali non averebbono certamente osato asserirla a San Lione Magno, quando non fosse stata a lui nota, o non ne avessero avuti chiari documenti, i quali, come molte altre cose, a noi non sono stati tra-

(a) Vid. Epist. 10. S. Leonis M. juxta ord. Quesnelli, aliàs 89.

(b) Vid. Epist. 50. S. Leonis M. juxta ord. Quesnell. alias 109.

(c) *Omnibus etenim regionibus Gallicanis notum est, sed nec sacrosanctæ Ecclesiæ Romanæ habetur incognitum, quod prima intra Gallias Arelatensis Civitas missum a Beatissimo Petro Apostolo sanctum Trophimum habere meruit Sacerdotem, & exinde aliis paulatim regionibus Galliarum donum Fidei & Religionis infusum: priusque alia loca ab hoc rivo fidei, quem ad nos Apostolicæ institutionis fluenta miserunt, meruisse manifestum est Sacerdotem, quàm Viennensis Civitas, quæ sibi nunc impudenter ac notabiliter primatus exposcit indebitos.* Preces missæ ab universis Comprovincialibus Episcop. Metropol. Arelatens. ad S. Leonem Magnum, apud Quesnell. post Epistol. 49. S. Leonis, tom. 1.

(d) *Cui id etiam honoris dignitatisque collatum est, ut non tantum has Provincias potestate propria gubernaret, verùm etiam omnes Gallias sibi Apostolicæ Sedis vice mandata, sub omni Ecclesiastica regula contineret.* Ibi.

tramandati. Non si vuol quì però lasciar di avvertire, che Jacopo Sirmondo, e Giovanni Launojo hanno posta in dubbio la sincerità di questa supplica mandata a San Lione da i Vescovi di Francia (a). Ma poichè non solamente da Arrigo Valesio (b), e da altri Ecclesiastici insigni Scrittori è stato ricevuto come genuino e legittimo questo monumento; ed in oltre da Pascasio Quesnello è stata con ben sode ragioni vendicata la sincerità, e germanità di esso, e sono state confutate le conghietture, e gli argomenti di quelli, che lo pongono in contesa (c); perciò abbiamo stimato di doverlo quì recare, come cosa ormai fuor di dubbio, senza creder di aver bisogno di farli difesa. Nè perchè nella detta supplica si asserisca San Trofimo essere stato mandato nelle Gallie da San Pietro Apostolo, deesi perciò riputar falsa, e suppositizia, come per avventura falso, o almen dubbioso si è, che San Trofimo fosse mandato alla Città di Arles dall' Apostolo San Pietro: posciachè nessuna cosa è più frequente, e più solenne in questi tempi appresso gli Ecclesiastici Scrittori, quanto che per la Sedia Apostolica usurpar l' istesso nome di San Pietro Apostolo, come con molti acconci esempli dimostra il citato Quesnello (d).

IX. Or quest' autorità esercitata da i Romani Pontefici nelle Provincie delle Gallie, e prima, e nel tempo dell' Imperio di Valentiniano III. prescindendo anche dalla Vicarìa apostolica in quelle regioni commessa, ben chiaro dimostra, che non col correr degli anni dopo l' Imperio di Valentiniano, ma fino da primi secoli, secondo che di mano in mano si andò accrescendo la religione nelle Gallie, si stese sopra di quelle il Patriarcato del Romano Pontefice. Ma direbbe facilmente Giannone, che queste disposizioni si facean da' Pontefici nelle Gallie in vigor del Primato, che loro appartenea sopra tutta la Chiesa, non in vigore del Patriarcato. Non direbbe però bene: conciossiachè non si legga, che tali disposizioni i Papi facessero nelle Provincie, e sopra i Metropolitani di Oriente, se non in quanto per quell' autorità, che avevano sopra tutta la Chiesa si opponevano alle usurpazioni, ed agl' intraprendimenti de' Vescovi sopra le Provincie altrui contra la forma de' Canoni. Ma nell' Oriente non istituivano Metropolitani, non dividevano Provincie, non prescrivevano i termini alle ordinazioni di questi, non trasferivano di uno in altro Vescovo le ragioni metropolitiche, e non costituivano Vicarj sopra i Metropolitani,

 acciocc-

(a) Sirmondus Tom. 1. Concil. Gallic. Launojus Dissert. de duobus Dionys.

(b) Valesius in Notis ad Socratis Hist. lib. 2. cap. 29.

(c) Vid. Quesnell. in Not. ad preces Episcop. Provinc. Viennen. S. Leoni oblatas. In Append. ad Opera S. Leon. Magn. Tom. 2.

(d) Quesnell. loc. cit.

acciocchè con autorità Apoſtolica convocaſſero i Sinodi delle intere Nazioni, riſerbate alla Sedia Apoſtolica le cauſe maggiori: le quali coſe convenivano loro per un diritto ſpeciale, che non era quello del Primato. Che ſe i Veſcovi delle Gallie prima dell' Imperio di Valentiniano III. e lungo tempo anche dappoi erano autocefali, cioè a dire, non ſoggetti ad alcun Primate, Eſarca, o Patriarca; e ſe *col correr degli anni* ſi videro ſottopoſti al Patriarcato Romano; i Concilj della Nazion Gallicana tenuti nel quinto ſecolo, e compoſti di più Metropolitani, e de' Veſcovi di più Provincie, da chi erano convocati? Certamente ſe egli ſa nulla delle materie di Chieſa doverà confeſſare, che furono convocati per autorità del Veſcovo Romano delegata ad alcuno de' Veſcovi di Francia, e particolarmente al Veſcovo di Arles.

X. E che in fatti a queſto Veſcovo foſſe commeſſa da' Romani Pontefici la facoltà di convocare i Concilj nazionali di quelle Chieſe, ne rendono ampla teſtimonianza le lettere di San Lione Magno a' Veſcovi della Provincia di Vienna, dove appariſce, che avendo privato Sant' Ilario Arelatenſe della facoltà di convocare i Sinodi delle Provincie Gallicane, la trasferì in Leonzio Veſcovo di Frejus nella Narbonenſe II. Sacerdote per antichità venerando, ſerbate però le ragioni, e la dignità de' Metropolitani (*a*). Così prudentemente San Lione avendo ſpogliato il Metropolitano di Arles di queſto diritto di primazìa, non lo volle trasferire in altro Metropolitano, ma in un ſemplice Veſcovo venerabile per la probità, e per la canizie, acciocchè tutti di buona voglia, ceſſando l'emulazione tra gli eguali, concorreſſero a riconoſcerlo. Ma reſtituito poi alla Chieſa di Arles l' antico diritto metropolitico, tornò il Veſcovo di eſſa a ricuperar l' antico privilegio di primazìa, di convocar come Delegato del Papa i Concilj della Nazione Gallicana adunati di piu Provincie, e di più Metropolitani, come ſi rende chiaro dalle lettere d' Ilaro Papa ſcritte l' anno CCCCLXII. a i Veſcovi delle Provincie di Vienna, di Lione, delle due Narboneſi, e delle Alpi Pennine; nelle quali lettere comanda, che in ciaſchedun anno, di tutte le Provincie delle Gallie, che ſi potranno adunare, ſi celebri

(*a*) *Suis unaquaque Provincia ſit contenta Conciliis, nec ultra Hilarius audeat Conventus indicere ſynodales* ..... & infra. *Et quoniam honoranda eſt ſemper antiquitas, Fratrem & Coepiſcopum noſtrum Leontium probabilem Sacerdotem, hac, ſi vobis placet, dignitate volumus decorari: ut præter ejus conſenſum alterius Provinciæ non indicatur a ſanctitate veſtra Concilium, & a vobis omnibus, quemadmodum vetuſtas & probitas exigit, honoretur, Metropolitanis privilegii ſui dignitate ſervata. Æquum eſt enim, nec ulli de Fratribus fieri videtur injuria, ſi his qui Sacerdotii dignitate præcedunt, pro ætatis ſuæ merito in ſuis Provinciis a Sacerdotibus cæteris deferatur*. Epiſt. 10. Sancti Leonis Magn. juxta ordin. Queſnellianum.

bri il Concilio a disposizione di Leonzio Vescovo di Arles, a cui delega la cura di congregare il Sinodo Nazionale delle Gallie, e la facoltà d'intimarlo per sue lettere a i Metropolitani (*a*).

XI. Da quanto si è detto fin quì sembra, che resti provata la Vicarìa apostolica commessa a i Vescovi delle Gallie, e particolarmente a' Vescovi di Arles, e prima dell'Imperio di Valentiniano, e dappoi in questi tempi di cui favelliamo, sopra le Provincie, ed i Metropolitani di quella Diocesi, e per conseguenza la loro immediata soggezione al Patriarcato Romano: veggendosi, che in questi tempi, ed anche prima il Vescovo di Roma amministrava quelle Provincie, o per se stesso, o per li suoi Vicarj, regolando le ordinazioni de' Vescovi, dichiarando le ragioni de' Metropolitani, dividendo le Provincie, e trasferendo da questo in quello i diritti metropolitici, secondo che il bisogno lo richiedeva: delle quali cose ce ne fanno ancora argomento diverse lettere d' Ilaro Romano Pontefice, del quale abbiamo poco innanzi favellato. Due gravissime cause intorno al diritto metropolitico furono da questo Pontefice risolute; l' una di Erme Vescovo di Narbona, l'altra di Mamerco, o Mamerto Vescovo di Vienna. Essendo stato Erme ordinato Vescovo di Besiers Città della Narbonense I. poichè quel Popolo nol volle ricevere, egli s' intruse nella sedia di Narbona Metropoli della prima Narbonense. Avvisato di questo fatto Ilaro se ne dolse agramente con Leonzio Vescovo di Arles, posciachè o non avesse egli rimediato al disordine, o non ne avesse informata la Sedia Apostolica: gl' ordinò, che s'informasse di quello, che gli era stato rappresentato, e ne trasmettesse a lui di propria mano sottoscritta la relazione (*b*). Ricevuta questa relazione conobbe il Pontefice in un Sinodo Romano della causa d' Erme, e decretò, ch' egli rimanesse Vescovo di Narbona, ma gli tolse la potestà di ordinare i Vescovi di quella Provincia, trasferendola in Costanzo Vescovo di Uzes, il più antico di ordinazione tra' Vescovi Comprovinciali della Metropoli di Narbona; ordinando, che se Erme sopravvivesse a Costanzo, la facolta di ordinare i Vescovi della stessa Provincia al Vescovo Comprovinciale più antico dovesse appartenere; ma dopo la morte di Erme si restituisse il diritto delle ordinazioni alla Chiesa di Narbona.

(*a*) *Per annos itaque singulos, ex Provinciis quibus potuerit congregari, habeatur Episcopale Concilium; ita ut opportunis locis a que temporibus, secundum dispositionem Fratris & Coepiscopi nostri Leontii, cui solicitudinem in congregandis Fratribus delegavimus, Metropolitanis per literas ejus admonitis, celebretur.* Epist. VIII. Hilari Papæ apud Labbè Tom. V. Concil. edit. Venet. col. 66. litt. D.

(*b*) Vid. Epist. VII. Hilari ad Leontium, apud Labbè Tom. V. Concil. edit. Ven. col. 64. litt. E.

na (*a*). Ma quello, che più merita considerazione in questo fatto si è, che Ilaro prima di giudicar questa causa riprende Leonzio perchè abbia lasciato correre un disordine contro gli statuti de' Padri *in una Provincia, che apparteneva alla sua monarchia*, ed egli o non l' abbia corretto, o non l' abbia riferito alla Sedia Apostolica (*b*). Ora questo disordine era accaduto nella Città di Narbona capo della Narbonense I. la qual Provincia non apparteneva certamente al diritto metropolitico del Vescovo di Arles, ma aveva il suo Metropolitano, come apparisce dalle stesse lettere d' Ilaro. Non poteva adunque la Provincia di Narbona appartenere alla monarchia, cioè, al reggimento del Vescovo di Arles, se non in quanto egli era Vicario, e Delegato della Sedia Apostolica nelle Provincie delle Gallie, ed a lui per ragione di questa Vicarìa apparteneva la cura di fare, che in quelle si osservassero i Canoni, e non si violassero le ragioni de' Metropolitani; e doveva perciò rimediare a i disordini, o riferirgli alla Sedia Apostolica, acciocchè da quella si prendessero gli opportuni provvedimenti.

XII. In quanto alla causa di Mamerto Vescovo di Vienna, essendo questi stato accusato appresso Ilaro di avere ordinato un Vescovo nella Città di Diè fuora della sua Provincia, scrisse il Pontefice a Leonzio l' anno CCCCLXIII. acciocchè secondo la facoltà commessali dalla santa Sede di congregare il sinodo delle Provincie Gallicane, e di presiedere al medesimo, nell' Adunanza sinodale, che dovea ogni anno celebrarsi, discutesse questo affare, e richiedesse da Mamerto la ragione del fatto, e ne facesse poi relazione alla Sedia Apostolica, acciocchè da essa si prendesse il necessario provvedimento (*c*). Scrisse poi anche a' Vescovi delle

(*a*) *Ei qui nunc Ecclesia Narbonensi præsidere permittitur, ordinandorum Episcoporum ob hæc, quæ pravè facta sunt, substulimus potestatem, quam ita ad Fratrem & Coepiscopum nostrum Constantium Ucetica Ecclesia Antistitem, quia ævo honoris Primas esse dicitur, pertinere censuimus, ut si superstite Herme Episcopo defunctus fuerit, illum hæc cura respiciat, quem repererit Episcopalis ordo Primatem. Herme autem Episcopo deficiente, faciendorum mos Antistitum Narbonensi mox reddatur Ecclesiæ, quem non Civitas, sed causa præsumptionis amisit*. Epist. VIII. Hilari ad Episcop. diversar. Galliæ Provinc. apud Labbè loc. cit. col. 66. litt. B.

(*b*) *Miramur fraternitatem tuam ita legis catholicæ immemorem esse, ut quæque iniqua, & contra Patrum nostrorum statuta* IN PROVINCIA, QUÆ AD MONARCHIAM TUAM *pertinet, si ipse aut non vis, aut non pôtes, etiam nec nos silentii tui taciturnitate permittas corrigere*. Epist. VII. Hilari Papæ, apud Labbè loco cit. col. 64.

(*c*) *Atque ideo memor sollicitudinis, quam dilectioni tuæ scis esse commissam, quicquid nunc ad notitiam nostram brevi insinuatione delatum est, in Conventu Synodali, qui secundum statuta nostra annis singulis te sibi Præsidente est congregandus, discutere quæ sunt acta debebis, & a prædicto rationem facti sui sub universo cœtu fraternitatis exigere, ac deinde omnium literis nostræ intimare notitiæ; ut quod Spiritu sancto dictante est faciendum ad comprimendos conatus illicitos ordinemus*. Epist. IX. Hilari apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 67. litt. E.

delle Provincie di Vienna, di Lione, delle due Narbonensi, e delle Alpi sopra il medesimo affare (*a*). E venuta indi la relazione del Sinodo, temperando il rigore de' Canoni, si contentò di fare ammonir Mamerto per Verano Vescovo a correggere il suo errore, e ad astenersi dalle illecite ordinazioni fuora della sua Provincia, ed a contestar di volere osservare in avvenire le definizioni della santa Sede, con pericolo, se altramente facesse, di perdere il diritto metropolitico sopra le quattro Chiese, che erano state sottoposte al Vescovo di Vienna, da rivocarsi al diritto del Vescovo di Arles: e che in quanto al Vescovo di Diè, da lui indebitamente ordinato, si rimettesse all' arbitrio del Vescovo Arelatense il confermar la di lui ordinazione, come costa dalle sue lettere scritte a' Vescovi delle accennate Provincie l' anno CCCCLXIX. (*b*).

XIII. Questi fatti non per altra ragione sono stati da noi addotti, che per dimostrare, che le Vicarìe apostoliche erano da i Romani Pontefici commesse a i Vescovi sopra le Provincie distanti da Roma per conservare, non per distruggere i diritti de' Metropolitani, come dice Giannone; e che nel commetter queste Vicarìe riserbavano al loro giudizio le cause de' Vescovi, dove si trattava di materia, in cui potesse entrar la loro deposizione. Ne sia maraviglia se nelle lettere, e ne' decreti de' Pontefici da noi citati, da Zosimo in giù non si veggono nominate per lo più se non le Provincie della Gallia Narbonense, con alcuna della Gallia Lionense: imperocchè le Provincie delle altre Gallie essendo occupate, o infestate da' Barbari, altri de' quali erano Gentili, altri Eretici Ariani, poterono appena ritener qualche vestigio di gerarchia Vescovile, non che avessero comodo di convenir ne' Sinodi Nazionali. Salviano Prete di Marsiglia ne' libri *de Gubernatione Dei*, a i quali diede compimento circa l' anno CCCCXL. descrivendo i costumi, e la religione de' Barbari, che infestavano le Gallie dice, che i Sassoni, i Franchi, i Gepidi, e gli Unni erano Gentili; i Goti, e i VVandali Ariani (*c*). I Goti Occidentali detti VVestrogoti, devastata l' Italia sotto Ataulfo successor di Alarico, venuti nelle Gallie fissarono ivi la loro sede nell' anno CCCCXII. occupando una gran parte dell' Aquitania, e fatta pace co' Romani circa l' anno CCCCXIII. stabilirono il Regno di Tolosa, Città posta ne' confini della Gallia Narbonese: impadronironsi poi sotto i Principi successori di Ataulfo, Teodorico, ed [illegible] Eva-

(*a*) Epist. x. Hilari loc. cit. col. 68.

(*b*) Epistol. xi. Hilari apud Labbè loc. cit. col. 69. & seqq.

(*c*) *Omnes Barbari aut Pagani sunt, aut Haeretici. Pagani sunt hi: Gens Saxonum fera, Francorum infidelis, Gepidarum inhumana, Hunnorum impudica &c.* Salvianus lib. 4. de Gubernatione. *Omnes autem Haeretici aut Vandali sunt, aut Gothi.* Idem ibi lib. 7.

Evarico, di tutta l'Aquitania, essendo stata loro ceduta l'Arvernia nella pace fatta da Evarico co' Romani circa l'anno CCCCLXXIV. Il Regno adunque de' Goti nelle Gallie pria che s' impadronissero della Provenza, o della Gallia Narbonense, occupando Arles, e Marsiglia, ciò, che avvenne circa l'anno CCCCLXXVII. era chiuso dal fiume Ligeri, dall'Oceano, da i Monti Pirenei, e dal fiume Rodano, comprendendo tre Provincie, cioè, l'Aquitania I. l'Aquitania II. e la Novempopulana.

XIV. Durò il Regno de' Goti Occidentali nelle Gallie fino all' anno DVII. in cui Clodoveo il Magno, [il quale primo tra' Principi Franchi della stirpe de' Merovingi fondatori del Regno di Francia nelle Gallie, avendo ricevuto il Battesimo, ed abbracciata con questo la Cattolica Fede, illustrò colla sua Religione, ed accrebbe colle sue vittorie la nuova monarchia de' Franchi] movendo le vincitrici armi contro Alarico successor di Evarico lo vinse, e l' uccise in battaglia: discacciando i VVestrogoti da tutta l' Aquitania, e fugandoli nella Spagna, essendo solamente rimasta loro una parte della Gallia Narbonese: onde avvenne, che la Provincia di Narbona fu dappoi annoverata alle Provincie di Spagna per tutto il tempo, che durò in quella regione il Regno de' VVestrogoti. Nel tempo adunque, che i Goti regnarono nelle Gallie, se non veggonsi nominate espressamente da i Romani Pontefici quelle Provincie, che erano sotto il coloro dominio, allorchè commettevano a i Vescovi Arelatensi le loro veci sopra le Gallie, non è cosa da recar maraviglia: conciossiachè essendo que' Principi Ariani, e nemici perciò de' Vescovi Cattolici da loro perseguitati, e mandati in esilio, ed anche uccisi, come di Evarico specialmente narrano Sidonio Apollinare (*a*), e Fausto Regiense (*b*), non aveano questi certamente la libertà d' intervenire a' Concilj, che doveano congregarsi per le occorrenze Ecclesiastiche dal Vescovo di Arles, a tenor della potestà ad esso conceduta dalla santa Sede; avendo appena modo di conservar la religione, fatti chiudere i sagri Templi de' Cattolici da quel barbaro Regnante (*c*). Ma nessuna cosa più chiaramente dimostra la desolazione, in cui erano le Provincie della Gallia Aquitanica sotto il Regno de' Goti, e di Evarico, quanto le lettere di Sidonio Apollinare Vescovo di Arverne, oggi Chiaromonte, scritte ad Agrecio Metropolitano di Sans nella Provincia Lionese IV. o Senonia, e ad Eufro-

(*a*) Sidonius Apollinaris Epist. ad Basilium Episcopum Aquensem, lib. 7. Epist. 6. & lib. 8. Epist. 3. & 9.

(*b*) Faustus Regiensis Epist. 9. ad Ruricium Episcop. Lemovicen. Tom. 8. Bibliothec. Vet. Pat. edit. Lugdunen.

(*c*) Sidonius loc. cit.

Eufronio Vescovo di Autun nella stessa Provincia intorno all' anno CCCCLXXII. dalle quali lettere si ha, che vacata la Sede Metropolitana di Bourges nell' Aquitania I. e non essendo rimasta di quella Provincia in dominio de' Romani se non la Città di Arverne, nè potendosi perciò adunar l' Assemblea de' Vescovi, Sidonio invitò a questa elezione il Vescovo di Sans Metropolitano di altra Provincia; così richiedendo la causa comune della Religione, per mancanza de' Vescovi della propria Provincia (a). Scrisse ancora ad Eufronio Vescovo di Autun della medesima Provincia Senonia, cercando il suo consiglio sopra l' elezione di Simplicio, che il Clero ed il Popolo di Bourges domandava, che fosse ordinato lor Vescovo (b). Ma poichè Alarico non fu così nemico de' Cattolici come il suo antecessore Evarico, ancorchè avesse sotto il suo dominio una parte della Gallia Narbonense, ebbe campo perciò San Cesario Vescovo di Arles congregare un Sinodo di più Provincie in Agde Città della Narbonense I. nel quale con molti Vescovi intervennero tre Metropolitani del Regno di Alarico, cioè, Cipriano Vescovo di Bourdeaux Metropoli dell' Aquitania II. Claro Vescovo di Eause Metropoli della Novempopulana, e Tetradio Vescovo di Bourges Metropoli dell' Aquitania I. con Eracliano Vescovo di Tolosa capo del Regno Gotico nelle Gallie (c). Gli atti di questo Sinodo portano, che fu celebrato nel Consolato di Messala, l' anno XXII. di Alarico Re de' Goti nelle Gallie, e l' anno VIII. di Papa Simmaco, cioè, l' anno di Cristo DVI. e narrasi raunato col permesso del medesimo Alarico (d). Dal che si deduce, che il Vescovo di Arles, come Delegato della santa Sede avea facoltà di convocare i Concilj non solamente delle Provincie della Gallia Narbonense, ma ancora di tutte le altre Provincie delle Gallie, quando si potessero raunare, e di presiedere a i medesimi come Primate.

XV. Per la ragione, che abbiamo sposta di sopra, ancorchè a i Vescovi di Arles fosse commessa la cura di tutte le Gallie, colla facoltà di adunare i Sinodi di quelle Provincie, che avessero potuto raunare;

(a) *Nec te, quamquam Senoniæ caput es, inter hæc dubia subtraxeris intentionibus medendis Aquitanorum: quia minimum refert quod nobis est in habitatione divisa Provincia, quando in Religione causa conjungitur. His accedit, quod de Urbibus Aquitanicæ primæ solum Oppidum Arvernum Romanis reliquum partibus bella fecerunt. Quapropter in constituendo præfatæ Civitatis Antistite Provincialium Collegarum deficimur numero, nisi Metropolitanorum reficiamur assensu.* Epist. Sidonii Episcop. Arvernorum ad Agræcium Metropolitanum Senonensem, apud Labbè Tom. V. Concil edit. Ven. col. 120. & seq. E.

(b) Epist. ejusdem Sidonii ad Euphronium Augustodunensem, apud Labbè loc. cit. col. 121. E.

(c) Vid. Concil. Agathense apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 532. litt. E.

(d) Vid. Concil. Agathen. apud Labbè loc. cit. col. 519. & 521. litt. C.

re; non si leggono contuttociò nominate espresamente nelle lettere degli accennati Pontefici indirizzate a i Vescovi delle Gallie molte altre Provincie della Gallia Belgica: poschiachè ancor quelle furono in questi tempi da varj Barbari, come Alani, Alemanni, Unni, e Franchi occupate, o infestate colle continue scorrerie. Ma tra gli altri Barbari, che fissarono nelle Gallie la loro sede, e vi stabilirono il Regno, due principalmente furono, cioè, i Burgundj o Borgognoni, ed i Franchi. I primi passato il Reno l' anno CCCCVI. co' VVandali, e cogl' Alani, ed ottenuta pace da' Romani riceverono l' anno CCCCXIII. per loro Sede quella regione della Gallia Belgica congiunta al Reno, che era nella Germania prima verso Magonza. Nè si dilatarono per la regione degli Edui, e de' Sequani congiunta agl' Arari, ed al Rodano, dov' era l' antico Regno di Borgogna, se non dopo molto tempo. Nell' anno CCCCXXXV. ribellatisi a' Romani, e domati da Ezio con grandissima loro strage, il loro Re Gundicario, che supplicando ottenne pace da quel Duce Romano, fu nell' anno seguente dagli Unni sotto Attila sconfitto, e ucciso colla rovina quasi totale de' suoi. Ma nulladimeno ritiratisi nelle parti contigue verso il Rodano, tornarono a ricuperare il Regno; cosichè nell' anno CCCCLVI. Gundeuco e Chilperico Figliuoli di Gundicario furono in ajuto al Re de' VVestrogoti nella guerra, che egli fece contro i Svevi: indi dilatandosi nelle contigue regioni occuparono le Provincie Lionese I la Massima de' Sequani, la Viennense, le Alpi Graje, e le Pennine: ond' è, che in questo tempo si estinse affatto nella Gallia Sequanica il dominio de' Romani. Quando entrarono nelle Gallie erano Gentili, ma ricevuto il Battesimo professarono la Cattolica religione, dalla quale poi caderono abbracciando l' Arianesimo: e benchè sia molto probabile l' opinione del Pagi, che Gundicario, Gundeuco, e Chilperico fossero Cattolici; egli è certo nulladimeno, che Gundebaldo Figliuolo di Gundeuco fu Ariano, come ancora Godomaro, che a Gundebaldo successe *(a)*. Coltivarono nulladimeno questi Principi l' amicizia de' Romani, e riceverono dagli Imperadori gli ufficj, e le dignità dell' Imperio. Gundeuco fu maestro delle milizie, e Gundebaldo da Olibrio fu creato Patricio *(b)*.

XVI. Giannone, cui non può negarsi il pregio di diligente, ed accorto Scrittore nelle materie, che tratta spettanti alla storia del diritto civile, (e così avesse voluto esser diligente nelle cose Ecclesiastiche) facendo menzione delle leggi fatte da i Principi barbari, e de i Co-

(a) Vide Pagium in Critica ad annum 473. num. 6. & 7.

(b) Vid. Pagium loc. cit.

Codici da lor pubblicati (*a*), non ha fatta parola delle leggi de' Borgognoni, e del Codice di Gundebaldo; essendo certo nulladimeno, che questo Principe diede a' Borgognoni *leggi più miti, per non opprimere i Romani, come dice Gregorio di Tours* (*b*); e che questo Codice appresso il Lindebrogio si legge pubblicato *nel Consolato di Avieno, l'anno secondo della monarchìa di Gundebaldo* (*c*), cioè a dire, o nell' anno DI. quando fu Consolo il vecchio Avieno, o l'anno seguente nel Consolato di Avieno il giovane. Il Pagi ancora, oltre i monumenti sopra recati, che fan fede di questo Codice, reca una lettera di Agobardo Vescovo di Lione scritta a Lodovico Imperadore, nella quale esorta quel Principe ad ordinare, che i Borgognoni si valessero delle leggi de' Franchi, e ad abrogare almeno una tal legge iniqua di Gundebaldo uomo eretico, Re de' Borgognoni (*d*). Durò il Regno de' Borgognoni fino all' anno DXXXIV. nel quale Childeberto, Clotario, e Teudoberto Regi de' Franchi, e figliuoli del gran Clodoveo, discacciato e fugato Godemaro Re de Borgognoni, s' impadroniron della Borgogna, e la divisero tra loro (*e*). In questi tempi nulladimeno così turbati, per cura e sollecitudine de' Romani Pontefici, si tennero più Concilj nella Gallia Narbonese, e adunati dalle Provincie sottoposte al Regno de' Borgognoni.

XVII. Di questa cura, che aveano i Vescovi Romani delle Provincie delle Gallie ne rende ampla testimonianza la lettera di S. Avito Vescovo di Vienna scritta l' anno DXVII. a i Vescovi della Provincia Viennense, invitandogli al Concilio, che insieme con Vivenziolo Vescovo di Lione avea risoluto adunare in *Epaona* o *Epona*, luogo fin quì non ben conosciuto, e dall' Arduino creduto *Jena* nella Savoja al Rodano nell' estremo limite della Diocesi di Lione (*f*), dove intervennero i Vescovi delle Provincie Viennense, e Lionese I. sotto i loro Metropolitani: imperocchè in questa lettera volendo persuadere i Vescovi Comprovinciali della necessità del Concilio, tra le altre cose dice, che essendo stato questo intermesso per le difficoltà de' tempi, di questa ommissione n' era stato egli gravemente ripreso dal Romano Pontefice, che lo redarguiva di negligenza: *Imperocchè*, dic' egli, *alcune volte ci sono state recate lettere risentite del venerabil Papa di Roma*,

(*a*) Vedi Giannone Tom. 1. lib. 3. cap. 1. e seguenti.
(*b*) *Burgundionibus leges mitiores instituit, ne opprimeret Romanos.* Greg. Turonensis l. 2. c. 33.
(*c*) Vid. Præfationem ad Codicem veterum legum apud Lindebrogium.
(*d*) Vid. Pagium ad ann. 501. num. 3.
(*e*) Vid. Pagium ad ann. 530. num 17.
(*f*) Vid. Harduinum in Notis ad Concil. Eponense, Tom. 2. Concil. col. 1045.

che ci riprende di negligenza (*a*). Dalche si raccoglie la special cura, che aveano i Romani Pontefici delle Chiese di Francia anche ne' tempi turbati, e sotto il Regno de' barbari.

XVIII. In quanto poi a i Franchi gente pagana, è certo, che questi passato il Reno dalla parte Settentrionale verso l'Oceano, ed entrati nella Gallia Belgica, ed occupando la Tungria, e la Tossandria, oggi Brabante, tolsero a i Romani la Germania II. Ma come che intorno all'antica sede de' Franchi facilmente convengano gli Scrittori delle cose di Francia, esser stata di là dal Reno verso l' Oceano Settentrionale, e che avesse da Oriente la Turingia e la Sassonia, dall' Occidente il Reno, da Settentrione l' Oceano Germanico, da mezzo giorno l' Alemagna, e la Svevia; contuttociò non sono d' accordo nell'assegnare il tempo, in cui passato il Reno s'impadroniron di quella parte delle Gallie verso l' Oceano, che è di quà da quel fiume; nè convengono sotto qnale di que' Principi, che si credono i primi loro Regi, cioè, Faramondo, Clodione, e Meroveo, seguisse questo passaggio, o se in un medesimo tempo occupassero l' una e l'altra regione di quà e di là dal Reno, o pur se da quella, che pria aveano nella parte transrenana passassero dappoi alla parte cisrenana, diffondendosi tutti nella Tungria, e nella Tossandria, e abbandonando l' antica sede, che aveano di là dal Reno; sopra di che posson vedersi il Valesio, l' Eschenio, il Papebrochio, ed il Pagi (*b*). Ma chechesia di ciò, mentre nè sopra il tempo, in cui i Franchi fissaron la loro sede nelle Gallie, e dieron principio alla monarchia Francese, nè sopra il primo Principe, che fissò questa sede si può dir cosa di certo; sembra non per tanto non potersi negare, che Meroveo signoreggiasse nelle Gallie, dal qual certamente riconoscono i Francesi la prima stirpe de' loro Regi, detta de' Merovingi dal nome di quel Principe. Il principio del Regno di Meroveo si fissa comunemente all' anno CCCCXLVII. A Meroveo nell' anno CCCCLVI. successe Childerigo suo figliuolo, che costretto tosto ad abbandonare il Regno, tornò a ricuperarlo l' anno CCCCLXIV. ed a questi finalmente succedette Clodoveo di lui figliuolo l' anno CCCCLXXXIV. Non v' ha dubbio, che sotto questi Principi s' ampliò di mano in mano l' Imperio de' Franchi nelle Gallie, ma molti

ti

(*a*) *Nam & venerabilis Papa Urbis, nobis hanc negligentiam succensentis, mordacia mihi nonnumquam scripta perlata sunt*. Epist. Aviti Viennen. ad Quintianum, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 708. D.

(*b*) Valesius in Notitia Galliarum. Enschenius in Exegesi de Episcopat. Tungrensi, & Trajecten. Tom. 7. SS. Mensis Maji præfixa, c. 10. Papebrochius in Appendice 2. ad dict. Exeges. Pagius in Critic. Baron. ad ann. 418. num. 81. & 82.

ti notabili accrefcimenti ebbe fotto il Regno di Clodoveo, il quale prima del fuo Battefimo avea foggiogate quafi tutte le Provincie dell' antica Gallia Belgica, e una gran parte ancora dell' antica Gallia Lionefe, o Celtica. Quindi è, che effendo ftati quefti Principi pagani, ed il medefimo Clodoveo avendo feguito la falfa religione de' fuoi maggiori fino all' anno ccccxcvi. ancorchè nelle Provincie della Gallia da loro fignoreggiate vi foffero Vefcovi; contuttociò non avevano quefti quel comodo, e quella libertà, che erano neceffarj per intervenire a' Sinodi Nazionali fotto il Vefcovo di Arles. Non è però, che in quefti tempi nelle Provincie della Gallia Lionefe, particolarmente nella Lionefe III. la cui Metropoli era la Città di Tours, non fi celebraffe di quando in quando qualche Concilio Provinciale, o per occafione dell' elezione di alcun Vefcovo, o per qualche folennità; ne' quali Concilj fi ftabilirono fantiffimi Canoni di difciplina.

XIX. E perchè alcune volte accadeva, che pochi Vefcovi fi poteffero adunare, s' invitava alcun Metropolitano di altra Provincia vicina, per compiere un fufficiente numero. Così nell' anno cccciii. fu celebrato il Concilio di Angiò, Città della Provincia Lionefe III. fotto il Metropolitano di Tours, in occafione dell' ordinazione di Talafio, dove intervennero fei Vefcovi, (a) e tra quefti, oltre Euftochio Vefcovo di Tours, fu anche Lione Metropolitano di Bourges nell' Aquitania prima, come penfa il Sirmondo (b). Così nell' anno ccccLXI. in occafione della feftività di San Martino, alla quale folevano intervenir non folo i Vefcovi di quella Provincia, ma anche altri delle Provincie vicine, da Perpetuo Metropolitano di Tours fu celebrato il Concilio Turonenfe I. a cui intervennero dieci Vefcovi, e tra quefti Lione Metropolitano di Bourges, e Germano di Roano Metropoli della Provincia Lionefe II. (c) Poco dappoi dal medefimo Perpetuo fu tenuto il Concilio Provinciale di Vannes, Città fottopofta alla Metropoli di Tours nella detta Lionefe III. in occafione dell' ordinazione di Paterno, dove intervennero fei Vefcovi (d). In quefti tre Concilj furono fatti, e rinnuovati molti utiliffimi Canoni di difciplina. Di altri Concilj Provinciali fi ha memoria tenuti in quefti tempi per l' ordinazione di qualche Vefcovo nella Gallia Celtica, ne' quali non furono fatti Canoni, come il Concilio di Chalon fotto Paziente Metropolitano di Lione nella

 Lio-

(a) Vide Concil. Andegaven. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Venet. col. 17. litt. D.

(b) Jacob. Sirmond. in Not. pofthum. ad dict. Concil. apud Labbè cit. col. 20. litt. A.

(c) Vide Concil. Turonenfe I. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Venet. col. 77. litt. D.

(d) Vide Concil. Veneticum apud Labbè loc. cit. col. 82. D.

Lionefe prima per l'ordinazione di quel Vefcovo, tenuto circa l'anno CCCCLXX. *(a)*.

XX. Ma dopo la converfione, e il Battefimo del gran Clodoveo, acquiftando una perfetta libertà le Chiefe, e le Provincie comprefe nel fuo Regno, poterono i Romani Pontefici fpiegar più amplamente la lor poteftà fopra di effe. Quindi dalla Sede apoftolica fu commeffa a San Remigio Vefcovo di Rems, per le cui virtù, e per li cui miracoli compiacquefi Dio operar la converfione di Clodoveo, e di tutta la fua gente, la Vicarìa apoftolica fopra tutte le Provincie, e le Chiefe comprefe nel Regno di quel Principe. Di quefta Vicarìa Incmaro Vefcovo di Rems nella vita, che fcriffe di San Remigio, recò il documento delle lettere papali tratte dall' Archivio di quella Chiefa, le quali egli attribuifce ad Ormifda. Ma poichè quefte lettere non poterono fcriverfi da Ormifda prima dell'anno DXIV. che fu il primo del fuo Pontificato, e Clodoveo, che in quelle fi fuppone vivente, già fino dal DXI. era paffato all'altra vita, come oggi confentono tutti gli Scrittori delle cofe di Francia; perciò da alcuni furono credute fpurie, e riputata per quefto falfa, e fuppofta la ftoria, che le rapporta *(b)*. Ma altro è, che quelle lettere riferite come certe anche da Incmaro, e da lui recate dal Cardinal Baronio non fieno d'Ormifda, altro che non fieno parto legittimo di alcun Pontefice, ma per errore attribuite a quel Papa. Che non fieno d'Ormifda, oltre la ragione fopra efpofta della morte di Clodoveo feguita tre anni prima di quel Papa, lo dimoftra ancora chiaramente il leggerfi ivi, che Clodoveo era ftato poco prima convertito alla Criftiana Fede, e battezzato da San Remigio *(c)*: imperocchè effendo ftato Clodoveo battezzato da San Remigio l'anno CCCCXCVI. nell'anno DXIV. quando poteron quelle fcriverfi da Ormifda, erano già fcorfi diciotto anni da che quel Principe avea ricevuto il fanto Battefimo: onde non potea confiderarfi come cofa poco fa accaduta.

XXI. Ma dal non effer quelle lettere ftate fcritte da Ormifda non fi può dedurre, che elleno fieno ftate fabbricate da alcun impoftore, e non poffano attribuirfi ad alcun Romano Pontefice predeceffore di Ormifda: imperocchè fovente fi trovano quefti abbagli negli antichi Codici; onde fi vede un nome di un Pontefice per un altro nelle lettere, ben-

(a) Vide Concil. Cabillonenfe apud Labbè Tom. cit. col. 117.

(b) Vide Pagium ad annum Chrifti 514. n. 5.

(c) *Quem nuper* (Clodoveum) *administrante superna gratia . . . ad fidem cum gente integra convertifti, & facri dono Baptifmatis confecrafti*. Epift. 81. Hormifdæ ad S. Remigium Rhemorum Epifc. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Venet. col. 686. D.

benchè legittime, le quali da i dotti Critici sono state attribuite a i veri autori senza alcun sospetto di supposizione: massimamente quando le materie trattate in esse corrispondono all' età, alle circostanze, ed alle occasioni di quell' Autore, cui si attribuiscono. Così le celebri lettere di Papa Zosimo scritte a tutti i Vescovi delle Gallie, e per le sette Provincie sopra i privilegj della Chiesa di Arles, in un Codice Palatino antichissimo esistente nella Biblioteca Vaticana vengono attribuite a San Silvestro, come offervò Luca Olstenio, e da lui il notarono i Raccoglitori de' Concilj (*a*). Ma a quale de' Pontefici antecessori di Ormisda possan quelle lettere ascriversi, non si può con certezza affermare: crederei non pertanto, che con molta probabilità potessero attribuirsi ad Anastasio II. imperocchè e il tempo, e l' occasione di quelle lettere molto ben corrispondono a questo Pontefice. Primieramente egli fu eletto l' anno CCCCXCVI. nel mese di Novembre, ed ordinato il giorno 24. dello stesso mese, come dimostra il Pagi (*b*); e Clodoveo ricevette da San Remigio il Battesimo a' 24. di Decembre dello stesso anno nel giorno del Natale di Cristo, come l' istesso Scrittore similmente dimostra (*c*). Secondariamente abbiamo una lettera di questo Pontefice scritta a Clodoveo nel principio della sua conversione, e pubblicata da Luca d' Acherì, e riferita negli atti de' Concilj raccolti dal Labbè (*d*), nella quale rallegrandosi con quel Principe per la dilui conversione dice, che essa accadde nel principio del suo Pontificato (*e*). Onde benchè questa lettera non porti data, o nota di tempo; si conosce nondimeno, che ella fu scritta da Anastasio nel principio dell' anno CCCCXCVII. tosto che ebbe notizia del Battesimo di quel Principe, a cui anche spedì Eumerio Prete, come nella stessa lettera si dice. Conferendo adunque questa lettera con quella scritta a San Remigio, ed attribuita per errore ad Ormisda, si conosce apertamente, che fu scritta nello stesso tempo, per la stessa occasione, e che è parto d' un medesimo Autore: posciachè si scorge manifestamente scritta nel principio del Pontificato, tosto che da San Remigio fu il Pontefice avvisato del Battesimo di Clodoveo, e della sua Gente: rappresentandosi ivi la conversione di quel Principe come di fresco accaduta, e la prima volta notificata (*f*).

XXII. In

(*a*) Vide Notam ad Epist. V. Zosimi apud Labbè Tom. III. Concil. edit. Venet. col. 409.

(*b*) Vide Pagium ad ann. 496. n. 7.

(*c*) Vide Pagium ad annum. 499. num. 9. & seqq.

(*d*) Vide Dacherium Tom. 3. Spicilegii edit. Parisien. ann. 1723. pag. 304. col. 2. Labbè Tom. V. Concil. edit. Venet. col. 410.

(*e*) *Tuum, gloriose fili, in Christiana Fide cum exordio nostro in Pontificatu contigisse gratulamur.* Epist. Anastasii II. apud Dacherium, & Labbè loc. cit.

(*f*) Vide Epist. LXXXI. Hormisdæ ad Remigium Rhemen. apud Labbè Tom. V. Concil. edit. Ven. col. 686.

XXII. In queste lettere adunque commette il Papa le sue veci a San Remigio Vescovo di Rems sopra tutte le Chiese, e le Provincie del Regno di Clodoveo: volendo però salvi i diritti de' Metropolitani, e che la sua Vicarìa si stenda ad invigilar sopra l' osservanza de' Canoni, e de i decreti de' Padri, a convocare i Sinodi Nazionali di tutte quelle Provincie quando la causa della religione lo ricerchi, a presiedere a i medesimi Sinodi, ed a terminare i piati, e le contese de i Vescovi; ordinando nulladimeno, che di tutto quello, che in detti Sinodi sarà ordinato per la verità, o per la fede, o comandato per la disciplina, se ne faccia relazione alla santa Sede, per aspettar da essa le finali deliberazioni (*a*).

XXIII. Ma con maggior' estensione concesse San Simmaco Papa l' ultimo anno del suo Pontificato, cioè l' anno DXIV. la Vicarìa apostolica a San Cesario Vescovo di Arles: poichè essendo allora una parte della Gallia Narbonese sotto la dominazione de' Goti, che signoreggiavano le Spagne, ed essendo stata unita perciò la Provincia Narbonese I. colla Metropoli di Narbona alle Provincie Ecclesiastiche di Spagna, come apparisce dalle due antiche Notizie portate da Emanuello Schelestrate (*b*), furono commesse a San Cesario le veci della Sedia Apostolica dal detto Simmaco sopra tutte le Provincie, così delle Gallie, come delle Spagne, colla potestà [salvi però sempre i diritti de' Metropolitani] di convocare i Sinodi di quelle Nazioni, e di terminar le controversie occorrenti, purchè la gravità del negozio non ricercasse, che si dovesse riferire alla Sedia Apostolica, alla quale fosse tenuto in tali casi mandarne relazione, come apparisce dalle lettere dello stesso Simmaco date l' anno sopraddetto. Quello però, che in queste lettere merita considerazione si è, che Simmaco nel concedere al Vescovo di Arles questa Vicarìa apostolica dichiarasi di confermar l' antico

(*a*) *Vices itaque nostras per regnum dilecti & spiritualis filii nostri Clodovei, quem nuper administrante superna gratia, plurimis & Apostolorum temporibus aequiparandis signorum miraculis praedicationem salutiferam concomitantibus, ad fidem cum gente integra convertisti, & sacri dono Baptismatis consecrasti, salvis privilegiis, quae Metropolitanis decrevit antiquitas, praesenti auctoritate committimus: augentes Sedis Apostolicae participatione ministerii dignitatem, & relevantes nostras ejusdem remedio dispensationis excubias... Paternas igitur regulas & decreta sanctissimis definita Conciliis ab omnibus servanda mandamus. In his vigilantiam tuam, in his curam, & fraternae monita exhortationis ostendimus.... Quoties universae poscit religionis causa Concilium, te cuncti fratres evocante conveniant, & si quos eorum specialis negotii pulsat intentio, jurgia inter eos oborta compesce, discussa sacra lege determinando certamina. Quidquid autem illic pro fide & veritate constitutum, vel provida dispensatione praeceptum, vel personae nostrae auctoritate fuerit confirmatum, totum ad scientiam nostram instructa relationis attestatione perveniat*. Epist. sup. cit.

(*b*) Schelestrat. Tom. 1. antiq. Eccles. in appendic. ad Opus chronolog. num. 13. & 14.

tico privilegio di quella Chiesa (*a*). Comandando inoltre, che nessun Cherico di qualsivoglia ordine, delle regioni così della Gallia come della Spagna, potesse venire a Roma alla sua presenza senza notizia, e senza lettere dello stesso Cesario, che spiegassero la qualità del soggetto (*b*).

XXIV. Ma non fu già questa la prima Vicarìa, di cui si abbia memoria esser stata commessa da i Romani Pontefici sopra le Provincie di Spagna: imperocchè lungo tempo innanzi Simplicio, che tenne il Pontificato Romano dall' anno CCCCLXVIII. fino all' anno CCCCLXXIII. commise le sue veci sopra tutta la Spagna a Zenone Vescovo di Siviglia, come costa dalle sue lettere riferite dal Cardinal Baronio, e da i Raccoglitori de' Concilj (*c*); non potendosi sapere il tempo preciso, in cui furono scritte, mancando in esse ogni nota di tempo. Un'altra simile Vicarìa fu conceduta da Ormisda a Salustio Vescovo di Siviglia sopra le Provincie Betica e Lusitana nelle Spagne, colle stesse facoltà, che erano state da altri Pontefici concedute ad altri Vicarj da loro istituiti, cioè, di convocare i Concilj, e presiedere a i medesimi, di terminar le contese de' Vescovi, e colle medesime riserve circa le ragioni de' Metropolitani, e circa le qualità e gravità de' negozj da riportarsi al giudizio della Sedia Apostolica, come apparisce dalle lettere scritte da questo Pontefice a Salustio (*d*). E comeche queste lettere non portino carattere di tempo, puossi nulladimeno agevolmente conghietturare, che elleno fossero scritte nell' anno DXVII. dopo la famosa Decretale spedita dallo stesso Pontefice a tutti i Vescovi delle Spagne, data nel sopraddetto anno; nella quale tra i punti di disciplina, che ingiunse da doversi

(*a*) *Rationabile est, ut sancta Arelatensis Ecclesia propriis privilegiis perfruatur; & quod vetustas prestitit, nova non debet violare præsumptio. Sic tamen, ut ceterarum Ecclesiarum privilegia temporibus acquisita non minuant... Monentibus siquidem his, quæ Patrum constituta singulis Ecclesiis concesserunt, decernimus, ut circa ea, quæ tam in Gallie, quàm in Hispaniæ Provinciis de causa religionis emerserint, solertia tuæ fraternitatis invigilet: & si ratio poposcerit præsentiam Sacerdotum, servata consuetudine, unusquisque tuæ dilectionis admonitus auctoritate conveniat: & si Dei adjutorio controversia incidens amputari potuerit, ipsius hoc meritis applicemus: alioquin existentis negotii qualitas ad Sedem Apostolicam te referente perveniat.* Epist. 10. Symmachi ad Cæsarium Arelat. apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 439. D.

(*b*) *Et in hac parte magnopere te volumus esse sollicitum, ut si quis de Gallicana vel Hispana regionibus, Ecclesiastici Ordinis atque officii, ad nos venire compulsus fuerit, cum fraternitatis tuæ notitia iter peregrinationis accipiat: ut nec honor ejus per ignorantiam aliquam contumeliam patiatur, & ambiguitate depulsa a nobis animo securo in communionis gratiam possit admitti.* Epist. cit. loc. cit. col. 440.

(*c*) Epist. Simplicii ad Zenonem Hispalensem, apud Baron. ad ann. 482. num. 45. & Labbè tom. v. Concil. edit. Ven. col. 94. in fine.

(*d*) *Vices itaque nostras per Beticam Lusitaniamque Provincias, salvis privilegiis, quæ Metropolitanis Episcopis decrevit antiquitas, præsenti tibi auctoritate committimus, &c.* Epist. 26. Hormisdæ ad Salustium, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 603. litt. D.

verſi oſſervare, ordina ancora, che almeno una volta l'anno ſi celèbrino i Concilj Provinciali, quando le difficoltà de' tempi non permettano, che due volte per ciaſchedun' anno i Veſcovi ſi raunaſſero, ſecondo il preſcritto de' Canoni (a).

XXV. Molti altri documenti ne ſomminiſtra la ſtoria Eccleſiaſtica di queſti Vicarj iſtituiti ne' tempi ſeguenti da i Romani Pontefici per ſopraintendere in loro vece alle Provincie fuor d' Italia, e diſtanti da Roma, ſoggette al lor Patriarcato, de' quali averemo occaſione di favellar ne' ſeguenti Paragrafi. Ma in tanto gli eſempli da noi recati del quinto e del principio del ſeſto ſecolo baſtano per far vedere, che non col correr degl' anni, dappoichè per mezzo di queſti Vicarj ſottopoſero, come vuol far creder Giannone, alla loro autorità l' Illirico; ma nell' iſteſſo tempo, che per mezzo di eſſi Vicarj a quelle Dioceſi ſoprantendeano, eſercitavano ancora la lor ſoprantendenza per l' iſteſſo mezzo ſopra le Dioceſi delle Gallie, e delle Spagne. Nè già è da credere, che fuora di quelli, che noi abbiamo veduti coſtituiti nel quinto e nel ſeſto ſecolo, non ne foſſero iſtituiti altri, ed in altri luoghi, prima ancora di queſti tempi; poſciachè non tutte le memorie di queſte iſtituzioni ſono a noi pervenute: anzi è da credere, che queſto foſſe l' uſo antichiſſimo della Romana Sede d' iſtituir queſte Vicarìe nelle Provincie Occidentali fuora d' Italia; e ciò per la medeſima ragione, per cui furono commeſſe nel quinto e nel ſeſto ſecolo, cioè, per la diſtanza delle Dioceſi dalla Città di Roma, come eſpreſſamente dicono le lettere di Sant' Innocenzo I. a Rufo di Teſſalonica da noi altrove recate (b), e quelle di Anaſtaſio aſcritte ad Ormiſda, indirizzate a Remigio di Rems (c).

XXVI. Quello però, che da queſti eſempli ſi tragge come più opportuno a confonder le calunnie di Giannone ſi è, che la ragione per cui s' iſtituivano queſti Vicarj nelle Provincie diſtanti da Roma era, acciocchè per mezzo di eſſi ſi oſſervaſſero i Canoni, e gl' Iſtituti de' Padri, i decreti della Sedia Apoſtolica, ſi manteneſſe illibata la religione, ſi ſerbaſſero i diritti de' Metropolitani, s' impediſſero le uſurpazioni de' Veſcovi nelle ordinazioni a loro non appartenenti, come cantano quaſi tutte le lettere de' Papi del quarto, quinto, e ſeſto ſecolo,

(a) Vide Epiſt. Hormiſdæ xxv. ad univerſos Epiſcopos Hiſpaniæ, apud Labbè loc. cit. col. 603. & ſeqq.

(b) Tom. iv. lib. 2. cap. 1. §. 17. num. 2.

(c) *Prærogativam igitur de noſtri ſumpſimus electione judicii, quando id operatum te eſſe didicimus, quod cæteris agendum obnixius imperamus, ut in Provinciis tanta longinquitate disjunctis, & apoſtolic: ſe iis vigorem, & Patrum regulis ſtudeas adhibere cuſtodiam.* Epiſt. 81. Hormiſdæ apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 686.

colo, indirizzate a i Vescovi di Tessalonica, a i Vescovi di Arles, e ad altri, che loro Vicarj istituirono. Stante ciò, con qual coraggio il nostro Storico dopo aver favellato di queste Vicarìe riputate da lui artificiose invenzioni de' Papi per distender la loro autorità patriarcale, osa asserire, *che in cotal guisa tratto tratto i Pontefici Romani estesero i confini del lor Patriarcato per tutto Occidente: onde avvenne* [*non senza però gravissimi contrasti*] *che s' arrogaron essi la potestà d' ordinare i Vescovi per tutto l' Occidente, ed in conseguenza d' abbattere, e mettere a terra le ragioni di tutti i Metropolitani?* Come osa, dico, con tanta fronte asserir tal cosa Giannone, quando per lo contrario manifestamente costa dalle pistole da noi citate di tanti Romani Pontefici, che niente più con maggior cura attesero, quanto a conservare illese le ragioni de' Metropolitani sopra le ordinazioni de' Vescovi delle loro Provincie?

§. IV.

Dell' antico diritto de' Romani Pontefici intorno alle ordinazioni de' Vescovi spettanti al lor Patriarcato.

SOMMARIO.

I. *Antico diritto de' Romani Pontefici di ordinar Vescovi per tutto l' Occidente arditamente dicesi da Giannone in processo di tempo da loro usurpato. Diritti patriarcali circa le ordinazioni non eguali in tutti i Patriarchi.*

II. *Potestà del Papa di ordinar tutti i Vescovi d' Occidente non usata da lui dopo il terzo secolo in tutte le Provincie occidentali: ritenuta da esso nell' Illirico, e fatta amministrar dal suo Vicario.*

III. *Successori di Siricio per lungo tempo commisero a i Vescovi di Tessalonica, come loro Vicarj, la facoltà di ordinar tutti i Metropolitani di quelle Diocesi, e di dare il consenso all' ordinazioni de' Vescovi Provinciali.*

IV. *Tutti i Vescovi d' Italia prima della metà del quarto secolo appartenevano all' ordinazione del Papa. Strana interpetrazione di Ruffino sopra il sesto Canone Niceno somministra occasione a molti di errare intorno al diritto antico delle ordinazioni spettanti al Pontefice Romano.*

V. *Varie opinioni intorno all' intelligenza del sesto Canone Niceno per quel-*

quello, che appartiene al diritto delle ordinazioni spettanti al Vescovo di Roma si riferiscono. Nuova opinione dell' Abbate Duguet.

VI. *Sistema dell' Abbate Duguet riferito, e confutato.*

VII. *Sistema dell' Abbate Duguet distrugge il Patriarcato occidentale del Romano Pontefice.*

VIII. *Opinione dell' Abbate Duguet non favorisce l' opinione di Giannone sopra il riferito punto.*

IX. *Primi Vescovi delle Provincie occidentali ordinati da San Pietro, e da' suoi successori. Autorità di Sant' Innocenzo I. sopra di ciò difesa.*

X. *Prodigioso numero di ordinazioni, che si leggono degli antichi Romani Pontefici fino al quinto secolo dimostrano, che ordinavan Vescovi per tutto l' Occidente.*

XI. *Giannone non volendo è costretto da' suoi detti a confessar l' antica potestà del Romano Pontefice di ordinar Vescovi in tutto l' Occidente.*

I. Prima di confutar l' ardita asserzione di Giannone dove taccia i Papi d' essersi usurpato in processo di tempo il diritto di ordinar Vescovi in tutte l' occidentali Provincie, dicendo, *che essi si arrogaron la potestà di ordinar Vescovi in tutto l' Occidente*, e che per questa via stesero in tutte le occidentali Provincie il lor Patriarcato; quasi che questo diritto non fosse lor appartenuto fino da' primi secoli della Chiesa, convien por mente a due cose. La prima, che altro è parlar del diritto, altro dell' uso di esso: cioè, altro che a i Romani Pontefici appartenga, e sia sempre appartenuta questa potestà, altro che essi l' abbiano sempre usata. La seconda è, che non è punto necessaria alle ragioni patriarcali la potestà di ordinar tutti i Vescovi della Diocesi, o delle Diocesi dove il Patriarcato si stende; e che perciò a fine di dilatare il lor Patriarcato per tutto l' Occidente non era punto necessario, che i Papi si arrogasser la potestà di ordinar Vescovi per tutte le Provincie occidentali. I Padri del Concilio Calcedonese sollevando il Vescovo di Costantinopoli alla dignità patriarcale, gl' attribuiron solamente le ordinazioni de' Metropolitani delle tre Diocesi, di Ponto, di Asia, e di Tracia, lasciando le ordinazioni de' Vescovi Provinciali a i loro Metropolitani (a). Nè erano eguali in tutti i Patriarchi circa le ordinazioni i diritti patriarcali: imperocchè al Vescovo di Alessandria apparteneva l' ordinazione di tutti i Vescovi delle Provincie della Diocesi d' Egitto, come dall' epistola del Concilio Niceno

(a) *Pontica, & Asiana, & Tracia Dioecesis Metropolitani soli... a praedicto Throno sanctissimae Constantinopolitanae Ecclesiae ordinentur.* Concil. Chalcedonen. Can. 28.

ceno agl' Alessandrini riferita da Teodoreto nel primo libro al cap. 9. della sua Storia Ecclesiastica, e dalle pistole di Sinesio a Teofilo raccoglie Pietro di Marca (*a*). Poco dissimile era il diritto del Vescovo Antiocheno, al quale appartenevan le ordinazioni di tutti i Vescovi della sua Diocesi, sì Metropolitani, che Provinciali, ma differentemente; poichè i Metropolitani doveano da lui ordinarsi, i Provinciali per suo decreto si ordinavano da' Metropolitani, come spiegò Sant' Innocenzo nella lettera ad Alessandro Antiocheno, da noi altrove riferita (*b*).

II. Ma a' Vescovi di Roma nativamente apparteneva il diritto delle ordinazioni, e di tutti i Vescovi, e di tutti i Metropolitani delle Provincie di Occidente; del qual diritto però non si valsero se non ne' primi secoli della Cristiana religione. Propagata poi nelle regioni occidentali la Cristiana fede, e stabiliti in esse i Vescovi, piacque loro adottar la disposizione de' Canoni orientali, che a ciascheduna Provincia Ecclesiastica presiedesse un Metropolitano, dal quale dovessero ordinarsi i Vescovi Provinciali, e che i Metropolitani eletti, fossero ordinati da' Sinodi delle Provincie, e ciò per la distanza de' luoghi: contentandosi di soprantendere ad esse Provincie per mezzo de' loro Vicarj, i quali in loro vece facessero osservar la disciplina, radunassero per l' emergenze Ecclesiastiche i Sinodi delle Diocesi, terminassero le differenze meno importanti, e riferissero alla Sede apostolica gli affari più gravi. In alcune Provincie nulladimeno anche lontane si riserbaron l' antico diritto delle ordinazioni de' Metropolitani, e de' Vescovi Provinciali, il quale fecero esercitar da' loro Vicarj, come nelle Provincie delle Diocesi dell' Illirico; cosichè non fosse lecito ordinare alcun Vescovo in quelle Diocesi, o Metropolitano, o Provinciale, senza consenso de' Vescovi di Tessalonica, come costa dalle lettere di Siricio scritte ad Anisio Tessalonicense (*c*).

III. E queste facoltà furono rinnuovate da i successori di Siricio,

Inno-

(*a*) Vide de Marca libr. 1. *de Concordia*, cap. 7. num. 2.

(*b*) *Sicut Metropolitanos auctoritate ordinas singulari, sic & caeteros non sine permissu conscientiaque tua sinas Episcopos procreari*. Innocent. I Epist. 24. cap. 1.

(*c*) *Etiam dudum per Candidianum Episcopum, qui nos praecessit ad Dominum, hujusmodi literas dederamus, ut nulla licentia esset sine consensu tuo in Illyrico Episcopos ordinare praesumere: quae utrum ad te pervenerint, scire non potui. Multa enim gesta sunt illic per contentionem ab Episcopis in ordinationibus faciendis... Ad omnem enim hujusmodi audaciam comprimendam vigilare debet instantia tua, Spiritu in te sancto fervente, ut vel ipse si potes, vel quos judicaveris Episcopos idoneos cum literis dirigas dato consensu, qui possit in ejus locum, qui defunctus vel depositus fuerit, catholicum Episcopum, & vita & moribus probatum, secundum Nicaenae Synodi statuta, vel etiam Romanae Ecclesiae Clericum de clero meritum ordinare*. Epist. Siricii ad Anysium, in Collect. Rom. bipart. Lucae Holsten. pag. 43.

Innocenzo, Bonifacio, Sisto, Celestino, e Lione Magno a i successori di Anisio Vescovi di Tessalonica, come apparisce dalle loro lettere pubblicate da Luca Olstenio nella sua Raccolta: tra le quali sono considerabili le lettere di San Lione I. scritte a i Metropolitani dell' Illirico, nelle quali notificando loro aver commesse le sue veci ad Anastasio Vescovo Tessalonicense, seguendo in ciò l' esempio de' suoi predecessori, permette bensì a i Metropolitani di quelle Provincie l' ordinazione de' Vescovi Provinciali; ma vuole, che da loro si facciano col consenso del suo Vicario, ed a lui riserva l' ordinazione di tutti i Metropolitani di quelle Diocesi (a). Or quella potestà, che i Papi commettevano a i loro Vicarj, molto più potevano esercitar per se stessi: essendo cosa evidente, che nessuno può trasferir più di ragione e di diritto in altrui, di quello, che egli abbia. Ma nelle Provincie delle Gallie e delle Spagne stimarono opportuno lasciare a i Metropolitani l' ordinazione de' Vescovi Provinciali, ed a' Sinodi delle Provincie l' ordinazione de' Metropolitani, e gravemente insisterono sull' osservanza di questa disciplina: esercitando solamente sopra quelle regioni la loro autorità patriarcale per mezzo de' Vicarj, che in quelle istituivano, acciocchè soprantendessero agli affari della religione, e della disciplina, convocando i Sinodi Nazionali, componendo le differenze tra i Vescovi, riferendo alla Sedia apostolica i negozj più importanti, e facendo da loro dipendenti tutti i Cherici di quelle Diocesi nelle lettere formate, o comunicatorie, che doveano da quelli ricevere per portarsi o alla Sede apostolica, o altrove fuora delle lor Provincie.

IV. Le ordinazioni però de' Vescovi di tutta l' Italia prima della metà del quarto secolo, innanzi che in essa fossero istituiti Metropolitani, ciò, che avvenne dopo la metà del quarto secolo de' Vescovi di Aquileja, e di Milano, erano riserbate al solo Vescovo di Roma, il quale esercitava in tutta l' Italia, o non ancora divisa in Provincie, o considerata nell' amministrazione Ecclesiastica per una sola Provincia, autorità metropolitica, come abbiamo noi altrove dimostrato (b). Dappoi secondo che si andavano di mano in mano istituendo in Italia per volontà de' Romani Pontefici i Metropolitani, si ristringevano i confini del

(a) *Vicem itaque nostram fratri & Coepiscopo nostro Anastasio, secuti eorum exemplum quorum nobis recordatio est veneranda, commisimus.... Ut verò vestra dilectioni Provincia* sua *ordinatio permittitur* Sacerdotum; *ita fratrem & Coepiscopum nostrum Anastasium de ordinando Antistite volumus consulatis: cui Metropolitani Episcopi consecrationem statuimus reservari*. S. Leo I. Epist. ad Episcopos Metropolitanos per Illyricum constitutos, in Collect. Roman. Holstenii, pag. 152. & seq.

(b) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 3. e §. 18. num. 2.

del diritto metropolitico del Papa, e sopra i nuovi Metropolitani si stendeva il diritto patriarcale. Queste diverse ragioni di ordine gerarchico appartenenti al Romano Pontefice e nell' Italia e fuora di essa sopra le Provincie occidentali, hanno divise in diverse sentenze illustri Scrittori intorno al diritto patriarcale del Romano Pontefice ne' tempi del Niceno Concilio, e ad una gran parte di essi ha data polvere negli occhi la travolta interpetrazione di Ruffino al sesto Canone del detto Concilio, laddove nel confermare i privilegj, e i diritti del Vescovo Alessandrino sopra tutte le Provincie della Diocesi di Egitto, prendendo l' esempio del diritto del Vescovo Romano sopra le Provincie occidentali senz' alcuna determinazione di Diocesi, volle Ruffino ficcarvi le Provincie Suburbicarie, le quali non poteano mai venire in mente a i Padri Niceni, o perchè quelle non erano ancora *in rerum natura*, o perchè la loro distribuzione o divisione era così fresca, che non potea considerarsi da que' Padri come antico il diritto, che avea sopra di quelle il Vescovo Romano, come abbiamo altrove dichiarato (a).

V. Seguendo nulladimeno alcuni Scrittori la sposizion di Ruffino si sono divisi in varie sentenze. S' immagina Pietro di Marca, il quale difende il Patriarcato del Romano Pontefice in tutto l' Occidente, che nel sesto Canone non fosse paragonato il Vescovo Alessandrino al Romano in tutte le ragioni del Patriarcato, ma solamente nell' ordinazione; cosichè fossero confermate all' Alessandrino le ordinazioni di tutti i Vescovi della Diocesi di Egitto in quella guisa, che appartenevano al Romano le ordinazioni di tutti i Vescovi delle Provincie Suburbicarie, o della Diocesi sottoposta al Vicario di Roma (b). S' infinse Giovanni Launojo, che in quel Canone del Niceno non si parlasse del diritto patriarcale, ma solamente metropolitico del Vescovo Romano sopra l' ordinazione de' Vescovi, a cui in questo diritto fosse paragonato il Vescovo Alessandrino, negando in questi tempi al Romano Pontefice il Patriarcato occidentale (c). Ultimamente l' Abbate Duguet, seguendo similmente l' esposizion di Ruffino, pensò camminar per un' altra strada, benchè poi dopo molto giro cada nell' opinion del Launojo. Stabilisce egli primieramente, che l' autorità del Romano Pontefice non è stata mai limitata per alcun Concilio a certe Provincie, ma che ella si stende così lontano, quanto è la Chiesa Cristiana. Passa poi a parlar delle Provincie Suburbicarie, ed indi approvando la sposizion di Ruffino intorno al sesto Canone Niceno conchiude, che la po-

(a) Vedi sopra Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 14. fino al 18.

(b) Vedi sopra Tom. 4. lib. 2. c. 1. §. 17. n. 4.

(c) Vedi sopra al luogo cit. §. 16. num. 4.

poteſtà ordinaria del Papa nell' ordinazione de' Veſcovi non ſi ſtendeva oltre le Provincie Suburbicarie; e approvando l' opinione dell' Lannojo aſſeriſce, che niente è più conforme alla diſpoſizione della Dioceſi d' Aleſſandria, dove tutti i Veſcovi erano ordinati per lo Veſcovo Aleſſandrino, quanto la condotta, e la diſpoſizione della Dioceſi di Roma (a).

VI. Secondo adunque il ſiſtema di queſto Scrittore nel Concilio Niceno non fu parlato nè punto nè poco del Patriarcato del Romano Pontefice, nè fu mai limitata ad alcun confine la ſua autorità, la quale ſi ſtendeva ſopra tutta la Chieſa Criſtiana; ma ſiccome a lui per antichiſſimo uſo appartenevan le ordinazioni delle dieci Provincie Suburbicarie, così a ſomiglianza di eſſo fu confermato al Veſcovo Aleſſandrino il diritto, che godea delle ordinazioni di tutte le Provincie della Dioceſi d' Egitto. Ma per iſtabilir queſto ſiſtema gli convien prima dimoſtrar più coſe. Primieramente, che nel tempo del Concilio Niceno l' Italia foſſe diviſa in Provincie, e queſte foſſero diſtribuite in due Dioceſi, o in due Vicariati, del Vicario di Roma, cui erano ſottopoſte le dieci Provincie Suburbicarie, e del Vicario d' Italia, o Milano, cui eran ſoggette le altre ſette; e che oltre di ciò queſta diviſione di Provincie e di Vicariati foſſe allora da tanto tempo innanzi fatta, coſichè da i Padri Niceni poteſſe dirſi antico il diritto del Veſcovo Romano circa le ordinazioni de' Veſcovi di quelle Provincie. Secondariamente, che nelle Provincie Suburbicarie foſſero Metropolitani almeno di onore, come egli ſtima, che tali Metropolitani onorarj foſſero nelle Provincie di Egitto, o che i Metropolitani di queſta Dioceſi foſſero di ſolo titolo, com' ei vuol far credere. Ma neſſuna di queſte coſe potrà egli giammai dimoſtrare. Non la prima certamente, avendo noi provato di ſopra non poterſi con alcuna ſoda conghiettura argomentare, che ne' tempi di Coſtantino foſſe fatta la detta diviſione di Provincie, di Dioceſi, e di Vicariati in Italia; o che eſſendo ſtata fatta da lui, non potè farſi ſe non pochiſſimo tempo innanzi al Concilio Niceno: onde non potè da i Niceni Padri conſiderarſi come antica. Non la ſeconda; poſciachè è coſa coſtante, e provata da tutti gli Scrittori Eccleſiaſtici, che nelle Provincie, che ſi diſſero Suburbicarie

(a) C' eſt auſſi le ſentiment de M. de Launol dans la Diſſertation qu' il a fait *de recta Nicani Canonis intelligentia*. Ainſi rien n' étoit plus conforme à la conduite & à la diſpoſition du Dioceſe d' Alexandrie, où tous les Evéques étoient ordonés par celui d' Alexandrie, & où les Metropolitains n' etoient non plus qu' honoraires, que la conduite & la diſpoſition du Dioceſe de Rome. M. l' Abbé Duguet *Conferences Eccleſiaſtiques, où Diſſertations ſur l'auteurs, les Conciles & la Diſcipline des primiers ſiecles de l' Egliſe*, Tom. 2. Diſſert. 58. §. 3. pag. 358.

carie non furono Metropolitani, ſe non più ſecoli dopo il Concilio Niceno; nè mai di queſti Metropolitani onorarj, così in Italia come in Egitto, ſi trova fatta memoria appreſſo l'antichità. Nè potrà mai crederſi, che al Veſcovo Aleſſandrino apparteneſſero le ordinazioni di tutti i Veſcovi della gran Dioceſi di Egitto, ſe non in quanto a lui appartenevano immediatamente le ordinazioni de' Veſcovi della ſua propria Provincia, e de' Metropolitani delle altre Provincie di quella Dioceſi, ed apparteneva ſimilmente dare il conſenſo a i Metropolitani per le ordinazioni de' Veſcovi Provinciali, in quella guiſa ſteſſa, che da Sant' Innocenzo I. fu dichiarato pe 'l Veſcovo Antiocheno intorno alle ordinazioni della Dioceſi di Oriente, e da Siricio, e da altri Pontefici ſino a San Lione Magno fu diſpoſto pe' Veſcovi di Teſſalonica intorno alle ordinazioni di tutti i Veſcovi delle Dioceſi dell' Illirico, allorchè gl' iſtituiron loro Vicarj.

VII. Convien però quì avvertire, che il ſiſtema dell' Abbate Duguet mira direttamente a diſtruggere il Patriarcato occidentale del Romano Pontefice col bel preteſto, che la di lui autorità non è ſtata mai riſtretta ad alcun confine, ma ſi ſtende egualmente ſopra tutta la Chieſa Criſtiana, così in Oriente, come in Occidente; e che tuttociò, che ſi adduce in prova di queſto Patriarcato, o ſia per riguardo delle conſulte, e relazioni de' Veſcovi alla ſanta Sede, e delle loro appellazioni alla medeſima, o ſia per rapporto alle Decretali da' Romani Pontefici ſpedite alle Provincie d' Occidente, o all' ubbidienza ad eſſi profeſſata da' Veſcovi, non dimoſtra alcun ſpecial diritto, ch' egli abbia più preciſo ſopra le Provincie occidentali, che ſopra l' orientali: imperocchè in tutte queſte coſe ſi diſtende egualmente la loro autorità, tanto in Oriente, come in Occidente: onde riprova l' opinione di Pier di Marca, il quale ſtabiliſce, che l' autorità patriarcale del Romano Pontefice in tutto l' Occidente conſiſteſſe nel riſervare a ſe il giudizio delle cauſe maggiori, nel preſcriver leggi Eccleſiaſtiche, nel diſcuter le relazioni de' Veſcovi (a): conciossiachè niente quì ſi aſſegna di particolare, che vaglia pe 'l ſolo Occidente, e non anche per l' Oriente. Penſa egli adunque, che le ragioni patriarcali, e la loro eſtenſione debbano miſurarſi colle ordinazioni de' Veſcovi, e colla convocazione de' Sinodi, a' quali debbono intervenir tutti quelli, che ſono ordinati da i Patriarchi, giuſta quell' antica maſſima Eccleſiaſtica: *Qui per-*

(a) *In majoribus tantum cauſis, in legibus ferendis, in relationibus diſcutiendis, ad conſervandam unitatem Eccleſiæ auctoritas illa patriarchica verſabatur.* Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 7. num. 7.

pertinent ad consecrationem, pertinent ad Synodum. Or poichè, come egli s' avvisa, le ordinazioni del Papa non si stendevano oltre le Provincie Suburbicarie, nè tutti i Vescovi d' Occidente appartenevano al Concilio del Papa, il quale non si legge aver mai congregato dalle Gallie, dalle Spagne, e dall' Africa i Vescovi al Sinodo diocesano, o patriarcale, anzi nel medesimo tempo furono celebrati Concilj in Roma e nelle Gallie l' anno CCCLXIV. nella causa de' Macedoniani; perciò egli crede, che in nessuna maniera sopra tutte le Provincie d' Occidente competesse al Romano Pontefice diritto special patriarcale (*a*).

VIII. Prima di rispondere a questo novello Autore vogliam fare avvertiti i Lettori, che la di lui opinione non reca vantaggio alcuno al sentimento di Giannone: imperocchè egli sostiene, che i Romani Pontefici conoscendo, che la lor potestà si stendeva a tutta la Chiesa, non soffrivano di essere annoverati nel numero de' Patriarchi, nè si attribuirono questo titolo: ma dove spiegavano la loro autorità nelle Provincie occidentali, nel tempo stesso davano a conoscer, che il diritto, che vi esercitavano, apparteneva ad essi come Capi di tutta la Chiesa; e che se bene da' Greci scismatici del secolo XII. fu il Papa riconosciuto come Patriarca di tutto l' Occidente, ciò fecero nulladimeno col malvagio disegno di ristringer la di lui autorità alle sole Provincie, e regioni occidentali: e che finalmente se prima dello scisma, che la Chiesa Greca dalla Latina divise, fu il Pontefice Romano nominato Patriarca, non fu però detto Patriarca dell' Occidente, ma Patriarca universale, per disegnare non alcun diritto speciale, che a lui appartenesse, ma quel diritto, che a lui competeva sopra tutta la Chiesa; il qual non dipende dalla disposizione, o divisione dell' Imperio, ma dalla divina disposizione (*b*). Per lo contrario Giannone confondendo l' ordine de' tempi, saltando fuora de' termini, entro cui si era proposto di ragionare, mescolando una cosa coll' altra, si sforza a tutto potere di dare ad intendere a' Lettori, che i Papi con astuzia e con inganno valendosi del Primato, che loro apparteneva sopra tutta la Chiesa, con usurpar le ragioni de' Metropolitani, e gettare a terra i loro diritti, s' andassero di mano in mano acquistando nelle Provincie occidentali una più special giurisdizione di Patriarcato: onde avvenne, che negli ultimi tempi non men da' Greci, che da i Latini fosse il Papa riconosciuto come Patriarca di tutto l' Occidente.

IX. Ma riprendendo il filo del nostro ragionamento, poichè dice Giannone, che i Papi *si arrogaron la potestà di ordinare i Vescovi per tutto*

(*a*) Duguet loc. cit. §. 4. per totum. (*b*) Duguet loc. cit.

tutto l' Occidente, averebbe dovuto accennarci in qual tempo cominciarono i Romani Pontefici ad arrogarsi questa potestà: posciache noi troviamo così antico l' uso di questo potere, che si arrogarono i Vescovi di Roma, che la sua origine comincia da San Pietro, e proseguisce ne' suoi successori e discepoli di mano in mano per li primi secoli della Cristiana religione. S. Innocenzo I. rispondendo l' anno CCCCXVI. alle consulte di Decenzio Vescovo di Gubio, e parlando delle tradizioni della Romana Chiesa, che debbono osservarsi massimamente da tutte le Chiese occidentali, dice che specialmente nasce in loro l' obbligazione di questa osservanza, perchè *era cosa manifesta, che nessun altro in tutta l' Italia, nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Africa, nella Sicilia, e nell' Isole adiacenti aveva istituite Chiese, se non quelli, i quali dal venerabil Pietro Apostolo, o da' di lui successori erano stati ordinati Vescovi* (*a*). Se poi Giannone si facesse coraggio di opporsi alla testimonianza di un tanto antico, e tanto ne' suoi tempi e dappoi venerato Pontefice da tutta la Chiesa con allegar la tradizione di alcune Chiese delle regioni occidentali dallo stesso Pontefice descritte, le quali riferiscon la loro origine non a i Vescovi ordinati da San Pietro, e da' suoi successori Romani Pontefici, ma ordinati o da altri Apostoli, o da altri Vescovi loro discepoli; noi preferiremo l' autorità d' Innocenzo a questa tradizione, e la riputeremo come tante altre favolose, e solamente appresso l' opinione del vulgo sussistenti: tanto più, che questo gran Pontefice dà per manifesto ciò, che asserisce, e provoca chiunque tenesse il contrario ad assegnar dove si legga, che altri, fuorchè San Pietro e i suoi successori, ordinassero Vescovi nelle regioni occidentali per stabilirvi le Chiese (*b*).

X. Oltre di ciò questa testimonianza di Sant' Innocenzo vien' a maraviglia confermata dal prodigioso numero delle ordinazioni, che si leggono fatte dagli antichi Romani Pontefici nelle loro vite appresso il Bibliotecario, delle quali ordinazioni noi abbiamo altrove in questo stesso proposito favellato (*c*). Nè solamente queste numerose ordinazioni tratte senza dubbio dagli antichi registri si leggono fatte da i Papi

(*a*) *Praesertim cum sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam, Insulasque interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos venerabilis Apostolus Petrus aut ejus successores constituerunt Sacerdotes*. Innocentius I. Epist. ad Decentium Episcop. Eugubinum, apud Labbè Tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 4 lit. B.

(*b*) *Aut legant, si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur aut legitur docuisse. Quod si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est: ne cum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere*. S. Innocent. Epist. cit. loc. cit.

(*c*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 17. n. 5.

pi de' primi tre secoli, ma anche del quarto, e del quinto secolo. Or chi potrà persuadersi, che San Sisto III. nello spazio di nove anni ordinasse quarantasei Vescovi, San Celestino nello spazio di otto ne ordinasse cinquantadue, e San Lione Magno nel tempo di venti anni e mesi ne ordinasse cent' ottantacinque per provveder le Sedi vacanti delle sole Provincie Suburbicarie; e che in queste nel giro di trentotto anni vacassero dugento ottantatre Vescovati? E pure nelle vite di Sisto, di Celestino, e di Lione, che l' un dopo l' altro quasi immediatamente sederono nel Trono di San Pietro, tante se ne trovano registrate. E poi quella forma usitatissima, che si trova in tutte le vite degli antichi Pontefici, raccolte nel Pontificale Romano attribuito ad Anastasio, *ordinavit Episcopos per diversa loca*, &c. non dimostra chiaramente, che le ordinazioni de' Romani Pontefici non erano limitate a certo numero di Provincie solamente d' Italia?

XI. Ma Giannone stesso, non volendo, confessa questa verità: posciachè dice, *che s' aggiunse ancora, che a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla fede della Religion Cattolica, erano pronti, e solleciti i Pontefici Romani a mandarvi Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato le soggettavano*. Averebbe però dovuto anche dire quando cominciarono i Vescovi di Roma a mandar Prelati per governar le Nazioni, che si riducevano alla Cristiana credenza; ed allora averebbe confessato, che non già ne' tempi di mezzo, e degli ultimi, quando già nella maggior parte de' Regni d' Occidente era stabilita la fede Cattolica, ma ne' secoli primieri, quando tutto l' Imperio occidentale era involto nel Gentilesimo, allora i Pontefici Romani ordinavano Vescovi per tutte le Provincie d' Occidente, e gli mandavano a fondar le Chiese, o a convertire i Popoli, o mantener le già fondate Cattedre, e a governare i convertiti, secondo che il bisogno richiedeva. Or se per questa via, com' egli dice, si acquistarono i Papi il Patriarcato d' Occidente, non vede egli, che prima del Concilio Niceno essi lo aveano conseguito? E certamente se egli è vero, che i Padri Niceni nel confermare al Vescovo Alessandrino il diritto delle ordinazioni sopra tutte le Provincie della Diocesi di Egitto ebbero in veduta l' antico costume del Vescovo Romano nelle ordinazioni, che esso faceva, non poteron mai pensare alle sole Provincie Suburbicarie, ma a tutte le Provincie di Occidente, nelle quali da' Papi de' primi secoli si mandavan Vescovi da loro ordinati, per fondar Chiese, o per regger le fondate. Sembra nulladimeno, che egli voglia quasi quasi indicarci il tempo, in cui cominciarono i Vescovi di

Roma

Roma ad acquiſtar paeſe per mezzo de' Prelati, ch' eſſi mandavano a governar le Nazioni convertite alla fede; poichè recandone l'eſempio dice: *Siccome accadde alla Bulgarìa, la qual ridotta che fu alla fede di Criſto, toſto le ſi diede un Arciveſcovo; onde nacquero le tante conteſe per queſta Provincia col Patriarca di Coſtantinopoli, che a ſe pretendeva aggiudicarla*. Or queſta miſſione de' Prelati Cattolici in Bulgarìa ſpediti dal Papa avvenne nel ſecolo nono, ſotto il Pontificato di Niccola I. Ma dell' antico diritto del Veſcovo di Roma ſopra la Provincia di Bulgarìa ne parleremo nel ſeguente Paragrafo.

§. V.

Dell' antico diritto del Romano Pontefice ſopra le Chieſe della Bulgarìa: come apparteneſſero al Patriarcato Occidentale: e de le conteſe, che ebbero perciò co' Patriarchi di Coſtantinopoli.

SOMMARIO.

I. *Coſe, che maliziofamente vuol far ſupporre Giannone, e che erroneamente o aſſeriſce, o doloſamente tralaſcia.*

II. *Diverſe opinioni intorno al tempo, in cui i Bulgari ſi convertirono alla Fede Cattolica. Dopo il Batteſimo ricevuto da' Greci ricorrono alla Chieſa Romana per eſſere ammaeſtrati.*

III. *Tempo, in cui il Re de' Bulgari ſpedì al Pontefice Niccolò I. ſuoi Legati per eſſer iſtruito nella Fede Criſtiana, e per domandar Paſtori, che dirigeſſero que' Popoli. Celebre riſpoſta di Niccolò I. alle conſulte de' Bulgari; e Prelati ſantiſſimi da lui ſpediti in Bulgarìa, con gran divozione colà ricevuti.*

IV. *Patriarca cercato da' Bulgari al Papa, e da eſſo non conceduto, e perchè. Nuova iſtanza fatta da' Bulgari al Papa, per aver da eſſo un Arciveſcovo. Altri Prelati ſpediti dal Pontefice in Bulgarìa.*

V. *Prelati mandati dal Pontefice in Bulgarìa non ultroneamente, ma ad iſtanza de' Bulgari. Non diede alla Bulgarìa alcun Arciveſcovo. Dilazione della conceſſione dell' Arciveſcovo richieſto dal Re de' Bulgari non ben ſentita da queſti, l' induce a dare aſcolto a i Greci.*

VI. *Bulgari allettati da i doni, e dalle promeſſe dell' Imperador Baſilio, s' inducono a ricever dal Patriarca di Coſtantinopoli un Arciveſcovo.*

VII. *Regno di Bulgarìa coſtituito nelle Provincie dell' Illirico ſottopo-*

 ſte

ste al Patriarcato del Romano Pontefice. Diritti antichi del Papa sopra la Bulgarìa dimostrati da i Legati Apostolici nella controversia co' Vicarj de' Patriarchi orientali. Ragioni certe della Chiesa Romana sopra la Bulgarìa rappresentate come dubbie da Giannone.

VIII. *Bulgarìa contrastata alla Chiesa Romana dallo scismatico Fozio per invidia, e per odio contro di quella. Calunnie sparse per questa cagione da Fozio contro la Chiesa Romana, confutate dal Pontefice Niccola I. e da altri uomini illustri di quell' età.*

IX. *Greci per emulazione tentano sottoporre la Bulgarìa al Patriarcato di Costantinopoli. Bulgari in vano tentati con splendidi doni dall' Imperador Basilio sono indotti con frode a spedir Legati in Costantinopoli, perchè fosse deciso a qual Chiesa essi appartenessero. Risposta data da i Legati Apostolici in Costantinopoli a i Legati de' Bulgari.*

X. *Disputa tra i Legati Apostolici, e i Vicarj de' Patriarchi di Oriente. Ragioni addotte a favor de' Greci confutate da i Legati del Romano Pontefice. Sentenza de' Vicarj patriarcali cassata da i Legati Apostolici.*

XI. *Bulgari ingannati con insigne frode da' Greci si sottomettono alla Chiesa Costantinopolitana.*

XII. *Doglianze, e risentimenti fatti da Adriano II. coll' Imperadore, e col Patriarca di Costantinopoli, minacciato della scomunica, se non lasciava il reggimento della Bulgarìa. Legati spediti in Costantinopoli da Giovanni VIII. e sue lettere all' Imperadore, ed al Patriarca, per la restituzione della Bulgarìa.*

XIII. *Restituzione di Fozio nel Patriarcato di Costantinopoli accordata da Giovanni VIII. a condizione, che quello restituisse la Bulgarìa alla soggezione della Chiesa Romana. Lettere del Pontefice da Fozio falsate.*

XIV. *Bulgari rompon la pace co' Greci, tornano all' ubbidienza della Chiesa Romana. Dopo molte guerre sconfitti passa la Bulgarìa in dominazione de' Greci.*

I. Volendo Giannone collocare in pessimo lume l' Apostolica sollecitudine de' Romani Pontefici nel provveder di Pastori e di Prelati le Nazioni novellamente convertite alla Cattolica fede, e farla apparir per un' accortezza della loro ambizione nell' abbracciar le occasioni di stender le ragioni del lor Patriarcato, reca l' esempio della Bulgarìa, dicendo *che ridotta che fu quella alla fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla:*

carla. Ma in queste poche parole è difficile a spiegar quante fraudi si contengano. Ma per dar qualche ordine a questa materia artificiosissimamente da costui imbrogliata, noi distingueremo le cose, che egli maliziosamente, o ignorantemente vuol far supporre a' suoi lettori, da quelle, che egli falsamente asserisce, e fraudolentemente tralascia. Primieramente vuol far credere, che il Papa attento alle occasioni di stendere il Patriarcato mandasse Prelati in Bulgarìa, senza essernegli stata fatta richiesta da i Bulgari stessi. In secondo luogo vuol far credere, che prima di questa missione la Bulgarìa, o le Provincie occupate da i Bulgari non fossero sottoposte al Patriarcato Romano, ma che in quest' occasione si proccurasse di sottoporvele. Da quel, che vuol far supporre, passa ad asserire erroneamente, che ridotta alla fede la Bulgarìa, tosto dal Papa le si diede un Arcivescovo. Non dee oltre di ciò passarsi senza riflessione una certa sua usata maliziola nel rappresentarci ignudamente le contese, che ebbero i Papi co' Vescovi di Costantinopoli per cagione della Bulgarìa, senza spiegar punto le cagioni di questa contesa, e da quale delle parti stasse la ragione, o il torto. Ma noi colla breve e sincera narrazione del fatto metteremo in chiaro e le false suppofizioni, e l' erronea asserzion di costui, e scopriremo la sua malizia nel collocare anche quì, com' è solito di far sempre, in lume svantaggioso la causa giustissima de' Romani Pontefici.

II. Quantunque sieno diverse le opinioni tra gli eruditi e saggi Critici intorno al tempo della conversione de' Bulgari alla Cristiana religione, e del Battesimo ricevuto dal loro Rege: imperocchè altri, come Porfirogenneta, Curopalate, e da questi Zonara e Cedreno, seguitati dal Baronio, dall' Enschenio, e da altri, consegnano la conversione de' Bulgari alla Cristiana fede all' anno IV. dell' Imperio di Michele figliuolo di Teofilo, imperante con Teodora Augusta sua madre, cioè, all' anno DCCCXLV. della nostra salute (a). Altri con Antonio Pagi riferiscono questo fatto all' anno quarto dello stesso Michele imperante solo, cioè, all' anno DCCCLXI. di Cristo (b). Altri finalmente lo differiscono fino all' anno DCCCLXIV. come l' erudito annotatore del Pagi ha osservato ultimamente (c). Contuttociò è cosa certa ed evidente appò tutti, che i Bulgari nell' anno DCCCLXVI. aveano già abbracciata la Cattolica fede, e Bogore loro Rege, così comune-

(a) Porphyrogenneta in vita Michaelis Imperatoris, Joannes Curopalates, Baronius ad ann. Christi 845. num. 5. & seqq. Henschenius in Elogio Theodoræ Augustæ ad diem 11. Januarii, §. 9.

(b) Pagius in Critic. ad annum. 845. num. 3. & ad ann. 861. num. 10.

(c) Vide notam Mansi in Critic. Pagi ad annum 866. num. 1. Tom. XV. Annal. Baron. edit. Lucensis.

munemente da i Greci Scrittori chiamato, avea già ricevuto il Battesimo: onde non montando al nostro punto il tempo preciso di questa conversione, non stimiamo essere in necessità di prender partito tra queste diverse opinioni. Similmente è cosa certa, che i Bulgari riceverono il Battesimo da i Greci, e che Bogore dal Vescovo che il battezzò, da Michele Imperadore, ricevè nel sacro fonte il nome di Michele, come i Greci Scrittori di quel tempo comunemente affermano. Ma contuttochè da i Greci ricevuta avessero la fede Cristiana; nel tempo nulladimeno, in cui il neofito Fozio invasor della Sede di Costantinopoli imperversava contro la Chiesa Romana, e l'Imperador Michele patrocinava furiosamente il colui scisma, permise Dio, che que' Barbari novellamente convertiti ricorressero al vero fonte della dottrina Cattolica, e con una splendida legazione ricercassero dalla Sedia apostolica le salutevoli istruzioni, per conservar pura la fede, che abbracciata aveano, e domandassero da quella Pastori, che gl' indirizzassero nella vera strada della salute.

III. Il tempo di questa legazione ci vien descritto da Anastasio Bibliotecario, testimonio, per così dire, oculare di ciò che scrive, nella vita di Niccola I. dicendo, che i Legati di Michele Re de' Bulgari furono spediti nel mese di Agosto, correndo l'indizione XIV. la qual cadeva nell'anno IX. del Pontificato di Niccola, e DCCCLXVI. di Cristo (*a*). Ricevuti dal Pontefice con straordinarj segni di allegrezza i Legati, e benignamente accolti, non solo soddisfece alle loro richieste colla celebre risposta, ch' ei diede *ad Consulta Bulgarorum*, distinta in cento e sei Capitoli, ne' quali pienamente gl' istruisce d' innumerabili cose appartenenti alle osservanze Cristiane e Cattoliche, secondo la dottrina, e la tradizione della Romana Chiesa; ma spedì ancora loro due Prelati, cioè, Paolo Vescovo di Populonia, e Formoso Vescovo di Porto, uomini di santa vita, acciocchè reggessero, e istruissero que' nuovi Cristiani, ed alla fede riducessero quelli, che ancora ricevuto non aveano il Battesimo (*b*). Ricevuti con singolar divozione dal Re Bulgaro i Prelati

(*a*) *Rex Bulgarorum* (Michael) *Christianitatis, & fidei sanctæ doctrinas agnoscens.... ad hunc Catholicum, & vere Præsulem orthodoxum Legatos suos mense Augusto indictione* XIV. *destinavit, donaque non parva tam sanctis locis, quàm eidem summo Pontifici contulit, suggerens ejus Apostolatui quid se facere salubrius oporteret, vel quid erga reliquum Bulgaricum adhuc baptismo sacro carentem populum, ut fidei sacramenta perciperet, agi deberet*. Anastasius in vita Nicolai I.

(*b*) *Porrò Legatis ejusdem jam nomine Michaelis Bulgarici Regis a sancto Papa receptis honorificè apud se eos retinuit. Et interim Sedis Apostolicæ missos, Paulum scilicet Populoniensem, & Formosum Portuensem, magnæ sanctitatis Episcopos, statuens, hisque monitis mellifluis, atque doctrina instruens, ad prædicandum genti illi eos ire decrevit*. Anastasius ibi.

lati mandati dal Papa, predicaron questi con tal frutto la Cattolica Romana fede, che battezzati tutti quelli, che ancora non erano Cristiani, stabilirono appresso i Bulgari tutti i riti della Romana religione, secondo le istruzioni, che avean ricevute dal Papa (*a*).

IV. E poichè avendo il Re Bulgaro cercato al Pontefice s'era lecito, che si ordinasse per que' Popoli un Patriarca, risposto avea il Papa non poter risolvere alcuna cosa fino a tanto che da i Vescovi suoi Legati, che colà spediva, non fosse informato della moltitudine di quella gente, e della loro uniformità nella Cattolica credenza: che per allora si contentassero di un Vescovo, mentre poi quando fossero ordinati Vescovi per ciascheduna Chiesa, allora dovea eleggersi tra loro uno, che presiedendo agl'altri, non Patriarca, ma Arcivescovo dovesse chiamarsi, come appare dalla sua risposta *ad Consulta Bulgarorum*, al capitolo LXXII. (*b*); perciò essendo rimasto quel Principe grandemente soddisfatto de' Vescovi colà mandati dal Papa, e della loro santa conversazione, ed avendo licenziati tutti gli altri Predicatori stranieri, desiderando che Formoso Vescovo di Porto rimanesse in Bulgarìa, e fosse fatto Arcivescovo, spedì Legati alla Sede apostolica per questo effetto, facendone premurosa istanza al Pontefice, il quale non stimò bene allora di soddisfare alle di lui richieste, non volendo che Formoso abbandonasse la sua Sede di Porto, ma bensì mandò colà due altri Vescovi, cioè, Domenico Vescovo di Treviso, e Grimoaldo Vescovo di Bomarzo con uno scelto numero di Preti, ordinando che di questi Preti si eleggesse uno per Arcivescovo, il quale fosse stimato degno di quell'onore, e che eletto si mandasse alla Sedia Apostolica per esser consagrato (*c*).

V. Da

(*a*) *Porrò a prænominato Rege Bulgarorum Apostolici missi mente alacri, magnaque suscepti devotione, cœperunt salutaribus edocere Populum monitis, & a minimo usque ad maximum sacro fonte cum Dei gratia abluerunt, omnemque ritum Christianæ fidei, sicut a sanctissimo Papa instructi fuerant, in consuetudinem Bulgarorum tradiderunt.* Anastas. Ibi.

(*b*) *Requisistis si liceat in vobis Patriarcham ordinari. Sed de hoc nihil diffinitivè respondere possumus, priusquam Legati nostri, quos vobiscum mittimus, reversi fuerint, & nobis quæ inter vos multitudo sit & unanimitas Christianorum renuntient. Nam interim Episcopum habetote: & cum incremento divinæ gratiæ Christianitas ibi fuerit dilatata, & Episcopi per singulas Ecclesias ordinati, tunc eligendus est inter eos unus; qui si non Patriarcha, certè Archiepiscopus appellandus sit; ad quem omnes concurrant, &c.* Nicolaus I. in Respons. *ad Consulta Bulgarorum*, cap. 72.

(*c*) *Gloriosus autem Bulgarorum Rex fidei tanta cœpit flagrare, monitis hujus pii Patris illectus, constantia, ut omnes a suo Regno pellens alienigenas, præfatorum Apostolicorum solummodo prædicatione usus missorum... unumque ex his Formosum, vita & moribus Episcopum, sibi dari Archiepiscopum expetierit. Tunc iterum Legatos suos Romam direxit, & inter alia Beatissimo Papæ idipsum suggerens, ab ejus sanctitate pro instructione gentis illius Presbyteros postulavit. Ipse verò talibus Papa compertis valde*

V. Da questa narrazione di Anastasio vivente allora, e presente a quanto fu operato dal Pontefice Niccola I. nell' affare della Bulgarìa, due cose chiaramente si raccolgono. La prima, che il Papa non per disegno di stender la sua giurisdizion patriarcale nel Regno di Bulgarìa mandò colà ultroneamente Prelati, come vuol far creder Giannone, ma ad istanza di quel Re, e di que' Popoli, che a lui ricorsero per esser perfettamente istruiti nella Cristiana credenza, e li domandarono Pastori, che secondo la tradizione della Romana Chiesa li governassero, vi spedì Vescovi per Missionarj. La seconda, che il Papa non diede nè tosto nè mai alla Bulgarìa un Arcivescovo, com' egli francamente asserisce, ma solamente lasciò in potestà de' Bulgari l' eleggerlo, quando ivi fossero fondate, ed ordinate le Chiese, e stabiliti più Vescovi. Anzi, come narra Guglielmo Bibliotecario, avendo quel Re ripetuta la medesima istanza d' un Arcivescovo ad Adriano II. successor di Niccola per mezzo di un suo Legato presentato al Papa da i due Vescovi, di Porto, e di Populonia, spediti colà da Niccola, allorchè dalla Bulgarìa tornati in Roma riferirono la perfetta soggezione di que' Popoli alla Sedia Apostolica, non ricevendo risposta dal Papa secondo il suo desiderio, (comecchè Adriano, assai tardi però, rimettesse all' arbitrio di quel Re il nominare espressamente persona, che si stimasse da lui degna, cui egli potesse conferir la dignità Arcivescovale) e tornato il Legato senza frutto della sua ambasciata, impaziente il Re di più lunga dimora, e sollecitato ancora da alcuni Principi Greci, spedì il medesimo Legato con altri del suo fianco in Costantinopoli, dove si celebrava allora il Concilio Generale Costantinopolitano II. coll' intervenimento de' Legati Apostolici, per intender da' Padri a chi specialmente appartenesse il reggimento Ecclesiastico della Bulgarìa (a). E comechè da i Legati Apostolici rimanessero convinti, che la Bulgarìa apparteneva al diritto di Roma, e del Romano Pontefice; contuttociò sollecitati

valde gavisus est ... & non pauci numeri coram se probavit Presbyteros, & quos dignos reperit, prædicationis gratia in Bulgariam direxit, cum quibus Dominicum Triv nsem, (Tarvisiensem vocat Guillelmus Bibliothecarius in vita Hadriani II.) *& Grimoaldum Polimartiensem Episcopos destinavit: ut quia ipsum Formosum plebem dimittere sibi creditam non oportebat Episcopum, ex his Presbyteris ad Archiepiscopatum, qui dignus inveniretur, in nomine Domini tandem eligeretur, & Sedi consecrandus Apostolicæ mitteretur.* Anastasius ibi.

(a) *At verò Bulgarum Rex expectationum moras diutius ferre non valens, ad Græcorum Imperatorem, natorum Theodoræ occasione, alterna regna sibi alternatim rapere machinabantur, adductus, eundem Petrum, quem a Roma sine desiderii sui effectu serò receperat, cum aliis e latere suo Constantinopolim requisitionis gratia, cui potissimum Bulgaria pertinere deberet, emisit.* Guillelmus Bibliothec. in vita Hadriani II. apud Anastasium.

citati dappoi dalle arti, da i doni, e dalle promesse de' Greci, s' indussero a ricever greci Sacerdoti (*a*).

VI. Dopo lungo tempo adunque, che governati da i Missionarj della Sede apostolica aveano ricevuti i sagramenti da' Sacerdoti Romani, ed abbracciati i riti della Romana Chiesa, indotti dalle persuasioni, dalle promesse, e specialmente da i larghi doni de' Greci, e singolarmente dell' Imperador orientale, come anche confessano gli stessi Storici greci (*b*), si lasciaron persuadere a ricever dal Patriarca di Costantinopoli un Arcivescovo: il che accadde, come osserva il Pagi, l' anno DCCCLXX. in cui Ignazio Vescovo di Costantinopoli diede a' Bulgari Teofilatto per Arcivescovo (*c*). Della qual cosa agramente si dolse Adriano II. nelle lettere, che scrisse a Basilio Imperadore, riferite da Anastasio dopo gli atti, che ei traduffe del Concilio Costantinopolitano, esortando quel Principe ad ammonire Ignazio, acciocchè si astenesse dall' impacciarsi nella Bulgarìa, altrimenti ei sarebbe venuto a' rimedj canonici, sì contro di quello, come contro l' Arcivescovo da lui mandato in quella regione (*d*). E' adunque manifestamente falso, *che ridotta che fu alla fede la Bulgarìa, le si desse tosto dal Romano Pontefice un Arcivescovo*, come asserisce Giannone: poichè quest' Arcivescovo dal Papa non le fu dato nè tosto nè mai, ma bensì dal Vescovo di Costantinopoli.

VII. Ma più gravemente erra Giannone nel supporre, o nel voler dare ad intendere, che la Bulgarìa, o le Provincie occupate da i Bulgari fossero paese di nuovo acquisto, e non prima sottoposte al diritto immediato del Romano Pontefice, ed al suo Patriarcato: imperocchè è cosa manifesta, e da noi dimostrata, che tutto il solido Illirico orientale ed occidentale sino dal quarto secolo era sottoposto al diritto immediato del Romano Pontefice, il qual per mezzo de' suoi Vicarj governava, e ordinava quelle Provincie, particolarmente contenute nelle due Diocesi di Macedonia e di Dacia appartenenti all' orientale Illirico: ed è ancora cosa manifesta, che la regione occupata da' Bulgari, ed a cui dierono il nome di Bulgarìa, era nell' Illirico orientale, e com-

(*a*) *Ibique a Legatis nostris, quod juri Romano pertineren, sunt convicti: at postmodum per Orientales Constantinopolitanosque donis ac promissionibus persuasi, Graecos Sacerdotes....suscipientes, nostros ejiciunt.* Guillelmus ibi.

(*b*) *Crebris tamen Imperatoris hortamentis splendidisque acceptionibus ac cultu, nec non magnificis largitionibus ac muneribus Archiepiscopum recipere suadetur, nec plures in Provincia creari Episcopos, iisque constipari abnuit.* Porphyrogenneta in Basilio Macedone num. 95.

(*c*) Vid. Pagium in Critic. ad annum 870. num. 21.

(*d*) Epist. Hadriani II. ad Basilium, Constantinum, & Leonem AAA. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 679. C. D.

comprendea molte Provincie della Diocesi di Dacia, cioè, le due Dacie, Ripense e Mediterranea, la Prevali, la Dardania, e Misia superiore, come dottamente osserva il Pagi (a). Per la qual cosa si rende chiaro, che per la conversione de' Bulgari alla Cristiana Cattolica fede, e per la lor soggezione alla disposizione, e ordinazione del Romano Pontefice non acquistò egli nuovo diritto sopra quelle Provincie, ma ricuperò l'antico, che sopra di quelle aveva, e che era stato impedito per l'occupazione fatta della detta regione da quei Barbari pagani: ciò, che i Legati della Sedia apostolica dimostrarono ancora a i Vicarj patriarcali d'Oriente nella disputa, che con questi ebbero in Costantinopoli dopo l'ottavo Sinodo Generale; mentre pretendendo que' Vicarj, che essendo stati i Bulgari battezzati da' Greci, ed essendo quella regione soggetta all'Impero Greco, doveano esser sottoposti al Patriarca di Costantinopoli, *risposero i Legati della santa Romana Chiesa*: (come narra Guglielmo Bibliotecario vivente allora, dove riferisce gli atti di questa disputa) *La Sedia Apostolica, siccome dalle Decretali de' santissimi Romani Pontefici potrete essere istruiti, anticamente ottenne, e canonicamente ordinò l'uno e l'altro Epiro, cioè, il vecchio e il nuovo, tutta la Tessaglia, e la Dardania, nella quale oggi è la Città di Dardania, la cui Patria da questi Bulgari si chiama Bulgarìa. Per la qual cosa l'ordinazione, che allora per l'occupazione de' Bulgari pagani avea perduta non tolse, come si finge, alla Chiesa Costantinopolitana, ma ricevè da questi ora fatti Cristiani* (b). E più amplamente vien dimostrato l'antico diritto della Sede Romana sopra le Provincie dell'Illirico, che contenevansi nel Regno di Bulgarìa, da Anastasio Abbate e Bibliotecario nella Prefazione all'ottavo Sinodo Generale (c). La Bulgarìa adunque era regione anticamente spettante al diritto patriarcale della Romana Chiesa; e perciò erroneamente, o maliziosamente ci vuol dare a creder Giannone, che studiosamente i Papi proccurassero stender sopra di quella le ragioni patriarcali. Molta maggior malizia però egli dimostra nel rappresentare all'ignorante

(a) Vid. Pagium in Critica ad annum Christi 869. num. 19.

(b) *Legati sanctæ Romanæ Ecclesiæ responderunt*: Sedes Apostolica, *juxta quod in decretalibus sanctissimorum Romanorum Præsulum doceri poteritis, utramque Epirum, novam videlicet veteremque, totamque Thessaliam, atque Dardaniam, in qua & Dardania Civitas hodie demonstratur, cujus nunc Patria ab his Bulgaris Bulgaria nuncupatur, antiquitus canonicè ordinavit, & obtinuit. Ac per hoc ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorum irruptione omiserat, non a Constantinopolitana Ecclesia modo, ut fingitur, abstulit, sed ab his factis ipsa Christianis recepit*. Guillelmus Bibliot. in vita Hadriani II. apud Anastasium.

(c) Apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Ven. col. 479. C. & col. 481. B.

rante vulgo come cosa di dubbia ragione le tante contese, che per quella Provincia ebbero i Papi col Patriarca di Costantinopoli, quando è certo, che solamente per odio, e per invidia, e senza alcuna ragione il Patriarca Costantinopolitano la messe in contesa alla Romana Sede, e che poi per somma ingiuria, e per aperta forza e rapina i Greci la tolsero al Papa, come dimostreremo spiegando l' origine, e il successo di questa contesa.

VIII. I primi adunque, che contrastarono alla Sede Romana le ragioni patriarcali sopra la Provincia di Bulgaria, furono il sacrilego Michele Imperador d' Oriente, e l' empio Fozio invasor della Sede Costantinopolitana, i quali mal soffrendo, che i Bulgari ricorsi al Romano Pontefice, avessero da lui ricevuti Sacerdoti e istruzioni, e si fossero soggettati alla Sede Apostolica, da cui essi per lo scisma si erano distaccati, mossi da acerba invidia proccurarono, non potendo altro fare, colle imposture, e colle calunnie chiamar Popolo contro il Papa. Fozio scrisse una lettera circolare agl' Arcivescovi d' Oriente, nella quale pretendendo far credere, che il Papa avesse corrotta la fede ortodossa de' Bulgari, aspergeva di atroci calunnie la dottrina, e la tradizione della Chiesa Romana (*a*). Ma alle calunnie di Fozio rispose con altre lettere il Pontefice Niccola, dimostrando che Michele e Fozio per odio e per invidia aveano sparse queste calunnie: per odio, perchè egli non avea voluto approvar la promozione di Fozio adultero, e invasore del trono Costantinopolitano, eletto da uomini perduti, deposti, e scomunicati, nè la deposizione d' Ignazio vero Patriarca, fatta per prepotenza dell' Imperadore, e contro il consenso di tutti i buoni: per invidia, poichè di mala voglia soffrivano, che Michele Re de' Bulgari, avendo colla sua gente abbracciata la fede, fosse ricorso alla Sede Romana, domandando da quella e Pastori e istruzioni. Onde poichè volevano distaccar quel Popolo dalla soggezione di San Pietro, aveaño perciò vomitate contro la Romana Chiesa quelle calunnie (*b*). Ma in difesa della dot-

(*a*) Photius Epist. encyclica ad Archiepiscopales thronos per Orientem obtinentes, quæ est II. in editione Montacutii.

(*b*) *Hi enim odio & invidia contra nos inflammati, quæ inferius annotabimus, nobis quasi crimina hæresecs impingere moliuntur. Odio quidem, quia Photii adulteri & invasoris Ecclesiæ Constantinopolitanæ, atque neophiti a depositis & anathematizatis factam promotionem non approbaverimus, fratris scilicet & comministri Ignatii ejusdem Ecclesiæ Patriarchæ dejectionem, utpote a subjectis, & ab imperiali potentia factam, nullo suscipientes assensu. Invidia verò, quia Regem Bulgarorum Michaelem nomine cum gente sua, Christi fide suscepta, a Sede B. Petri institutores & doctrinam expetiisse audierunt. Volentes quippe & nimium anhelantes eosdem Bulgaros a Beati Petri subjectione subducere, suoque Imperio sub prætextu religionis callidè subjugare, talia de sancta Romana Ecclesia non habente maculam neque rugam, aut aliquid hujusmodi, præ-*

dottrina del Pontefice, e della Romana Chiesa contro le calunnie di Fozio s' armarono in quel tempo non solo i più illustri Vescovi, ma ancora i più dotti Monaci della Francia, come d' Immaro Arcivescovo di Rems attesta Flodoardo (a), il quale Immaro eccitò a questa difesa anche i suoi Suffraganei, e particolarmente Odone Vescovo di Beauvois, a cui si trova indirizzata una lettera d' Immaro su questo argomento (b). Scrisse sopra la stessa cosa Enea Vescovo di Parigi, la cui Opera è riportata dal Dacherio (c); e Ratranno Monaco Corbejense con quattro libri confutò le calunnie de' Greci (d).

IX. Ma quantunque ucciso poco dappoi infelicemente Michele Imperadore, e discacciato dal trono usurpato lo scismatico Fozio, restituito al possesso di quello per opera di Adriano II. successor di Niccola il legittimo Patriarca Ignazio, la Costantinopolitana Chiesa tornasse all' ubbidienza della Sedia Apostolica, non cessò tuttavia l' emulazione de' Greci per la Provincia di Bulgarìa, la quale essendo a loro così vicina, e contigua alla Tracia, soffrivan di mala voglia, ch' ella fosse amministrata da i Latini, e rimanesse soggetta al Patriarcato d' Occidente: anzi l' istesso Imperador Basilio per politiche ragioni avea tutto l' interesse, che quella regione fosse sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli. Quindi dopo avere i Greci inutilmente con promesse e con doni sollecitato il Re Michele ad unirsi alla Chiesa Costantinopolitana, si rivolsero finalmente alla frode, e li fecero intendere, che egli dovesse spedir Legati in Costantinopoli, dove per occasione del Concilio Generale si trovavano i Legati della Sedia apostolica co' Vicarj patriarcali d' Oriente, per intender da loro a quale delle due Chiese, Romana e Costantinopolitana, appartenesse la Bulgarìa. Si lasciò facilmente indurre il Re Michele a spedir questa legazione, non avendo ottenuto sin' allora dalla Sedia apostolica l' Arcivescovo, che da essa desiderava nella persona del Vescovo di Porto. Dopo il terzo giorno, ch' era già terminato il Concilio furono dall' Imperador chiamati nel Palazzo Imperiale i Legati della Sedia apostolica, dove trovarono insieme con lui il Patriarca Ignazio, i Vicarj de' Patriarchi orientali, ed alcuni altri Vescovi Greci, ed ivi udirono, che i Legati del Re de' Bulgari aveano lettere, e doni da recar loro. Introdotti gli Ambasciadori

prædicant, quatenus illi, utpote adhuc in fide rudes, hæc audientes, nos quasi noxios, & diversarum hæreseon squallore respersos vitent, dejectent, atque penitus deserant. Epist. Nicolai I. ad Archiepiscopos, & Episcop. Galliæ in Regno Caroli constitutos, apud Baron. ad ann. 867. num. 43.

(a) Flodoardus lib. 3. cap. 16.

(b) Epist. 51. tom. 2. Oper. Hincmari.

(c) Apud Dacherium Tom. 1. Spicilegii edit. Paris. 1723. pag. 113.

(d) Apud Dacherium Tom. cit. pag. 63.

ſciadori nel conclave, dopo aver complimentati officioſamente i Legati della Sedia apoſtolica eſpoſero in ſoſtanza, che il loro Re ſapendo ch' eſſi erano congregati per utilità pubblica della Chieſa gli avea mandati per ſaper da loro, e dagli altri, che rappreſentavano le veci de' Patriarchi Cattolici, a quale delle due Chieſe, Romana o Coſtantinopolitana, apparteneſſe la Bulgarìa. Sorpreſi i Legati Apoſtolici dalla novità di queſta richieſta riſpoſero, che non era luogo di dubitare, che a quella Chieſa doveano i Bulgari eſſer ſottopoſti, dalla quale avean cercato e Sacerdoti e iſtruzioni, ed a cui eſſi ſi erano ſpontaneamente ſoggettati. Confeſſarono i Bulgari Ambaſciadori, che aveano richieſti, e ricevuti Sacerdoti dalla ſanta Romana Chieſa, e che ad eſſi eveano determinato di ubbidire; ma che nulladimeno volevano, che foſſe definito da loro, inſieme con que' Vicarj patriarcali, a qual Chieſa ſpecialmente, e più ragionevolmente apparteneſſe la Bulgarìa. Riſpoſero i Legati della ſanta Sede, che eſſi non aveano dal Pontefice mandato alcuno per la definizione di queſta cauſa: che non potevano, nè volevan definir coſa alcuna in pregiudizio della Sedia apoſtolica; ma che quanto era in loro definivano e pronunciavano, che non doveano ad altri eſſer ſoggetti, che alla ſanta Romana Chieſa.

X. Dopo queſta riſpoſta cominciò la diſputa tra' Vicarj patriarcali, e i Legati della ſanta Sede. Le coloro ragioni erano appoggiate a quella vana ſuperba maſſima, che mandò poi in ruina la Chieſa Greca, cioè, di miſurar le coſe della Chieſa con quelle del Regno, i diritti, e le dignità del Sacerdozio colle ragioni dell' Imperio. Dicevano adunque, che la regione occupata da' Bulgari apparteneva, primache eſſi l' occupaſsero, al Greco Imperadore: che quando i Bulgari vi entrarono, trovarono ivi Sacerdoti Greci: e che finalmente i Bulgari erano ſtati ridotti alla fede, e battezzati da i Greci. A queſte ragioni riſpoſero i Legati Apoſtolici ſecondo le maſſime, e lo ſpirito della Chieſa, che non ſi trattava quì di Regno, ma di Chieſa: *Voi* (dicevano) *dovete conſiderare, che altro ordinano i diritti de' ſeggi Veſcovali, altro comportano le diviſioni de i Regni. Noi quì non trattiamo della diviſione de' Regni, ma del diritto de' ſeggi* (a). Dimoſtrarono indi, che eſsendo poſta la Bulgarìa nelle Provincie dell' Illirico, le quali da antichiſſimo tempo appartenevano alle ragioni patriarcali del Romano Pontefice, e ſopra le quali per più ſecoli avea eſercitato il diritto patriar-

(a) *Sed intueri vos decet, quia aliud ordinant jura ſedium, aliud patiuntur diviſiones Regnorum. Nos de diviſione Regnorum non agimus, ſed de jure ſedium loquimur.* Guillelmus in vita Hadriani II.

triarchico, per la converſione di quella alla fede era ritornata nella nativa ſoggezione alla Sede Romana: che la diverſità della lingua non confondeva l'ordine della Chieſa; eſsendo manifeſto, che la Romana Chieſa, tuttochè Latina, avea ſempre in molti luoghi, giuſta il coſtume della Patria, coſtituiti, e tuttavia coſtituiva Sacerdoti Greci: che quantunque i Bulgari aveſsero ricevuta la fede, e il Batteſimo da' Greci, eſſi tuttavia s'erano ſpontaneamente ſoggettati alla Romana Sede, cercando, e ricevendo da eſsa Sacerdoti, ed iſtruzioni: che finalmente erano ſtati mandati in Bulgarìa ſantiſſimi Veſcovi, i quali aveano ridotta tutta quella regione alla Cattolica fede, l'aveano purgata da infiniti errori, ed erano già più di tre anni, che con ſoddisfazione univerſale di que' Popoli il Romano Pontefice ordinava, e diſponeva quella Provincia. Ma non oſtante tutte queſte ragioni i Vicarj patriarcali ſecondando il genio dell' Imperadore dichiararono, e definirono, che la Bulgarìa apparteneva alla Chieſa di Coſtantinopoli. Contro la qual ſentenza riclamarono i Legati Apoſtolici, la caſsarono come nulla ſino alla definizione della Sedia apoſtolica, ſcongiurando il Patriarca Ignazio colle conteſtazioni più ſtrepitoſe ad aſtenerſi da ogni diſpoſizione ſopra la Bulgarìa, ſecondo le lettere di Papa Adriano ſuo reſtitutore nel Trono di Coſtantinopoli; ma dove pretendeſſe di avere alcuna giuſta ragione ſopra la riferita Provincia, doveſſe ſuggerirla al medeſimo Pontefice (a). Quanto abbiamo detto fin quì, tutto abbiamo tratto da Scrittor vivente in que' tempi, cioè, Guglielmo Bibliotecario nella vita di Adriano II. dove riferiſce a minuto tutti gli atti di queſta diſputa.

XI. Molte altre coſe ſoggiugne Anaſtaſio Abbate nella Prefazione all' ottavo Sinodo, da lui nella latina dalla greca favella tradotto, Scrittor ſimilmente di quell' età, e teſtimonio oculato, intorno agl' inganni fatti da i Greci a' Bulgari per indurgli ad accettar Sacerdoti Greci, ed a ſottoporſi alla Chieſa di Coſtantinopoli; e particolarmente dove parlando della coſtanza del Re Michele in non laſciarſi vincer da i

(a) *Legati ſanctæ Romanæ Eccleſiæ clamantes dixerunt: Sententiam, quam non electi, neque admiſſi, ſive timore, ſeu gratia, vel quicquid illud eſt, modo præcipitaſtis, potius quàm protuliſtis, auctoritate* Sancti *Spiritus uſque ad definitionem ſanctæ Sedis Apoſtolicæ omnino reſcindimus, ita ut nullo modo vel nomen habere ſententiæ mereatur. Teque adjuramus, Patriarcha Ignati, auctoritate SS. Apoſtolorum Principum, coram Deo, ſuiſque Angelis, omnibuſque præſentibus conteſtamur, ut ſecundum hanc epiſtolam ſanctiſſimi reſtitutoris tui Domni Hadriani Summi Pontificis, quam tibi ecce offerimus, induſtriam tuam ab omni Bulgariæ ordinatione immunem, nullum tuorum illuc mittendo, cuſtodias: ne ſancta Sedes Apoſtolica, quæ tibi tua reſtituit, per te ſua perdere videatur. Quin potius ſi, quod non credimus, juſtam te habere quærimoniam æſtimas, ſanctæ Eccleſiæ reſtitutrici tuæ ſolemniter ſuggerere non omittas.* Guillelmus in vita Hadriani II.

da i doni, e dalle ragioni de' Greci dice, che finalmente fu da loro ingannato, mentre gli scrissero, ch'era già stata canonicamente discussa la quistione tra i Legati della Sede apostolica, e il Patriarca Ignazio, e i Vicarj delle altre Sedi orientali, se la Bulgarìa dovesse esser sottoposta al Vescovo Romano, o a quello di Costantinopoli, e che congiunti i Romani co' Vicarj delle Sedie orientali aveano giudicato, che la Diocesi de' Bulgari dovesse esser sottoposta a quella Città, alla quale avanti la venuta de' Bulgari era soggetta (*a*): e che per non far penetrare a i Bulgari ciò, che s'era trattato in quel congresso tra i Legati Apostolici, il Patriarca Ignazio, e i Vicarj orientali, fu concertata la cosa in maniera, che nessun' altro fuora di quelli, che avea destinato l' Imperadore avesse accesso in quel luogo: e che i Legati del Re Michele non intendessero punto ciò, che i Legati del Papa, e i Vicarj d' Oriente si dicessero, facendo riportar le loro parole per un interpetre, che tutto spiegava ad intento dell' Imperadore (*b*): ma solamente fu dato loro uno scritto in lingua greca, nel quale contenevasi, che i Vicarj orientali, come arbitri tra i Vicarj Romani, e il Patriarca Ignazio, aveano giudicato, che la Patria de' Bulgari, che era nell' Illirico, dovea soggettarsi alla Diocesi di Costantinopoli (*c*).

XII. Ecco con quali arti, e con quali frodi furono i Bulgari indotti a ricever da' Greci un Arcivescovo. Ciò, che per altro non fu mai tolerato nè allora nè dappoi dalla Sedia apostolica senza grave risentimento: imperocchè Adriano II. acerbamente se ne dolse coll' Imperador Basilio, esortando colle maniere più efficaci quel Principe a tenere in ufficio il Patriarca Ignazio, cosichè non s' ingerisse in alcun modo nell' amministrazione Ecclesiastica di quella regione; dichiarandosi, che altramente succedendo non sarebbe quello per fuggir le pene canoniche, e che l' Arcivescovo, o altri, che da lui mandati in Bulgarìa usurpavano ivi il nome, e l' autorità di Prelati, oltre la scomunica, sarebbono ancora deposti da i loro gradi (*d*). L' istesse risentite doglianze

(*a*) Anastasius in Præfatione ad VIII. Synodum apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Venet. col. 480. D.

(*b*) Ibi col. 481. A. B.

(*c*) *Datum est missis VVlgarorum quoddam scriptum Græcis verbis & literis exaratum, continens quasi loci servatores Orientis inter loci servatores Romanos & Patriarcham Ignatium arbitri existentes, judicaverint, VVlgarorum Patriam, quæ in Illyrico constituta est, Diœcesi Constantinopolitanæ subjiciendam.* Anastasius loc. cit. col. 481.

(*d*) *Est præterea & aliud, quod prima pietatis vestræ opera, vel circa Sedis Apostolicæ prioris benignitatis indicia contra spem nostram decolorasse convincitur, immo funditus destruxisse probatur: videlicet, quia favore vestro frater & coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare præsumpsit Antistitem; unde mirati sumus, & quia a pia intentione vestra retro reversi sitis, admodum obstupuimus. Veruntamen saltem nunc jam dictum reverendissimum Præsulem ab illius regione*

glianze fece ancora Giovanni VIII. poco dappoi, cioè, nell' anno DCCCLXXVIII. ſcrivendo non ſolamente a Baſilio Macedone Imperadore, ed al Patriarca Ignazio, ma indirizzando ancora Legati in Coſtantinopoli Paolo Veſcovo di Ancona, ed Eugenio Veſcovo d' Oſtia, acciocchè le ſue lettere preſentaſſero (*a*), e proccuraſſero, che eſeguiti foſſero gli ordini in quelle contenuti; i quali erano, che avendo il Papa ammonito due volte infruttuoſamente Ignazio, ora ammonendolo canonicamente la terza volta gli comandava, che mandate perſone ſtrenue nella Bulgarìa richiamaſſe da tutta quella regione ſenz' alcuna dilazione tutti i Sacerdoti, o miniſtri Eccleſiaſtici, o da lui, o da' ſuoi Veſcovi colà mandati, o per quella Provincia ordinati, preſcrivendogli il termine di trenta giorni per ubbidire: il qual termine ſcorſo, ſe egli non aveſſe ubbidito, o non ſi foſſe affatto ritirato dal reggimento della Bulgarìa, intendeva che dopo due meſi da computarſi dal giorno della preſentazione delle ſue lettere foſſe ſottopoſto, ed ora per allora lo ſottoponeva alla privazione dell' uffizio patriarcale: e quando egli pertinacemente foſſe perſeverato nell' uſurpazione di quella regione, per giudizio di Dio onnipotente, e per autorità de' Santi Apoſtoli Pietro e Paolo lo dichiarava ora per allora del tutto depoſto, e ſpogliato della dignità patriarcale, che avea ricuperata col favôr della ſanta Sede, e privo ancora d' ogni onore di Sacerdozio (*b*). Scriſſe ancora due lettere a Michele Re de' Bulgari, eſortandolo a ritornar nel grembo della Chieſa Romana (*c*).

XIII. Ma o foſſe che Ignazio era già paſſato all' altra vita l' anno precedente, e in Roma non foſſe ſaputa la ſua morte, come ſoſtiene il Pagi (*d*); o foſſe che egli moriſſe in queſt' anno medeſimo, come tiene il Baronio: eſſendo coſa certa, che quando giunſero colle lettere in Coſtantinopoli i Legati del Papa, egli era già paſſato da queſto ſecolo, come l' iſteſſo Baronio dimoſtra (*e*); perciò non ebbero allora alcun effetto le cure del Pontefice Giovanni per la ricuperagione della Bulgarìa. Ma dopo la morte d' Ignazio eſſendoſi nuovamente Fozio intruſo nella Sede di Coſtantinopoli per fazione di alcuni Veſcovi ſuoi parti-

gionis diſpoſitione ſalubribus monitis, quaſumus, coercete: alioquin nec ipſe canonicam effugiet ultionem, nec ii qui Præſulatus vel alterius officii ſibi nomen illic uſurpant, cum excommunicatione, qua jam tenentur aſtricti, etiam proprii gradus jactura carebunt. Epiſt. Hadriani II. ad Baſilium Imperat. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 679. C. D.

(*a*) Vide Baronium ad annum 878. num. 1. & ſeqq. & Pagium ibi num. 1.

(*b*) Vide Epiſt. Joannis VIII. apud Baron. ad ann. 878.

(*c*) Vide Epiſt. in ordine LXXV. & LXXVII. Joannis VIII.

(*d*) Pagius in Critica ad annum 878. num. 1. & 2.

(*e*) Baronius ad annum. 878. num. 42.

partigiani, ma più per favor del semplice Imperadore, il quale ingannato dalle solenni imposture di colui non solo lo richiamò dall' esilio alla Corte, ma lo ammise alla sua confidenza; e conoscendo, che non averebbe potuto assicurarsi del Trono male usurpato senza il consenso, e l' autorità del Romano Pontefice, spedì suoi Legati a Giovanni VIII. pe' quali rappresentando falsamente, ch' egli era stato restituito nel Patriarcato dal Sinodo di Costantinopoli, lo pregava ad ammetterlo nella sua comunione, ed a confermarli la dignità patriarcale. Questa legazione fu accompagnata da i Legati dell' Imperador Basilio Macedone, il quale faceva le medesime istanze, e da i Legati ancora di altri Vescovi orientali (*a*). Condescese a queste richieste il Pontefice, il quale perciò da molti fu tacciato di femminil debolezza, benchè il Baronio, il de Marca, ed il Pagi non lascino di scusarlo. Nulladimeno egli vincolò ad alcune condizioni il suo consenso per la restituzione di Fozio; e tra queste una fu, che Fozio dovesse in avvenire astenersi onninamente da ogni disposizione, e ordinazione nella regione di Bulgarìa, e dovesse lasciarla interamente alla disposizione della Chiesa Romana, come apparisce dalle lettere dello stesso Giovanni scritte così all' Imperadore, come a Fozio stesso, recitate dal Cardinal Baronio (*b*). E comechè quel perito artefice d' imposture falsificasse queste lettere, togliendo da quella, che il Pontefice avea scritta a lui la riferita condizione toccante la Bulgarìa, e così falsate, e interpolate le leggesse nel Sinodo di Costantinopoli; nulladimeno lasciò qualche cosa riguardante il medesimo punto in quella, che il Papa scrisse all' Imperadore, se non che dove il Pontefice si dichiarava di condescendere alla restituzione di Fozio a condizione, che egli del tutto si astenesse dall' impacciarsi nell' amministrazione Ecclesiastica di quella Provincia, ei convertì queste parole in una preghiera, che il Papa faceva all' Imperadore, acciocchè li fosse restituita la disposizione sopra la detta Provincia (*c*); e l' istesso cambiamento ancora fece nel commonitorio, che il Papa diede a' suoi Legati (*d*).

XIV. Se poi Fozio restituisse o nò la Bulgarìa alla Chiesa Romana, non è cosa, che possa di certo affermarsi, o negarsi: è ben facile a persuadersi, che attesa la colui perversità, il suo ingegno fraudolento, e l' odio, ch' egli nudriva contro la Romana Chiesa, ritenesse pertina-

(*a*) Vide Baronium ad annum 879. num. 3. & Pagium ad hunc annum, num. 9.

(*b*) Baronius ad annum 879. num. 7. & 31.

(*c*) Vide Epist. legitimam Jo: VIII. ad Imperatorem Basilium apud Baronium ad annum 879. num. 14. & epistolam ejusdem ad Photium, ibi num. 37. epistolam ad Imperatorem a Photio falsatam, ibi num. 30. & epist. ad Photium similiter ab eo falsatam, num. 38. & seqq.

(*d*) Vide Baron. ad annum 879. num. 50.

cemente il governo di quella regione, tutto che dalle citate lettere di Giovanni venisse sottoposto alla scomunica ove non la lasciasse al governo del Romano Pontefice. Ben vero è, che non potè durare a lungo ne' Greci questa usurpazione: poscichè dopo questo tempo ebbero i Bulgari perpetua guerra cogl' Imperadori di Costantinopoli, nella quale riportarono segnalate vittorie. Rotta adunque la pace tra Simeone Re de' Bulgari, e Lione il Sapiente Imperador d' Oriente l' anno DCCCXCIII. ed essendo stato da quello sconfitto l' esercito Greco, ed ucciso Teodoro Patrizio, che in qualità di supremo Generale lo comandava (*a*), avvenne che fosse ancora troncata la dipendenza, che nelle cose Ecclesiastiche aveano i Bulgari da' Greci, e che spontaneamente si sottoponessero quelli alla Chiesa Romana, dalla quale per li doni e gli allettamenti de' Greci stessi si erano sottratti, come si avvisa il Cardinal Baronio (*b*). Ma come sono le umane cose alle vicende de' tempi soggette, dopo avere in diversi tempi per lo spazio di un' intero secolo riportate i Bulgari illustri vittorie sopra i Greci, finalmente nel principio del secolo undecimo declinando la loro fortuna, ricevute varie sconfitte da Basilio Porfirogennita Imperador Greco, e morto Giovanni ultimo loro Re l' anno MXVIII. passò tutta la Bulgaria in dominazione de' Greci. E questo fu il fine delle tante contese, al dir di Giannone, che ebbero i Romani Pontefici co' Patriarchi di Costantinopoli per cagione di quelle Provincie; le quali contese noi abbiamo voluto spiegar dalla loro origine, per far conoscer le antiche e nuove ragioni della santa Sede sopra la detta regione, ed in uno la fraudolenza, e l' ingiustizia de' Greci nel rapirla alla giurisdizione di quella.

§. VI.

(*a*) Vide Pagium ad annum 893. num. 4.

(*b*) *Ex quo factum est, ut dissoluto inter Bulgaros & Constantinopolitanum Imperatorem pacis vinculo, aeque spiritualis praefectura, quam Graeci sibi vindicaverant, e medio tolleretur: iidemque Bulgari Romanae Ecclesiae, a qua donis & blanditiis Graecorum desciverant, se sponte subjicerent*. Baronius ad annum 893. num. 9.

§. VI.

Per quali ragioni i Romani Pontefici ne' secoli, di cui in presente si parla, non esercitassero in tutte le Provincie d' Occidente il diritto patriarcale intorno alle ordinazioni de' Vescovi; e se l' ordinazioni eseguite in questi tempi, o da' Metropolitani, o da' Sinodi delle Provincie occidentali escludano il diritto patriarcale de' Romani Pontefici.

SOMMARIO.

I. *Osservazioni, che debbono premettersi per la risoluzione del presente articolo.*

II. *Diritti, che inferiscono il Primato del Romano Pontefice sopra la Chiesa occidentale. Patriarcato del Romano Pontefice sotto qual nome anticamente distinto.*

III. *Diritti patriarcali del Romano Pontefice non possono misurarsi co' diritti degli altri Patriarchi. Potestà d' ordinare appartenente al Patriarcato del Romano Pontefice, si dee distinguer dall' uso; e la mancanza di questo non inferisce la mancanza di quella.*

IV. *Per qual ragione non usata da' Romani Pontefici questa potestà ne' secoli, di cui si parla. Forma, e disciplina dell' ordinazione data e prescritta da i Vescovi Romani alle Provincie delle Gallie.*

V. *Abusi, e disordini delle Provincie di Spagna intorno alle ordinazioni Vescovili riformati da Sant' Innocenzo I. e forma di disciplina dal medesimo prescritta a quelle Provincie per le ordinazioni de' Vescovi. Canoni de' Concilj di Francia sopra le ordinazioni sieguono la norma delle Decretali Pontificie, dalle quali vengono quelle regolate.*

VI. *Cagioni, che mossero i Romani Pontefici a lasciare alle Provincie delle Gallie e delle Spagne le ordinazioni de' Vescovi, col prescriver la forma di farle canonicamente.*

VII. *Ordinazioni Vescovili nelle Provincie dell' Illirico celebrate da i Romani Pontefici per mezzo de' loro Vicarj.*

VIII. *Per quali ragioni non commisero a i loro Vicarj nelle Diocesi delle Gallie e delle Spagne la facoltà dell' ordinazioni de' Vescovi di quelle Provincie, come la commisero a i Vicarj dell' Illirico.*

IX. *Diritto del Vescovo di Cartagine sopra le ordinazioni delle Provincie Africane qual fosse. Male spiegato dal Duguet.*

X. *Ordinazioni de' Vescovi delle Provincie dell' Africa celebrate nelle Provincie col precetto de' Primati di ciascheduna Provincia. Primate di Cartagine potea in alcuni casi ordinar Vescovi e Preti nelle Provincie Africane.*

XI. *Autorità del Primate di Cartagine sopra le Provincie Africane a lui appartenente per concessione Apostolica. Decretale di Siricio Papa per le Provincie dell' Africa letta, ed eseguita nel Concilio Cartaginese, e specialmente nel Concilio di Zella della Provincia Bizacena. Canoni del Concilio Zellense a norma della Decretale di Siricio riferiti da Ferrando il Diacono.*

XII. *Varie lezioni della Decretale di Siricio intorno alle ordinazioni Vescovili delle Provincie Africane. Vescovo di Cartagine istituito Vicario Apostolico.*

XIII. *Sincerità della Decretal di Siricio, e del Concilio Zellense per qual fine impugnata da Pascasio Quesnello. Lettera di Siricio letta, ed abbracciata ne' Concilj Africani primachè potesse aver luogo il disegno del preteso impostore, da cui l' asserisce fabbricata Quesnello.*

XIV. *Congbietture di Quesnello contro la sincerità delle lettere Siriciane, e del Concilio Zellense stimate frivole, e confutate da dotti Scrittori. Sua confessione del comun giudizio per la sincerità de' riferiti monumenti dimostra ardito il suo parere.*

XV. *Ragioni, che escludono la pretesa spuria aggiunta de' Canoni Zellensi, e della pistola di Siricio alla Raccolta di Ferrando il Diacono. Per sostenere il suo parere impugna Quesnello la sincerità del suo Codice della Chiesa Romana, decantato da lui per lo più antico di quanti si trovino.*

XVI. *Decretali de' Romani Pontefici dimostrano il loro diritto sopra le ordinazioni nelle Diocesi d' Africa, delle Gallie, e delle Spagne. Distanza de' luoghi unica cagione perchè fossero da' Romani Pontefici rimesse alle Provincie lontane le ordinazioni Vescovili. Abusi delle Provincie Africane intorno alle ordinazioni tolti da Siricio. Prodigioso numero de' Vescovi Africani onde nascesse.*

XVII. *Diritto acquistato da' Romani Pontefici nell' ordinazione de' primi Vescovi nelle Provincie occidentali non potè mai da loro perdersi per l' uso da quelli lasciato alle Provincie stesse, dappoichè furono stabiliti i Metropolitani, e divisi i confini delle stesse Provincie, di ordinare i proprj Vescovi. Uso di questo diritto ripreso da' Romani Pontefici quando l' hanno stimato espediente.*

I. Non osando Giannone assolutamente negare a' Romani Pontefici il

il Patriarcato ſopra tutto l' Occidente, vuol far credere, che a poco a poco, e in ſucceſſo di lungo tempo con arti e con induſtria ſe lo andaſſero acquiſtando, confondendo le ragioni del Primato, che ad eſſi appartiene ſopra tutte le Chieſe, con quelle del Patriarcato, che riguardano una certa eſtenſione di Diocefi. Quindi poi così ne riferiſce: *Ond'è, che non ſolo da i Latini, ma da' Greci medeſimi degli ultimi tempi era riputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Occidente; ſiccome all' incontro volevano, che quel di Coſtantinopoli ſi riputaſſe Patriarca di tutto l' Oriente.* Ma vaglia il vero, queſt' opinione non è ſingolar di Giannone, ma convengono in eſſa tutti i Proteſtanti, ed alcuni pochi Cattolici per diverſi loro fini, ed ultimamente l' Abbate Duguet è ſtato di queſt' avviſo, ſpiegando in una lunga diſſertazione il ſuo ſentimento (a). Egli pur vuole, che nel duodecimo ſecolo foſſe attribuito al Pontefice Romano da' Greci ſciſmatici il Patriarcato di tutto l' Occidente, ſiccome aſcrivevano al Veſcovo di Coſtantinopoli il Patriarcato ſopra tutto l' Oriente, col malvagio diſegno di torre al Papa ogni autorità ſopra l' Oriente, e dividere egualmente la poteſtà ſuprema della Chieſa tra il Veſcovo di Roma, e quello di Coſtantinopoli, non riconoſcendo nel Papa altr' autorità, che di Patriarca ſopra le Provincie occidentali (b). Ma qualunque ſi foſſe il penſiero de' Canoniſti, degli Scrittori greci del duodecimo ſecolo nel confeſſare il Patriarcato occidentale del Romano Pontefice, è neceſſario per non prender' equivoci in queſta materia por mente a più coſe. La prima è, che convien diſtinguere i diritti del Primato del Romano Pontefice dalle ragioni ſpeciali del Patriarcato. La ſeconda è, che non biſogna attendere a i nomi, ma alla ſoſtanza della coſa, e conſiderare ſe il Papa abbia ſempre avute ſopra le Provincie d' Occidente alcune ragioni ſpeciali, le quali a lui non convengono ordinariamente ſopra le Provincie d' Oriente, con qualunque nome ſi ſpieghino queſte ragioni. La terza è, che per ben miſurare i confini delle poteſtà ordinaria del Papa non biſogna prender la norma dalla diſpoſizion civile dell' Imperio. La quarta è, che per diſcerner la poteſtà patriarcale del Papa non dee prenderſi regola dalla poteſtà de' Patriarchi orientali.

II. In quanto alla prima oſſervazione, nè il diritto di giudicar ſopra le cauſe maggiori riſerbate al giudizio della Sedia apoſtolica, nè l' autorità di ſtabilir leggi di diſciplina, e di eſaminare, e diſcuter le relazioni de' Veſcovi, nè la poteſtà di ricever le appellazioni de' Cherici

(a) Duguet Conferences Eccleſiaſtiques Tom. 2. Diſſertation 37.

(b) Duguet ivi §. 1v.

tici maggiori, o separatamente, o congiuntamente posson costituire il diritto patriarcale del Vescovo Romano sopra tutto l' Occidente: imperocchè tutte queste cose, e ciascheduna di esse appartenendo al Romano Pontefice come Capo della Chiesa Cattolica, e per ragione del Primato, che per divina istituzione a lui conviene sopra tutte le Chiese del Mondo Cristiano, non spiegano alcuna special ragione, che egli goda più sopra la Chiesa occidentale, che sopra l' orientale: onde meritamente dall' Abbate Duguet vien riprovata l' opinione di Pier di Marca, che ne' tre primi atti da noi riferiti costituisce il diritto patriarcale del Vescovo Romano. Circa la seconda considerazione, essendo cosa certa, che il nome di Patriarca, come nome puramente greco, e usato da i Greci per significar la potestà de' Vescovi de' primi seggi sopra le intere Diocesi, non fu mai usato da i Romani Pontefici per ispiegar la loro special potestà sopra le Provincie d' Occidente, nè fu mai loro dato, o almeno radissime volte, da i Latini, se non negli ultimi tempi, per significar la medesima potestà; se non che nel nono secolo Niccola I. rispondendo alle Consulte de' Bulgari, che desideravano di saper quanti veramente erano i Patriarchi, nominò prima tra i tre Apostolici il Vescovo Romano (*a*). Anzi i Romani Pontefici dove spiegaron le prerogative de' Vescovi de' primi seggi, che essi riconobbero soli Patriarchi, nòn gli nominaron Patriarchi, ma Vescovi delle prime Sedie istituite da San Pietro, come apparisce dalle lettere di Sant' Innocenzo I. e di San Lione Magno, da noi altrove riferite (*b*). Ma tra questi primi seggi noverarono in primo luogo il seggio Romano, come apparisce dal decreto di Gelasio, e dalle lettere di San Gregorio, da noi similmente altrove recate (*c*). Quello adunque, che appresso i Greci era Patriarca, appresso i Latini era Vescovo di alcuno de' tre principali seggi. Or mentre i Romani Pontefici noverarono loro stessi e in primo luogo tra i Vescovi delle principali Sedie, senza dubbio si numerarono tra quelli, che i Greci chiamarono Patriarchi: insegnando ancora, che questi Vescovi delle Sedie principali non sopra una sola Provincia, ma sopra l' intere Diocesi stendevan la loro autorità (*d*). Non bisogna dunque badare al nome, ma considerar la sostanza, e veder se il Vescovo di Roma esercitasse qualche diritto spe-

(*a*) *Desideratis nosse quot veraciter sint Patriarchae. Veraciter illi habendi sunt Patriarchae, qui Sedes Apostolicas per successionem Pontificum obtinent, idest, qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur, Romanam videlicet, & Alexandrinam, & Antiochenam*. Nicolaus I. ad Consult. Bulgaror. cap. 92.

(*b*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 1. num. 1.

(*c*) ivi num. 2.

(*d*) Epist. 18. Innocent. I. ad Alexand. Antiochenum.

ſpeciale nelle Provincie occidentali, il quale ad eſſo non competeſſe ordinariamente eſercitare nelle orientali.

III. Ma in quanto alla terza conſiderazione, grandiſſimo abbaglio prendono a mio avviſo coloro, i quali da i diritti, e dalle ragioni de' Patriarchi orientali, ſpecialmente intorno alle ordinazioni, e non ſolamente de' Patriarchi conoſciuti per legittimi ed Apoſtolici da' ſommi Pontefici, come l' Aleſſandrino e l' Antiocheno, ma ancora di quelli, che dalla Chieſa Romana non furon mai approvati ſe non negl' ultimi tempi, come il Coſtantinopolitano, vogliono prender regola per miſurare, o riconoſcere i diritti del Patriarcato occidentale: mentre neppur tra gli ſteſſi Patriarchi orientali erano eguali queſte ragioni, come abbiamo dimoſtrato nel terzo Paragrafo di queſto Capo. Mal fondato per tanto, e del tutto inſuſſiſtente è il raziocinio dell' Abbate Duguet, il quale da una certa novella Coſtituzione di Giuſtiniano, dove ſi dice, che al Sinodo patriarcale debbon convenir tutti quelli, che ſono ordinati dal Patriarca, ed hanno diritto di ordinare altri Veſcovi, ſiccome al Sinodo Provinciale concorrer debbono tutti quelli, che ſono ordinati dal Metropolitano (*a*), pretende inferire, che il Romano Pontefice non aveſſe diritto patriarcale ſopra tutte le Provincie d' Occidente, poſciachè non ordinava nè i Veſcovi, nè i Metropolitani delle Gallie, e delle Spagne: ſapendoſi da i Concilj celebrati in quelle Dioceſi nel ſeſto e ſettimo ſecolo, che l' ordinazione de' Veſcovi Provinciali apparteneva a i Metropolitani, e quella de' Metropolitani ſi celebrava nel Sinodo (*b*); nè leggendoſi mai, che i Papi abbiano convocato al loro Concilio patriarcale i Veſcovi delle Gallie, e delle Spagne, dell' Illirico, e dell' Africa; che anzi è certo, che in queſte regioni ſi celebravano ſovente Sinodi Nazionali, che nulla appartenevano a i Concilj celebrati in Roma da i Papi (*c*). Ma queſto diſcorſo fondato ſopra una ſemplice negazione non fa alcuna prova, che i Romani Pontefici non aveſſero il diritto, e la poteſtà di ordinar tutti i Veſcovi d' Occidente, almeno Metropolitani, e di convocargli al Concilio patriarcale; ma ſolamente, che di queſto diritto non voleſſero far uſo, come ſcrive ancora Natal d' Aleſſandro: imperocchè, come diviſa queſto Scrittore, *altro è il non uſar ſempre alcun diritto, altro il non averlo: nella qual coſa uomini eruditi ſi ſono abbagliati, non diſtin-*

(*a*) *Convenire apud beatiſſimos Patriarchas illos, qui ab ipſis ordinati ſunt, & habent jus alios Epiſcopos ordinandi, ut apud ſanctiſſimos Metropolitas cujuſque Provinciæ eos, qui ab eis ſunt ordinati.* Novella 137. cap. 9.

(*b*) Concil. Aurelianen. 2. can. 7. ann. 533. Concil. Aurelianen. 3. can. 3. ann. 538. Concil. Tolet. 4. can. 18. ann. 633.

(*c*) Duguet diſſert. 58. §. 2. pag. 164.

ſtinguendo la ſoſtanza del diritto dal perpetuo e non interrotto uſo di eſſo (*a*).

IV. Molte erano le ragioni, per cui i Romani Pontefici ſtimarono non ſolamente conveniente, ma forſe anche neceſſario il non valerſi di queſto diritto in tutte le Provincie, e le Dioceſi occidentali. Primieramente non una ſola era la Dioceſi ſoggetta al lor Patriarcato, come una era la Dioceſi ſottopoſta al Patriarca Aleſſandrino, una la Dioceſi ſoggetta al Patriarca Antiocheno; nè tre ſole, come quelle, che furono aſſegnate al Veſcovo di Coſtantinopoli, tutte ſottopoſte nella civil diſpoſizione al ſolo Prefetto al Pretorio d' Oriente; ma moltiſſime erano, cioè, tutte quelle, che ſtavano nel civil governo ſotto la diſpoſizione de i tre altri Prefetti al Pretorio, cioè, dell' Illirico, delle Gallie, e d' Italia, la maggior parte delle quali erano diſtantiſſime da Roma. Onde malagevole non ſolo, ma anche impoſſibil coſa appariva, che tutti, non dico i Veſcovi, ma i Metropolitani delle Provincie occidentali ordinati foſſero, e conſagrati da i Romani Pontefici, maſſime ne' tempi turbatiſſimi del quarto, quinto, e ſeſto ſecolo, così per le turbe moſſe nella Chieſa dagli Ariani, come per l' innondazione de' Barbari nell' Imperio occidentale. Quindi per le ordinazioni delle Gallie e delle Spagne vollero i Romani Pontefici preſcriver quella forma, che ſi vede poi eſeguita ne' Concilj di quelle Nazioni, cioè, che le ordinazioni de' Veſcovi comprovinciali ſi celebraſſero dal Metropolitano, o da altri di ſuo conſenſo, e quelle de' Metropolitani ſi faceſſero nel Sinodo della Provincia. Per le Provincie delle Gallie trovaſi ſtabilita queſta legge da Sant' Innocenzo I. nella ſua famoſa Decretale a Vittricio Veſcovo di Roano, ſpedita l' anno CCCCIV. (*b*) da Zoſimo nella lettera a i Veſcovi delle Gallie (*c*), a' Veſcovi delle Provincie di Vienna, e della Narboneſe II. e ad Ilario Veſcovo di Narbona, ſcritte l' anno CCCCXVII. (*d*) da S. Celeſtino I. nella ſua Decretale indirizzata a i Veſcovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona l' anno CCCCXXVII. (*e*) da San Lione Magno nella lettera ſcritta l' anno CCCCXLV. a' Veſcovi della Provincia di Vienna (*f*), e da altri Pon-

(*a*) *Sed aliud eſt jure aliquo ſemper non uti, aliud jus illud non habere. In quo viri alioquin eruditi hallucinati ſunt, qui ſubſtantiam juris a perpetuo & non interrupto ejus uſu non diſtinguunt*. Natalis Alexand. Hiſt. Eccleſ. ſæculi IV. Diſſert. 20. Propoſit. I.

(*b*) Epiſt. II. Innocentii I. ad Victricium Rothomagenſem, cap. I.

(*c*) Epiſt. V. Zoſimi ad Epiſcopos per Galliam & ſeptem Provincias, num. 3.

(*d*) Epiſt. Zoſimi VII. ad Epiſcop. Provinc. Viennen. & Narbonen. II. & VIII. ad Hilarium Epiſcop. Narbonen.

(*e*) Epiſt. II. Cæleſtini I. ad Epiſcop. Prov. Viennen. & Narbonen. cap. 4.

(*f*) Epiſt. X. S. Leonis I. juxta ordin. Queſnell. aliàs 89. ad Epiſcop. Prov. Viennen. cap. 5.

Pontefici in altre epiſtole ſcritte a i Veſcovi delle Gallie nel quinto, e ſeſto ſecolo.

V. Per le Provincie poi delle Spagne abbiamo la lettera di Sant' Innocenzo I. indirizzata al Concilio di Toledo, cioè, a' Veſcovi che intervennero al Concilio Toletano I. celebrato, come ſi dice, l' anno ccccxxxviii. dell' Era Spagnola, e cccc. di Criſto (a); la qual lettera non portando alcuna nota di tempo, ſi può credere ſcritta nel principio del Pontificato d' Innocenzo intorno al fine dell' anno ccccii. o nel principio dell' anno cccciii. Ma per intelligenza di ciò, che da Innocenzo fu diſpoſto in queſta lettera, conviene avvertire, che prima del Concilio Toletano I. nelle Chieſe di Spagna erano grandiſſimi diſordini intorno alla diſciplina delle ordinazioni; mentre i Veſcovi non ſolamente ſenza conſenſo del Metropolitano ordinavano altri Veſcovi nella ſteſſa Provincia, ma ben anche ſi prendevano arbitrio di ordinarli fuora della loro Provincia: ond' erano forti molti ſciſmi, e molti ſcandali, come coſta dal primo Canone, o Capitolo dello ſteſſo Toletano Concilio (b). E benchè i Padri di queſto Sinodo approvaſſero la propoſizione di Patruino Veſcovo di Merida, che per rimediare agl' inconvenienti ſi ordinaſſe in perpetuo l' oſſervanza degli ſtatuti Niceni intorno alle ordinazioni de' Cherici (c); contuttociò, o foſſe che in quel Concilio non ſi ſtabiliſſe alcuna certa regola ſopra tal materia a norma del Concilio Niceno, o foſſe che per quella general diſpoſizione intorno all' oſſervanza degli ſtatuti Niceni non ſi foſſe rimediato a i diſordini per la riottoſità de' Veſcovi delinquenti; eſſendo ricorſo alla ſanta Sede Ilario Veſcovo, che al Sinodo Toletano s' era ſottoſcritto, ed Elpidio Prete, ed avendo rappreſentati ad Innocenzo i gravi ſconcerti di quelle Chieſe, maſſime circa le ordinazioni irregolari, ſcriſſe il Pontefice la lettera a i Veſcovi del Sinodo di Toledo, la quale eſſendo ſtata riferita tronca nelle edizioni de' Concilj, dalla diligenza di Jacopo Sirmondo coll' ajuto di alcuni Codici ſcritti a penna fu reſtituita alla ſua intera lezione. Nella qual lettera decretale diſtinta in ſei Capitoli, per rimediare a' diſordini di quelle Chieſe preſcrive molte regole di diſciplina: e circa le ordinazioni vuole, che rimangano privi del Sacerdozio que' Veſcovi, che ſenza il conſenſo del Metropolitano, da Veſcovo ſtraniero e non comprovinciale erano ſtati ordinati: volendo ancora, che de' loro Veſcovi ordinatori ſi faceſſe la cauſa, e ſi

(a) In Collect. max. Concil. Hiſp. Cardinal. de Aguirre, Tom. 2. pag. 130.

(b) In Collect. max. Concil. Hiſp. Card. de Aguirre, Tom. 2. pag. 131.

(c) Concil. Tolet. 1. in Collect. cit. pag. 130. in fine, & 131. ſub initium.

proferisse la sentenza secondo il prescritto del Concilio Niceno. E quindi a norma de' Niceni statuti prescrive alle Chiese di Spagna la disciplina delle ordinazioni de' Cherici (*a*). Or se poi ne' Concilj celebrati nelle Spagne e nelle Gallie dopo questi tempi si vede dichiarata questa disciplina intorno alle ordinazioni, cioè, che queste si celebrassero nelle Provincie coll' autorità del Metropolitano, e che l' ordinazione de' Metropolitani si facesse nel Sinodo, senza dubbio ella riconosce sua origine dalla volontà de' Romani Pontefici, a i quali così piacque di stabilire: ond' è, che il Concilio III. d' Orliens celebrato l' anno DXXXVIII. riferisce questa disciplina a i decreti della Sedia Apostolica con quelle parole, *Sicut decreta Sedis apostolicæ continent* (*b*): e nel Concilio Toletano IV. tenuto l' anno DCXXXIII. rinnuovandosi questa disciplina si fa menzione delle Costituzioni decretali, comandandosi, che si celebrino le ordinazioni *secundum synodalia, vel decretalia constituta* (*c*): le quali parole alludono certamente alle Decretali de' Romani Pontefici da noi sopra riferite.

VI. Per qual ragione poi piacesse a i sommi Pontefici non riserbare a se stessi le ordinazioni delle Provincie Gallicane e Spagnuole, ma ingiungere, che i Vescovi comprovinciali, o dal Metropolitano, o col suo consenso si ordinassero da' Vescovi della Provincia, e i Metropolitani s' ordinassero nel Sinodo della Metropoli, già l' abbiamo accennata di sopra, cioè, per la distanza de' luoghi, e per la difficoltà del viaggio; le quali cose rendevan difficilissimo a' Vescovi il venire a Roma per farsi ordinar dal Papa. La qual cosa si conferma ancora dalle lettere di San Gregorio Magno scritte ad Agostino Apostolo dell' Inghilterra, da quel santo Pontefice ordinato Vescovo di quelle genti, e colà mandato per la conversion di que' Popoli allora Gentili, con facoltà Apostolica di ordinar Vescovi in quelle Città, e di soprantendere a tutti quelli, che in quel Regno ordinasse, come Vicario del Romano Pontefice. Ma nulladimeno in queste lettere gl' ingiunge, che per ciascheduni luoghi nelle Città della Provincia di Londra ordini dodici Vescovi; con questo però, che il Vescovo di Londra sia sempre in avvenire consagrato nel proprio Sinodo. In oltre gl' impone, che ordini un Vescovo per la Città d' Yorck, il quale abbia facoltà di ordinar dodici altri Vescovi, sopra i quali goda l' onore di Metropolitano; sottoponendo però l' uno e l' altro Metropolitano, e tutti i Vescovi da quelli or-

(*a*) Vid. Epist. XIII. Innocent. I. ad Episcop. Synodi Toletan. ex restitut. Sirmond. apud Labbè Tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 39. & seqq.

(*b*) Concil. Aurelian. III. can. 3.

(*c*) Concil. Toletan. IV. can. XIX.

li ordinati all' autorità d' Agostino, finchè egli vissuto fosse, come Vicario della santa Sede (*a*). Essendo adunque cosa certa, che avendo San Gregorio per mezzo di Agostino suo Vicario acquistate al suo diritto immediato quelle Chiese, e quelle Provincie, averebbe potuto ancora riserbare a se le ordinazioni di que' Vescovi, se la distanza de' luoghi, e la difficoltà del viaggio non l' avesse obbligato a stabilir quelle disposizioni in Inghilterra, che i suoi predecessori aveano stabilite nelle Gallie, e nelle Spagne. Ma l' istessa cosa più chiaramente si conferma da ciò, che scrisse Pelagio I. da noi altrove citato (*b*), delle ordinazioni de' Vescovi di Aquileja e di Milano, cioè, che quantunque que' Metropolitani appartenessero all' ordinazione del Papa, nulladimeno per la lunghezza e difficoltà del viaggio, *pro longinquitate, aut difficultate itineris*, fu disposto, che tra loro scambievolmente si ordinassero (*c*). Ma essendo moltopiù vicine a Roma le Provincie di Aquileja e di Milano, che le Provincie di Spagna e di Francia, se la difficoltà del viaggio da quelle a Roma operò, che i Romani Pontefici lasciassero le ordinazioni de' Metropolitani di Aquileja e di Milano all' uno e all' altro di loro scambievolmente, molto più la maggior distanza de' luoghi nelle Provincie delle Gallie e delle Spagne dovea operare, che i Vescovi Romani lasciassero a ciascheduna di quelle Provincie le ordinazioni de' loro Vescovi, con quella forma, che essi volontariamente prescrissero.

VII. Da tutto ciò si può comprendere, esser del tutto fallace il discorso dell' Abbate Duguet, il quale dal non aver usato ne' primieri secoli i sommi Pontefici di ordinare i Vescovi delle Spagne e delle Gallie, e dall' essersi celebrate in quelle Provincie le ordinazioni di que' Vescovi inferisce in essi la mancanza del diritto di ordinargli, e delle ragioni patriarcali. Ma poteva ben comprender questo diritto de' Vescovi

 Ro-

(*a*) *Et quia nova Anglorum Ecclesia ad omnipotentis Dei gratiam, eodem Domino largiente, & te laborante, perducta est, usum tibi pallii in ea ad sola Missarum solemnia agenda concedimus; ita ut per loca singula duodecim Episcopos ordines, qui tuæ ditioni subjaceant: quatenus Londoniensis Episcopus Civitatis semper inposterum a Synodo propria debeat consecrari, atque honoris pallium ab hac sancta & Apostolica, cui auctore Deo deservio, Sede percipiat. Ad Eboracam verò Civitatem te volumus Episcopum mittere, quem ipse judicaveris ordinandum; ita ut si eadem Civitas cum finitimis locis verbum Dei receperit, ipse quoque duodecim Episcopos ordinet, ut Metropolitani honore perfruatur; quia & ei quoque, si vita comes fuerit, pallium tribuere, Domino favente, proponimus...... Tua ergo fraternitas non solum eos Episcopos quos ordinaverit, neque eos tantummodo qui per Eboracensem Episcopum fuerint ordinati, sed etiam omnes Britanniæ Sacerdotes habeat, Domino Deo nostro auctore, subjectos, &c.* S. Gregor. Magn. lib. 12. Epist. 15. juxtà vet. ord.

(*b*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 3. pag. 261.

(*c*) Epist. Pelagii I. in Collect. Roman. Lucæ Holsten. p. 1. pag. 219.

Romani di ordinar tutti i Vescovi delle Provincie occidentali ancorchè rimotissime, dalla potestà commessa a' Vescovi di Tessalonica, come loro Vicarj, di ordinare i Metropolitani dell' Illirico, e di prestare il loro consenso alle ordinazioni de' Vescovi Provinciali da farsi da i Metropolitani di quelle Provincie, come costa dalle lettere di più Romani Pontefici, e particolarmente di San Lione Magno da noi altrove allegate (*a*): imperocchè costando dalle stesse lettere Pontificie, colle quali di tempo in tempo rinnuovavano a i Vescovi di Tessalonica la Vicarìa apostolica, acciocchè in quelle parti, ed in quelle Provincie distanti dalla Sedia apostolica rappresentassero la presenza del Romano Pontefice, come scrisse San Lione ad Anastasio Tessalonicense (*b*), che nella potestà loro commessa delle ordinazioni di tutte le Provincie dell' Illirico eseguivano le veci del sommo Pontefice, manifestamente si comprende, che ad esso principalmente apparteneva il diritto delle medesime ordinazioni. Se poi si domandasse per qual cagione se tanto le Provincie dell' Illirico, quanto le Provincie delle Gallie e delle Spagne erano soggette al Patriarcato de' Romani Pontefici, e al diritto delle sue ordinazioni, a' Vicarj, che istituivano nell' Illirico commettevano la facoltà di ordinare i Metropolitani di quelle Diocesi, e di confermar colla loro autorità le ordinazioni de' Vescovi Provinciali, ed a' Vicarj, che istituivano nelle Gallie e nelle Spagne tal potestà non commettevano, o delegavano, ma volevano, che le ordinazioni de' Metropolitani si celebrassero nel Sinodo, e quelle de' Vescovi comprovinciali si facessero o dal Metropolitano stesso, o col suo consenso; non potrei di ciò assegnare altra ragione, che il loro volere: benchè di questo lor volere possa addursi qualche congruenza.

VIII. E primieramente è da considerarsi, che sebene tutto il solido Illirico comprendente tre Diocesi, essendo computato nell' Occidente, appartenne da prima all' Imperio occidentale, come noi abbiamo dimostrato (*c*); nulladimeno essendo state da esso distratte due Diocesi, cioè, la Macedonia, e la Dacia, furono queste o nell' Imperio di Teodosio, o in quello de' suoi figliuoli sottoposte all' Imperio orientale (*d*) per quanto spettava alla civile amministrazione, rimanendo tutta-

(*a*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 17. num. 3. pag. 281.

(*b*) *Quoniam sicut Prædecessores mei Præcessoribus tuis, ita etiam ego dilectioni tuæ, priorum secutus exemplum, vices mei moderaminis delegavi, ut curam quam universis Ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus, imitator nostræ mansuetudinis adjuvares, & longinquis a nobis Provinciis præsentiam quodammodo nostræ visitationis impenderes*. S. Leonis Epist. 12. ad Anastasium Thessalonicen. juxta ordin. Quesnell. aliàs 84.

(*c*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 8. num. 1.

(*d*) ivi, num. 2. e 3.

tuttavia comprese nell'Occidente, e sottoposte al Patriarcato del Vescovo di Roma per quello che riguarda la disposizione Ecclesiastica. Ond'è, che essendo quelle Provincie confinanti colla Tracia, e prossime alle Diocesi de' Greci Patriarchi o Esarchi, per tenerle strette ed unite alla Sede Romana era necessario, che i Vicarj in quelle istituiti fossero forniti di maggior autorità, e rappresentassero più amplamente le veci del Romano Pontefice, acciocchè col favore degl' Imperadori d'Oriente, cui nel civil governo erano sottoposte, non passassero sotto la soggezione degl' Orientali. Secondariamente la disposizione Ecclesiastica nelle Provincie dell' Illirico era assai più conforme alla civil disposizione dell' Imperio, di quello che fosse la disposizione Ecclesiastica delle Provincie delle Gallie e delle Spagne, come confessa ancora Giannone (a). Sino dal quarto secolo erano nell' Illirico divise le Provincie Ecclesiastiche, e distinte in Metropolitani a misura della distinzione delle civili Provincie, e delle civili Metropoli; onde più facilmente poteano commettersi le ordinazioni di que' Metropolitani ad un Vescovo, che tenesse le veci del Romano Pontefice, senza temere che perciò ne nascessero disordini, o quello si arrogasse l'autorità di turbare i diritti altrui. Ma non così nelle Gallie, dove nel quarto e nel quinto secolo non erano ancora ben stabiliti i termini delle Provincie Ecclesiastiche, nè ben riconosciuti i diritti de' Metropolitani, anche a cagione delle varie divisioni fatte in quelle Provincie nella civil disposizione; per le quali volendo alcuno variare a misura della variazion civile, altri volendo ritenere l' antica Ecclesiastica disposizione senza alcun rapporto alla civile, nascevano continue liti, ed era necessario, che i Romani Pontefici colla loro autorità prescrivessero i limiti alle Provincie, ed i confini a i diritti de' Metropolitani, come abbiamo dalle lettere di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino, di Lione, e d' Ilaro. Per la qual cosa non pareva espediente, che i Romani Pontefici nell' istituire i Vescovi di Arles loro Vicarj sopra le Provincie delle Gallie, commettessero loro anche l' autorità di ordinare i Metropolitani; tanto più, che sopra i confini della Provincia sottoposta all' Arelatense succedevano continui litigj. Onde stimarono più opportuno, non potendo que' Vescovi farsi ordinare in Roma, rimetter le loro ordinazioni al Sinodo, ed al consenso del Metropolitano: la qual disciplina stabilita per le Decretali Pontificie, prese poi vigore ne' seguenti secoli. L' istesso si vuol dire delle Spagne, le cui Provincie Ecclesiastiche in tempo di Sant' Innocenzo I. erano in grandissima perturbazione, come abbiamo

(a) Giannone Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 125.

biamo osservato: onde convenne a quel Pontefice stabilir la forma, per cui si regolassero le ordinazioni di quelle Provincie.

IX. Ma parlando delle Provincie dell' Africa, delle quali Giannone non favella in questo luogo, mancandoci i monumenti potrebbe parere, che queste non appartenessero al diritto delle ordinazioni del Romano Pontefice, ma spettassero al Primate di Cartagine: conciossiacosachè, oltre quello, che narra Possidio nella vita di Sant' Agostino, che Valerio Vescovo d' Ippona nella Numidia ottenne per lettera segreta il consenso dal Primate di Cartagine per ordinar Sant' Agostino in qualità di suo coadiutore e successore (a), sappiamo, che nel Concilio III. Cartaginese celebrato sotto Aurelio l' anno CCCXCVIII. avendo questi rappresentato al Sinodo, che accadendo sovente, che dalle Chiese, ch' erano prive di Vescovo gli venisse domandato qualchè Prete di aliena Diocesi, qualunque si fosse, acciocchè da lui venisse ordinato, e che avendo egli costumato in tal caso, memore delle regole Ecclesiastiche, richiedere il consenso del Vescovo, a cui era sottoposto il postulato, non avea fin' allora trovati resistenti alle sue ricerche i Vescovi, a cui l' avea domandato; ma nulladimeno potendo accadere, che i Vescovi ricercati da lui coll' attestazione di due o tre testimonj del consenso per qualche loro Cherico, affinchè egli l' ordinasse per quella Chiesa vacante, che lo postulava, ricusassero consentire, domandava al Sinodo, che cosa in tal caso dovesse fare, appartenendo a lui la cura di tutte le Chiese dell' Africa. Numidio Vescovo disse, che ebbe sempre questa licenza la Sede di Cartagine, d'onde volesse, e a nome di chiunque ne fosse richiesta, di ordinar Vescovi, giusta il desiderio di qualsivoglia Chiesa dell' Africa (b). Ed Epigonio Vescovo disse, ch' era posto ciò in arbitrio del Vescovo di Cartagine; e che per soddisfare a' Vescovi, dal cui Clero dovea prendersi alcuno per essere ordinato, bastava che una sola volta ne facesse loro richiesta (c): soggiungendo, che egli dovea provvedere a tutte le Chiese Africane; e che perciò non gli davano nuova potestà, ma gl' assegnavano la sua, che li fosse lecito, onde volesse, e chi volesse, ordinar Vescovi, che fossero postulati dalle

(a) *Egit secretis literis apud Primatem Episcopum Carthaginensem, allegans imbecillitatem corporis sui, ætatisque gravitatem, & obsecrans, ut Hipponensi Ecclesiæ ordinaretur Episcopus, qui suæ Cathedræ non tam succederet, sed consacerdos accederet Augustinus.* Possidius in vita S. Augustini, cap. 8.

(b) *Numidius Episcopus dixit: Fuit semper hæc licentia huic Sedi, unde vellet, & de cujus nomine fuisset conventus, pro desiderio cujusque Ecclesiæ ordinare Episcopum.* Concil. Carthagin. III. can. XLV. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1408. A. B. C.

(c) *Epigonius dixit... (habes enim hoc in arbitrio) satis est, ut satis fiat personæ uniuscujusque Episcopi in prima tantummodo conventione,* ibi.

dalle Plebi, e dalle Chiese (*a*). E perchè Postumiano Vescovo disse, che non era cosa conveniente, che se un Vescovo avesse un solo Prete, il quale da alcun'altra Chiesa fosse postulato per Vescovo, dovesse obbligarsi a darlo al Vescovo di Cartagine per esser da lui ordinato, Aurelio rispose, che un Vescovo può ordinar molti Preti, ma che difficilmente si trovava uno, che fosse degno di essere ordinato al Vescovato; e che perciò se alcuno avesse un solo Prete necessario al Vescovato, dovesse darlo per essere a quello promosso (*b*). Da tutti questi luoghi; e dalle frequenti ordinazioni, che ogni giorno di Domenica celebrava il Vescovo di Cartagine, come si ha dal Canone XXXIX. di questo stesso Concilio, s' argomenta l' Abbate Duguet, che il Vescovo di Cartagine come Primate di tutta l' Africa avesse amplissima potestà di ordinar tutti i Vescovi di tutte le Provincie dell' Africa (*c*).

X. Ma egli s' inganna a partito; e nessuna cosa è più contraria alla disciplina della Chiesa Africana, quanto quello, che quest' Autore s' immagina. Non aveano le Provincie Africane i Metropolitani affissi alla Metropoli, eccettuato il solo Vescovo di Cartagine, ma in luogo de' Metropolitani, come altre volte si è detto, aveano i Primati; ed il Primate di ciascheduna Provincia era il Vescovo più antico di ordinazione nella stessa Provincia, in qualunque Città fosse la sua Sede, la qual perciò diceasi la prima Sede di quella Provincia. Del rimanente aveano i Primati tutti i diritti de' Metropolitani circa la convocazione de' Sinodi Provinciali, e circa il giudizio delle cause de' Cherici, ed intorno alle ordinazioni de' Vescovi Provinciali; dimodochè senza loro precetto non era lecito a chichesia ordinare alcuno al Vescovato, come si ha da molti Canoni de' Concilj Africani; ma basterà addurre il Canone XII. del Concilio Cartaginese II. celebrato sotto Genetlio predecessor di Aurelio l'anno CCCXC. cioè, sette anni prima del Concilio Cartaginese III. Nel citato Canone adunque si legge, che avendo Possidio Vescovo Massilitano rappresentato al Sinodo, cui presiedeva Genetlio Primate di Cartagine, che alcuni Vescovi, dispregiato il Primate di qualsivoglia Provincia, aveano osato a petizione de' Popoli ordinar Vescovi senza ordine della prima Cattedra di qualsivoglia Provincia,

(*a*) *Necesse habes tu omnes Ecclesias suffulcire. Unde tibi non potestatem damus, sed tuam assignamus, ut liceat voluntati tua semper & tenere quem voles, ut Prapositos Plebibus vel Ecclesiis constituas, qui postulati fuerint, & unde voles*. ibi lit. D.

(*b*) *Quapropter si necessarium Episcopatui quis habet Presbyterum, & unum* (ut dixisti, Frater) *habuerit, etiam ipsum ad promotionem dare debebit*. ibi lit. D.

(*c*) Cet Eveque avoit depuis tres longtemps le pouvoir d' ordonner tous les Eveques de toutes les Provincies d' Afrique. Duguet Conferences Ecclesiastiques, Tom. 2. Dissert. 56. §. 4.

cia, ed avendo domandato a' Padri, che cosa piacesse loro stabilire contra tale abuso, *da tutti i Vescovi fu detto: Piace a tutti, che senza participazione del Primate di qualsivoglia Provincia nessuno così facilmente presuma, benchè con molti Vescovi, in qualsivoglia luogo senza il di lui precetto [come s' è detto] ordinare alcun Vescovo: ma se ciò richiederà la necessità, tre Vescovi, in qualsivoglia luogo sieno, col precetto del Primate debbano ordinare il Vescovo* (a). Or come mai potè il Concilio Cartaginese III. ammettere nel Primate di Cartagine la potestà di ordinar tutti i Vescovi di tutte le Provincie dell'Africa senza distruggere i diritti, e le ragioni de' Primati stabilite in tanti Concilj della Chiesa Africana? Ma altro è, che il Vescovo di Cartagine per la cura, che egli aveva di tutte le Chiese dell' Africa, in qualche caso particolare, che da alcuna Chiesa fosse richiesto al Vescovato alcun Prete di qualunque Provincia egli fosse, potesse, ricercato prima il consenso del proprio Vescovo, ordinarlo per quella Chiesa, che lo postulava, altro, che egli avesse facoltà di ordinar tutti i Vescovi di tutte le Provincie Africane. Quello, e non questo si legge, e si raccoglie dal Concilio III. Cartaginese: altramente converebbe asserire, che al Primate di Cartagine fosse appartenuto il diritto di ordinar non solamente tutti i Vescovi, ma ancora tutti i Preti delle Provincie Africane: conciossiachè nel sopraddetto Concilio Aurelio Vescovo di Cartagine espose a i Padri, che accadeva, che da alcune Chiese non solamente gli venivano domandati Preti, acciocchè gli ordinasse Vescovi, ma anche Cherici, acciocchè gli ordinasse Preti; e che egli era uso di soddisfare alle postulazioni di qualunque Chiesa, ricercandone solamente il beneplacito del Vescovo, cui era soggetto o il Prete postulato per Vescovo, o il Cherico richiesto per Prete (b). Ed Epigonio rispose generalmente, ch' era lecito a lui di ordinar tutti quelli, che gli fossero richiesti dalle Plebi, o dalle Chiese, che non aveano Preposti Ecclesiastici, non facendo menzione nè di Vescovi, nè di Preti (c). Or

(a) *Ab universis Episcopis dictum est: Placet omnibus, ut inconsulto Primate cujuslibet Provinciæ, tam facile nemo præsumat, licet cum multis Episcopis, in quocumque loco sine ejus (ut dictum est) præcepto Episcopum ordinare. Si autem necessitas fuerit, tres Episcopi, in quocumque loco sint, cum Primatis præcepto ordinare debeant Episcopum.* Concil. Carthag. II. can XII. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1394. B.

(b) *Contingit nonnunquam, ut postulentur ab Ecclesiis, quæ præpositis egent, vel Episcopis, vel Presbyteris: & tamen memor statutorum id sequor, ut conveniam Episcopum ejus, atque ei inculcem, quod ejus Clericus a qualibet Ecclesia postuletur.* Concil. Carthag. III. loc. cit. col. 1408. can. 45.

(c) *Liceat voluntati tuæ semper & tenere quem voles, ut Præpositos Plebibus vel Ecclesiis constituas, qui postulati fuerint.* Idem Concil. ibidem.

Or ſiccome da ciò non ne ſiegue, che il Veſcovo di Cartagine aveſse diritto di ordinar tutti i Preti di tutte le Provincie dell' Africa, ma ſolamente in qualchè caſo di neceſſità ordinare qualchè Prete, di qualunque Provincia ſi foſſe, così l' iſteſſo ſi dee dire dell' ordinazione de' Veſcovi.

XI. Ma qualunque ſi foſſe il diritto del Veſcovo di Cartagine ſopra le Provincie dell' Africa, così riguardo alle ordinazioni de' Veſcovi, come per rapporto alla convocazione de' Sinodi della Dioceſi Africana, è da vederſi ſe queſto eſcludeſſe le ragioni patriarcali del Romano Pontefice ſopra quella Dioceſi. San Lione IX. nella lettera ſcritta intorno all' anno MLIV. a Pietro e Giovanni Veſcovi nell' Africa coſtantemente aſſeriſce, che i privilegj, che competevano al Veſcovo di Cartagine di ſommo Metropolitano, e di Primate ſopra tutte le Chieſe Africane dopo il Veſcovo Romano, riconoſcevan la loro origine dalla conceſſione della Sede apoſtolica; e che per qualunque variazione accaduta in quelle Provincie non potea mai perder quella dignità, che aveva una volta dal Romano Pontefice ottenuta (a). Soggiunge, che il diritto di primazìa del Veſcovo di Cartagine ſopra tutte le Chieſe Africane, non ſolamente da' Concilj tenuti ſotto San Cipriano, e ſotto Aurelio, e da altri Concilj Africani, *ma, quello che è più, da i decreti de' venerabili ſuoi predeceſſori Romani Pontefici apertamente ſi dimoſtra* (b). Ma poichè ſeguendo il Pontefice a dire, che il ſolo Veſcovo di Cartagine in tutta l' Africa ſoleva ricevere il pallio dalla Sedia apoſtolica, potrebbe parere che i decreti de' Romani Pontefici; di cui egli favella, e da' quali dice eſſere ſtato conceduto queſto Primato a quel Veſcovo, riguardaſſero i tempi poſteriori a quelli, de' quali ora ſi parla, cioè, del quarto, del quinto, e del ſeſto ſecolo; biſogna oſſervare ſe in queſti tempi troviſi da' Romani Pontefici conceduta queſta facoltà a' Veſcovi di Cartagine ſopra le ordinazioni delle Chieſe dell' Africa. E certamente fa grandiſſimo argomento di queſta conceſſione la famoſa Decretale indirizzata a' Veſcovi dell' Africa da San Siricio, e data nel Concilio Romano d' ottanta Veſcovi dopo il Conſolato di Arcadio e di Bautone, cioè, l' anno di Criſto CCCLXXXVI. (c). Queſta Decreta-

 le,

(a) *Sine dubio poſt Romanum Pontificem primus Archiepiſcopus, & totius Africa maximus Metropolitanus eſt Carthaginenſis Epiſcopus, nec pro aliquo Epiſcopo in tota Africa poteſt perdere privilegium ſemel ſuſceptum a ſancta Romana & Apoſtolica Sede: ſed obtinebit illud uſque in finem ſeculi, & donec in ea invocabitur nomen Domini noſtri Jeſu Chriſti, ſive deſerta jaceat Carthago, ſive reſurgat glorioſa aliquando.* Epiſt. 4. S. Leonis IX. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 1343. A.

(b) *Hoc, quod majus eſt, ex venerabilium Prædeceſſorum noſtrorum Romanorum Præſulum decretis apertè monſtratur.* Idem ibi.

(c) Apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1224. E. & ſeqq.

le, in cui Siricio in nove Capitoli prefcrive Ecclefiaftiche leggi di difciplina alla Chiefa Africana, e particolarmente circa la continenza de' Cherici maggiori, fopra cui non v' avea nell' Africa alcuna certa difciplina, effere ftata colà pubblicata ed abbracciata ne fa certa teftimonianza il Concilio di Cartagine tenuto fotto Genetlio l' anno cccxc. dove nel Canone II. s' ingiunge l' offervanza della caftità a i Cherici coftituiti nel grado di Vefcovi, di Preti, e di Leviti; dicendofi anche, che di ciò s' era trattato in altro Sinodo (*a*). Non avendo per tanto la Chiefa Africana fino a quefti tempi alcuna legge fcritta intorno alla continenza de' Cherici maggiori, mentre fi dice in quefto Canone, che in un precedente Concilio s' era trattato di quefta continenza, conviene per neceffità afferire, che quefto Sinodo Africano precedente foffe celebrato dopo la Decretale di Siricio prima del cccxc. nel quale pubblicate le lettere di quel Pontefice, foffe a tenore di quelle prefcritta dapprima la caftità a' Cherici maggiori, come inferifcono Pietro di Marca, ed il Pagi (*b*). Quefte medefime lettere di Siricio effere ftate lette nel Concilio Tufdritano nell' Africa, celebrato intorno all' anno ccccxvii. come offerva il Baluzio, (*c*) ne fa teftimonianza il Concilio Zellenfe fimilmente Africano, volgarmente detto Telenfe, o Tellettenfe, celebrato l' anno ccccxviii. (*d*): Nel qual Sinodo tenuto fotto Donaziano Vefcovo di Zella, e Primate della Provincia Bizacena, il quale fi trova anche fottofcritto nella terza conferenza di Cartagine tra i Cattolici e i Donatifti, tenuta l'anno ccccxi. (*e*) coll' intervento di moltiffimi Vefcovi, e con Vincenzo e Fortunaziano Legati della Provincia Proconfolare, furono lette nuovamente le dette lettere di Siricio, ed a norma di quelle furono ftabiliti molti Canoni, i quali furono riportati da Ferrando Diacono nella fua breve Raccolta o Breviario fotto nome del Concilio Zellenfe, e coll' indicamento della lettera di Siricio, come può vederfi da' Capitoli 3. 4. 6. 16. 130. e 174. di quefta Raccolta, attribuiti

(*a*) *Epigonius Epifcopus Bullenfium regiorum dixit: Cum in praterito Concilio de continentia & caftitatis moderamine tractaretur, gradus ifti tres, qui conftrictione quadam caftitati per confecrationes annexi funt, Epifcopus, inquam, Presbyter, & Diaconus, tractatu pleniore, ut pudicitiam cuftodiant, doceantur. Genethlius Epifcopus dixit: Ut fuperius dictum eft, decet facrofanctos Antiftites, & Dei Sacerdotes, nec non & Levitas, vel qui facramentis divinis inferviunt, continentes effe in omnibus... ut quod Apoftoli docuerunt, & ipfa fervavit antiquitas, nos quoque cuftodiamus. Ab univerfis Epifcopis dictum eft: Omnibus placet, ut Epifcopi, Presbyteri, & Diaconi, vel qui facramenta contrectant, pudicitia cuftodes, etiam ab uxoribus fe abftineant, &c.* Concil. Carthagin. fub Genethlio, Can. II. apud Labbe loc. cit. col. 1244 D.

(*b*) Vid. Petrum de Marca lib. 1. *de Concord.* cap. 8. num. 4. Pagium in Critica ad ann. 397.

(*c*) Baluzius in nova Concil. Collect.

(*d*) Vid. apud Labbè Tom. 3. Concil. edit. Ven. col 427. lit. E. & feq.

(*e*) Apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 208. B.

buiti da Ferrando al Concilio Zellense, e da lui indicati come tratti dalla lettera di Papa Siricio con quelle parole: *Concilio Zellensi, ex epistola Papæ Siricii*; i quali Capitoli veramente corrispondono ad altrettanti Capi della lettera, che abbiamo di questo Pontefice a' Vescovi di Africa; cosichè il Capitolo IV. di questo Breviario corrisponde al I. di Siricio, il VI. al III. il II. al III. il CXXX. al IV. e al V. il CXXXVIII. al VII. il CLXXIV. all'VIII. il XVI. al IX. mancando solamente in esso il VI. Capo di Siricio, come può anche osservarsi dal confronto fattone appresso l' Arduino nella Raccolta de' Concilj (*a*).

XII. Non potendosi adunque dubitare, che questa Decretale di Siricio per le Chiese dell' Africa fosse in quelle Provincie con venerazione eseguita, conviene osservare che cosa in quella si dispone intorno alle ordinazioni. Il primo Capitolo di essa Decretale, secondo la più comune lezione, è conceputo in questi termini: *Che fuor della scienza della Sedia apostolica, cioè, del Primate, nessuno ardisca ordinare: imperocchè è intero il giudizio, il quale è seguito dalla sentenza di molti* (*b*). Ma Pascasio Quesnello nel suo antico Codice attribuito da lui a S. Lione Magno così legge: *Che fuor della scienza della Sedia apostolica nessuno ardisca ordinare i Primati: imperocchè il giudizio è intero, il quale è consagrato dalla sentenza di molti* (*c*). Nell' uno, o nell' altro modo, che si voglia legger questo Capitolo, sempre dimostra l' autorità del Romano Pontefice sopra le ordinazioni delle Provincie Africane. Nel primo modo sembra chiaro, che siccome Siricio istituendo suo Vicario nelle Provincie dell' Illirico il Vescovo di Tessalonica ordinò, che senza il consenso di lui nessuno ardisse ordinar Vescovi in quelle Provincie (*d*); così commettendo le sue veci al Vescovo di Cartagine ordinasse, che senza il di lui consentimento a nessuno fosse lecito ordinar Vescovi nelle Provincie dell' Africa, chiamando il consenso di quel Vescovo consentimento della Sedia apostolica, per le veci Apostoliche a lui commesse: e così l' intese Luca Olstenio, uomo, come ognun sa, di giudizio esattissimo, paragonando le lettere di Siricio scritte al Vescovo di

 Tes-

(*a*) Harduinus tom. 1. Concil. col. 857.

(*b*) *Ut extra conscientiam Sedis Apostolicæ, hoc est, Primatis, nemo audeat ordinare. Integrum enim est judicium, quod plurimorum sententia conjungitur*. Epist. IV. Siricii ad Episcopos per Africam, cap. 1. apud Labbè tom. II. Concil. edit. Ven. col. 1225.

(*c*) *Primum, ut extra conscientiam Sedis Apostolicæ nemo audeat ordinare Primates. Integrum enim judicium est, quod plurimorum sententia consecratur*. Codex Canonum Eccl. Roman. cap. ult. apud Quesnel. tom. 2. Oper. S. Leon. Magni.

(*d*) *Etiam dudum, frater carissime... hujusmodi literas dederamus, ut nulla licentia esset sine consensu tuo in Illyrico Episcopos ordinare præsumere*. Epist. Siricii ad Anysium Thessalonicen. in Collect. Roman. Lucæ Holstenii, par. 1. pag. 43.

Tefsalonica a quelle del medefimo Pontefice fcritte a' Vefcovi dell' Africa (*a*). Se poi fi vuol feguir l'altra lezione, ancora fecondo quefta fi fa manifefta l' autorità del Papa fopra l'ordinazione de' Primati di Cartagine, i quali fenza il confenfo di lui non poteano efsere ordinati: nè può intenderfi di altri Primati delle Provincie Africane, poichè quefti non fi ordinavano, ma fuccedevano l' uno all' altro fecondo l' anzianità dell' ordinazione nella dignità Vefcovile. Non fembra per altro, che convenga partirfi dalla prima lezione, la quale è comuniffima ne' Codici fcritti a penna, e nell' edizioni imprefse.

XIII. Ma comechè fopra la fincerità così di quefta lettera di Siricio, come del Concilio Zellenfe, in cui fu letta e ricevuta, non fia mai ftata controverfia tra gli eruditi prima di Pafcafio Quefnello; volle quefti nulladimeno contro il confenfo comune degl' uomini dotti, e contro la fede di tutti i Codici riferiti dal Giuftello e da altri impugnar la loro germanità, e s' ingegnò di far credere, che l' una e l' altro fieno fpurj, e fuppofti da alcun impoftore, il quale, com' egli penfa, ftudiofo fuor del dovere di amplificar l' autorità della Romana Sede, veggendo efser mal fucceduta a i Legati di Roma l' imprefa in vano tentata apprefso le Provincie Africane delle appellazioni da deferirfi al Romano Pontefice, fi sforzò di cancellar la memoria di quefto poco felice fuccefso con finger qualchè celebre Concilio nell' Africa, il quale fi fottomettefse a i precetti del Romano Pontefice, ricevefse i fuoi decreti, e preftafse a quelli ubbidienza (*b*). Ma egli con quefto fuo non men falfo, che ridicolo indovinamento ha dato poco cautamente a conofcere il difegno, che fi è propofto nello fpacciare per fpurj così le lettere di Siricio a' Vefcovi di Africa, come il Concilio Zellenfe, e gli altri, che in quelle fi accennano, da i quali furono lette ed efeguite; manifeftando, che non l' amore della verità, ma lo fpirito del partito l' ha indotto ad impugnar la fincerità di quefti documenti, conofcendo il gran pefo,

(*a*) *Quod hic dicitur, fine confenfu Vicarii Apoftolici Epifcopos in Illyrico ordinari non poffe, idem factum in Africa quoque intelligitur ex ejufdem Siricii epift.* 4. *pag.* 46. *ad Epifcopos Africa. Unde apparet Pontificem in fingulis Diœcefibus fuos habuiffe Vicarios.* Holftenius in Notis ad priorem part. Collect. Rom. pag. 265.

(*b*) *Nefcio quis Romanæ amplitudinis autoritatifque prapofterè ftudiofus, ut vidit malè fucceffiffe Legatis Romanis operam, quam pro jure appellationum ad Sedem Apoftolicam deferendarum in Africanas Provincias invehendo pofuerant fub Romanorum Epifcoporum Zofimi, Bonifacii, & Celeftini Pontificatu; hujufmodi mali fucceffus memoriam obliterare conatus eft; quod & hac arte non fruftra tentandum putavit, fi celebrem aliquam Synodum Africanam pluref que produceret, quæ præceptis Romani Pontificis fefe ultro fubmififfent, ejus recepiffent decreta, eis obtemperaffent, non in una tantummodo Provincia, fed etiam in pluribus.* Quefnell. Differt. xv. ad Opera S. Leonis Magni, cap. 8.

ſo, che eſſi danno all' autorità del Romano Pontefice. Ma biſognava certamente, che queſto preteſo impoſtore aveſse lo ſpirito di profezia, fingendo anche il Concilio Cartaginenſe ſotto Genetlio celebrato l' anno cccxc. lungo tempo prima che accadeſse la controverſia delle appellazioni Africane; nel qual Concilio è certo, che furono lette, ed eſeguite le lettere di Siricio vivente, non ſolo perciò che riguarda la continenza de' Cherici maggiori in quella Decretale ingiunta, come noi abbiamo dimoſtrato, ma per quello ancora, che riguarda le ordinazioni da celebrarſi da' Veſcovi col conſenſo de' Primati (*a*), come non oſcuramente viene ingiunto dalla riferita Decretale di Siricio; moſtrando i Padri del detto Cartaginenſe, che in queſto punto era molto corrotta la diſciplina della Chieſa Africana, per rimediare alla qual corruttela ſi dichiara Siricio avere ſpedita la Decretal riferita. Conveniva adunque a queſto aſſerito impoſtore, per ottenere il ſuo intento, finger non ſolo il Concilio Zellenſe celebrato dopo la riferita controverſia delle appellazioni, ma anche altri Concilj Africani celebrati prima del Pontificato di Zoſimo, nel quale cominciò la conteſa delle appellazioni Africane; i quali Concilj nondimeno hanno ottenuto la venerazione di tutti i ſecoli.

XIV. Non penſo per altro dover confutare le frivoliſſime conghietture, ſopra le quali fonda Queſnello il ſuo giudizio, eſſendo ſtata queſt' impreſa egregiamente eſeguita non ſolamente da Emanuele Schelcſtrate, ma anche da Natal d' Aleſſandro (*b*); ma ſolamente mi farò ad oſſervare alcune coſe, dalle quali potraſſi agevolmente conoſcer quanto ſia avanzato il giudizio di queſto Scrittore in queſto particolare. Confeſſa egli, che neſſuno prima di lui, di tanti uomini dotti e critici, che hanno trattato del Concilio Zellenſe e dell' epiſtola di Siricio, ha poſta in dubbio la ſincerità di queſto monumento (*c*): ſi avanza nulladimeno a ſperare, che chiunque oſſerverà le ſue ragioni la riputerà una mera favola. Egli però s' è ingannato; poſciachè i ſuoi argomenti, o le ſue conghietture ſono ſtate ben' eſaminate, e dallo Scheleſtrate, e da Natal di Aleſſandro; e tanto ſono ſtati lungi dall' abbracciar la ſua ſentenza, che l' hanno confutata: ed il Pagi, uomo di ſomma critica, e che facilmente ſi attacca alle altrui oſſervazioni dove può contraddire al Baronio, dopo aver confutata una certa triga di Queſnello ſopra il vario nome dato dagl' antichi Codici al Concilio Zellenſe dice di non riſpon-

(*a*) Vide Canon. xxi. Concil. Carthaginen. ſub Genethlio.

(*b*) Vide Scheleſtrat. Diſſert. 3. *de Eccleſ. African.* cap. 12. Natal. Alexand. prim. part. ſecul. v. cap. v. art. 1.

(*c*) *Ab omnibus pro legitima ac vera Synodo iſta eſt habita ad hanc uſque diem, nec aliquem ſcio, qui de ejus* αὐθεντία *controverſiam hactenus moverit*. Queſnell. Diſſert. cit. cap. 2.

rifpondere all' altre fue conghietture, sì perchè era ftato da altri Scrittori pienamente rifpofto, sì anche perchè Stefano Baluzio gl' avea moftrata una differtazione, che avea compofta fu quefto punto (a). Ognun fa quanto foffe fcrupolofo Stefano Baluzio nell' ammetter la fincerità degli antichi monumenti, e con quanta circofpezione regolaffe il fuo giudizio fu quefta materia: ond' è, che il fentimento del Baluzio convince di leggerezza il giudizio di Quefnello.

XV. Confeffa egli inoltre, che nella Raccolta di Ferrando Diacono fi trovano Canoni afcritti da lui al Concilio Zellenfe, e che afferifce tratti dalla piftola di Siricio: ma dice, che alcuni di quefti Canoni fon veri, ma non corrifpondono alla pretefa lettera di Siricio, e debbono attribuirfi ad un altro non fo qual Concilio, ch' ei nomina Cellenfe, ed a quefti da altra mano è ftata aggiunta quella poftilla, *ex epiftola Siricii, &c.* altri veramente corrifpondono all' afferita lettera: e quefti fono ftati fabbricati di pianta da un impoftore, che gl' intrufe nella Raccolta di Ferrando, afcrivendogli al Concilio Zellenfe, ed alla piftola di Siricio (b). Ma effendo cofa certa, che Ferrando Diacono della Chiefa Cartaginenfe, e difcepolo di San Fulgenzo Vefcovo di Rufpina, fiorì nel principio del VI. fecolo, e che intorno all' anno DXXVII. pubblicò la fua abbreviata Raccolta de' Canoni, digerita non per ordine di tempo, ma di materia, e diftinta in CCXXXII. Capitoli, dovea fignificarci Quefnello fe l' impoftore che fabbricò di fuo capo l' epiftola di Siricio, e il Concilio Zellenfe viffe prima de' tempi di Ferrando, o fu a i tempi di quefto pofteriore. Se prima, non poteva certamente introdurre nella Raccolta di quefto Diacono que' Canoni afcritti al Concilio di Zella, ed alla lettera di Siricio, ma farebbe convenuto, che foffero due impoftori di diverfa età, i quali camminando di concerto, l' uno fabbricaffe quel Sinodo e quella lettera, e l' altro l' intrudeffe nella Raccolta di Ferrando. Ma per moftrare che la bifogna foffe andata così, averebbe pur dovuto citar qualche Codice di Ferrando, in cui quelle fuppofte aggiunte non fi trovaffero, o almeno il numero de' Capitoli foffe minore di CCXXXII. Se poi l' impoftore fu dopo il tempo di Ferrando, e dopo fabbricato quel Concilio e quella lettera viziò anche la Raccolta Ferrandiana, bifognava che fpiegaffe Quefnello, fe colui fu oltramarino, cioè, delle Provincie dell' Africa, oppure trafmarino, cioè, delle altre Provincie occidentali. Se Africano, non potrà mai fpiegarci quale intereffe

(a) *Ad alias Quefnelli conjecturas leviffimis fundamentis innixas non refpondebo, non folum quia Schelftratius ... & Natalis Alexander ... iis jam fatisfecere; fed etiam quia Baluzius oftendit mihi differtationem, quam hac de re compofuit.* Pagius ad ann. 418. num. 66.

(b) Ibi cap. 2.

reſſe in ſentenza di lui poteſſe avere un Africano di amplificar la poteſtà del Papa ſopra le Provincie dell' Africa, quando al falſo diviſamento di Queſnello gli Africani ſi guardarono ſempre con gelosìa dalle intrapreſe de' Romani Pontefici, acciocchè la loro autorità non prendeſſe piede ſopra le Provincie dell' Africa. Se poi l' impoſtore fu traſmarino, non ſi ſaprà mai intender qual uſo poteſſe fare di queſt' impoſtura: mentre la Raccolta di Ferrando non ebbe mai corſo in Italia, ed in altre regioni occidentali, nelle quali ebbe prima uſo la Raccolta di Dioniſio, e poi d' Iſidoro, e dove la Raccolta di Ferrando appena fu conoſciuta ne' baſſi ſecoli: e ſe finalmente l' impoſtore, che la falsò, in queſti baſſi ſecoli viſſe, ſarebbe miracolo che non ſi trovaſſe di quella un Codice, in cui que' Canoni ſuppoſti, e quelle aggiunte ſpurie non ſi trovaſſero. Finalmente confeſſa Queſnello, che il Concilio Zellenſe, e l' epiſtola di Siricio, tali quali ſi trovano nelle edizioni de' Concilj, rinvengonſi benanche nel ſuo afferito Codice de' Canoni della Chieſa Romana, da lui aſcritto a San Lione Magno, e decantato per lo più antico che troviſi; ma dice nulladimeno, che queſta pezza è ſuppoſitizia, e aggiunta al vero Codice di San Lione, eſſendo poſta in ultimo luogo. L' eſſer però collocata in ultimo luogo non fa indizio veruno, che ella ſia ſpuria: conciossiachè, come abbiamo altrove dimoſtrato (a), non eſſendo altro il preteſo Codice Queſnelliano, che un crudo indigeſto ammaſſamento di buoni e legittimi documenti mal cuciti inſieme, ſenza alcun'ordine nè di tempi, nè di materie, dove ſi vede poſto innanzi quello, che andava collocato indietro, e poſto indietro quello, che dovea andare innanzi, non può fare argomento di ſuppoſizione l' eſſere il Sinodo Zellenſe colla piſtola di Siricio collocata in quel Codice fuora del ſuo luogo, e del ſuo tempo; altramente biſognerebbe far l' iſteſſo giudizio della maggior parte de' Canoni di quella Raccolta, fuora del luogo loro ſituati. Oltre di che, neſſun uomo di ſano giudizio potrà comprendere come poſſa Queſnello conciliar fede all' antichità ed autenticità di quel ſuo decantato antichiſſimo Codice, quando egli ſteſso la diſtrugge col ſpacciare per ſpurj que' monumenti, che lo chiudono.

XVI. Laſciando adunque, che il giudizio di Queſnello ſia ſeguito da i ſeguaci del ſuo partito, e rimettendo i Lettori a quello, che ſcriſsero lo Schelestrate, Natal d' Aleſsandro, ed il Pagi contro le conghietture leggeriſſime, colle quali egli pretende dimoſtrar la ſuppoſizione della piſtola di Siricio, e del Concilio Zellenſe; e ſeguendo il comun ſentimento degli uomini dotti, e di aggiuſtata critica, da queſta Decretale

(a) Vedi tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 5. 6. e 7.

cretale di Siricio, e da' Concilj Africani, in cui fu letta ed eseguita, conchiuderemo l' autorità, e il diritto patriarcale del Vescovo Romano sopra la Diocesi e le Provincie dell' Africa riguardo alle ordinazioni. Da questi monumenti si può conchiudere, che la potestà, che avea il Vescovo di Cartagine sopra le ordinazioni de' Vescovi di quelle Provincie fosse a lui commessa dalla Sedia apostolica, come asserisce S. Lione IX. e fosse istituito Vicario Apostolico, come inferisce l' Olstenio; o almeno per lo diritto, che a lui appartenea delle ordinazioni Vescovili prescrivesse la forma della disciplina, con cui in quelle Provincie doveano celebrarsi, nella maniera, che dalla medesima autorità Pontificia furono regolate le ordinazioni delle Provincie delle Gallie e delle Spagne, rimettendole alle Provincie stesse, per le difficoltà, e per la distanza de' luoghi, i quali impedivano, che i Vescovi potessero venire a Roma per farsi ordinar dal Papa, come abbiamo dimostrato coll' esempio di San Gregorio Magno per le ordinazioni delle Provincie Anglicane. La disposizione del qual santo Pontefice, che i Metropolitani fossero ordinati nel Sinodo, confermando, e rinnuovando Onorio I. nella lettera scritta ad Onorio Vescovo di Canturbery, e riferita da Beda, attesta aver conceduta o rimessa l' ordinazione di quel Metropolitano al Sinodo Provinciale per la lunga distanza, che s' interponea tra quella Provincia e Roma (a): e ciò, come osserva il medesimo Beda, *acciocchè non fosse necessario per così lunghi spazj e di terra e di mare affaticarsi sempre fino a Roma per l' ordinazione dell' Arcivescovo* (b). Ma questa ragione militava ancora per le Provincie oltramarine, agli eletti delle quali non solo incomodo, ma anche pericoloso riusciva il passare il Mare per farsi ordinare in Roma. Onde bastava all' autorità del Romano Pontefice il regolar colla sua potestà la disciplina di queste ordinazioni; la quale essere stata molto corrotta in tempo di Siricio nell' Africa per l' autorità, che si prendevano i Vescovi di ordinare altri Vescovi senza consenso de' Primati di ciascheduna Provincia, vien chiaramente indicato dal Concilio di Cartagine tenuto sotto Genetlio (c). E da questa sfrenata libertà di ordinare è da credere, che nascesse il prodigioso numero de' Vescovi, che erano in Africa; il qual nume-

(a) *Quia ut hæc vobis concederemus, longa terrarum marisque intervalla, quæ inter nos ac vos obsistunt, ad hæc nos condescendere coegerunt; ut nulla possit Ecclesiarum vestrarum jactura per cujuslibet occasionis obtentum quoquomodo pervenire, &c.* Epist. cit. Honorii I. apud Bedam Hist. Anglorum lib. 2. cap. 18.

(b) *Ne sit necesse ad Romanam usque civitatem per tam prolixa terrarum & Maris spatia pro ordinando Archiepiscopo semper fatigari.* Beda ibi.

(c) Vide Concil. Carthaginen. sub Genethlio apud Labbe loc. cit. Can. 12.

numero nelle ſole ſei Provincie di quella Dioceſi ſupera il numero de'Veſcovi, che erano in tutte le altre Dioceſi e Provincie occidentali: mentre nella conferenza di Cartagine tra i Cattolici e i Donatiſti ſi trovarono preſenti per la parte cattolica CCLXXXVI. Veſcovi, aſſenti CCXX. e LXIV. Cattedre vacanti, ſenza il gran numero de i Donatiſti; onde nell'anno CCCCXI. erano nell'Africa DLX. Cattedre Veſcovali dalla parte cattolica (*a*). Alquanto minore fu poi queſto numero ſotto l'anno ſeſto di Unnerico Re de' VVandali, benchè per altro ecceſſivo: mentre nella Provincia Proconſolare erano LIII. Veſcovi, CXXIII. nella Provincia di Numidia, CVII. nella Provincia Bizacena, dove vacavano ſei Veſcovati, CXX. nella Mauritania, dove pure erano ſei Cattedre vacanti, XLIV. nella Mauritania Sitifenſe, e V. nella Provincia Tripolitana: ſicchè in tutto, nell'anno CCCCLXXXIV. quando i Veſcovi Cattolici dell'Africa intervennero per comandamento dell'empio Re Unnerico in Cartagine per render ragione della lor fede, erano nelle Provincie Africane CCCCLXVI. Veſcovati, come appariſce dalla notizia de'nomi de' Veſcovi delle Provincie Africane, che intervennero per la riferita cagione in Cartagine, e che indi da quell'eretico regnante furon mandati in eſilio (*b*).

XVII. Ma quantunque per le accennate ragioni eſeguiſſero i Romani Pontefici per loro ſteſſi il diritto delle ordinazioni in tutte le Provincie occidentali, non è però, che alcuna volta, quando loro pareva eſpediente, non lo eſercitaſſero in Provincie anche diſtanti. Nel principio del IV. ſecolo dopo il giudizio di Melchiade nella cauſa di Ceciliano Veſcovo di Cartagine, eſſendo queſti rimaſto in Breſcia, nè eſſendo potuto tornare in Africa pe 'l furore de' Donatiſti; narra S. Ottato Veſcovo di Mela, che allora furono mandati in Africa due Veſcovi, Eunomio ed Olimpio, acciocchè, rimoſſi i due contendenti, ordinaſſero uno nella Cattedra di Cartagine, e per queſta via ſi eſtingueſſe lo ſciſma. Ma che venuti in Cartagine, e dimorativi XL. giorni per pronunciar da qual banda foſſe la parte cattolica, i ſedizioſi Donatiſti non permiſero, che mandaſſero ad effetto le loro commiſſioni (*c*). Or queſti Veſcovi non poterono da altri eſſer mandati, che dal ſommo Ponte-

(*a*) Vide *Notitiam Epiſcopatuum Africa ex Collat. Carthaginen. prima diei*, anno 411. apud Schelestrat. tom. 2. Antiquitat. Eccleſiaſticar. in appendice ad Opus Chronolog. num. 11.

(*b*) Vide *Notitiam Epiſcoporum Catholicorum, &c.* apud Schelestrat. loc. cit. In append. ad Opus Chronolog. num. 12. & Pagium ad annum 484. num. 18.

(*c*) *Tunc duo Epiſcopi ad Africam miſſi ſunt, Eunomius & Olimpius, ut remotis duobus unum ordinarent. Venerunt apud Carthaginem: fuerunt per* XL. *dies, ut pronunciarent ubi eſſet Catholica. Hoc ſeditioſa pars Donati fieri paſſa non eſt*. S. Optatus Milevitan. lib. I. contra Parmenianum.

fice Romano, come osserva sopra questo luogo di Ottato Gabriele d' Albospine Vescovo di Orliens; altrimente non averebbono avuto potestà di ordinare un altro Vescovo in Africa: notando da questo passo, che le ordinazioni in Provincie distantissime potean celebrarsi dal Pontefice Romano (*a*). In altre Provincie ancora delle Gallie e dell' Ibernia fecero l' istesso. Nè poterono mai in queste Provincie perder quel diritto, che vi aveano una volta conseguito nell' ordinare i Vescovi di quelle Chiese. Narra Gregorio di Tours, che da San Sisto I. furono ordinati sette Vescovi per le Chiese delle Gallie, e tra questi novera Graziano per la Chiesa di Tours, Saturnino per la Chiesa di Tolosa, Dionisio per la Chiesa di Parigi, Stremonio per la Chiesa di Arverne, Marziale per la Chiesa di Limoges (*b*). Ed Immaro Arcivescovo di Rems attesta, che dal medesimo San Sisto I. fu ordinato e mandato alla Metropoli di Rems il B. Sisto primo Vescovo di quella Chiesa (*c*). Nella Provincia di Scozia, come attesta Prospero nella Cronica sotto il Consolato di Basso e d' Antioco, fu da San Celestino I. ordinato Vescovo Palladio, e colà mandato (*d*); il che asserisce anche Beda (*e*): e nell' Ibernia fu dal medesimo San Celestino ordinato, e mandato Vescovo San Patrizio Apostolo degl' Ibernesi (*f*). Vero è, che quando questi Vescovi furono ordinati nelle regioni occidentali, non erano ancora in esse stabilite le Provincie Ecclesiastiche, e distinte le ragioni de' Metropolitani. Ma è vero ancora, che queste Provincie si stabilirono, e questi diritti de' Metropolitani si regolarono dall' autorità de' Romani Pontefici, come noi abbiamo ad evidenza dimostrato, massimamente per le Provincie delle Gallie. Onde essendo cosa certa, che le prime ordinazioni de' Vescovi delle regioni occidentali furon fatte da i Romani Pontefici, non poteron questi perdere il diritto di farle, per averne lasciato

(*a*) *Necesse est fateri hos duos Episcopos* (Eunomium, & Olimpium) *a summo Pontifice fuisse missos; alioquin potestatem non habuissent alium in Africa ordinandi: sed nota, quemadmodum ordinatio in aliis Provinciis & longe dissitis potest celebrari a summo Pontifice.* Albaspineus in cit. loc. S. Optati.

(*b*) *Hujus tempore* (Sixti) *septem viri Episcopi ordinati, ad prædicandum in Gallias missi sunt, sicut historia passionis S. Martyris Saturnini denarrat. Ait enim: Sub Decio & Grato Consulibus, sicut fideli recordatione retinetur, primum, ac summum Tholosana Civitas S. Saturninum habere cœperat Sacerdotem. Hi ergo missi sunt: Turonicis, Gratianus Episcopus.... Tholosæ, Saturninus Episcopus: Parisiacis, Dionysius Episcopus: Arvernis, Stremonius Episcopus: Lemovicinis, Martialis est destinatus Episcopus.* Gregor. Turonen. lib. 1. Hist. Franc. cap. 30.

(*c*) *Postquam B. Sixtus a Sixto Romanæ Ecclesiæ Pontifice primum ad Rhemensem Metropolim fuit directus.* Hincmarus Opusc. 53. cap. 16.

(*d*) *Ad Scotos in Christum credentes ordinatur a Papa Celestino Palladius, & primus Episcopus mittitur.* Prosper in Chronic.

(*e*) Beda lib. 1. Hist. Gen. Angl. cap. 13.

(*f*) *Post ipsum Palladium S. Patritius.... a S. Celestino Papa consecratus, & ad Archiepiscopatum Hibernensem mittitur.* Marianus Scotus lib. 2. ætat. 6. ad annum 432.

ſciato l' uſo alle Provincie, che furono da loro ſtabilite, ordinate, e regolate. Quindi è, che anche molto tempo dappoichè erano nelle regioni occidentali ſtabilite le Provincie Eccleſiaſtiche, i Veſcovi di Roma ſi valſero del loro antico diritto, ordinando in quelle Veſcovi non ſolo in Italia, ma anche in Francia, come atteſta Giovanni Diacono di San Gregorio Magno, dicendo che queſto ſanto Pontefice, dove il biſogno lo richiedeva, non riſparmiava alcuno del ſuo Clero, o de' ſuoi Monaci per lo reggimento delle Chieſe, ordinandoli Veſcovi in varie parti; e non ſolo nelle Provincie, che dapprima ſi diſſero Suburbicarie, e ſottopoſte al ſuo diritto metropolitico, ma anche nelle altre Cattedre d' Italia, o Metropolitane, o a' Metropolitani ſoggette; e medeſimamente nelle Chieſe di Francia, qual' era Troyes ſottopoſta al Metropolitano di Sans (a). Da quanto ſi è detto ſin qui può ciaſcuno, che ſanamente giudicar voglia, comprender quanto vanamente il Duguet dalle ordinazioni fatte in queſti ſecoli nelle Provincie delle Gallie e delle Spagne, o da' Metropolitani, o da' Sinodi, inferiſca il privilegio di autocefalia nelle Provincie occidentali, ed eſcluda il diritto patriarcale del Romano Pontefice ſopra le ordinazioni delle ſteſſe Provincie.

§. VII.

De' Concilj Provinciali e Patriarcali ſpettanti al Romano Pontefice come Metropolitano, e come Patriarca di tutto l' Occidente.

SOMMARIO.

I. *Sinodi patriarcali del Papa per quali difficoltà non ſi poteſſero frequentemente convocare. Sinodi Provinciali, che in ciaſcun anno doveano celebrarſi da i Metropolitani non poteano impedire il Sinodo patriarcale, nè faceano argomento di autocefalia. Sinodi Nazionali nelle Dioceſi di Occidente congregati per autorità del Papa per mezzo de' Vicarj Apoſtolici.*

II. *Sinodi Nazionali delle intere Dioceſi occidentali intimati immediata-*

 mente

(a) *Nam, ut pauca de multis contingam, ex Presbyteris Cardinalibus Eccleſiæ ſuæ conſecravit Epiſcopos, Bonifacium Regii, Habentium Peruſii, & Donatum Meſſanæ Siciliæ. Ex Subdiaconibus vero, Glorioſum Hoſtiæ, Fauſtum Capuæ,* PETRUM TRECIS, *&* CASTORIUM ARIMINI. *At vero ex Monachis Monaſterii ſui Marinianum* RAVENNÆ, *Maximianum Syracuſis, & Sabinum Callipoli Præſules ordinavit.* Joannes Diaconus in vita S. Gregorii Magni lib. 3. cap. 7.

mente da i Romani Pontefici. Considerati come parti spettanti al Sinodo patriarcale di tutto l' Occidente. Legati de' Sinodi Nazionali intervenuti al Sinodo Romano patriarcale sotto il Pontefice Agatone.

III. *Sinodi particolari del Papa composti dal Presbiterio Romano quali fossero. Gl' affari più importanti della religione e della disciplina si deliberavano dal Pontefice in questi Sinodi: in essi si ascoltavano le querele, e si risolvevano le cause de' Vescovi ricorrenti alla santa Sede.*

IV. *In questi Sinodi particolari Romani soleano intervenirvi i Vescovi più vicini a Roma: formavano il Concistoro antico del Papa composto di Vescovi, Preti, e Diaconi: la somma autorità di questi Sinodi risiedeva nel solo Romano Pontefice, senza cui nessuna cosa di momento potea in essi deliberarsi.*

V. *Concilj Provinciali del Papa. Qual fosse la sua antica Provincia, cui sovrastava come Metropolitano. Quando cominciarono a celebrarsi. Concilio Provinciale, o Italiano tenuto in Roma nella causa di Paolo Samosateno. Altri Concilj Provinciali celebrati da San Giulio I. da Liberio, da San Damaso, da San Siricio, e da Sant' Innocenzo. Frequenza di questi Concilj; ed in qual tempo ogn' anno doveano celebrarsi.*

VI. *Numero grande di Vescovi, che intervenivano a questi Sinodi Romani. In essi si risolvevano dal Pontefice gli affari pubblici della Chiesa riguardo alla religione, ed alla disciplina. La fermezza delle deliberazioni, che si prendeano in questi Sinodi dipendeva unicamente dall' autorità del Romano Pontefice come Capo di tutti, il cui giudizio era seguito dagl' altri, ed egli a nome di tutti costituiva le cose. Tutti i Vescovi d' Italia convenivano in questi Sinodi.*

VII. *Differenza tra i Sinodi Provinciali, e Patriarcali del Papa. Concilj convocati da' Patriarchi come Metropolitani son Provinciali, non Patriarcali. Questi non hanno prefisso da' Canoni tempo determinato per la loro celebrazione. L' essersi celebrati nel medesimo tempo Concilj nelle Gallie ed in Roma non fa argomento, che i Vescovi Gallicani non appartenessero al Sinodo patriarcale del Papa. Fallace discorso del Duguet sopra di ciò.*

VIII. *Parole di Valentiniano I. Imperadore sopra i due Concilj di Roma e delle Gallie male interpetrate dal Duguet. In qual tempo fosse scritta da Valentiniano I. la lettera indicata dal Duguet. Concilio Romano nominato nella lettera di Valentiniano in che tempo fosse celebrato. Diversi decreti di varj Concilj Romani tenuti sotto Damaso in diversi tempi, raccolti in un altro Sinodo Romano, ed in una sinodica mandata agl' Orientali, e da lor sottoscritta.*

IX. *Si*

IX. *Si stabilisce il tempo, in cui fu tenuto il Sinodo Romano indicato da Valentiniano. Nel tempo, in cui fu celebrato il predetto Sinodo in Roma non si ha memoria, che se ne celebrasse alcuno nelle Gallie sopra la stessa materia, nè potè celebrarvisi. Vescovi delle Gallie intervenuti al Concilio Romano nominato dal detto Imperador Valentiniano.*

X. *A' Vescovi, ed alle Chiese particolari non apparteneva il definir le quistioni di fede senz' autorità della Sedia apostolica, ma solamente il farne relazione a quella, ed aspettarne da essa la decisione. Vescovi Gallicani riferiscono al Papa la quistione cominciata ad agitarsi in Occidente sopra la divinità, e la consustanzialità dello Spirito santo. Cause di fede non possono ascoltarsi senza consenso del Romano Pontefice. Fede della consustanzial Trinità, e della divinità dello Spirito santo stabilita da San Damaso in Occidente, e in Oriente.*

XI. *Vescovi Gallicani appartenere al Concilio patriarcale del Papa si dimostra dal Concilio Romano celebrato sotto Damaso. Giudizio del Romano Pontefice nel Concilio Romano riputato giudizio di tutto l' Occidente per la pertinenza di tutti i Vescovi occidentali al Concilio patriarcale del Papa.*

XII. *Vescovi Gallicani appartenere al Sinodo patriarcale del Romano Pontefice si dimostra col testimonio di Sant' Avito Vescovo di Vienna. Diritto speciale del Vescovo Romano sopra tutti i Vescovi d' Occidente riguardo alla loro convocazione al Concilio dichiarato nella sinodica del Concilio Romano sotto Agatone, e sposto negl' atti dello stesso Concilio.*

XIII. *Vescovi di Francia intervenuti al Concilio Romano sotto Stefano III. quali, e quanti fossero. Niccola I. non fu il primiero de' Romani Pontefici, che pretendesse il diritto di chiamare al Concilio Romano i Prelati di Francia. Seguì l' esempio de' suoi Predecessori.*

XIV. *False immaginazioni del de Marca sopra la chiamata de' Vescovi Francesi fatta da Niccola I. al Concilio Romano. Contraddizioni del de Marca. Giudizio, che fa di esso un celebre Scrittor di Francia.*

XV. *Quali cagioni mossero il Pontefice Niccola I. a chiamare i Prelati di Francia al Concilio Romano. In quanti Principi della stirpe di Carlo Magno era in quel tempo diviso il dominio delle antiche Gallie. Lettere di Niccola I. fatte pubblicare da i Principi, che regnavano nelle Gallie a tutti i Vescovi de' loro Regni. Motivi addotti da i Regi delle Gallie per iscusare i Vescovi de' loro Regni dall' intervenire al Concilio. Non negarono mai il diritto del Pontefice di chiamare i Vescovi Gallicani al Concilio. Confessione de' Vescovi Gallicani dell' obbligazione, che aveano d' intervenire al Concilio Romano, quando non fossero stati legittimamente impediti.*

XVI. *Con-*

XVI. *Confessione e testimonianza d' Immaro Arcivescovo di Rems intorno al diritto del Romano Pontefice di chiamare alla sua presenza i Vescovi Gallicani. Scuse addotte da' Vescovi Francesi per esimersi dall' intervenire al Concilio intimato da Niccola I. poterono essere ragionevoli. Niccola I. costantemente asserisce, che i Vescovi Gallicani appartengono al suo Sinodo patriarcale.*

XVII. *Lettere scritte da Niccola I. a' Vescovi di Francia intorno alla causa dello scisma di Fozio prontamente pubblicate, ed eseguite. Prelati, e Scrittori Francesi intraprendon la difesa della Chiesa Romana contro le calunnie de' Greci. Per quali ragioni a i Concilj patriarcali Romani non intervenissero i Prelati di Spagna, o di altre regioni settentrionali. Sinodi Romani congregati da tutte le Provincie d' Italia dimostrano il diritto patriarcale del Vescovo di Roma sopra tutte l' altre Provincie occidentali rispetto al Concilio.*

I. Essendosi veduto quanto leggero sia l' argomento dell' Abbate Duguet, preso dalle ordinazioni Vescovili celebrate in questi tempi nelle Provincie delle Gallie e delle Spagne, per escluder da esse il diritto patriarcale del Papa, rimane da vedere se abbia maggior peso l' altro argomento, che egli adduce de' Sinodi patriarcali, i quali ei dice non leggersi mai convocati dal Papa coll' intervenimento de' Vescovi delle Gallie e delle Spagne, e di altre Provincie occidentali; ma piuttosto esser certo, che i Sinodi si celebravano nelle Provincie, ed anche nello stesso tempo, che si celebravano in Roma. Ma primieramente quando così vero fosse, com' è apertamente falso, che i Romani Pontefici non convocassero al loro Sinodo i Vescovi delle Gallie e delle Spagne, non per questo verrebbe ad escludersi il diritto del Papa di convocarli, ma solamente si escluderebbe l' uso di questo diritto; e che le stesse difficoltà de' tempi, e distanze de' luoghi, le quali impedivano, che i Vescovi delle Provincie rimote si facesero ordinare in Roma, ed obbligavano i Romani Pontefici a rimettere alle Provincie le ordinazioni, impedivano ancora, che i Vescovi delle rimote Provincie si convocassero a Roma pe 'l Sinodo occidentale, o patriarcale. Secondariamente quando egli dice, che i Sinodi si adunavano nelle Provincie, o egli parla de' Sinodi Provinciali, o de' Sinodi Nazionali. Se de' primi favella, è certo, che questi, secondo lo statuto Niceno nel Canone V. doveano in ciascheduna Provincia due volte l' anno celebrarsi; ma non impedivano però, nè potevano impedire, che negl' affari più gravi spettanti alle intere Diocesi si convocassero dal Patriarca, che alle stesse Dio-

Diocesi soprantendea, i Metropolitani, e i Vescovi Provinciali al Sinodo patriarcale, com'è manifesto, e come definì l'ottavo Concilio Ecumenico nel Canone XVII. secondo la versione di Anastasio Bibliotecario, che in quello fu presente, rigettando e condannando le scuse de' Metropolitani, i quali col pretesto o di esser trattenuti ed impediti da' Principi, o di dover celebrare due volte il Concilio Provinciale, pretendevano di dover'essere esenti, o scusati dall'intervenire al Sinodo patriarcale, chiamati dal Patriarca: dichiarando nulle ed invalide queste scuse, e contrarie alla canonica tradizione; e sottoponendo alla pena della scomunica chiunque ardisse contravvenire a questa definizione (a). I Concilj adunque Provinciali, che si celebravano da i Metropolitani nelle Gallie, ed in altre Provincie occidentali, non fanno argomento di autocefalia, o d'indipendenza dal Concilio patriarcale del Papa, nè somministravano legittima scusa di non intervenirvi quando v'erano chiamati. Se poi favella de' Sinodi Nazionali delle Diocesi d'Occidente, essendo cosa certa, e da noi dimostrata, che questi Sinodi delle Diocesi d'Occidente si convocavano con autorità apostolica da' Vicarj de' Romani Pontefici, da essi istituiti con facoltà, tra le altre, di convocare i Sinodi delle Provincie delle intere Diocesi, come abbiamo provato de' Vicarj dell'Illirico, delle Gallie, e delle Spagne; è ancora manifesta cosa, che questi Sinodi appartenevano al Sinodo patriarcale degli stessi Romani Pontefici, ed erano a quello sottoposti.

II. Nè solamente i Romani Pontefici convocavano i Sinodi Generali delle Diocesi, o delle Nazioni per mezzo de' loro Vicarj, che a quelli presiedevano; ma alle volte ancora intimavano questi Concilj per loro lettere citatorie, come costa specialmente del Concilio Generale di Spagna, delle Provincie Tarraconense, Cartaginense, Betica, Lusitana, e Galiziana, convocato per ordine di San Lione Magno, nella

(a) *Sed quoniam sunt quidam Metropolitanorum, qui ne secundum vocationem Apostolici Præsulis occurrant, a Mundi Principibus se detineri sine ratione causantur, placuit talem excusationem omnimodis esse invalidam.... Consueverunt autem Metropolitani bis in anno Synodos facere, ideoque, sicut dicunt, ad patriarchale penitus non posse concurrere caput. Sed sancta hæc & universalis Synodus, nec Concilia quæ a Metropolitanis fiunt interdicens, multo magis illa novit rationabiliora esse ac utiliora Metropolitanorum Conciliis, quæ a patriarchali Sede congregantur; & idcirco hæc fieri exigit: a Metropolita quippe unius quidem Provinciæ dispositio efficitur, a Patriarcha verò sæpè totius causa Diœceseos dispensatur. Ac per hoc communis utilitas providetur... quamvis apud quosdam Metropolitanorum antiqua consuetudo, & canonica traditio per contemptum ipsorum postposita videantur, non currentibus eis ad communem profectum, quos leges Ecclesiæ severè condemnantes, omni excusatione remota, subjacere vocationibus proprii Patriarchæ, sive communiter, sive cum sigillatim facta fuerint, exigunt.... His autem, qui huic definitioni non obedient, etiam & anathema sit.* Concil. Occumenicum VIII. Constant. IV. Can. XVII. apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Ven. col. 643. & seqq.

nella causa de' Priscillianisti, siccome attestano l' istesso santo Pontefice nelle lettere a Turribio Vescovo di Astorga, ed il Concilio I. di Braga (*a*). Nessuna cosa per tanto più chiaramente dimostra il diritto patriarcale del Romano Pontefice sopra le Diocesi d' Occidente, quanto questi Concilj Nazionali dalle stesse Diocesi per sua autorità celebrati; i quali Concilj Nazionali erano considerati come parti spettanti al Concilio patriarcale del Papa, siccome significò il Pontefice Agatone l' anno DCLXXIX. nel titolo della Sinodica dogmatica data a i suoi Legati spediti al sesto Concilio Generale, e terzo Costantinopolitano, e letta nell' Azione IV. dello stesso Concilio, dicendo: *Agatone Vescovo servo de' servi di Dio, con tutti i Sinodi soggiacenti al Concilio della Sedia apostolica* (*b*): e ciò disse, posciachè erano stati celebrati poco innanzi per ordine suo nelle Gallie, e nella Brittannia, ed in altre Diocesi Concilj Nazionali, i Legati de' quali intervennero al Concilio patriarcale Romano dal Pontefice convocato, ed alle sue lettere dogmatiche si sottoscrissero, come apparisce dalle sottoscrizioni di VVilfrido Vescovo d' York, Legato del Concilio tenuto dalle Provincie della Brittannia, d' Adeodato Vescovo di Toul, di Felice Vescovo di Arles, e di Turino Diacono di Toul, Legati del Concilio celebrato dalle Provincie della Gallia (*c*).

III. Ma per maggior chiarezza di questa materia con artificiosi equivoci malmenata dall' Abbate Duguet, e da alcuni altri Francesi Scrittori, cui è in odio l' autorità della Romana Sede, e i quali animati dallo spiritò dello scisma vorrebbero stabilire in questi tempi, de' quali favelliamo, l' autocefalìa nelle Provincie di Francia, convien distinguere

(*a*) *Dedimus itaque literas ad Fratres & Coepiscopos nostros Tarraconenses, Carthaginienses, Lusitanos, atque Gallicos, eisque Concilium Synodi Generalis indiximus.* S. Leo I. Epist. XV. juxta ordin. Quesnell. aliàs 93. cap. 17.

Beatissimus Papa urbis Romæ Leo, qui quadragesimus ferè extitit Apostoli Petri successor, per Turibium Notarium Sedis suæ, ad Synodum Galliciæ, contra impiam Priscilliani sectam, scripta sua direxit. Cujus etiam præcepto Tarraconenses & Carthaginenses Episcopi, Lusitani quoque & Batici, facto inter se Concilio, regulam fidei contra Priscillianam hæresim, cum aliquibus Capitulis conscribentes, ad Balconium, tunc hujus Bracarensis Ecclesiæ Præsulem, direxerunt. Concil. Bracaren. I. In Collect. max. Concil. Hisp. Tom. 2. pag. 293.

(*b*) *Agatho Episcopus Servus Servorum Dei, cum universis Synodis subjacentibus Concilio Apostolicæ Sedis.* Epist. Synodica Agathonis apud Labbè Tom. VII. Concil. edit. Ven. col. 906.

(*c*) *VVilfridus humilis Episcopus sanctæ Ecclesiæ Eboracenæ Insulæ Britanniæ, Legatus venerabilis Synodi per Britanniam constitutæ, in hanc suggestionem, quam pro Apostolica nostra fide unanimiter construximus, similiter subscripsi. Adeodatus humilis Episcopus S. Ecclesiæ Leucorum, Legatus venerabilis Synodi per Galliarum Provincias constitutæ, in hanc suggestionem, &c. Felix humilis Episcopus Arelatensis Ecclesiæ, Legatus venerabilis Synodi per Galliarum Provincias constitutæ, in hanc suggestionem, &c. Taurinus indignus Diaconus S. Ecclesiæ Telonensis, Legatus venerabilis Synodi per Galliarum Provincias constitutæ, in hanc suggestionem, &c.* Apud Labbè loc. cit. col. 726. B. C.

re diverse sorti di Concilj Romani sottoposti all' autorità del Vescovo di Roma: poichè altri erano i Concilj Romani particolari, altri i Provinciali, altri i patriarcali. Ne' primi tre secoli della Cristiana religione è cosa vana il pretendere, che si mostrino Concilj patriarcali o provinciali convocati dal Papa; non perchè mancasse in lui la potestà di convocarli, ma perchè l' esercizio di questo potere era impedito da i tempi turbati per le persecuzioni de' Tiranni. Congregavano nulladimeno anche in questi tempi, quando la gravità della causa lo richiedea, il Concilio particolare, che componevasi di alcuni Vescovi a Roma vicini, e del Presbiterio Romano, cioè, de' Preti, e de' Diaconi della Romana Chiesa: posciachè quantunque la somma potestà delle cose da stabilirsi o da trattarsi risiedesse nel solo Romano Pontefice, come osserva Luca Olstenio; nulladimeno poichè dalla sentenza comune di molti più facilmente si conosce quello, che fa espediente risolvere, perciò i Romani Pontefici non soleano deliberar cosa di momento senza questo particolar Concilio, ascoltando il parere de' Vescovi, che si trovavano in Roma, o che per la poca distanza poteano a Roma facilmente chiamarsi, e de' Preti Romani (*a*). Di questo Concilio particolare fa chiarissima prova San Cornelio Papa nella lettera scritta a S. Cipriano l' anno CCLI. dove parlando di Urbano, Sidonio, e Massimo, che dallo scisma erano tornati nel seno della Chiesa, dice che portati a lui tutti gli atti convocò il Presbiterio, dove intervennero anche cinque Vescovi, acciocchè formato il consiglio, per comun consenso si deliberasse ciò, che dovea osservarsi (*b*). L' istessa cosa si vede osservata ancora da Siricio Papa, il quale nella causa di Gioviniano e de' suoi seguaci convocò il Presbiterio, cioè, il Concilio de' Preti, e de' Diaconi della Chiesa Romana, e che tutti furono concordi nella sentenza contro quegli Eretici, siccome egli attesta nella lettera scritta alla Chiesa di Milano (*c*). In questo Concilio particolare, composto del Presbiterio Romano, ed anche

(*a*) *Quia collatis in unum multorum sententiis facilius quod ex usu est perspicitur; ita quoque Romani Pontifices, etiamsi per se soli summa rerum custodiendarum auctoritate pollerent, ad deliberationes tamen & consilia Ecclesiastica Presbyteros urbis, & Episcopos, qui fortè aderant, aut e propinquo ad ipsum accersebantur, adhibere ab antiquo consuevere.* Holstenius In Not. ad primam part. Collectionis Roman. pag. 226.

(*b*) *Omni igitur actu ad me perlato, placuit contrahi Presbyterium. Adfuerunt etiam Episcopi quinque, qui & hodie praesentes fuerunt, ut firmato consilio, quid circa personam eorum observari deberet, consensu omnium firmaretur.* Epist. S. Cornelii ad Cyprianum, Inter Epist. Cypriani 46 juxta edit. Pamel. & 49. juxtà novum ordin. edit. Brem.

(*c*) *Facto ergo Presbyterio, constitit doctrinae nostrae, idest, Christianae legi esse contraria. Unde... omnium nostrum tam Presbyterorum & Diaconorum, quàm etiam totiùs Cleri una suscitata fuit sententia.* Epist. 2. Siricii ad Ecclesiam Mediolanen. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1219. D.

che ben spesso di alcuni Vescovi vicini a Roma, si udivano le querele de' Vescovi, che ricorrevano alla Santa sede da rimote parti, e si ascoltavano le loro cause, come ne fanno testimonianza le lettere di Sant'Innocenzo I. a' Vescovi del Sinodo di Toledo, dove narrasi, che Ilario Vescovo, ed Elpidio Prete venuti a Roma per riferire alla Santa sede i disordini, e gli scismi delle Chiese di Spagna, le loro querele furono udite *nel consesso del Presbiterio*, dove ancora ne furono formati gli atti (a). Ma un molto illustre documento di questi Concilj particolari, dove si ascoltavano le cause de' Vescovi ricorrenti alla Sede apostolica, ne somministrano gl' atti del Sinodo Romano tenuto da Bonifacio II. dopo il Consolato di Lampadio e di Oreste, cioè, l' anno DXXXI. o DXXXII. nella causa di Stefano Vescovo di Larissa, e Metropolitano della Provincia di Tessaglia, pubblicati da Luca Olstenio. Da questi atti si ha, che intervennero in quel Sinodo cinque Vescovi, quaranta Preti, e quattro Diaconi del Clero Romano: che essendo questi adunati nel *Concistoro* di Sant' Andrea Apostolo, Teodosio Vescovo di Echino nella Provincia di Tessaglia, spedito a Roma da Stefano suo Metropolitano, stando fuori della porta del Consistoro domandò udienza: che manifestata al Papa la sua istanza lo fece entrare: e che finalmente entrato gl' ordinò Bonifacio, che esponesse la causa, per cui era venuto (b).

IV. Solevano ancora i Romani Pontefici alcuna volta congregar questi Sinodi particolari de' Vescovi vicini a Roma, i quali in breve tempo si potevano unire; dove ascoltavano i ricorsi de' Vescovi, che si appellavano alla santa Sede, e terminavano le loro cause, come ne fanno ampla fede le lettere di Vitaliano Romano Pontefice a Paolo Arcivescovo di Candia, date nella seconda indizione, che in tempo di questo Pontefice correa l' anno DCLIX. Dalle quali lettere si ha, che Giovanni Vescovo di Lappa essendo stato ingiustamente condannato dal detto Paolo suo Metropolitano, ed appellatosi alla santa Sede, fu la sua causa udita, e discussa in un Sinodo di Vescovi in pochi giorni congregati dal Papa (c). Or questo Sinodo particolare di Roma, composto del

(a) *Cum dolore & gemitu prosecuti sunt, quæ in consessu Presbyterii actorum confectione retinentur, & possunt vobis lectione monstrari*. Epist. XXIII. Innocentii ex restitutione Jacobi Sirmondi apud Labbe Tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 39. C.

(b) *Tribunus Archidiaconus dixit: Theodosius vir venerabilis Thessaliæ Provinciæ Echiniensis Civitatis Episcopus adstans præ foribus ingredi desiderat... Bonifatius Episcopus Ecclesiæ Catholicæ urbis Romæ dixit: Ingrediatur. Bonifatius Episcopus dixit: Audientiæ nostræ tibi copiam tribuimus, desiderata insinua.* Acta Synodi Romanæ sub Bonifacio II. in Collection. Roman. Lucæ Holsten. prima part. pag. 2. & 3.

(c) *Igitur post aliquos dies ad ejus preces coacervari Cœtum in hac urbe Romana Antistitum fecimus, ut nobiscum consedentes, & petitio ejusdem Episcopi, & acta sacerdotaliter cogno-*

del Presbiterio Romano, e de' Vescovi vicini a Roma, era l'antico Concistoro del Papa, col cui consiglio i Romani Pontefici si regolavano nel deliberar sopra le materie più gravi della religione e della disciplina, non solo riguardo alle Chiese particolari, ma rispetto ancora alla Chiesa universale, massimamente quando la gravità dell' affare non ammettea dilazione, e le difficoltà de' tempi non permetteano, che si adunassero numerosi Concilj di Vescovi di più Provincie: ed a questo antico Concistoro è succeduto l'amplissimo Collegio de' Cardinali di santa Romana Chiesa, il qual similmente è composto di tre gradi di gerarchìa, cioè, di Vescovi, Preti, e Diaconi. Ma quantunque i Romani Pontefici senza il suffragio di questo particolar Concilio non solessero deliberar cosa alcuna spettante alla Chiesa; tutta la potestà però, e l'autorità di esso risiedea nel solo Capo, cioè, nel Vescovo Romano: onde senza di lui nessuna potestà gli rimanea sopra gli affari della Chiesa, Chiaro argomento di ciò ne porgono le lettere del Presbiterio Romano scritte a San Cipriano nella causa de' caduti: posciachè avendo quel santissimo Vescovo consultato il Clero Romano, se dovesse darsi la pace a coloro, che erano caduti nella persecuzione tosto che pentiti dell' enorme eccesso supplichevolmente la domandavano, oppure dovesse aspettarsi a dargliela dappoichè con lunga penitenza si facessero merito ad ottenerla; quantunque approvasse quello il sentimento di San Cipriano, e commendasse il suo zelo per la rigorosa osservanza della disciplina; nulladimeno, essendo allora vacante la Sede Romana per la morte di San Fabiano, rispose che era in necessità di differir la risoluzione di quest'affare, non essendo ancora per le difficoltà de' tempi costituito il Vescovo Romano, dal quale si regolasser tutte queste cose, e colla sua autorità prescrivesse quello, che era necessario per provvedere alla salute de' caduti (a). Anzi soggiunge, che avendo cercato qualche temperamento con alcuni Vescovi vicini a Roma, e con altri Vescovi, che il furore della persecuzione avea ridotti a Roma, cacciati dalle loro Provincie; pensaron nulladimeno tutti di non dovere innovar cosa alcuna, ma solamente di temperar mediocremente la cura de' caduti, acciocchè fino a tantoche Dio non provvedesse di Vescovo la Romana Chiesa si tenesse in sospeso la causa di que' caduti, che poteano

cognoscerentur. Vitalian. Epist. I. ad Paulum Archiepiscop. Creten. apud Labbè Tom. VII. Concil. edit. Ven. col. 459. in fine.

(a *Quamquam nobis differenda hujus rei necessitas major incumbat, quibus post excessum nobilissimae memoriae viri Fabiani nondum est Episcopus, propter rerum & temporum difficultates, constitutus, qui omnia ista moderetur, & eorum, qui lapsi sunt, possit cum auctoritate & consilio rationem habere*. Epist. Cleri Rom. ad S. Cyprian. inter Epist. Cyprian. 31. juxta Pamel. & 30. juxta novum ordin.

teano ſostener dilazione di tempo (*a*). Dalla qual teſtimonianza ſi fa chiaro, che tutta l'autorità di queſto Sinodo particolare, o Conſiſtoro Romano riſiedeva nel Papa; e che inoltre queſto Concilio era ſovente compoſto non ſolamente de' Preti, e de' Diaconi Romani, ma anche de' Veſcovi, che intorno a Roma aveano le loro Cattedre.

V. Ma parlando de' Concilj Provinciali Romani è da conſiderarſi, che il Romano Pontefice avea come Metropolitano la ſua propria Provincia, e queſta fino alla declinazione del IV. ſecolo era tuttavia l'Italia, la quale comechè nella civil diſpoſizione foſſe dapprima in più regioni, ed indi in più Provincie diviſa; nulladimeno nell' Eccleſiaſtica diſpoſizione era conſiderata come una ſola Provincia, nella quale altro Metropolitano non era fuorchè il Veſcovo di Roma. Cominciarono adunque a celebrarſi queſti Concilj quando cominciò a reſpirar la Chieſa, ſedato il furore delle perſecuzioni. Nel fine del terzo ſembra da ciò che narra Euſebio di Ceſarea, che foſſe tenuto un Concilio in Roma di Veſcovi Italiani nella cauſa di Paolo Samoſateno Veſcovo d' Antiochia: imperocchè ſcrive Euſebio, che eſſendo ſtato Paolo depoſto da un Sinodo di Antiochia per le ſue ereſie, ed eletto Domno in ſuo luogo; egli nulladimeno col favor di Zenobia, che allora ſignoreggiava in Oriente, ritenne a forza la caſa Veſcovile; ma che vinta poi Zenobia da Aureliano Imperadore, e ricorrendo ad eſſo i Veſcovi Cattolici contro la violenza di Paolo, ei giudicò, che la caſa e la Chieſa doveſſe renderſi a quelli, a' quali il Veſcovo di Roma, e i Veſcovi d' Italia per le loro lettere ordinaſſero che ſi deſſe: *Ma non volendo Paolo*, dic' Euſebio, *in neſſun modo uſcir dalla caſa della Chieſa, interpellato Aureliano Imperadore rettiſſimamente giudicò queſt' affare, comandando che ſi deſſe la caſa a quelli, a i quali il Veſcovo di Roma, e i Veſcovi d' Italia della Criſtiana religione ſcriveſſero* (*b*). Dalchè ſembra che poſſa dedurſi, che avutaſi da' Veſcovi Cattolici queſta permiſſione da quell' Im-

(*a*) *Cujus temperamenti moderamen nos hic tenere quarentes, diu & quidem multi, & quidem cum quibuſdam Epiſcopis vicinis nobis, & quos ex aliis Provinciis longe poſitis perſecutionis iſtius ardor ejecerat, ante conſtitutionem Epiſcopi nihil innovandum putavimus, ſed lapſorum curam mediocriter temperandam eſſe credidimus: ut interim dum Epiſcopus dari a Deo nobis ſuſtinetur, in ſuſpenſo eorum, qui moras poſſunt dilationis ſubſtinere, cauſa teneatur.* Epiſt. cit.

(*b*) Ἀλλὰ γὰρ μηδαμῶς ἐκστῆναι τοῦ παύλου τοῦ τῆς ἐκκλησίας οἴκου θέλοντος. Βασιλεύς ἐντευχθεὶς Αὐρηλιανὸς, αἰσιώτατα περὶ τοῦ πρακτέου διείληφε. τούτοις νεῖμαι προστάττων τὸν οἶκον οἷς ἂν οἱ κατὰ Ἰταλίαν, καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν Ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος ἐπιστέλλοιεν. Euſeb. lib. 7. Hiſt. Eccleſ. cap. 29.

quell' Imperador Gentile di poterſi adunare, foſſe poco dappoi celebrato un numeroſo Concilio di Veſcovi Italiani ſotto il Romano Pontefice. Ma chechèſia di ciò, molti Concilj di Veſcovi Italiani furon tenuti in Roma nel quarto ſecolo. Famoſo è quello, che circa l' anno CCCXLII. fu celebrato da San Giulio I. nella cauſa di Sant' Atanaſio, nel quale, come atteſta il medeſimo Sant'Atanaſio, intervennero più di cinquanta Veſcovi (a); e queſti convocati non dalle ſole Provincie Suburbicarie, ma da tutta l' intera Italia, come il medeſimo Santo aſſeriſce (b), ed atteſta l' iſteſſo San Giulio I. nella celebre lettera agl' Orientali (c). Dal che appariſce quanto ſia falſo, come alcuni ſi ſono avviſati di ſcrivere, che l'antico Concilio del Papa ſi reſtringeva alle ſole Provincie Suburbicarie. Eſſerſi celebrato in Roma un Concilio di molti Veſcovi d' Italia da Liberio nel principio del ſuo Pontificato intorno all' anno CCCLII. ſi raccoglie da un frammento d' una ſua lettera ſcritta ad Oſio Veſcovo di Cordova, e riportata dal Cardinal Baronio (d). Le cagioni per cui da Liberio fu adunato queſto Sinodo Romano poſſon vederſi appreſſo il lodato Cardinal Baronio (e). Di un altro Concilio Romano di quarantotto Veſcovi tenuto da Felice II. intorno all' anno CCCLVIII. fanno menzione gli atti della vita di queſto Papa appreſſo il Mombrizio, riferiti anche dal Baluzio (f). Ma poichè gli atti così di Liberio come di Felice comunemente ſi credono interpolati da i Luciferiani, perciò non può ſtabilirſi coſa di certo ſopra queſto Sinodo. Il certo però è, che molti Concilj Romani celebrati furono da San Damaſo di Veſcovi d' Italia in varj tempi; e negl' atti de' Concilj ne ſon numerati cinque. Ma poichè vi è diſcordia tra gli eruditi circa l' ordine, e l' epoca di queſti Sinodi; perciò, ammeſſo il loro numero, ci aſtenghiamo da riferire il tempo preciſo, in cui furono raunati, maſſimamente avendo di ciò altrove favellato (g). Un Concilio Romano di ottanta Veſcovi fu celebrato da San Siricio l' anno CCCLXXXVI. per riparar la caduta diſciplina dell' Africa, nel quale furono ſtabiliti nove Cano-

(a) *Fuere autem in eo conſeſſu plures quam quinquaginta Epiſcopi*. S. Athanaſ. Apolog. 2. in initio.

(b) *E magna Roma Italiaque univerſa, ex Calabria, Apulia, Campania, & Brutiis*. S. Athanaſ. Epiſt. ad Solitarios.

(c) *Nam tametſi ſolus ſim qui ſcripſi, non meam tamen ſolius ſententiam, ſed* Omnium Italorum, *& omnium in his regionibus Epiſcoporum ſcripſi ... certe ad conſtitutum convenere Epiſcopi, & ejus ſententia fuere, quam vobis iterum ſignifico*. S. Julius I. Epiſt. ad Orient. apud S. Athanaſ. Apolog. 2.

(d) *Quia in nullo conſcientiam tuam debeo praterire: multi ex Italia Epiſcopi convenerunt, &c.* Fragmentum Epiſt. Liberii ad Oſium Corduben. ex Codic. Vaticano apud Labbe Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 799. in fine, & apud Baron. ad annum 352. num. 2.

(e) Baronius loc. cit.

(f) Baluzius in nov. Collect. ad ann. 538.

(g) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 11. num. 3. e 4.

Canoni, come costa dalla lettera di Siricio a' Vescovi d' Africa, da noi sopra riferita (*a*). Essere stato celebrato da Sant' Innocenzo I. un altro Romano Concilio per riformar la disciplina delle Chiese delle Gallie raccoglie Iacopo Sirmondo da un' antica Raccolta di Canoni, che hanno per titolo: *Canoni del Sinodo Romano trasmessi a' Vescovi delle Gallie*; il qual Sinodo non può riferirsi ad altro Pontefice, che ad Innocenzo I. come dimostra l' istesso Sirmondo (*b*). Ma benchè di questi Concilj solamente si abbiano le memorie, non è da creder contuttociò, che altri non ne fossero nel quarto secolo celebrati da i Romani Pontefici; ma piuttosto è da supporsi, che per cagione di que' tempi turbatissimi sieno periti i monumenti. Sappiamo per altro, che frequentissimi furono nel quinto secolo i Concilj Romani Provinciali, celebrati da i Romani Pontefici come Metropolitani. Abbiamo da San Lione I. che a norma del quinto Canone del Concilio Niceno, che ordinava, che due volte l' anno si celebrassero i Concilj Provinciali, l' uno avanti la quaresima della Pasqua, l' altro nell' autunno, prefisse il tempo autunnale al dì 29. di Settembre per l' annua celebrazione de' Concilj Provinciali, comandando a' Vescovi di Sicilia, che tre di loro in ciaschedun anno dovessero trovarsi in Roma il giorno predetto, per celebrarvi il Sinodo (*c*).

VI. Numerosissimi erano questi Concilj, avvegnachè Provinciali: posciachè a riserva delle Provincie di Venezia, e d' Istria, della Liguria, e dell' Emilia, sopra le quali erano in tempo di San Lione costituiti i Metropolitani di Milano, e di Aquileja, tutti gli altri Vescovi d' Italia doveano intervenirvi. Del numero grande de' Vescovi, che intervenivano a questi Concilj Romani, ne rende ampla testimonianza la lettera di Galla Placidia Augusta scritta a Teodosio il minore, nella quale rappresentando a quel Principe le querele di San Lione per lo Conciliabolo predatorio d' Efeso, e le istanze, ch' ei faceva per la convocazione di un Concilio Generale in Italia, dice che il santo Pontefice se le fece incontro gemendo, *e circondato da una moltitudine di Vescovi, che per lo Principato, e per la dignità del suo luogo avea congregati da innumerabili Città d' Italia* (c). E questi Vescovi erano intervenuti al Con-

(*a*) Vide Paglum in Critic. ad annum Christ. 386. num. 2.

(*b*) Vide Tom. 3. Concil. Labbè edit. Ven. col. 76. & seqq.

(*c*) *Quare illud primitus pro custodia concordissima unitatis exigimus, ut, quia saluberrime a sanctis Patribus constitutum est, binos in annis singulis Episcoporum debere esse conventus, terni semper ex vobis ad diem tertium Kal. Octobr. Romam fraterno Concilio sociandi, indissimulanter occurrant*. Epist. 16. S. Leonis Magni juxta ordin. Quesnell. aliàs 4 ad universos Episcopos per Siciliam constitutos, cap 7.

(*c*) *Episcoporum multitudine circumseptus, quos*

Concilio Romano celebrato l'anno CCCCXLIX. nel mese di Ottobre; nel qual Concilio fu da San Lione condannato il latrocinal Concilio di Efeso, come noi abbiamo altrove dimostrato (*a*). In questi Concilj adunque, che ordinariamente ogn'anno congregavano i sommi Pontefici in Roma, si discutevano, e si risolvevano gli affari più gravi della religione e della disciplina non solo per le Provincie occidentali, ma anche per tutto l'Oriente, e per la Chiesa universale, come costa da innumerabili lettere sinodiche scritte da' Romani Pontefici agl'Orientali nella causa di Nestorio, di Acacio, di Pietro Fullone, o Moggo, di Timoteo Eluro, di Fozio, e di altri Patriarchi d'Oriente; ed erano come un più amplo Concistoro del Papa: così però, che udite le sentenze de' Vescovi, la potestà di risolvere e di decidere risiedesse in lui solo, come Capo di tutti. Della qual cosa fa notabile testimonianza il Concilio Romano tenuto sotto Felice III. l'anno CCCCLXXXIV. numeroso di LXXVII. Vescovi, dove furono da Felice condannati Vitale e Miseno Legati apostolici, deposti e scomunicati Acacio Costantinopolitano, e Pietro Moggo invasor della Chiesa Alessandrina: imperocchè nella lettera sinodale sottoscritta da' Padri, e indirizzata a i Preti, ed agl' Archimandriti Cattolici di Costantinopoli e di Bitinia si dice, esser consuetndine, che qualunque volta in Italia per le cause Ecclesiastiche, particolarmente di fede, si congregavano i Vescovi, il Romano Pontefice in persona di tutti i Sacerdoti di tutta l'Italia *costituiva tutte le cose, come Capo di tutti*, e come quello, che Felice loro Capo avea giudicato, udito il piacimento del Sinodo (*b*). Due cose meritano di essere osservate in questo passo: l'una, che il giudizio, e la costituzione, o decisione delle cose in questi Sinodi apparteneva al solo Romano Pontefice come Capo: e sarebbe molto vano il sognarsi, come alcuni hanno fatto, che queste parole altro non significassero, se non che era consuetudine, che la sentenza del Sinodo non portasse il nome de' Vescovi, ma

quos ex innumerabilibus Civitatibus Italiæ, pro principatu proprii loci seu dignitate collegit. Epist. Gallæ Placidiæ Aug. ad Theodosium Aug. part. 1. Concil. Chalcedonen. cap. 26.

(*a*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 9. num. 7.

(*b*) *Quotiens intra Italiam propter Ecclesiasticas causas, præcipuè fidei, colliguntur Domini Sacerdotes, consuetudo retinetur, ut successor Præsulum Sedis Apostolicæ ex persona cunctorum totius Italiæ Sacerdotum, juxta solicitudinem sibi Ecclesiarum omnium competentem* CUNCTA CONSTITUAT, QUI CAPUT EST OMNIUM; *Domino ad B. Petrum Apostolum dicente*: „ Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam „ ..... *Quod ergo placuit sanctæ Synodo ad B. Petrum Apostolum [sicut diximus] per Tutum Ecclesiæ defensorem, & beatissimus vir Felix, Caput nostrum, Papa & Archiepiscopus judicavit, in subditis continetur*. Epist. Synod. Roman. ad Clericos & Monachos Orientales, apud Labbè Tom. V. Concil. edit. Ven. col. 248. D. E.

ma solamente del Papa (*a*); poichè bisogna esser cieco per non vedere, *che il costituir tutte le cose, il giudicar* come capo è assai ben differente dal pubblicare a suo nome la sentenza altrui. Oltre di che, i Vescovi, che si sottoscrissero a questo Sinodo si dichiararono non di proferire, ma di seguire il giudizio, *e l' autorità della Sede apostolica* (*b*). Ma di quest' autorità appartenente al Romano Pontefice di decider solo ne' Sinodi Romani le cose, che in essi si trattavano, ce ne fa testimonianza San Gregorio Magno nel Concilio Romano di XXII. Vescovi d' Italia da lui celebrato, i cui atti son concepiti col suo nome in questa forma: *Nella qual cosa costituisco* (*c*). L' altra cosa, che deve osservarsi è, che il Romano Pontefice ne' Concilj Romani costituiva tutte le cose in persona *di tutti i Sacerdoti di tutta l' Italia*. Dalla qual cosa si convince d' immaginaria l' opinione del Duguet, e di tutti coloro, che col nostro Giannone ristringono gli ordinarj Concilj del Papa alle Provincie Suburbicarie, le quali per altro in tanti Sinodi Romani celebrati nel IV. V. e VI. secolo, quando recente ancora potea esser la memoria di questa civil disposizione, non son mai nominate, ma bensì nominati si veggono in genere i Vescovi d' Italia.

VII. Da questa necessaria distinzione tra i Concilj Romani Provinciali e Patriarcali si getta a terra il fallace ed equivoco discorso dell' Abbate Duguet, il quale pretende, che i Vescovi delle Gallie non appartenessero, e non fossero soggetti al Concilio patriarcale del Papa; e ciò perchè, com' egli si avvisa, nel medesimo tempo, in cui fu celebrato un Concilio in Roma, ne fu celebrato un altro nelle Gallie, cioè, come ei pensa, nell' anno CCCLXIV. Ma primieramente quando ciò fosse vero, e non ammettesse alcuna difficoltà, come molte ed insolubili ne ammette; acciocchè avesse forza il suo argomento gli converrebbe dimostrare, che nelle Provincie soggette a' Patriarchi, o agli Esarchi non si potessero convocar Concilj provinciali nella Provincia da loro immediatamente amministrata; cosichè il Concilio tenuto in Roma nell' anno CCCLXIV. dovesse esser patriarcale, e non potesse essere provinciale: altramente non v' ha alcuna ripugnanza, che mentre il Patriarca celebra il Sinodo della sua Provincia, in altre Provincie, o in altre Dio-

(*a*) Tillemont. Tom.16. pag. 356. 358. 373. edit. Parisien. 1701.

(*b*) *Candidus Tiburtina Civitatis Episcopus, Petro Alexandrina Ecclesia pervasori, & Acacio quondam Ecclesia Constantinopolitana, nec non etiam Petro Antiocheno ab Episcopatus & Christianorum numero olim jure & merito segregatis, omnibusque sequacibus eorum,* SEQUENS AUCTORITATEM SEDIS APOSTOLICÆ, *secundum nostrum juxta Ecclesia statum catholica deliberatione* PROLATAM, *anathema dicens subscripsi. Quadraginta duo Episcopi similiter subscripserunt*. Epist. cit. apud Labbè loc. cit. col. 250. B.

(*c*) *Qua in re constituo*. Concil. Roman. sub S. Gregorio lib. 4. Regest.

Diocesi soggette al suo Patriarcato si celebrino Concilj provinciali, ed anche Nazionali, senza che perciò non rimangano i Vescovi di quelle Provincie, o di quelle Diocesi sottoposti al Concilio patriarcale: imperocchè i Concilj provinciali erano ordinarj, e secondo il prescritto del Niceno assiduamente inculcato da i Romani Pontefici alle Provincie occidentali dovean tenersi due volte l'anno; non così i Concilj patriarcali, i quali si convocavano ad arbitrio del Patriarca. I Vescovi di Tessalonica come Vicarj apostolici potevano convocare il Sinodo esarcale di tutte le Provincie dell'Illirico comprese nelle due Diocesi di Macedonia e di Dacia, come costa dalle lettere de' Romani Pontefici da noi recate; ma nulladimeno i Metropolitani di quelle Provincie doveano secondo gli ordini della Sede apostolica celebrar due volte l'anno il Concilio provinciale: nè da ciò andava esente il Vescovo di Tessalonica rispetto alla sua Provincia, di cui era Metropolitano (*a*). Or siccome se in tempo, che il Vescovo di Tessalonica teneva il suo Sinodo provinciale fosse stato in altra Provincia dell'Illirico celebrato altro Concilio provinciale, non si potrebbe da ciò inferire, che que' Vescovi non fossero sottoposti al Sinodo esarcale del Vescovo Tessalonicense; così molto meno può inferirsi, che i Vescovi delle Gallie non appartenessero al Sinodo patriarcale del Papa, da che nel medesimo tempo, che questo celebrava in Roma il Sinodo provinciale, essi un altro ne celebravano nelle loro Provincie. Secondariamente il discorso dell'Abbate Duguet, oltre il non concluder punto quello, ch' ei pretende, in molte cose è manifestamente fallace. Cita egli una lettera dell'Imperador Valentiniano indirizzata alle Chiese dell'Asia in occasione, che essendo, com' ei dice, quelle Chiese agitate dal Macedonianismo, egli fece assembrare i Vescovi dell'Illirico per condannar quest' eresia, e ne inviò la professione di fede agl' Asiani: nella qual lettera quel Principe dice, che egli non sente diversamente da quello, che sentono i due Concilj *celebrati in Roma, e nelle Gallie* (*b*): e da queste parole così inferisce: *Questi due Concilj si tennero nel medesimo tempo in Roma e nelle Gallie l'anno* CCCLXIV. *e nessuna cosa è più propria a far vedere l'autorità del Concilio delle Gallie in materia medesimamente di fede, e la sua distinzione da quello di Roma. Il primo de' Papi, che abbia preteso, che i Vescovi delle Gallie dovessero assistere al Concilio Romano fu Papa Niccola primo nell' anno* DCCCLXV. *Ma i nostri Vescovi, che ne*

(*a*) Vid. Epist.12. S. Leonis I. ad Anastasium Thessalonic. aliàs 84. cap. 7. & cap.10. & Epist. ejusdem ad Episcop. Metropolitan. per Achajam constitutos, in Collect.Rom. Lucæ Holsten. cap.2.

(*b*) *Nos autem non aliter sentimus atque duo Concilia, quorum alterum jam Roma, alterum habetur in Gallia*. Epist.Valentin. Imp. cit. a Duguet.

comprefero la confeguenza, elufero artificiofamente d' intervenirvi (a). Ma quello, che queſto novello Scrittore ſtima tanto proprio a far veder l'autorità de' Concilj di Francia indipendenti dal Concilio Romano, e che avanza con tanta franchezza del tempo, dell'occafione, e degli autori di queſto Concilio, è appunto quello, che è il più improprio a dimoſtrar ciò, che egli pretende; che è il più difficoltofo, che mai poſſa trovarſi: la qual cofa noi dimoſtreremo con far vedere i notabiliſſimi abbagli, che egli prende nel diſcorſo, che abbiamo ſopra riferito.

VIII. Primieramente le parole della lettera di Valentiniano I. riferita da Teodoreto, da cui i raccoglitori de' Concilj, e tutti gli altri l'han preſa, non indicano mai, che nel medeſimo tempo foſſero celebrati Concilj in Roma e nelle Gallie contro l'ereſia de' Macedoniani. *Noi ſentiamo*, dic' egli, *come i Sinodi, che poco fa così in Roma, come nelle Gallie ſono ſtati fatti, una eſſere e la medeſima la ſoſtanza del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito ſanto in tre Perſone, cioè, in tre perfette ſuſſiſtenze* (b), come interpetra ottimamente il Valeſio (c). Or l'eſſere ſtati poco fa celebrati que' Concilj non indica, che foſſero celebrati nel medeſimo tempo. Secondariamente non è vero, che nell' anno CCCLXIV. foſſero celebrati in Roma e nelle Gallie Concilj, ne' quali foſſe definita e confeſſata la conſuſtanzialità delle tre divine Perſone, e la divinità dello Spirito ſanto: poichè allora l'ereſia de' Macedoniani covava bensì ſotto il manto, e nel ſeno dell' Arianeſimo, ma non era ſtata eſpreſſamente diſſeminata. La lettera di Valentiniano fu ſpedita alle Chieſe dell' Aſia dopo il Concilio dell' Illirico, in cui fu dichiarata, o per meglio dire, confeſſata la conſuſtanzialità delle tre divine Perſone, come chiaramente appariſce dalla ſteſſa lettera di Valentiniano, e confeſſa

(a) Lés deux Conciles ſe tinrent en même tems à Rome & dans les Gaules l' an 364. & rien n' eſt plus propre a faire voir l' autorité du Concile des Gaules, même en matiere de foi, & ſa diſtinction de celui de Rome. Le premier des Papes qui ait prétendù que les Evêques des Gaules devoient aſſiſter au Concile Romain fut le Pape Nicolas, premier en 865. Mais nos Evêques qui en comprirent la conſequence eluderent artificieuſement de s' y rendre. *Dugues* Conferences Eccleſiaſtiques Tom. 2. diſſert. 58. §. 4. pag. 364.

(b) ἡμεῖς δὲ φρονοῦμεν ὡς καὶ αἱ σύνοδοι νῦν ἤτε κατὰ Ῥώμην, καὶ ἡ κατὰ Γαλλίαν, μίαν εἶναι οὐσίαν τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν τρισὶ προσώποις, τουτ' ἔστιν ἐν τρισὶ τελείαις ὑποστάσεσιν. Epiſt. Valentiniani apud Theod. lib. 4. Hiſtor. Eccleſ. cap. 8.

(c) *Nos verò perinde ſentimus ac Synodi, tum quæ Romæ, tum quæ in Galliis nuper factæ ſunt, unam eandemque ſubſtantiam Patris ac Filii & Spiritus ſancti in tribus eſſe perſonis, hoc eſt, in tribus perfectis ſubſiſtentiis*. Epiſt. cit. Valentin. ex verſ. Valeſii.

fessa il Duguet: e Teodoreto dopo la lettera di Valentiniano reca le lettere sinodali del Concilio dell' Illirico, nelle quali si vede espressamente dichiarata questa consustanzialità, e la divinità dello Spirito santo (*a*). Or questo Concilio dell' Illirico non potè esser celebrato prima del ccclxvii. nel qual anno nel mese di Agosto fu da Valentiniano dichiarato Augusto il suo figliuolo Graziano, come costa da Ammiano Marcellino, e da i Fasti d' Idazio nel Consolato di Lupicino e Giovino (*b*); mentre la lettera di quel Principe scritta alle Chiese di Asia dopo il detto Concilio Illiriciano in essa indicato, porta ancora il nome di Graziano. *Gl' Imperadori*, dice il titolo della lettera, *Massimi, sempre Augusti, vincitori Augusti, Valentiniano, Valente, e Graziano, a' Vescovi della Diocesi Asiana, &c.* (*c*) Dopo l' anno adunque ccclxvii. convien dire, che celebrato fosse il Concilio predetto dell' Illirico. Ma in qual anno fosse raunato questo Concilio, da cui dipende il saper quando fossero spedite queste lettere di Valentiniano, ed in qual tempo fossero celebrati i Concilj di Roma e delle Gallie, pare che si possa dedurre da ciò, che narra Teodoreto del Concilio Romano tenuto da San Damaso, numeroso di xc. Vescovi occidentali, i quali si sottoscrissero alla lettera sinodale, che mandarono a' Vescovi dell' Illirico, avvertendogli esser quella la sola fede, che in quella sinodica dichiaravano, e che da loro dovea tenersi: la qual lettera sinodale distesamente vien riferita dal medesimo Storico (*d*). Gl' atti di questo Sinodo pubblicati da Luca Olstenio nella prima parte della sua Raccolta Romana alla pagina 165. corrispondono maravigliosamente in tutto e per tutto alla sinodica del medesimo Concilio mandata a' Vescovi dell' Illirico, riportata da Teodoreto. Da quelli e da questa si ha, che in quel Concilio, dopo condannato Auxenzio Ariano, fu definita la consustanzialità delle tre divine Persone, la divinità dello Spirito santo, e furono dichiarati nulli gli atti del Concilio di Rimino, principalmente per esser mancata a quelli l' autorità del Romano Pontefice, la cui sentenza sopra ogni altra cosa dovea attendersi; e finalmente fu prescritta a' Vescovi dell' Illirico, così bene che a tutti gli altri, la forma della retta credenza, che da loro dovea abbracciarsi, con quelle parole: *Onde avverte la vostra sincerità, che questa sola fede, la quale in Nicea fu fondata coll' autorità degli Apostoli, dee con perpetua fermezza ritenersi, &c.* (*e*). E' manifesto adunque, che il Concilio dell' Illirico non fu

O 2 cele-

(*a*) Theodoretus lib. 4. Hist. Eccles. cap. 9.
(*b*) Vide Valesium in Notis ad cap. 8. lib. 4. Theodoreti.
(*c*) Apud Theodoretum loc. cit.
(*d*) Theodoretus lib. 2. Hist. Eccles. cap. 22.
(*e*) Acta Concilii Roman. in Collect. cit. & apud Teodoret. loc. cit. ex versione Valesii.

celebrato se non dappoichè da' Vescovi di quella Diocesi fu ricevuta l'epistola sinodica di Damaso, e del Concilio Romano. Ma in qual anno precisamente fosse celebrato da Damaso questo Concilio non convengono tra loro i più eruditi Scrittori delle Ecclesiastiche cose. Il Baronio, e l'Olstenio lo credono raunato l'anno CCCLXIX. il Valesio l'anno CCCLXX. (a) ma il Pagi vuole, che fosse tenuto nel principio dell' anno CCCLXVII. (b). Noi altrove, seguendo la serie degli atti pubblicati da Luca Olstenio, abbiamo recato parere, che non potesse esser celebrato prima dell' anno CCCLXXII. (c) e che in questo medesimo Concilio coll' eresia de' Macedoniani fosse condannata ancora quella degli Apollinaristi. Ma ora avendo fatta migliore osservazione a' riferiti atti ci pare di poter credere, che essi non spettino ad un solo Concilio, ma che appartengano a diversi Sinodi tenuti sotto Damaso, ed in altro Concilio similmente Romano sotto l'istesso Pontefice raccolti e riveduti per mandarne l'esemplare, o formarne una sinodica a' Vescovi orientali. Di ciò fanno argomento il titolo, e l'indirizzo di essi atti, l'ordine con cui son disposti, e la conchiusione di essi. Il titolo è questo: *Esemplare del Sinodo Romano tenuto in Roma di* XCIII. *Vescovi, &c.* L'indirizzo è questo: *A' Vescovi Cattolici costituiti per l'Oriente salute nel Signore* (d). Or quantunque in fronte di questi atti si vegga la sinodica del Concilio Romano mandata a' Vescovi dell' Illirico tal quale per distesa vien riferita da Teodoreto, e da Sozomeno; è certo nulladimeno, che ella non appartiene a questo Sinodo, il cui esemplare fu trasmesso agl' Orientali, ma che solamente fu in esso congiunta agl' atti mandati lungo tempo dappoi a' Vescovi d'Oriente, e comprendenti le definizioni fatte di mano in mano da diversi Sinodi Romani contra Auxensio, i Macedoniani, e gli Apollinaristi. L'istessa cosa dimostra l'ordine di questi atti, in fronte de' quali si vede l'epistola sinodica a' Vescovi dell' Illirico portata da Teodoreto, dopo la quale sieguono queste parole: *Io Sabino Diacono della Chiesa di Milano Legato diedi dall' autentico* (e): le quali certamente fanno indizio, che quella sinodica non fu data in questo Sinodo, ma in esso solamente fu prodotta da autentici monumenti, e congiunta con altri da traf-

(a) Vide Valesium in Notis ad cap. 23. lib. 6. Hist. Eccles. Sozom.

(b) Pagius in Critic. ad ann. Christi 369. num. 5. & 6.

(c) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 11. num. 3. e 4.

(d) *Exemplum Synodi habitæ Romæ Episcoporum* XCIII. *&c. Episcopis Catholicis per Orientem constitutis*. Synodus Rom. sub Damaso in Collect. Holst. prima par. pag. 165.

(e) *Ego Sabinus Diaconus Mediolanensis Legatus de authentico dedi*. Collect. cit. pag. 169.

trasmetterſi agli Orientali. Dopo queſto ſiegue un decreto, in cui più amplamente ſi ſtabiliſce la conſuſtanzialità delle tre divine Perſone, e ſi dimoſtra la divinità dello Spirito ſanto: ed a queſto ſuccede un altro decreto, nel quale ſoppreſſo il nome ſi condanna l'ereſia degli Apollinariſti. Eſſendo che adunque queſti due decreti non ſi veggano nell'epiſtola ſinodica del Concilio Romano a' Veſcovi dell'Illirico riportata da Teodoreto, convien dire, che appartengano ad altri Concilj Romani diſtinti da quello, da cui la detta ſinodica fu ſpedita. Ciò ancora più chiaramente vien confermato dalla conchiuſione di queſti atti, dove ſi dice: *Finiſce queſt' epiſtola, o eſpoſizione del Sinodo Romano tenuto ſotto Damaſo Papa, e traſmeſſa in Oriente, nella quale tutta la Chieſa orientale fatto un Sinodo in Antiochia, credendo con fede conforme, e tutti conſentendo alla ſopra eſpoſta fede, ciaſchedumi lo confermano colla ſua ſottoſcrizione* (a). Da tutto ciò chiaramente ſi comprende, che queſti atti pubblicati dall' Olſtenio appartengono ad un Sinodo Romano tenuto ſotto Damaſo circa l'anno CCCLXXVII. nel qual Concilio furon raccolte tutte le definizioni fatte ne' precedenti Concilj Romani ſotto il medeſimo Damaſo contro l'ereſie di que' tempi, e ne fu traſmeſſo l'eſemplare a' Veſcovi d'Oriente, i quali nel Sinodo d'Antiochia tenuto l'anno CCCLXXVIII. concordemente lo riceverono, ed a quello ſi ſottoſcriſſero, rimandando le copie ſottoſcritte alla Sedia apoſtolica per mezzo de' Legati Romani, che al medeſimō Sinodo intervennero, come appariſce dagli ſteſſi atti recati dall' Olſtenio, dove immediatamente dopo le riferite parole ſi leggono i nomi di Milezio Veſcovo d'Antiochia, e ſucceſſivamente di ſei Metropolitani, che alle dette definizioni, o eſpoſizioni della fede loro mandata dal Sinodo Romano nel medeſimo modo ſi ſottoſcriſero (b); ed in fine ſi legge: *Similmente ed altri* CXLVI. *Veſcovi orientali ſi ſottoſcriſſero: la ſottoſcrizione de' quali oggi autenticamente ſi conſerva negl' Archivj della Romana Chieſa* (c). Di queſt' epiſtola ſinodica del Concilio Romano contenente le definizioni di altri Sinodi Romani precedenti, particolarmente ſopra la conſuſtanzialità delle tre divine Perſone, e ſottoſcritta dagli Orientali, fece menzione il Concilio Coſtantinopolitano I. e fu da eſſo rice-

(a) *Explicit hæc epiſtola, vel expoſitio Synodi Romanæ habita ſub Damaſo Papa, & tranſmiſſa ad Orientem; in qua omnis Eccleſia Orientalis facta Synodo apud Antiochiam conſona fide credentes, & omnes ita conſentientes eidem ſuper expreſſæ fidei, ſinguli ſua ſuoſcriptione confirmant*. Collect. cit. pag. 175. & ſeq.

(b) *Miletius Epiſcopus Antiochenus conſentio omnibus ſupraſcriptis, ita credens & ſentiens; & ſi quis præter hæc ſentit, anathema ſit*. Collect. cit. pag. 176.

(c) *Similiter & alii* CXLVI. *orientales Epiſcopi ſubſcripſerunt, quorum ſubſcriptio in authenticum hodie in Archivis Romanæ Eccleſiæ tenetur*. Collect. cit. pag. 177.

ricevuta nel Canone v. dove si legge: *Circa il Tomo degli Occidentali riceviamo ancora quelli, che in Antiochia confessarono una esser la deità del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito santo* (a): imperocchè altro non può esser questo Tomo degli Occidentali, se non l'esposizion della fede tratta dalle definizioni di più Sinodi Romani, da Damaso trasmessa agli Orientali, e da questi nel Sinodo di Antiochia ricevuta, e sottoscritta, come ottimamente divisa Arrigo Valesio (*b*), lodato perciò da Stefano Baluzio (*c*).

IX. Or poichè in questa esposizione della fede del Sinodo Romano, tratta da i decreti, e dalle definizioni di altri Concilj Romani sotto Damaso, occupa il primo luogo l'epistola sinodica trasmessa dal Romano Concilio a' Vescovi dell' Illirico, convien dire, che questa fosse data nel primo Concilio Romano celebrato da San Damaso nel principio del suo Pontificato l'anno CCCLXVII. come vuole il Pagi (*d*). La qual cosa viene anche confermata dall'autore del Libello Sinodico, il quale parlando dell' assunzione di Damaso al Pontificato dopo Liberio dice, *che egli congregò tosto un Concilio di* XC. *Padri, e anatematizzato Auxenzio illustrò la divina dottrina, pubblicata la pia definizione, la quale mandò a' Vescovi dell' Illirico* (e). Essendo stato adunque questo Concilio tenuto da San Damaso nel principio dell' anno CCCLXVII. ed il Concilio dell' Illirico non essendo stato celebrato se non dopo ricevuta la sinodica dello stesso Romano Concilio, non potè certamente congregarsi se non nel fine dello stesso anno, o nel principio del seguente: ond' è, che la lettera di Valentiniano scritta alle Chiese dell' Asia, colla quale accompagnava la sinodica del Concilio Illiriciano indirizzata alle medesime Chiese, e riferita da Teodoreto dopo la lettera di Valentiniano (*f*), non potè essere scritta se non nell' anno CCCLXVIII. Da tutto ciò si rende manifesto, che il Concilio Romano indicato da Valentiniano, ed al quale ei dice conformar la sua fede nella confessione della consustanzialità delle tre Persone divine altro non è, che il primo Concilio

(a) Περὶ τοῦ τόμου τῶν δυτικῶν καὶ τοὺς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἀπεδεξάμεθα τοὺς μίαν ὁμολογοῦντας πάτρος καὶ υἱοῦ, καὶ ἁγίου πνεύματος. Concil. Constan. I. can. 5.

(b) Valesius in Notis ad cap. 3. lib. 5. Histor. Eccles. Theodoreti.

(c) Baluzius in nov. Collect. Concil. ad ann. 377.

(d) Pagius in Crit. ad ann. 369. num. 5. & 6.

(e) Ὃς αὐτίκα σύνοδον ἐννενήκοντα πατέρων συνήθροισε, καὶ ἀναθεματίσας Αὐξέντιον τὸ θεῖον ἐτράνωσε μάθημα. ὅρον εὐσεβείας ἐκδέμενος, ὃν πρὸς Ἰλλυρικοὺς ἀπέστειλεν. Libellus Synod. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1035.

(f) Theodoret. lib. 4. Hist. Eccles. cap. 9.

cilio Romano congregato da San Damaso nell'anno CCCLXVII. e nel quale fu condannato Auxensio Vescovo di Milano, dichiarato nullo il Concilio di Rimini, e definita la divinità dello Spirito santo, come costa dalla pistola sinodica del medesimo a' Vescovi dell' Illirico. Ma non si trova questo Sinodo delle Gallie dallo stesso Valentiniano nominato, dal quale o prima, o nel tempo stesso, in cui fu celebrato il primo Concilio Romano da Damaso fosse dichiarata la divinità dello Spirito santo, e la sua consustanzialità col Padre, e col Figliuolo. Sant' Ilario, che co' suoi scritti mantenne nella fede ortodossa le Chiese delle Gallie, scrisse in questi tempi contro Auxensio; ma in quello scritto non parlò nè punto nè poco della divinità dello Spirito santo. Sappiamo da Severo Sulpizio, che il medesimo Sant' Ilario tornato nelle Gallie dall' esilio nell' anno CCCLXII. si affaticò per indurre ad emenda, ed a penitenza que' Vescovi Gallicani, che aveano prevaricato nel Concilio di Rimini, per mezzo di frequenti Concilj, ne' quali i Vescovi prevaricatori ritrattarono il loro errore, condannarono le gesta del Sinodo Riminense, e confessarono la consustanzialità del Verbo (*a*). Hassi ancora memoria d' un Sinodo celebrato in Parigi l' anno CCCLXII. la cui sinodica vien riportata ne' Frammenti di Sant' Ilario de' Sinodi, da Pietro Piteo e Niccola pubblicata, e riferita da i raccoglitori de' Concilj (*b*). Ma oltre di che i Concilj Gallicani riferiti da Sulpizio, ed il Sinodo Parisiense furono celebrati cinque anni prima del riferito Concilio Romano sotto Damaso, in essi non si trattò se non della divinità, e consustanzialità del Verbo contro Auxensio, Ursacio, e Valente, ed altri pochi loro seguaci, e niente affatto si disse della divinità dello Spirito santo, quistione non ancor mossa espressamente tra gli Occidentali, benchè nata dall' Arianesimo, ed in esso giacente. Questo Sinodo adunque Gallicano, dal quale fu professata la consustanzialità dello Spirito santo col Padre e col Figliuolo, non si trova altronde, che nello stesso Concilio Romano: imperocchè, come narra Teodoreto parlando della sinodica di esso Concilio Romano trasmessa a' Vescovi dell' Illirico, *tra quelli, che questa lettera sottoscrissero, ottiene il primo luogo Damaso, che in quel tempo dopo Liberio presiedeva alla Romana Chiesa; uomo ornato di ogni genere di virtù. Scrissero insieme con lui l' istesse lettere novan-*

(*a*) *Dubius animi, & magna curarum mole æstuans, cum plerisque videretur non ineundam cum his communionem, qui Ariminensem Synodum suscepissent, optimum factu arbitratus, revocare cunctos ad emendationem & pœnitentiam, frequentibus intra Gallias Conciliis, atque omnibus fere Episcopis de errore profitentibus, apud Ariminum gesta condemnant, & in statum pristinum Ecclesiarum fidem reformant.* Severus Sulpicius Sac. Hist. lib. 2.

(*b*) Fragment. S. Hilarii initio 2. part. & Tom. 2. Concil. Labbè edit. Ven. col. 953. A.

novanta Vescovi congregati in Roma dall' Italia, e dalla Gallia (a). Ecco il Concilio delle Gallie nominato da Valentiniano non distinto, ma incorporato nel Concilio Romano. E come potevano i Vescovi Gallicani nel tempo stesso, che intervennero al Concilio Romano celebrarne un altro nelle Gallie sopra la stessa materia?

X. Magnifichi pur quanto può, e quanto sa l' Abbate Duguet l' autorità di questo preteso Concilio Gallicano, e lo faccia di egual potestà al Concilio della Sedia apostolica nel definire indipendentemente da quella le materie di fede: noi con tutti i Cattolici li possiamo facilmente dimostrare, che le Chiese particolari possono bensì confermar colla loro professione la fede già definita, e condannar coloro, che alla fede già stabilita si oppongono, come leggiamo aver fatto Sant' Ilario; ma dove insorge nuova quistione di dogma, a i Concilj, ed alle Chiese particolari appartien solamente il farne relazione alla Sedia apostolica, ed aspettar da quella la decisione. E così aver fatto i Vescovi Gallicani sopra la quistione insorta circa la divinità e consustanzialità dello Spirito santo lo mostrano nel fatto presente la stessa epistola sinodica di Damaso e del Concilio Romano a' Vescovi dell' Illirico, dove si legge: *Ma dalla relazione de' nostri Fratelli delle Gallie e delle Venezie abbiamo compreso, che alcuni non per studio di eresia: imperocchè tanto male non può cadere ne' Sacerdoti di Dio; ma per ignoranza, o per certa semplicità ondeggianti tra sinistre interpetrazioni, non abbastanza conoscono qual sentenza de' nostri Padri debba piuttosto tenersi, essendo alle loro orecchie suggeriti diversi consigli* (b). E che quì si parli della quistione mossa specialmente sopra la divinità dello Spirito santo, della quale Sozomeno parlando scrive, che *in questi tempi di nuovo fu mossa la quistione, se lo Spirito santo dovesse credersi della stessa sostanza col Padre, e col Figliuolo* (c), apparisce dalla definizione espressa nella stessa sinodica dopo queste parole sopra la consustanzialità dello Spirito santo col Padre e col Figliuolo. Sopra questa quistione adunque,

(a) *Inter eos verò qui hanc Epistolam scripserunt, principem locum obtinet Damasus, qui tunc temporis post Liberium Romanæ Ecclesiæ præsidebat; vir omni genere virtutis ornatus. Scripserunt autem unà cum illo eas literas nonaginta Episcopi Romæ congregati ex Italia & Gallia.* Theodoret. lib. 2, Hist. Eccles. cap. 22. ex interpretat. Valesii.

(b) *Sed Gallorum atque Venetensium Fratrum relatione comperimus, nonnullos non hæresis studio: neque enim hoc tantum mali cadere in Dei Antistites potest; sed inscitia, vel ex simplicitate quadam scævis interpretationibus æstuantes, non satis dispicere quæ magis Patrum nostrorum sit tenenda sententia, cum diversa consilia eorum auribus ingerantur.* In Collect. Roman. Holsten. prima part. pag. 166. & apud Theodoret. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 22.

(c) ἡ ζήτησις ἦν εἰ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα πατρί τε, καὶ υἱῷ ὁμοούσιον δοξάζειν προσήκει. Sozomen. lib. 4. Hist. Eccles. cap. 22.

que, che già tempo prima dagli Ariani mossa in Oriente si cominciava ad agitare nell' Occidente, i Vescovi delle Gallie non giudicarono, ma riferirono per esser giudicata alla Sedia apostolica; e intervenendo al Concilio Romano, in un con Damaso, e cogl' altri Vescovi d' Italia la definirono a mente del Concilio Niceno, dichiarando alieno dalla comunion della Chiesa chi diversamente sentisse: ciò, che anche apertamente scrive Sozomeno (*a*). Ma che alle Chiese particolari non appartenga l' ascoltare, e molto meno il decider cause di fede senza l' autorità del Romano Pontefice, lo attesta San Pier Grisologo Vescovo di Ravenna nella lettera scritta ad Eutichete, che a lui era ricorso per esser sentito nella trista causa, che avea per le mani; nella qual lettera riportata negli atti del Concilio di Calcedonia così il santo Vescovo gli dice: *Sopra tutte le cose vi esortiamo, onorabil fratello, ad ubbidire attentamente a queste cose, che dal beatissimo Papa della Città di Roma sono state scritte: imperocchè il Beato Pietro, che nella propria Sede e vive, e presiede, concede a quelli, che la cercano la verità della fede*. CONCIOSSIACHE NOI PER LO STUDIO DELLA FEDE E DELLA PACE, SENZA IL CONSENSO DEL VESCOVO DELLA CITTA' DI ROMA NON POSSIAMO ASCOLTAR LE CAUSE DI FEDE (*b*). E' cosa adunque assai maravigliosa, che le Chiese particolari delle Gallie avessero autorità di giudicar di quelle cause affatto indipendentemente dalla Sedia apostolica, sopra le quali attesta questo gran Padre, che non potea giudicar la Chiesa illustre di Ravenna Capo del Piceno Annonario, e poi dell' Emilia: e tanto più, che questa Chiesa, e questa Provincia non appartenendo punto alle Provincie Suburbicarie, ma essendo compresa nelle Provincie soggette al Vicario d' Italia, come noi abbiamo dimostrato (*c*), non avea sopra di quelle il Vescovo di Roma, secondo la falsissima idea del Duguet, ordinaria e immediata giurisdizione. Il vero però è, che non dall' autorità separata della Chiesa Gallicana, ma dall' autorità di Damaso, cui co' Vescovi d' Italia si congiunsero i Vescovi delle Gallie, fu stabilita in Occidente ed in Oriente la fede della consustanzial Trinità. Egli fu, che nel primo Concilio Romano prescrisse la forma di questa fede prima alle Chiese d' Illirico come appartenenti al suo Patriarcato,

(*a*) Sozomenus lib. 6. cap. 23. Hist. Eccles.

(*b*) *In omnibus autem hortamur te, frater honorabilis, ut his quæ a Beatissimo Papa Romanæ Civitatis scripta sunt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sede & vivit & præsidet, præstat quærentibus fidei veritatem*. NOS ENIM PRO STUDIO PACIS ET FIDEI, EXTRA CONSENSUM ROMANÆ CIVITATIS EPISCOPI CAUSAS FIDEI AUDIRE NON POSSUMUS. S. Petrus Chrysolog. Epist. ad Euthichet. prima part. Concil. Chalced. cap. 15. juxta edit. Labbeanam.

(*c*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 5.

indi in altri Sinodi Romani la prescrisse agli Orientali: onde tutti gli ortodossi si acquietarono al suo giudizio, stimando che da quello, come giudizio della Chiesa Romana, fosse terminata la controversia circa la divinità dello Spirito santo, come scrive Sozomeno uomo greco, e certamente non prevenuto a favore del Romano Pontefice, dove narrando i moti suscitati per questa controversia dice: *Mentre si agitava questa quistione, e ogni dì più per ardor di contendere si accresceva, il Vescovo di Roma saputo questo affare scrisse alle Chiese d' Oriente, acciocchè cogli Occidentali confessassero la Trinità consustanziale, eguale in gloria, ed onore. Il che fatto ciascheduni si quietarono*, COME CONTROVERSIA PER GIUDIZIO DELLA ROMANA CHIESA TERMINATA; *e quella quistione pareva, che già avesse ricevuto fine* (a). Intorno poi a quello, che il Duguet soggiunge di Niccolò I. il quale dice essere stato il primiero de' Romani Pontefici, che pretendesse, che i Vescovi Gallicani intervenissero al Concilio Romano, da quello che siamo per dire resterà il suo detto di manifesta falsità convinto.

XI. Or rimettendoci sull' intermesso sentiero, e da i Concilj provinciali del Papa passando a i patriarcali, di questi ce ne fa argomento l' istesso primo Sinodo Romano, del quale abbiamo fin' ora ragionato, e celebrato da San Damaso; il qual Concilio, siccome quello, in cui intervennero co' Vescovi d' Italia quegli ancor delle Gallie, ciò dimostra, che le Gallie appartenevano al Concilio del Romano Pontefice: non potendo certamente appartenere al di lui Concilio provinciale, come lontane dalla sua propria Provincia. Nè già era necessario per costituire il Sinodo patriarcale occidentale, che di tutte le Provincie d' Occidente v' intervenissero Vescovi, ma bastava, che v' intervenissero quelli, che dalle occidentali Provincie vi potevano comodamente intervenire; nella guisa stessa, che i Concilj Generali ed *Ecumenici* tali non erano perchè da tutte le Provincie del Mondo Cattolico vi concorressero i Vescovi d' Occidente, e d' Oriente. Pochissimi furono i Vescovi occidentali, che intervennero al Concilio Niceno: nessuni, eccetto Acolio Vescovo di Tessalonica, convennero al Concilio Costantinopolitano: nessuni intervennero a i Concilj Efesino e Calcedonense, eccettuati

(a) *Porrò cum hæc quæstio agitaretur, & contendendi studio magis magisque in dies cresceret, Episcopus urbis Romæ, re comperta, scripsit ad Orientis Ecclesias, ut Trinitatem consubstantialem, & honore gloriaque æqualem, unà cum occidentalibus Episcopis confiterentur. Quo facto*, UTPOTE CONTROVERSIA JUDICIO ROMANÆ ECCLESIÆ TERMINATA, ὡς ἐπικεκριμένοις ἅπαξ παρὰ τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας, *singuli quievere; eaque quæstio finem tandem accepisse videbatur*. Sozomenus lib. 6. cap. 22. ex interpretat. Valesii.

cettuati i Legati della Sedia apostolica; ma non lasciarono tuttavia di esser Generali ed Ecumenici, poiciachè o vi presiederono i Legati del Romano Pontefice, i quali non solo portarono il consenso del Papa come Capo della Chiesa, ma il consenso ancora, ed il suffragio di tutto l'Occidente compreso in quello del Papa; o furono dal Romano Pontefice confermati, e nella dilui conferma spiegato il consenso della Chiesa occidentale. Così acciocchè fossero patriarcali i Concilj del Papa bastava, che a quegli intervenisse una parte de' Vescovi delle Provincie occidentali, che erano fuora della Provincia appartenente al diritto metropolitico dello stesso Papa, ed il giudizio di tali Concilj diceasi giudizio di tutto l'Occidente, per la presidenza in quelli del Romano Pontefice, cui specialmente tutto l'Occidente era sottoposto. Di ciò fanno argomento le lettere del Concilio d'Italia sotto Damaso scritte l'anno CCCLXXXI. a Teodosio il maggiore, nelle quali non oscuramente si accenna, che il giudizio della Chiesa Romana e del Sinodo d'Italia debba tenersi come giudizio di tutto l'Occidente. Per intelligenza di ciò conviene osservare, che essendo stato da San Damaso per la causa di Massimo Cinico ordinato Vescovo di Costantinopoli intimato in Roma il Concilio Generale, e chiamati a quello i Vescovi orientali, come abbiamo altrove detto (a), questi fermatisi in Costantinopoli, e celebrato ivi il Concilio ordinarono Nettario Vescovo di quella Sede, senza considerare, che Massimo ricorso alla Sedia apostolica era venuto già in Italia, acciocchè la sua causa fosse conosciuta nel Sinodo intimato da Damaso: la qual cosa parendo grave a i Padri del Concilio d'Italia scrissero le sopraddette lettere all'Imperador Teodosio, lagnandosi de' Vescovi orientali perchè avessero declinato il Sinodo Generale; e tra le altre cose dicono, che quando anche non fosse stato loro intimato il Sinodo, avendo nulladimeno saputo, che Massimo *secondo il costume e la ragion de' maggiori era venuto in queste parti per trattar la sua causa nel Sinodo, come Atanasio di santa memoria, e poco prima Pietro Vescovo di Alessandria, e molti Orientali fecero, i quali ricorsero al giudizio della Chiesa Romana, d'Italia, e di tutto l'Occidente, doveano aspettar la sentenza ancora del Sinodo Romano* (b). Ora essendo cosa manifesta, che nè la causa di Sant'Atanasio,

nè

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 9. num. 6.

(b) *Nos igitur in Synodo ea, quæ totius Orbis Episcopis videbatur esse præscripta, nihil temerè statuendum esse censuimus. At eo ipso tempore, qui generale Concilium declinaverunt, Constantinopolique gessisse dicuntur. Nam cum cognovissent ad hoc partium venisse Maximum, ut causam in Synodo ageret suam, quod etiamsi indictum Concilium non fuisset, jure & more majorum, sicut & sanctæ memoriæ Athanasius, & dudum Petrus Alexandrinæ Ecclesiæ Episcopi, & Orientalium plerique fece-*

nè quella di Pietro Alessandrino, o di altri Orientali furono udite da San Giulio I. da San Damaso, o da altri Pontefici nel Concilio di tutto l'Occidente, nè il Concilio, che allora si tenea per ascoltar la causa di Massimo era composto de' Vescovi di tutto l'Occidente, ma solamente de' Prelati d'Italia; come adunque si dice, che questi ricorrendo al giudizio della Chiesa Romana e del Sinodo d'Italia erano ricorsi al giudizio di tutto l'Occidente, se non perchè essendo tutto l'Occidente sottoposto al Concilio del Papa, il giudizio di esso nel Concilio Romano portava seco il giudizio di tutti i Vescovi occidentali?

XII. Ma parlando specialmente de' Vescovi Gallicani, che questi appartenessero al Sinodo patriarcale del Romano Pontefice, oltre l'esempio sopra recato del Concilio Romano sotto Damaso, lo dimostrano ancora le lettere di Sant' Avito Vescovo di Vienna scritte intorno all' anno DII. a Fausto e Simmaco Senatori di Roma in occasione del Sinodo Romano fatto congregar dal Re Teodorico di tutti i Vescovi d'Italia e del suo Regno l'anno DII. nella causa di Simmaco Papa; nelle quali lettere, che egli scrisse a nome, e per commissione di tutti i Vescovi delle Gallie, dolendosi de' Vescovi d'Italia, e recando loro a colpa, che avessero non già giudicato, ma intrapreso a giudicar della causa del Pontefice Romano, quantunque poi congregati insieme l'avessero riserbata al giudizio d'Iddio, dichiarandosi che essi come inferiori non aveano potestà di giudicar quello, cui tutti i Vescovi eran soggetti (*a*), dice che era da desiderarsi tale stato di cose, onde gli stessi Vescovi Gallicani per loro medesimi avessero potuto portarsi a Roma, per soddisfare agli ufficj così divini, come umani. Ma poichè per la difficoltà de' tempi era cessata questa possibilità, desideravano almeno aver tal sicuro accesso appresso que' Senatori, ond' eglino dalla relazione de' medesimi Vescovi Gallicani congregati potessero conoscer per qual cosa nella causa comune doveano supplicare (*b*). Da questa testimonianza di Sant' Avito si rende manifesto, che i Vescovi delle Gallie appar-

fecerunt, ut ad Ecclesiæ Romanæ, Italiæ, & totius Occidentis confugisse judicium viderentur, cum eum, sicut diximus, experiri velle adversum eos, qui Episcopatum ejus abnuerant comperissent, bre[v]iolatis utique etiam nostram super eo sententiam debuerant. Epist. Concil. Italiæ ad Theodos. apud Labbè Tom. 2. Concil. ed t. Ven. col. 1194. E. C.

(*a*) Vide Concil. Roman. III. sub Symmacho apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 460. lit. E. & Relat. ejusdem Concil. ad Theodoricum Regem ibi, col. 465. lit. E.

(*b*) *Primum fuerat talis status rerum desiderandus, ut ipsi per nos urbem orbi venerabilem pro dependendis divinis humanisque expeteremus officiis. Sed quia istud jamdudum per rationem temporum fieri posse cessavit, vellemus, quod fatendum est, vel eo securitatis accedere, ut quæ in causa communi supplicari oportet, amplitudo vestra congregatorum Galliæ Sacerdotum relatione cognosceret.* Epistol. S. Aviti Vienn. ad Faustum & Symmachum Senatores, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 499. E.

appartenevano al Sinodo occidentale del Papa, e che solamente per la difficoltà de' tempi, essendo le Gallicane Provincie allora invase da' Barbari, e distribuite in varj Regni, era cessata la possibilità d'intervenire cogl' altri Vescovi a celebrarvi il Concilio. Più chiaramente poi questa verità vien confermata dal Sinodo Romano tenuto sotto Agatone, nel quale, oltre i Vescovi di tutte le Provincie d'Italia, intervennero i Legati delle Provincie Gallicane, e delle Provincie di Brittannia, come abbiamo osservato di sopra. Ma quello, che più importa si è, che Agatone nella lettera sinodica, ch' ei diede a' suoi Legati mandati al sesto Sinodo Generale Costantinopolitano, e pubblicata nell' Azione IV. dello stesso Sinodo, rendendo alcune ragioni della tarda spedizione de' suoi Legati dice primieramente, che stendendosi fino alle regioni dell' Oceano *la numerosa moltitudine de' suoi Vescovi*, cioè, al suo special diritto sottoposti, la lunghezza del viaggio richiedeva il corso di molto tempo per potersi congregare in Roma al Concilio (*a*). Soggiunge indi, che trovandosi questi Vescovi in mezzo a diverse Nazioni, di Longobardi, di Schiavoni, di Galli, di Franchi, di Goti, e di Brittanni, era necessario molto tempo per poterli congiungere, com' ei sperava, alla sua presenza, acciocchè dalla generalità di tutto il Concilio si formasse la sua deliberazione, e non accadesse, che quello, che si trattava fosse noto ad una parte, ed incognito all' altra (*b*). Or bisogna esser cieco per non veder noverati quì da Agatone tutti i Vescovi delle Provincie occidentali signoreggiate nel fine del settimo secolo da varie barbare Nazioni, come appartenenti al suo Sinodo occidentale, o patriarcale.

XIII. Un secolo dopo volendo Stefano III. celebrare in Roma un Sinodo contro Costantino invasor della Sede apostolica, e contro gl' Iconomachi, spedì in Francia, come narra Anastasio Bibliotecario nella sua vita, alcuni uomini illustri per suoi Legati a Pipino, Carlo, e Carlomanno Patricj Romani, esortandogli e pregandoli con sue lettere ad indirizzare a Roma al Concilio que' Vescovi di Francia, che per dignità, e per

(*a*) *Primum quidem, quod numerosa multitudo nostrorum usque ad Oceani regiones extenditur, cujus itineris longinquitas in multi temporis cursum protelatur*. Epist. Synodic. Agathonis apud Labbè Tom. VII. Conc. edit. Ven. col. 712. in fine.

(*b*) *Sperabamus deinde de Britannia Theodorum confamulum atque coepiscopum nostrum, magne Insule Britannie Archiepiscopum & Philosophum, cum aliis, qui ibidem usque hactenus demorantur, exinde ad nostram humilitatem conjungere, atque diversos hujus Concilii Episcopos in diversis regionibus constitutos, ut a generalitate totius Concilii servilis nostra suggestio fieret, ne si tantum pars, quod agebatur, cognosceret, partem lateret: & maximè quia in medio gentium, tam Longobardorum, quamque Sclavorum, necnon Francorum, Gallorum, & Gothorum, atque Britannorum, plurimi confamulorum nostrorum esse noscuntur*. Epist. cit. ibi, col. 714. A.

e per dottrina fosſero più commendabili. Ma pervenuti in Francia i Legati, e trovando che Pipino era paſſato all' altra vita, preſentarono le lettere a Carlo, ed a Carlomanno, da' quali ottennero quanto il Pontefice deſiderava; e furono da eſſi ſpediti a Roma dodici Veſcovi, (a) uomini illuſtri, e per la maggior parte Metropolitani, co' quali inſieme con molti Veſcovi d' Italia nell' anno DCCLXIX. celebrò Stefano il Concilio Romano Lateranenſe contro gl' Iconomachi, e gl' invaſori della ſanta Sede (b). I nomi di queſti Veſcovi, che l' ingiuria de' tempi diſperſe da' Codici di Anaſtaſio, furono dalle ſchedole di Onofrio Panvinio reſtituiti, e pubblicati da Jacopo Sirmondo, e ſono VVilcario Veſcovo di Sans, Lullo Veſcovo di Magonza, Gavieno Veſcovo di Tours, Addone Veſcovo di Lione, Erminardo Veſcovo di Bourges, Daniele Veſcovo di Narbona, Tilpino Veſcovo di Rems, Frulfo Veſcovo di Langres, i quali, eccetto queſt' ultimo, tutti ſono Metropolitani; ed altri quattro Veſcovi, le cui Sedie non ſon nominate, cioè, Fremberto, Bahulfo, Giſelberto, e Giuſeppe; il quale però, come ha manifeſtato il Nuguiero nella Storia de' Veſcovi di Avignone, fu Veſcovo di queſta Città. Or queſti Concilj Romani, in cui intervennero nel IV. V. VI. VII. e VIII. ſecolo i Veſcovi Gallicani, o per loro ſteſſi, o per li loro Legati, convincono manifeſtamente di falſa la franca aſſerzione dell' Abbate Duguet, che il primo Pontefice, che pretendeſſe convocare al Sinodo Romano i Veſcovi Gallicani fu Niccola I. nel IX. ſecolo. Verò è, che queſto Pontefice coſtantemente aſſerì, che i Veſcovi di Francia quando da lui foſſero chiamati al Concilio Romano doveano intervenirvi, meſſa da banda ogni ſcuſa; ma nel tempo ſteſſo fece conoſcere, che non fu egli il primo a mettere in campo queſta pretenſione, ma ne addusſe gli eſempli de' predeceſsori ſuoi, e de' predeceſsori de' Veſcovi Gallicani, i quali per li negozj non ſolo pubblici della Chieſa, ma per le cauſe ancora ſpeciali della Sedia apoſtolica furono ſoliti eſibir la loro preſenza nel Concilio Romano, come coſta dalla lettera da eſso indirizzata ad Immaro Arciveſcovo di Rems, acciocchè da lui foſse pubblicata a tutti gli Arciveſcovi, e Veſcovi delle Gallie, cioè, del Regno di Car-

(a) Vide Anaſtaſ. in vita Stephani III. ſeu IV.

(b) Vide acta Concil. Rom. ſub Stephan. apud Labbè Tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 483. & ſeqq.

(c) *Epiſcopi Franciæ ad hoc Concilium miſſi, quorum nomina in Anaſtaſii Codicibus exciderunt, quantum ex Schedis Panvinianis, quibus olim uſi ſumus, colligere licuit, hi fuerunt: VVilcarius Senonenſis, Lullus Moguntinus, Gavienus Turonenſis, Addo Lugdunenſis, Herminardus Bituricenſis, Daniel Narbonenſis, Tilpinus Rhemenſis, Herulfus Lingonienſis. Item Herembertus, Rabulfus, Giſelbertus, & Joſeph, quorum Sedes non ſatis apertè deſignabantur*. Tom. VIII. Concil. Labbè edit. cit. col. 484. lit. B.

Carlo Calvo, di Lotario, e di Lodovico Re di Germania, scritta l'anno DCCCLXVII. dove dice quello, che noi abbiamo riferito (*a*).

XIV. Ma poichè l'Abbate Duguet sul rapporto di Pier di Marca asserisce, che i Vescovi di Francia penetrando le conseguenze, che da questa intimazione loro fatta d'intervenire al Concilio Romano potevano nascere in pregiudizio della pretesa libertà della Chiesa Gallicana delusero artificiosamente la pretensione del Papa, è necessario di far vedere, che Pier di Marca in questo fatto trasogna del tutto, e finge di suo capo aerei disegni nella mente di Niccola I. e per sostener le sue vanissime idee contraddice a se stesso. Primieramente è da osservarsi, che questo Scrittore sostiene, e difende il Patriarcato del Romano Pontefice in tutto l'Occidente fino da' primi secoli (*b*). Ma parlando del diritto delle ordinazioni e della convocazione de' Concilj non lo stende più oltre delle Provincie Suburbicarie, o al più al più dell'Italia: quantunque confessi, che il diritto patriarcale consista nell'ordinazione de' Vescovi di tutto il Patriarcato, e nella loro convocazione al Sinodo patriarcale (*c*); e che i Vescovi Gallicani appartengono al Sinodo occidentale o patriarcale del Romano Pontefice; e lo dimostra col Sinodo Romano sotto Damaso, e col Sinodo occidentale sotto Agatone (*d*). Ma poichè impegnato altrove a sostenere gli appassionati trasporti d'Immaro Vescovo di Rems, l'autorità somma, che costui attribuiva a i Concilj Provinciali Gallicani, e le sue contumaci resistenze al Pontefice Niccola I. non trovava più il suo conto nella confessione, che avea fatta della riverenza portata sempre alla Romana Chiesa da' Vescovi Gallicani, non solo come quella, che era Capo della comunione Ecclesiastica per la Chiesa universale, ma ancora per lo special diritto, che avea sopra tutte le Provincie d'Occidente, per lo qual diritto i Vescovi Gallicani per mezzo di loro Legati erano intervenuti a i Concilj Romani ogni qual volta vi erano stati chiamati per stabilir la fede contro gli Eretici; perciò parlando del Concilio intimato da Niccola I. a' Vescovi

(*a*) *Precipuè cum non solum propter hujusmodi generalis Ecclesiæ negotium, sed etiam pro speciali hujus Sedis exorta causa Prædecessores vestri una cum Prædecessoribus nostris hic sociti sint non immerito convenire*. Nicolaus I. Epist. 70. apud Labbé Tom. IX. Concil. edit. Ven. col. 1492. lit. C.

(*b*) de Marca Lib. 1. *de Concord.* cap. 5.

(*c*) de Marca Lib. 1. cap. 6.

(*d*) *Imò verò & Legatos suos ad Concilium Romanum misisse, cum fidei causa adversùs hæreticos esset statuenda, docet Synodus Romana habita sub Damaso apud Theodoretum; & Occidentalium Synodus sub Agatone, cui tres Legati Galliarum interfuere. Quare, ut antea dicebam, apud Gallos Ecclesia Romana reverentia eo semper nomine floruit, quod esset communionis Ecclesiasticæ Caput per universam Ecclesiam;* ET SPECIALI QUODAM JURE PER OMNES OCCIDENTIS PROVINCIAS. Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 7. num. 8.

scovi Gallicani finge astuti disegni in questo Pontefice per sottoporre i Vescovi Gallicani ad un nuovo diritto, e finge ragioni ne' Vescovi Gallicani per deludere i consigli di esso Pontefice (a). Noi abbiamo altrove osservato, che questo Scrittore è facile a contraddirsi; anzi si è imposta la necessità di contravvenire a se stesso, volendo, come usa dirsi, tenere un piede in due staffe, sostener le ragioni del mondo, e quelle di Dio, della Corte, e della Chiesa: ond' è, che quella sua Concordia tra il Sacerdozio e l' Imperio altro non è, che un seminario di perpetua discordia tra queste due potestà. Ma ora non possiamo fare a meno di non seguire il giudizio, che fa di questo Scrittore il gran Vescovo di Meaux, Monsignor Benigno Bossuet, il quale parlando di un certo passo del de Marca così scrive: *Noi non ci maravigliano punto di sentir parlare così questo Prelato, il quale è riguardato da noi come un uomo di bellissimo ingegno, ma poco versato nella Teologia, e che di quando in quando per lo suo spirito doppio e variante aveva l' infelice facilità di passar da un sentimento all' altro col favore di qualche equivoco, e di trattar come per giuoco le materie Ecclesiastiche* (b).

XV. Ma bisogna pur vedere quali cagioni mossero il Pontefice Niccola I. a chiamare al Concilio Romano i Prelati di Francia, e per quali ragioni si scusarono questi dall' intervenirvi. E' noto nella storia lo scandaloso ripudio fatto dal Re Lotario il giovane figliuolo di Lotario Imperadore della Regina Teutberga sua legittima moglie, e l' adultero e dannoso matrimonio da lui contratto con Valdrada sua concubina; e noi abbiamo altrove riferiti gli atti strepitosi di questa causa (c), da' quali si conosce quanto si affaticasse il Pontefice Niccola I. per indurre quel Principe a riprender la legittima consorte, ed a lasciar la concubina. Per questa cagione adunque deliberò il Pontefice, dopo avere inutilmente tentati tutti i mezzi delle ammonizioni, delle preghiere, e delle esortazioni, di convocare i Vescovi di Francia al Concilio Romano, acciocchè in esso fosse canonicamente conosciuta alla presenza degli stessi Prelati Francesi la causa di quel Principe: e per tal' effetto verso la fine dell' anno DCCCLXIV. scrisse agli Arcivescovi e Vescovi de' Regni di Lodovico Re di Germania, e di Carlo Calvo Re di Francia, Zii paterni

(a) Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 14. num. 10.

(b) Nous nè sommés point étonnés d' entendre parler ainsi ce Prélat, que nous regardons comme un homme d' un tres-beau génie; mais peu versé dans la Théologie & qui d' ailleurs par son esprit souple & variable avoit la malheureuse facilité de passer d' un sentiment a l' autre à la faveur de quelques équivoques & de traiter comme en se jouant les matieres Ecclesiastiques. *Bossuet La France Orthodoxe ou Apologie de l' Ecole de Paris* & de tout le Clergé de France. Differt. preliminaire §. 15. Tom. 1. a Amsterdan MDCCXLV.

(c) Vedi Tom. 2. della potestà della Chiesa, lib. 4. §. 18. dal num. 5. fino all' 8.

terni di Lotario, acciocchè nell' anno seguente alli 19. di Maggio si trovassero in Roma al Concilio (a): così però, che vi si portassero gli Arcivescovi di ciascheduna Provincia, o ciascheduno di essi vi mandasse due de' suoi Suffraganei, come costa dalle lettere scritte da Avvenzio Arcivescovo di Metz allo stesso Pontefice riferite dal Cardinal Baronio (b). E quì è d' avvertire, che le antiche Gallie erano allora divise in tre Regni posseduti da tre Principi della stirpe di Carlo Magno: posciachè nella divisione fatta l' anno DCCCXLII. tra Lotario Imperadore e' suoi fratelli Lodovico e Carlo detto il Calvo, a Lodovico toccò tutta la Germania fino al Reno, ed oltre di questa le Città di Spira, di Magonza, e di Vorms; a Carlo Calvo la Francia occidentale, cioè, la Gallia Celtica, e l' Aquitania; ed a Lotario, oltre l' Italia e l' Imperio, toccò la Gallia Belgica, detta sotto i Re della prima stirpe l' Austrasia, e da questo Lotario, o dal suo figliuolo Lotario il giovane, di cui ora si favella, il quale in questo Regno al Padre successe, chiamata poi Lotaringia, o Lorena. Le lettere intanto del Pontefice furono da Lodovico Re di Germania, e da Carlo Calvo Re di Francia Zii di Lotario fatte pubblicar non solamente a tutti i Vescovi de' loro Regni, ma proccurarono ancora, che fossero pubblicate a' Vescovi del Regno dello stesso Lotario: della qual pronta osservanza usata da que' Principi verso l' autorità del Pontefice egli stesso ne rese loro grazie nella lettera, che ad essi scrisse l' anno DCCCLXV. (c). Vero è, che i riferiti Principi dopo aver fatte pubblicar le citatorie del Papa rispondendo a lui adducessero varie ragioni, per le quali credevano, che i Vescovi de' loro Regni fossero scusati dall' intraprendere il viaggio per Roma, come si raccoglie dalla citata lettera di Niccola I. (d) Ma neppur per ombra dierono alcun segno di credere, che il Papa non avesse diritto di chiamargli al suo Concilio, o che essi chiamati non fossero obbligati ad intervenirvi dove non fossero stati legittimamente impediti. Anzi scusandogli, e adducendo per scusa i presenti impedimenti, che aveano, apertamente dimostrarono, che sarebbono dovuti intervenire al Sinodo quando fossero mancati i motivi, che gl' impedivano. A questo si aggiungeva, che que' Principi non stimavano per la causa di Lotario così necessaria la presenza de' Vescovi di Francia al Concilio del Papa,

(a) Vide Baron. ad annum 864. num. 6. in fine.

(b) Baronius loc. cit.

(c) *De epistolis autem nostris, quas suscipientes Archiepiscopis & Episcopis Regnorum vestrorum, imò & Lotharii Regni pariter Archiepiscopis, secundum tenorem illarum dedi-tis, grates excellentiæ vestræ retulimus.* Epist. 27. Nicolai I. ad Ludovicum Germaniæ, & Carolum Calvum Reges, apud Labbè Tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 1422. A.

(d) Vide Epist. cit. loc. cit.

che per soddisfare a questa necessità dovessero soffrir tanti incomodi, ed abbandonar que' Regni, dove la loro presenza era necessaria per difender le spiagge marittime infestate da i Corsari (a): imperciocchè bastava, che l' istesso Lotario si fosse presentato a Roma al giudizio del Papa: onde scrissero, che aveano ammonito quel Principe, e che gli aveano ingiunto, che egli stesso si portasse a Roma, e si rimettesse alla disposizione del Pontefice intorno alla causa del suo matrimonio (b). Finalmente è da considerarsi, che i Vescovi di Francia non fecero alcuna benchè menoma resistenza alla chiamata del Pontefice; ma queste scuse furono portate da que' Regi, i quali per le cagioni sopra espresse soffrivano di malavoglia, che i Vescovi si portassero allora lunge dal loro Regno. Per la qual cosa Niccola rispondendo loro scrisse, che se i Vescovi gl' avessero allegate tali scuse non averebbe lasciato di riprendergli, eccetto se avessero allegato, ch' erano impediti dall' autorità regia; poichè allora sarebbe stato da correggersi, e da riprendersi negli stessi Regi quest' impedimento (c). Or da tutto questo non si sapranno mai comprender quegli astuti consigli, che nella mente del Pontefice Niccola I. per stendere un nuovo diritto sopra i Vescovi delle Gallie, e quelle artificiose ritirate, che nell' animo de' Prelati Francesi, per deludere i disegni del Papa, finge Pietro de Marca, e dopo lui il Duguet. Quando per lo contrario chiaramente in questo fatto apparisce, e la sincerissima intenzione del Papa di usare un diritto antichissimo per una causa di somma importanza alla quiete della stessa Francia, e l'aperta confessione di que' Vescovi, e di que' Regi di riconoscere e nel Papa il diritto di chiamare i Vescovi Francesi al suo Concilio, e ne' Vescovi l' obbligo di ubbidirgli ove non sieno legittimamente impediti. Nè quì si dee cercare se fossero veri, o supposti questi impedimenti allegati da que' Principi; ma basta che questi considerassero, che per esimere in quel caso i Vescovi dall' obbligazione di ubbidire alla chiamata del Pontefice non adducessero la loro nativa generale esenzione dal Concilio patriarcale del Papa, ma allegassero particolari impedimenti, che in

(a) *Reprehensibile denique valde esse constat quod subintulisti, dicendo majorem partem Episcoporum omnium die noctuque, cum aliis fidelibus tuis, contra piratas maritimos invigilare, ob idque Episcopi impediantur venire.* Epist. cit. loc. cit. B.

(b) *Dicitis enim vos præfatum commonuisse Lotharium, sicut in Commonitorio nobis a vobis directo legere prævaluissemus; & eundem sæpe vobis mandasse asseveratis, quod Romam pergere velit, & per nostram dispositionem de causa sui conjugii facere.* Epist. cit. ibi, col. 1423. B.

(c) *Quod si qui ex confratribus nostris Episcopis talia nobis misissent, haberemus qualiter illos reprehendere & redarguere deberemus, excepto si regalem magnitudinem vestram sibi impedire dixissent, in vobis hoc pendere & corrigi debere videretur.* Epist. cit. ibi, col. 1423. A.

in quel caso gli scusassero dall'adempier quest' obbligazione. Del rimanente qual fosse il sentimento de' Vescovi di Francia intorno al debito di ubbidire alla chiamata del Pontefice, e d'intervenire al Sinodo da esso loro intimato, lo dimostrano più di qualunque altra cosa le lettere piene di sommissione e di riverenza, scritte in questa occasione allo stesso Pontefice Niccola da Avvenzio Arcivescovo di Metz, e da Ratoldo Vescovo di Argentina; i quali confessando umilmente l'obbligazione, che aveano di ubbidir tosto alla chiamata del Pontefice, si scusano coll' impossibilità di eseguirla, chiamando Dio in testimonio del loro impedimento. *Noi*, dice il primo, *desiderando in tutti i modi di ubbidire, siccome a Dio, nella cui vece, e nel cui nome operate tutte le cose, al vostro spirituale e reverendo comandamento, ricorriamo alla nostra possibilità, ed alla imbecillità del proprio corpo: imperocchè, essendoci testimonio il Creatore dell' universo, la nostra umile ubbidienza ci promette forze, ma la nostra infermità ce le nega*. E soggiungendo d'aver mandato un suo Prete al Pontefice in abito di pellegrino per recar le sue scuse, così seguita: *Se egli indirizzerà prosperamente il nostro voto, ed il suo viaggio, apertamente conoscerà la vostra a Dio amabile eccellenza da queste nostre lettere, che la nostra parvità in nessun modo sarà spinta, essendoci Dio autore e guida, ad esorbitar da i divini documenti, dagli apostolici decreti, e dalle canoniche e paterne regole* (a). L'altro domandando umilmente perdono al Pontefice per non aver mandato prima alcun suo Legato al medesimo ad assegnar le ragioni, per le quali si trovava legittimamente impedito dall' intervenire al Concilio, chiama Dio in testimonio, che la sua tardanza non è proceduta da alcuna sua temerità, ed arroganza, ma da mera impossibilità; pregandolo ad usar con lui la sua indulgenza (*b*). Chiaramente

(a) *Nos verò spiritali & reverendæ præceptioni vestræ modis omnibus parere desiderantes, veluti Deo, in cujus vice & nomine cuncta peragitis, ad nostram recurrimus possibilitatem, & proprii corporis imbecillitatem. Quippe, teste rerum omnium conditore, vires humilis quasi obedientia pollicetur, importuna denegat ægritudo. Quapropter Religiosum Presbyterum nostrum Theutericum nomine sub peregrino habitu in illius fide vobis direximus, qui duobus in Emaus euntibus in via apparuit, & peregrinus ab ipsis appellatus est: qui si votum nostrum, & iter suum prosperè direxerit, his impolitis apicibus vestra Deo amabilis excellentia liquidò cognosces, quod nostra parvitas a divinis documentis, & apostolicis decretis, atque canonicis & paternis regulis, Deo auctore & praduce, exhorbitare nullatenus compelletur, &c.* Epist. Adventii Metensis ad Nicolaum I. apud Baronium ad annum 864. num. 6. & 7.

(*b*) *Igitur quibusdam expeditionibus regalis imperii occupatus, immò obsessionibus paganorum, nec minus perversorum Christianorum simultatibus prægravatus, mea excusationis causas, juxta decreta Deo digni apostolatus vestri, per Legatum meum vestræ mansuetudini antea dirigere non potui, & teste rerum omnium conditore, nulla temeritate, nullaque arrogantia retardante actum est, sed sola impossibilitate... Quo circa si non corpore præsens,* mente

mente adunque confessano questi Prelati, che secondo i decreti apostolici, le canoniche e paterne regole essi erano in obbligo di ubbidire alla chiamata del Pontefice, quando non fossero stati legittimamente impediti; e, quello che più importa, e convince di falsità manifesta l' immaginazion del de Marca, e del Duguet, che i Vescovi Gallicani deludessero i consigli del Papa, chiamano Dio in testimonio sopra la sincerità delle loro espressioni, e delle cause, da cui si trovavano legittimamente impediti.

XVI. Quello però, che più d' ogn' altra cosa getta a terra le costoro vanissime idee si è la confessione dello stesso Immaro Arcivescovo di Rems, riguardato e venerato da alcuni moderni Francesi come il più grande, e forte assertore, e sostenitor delle pretese libertà della Chiesa Gallicana. Questi nulladimeno dopo aver lunga pezza resistito al Pontefice Niccola I. nella causa di Rotado, o Rotaldo Vescovo di Soissons, finalmente costretto a cedere alla costanza, ed al vigore apostolico di questo gran Papa scrisse a lui una lettera in difesa delle proprie gesta meritamente riprese dallo stesso Pontefice, dove tra le altre cose degne di considerazione, che riguardano la soggezione dovuta da' Vescovi di Francia alla Romana Sede, così dice parlando delle Chiese Gallicane: *Tutti i vecchj co' giovani sappiamo, le nostre Chiese esser suddite alla Romana Chiesa, e noi Vescovi nel Primato del B. Pietro esser soggetti al Romano Pontefice; e perciò salva la fede, che in quella Chiesa sempre ebbe vigore, e cooperando il Signore fiorirà in avvenire, dobbiamo noi ubbidire alla vostra apostolica autorità* (a). E poco dopo parlando delle chiamate a Roma de' Vescovi Gallicani fatte dal Romano Pontefice, così soggiunge: *E' cosa degna e giusta, che qualsivoglia Vescovo, il quale il Romano Pontefice comanderà, che venga a Roma alla sua presenza, se l' infermità, o qualunque altra più grave necessità o impossibilità, siccome prescrivono i sagri Canoni, non lo trattenga, si studj di andare a lui ... E chiunque vedrà o udirà, che il Re, e i Vescovi prontamente ascoltano, ed onorano il sommo Pontefice della Sedia apostolica, più prontamente ed umilmente ubbidiranno ad essi i loro soggetti,*

mente tamen, quasi ad vestra sacra vestigia provolutus, indulgentiam peto ob illius amorem, qui serò confitenti latroni Paradisum promisit, &c. Epist. Ratholdi Argentinen. ad Nicolaum I. apud Baron. loc. cit. num. 8.

(a) *Quia omnes senes cum junioribus scimus nostras Ecclesias subditas esse Romanæ Ecclesiæ, & nos Episcopos in Primatu Beati Petri subjectos esse Romano Pontifici; & ob id, salva fide, quæ in illa Ecclesia semper viguit, & Domino cooperante florebit, nobis est vestræ apostolicæ auctoritati obediendum.* Hincmarus Rhemen. Epistol. ad Nicolaum I. ex Flodoardo lib. 3. Hist. Rhemen. cap. 13. & apud Baronium ad ann. 865. num. 41.

getti, &c. (*a*) Essendo pertanto stata mandata questa lettera da Immaro a Niccola I. l' anno DCCCLXV. dappoichè erano stati da questo convocati al Concilio Romano i Vescovi di Francia, ci fa non dubbio argomento del sentimento, che essi aveano di dover ubbidire alla chiamata del Pontefice, quando da altre cagioni non fossero stati canonicamente impediti. Dal che si raccoglie esser manifestamente falso, che i Vescovi Gallicani deludessero artificiosamente il disegno del Pontefice, per non sottoporsi ad una nuova soggezione, che volea da quello imporsi loro; e che perciò facessero rispondergli per mezzo de i loro Regi affine di schermirsi in buona maniera dall' impegno, come s' ideano il de Marca, e il Duguet. Ma la confessione aperta, che que' Vescovi fecero della loro soggezione al Concilio del Papa sconvolge le costoro machine, e gli dimostra ingiuriosi alla religione degli stessi Vescovi, che invocarono Dio in testimonio della sincerità delle loro espressioni intorno alla morale impossibilità di adempiere i comandi del Pontefice, che li chiamava. Finalmente convien considerare, che sebene il Pontefice dimostrò di non rimaner punto appagato delle ragioni addotte da i due sopra nominati Regi in escusazione de' Vescovi de i loro Regni, stimando che ad ogni interesse mondano dovesse preferirsi il negozio della Chiesa, pe 'l quale dovessero que' Prelati soffrir qualche incomodo del viaggio; nulladimeno è certo, che essendo allora più che mai da i Pirati Normanni infestate per ogni luogo non solo le Città e le Terre littorali della Francia, ma ancora dalle loro continue scorrerìe depredate, ed incendiate le Città interiori di quel Regno, internandosi anche nelle viscere di esso ad empiere ogni cosa di stragi, d' incendj, e di rapine, così che convenne a Carlo Calvo l' anno seguente DCCCLXVI. redimer quelle Provincie a forza di denaro, e venir con que' barbari a vergognosi patti (*b*); i Vescovi, che aveano allora una gran parte nell' amministrazione della Repubblica, ed alla cui vigilanza era commessa da i Principi la custodia delle Città e delle Terre, erano in continua sollecitudine, e stavano dì e notte sulla sentinella per opporsi quando bisogno fosse alle scorse di que' Pirati: ciò, che que' Regi ancora significarono al Papa (*c*). Per la qual cosa non stimò egli di dover fare altre istanze, acciocchè

(*a*) *Dignum & justum est, ut quemcumque Episcopum Romanus Pontifex ad se Romam venire mandaverit, si infirmitas, vel gravior quaecumque necessitas, aut impossibilitas, sicut sacri praefigunt Canones, eum non detinuerit, ad illum venire studeat... Et quicumque viderit, vel audiverit, quod Rex & Episcopi Apostolicae Sedis summum Pontificem promptè obaudiunt & honorant, promptius & humilius eis sui subjecti obedient.* Epist. cit. apud Baron. loc. cit. num. 42.

(*b*) Vide Petavium Ration. tempor. part. 1, lib. 8. cap. 11.

(*c*) Vide Epist. Nicolai 27.

ciocchè que' Prelati intervenissero al Sinodo. Se adunque non convennero allora i Prelati di Francia al Concilio del Papa, di ciò ne fu cagione la calamità di que' tempi: e questa stessa cagione, come si spiegò due anni dappoi, cioè, nell' DCCCLXVII. ritenne il medesimo Pontefice dal convocare nella causa gravissima di Fozio il Concilio occidentale, che ei secondo la pristina consuetudine desiderava adunare, siccome scrivendo ad Immaro, e agli altri Vescovi del Regno di Carlo Calvo si dichiarò *(a)*. Ingiunse nulladimeno a' Vescovi Gallicani, che ne' loro Sinodi si adunassero per difesa della causa comune, e ributtassero le calunnie, che contro la Chiesa Latina aveano sparse, e lo scismatico Fozio invasor della Sedia Costantinopolitana, e l' Imperador Michele: facendo loro intendere, che da questa cura, quando paresse loro grave di portarsi a Roma, non si dovessero lasciar distrarre nè da i comandi del Principe, nè da alcun terreno impedimento, altramente sarebbe stato in necessità di convocargli a Roma per trattar con essi questo negozio, acciocchè *secondo la pristina consuetudine* convenendo insieme tutti con lui appresso San Pietro, di comun consenso rigettassero le contumelie comuni contro la Chiesa *(b)*: adducendo, come di sopra abbiamo osservato, gli esempli de' suoi predecessori, i quali non solamente per gli affari generali della Chiesa, ma ancora per li negozj particolari della santa Sede convocando i Vescovi Gallicani al Concilio Romano, furono questi soliti d' intervenirvi *(c)*. Questo solo basterebbe per far conoscere, che Niccola I. non tentò cosa nuova nel convocare i Vescovi Francesi al suo Concilio, nè si rimase dal dichiarare, che a lui apparteneva il diritto di convocarli, dappoichè da lui chiamati si scusarono dal potervi intervenire, allegando legittimi impedimenti.

XVII. A quest' ultime lettere di Niccola fu data pronta esecuzione da i Prelati di Francia, e particolarmente da Immaro, a cui erano principalmente indirizzate, acciocchè le facesse pubblicare: ond' egli le lesse alla presenza del Re Carlo Calvo, e di molti Vescovi, e le trasmesse poi agli altri Arcivescovi, secondo il comando, che avea ricevuto dal Papa,

(a) *Verùm pro his, & his similibus caussis canonicè discutiendis, & ritè definiendis, tam vestram, quam aliorum fratrum & coepiscoporum nostrorum reverendam ad nos convocare vellemus præsentiam, nisi nos diversæ Mundi calamitates, & quotidiana pressura id gerere vetuissent*. Epist. 70. Nicolai I. apud Labbè Tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 1492. A.

(b) *Verumtamen si huc veniendi recusatis laborem arripere, nec jussa terreni Principis, nec ulla impedimenta seculi, pium studium vestrum a communi hac Ecclesiastici negotii meditatione, seu necessaria solicitudine cohibere quoquomodo valeant. Alioqui vestram ad nos fraternitatem convocandi, & pariter de hujuscemodi quæstionibus tractandi, nobis erit omnino necessitas: ut videlicet juxta pristinam consuetudinem nobiscum in idipsum apud Sanctum Petrum convenientes, communes Ecclesiæ contumelias repellamus*. Epist. cit. loc. cit. lit. B.

(c) Ibi lit. C.

Papa, come narra Flodoardo (*a*). Eccitò ancora i suoi Suffraganei a rispondere alle opposizioni o calunnie de' Greci contro la Chiesa Romana, e particolarmente Odone Vescovo di Bellovaco (*b*), a cui si vede una lettera da esso Immaro indirizzata su questo argomento (*c*). Onde tra gli altri rispose quest' Odone, trasmettendo ad Immaro il libro da se composto, come Flodoardo racconta (*d*). Scrisse ancora nello stesso tempo contro i Greci in difesa della Romana o Latina Chiesa non piccoli volumi Enea Vescovo di Parigi, il cui libro diviso in ccx. Capitoli si può vedere appresso il Dacherio (*e*); e poco dappoi in confutazione delle calunnie de' Greci scrisse quattro libri Ratranno Monaco di Corbie, portati similmente dal citato Luca d'Achery (*f*). Avendo sposto e comprovato da i primi secoli fino al nono l'antico special diritto del Romano Pontefice di convocare al Sinodo di Roma i Vescovi delle Provincie occidentali, e particolarmente quei della Francia, non stimiamo necessario proceder più oltre per dimostrar cogli esempli de' secoli seguenti questa medesima ragion patriarcale: conciossiachè Giannone non ha pena a confessare, che ne' secoli bassi il Romano Pontefice, così da' Latini, come da' Greci fosse riconosciuto come Patriarca di tutto l'Occidente. Convien bensì avvertire, che se non si leggono nelle memorie Ecclesiastiche così frequenti questi Concilj patriarcali del Papa convocati dalle Provincie d'Occidente, nè in quelli, che si sanno essersi celebrati s'incontrano i Vescovi o delle Spagne, o della Germania, o di qualche altra Nazione occidentale, ciò non fa argomento, che mancasse nel Vescovo di Roma il diritto di convocargli, o che i Vescovi di quelle Nazioni, che non si leggono intervenuti a questi Sinodi, fossero esenti dall' obbligazione d'intervenirvi; ma debbe ciò attribuirsi alle difficoltà de' tempi, i quali, o per l'occupazion fatta da' Barbari delle Provincie occidentali, o per le scorrerìe de' Saraceni, o per le intestine guerre tra i Principi stessi, e Popoli Cattolici, recavano a molti Vescovi insuperabile impedimento d'intervenire a i Concilj del Papa. Ma gli stessi Concilj d'Italia convocati frequentissimamente da i Romani Pontefici dal quarto secolo fino al nono fanno chiaro argomento di quest' autorità patriarcale del Papa sopra le Provincie d'Occidente: conciossiacosachè essendo stati istituiti dopo il quarto secolo diversi Metropolitani

(*a*) *Quam Epistolam Hincmarus suscipiens, in Corbanaco Palatio consistenti Regi Carolo cum pluribus Episcopis relegit, & ad alios Archiepiscopos, sicut in mandato acceperat, dirigere studuit.* Flodoardus lib. 3. cap. 17.

(*b*) Beauvais.

(*c*) Hincmari Epist. 4.

(*d*) Flodoard. lib. 3. cap. 23.

(*e*) Dacherius Tom. 1. spicilegii edit. Parisien. 1723. pag. 113.

(*f*) Dacherius Tom. cit. pag. 63.

tropolitani in Italia, e divise in essa diverse Provincie Ecclesiastiche distinte dalla Provincia Eccclesiastica del Vescovo Romano composta delle antiche Provincie Suburbicarie nella civil disposizione,non v'ha maggior ragione, per cui i Metropolitani d'Italia co' loro Suffraganei, come i Vescovi di Aquileja, di Milano, e di Ravenna, e qualche altro co' Vescovi delle loro Provincie dovessero intervenire al Concilio Romano del Papa, ed a quello non fossero in obbligo d' intervenire i Vescovi delle Gallie e delle Spagne, se non perchè quelli per esser più vicini a Roma non incontravano quelle difficoltà, che questi incontravano, dalle quali fossero canonicamente impediti. Che se l' ordinario diritto del Romano Pontefice non si stendeva oltre le Provincie Suburbicarie, come voglion costoro, per qual ragione doveano i Vescovi delle altre Provincie d'Italia non comprese nelle Suburbicarie, o nella Provincia Ecclesiastica del Papa ordinariamente concorrere a i Concilj Romani? Nè gioverebbe il dire, che essendo anticamente tutta l' Italia, pria chè in essa fossero divise sotto i proprj Metropolitani diverse Provincie Ecclesiastiche, sottoposta al diritto ordinario del Romano Pontefice, ritenne sopra di esa l' antico diritto ancora dopo tal divisione: imperocchè questo medesimo diritto avea ancora nelle altre Provincie occidentali fuora d' Italia, primachè in quelle fosero istituiti i Metropolitani, e fissati i limiti delle loro Ecclesiastiche Provincie, come noi abbiamo dimostrato colle ordinazioni de' Vescovi di tutto l' Occidente fatte ne' primi secoli da i Romani Pontefici, dalla cui autorità furono ancora prescritti i limiti alle Provincie Ecclesiastiche fuora d'Italia, particolarmente nelle Gallie, e stabilite in quelle le ragioni de' Metropolitani. Per la qualcosa non v' ha maggior ragione, per cui i Vescovi d' Italia fuora della Provincia del Papa dovesero appartenere al Concilio patriarcale del Papa, ed a quello non appartenesero i Vescovi delle Gallie, e delle altre occidentali regioni, dove l' uso di questo diritto di convocarveli non fose stato dalle difficoltà de' tempi impedito.

§. VIII.

§. VIII.

Delle testimonianze de' Padri e degli antichi Scrittori intorno al diritto speciale del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa Occidentale, oltre il diritto generale del suo Primato sopra la Chiesa universale.

SOMMARIO.

I. *Testimonianze degli antichi in prova del diritto patriarcale del Papa sopra l'Occidente per qual ragione si adducono. Celebri Scrittori di Francia, che han sostenuto il Patriarcato occidentale del Papa, ripetendolo dal Concilio Niceno. Opinione di Claudio Salmasio comunemente riprovata. Sentenza di Pier de Marca sopra il Patriarcato del Papa sposto nel Concilio Niceno.*

II. *Opinione del Salmasio seguita in parte dal Launojo. Opinione del Launojo rigettata dallo stesso Dupino. Patriarcato del Papa confessato per antichissimo dal Dupino; e come riconosciuto dal Niceno, e negato nel quarto secolo da Giannone. Titolo di Patriarca perchè non usato da i Romani Pontefici.*

III. *Divisione dell'Imperio e della Chiesa in Occidentale e Orientale. Diocesi della Chiesa occidentale quali fossero. Diritto patriarcale del Romano Pontefice sopra le Diocesi d'Occidente dimostrata col Concilio I. di Arles. Risposte del Dupino, e del Duguet confutate.*

IV. *Potestà patriarcale del Romano Pontefice ritenuta sopra l'Illirico dappoichè fu incorporato all'orientale Imperio dimostra il suo antico diritto patriarcale sopra tutto l'Occidente. Testimonianza di San Basilio in prova del diritto speciale del Romano Pontefice sopra tutto l'Occidente. Spiegazioni del Dupino, e del Duguet confutate.*

V. *Primato del Papa sopra la Chiesa universale conosciuto da San Basilio, e secondo esso distinto dal diritto speciale, che a quello convenia sopra la Chiesa occidentale.*

VI. *Testimonianza di San Girolamo per la potestà speciale del Romano Pontefice sopra tutto l'Occidente. Risposte del Dupino, e del Duguet impugnate.*

VII. *Testimonianza di Sant' Agostino sopra il medesimo diritto del Romano Pontefice. Spiegazioni del Dupino, e del Duguet impugnate.*

VIII. *Patriarcato del Romano Pontefice sopra tutto l'Occidente espressa-*

mente affermato da Giustiniano Imperadore. Vana, ed inconcludente osservazione del Duguet sopra le parole di Giustiniano. Conclusione contro Giannone.

I. Ancorchè dall'essersi sposto, e dimostrato l' antico diritto del Romano Pontefice, così intorno all' ordinazione de' Vescovi di tutto l'Occidente, come intorno alla convocazione di essi al suo Sinodo rimangano provate le ragioni patriarcali di esso sopra tutte le occidentali Provincie; nulladimeno acciocchè dal non essersi sempre, ed in tutte le Provincie d'Occidente usato questo diritto non si possa argomentar la mancanza di esso, abbiamo stimata necessaria cosa il cercare se da i Padri, e dagli antichi Scrittori sia stata conosciuta nel Vescovo Romano alcuna speciale ordinaria autorità in tutto l' Occidente, dalla quale possa legittimamente inferirsi il suo Patriarcato occidentale. E tanto più abbiamo creduto spediente il fare questa ricerca in genere, quanto che non son mancati Scrittori, i quali o avendo negato questo diritto al Vescovo Romano, o non avendone favellato, hanno contuttociò asserito il suo Patriarcato sopra tutto l'Occidente come ad esso nativo, e dichiarato nel Concilio Niceno. Dalla qualcosa vien maggiormente a manifestarsi l' audacia di Giannone, che ristringendo col suo Dupino il Patriarcato Romano alle sole Provincie Suburbicarie, vuole con quello, che a poco a poco, ed in processo di lungo tempo, col distrugger le ragioni e i diritti de' Metropolitani se lo andassero i Papi acquistando. Tutti i più celebri Scrittori Cattolici del passato secolo ripetendo dal Concilio Niceno il Patriarcato Romano di tutto l' Occidente, non già da quel Sinodo al Vescovo di Roma conferito, ma sposto ed enunciato, adducono in prova di esso l' autorità degl' antichi. Nè io parlerò di Cristiano Lupo, e di Emanuel Schelestrate, ma solamente de' più illustri Scrittori Francesi, quali furono il Cardinal di Perron, Jacopo Sirmondo, Arrigo Valesio, Nicola Coeffettau, e finalmente l' istesso Pietro de Marca (a), i quali così intendono il Canone VI. del Niceno, che in esso fossero esposti i privilegj de' tre Patriarchi, e che il Vescovo Romano fosse divisato come Patriarca di tutto l'Occidente. Ma diverso sentimento portarono i Protestanti, con alcuni pochi della Romana comunione. Claudio Salmasio, uomo Calvinista, che tra i suoi ebbe fama di erudito, verso il principio del passato seco-

(a) Cardinalis Perronius *contra Regem Angliæ*, cap. 31. Sirmondus *de Suburbicariis*, Dissert. 2. cap. 4. Valesius Dissert. contra Launojum *de recta Nicæni Canonis intelligentia*. Coeffettau contra Spalatensem par. 2. lib. 4. cap. 2. Petrus de Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 3. num. 6. cap. 4. num. 1. & 5. & cap. 5. per totum.

secolo abusandosi della interpetrazione fatta da Ruffino del VI. Canone del Concilio Niceno, si fece inventore d' una nuova sentenza consistente in due capi. Primo, che in quello non fu fatta menzione alcuna del diritto patriarcale, ma furon solamente paragonati i Vescovi d'Alessandria, e d'Antiochia col Vescovo Romano in quelle cose, che appartengono al diritto metropolitico. Secondo, che la Metropoli Romana in tempo di Ruffino circa l' anno CCCC. era definita e compresa nelle quattro Provincie Suburbicarie, cioè, il Piceno, la Toscana, il Lazio, e la Valeria, sottoposte nella civil' amministrazione al Prefetto di Roma, le quali si stendevano fino alla centesima lapide milliaria. Quest' opinione però quanto all' uno ed all' altro capo fu egregiamente confutata non solamente da Jacopo Sirmondo *(a)*, ma ancora da Pietro di Marca, il quale parlando di essa scrisse, che eccitò l' industria di nomini peritissimi, acciocchè dimostrassero, che da tutti dovea esser ripudiata *(b)*. Vero è, che il de Marca approvando come vera la comun sentenza intorno a' diritti patriarcali de' primi tre seggi sposti nel Concilio Niceno, e circa il distendimento del Patriarcato Romano in tutto l'Occidente, trovò un' altra via per conciliar queste cose colla sposizion di Ruffino, volendo, che secondo questa i Vescovi d'Alessandria e d'Antiochia fossero nel VI. Canone composti col Vescovo Romano non in tutti i diritti patriarcali, nè in tutta l' estensione del Patriarcato, maggior senza paragone più in questo, che in quelli, ma solamente intorno a' diritti delle ordinazioni; così che fosse spiegato, che le ordinazioni di tutta la Diocesi d'Egitto, e quelle della Diocesi d' Oriente appartenessero a' Vescovi d'Alessandria e d'Antiochia, come quelle della Diocesi di Roma, cioè, delle dieci Provincie Suburbicarie sottoposte al Vicario di Roma, o al più al più di tutte le Provincie d'Italia, al Romano Pontefice appartenevano *(c)*. Ma oltre l' essere stata da noi ne' Paragrafi antecedenti confutata quest' opinione, niente essa giova a Giannone, il quale non solamente nelle ordinazioni, ma anche in tutti gl' altri patriarcali diritti alle sole dieci Provincie Suburbicarie il Patriarcato Romano secondo gli antichi diritti ristringe.

II. L' opinione però di Salmasio seguita da Jacopo Gottofredo, benchè riprovata universalmente da tutti i Cattolici, ed anche dallo stesso Dupino quanto all' uno ed all' altro capo *(d)*; piacque nulladimeno

R 2 quan-

(a) Sirmondus loc. cit.

(b) *Emersit nova quadam viri celeberrimi sententia, qua peritissimorum virorum industriam provocavit, ut eam esse repudiandam omnibus probarent.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 3. num. 6.

(c) Petrus de Marca loc. cit. num. 12. & cap. 6. num. 1.

(d) Dupinus *de Antiq. Eccles. Discipl.* dissert. 1. §. ultimo.

quanto alla prima parte à Giovanni Launojo Prete di Costanza, uomo molto stimato da i Protestanti, siccome quello, che ben sovente cogli scritti di coloro impingua le sue carte; ed in una sua dissertazione sopra la retta intelligenza del VI. Canone del Niceno si pose di proposito a sostenere, che in quel Canone non fu parlato nè punto nè poco del diritto patriarcale o esarcale de i tre primi seggi, ma solamente del diritto metropolitico, e che furon composti l' Alessandrino, e l' Antiocheno col Vescovo Romano specialmente quanto alle ordinazioni. Questa opinione fu confutata non solamente da Arrigo Valesio uomo dottissimo (a), ma anche dal medesimo Dupino (b), ed è stata comunemente ripudiata; ma nulladimeno ne' nostri tempi l' Abbate Duguet, come si è di sopra osservato, dando un altro giro alla sentenza del Launojo seguita in sostanza il suo sentimento, e collo specioso colore che la potestà del Papa si stende sopra tutta la Chiesa, così egualmente sopra l' Occidentale, che sopra l' Orientale, e che da i Padri, e da' Concilj non è stata mai limitata più ad una Chiesa, che a un' altra, sdegna annoverarlo tra il numero de' Patriarchi; anzi vuole, che da i soli Greci scismatici de' bassi tempi fu annoverato tra i Patriarchi, col malvagio disegno di limitar la sua autorità alla sola Chiesa d' Occidente, e dividere tra quello ed il Vescovo di Costantinopoli l' autorità Ecclesiastica, l' uno sopra l' Occidente, l' altro sopra l' Oriente (c). Ma nulladimeno questo zelante difensore della potestà del Papa non isdegna limitarla per l' uso immediato e ordinario alle sole Provincie Suburbicarie sottoposte al Vicario di Roma, ed approvar l' opinione del Launojo, che nel Concilio Niceno non si parlasse del diritto patriarcale del Vescovo di Roma, ma delle sole ordinazioni, che a lui appartenevano sopra le riferite Provincie; e che in questo solo l' Alessandrino fu col Vescovo Romano paragonato nell'ordinazione de' Vescovi di Egitto (d). Ma poichè Giannone si è fatto religione di seguire in tutto e per tutto il suo insigne Teologo Dupino, egli è da vedere, che cosa costui senta sopra questo punto. Sostiene egli adunque essere antichissima l' istituzione de' Patriarchi, in quanto s' intendono gli Primati, che soprantendono a più Provincie, e che di questi parla il Concilio Niceno nel Canone VI. (e); e scrivendo contro il Launojo afferma, che nel Concilio Niceno fu istituito

(a) Dissert. Henrici Valesii contra Launojum *de recta VI. Nicaeni Can. intelligentia*, ad calcem Histor. Socratis, & Sozomen.

(b) Dupinus loc. cit.

(c) Duguet Tom. 2. Dissert. 58. §. 1.

(d) Duguet loc. cit. §. 3.

(e) *Patriarchae, ut jam observavimus, idem olim fuerunt ac Exarchi Provinciarum, seu Primates Provinciarum; atque hoc sensu antiquissima est illorum institutio. De his loquitur Concilium Nicaenum* can. 6. Dupinus Dissert. 1. §. 11.

tuito il paragone tra il Vescovo Alessandrino ed il Romano quanto al diritto esarcale, o patriarcale (*a*). Vuol poi, che questo diritto patriarcale del Romano Pontefice antico, e conosciuto dal Niceno non si stendesse oltre le dieci Provincie Suburbicarie, che nella civil disposizione erano governate dal Vicario di Roma (*b*). Giannone ha seguito bensì il sentimento di Dupino in quanto alla seconda parte; ma in quanto alla prima, parlando de' tempi da Costantino fino a Valentiniano III. vuole, che *il Vescovo di Roma sopra tutte queste Provincie* [cioè, Suburbicarie] *esercitasse le ragioni di Metropolitano*; ma che *non potea chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l'intera Diocesi d' Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d' Oriente, i quali dell' intere Diocesi avean il pensiero; ma la Diocesi d' Italia essendosi divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori, nè dentro l' istessa Italia* (*c*). Io lascio, che costui faccia inferiore il Papa agli Esarchi d'Oriente nell'esercizio della sua ordinaria autorità. Osservo solamente, che egli anche dopo il Niceno li nega il diritto patriarcale confessato per antichissimo dal suo Dupino, e come dal Concilio Niceno riconosciuto: onde conviene secondo costui, che il Papa non cominciasse ad esser Patriarca se non quando cominciò ad invader le Diocesi altrui; tantochè con industria, e con arte sottoponendosi in processo di lungo tempo tutte le Provincie occidentali, divenne, e fu chiamato Patriarca di tutto l' Occidente. Or questo è quello, che noi dobbiamo in questo luogo dimostrar falso coll' autorità e la testimonianza degli antichi, i quali conobbero nel Pontefice di Roma questo diritto patriarcale sopra tutte le regioni occidentali, non già in quanto al nome, essendo cosa certa, che, eccettuato Niccola I. nel IX. secolo, i Romani Pontefici non si nominarono mai Patriarchi, e radissime volte furono da' Latini così chiamati: mentre il titolo, che han sempre goduto di Capi della Chiesa universale, e di Vicarj di Cristo nel reggimento di tutti i Pastori della Chiesa Cattolica fece, che non curassero questo titolo inferiore; non spiegando la loro autorità, che col nome della Sedia apostolica, come bene osserva Pie-

(*a*) *Ostendimus enim in Niceno in Can.* VI. *comparationem institui Alexandrini Episcopi cum Romano quo ad jus exarchicum, seu, ut olim loquebantur, patriarchicum.* Dupinus dissert. 1. §. ult.

(*b*) *Verùm in nullas alias Ecclesias preterquam in Vicariatus Ecclesias ordinario jure Romanum Pontificem habuisse potestatem verè patriarchicam ex eo demonstratur, quod in nullas alias Provincias ordinario jure per se patriarchicis juribus usus est.* Idem Differt. cit. §. 10. *Aliunde verò demonstravimus, jus istud Romani Pontificis extra Provincias Vicario urbis Romæ subditas non extendi.* Idem Differt. cit. §. ult.

(*c*) Giannone Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 128.

Pietro de Marca (*a*). Ma in quanto alla sostanza della cosa, riguardarono in lui un diritto speciale sopra le Provincie,e le regioni occidentali.

III. Qui però è da premettersi ciò, che uomini dottissimi hanno osservato intorno all' estensione e divisione così dell' Oriente, come dell' Occidente, tanto nell' Imperio, come nella Chiesa, cioè, che l' Oriente prima ancora di Costantino comprendea tutte quelle regioni, che poi o da Costantino stesso, o da altro Principe furon distinte in cinque Diocesi, cioè, l' Egitto, l' Oriente propriamente detto, il Ponto, l' Asia, e la Tracia; e l' Occidente tutte quelle altre regioni contenea, che furono in otto Diocesi distribuite, cioè, nelle tre Diocesi del solido Illirico, nelle Gallie, nella Brittannia, nelle Spagne, nell'Africa, e nell' Italia: sopra di che potrà vedersi tra gli altri Pier de Marca (*b*), che tratta eruditamente questa materia. Or comechè il Romano Pontefice per ragione del suo Primato stendesse la sua autorità tanto sopra le regioni d' Oriente, come d' Occidente; contuttociò da i Concilj, e da' Padri del quarto e quinto secolo le regioni occidentali furon considerate come specialmente a lui sottoposte. Quindi è, che i Padri del Concilio I. di Arles celebrato l' anno cccxiv. undici anni prima del Niceno, scrivendo al Pontefice San Silvestro, acciocchè colla sua autorità confermasse le cose da loro stabilite in quel Sinodo, e le facesse per sue lettere insinuare a tutti i Vescovi d' Occidente, dicono che piacque ad essi così scrivere a lui, perchè egli teneva le *maggiori Diocesi* (*c*). Ed è vana cosa e ridicola il dire, come fa l' Abbate Duguet, che per maggiori Diocesi i Padri d' Arles intendessero le Provincie Suburbicarie: posciachè allora questa distribuzione delle Provincie Suburbicarie sottoposte al Vicario di Roma non era ancora *in rerum natura*, come fatta da Costantino molti anni dappoi il Concilio d' Arles, anche secondo il sentimento degli Avversarj. E poi non averebbe mai potuto con verità il Concilio d' Arles chiamar maggiori Diocesi le sole Provincie Suburbicarie, o la sola Diocesi di Roma, che le comprendea. Vero è, che il nome di Diocesi usato da i Padri Arelatensi non significava allora quello stesso, che dappoi significò, quando o da Costantino, o da altro Principe suo successore fu diviso l' Imperio in Diocesi, assegnato a ciascheduna Diocesi un Vicario, e poste più Diocesi sotto la disposizione di ciascheduno de' quattro Prefetti al Pretorio; ma questo nome allora indicava un tratto di regione ben grande, nella disposizio-

ne

(*a*) Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 5. num. 5.
(*b*) Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 5.
(*c*) *Placuit etiam a te qui majores Diœceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari.* Epist. Synod. Concil. Arelat. ad S. Sylvestrum, apud Labbé Tom. 1. Concil. edit. Ven. col. 1449.

ne Ecclefiaftica fottopofto all' amminiftrazione di alcun Prelato. Or per quel tratto di Paefe, che comprefe dappoi le Provincie Suburbicarie, non poteano con verità i Padri Arelatenfi riguardare il Vefcovo di Roma, come quello, che tra gli altri Vefcovi tenea non una maggior Diocefi, ma le maggiori Diocefi, nel numero del più: pofciachè a fenfo degli avverfarj il Vefcovo di Cartagine come Primate di tutta l' Africa teneva fotto di fe un tratto di regione affai più amplo di quello, che contennero dappoi le Provincie Suburbicarie; ed il Vefcovo di Milano, che fecondo il Duguet era Efarca d' Italia, amminiftrava una regione eguale a quella, ch' era amminiftrata dal Papa: onde quefta non potea dirfi la maggior Diocefi, e molto meno le maggiori Diocefi. Nè per riftringere alle fole Provincie Suburbicarie quefte Diocefi maggiori nominate dal Concilio di Arles giova punto al Duguet la lettera finodica del Concilio di Sardica indirizzata al Pontefice San Giulio I. nella quale i Padri Sardicenfi fcrivono a quel fanto Pontefice, acciocchè per fue lettere faccia noti gli atti e le definizioni di quel Sinodo a' Vefcovi di Sicilia, di Sardegna, e d' Italia (a); quafichè quefte parole de' Padri di Sardica fpiegaffero il fenfo de' Padri d' Arles, e che quefti per le maggiori Diocefi foggette al Vefcovo Romano intendeffero le Provincie Suburbicarie nominate da i Padri di Sardica nel far menzione della Sicilia, della Sardegna, e d' altre Provincie d' Italia (b): imperocchè fe bene in un luogo di quefta lettera del Concilio Sardicenfe fon nominati i Vefcovi di Sardegna, di Sicilia, e d' Italia come foggetti al diritto metropolitico del Papa; in fine nulladimeno di efsa fon nominati tutti i Vefcovi d' Occidente, a i quali San Giulio è pregato di notificar per fue lettere le difpofizioni di quel Sinodo (c). Per qual cagione poi così i Padri del Concilio d' Arles, come quelli del Concilio di Sardica domandaffero al Romano Pontefice, che per fue lettere notificaffe a' Vefcovi le difpofizioni di que' Sinodi, è ftato da noi altrove fpiegato (d).

IV. Ma neffuna cofa più chiaramente dimoftra l' autorità fpeciale del Vefcovo Romano fopra tutto l' Occidente in quefti tempi, quanto il faperfi, che effendo ftate diftaccate fotto l' Imperio d' Arcadio e di Onorio dall' Impero occidentale le due Diocefi di Macedonia e di Dacia appar-

(a) *Tua autem excellens prudentia difponere debet, ut per tua fcripta, qui in Sicilia, qui in Sardinia, & in Italia funt Fratres noftri, qua acta funt, & qua definita cognofcant.* Epift. Synod. Sardicen. ad Julium I apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 601 B.

(b) Duguet Tom. 2. Differt. 58. §. 4.

(c) *Omnes fratres & coepifcopos noftros literis tuis admonere digneris, ne epiftolas, ideft, literas communicatorias eorum accipiant.* Epift. cit. apud Labbè loc. cit. C.

(d) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 11. num. 1. e 2.

appartenenti all' Illirico, ed incorporate all' Imperio orientale (a); rimasero nulladimeno quelle nell' Ecclesiastica disposizione annoverate nella Chiesa occidentale, e sottoposte al diritto speciale del Romano Pontefice, il quale per più secoli dappoi esercitò sopra di esse le ragioni patriarcali per mezzo de' suoi Vicarj, come abbiamo dimostrato. Non potendosi pertanto addurre altra ragione, onde quelle Diocesi rimanessero sotto il diritto speciale del Romano Pontefice, se non perchè erano anticamente comprese nella Chiesa d' Occidente, ciò fa chiaro argomento, che tntte le Diocesi d' Occidente erano specialmente sottoposte all' autorità del Papa. Per questa ragione, come osserva l' Arcivescovo de Marca (b), fu il Romano Pontefice chiamato da San Basilio *Corifeo degl' Occidentali* (c). E comechè il Dupino abbia tentato contorcere in ogni possibil maniera il senso di queste parole, fino a dire che così fu chiamato da quel santo Padre il Pontefice Romano non in lode, ma in vituperio, ed in biasimo, come principal autore d' una sentenza tenuta da' Vescovi occidentali, la quale da San Basilio era ripresa come poco conforme alla fede; nessun conto contuttociò doverà farsi delle ciance di costui, se si vorrà por mente a quello, che dottissimamente lasciò scritto il Cardinal Baronio così intorno a questa lettera di S. Basilio, come ad altre del medesimo Santo scritte a San Damaso Papa, ed agl' Occidentali (d): posciachè dalle prove, che reca questo dottissimo Scrittore due cose rimangono certe, cioè, che per la controversia, ch' era allora tra gl' Orientali e gl' Occidentali sopra la voce ed il nome d' Ippostasi, richiesta da quegli, e rifiutata da questi, e dagl' uni e dagl' altri con ottima fede, scambievolmente si tacciavano di non retta credenza, e gl' Orientali riprendevano d' Arianesimo gl' Occidentali, e questi accusavano gl' Orientali di Sabellianismo, benchè nella sostanza nessuna delle parti declinasse dalla fede ortodossa intorno alla confessione dell' unità dell' essenza, e della distinzione delle tre Persone divine; ond' è, che San Basilio prevenuto dal comune abbaglio degl' Orientali Cattolici, tacciò di non retta fede gl' Occidentali similmente Cattolici. L' altra è, che non per cagione di vitupero chiamò il Vescovo Romano Antesignano degl' Occidentali, quasi egli fosse il principale autore della sentenza, che in questi riprendeva; ma così lo chiamò, perchè veramente credette, che tutto l' Occidente fosse alla sua autorità specialmente sottoposto; onde bastasse, ch' ei interponesse la sua autorità, accioc-

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 8. num. 3.
(b) Marca lib. 1. *de Concord.* cap. 4. num. 2.
(c) S. Basilius M. Epist. 10.
(d) Vide Baron. ad annum 372. a num. 25. usque ad 32.

acciocchè tutti i Vescovi occidentali seguissero il suo sentimento; e perciò dopo aver ripresi gli Occidentali soggiunge, che egli volea scrivere al loro Antesignano (*a*), come se egli coll' autorità speciale, che avea sopra gl' Occidentali potesse ridurgli alla credenza degli Orientali. Ma che San Basilio cangiasse poi sentimento intorno alla mala opinione, che per la riferita cagione conceputa avea degli Occidentali, apparisce dalle lettere officiosissime scritte loro dopo questo tempo, e mandate a San Damaso Papa insieme co' suoi Legati per la causa di Apollinare, e di Eustasio Sebasteno. E che poi veramente sentisse, che il Vescovo Romano oltre l' autorità, che egli avea sopra tutta la Chiesa, avesse ancora special potestà sopra tutti i Vescovi d' Occidente, si rende chiaro da due lettere, ch' egli scrisse a Sant' Atanasio; in una delle quali parlando dello stato turbatissimo della Chiesa orientale messa in iscompiglio dagli Ariani protetti e favoriti dall' Imperador Valente, scrive che l' unico rimedio a tanti mali era l' unione de' Vescovi d' Occidente colle Chiese Cattoliche d' Oriente: onde avvenisse, che l' autorità del loro numero fosse guardata con rispetto da coloro, che aveano in mano il governo delle cose, e fosse seguita da i Popoli senza contrasto. *E' gran tempo*, dice, *che io son persuaso, ed a misura della cognizione, che io ho degli affari sapeva, che la sola strada di soccorrere alle nostre Chiese è l' unione de' Vescovi occidentali con esso noi: imperocchè se quelli solleciti del nostro stato vorranno mostrar per queste nostre parti quel medesimo zelo, di cui si valsero contro uno ed un' altro diffamati in Occidente, forse si farà qualche cosa, che giovi comunemente a tutti. D' onde avvenga, che quelli, che ci governano rispettino l' autorità d' un tanto numero di Prelati, ed i Popoli da per tutto la sieguano senza resistenza* (*b*). Ma per unire i Vescovi occidentali a prestare ajuto alla Chiesa d' Oriente due mezzi credeva, che fossero acconci: l' uno, che per sentenza comune, e per decreto sinodale del Concilio Romano si spedissero dagl' Occidentali Deputati in Oriente: l'altro, dove questo fosse difficile ad eseguirsi, che il Vescovo di Roma valendosi della sua autorità mandasse colà uomini idonei, per corregger con maniere proprie, e pro-

(*a*) *Ego sanè ... volebam ad eorum Antesignanum*, κορυφαῖον, *scribere*. S. Basilius M. Epist. sup. cit.

(*b*) *Olim novi & ipse, secundum admensuratam mihi rerum gerendarum cognitionem, unam sciebam acquirendi auxilii viam, quæ res Ecclesiis nostris cum occidentalibus Episcopis conspirat & convenit. Si namque voluerint illi eundem zelum, quo contra unum & alterum, qui in Occidente diffamabantur, usi sunt, & pro nostrarum partium incolatu solliciti demonstrare: fortè fiet aliquid, quod proderit communiter omnibus. Unde & qui rerum potiuntur multitudinis auctoritate permoveantur, & populi quaquaversum illos sine contradictione sequantur*. S. Basilius Epist. 48. ad Athanasium.

porzionate allo ſtato delle coſe coloro, che non camminavano diritto. *Ci è parſo propriſſimo*, dice ſcrivendo in un'altra lettera a Sant' Atanaſio, *che ſi ſcriva al Veſcovo di Roma, acciocchè conſideri quello, che quì paſſa, e ne porga il ſuo conſiglio. E poſciachè è coſa difficile, che di colà per comune e ſinodal decreto ſi mandino quà Deputati, egli valendoſi della ſua autorità in queſta cauſa, ſcelga perſone idonee a ſopportar le moleſtie del viaggio, ed accoìce ancora a correggeri con manſuetudine, e con dolcezza di ſpirito coloro, che non camminano dirittamente; e che portino ſeco tutte quelle coſe, che colà ſono ſtate fatte per lo neceſſario caſſamento degli atti del Concilio di Rimini* (a).

V. Da queſte lettere agevolmente ſi può comprendere in qual ſenſo foſſe da San Baſilio chiamato il Romano Pontefice Principe, o Corifeo degl' Occidentali, cioè, per la ſpeciale autorità, che egli avea ſopra tutta la Chieſa d' Occidente; onde da lui poteſſe conſeguirſi l' unione de' Veſcovi occidentali a difeſa della Chieſa orientale: diſtinguendo non oſcuramente il ſanto Padre l' autorità, che appartiene al Romano Pontefice generalmente ſopra tutta la Chieſa, da quella, che a lui ſpetta particolarmente ſopra tutto l' Occidente, dove dice, che non potendoſi adunare il Concilio degl' Occidentali, dal Papa ſi uſi la ſua autorità, mandando Legati in Oriente a correggeri coloro, che traviavano dalla retta credenza: dando con ciò a conoſcere, che l' autorità della Sedia apoſtolica ſi ſtendea ſopra la Chieſa univerſale: alla quale autorità generale quanta riverenza portaſſero, e San Baſilio, ed i Padri Greci, egli ſteſſo ce lo atteſta in una lettera ſcritta a San Damaſo, ed a' Veſcovi d' Occidente; nella qual lettera riferendo alla Sedia apoſtolica gli errori d' Apollinare, e di Euſtaſio Veſcovo di Sebaſte, e parlando della ſimulazione di coſtui, il quale dopo eſſere ſtato reſtituito dal Pontefice Liberio al Veſcovato, dal quale era ſtato nel Concilio di Melitina depoſto come Ariano, ſimulando la fede cattolica era tornato a' primi errori, così dice: *Quali coſe ſieno ſtate a lui dal beatiſſimo Veſcovo Liberio propoſte, ed a quali egli conſentiſſe, a noi rimane occulto; ſe non che egli portò una lettera del Pontefice, per la quale foſſe reſtituito: la qual lettera dove fu eſibita nel Concilio di Tiane, ei fu ripoſto nel ſuo luogo* (b). Dal qual

(a) *Viſum eſt autem mihi conſentaneum, ut ſcribatur Epiſcopo Romæ, ut quæ hic geruntur conſideret, detque conſilium. Et quoniam difficile eſt, ut communi ac Synodico decreto aliqui illinc mittantur, ipſe ſua autoritate in iſta cauſa uſus, viros eligat, ad ferendas quidem itineris moleſtias idoneos: verùm juxta ad hoc quoque accommodos, ut manſuetudine & facilitate ingenii eos, qui diſtorti & obliqui apud nos ſunt, corrigant... omniaque ſecum habentes, quæ in Arimino ad neceſſariam ſolutionem geſtorum, illic facta ſunt, &c.* S. Baſilius Epiſt. 52. ad S. Athanaſ.

(b) *Quæ verò ſint illi a Beatiſſimo Liberio Epiſco-*

qual luogo chiaramente si scorge la suprema potestà della santa Sede esercitata nella Chiesa orientale colla restituzione de' Vescovi orientali deposti da' Sinodi d' Oriente riconosciuta da San Basilio. Ond' è, che chiamando egli il Vescovo Romano Principe degli Occidentali, non riguardò semplicemente la dignità, e la principalità della Sede di quello, per cui gli conveniva il Primato sopra tutta la Chiesa, ma la speciale autorità, che egli avea sopra i Vescovi occidentali: della qual cosa fanno ancora argomento le lettere, che egli scrisse a San Damaso; le quali, come osserva il Cardinal Baronio, benchè in primo luogo fossero indirizzate a quel Pontefice, il titolo però di esse è agl' Occidentali (*a*): posciachè scrivendo al Vescovo di Roma, erano le sue lettere scritte ancora agl' Occidentali, per la speciale autorità, che avea quello sopra i Vescovi d' Occidente, come Capo più particolare di essi.

VI. Ma in termini assai più distinti ci spiegò San Girolamo la potestà speciale del Romano Pontefice sopra l' intero Occidente allorchè paragonò l' Occidente rispetto al Vescovo Romano coll' Egitto rispetto al Vescovo d' Alessandria scrivendo a Marco: *Io son chiamato eretico perchè predico la Trinità consustanziale .... Se dagli Ariani, meritamente: se da' Cattolici, che riprendono questa fede, lasciarono d' esser Cattolici; oppure se così lor piace, eretico coll' Occidente, eretico coll' Egitto, cioè, con Damaso e con Pietro mi condannino* (*b*). Tale adunque fu considerato da San Girolamo l' Occidente rispetto a S. Damaso, qual da lui fu riguardato l' Egitto per rapporto a San Pietro Alessandrino. Or siccome tutta l' intera Diocesi d' Egitto era sottoposta al diritto patriarcale del Vescovo d' Alessandria, così tutto l' Occidente a suo sentimento era soggetto al diritto speciale del Vescovo di Roma. Ma più anche chiaramente si spiegò su questo punto il medesimo San Girolamo, dove recando contro Vigilanzio la consuetudine di tutte le Chiese del Mondo intorno alla continenza de' Cherici, così dice: *Che cosa faranno le Chiese d' Oriente, di Egitto, e della Sedia apostolica, le quali o ricevono i Cherici vergini, o continenti; o se ave-*

Episcopo proposita, & ad quæ consenserit, nobis clam est; nisi quod epistolam attulit, per quam restitueretur. Eam ubi Tyanæ Synodo exhibuit, in suum locum restitutus est. S. Basil. Epist. 74.

(*a*) *Ad Occidentales titulus ponitur, cum tamen primo loco eas ad ipsum Damasum Romanum Pontificem esse conscriptas, quæ superius dicta sunt atque dicentur, evidentissime doceant.* Baronius ad ann. 372. num. 4.

(*b*) *Hæreticus vocor, homousien prædicans Trinitatem .... Si ab Arianis, meritò: si ab Orthodoxis, qui hujusmodi arguunt fidem, Orthodoxi esse desierunt: aut si eis placet, hæreticum me cum Occidente, hæreticum cum Ægypto, hoc est, cum Damaso, Petroque condemnent.* S. Hieronymus Epist. 15. ad Marcum, juxta novum ordinem.

vano mogli, lasciano di esser mariti (a)? Or fatto il calcolo di tutte le Chiese, che erano nel Mondo Romano, troveremo che in Oriente erano distribuite in cinque Diocesi, cioè, nell'Egitto sottoposto al Vescovo Alessandrino, nell'Oriente propriamente detto, sottoposto al Vescovo d'Antiochia, e nelle tre Diocesi, d'Asia, di Ponto, e di Tracia; le quali Chiese son dette da San Girolamo generalmente Chiese d'Oriente. Ora sottratte queste dalle altre Chiese certo è, che le Chiese dette da San Girolamo della Sede apostolica altre non possono essere, che tutte le altre Chiese occidentali; altramente vano, ed inconcludente sarebbe il discorso di questo Padre per conchiuder contro Vigilanzio la confusion universale di tutte le Chiese del Mondo Cattolico. Non conoscendo adunque altre Chiese, se non quelle d'Egitto, d'Oriente, e della Sedia apostolica, ci fa non dubbio argomento, che tutte le altre Chiese d'Occidente erano del Vescovo Romano, cioè, specialmente soggette al diritto esarcale di esso. Nè quì giovano punto i cavilli del Dupino copiati dal Duguet per deluder la forza di questi passi con dire, che San Girolamo non parla di Diocesi, ma della fede dell'Egitto, e dell'Occidente; e nomina Damaso, e Pietro Alessandrino, perchè con quello tutto l'Occidente, e con questo tutto l'Egitto eran congiunti nella comunione della retta credenza (b). Noi tutto questo volentieri ammettiamo per quello, che riguarda la prima autorità di San Girolamo; ma se una era la fede dell'Occidente e dell'Egitto, di Damaso e di Pietro Alessandrino, e se non volea parlare se non di questa comunione, a che proposito ascriver l'Occidente a Damaso, a Pietro Alessandrino l'Egitto? Non vede egli, che siccome attribuendo l'Egitto a Pietro Alessandrino non parla solamente della comunione, che avevano i Vescovi d'Egitto col Vescovo d'Alessandria, ma della potestà, che avea questo sopra di quelli, la quale era cagione di questa comunione; così ascrivendo a Damaso l'Occidente non parla solamente dell'unione, che aveano i Vescovi occidentali con quello nella retta credenza, ma del diritto speciale, che avea Damaso sopra i Vescovi occidentali; il qual diritto portava seco quest'unione? Ma circa la seconda autorità di S. Girolamo pensa il Dupino poterne deluder la forza con dire, che S. Girolamo non disegnò in nessuna maniera i limiti de' Patriarcati, e parlando delle Chiese della Sedia apostolica intese solamente accennar quelle Chiese, che contenevansi nella Diocesi particolare del Papa, compresa nelle Provincie Suburbicarie sottoposte al Vicario di Roma; ma così dicendo snerva

(a) S. Hieronymus lib. advers. Vigilantium. (b) Dupin. *de antiq. Eccles. Discipl.* Dissert. 1. §. 11.

va l'argomento di San Girolamo, e favorisce la causa di Vigilanzio: conciossiachè il santo Dottore col costume universale di tutte le Chiese del Mondo Cattolico intorno alla continenza de' Cherici riprende la follia di colui. Per la qual cosa dopo aver favellato delle Chiese d' Egitto, e d' Oriente, cioè, di tutte le altre Diocesi contenute nella Chiesa orientale, parlando delle Chiese occidentali le chiamò Chiese della Sedia apostolica: onde se per queste Chiese avesse intese solamente quelle, che comprendevansi nel Vicariato di Roma, a favor di Vigilanzio sarebbono rimaste tutte le altre Chiese occidentali d' Italia, delle Gallie, delle Spagne, e dell' Africa; e quel fanatico, che era uomo Gallo, averebbe potuto addurre la costumanza di tutte queste Chiese contro le Chiese d' Oriente, e quelle poche occidentali, che osservavano la continenza de' Cherici. San Girolamo adunque parlò di tutte quelle Chiese occidentali, le quali nel tempo, in cui scrisse contro colui osservavano la continenza ne' Cherici. Avendo adunque scritto contro Vigilanzio intorno all' anno ccccvi. come osservano i Padri Benedettini di San Mauro (a); è certo certissimo, che tutte le Chiese delle Gallie, della Spagna, e dell' Africa osservavano allora la continenza chericale, nelle quali erano già prima state pubblicate, e ricevute le lettere di Siricio scritte a Vittricio Vescovo di Roano, ed a' Vescovi dell' Africa, e le lettere d' Innocenzo I. ad Imerio Vescovo di Tarracona per le Chiese di Spagna; nelle quali lettere da Siricio si comandava sotto gravi pene la cherical continenza; e queste furon dappoi confermate da Innocenzo per le Chiese di Spagna: adunque tutte queste Chiese occidentali furono da San Girolamo dette Chiese della Sedia apostolica. Quindi non negando il Dupino, che per queste Chiese della Sedia apostolica si comprendano quelle, che erano specialmente soggette alla potestà del Romano Pontefice, convien che confessi, che tutte le Chiese occidentali a senso di San Girolamo a questa special potestà del Papa fossero sottoposte. Ma l' Abbate Duguet passa sotto silenzio questo passo di San Girolamo: e forse potrebbe dire, che neppure in questo luogo parla il Santo di alcun diritto speciale del Vescovo di Roma, ma della consuetudine universale della Chiesa. Sia però come si voglia, noi domandiamo, perchè parlando della consuetudine delle Chiese occidentali le chiamò Chiese della Sedia apostolica? Non potea chiamarle Chiese d' Occidente, come chiamò le Chiese orientali Chiese d' Egitto, e d' Oriente? Nè già potea parlar così San Girolamo per rispetto all' autorità suprema del Romano Pontefice, a lui conveniente per ragione del suo

(a) Tom. 4. Oper. S. Hieronym. par. 2. fol. 280.

ſuo Primato ſopra tutta la Chieſa, in altri luoghi dal ſanto Dottore enunciato, e predicato, come confeſſar debbe, e conſeſſa il Duguet: imperocchè in queſto ſenſo tanto erano Chieſe della Sedia apoſtolica le Chieſe occidentali, come l'orientali. Non per altro riguardo adunque potè chiamar San Girolamo Chieſe della Sedia apoſtolica le Chieſe di tutto l' Occidente, ſe non perchè queſte appartenevano ſpecialmente al ſuo diritto patriarcale.

VII. Alla teſtimonianza di San Girolamo ſi aggiunge quella di Sant' Agoſtino, il quale dopo aver recate contro Giuliano Pelagiano le autorità di molti Padri occidentali, così lo redarguiſce: *Forſe tu penſi di poterli perciò diſpregiare, perchè tutti ſono della Chieſa occidentale, nè alcun Veſcovo d' Oriente è ſtato tra quelli da noi rammentato? Che faremo adunque eſſendo quelli Greci, e noi Latini? Penſo però, che ti debba baſtar quella parte del Mondo, nella quale volle il Signore coronar di glorioſo martirio il primo degli Apoſtoli: alla qual Chieſa preſiedendo il Beato Innocenzo, ſe tu l' aveſſi voluto aſcoltare, già d' allora avereſti diſciolta da i lacci Pelagiani la tua pericoloſa gioventù* (a). Ora eſſendo coſa manifeſta, che la Chieſa, a cui dice Sant' Agoſtino, che preſiedeva il Romano Pontefice, altra non può eſſere, che l' occidentale, della qual ſolamente in queſto luogo fa menzione il ſanto Dottore, come appariſce da tutto il conteſto delle ſue parole, ſi rende chiaro, che il medeſimo Santo riconobbe la Chieſa occidentale ſpecialmente ſottopoſta alla preſidenza del Romano Pontefice. Ma nulladimeno riſponde il Dupino, che da queſto luogo niente altro ſi può dedurre, ſe non che il Pontefice Romano era il primo tra i Veſcovi d' Occidente: imperocchè gli Africani non conoſcevano ſopra le loro Provincie alcuna poteſtà patriarcale del Veſcovo di Roma: ed in queſta guiſa crede eſſerſi ſpedito dall' autorità di Sant' Agoſtino. Non conſidera però egli, che il Veſcovo Romano per la dignità della ſua Sedia non ſolo è il primo tra i Veſcovi d' Occidente, ma anche tra i Veſcovi d' Oriente, e di tutto il Mondo Cattolico; onde niente averebbe conchiuſo Sant' Agoſtino contro Giuliano per dimoſtrare, che tutta la Chieſa occidentale ſtava contro di lui, contro il quale era ſtato Innocenzo, che a queſta Chieſa occidentale avea preſieduto: non conſidera,

(a) *An ideo contemnendos putas, quia* OCCIDENTALIS ECCLESIÆ *ſunt omnes, nec ullus in eis eſt commemoratus a nobis Orientis Epiſcopus? Quid ergo faciemus, cum illi Græci ſint, nos Latini? Puto tibi eam partem Orbis ſufficere debere, in qua primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo martyrio coronare. Cui Eccleſiæ præſidentem Beatum Innocentium ſi audire voluiſſes, jam tunc periculoſam juventutem tuam Pelagianis laqueis exuiſſes.* Sanctus Auguſtinus lib. 1. contra Julian. cap. 4.

ſidera, che altro è il preſiedere alla Chieſa d'Occidente, altro l'eſſere il primo tra' Veſcovi occidentali. Il Veſcovo di Coſtantinopoli dopo il quinto ſecolo era da' Greci tenuto il primo tra i Veſcovi orientali; ma non per queſto era creduto preſidente alla Chieſa orientale, nella quale erano altri Patriarchi, ciaſcuno de' quali alla propria Dioceſi preſiedeva. Che poi le Chieſe dell'Africa non conoſceſſero alcun diritto ſpeciale del Veſcovo di Roma ſopra di loro, ſiccome dal Dupino francamente ſi aſſeriſce, così da noi coſtantemente ſi nega, avendo dimoſtrato il contrario. Aſſai meglio pertanto conobbe la forza di queſta teſtimonianza il Duguet: onde ſi avvisò di dire, che dove ſi voglia inculcar queſto paſſo di Sant' Agoſtino, ſi viene ad oſcurare il Primato del Papa ſopra tutta la Chieſa; quaſichè da quello ſi poteſſe inferire, che a ſenſo di Sant' Agoſtino il Primato del Veſcovo Romano foſſe riſtretto alla ſola Chieſa occidentale. Ma poichè noi da altri luoghi di queſto ſanto Padre ſiamo certi del ſuo ſentimento intorno al Principato della Sedia apoſtolica ſopra tutte le Chieſe del Mondo Criſtiano, non temiamo, che da queſto paſſo ſi poſſa dedurre alcuna coſa, che oſcuri queſto Primato. E mentre parla Sant' Agoſtino in queſto luogo della ſola Chieſa occidentale, ſiamo certi, che non favella quì di quel Primato, che al Romano Pontefice come ſucceſſor di San Pietro appartiene ſopra la Chieſa univerſale, ma di quella ſpecial preſidenza, che ad eſſo ſpetta ſopra tutte le Chieſe d' Occidente, nata in lui, ed accreſciuta colla fondazione fatta di mano in mano delle Chieſe occidentali dalla Romana Sede.

VIII. Da queſte autorità degli antichi recate da uomini dottiſſimi, particolarmente di Francia, e da noi difeſe contro le torte ſpiegazioni del Dupino, ſi potrà conoſcer quanto arditamente Giannone, ciecamente abbandonatoſi alla ſcorta di queſto, da lui gran Teologo giudicato, ſiaſi avanzato a ſcrivere, che ſolamente *negli ultimi tempi era riputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l' Occidente*. Ma forſe non avendolo ſentito dagli antichi nominar Patriarca, averà creduto che allora cominciaſſe ad eſſerlo, quando cominciò a nominarſi. Contuttociò ſebene niente importa alla ſoſtanza del ſuo diritto patriarcale il nome di Patriarca; non gli fu però così tardi aſcritto il nome di Patriarca di tutto l' Occidente, che molti ſecoli prima del duodecimo ſecolo, e quando così da i Latini, come da' Greci era comunemente conoſciuto Patriarca di tutto l' Occidente, non foſſe ravviſato per tale: concioſſiacoſachè Giuſtiniano in una ſua novella Coſtituzione eſpreſſamente conſidera il Veſcovo Romano come Patriarca di tutto l' Occidente, mentre annovera tra gli eretici tutti quelli, *che non ſon mem-*

bri

bri della santa Cattolica Apostolica Chiesa di Dio, nella quale concordemente tutti i santissimi Vescovi, e Patriarchi di tutto il Mondo, cioè, d'Occidente, e di Roma, e di questa regia Città, e d'Alessandria, e di Teopoli, (cioè, d'Antiochia) *e di Gerusalemme, e tutti i santissimi Vescovi, che sono costituiti sotto di loro, predicano la fede, e la tradizione apostolica* (a). Distribuendo per tanto Giustiniano tutta la Chiesa Cattolica in cinque Patriarchi, e non appartenendo certamente l'Occidente ad alcuno de' quattro Patriarchi della Chiesa orientale, chiara cosa è, ch' ei lo riconobbe sottoposto al Patriarca di Roma. E benchè malamente alcuni, come osserva il de Marca, abbiano preso quella voce *Esperia* non per l'Occidente, ma per l'Italia (b), imitando una licenza di Virgilio: mentre è certo, che dagli Ecclesiastici Scrittori Greci anche prima di Giustiniano è stata presa per l'Occidente, come appresso Teodoreto i Vescovi occidentali son detti Vescovi dell'Esperia, οἱ τῆς ἑσπερίας (c), e appresso Socrate son detti *Esperj*, Ἑσπέριοι (d); contuttociò nulla monta, come vedremo, al caso nostro questa osservazione. Nè punto vale a scemar la forza di questa testimonianza cio, che dice il Duguet, che sia viziata la lezione del testo vulgato, dovendosi torre la particella congiuntiva, ed in luogo d'Occidente e di Roma doversi leggere *Occidental Roma*, come si legge nel testo greco corretto, τῆς ἑσπερίας Ῥώμης. Noi volentieri abbracciamo questa lezione corretta secondo l'edizione dello Scrimgero, e diciamo, che Giustiniano chiamò il Vescovo di Roma Patriarca di Roma occidentale, siccome chiamò il Vescovo di Costantinopoli Patriarca della regia Città, τῆς βασιλίδος πόλεως. Ed ammettiamo ancora, che siccome i Greci chiamarono Costantinopoli nuova Roma, e antica dissero la vera Roma, πρεσβύτερα Ῥώμη; così chiamarono quella orientale Roma, ἑῴα Ῥώμη, e questa Roma occidentale, ἑσπερία Ῥώμη. Ma che perciò, quando Giustiniano sotto il Patriarca di Roma occidentale conobbe sottoposti tutti i Vescovi d'Occidente? quando egli chiaramente dicendo, che tutti i Vescovi del Mondo Cattolico erano costituiti sotto cinque Patriarchi, bisogna per necessità dire, che a suo sentimento tutti i Vescovi occidentali fossero sottoposti al Patriarca

(a) *Qui non sunt membrum sanctæ Dei Catholicæ & Apostolicæ Ecclesiæ, in qua omnes concorditer sanctissimi Episcopi, & totius Orbis Patriarchæ, scilicet, Hesperiæ, & Romæ, & hujus regiæ Civitatis, & Alexandriæ, & Theopoleos,* [idest Antiochiæ] *& Hierosolymorum, & omnes qui sub eis sunt sanctissimi Episcopi Apostolicam predicant fidem, & traditionem*. Justin. Novell. 109. *de privileg. dot. Haeretic.*

(b) Vide Petr. de Marca *de Concord.* lib. 1. cap. 4. num. 4.

(c) Theodoret. lib. 5. cap. 23.

(d) Socrat. lib. 3. cap. 29.

triarca di Roma, o che alcuni di essi, o i Galli, o li Spagnuoli, o gli Africani fossero soggetti ad alcuno de' Patriarchi d' Oriente, o che finalmente i Vescovi occidentali, che non erano sotto alcuno de' cinque Patriarchi, fossero fuora del numero de'Cattolici? Le quali due cose essendo assurdissime, e lontane dalla mente di Giustiniano quanto è il cielo dalla terra, convien per necessità affermare, che questo Principe riconoscesse il Vescovo di Roma come Patriarca di tutto l'Occidente. Or quando tutto altro mancasse, questa sola testimonianza di Giustiniano doverebbe bastare ad un Giurisconsulto come Giannone per farlo ricreder da ciò, che arditamente ha affermato, ed a farlo confessare, che ne' secoli appunto, di cui in questo libro favella, fu il Romano Pontefice riputato Patriarca di tutto l' Occidente.

§. IX.

Se nel quarto secolo fosse in Italia altro Esarca Ecclesiastico oltre il Romano Pontefice.

SOMMARIO.

I. *Autorità antica de' Vescovi d' Italia asserita da i Protestanti in depressione della potestà del Romano Pontefice. Esempio dell' ordinazione di Sant' Ambrogio come fatta dal Concilio d' Italia senza consenso del Romano Pontefice, portato da Giannone coll' autorità del Dupino.*

II. *Potestà esarcale ammessa da Giannone anticamente nel Vescovo di Milano, e negata al Romano Pontefice. Testimonianza di Teodoreto non esclude il consenso del Papa all' ordinazione di Sant' Ambrogio. Consenso dell' Imperadore a questa ordinazione per qual ragion necessario. Vescovi d' Italia intervenuti all' ordinazione di Sant' Ambrogio secondo Teodoreto.*

III. *Narrazione di Teodoreto sopra la parlata fatta da Valentiniano a' Vescovi intervenuti all' elezione del Vescovo di Milano discordante dalla narrazione di Paolino Scrittor della vita di Sant' Ambrogio.*

IV. *Vescovi Cattolici e Ariani intervenuti in Milano per l' elezione del nuovo Vescovo dopo la morte di Auxenzio. Vescovi spediti a Milano dalla Sedia apostolica per l' elezione e l' ordinazione di un Vescovo Cattolico in luogo di Auxenzio. Testimonianza di San Gregorio Magno sopra l' antico consenso della Sedia apostolica per l' ordinazione del Ve-*

scovo di Milano, e sopra il diritto de' Vescovi soggetti a quella Metropoli, conceduto loro anticamente dalla stessa Sede apostolica, di ordinare il loro Metropolitano, difesa da i cavilli del Duguet.

V. *Testimonianza di San Gregorio di quanto pesi sia per escluder dall' ordinazione del Vescovo di Milano l' indipendenza dal consenso della Sedia apostolica, comprovata dalla testimonianza di Pelagio I. Costume della santa Sede di mandar Legati a Milano per presieder con autorità di essa all'elezione, ed all'ordinazione di quel Vescovo, introdotto prima di San Gregorio; e per qual cagione. Vescovi d' Aquileja, e di Milano nel medesimo secolo istituiti Metropolitani. Valeriano Vescovo di Aquileja precede a Sant' Ambrogio nel Concilio Aquilejense. Primo tra' Vescovi d' Italia dopo il Romano Pontefice nel Concilio Romano sotto Damaso. Vescovo di Aquileja anticamente appartenente al Concilio esarcale del Papa.*

VI. *Vescovi di Aquileja, e di Milano considerati da i Padri del quarto e quinto secolo come principali tra' Vescovi d' Italia dopo il Romano Pontefice. Passi delle lettere di Sant' Ambrogio hanno somministrato ad alcuni cagione di abbaglio sopra l' estensione del suo Ecclesiastico reggimento. Sentenza del Cardinal Baronio, e del Sirmondo sopra di ciò.*

VII. *Cose da osservarsi per intelligenza de' passi di Sant' Ambrogio. Ordinazioni fatte da' Vescovi Cattolici fuora delle loro Provincie giustificate quando erano fatte acciocchè le Chiese vacanti non fossero occupate dagli Ariani. Esempio dell'ordinazione di Paolino nella Chiesa d' Antiochia, fatta da Lucifero Vescovo di Cagliari; e dell' ordinazione di Anemio nella Chiesa di Sirmio, fatta da Sant' Ambrogio stesso. Illirico occidentale non era soggetto al diritto di Sant' Ambrogio. Ragioni del Baronio impugnate.*

VIII. *Nome d' Italia equivoco nelle Notizie Ecclesiastiche, e radissime volte preso per le Provincie nel civil governo amministrate dal Vicario d' Italia. Nome celebre di Sant' Ambrogio conciliò a lui la venerazione de' Vescovi di aliene Provincie, i quali da lui domandavano istruzioni per governar le loro Chiese.*

IX. *Primo argomento dell' Abbate Duguet per la potestà esarcale di Sant' Ambrogio confutato. Lettera del medesimo Santo spiegata. Autorità della Chiesa di Vercelli prima di Sant' Ambrogio.*

X. *Secondo argomento del riferito Scrittore confutato. Città d' Imola malamente dal Duguet collocata nella Flaminia. Qual fosse la Città indicata da Sant' Ambrogio nella lettera a Costanzo Vescovo, a cui ne raccomanda la cura. Difficoltà gravissime sopra questo passo di S. Ambrogio, ed oscurità di quello.*

XI. *Al-*

I. Tutti coloro, che in onta della Chiesa Romana hanno voluto ristringere i confini dell' antico Patriarcato del Papa si sono ingegnati fingere altri Vescovi in Italia, a' quali anticamente appartenesse un diritto eguale sopra le Provincie di essa a quello del Papa. Claudio Salmasio uomo Protestante scrisse, come abbiamo altrove osservato confutando la costui opinione (*a*), che il Vescovo di Aquileja antichissimamente non solo godesse il titolo di Patriarca, ma fosse eguale al Vescovo Romano nell' onore del titolo, e nel diritto della metropolitica giurisdizione. Altri, come il Dupino, volendo far dipender dalla civile amministrazione dell' Imperio l' Ecclesiastica disposizione del reggimento Vescovile, si è avvisato di dire, che sopra le sette Provincie sottoposte al Vicariato d' Italia anticamente fosse costituito Esarca il Vescovo di Milano (*b*). Giannone, che si è fatto religione di seguir non pure i sentimenti di costui, ma di trascriverne ben sovente le parole, come fa di presente, parlando di questo punto, e seguendo a narrare, che i Vescovi Romani tratto tratto andarono, con usurpare gli altrui diritti, distendendo la loro patriarcal giurisdizione, dice (*c*), che *di vantaggio trassero a se le ordinazioni de' Metropolitani. Così quando prima l' Arcivescovo di Milano, che era l' Esarca di tutto il Vicariato d' Italia, era ordinato da' soli Vescovi d' Italia, come si legge appresso Teodorito (d)* dell' or-

T 2

(*a*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 4. num. 7. e 8.

(*b*) Dupin. *de antiq. Eccl. discip.* Diss. 1. §. 12.

(*c*) Giannone Tom. 1. lib. 3. cap. ult. §. 1. pag. 217.

(*d*) Lib. 4. Hist. cap. 7.

dell' ordinazione di Sant' Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontefici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta San Gregorio nelle sue Epistole (a). Così Giannone in italiano, e Dupino in latino. Ma ancorchè noi abbiamo nel precedente libro confutata quest' opinione, e dimostrato, che nelle Provincie soggette al Vicario d' Italia non vi fu mai alcuno Esarca Ecclesiastico, cui tutte le dette Provincie fossero sottoposte, ma che solamente nel quarto secolo furono sopra di quelle costituiti due Metropolitani, cioè, quel di Aquileja, e quel di Milano, da' quali divisamente si amministravano come due separate Provincie Ecclesiastiche (b); contuttociò per non lasciar senza risposta l' argomento, che quì dal suo Dupino propone Giannone dell' ordinazione di Sant' Ambrogio, alcuna cosa aggiungeremo alle già dette, onde si conosca del tutto sognato questo Esarcato del Vescovo di Milano.

II. E primieramente non ricordandosi Giannone (quantunque la memoria sia a lui più che a qualunque altro Scrittor necessaria) averci insegnato, che quantunque *il Vescovo di Roma sopra tutte le dieci Provincie Suburbicarie esercitasse le ragioni di Metropolitano, non potea contuttociò chiamarsi propriamente Esarca, perchè non l' intera Diocesi d' Italia fu a lui commessa, essendo questa Diocesi divisa in due Vicariati*; ora nulladimeno ci fa sapere, che *l' Arcivescovo di Milano era l' Esarca di tutto il Vicariato d' Italia*. Così per quelle ragioni, che egli solamente sa, nega l' Esarcato al Vescovo Romano sopra le dieci Provincie sottoposte al Vicario di Roma nella civile amministrazione, e lo concede al Vescovo di Milano sopra le sette Provincie nella civil disposizione soggette al Vicario d' Italia, senza considerare, che questo Vescovo non avea sotto di se una intera Diocesi, ma una parte solamente di essa. Ma lasciando pur andare le antiologie di costui, delle quali denno esser pieni gli scritti di coloro, che scrivono per la menzogna, vediamo che cosa narra Teodoreto dell' ordinazione di Sant' Ambrogio, onde si possa raccorre l' antico Esarcato del Vescovo di Milano. Teodoreto adunque dopo aver narrato il modo prodigioso, con cui universalmente da tutto il Popolo di Milano fu acclamato per Vescovo di quella Chiesa Sant' Ambrogio, uomo allora non pur laico, e Prefetto civile della Liguria, e dell' Emilia, ma semplicemente Catecumeno: *La qual cosa*, soggiunge, *avendo saputa l' Imperadore, comandò tosto*,

(a) S. Gregor. lib. 2. Epist. 31.

(b) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 4. num. 7. e 8. e §. 16. num. 1. 2. e 3.

tosto, che l'uomo commendabile fosse battezzato, e ordinato (*a*). Or queste parole non escludono punto il consenso del Romano Pontefice all'ordinazione di Sant' Ambrogio; ma solamente spiegano il consenso dell'Imperadore in quel caso necessario all'ordinazione d'un uomo, che avea la civile amministrazione dell'Imperio: imperocchè, come dottamente osserva il Cardinal Baronio (*b*), era allora vietato dalle leggi Imperiali, che i Decurioni, e tutti coloro, che erano obbligati alle pubbliche funzioni fossero ascritti nel Clero (*c*): e tanto più trattandosi d'un uomo, che avea una dignità sì illustre dell'Imperio, qual'era la Magistratura di Consolare di una Provincia sì nobile d'Italia, commessa a Sant' Ambrogio da Probo Prefetto al Pretorio, come narra Paolino Diacono e Notajo nella vita del medesimo Santo (*d*). Onde pareva necessaria l'autorità dell'Imperadore, acciocchè dalla Prefettura del secolo potesse passare alla Prefettura della Chiesa. Nè scrive mai Teodoreto, che Sant'Ambrogio fosse ordinato dal Concilio d'Italia, cioè, da' Vescovi delle Provincie sottoposte al Vicario d'Italia, come Giannone dopo il Dupino li fa dire. Vero è, che Teodoreto nel Capitolo precedente scrive, che essendo morto Auxensio Vescovo di Milano, più volte condannato come eretico, l'Imperador Valentiniano chiamati a se i Vescovi, che doveano intervenire all'ordinazione del successore, gli esortò a collocare in quella Cattedra persona di tal dottrina, e di tal santità di vita, cui egli potesse sottometter l'augusto capo, ed ascoltar le sue riprensioni come salutevole medicina (*e*). Soggiunge poscia nel Capitolo VII. che avendo i Vescovi rimessa all'arbitrio del Principe l'elezione del nuovo Vescovo, egli ricusò modestamente questo carico come superiore alle sue forze, e che partiti i Vescovi dal Palazzo Imperiale per deliberar sopra quest' affare, accadde che dissentendo i Cittadini sopra la persona da eleggersi, e ridotta la cosa a tumulto, entrando Ambrogio in Chiesa per sedar, come richiedeva il suo ufficio, la Plebe commossa, fu egli comunemente da tutti acclamato per Vescovo (*f*).

III. Ma questa narrazione di Teodoreto, in quanto suppone, che Valentiniano

(*a*) Ταῦτα μαθὼν ὁ Βασιλεὺς προσέταξε παραυτίκα καὶ μυηθῆναι, καὶ χειροτονηθῆναι τὸν ἀξιέπαινον ἄνδρα. Theod. lib. 4. Hist. Eccl. cap. 7.

(*b*) Baronius ad annum 374. num. 6.

(*c*) Lib. 3. & 9. de Episcop. & Cleric. Cod. Theodos.

(*d*) *In auditorio Præfecturæ Prætorii ita splendidè causas peroravit, ut eligeretur a viro illustri Probo, tunc Præfecto Prætorii, ad consilium tribuendum. Post hæc consularitatis suscepit insignia, ut regeret Liguriam, Æmiliamque Provincias, venitque Mediolanum.* Paulinus in vita S. Ambrosii, num. 5.

(*e*) Theodoret. lib. 4. cap. 6. in fine.

(*f*) Theodoret. lib. 4. cap. 7. sub initium.

lentiniano si trovasse presente all' elezione di Sant' Ambrogio, non si accorda punto con quello, che scrive Paolino nella vita di questo Santo: al qual Paolino per altro, siccome quello, che fu Diacono, e Notajo di Sant' Ambrogio, testimonio oculare di quello, che di lui scrive, e che dedicò la di lui vita da se scritta a Sant' Agostino, sembra che debba prestarsi maggior fede, che a Teodoreto uomo Greco, e che scrisse molto tempo dopo Paolino. Questi adunque dopo aver narrato, che portatosi Sant' Ambrogio nella Chiesa per sedare il tumulto del Popolo discordante nell' elezione del Vescovo, mentre gli Ariani lo volevano della lor Setta, i Cattolici della loro retta fede, fu egli prodigiosamente da tutti acclamato, soggiunge, che persistendo il Popolo nel domandarlo per Vescovo, non ostanti molti ripieghi da lui usati per farsi credere indegno di quel grado, tentò di fuggire; ma essendo stato trovato e ritenuto, mentre si custodiva dal Popolo ne fu mandata relazione all' Imperadore (a): e che pendente questa relazione avendo tentata nuovamente la fuga, stette nascosto per qualche tempo nella possessione di un tal Leonzio uomo chiarissimo, sinoattantochè vennero le risposte di Cesare, per le quali fu Leonzio obbligato a manifestarlo, costretto dall' editto rigoroso pubblicato dal Vicario d' Italia, cui l' Imperadore avea comandato che in ogni maniera insistesse, che Ambrogio fosse ordinato (b). Or tutto questo dimostra, che Valentiniano non fu presente in Milano all' ordinazione di Sant' Ambrogio; posciachè non sarebbe stato necessario nè mandare a lui la relazione di ciò, che era avvenuto della volontà del Popolo, e della resistenza di Sant' Ambrogio, nè aspettar le sue lettere, nè commettere al Vicario l' insistere all' adempimento del negozio. Ciò che adunque Teodoreto narra della parlata di Valentiniano fatta a' Vescovi venuti in Milano per l' elezione del successore di Auxensio, e della risposta del medesimo data al Sinodo, che la riponeva nel di lui arbitrio, non si accorda colla relazione di Paolino, il quale oltre il non far menzione alcuna di questo Sinodo parla in maniera, che mostra chiaramente, che Valentiniano era allora assente da Milano.

IV. Nè io già voglio per questo negare, che dopo la morte di Auxensio

(a) *Qui inventus, cum custodiretur a Populo, missa relatio est ad clementissimum Imperatorem tunc Valentinianum*. Paulinus in vita S. Ambrosii, num. 8.

(b) *Pendente ita relatione iterum fugam paravit, atque in possessione cujusdam Leontii clarissimi viri aliquandiu delituit. Sed ubi relationi responsum est, ab eodem Leontio proditur; præceptum enim erat Vicario ut insisteret rebus perficiendis: qui injuncta sibi cum vellet implere, proposito edicto, convenit omnes, ut si vellent sibi consulere, rebusque suis, proderent virum*. Paulinus ibi. num. 9.

xenſio ſi portaſsero in Milano più Vescovi, non ſolamente Cattolici, ma ancora Ariani, per trattar dell'elezione, e dell'ordinazione del ſucceſſore, eſsendo queſto un affare intereſsante così l'una, come l'altra parte; e ſi raccoglie ancora dallo ſteſso Paolino dove dice, che conoſcendo Sant'Ambrogio la volontà del Signore, cui ei non dovea più reſiſtere, condotto in Milano domandò di non eſser battezzato ſe non da un Vescovo Cattolico (a): il che fa argomento, che erano allora in Milano Vescovi Cattolici, e Ariani. Ma niego bensì, che da ciò ſi raccolga, che l'ordinazione del Vescovo di Milano ſoleſſe allora farſi dal Concilio d'Italia, cioè, da' Vescovi delle Provincie ſottopoſte alla Vicarìa d'Italia, e ſenza l'autorità ed il conſenſo del Romano Pontefice: mentre di queſto aſſerito Concilio d'Italia, come l'intendono gl'avverſarj, nè Teodoreto, nè Paolino, nè altro Scrittore Eccleſiaſtico ha fatta mai menzione: e niego coſtantemente, che tra' Vescovi convenuti in Milano per l'elezione, e l'ordinazione del nuovo Vescovo non ve ne foſſe alcuno ſpecialmente mandato dal Vescovo di Roma, acciocchè con autorità apoſtolica proccuraſſe, che quella Sede non foſſe da alcun'Ariano occupata. Anzi dico eſſer del tutto improbabile, ed inveriſimile, che San Damaſo, il quale allora teneva la Cattedra di S. Pietro, da tutti i Padri sì Greci, che Latini commendatiſſimo per lo ſuo zelo, e per la ſua coſtanza nel purgar non ſolo l'Italia, ma tutto l'Occidente dall'Arianeſimo, e che alcun'anno avanti avea ſolennemente in un Concilio Romano condannato, e depoſto Auxenſio, il quale nulladimeno con grandiſſimo dolore del Pontefice, protetto dall'Ariana Imperadrice Giuſtina, continuò perfidamente ad occupar quella Sede, udita la coſtui morte non ſpediſſe toſto colà alcun Vescovo Cattolico delle Provincie vicine, acciocchè proccuraſſe, che quella Chieſa illuſtre ed importantiſſima non foſſe invaſa da alcun'Ariano. La qual coſa averebbe dovuto fare, ancorchè la medeſima Chieſa appartenuta non foſſe all'immediato ſuo diritto, a riguardo ſolamente di quella cura generale, che a lui ſpettava come Capo della Chieſa di cuſtodir da per tutto la religione. Nè già ſcorſe sì poco tempo dalla morte di Auxenſio all'ordinazione di Sant'Ambrogio, che non poteſſe Damaſo, ſe non mandare alcuno da Roma, ſcrivere almeno a qualche Vescovo di quelle parti, acciocchè all'ordinazione del nuovo Vescovo ſoprantendeſſe: mentre da ciò, che narra Paolino, dalla morte di Auxenſio all'ordinazione di Sant'Ambrogio aſſai ſpazio di tempo convien'aſserire che ſcor-

(a) *Proditus itaque & adductus Mediolanum, cum intelligeret circa ſe Dei voluntatem, nec ſe diutius poſſe reſiſtere, poſtulavit non ſe niſi a Catholico Epiſcopo baptizari.* Paulin. ibi. num. 9.

scorresse. Ma nessun' Autore, diranno forse, ha lasciato scritto, che a quest' ordinazione concorresse Damaso col suo consenso. Nessun Scrittore, diremo ancor noi, ha lasciato scritto quali fossero que' Vescovi, che concorsero alla medesima ordinazione, nè Teodoreto, nè Paolino, nè altri: ed il volere inferir da Teodoreto, che questi fossero i Vescovi dell' Esarcato d' Italia, e non altri, è un mero indovinamento fondato sopra l' aereo ritrovamento di quest' Esarcato Ecclesiastico. In tanto confessan costoro, che in tempo di San Gregorio richiedevasi il consenso del Romano Pontefice all' ordinazione del Vescovo di Milano; e molto impropriamente direbbono, che questo consenso fosse ricercato da San Gregorio come cosa nuova, e da lui istituita: conciossiachè il santo Pontefice lo richiede come già stabilito per antico costume; mentre scrivendo a Giovanni Sottodiacono l' anno DXCII. ed ordinandogli, che assistesse all' elezione del Vescovo di Milano, così dice: *Se tu conoscerai, che continui nel predetto figliuol nostro Costanzo il consenso, e la volontà di tutti, allora da i proprj Vescovi, siccome richiede il costume dell' antichità, coll' autorità del nostro consenso lo farai consacrare (a)*. Ma poichè l' Abbate Duguet si persuade di poter' eluder questo passo con dire, che l' antico costume nominato quì da San Gregorio debba riferirsi a' Vescovi della Provincia, a i quali apparteneva l' ordinazione, non al consenso della Sedia apostolica (*b*), è duopo far vedere, che sotto quelle parole, *come richiede il costume dell' antichità*, comprende San Gregorio egualmente l' uno e l' altro, e che secondo lui la facoltà che aveano i Vescovi della Metropoli di Milano di ordinare il Vescovo di quella Sede procedeva dalla concessione del Romano Pontefice: imperocchè dopo le parole da noi sopra riferite, così immediatamente soggiunge: *Cosicchè osservata questa consuetudine, e l' apostolica Sedia ritenga il proprio vigore, e non diminuisca i diritti da lei ad altri conceduti (c)*. Dalle quali parole si rende chiaro, che non solamente San Gregorio sotto l' antico costume comprese e il diritto de' Vescovi della Provincia di Milano di ordinare il loro Metropolitano, ed il consenso dell' autorità apostolica in quest' ordinazione; ma testificò in oltre, che il diritto, che aveano i Vescovi di quella Provincia, era stato loro conceduto dalla medesima apostolica Sedia. E però volle,

(*a*) *Si quidem in prædicto filio nostro Constantio omnium voluntates atque consensum perdurare cognoscis, tunc eum a propriis Episcopis, sicut antiquitatis mos exigit, cum nostræ auctoritatis assensu .... facias consecrari.* S.Gregor. Mag. lib.2. Epist.30. juxta vet. ordin.

(*b*) Duguet Tom. 2. dissert.58. § 4. pag.363.

(*c*) *Quatenus hujusmodi servata consuetudine, & Apostolica Sedes proprium vigorem retineat, & a se concessa aliis sua jura non minuat.* S. Greg. M. epist. sup. cit.

volle, che quanto all' uno ed all' altro si osservasse l' antica consuetudine, acciocchè l' apostolica Sedia ritenesse il suo pristino vigore, e non diminuisse i diritti ad altri conceduti.

V. Molto più di quello, che noi possiamo desiderare ci somministra questa testimonianza di San Gregorio in confutazione dell' asserito Esarcato del Vescovo di Milano, e dell' ordinazione di questo dal Sinodo d' Italia indipendentemente dall' autorità del Vescovo di Roma: posciachè per quanto si voglia far antico il diritto de' Vescovi della Liguria, e dell' Emilia, e, se vogliono,(il che noi neghiamo) del Vicariato d'Italia di ordinare il Vescovo di Milano; questo diritto riconosce sua origine dalla concessione della Sedia apostolica, e la riconosce però sempre congiunta all' autorità del di lei consenso da prestarsi nell' ordinazion di quel Vescovo. Or con buona pace del Dupino, di Giannone, e del Duguet novello Scrittore addetto al partito, noi crediamo di dover prestar più fede a San Gregorio Magno nel sesto secolo, che a' costoro ritrovamenti inventati in questi ultimi secoli. Oltre di che noi abbiamo altrove dimostrato coll' autorità di Pelagio I. il quale precedè lungo tempo San Gregorio Magno nella Cattedra apostolica, che i Vescovi di Aquileja e di Milano, i quali furono i più antichi Metropolitani istituiti in Italia col consenso della Sedia apostolica, appartenevano all' ordinazione del Romano Pontefice; ma che per la distanza de' luoghi riuscendo gravoso a que' Vescovi il venire a Roma per farsi ordinare, fu disposto dalla Sedia apostolica, che essi scambievolmente si ordinassero; cosichè vacando una di quelle Sedie, l' altro si portasse alla Città vacante, ed ivi co' Vescovi della Provincia, trovando concorde la volontà del Clero e del Popolo, ordinasse l' eletto, senza però, che l' ordinatore prendesse alcuna autorità sopra l' eletto (a). Nè questa testimonianza di Pelagio si oppone punto all' autorità di San Gregorio; anzi mirabilmente la conferma: poichè da quella si comprende, che dispensati i Vescovi di Aquileja e di Milano di venire a Roma per farsi ordinare, fu conceduto a' Vescovi di quelle Provincie rispettivamente il diritto di ordinargli, e fu concesso a que' due Vescovi di presiedere scambievolmente alle loro ordinazioni in nome della santa Sede. Il qual costume per altro di questa vicendevole ordinazione fu interrotto dallo scisma della Chiesa di Aquileja, del qual scisma abbiamo noi altrove favellato (b): onde dappoi costumarono i Romani Pontefici rimettere al Sinodo della Provincia l' ordinazione del Vescovo di Milano, con stabilir persona, che all' elezione presiedesse, e che col consenso dell' autorità

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 10. num. 3. (b) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 4. num. 8. e 9.

rità apostolica facesse dal Sinodo consacrar l'eletto, come abbiamo espressamente da San Gregorio. Da tutto questo resta manifestamente escluso il preteso antico Esarcato del Vescovo di Milano sopra le sette Provincie del Vicariato d'Italia: posciachè i Vescovi di Aquileja e di Milano o acquistarono nel medesimo tempo il diritto metropolitico, quello sopra le Provincie delle Venezie e dell' Istria, questo sopra le Provincie della Liguria e dell' Emilia, o il Vescovo di Aquileja pria di quel di Milano conseguì questo diritto. Il certo è, che quando fu ordinato Sant' Ambrogio nella Sede di Milano, il che accadde, secondo il calcolo oggi approvato da tutti gli eruditi, nel fine dell'anno CCCLXXIV. era Vescovo di Aquileja Valeriano uomo santissimo, il cui nome vedesi anticamente ascritto a' Fasti de' Santi, la cui memoria celebra la Chiesa (*a*). Questo essendo succeduto a Fortunaziano fautor dell' Ariana Setta, purgò quella Chiesa da ogni feccia dell' arianesimo, e convertì quel Clero in un Coro d' Angioli; commendato perciò, ed ornato di somme lodi da San Girolamo (*b*). Or Valeriano presiedè al Concilio di Aquileja celebrato l'anno CCCLXXXI. al quale intervenne ancor Sant' Ambrogio, come costa dagl' atti, nella cui fronte vedesi scritto il nome di Valeriano, e dopo esso quello di Sant' Ambrogio (*c*). E benchè l' opinione del Chifflezio, il quale s' immaginò, che gli atti di questo Sinodo sieno stati supposti e finti da Vigilio Tapsense, uomo, che in odio degli Ariani molte cose inventò, attribuendole a i Padri (*d*), non abbia avuto corso appresso gli eruditi, anzi sia stata espressamente confutata dall' Hermanzio nella vita di Sant'Ambrogio (*e*), seguito dal Pagi nella Critica Baroniana (*f*); contuttociò dove si volesse dar credito a quest' opinione comunemente riprovata, non averebbe potuto Vigilio, che fiorì verso la metà del sesto secolo (*g*), e andò molto destro nelle sue finzioni, conciliar credito a questa sua impostura, dove colla memoria recente dell' Esarcato di Sant' Ambrogio avesse finto Valeriano Presidente di quel Sinodo, cui Sant' Ambrogio stesso intervenne. Ma quello, che molto importa si è, che Valeriano alcuni anni prima dell' ordinazione di Sant' Ambrogio intervenne al Concilio Romano celebrato sotto Damaso; nel qual Concilio fu condannato Auxensio di Milano, e defi-

(*a*) Vide Martyrolog. Roman. die 27. Novembris.

(*b*) Vide Baron. ad ann. 372. num. 42.

(*c*) *Considentibus cum Episcopis Aquilejensium Civitatis Valeriano, Ambrosio, &c.* Acta Concil. Aquilejen. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1164. in fine.

(*d*) Chiffletius in vindiciis Operum Vigilii, pag. 37.

(*e*) Hermantius in vita S. Ambrosii, lib. 3. cap. 3.

(*f*) Pagius ad annum 381. num. 13.

(*g*) Labbeus in differt. de Scriptoribus Ecclesiasticis.

definita la consustanzialità delle tre divine Persone, come abbiamo di sopra osservato, ed in esso si trova sottoscritto prima degl' altri Vescovi immediatamente dopo Damaso, come apparisce dalla sinodica dello stesso Concilio mandata a' Vescovi dell' Illirico, e riferita da Teodoreto (*a*), e pubblicata ancora da Luca Olstenio nella Raccolta Romana (*b*). Appartenendo adunque Valeriano al Concilio Romano esarcale del Papa, comechè Metropolitano egli fosse, e sopra delle Provincie costituite nel Vicariato d' Italia secondo la civil disposizione, chiara cosa è, che sopra quelle Provincie non poteva essere alcun' Esarca Ecclesiastico indipendente dall' ordinaria autorità del Vescovo di Roma. Nè dappoi potè conseguirsi questo Esarcato da Sant' Ambrogio in pregiudizio della Chiesa di Aquileja, la quale mantenne sempre le sue prerogative, nè fu mai soggetta alla Chiesa di Milano.

VI. Per quello però, che abbiamo detto, non intendiamo che fosse preferito il Vescovo di Aquileja a quel di Milano nell' ordine de' Metropolitani d' Italia: ci basta, che nel quarto secolo questi due Vescovi fossero considerati come Metropolitani, l' uno de' quali non fosse all' altro sottoposto: ciò, che bastantemente dimostra il vedersi anteposto nel Concilio di Aquileja il nome di Valeriano al nome di Sant' Ambrogio. La qual cosa si osserva ancora nel principio del quinto secolo tra il successore di Valeriano Cromazio, ed il successor di Sant' Ambrogio Venerio. Onorio Imperadore nella lettera scritta ad Arcadio sopra la causa di San Giovan Grisostomo facendo menzione delle molte lettere scrittegli da' Vescovi d' Occidente, di due solamente come degni di special considerazione fa distinta rammemoranza, cioè, del Vescovo di Roma, e del Vescovo di Aquileja, che era allora Cromazio, dicendo: *Ma qual sia la sentenza de' Vescovi occidentali intorno al Vescovo Giovanni costa da tutte le lettere, che numerose mi scrissero: e tra queste due sono, che quì soggiunsi, cioè, del Vescovo Romano, e del Vescovo di Aquileja* (*c*). Ora essendo cosa certa, che Venerio Vescovo di Milano avea scritto per la medesima causa ad Onorio, sarebbe stata cosa fuora d' ogni ordine, se non essendo il Vescovo di Aquileja, che un semplice suffraganeo di Venerio, avesse Onorio omesse le lettere del Metropolitano, e lodate le lettere del suffraganeo, o non fosse allora stata grande nell' Italia l' autorità del Metropolitano di Aquileja.

 Quin-

(*a*) Theodor. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 22.

(*b*) Holsten. in Collection. Roman. bipartita, par. 1. pag. 165.

(*c*) *Quanam verò sit Occidentalium de Episcopo Joanne sententia, ex omnibus fermè epistolis constat, quas ad me frequentes dederunt. Ex his duas, idem continentes quod reliquæ, subdidi, scilicet, Romani, & Aquilejensis Episcopi*. Epist. Honorii ad Arcadium apud Baron. ad an. 405.

Quindi Giorgio Patriarca Alessandrino nella vita di San Giovan Grisostomo facendo menzione anche delle lettere scritte da Venerio ad Onorio, le pospone a quelle di Cromazio, dove parlando di Arcadio dice: *Ricevute le lettere dell' Imperador Onorio, ed inoltre d' Innocenzo Papa, e de' Vescovi d' Italia, Cromazio d' Aquileja, Venerio ancora di Milano, e di altri* (*a*). Questo noi solamente diciamo per dimostrare, che il Vescovo di Aquileja non fu considerato come un Vescovo, per così dire, gregario, e sottoposto al Vescovo di Milano, ma come uno de' primi Vescovi d' Italia dopo il Romano Pontefice, e certamente Metropolitano, eguale nel diritto al Vescovo di Milano. Ed in questo senso fu considerato da San Girolamo, dove parlando di quelli, che avendo condannato Origene: *Adunque*, dice, *i beati Vescovi Anastasio*, (Romano Pontefice) *Teofilo*, (Vescovo d' Alessandria) *e Venerio, e Cromazio, &c. lo denunciano eretico* (*b*). Or quì benchè San Girolamo nomini Cromazio dopo Venerio; lo colloca nulladimeno tra i primi, e più rinomati Vescovi. Non ostante però tutte queste ragioni, le quali apertamente escludono l' Esarcato del Vescovo di Milano indipendente dall' esarcal potestà del Romano Pontefice sopra tutte le Provincie nella civil disposizione amministrate dal Vicario d' Italia; nulladimeno l' Abbate Duguet impegnatissimo a sostener le novelle opinioni secondo lo spirito del partito, che lo predomina, con alcuni passi tratti dalle lettere di Sant' Ambrogio pretende dimostrar la di lui potestà esarcale indipendente dal Vescovo di Roma sopra le Provincie contenute nel Vicariato d' Italia (*c*). Ma poichè queste lettere hanno somministrata occasione di notabili abbagli a uomini per altro dottissimi, i quali benchè non abbiano conosciuto ne' tempi di Sant' Ambrogio il Vescovo di Milano se non per un Metropolitano sottoposto all' autorità patriarcale del Romano Pontefice; hanno contuttociò distesi oltre modo i confini della sua metropolitica potestà; cosichè l' insigne Cardinal Baronio credette, che non solamente tutta la Gallia Cisalpina, ma ben anche tutto il tratto dell' occidentale Illirico, coll' istessa Città di Sirmio capitale di esso, appartenesse alla Diocesi di Sant' Ambrogio (*d*). E dell' istesso avviso fu Jacopo Sirmondo, il quale per ardor d' impugnare il Salmasio, che al Vescovo d' Aquileja attribuiva in questi tempi egual pote-

(*a*) *Acceptis quoque literis ... Imperatoris Honorii, Papa insuper Innocentii, & Episcoporum Italia, Chromatii Aquilejensis, Veneris quoque Mediolanensis, & aliorum, &c.* Georgius Patriarcha Alexandrin. in vita S. Joann. Chrysost.

(*b*) *Ergo Beati Episcopi Anastasius, & Theophilus, & Venerius, & Chromatius ..., illum* (scilicet Origenem) *hareticum denunciant.* S. Hieronym. lib. 2. Apolog. 1. contra Rufinum.

(*c*) Duguet loc. cit.

(*d*) Baron. ad annum 380. num. 18.

potestà a quella del Vescovo di Roma, dilatò in modo i confini alla potestà metropolitica del Vescovo di Milano, che sottopose a quella il Vescovo di Aquileja (a); perciò è necessario avvertir più cose, l'avvertenza delle quali ci potrà servire per fuggir quegli scogli, ne' quali hanno urtato uomini grandi.

VII. Primieramente adunque conviene osservare, che siccome tutte le regole patiscono eccezzione in qualche caso, così que' Canoni, che severamente vietavano a' Vescovi d'una Provincia le ordinazioni nelle Provincie altrui, non avevano luogo allorchè si trattava di conservar la religione ortodossa: onde santissimi Vescovi anche dopo i Canoni Niceni non si riguardavano punto di ordinar Vescovi Cattolici nelle Chiese, e nelle Provincie alla lor potestà non sottoposte, allorchè poteano quelle Sedi vacanti esser occupate dagli Ariani, stimando, che l'interesse comune della religione dovesse prevalere alla disciplina de' Canoni. La qual cosa essendo stata da noi altrove dimostrata con molti esempli (b), non crediamo doverla quì confermare con altra prova, da qualche altro esempio in fuora. Niente certamente avea che far Lucifero Vescovo di Cagliari in Sardegna colla Chiesa d'Antiochia; ma pure trovandosi egli esule in Oriente l'anno CCCLXII. con Eusebio Vescovo di Vercelli per la fede Nicena, ed essendo allora la Chiesa Antiochena agitata da grandissime turbolenze (c) per essere stato dall'Imperador Costanzo ad istanza degli Ariani mandato in esilio Melezio ordinato due anni prima Vescovo di quella Sede, e sostituito in suo luogo da' medesimi Ariani Euzojo uomo della lor Setta (d), si portò in Antiochia, e vi ordinò Vescovo Paolino (e) uomo Cattolico, per la santità della vita, e per la costanza della fede commendatissimo non solo appresso Socrate, Sozomeno, Facondo, ed altri (f), ma anche da S. Girolamo, e da Ruffino; da quello chiamato *Confessore* (g), da questo *uomo santo, e per tutte le cose degno del Sacerdozio* (h). Ma non ostante, che secondo i Canoni appartener non potesse a Lucifero l'ordinazione del Vescovo di Antiochia, la quale spettava al Sinodo di quella Metropoli; contuttociò fu approvata dal Romano Pontefice, dagl'Occidentali tutti, da Sant'Atanasio, e da' Vescovi d'Egitto, da Sant'Epifanio, e da' Vescovi di Cipro, co' quali tutti fu sempre Paolino congiunto

(a) Sirmondus lib. Propenetici, cap. 8.

(b) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 3. num. 5. pag. 38. & seq.

(c) Theodoret. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 31.

(d) Theodoret. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 31.

(e) Rufinus lib. 1. Hist. Eccles. cap. 30. Theodoret. lib. 3. cap. 5.

(f) Socrates lib. 4. Hist. Eccles. cap. 2. Sozom. lib. 6. cap. 7. Facund. lib. 4. cap. 2.

(g) Hieronym. in Rufin. Hist. Eccles. lib. 3. cap. 7.

(h) Rufin. Hist. Eccles. lib. 1. cap. 27.

giunto di comunione (*a*). E benchè gli altri Orientali non approvassero questa ordinazione; ciò però non accadea perchè stimassero, che in quelle circostanze non potesse a conservazion della fede ordinarsi in quella Chiesa il Pastore da un Vescovo estraneo, ma perchè credevano, che Melezio, il quale dalla Sede Sebastena era stato trasferito alla Chiesa di Antiochia due anni primachè Paolino fosse ivi ordinato Vescovo, benchè pria del suo trasferimento si fosse contaminato colla comunione degli Ariani (*b*), e che questi cooperassero al suo trasferimento (*c*); nulladimeno avendo dappoi pubblicamente confessata, e predicata la fede Nicena, ed essendo perciò ad istigazione de' medesimi Ariani stato mandato in esilio dall' Imperador Costanzo, si fosse col merito di questa confessione reso degno di quella Cattedra, tanto più, che alla sua assunzione alla medesima erano cogli Ariani concorsi ancora alcuni Cattolici d' Antiochia; e perciò stimavano, che lui vivente, non potesse altro Vescovo in quella Chiesa ordinarsi. Come poi fosse composta questa differenza, come Melezio, vivente tuttavia Paolino, conseguisse la comunione di Roma, e come per tal cagione Lucifero si separasse da' Vescovi Cattolici, ond' ebbe l' origine lo scisma de' Luciferiani, non accade quì narrare; bastando pe 'l nostro intento, che l' ordinazione di Paolino non fosse per questo riprovata, perchè fu fatta da un Vescovo estraneo, che potestà non avea sopra quella Chiesa. Ma questa medesima cosa più chiaramente si conferma dall' esempio del medesimo S. Ambrogio, l' Esarcato del quale da Giannone col suo Dupino asserito non si stendea secondo loro oltre le Provincie sottoposte al Vicario di Roma: nè hanno giudicato opportuno seguire il Cardinal Baronio, dove stende la Diocesi di Milano nel tempo di Sant' Ambrogio per tutto il tratto dell' occidentale Illirico; posciachè tal' estensione non si accordava coll' idea, che si sono formati di dover misurare l' amministrazione Ecclesiastica colla disposizion civile, e di formar quest' Esarcato Ecclesiastico sul modello del Vicariato d' Italia. Ma pure quel santo Metropolitano, essendo vacante la Sede Vescovile di Sirmio, ch' era stata lungo tempo occupata da Fotino, e Germinio Vescovi Ariani, e facendo ogni sforzo l'Imperadrice Giustina, acciocchè fosse eletto un Ariano, accorse sollecitamente colà, e non ostante l' opposizione di quella eretica Augusta vi ordinò Vescovo Anemio uomo Cattolico, come narra Paolino nella vita del Santo (*d*). Questa ordinazione fece credere al

(*a*) Vide Franciscum Anton. de Simeonibus *de Judiciaria Rom. Pont. potestate*, Tom. 1. cap. 6. §. 6. pag. 142.

(*b*) Socrat. Hist. Ecclef. lib. 2. cap. 44. Philostorgius lib. 5. cap. 1.

(*c*) Sozomen. lib. 4. cap. 28. *Socrates*. ibi.

(*d*) Paulinus in vita Ambrosii, num. 11.

re al Cardinal Baronio, che la Diocesi di Sant' Ambrogio si stendesse allora sopra tutto il tratto dell' occidentale Illirico, di cui capo era Sirmio, Città chiamata da Ammiano Marcellino Scrittor di quel secolo *Madre delle Città, popolatissima, e celebre* (a); e si avvisò, che perseverasse tuttavia nel tempo di Sant' Ambrogio quell' antica division di Provincie, per la quale in vigor della legge Vatinia la Provincia dell' Illirico era congiunta alla Gallia Cisalpina. Ma il dottissimo Scrittore in questa parte si lasciò abbagliare: posciachè, come osserva il Pagio, quella legge, come costa da Svetonio, dallo stesso Baronio citata, fu fatta in favore di Giulio Cesare (b); ma poi da Costantino furon quelle Provincie divise, e sottoposte a due Prefetti al Pretorio (c). E benchè questo tratto dell' Illirico occidentale fosse sovente governato dal Prefetto al Pretorio d' Italia, come costa da più leggi del Codice Teodosiano (d); non per questo, come osserva il Cardinal Noris (e), il diritto metropolitico, o, come vogliono gli avversarj, esarcale di Sant' Ambrogio potea stendersi sopra tutte le Provincie sottoposte al Prefetto al Pretorio d'Italia; altramente non solo sopra la Gallia Cisalpina, e sopra l' Illirico, ma anche sopra le Provincie Suburbicarie, e sopra l' Africa la sua giurisdizione sarebbesi stesa. Nè quest' autorità di Sant' Ambrogio sopra la Chiesa di Sirmio può dedursi dalla Prefettura del Vicariato d' Italia, sopra le Provincie del cui Vicariato vuol Giannone col suo Dupino, che il Vescovo di Milano avesse potestà esarcale: imperocchè è cosa certa insegnata dallo stesso Giannone (f), che al Vicario d' Italia eran soggette quattro Provincie Consolari, cioè, la Venezia coll' Istria, la Liguria, l' Emilia, la Flaminia col Piceno Annonario, e tre Presidiali, cioè, le Alpi Cozzie, e le due Rezie, prima e seconda. Ma la Pannonia II. di cui Metropoli era Sirmio, e capo insieme di tutto l' Illirico, come Anemio ordinato da Sant' Ambrogio disse nel Concilio di Aquileja (g), avea il proprio Consolare, come costa dal rescritto di Valentiniano e di Valente *a Fortunato Consolare della Pannonia seconda* (h). Niente adunque avea che fare colla Prefettura del Vicario d' Italia la Città di Sirmio. Pensò pertanto il Cardinal Noris, che Sant' Ambrogio fosse stato dalla Sedia apostolica fornito

(a) *Urbium Matrem, populosam, & celebrem.* Amm. Marcell lib. 21.

(b) Svetonius in Julio Cæs. cap. 22.

(c) Vide Pagium ad annum 380. num. XI.

(d) Lib. Cod. Theodos. l. 2. *Constitutionibus Principum* lib. 9. lib. 13. *de pœnis*; & lib. 11. lib. 1. *Si per obretionem*

(e) Norisius Hist. de v. Synodo, cap. 10.

(f) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 127.

(g) *Caput Illyrici, nonnisi Civitas est Sirmiensis. Ego igitur illius Civitatis Episcopus sum.* Concil. Aquilejen. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1167.

(h) Lib. 8. Cod. Theodos. lib. 27. *de cursu publico.*

nito di ſpecial privilegio per conſacrare il Veſcovo di Sirmio (*a*). Ma comechè meriti molto riſpetto il ſentimento di così illuſtre Scrittore, credo non pertanto, che nel caſo di cui ſi trattava di provveder con tutta ſollecitudine al biſogno preſente di quella Chieſa, e ſottrarla dall' occupazione degli Ariani, non foſſe neceſſaria a Sant' Ambrogio facoltà apoſtolica per ordinare un Veſcovo Cattolico in quella: potendo eſſer certo del conſenſo del Romano Pontefice, il quale averebbe volentieri acconſentito, che alla diſciplina de' Canoni foſſe preferito il comun vantaggio della fede. Onde non per altra ragione potè il ſant' Arciveſcovo portarſi in Sirmio ad ordinarvi un Veſcovo Cattolico, ſe non per quella, da cui rimaſero giuſtificate le ordinazioni fatte da altri ſanti Veſcovi nelle Provincie altrui, cioè, per ſoccorrere al pericolo di quella Chieſa travagliata dagli Ariani, come anche accenna il Signor Hermant nella vita di Sant' Ambrogio, e dopo eſſo afferma il Pagi (*b*). Or ſiccome da queſta ordinazione fatta da Sant' Ambrogio del Veſcovo di Sirmio non ſi può dedurre, che quella Chieſa foſſe ſottopoſta alla ſua ordinaria poteſtà metropolitica, o eſarcale; così da altre ordinazioni fatte per ſimiglianti cagioni dal medeſimo Santo in altre Chieſe fuora della Liguria, e dell' Emilia, le quali Provincie al ſuo diritto metropolitico erano ſottopoſte, non ſi può inferire, che quelle foſſero alla ſua Eccleſiaſtica poteſtà ordinariamente ſoggette.

VIII. La ſeconda coſa neceſſaria da avvertirſi è, che il nome d' Italia, così nelle profane, come nelle Eccleſiaſtiche Notizie è aſſai equivoco, e radiſſime volte, o quaſi mai, particolarmente ne' monumenti della Chieſa, vien preſo per quella parte d' Italia, che era ſottopoſta nella civile amminiſtrazione al Vicario reſidente in Milano: ſopra di che potrà vederſi ciò, che da noi è ſtato in queſto propoſito ne' libri precedenti accennato ſopra queſto equivoco contro quelli, che dovunque ſi trova il nome d' Italia accennato ne' monumenti della Chieſa vi vogliono ficcar la Vicarìa ſopra le ſette Provincie compreſe nella Gallia Ciſalpina, quando deve prenderſi per tutta l' intera, e ſolida Italia (*c*): ond' è, che dalle lettere di Sant' Ambrogio ſcritte a' Veſcovi d' Italia, quando pur germane foſſero, non ſi può inferire, che que' Veſcovi, a cui le ſteſſe lettere ſcritte furono, foſsero allora compreſi in quel ſolo tratto d' Italia, che era ſottopoſto nel civil governo al Vicario reſidente in Milano; e molto meno, che eſſi ſoggetti foſsero alla poteſtà ordi-

(*a*) *Cum verò Ambroſius in ore fama eſſet, hoc & ipſe ſpeciali privilegio ab Apoſtolica Sede donatus fuit, ut Sirmii Epiſcopum conſecraret*. Noriſius differt. de v. Synodo, cap. 10.

(*b*) Hermantius in vita Sancti Ambroſii, lib. 2. cap. 19. Pagius ad annum Chriſti 380. num. 11.

(*c*) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 1. e 2.

ordinaria di Sant' Ambrogio. La terza cosa, cui convien por mente si è, che essendo il nome di questo santo Vescovo non solo per l' ampiezza della sua Cattedra Vescovile, ma molto più per lo splendor delle sue gesta, e per la chiara fama delle sue virtù celebratissimo, tanto in Occidente, come in Oriente, molti Vescovi di lontane Provincie a lui ricorrevano per consiglio nelle cose più ardue della Chiesa, ed a lui cercavano istruzioni per governar le loro Diocesi. Or chi volesse da questo dedurre la potestà ordinaria di Sant' Ambrogio sopra que' Vescovi, cui egli scriveva per istruirgli in ciò, che a lui domandavano, bisognerebbe, che oltre ogni misura dilatasse i confini del suo Ecclesiastico reggimento. Così avendo questo gran Santo co' suoi ammirabili ed eloquenti sermoni sopra la verginità eccitato nel petto delle Vergini Cristiane l' amore di quest' angelica virtù, si portavano a lui non solo dal Piacentino, e dal Bolognese, luoghi situati nell' Emilia, ma anche dalla Mauritania, Provincia dell'Africa, molte Vergini per ricever dalle sue mani il sacro velo, come egli medesimo attesta (*a*). Or siccome stranamente discorrerebbe chi da questo passo inferir volesse, che la Mauritania fosse sottoposta allo spiritual governo di Sant' Ambrogio; così non altramente farebbe chi da i consigli, e dalle istruzioni ricercate da' Vescovi di lontane Provincie al medesimo Sant' Ambrogio deducesse, che sopra quelle si stendesse il suo Ecclesiastico reggimento. Osservate adunque le riferite cose è facile rispondere agli argomenti, o, per meglio dire, agli equivoci del Duguet.

IX. Adduce egli in primo luogo la lettera di Sant' Ambrogio scritta alla Chiesa di Vercelli l' anno CCCXCVI. nella quale ei afferma di essere estremamente addolorato, perchè quella Chiesa non avea ancora il Pastore, e perchè sola di tutte le parti della Liguria, e dell' Emilia, delle Venezie, e di altre confinanti all' Italia era priva del Vescovo, e che a lui si ascriveva la contesa di quel Popolo, che apportava l' impedimento (*b*). Da queste parole inferisce il Duguet, che Sant' Ambrogio stesso fa testimonianza, che a lui apparteneva il provveder di Pastori le Chiese della Liguria, dell' Emilia, delle Venezie, e delle altre Provincie vicine (*c*). Ma niente di questo dedur si puote dalle citate parole: imperocchè

(*a*) *De Placentino sacranda virgines veniunt, de Bononiensi veniunt, de Mauritania veniunt, ut hic velentur.* S. Ambros. lib. de Virginibus, cap. 10. num. 57.

(*b*) *Conficior dolore, quia Ecclesia Domini, quæ est in vobis, Sacerdotem adhuc non habet, ac sola nunc ex omnibus Liguriæ atque Æmiliæ, Venetiarumque, vel ceteris finitimis Italiæ partibus hujusmodi eget officio, quod ex ea aliæ sibi Ecclesiæ petere solebant, & quod verecundius est, mihi adscribitur vestra intentio, quæ affert impedimentum.* S. Ambros. Epist. 63. num. 1. juxta novum ordin.

(*c*) Duguet Tom. 2. Dissert. 58. §. 3. num. 358. col. 2.

perocchè, come ottimamente risponde il Cardinal Noris, scrivendo Sant'Ambrogio alla Chiesa di Vercelli nomina quelle Provincie, non perchè tutte fossero a lui soggette, ma perchè siccome erano a lui più vicine, e da esso più conosciute, così le potea più facilmente addurre in esempio (*a*). Della qual cosa fa argomento il vedere, che Sant' Ambrogio nominò ancora le Provincie *confinanti all' Italia*, essendo nulladimeno cosa certa, che fuora dell' Italia, presa ancora come la prendono gli avversarj, non potea in alcun modo stendersi la sua Ecclesiastica giurisdizione; posciachè quelle Provincie non eran sottoposte al Vicario d' Italia, nè il lor reggimento Ecclesiastico apparteneva al Vescovo di Milano, come consentono gli avversarj. Ma il Signor Duguet per ispedirsi da questa difficoltà, che distrugge la sua opinione, ha pensato con buona fede interpetrar quelle parole, *e nelle altre parti confinanti all' Italia* [*vel ceteris finitimis Italiæ partibus*] per altre *Provincie vicine* alla Liguria, all' Emilia, ed alle Venezie: & des autres Provinces voisines. Ma Sant' Ambrogio ragiona di parti vicine, o confinanti all' Italia, le quali comechè potessero esser vicine alle Provincie da esso nominate, non poteano però esser dentro l' Italia, cioè a dire, come vogliono gli avversarj, dentro il tratto della Vicarìa d' Italia. Ma il Duguet oltre aver data una interpetrazione equivoca alle parole di Sant' Ambrogio, ha voluto ancora troncare il suo testo laddove dopo aver detto, che la Chiesa sola di Vercelli tra quelle, che esso nomina, era priva dell' ufficio di Pastore, soggiunge immediatamente: *Il quale ufficio soleano le altre Chiese da lei domandare* (*b*). Se adunque le altre Chiese delle Provincie nominate da Sant' Ambrogio soleano dalla Chiesa di Vercelli domandare il Pastore, è cosa chiara, o che quelle eran soggette al Vescovo di Vercelli, o che dall' essere a lui domandati da quelle altre Chiese i Vescovi non si deduce punto, che egli avesse potestà esarcale, o metropolitica sopra di esse. Ma poichè certamente l' Abbate Duguet non ammetterebbe mai il primo, perciò è necessario, che ei confessi, che in alcuni tempi, quando lo ricerchi la necessità di conservar ne' Popoli la fede, possono anche i semplici Vescovi provveder di Pastori le Chiese a loro non soggette. E tal necessità v' avea ne' tempi, in cui reggea quella Chiesa il santissimo e magno Confessor della fede Nicena Eusebio, commendato in questa lettera da Sant'Ambrogio, allor quando perseguitata la Chiesa Cattolica dall' Imperador Costanzo, sostenne egli con invitta costanza, e nella sua, e nelle Chiese di quelle Pro-

(*a*) Vide Cardinal. Norisium Differt. de quinta Synodo, cap. 10.

(*b*) *Quod ex ea aliæ sibi Ecclesiæ petere solebant*. S. Ambr. Epist. sup. cit.

Provincie la fede Nicena, per la quale fu da quell' Augusto mandato in esilio. Ond' è, che da questa sollecitudine, che si prendeva alcun Vescovo di dare alle Chiese Pastori Cattolici, dove il pericolo della religione non permettea, che si aspettassero o dal Romano Pontefice, o da quelli, cui ne apparteneva la cura, non si può argomentar potestà metropolitica ed ordinaria. Noi però concediamo, che la Chiesa di Vercelli era sottoposta al diritto metropolitico di Sant' Ambrogio, come quella, che era situata nella Liguria: il che anche si raccoglie dall' iscrizione, o dal titolo pastorale, che usa il medesimo Santo scrivendo ad essa Chiesa; il qual titolo a lui non consueto fa argomento, che ella fosse a lui soggetta, come osservano i Padri Benedettini della Congregazione di San Mauro (*a*).

X. In secondo luogo asserisce il Duguet, che Sant' Ambrogio ordinò Vigilio nella Chiesa di Trento, Città della seconda Rezia, allegando la lettera del medesimo Santo scritta a questo Vescovo l'anno CCCLXXXV. Ma niente si ha da questa lettera, onde si possa raccorre, che San Vigilio Vescovo di Trento, la cui memoria tra i Fasti de' Martiri celebra la Chiesa (*b*), ed al quale certamente è indirizzata la citata lettera, fosse ordinato da Sant' Ambrogio. E molto infelicemente ciò deduce il Duguet dalle istruzioni, che Sant' Ambrogio in quella lettera dà a Vigilio per ben governar la sua Chiesa, essendone stato da lui richiesto (*c*): quasichè ricercato da un nuovo Vescovo di consiglio e d' istruzione per governar santamente il suo gregge, non avesse potuto Sant' Ambrogio istruirlo, se non fosse stato da se ordinato. Ma è cosa inutile il consumare il tempo in simil sorta di discorsi. Allega in terzo luogo un' altra lettera di Sant' Ambrogio scritta ad un tal Vescovo Costanzo, nella quale il Sant' Arcivescovo gli raccomanda la cura della Chiesa d' Imola, detta anticamente il Foro di Cornelio, acciocchè ei di vicino frequentemente la visiti, fino a tantochè dal medesimo Santo le si possa ordinare il Vescovo, non potendo ei, allora impedito da' giorni quaresimali, scorrer tanto lontano per ordinarvelo (*d*). Dalle quali parole egli inferisce, che essendo la Chiesa d' Imola nella Flaminia „ l' Eglise d' Imola, *Forum Cornelii*, dans la Flaminie „ questa Provincia era soggetta allo spiritual governo di Sant' Ambrogio (*e*). Ma il vero è, che Imo-

X 2 la,

(*a*) Vide Notas PP. BB. S. Mauri in Epist. 63. S. Ambrosii, num. 1.

(*b*) In Martyrolog. Roman. VII. Kal. Julias.

(*c*) *Poposcisti a me institutionis tua insignia, quoniam novus accitus es ad Sacerdotium.* S. Ambros. Epist. 19. num. 1. juxta novum ordinem.

(*d*) *Commendo tibi, Fili, Ecclesiam, qua est ad Forum Cornelii, quo eam de proximo intervisas frequentius, donec ei ordinetur Episcopus. Occupatus diebus ingruentibus quadragesima, tam longè non possum excurrere.* S. Ambros. Epist. ad Constantium 2. num. 27.

(*e*) Duguet loc. cit.

la, o l'antico Foro di Cornelio da Filippo Ferrario cogli antichi Geografi, non nella Flaminia, ma nell' Emilia vien collocata (a): ed è cosa certissima, che la via Flaminia da Roma giungeva fino a Rimino, ed indi cominciava la via Emilia, la quale si stendeva fino a Piacenza (b); e che la Città d' Imola è parecchie miglia più giù di Rimino verso Piacenza. Ma noi non neghiamo il diritto metropolitico di Sant' Ambrogio sopra l' Emilia, e la Liguria, le quali due Provincie nello stato civile erano considerate per una sola Provincia Ecclesiastica. Ma benchè tutto questo possa bastare per far conoscer l' abbaglio del Duguet sopra il passo citato di Sant' Ambrogio; nulladimeno poichè egli se ne vale come un argomento certo a decider l'autorità di quel santo Arcivescovo sopra la Chiesa d' Imola, bisogna pur farli vedere, che non v' ha cosa più difficile a sapersi, quanto qual Città fosse quel *Foro di Cornelio*, di cui quì Sant' Ambrogio favella. E benchè universalmente sia stato preso per la Città d' Imola; ciò nulladimeno non si può mai dedurre dalle di lui parole: imperocchè da queste si rende certo, che la Sede del Vescovo Costanzo, cui scrive, la quale è incertissima, era molto vicina a questo Foro di Cornelio; mentre non solo li raccomanda quella Chiesa; ma gli ordina, che frequentemente la visiti, come prossima ad esso. Ma la Città d' Imola era distantissima dal luogo, dove avea la Sede il Vescovo Costanzo; mentre dopo le citate parole immediatamente soggiunge, che esso avea ivi, cioè, intorno al Foro di Cornelio, gl' Illirici, gente contaminata nella prava dottrina dell'Arianesimo: onde l' esorta a guardarsi dalla loro zizania, ed a proccurare, che non si accostino a spargere il loro pravo seme tra i fedeli (c). Tanto adunque era distante il Foro di Cornelio, di cui favella Sant' Ambrogio, dalla Città d' Imola, quanto da questa era distante l' Illirico, nel quale vien quello dal medesimo Santo collocato. Noi saremmo fuora di briga, se noto ci fosse qual' era la Sede di questo Vescovo Costanzo. Di due Vescovi Costanzj abbiamo memoria in questi tempi, l' uno Vescovo d' Oranges, l' altro di Siscia, ed amendue si trovano scritti nel Concilio di Aquileja tenuto l' anno CCCLXXXI. al quale intervenne, come si è detto, Sant' Ambrogio medesimo; ed a Costanzo Vescovo di Oranges crederono alcuni indirizzata questa lettera, di cui favelliamo, come

(a) *Forum Cornelii . . quod & Syllæ Forum appellatur, Imola, Urbs Æmiliæ, seu Galliæ Togatæ, &c.* Ferrarius Lexic. Geograph.

(b) *Hic* [nempe Arimino] *Flaminia via ab urbe Roma perducta terminatur, & Æmilia* [unde nomen Regioni] *incipit, Placentiam usque protracta.* Ferrarius ibidem.

(c) *Habes illic Illyrios de mala doctrina Arianorum, cave eorum zizania: non appropinquent fidelibus, non serpant adulterina semina.* S. Ambros. Epist. 2. num. 28.

come nell'edizione Romana dell'Opere di questo santo Padre stimaron quelli, che le pubblicarono. Ma che avea che far Costanzo Vescovo d'Oranges nella Gallia Narbonese, nè con Imola, nè coll'Illirico? Ma l'altro Costanzo Vescovo di Siscia avea la Sede veramente tra gl' Illirici, essendo stata Siscia Città della Pannonia superiore, all'Isola Segestica, da alcuni detta ancora Segesta (a): nella qual Città innumerabili monete de' Cesari nel basso Imperio converrebbe dirsi, che fossero state battute, se si dovesse prestar fede agl' indovinamenti degli Antiquarj, i quali spiegano quelle lettere, o quelle note, che in fondo di moltissime medaglie si vedono, SIS. P. o S. M. SISC. P. o S. M. SISC. *Sisciæ percussa. Sacra moneta Sisciæ percussa. Signata moneta Sisciæ*, e simili. Ma se questo Costanzo avea la Sede nella Pannonia, come potea di prossimo aver cura della Chiesa d'Imola? E se il Foro Cornelio nominato da Sant'Ambrogio era nell'Illirico, che avea che far' egli con quella Chiesa? Benchè a questo potrebbe dirsi, che non per autorità, che avesse Sant'Ambrogio sopra l'Illirico occidentale, ma per quella ragione, che rendea lecito ad ogni Vescovo ordinar Vescovi Cattolici nelle Sedi, ove poteano introdursi gli Ariani, e per la quale egli ordinò Anemio Vescovo di Sirmio, ordinasse Vescovo di Siscia Costanzo, ed a lui raccomandasse la cura di qualche altra Chiesa vicina, che si chiamasse Foro di Cornelio. Ma due cose ostano a questo pensamento: l'una, che non si trova Città fuora d'Imola, che fosse chiamata Foro di Cornelio: l'altra, che Costanzo Vescovo di Siscia, o di Scifcia, segnato nel Concilio di Aquileja, dicesi Legato de' Galli; nè si potrà mai intender come un Vescovo della Pannonia fosse Legato de' Vescovi Gallicani. Ora in tanta oscurità di cose non si può da questo passo di Sant'Ambrogio alcun certo argomento dedurre della estensione della sua Ecclesiastica potestà.

XI. Allega in quarto luogo l'Abbate Duguet il fatto narrato dal Diacono Paolino nella vita di Sant'Ambrogio intorno all'ordinazionè da lui fatta del Vescovo di Sirmio; ma a quest' argomento, oltre l'essersi risposto di sopra, è in carico di rispondere anch' egli, il quale non ammette l'Esarcato del Vescovo di Milano se non sopra le sette Provincie sottoposte al Vicario d'Italia: onde se per prova della potestà esarcale di Sant'Ambrogio ei vuol far uso di questa ordinazione, bisogna che stenda l'Esarcato asserito oltre l'Italia, e per tutto il tratto dell'Illirico occidentale. Finalmente produce le lettere di Sant'Ambrogio scritte a Siagrio Vescovo di Verona, dalle quali si ha, che essendosi gravati

(a) Vide Philippum Ferrarium in Lexic. Geograph.

vati i Veronesi del giudizio di Siagrio nella causa della Vergine Indicia appresso Sant'Ambrogio, egli in un Sinodo di Vescovi assunse la cognizione di questa causa, e, cassato il giudizio di Siagrio, assolvette quella Vergine, che era stata da quel Vescovo condannata (*a*). Dal che manifestamente si raccoglie, che la Chiesa di Verona era soggetta al diritto di Sant' Ambrogio. Essendo per tanto Verona nella Provincia delle Venezie, ne siegue, che questa Provincia appartenesse al governo Ecclesiastico di quel santo Arcivescovo. Ma noi non abbiamo necessità di ammetter questa conseguenza; e concedendo, che la Chiesa di Verona in tempo di Sant' Ambrogio fosse sottoposta alla Chiesa di Milano, neghiamo, che le fossero sottoposte le altre Chiese di quella Provincia: imperocchè essendo Capo e Metropoli delle Venezie Aquileja, da Erodiano chiamata *Città Massima d' Italia* (*b*), della cui dignità fanno testimonianza molti antichi Scrittori (*c*), e risiedendo in essa il Consolare, che quella Provincia in un coll' Istria amministrava, il Vescovo di Aquileja avea le ragioni di Metropolitano; e nel tempo di Sant' Ambrogio da i Padri, e da i Concilj era riputato per uno de' primi Vescovi d' Italia, dopo San Damaso Romano Pontefice, come abbiamo sopra dimostrato. Che se tutta quella solida Provincia fosse stata soggetta al Vescovo di Milano, quello di Aquileja non sarebbe stato, che un semplice suffraganeo; nè averebbe potuto nel Concilio di Roma ottenere il primo luogo dopo il medesimo San Damaso, ed in quel d' Aquileja precedere a Sant' Ambrogio. Per qual ragione poi la Chiesa di Verona fosse soggetta alla Chiesa di Milano, e non le altre Chiese delle Venezie, confessiamo di non sapere; benchè possiamo dire, che siccome sovente l' amministrazione delle Provincie Ecclesiastiche non seguiva la disposizione delle Provincie civili, così in questo caso benchè Verona nella civil disposizion dell' Imperio fosse sottoposta al Consolare delle Venezie, e dell' Istria; contuttociò nella disposizione Ecclesiastica fosse soggetta al Vescovo di Milano. E potrebbe inoltre essere accaduto, che ancora nella civil disposizione la Città di Verona ne' tempi di Sant' Ambrogio fosse sottoposta al Consolare della Liguria; poichè non sappiamo quali termini avesse allora quella Provincia, e questi sovente si variavano ad arbitrio de' Principi. Quindi benchè l' Emilia e la Liguria fossero rette da due Consolari; sappiamo contuttociò, che da Valentiniano fu commessa a Sant' Ambrogio l' amministrazion civile dell' una e dell' altra

(*a*) Vide Epistolas integras 5. & 6. juxta nov. ordin. S. Ambros. ad Syagrium.

(*b*) Herodianus in Maximino.

(*c*) Apud Cluverium lib. 1. antiq. Italiæ c. 20.

tra, fatto Consolare sopra amendue, come riferisce Paolino nella sua vita. Ond'è da credere, che fatto poi Vescovo di Milano, portando quasi così la natura delle cose, per volontà di Valentiniano I. e per autorità del Romano Pontefice conseguisse la Prefettura Ecclesiastica sopra quelle Provincie, sopra le quali avea prima la Prefettura civile; e che perciò Sant'Ambrogio, o fosse il primo Metropolitano di Milano, o sotto di lui fossero ampliati i confini, e i diritti di quella Metropoli Ecclesiastica: non trovandosi prima de' suoi tempi vestigio alcuno delle ragioni metropolitiche del Vescovo di Milano.

XII. Finalmente alle addotte lettere di Sant'Ambrogio aggiunge il Duguet due titoli di due altre lettere del medesimo Santo, l'una scritta in occasione, che avendo egli scoperto in Bologna i corpi de' santi Martiri Vitale, ed Agricola, ne diè avviso a tutti i Vescovi, ed a tutte le Chiese spettanti alla sua giurisdizione, indirizzando così la lettera: *A i dilettissimi Fratelli, ed a tutte le Plebi per l'Italia* (a): l'altra in occasione, che avendo avuta rivelazione dove erano ascoste le reliquie de' santi Martiri *Gervasio e Protasio* in Milano, scrive sopra questo soggetto a tutti i Vescovi della sua Diocesi, dando alla lettera quest' indirizzo: *A i Fratelli costituiti per tutta l'Italia* (b): d'onde da queste lettere deduce, che *nessuna cosa è più chiara per far vedere, che tutta la Diocesi d'Italia era sottomessa al Vescovo di Milano* (c). Ma quello, che egli spaccia così chiaro, se avesse voluto confessar la verità, l'averebbe dovuto dire oscurissimo ancora a lui stesso: imperocchè egli cita queste lettere dall'Appendice del secondo tomo dell'Opere di Sant'Ambrogio dell'edizion di Parigi del MDCXC. de' Padri Maurini: onde non poteva ignorare, che per questo appunto da que' critici editori furon queste lettere rigettate nell'Appendice delle Opere spurie attribuite a S. Ambrogio; posciachè per molte e forti ragioni le riputaron supposititizie (d). Come adunque con tanta franchezza si vale di monumenti, che egli sapea essere oggi ripudiati, per dimostrar l'asserito Esarcato del Vescovo di Milano? Ma concedaglisi pure, che quelle lettere a suo giudizio sieno legittimo parto di Sant'Ambrogio: come dimostra egli, che per que' Vescovi d'Italia, a cui si dicono indirizzate, debbano intendersi i Vescovi delle sette Provincie sottoposte nella civile amministrazione al Vicario d'Italia, e non gli altri Vescovi Italiani? Come proverà,

(a) *Dilectissimis Fratribus, & universis Plebibus per Italiam*. S. Ambros. Epist. 3. In appendic. Tom. 2. pag. 487. edit. Parisien. 1690.

(b) *Fratribus per omnem Italiam*. S. Ambros. Epist. 2. in appendic. cit. pag. 484.

(c) Rien n'est plus clair pour faire voir que tout le Diocese d'Italie étoit soumis a l'Evêque de Milan. Duguet loc. cit. pag. 359. col. 1.

(d) Vide Tom. 2. Operum S. Ambrosii edit. cit. pag. 477.

verà, che que' Vescovi, cui diconsi scritte, fossero sottoposti all' Ecclesiastico reggimento di Sant' Ambrogio, quando dal tenore di esse non si trova vestigio nè dell' un, nè dell' altro? Non potea adunque S. Ambrogio riferire ad altri Vescovi, fuora che a quelli, che eran sottoposti alla sua giurisdizione, la miracolosa invenzione delle reliquie de' santi Martiri Gervasio e Protasio trovate in Milano, e de' santi Martiri Vitale ed Agricola scoperte in Bologna? Anzi ogni ragione voleva, che egli partecipasse questa notizia a tutti gli altri Vescovi ancora dell' intera Italia, acciocchè tutti lodassero il Signore di questo prodigioso ritrovamento: ciò, che in una di queste lettere chiaramente viene espresso, dove si dice, che si fa reo appresso Dio colui, che non partecipa a tutti quelle cose, che ei ha sapute perchè fossero manifestate in prò della Chiesa (a).

XIII. Ma giacchè il Duguet dove sente il nome d' Italia accompagnato a quello di Sant' Ambrogio vuol ficcar tosto l' Esarcato della Chiesa di Milano sopra le sette Provincie, mi maraviglio, che ei non abbia allegate ancora le due lettere scritte, come si crede, da Sant' Ambrogio a Teodosio Imperadore a nome del Concilio d' Italia celebrato l' anno CCCLXXXI. pubblicate da Jacopo Sirmondo nell' Appendice del Codice Teodosiano, ed indi trasferite dal Labbè nella sua Raccolta de' Concilj (b), e riportate anche tra le lettere di Sant' Ambrogio dell' edizion di Parigi de' Padri Maurini (c): e portando queste lettere il nome di Sant' Ambrogio, e degli altri Vescovi d' Italia: *Ambrosius, & cæteri Episcopi Italiæ*, averebbe forse con più apparente ragione potuto asserire, che questo Concilio d' Italia fosse stato esarcale, e celebrato dai Vescovi delle Provincie sottoposte al Vicario d' Italia sotto S. Ambrogio. Ma nulladimeno e' si sarebbe fortemente ingannato: conciossiachè il Concilio, a nome di cui furono scritte queste lettere, fu adunato de' Vescovi di tutta la solida Italia sotto San Damaso Papa: nè già si potè dir Concilio d' Italia perchè fosse celebrato o in Aquileja, o in Milano, o in qualche altra Città della Gallia Cisalpina, come alcuni credono; posciachè i Sinodi tenuti in Milano, o in Aquileja presero la denominazione da quelle Città, e si dissero Concilj di Milano, e di Aquileja, non mai d' Italia. Ma che questo Concilio d' Italia, a nome di cui furono scritte quelle due lettere, fosse tenuto da San Damaso, chiaramente

(a) *In divinis voluminibus reus subscribitur, qui non studuerit dare gratis, quod ipse gratis accepit: quidquid enim Ecclesiæ Domini profuturum erat, subtraxisse arguitur, cum noluerit tradere omnibus, quod ipse non celandum acceperit*. S. Ambr. Epistol. 2. in Appendice cit. pag. 484.

(b) Vide Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1192. & 1193.

(c) Tom. 2. Oper. S. Ambrosii Epist. 13. & 14.

mente apparisce dalla pistola sinodica del Concilio Costantinopolitano indirizzata allo stesso San Damaso, ed agl' altri Vescovi congregati in Roma, tra' quali principalmente è nominato Sant' Ambrogio, e riferita da Teodoreto; l' indirizzo della qual sinodica è questo: *A i signori onoratissimi, e reverendissimi Fratelli e Comministri, Damaso, Ambrogio, Brittone, Valeriano, Acolio, Anemio, Basilio, ed agli altri santissimi Vescovi convocati nella magna Città di Roma, il Santo Concilio de' Vescovi Ortodossi congregati nell' ampla Città di Costantinopoli, salute nel Signore* (*a*). Ma poichè tra i Vescovi congregati in Roma si fa in questa lettera menzione di Acolio Vescovo di Tessalonica, il quale è certissimo, che intervenne al Concilio Costantinopolitano celebrato l' anno CCCLXXXI. perciò bisogna osservare, che questa sinodica non fu scritta da' Padri Costantinopolitani immediatamente dopo il Concilio, e che due volte furono essi dall' Imperador Teodosio convocati in Costantinopoli; l' una nell' anno CCCLXXXI. ed in questa prima Adunanza cominciata nel mese di Maggio, e terminata verso il fine di Luglio, dopo essere stato deposto dal Vescovato di Costantinopoli Massimo Cinico, e per la spontanea cessione di San Gregorio Nazianzeno ordinato in quella Sede Nettario, e sostituito in luogo del defonto Melezio nella Chiesa Antiochena Flaviano, furono stabiliti alcuni Canoni di disciplina, e confermata la fede Nicena: l' altra volta furono adunati in Costantinopoli l' anno CCCLXXXII. come chiaramente si raccoglie da Socrate, il quale dopo aver narrate le disposizioni fatte dal Sinodo Costantinopolitano intorno alle cose sopraddette (*b*), narra, che poco dopo furon da Teodosio convocati i Vescovi orientali in Costantinopoli per istabilire tra diverse Sette la conformità della fede (*c*); e da quest' Adunanza fu scritta la sinodica riferita al Concilio Romano, nella quale i Padri rendono ragione delle cose determinate nell' Adunanza dell' anno CCCLXXXI. rispondendo alle lettere scritte all' Imperador Teodosio da Damaso, e da' Padri del Concilio Romano, i quali si lagnarono appresso lui della deposizione di Massimo Cinico, dell' elezione di Nettario,

(*a*) Κυρίοις τιμιωτάτοις, καὶ εὐλαβεστάτοις ἀδελφοῖς καὶ συλλειτουργοῖς Δαμάσῳ, Ἀμβροσίῳ, Βρίττωνι, Οὐαλεριανῷ, Ἀσχολίῳ, Ἀνεμίῳ, Βασιλείῳ, καὶ τοῖς λοιποῖς ἁγίοις Ἐπισκόποις τοῖς συνεληλυθόσιν, ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει Ῥώμῃ, ἡ ἁγία σύνοδος τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν συνεληλυθότων ἐν τῇ μεγάλῃ πόλει Κωνσταντινουπόλει ἐν κυρίῳ χαίρειν. Epist. Synod. Conc. Constantinopol. apud Theodoretum lib. 5. Hist. Eccle. cap. 9.

(*b*) Socrates Hist. Eccles. lib. 5. cap. 8.

(*c*) Socrates ibi. cap. 10.

rio, e della foſtituzione di Flaviano a Melezio, e gli domandarono, che per la riſoluzione di queſte cauſe ordinaſſe, che i Veſcovi orientali ſi portaſſero in Roma per celebrarvi un Concilio Ecumenico; e di queſte lettere ſcritte all'Imperador dal Sinodo Romano per la convocazione degl' Orientali in Roma ne fa teſtimonianza la riferita ſinodica, dove ſi legge: *Ma poichè per dichiarar la voſtra fraterna carità verſo di noi, per le lettere del piiſſimo Imperadore ci chiamaſte come membra proprie al Sinodo, che per volontà di Dio avete convocato in Roma* (a). Queſto Concilio Romano adunque, cui è indirizzata la riferita ſinodica de' Padri Coſtantinopolitani, fu convocato da Damaſo verſo il fine dell' anno CCCLXXXI. o nel principio dell' anno ſeguente, dopo il Concilio d' Aquileja, e dopo il Concilio Coſtantinopolitano celebrato nell' eſtate dello ſteſs' anno; ed in quello intervennero non pur Sant' Ambrogio, ma ancora Acolio, o Aſcolio Veſcovo di Teſſalonica, che s' era trovato prima nel detto Concilio Coſtantinopolitano, e Anemio Veſcovo di Sirmio. L' occaſione, che ebbe Damaſo di convocar queſto Sinodo fu, perchè vivente tuttavia Paolino, il quale per concordia già fatta dovea ſuccedere a Melezio nella Sede Antiochena, dopo la morte di eſſo Melezio foſſe ſtato da' Padri Coſtantinopolitani eletto e ſoſtituito in quella Sede Flaviano; e perchè avendo Maſſimo Cinico deferita la ſua cauſa al Pontefice Damaſo, ed al Concilio Romano, prima che foſſe pronunciato il giudizio era ſtato da' Padri Coſtantinopolitani, lui depoſto, eletto, ed ordinato nella Sede Coſtantinopolitana Nettario. Per le quali coſe da Damaſo, e da' Padri del Romano Concilio fu ſcritto all' Imperador Teodoſio, acciocchè operaſſe, che ſi portaſſero in Roma i Veſcovi orientali, affine di diſcutere in un Concilio Generale le riferite cauſe. Le quali lettere preſentate dall' Imperadore a i Padri adunati in Coſtantinopoli, ſcriſſero queſti la riferita ſinodica al Concilio Romano, rendendo ragione di quanto era ſtato fatto dal Sinodo celebrato da loro l'anno precedente intorno all'ordinazione di Nettario, ed alla ſoſtituzione di Flaviano a Melezio. Da tutto queſto ſi rende manifeſto, che la lettera del Concilio d' Italia, che porta il nome di Sant' Ambrogio e degli altri Veſcovi d' Italia, e nella quale ſi prega Teodoſio, acciocchè per li motivi ſopra riferiti operi, che i Veſcovi orientali convengano a Roma

(a) Ἐπειδὴ μέν τοι ἀδελφικὴν περὶ ἡμᾶς ἀγάπην ἐπιδεικνύμενοι σύνοδον ἐπὶ τῆς Ῥώμης θεοῦ βελήσει συγκροτοῦντες, καὶ ἡμᾶς ὡς οἰκεῖα μέλη προσεκαλέσασθαι διὰ τῶν τοῦ θεοφιλεστάτου Βασιλέως γραμμάτων. Synod. Conc. Conſtan. apud Theod. loc. cit.

Roma per celebrarvi il Concilio Generale, fu scritta da quel medesimo Concilio Romano, cui fu indirizzata la sinodica de' Padri Costantinopolitani; perciò questo Sinodo d'Italia non fu celebrato nè in Aquileja, nè in Milano, ma in Roma. La qual cosa apparisce ancora dall'autorità, che in quella si attribuisce al Romano Pontefice di giudicar col suo Sinodo d'Italia, e degl' Occidentali sopra le cause de' Vescovi orientali (a). Ma quando ancora si volesse dire, che queste lettere del Concilio d'Italia fossero state scritte nell'anno CCCLXXXII. dopo la sinodica de' Padri Costantinopolitani, ed in risposta alle loro scuse, o ragioni, come si voglion chiamare; contuttociò non doverebbe ascriversi ad altro Concilio, fuorchè a quello, cui era stata mandata la stessa sinodica, ed a cui apparteneva rispondere. Per qual ragione poi queste lettere vengano attribuite a Sant' Ambrogio, si può credere, che ciò sia accaduto perchè da lui veramente furono scritte, non già per sua autorità, o a nome di qualche Concilio da lui tenuto de' Vescovi delle sette Provincie soggette al Vicariato d'Italia, ma per autorità di Damaso, e del Concilio Romano, composto per la maggior parte di Vescovi Italiani, e nel quale dopo Damaso rappresentò Sant' Ambrogio la principal figura.

XIV. Tutto questo abbiamo voluto dire per torre al Duguet il pretesto, che da queste lettere potrebbe prender d'introdurre l' Esarcato di Sant' Ambrogio sopra le Provincie sottoposte al Vicario d'Italia, e per dimostrarli gli equivoci, ch' ei prende su questo nome. Confutati adunque gli argomenti di questo novello Scrittore, i quali possono favorir l'opinione di Giannone intorno all' asserito antico Esarcato del Vescovo di Milano, e tornando a lui, cui basta per ogni dimostrazione la semplice autorità del Dupino, acciocchè ei non possa difendere il suo parere coll' autorità del Baronio e del Sirmondo, i quali non solo sopra tutta la Gallia Cisalpina, e sopra le Provincie comprese civilmente nel Vicariato d'Italia, ma anche sopra l'Illirico occidentale stesero la potestà Ecclesiastica di Sant' Ambrogio, convien ch' ei sappia, che questi insigni Scrittori non sognarono mai un Esarcato Ecclesiastico in quel Santo Arcivescovo indipendente dalla potestà patriarcale del Romano Pontefice, ma un amplissimo diritto metropolitico sottoposto al diritto patriarcale del Romano Pontefice, che distendono sopra tutto l' Occidente. Ma egli col suo Dupino finge quest' Esarcato del Vescovo di Milano indipendente dalla potestà patriarcale del Romano Pontefice,

 per

(a) Vide Epistol. Concil. Italiæ apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1194. lit. B. & Tom. 2. Oper. S. Ambrosii, Epist. 13. num. 4. edit. Parisien. PP. BB.

per diminuir quanto egli può, in onta della Chiesa Romana, la potestà ordinaria del Vescovo di Roma, e per renderlo anche in questa parte inferiore ad altri Vescovi della stessa Italia. Ma dovea però avvertire, che per ben finger quest' Esarcato gli conveniva ancora fingere nelle Provincie soggette civilmente al Vicario d' Italia più Metropolitani in questi tempi nelle stesse Provincie; sopra i quali Metropolitani dee stenderfi la potestà esarcale de' Prelati Ecclesiastici, e per la qual mancanza di Metropolitani nelle Provincie Suburbicarie ei nega al Papa il diritto esarcale sopra di quelle. Ma per quanto egli si voglia raggirare non troverà in questi tempi altro Metropolitano nelle Provincie comprese civilmente nel Vicariato d' Italia, fuor del Vescovo d' Aquileja, il quale non fu mai sottoposto al Vescovo di Milano. Ond' è, che il suo parere ad altro non mira, che a far buon'ufficio a i Protestanti, e ad tutti coloro, che per procacciarsi credito appresso di quelli hanno proccurato diminuire, e snerbare in ogni possibil maniera l' autorità, e la potestà del Romano Pontefice.

CAPO

CAPO II.

De i privilegj comunicati dalla Sede Romana a' Vescovi delle Chiese inferiori.

§. I.

De' diritti del Romano Pontefice, ad esso appartenenti per ragione del suo Primato, calunniati da Giannone.

SOMMARIO.

I. *Atti diversi della podestà del Romano Pontefice riconosciuti da molti secoli come appartenenti alla sua autorità, spacciati da Giannone sopra l' autorità del Dupino come usurpazioni fatte da i Papi sopra la potestà de' Metropolitani. Diritto eguale de' Romani Pontefici sopra le Provincie d' Italia, che sopra le altre Provincie occidentali.*

II. *Otto punti di controversia mette in campo Giannone in poche parole sopra l' autorità del Romano Pontefice, per eccitar torbidi, e sconvolger lo stato della presente disciplina, stabilito sul diritto comune, e sul dorso di molti secoli.*

III. *Diritti, che da Giannone si spacciano usurpati da' Romani Pontefici, stabiliti dalla ragion Canonica da molti secoli ricevuta nella Chiesa.*

IV. *Non son contrarj all' antica disciplina, ed all' antico diritto Ecclesiastico, ma si posson dimostrare a quello conformi.*

I. Pieno Giannone dello spirito del suo Dupino, e del suo mal talento contro la Chiesa Romana, copiando le parole di quel condannato Scrittore, e traducendole nella nostra italiana favella, seguita a vomitare il suo veleno contro i Romani Pontefici, così dicendo: „ Trasfero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno all' ordinazioni per la concessione del Pallio, che lor mandavano; poichè per quello si dava da' Sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d' ordinare i Vescovi della Provincia; onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio si concedeva tal potestà: quindi fu per nuovo diritto interdetto a' Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni

„ zioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto
„ ancora di dover prestare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui
„ ricercavasi. Fu ancora in progresso di tempo stabilito, che l' appel-
„ lazioni de' giudizj, che da' Metropolitani erano profferiti intorno al-
„ le controversie, ch' occorrevano per l' elezioni, si devolvessero al
„ Pontefice Romano: che se gli elettori fossero negligenti, ovver
„ l' eletto non fosse idoneo, che l' elezione si devolvesse al Papa: che di
„ lui solo fosse il diritto d' ammettere le cessioni de' Vescovati, e di de-
„ terminare le traslazioni, e le Coadiutorie colla futura successione: e
„ finalmente, che a lui s' appartenesse la confermazione dell' elezione
„ di tutti i Vescovi delle Provincie (*a*). E ammucchiando in un fascio
diversi punti di disciplina confermati dal consenso di tutto il Mondo
Cattolico, stabiliti sulla prescrizione di molti secoli, ricevuti nella ragion
Canonica, e nel diritto universal della Chiesa, pretende col suo sedizioso
Maestro ascrivere ad usurpazione de' Papi quelle deliberazioni, che dalla
lor potestà richiesero le condizioni de' tempi per pubblica utilità della
Chiesa. Prima però, che noi ci facciamo a dimostrar punto per punto
la potestà de' Romani Pontefici nello stabilimento delle riferite cose, e
la necessità, che ebbero di stabilirle, e che ciò, che Giannone ascrive ad
usurpazione de' Papi fu un legittimo necessario uso del lor potere, sti-
miamo bene di riferir ciò, che ei soggiunge così dicendo: „ Ma tutte
„ queste intraprese, che si videro sopra l' altre Provincie d' Occidente,
„ non portarono variazione alcuna in queste nostre, onde ora si compo-
„ ne il Regno; poichè essendo quelle suburbicarie, e sù le quali il Papa fin
„ da principio esercitò sempre le sue ragioni Patriarcali, furono come
„ prima a lui sottoposte; nè perciò si tolse ragione alcuna a' Metropo-
„ litani, poichè non ve n' erano, nè intorno all' ordinazioni de' Ve-
„ scovi si variò la disciplina de' precedenti secoli. Non ancora le nostre
„ Chiese erano innalzate ad esser Metropoli; nè anche per la concession
„ del Pallio, a' loro Vescovi eran concedute, come fu fatto dapoi,
„ le ragioni de' Metropolitani: nè fin a questo tempo erano state invase
„ dal Patriarca di Costantinopoli; poichè ciò che si narra di Pietro
„ Vescovo di Bari (*b*), che nell' anno DXXX. sotto il Pontificato di
„ Felice IV. avesse dal Patriarca di Costantinopoli ricevuto il titolo
„ di Arcivescovo, e l' autorità di Metropolitano, con facoltà di poter
„ consacrare dodici Vescovi per la sua Provincia di Puglia, non dee a
„ quell' anno riportarsi, quando queste Provincie non erano state an-
„ cora

(*a*) Vide Dupin. *de antiq. Eccles. Disciplin.* dissert. 1. §. 12. pag. 68.

(*b*) Ughell. *de Episc. Bar.* Beatillo Hist. di Bari, pag. 9.

„ cora da' Greci invase, ed erano sotto la dominazione d' Atalarico
„ Re de' Goti, ma ne' tempi seguenti, quando sotto gl' Imperadori
„ d' Oriente essendo rimasa parte della Puglia, e Calabria, della Luca-
„ nia, e Bruzio, e molte altre Città maritime dell' altre Provincie, i
„ Patriarchi di Costantinopoli col favore degl' Imperadori s' usurpa-
„ rono in quelle le ragioni Patriarcali, come diremo ne' seguenti li-
„ bri (a). Gran fortuna certamente fu di quelle Provincie, onde ora si compone il Regno delle due Sicilie, il non aver avuto per molti secoli Metropolitani, poichè per questa cagione andarono esenti dalle usurpazioni de' Papi: ma incontrarono la mala sorte delle altre Provincie, quando ne' bassi tempi cominciarono ad averne; posciachè allora i Papi colle loro intraprese avevano già atterrati i diritti de' Metropolitani, e se gli erano essi stessi arrogati. Sappia per altro Giannone, che quel diritto, che aveano i Romani Pontefici sopra le Provincie comprese ora nel Regno delle due Sicilie, e sopra altre dette Suburbicarie, l' aveano anticamente in tutta l' Italia, nella quale non furono nel quarto secolo istituiti Metropolitani senza loro consentimento. Anzi neppur le altre Provincie occidentali dell' Illirico, delle Gallie, e della Spagna ebbero Metropolitani, che non riconoscessero da' Vescovi di Roma i loro diritti, le loro ragioni, e le loro pertinenze; e che dall' autorità di quelli non prendessero regolamenti per l' amministrazione delle loro Provincie, come abbiamo dimostrato ne i Paragrafi antecedenti.

II. Ma poichè, come si è osservato, mescola Giannone in un fascio molti punti di disciplina, che ricercano particolar considerazione; perciò è necessario, per digerir questa materia artificiosamente da costui col suo Dupino intrigata, esaminare in più Paragrafi le seguenti cose. 1. Se l' uso del Pallio conceduto da' Romani Pontefici a' Vescovi Metropolitani sia stata una nuova loro invenzione per sottomettergli al loro potere. 2. Se per la concessione del Pallio rimanessero diminuite le ragioni de' Metropolitani. 3. Onde nascesse la necessità ne' Vescovi Metropolitani di astenersi dalle loro funzioni Vescovili prima di ricevere il Pallio. 4. Per quali cagioni, e da chi fu indotto il costume, che i Vescovi dovessero prestare il giuramento di esser fedeli a San Pietro; e se di questa promessa se ne trovi fondamento nell' antichità. 5. Come, e per qual ragione le appellazioni da' giudicj, che da' Metropolitani erano proferiti intorno alle controversie, che occorrevano per l' elezioni, si devolvessero al Romano Pontefice. 6. Se fosse cosa fuora del potere del Papa il determinare, che a lui si devolvesse l' elezione quando

(a) Giannone Tom. 1. lib. 3. cap. ult. pag. 217. e seq.

do gl'elettori foſſero negligenti, o l'eletto non foſſe idoneo. 7. Se foſſe diritto del Romano Pontefice il determinare, che a lui ſolo appartenga l'ammetter le ceſſioni de' Veſcovi, e il determinar le traslazioni, e le Coadiutorìe colla futura ſucceſſione. 8. Se appartenga alla poteſtà del Papa la confermazione dell'elezione di tutti i Veſcovi. Ma benchè per confutar le calunnie del noſtro buon Storico, il quale vuol dare a credere, che in tutti i riferiti punti di diſciplina abbiano i Papi con un irregolare intraprendimento uſurpate le ragioni altrui, per accreſcer colla depreſſione de i diritti Veſcovili la loro propria poteſtà, poſſa baſtare il far vedere, che tutti quanti i detti punti rimangono giuſtificati nel diritto canonico, da molti ſecoli ricevuto univerſalmente nella Chieſa Cattolica, comprovato da un infinito numero di Scrittori, che in ogni tempo l' hanno ſpoſto, commentato, e interpetrato in tutte le Cattoliche Accademie, e finalmente ſtabilito ſulla preſcrizione de' ſecoli, e ſul conſenſo di tutto il Mondo; nulladimeno poichè oggi mai gli ſpiriti ſedizioſi, e vaghi di eccitar torbidi nella Chieſa, niente più cercano quanto di turbar lo ſtato preſente della diſciplina Eccleſiaſtica, avvegnachè fondato ſul dorſo di molti ſecoli, e d'introdur nuove maſſime, per richiamare allo ſtato antico della priſtina diſciplina le leggi Eccleſiaſtiche con iſconvolgimento di tutto il Mondo, e vivere intanto a loro modo, e giuſtificar le loro diſubbidienze col preteſto, che il nuovo diritto, con cui da molti ſecoli in quà ſi governa la Chieſa, ſia contrario agli antichi Canoni; perciò abbiamo ſtimato bene di far vedere, che i Romani Pontefici in neſſuno de' riferiti punti guaſtarono, o corruppero l'antica diſciplina della Chieſa, ma la ſpiegarono, e la migliorarono: che in neſſuno ſi abuſarono della loro autorità, ma ſi valſero di quella poteſtà, che Dio loro ha conceduta in edificazion della Chieſa, acciocchè ſecondo le circoſtanze de' tempi ſtabiliſſero una diſciplina, che foſſe più conducente alla quiete pubblica di eſſa Chieſa.

III. Del rimanente, ſiccome coſtoro col diſcreditare a più potere il nuovo diritto canonico Pontificio col mentito colore, ch' ei ſia contrario agli antichi Canoni, non riguardando punto al conſenſo univerſale della Chieſa, imitano la condotta de' Proteſtanti, i quali col preteſto, che la diſciplina della Chieſa Romana, e molti dogmi da eſſa inſegnati foſſero contrarj agli antichi regolamenti, ed all'antica dottrina della Chieſa, hanno vanamente preteſo giuſtificar la loro ſeparazione dalla ſteſſa Chieſa Romana; così ſiamo perſuaſi, che appreſſo i buoni Cattolici non doveran fare alcuna impreſſione le maldicenze di Giannone, quando ſappiamo, che tutti que' punti di diſciplina, i quali ei at-

tribuiſce

tribuisce ad intraprendimento de' Papi, sono compresi nella ragion canonica, come in fatti è certo, che in essa si contengono. In quella si trova prescritto, che gli Arcivescovi, e i Metropolitani non possono esercitare alcuna funzion Vescovile, se prima dalla Sedia apostolica non averanno ricevuto il Pallio (a). In quella vien dichiarato, che tutti gli Arcivescovi e Vescovi debbano prestare al Papa il giuramento di ubbidienza (b). In quella si ha, che le controversie insorte sopra l' elezioni Vescovili si devolvano al Papa (c): che l' elezioni de' Prelati maggiori si devolvano al Romano Pontefice quando gli elettori fossero negligenti, o l' eletto non fosse idoneo (d): che al solo Romano Pontefice appartenga ammetter la rinuncia o la cessione de' Vescovati (e), determinare le traslazioni de' Vescovi (f), e le coadiutorie perpetue colla futura successione (g).

IV. Essendo che adunque tutti questi diritti del Romano Pontefice, i quali da Giannone col suo Maestro Dupino vengono spacciati come tante usurpazioni fatte da i Papi sopra le ragioni de' Vescovi, si veggano sposti, e dichiarati nel comun diritto canonico in tutto il Mondo Cattolico ricevuto, non occorrebbe rintracciar la loro antica origine per confonder la temerità di costoro: dovendosi presumer con ottima ragione, che essi appartengano al Vescovo di Roma per cagione del suo Primato, benchè tal volta non usati ne' primi secoli: essendo infelicissimo e fallacissimo argomento, dalla mancanza dell' uso inferir la mancanza della potestà, la quale ben sovente le circostanze de' tempi non permettono, che venga usata. Ma nulladimeno faremo vedere non esser così nuova la loro origine, come costoro voglion dare ad intendere; e che l' uso di essi è stato sempre conosciuto come cosa appartenente alla potestà del Romano Pontefice come Capo della Chiesa.

(a) Textus expressus in cap. *Nisi: de auctorit. & usu Pallii*, & probant textus in can. *Non solum*, 7. 100. dist. cap. *Significasti*, 4. cap. *Bonæ*. cap. *Suffraganeis*. cap. *Quod sicut*. cap. *Illa quotidiana*. cap. *Nihil*, §. *cæterum: de electione*. cap. 4. *de translatione Episcop.* cap. *Proposuisti*, §. *fin. de concess. præbend.* & cap. *Antiqua*, in fin. *de privilegiis*.

(b) Textus in cap. *Significasti*, 6. *de electi potestate*; & probant textus in Can. *Quamquam*, 23. dist. Can. 8. 65. dist. Can. 1. & per totam 100. dist. Can. *De forma*, 22. q. 5. Can. *In omnibus: de Consecr.* dist. 5. cap. 4. 8. 22. & 30. *de jure jurando*, cap. *Dudum*. In 2. *de elect. & electi potest.* cap. *Antiqua: de privileg.* cap. *Dilecta: de majorit. & obed.* & cap. *Cum Clerici: de verb. sign.*

(c) Cap. *Innotuit*, 20. *de electione, & electi potestate*. Vid. Michaelem Rousselium lib. 2, Hist. *Pontif. jurisdictionis*, cap. 3. num. 4.

(d) Cap. *Ne pro defectu*, 41. & cap. *Nihil*, 44. de *elect. & electi potest*. Vide titulum x. *de supplenda negligentia Prælat.* 1. decret.

(e) Cap. *Literas*, 1. cap. *Ad supplicationem*, 9. & cap. *Nisi*, 10. *de renunciatione*.

(f) Cap. 1. 2. & final. *de Translatione Episcopi*: cap. *In causis*, 30. *de elect.* cap. *Quoad translationem*: cap. *Nisi specialis. de offic. legat.* cap. *Venerabilis*, 7. *de consuetud.*

(g) Cap. *Pastoralis: de Cler. ægrotant.* in 6. Concil. Tridentinum sess. 25. *de Reform.* cap. 7.

§. II.

Dell' antichità, e dell' uso del Pallio, che da' Romani Pontefici concedevasi a' Vescovi; e che cosa questo anticamente fosse.

SOMMARIO.

I. *Sentimento di Pier di Marca intorno all' antichità del Pallio. Si dimostra assai più antico di quello, che egli si figura.*

II. *Benchè manchino antiche memorie de' primi secoli sopra la concessione del Pallio; da quelle però, che son rimaste nel quinto e sesto secolo si deduce antichissimo l' uso del Pallio.*

III. *Antico costume de' Romani Pontefici di ornar col Pallio i Vicarj della Sedia apostolica nelle Provincie occidentali. Dappoi fu conceduto a i Metropolitani, ed anche ad alcuni semplici Vescovi. Esempj di queste concessioni passate già in costume nel sesto secolo.*

IV. *Pallio Romano di origine sacra, destinato solamente ad usi sagratissimi; nè potea usarsi da quelli, cui era conceduto, che in certe solennità dell' anno.*

V. *Pallio non si concedeva se non a riguardo de' meriti, alle frequenti istanze de' Vescovi, ed alle suppliche de' Principi, e tal volta con piacimento dell' Imperadore; il cui consenso però non essere stato necessario, acciocchè dal Papa potesse concedersi, si dimostra con evidenti ragioni.*

VI. *Necessità del consenso imperiale per poter concedere il Pallio a' Vescovi, che lo domandavano, non si deduce nè dalle lettere di Vigilio, nè da quelle di San Gregorio Magno. Si spongono i passi di queste lettere; e si dimostra per qual cagione i Pontefici prima di concedere il Pallio hanno cercato il piacimento dell' Imperadore.*

VII. *Si confuta la calunnia di coloro, che attribuiscono la concessione del Pallio ad una servitù imposta da i Papi a i Metropolitani.*

VIII. *Opinione di Pier di Marca, che il Pallio antico fosse diverso dal moderno descritto da Innocenzo III. e suoi argomenti in prova di questa opinione.*

IX. *Leggerezza del discorso del de Marca si dimostra coll' osservazione di tre cose. Pallio greco comune a tutti i Vescovi, e diverso dal Pallio Latino o Romano proprio del Romano Pontefice.*

X. *Pallio nome comunissimo di sopravesta usata da i Greci, e da i Filosofi; descritta da Tertulliano, e portata da i primi Cristiani, indi da i Monaci.*

ci. Canone del Concilio di Cangria spiegato. Birro *che cosa fosse: e varie opinioni sopra di ciò.*

XI. *Birro distinto dalla Lacerna; e qual sorta di vesta fosse la Lacerna.*

XII. *Varie sorti di vestimenti si descrivono, a i quali davasi il nome di Pallio generalmente. Pianeta, e Dalmatica anticamente vesti civili.*

XIII. *Pallio sagro Pontificio non fu anticamente vesta intera, e talare. Per qual ragione quelle fascie, che compongono il Pallio Romano si poterono chiamar Pallio, ancorchè non formassero vestimento. Stola, che cosa fosse; e come adattato questo nome a quella fascia sagra, che Stola si dice.*

XIV. *Antichi monumenti de' primi secoli dimostrano l'origine del Pallio Pontificio, insegna della dignità del Romano Pontefice.*

XV. *Forma dell' antico Pallio si dimostra essere stata la medesima, che quella del presente.*

XVI. *Pallio di San Gregorio Magno descritto da Giovanni Diacono qual fosse. Pitture antiche di San Gregorio dimostrano il Pallio da lui usato.*

XVII. *Pallio di San Gregorio descritto da Giovanni Diacono simile al Pallio presente nella sostanza. Pallio anticamente solea appuntarsi colle spille auree. Pallio di San Lione Magno sostanzialmente simile al Pallio presente si dimostra dalle ricognizioni fatte del suo sagro corpo. Spilla aurea del Pallio trovata sopra il petto di San Lione Magno.*

XVIII. *Opinione di Pier di Marca sopra l'origine del Pallio, attribuita da lui all' uso concesso dagli Imperadori Cristiani a i Patriarchi de' vestimenti imperiali, fondata sulla falsa donazione di Costantino.*

XIX. *Falso, ed insussistente fondamento dell'opinione di Pier de Marca. Vesti* Paragaude *quali fossero. Proibito l'uso di esse a i privati.*

XX. Laticlavio o Loro *portato da i Consoli, se fosse simile al Pallio Pontificio.*

XXI. *Dall' essere stato alcuna volta richiesto da i Romani Pontefici il beneplacito degli Imperadori per conceder l'uso del Pallio a' Vescovi, che lo domandavano, vanamente si deduce, che il Pallio fosse vesta imperiale.*

XXII. *Nè questo si deduce dall' aver San Gregorio fatta supplica all' Imperadore, acciocchè Anastasio Patriarca Antiocheno potesse usare in Roma il Pallio. Si spone il passo di San Gregorio.*

XXIII. *Passo di Liberato Diacono spiegato, dove narra, che Antimo deposto dal Trono di Costantinopoli rese il Pallio agl' Imperadori. Pallio del Patriarca Alessandrino.*

XXIV. *Pallj preziosi offeriti, e donati dagl' Imperadori alle Chiese, che cosa fossero, ed a quali usi servissero.*

XXV. *Modo e rito osservati nel fabbricare il Pallio Pontificio corrispon-*

dono alle memorie antiche cristiane ne' simboli rappresentati del buon Pastore.

I. Nessuna cosa ci rende più difficile il trattamento di questa materia, quanto l'essere stata diffusamente da altri Scrittori di chiaro nome trattata, particolarmente da Pier di Marca, e da Lodovico Tommasino. E comechè poca contesa dobbiamo aver con questo, molto abbiamo di che contender coll' altro, il quale pieno dell' idee di Corte, seguendo il suo spirito brillante, si è avvisato di dare origine profana ad una istituzione per se tutta sacra ed Ecclesiastica; e ce l' ha dipinta come un artifizio de' Papi per istender le mani e la loro autorità sopra i Metropolitani. In quanto adunque all' antichità del Pallio, non nega Pier di Marca essere antica la sua origine; ma non sembra, che sappia trovarla più lontana del sesto secolo: conciossiachè non adduce esempio più antico della concessione di questo Pallio, di quella che ne fece Papa Vigilio ad Auxanio Vescovo di Arles nell' anno DXLV. (*a*) Il vero però è, che lungo tempo prima di Vigilio fu il Pallio conceduto dal Pontefice Simmaco nel principio del sesto secolo a Cesario similmente Vescovo di Arles, come scrive l' istesso Vigilio, dicendo che concedendo il Pallio ad Auxanio, egli seguia l' esempio di Simmaco, il quale lo concedette a Cesario predecessore di Auxanio (*b*). Anzi l' istesso Pontefice Simmaco concedette l' uso del Pallio anche a Teodoro Vescovo di Lorck, Metropoli allora della Pannonia, come si raccoglie dalla lettera dello stesso Pontefice scritta al riferito Teodoro, e riportata dal Labbè negli atti de' Concilj (*c*). Nè già è da credere, che Simmaco il primo fosse de' Pontefici Romani, che di quest'onore del Pallio ornasse i Vescovi, o costituiti Vicarj della Sede apostolica, ovvero Metropolitani, ancorchè di queste concessioni non si rinvengano memorie prima di lui: conciossiachè nella riferita lettera non solo si spiega la cagione, per cui alla Sedia apostolica solea domandarsi da' Vescovi il Pallio, cioè, per dimostrar la loro unione e congiunzione colla Sedia di Pietro, e colla Cattedra dell' unità; ma si dice inoltre, che Simmaco nel concederlo per la detta cagione seguiva il costume de' maggiori (*d*). Che se mai si volesse

(*a*) Petros de Marca lib. 6. cap. 6. num. 10.

(*b*) *Et quia digna credimus ratione compleri, ut agenti vices nostras Pallii non desit ornatus; usum tibi ejus, sicut decessori tuo prædecessor noster sanctæ recordationis Symmachus legitur contulisse, Beati Petri sancta auctoritate concedimus.* Epist. VII. Vigilii ad Auxanium Arelat. apud Labbè Tom. V. Concil. edit. Ven. col. 1301. C.

(*c*) Vide Epistol. XI. Symmachi ad Theodor. Laureacensem, apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 440. B.

(*d*) *Diebus vitæ tuæ Pallii usum, quem ad Sacerdotalis officii decorem, & ad ostendendam una-*

lesse muover dubbio sopra la sincerità di questa lettera di Papa Simmaco riferita dal Labbè da buoni monumenti (*a*), non per anche fin quì da alcuno contesa; non mancano contuttociò più antichi documenti di questa concessione del Pallio fatta da i Romani Pontefici. L' autore della vita di San Marco Papa appresso Anastasio ci attesta, che da quel santo Pontefice, che tenne il Pontificato l' anno di Cristo CCCXXXVI. fu conceduto l' onore del Pallio al Vescovo d' Ostia, come quello, cui per antico costume apparteneva la consagrazione del Vescovo Romano (*b*). Di questo costume riferito dallo Scrittor della vita di San Marco presso il Bibliothecario, che il Romano Pontefice ordinato e consagrato fosse dal Vescovo d' Ostia, e non da alcun Metropolitano, ne fa testimonianza Sant' Agostino in più luoghi del suo Compendio delle conferenze co' Donatisti (*c*).

II. Or se al Vescovo d' Ostia per lo diritto, che egli godeva di consacrare il Vescovo di Roma, ancorchè Metropolitano non fosse, nè Vicario della Sedia Apostolica, fu stimato conveniente da San Marco conceder l' onore del Pallio Pontificio, e farlo in certo modo partecipe dell' Apostolica dignità, non par cosa simile al vero, che questo medesimo onore non fosse comunicato ad altri Vescovi, cui erano commesse le veci della Sedia apostolica nelle Provincie d' Occidente. E comechè nel quarto e nel quinto secolo manchino le memorie di queste concessionī; le molte però, che soprabondano nel sesto ne fanno argomento, che molto tempo prima era stato introdotto quest' uso di concedere il Pallio a' Vicarj della Sedia apostolica, i quali lo domandavano. Vero è, che più specialmente si concedeva a' Vicarj del Romano Pontefice, che agl' altri Metropolitani; benchè non di rado a questi ancora si legga nel sesto secolo conceduto. L' istesso Vigilio nell' anno DXLVI. dopo morte di Auxanio Vescovo di Arles costituendo suo Vicario nelle Provincie delle Gallie Aureliano successor di Auxanio, lo decorò del Pallio (*d*). Nell' anno DLVI. Pelagio I. Romano Pontefice avendo commesse le

unanimitatem, quam cum Beato Petro Apostolo universus grex dominicarum ovium, quæ ei commissæ sunt, habere dubium non est, ab Apostolica Sede, sicut decuit, poposcisti; quod, utpote ab eisdem Apostolis fundata Ecclesia, MAJORUM MORE *libenter indulsimus, &c.* Epist. cit. Symmachi apud Labbè loc. cit.

(*a*) Ex appendice ad Chronicon Reichepspergense, & ex Metropoli Salisburgensi Hondii.

(*b*) *Hic constituit, ut Episcopus Ostiensis, qui consecrat Episcopum Urbis, Pallio uteretur.* Anastasius in vita S. Marci.

(*c*) *Sicuti nec Romanæ Ecclesiæ* [Episcopum] *ordinat aliquis Episcopus Metropolitanus, sed de proximo Ostiensis Episcopus.* S. Augustin. in Brevicul. Collat. cum Donatistis, cap. 16. num. 29. *Romanus Pontifex solet ordinari a tribus Episcopis, quorum primus est Ostiensis.* Idem in Brevicul. Collat. diei 3. cap. 16

(*d*) *Sed ne in aliquo Sedis nostræ Vicarius minor fuis decessoribus videatur, necessarium fore credidimus Pallii vobis usum, quemadmodum*

se le sue veci nelle Provincie delle Gallie a Sapaudo Vescovo di Arles, li concedette ancora l' uso del Pallio (a): e ciò ad istanza di Childeberto Re di Francia, come apparisce dalla lettera ad esso Re scritta dallo stesso Pontefice (b). Trovasi anche una lettera di Giovanni III. successore immediato di Pelagio, divulgata da Giovanni Bosco nella Bibliotheca del Monastero di Fleury, e riferita dal Labbè, nella quale concede quel Pontefice l' uso del Pallio a Edaldo Arcivescovo di Vienna (c). Vero è, che questa lettera si rende sospetta dal sapersi, che Desiderio Vescovo di Vienna avendo fatta istanza a San Gregorio Magno per ricevere il Pallio, l' uso del quale affermava anticamente essere stato conceduto a' suoi predecessori, ei gli rispose nell' anno DXCIX. che negli scrigni della Chiesa Romana da lui fatti ricercare non si trovava memoria di tal concessione; e che egli averebbe soddisfatto al suo desiderio, quando esso negli Archivj della sua Chiesa avesse trovato legittimo documento di tal privilegio (d). La qual cosa certamente fa vedere, che da Giovanni III. non potea essere stato pochi anni prima conceduto il Pallio ad Edaldo Vescovo similmente di Vienna, della qual concessione sarebbe stata allora recente la memoria. Ma tuttavia non si sa se questo Desiderio, che nella citata lettera scritta da esso nel DXCIX. vien solamente indicato, secondo l'edizione vulgata, Vescovo delle Gallie (e), ed in varj Codici Vaticani ora Vescovo nelle Gallie, ora Vescovo *della Città Gallicina* si trova scritto (f), sia quello stesso Desiderio Vescovo di Vienna, cui San Gregorio avea scritto tre anni prima, cioè, l' anno DXCVI. correndo la XIV. indizione (g): non parendo verisimile, che un Vescovo di sì illustre Chiesa Metropolitana, qual'era quella di Vienna, fosse chiamato con un nome così generale della regione, come se fosse Vescovo d' una qualche oscura Chiesa.

III. Lasciando per altro noi la libertà di pensar come si voglia su que-

dum decessori vestro hactenus dederamus, præsenti auctoritate concedere. Epist. x. Vigilii Papæ ad Aurelianum Arelat. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 1306. B.

(a) *Usum quoque Pallii tibi alacriter affectioseque concedimus, pariter etiam Pallium dirigentes, ut in tanti loci fastigio constitutus, præclaro quoque habitu decoreris*. Epist. 12. Pelagii I. ad Sapaudum Arelat. apud Labbè Tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 477. C.

(b) *Literas autem nostras præfato consacerdoti nostro Sapaudo secundum petitionem vestram direximus, usum Pallii pariter concedentes: quia in scrinio Ecclesiastico hujuscemodi exempla reperimus, &c.* Epist. 13. Pelagii I. ad Childebertum Regem, apud Labbè loc. cit. E.

(c) *Venerabilis Pallii usum per S. Presbyterum vestrum Felicem tibi destinavimus, nolentes te privari antiquo B. Petri munere, &c.* Epist. Joannis III. ad Edaldum Viennen. apud Labbè Tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 506. E.

(d) Vide Epist. 112. lib. 9. Regest. indict. 2. juxta novum ordinem, aliàs lib. 7. Epist. 117.

(e) *Gregorius Desiderio Episcopo Galliarum*. Idem Epist. cit.

(f) *Episcopo in Galliis*. *Episcopo Gallicinæ Civitatis*. Vide Not. PP. BB. in eamdem Epist.

(g) Epist. 54. lib. 6. indict. XIV. juxta nov. ac veterem ordin.

questo punto, giacchè l'occasione ci ha portato a parlare di San Gregorio Magno, dal registro delle lettere di questo santo Pontefice si raccolgono più cose, che molto giovano a rischiarar la presente materia. Primieramente si fa manifesto l'antico costume della Sedia apostolica di ornar col Pallio que' Vescovi Metropolitani nelle Gallie, nelle Spagne, e nell'Illirico, cui era commesso il Vicariato apostolico. Intorno a' Vicarj delle Gallie, avendo Virgilio Vescovo di Arles richiesto Gregorio dell'uso del Pallio, e del Vicariato apostolico, secondo l'antico costume della sua Chiesa (*a*), egli volentieri glielo concedette, avendo anco riguardo alla domanda, che ne avea fatta per lo stesso Vigilio il Re Childeberto (*b*). Per quel che appartiene alle Spagne, concedendo San Gregorio il Pallio a San Leandro Vescovo di Siviglia, nella lettera scritta al Re Reccaredo dice avergliel o conceduto come dovuto all'antica consuetudine, a i costumi di quel Re, ed alla di lui bontà, ed alla gravità di quel sant'Arcivescovo (*c*). Lungo tempo adunque prima di San Gregorio i Vescovi di Siviglia aveano ricevuto l'uso del Pallio, come quegli, che nelle Spagne aveano sostenute le veci della santa Sede, come noi abbiamo sopra dimostrato. Per quello, che rignarda l'Illirico, costa dalla lettera di S. Gregorio a Giovanni Vescovo della prima Giustiniana, cioè, di Acrida patria di Giustiniano Imperadore, e da esso eretta in Metropoli della Provincia Prevalitana nell'Illirico, e da Vigilio Papa ad istanza del medesimo Principe ornata non solo della dignità metropolitica, ma dell'autorità primaziale sopra tutto l'Illirico, come altrove abbiamo detto, ed apparisce dalla Novella CXXXI. costa, dico, da questa lettera, ch'era già costume, che a quel Vescovo insieme colla Vicarìa apostolica si concedesse l'uso del Pallio (*d*). Secondariamente dalle stesse lettere di San Gregorio si rende certo, che non solamente a' Vescovi, che sostenevan le veci della Sedia apostolica, ma ancora ad altri Metropolitani; anzi ad alcuni semplici Vescovi in tempo del medesimo Santo solea per antico costume concedersi il Pallio, tanto in Italia, quanto in altre Provincie fuora di essa. Dal che si rende

(*a*) *Quod verò in eis, juxta antiquum morem, usum Pallii, ac vices Sedis Apostolicæ postulasti*. S. Gregor. Epist. 53. lib. 5. juxta novum ordin. alias 50.

(*b*) *Libenti ergo animo postulata concedimus, ne aut vobis quidquam de debito honore subtrahere, aut praecellentissimi Filii nostri Childeberti Regis petitionem contempsisse videamur*. Idem ibi.

(*c*) *Reverendissimo autem fratri & coepiscopo nostro Leandro Pallium a B. Petri Apostoli Sede transmisimus, quod & antiquæ consuetudini, & vestris moribus, & ejus bonitati atque gravitati debeamus*. S. Gregor. Magn. Epist. 122. lib. 9. juxta nov. ordin. aliàs 127.

(*d*) *Pallium verò ex more transmisimus, & vices vos Apostolicæ Sedis agere iterata innovatione decernimus*. Idem Epist. 23. lib. 2. Indict. x. juxta nov. ordin. aliàs 8. Indict. XIII.

de anche certo, che dal non trovarsi esempli nel quarto e nel quinto secolo delle prime concessioni non può trarsi argomento, che non fosse in que' secoli introdotto l'uso del Pallio. Trasmettendo il Pallio a Giovanni Metropolitano di Corinto, da questo ricercato, lo ammonisce, che debba farne quell' uso, che ne fecero i di lui antecessori, secondo le concessioni de' suoi predecessori (a). Scrivendo a' Vescovi del vecchio Epiro, dice avere indirizzato il Pallio ad Andrea eletto Vescovo di Nicopoli Metropoli di quella Provincia, secondo i privilegj conceduti da' suoi predecessori a i predecessori di lui (b). In Italia poi essere stato già costume in tempo di San Gregorio, che i Metropolitani di Milano e di Ravenna fossero ornati dalla santa Sede del Pallio, si fa manifesto dalla lettera del santo Pontefice a Costanzo Vescovo di Milano (c), e dalla lettera del medesimo a Mariniano Vescovo di Ravenna (d). E' certo ancora, che in tempo di San Gregorio era antica consuetudine, che i Vescovi di Messina e di Siragusa, che non erano allora certamente Metropolitani, avessero l'uso del Pallio, come apparisce dalle lettere dello stesso Pontefice a Dono Vescovo di Messina (e), ed a Giovanni Vescovo di Siragusa (f): allegando nel mandar loro il Pallio l'antica consuetudine, e valendosi della stessa formula di parole, che si vedono espresse nella lettera a Mariniano di Ravenna (g). Così ancora era costume, che il Vescovo di Salona fosse ornato del Pallio, come apparisce dalla lettera del medesimo Pontefice a Massimo Salonitano (h). Nè già è da credere, che a questi soli Vescovi, di cui si parla nelle pistole di San Gregorio, fosse allora costume concedersi il Pallio; ma piuttosto è da stimarsi, che fosse in quell' età già frequente la consuetudine di concedersi ancora ad altri, de' quali non ebbe il santo Pontefice occasione di favellare.

IV. In terzo luogo, dalle pistole di San Gregorio chiaramente si raccoglie, che il Pallio conceduto da' Romani Pontefici era una vesta, ed un' orna-

(a) *Pallium verò, sicut per Epistolam vestram, quam per Andream fratrem & coepiscopum nostrum suscepimus, postulastis, direximus: quo ita vos uti necesse est, sicut praedecessores vestri usi, concedentibus nostris praedecessoribus, approbantur*. S. Greg. M. Epist. 57. lib. 5. juxta nov. ordin. aliàs 55.

(b) *Suprascripto igitur Andreae fratri & coepiscopo nostro Pallium nos direxisse cognoscite, atque privilegia cuncta concessisse, quae praedecessores nostri ejus praedecessoribus contulere*. Id. Epist. 8. lib. 6. juxta nov. ordin. aliàs 7. lib. 7.

(c) *Praeterea Pallium ad sacra Missarum solemnia utendum ex more transmisimus, &c.* Idem Epist. 1. lib. 4. juxta nov. ordin. aliàs lib. 3.

(d) *Apostolicae Sedis benevolentia, & antiquae consuetudinis ordine provocati, Fraternitati tuae, quam in Ravennati Ecclesia gubernationis suscepisse constat officium, Pallii usum praevidimus concedendum, &c.* Idem Epist. 56. lib. v. juxta nov. ordin. aliàs 54. lib. 4.

(e) Idem Epist. 9. lib. 6. alias 8. lib. 5.

(f) Idem Epist. 18. lib. 6. juxta nov. ordin.

(g) *Apostolicae Sedis benevolentia*, ut supra in Epist. ad Marinianum Ravenn.

(h) *Postquam ergo Fraternitas tua Apostolicae Sedis communionem se reparasse cognoscit, personam ad nos transmittat, quae Pallium tibi deferendum ex more percipiat*. Idem Epist. 81. lib. 9. juxta nov. ordin. alias 82. lib. 7.

ornamento del tutto ſacro, e di ſacra ed Eccleſiaſtica origine: mentre di eſſo poteano i Veſcovi ſolamente ſervirſi nella ſolennità della Meſſa, come chiaramente da tutte le citate lettere ſi rende manifeſto, nelle quali ſi determina l' uſo del Pallio ſolamente nella ſagratiſſima funzione del divin ſacrificio, come ſcrivendo a Coſtanzo Veſcovo di Milano *(a)*, a Leandro Veſcovo di Siviglia *(b)*, ed a Siagrio Veſcovo di Autun *(c)* ſpiega il medeſimo San Gregorio. Quindi è, che Giovanni Veſcovo di Ravenna avendo fatto pregare il ſanto Pontefice da Romano Patricio, dal Prefetto, e da altri illuſtri uomini della Città di Ravenna, acciocchè gli permetteſſe di portare il Pallio in tutte le proceſſioni delle Litanie, ed avendogli atteſtato Deodato Diacono di quella Chieſa, che da i predeceſſori di Giovanni era ſtato uſato il Pallio nelle Litanie di tre ſolennità, di San Giovan Battiſta, di San Pietro Apoſtolo, e del ſanto Martire Apollinare; egli ſtimò importuna, e contraria alla conſuetudine apoſtolica cotal domanda: ma nulladimeno per non diſguſtar lui, e per non render fruſtranea la richieſta di tanti Signori, fino a tanto che egli foſſe certiſſimo di ciò, che gl'era ſtato atteſtato da quel Diacono, gli conceſſe l' uſo del Pallio fuora di Chieſa e della ſolennità della Meſſa quattro volte l' anno, cioè, nelle ſolenni proceſſioni delle tre dette feſtività, e dell' anniverſaria celebrazione della ſua ordinazione; volendo però, che egli, ſecondo il priſtino coſtume, ſi veſtiſſe del Pallio nella maggior Sagreſtia, che anche diceaſi Salutatorio, dopo aver ricevuti al ſaluto i ſuoi Cherici, e dopo averli fatti partir per andare proceſſionalmente all' Altare, e che indi veſtito del Pallio procedeſſe alla ſolennità della Meſſa *(d)*. Scrivendo poi a Mariniano ſucceſſor di Giovanni nel Veſcovato di Ravenna, e confermandoli lo ſpecial privilegio conceduto al ſuo anteceſſore di uſare il Pallio fuora della propria Chieſa quattro volte l' anno nelle Litanie o proceſſioni ſopra riferite, gli ricorda, che fuora di queſti tempi ei non debbe uſarlo ſe non dentro la propria Chie-

(a) *Pallium ad ſacra Miſſarum ſolemnia utendum ex more tranſmiſimus*. S. Greg. M. cit. Epiſtol. 1. lib. 4.

(b) *Pallium vobis tranſmiſimus, ad ſola Miſſarum ſolemnia utendum*, Idem cit. Ep. 121. lib. 9.

(c) *Proinde ſecundum poſtulationis tuæ deſiderium Pallii te uſu, quod intra Eccleſiam tuam habere debeas, ad ſacra tantùm Miſſarum ſolemnia celebranda, Deo auctore, prævidimus decorandum*. Idem Epiſtol. 108. lib. 9. juxta nov. ordin. aliàs 113. lib. 7.

(d) *Sed quia nos fraternitatem veſtram contriſtari nolumus, & petitionem filiorum noſtrorum apud nos minimè fruſtrari; uſum Pallii, donec ſubtilius aliquid cognoſcamus, in litaniis ſolemnibus, ideſt, die natalitio B. Johannis Baptiſtæ, B. Petri Apoſtoli, & B. Apollinaris Martyris, atque in ordinationis veſtræ celebratione concedimus. In ſecretario verò ſecundùm morem priſtinum, ſuſceptis ac dimiſſis Eccleſiæ Filiis, induere veſtra fraternitas Pallium debeat, atque ad Miſſarum ſolemnia ita proficiſci*. Idem Epiſtol. 11. libr. 5. juxta nov. ordin. aliàs lib. 4.

sa, vestendolo nel Salutatorio, d'onde vestito debbe procedere alla solennità della Messa, e dopo celebrati i divini misterj riponendolo nello stesso Salutatorio (*a*). Da tutti questi monumenti, e da altri in gran numero, che per brevità si tralasciano, evidentemente si raccoglie, essere un immaginario ritrovamento di curiosi ingegni quello, che alcuni si sono avvisati di dire, cioè, che il Pallio Pontificale anticamente altro non era, che una cotal sorta di vesta imperiale conceduta dagl' Imperadori Cristiani a' Vescovi de' primi seggi per decoro, e per ornamento del Sacerdozio; quasichè una vesta profana non dovesse servir se non ad un uso sacratissimo, e non la potessero i Vescovi ricercar dall' Imperadore per usarla quando loro paresse, e non la dovessero domandare se non al Papa per valersene solamente in quegli usi sagri, che da esso fossero determinati. Ma di questa bizzarra ed audacissima opinione parleremo più a basso.

V. La quarta cosa, che si fa chiara dalle lettere di San Gregorio, e di altri Pontefici antecessori di lui si è, che il Pallio non soleva concedersi talvolta, dov'era introdotto il costume di concedersi, se non a riguardo de' meriti singolari de' Vescovi, che lo domandavano, ed a contemplazione delle istanze, che non solamente i Vescovi, ma anche i Principi ne facevano alla santa Sede. Perciò nell'anno DXLIII. avendo Auxanio Vescovo d'Arles, coll' interposizione ancora di Childeberto Re di Francia, domandato a Vigilio Papa il Pallio, ei contuttociò differì la concessione fino a tanto che non ne avesse participata la notizia all' Imperador Giustiniano, e concorresse in questa grazia la volontà di quel Principe (*b*). Così ancora San Gregorio pregato da Brunichilde Reina di Francia a concedere il Pallio a Siagrio Vescovo di Autun, rispose ch' egli avea voluto soddisfare alla di lei richiesta, indirizzando il Pallio al detto Vescovo, massimamente, che egli avea saputo dal Diacono suo Responsale appresso l'Imperadore, che in questa concessione concorreva la volontà, e il desiderio grandissimo di esso Imperadore (*c*). Ma poichè dalle riferite lettere di questi due Pontefici si persuasero

(*a*) *Pallii usum pravidimus concedendum. Quo non aliter te uti memineris, nisi in propria tua Civitatis, dimissis jam filiis, Ecclesia, procedens a Salutatorio ad sacra Missarum solemnia celebranda: peractis verò Missis, idem in Salutatorio rursum curabis deponere, &c.* S. Greg. M. Epist. 56. lib. 5. alias 25. lib. 4.

(*b*) Vide Epist. VI. & VII. Vigilii ad Auxanium Arelat. apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 1299. & 1300. D.

(*c*) *Susceptis itaque epistolis vestris, valde nobis Excellentia vestra studium placuisse signamus, atque fratri & coepiscopo nostro Syagrio Pallium dirigere secundum postulationem vestram voluimus. Propter quod & serenissimi domni Imperatoris, quantum nobis Diaconus noster qui apud eum responsa Ecclesiae faciebat, innotuit, prona voluntas est, & concedi hoc omnino desiderat.* Idem Epistol. 11. libr. 9. alias 5. lib. 7.

fero alcuni, oppur vollero dare artificiosamente ad intendere, che il Pallio Pontificio, perciocchè era un genere di vesta, ovvero di ornamento Imperiale, di cui per riverenza della religione gl' Imperadori Cristiani ne comunicarono l'uso al Pontefice, non poteva da questi ad altri Vescovi concedersi senza consenso dell' Imperadore; perciò noi diciamo, che nessuna cosa può asserirsi più assurda, ed improbabile di questa, atteso l' uso santissimo, che del Pallio dovea farsi, e l' autorità, per cui si concedeva: mentre in ogni concessione, che di quello facevasi, espressamente dichiaravansi i Papi, che lo concedevano per autorità apostolica. Ma lasciando però quest'opinione, che più sotto confuteremo, è manifestamente falso, che per la concessione del Pallio fosse necessario il consenso dell' Imperadore. Cercò forse Simmaco da Anastasio Imperadore, con cui fino che visse nel Pontificato fu in perpetua discordia per la di lui empietà, il consentimento per concedere il Pallio a Cesario Vescovo di Arles, ed a Teodoro Vescovo di Lorck? Chiesero forse dagl' Imperadori il consenso, e Pelagio per ornar del Pallio Sapaudo similmente Vescovo Arelatense, e San Gregorio Magno per decorar dello stesso Pallio Leandro Vescovo di Siviglia, e Agostino da lui consagrato, e spedito in Inghilterra, e tanti e tanti altri Vescovi? Nulla di ciò si legge in tante e tante concessioni, che si leggono fatte da i Romani Pontefici del medesimo Pallio; ma sempre in tutte si dice unicamente concedersi per autorità apostolica. Nè gioverebbe il dire, che in tanto in altre concessioni non si legge ricercato dal Papa il consenso dell' Imperadore, in quanto quelle concessioni non eran nuove per quelle Chiese, a' cui Vescovi si facevano, ma già erano state fatte a i loro antecessori; onde introdotto l' uso non era più necessario il consentimento dell' Imperadore; attesochè se questo fosse, non averebbe certamente dovuto Papa Vigilio domandare il consenso a Giustiniano per dare il Pallio ad Auxanio, posciachè gli antecessori di esso Vescovi di Arles l' aveano già ricevuto dalla Sedia apostolica, come attesta l' istesso Vigilio, e già s' era introdotto l' uso in quella Chiesa; ed averebbe dovuto per lo contrario San Gregorio Magno chiedere il consenso all' Imperadore per ornar del Pallio Agostino Apostolo e primo Vescovo d' Inghilterra: ciò, che per altro non si legge mai fatto dal santo Pontefice, ancorchè col Pallio conferisse ad Agostino amplissima potestà di ordinar Vescovi in quell' Isola, e d' istituire altri Metropolitani, promettendo ancora a questi, istituiti che fossero, di conceder loro il Pallio, come apparisce dalle sue lettere indirizzate al medesimo Agostino (a).

 VI. Ma

(a) Epist. 55. lib. 11. juxta nov. ordin. aliàs 15. lib. 12.

VI. Ma non mai dalle citate lettere di Vigilio, e di San Gregorio Magno si può raccorre, che si stimassero in necessità di domandare il consenso all' Imperadore per concedere il Pallio, quello ad Auxanio di Arles, questi a Siagrio di Autun; ma solamente, che bramavano, che di tal concessione fosse consapevole l' Imperadore, acciocchè egli ancora esprimendone il desiderio che si facesse, si conferisse decentemente un tanto onore; e non sembrasse, che fosse cosa ordinaria a i Regi di Francia, i quali a Vigilio, ed a Gregorio domandarono il Pallio per li detti Vescovi di Francia; ed in questa guisa si rimanessero dal domandarlo per altri Vescovi, come cosa non facile a concedersi. Questo certamente è quello, che vuol dir Vigilio, scrivendo ad Auxanio, il quale non solo per se stesso, ma ancora per mezzo del Re Childeberto gli facea istanza del Pallio, ed insieme della Vicarìa apostolica, mentre dice, che egli averebbe potuto assai bene senza dilazione alcuna soddisfarlo di ciò, che le domandava, se non avesse creduta cosa ragionevole participar la notizia all' Imperadore, acciocchè col consenso di questo gli fosse più grato l' onore, che richiedeva (a). Nella stessa maniera Gregorio Magno scrivendo alla Regina Brunichilde dice aver saputo dal suo Responsale in Costantinopoli appresso la Corte Imperiale, che l' Imperadore grandemente desiderava, ch' ei concedesse il Pallio a Siagrio, per cui quella Regina lo domandava (b). Or da queste parole nessuno mai potrà dirittamente dedurre, che questi Pontefici stimassero necessario il consenso dell' Imperadore per ornar del Pallio i Vescovi, che lo domandavano; ma bensì, che essi alcuna fiata volevano, che alle preghiere de' Regi si unisse il desiderio dell' Imperadore, per render più stimabile l' onore, che essi concedevano nell' ornare del Pallio i Vescovi, pe' quali gli stessi Regi interponevano le loro preghiere. Del rimanente assai chiaramente si spiegò Vigilio concedendo il Pallio ad Auxanio, che non per alcuna umana autorità, ma solamente per autorità di San Piero gliel concedesse (c); come ancora San Gregorio concedendo il Pallio a Siagrio disse, che gliel concedeva mosso solamente per autorità

(a) *De his verò, quæ caritas vestra tam de usu Pallii, quàm de aliis sibi a nobis petiit debere concedi, libenti hoc animo etiam in præsenti facere sine dilatione potuimus, nisi cum Christianissimi Domini Filii nostri Imperatoris hoc, sicut ratio postulat, voluissemus perficere notitia, Deo auctore; ut & vobis gratior præstitorum causa reddatur, dum quæ postulastis cum consensu Christianissimi Principis referuntur, & nos honorem fidei ejus servasse cum competenti reverentia judicemur.* Epist. 6. Vigilii ad Auxanium, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 1300. B.

(b) Epist. Gregorii I. sup. cit.

(c) *Usum tibi ejus* (Pallii) . . . *B. Petri sancta auctoritate concedimus*. Epist. 7. Vigilii ad Auxanium, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 1301. E.

rità divina (*a*). Volevano adunque i Romani Pontefici in certi casi, massimamente quando doveano ornar del Pallio i Vescovi del Regno di Francia, oltre l' intercessione degli stessi Principi esplorare ancora il desiderio dell' Imperadore, acciocchè si conoscesse il prezzo di questa grazia, e non porgessero sospetto all' Imperadore, che con quest' onore da loro conceduto a' Vescovi di Francia ad interposizion di que' Principi volessero guadagnarsi il loro ajuto, infastiditi dalla Greca dominazione. Quindi avveniva, che sebene i Vescovi di Francia sovente interponevano le preghiere di que' Regi per ottener dalla Sede apostolica il Pallio, come fecero Auxanio, Sapaudo, e Siagrio; contuttociò volevano i Romani Pontefici, che essi Vescovi per se medesimi fortemente lo domandassero: onde San Gregorio Magno scrivendo alla Regina Brunichilde si lamentò, che Siagrio non avesse domandato per se stesso l' onore del Pallio, ma lo avesse fatto domandare per mezzo di quella Principessa, massime, com' egli scrive, *perchè la prisca consuetudine richiedeva, che l' onore del Pallio non dovesse concedersi se non per gravissime cause, ed a que' Vescovi, che fortemente lo domandavano* (*b*). Perciò volle, che Siagrio con alcuni altri Vescovi ne facesse richiesta a lui, acciocchè potesse sperar quest' onore, e degnamente conseguirlo (*c*).

VII. Da quanto si è detto fin quì, e specialmente da questo passo di S. Gregorio, resta apertamente convinta, e confutata la calunnia di coloro, i quali in questi ultimi secoli osarono asserire, che il Pallio altro non fosse, che un nuovo laccio di servitù, il quale astutamente fosse inventato da' Romani Pontefici per soggiogare alla loro autorità i Metropolitani, come Giannone dal suo Dupino, e questi da Pier di Marca scrive, dicendo Giannone, che *essi trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno alle ordinazioni per la concessione del Pallio, che lor mandavano*: imperocchè da quello, che abbiamo detto intorno alle richieste de' Vescovi, e l' intercessione de' Principi, che erano necessarie per ottener quest' onore, ma molto più dal passo da noi

(*a*) *Pallii te usu, quod intra Ecclesiam tuam habere debeas ad sacra tantum Missarum solemnia celebranda*, Deo auctore, *pravidimus honorandum*. S. Greg. M. Epist. 108. lib. 9. juxta nov. ordin. aliàs 113. lib. 7.

(*b*) *Extra hoc autem quia nec is qui eo uti desiderat, directa ad nos hoc sibi largiri speciali petitione poposcerat, & tantam causam nullo modo prebere sine ejus postulatione debuimus; maximè quia & prisca consuetudo obtinuit ut honor Pallii nisi exigentibus causarum meritis, & fortiter postulanti dari non debeat*. S. Gregor. Magn. Epistol. 11. lib. 9. juxta nov. ordin. alias 5. lib. 7.

(*c*) *Unde necesse est, ut ex opere suo supradictus frater & coepiscopus noster Syagrius, facta cum aliquantis suis Episcopis petitione, hoc sperare... quatenus dignè ejusdem Pallii usum cum Dei gratia valeat adipisci*. S. Gregor. Magn. Epist. cit.

noi citato di San Gregorio nella lettera alla Reina Brunichilde resta confutata questa menzogna, e, come osserva il dotto Tommasino, pare che il santo Pontefice prevedesse, e sovvertisse questa calunnia (*a*). Ma di questa spacciata calunnia favelleremo ne' seguenti Paragrafi.

VIII. Essendosi parlato in genere dell' antichità, e dell' uso del Pallio Romano, rimane ora da vedere qual sorta di ornamento anticamente fosse, e d' onde traesse origine. Sopra le quali cose Pietro di Marca, uomo fornito di profana erudizione, ma vuoto dello spirito della Chiesa, stabilisce primieramente, che il Pallio ne' tempi antichi era composto di altra forma diversa da quella, che oggi è in uso. Secondariamente, che l' antico Pallio era un certo genere di vestimento imperiale, il cui uso fu permesso dagl' Imperadori a i Patriarchi, e da questi poi comunicato a i Metropolitani (*b*). In quanto al primo osserva, che il Pallio Romano, secondo quello, che oggi è in uso, e secondo quello, che scrissero Onorio di Autun, Ugone di San Vittore, ed Innocenzo III. Scrittori del XII. secolo, altro non è, che una fascia di lana candida, con alcuna croce rossa contrassegnata, formata in modo di circolo, la quale s' impone sopra gli omeri, e dalla cui parte anteriore scende un' altra fascia sopra il petto, siccome dalla posteriore una simil fascia sopra il dorso discende, ambedue similmente colle croci rosse segnate: e questo Pallio vien formato alla vesta esteriore per opera di tre aghi, o vogliam dire spille d' oro. Ma totalmente diverso, dic' egli, era l' antico Pallio, che a' Vescovi dal Romano Pontefice si concedeva: poichè questo era una vesta intera talare, magnifica, e splendida; mentre tal' era la vesta sopraomerale de' Patriarchi di Costantinopoli, da i Greci detta ὠμοφόριον, e da' Latini Pallio; leggendosi in Zonara nella vita di Costantino Copronimo, che Anastasio insistendo alle pedate di Germano Patriarca calcò il di lui Pallio, ammonendolo che non si affrettasse; e scrivendo Liberato nel suo Breviario, che non trovandosi chi osasse presentare ad Acacio Vescovo di Costantinopoli la sentenza di condannagione fulminata contro di lui da Felice Papa, un Monaco Achimetense attaccò al di lui Pallio le lettere condannatorie del Pontefice mentre Acacio procedeva alla solenne celebrazion della Messa (*c*). E che tale

(*a*) *Quasi ante providisset animo. & eorum prævertere voluisse calumniam, qui posterioribus his seculis dixere, Pallium novum quoddam esse servitutis vinculum, quod astutè excogitatum sit ad subjugandos Romano Pontifici Metropolitanos. Cum contra solis Principum vehementioribus precibus, & Episcoporum votis ac diligentia illud ab eo fuerit semper concessum.* Thomass. vet. & *nov. Discipl.* par. 1. lib. 2. cap. 54. num. 7.

(*b*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 6. num. 2.

(*c*) *Ita ut cogerentur, qui eas* (idest Felicis literas adversus Acacium) *detulerunt, per quemdam*

tale fosse il Pallio ancora appresso i Latini, cioè, vesta intera, splendida, e preziosa, si raccoglie dall' epistola di Pelagio I. a Sapaudo Vescovo di Arles, e di San Gregorio Magno a Siagrio Vescovo di Autun, ed a Mariniano Vescovo di Ravenna. Pelagio dice mandare il Pallio a Sapaudo, acciocchè alla dignità conferitali di suo Vicario si aggiunga il decoro d' un preclaro vestimento (*a*): e San Gregorio Magno mandando il Pallio a Siagrio gli scrive avergliela mandato, acciocchè alla gravità della mente si accrescesse in lui più chiara la cultura dell' abito esteriore (*b*). Così ancora scrivendo a Mariniano di Ravenna, e mandandogli il Pallio, dice ch' egli sarà ornato, e chiaro di doppio decoro, *se a quell' abito di corpo* accompagnerà ancora la bontà della mente (*c*). Da questi passi raccoglie il de Marca, che l' antico Pallio era una intera vesta, e questa magnifica e splendida per la materia; il che punto non conviene a quella semplice fascia di lana, da cui secondo il presente uso è composto il Pallio. Aggiunge a questo, che l' antico Pallio non si appuntava alla vesta con quelle tre auree spille, colle quali il Pallio secondo l' uso de' bassi secoli si accomoda, e si ferma sugl' omeri de' Vescovi, che lo portano: posciachè Giovanni Diacono nella vita di San Gregorio Magno scrive, che nelle antiche pitture di questo santo Pontefice vedevasi egli vestito del Pallio tessuto di candido bisso, non forato da alcun' ago, ed il quale in modo di vesta copriva gli omeri di lui (*d*). Così Pietro de Marca col favore di molti equivoci, come è suo costume, ci vuol dare ad intendere, che l' antico Pallio altra cosa fosse assai diversa da quella, che oggi è in uso (*e*).

IX. Ma per conoscer la vanità, e la leggerezza di questo discorso basterà por mente a tre cose. La prima, che il Pallio greco detto Omoforio, ὠμοφόριον, era usato così da' Vescovi, come da' Patriarchi greci, e che nulla avea che fare col Pallio Romano. La seconda, che tanto appresso i Greci, quanto appresso i Romani varie erano le sorti de' vestimenti, cui generalmente adattavasi il nome di Pallio. La terza, che solamente quelle fascie di candida lana composte nella figura sopraddetta

dam Monachum Acbimentensem ipsam chartam damnationis dum ingrederetur ad celebranda sacra suspendere in ejus Pallio, & discedere. Liberatus in Breviario, cap. 18.

(*a*) *Pallium dirigentes, ut in tanti loci fastigio constitutus, praeclaro quoque habitu decoreris.* Epist. Pelagii I. ad Sapaudum.

(*b*) *Ut cum mentis gravitate, qua Deo te propitio pollere didicimus, habitus quoque exterioris clarior in te cultus accresceret.* S. Greg. Magn. Epist. 108. lib. 9. juxta nov. ordin.

(*c*) *Sic etenim alterno eris invicem decore conspicuus, si ad hujusmodi corporis habitum, mentis quoque tua bona concordent.* S. Greg. Magn. Epist. 56 lib. 5. juxta nov. ordin.

(*d*) Joannes Diaconus in vit. S. Gregor. lib. 4. cap. 80.

(*e*) Vide Petrum de Marca loc. cit. num. 3. 4. & 5.

detta costituivano il Pallio Romano, e rendevano illustre e splendida la vesta esteriore de' Vescovi, detta generalmente Pallio, alla quale si affigevano, e che dall' affiggersi alla detta vesta presero il nome di Pallio. In quanto al primo, Sant'Isidoro Pelusiota discepolo di San Giovan Grisostomo, il quale fiorì nel principio del quinto secolo, parlando del Pallio Vescovile comune a tutti i Vescovi, e detto ὠμοφόριον: *Il Pallio*, ὠμοφόριον, dic' egli, *del Vescovo tessuto di lana, non di lino, significa la pelle di quella pecorella errante, che il Signore cercò, e trovatala se la pose sopra gli omeri: imperocchè il Vescovo, che porta la figura del Signore, sostiene ancora le sue veci, e dallo stess' abito manifesta a tutti esser lui imitatore di quel grande e buon Pastore, che si propose di portar le infermità del suo gregge* (a). L' istessa cosa asserisce Germano Patriarca di Costantinopoli, o sia questo il Germano seniore, che fiorì nell' VIII. secolo sotto Lione Isaurico, o sia il Germano giuniore, che visse nel XII. secolo, il quale parlando delle vesti sacerdotali spiegò il Pallio Vescovile, detto da' Greci ὠμοφόριον, nella stessa guisa, che lo spiegò il Pelusiota; aggiungendo solamente, che questo Pallio era segnato da più croci, senza far però alcuna distinzione trà il Pallio de' semplici Vescovi, e quello del Patriarca (b). Ond'è, che da queste croci il Pallio Vescovile fu detto anche πολυςαύριον. Ma che il Pallio detto *Omoforio*, o sopra omerale, appresso i Greci fosse l' insegna comune del Vescovato, chiaramente si raccoglie da molti atti della Storia Ecclesiastica. Gl' atti di Metrofane, e di Alessandro appresso Fozio riferiscono, che Metrofane Vescovo di Bisanzo avendo disegnato suo successore in quella Sede Alessandro allora assente, essendo presente, e così ancora desiderando l' Imperador Costantino, depose il Pallio sopra la sacra Mensa, comandando che fosse riserbato al successore (c). Ri-

(a) Τό δὲ τοῦ Ἐπισκόπου Ὠμοφόριον ἐξ ἐρεάς ὄν, ἀλλ' οὐ λίνου, τὴν προβάτου δορὰν σημαίνει· ὅπερ πλανηθὲν ζητήσας, ὁ Κύριος, ἐπὶ τῶν οἰκείων ὤμων ἀνέλαβεν. ὁ γὰρ ἐπίσκοπος εἰς τοῦ χείστου τὸν ἔργον ἐκείνου πληροῖ· καὶ δείκνυσι πᾶσι διὰ τοῦ σχήματος, ὅτι μιμητής ἐστι, τοῦ ἀγάθου, καὶ μεγάλου ποιμένος ὁ τὰς ἀσθενείας φέρειν τοῦ ποιμνίου προβεβλημένος. Isidorus Pelusiota lib. 1. Epist. 136.

(b) *Humerale*, ὠμοφόριον, *autem, quo Episcopus circumdatur, significat ovis pellem, quam errantem cum Dominus invenisset, super humeris suis assumpsit: . . Habet autem & cruces, quia Christus super humeros ipse quoque gestavit crucem*. Germanus Constantinopolit. in Theoria rer. Ecclesiast.

(c) *Pallium*, ὠμοφόριον, *sacræ mensæ deponit, præcipiens illud successori servari*. Photius Bibliothec. Cod. 256.

Riferisce Liberato, che trovandosi Pelagio, il quale poi fu Papa, Apocrisario, o Responsale della Sedia apostolica in Costantinopoli appresso l'Imperadore, per comando di questi si portò in Gaza, ed ivi spogliando del Pallio Paolo Patriarca di Alessandria lo depose da quel seggio, ordinando in suo luogo Zoilo (a). Gl'atti d'Eutichio Costantinopolitano appresso il Surio narrano, che essendo stato innalzato al seggio di Costantinopoli per opera dell'Imperador Giustiniano Eutichio, questi essendo ordinato prese sopra gli omeri *la figura della pecorella errante*, cioè, il Pallio, e salendo sul trono, e imitando il Principe de' Pastori Gesù Cristo, diede a tutti la pace (b). Nel VI. Concilio Generale sotto Agatone leggesi, che essendo stato deposto dalla Sedia patriarcale di Antiochia Macario come Gonfaloniere de' Monoteliti, fu dal Sinodo ordinato in questi termini: *Si spogli del Pallio, da cui è circondato* (c). Da tutti questi luoghi chiaramente si raccoglie, che il Pallio degl'Orientali nulla avea che fare col Pallio Romano, di cui favelliamo. Quello era una vesta sacra comune a tutti i Vescovi, e come una propria insegna, o divisa del Vescovato: questo era un'ornamento proprio del Romano Pontefice, dal quale per ispecialissima grazia ad alcuni Vescovi si comunicava. Nè prima dell' VIII. Concilio Generale si legge, che da' Patriarchi d'Oriente fosse il Pallio comunicato a i Metropolitani della Chiesa Greca. Onde molto vanamente Pier de Marca dalla forma dell'antico greco Pallio s'argomentò, che la forma dell'antico Pallio Romano diversa fosse da quella, che si vede posta in uso ne' bassi secoli.

X. Passando alla seconda osservazione conviene in primo luogo considerare, che parlando in genere del Pallio come vestimento indifferente agli usi sacri e profani, siccome la toga era propria de' Romani, così proprio de' Greci era il Pallio: benchè ancora appresso i Romani dappoichè divennero Signori del Mondo non fosse affatto ripudiato l'uso del Pallio. Ma più propriamente, come certa sorta di sopravesta semplice, e di materia vile era propria di coloro, che affettavano sapienza, e de' greci Filosofi. Quindi appresso i Romani era in proverbio: *De toga ad Pallium*, passar dalla toga al Pallio: e diceasi di coloro, che o da uno stato magnifico e fastoso passavano ad uno stato dimesso,

(a) *Et auferentes Paulo Pallium deposuerunt eum, & ordinaverunt pro illo Zoilum*. Liberatus in Breviar. cap. 23.

(b) *Ovis errantis typum super humeros tollit, in Sedem sublimem ascendit, in solio sedet; atque Pastorum Principem Christum in Cælos revertentem imitatur, dicens: Pax omnibus*. Surius die 6. Aprilis, num. 19.

(c) γυμνούσθω τοῦ περικειμένου ᾧ αὐτ ὠμοφορίου. Conc. CP. III. Act. VII. apud Labbè Tom. VII. Conc. edit. Ven. col. 718. B.

messo e frugale, oppur da i negozj della Repubblica allo studio, ed all'ozio della Filosofia. Questo genere adunque di sopravesta, che si portava sopra la tonaca, per essere assai semplice, e di materia dozzinale, e perchè facilmente si tritava, da' Greci diceasi τρίβων, da' Latini *Pallium*; e colui, che lo portava, da i Greci τριβωνοφόρος, e da'Latini *Palliatus* diceasi. Ond'è, che per la sua semplicità fu adottata anche in Occidente da i primi Cristiani, che menavano vita più severa, intenta allo studio della Cristiana Filosofia: perciò Tertulliano scrisse sopra di esso Pallio un Trattato, commendandolo come abito proprio de' Cristiani, e descrivendo mirabilmente la sua semplice forma atta a coprir senza la ridondanza di quelle pieghe, o rughe, e di quelle tavole, o trabee, che portava seco la toga (*a*). Dappoi fu il Pallio specialmente usato da i Monaci, e da quelli, che professavano vita ascetica. Quindi è, che Salviano Prete di Marsiglia attribuì le calamità delle Provincie dell' Africa, e particolarmente di Cartagine oppressa dal giogo de' Barbari, al disprezzo, che quel Popolo insolente facea de' Monaci, veggendogli andar pallidi, e palliati (*b*). Ma poichè, siccome è in antico proverbio, l'abito non fa il Monaco; perciò Sant' Isidoro Pelusiota scrivendo a' suoi Monaci di Pelusio: *L'ostentazione*, scrisse, *o Fratelli*, *del Pallio e della folta barba non fa certo argomento della vita religiosa* (*c*). Per la qual cosa poichè alcuni di coloro, che professavano vita ascetica e monastica, credendo che nella semplicità e viltà del Pallio consistesse la virtù, e la giustizia, dispreggiavano gli altri, che usavano i *Birri*, o altra vesta comune, e consueta; perciò furono essi condannati dal Concilio di Cangria celebrato nel IV. secolo; onde nel Canone XII. dello stesso Concilio: *Se alcun uomo*, dicono i Padri, *per cagion della vita*, *che si stima ascetica*, *usa andare avvolto nel Pallio*, *e quasi riputando da quello esser giustificato condannerà gli altri*, *che con pietà* por-

(*a*) *At enim Pallio nihil expeditius* ... *quippe tota molitio ejus operire est solutim*, *idest*, *uno interjectu*, *licet quidem nusquam inhumano*: *ita omnia hominis simul contegit*. Tertullian. de Pallio, cap. 5.

(*b*) *Non sine causa itaque istud fuit*, *quod inter Africæ Civitates*, *&* *maximè intra Carthaginis muros*, *palliatum & pallidum*, *&* *recisis comarum fluentium jubis usque ad cutem tonsum videre*, *tam infelix ille populus quàm infidelis*, *sine convicio atque execratione vix poterat*. *Et si quando aliquis Dei servus*, *aut de Ægyptiorum Cænobiis*, *aut de sacris Hierosolymæ locis*, *aut de sanctis eremis venerandisque secretis ad urbem illam officio divini operis accessit*; *simul ut Populo apparuit*, *contumelias*, *sacrilegia*, *&* *maledictiones excepit*. Salvian. lib. 8. *de Gubernat. Dei*.

(*c*) Οὐκ ἔστιν ἀδελφοὶ ἀσκήσεως πληροφορία τρίβωνος, καὶ ὑπήνης ἐπίδειξις. Isidor. Pel. lib. 1 Epist. 220.

portano il Birro, o usano altra vesta comune e consueta, sia anatema (a). Due voci son da notarsi in questo Canone, cioè, la voce περιβόλαιον, e la voce βῆρος: quella da Dionisio il Piccolo viene interpetrata latinamente *amictus Pallii*, sopravesta del Pallio, da Isidoro semplicemente per Pallio (b). Ma l'energìa di essa voce sembra, che voglia indicare una sorta di Pallio soprapposto così alla disdossa, che faccia come un involto. La voce poi Βῆρος comunemente viene interpetrata per *Birro*. Ma qual sorta di vesta fosse il *Birro* v'ha gran contesa presso gli Eruditi. I Canonisti greci, Zonara, e Teodoro Balsamone nella sposizione di questo Canone Cangriense vogliono, che il *Birro* fosse vesta tessuta di seta; non dichiarando però di qual forma ella fosse. Ma comechè il vestir di seta non convenisse punto a i Monaci, che anzi, come scrisse San Girolamo, appresso il vulgo erano riputati Monaci coloro, che di seta non vestivano (c); non è certo nulladimeno, che il *Birro* fosse vesta di seta, mentre Suida vuole, che tal sorta di vestito fosse sovente preso per vesta servile; essendo per altro certo, che a' servi il vestir di seta non conveniva: e Turnebo interpetra il *Birro* per vestimento grosso di lana (d), e lo colloca tra le vesti di lana (e). Ma oltre di ciò molte altre ragioni ne persuadono, che il *Birro* non per la qualità della materia, ma per la diversità della forma dalle altre vesti si distinguesse. Molto pertanto disacconciamente Salmasio esponendo un passo di Severo Sulpicio scrisse, che il *Birro* era l'istessa cosa, che la Clamide, o la Lacerna, e che solamente di nome si distinguea per cagione del colore, che per lo più era rosso, confondendo quello, che i Greci dicevano πίῤῥον, rosseggiante, con quello, che essi Greci dicevano Βῆρος, ed i Latini *Birro* (f). Nè penso, che appresso i Latini si trovi anticamente usato quel suo *Burro* per nome di vesta, ma bensì per uomo rosso, riscaldato o dal cibo, o dal vino; i quali uomini così ru-

(a) Εἴ τις ἀνδρῶν διὰ νομιζομένην ἄσκησιν περιβολαίῳ χρῆται, καὶ ὡς ἂν ἐκ τούτου τὴν δικαιοσύνην ἔχων καταψηφίσοιτο τῶν μετ' εὐλαβείας τοὺς βήρους φορούντων καὶ τῇ ἄλλῃ κοινῇ, καὶ ἐν συνηθείᾳ οὔσῃ ἐσθῆτι κεχρημένων ἀνάθεμα ἔστω. Concil. Gangrense, Can. XII. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 430. C.

(b) *Si quis virorum propter continentiam quæ putatur, amictu Pallii utitur*. Can. 12. Gangren. ex Interpret Dionysii. *Si quis virorum putaverit sancto proposito (idest continentia) convenire ut Pallio utatur*. Idem Can. ex interpretat. Isidori.

(c) *Quia serica veste non utimur, Monachi judicamur*. S. Hieronym. Epist. 12. juxta vet. ordin.

(d) Turneb. lib. 28. cap. 30.

(e) Idem lib. 22. cap. 30.

(f) *Nam Burrum byrrum latini dixere quod Græci* πίῤῥον. Salmasius in Sulpic. Sever. Dial. 1. cap. 14.

bicondi i Latini chiamavano *Burri*, come indica Festo, benchè sia frequentissimo il *Birro*. In quanto al colore del *Birro* sappiamo da S. Gregorio Magno, che i novelli battezzati dappoichè s' erano levati dal sagro fonte vestivano per alcuni giorni di Birro bianco; mentre scrivendo a Gennajo Vescovo di Cagliari si lamenta dello scandalo dato da un tal Giudeo, il quale dalla Setta giudaica essendo passato alla Cristiana religione, il secondo giorno dopo il suo Battesimo, cioè, nel giorno stesso di Pasqua entrato nella Sinagoga, ivi avea deposto in un coll' immagine di Maria santissima, e colla veneranda Croce ancora il Birro bianco, di cui era stato vestito (a). Dal che si rende chiaro, che il colore, o rosso, o bianco, o altro che si fosse, non distingueva il Birro dalle altre sorti di vestimenti, che allora erano in uso. Ma nè tampoco si differenziava per la qualità della materia, o dozzinale, o preziosa, che ella si fosse, come chiaramente si raccoglie da un passo di Sant' Agostino, dove informando i suoi Cherici intorno alla disciplina della vita comune dice, che nessuno dia alcun Birro, o alcuna tonaca di lino, o altra cosa, se non in comune, e che dal comune egli stesso la prenderà; soggiungendo, che sebene un Birro prezioso non era disdicevole ad un Vescovo, era però disconveniente ad Agostino uomo povero (b): dove chiaramente Sant' Agostino fa menzione de' Birri ordinarj, e de' preziosi: ond' è, che la qualità della materia non diversificava questa vesta dalle altre.

XI. Convien dunque dire, che il Birro per la diversità della forma si distinguesse dalle altre vestimenta. Sopra la qual cosa quantunque il Cardinal Baronio sia stato d' avviso, che il Birro fosse quella stessa vesta, che i Romani chiamavano Lacerna, cioè, simile a quelle mantelline, o mozzette, che soglion portare i Vescovi regolari, i Cardinali di santa Romana Chiesa, ed anche i Calonaci (c); contuttociò è cosa certa, per alcuni passi degli antichi, che il Birro dalla Lacerna era assai differente nella forma, e nell' uso. Sant' Agostino parlando dell' amore, che fa soffrir molti disagi agli amanti per solo fine di piacere alla perso-

(a) *Sequenti die baptismatis sui, hoc est Dominico, in ipsa festivitate Paschali, cum gravi scandalo sine vestra occupaverit voluntate; atque imaginem illic Genitricis Dei Dominique nostri, & venerandam crucem, &* BIRRUM ALBUM, *quo de fonte resurgens indutus fuerat, posuisset*. S. Gregorius Magn. Epist. 6. lib. 9. juxta nov. ordin. alias 5. lib. 7.

(b) *Nemo det Byrrhum, vel lineam tunicam, seu aliquid, nisi in commune: de communi accipio & mihi ipsi, cum sciam commune me habere velle quidquid habeo. Nolo talia offerat sanctitas vestra, quibus ego solus quasi decentius utar. Offerat mihi, V. G. byrrhum pretiosum: forte decet Episcopum, quamvis non deceat Augustinum, idest, hominem pauperem, de pauperibus natum*. S. Augustin. Serm. 356. de vit. & morib. Clericor. suorum, num. 13. alias Serm. 50. de divers.

(c) Baronius ad ann. 26?. num. 41. & 42.

persona amata, ancorchè da quella non si tema alcun danno, reca l'esempio di un giovane innamorato, il quale per piacere alla sua donna, che così vuole, ora lascia di vestirsi di tal Birro, ora di mezzo verno porta la Lacerna, eleggendo piuttosto di tremar dal freddo, che di dispiacere all' amata (a). Da questo passo chiaramente s' intende, che il Birro era assai differente dalla Lacerna, così per l' uso, come per la forma; e che la Lacerna era vesta da estate, che non riparava dal freddo. La differenza tra le dette due vesti si raccoglie ancora manifestamente da Severo Sulpicio, dove parlando di alcun Monaco, che dalla monastica vita essendo passato allo stato Chericale, dilicatamente e morbidamente vivea, tra le altre cose: *Rigetta*, dice, *la vesta grossolana, desidera molle vestimento, ed alle Vedove, ed alle Vergini sue famigliari impone questi tributi, che l' una li tessa il Birro sodo, l' altra la pieghevole Lacerna* (b). Distinguendo quest' antico Scrittore tra il Birro e la Lacerna, e chiamando quello *rigentem*, e quella *fluentem*, non crederei, che solamente per ragione della diversa tessitura, cioè, che quello fosse tessuto sodamente, sicchè fosse duro, e, per così dire, interizzito, e questo lentamente, in maniera che fosse languida e molle; ma ancora per la figura si distinguessero, in modochè il Birro fosse più stretto alla vita a modo di tonaca, e quella fosse più sciolta e più leggera a modo di piccolo mantello. E certamente se i novelli battezzati vestivano il Birro bianco, ciò può convenir piuttosto ad una qualche specie di tonaca, o sopratonaca, che ad una breve, o corta sopravesta, qual' era la Lacerna, atta solamente a coprire gli omeri, il petto, e le braccia, come vuole il dottissimo Cardinal Baronio (c). Tanto più, che la Lacerna, se si vuol prestar fede a Cicerone, ad Ovidio, a Plinio, ed a Marziale, non si portava se non in certi tempi, ed in certe occasioni, come in tempi nuvolosi o piovosi, nell' occasione di viaggio, di milizia, o d' intervenire agli spettacoli (d); poichè serviva per difesa, o della toga, o della tonaca, acciocchè o dall' acqua, o dalla polvere non fosse macchiata, o sporcata. Nè dagli atti della passione di San Cipriano recati dal Baronio si può conchiudere, che il Birro fosse indicato per la stessa cosa che

(a) *Lubricos, & inhonestos amatores attendite. Si quis amore foemina lascivus & nequam ... vestit se aliter quàm amatæ suæ placet, aut ornat se aliter quàm illi placet; illa dixerit: Nolo habeas talem byrrhum: non habet. Si per hyemem illi dicat: In lacerna te amo; eligit tremere, quàm displicere, &c.* S. Augustinus Serm. 161. de verb. Apostoli, cap. 10. juxta nov. ordin. aliàs Serm. 18. de verb. Apost.

(b) *Vestem respuit grossiorem, indumentum molle desiderat. Atque hæc carès viduis ac familiaribus mandat tributa virginibus, illa, ut byrrhum rigentem, hæc ut fluentem texat lacernam.* Sever. Sulpic. Dialog. I. num. 14.

(c) Baron. loc. cit. num. 41.

(d) Vide Ciceronem Philippica 2. Ovidium *de Fastis*, lib. 2. Plinium lib. 2. Martialem Epigram. in Horatium quendam.

che la Lacerna, dove in quelli si legge, che condotto il santo Martire al luogo del supplicio *si spogliò del lacerno Birro* (a): imperocchè primieramente gli atti più corretti non portano tal lezione, ma bensì questa: *Si spogliò della Lacerna, e del Birro* (b), tra le quali parole *Lacerna Birro* deve sottointendersi la particola copulativa &, cioè, che si spogliò di amendue questi vestimenti. Ma quando si ammettesse la prima lezione, non ne seguirebbe perciò, che il Birro fosse stato una stessa cosa che la Lacerna; ma che quel Birro, che depose San Cipriano, fosse stato breve e corto più dell'usato, quasi una parte del Birro: imperocchè secondo Festo, siccome quella parte di vestimento, che i Latini dissero *Lacinia*, e noi diciamo striscia, deriva dal verbo *lacerare*, o dividere; così secondo il medesimo Festo dallo stesso verbo deriva la Lacerna, come quasi parte di vestimento (c): ond'è, che preso adiettivamente il nome lacerno, non importa se non cosa corta, e quasi troncata dall'intero. Quindi quel lacerno Birro altro non verrebbe a significare, che un Birro più breve dell'usato. Quindi scrivendo Palladio, che Sant'Atanasio Alessandrino andava vestito della tonaca, e del Birro (d), e narrando Gregorio di Tours (e), che il Vescovo S. Brizio per dichiarar la sua innocenza pose nel suo Birro carboni ardenti, è facile a credere, che il Birro nell'uso civile fosse vesta ordinaria de' Vescovi, e de' Cherici, come anche si raccoglie da i passi citati di Sant'Agostino, e di Sulpicio; e per conseguenza fosse assai differente dalla Lacerna, la quale solamente in certi tempi, e per alcune occasioni solea portarsi: e servendo questa per difender dalle ingiurie de' tempi la tonaca, o la toga, sarebbe stata vanità il tesserla di materia preziosa, della quale talvolta erano composti i Birri. E perciò potrebbe parer verisimile, che il Birro fosse qualche sorta di soprana, o sopratonaca senza maniche, aperta nella parte anteriore, ed un pò più corta della tonaca talare; ed in quella guisa appunto, che sogliono anche oggi vestir gli Orientali, che vulgarmente si dicono Levantini.

XII. Ma checchesia di ciò, soprachè non lice a noi determinar cosa alcuna, massimamente sapendo, che anticamente soleano da diverse Genti adattarsi ad una stessa vesta diversi nomi, che certamente a varie specie di vestimenti convenivano, come della Clamide asserisce Artemidoro, dicendo: *La Clamide, che alcuni Mandia,* (cioè, Persiana) *altri*

(a) *Exuit se lacernum byrrhum, quo erat indutus*. Passio S. Cypriani.

(b) *Se lacerna byrrho expoliavit*. Passio ejusd.

(c) Festus in verb. *lacerare*.

(d) Palladius in Lausiaca, cap. 51.

(e) Apud Baronium ad annum 261, num. 42.

altri Sago, *altri chiamano Birro* (a): onde sebene debba parer cosa certa, che il Pallio generalmente parlando distinguevasi dal Birro, attestando Palladio, che il Popolo di Atene si distingueva in *Palliati*, τριβωνοφόρους, ed in *Birrati*, Βιῤῥοφόρους (b); contuttociò nel volere specificamente individuar questo, o quel vestito, o dalla forma, o dal colore, si possono prender degli equivoci. Tornando adunque a ragionar del Pallio, è cosa certa, che tanto negli usi civili, come ne' sagri questo nome adattavasi a più sorti di sopravesti, che accomodate sopra gli omeri senza maniche coprivano il corpo, ed avevano anche distinti nomi, e diversi usi. Tal'era la Lacerna, di cui abbiam favellato, da i Greci detta φαινόλη: tale la Penula, che era una specie di Tabarro, o Gabbano, che portavasi il verno per difendersi dal freddo e dalla pioggia, assai più lunga della Lacerna, simile appunto a quella sorta di vesta sagra, che noi chiamiamo *Pluviale*, forse così detto dalla figura della Penula, che ne' tempi piovosi solea portarsi; onde scrisse Giovenale nella Satira 5. *Et multo stillaret penula nembo*: la quale Alessandro Severo appresso Lampridio concesse, che potesse portarsi da i Senatori in tempo d'inverno per ripararsi dal freddo; e gli antichi Gentili con questa Penula simile appunto al Pluviale rappresentaron Telesforo Dio della convalescenza. Questa sorta di vesta da' Greci chiamavasi χλαῖνα, per esser tessuta di lana, e setolosa, affine di ripulsar l'acqua, ed il gelo; indi nacque quel proverbio greco: *Tu consumi la Penula nell'estate*: ἐν θέρει τὴν χλαῖναν κατατρίβεις; che diceasi di coloro, che fuori di stagione profondevano le cose necessarie in altri tempi. A questa specie di sopravesta può ridursi ancor quella, che i Latini dicevano Sago, ed i Greci ἐφεστρὶς, e portavasi da' soldati, ed anche da i Capitani nella milizia sopra il Torace. Così similmente la Clamide, sopravesta, che fu poi propria de' Principi. Or tutte queste sorti di vestimenti con nome generale da i Latini e da' Greci si dicevano Pallio. Ma ragionando degli usi sagri, ancorchè sia cosa certa, che i Cherici ne' primi secoli nell'uso ordinario e civile non vestissero abito diverso dal comune de i Laici, secondo il costume de' luoghi, e solamente da quelli si distinguessero per la modestia esteriore dell'abito spogliato di preziosità e di fasto, sempre agli Ecclesiastici interdetto da i Canoni anche de' primieri tempi; contuttociò negli usi sagri aver' eglino sempre adoperati vestimenti diversi da quegli, che adoperavauo negli usi civili, non ce ne lascia dubi-

(a) Κλαμὺς δὲ ἣν ἔνιοι μανδύην, οἱ δὲ ἐφεστρίδα, καὶ οἱ δὲ βηῤῥίον καλοῦσιν. Artemid. II. 13.

(b) Palladius in Lausiaca de Serapione.

dubitar San Girolamo, il quale attesta, che la nostra divina religione ne' suoi ministri altri abiti usa ne' sagri ministerj, altri nell' uso della vita comune (*a*). Ma sopra di ciò potrà vedersi il Tommasino, il quale con egregj documenti tratti da i primi secoli dimostra, che fino da' tempi apostolici le vesti de' Cherici nell' uso de' sagri misterj furon sempre distinte dalle comuni, che essi portavano nell' uso civile (*b*). Contuttociò furono dalla Chiesa adottate, e specialmente trascelte pe' Cherici nell' uso del sagro ministerio alcune vesti, che aveano corso nell' uso civile. Tali furono specialmente la tonaca linea, e candida, che noi diciamo Camice: l' Orario, o sia Linteo, che noi diciamo Stola: la Casula, o sia Pianeta: la Dalmatica, e la Stola, la quale non già una semplice fascia, come quella che noi oggi così chiamiamo, ma era una vesta intera, con certe liste, o fimbrie, che la terminavano. Che la Pianeta, e l' Orario fossero vesti comuni lo abbiamo da Isidoro nella regola, dove dice non esser lecito a' Monaci usar queste vesti (*c*). L' istessa cosa abbiamo ancora da Cassiano, dove dice, che i Monaci fuggivano l' ambizione delle vesti preziose, numerando tra queste la Pianeta, ed il Birro (*d*): e più chiaramente da Ferrando Diacono nella vita di San Fulgenzo Vescovo di Ruspina, dove narra, che questo santo Vescovo essendo Monaco non usò mai, nè permise, che i suoi Monaci usassero Casula preziosa, o di color superbo (*e*).

XIII. Da tutto questo sembra certo, che l' antico Pallio Romano, di cui favelliamo, non potè esser quell' abito grande e talare a guisa di Cappa, qual s' immagina il de Marca; poichè questa sorta di abito non si usava da' Vescovi ne' sagrati misterj, ne' quali unicamente era permesso l' uso del Pallio. Ma sappiamo bensì, che sopra la candida tonaca di lino usavasi da' Sacerdoti nella celebrazion del divin sagrificio la Casula o Pianeta, come ci rappresentano le più antiche immagini di molti santi Vescovi pontificalmente vestiti. Or quella vesta sagra, che avea figura di Casula, e sopra la tonaca linea si poneva, generalmente Pallio diceasi. Ma quella fascia di lana candida, potrebbe dirsi tessuta in modo di circolo, la quale s' impone sopra gli omeri, e dalla quale pendono due altre fascie, l' una sopra il petto, l' altra sopra il dorso, nella quale

(*a*) *Porrò religio divina alterum habitum habet in ministerio, alterum in usu vitaque communi*. S. Hieronym. in Ezechielem, cap. 44. Idem contra Pelag. lib. 2.

(*b*) Thomassin. *de vet. & nov. discipl.* par. 1. lib. 2. cap. 45. per tot.

(*c*) *Linteo non oportet Monachum indui: Orario, Planetis, Byrris non est fas uti*. Isidorus in Regul. Monachor. cap. 12.

(*d*) *Et ita Planeticarum, atque Byrrorum pretia simul ambitionemque declinant*. Cassian. de habit. Monach. cap. 7.

(*e*) *Casulam pretiosam, vel superbi coloris nec ipse habuit, nec Monachos suos habere permisit*. Ferrandus in vit. S. Fulgen. cap. 8.

quale consiste il presente Pallio Romano, niente ha di simile o colla Casula, o colla Cappa, o con altra sorta d' intera vesta, che possa meritare il nome di Pallio; onde in questa non potea consistere il Pallio Romano. Se però noi dicessimo, che queste fascie si chiamaron Pallio per figura di sineddoche, cioè, perchè ornavano il Pallio del Romano Pontefice, qualunque si fosse quello, non diremmo cosa, che non avesse esempio congruo, e non fosse uniforme alle antiche memorie. E' certissimo, che la Stola anticamente era intera vesta talare, la quale benchè appresso i Romani fosse propria delle Matrone, come la Toga degli uomini, e de' Senatori (a); appò gli Orientali nulladimeno era comune agli uomini, ed alle donne. Onde abbiamo nella divina Scrittura, che Giuseppe fu vestito da Faraone *della Stola di bisso* (b): che il medesimo riconosciuto da' Fratelli, diede a ciascheduno due Stole, ed a Beniamino cinque Stole mutatorie (c): e leggiamo in San Marco, che Cristo Signor nostro riprendendo la vanità degli Scribi: *Guardatevi*, disse, *dagli Scribi, che vogliono camminar colle Stole, ed esser salutati nel foro* (d): e molti altri esempli di questa sorta noi leggiamo nella sacra Scrittura (e). Ed in Plutarco leggiamo, che Alessandro concesse ad un certo tale, che potesse vestire la Stola Persiana (f); e da Apulejo è presa per vesta sacerdotale (g). Ma per recar qualche esempio de' secoli Cristiani, fa menzione Teodoreto di quella vesta preziosa tessuta di fila d' oro, che Costantino Magno donò a Macario Vescovo di Gerusalemme, acciocchè se ne valesse ne' solenni Battesimi; la quale distratta da Cirillo Vescovo della stessa Città, e comprata da uno Strione, costui avendola portata in Teatro, e saltando con quella, non andò impune del suo sacrilegio; poichè nel saltare cadde, e cadendo morì. Or questa vesta fu chiamata da Teodoreto *sacra Stola* (h). Ma poichè cotal sorta di vesta avea nelle estremità certe fascie, o liste sopracucite; perciò da quì nacque l' uso di chiamarsi Stola quella sacra fascia, che sopra l' Alba negli usi sacri portano i Sacerdoti pendente dal collo nelle parti anteriori, e della quale Stola si ha menzione negli antichi Sagramentarj. Nella stessa guisa quelle fascie di lana candida segnate colle croci rosse, che oggi costituiscono il Pallio Romano, si chiamaron Pal-

(a) Vide Ciceronem 2. Philip. Vide Ovid. 2. Trist.
(b) Genesis 41. 42. Septuaginta.
(c) Genesis 45. 22. Septuaginta.
(d) *Cavete a Scribis, qui volunt in Stolis ambulare, & salutari in foro*. Marci 2. 38.
(e) Baruch 5. 1. Esther 6. 10. Lucæ 15. 22.
(f) Plutarc. in Alexandro.
(g) *Processi duodecim sacratus Stolis*. Apulej. lib. ult. Met.
(h) *Sacram Stolam*, ἱερὰν ϛολὴν, *aureis filis contextam, quam Imperator Constantinus Macario dederat*. Theodoret. lib. 2. cap. 27.

lio, perchè ornavano il Pallio, e la facra fopravefta del Romano Pontefice, come infegna della fua dignità.

XIV. Ma dalle antiche memorie raccolte dall' incomparabil diligenza, e dalla fomma erudizione di Monfignor Francefco Bianchini d' illuftre ed immortal memoria, quefta fteffa cofa apertamente fi dimoftra: imperocchè dalle offervazioni fatte da quefto accuratiffimo Scrittore delle camere fotterranee de' vetufti Cimiterj Romani, da altri del pari antichiffimi anaglifi e vetri fi tragge, che il Pallio Romano altro non era, che un' infegna fpeciale del Romano Pontefice, indicante la di lui fuprema poteftà. Da quefti monumenti egli dimoftra, che dagli antichi Criftiani figuravafi la poteftà fuprema conceduta da Crifto a San Pietro nell' emblema, o fimbolo delle chiavi, che nel di lui Pallio, ovvero Sopraomerale foleano pingere o fcolpire, e che dappoi nell' etadi proffime agli Apoftoli fi vede aggiunta al Pallio, o all' Omerale degli antichi Pontefici quella candida fafcia fegnata di croci, la quale circondando le fpalle pende con un lembo dal petto fino a' piedi, come rappresentano le antiche pitture a mofaico dal terzo e quarto fecolo fino al duodecimo (*a*). Quefta fafcia adunque candida, contefta in modo di circolo, fegnata colle croci purpuree, e dalla quale pendevano, e dal petto, e dagli omeri due altre ftrifcie in modo di croce, è l' antica infegna della facra dignità del Romano Pontefice, la quale rendeva diftinto il fuo Pallio, o il fuo Sopraomerale, qualunque egli fi foffe; e quefta fteffa era quella, che in comunicando la loro poteftà a' Vefcovi, che coftituivano loro Vicarj, o a' Metropolitani, o ad altri Vefcovi, che per gravi cagioni meritaffero queft' onore, ad effi mandavano, e chiamavano Pallio, perchè il Pallio fopra cui fi adattava, fregiava di fingolare ornamento (*b*).

XV. Da quefte offervazioni fatte fopra gli antichi monumenti da uomini illuftri agevol fi rende a diftrigare gli equivoci di Pier di Marca, col favore de' quali pretende ftabilire per cofa certa, che l' antico Pallio Romano diverfo forfe dal prefente: che quello foffe un' intera vefta fplen-

(*a*) *In hoc igitur Superhumerali feu Pallio Apoftolici Principatus fymbolo antiquitas expreffit emblemata maxima poteftatis per claves Regni Cœlorum in eo depofitas a Chrifto Domino. Eidem Pallio fummi Pontificis ætates ab Apoftolis proxima appofuerunt additamentum Orarii, feu limbi candidi, aut fafcia crucibus infignita: quam fafciam per oram Pallii circumductam humeris, & ad pedes defluentem reprafentant antiqua mufiva, & picturæ fummorum Pontificum a feculo tertio & quarto ad duodecimum.* Francifcus Blanchinius in Not. ad Anaftafium, Tom. 3. edit. Rom. in vita S. Marci, pag. 4 col. 1. & 2.

(*b*) *Fafcia verò crucibus phrygiata, qua amoveri, ac removeri facilius poffet, in facro minifterio fupra humeros & pectus aptata fuit, eaque retinuit nomen Pallii, cui aptabatur, & indicationem maxima poteftatis in munere facerdotii.* Idem Blanchinius loc. cit.

ſplendida e coſpicua, come raccoglie da i paſſi da noi citati ſopra al numero 8. la qual coſa non può mai adattarſi ad una ſemplice faſcia di lana, nella quale conſiſte il Pallio moderno. Ma egli s' inganna a partito, credendo, che lo ſplendore, e la chiarezza del Pallio, di cui parlano i Pontefici da lui citati, conſiſteſſe nella prezioſità della materia: poſciachè ſplendidiſſimo, e decoroſiſſimo ornamento diceaſi, perchè portava ſeco l' inſegna dell' autorità e dignità del Romano Pontefice, di cui era proprio fregio, e perchè rendeva di eſſa partecipi in certo modo i Veſcovi, cui ſi concedeva: dicevaſi abito, e veſta, come tutti gli altri ornamenti Sacerdotali, ancorchè non abbiano forma propria di abito intero, e di veſta, abiti nulladimeno, e veſti ſi dicono; e perchè ſopra la veſta eſteriore adattavaſi, e la rendea ſplendida e decoroſa. E certamente queſta faſcia dovendo portarſi da' Veſcovi, cui ſi mandava per eſſer da loro uſata nel ſagro miniſtero, potea dirſi, ed era veramente veſtito Sacerdotale; e così ancora lo chiamò il Pontefice Simmaco nella lettera da lui ſcritta a Teodoro Veſcovo di Lorck, e Metropolitano delle Pannonie; nella quale dicendo, che queſto veſtito era formato in modo di croce, chiaramente ci da a conoſcere, che anche allora conſiſteva in quella faſcia, che circondando le ſpalle dall' uno e l' altro lato, e pendendo con due ſtriſcie, una dal petto, dal dorſo l' altra, eſprime appunto la figura della croce (a); ammonendolo, che per quel ſegno figurato nel Pallio ei dovea eſſere iſtruito a crocifiggere in ſe ſteſſo i mondani affetti, ed a portar ſopra di ſe le infermità de' Fratelli. Queſto era il ſimbolo, che eſprimeva il Pallio del Romano Pontefice, comunicato per ſpecial grazia ad altri Veſcovi: ed in queſto conſiſteva la chiarezza, ed il decoro di queſt' abito.

XVI. Nè a quanto ſi è detto fin quì s' oppone punto ciò, che il de Marca riferiſce del Pallio di S.Gregorio Magno deſcritto da Giovanni Diacono nella di lui vita, dove dice, parlando del traſferimento del ſagro corpo del medeſimo S.Gregorio fatto da Gregorio IV. circa duecento venticinque anni dopo la di lui morte, che il Pallio del ſanto Pontefice era teſſuto di biſſo candido, non forato da alcun ago, non affiſſo alle ſpalle, ma rivolto intorno ad eſse, come dimoſtrano le antichiſſime immagini

 di

(a) *Idcircò Pallio, quod ex Apoſtolica caritate tibi deſtinamus, quo uti debeas ſecundùm morem Eccleſiæ tuæ, ſolerter admonemus pariterque volumus, ut intelligas, quia ipſe veſtitus, quo ad Miſſarum ſolemnia ornaris, ſignum prætendit crucis, per quod ſcito te cum Fratribus debere compati, at mundialibus illecebris in affectu crucifigi*. Epiſtol. XI. Symmachi ad Theodorum Laureacenſem, apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 440. C.

di lui in mosaico, ed in pittura (a). Ma quì è da osservarsi, che Giovanni Diacono fiorì due secoli e mezzo dopo San Gregorio Magno, cioè, intorno all' anno DCCCLXXV. onde non narra cosa, che egli avesse veduta; ma nel descrivere il Pallio usato dal santo Pontefice si riporta alle antichissime tavole, o immagini fatte in tempo dello stesso Santo, e lui vivente, siccome quella dell' antichissimo Monastero di Sant' Andrea alla salita detta *Clivum Scauri* vicino alla Chiesa di San Giovanni e Paolo, fatta dipinger da San Gregorio stesso, come narra il medesimo Giovanni (b). Or da queste antiche pitture potea ben Giovanni conoscere, che il Pallio di San Gregorio era candido; ma è ben difficile a persuadersi, che egli potesse distinguer s' era di bisso, o di lana. Ma quello bensì di certo si raccoglie da questa antichissima immagine, che il Pallio di San Gregorio Magno consisteva appunto in quella fascia candida segnata colle croci, che a modo di circolo si ravvolgea sopra le spalle, e dalla quale pendono, così dalla parte anteriore verso il petto, come dalla posteriore sopra il tergo, due lembi similmente colla croce distinti. Descrivendo questa pittura Giovanni, dopo aver' espressi i delineamenti del volto e del sembiante, parlando delle vestimenta dice, che avea la Pianeta sopra la Dalmatica, e sopra di essa il Pallio, dal destro omero sul petto, e sopra lo stomaco circolarmente didotto, ed indi per di sopra al sinistro omero deposto dopo il tergo (c). E comechè oggi non più trovisi l' originale di questa pittura descritta da Giovanni Diacono; trovasi nulladimeno di essa un' antica copia rozzamente fatta nella Cappella di Sant' Andrea vicina alla Chiesa del medesimo S. Gregorio, dalla quale Angiolo Rocca Vescovo di Tagaste, e Prefetto del Sagrario Pontificio, osservata minutamente la descrizione di Giovanni, fece esprimerne a vivo quell' immagine, ch' ei riporta nelle sue Opere (d); alla quale immagine è similissima quella, che i Padri Benedettini di San Mauro fecero imprimere in fronte dell' Opere di San Gregorio Magno della edizion di Parigi dell' anno MDCCV. In questa immagine vedesi

(a) *Pallium ejus bysso candente contextum nullis fuisse cernitur acubus perforatum, sic ipsum circa scapulas obvolutum fuisse, non autem confixum dignoscitur, sicuti vetustissimis musivis, vel picturis ostenditur.* Joannes Diacon. in vita S. Gregor. Magn. lib. 4 cap. 80.

(b) *Ex quo manifestissimè declaratur, quia Gregorius dum adviveret, suam similitudinem depingi salubriter voluit, in qua posset a suis Monachis non prælationis gloria, sed pro cognita districtionis cautela frequentius intueri:* Joannes Diacon. in vit. S. Gregor. Magn. lib. 4. cap. 84

(c) *Præterea Planeta super Dalmaticam castanea... Pallio mediocri a dextro videlicet humero sub pectore super stomachum circulatim deducto.* Joannes Diacon. loc. cit. lib. 4. cap. 84.

(d) Vide Angelum Roccam Tom. 2. Oper. pag. 368.

vedesi il santo Pontefice vestito di Tonaca talare, indi della Dalmatica sopra la Tonaca, e poi dell' antica Pianeta sopra la Dalmatica, e sopra questa vedesi dalla parte superiore una fascia segnata colle croci, circolarmente dedutta dal destro omero al sinistro, dal quale discende verso il petto una parte di essa, indicante che l' altra parte discendea dall' omero destro verso il tergo.

XVII. Da tutto ciò si rende certo, che il Pallio di San Gregorio Magno descritto da Giovanni Diacono consisteva sostanzialmente in quelle fascie, che costituiscono da più e più secoli il Pallio usato ne' nostri giorni; se non forse con questa sola differenza, che quello non era affisso alle spalle, nè forato cogl' aghi, ma in forma circolare cadente sopra il petto dall' uno degli omeri, ed indi ascendente all' altro omero. Ma sopra di questo però è da osservarsi, che narrando Giovanni Diacono come cosa particolare, che il Pallio di San Gregorio Magno non era fisso sopra le spalle cogl' aghi, o colle spille d' oro, ci fa chiaro argomento, che nella metà del IX. secolo, in cui egli fiorì, solea già il Pallio Romano appuntarsi, o fermarsi con questi aghi: altrimente a che far questa osservazione particolare, se non fosse stata contraria all' uso de' suoi tempi? Ma oltre di ciò, dall' essere stato osservato da Giovanni, che il Pallio di San Gregorio Magno non era forato dagli aghi non ne siegue già, che in tempo del santo Pontefice, e prima ancora di esso non fosse in uso di appuntarsi il Pallio Pontificio con l' auree spille: concioſſiachè di quest' uso ne abbiamo un documento assai più antico dell' età di San Gregorio. Trovansi due descrizioni delle Pontificali vestimenta, con cui fu sepolto il sacro corpo di San Lione Magno, fatte da uomini periti, e testimonj oculari in occasione di due traslazioni fatte dello stesso santo corpo da un luogo all' altro della Basilica Vaticana; l' una sotto Paolo V. nel mese di Maggio del MDCVII. l' altra sotto Clemente XI. il mese di Aprile del MDCCXIV. La prima descrizione fu fatta in forma autentica, e coll' ispezione oculare di più testimonj maggiori d' ogni eccezione, da Jacopo Grimaldo deputato a scriver gli atti del primo trasferimento sotto Paolo V. l' altra da Monsignor Francesco Bianchini, testimonio similmente oculare nel secondo trasferimento sotto Clemente XI. La prima vien riferita da i Padri Eschenio e Papebrochio negli atti de' Santi (a), in un coll' immagine impressa del sacro corpo di San Lione, come fu trovato nell'anno MDCVII. la quale per altro non corrisponde in tutto alla descrizione fattane dal Grimaldi. La seconda vedesi riferita dallo stesso Bianchini nella grand' Opera dell' Anastasio della

(a) In Propylæo ad Tom. 1. Maji.

dell' edizione Romana del Salvioni (*a*). Ma amendue queste descrizioni fanno piena fede, che il Pallio usato da San Lione Magno, e col quale fu sepolto il suo corpo, era del tutto simile a quello, che presentemente si usa, cioè, appuntato e fermato sopra la Pianeta cogli aghi aurei nella parte superiore a modo di fascia circolarmente circondante il petto, gli omeri, ed il tergo, e segnata colle croci purpuree. *Era vestito*, dice il Grimaldi, *colle vestimenta Pontificali, cioè, la Pianeta o sia Casula secondo l' antico costume spaziosa, e di porpora di color di castagna: avea le mani piegate, le quali si coprivano dalla Pianeta, e si erano ridotte in ossa..... era rimasta sopra l' omero destro una piccola croce di color rosso del Pallio Pontificale; e teneva nella parte destra vicino al petto un' altra croce alquanto più lunga del medesimo Pallio. In mezzo del petto si vedeva un' aurea spilla del Pallio infissa alla Pianeta* (*b*). Soggiunge però, che del Pallio niente vi restava, e che le vesti al tatto si risolvevano. Quindi è da credere, che la fascia, che componeva il Pallio si fosse risoluta in polvere, rimanendo solamente qualche vestigio delle croci (*c*). L' istessa cosa vien riferita dal menzionato Bianchini; se non che egli con piu esatta osservazione scoprì da certe piegature sopra il petto del sacro corpo quella specie di mantellina detta volgarmente Fanone, che i Romani Pontefici nella solenne celebrazione sogliono portar sopra la Pianeta, ed a cui sogliono affiggere il Pallio; e dall' aurea spilla, che egli similmente vide dopo il Grimaldi sopra il petto del santo cadavere, dedusse con ottima ragione, che al Fanone fosse affisso il Pallio, come dimostrano similmente le antiche immagini de' Romani Pontefici del secolo Leoniano, e de' seguenti (*d*). Nè è cosa di maraviglia, che quelle croci, che furono osservate nella ricognizione fatta delle sacre reliquie di San Lione sotto Paolo V. e descritte dal Grimaldi non fossero osservate nella ricognizione fatta cento e più anni dappoi sot-

(*a*) Vide Anastasium edit. Rom. 1728. Tom. 3. in vit. S. Leonis Magn. pag. 160. & seq.

(*b*) *Erat indutus Pontificalibus indumentis, scilicet Planeta, sive Casula lata more antiquo ex purpura coloris castanei: manus habebat complicatas, & tegebantur a Planeta, quæ in ossa abierant... Remanserat super humero dextro crux parva rubri coloris, quæ erat Pallii Pontificalis. Item aliam crucem paulò longiorem ejusdem Pallii juxta pectus in parte dextra tenebat. In medio pectoris conspiciebatur aurea una spinula Pallii infixa Planetæ.* Jacobus Grimaldus apud Blanchinium in Not. ad Anastasium, Tom. 3. pag. 159. & 160.

(*c*) Jacobus Grimaldus apud Bolland. loc. cit. & apud Blanchinium in Not. ad Anastasium, Tom. 3. cit. pag. 159. col. 2. in fin. & pag. 160. col. 1. sub initium.

(*d*) *Huic verò* (Phanoni) *infixum fuisse Pallium Pontificale crucibus purpureis insignitum, (uti in musivis Leoniani sæculi & consequentium ostendunt summorum Pontificum imagines, in Basilicis, ac Titulis Romanis superstites) ostendit longior inaurata acus supra pectus conspecta tam a Grimaldo, quàm a nobis.* Blanchinius in Not. ad Anastas. in vita S. Leonis I. Tom. 3. cit. edit. pag. 160. col. 2. & seq.

sotto il Pontificato di Clemente XI. conciossiacosachè essendo state dal tempo e lacere e consunte le vestimenta del sacro corpo, e conservandosene solamente una fuggente superficie, che si risolveva in polvere col tatto, esposte una volta all' aria, necessariamente dovean ricevere notabile alterazione: ond' è, che quelle croci, che allora apparivano, disparvero dappoi dopo il corso di cento e più anni. Per questo ancora non è da maravigliarsi se si trova diversità tra la stampa fatta imprimere dal Grimaldi del sacro corpo di San Lione, e quella data in luce dal Bianchini.

XVIII. Ma da queste solenni ricognizioni fatte alla presenza di molti Vescovi, e ridotte in atti pubblici, e descritte da uomini dottissimi resta concludentemente provato, che l' antico Pallio Romano in quanto alla forma, ed alla sostanza era l' istesso, che quello, che vien descritto da gravissimi Autori del duodecimo e terzodecimo secolo, e che oggi è in uso; e che perciò è del tutto vana e insussistente l' opinione di Pier di Marca, il quale sogna nell' antico Pallio intere vesti talari magnifiche, e cospicue, e che niente avean di simile con quella fascia, che il Pallio Romano compone. Ma molto più resta convinta di falsa l' altra immaginazione del medesimo Scrittore, tratta dall'Apostata di Spalatro Marc' Antonio de Dominis, intorno all' origine del Pallio Pontificale, cioè, che questo fosse un genere di vestimento imperiale, il cui uso gl' Imperadori Cristiani permisero a i Patriarchi, da i quali poi fu comunicato a' Vescovi. Ma poichè il medesimo Scrittore confessa, che questo suo pensamento a primo aspetto potrebbe parer pieno di audacia, se egli non ne desse ottimi mallevadori (a); perciò è necessario esaminare i fondamenti, sopra i quali egli appoggia così strana, e profana opinione. Adduce egli adunque in primo luogo la falsa e maltessuta donazione di Costantino, la quale si asserisce da questo Principe fatta a San Silvestro, particolarmente dove si tratta in essa dell' uso delle vesti imperiali concedute al Pontefice, tra le quali si numera il *Sopraomerale*, cioè, *la fascia, la quale suol circondare il collo dell' Imperadore, e la Clamide purpurea, e la Tonaca di grana* (b). Ma prima è d' avvertire, che

(a) *Alterum, quod mihi observasse videor notatu dignum, nempe Pallium esse genus quoddam Imperatorii indumenti, cujus usum Imperatores permisere Patriarchis, videri prima fronte posset audacia plenum, nisi fidejussores optimos darem.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 6. num. 6.

(b) *Deinde diadema, videlicet, coronam capitis nostri, simulque phrygium, idest, mitram, nec non & superhumeralem, videlicet lorum, quod imperiale circumdare assolet collum: verùm etiam & chlamidem purpuream, atque tunicam coccineam & omnia imperialia indumenta.* Edictum Constantini apud Labbè Tom. 1. Concil. edit. Ven. col. 1571. B.

che nel testo greco di questo falso diploma riferito da Teodoro Balsamone non si prende il Sopraomerale per la fascia, &c. ma il Sopraomerale, e la fascia, o il *Loro* si prendono per due cose distinte; e prima si fa menzione del *Loro*, o sia la fascia, e poi del Sopraomerale. *Insieme*, si legge nel greco, *e il Loro, ed il Sopraomerale, che circonda il collo imperiale, &c.* (*a*) Ma nulladimeno dopo avere addotto il de Marca questo passo soggiunge, che coll' autorità degli Scrittori della Storia Augusta sapendosi qual sia la vera significazione del *Loro*, cioè, che significa questo una fascia, o d' oro, o di porpora, legata, o connessa ad alcuna Tonaca, o Pretesta, ovvero al Pallio; che perciò leggiamo in Flavio Vopisco, *Tonache purpuree rette dilori, e trilori*, cioè, cui eran tessuti, o legati due o tre Lori; si rende chiaro da ciò, che dalla riferita donazione siamo istruiti, che Costantino concesse il *Loro*, o le fascie, con cui si ornasse il vestimento del Pontefice, e la Clamide, cioè, il Pallio imperiale. Onde da ciò si può dedurre, che anticamente il Pallio era nome complesso, che significava o *l' istesso Pallio imperiale intero*, o *le fascie*, o *i Lori*, colle quali esso era ornato (*b*).

XIX. Così discorre Pietro di Marca: ma, oltre che il suo discorso è pieno di notabili abbagli, come appresso dimostreremo, è cosa di maraviglia, che confessando egli con tutti gli uomini eruditi una mal tessuta favoletta l' asserita donazione di Costantino, voglia da questo spurio diploma formato sul genio, e sull' indole de' secoli più barbari dedurre argomento certo dell' origine del Pallio. Ma dice, che quantunque il diploma di questa donazione sia manifestamente falso, esso nulladimeno è antico: ma per quanto si voglia fare antico, esso contuttociò per consenso di tutti i Critici più esatti non supera l' età del IX. secolo; nè se ne trova fatta menzione da alcuno pria del falso Isidoro nella sua Raccolta, come il medesimo de Marca è astretto a confessare (*c*). Nè accade quì disputare se l' autor di questa favola fosse Greco, o Latino; se nemico, o studioso della Chiesa Romana. E comechè il de Marca sia d' avviso, che l' inventor di questa impostura fosse uomo latino, e studiosissimo amplificator dell' autorità del Papa (*d*), contro il Cardinal Baronio, che all' odio de' Greci contro la Chiesa Romana attribuisce questa invenzione (*e*); nulladimeno dal vedersi riferita in greco da Teodoro Balsamone

(*a*) ἅμα καὶ τὸν λῶρον, καὶ τό ὠμοφόριον ὅπερ κυκλοῖ τὸν Βασιλικὸν τράχηλον. Edict. cit. apud Labbè loc. cit. col. 1569. D.

(*b*) Petrus de Marca loc. cit. num. 7. & 8.

(*c*) Vide Petrum de Marca *de Concord.* lib. 3. cap. 12. num. 9. & lib. 6. cap. 6. num. 6.

(*d*) Marca lib. 3. cap. 12. num. 2.

(*e*) Baron. ad ann. 1191. num. 52. & 53.

mone uomo scismatico, Scrittore del XII. secolo (*a*), e con notabile variazione, fa conghiettura, che piuttosto appresso i Greci sia stata fabbricata quest' impostura, che apprefso i Latini, e che questi da quelli, non quelli da questi l' abbian tradotta. Ma chechesia di ciò, è così labile questo monumento, e così posteriore al tempo, in cui già il Pallio Romano era in uso, che è del tutto vanità il voler prender da esso argomento dell' origine dello stesso Pallio. Ma il peggio si è, che neppure dal pafso di efso falso diploma citato dal de Marca si conchiude alcuna cosa, che riguardi il Pallio, di cui favelliamo: conciossiacosachè se il *Loro*, e la Clamide, di cui in detto pafso si parla, componevano l'antico Pallio; questo adunque altro non era, che una Clamide guarnita dalla parte del collo con una lista, o d' oro, o d' altra materia, tefsuta a modo di trina: mentre in sostanza il *Loro* altro non era, che una lista, o d' oro, o di porpora, o d' altra materia, con cui si guarnivano le vesti dalla parte del collo, e delle maniche, o d' altre estremità: e queste vesti così guarnite si chiamavano *Paragaude*, quasi vesti gaje: e di tal sorta di vesti fa menzione Vopisco, male a proposito citato dal de Marca; mentre quello Scrittore nè parla di tonache, nè confonde le vesti purpuree rette colle *dilori*, *e trilori*, ma parla delle vesti guarnite in genere da certe striscie tessute nell' estremità delle medesime vesti, le quali perciò chiamavansi Paragaude, dicendo che *Aureliano fu il primo, che diede le vesti Paragaude a i soldati, essendochè per lo innanzi non aveano ricevute, se non vesti purpuree schiette: ed in questa maniera ad altri diede vesti di un solo Loro, ad altri di due, di tre ad altri, e ad alcuni sino di cinque; le quali vesti oggi sono di lino* (*b*). Le Paragaude adunque, menolore, dilore, &c. di cui parla Vopisco, erano vesti tessute nell' estremità del collo e delle maniche con una, due, o tre, ed anche cinque striscie, o d' oro, o di porpora, o di diversi colori: e ciò anche faceasi nelle Tonache di lino; onde l' istesso Vopisco nomina le Tonache di lino listate di seta *Paragaude* (*c*). In processo poi di tempo queste vesti Paragaude, cioè, tessute di liste d'oro, tanto nelle tonache, come nelle camicie di lino, benchè permesse alle donne, furon dagl'Imperadori Cristiani proibite a tutti gli uomini, eccettuati quelli, cui per lo ministerio imperiale erano conceedute, come apparisce da una legge di Graziano, Valentiniano, e Teodosio AAA. riportata nel Codice di

(*a*) Balsamon. ad tit. 8. Nomocan. cap. 1. "edit. 1.

(*b*) *Paragaudas vestes ipse primus militibus dedit, cum ante non nisi purpureas rectas accepissent: & quidem aliis menolores, aliis delores, trilores aliis, & usque ad pentalores, quales hodie linea sunt*. Flavius Vopiscus in Aurelian.

(*c*) *Tunica subserica linea paragauda*. Flavius Vopiscus loc. cit.

Giustiniano (*a*). Anzi era proibito a chichesia il tesser tali sorti di vesti per privati usi degli uomini, fuorchè alle donne, che le tessevano per uso del palazzo imperiale, come si ha da una legge di Valentiniano e di Valente, similmente inserita nel Codice di Giustiniano (*b*). Non erano però generalmente proibite queste vesti, o dilore, o trilore, cioè, tessute di una, o più strisce; ma solamente quelle, che erano tessute di liste, o d'oro, o di seta mescolata coll'oro, come dalle stesse leggi chiaramente si raccoglie.

XX. Ma tutto questo niente ha che fare con quel *Loro* imperiale, di cui si parla nella supposta donazione di Costantino; il qual *Loro*, come ivi dicesi, circondava il collo dell'Imperadore, ed era distinto dal Pallio, o Sopraomerale: se pur questo *Loro* non si vuol prender per quella fascia tessuta d'oro, e di seta, che chiamavano *Laticlavio*, permessa solamente agli uomini illustri Consolari, o di altre dignità dell'Imperio adornati, come può vedersi dalle tavolette, o dittici consolari di Liegi, e di Bourges, pubblicati colle loro immagini dal P. Alessandro VViltemio della Compagnia di Gesù (*c*); la stampa del primo de' quali viene anche portata dall'erudito Francesco Bianchini (*d*); e similmente da i dittici di Flavio Teodoro Filoxeno, e di Flavio Felice, l'uno de' quali fu Consolo ordinario con Anicio Probo l'anno VIII. dell'Imperio di Giustino, e l'altro tenne il Consolato forse con Secondino l'anno DXI. le cui immagini sono portate dal P. Mabillon negli Annali Benedettini (*e*); ne' quali dittici, o tabelle consolari, siccome ancora in quelli portati dal du Cange, e dal Senator Filippo Buonaroti (*f*), si veggono i Consoli ivi rappresentati di quelle fascie fregiati, che chiamavano Laticlavj; le quali benchè abbiano qualche similitudine con quelle fascie, che componevano il Pallio degli antichi Pontefici rappresentati ne' mosaici, e nelle pitture del quarto e quinto secolo, sono però in questo differenti, che quelle de' Consoli non circondavano il collo, nè giravano intorno alle spalle, ma pendenti per lo più dall'omero destro stendevansi giù per lo petto, giungendo fino all'estremità della vesta, come

(*a*) *Nemo vir auratas habeat, aut in tunicis, aut in lineis paragaudas, nisi ii tantummodo, quibus hoc propter imperiale ministerium concessum est, &c.* Lib. XI. Cod. Justin. tit. VIII. l. 2.

(*b*) *Auratas, ac sericas paragaudas auro intextas viriles privatis usibus contexere conficereque prohibemus: & in gyneciariis tantum nostris fieri precipimus.* Libr. XI. Cod. Justinian. tit. VIII. l. 1.

(*c*) Wilthemius *in Dyptico Leodiensi, ex Consulari facto Episcopali.*

(*d*) Franciscus Blanchinius in Prolegom. ad Tom. 3. Anastas. edition. Roman. post pag. 76. sub num. IV.

(*e*) Joannes Mabyllon. Tom. 3. Annal. Ord. Benedict. lib. 38. ad ann. 876. num. 94.

(*f*) Buonaroti nell'appendice all'Oper. de' vetri antichi. Duchange *in differt. de inferioris avi numismatibus.*

come può vederſi nelle ſtampe degli accennati dittici appreſſo i riferiti Autori. Oltre dichè queſta faſcia non era così propria dell' Imperadore, che non foſſe in uſo ancora appreſſo gli uomini illuſtri, ed ufficiali dell' Imperio. Da tutto queſto ſi raccoglie, che da quel *Loro* imperiale mentovato nell' apocrifa donazione di Coſtantino niente ſi può trarre, che faccia a propoſito del Pallio Pontificio, e donde ſi poſſa argomentare, che quello aveſſe origine da una veſta imperiale, di cui dagl' Imperadori fu conceduto l' uſo a i Romani Pontefici per decoro della religione.

XXI. Da queſti giocoſi argomenti paſſando il de Marca a ragioni più ſerie, dalle lettere di Vigilio Papa ad Auxanio Veſcovo di Arles, e di San Gregorio Magno alla Regina Brunichilde, ed a Siagrio Veſcovo di Autun, da noi ſopra riferite, e ſpiegate al numero VI. di queſto Paragrafo, ſi luſinga poter dimoſtrare, che il Pallio antico fu una ſorta di veſta imperiale, il cui uſo fu per privilegio conceduto al Papa dall' Imperadore: imperocchè avendo tanto Vigilio, quanto San Gregorio I. voluto richiedere il conſenſo, ed eſplorar la volontà dell' Imperadore prima di mandare il Pallio a que' Veſcovi, che loro ne faceano iſtanza, da ciò egli raccoglie, che il Pallio era veſta imperiale; poſciachè, come ſcrive Procopio, dichiarando le pubbliche leggi rei di leſa maeſtà coloro, che aveſſero ardito uſar le veſti imperiali, non poteva perciò ſenza conſenſo dell' Imperadore concedere ad altri quel veſtimento, che a lui per ſpeciale onore era ſtato conceduto (*a*). Ma la vanità di queſt' argomento è ſtata già da noi dimoſtrata di ſopra al numero V. e VI. di queſto ſteſſo Paragrafo. E certamente ſe per queſta ragione nè Vigilio volle concedere il Pallio ad Auxanio, nè San Gregorio I. a Siagrio, ſe non inteſa la volontà, e ricevuto il conſenſo dell' Imperadore, perchè eſſendo il Pallio un' ornamento imperiale, non poteva dal Papa participarſene l' uſo a' Veſcovi ſenza il conſentimento dello ſteſso Imperadore, ſarebbe coſa di maraviglia, che i Pontefici tanto anteceſsori, che ſucceſsori di Vigilio, ed il medeſimo San Gregorio in tante occaſioni, che da' Veſcovi furono richieſti del Pallio, e loro lo concedettero, non faceſsero mai menzione alcuna del conſenſo imperiale, ma dichiaraſsero piuttoſto dover que' Veſcovi riconoſcere il beneficio di queſt' onore dalla Sedia Apoſtolica, come ſopra abbiamo dimoſtrato. E ſimilmente non ſi ſaprebbe intendere per qual cagione i Veſcovi, che deſideravano il decoro del Pallio, lo domandaſsero con tanta iſtanza al Papa, ed interponeſsero appreſso di eſso gli ufficj, e le ſuppliche degli

(*a*) Petrus de Marca lib. *6. de Concord.* cap. 6. num. 10.

gli ſteſſi Regi, quando l' averebbono potuto domandare all' Imperadore, a cui propriamente apparteneva conceder l' uſo di una veſta imperiale a tutti gli altri vietato. Ma quello, che è più conſiderabile, nell VIII. Sinodo Ecumenico, e IV. Coſtantinopolitano, celebrato l'anno DCCCLXX. al Canone XVII. giuſta la verſione di Anaſtaſio, nel comandarſi l' oſſervanza dell' antica conſuetudine, che tutti i Metropolitani debbano intervenire al Concilio de i loro reſpettivamente Patriarchi, dicendoſi che da queſti ricevono i Metropolitani la fermezza della lor dignità, o per l' impoſizion delle mani, cioè, per la conſagrazione, o per la conceſſione del Pallio (*a*); la conceſſione del Pallio ſi riferiſce ad un atto della poteſtà patriarcale ſopra i Veſcovi Metropolitani, non ad un ſemplice onore conceduto dapprima dagl' Imperadori a i Patriarchi, e da queſti comunicato a i Metropolitani: ed eſsendo ſtato preſente in quel Concilio Generale l' Imperador Baſilio Macedone, non averebbe tolerato, che ſi attribuiſse all' autorità de' Patriarchi ſopra i Metropolitani la conceſſion d' una veſta per ſola cauſa d' onore permeſsa, e conceduta dagl' Imperadori a i Patriarchi. E quì ancora è da oſservare, che da neſsun' antico Scrittore, o pure de' baſſi tempi, tra tanti e tanti, e ſpecialmente Greci, che del Pallio Veſcovile trattarono, niuno v' ha, che abbia riferita l' origine di eſso alla conceſſione fatta dagli Imperadori a' Patriarchi di uſar quella ſorta di veſta imperiale, che il Pallio fu chiamato: ed eſsendo loro note le pubbliche leggi, le quali ſotto pena capitale proibivano a chiunque ſi foſse di uſare alcun veſtimento imperiale, come quella dell' Imperador Teodoſio, e quella dell' Imperador Valentiniano riportate nel Codice di Giuſtiniano (*b*), ſembra impoſſibil coſa, che non avvertiſsero a queſto ſpecial privilegio conceduto da i Romani Principi a i Patriarchi di uſar veſtimenti imperiali, o non ravviſaſsero nel Pallio queſto privilegio; onde biſogna ſia ripeſcarlo da un così falſo, e mal compoſto monumento, qual' è il diploma di Coſtantino.

XXII. Da tutto queſto ſi raccoglie, che ad ogni altra cagione può riferirſi il ritegno di Vigilio di concedere il Pallio ad Auxanio, e di San Gregorio Magno di accordarlo a Siagrio ſenza prima aſcoltare il ſentimento dell' Imperadore, fuorchè a quello d' eſsere il Pallio una veſta imperiale, il cui uſo non potea permetterſi ſenza conſenſo dello ſteſſo Imperadore. Ma niente diſſimile a queſto è l' altro argomento di

Pier

(*a*) *Ita ut earum Præſules* (Patriarchalium Sedium) *univerſorum Metropolitanorum, qui ab ipſis promoventur, & ſive per manus impoſitionem, ſive per Pallii dationem Epiſcopalis dignitatis firmitatem accipiunt*. Apud Labbè Tom. 10. Concil. ed t. Ven. col. 643. E.

(*b*) Lib. 11. Cod. tit. 8. l. 4. & 5.

Pier de Marca, tratto da una lettera di San Gregorio I. dove parlando di Anaſtaſio Patriarca d' Antiochia, ch' era ſtato depoſto dalla ſua Sede, dice di aver pregato l' Imperadore, acciocchè il medeſimo Patriarca poteſſe venire in Roma, e ritenere ivi la ſua dignità, concedutoli l' uſo del Pallio (*a*). Ma qui è d' avvertire, che eſſendo ſtato Anaſtaſio uomo ſantiſſimo iniquamente depoſto dal Trono Antiocheno per opera di Giuſtino II. Imperadore l' anno DLXX. (*b*) ſdegnato contro lui perchè ſi foſse oppoſto alla ſua ſordidiſſima avarizia, e per molte calunnie, che li furono oppoſte (*c*), ed eſſendo ſtato ſoſtituito in luogo di quello Gregorio, uomo anch' eſſo di gran virtù, benchè San Gregorio non ſdegnaſſe riconoſcer per legittimo Patriarca Gregorio riconoſciuto da tutto l' Oriente; non riputava contuttociò ſpogliare Anaſtaſio del diritto della ſua Cattedra, benchè in quanto agli uomini ne foſſe ſpogliato dell' onore, eſſendo noto, che il diritto è diverſo dall' onore, come ſi ha dal XII. Canone del Concilio Calcedoneſe. Ond' è, che egli ſcrivendo dopo la ſua aſſunzione al Pontificato a tutti i Patriarchi d' Oriente, cioè, a Giovanni Coſtantinopolitano, Eulogio Aleſſandrino, Gregorio Antiocheno, ſcriſſe ancora ad Anaſtaſio, chiamandolo Eſpatriarca, cioè, riconoſcendolo in quanto al diritto tra gli altri Patriarchi, ma ſpogliato però dell' onore patriarcale (*d*): dichiarandoſi in un' altra lettera ſcritta al medeſimo Anaſtaſio, che egli gl' avea indirizzata la ſua ſinodica al paro degli altri Patriarchi, poſciachè ei lo riputava vero Patriarca, per quello, che apparteneva al ſuo diritto ricevuto da Dio, benchè in quanto alla volontà degli uomini ei foſse ſpogliato dell' onor patriarcale (*e*). Or non potendo San Gregorio reſtituire Anaſtaſio al ſeggio Antiocheno ſenza cagionare univerſale ſconvolgimento nella Chieſa orientale, sì per eſser quel Trono occupato da Gregorio riconoſciuto per legittimo Patriarca da tutti gli Orientali, sì per eſsere ſtato Anaſtaſio depoſto, benchè ingiuſtamente, per ordine di Giuſtino; ed eſsendo il Pallio una propria inſegna dell' onor patriarcale, volendo darli queſt' onore, ogni ragion di prudenza volea, che per non

(*a*) *Praterea indico, ſuggeſtionem me apud piiſſimos Dominos ſummis precibus plenam feciſſe, ut virum beatiſſimum Domnum Anaſtaſium Patriarcham, conceſſo uſu Pallii, ad B. Petri Apoſtolorum Principis limina mecum celebraturum ſolemnia Miſſarum tranſmittere debuiſſent: quatenus ſi ei ad Sedem ſuam minimè reverti liceret, ſaltem mecum in honore ſuo viveret*. S. Gregor. Magn. Epiſt. 28. lib. 1. juxta nov. ord. aliàs 27.

(*b*) Vide Pagium in Critic. ad annum 572. num. 10.

(*c*) Vide Evagrium Hiſt. Eccl. lib. 5. cap. 5.

(*d*) Vide Epiſt. 25. S. Greg. I. lib. 1. aliàs 24.

(*e*) *Sicuti Patriarchis aliis partibus veſtris, ſynodicam vobis Epiſtolam direxi: quia apud me ſemper hoc eſtis, quod ex omnipotentis Dei munere accepiſtis eſſe, non quod ex voluntate hominum putamini non eſſe*. S. Gregor. Magn. Epiſt. 26. lib. 1. aliàs 25.

non sdegnar l' Imperadore ne ricercasse il suo consenso, acciocchè non sembrasse, che ad onta della deposizione già fatta di lui per ordine imperiale ei volesse restituirgli l' onore, di cui era stato spogliato. Nè già San Gregorio chiedeva all' Imperadore, che concedesse l' uso del Pallio ad Anastasio; ma che lo lasciasse venire a Roma, acciocchè ivi in un con lui usando il Pallio, ritenesse l' onore della sua dignità: e quelle parole, *concesso usu Pallii* non si riferiscono alla concessione da farsi dall' Imperadore, ma alla concessione da farsi dallo stesso San Gregorio con permissione dell' Imperadore: essendo cosa certa, che non averebbe potuto Anastasio, ancorchè dall' Imperadore avesse ottenuto l' uso del Pallio, portarlo fuora del suo Patriarcato, e particolarmente in Roma alla presenza dello stesso Papa, e nella solennità della Messa. Nè parla San Gregorio, com' io penso, del Pallio comune a tutti i Vescovi orientali, o sia del Pallio Greco, ma del Pallio Romano, del quale volea ornare Anastasio, per farlo in certo modo partecipe della sua propria dignità, ammettendolo seco con quest' ornamento alla solennità della Messa.

XXIII. Non meno però debole delle ragioni fin quì addotte è un altro argomento di Pier di Marca, che egli nulladimeno stima insolubile, e cui non possa contraddirsi, fondato sopra quello, che riferisce Liberato Diacono d' Antimo Patriarca di Costantinopoli, cioè, che veggendosi Antimo deposto dal seggio rese agl' Imperadori il Pallio, che ebbe (a). Sulle quali parole: *Niente, dic' egli, può dirsi di più aperto: imperocchè il rendere si riferisce a quello, da cui alcuna cosa si è ricevuta* (b). Ma egli averebbe dovuto osservare, che Antimo uomo Eutichiano, per opera di Teodora Augusta empia consorte di Giustiniano Imperadore fu dalla Sede di Trabisonda trasferito al Trono di Costantinopoli, consentendo Giustiniano in questo trasferimento accaduto l' anno DXXXV. (c) che essendosi portato l' anno seguente DXXXVI. in Costantinopoli Sant' Agapeto Romano Pontefice, e ricusando la comunione, ed il saluto d'Antimo, sì per lo suo irregolare trasferimento, e molto più per la sua eresia, dispregiando e i doni e le minacce di Teodora, e dello stesso Giustiniano, tanto operò colla sua costanza, che fu alla fine obbligato l' Imperadore a consentire nella deposizione d' Antimo,

(a) *Anthimus videns se Sede pulsum, Pallium quod habuit, Imperatoribus reddidit.* Liberatus in Breviar. cap. 21.

(b) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 6. num. 10.

(c) *Ea tempestate mortuo Epiphanio Constantinopolitano Episcopo, Theodora Augusta Anthimum transtulit in eamdem Sedem, qui fuit Episcopus Civitatis Trapezuntis regionis Ponti, latenter Chalcedonensi Concilium non suscipientem.* Liberat. in Breviar. cap. 20.

mo, ed a mandarlo in esilio (a): ed allora fu, che Antimo veggendosi discacciato dal Trono rese agli Imperadori, cioè, a Giustiniano e Teodora il Pallio, che avea ricevuto, e partì per quel luogo, dove Teodora potesse difenderlo col suo patrocinio, come soggiunge l'istesso Liberato, seguendo a dire, che Agapeto in luogo di Antimo consagrò Vescovo di Costantinopoli Menna col favore del Principe (b). Da questa esposizione del fatto si rende chiaro il senso delle parole di Liberato, sopra le quali fonda il suo argomento il de Marca: conciossiachè essendo il Pallio un'insegna del Vescovato, ed essendo stato Antimo per favore degl'Imperadori innalzato al Trono di Costantinopoli, veggendosi deposto rese loro il segno di quell'onore, che da essi avea ricevuto. Nè già scrive Liberato, che Antimo restituisse agl'Imperadori quel Pallio, che avea da loro ricevuto; ma dice, che loro rendette il Pallio, ch'egli avea. E averebbe anche potuto scrivere, che ricevè dagl'Imperadori il Pallio, senza che perciò ne seguisse, che il Pallio fosse vesta imperiale, che dal solo Imperadore potea concedersi: imperocchè avendo ricevuto dagli Imperadori il seggio di Costantinopoli, avea per conseguenza ricevuto tutto quello, che era congiunto a tal dignità. La qual cosa si può chiarire con un esempio preso dal nostro comun modo di favellare. Onde diciamo aver ricevuta dal Papa, o dal Re la mitra e il pastorale quello, che dal Papa, o dal Re per regia nominazione ha ricevuto il Vescovato; ma non per questo ne siegue, che la mitra sia qualche sorta di ornamento regio: e se alcun Vescovo nominato dal Re veggendosi deposto dal Vescovato rimandasse a quello il pastorale, altro con ciò fare non vorrebbe indicare, se non renderli quell'onore, che da esso avea ricevuto. Del rimanente da Liberato stesso evidentemente si raccoglie, il Pallio patriarcale non esser cosa, che appartenga punto a sorta che sia di vestimento imperiale: mentre scrive, che a suo tempo era consuetudine in Alessandria, che il nuovo Patriarca, che succedeva al defonto, solea vegliar sopra il suo corpo, ed imporre sopra il di lui capo la destra mano; e poi seppellito colle proprie mani, prender dal di lui collo *il Pallio di San Marco*, ed allora riputarsi legittimo possessore del seggio Alessandrino (c). Il Pallio adunque de' Vescovi Alessandrini, ch'era insegna della lor dignità, era, o diceasi Pallio di San Marco. Ond'è

(a) Liberatus loc. cit. cap. 21.

(b) *Et discessit ubi eum Augusta suo patrocinio tueretur. Tunc Papa Principis favore Mennam pro eo ordinavit Antistitem, consecrans eum manu sua in Basilica S. Mariæ*. Liberat. ibi.

(c) *Consuetudo quidem est Alexandriæ, illum qui defuncto succedit, excubias supra corpus defuncti agere, manumque dexteram ejus capiti suo imponere, & sepulto manibus suis, accipere collo suo Beati Marci Pallium & tunc legitimè sedere*. Liberat. in Breviar. cap. 20.

Ond' ed il Pallio Romano dagli ſteſſi ſommi Pontefici fu detto il Pallio di San Pietro per indicare, che era veſta di origine ſacra, indizio di ſacra dignità, e deſtinato ad uſi ſagratiſſimi, e molto lungi da quella profanità, a cui gli uomini di ſpirito carnale vorrebbono aſcriver l' origine del Pallio.

XXIV. Ma poichè, come s' è detto, il nome di Pallio è aſsai generale, ed a molte ſorti non ſolo di veſti, ma ancora di altri arredi ſi vede addattato, non ſi vuol negare, che i Principi ben ſovente ne' tempi antichi abbiano donati Pallj e veſtimenti imperiali alle Chieſe, ed a' Veſcovi; ma queſti veſtimenti ad ogni altro uſo ſervivano, fuorchè a quel Pallio, di cui favelliamo. Frequentiſſimi ſono gli eſempli di queſte donazioni, o, per meglio dire, oblazioni fatte da i Principi, appreſso il Pontificale Romano attribuito ad Anaſtaſio, de' quali baſterà riferirne alcuni. Nella vita di Sant' Ormiſda ſi legge, che Giuſtino Imperadore mandò a quel ſanto Pontefice *Pallj oloveri blattei*, (cioè a dire, veſti di ſeta tinte col murice, o col conchilio, che forma la porpora prezioſa, cui non era lecito uſare fuorchè all' Imperadore, come dalla legge ultima del Codice Teodoſiano *de veſtibus olover.*) con alcune *faſcie teſſute d' oro della Clamide, o della Stola imperiale*. Ma queſte doveano ſervir per mappe, o per tovaglia, o per coltre da porſi ſopra la confeſſion di San Pietro (*a*). Similmente nella vita di San Giovanni Papa ſi legge, che l' iſteſſo Imperador Giuſtino tra le altre coſe prezioſe donò allo ſteſſo Pontefice mentre ſtava in Coſtantinopoli *quindici Pallj conteſti d' oro, che l' iſteſſo Giovanni portò a i Beatiſſimi Apoſtoli Pietro e Paolo, ed alle Chieſe di Santa Maria, e di San Lorenzo* (*b*). E nella vita di Felice II. ſi fa menzione *di quattro Pallj oloveri conteſti d' oro*, offeriti ſimilmente alla Chieſa Romana. Ma il più conſiderabile in queſta materia ſi è, che queſta ſorta di Pallj, anche teſſuti di ſeta, o d' oro, o fregiati di porpora, il cui uſo era interdetto a i privati, ſolevano ancor da perſone particolari donarſi, ed offerirſi alle Chieſe, come appariſce dalla carta Cornuziana pubblicata dall' eruditiſſimo Giuſeppe Maria Suareſio (*c*), e riferita ancora dal P. Mabillon; nella qual carta di donazione fatta alla Chieſa Cornuziana da FL. VALIA. Q. THEUDOVIO. nel Conſolato di Lione Auguſto V. e Probiano, cioè, l'anno di Criſto

(*a*) *Pallia olobera blattea cum tabulis auro textis de chlamyde, vel de ſtola imperiali ſuffittorium* (aliter & melius, ſubſtratorium) *ſuper Confeſſionem B. Petri Apoſtoli. Hæc omnia a Juſtino Auguſto orthodoxo votorum gratia oblata ſunt*. Anaſtaſius in vita S. Hormiſdæ.

(*b*) *Pallia auro texta quindecim, quæ ipſe Joannes detulit Apoſtolis Beatiſſimo Petro, & Paulo, & ad Sanctam Mariam, & ad Sanctum Laurentium*. Anaſtaſ. in vita S. Joannis.

(*c*) Suareſius in Præneſt. Antiq. lib. 3. cap. 7.

ſto cccclxxi. dopo la numerazione de' fondi, e di molti mobili prezioſi, di vaſi, e di altri arredi, e ſagre ſuppellettili donate a quella Chieſa, ſi noverano molti Pallj di varie ſpecie, e di varie ſorti di materie, e variamente teſſuti, anche di ſeta, e d' oro (a). Dal che ſi raccoglie quanto foſſe generale il nome di Pallio ne' primi ſecoli, ed a quanti diverſi uſi, oltre de' veſtimenti ſacerdotali, poteſſe ſervire: ond'è, che i Pallj chiamavanſi quelli, che noi chiamiamo paliotti per ornamento degli Altari, e le mappe, che ſi ſtendevano ſopra le ſacre menſe. E perciò i Pallj, che alcuna volta ſi leggon donati da i Principi, e dagli Imperadori alla Chieſa Romana, ad ogni altr'uſo potevan ſervire, fuorchè a quello di comporre il Pallio Pontificio, di cui ſi tratta. Ma oltre di ciò, da queſte oblazioni fatte di Pallj prezioſi, teſſuti d' oro, e di ſeta, o tinti di porpora, manifeſtamente ſi deduce, che l' uſo proibito a' privati dalle pubbliche leggi di tali ſorti di drappi non ſi ſtendeva per alcun modo alle Chieſe, nè v'era neceſſità del conſenſo imperiale per adoperargli in uſo de' ſagri apparati, o delle veſti ſacerdotali. Nè già per queſto ſi niega, che delle veſti imperiali offerite dagl' Imperadori alle Chieſe poteſſero i Veſcovi far uſo ne' ſacri miniſterj, come ſi legge della Stola donata da Coſtantino Magno a Macario di Geruſalemme: ma ciò non prova, che da queſte veſti, o dall' uſo di eſſe prendeſſe origine il Pallio, altramente ſarebbe ſtato il primo Macario ad eſſer fregiato di queſt' onore.

XXV. Finalmente per compimento di queſta materia abbiamo ſtimato bene di non pretermettere il rito ed il modo, con cui ſogliono da antichiſſimo tempo fabbricarſi i Pallj, che da i Romani Pontefici ſi mandano agli Arciveſcovi. Si fanno adunque di lana di candidi Agnelli ſenz' alcuna macchia, i quali nel giorno di Sant' Agneſe nella Chieſa a lei dedicata nella via Nomentana in ciaſcun anno ſogliono offerirſi, e benedirſi nella ſolennità della Meſſa; i quali poi conſegnati a' Sottodiaconi Apoſtolici, da queſti ſi fanno nutrire in qualche Moniſtero di ſagre Vergini fino a tanto che venga il tempo di tondergli, e tonduti, della loro lana ſi teſſono i Pallj, i quali portati nella Baſilica Vaticana ſi pongono ſopra i corpi de' Santi Apoſtoli Pietro e Paolo la vigilia della loro ſolennità, e vi ſi fanno ſtar tutta la notte, ed il giorno ſeguente ſi conſegnano a quelli, che ſon deputati per cuſtodirli (b). Chiunque ha

(a) *Nec non & in Palliis Pallium holoſericum agnaphum auroclavum I. item Pallium holoſericum tetraphorum I.. S..... Pallium caſſioticum. Item Pallium lineum Aquitanicum, & alia Pallia linea quatuor.* Charta Cornutiana.

(b) Vide Cardinal. Bona *de reb. Liturgic.* lib. I. cap. 24.

qualche notizia delle antiche venerabili memorie di Roma Cristiana, segnate non solo nelle antichissime tribune de' Templi vetusti, ma nelle Camere o apsidi cimiteriali, conoscerà ben tosto quanto questo rito di fabbricare i Pallj delle lane di bianchi agnelli mirabilmente corrisponda a quelle idee, ed a que' simboli, che esprimevano ne' riferiti luoghi i Cristiani nella figura del buon Pastore portante sopra gli omeri la pecorella, ed in quegli agnelli, che intorno ad esso figuravano. Che se il Pallio comune di tutti i Vescovi, chiamato Omoforio, per esser tessuto di lana rappresentava questa figura, come c' insegnano i Greci Padri, maggiormente dovea rappresentarsi dal Romano Pontefice Principe visibile de' Pastori, e Vicario in terra del supremo Pastore. Essendo pertanto il Pallio del Romano Pontefice un' insegna propria della sua dignità pastorale, la quale insegna solamente da lui sempre, ed in ogni luogo può portarsi, non comunicandosi da esso agl' altri, se non per essere usata in certi determinati tempi, e particolari funzioni; è vano ripeterne l' origine dalla preziosità delle vesti profane, ad esso dagli Imperadori concedute; ma è ben proprio ritrovarla in quelle candide lane segnate colle croci, che il simbolo dell' immacolato agnello rappresentano, e che esprimono nel tempo stesso la potestà, che da esso ha ricevuta sopra tutto il gregge di Cristo il Romano Pontefice.

§. III.

Se per l' introduzione del Pallio conceduto da' Romani Pontefici a' Vescovi Metropolitani rimanessero pregiudicati, o diminuiti i loro diritti, e le loro ragioni.

SOMMARIO.

I. *Opinione di Giannone, e di coloro, che attribuiscono la concessione del Pallio ad un artificio de' Romani Pontefici per diminuir la potestà de' Metropolitani, ed impor loro un laccio di servitù, si dimostra falsa.*

II. *La medesima opinione riputata calunniosa da uomini dotti, e per quali ragioni. Parere di Pier de Marca confutato. Ordinazione de' Metropolitani di tutte le Provincie occidentali appartenente al diritto patriarcale del Romano Pontefice. Pallio non appartiene alla confermazione de' Metropolitani.*

III. *Diritto del Patriarcato sopra la consagrazione de' Metropolitani, e l' ele-*

l'elezione de' Vescovi comprovinciali qual fosse anticamente. Potestà conceduta da' Romani Pontefici a i loro Vicarj nelle Provincie del loro Patriarcato sopra la consacrazione de' Metropolitani, e la conferma de' Vescovi Provinciali.

IV. *Se a i Vicarj della Sedia apostolica nelle Gallie fosse conceduta quella medesima potestà, che si concedeva a' Vicarj dell' Illirico sopra le ordinazioni de' Vescovi. Concilj Nazionali delle Gallie sopra tal materia spiegati.*

V. *Ordinazioni de' Metropolitani nelle Provincie fuora d' Italia lasciata da i Romani Pontefici a i Metropolitani stessi, ritenuto il diritto di confermarla. Disciplina della Chiesa Gallicana nell' elezioni ed ordinazioni Vescovili riconosce sua origine dalla Sedia apostolica.*

VI. *Uso del Pallio non introdotto da' Romani Pontefici per sottoporre a loro la conferma de' Metropolitani. Equivoco malizioso di Giannone. Pallio non conferisce il diritto appartenente a' Metropolitani legittimamente confermati in vigore della loro conferma e consagrazione, ma semplicemente l' uso più amplo. Atti di giurisdizione, che possono esercitarsi dagli Arcivescovi prima di ricevere il Pallio. Come s' intenda, che nel Pallio si conferisca a i Metropolitani la potestà di consacrar Vescovi, e di congregare i Sinodi.*

VII. *Pallio accresce, non diminuisce la potestà de' Metropolitani.*

I. Scrivendo Giannone, che i Romani Pontefici *trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani per la concessione del Pallio, che loro mandavano: poichè per quello si dava da' sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d' ordinare i Vescovi della Provincia: onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio si concedeva tal potestà*; mostra senza dubbio di esser del sentimento di coloro, i quali malignamente interpetrando gli atti più santi ed innocenti dell'autorità Pontificia, s' immaginarono nella concessione del Pallio Romano non so quale astuto artificio de' Papi, per mezzo del quale ponessero in servitù la libertà de' Metropolitani, e, come dice Giannone, traessero a se tutte le loro ragioni. Questa bella scoperta però non è tanto del Dupino, quanto di Pier de Marca, il quale nè si fece rimorso, nè ebbe rossore di scrivere, che veggendo i Papi esser costume ricevuto, che l' ordinazioni fuora d' Italia poteano farsi senza il loro consenso, non vollero con aperta forza violar questa legge; ma resero stupefatti i Metropolitani quasi con un miracolo di cosa nuova, la quale dapprima parve magnifica, ma a poco a poco, quasi per occulta fraude, franse la lor libertà, ed atterrò

terrò l' autorità de' Sinodi Provinciali (*a*). Ma la falsità di quest' opinione rimane apertamente confutata da due cose, che abbiamo ad evidenza dimostrate nel Paragrafo antecedente. La prima è, che il Pallio dapprima non solea concedersi da i Romani Pontefici se non a' Vicarj della Sedia apostolica nelle Provincie delle Gallie, dell' Illirico, e delle Spagne in contrassegno della potestà, che aveano nelle Diocesi, in cui esercitavano le veci del Romano Pontefice: e questa concessione era come una certa participazione, che loro faceasi della potestà Pontificia, o Patriarcale del Romano Pontefice. Serviva adunque il Pallio Romano ad amplificare, non a diminuir la potestà di que' Metropolitani, cui commettevansi dal Papa nelle Provincie fuora d' Italia le sue veci. La seconda cosa è, che tanto erano lungi i Romani Pontefici dall' insidiare occultamente alla libertà de' Metropolitani coll' incantargli, ed allettarli con questa specie d' insidioso onore, che piuttosto erano ritenutissimi nel concederlo, e ricercavano non solamente meriti personali, ma replicate istanze di quelli, che lo bramavano, e sovente ancora esigevano gl' ufficj de' Regi, ed il piacimento dello stesso Imperadore.

II. Quindi è, che considerando queste cose il Tommasino, come abbiamo di sopra osservato (*b*), stimò che per esse rimanesse convinta la calunnia di coloro, i quali ascrissero ad un artificioso ritrovamento de' Papi la concessione del Pallio, per soggiogar con questo mezzo, e sottoporre alla loro autorità la potestà de' Metropolitani; quasi che non si desse loro la pienezza della potestà, se non col Pallio (*c*). Per la qual cosa non dubita ei punto di dare a questa opinione il nome di calunniosa menzogna (*d*): ciò, che egli prova con molte ragioni, che posson vedersi appresso di lui (*e*). E ciò, che dice il de Marca, che desiderando i Papi, che tutti i Metropolitani, che appartenevano al loro Patriarcato ricevessero dalla Sede apostolica qualche genere di conferma; mentre era disciplina ricevuta, che senza il consenso loro si consacrassero fuora d' Italia i Metropolitani; ottennero ciò per via del Pallio, col quale

(*a*) *Optabant sanè olim Pontifices, ut omnes Metropolitani, qui ad eorum Patriarchatum pertinebant, aliquod confirmationis genus a Sede Apostolica acciperent. Verùm quia ubique receptum erat, consecrationes fieri posse extra Italiam absque eorum consensu, vim ei legi auferre noluerunt; sed Metropolitanos rei cujusdam novæ miraculo veluti obstupefecerunt: quæ initio magnifica, paulatim tamen antiquam eorum libertatem per cuniculos infregit, & Synodorum Provincialium auctoritatem pessundedit.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 6. num. 1.

(*b*) Vedi il §. antecedente, num. 7.

(*c*) Vide Thomass. Tom. 1. libr. 2. cap. 53. num. 10. in fine.

(*d*) *Inane prorsus istud commentum est, nulloque nixum fundamento, hoc jugum Metropolitis imposuisse Pontifices callida & abstrusa dominandi libidine, ut eos subjectiores suæ Sedi haberent; quasi plenitudo potestatis non eis nisi simul cum Pallio traderetur, a quo Pallium ipsum accipitur.* Thomass. loc. cit. num. 11.

(*e*) Thomass. ibi.

quale sotto specie di onore insidiarono alla loro libertà, è un mero sogno della sua fantasìa riscaldata: conciossiachè egli non prova, nè provar puote nè che i Papi avessero questo desiderio, nè che l' ottenessero per la concessione del Pallio. Così è sogno ancora, che per questo mezzo atterrassero l' autorità de' Concilj Provinciali: essendo piuttosto cosa certa, e da noi in questo Capo dimostrata, che i Papi istituivano i loro Vicarj nelle Provincie fuora d'Italia, acciocchè convocassero i Sinodi delle Provincie medesime, e ad essi soprantendessero, mostrando tutte le loro premure, acciocchè non si pretermettessero dai Metropolitani le adunanze sinodali: ed a questi stessi Metropolitani, che istituivano loro Vicarj, soleano mandare il Pallio, come un segno di quella potestà, che veniva loro partecipata dalla santa Sede in accrescimento di quella, che essi aveano come semplici Metropolitani. Del rimanente noi abbiamo dimostrato nel IV. Paragrafo del precedente Capo, al Romano Pontefice appartenere il diritto della consagrazione, ovvero ordinazione di tutti i Metropolitani spettanti al suo Patriarcato occidentale: benchè fuora d' Italia (eccettuato l' Illirico, dove per mezzo suo e de' suoi Vicarj, a' quali riserbava l' autorità di consacrare i Metropolitani, e di prestare il loro consenso all' ordinazione de' Vescovi di quelle Diocesi) lasciassero a i Sinodi Provinciali la consagrazione e l' ordinazione de' Metropolitani, nè le vollero sottoporre all'autorità de' loro Vicarj, che in quelle Provincie istituivano. Ond' è, che tanto furon lunge dal desiderare, che dal lor consenso dipendesse l' ordinazione de' Metropolitani, che piuttosto le lasciarono totalmente libere a i Sinodi, ancorchè le avessero potute sottoporre a i loro Vicarj, come fecero nell' Illirico. Che se poi in processo di tempo la mutazione delle cose, e la necessità di nuove disposizioni portarono, che l' elezioni di tutti i Metropolitani delle Provincie occidentali si confermassero dal Romano Pontefice, e che egli sopra di ciò esercitasse quel diritto, che a lui competeva per ragione del suo Patriarcato; da questo non si può, se non calunniosamente, inferire, ch' egli usurpasse i diritti de' Metropolitani, o de' Sinodi Provinciali, o che ciò derivasse dalla concessione del Pallio: conciossiachè quello non concedevasi se non a i Metropolitani già consacrati e confermati; onde nulla affatto esso apparteneva alla confermazione, ovvero consagrazione, che anticamente confondeasi colla conferma. Anzi tanto poco conferisce il Pallio alla confermazione degli Arcivescovi secondo la presente disciplina dappoichè fu imposta a i Metropolitani la necessità di ricevere il Pallio prima di esercitare il loro ufficio, che non ostante il consenso, e l' approvazione,

o la

o la confermazione fatta dal Romano Pontefice dell'elezione degl' Arcivescovi; essi nulladimeno non possono usare alcuna funzione pontificale, nè d' ordine, nè di giurisdizione, se non averanno ricevuto il Pallio, come si trova disposto nel diritto comune da Innocenzo III. nel Capitolo *Nisi*: *de auctoritate*, *&* *usu Pallii* (*a*). Dalche chiaramente deducesi, che il Pallio, nè punto, nè poco appartiene alla confermazione degl' Arcivescovi.

III. Bisogna pertanto nella promozione de' Prelati al reggimento delle Chiese distinguer più atti, cioè, elezione, confermazione dell'eletto, e consacrazione. L'elezione secondo la pristina disciplina faceasi da i Vescovi delle Provincie col suffragio del Clero e del Popolo, e col consenso del Metropolitano, a cui apparteneva la consagrazion dell' eletto dopo la confermazione del Patriarca. L' elezione de' Metropolitani faceasi nel Sinodo della Provincia, co' suffragj similmente del Clero e del Popolo; e l' eletto consecravasi dal Patriarca: essendo proprio diritto patriarcale l' ordinazione de' Metropolitani delle sue Diocesi, o del suo Patriarcato, e di confermar l' elezioni, che faceansi da i Metropolitani de' Vescovi suffraganei, prestando il loro consenso all' ordinazione de' Vescovi Provinciali, come chiaramente spiegò Sant' Innocenzo I. nella lettera scritta ad Alessandro Patriarca d' Antiochia (*b*). Nè già è da dubitare, che non avesse il Romano Pontefice sopra le Diocesi occidentali appartenenti al suo Patriarcato quel diritto circa le ordinazioni Vescovili, che avea il Vescovo Antiocheno sopra le Provincie della Diocesi d' Oriente pertinenti al di lui Patriarcato: tanto più, che a norma di quelle antiche ragioni, che avea il Vescovo di Roma sopra le Provincie al suo Patriarcato d' Occidente sottoposte, furono dal VI. Canone del Concilio Niceno confermati e stabiliti i diritti de' Vescovi d'Alessandria, e d' Antiochia. Ond'è, che il medesimo Sant' Innocenzo parlando de' sopra riferiti diritti del Vescovo d' Antiochia, li ripete dal Concilio Niceno (*c*). Ma che in fatti avessero i Romani Pontefici sopra le Provincie occidentali quel diritto patriarcale, quale avea il Vescovo Antiocheno

(*a*) *Sanè si postulatio Ven. Fr. Trojanen. Episcopi, Regni Siciliæ Cancellarii, ad Panormitanam Ecclesiam fuisset per nos etiam approbata, non tamen deberet se Archiepiscopum appellare priusquam a nobis Pallium suscepisset, in quo Pontificalis officii plenitudo cum Archiepiscopalis nominis appellatione confertur*. Innoc. III. Ibi.

(*b*) *Itaque arbitramur, frater carissime, ut sicut Metropolitanos auctoritate ordinas singulari; sic & ceteros, non sine permissu conscientiaque tua, sinas Episcopos procreari. In quibus hunc modum rectè servabis, ut longè positos, literis datis, ordinari censeas ab his, qui nunc eos suo tantum ordinant arbitratu*. S. Innocent. I. Epist. 18. ad Alexandr. Antiochenum.

(*c*) *Revolventes itaque auctoritatem Nicænæ Synodi, quæ una omnium per orbem terrarum explicat mentem Sacerdotum, quæ censuit de Antiochena Ecclesia, &c.* Epist. cit. Innocent.

cheno sopra le Provincie della Diocesi d' Oriente, si rende manifesto dalla potestà, che essi concederono a' Vescovi di Tessalonica, come loro Vicarj, sopra tutte le Provincie della Diocesi dell' Illirico, cioè, che ad essi spettasse l' ordinazione de' Metropolitani, e la conferma delle elezioni de' Vescovi suffraganei, la cui consacrazione faceasi da i Metropolitani, come abbiamo noi sopra dimostrato nel quarto Paragrafo del precedente Capo, al numero 2. e 3. e come similmente apparisce dalle lettere di San Lione I. ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, ordinando che i Metropolitani dovessero a lui far relazione dell' elezione de' Vescovi suffraganei, acciocchè da esso fosse confermata priachè da loro consagrati fossero (*a*). Parlandosi poi de' Metropolitani, la cui consagrazione apparteneva al detto Vicario apostolico dell' Illirico, dove fosse accaduta la morte di alcun Metropolitano congregar doveansi nella Città del defonto i Vescovi della Provincia, ed ivi convocavano il Clero ed il Popolo per l' elezione del Pastore, dell' elezione del quale dovean far relazione al Vescovo di Tessalonica; e quando da esso rimanesse confermata, allora veniva quello da lui consagrato (*b*). Secondo adunque la forma di questa disciplina, che era in vigore nel quinto secolo, l' elezione così de' Vescovi Provinciali, come de' Metropolitani faceasi dal Clero e dal Popolo, coll' intervento però de' Vescovi Provinciali nell' elezione del Metropolitano, e confermavasi dal Patriarca, o dal suo Vicario nel Patriarcato occidentale: confermata l' elezione, i Suffraganei dal Metropolitano, i Metropolitani dal Patriarca, o dal Vicario della Sedia apostolica nel Patriarcato occidentale si consacravano.

IV. E comechè non sappiamo se quella potestà, che i Romani Pontefici concessero a i loro Vicarj nell' Illirico circa la conferma delle elezioni Vescovili, e la consagrazione de' Metropolitani fosse conceduta a i loro Vicarj nelle Gallie; sappiamo nulladimeno, che ad essi fu conceduta a nome della Sedia apostolica la reggenza di quelle Provincie Ecclesiastiche, e l'autorità sopra i Metropolitani, come abbiamo osservato nel Paragrafo III. del precedente Capo: e sappiamo, che a questi Vicarj delle Gallie, quali furon successivamente i Vescovi di Arles, anticamente fu commesso dalla Sede apostolica il reggimento, ed il regolamento Eccle-

(*a*) *De Persona autem consecrandi Episcopi, & de Cleri Plebisque consensu, Metropolitanus Episcopus ad fraternitatem tuam referat; quodque in Provincia bene placuit, scire te faciat; ut ordinationem ritè celebrandam tua quoque firmet auctoritas*. S. Leo I. Epistol. 84. cap. 6. juxta vet. ordin. ad Anastasium Thessalon.

(*b*) *Optimus eligatur: de cujus nomine ad tuam notitiam Provinciales referant Episcopi, impleturi vota poscentium, si quod ipsis placuit, sibi quoque placuisse cognoverint*. S. Leo I. loc. cit.

Ecclesiastico di tutte le Gallie, il quale esercitavano in nome del Romano Pontefice, come fanno testimonianza i Vescovi della medesima Provincia di Arles nelle preci mandate a San Lione Magno (a). Ond'è, che quantunque nelle lettere de' Romani Pontefici scritte a' Vescovi di Arles, nelle quali gl' istituivano loro Vicarj nelle Gallie, non si legga conceduta loro questa facoltà; non trovandosi neppure in essa espressamente negata, non può rettamente argomentarsi, che non l' avessero. E sebene nelle facoltà loro concedute di soprantendere agli affari Ecclesiastici, di terminare i piati di que' Vescovi, che non ricercavano d' esser risoluti dalla Sedia apostolica, e di adunare i Sinodi, e presiedere in essi, sia riserbato il diritto de' Metropolitani; questo diritto però riguardava solamente l' ordinazione de' Vescovi suffraganei, che a loro apparteneva, non già l' indipendenza di consacrarli senza che la loro elezione fosse confermata dal Papa, o dal suo Vicario. Contuttociò noi non vogliamo negare, che le ordinazioni de' Metropolitani delle Provincie delle Gallie si facesse ne' Sinodi congregati a tale effetto, così de' Metropolitani, come de' Vescovi comprovinciali, come si dispose nel Canone VII. del secondo Concilio d'Orliens, celebrato l'anno DXXXIII. (b) e come similmente si vede stabilito nell' altro Concilio III. d' Orliens, adunato l' anno DXXXVIII. dove si ordina, che all' ordinazione del Metropolitano intervengano, se sarà possibile, in un co' Vescovi Provinciali tutti i Metropolitani, e che l' eletto sia consagrato da quel Metropolitano, cui per consuetudine appartiene l' ordinazione (c). Ma da questo non siegue, che l' ordinazione de' Metropolitani delle Gallie si facesse senza consenso del Vicario della Sedia apostolica; che anzi dal vedersi, che doveano farsi coll' intervenimento di tutti i Metropolitani manifestamente si raccoglie, che ad esso dovea concorrere quel Metropolitano, cui dalla Sede Apostolica soleano commettersi le sue veci, massimamente, che questo solo avea facoltà di convocare al Sinodo gli altri Metropolitani. Per la qual cosa sembra, che in quelle parole, *Cosichè a quel Metropolitano rimanga il privilegio di ordinare, il quale è ricercato dalla consuetudine delle ordinazioni*, non oscuramente

(a) Cui (Episcopo Arelatensi) *id etiam honoris, dignitatisque collatum est, ut non tantum has Provincias potestate propria gubernaret; verùm etiam omnes Gallias sibi Apostolicæ Sedis vice mandata, sub omni Ecclesiastica regula contineret*. Preces Episc. Prov. Narb. ad S. Leon. I. Vedi sopra §. III. del I. Capo, num. 8.

(b) *In ordinandis Metropolitanis Episcopis antiquam institutionis formulam renovamus.... Itaque Metropolitanus Episcopus .... congregatis in unum omnibus comprovincialibus Episcopis ordinetur*. Concil. Aurelianen. II. Can. VII.

(c) *Placuit, ut Metropolitani a Metropolitanis, omnibus, si fieri potest, præsentibus comprovincialibus, ordinentur; ita ut ipsi Metropolitano ordinandi privilegium maneat, quem ordinationis consuetudo requirit*, Concil. Aurelianen. III. Can. 3.

mente venga indicato, che al Metropolitano Vicario del Romano Pontefice appartenesse specialmente il privilegio di ordinar gl' altri Metropolitani, come quello, che per la Vicaria apostolica godeva speciali privilegj sopra gli altri Metropolitani.

V. Ma nulladimeno non vogliamo noi negare, che le ordinazioni de' Metropolitani nelle Provincie così delle Gallie, come delle Spagne si celebrassero anticamente non aspettato il consenso della Sedia apostolica. Questo però, come abbiamo osservato di sopra, non osta al diritto del Romano Pontefice sopra le ordinazioni de' Metropolitani di quelle Provincie: imperocchè, come abbiamo similmente dimostrato, ancorchè al diritto patriarcale del Papa appartenessero le ordinazioni de' Metropolitani d' Occidente; nulladimeno fuora d' Italia, per la distanza de' luoghi, e la difficoltà de' viaggi, ed acciocchè le Chiese non rimanessero lungo tempo prive de' loro Pastori, piacque agl' antichi Romani Pontefici, che queste ordinazioni si celebrassero scambievolmente da i Metropolitani, come osserva ancora il Tommasino, recando l' esemplo di San Gregorio Magno, il quale ordinò ad Agostino da lui spedito in Inghilterra, che convertita quella gente alla Cattolica religione creasse due Metropolitani, i quali scambievolmente si confermassero, ed ordinassero senza aspettar la conferma della Sedia apostolica; e dimostrando, che la Chiesa Gallicana fu fondata dalla Sedia apostolica, ed osservò quella disciplina, che da essa le venne prescritta (a); quando già in quell' età era disciplina ricevuta universalmente, che i Metropolitani si confermassero da' Patriarchi, o da i Primati: e ciò, perchè attesa la distanza de' luoghi non potea aspettarsi, o era difficile, che potessero que' Metropolitani ricever la consagrazione dal Papa; o sarebbe tornato in danno di quelle Chiese il sostener lunga vacanza de' loro Pastori per aspettar dalla Sede apostolica la conferma. Quindi è, che anche nel nuovo diritto esposto nelle Decretali Gregoriane, ancorchè a' Vescovi eletti e non confermati non venga permesso esercitare alcun atto di giurisdizione, o di amministrazione del Vescovato (b), conceduto a' Vescovi eletti e confermati, benchè non consagrati (c); contuttociò a' Vescovi eletti fuora d' Italia in parti assai lontane da Roma, la confermazion de' quali appartiene alla Sedia apostolica, si concede per dispensa, che possano nelle cose spirituali e temporali amministrar la loro Diocesi senza aspettar la confermazione apostolica, e che possano ricevere il dono della consagrazione, come dispose Inno-

 cenzo III.

(a) Vide Thomassin. *de Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 19. num. 10.

(b) Cap. *Nosti*, IX. *de elect. & elect. potest.*

(c) Cap. *Transmissam*, XV. eod. tit.

cenzo III. nel Concilio Lateranense, riferito nel primo libro delle Decretali (*a*). La qual disposizione si osserva oggi nell'Indie occidentali, dove spesso avviene, che i Vescovi pria di esser confermati dalla Sedia apostolica amministrano gli atti di giurisdizione, e ricevono la consagrazione, come attestano Giovanni di Solorzano, ed Emanuello Gonzalez (*b*). Or questa dispensa, che a tenore del nuovo diritto vien conceduta a' Vescovi eletti in parti remote fuora d'Italia, fu similmente conceduta a' Vescovi delle Provincie occidentali nelle Gallie, e nelle Spagne, attinenti al Patriarcato del Romano Pontefice: imperocchè tutta la disciplina, che anticamente si osservava nelle Provincie delle Gallie intorno alle elezioni e ordinazioni de' Vescovi, riconosceva sua origine dalla Sedia apostolica, come amplamente confessano i Padri del Concilio III. di Orliens nel Canone sopracitato (*c*).

VI. E' adunque una vana immaginazione del de Marca, che i Romani Pontefici desiderassero aver qualche parte nella conferma de' Metropolitani delle Gallie, e di altre Provincie occidentali; e che perciò industriosamente cercassero ottenerla per mezzo della concessione del Pallio: mentre tal conferma essi non mai desiderarono, benchè al lor diritto appartenesse, lasciandola per le cagioni sopraddette agli stessi Metropolitani scambievolmente: nè il Pallio appartiene punto alla conferma degl'Arcivescovi; che anzi concedesi loro dopo la conferma, e la consagrazione: servendo non ad altro il Pallio, che ad ampliar quella potestà, che i Metropolitani ricevono per la loro elezione e confermazione, e per la loro consagrazione, come venendo per l'uso di esso a partecipare in certo modo della dignità e potestà dello stesso Romano Pontefice con l'ornamento di quell'insegna, di cui ei va fregiato. E quì viene a discifrarsi il malizioso equivoco di Giannone, dove pretende provare, che i Romani Pontefici per la concessione del Pallio *trassero a se tutte le ragioni de' Metropolitani*; *poichè*, come soggiunge, *per quello davasi da loro piena potestà a i Metropolitani d'ordinare i Vescovi delle Provincie*; *onde ne seguiva, che insieme* col

(*a*) *Ita quod interim valde remoti, videlicet ultra Italiam constituti, si electi fuerint in concordia* DISPENSATIVE *propter necessitates Ecclesiarum in spiritualibus & temporalibus administrent, munus verò benedictionis, seu consecrationis recipiant sicut hactenus recipere consueverunt*. Cap. *Nihil est*, 44. de elect. & elect. potest.

(*b*) Solorzan. lib. 4. *Politica*, cap. 4. Gonzalez in 1. Decret. in Comment. ad cap. *Nosti*, 9. de elect. num. 8.

(*c*) *Ipse tamen Metropolitanus a comprovincialibus Episcopis*, SICUT DECRETA SEDIS APOSTOLICÆ CONTINENT, *cum consensu Cleri, vel Civium eligatur: quia æquum est, sicut ipsa Sedes Apostolica dixit, ut qui præponendus est omnibus, ab omnibus eligatur. De comprovincialibus verò ordinandis, cum consensu Metropolitani, Cleri, & Civium, juxta priorum canonum statuta, electio & voluntas requiratur.* Concil. Aurelian. III. Can. III.

col Pallio si concedeva tal potestà: imperocchè vero è, che per mezzo del Pallio si concede agl' Arcivescovi ampiezza e pienezza di potestà; ma questa non riguarda in alcun modo il diritto, che essi ricevono per la loro legittima elezione e confermazione, e per la loro legittima consagrazione sopra tutti gli atti così di giurisdizione, come di ordine, al loro ufficio spettanti, ma riguarda solamente l' uso di essa potestà: cosichè non sia loro lecito usarla negl' atti, così d' ordine, come di giurisdizione, senza aver ricevuto il Pallio. Onde non è da credere, che se i Metropolitani pria di ricevere il Pallio alcun' atto d' ordine, o di giurisdizione eseguissero, sarebbe invalido e privo d' effetto ciò, che operassero; ma solamente, che i loro atti non sarebbon leciti, ma degni di punizione, come ottimamente divisano tutti i Canonisti (*a*). E quì ancora è da osservarsi, che sebene agl' Arcivescovi dopo la loro confermazione pria di ricevere il Pallio non è lecito esercitar tutti gli atti di lor giurisdizione; posson nulladimeno esercitarne alcuni, qual sarebbe il delegare, o commettere ad alcun loro Suffraganeo la consagrazione di alcun Vescovo eletto spettante alla loro giurisdizione, come chiaramente vien disposto nel nuovo diritto comune (*b*), ovvero il confermar l' elezione di alcun eletto Suffraganeo, come si raccoglie dal medesimo diritto (*c*). Ma forse potrebbe dir Giannone, che i Romani Pontefici nel concedere il Pallio hanno preteso conferire, e dare a i Metropolitani tutta la potestà, che ad essi appartiene, così intorno alla consagrazione de' Suffraganei, come alla convocazione de' Sinodi, e ad altri atti di loro giurisdizione, come si raccoglie non solo da Innocenzo III. (*d*) ma ancora da altri Pontefici prima di lui, come Pasquale, o sia il primo, o il secondo, sopra di che v' è gran controversia (*e*); e come ancora si rende manifesto da i Rituali, Ordini, o Pontificali Romani, da varj Codici pubblicati dal Martene; ne' quali dopo la consagrazione de' Vescovi, nel darsi ad essi il Pallio dicesi conferirsi loro con questo la pienezza dell' ufficio pontificale, e la potestà di celebrare i Concilj, e di consagrare i Vescovi (*f*).

 VII. Ma

(*a*) Vide Gonzalez in 1. Decret. Comment. ad cap. *Nisi*, 3. *de auctorit. & usu Pall.* num. 7.

(*b*) Cap. *Suffraganeis*, 11. *de elect. & elect. potest.*

(*c*) Cap. 1. *de Translat. Episcop.* in fine.

(*d*) *Non tamen deberet se Archiepiscopum appellare priusquam a nobis Pallium suscepisset, in quo Pontificalis officii plenitudo cum Archiepiscopalis nominis appellatione confertur.* Cap. *Nisi*, 2. *de auctorit. & usu Pallii.*

(*e*) *In Pallio, frater, plenitudo conceditur Pontificalis officii, quia juxta Sedis Apostolicæ & totius Europæ consuetudinem, ante acceptum Pallium Metropolitanis minimè licet, aut Episcopos consecrare, aut Synodum celebrare.* Cap. *Significasti*, 4. *de elect. & elect. potest.*

(*f*) *Accipe Pallium, plenitudinem scilicet Pontificalis officii, ad honorem omnipotentis Dei, & gloriosissimæ Virginis Mariæ genitricis ejus, & Beatorum Apostolorum Petri & Pauli.* Ex

VII. Ma se ciò dicesse Giannone, agevol sarebbe a farlo avvertito, che altro è, che per mezzo del Pallio concedasi agl' Arcivescovi assolutamente il diritto e la potestà di consagrare i Vescovi, e di adunare i Sinodi, ed esercitare altri atti della loro giurisdizione; altro, che per quello loro si conferisca la pienezza di questo diritto, e dell' ufficio pontificale; e che non mai si pretese, che per la concessione del Pallio si conferisse loro quel diritto, che essi hanno conseguito per la conferma della loro legittima elezione, e della loro legittima consagrazione; ma bensì un accrescimento di questo diritto e di questa potestà, per la partecipazione, che loro si fa per mezzo del Pallio, della potestà del Pontefice, che lo concede; nel qual Pontefice risiede la pienezza della potestà Ecclesiastica, come tutti i Teologi Cattolici affermano. Ond' è, che per la concessione del Pallio si accrescevano, e non si diminuivano punto le ragioni de' Metropolitani. Da qual cagione poi nascesse negli Arcivescovi la necessità di ricevere il Pallio prima di esercitare il loro ufficio, e per quali motivi venga loro interdetto l' uso del loro ufficio pontificale fino a tanto che il Pallio dalla Sedia apostolica non ricevano, si vedrà nel seguente Paragrafo.

§. IV.

Onde sia nata la necessità ne' Metropolitani di ricevere il Pallio dalla Sedia apostolica, e di astenersi dagli atti Pontificali finchè non l' abbiano ricevuto.

SOMMARIO.

I. *Se dal Concilio VIII. Generale sia stata indotta la disciplina, che i Metropolitani debbano ricevere il Pallio da i loro Patriarchi. Si spongono i Canoni 17. e 27. dello stesso Concilio.*

II. *Origine di questo costume attribuito a S. Bonifacio Martire, chiamato in Francia da Carlomanno per riparar la disciplina di quella Chiesa caduta. Stato deplorabile delle Chiese, e de' Vescovati di Francia. Sinodo celebrato da San Bonifacio. Decreto di questo Sinodo per la restituzione*

Ex M. S. Pontificali Romano Biblioth. Colbertinae, num. 4160. apud Martene *de Antiq. Eccles. Rit.* Tom. 2. cap. 8. art. xi. pag. 504. *Accipe Pallium sumptum de corpore B. Petri, & in hoc Pallio accipe plenitudinem officii tui, & potestatem celebrandi Concilia, & consecrandi Episcopos.* Ex M. S. Pontific. Eccles. Lugdunen. apud Martene loc. cit. pag. 520.

stituzione de' Metropolitani, e per la loro stabilità, colla prerogativa del Pallio.

III. *Se prima di San Bonifacio i Metropolitani delle Gallie avessero un Pallio proprio particolare, che li distinguesse da i loro Suffraganei. Concilio di Mascon sopra di ciò male inteso dal de Marca, spiegato. Nome di Arcivescovo non usato da tutti i Metropolitani nel tempo del Sinodo di Mascon.*

IV. *Vescovi di Francia per proprio uniforme decreto, e non costretti da San Bonifacio si obbligarono a domandare alla Sedia apostolica il Pallio per maggior fermezza de' Vescovi Metropolitani. Decreti fatti nel Sinodo di S. Bonifacio mirano a ristabilir l' antica disciplina della Chiesa Gallicana, ed a ristorare il diritto de' Metropolitani. Per l' obbligazione imposta a' Metropolitani di domandare il Pallio alla santa Sede non fu pregiudicato nè a i diritti de' Metropolitani, nè all' autorità de' Concilj. Pier de Marca sopra di ciò confutato.*

V. *Se i Vescovi Gallicani dopo il decreto di domandare alla Sedia apostolica il Pallio per li Metropolitani cessassero dal domandarlo per timor di non sottoporsi ad una nuova servitù. Falsità di Pier de Marca su questo punto confutate. Decreto del Sinodo di Bonifacio eseguito allora in quello che si potè, ed osservato pienamente dappoi.*

VI. *Pallio della Sede Romana riputato necessario nel Sinodo VIII. per costituire il grado di Arcivescovo. Istanze fatte alla santa Sede da Carlo Magno per la concessione del Pallio a i Metropolitani delle Gallie per istabilimento del diritto metropolitico. Ragioni de' Metropolitani nelle Gallie ristorate e stabilite da i Romani Pontefici ad istanza di Carlo Magno. Pier de Marca confutato.*

VII. *Studio de' Romani Pontefici nel restituire in Francia il diritto, e l' onore de' Metropolitani colla concessione del Pallio. Istanze de' Principi, e de' Regi di Francia per quest' effetto portate alla Sede apostolica.*

VIII. *In che modo per la concessione del Pallio si concedono a i Metropolitani le veci della Sedia apostolica. Discorso di Pier de Marca sopra ciò confutato. Passo d' Immaro Arcivescovo di Rems malignamente spiegato dal de Marca. Sue falsità discoperte. Causa de' Cherici della Chiesa di Rems sospesi da' loro gradi spiegata. Immaro acerbamente ripreso da Niccola I. Sommissione d' Immaro alla Sedia apostolica, e sua purgazione.*

IX. *Immaro non ebbe privilegio dalla Sedia apostolica dell' uso quotidiano del Pallio. Errore del de Marca sopra di ciò confutato. Sue false e maligne illazioni dalle parole d' Immaro dimostrate.*

X. *Confermazione dell' ordinazione d' Immaro cercata da tutti i Vescovi di*

di Francia alla Sedia apostolica. Detta ordinazione confermata da Lione IV. colla concessione del Pallio. Risposta del de Marca impugnata.

XI. *Conferma della promozione di Wlfado alla Sede metropolitica di Bourges domandata alla Sedia apostolica dal Concilio di Troyes, e dal Re Carlo Calvo. Scusa di questo Principe appresso Niccola I. per avere accelerata la promozione di Wlfado senza aspettar la sua licenza. Pallio passato in questi tempi in indole delle Metropoli.*

XII. *Atti del Sinodo di Troyes, e ordinazione di Wlfado confermati da Adriano II. Pallio da questi conceduto per le preghiere del Re Carlo Calvo ad Attardo Vescovo di Nantes. Qualità speciale di questa concessione. Pallio da Giovanni VIII. ad istanza dell' Imperadore conceduto ad Adalgario Vescovo di Autun, ed a preghiere di Carlomanno a Teomaro Arcivescovo di Saltzburg. Costume già introdotto nell' VIII. secolo, che i Metropolitani domandassero il Pallio alla Sedia apostolica. Pallio divenuto perciò fregio proprio e necessario delle Chiese Metropolitane. Costume già universale del IV. secolo, che i Metropolitani e gli Arcivescovi si astenessero dalle funzioni arcivescovili fin che non avessero ricevuto il Pallio.*

XIII. *Obbligazione di astenersi dalle funzioni arcivescovili prima di ricevere il Pallio come, e per qual cagione introdotta. Stabilita indi da' Romani Pontefici, e specialmente da Giovanni VIII.*

XIV. *Concessione fatta del Pallio dalla Sedia apostolica a i Patriarchi Orientali. Uso perpetuo e quotidiano del Pallio proprio solamente del Romano Pontefice. Qual prerogativa conferisca a' semplici Vescovi la concessione del Pallio.*

I. Da quello, che si è di sopra osservato intorno al desiderio de' Vescovi di esser decorati del Pallio dalla Sedia apostolica, e dalle istanze da loro fatte, e dalle premure da essi interposte degli stessi Principi per ottenerlo, agevolmente si può comprendere, che a poco a poco da lor medesimi i Metropolitani per goder lo specioso titolo di Arcivescovo, il quale nel VII. secolo venne sovente ad essere accompagnato coll' onore del Pallio, s' imponessero la necessità di domandarlo, e di riceverlo prima di esercitare gli atti pontificali, riconoscendo da quello il compimento della metropolitica ed arcivescovile lor dignità. Crederono alcuni, che dall' VIII. Concilio Generale, e IV. Costantinopolitano tra gli Ecumenici, celebrato l' anno DCCCLXX. sorgesse questa disciplina; e che dal Canone dicessettesimo dello stesso Sinodo fossero obbligati i Metropolitani a ricevere il Pallio da i loro rispettivi Patriarchi. Ma per verità in detto Canone non s' ingiunge alcuna nuova obbligazione a' Me-

a' Metropolitani intorno al Pallio ; ma solamente si fa menzione del costume già antico , onde i Metropolitani ricevevano da i lor Patriarchi la conferma della lor dignità , o per la consagrazione , o per la concessione del Pallio ; e solamente si comanda ad essi l' osservanza dell' antica disciplina d' intervenire al Sinodo patriarcale, quando da' loro Patriarchi vi saran convocati (a). E quì è da osservare, che dove si dice, che i Metropolitani ricevevano da i loro Patriarchi la conferma della vescovil dignità , o per la consagrazione , o per la concessione del Pallio ; ciò non vuol così intendersi, che i Metropolitani consagrati da i loro Patriarchi non ricevessero il Pallio , mentre lo ricevevano nella loro consagrazione ; ma che que' Metropolitani , che dal Patriarca non venivano consagrati per la distanza de' luoghi, ricevessero da lui la conferma , o il compimento della dignità metropolitica per mezzo del Pallio loro trasmesso . A dir però il vero , questo Canone del Sinodo Costantinopolitano , per quello , che riguarda il Pallio de' Metropolitani, conceduto loro dal Patriarca, sembra formato sulla norma di quello , che allora era in costume nella Chiesa Latina , e nel Patriarcato Occidentale : non trovandosi prima di questo tempo documento alcuno , onde si renda certo , che nella Chiesa Greca fosse solito da i Patriarchi Orientali trasmettersi il Pallio a i loro Metropolitani , quando non erano da essi consagrati : essendo piuttosto certo , che anticamente i Metropolitani nella Chiesa Greca non aveano Pallio, che gli distinguesse da tutti gli altri Vescovi , come abbiamo di sopra osservato . Così ancora sembra , che sia d' indole interamente latina il ventisettesimo Canone dello stesso Concilio , secondo la versione di Anastasio , il qual Canone trovasi nel Greco, dove non si trova il diciassettesimo sopra riferito : imperocchè ivi si dispone , che i Vescovi , a cui è conceduto l' uso del Pallio in certi giorni ed in certi luoghi , fuora di essi tempi e luoghi non lo usino per fasto e vanagloria (b). Or di questa disciplina e costumanza,

(a) *Qua pro causa & hac magna & sancta Synodus tam in seniori & nova Roma , quàm in Sede Antiochia ac Hierosolymorum , priscam consuetudinem decernit in omnibus conservari ; ita ut eorum Praesules universorum Metropolitanorum qui ab ipsis promoventur, & sive per manus impositionem , sive per Pallii dationem Episcopalis dignitatis firmitatem accipiunt , potestatem habeant , videlicet ad convocandum eos , urgente necessitate , ad Synodalem Conventum .* Concil. Constantinopolit. oecumen. VIII. Can. 17. juxtà version. Anastasii , apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Ven. col. 643. B.

(b) Θεσπίζομεν τοὺς ὁρισθέντας ὠμοφορεῖν ἐπισκόπους ἐπί τισι καιροῖς ἀποκεκληρομένοις ἐν τοῖς τοιούτοις περιβεβλῆσθαι ταῦτα καιροῖς, καὶ τόποις, καὶ μὴ καταχεχρῆσθαι τῇ, τοιαύτῃ καταστολῇ διὰ

ſtumanza, che i Veſcovi, cui era conceduto l'uſo del Pallio, non lo poteſsero uſare ſe non in certi determinati tempi e luoghi, e non in tutti i ſagrificj, ed in tutte le funzioni Eccleſiaſtiche, prima di queſti tempi non ſi trova menomo veſtigio nella Chieſa Greca. Sembra adunque, che queſti Canoni ſieno ſtati formati ſulla norma della Chieſa Latina, ed adottati dalla Chieſa Greca in queſto Sinodo congregato per autorità di Adriano II. nel qual Sinodo celebrato contra Fozio fu riconoſciuta dalla Chieſa Orientale l'autorità ſovrana del Romano Pontefice ſopra la Chieſa univerſale.

II. Sembrar dunque debbe aſſai più ſimile al vero l'opinione di quegli, i quali riferiſcono l'origine di queſta diſciplina a S. Bonifacio martire, Apoſtolo della Germania, primo Arciveſcovo di Magonza, e riſtorator della Chieſa Gallicana. Convien pertanto ſapere, che eſſendo ſtato queſto ſantiſſimo Prelato da Gregorio II. iſtituito Legato, e Miſſionario apoſtolico nella Germania dalla parte orientale del Reno nell' anno DCCXXII. per convertir que' Popoli involti nelle ſuperſtizioni del Gentileſimo alla Cattolica ſede, ed avendolo raccomandato a Carlo Martello Maggiorduomo della caſa reale di Francia ſotto Teodorico II. (a) dopo aver prodotti in quella Provincia abbondanti e glorioſi frutti del ſuo Apoſtolato, e dopo avere ivi iſtituiti coll' autorità della ſanta Sede tre Veſcovati, trovandoſi la Chieſa di Francia in deplorabiliſſimo ſtato, fu da Carlomanno fratel di Pipino Maggiorduomo, ma in effetto Reggitor di quel Regno, invitato e ſollecitato a portarſi in Francia, per congregare ivi un Sinodo, e riparar la religione e la diſciplina Eccleſiaſtica, che ivi da ſeſſanta, o ſettant' anni era affatto calpeſtata, e diſſipata: eſſendo che ivi da ottant' anni e più non era ſtato celebrato alcun Sinodo, nè vi era alcun' Arciveſcovo, o Metropolitano; ma i Veſcovati erano ſtati dati a' Laici e Cherici fornicarj, ed adulteri. Il pio deſiderio, e l'invito religioſo di Carlomanno fu da S. Bonifacio riferito a San Zacearia Romano Pontefice, per averne da lui il precetto e l' autorità di ſoddisfarlo, come appariſce da una ſua lettera al medeſimo Pontefice ſcritta, dove riferiſce lo ſtato lagrimevole

διὰ τῦφον. καὶ κενοδοξίαν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ τῆς θείας μυσταγωγίας, καὶ πάσης ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς λειτουργίας ταῦτα φορεῖν. *Decernimus, ut designati ad Superhumeralia gestanda Episcopi certis statisque temporibus, temporibus illis ea & locis gestent, nec hujusmodi cultu per fastum & superbiam abutantur, aut quovis tempore divini sacrificii, & quocumque Ecclesiastica functione ferant.* Conc. CP. VIII. Can. XIV. juxta græc. edit. apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Ven. col. 880. E.

(a) Vide Epist. 1. Gregor. II. ad Bonifac. & 2. ejusdem ad Carolum Ducem, &c. apud Labbè Tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 167. & seqq.

le della Chiesa di Francia nella maniera, che abbiamo sopra narrato (*a*). Ottenuta indi dal Pontefice la facoltà apostolica di congregare, e presiedere al Concilio desiderato da Carlomanno, e ricevute dal medesimo Pontefice l' istruzioni necessarie per correggere quegli abusi, che egli gl' avea riferiti (*b*); nell' anno DCCXLII. congregò un Concilio nella Germania, o in Ratisbona o in Augsburg, dove fu presente l' istesso Carlomanno cogli Ottimati del Regno di Francia, ed in esso stabilì molti Canoni di disciplina per riformazione e riparazione di quella Chiesa (*c*): i quali Canoni poi l' anno seguente furono confermati in un altro Sinodo, ch' ei celebrò in altro luogo delle Gallie, detto *Leptina*, o *Liptina*, in cui furono altri Canoni aggiunti (*d*). Ma avendo il medesimo San Bonifacio riferiti gli statuti di questi Sinodi nella lettera, che ei scrisse a Cudberto Arcivescovo, meglio da lui, che dagli atti, che non son rimasti, possiamo saper le cose in essi stabilite. In primo luogo adunque fu decretato, che i Metropolitani dovessero domandare il Pallio dalla Sedia apostolica, ed in tutte le cose seguir canonicamente i precetti di San Pietro, acciocchè sieno annoverati tra le pecorelle a lui raccomandate (*e*). E quì è d' avvertire, che non avendo trovato San Bonifacio alcun' Arcivescovo, che così allora cominciarono a chiamarsi i Metropolitani nel Regno di Carlomanno, ne furono dal Sinodo da lui celebrato coll' intervento di quel Principe istituiti tre, cioè, Grimone nella Città di Roano, Abel nella Città di Rems, e Artberto nella Città di Sans, il quale portò alla Sede apostolica le lettere di Carlomanno,

(*a*) *Notum similiter sit Paternitati vestræ, quod Carolomannus Dux Francorum me accersitum ad se rogavit, ut in parte Regni Francorum, quæ in sua est potestate, Synodum facerem congregari: & promisit, se de Ecclesiastica religione, quæ jam longo tempore, idest, non minus quàm per sexaginta vel septuaginta annos calcata & dissipata fuit, aliquid corrigere, & emendare velle. Quapropter si hoc Deo inspirante veraciter implere voluerit, consilium & præceptum vestræ auctoritatis, idest, Apostolicæ Sedis habere & sapere debeo. Franci enim, ut seniores dicunt, plusquam per tempus octoginta annorum Synodum non fecerunt, nec Archiepiscopum habuerunt, nec Ecclesiæ canonica jura alicui fundabant, vel renovabant. Modò autem maxima ex parte, per Civitates, Episcopales Sedes traditæ sunt laicis cupidis ad possidendum, vel adulteratis Clericis, scortatoribus, ac publicanis seculariter ad perfruendum*. S. Bonifac. Epist. 132. ex edit. Serrarii, Tom. 13. Biblioth. VV. PP. pag. 125. col. 1. & apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 148. C.

(*b*) Vide Epist. 1. Zachariæ Papæ ad Bonifacium apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 230. & seqq.

(*c*) Vide Concil. Germanicum apud Labbè Tom. cit. col. 270. & seqq.

(*d*) Vide Concil. Liptinense apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 273. & seqq.

(*e*) *Decrevimus autem in nostro Synodali Conventu . . . Metropolitanos Pallia ab illa Sede quærere, & per omnia præcepta Petri canonicè sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur*. Epist. 105. S. Bonifacii ex recensione Serrarii, Tom. 13. Biblioth. VV. PP. pag 113. col. 2. & apud Labbè Tom. cit. col. 281. & seqq.

manno, e di Pipino, e quelle di San Bonifacio; nelle quali i medesimi Principi cercavano per que' tre Vescovi a Zaccaria tre Pallj, come attesta l'istesso Pontefice in una lettera scritta al medesimo San Bonifacio l'anno DCCXLIII. (*a*) onde il medesimo Pontefice confermando l'elezione di que' tre Metropolitani, mandò loro il Pallio richiesto (*b*). Dal decreto adunque di questo Sinodo si deduce, o che fosse introdotta, o confermata l'obbligazione de' Metropolitani di domandare il Pallio alla Sedia apostolica per stabilimento della potestà metropolitica, ed arcivescovile.

III. Ma contuttochè dalle cose sopraddette si renda manifesto, che i Principi ed i Vescovi di Francia nel Concilio tenuto da S. Bonifacio di comun consenso stabilirono, che i Metropolitani dovessero domandare il Pallio alla santa Sede, e che il decreto, che componeva questa obbligazione fosse da tutti riputato necessario a ristabilir nella Chiesa di quel Regno la caduta disciplina; nulladimeno Pier de Marca si fa coraggio di attribuire al solo San Bonifacio, che egli senza alcun elogio nomina, come se un Vescovo del vulgo fosse stato, l'obbligazione ingiunta a' Metropolitani della richiesta del Pallio, dicendo che fino a quel tempo i Metropolitani delle Gallie aveano usato il proprio Pallio Gallicano, e che San Bonifacio li costrinse a cercarlo dalla Sede Romana, acciocchè per questo mezzo li rendesse più sottomessi a quella Sede, e con certa più special ragione al Romano Pontefice li soggettasse (*c*). Ma primieramente nessuno fin quì ha saputo capire che cosa fosse questo Pallio Gallicano distinto dal Pallio Romano, e inventato dal genio curioso di questo Scrittore, che ha per uso trattar come per giuoco le cose Ecclesiastiche; ed uomini dotti hanno stimato, quest' opinione del de Marca non essere appoggiata ad alcuna soda conghiettura (*d*). Egli però pensa poterla fondare sopra il Concilio di Mascon, Città della Gallia Celtica nella Borgogna, celebrato l'anno DLXXXI. dove si trova decretato, com'ei dice, *che nessun Arcivescovo presuma cele-*

(*a*) Vide Epist. v. Zachariæ Papæ ad Bonifacium apud Labbè Tom. cit. col. 238. in fine, & seq.

(*b*) *De Episcopis verò Metropolitanis, idest, Grimone, quem nos jam compertum habemus, & de Abel & Artberto, quos per unamquamque Metropolim per Provincias constituisti, hoc per tuum testimonium confirmamus, & Pallia dirigimus ad eorum firmissimam stabilitatem, & Ecclesiæ Dei augmentum*. Epist. IV. Zachariæ ad Bonifacium apud Labbè Tom. cit. col. 236. in fine, & 237.

(*c*) *Hucusque enim Metropolitani Galliarum Pallio tantum Gallicano usi fuerant. At Bonifacius eos coegit illud a Romana Sede quærere, ut ea ratione illos magis obnoxios esse faceret ei Sedi, ac præcipuo quodam jure Episcopo Romano subjiceret*. Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 4.

(*d*) Vide Cardinal. Bona *Rer. Liturgic.* lib. 1. cap. 24.

celebrar la Messa senza il Pallio (a). Quindi egli deduce, che il Pallio, di cui in questo Concilio si parla, distinto fosse dal Pallio Romano; il quale in que' tempi a nessun altro Vescovo delle Gallie era stato comunicato, fuorchè al Vescovo d' Arles, e che non potea usarsi se non in certe feste solenni dell' anno. Il Canone però dell' allegato Concilio di Mascon non dice, che *nessun Arcivescovo presuma celebrar senza Pallio*; ma dice indefinitamente, *che l' Arcivescovo non presuma dir la Messa senza il Pallio* (b). Quindi osserva opportunamente il Tommasino, che nel tempo, in cui celebrossi il primo Concilio di Mascon non essendo ancora in uso, che i Metropolitani si chiamassero Arcivescovi, quello che nel sesto Canone dicesi in nome singolare Arcivescovo debba intendersi del Metropolitano di Arles, il quale come Vicario apostolico nelle Gallie otteneva insieme col Pallio il nome di Arcivescovo (c): e che sebene agl' altri Metropolitani semplici veniva limitato a certi determinati giorni solenni l' uso del Pallio nel sagrificio; non si legge però, che tal limitazione fosse mai fatta al Vescovo di Arles nelle lettere di Simmaco, di Vigilio, e di Pelagio, i quali nell' istituir Vicarj apostolici gl' Arcivescovi Arelatensi concedettero loro l' uso del Pallio (d): e che finalmente nòn si legge, che questo Pallio Gallicano fosse mai ambito da alcun Vescovo, e che fosse distinto dal Pallio comune degli altri Vescovi (e). Così il Tommasino: del peso delle cui ragioni contro il de Marca lasciando giudicare ad altri, quello che crediamo doverà sembrar certo appresso gli uomini di sano giudizio si è, che per stabilire un' opinione sì nuova bisognava al de Marca trovare altri documenti, fuora del passo equivoco del riferito Concilio, dal quale nòn si comprende, nè si comprenderà, che a tutti e soli Metropolitani Gallicani, come divisa della lor dignità appartenesse una specie di Pallio proprio singolare, che li distinguesse da tutti gli altri semplici Vescovi di quella Nazione, e differente dal Pallio Romano.

IV. Ma più gravemente erra il de Marca ascrivendo individualmente a San Bonifacio la necessità indotta ne' Metropolitani di demandare il Pallio alla Sedia apostolica: imperocchè ciò, che intorno a questo particolare fu decretato in quel Sinodo, che egli convocò, e cui presiedette per specialissimo invito de' Principi Franchi, e per autorità di San Zaccaria, fu deliberato per comun consenso, e de' Vescovi, e de' Principi, e degli Ottimati di quel Regno, ad utilità, e riparazione di quel-

(a) Petrus de Marca loc. cit. num. 2.

(b) *Ut Archiepiscopus sine Pallio missas dicere non præsumat*. Concil. Matisconen. 1. Can. VI.

(c) Vide Thomassinum *de antiq. & nov. discipl. in benef.* part. 1. libr. 2. cap. 54. num. 9. in fine.

(d) Vide Thomassin. loc. cit. num. 10.

(e) Thomassinus ibi.

quella Chiesa, come il medesimo San Bonifacio attesta nella sopracitata lettera a Cudberto (*a*); nella quale dopo aver riferito il decreto fatto in quel Sinodo, che i Metropolitani dovessero ubbidire a' precetti del Romano Pontefice, e domandare il Pallio alla santa Sede, soggiunge che in questa confessione consentirono concordemente tutti, e la mandarono da tutti sottoscritta alla santa Sede (*b*). Ed in fatti in esecuzione di questo decreto non solamente San Bonifacio, ma ancora i Principi Franchi domandarono al Pontefice Zaccaria tre Pallj per li tre riferiti Vescovi, che in quel Sinodo furon costituiti Metropolitani, come attesta l' istesso Pontefice (*c*). Averebbe pertanto dovuto considerare il de Marca, che quello, che fu in quel Sinodo da San Bonifacio stabilito per consenso de' Principi Franchi, fu deliberato e risoluto per riparar la caduta disciplina di quella Chiesa, ristorare il diritto metropolitico ivi affatto estinto, massimamente intorno alla convocazione de' Sinodi nelle Provincie, ed alla vigilanza de' Metropolitani sopra i costumi de' Suffraganei. Onde nel medesimo Sinodo fu decretato, che il Metropolitano decorato del Pallio esorti ed ammonisca i suoi Suffraganei, ed osservi chi di loro sia studioso, e chi negligente della salute delle anime: che sia proprio di esso investigar, secondo gli statuti de' Canoni, i costumi de' suoi Suffraganei: che ne' Sinodi, ch' egli doverà ogn' anno congregare, ammonisca i Vescovi, che nella propria Parrochia convochino i Preti, e gli Abati al Sinodo Parrochiale, ed ivi comandino l' osservanza delle cose decretate nel Sinodo Provinciale: che ciaschedun Vescovo riferisca al Sinodo innanzi all' Arcivescovo, o Metropolitano tutto quello, che nella sua Diocesi egli non averà potuto correggere ed emendare, acciocchè ivi sia corretto: e che finalmente quello, che da i Metropolitani non potrà correggersi, fedelmente riferiscano alla Sedia apostolica, aspettando da quella l' emendazione (*d*). Or non

(*a*) Epist. 105. S. Bonifacii sup. cit.

(*b*) *Decrevimus ... Metropolitanos Pallia ab illa Sede quærere, & per omnia præcepta Petri canonicè sequi desiderare ...* ET ISTI CONFESSIONI UNIVERSI CONSENSIMUS, *& subscripsimus, & ad corpus Sancti Petri Principis Apostolorum direximus*. S. Bonifacius Epist. cit. loc. cit.

(*c*) *Et tua nobis & Carlomanni atque Pippini detulit scripta, per quæ suggessistis, ut tria Pallia iisdem tribus prænominatis Metropolitanis dirigere deberemus; quæ & largiti sumus pro adunatione, & reformatione Ecclesiarum Christi*. Epist. v. Zachariæ ad Bonifacium apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven col. 239. B.

(*d*) *Decrevimus, ut Metropolitanus, qui sit Pallio sublimatus, hortetur cæteros, & admoneat, & investiget quis sit inter eos curiosus de salute Populi, quisve negligens ... Statuimus, quod proprium sit Metropolitano, juxta canonum statuta, subjectorum sibi Episcoporum investigare mores, & solicitudinem circa Populos, quales sint. Et moneat, ut Episcopi a Synodo venientes, in propria Parochia cum Presbyteris & Abbatibus conventus habentes, præcepta Synodi servare insinuando præcipiant: & unusquisque Episcopus, si quid in sua Diœcesi corrigere vel emendare nequiverit, ibidem* in

non è questa l' antichissima disciplina stabilita da' Canoni, e dalle santissime Decretali d' Innocenzo, di Zosimo, di Celestino, di Lione, di Simmaco, e di altri sommi Pontefici per le Chiese occidentali, e particolarmente di Francia, che i Vescovi suffraganei riferiscano ne' Sinodi Provinciali innanzi al Metropolitano ciò, che essi non hanno potuto correggere; e che i Metropolitani riferiscano alla santa Sede le cose più difficili, e che da essi risolver non si possono? Non è questo quello, che cantano le lettere di Zosimo, di Simmaco, di Vigilio, di Pelagio, e di altri Pontefici, nelle quali istituiron loro Vicarj nelle Gallie i Vescovi di Arles, dando loro amplissima potestà di convocare i Sinodi Nazionali delle Provincie Gallicane, di risolvere i piati de' Vescovi, e di riservare al giudizio della Sedia apostolica le cose piu difficili, e le cause più gravi? Che dunque si lagna il de Marca, che per l' obbligazione indotta ne' Metropolitani di domandare il Pallio alla Sedia apostolica sia stato posto un laccio di servitù a i Metropolitani, e sia stata infranta la libertà de' Sinodi? In quanto al primo, se egli si fosse lasciato meno lusingare dal desiderio di non dispiacere agli scismatici Scrittori della libertà della Chiesa Gallicana, contro i quali finse di voler scrivere, e compose quel suo trattato della *Concordia*, pieno di equivoci, onde ciascheduno l' intendesse a suo genio, ma molto più i Protestanti nemici della Romana Chiesa, ed avesse voluto considerar le cose per lo suo diritto, averebbe veduto, come dottamente osserva il Tommasino, che per l' obbligazione ingiunta a i Metropolitani nel Sinodo di San Bonifacio non fu altramente imposto loro nuovo giogo di servitù, ma fu loro anzi conceduta nuova specie di libertà: poichè quell' onore, che con accrescimento di potestà nello spazio di dugento anni, per cause singolarissime, ed alle istanze de' Regi fu conceduto a i soli Vescovi di Arles, ed a qualche altro Vescovo, venne a comunicarsi a tutti i Metropolitani (a). Anzi per mezzo di esso Pallio vennero ad acquistare maggior libertà di quella, che prima avevano sopra le loro Provincie, quando erano sottoposte al Vicario del Romano Pontefice, cui colle veci della santa Sede concedevasi l' uso del Pallio: onde ciascheduno venne in certo modo ad acquistar quel potere nella sua Provincia, che aveano i Vicarj

in Synodo coram Archiepiscopo, & palam omnibus ad corrigendum insinuet, eodem modo quo Romana Ecclesia nos ordinatos cum Sacramento constrinxit, ut si Sacerdotes vel Plebes a lege Dei deviasse viderim, & corrigere non potuerim, fideliter semper Sedi apostolica, & Vicario Sancti Petri ad emendandum indicaverim. Sic enim, ni fallor, omnes Episcopi debent Metropolitano, & ipse Romano Pontifici, si quid de corrigendis Populis apud eos impossibile est, notum facere: & sic alieni fient a sanguine animarum perditarum. S. Bonifac. Epist. cit. apud Labbè Tom. 8. Concil. edic. Ven. col. 281. in fin. & seq.

(a) Vide Thomassin. *de Benef.* par. 1. lib. 2. cap. 55. num. 7.

carj del Papa ſopra tutte le Provincie delle Gallie. In quanto a' Sinodi, qual libertà maggiore in queſti egli ſogna primachè i Metropolitani foſſero obbligati a ricevere il Pallio dalla Sedia apoſtolica, di quella, ch' ebbero poi? Io ſo molto bene, che egli ſoſtien di propoſito, che ſebene le cauſe maggiori, che riguardaſſero o la fede, o qualche capo difficile di diſciplina, doveano anche anticamente riferirſi alla Sedia apoſtolica nell' Occidente (quaſichè nell' Oriente non vi foſſe queſta neceſſità) per via di conſulte; nulladimeno negli altri punti di diſciplina era ſuprema l' autorità de' Sinodi Provinciali, non ſolo quanto alla correzione e depoſizione de' Preti, e de' Cherici inferiori, ma ancora quanto alla depoſizione de' Veſcovi: e che non v' era luogo ad alcuna appellazione; nè rimaneva altro rimedio a i condannati, ſe non che per reſcritto del Principe ſi trattaſſe di nuovo la cauſa in un Sinodo maggiore (*a*): e che da i Sinodi Provinciali ſenz' altra conferma del Papa ſi conſagraſſero i Metropolitani (*b*). Ma in quanto a queſta ſuprema autorità, che egli attribuiſce a i Sinodi Provinciali, checheſia della manifeſta falſità della ſua opinione, e delle equivoche ragioni, con cui egli prova queſta ſupremità, tratte dalla oſcurità de' primi tempi, e da' tempi turbatiſſimi, e pieni di ſconvolgimenti; egli non potrà mai dimoſtrar con alcun ſodo argomento, che per l' obbligazione ingiunta a i Metropolitani di domandare il Pallio alla ſanta Sede foſſe diminuita in conto alcuno quella poteſtà, che competeva a' Sinodi Provinciali ſopra i punti di diſciplina lungo tempo primachè cominciaſſe a concederſi l' uſo del Pallio Romano a' Veſcovi delle Gallie: poſciachè aſſai prima dell' uſo del Pallio non aveano i Sinodi Provinciali quella poteſtà, ch' egli loro attribuiſce circa le cauſe de' Cherici maggiori, e minori, eſcluſa l' appellazione alla Romana Sede: conciofſiacoſachè ſino dal quarto ſecolo la Chieſa Occidentale, e ſpecialmente la Chieſa di Francia, avea ricevuta per legge la Decretale di Sant' Innocenzo I. ſcritta a Vittricio Veſcovo di Roano, nella quale rimettendo a' Sinodi delle Provincie tutte le cauſe de' Veſcovi, e de' Cherici inferiori, con togliere a queſti la libertà di ricorrere ad altri Sinodi; riſerva nulladimeno l' autorità della Sedia apoſtolica, cui vuole, che in tutte le cauſe ſia cuſtodita la dovuta riverenza (*c*). La qual Decretale fu poi confermata da altre Decretali di ſommi Pon-

(*a*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 14. num. 2.

(*b*) Idem ibi, cap. 5. num. 1. & ſeqq.

(*c*) *Si quæ autem cauſæ vel contentiones inter Clericos, tam ſuperioris ordinis, quàm etiam inferioris, fuerint exortæ, ut ſecundum Nicænam Synodum congregatis ejuſdem Provinciæ Epiſcopis jurgium terminetur. Nec alicui liceat, ſine præjudicio tamen Romanæ Eccleſiæ, cui in omnibus cauſis debet reverentia cuſtodiri, relictis his Sacerdotibus, qui in eadem Provincia Dei Eccleſiam nutu divino gubernant, ad alias convolare Provincias.* S. Innocentius I. Epiſt. ad Victricium, cap. 3.

Pontefici, che diedero alla Chiesa delle Gallie la forma della disciplina. Non poteva adunque la necessità imposta a' Metropolitani di ricevere il Pallio togliere a' Sinodi Provinciali quella libertà, che essi allora da più secoli prima non aveano. In quanto poi alla conferma de' Metropolitani, alla quale egli pensa, che sieno stati essi soggettati per l'obbligazione di domandare il Pallio in pregiudizio de' Sinodi, vedremo di quì a poco, che i Sinodi stessi la domandarono alla santa Sede: tanto la stimaron lungi dall' inferir pregiudizio alla lor libertà.

V. Tornando in tanto a San Bonifacio, seguita il de Marca a dire, che dopo il decreto di quel Sinodo i Vescovi di Francia temendo, che per quella novità non forse venissero astretti ad una certa insolita riverenza verso la Sedia apostolica, e che non forse cadessero da quell' autorità, che a i Metropolitani concedono i Canoni, stettero in ambiguo, se dovessero attenersi alla promessa (meglio dovea dire al decreto da loro fatto concordemente di domandare il Pallio alla santa Sede) (a). Pretende poi provar questa sua immaginazione da questo, che avendo Bonifacio in un con Carlomanno cercati tre Pallj per i tre Metropolitani, di Roan, di Rems, e di Sans, cessò poi poco dopo da questa domanda: della qual cosa lagnandosi il Pontefice Zaccaria l'anno DCCXLIV. gli rispose San Bonifacio accagionando i Franchi di poca stabilità nell' attener le promesse. E soggiunge indi, che essendo poi stato dimostrato a i Franchi, che il Pallio non per altro concedevasi, che per distinguer con questo segno esteriore gli Arcivescovi da i Suffraganei, e per ammonirgli a dover menar vita più santa e più severa, e per tenere in dovere i soggetti, riceveron l' offerito onore (b). Ma più cose contiene questo discorso, le quali il fanno conoscer del tutto immaginario. Primieramente non è vero, che San Bonifacio dopo aver fatta a Zaccaria la richiesta de' Pallj cessasse da questa petizione; ma solamente è vero, che dopo averne fatta richiesta di tre, ne domandasse poi un solo, come apparisce dalla lettera di San Zaccaria, il quale per questa stessa cosa restò maravigliato, e ne richiese a San Bonifacio la cagione (c). Secondariamente non è vero, che San Bonifacio rispondendo al Pontefice impu-

(a) *At illi, quibus unicus metus erat ne novitate illa adigerentur ad insolitam quandam reverentiam in Sedem apostolicam, ac ne insuper exciderent ab ea auctoritate, quam Canones tribuunt Metropolitanis, in ambiguo fuere, an promissis stare deberent.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 4.

(b) Marea loc. cit.

(c) *Valde sumus, ut diximus, mirati, eò quòd ante nobis unà cum memoratis Principibus Galliarum pro tribus Palliis suggessisti, & postea pro solo Grimone. Sed volumus ut tua nobis indicet fraternitas, cur nobis ita direxisti, ante pro tribus, & postmodum pro uno, ut & nos certi redditi, ex hoc nullam ambiguitatem retineamus.* Epistol. x. Zachariæ apud Labbe Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 219. B.

imputasse questo cangiamento all' instabilità de' Franchi, o, com' ei li fa dire, al costume de' Franchi di violare in brieve ora la fede delle promesse (*a*); ma è solamente vero, che il santo Arcivescovo rispondendo a Zaccaria gli domandò scusa: posciachè i Franchi tardando non aveano ancora eseguito ciò, che aveano promesso; e lo differivano, e lo discutevano; nè sapeasi che cosa essi fossero per deliberare (*b*). In terzo luogo non è vero, che la cagione di questa dilazione nascesse ne' Franchi da que' timori, che loro mette in capo il de Marca, di sottoporre ad un nuovo giogo i Metropolitani, con obbligargli a domandare il Pallio: posciachè sebene per due de' tre Metropolitani non replicò S. Bonifaciò la domanda; la replicò nulladimeno per uno di essi, che fu Grimone istituito Arcivescovo di Roano. In quarto luogo non è vero, che la dilazione, ed il discutimento sopra di ciò, che i Franchi aveano promesso cadesse sopra quello, che di comun consenso aveano decretato nel Sinodo, cioè, che qualunque Metropolitano dovesse prestare ubbidienza alla santa Sede, e domandare ad essa il Pallio; ma cadeva sopra lo stabilimento delle Sedi metropolitiche, e sopra gli Arcivescovi, che i Franchi avean promesso d' istituire: le quali Sedi non si legge, che fossero decretate nel Concilio: e perciò è credibile, che fossero in un trattato particolare co' Vescovi, e co' Principi Franchi, e con San Bonifacio determinate. Onde l' esecuzione di un tal negozio facilmente portò seco delle difficoltà, che obbligarono i Franchi a differirla. Tantopiù, che, come si è detto, si trovava allora quella Chiesa senza Arcivescovi, ed in estrema confusione circa le Sedi Vescovili: nè vi volea poca fatica per assegnare a ciascun Metropolitano i suoi Suffraganei. Ma che fosse eseguito il decreto del Sinodo in quello, che allora si potè fare, ed in quanto alla sostanza, bastantemente apparisce dal Pallio ricercato da Grimone istituito Arcivescovo di Roano, nel quale facilmente non s' incontrarono quelle difficoltà, che negli altri due, di Rems, e di Sans. Ma ciò, che i Franchi allora differirono, eseguiron dappoi: mentre, come vedremo, poco dopo in tempo di Adriano erano già stabiliti, e restituiti i Metropolitani di Rems, e di Sans; al primo de' quali Adriano concesse il Pallio ad istanza di Carlo Magno (*c*); ed al secondo

(a) *Bonifacius verò ad eum rescripsit, Francos in hoc esse, ut propè diem promissorum fidem violent.* Marca loc. cit.

(b) *De eo, quod jam præterito tempore de Archiepiscopis, & de Palliis a Romana Ecclesia petendis, juxta promissa Francorum, sanctitati vestræ notum feci, indulgentiam apostolicæ Sedis flagito, quia quod promiserunt, tardantes non impleverunt; & adhuc differtur & ventilatur, quod inde perficere voluerint ignoratur.* Epist. S. Bonifacii ad Zachariam apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 265 E.

(c) Hadrianus I. Epist. 15. ad Telpinum Remensem.

condo mandando il Pallio Niccola I. ad istanza di Carlo Calvo, dice mandarglielo seguendo il costume de' suoi Predecessori (*a*). Ond'è, che molto tempo prima gli Arcivescovi di Sans aveano in uso di domandare il Pallio alla santa Sede. Finalmente è un mero sogno ciò, che scrive il de Marca, che essendo stato dimostrato a i Franchi, altro non essere il Pallio, che un segno esteriore, che distingueva gli Arcivescovi da i loro Suffraganei, si accomodarono in fine ad accettar l'onore loro ultroneamente offerito: quasichè fosse stato loro offerito l'onor del Pallio, e non si fossero essi obbligati a domandarlo, o fosse stato costume mai della Sedia apostolica di concederlo senza le replicate istanze, e de' Vescovi, e degli stessi Principi, come esser solito prima di questo tempo abbiamo dimostrato, e come essersi costumato dappoi in appresso dimostreremo.

VI. Da questo tempo adunque, cioè, dalla metà del secolo VIII. cominciò a stimarsi così necessario al grado di Metropolitano e di Arcivescovo il Pallio, che in questo credeasi costituita la dignità metropolitica, ed arcivescovile: onde avvenne, che ne' Capitolari di Carlo Magno si dichiarasse degno di speciale onore il Metropolitano per ragione del Pallio (*b*). Perciò nessuno veniva assunto, o eletto al grado di Metropolitano, che non domandasse alla Sede apostolica il Pallio: e ben spesso, come prima, interponevano i Principi i loro ufficj, e le loro preghiere appresso i Romani Pontefici, acciocchè a i Metropolitani novellamente eletti l'uso del Pallio concedessero, nel qual credevano consister lo stabilimento del grado metropolitico, come da molte memorie, che ci son rimaste, tra le infinite, che si son perdute, si rende chiaro. Adriano I. scrivendo a Tilpino Arcivescovo di Rems attesta averli mandato il Pallio *secondo la consuetudine* alle preghiere di Carlo Magno, col privilegio, che la Metropoli di Rems rimanesse nel suo stato (*c*). Ma per intelligenza di queste ultime parole convien sapere, che essendo stata quasi per lo spazio di ottant'anni conculcata affatto nel Regno di Francia la Gerarchìa Ecclesiastica, ed affatto spenta la dignità Metropolitica, distrutti i Vescovati, turbati e sconvolti i confini delle Provincie Ecclesiastiche, come sopra abbiamo osservato, e come

(*a*) Epist. 21. Nicolai I. ad Carolum Calvum in appendic. Epistolar. ejusdem Pontificis.

(*b*) *Dignum est, ut Metropolitanus, qui est Pallio sublimatus, honoretur*. Capitul. libr. 6. tit. 79.

(*c*) *Quia adpetitionem spiritalis filii nostri, & gloriosi Regis Francorum Caroli, prabente tibi bonum testimonium de sanctitate & doctrina Fulrado amabilissimo Abbate, Francia Archipresbytero, Pallium secundùm consuetudinem tibi transmisisse nos, cum privilegio, ut Metropolis Ecclesia Rhemensis in suo statu maneret, benè memoramus*. Epist. Hadriani I. 15. ad Tilpinum, apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 551. D.

in questa lettera stessa afferma Adriano I. proccurarono San Zaccaria, e i di lui successori Stefano, Paolo, e Adriano dal DCCXLII. fino al DCCLXXIV. e dapoi restituire in quella Chiesa le antiche Metropoli Ecclesiastiche, e gli antichi diritti de' Metropolitani a norma della disposizione data alle Gallie dagli antichi Romani Pontefici, e particolarmente da San Lione Magno: onde benchè in tempo di Zaccaria, e di S. Bonifacio fosse stata restitnita la Metropoli di Rems, e costituito in quella Arcivescovo Abel, per cui dapprima fu cercato il Pallio da San Bonifacio; nulladimeno non potè eseguirsi quella disposizione: perciocchè essendo state le cose di quella Chiesa occupate da i Laici, non solo non le vollero restituire, ma discacciarono da quella Abel, e rimase quella Chiesa molto tempo senza Vescovo (a). Ma avendo poi Carlo Magno restituite a Tilpino eletto Vescovo di Rems una gran parte di quelle cose, che appartenevano alla Chiesa Remense; perciò Adriano lo confermò nella dignità metropolitica, e ad istanza di Carlo li concedette l'uso del Pallio: ed inoltre avendolo Tilpino pregato, acciocchè colla sua autorità stabilisse i diritti di quella Metropoli, cosichè in avvenire non si potessero distrarre i Vescovati, e le altre ragioni a quella appartenenti; perciò il Pontefice gli concesse, nel trasmettergli il Pallio, quanto ei ricercava, roborando la di lui metropolitica dignità (b). Da questa lettera di Adriano averebbe potuto il de Marca ricordarsi de' suoi errori, e conoscere, che non per timore di sottoporsi ad un nuovo giogo del Romano Pontefice col domandare il Pallio cessarono i Franchi dall'insister sopra la domanda di esso per li Metropolitani di Rems, e di Sans; ma perchè i Franchi tardarono ad eseguir la promessa d' istituirli, per la malizia di quelli, che occupavano i beni di que' Vescovati: e che tanto furon lungi i Romani Pontefici del secolo VIII. dal pretender d' imporre un laccio di servitù a' Metropolitani delle Gallie per mez-

(a) *Tempore antecessorum nostrorum Zachariæ & Stephani successoris illius multum laboraverunt, ut bonæ memoriæ Prædecessor noster Domnus Zacharias Pallium Archiepiscopo Rhemensi, Abel nomine, per deprecationem suprascripti Bonifacii transmitteret. Qui ab illo consti-utus fuit, sed ibi permanere permissus non fuit ... & Rhemensis Ecclesia per multa tempora, & per multos annos sine Episcopo fuit, & res Ecclesiæ de illo Episcopatu sunt ablatæ, & per Laicos divisæ sunt.* Epist. cit. Hadriani loc. cit. col. 552.

(b) *Propterea petisti a nobis, tibi & Ecclesiæ tuæ fieri privilegium ex auctoritate Beati Petri Principis Apostolorum, & sanctæ Sedis Romanæ, ac nostra, ut quod perfectum habes in ante valeat permanere, & quod adhuc perfectum non habes, per nostram auctoritatem possis, auxiliante Deo & Beato Petro Apostolo, ad perfectionem perducere. Pro quo & nos ardenti animo, & divino juvamine, apostolicaque fulti auctoritate, non solum vetera secundum sacros Canones, & Apostolicæ hujus sanctæ Sedis decreta statuimus; sed & nova tibi pro tuo bono studio concedimus; atque auctoritate Beati Petri Principis Apostolorum, cui data est a Deo & Salvatore nostro Jesu Cristo ligandi, solvendique potestas .... confirmamus, atque solidamus.* Epist. cit. Hadriani I.

mezzo del Pallio, che piuttosto proccuraron con ogni studio restituire nel primo stato le Metropoli Ecclesiastiche della Francia del tutto distrutte, e di riparare i diritti de' Metropolitani caduti, restituendogli al primo stato, e più pienamente confermandoli per mezzo del Pallio, come un certo contrassegno della loro autorità e potestà sopra la loro Provincia, e sopra i loro Suffraganei: ciò, che più chiaramente dimostra un' altra lettera di Adriano I. a Berterio Metropolitano di Vienna, dove narra, che avendo Carlo Magno celebrato in Roma la santa Pasqua, ciò, che avvenne nell' anno DCCLXXIV. quando egli ricevè l' onore del Patriciato, egli trattò seco di restituire nella Chiesa di Francia interamente l' onore, e il diritto de' Metropolitani; e che quel Principe promise innanzi al corpo di San Pietro apostolo, che egli averebbe riposto tutto quest' affare alla dilui emenda, e disposizione. Onde egli perciò avea scritto a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi, acciocchè fossero riparate le Metropoli Ecclesiastiche a norma degli antichi privilegj di ciascheduna, e che ciascheduna Metropoli avesse sotto di se quelle Città, e que' Vescovi, che San Lione, e i predecessori, ed i successori di lui avevano assegnati a ciascheduna Metropoli (a).

VII. Questo studio per tanto de' Romani Pontefici nel restituir le Metropoli Ecclesiastiche, e i diritti de' Metropolitani nella Chiesa di Francia, e nell' ornarli perciò a maggior stabilimento della dignità metropolitica colla concessione del Pallio, smentisce apertamente la calunnia di coloro, che lo dicono artificiosamente inventato da i Papi per sottoporsi le ragioni de' Metropolitani. Ma la smentiscono gli stessi Principi, i quali ben conoscendo quanto vantaggioso fosse a stabilire in questa parte la disciplina, ed a fortificare il diritto degli stessi Metropolitani la concessione del Pallio, non lasciavano istantemente di domandarlo alla santa Sede per quegli, ch' eran promossi alle Chiese Metropolitane. Quindi l' istesso Carlo Magno volendo restituire all' antica dignità di Metropoli la Chiesa di Bourges, di cui era allora semplice Vescovo Ermemberto, mandò questi a Roma con sue lettere al detto

 Adria-

(a) *Dilectus & illustris ac religiosus filius noster Karolus Rex, Patricius Romanorum, Romam venit, & Pascha Domini apud Sanctum Petrum nobiscum egit: ubi inter alia eum monuimus de Metropolitanorum honore, & de Civitatibus, quæ laicis hominibus traditæ erant: & quia Episcopalis dignitas ferè per octuaginta annos esset conculcata. Cum hæc & alia similia gloriosus Rex audisset, promisit ante corpus Beati Petri Apostoli, quod omnia ad emendationem nostram venirent. Unde placuit nobis, ut omnibus Archiepiscopis & Episcopis auctoritatem nostrarum literarum mitteremus, ut sicut antiquis privilegiis singulæ Metropolitanæ urbes fundatæ sunt, ita maneant: ut habeat unaquaque Metropolis Civitates sibi subditas, quas Beatus Leo, & alii prædecessores ac successores ipsius ... distinxerunt.* Epist. XVIII. Hadriani I. ad Berthesium apud Laobe Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 556. B.

Adriano I. colle quali caldamente pregava il Pontefice a concedere ad Ermemberto il Pallio, ed a costituirlo Arcivescovo e Metropolitano. La qual cosa Adriano fece dappoichè si fu informato, che il detto Ermemberto non era sotto la giurisdizione di alcun altro Arcivescovo, come tutto si raccoglie dalle lettere del medesimo Adriano a Carlo Magno (*a*). Così essendo stato Egilone Abate di Flavigny eletto all' Arcivescovato di Sans, essendo estraneo da quella Chiesa, il Re Carlo Calvo interpellò i suoi ufficj appresso Niccola I. acciocchè lo decorasse del Pallio: il qual Pontefice benchè soffrisse di mala voglia quest' elezione, come quella, che pareva contraria a i Canoni; nulladimeno per riguardo di quel Re la confermò, concedendo all' eletto l' uso del Pallio (*b*).

VIII. Ma poichè non ostanti così chiari documenti, che ci fanno fede, che non i Papi, ma i Vescovi stessi, ed i Principi cerearono con sommo studio, che i Metropolitani fossero ornati del Pallio dalla Sedia apostolica, come una certa insegna della lor dignità, seguita il de Marca a malignar questo costume, dicendo che non per altro ebbero tanta cura i Romani Pontefici nel mandare i Pallj agl' Arcivescovi Gallicani, se non perchè si credesse, che il diritto metropolitico, che loro apparteneva secondo i Canoni, derivasse in loro dal Vicariato della Sedia apostolica (*c*), e adducendo in questo proposito un passo di Rabbano, dove dice, che agli Arcivescovi vien conceduto l' uso del Pallio per le veci apostoliche (*d*); perciò siamo in necessità di non passar senza osservazione questo discorso. Non furono adunque i Romani Pontefici, che proccurarono restituir nella Chiesa Gallicana il diritto metropolitico alla forma de' Canoni? Non furono essi pregati, e dagli stessi Vescovi, e dagli stessi Principi della Francia, a confermar questo diritto coll' uso del Pallio, acciocchè fosse maggiore, e più rispettabile la loro autorità con un segno, che li rendesse in certo modo partecipi dell' apostolica

(*a*) *Qui præfatus sanctissimus vir* (Ermembertus) *nobis confessus est, ut sub nullius Archiepiscopi jurisdictione esse videretur. Quapropter pro nimio vestro regali ex intimo cordis amore, prædicto Ermemberto a nostra apostolica sacratissima Sede atque auctoritate Archiepiscopo constituto in Metropolitanam Civitatem, quæ Bituricas cognominatur, sicut dudum mos extitit, sub jure sanctæ Romanæ Ecclesiæ degenti, usum Pallii concessimus fruendi.* Epist. 9. Hadriani ad Carolum Magnum apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 541. B.

(*b*) *Usquequò tamen eandem prævaricationem incipiamus generalis decreti nostri ligone de Regionibus vestris radicitus extirpare, parcendum huic fratri jam & coepiscopo nostro prævidimus. Unde & Pallium juxta consuetudinem antecessorum suorum utendum ei secundum postulationem vestram direximus.* Epist. Nicolai I. 21. ad Carolum Calvum In Appendic. Epist. ejusdem apud Labbè Tom. 9. Concil. edic. Ven. col' 1526. E.

(*c*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 4.

(*d*) *Super hæc omnia summo Pontifici propter apostolicam vicem, Pallii honor decernitur.* Rabanus lib. *de Ordin. Antiphonarii.*

ſtolica autorità? Il ſoſtener le veci dell' apoſtolica Sede era forſe una ſervitù loro impoſta, che li rendeſſe meno autorevoli ſopra la loro Provincia? Ma queſte veci della Sedia apoſtolica le offeriron forſe i Papi a i Metropolitani, o li coſtrinſero ad accettarle; oppur le cercarono a gara gli ſteſſi Veſcovi Gallicani, le domandarono gli ſteſſi Principi, Imperadori, e Regi di Francia? E ſe così è, com' egli ardiſce calunniar così palpabilmente la ſanta Sede? Ma aſſai più maligno ſi moſtra in quello, che appreſſo ſoggiunge, dicendo che ſapientemente Immaro Arciveſcovo di Rems, uomo informato *delle arti, e de' temperamenti della Corte Romana*, eſſendoli ſtati da Niccola I. rimproverati i privilegj conceduti li da Benedetto Papa, tra' quali v' era quello, che ei poteſſe portare il Pallio ad uſo quotidiano, riſpoſe, che que' privilegj non gli conferivano maggior diritto di quello, che i Canoni concedono a i Metropolitani; e che egli avea cercati queſti nuovi decreti non per biſogno che ne aveſſe, baſtandogli i Canoni, ma per mettere in ſoggezione gli uomini carnali, che avendo a vile gli antichi decreti riſpettano i nuovi (*a*). Ma comechè dell' ingegno caparbio d' Immaro, e della ſua contenzioſa emulazione verſo la Sedia apoſtolica, per la quale dal de Marca, e da altri del ſuo partito vien molto riputato, abbiamo favellato altre volte; contuttociò in queſto fatto il de Marca manifeſtamente gl' impone, mettendogli in capo non ſi ſa qual accorgimento delle arti della Corte di Roma. Primieramente adunque è da ſaperſi, eſſer coſa falſiſſima, che tra i privilegj, che ſi aſſeriſcono conceduti ad Immaro da Benedetto Papa, ſi conteneſſe quello dell' uſo quotidiano del Pallio, e che di queſto privilegio egli intendeſſe favellare. Il privilegio adunque, del quale parlano ed il Pontefice Niccola e l' iſteſſo Immaro, non in altro conſiſteva, che in un reſcritto, o ſia decreto, che impetrò Immaro dal Pontefice Benedetto IV. anteceſſore di Niccola; per lo qual reſcritto ſi confermavano gli atti, e le definizioni del Concilio tenuto dallo ſteſſo Immaro nella cauſa di VVlfado, e de' Cherici della Chieſa di Rems rimoſſi dal loro grado, e ſe ne comandava ſotto pena di gravi cenſure l' eſecuzione, come tuttociò coſta dagli atti del Sinodo III. di Soiſſons, celebrato l'anno DCCCLXVI. nella prima ſchedola preſentata da Immaro a i Padri di quel Concilio (*b*), dalle lettere di Niccola I. a' Ve-

ſcovi

(*a*) *Privilegia autem Sedis apoſtolica non ideo petii, ut mihi non ſufficeret quod ſacri Canones & decreta Sedis Romana Pontificum cuique Metropoli Sedi concedunt ... quia veteres Conſtitutiones jam quaſi pro vili apud quoſdam habentur, his novis decretis carnales & animales homines territi, quiddam reverentius agerent contra Eccleſiam mihi commiſſam.* Hincmarus Epiſt. 2. ad Nicolaum apud de Marca loc. cit.

(*b*) Vide Concil. Sueſſionen. III. apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Ven. col. 301. D. E.

ſcovi del Sinodo di Soiſſons, e ad Immaro (*a*), e finalmente dalle lettere dell' iſteſso Immaro a Niccola I. (*b*) Convien per tanto avvertire, che eſsendo ſtato Immaro ordinato nella Chieſa di Rems, poco dopo la ſua ordinazione in un Concilio tenuto in Meaux fu avvertito da' ſuoi ordinatori, che VVlfado ed altri Cherici della Chieſa di Rems eſsendo ſtati ordinati da Ebbone dappoichè queſto era ſtato depoſto, non dovea egli permetter loro l' amminiſtrazione de' loro ufficj. Furon per tanto i detti Cherici in quel Sinodo ſoſpeſi dal loro miniſtero. Ma avendo Immaro domandata al Pontefice Lione III. la conferma di queſte geſta, eſso per più ragioni non volle confermarle; ma particolarmente perchè i Cherici depoſti aveano appellato alla Sedia apoſtolica. Ma avendo Immaro interpoſti gli ufficj dell' Imperador Lotario, ottenne che da queſti foſse ſpedito alla Sedia apoſtolica Pietro Veſcovo di Spoleti colle lettere imperiali, inſieme co' Legati, e le lettere d' Immaro: ed eſsendo, mentre queſti eran per via, morto il Pontefice Lione III. e ſucceduto a lui Benedetto; venuti a Roma i Legati, e preſentate le lettere a queſti, ottennero da lui la conferma degli atti, coſichè doveſse avere eſecuzione ciò, che da Immaro era ſtato decretato in quel Sinodo contro i riferiti Cherici depoſti. E queſto è il privilegio, di cui ſi favella nelle lettere di Niccola, e d' Immaro, come evidentemente ſi raccoglie dalla lettera citata d' Immaro a Niccola, dalla quale abbiamo preſo il fatto ſopra eſpoſto (*c*). Or poichè eſsendo ricorſi que' Cherici a Niccola I. e volendo egli, che la loro cauſa foſse ritrattata, fu avviſato, che Immaro s' opponeva alla di lui volontà col preteſto del privilegio ottenuto da Benedetto, da cui ſi decretava, che doveſsero rimaner ferme e ſtabili le definizioni fatte dal Sinodo, in cui erano ſtati depoſti; perciò ſcrivendo a' Veſcovi del Sinodo di Soiſsons, che egli colla ſua autorità avea fatto adunare per la reſtituzione de' medeſimi Cherici, ſi lamenta acerbamente d' Immaro, perchè egli aveſse *ſurrettiziamente* impetrato il riferito reſcritto, ch' ei chiama privilegio, e ſi foſse di quello abuſato in pregiudizio di que' Cherici, mentre il tenore del reſcritto era riſtretto alla ſuſſiſtenza del fatto eſpoſto da Immaro, con quella condizione, *ſi ita eſt*; coſichè rimaneſse ſempre ſalva l' autorità della Sedia apoſtolica nel conoſcer la cauſa di que' Cherici; e perchè Immaro non aveſse moſtrato tutto intero a' Veſcovi il tenore del privi-

(*a*) Vide Epiſt. 46. & 47. Nicolai I. in vulgat. edit. & apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 328. in fin. & ſeq. & col. 336.

(*b*) Vide Epiſt. Hincm. ad Nicolaum I. Tom. 2. Oper. Hincm. Epiſt. 26. & apud Labbè Tom. cit. col. 362. C.

(*c*) Vide Epiſt. Hincmari ad Nicolaum loc. cit., & apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 361. & 362.

privilegio, ma l'avesse loro mostrato tronco, e mutilato (a): e del medesimo tenore scrisse allo stesso Immaro, agramente riprendendolo, e di questo, e di altre cose (b). Volendo per tanto Immaro giustificarsi appresso il Pontefice, e purgarsi da quelle imputazioni, che egli dice essergli state date da i suoi malevoli appresso la santa Sede, gli rispose con una lettera piena di sommissione, in cui dà conto della sua condotta nella causa de' Cherici sospesi: e per dare argomento del suo ossequio verso l'autorità del Romano Pontefice, o, com'ei lo chiama, Donno Apostolico, dice esser' egli concorso il primo nel Sinodo di Soissons alla restituzione de' nominati Cherici, e principalmente di VVlfado. E poichè tra le altre cose il Pontefice Niccola lo riprendeva di arroganza nell'aver carpito un privilegio, per cui si rendesse di maggior autorità di quella, che conveniva ad un Metropolitano; perciò dopo aver' ei colle più efficaci espressioni contestato il suo ossequio, e la sua ubbidienza verso la Romana Sede dice, che non avea per questo cercato il detto privilegio, perchè non bastasse a lui ciò, che *i Canoni, e i decreti de' Pontefici della Sedia apostolica concedono a qualsivoglia Metropoli; nè altre cose, nè più di quello, che da tempo antico era stato conferito alla Chiesa di Rems, egli avea desiderato, e desiderava. Ma perchè essendo la sua Provincia, anzi il suo Vescovato diviso fra due Regni, e non ritraendo da ciò alcuna utilità, mentre le antiche Costituzioni si avevano a vile appresso di alcuni; gli uomini carnali atterriti da questi nuovi decreti si portassero più riverentemente colla Chiesa a lui commessa. Ma per altro non si arrogava la difesa di tali privilegj, nè andava gonfio e fastoso di essi* (c). Or parlando quì Immaro d'un

(a) *Interea eo voti effectu frustrato, apostolicæ Sedis Pontifex Leo... ab hac luce subtractus est. Cunque sanctæ memoriæ Benedictus, vir Apostolicus, ei successisset in ordine Pontificatus, rursus Reverendus Hincmarus arma præparat, & eidem summo Præsuli, tamquam suarum inexperto versutiarum, latenter subripit, & in ipso ejus consecrationis principio suadet, ut Concilium quidem ad votum unius hominis congregatum firmaret: non tamen ei ullo modo subripi aut suaderi potuit, ut a justæ definitionis, & discretissimæ moderationis tramite vel aliquantulum declinaret.... ita per quoddam ei privilegium concessum illius Concilii roboravit institutum, ut auctoritatis summam Sedi apostolicæ reservaret.... dum in ipso* PRIVILEGIO *tenorem præmiserit, quod sic decretum est ab eo, manenda inconvulsa quæ petebantur, si ita essent per omnia, quæ de illa Synodo sibi a Fratre nostro Hincmaro referebantur... Licet ipse hujus tenoris circumstantiam de collati privilegii textu excipiens, & nostræ visioni subduxerit, & aliorum notioni subtraxerit*. Epistol. Nicolai I. ad Episcopos Concil. Suession. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 328. & seq.

(b) Vide Epist. Nicolai I. ad Hincmarum apud Labbè Tom. cit. col. 334. & seqq.

(c) *Veraciter fateor, hoc numquam in cor meum ascendit, qui semper & apostolicæ Sedi, & ejus Rectoribus, postquam me nosse potui, pro meo scire & posse fidelis & devotus, & humilis ac subjectus existi, sum, & adjuvante Domino permanebo. Privilegia autem Sedis apostolicæ non ideo petii, ut mihi non sufficeret quod sacri Canones, & decreta Sedis Romanæ Pontificum cuique Metropoli Sedi concedunt: & nec*

d' un privilegio, che egli dice aver cercato, non per accrescere autorità a se stesso, o per argomento di ambizione, ma puramente per mettere in soggezione alcuni uomini carnali, purgandosi con ciò dalla taccia di ambizioso, e di arrogante, e di un privilegio, che dal Romano Pontefice si riputava da lui surrettiziamente impetrato, nè punto conveniente alla dignità della Sedia apostolica, come da esso si usava; ogn' un vede quanto fuor di ragione faccia quì entrare il de Marca le arti della Corte di Roma per conosciute da Immaro nel privilegiare i Metropolitani, acciocchè si rendessero al Papa più soggetti, e riconoscessero da lui la loro autorità metropolitica, e non dagli antichi Canoni, imponendo apertamente ad Immaro, e collocandogli in animo quello, ch' ei neppure sognò.

IX. Ma peggio poi il de Marca tra gli asseriti privilegj conceduti da Benedetto Papa ad Immaro vuol far' entrar quello come principale dell' uso quotidiano del Pallio; quasichè dicendo Immaro, che a lui bastava quello, che i Canoni concedono a i Metropolitani, volesse far conoscere, che il Pallio nè punto nè poco conferiva al suo diritto metropolitico, eludendo così le arti della Corte di Roma, la quale per mezzo del Pallio proccurava ottenere, che i Metropolitani riconoscessero dal Papa il loro diritto. Ma il vero ed il certissimo si è, che tra i privilegj, che da Immaro si asseriscono richiesti a Benedetto, non perchè non li bastasse quello, che al Metropolitano concedono i Canoni, ma per porre in soggezione gli uomini carnali, non comprese egli, nè potea comprendere il Pallio, che da Benedetto non ricevè, nè il privilegio dell' uso quotidiano di esso; il qual privilegio non domandò mai, nè li fu mai conceduto. Vero è, che Niccola I. gli scrisse, ch' era pervenuto a sua notizia, che egli faceva uso del Pallio fuora de' giorni, secondo il costume, agli altri Metropolitani definiti; e che assai gli dispiacerebbe se tal cosa fosse da lui fatta per motivo di vanagloria, e per studio di comparir più sublime degli altri Metropolitani (a). Ma vero è anco-

nec alia, vel amplius quàm Ecclesia Remorum conlatum est ex antiquo, mihi largiri specialiter appetii, neque appeto. Sed quia non solum Diœcesis, verùm & Parochia mea inter duo Regna sub duobus Regibus habetur divisa, & res mihi commissæ Ecclesiæ sub multorum Principum potestate conjacere videntur, de quibus aut parum aut nihil utilitatis Ecclesia nostra potest habere, quia veteres Constitutiones jam quasi pro vili apud quosdam habentur: his novis decretis carnales & animales homines territi, quiddam reverentius contra Ecclesiam indignitati meæ commissam agerent. De quibus privilegiis, quorum defensionem mihi non arrogo .... est undè inflari valeam vel efferri. Hincmarus Epistol. cit. ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 364. & seq.

(a) *Postremò scire te volumus, nostris auribus intimatum esse, fraternitatem tuam non certis temporibus, & juxta morem aliis Metropolitanis Antistitibus definitis, Pallio ab apo-*

è ancora, che Immaro negò assolutamente aver' egli mai usato il Pallio fuora di certi giorni, secondo il costume, destinati, provocò il Pontefice ad informarsi di ciò dagli altri Vescovi di quella Provincia, e protestò, che per l' uso di esso niente domandò, se non quello, che i suoi predecessori eran soliti domandare alla Sede apostolica di usarlo nell' ordinazione de' Vescovi, confessando, che l' uso del Pallio non era per la propria sua dignità, ma per lo genio della Sede Metropolitana *(a)*. Da queste chiarissime parole d' Immaro, che esclndono evidentemente il privilegio, che si asserisce a lui conceduto da Benedetto Papa dell' uso quotidiano del Pallio, ottimamente deduce il Cardinal Bona esser del tutto falso ciò, che Flodoardo nel libro terzo della sua Storia di Rems al Capitolo x. narra della concessione fatta ad Immaro, non da Benedetto III. ma da Lione IV. di potere usar quotidianamente il Pallio; poichè averebbe potuto Immaro purgarsi dalla taccia di usurpazione con mostrare il privilegio di Lione IV. se vi fosse stato *(b)*. Ma quando anche il de Marca si fosse voluto appoggiare alla fede di Flodoardo sopra l' uso quotidiano del Pallio concesso ad Immaro, tuttavia non a Benedetto III. ma a Lione IV. averebbe dovuto riferir questo privilegio: ma allora sarebbe stato troppo apertamente vano il suo discorso; posciachè nelle lettere, ch' ei cita di Niccola e d' Immaro, non si parla se non di privilegj conceduti da Benedetto. Quello però, che più d' ogn' altra cosa fa veder la poca riflessione, e la molta malignità di questo Scrittore si è, ch' ei adduce quelle parole d' Immaro, cioè, che a lui bastava ciò, che i Canoni concedono a i Metropolitani, a fine di dimostrare, che da Immaro furon conosciute le arti della Corte di Roma, la quale nel concedere il Pallio pretendeva che si credesse, che il di-

apostolica Sede concesso uti. Quod valde displicet, SI ID A SANCTITATE TUA *fuerit elatè commissum, ut humilitatis oblita, cateris fratribus tuis studeat videri sublimior.* Epist. Nicolai I. ad Hincmar. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 341. E.

(a) *Postremò de Pallio, a mea prasumptione non certis temporibus & juxta morem aliis Metropolitanis diffinitis uso, unde vestra Sanctitatis auribus intimatum esse indignitate mea scripsistis: auctoritati vestra veraciter fateor, quod & in istis Regionibus per alios, si vobis placuerit, rescire valebitis, quia nisi in die Natalis Dominici, & in die sancta Resurrectionis ejus, vix in toto anno eodem Pallio utor.... Et nisi quando in eadem Sede sum in decretis festivitatibus, non solùm non toties, sicut mihi concessum est, verùm vix aut numquam eodem Pallio utor.* PRO CUJUS USU APUD SEDEM APOSTOLICAM NIHIL PETII, NISI SICUT DECESSORES ET PRAEDECESSORES MEI EO UTI, ET IN EPISCOPI ORDINATIONE, SOLEBANT. *Non enim usum Pallii esse mea dignitatis puto, sed genii Sedis Metropolis esse cognosco.* Epist. Hincmar. ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. cit. col. 365. C. D.

(b) *Falsa est igitur Flodoardi narratio, ipso Hincmaro teste, qui oppositam sibi usurpationem facile potuisset diluere prolato Leonis privilegio, si extitisset.* Card. Bon. *Rer. Liturg.* lib. 1. cap. 14.

il diritto metropolitico appartenente a i Metropolitani secondo i Canoni, derivasse in loro dalla Vicarìa della Sedia apostolica (*a*): quando Immaro apertamente riconosce il diritto metropolitico non solo da i Canoni, ma ancora da i decreti della Sede Romana (*b*). Tutto questo s' è voluto dire per dimostrar quanta fede meriti questo Francese Scrittore, tanto per altro riputato da coloro, che non si sa per qual astio contro la Sedia apostolica si vagliono delle di lui dottrine per discreditarla, attribuendo a' ritrovamenti astuti de' Papi per ingrandir la loro autorità quella disciplina, che essi stabilirono per utile pubblico della Chiesa: tra' quali ammiratori del de Marca in questa presente controversia sono il Dupino, ed il di lui fedelissimo discepolo Pietro Giannone.

X. Ma poichè siamo entrati a parlar d' Immaro, della cui autorità si vaglion sovente il de Marca, ed altri suoi simili, come d' antemurale per difesa delle pretese libertà Gallicane contro gl' intraprendimenti, come essi falsamente stimano, de' Romani Pontefici; è da veder se in tempo di lui l' ordinazione de' Metropolitani di Francia dovesse confermarsi dal Romano Pontefice per la concessione del Pallio, e s' egli si opponesse a questa confermazione. Nel Concilio II. di Soissons, celebrato l' anno DCCCLIII. coll' intervenimento di trentatre Vescovi, tra' quali molti Metropolitani, di molti Abati, e di altri Ecclesiastici costituiti in dignità chericale, presente il Re Carlo Calvo, *l' istesso Immaro* (trattandosi della legittima assunzione, ed ordinazione di lui nella Chiesa Metropolitana di Rems) *sorgendo nel cospetto del glorioso Principe, e del Sinodo .... Porse ancora la lettera sottoscritta di mano de' Vescovi di tutta la Gallia alla Sedia apostolica per la confermazione della di lui ordinazione* (*c*). Che poi questa ordinazione d' Immaro fosse confermata e corroborata da Lione IV. con concederli l' uso del Pallio, lo attesta il medesimo Immaro nella seconda schedola, ch' ei presentò nel terzo Concilio di Soissons, adunato l' anno DCCCLXVI. (*d*) Ecco adunque, che tutti i Vescovi della Gallia domandano per loro lettere alla Sede

(*a*) *Nimirum ut jus metropoliticum, quod ad illos pertinebat secundum Canones, areesse crederetur a Vicariatu Sedis apostolicæ ... Sapienter itaque Hincmarus Remensis Archiepiscopus, artium & temperamentorum Romanæ Curiæ callentissimus, &c.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 4.

(*b*) *Privilegia, &c. non ideo petii, ut mihi non sufficeret quod sacri Canones &* DECRETA SEDIS ROMANÆ PONTIFICUM *cuique Metropoli Sedi concedunt*. Hincmar. apud Marca loc. cit.

(*c*) *Post hæc surgens idem Hincmarus in conspectu Principis gloriosi. & Synodi ... Porrexit etiam epistolam totius Galliæ Episcoporum manibus subterscriptam ad apostolicam Sedem pro confirmatione ipsius ordinationis.* Concil. Suession. II. ex Act. 3. apud Labbè Tom. IX. Conc. edit. Ven. col. 1097. B.

(*d*) *Et ab eodem Leone Papa, & usu Pallii, & privilegio Sedis apostolicæ ... est multoties approbata*. Hincmarus in Concil. Suession. III. apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Venet. col. 306. C.

Sede apostolica la conferma dell' ordinazione d' Immaro nella Sede Metropolitana di Rems. Ecco, che Immaro stesso reca questa conferma in argomento della sua legittima conseguita dignità metropolitica. Or se tutti i Vescovi di Francia stimarono dover domandare al Papa la conferma d' un Metropolitano, senza punto creder di derogare all' autorità di un Concilio, non già Provinciale, ma generale Nazionale, come vuol far credere il de Marca, che per arte de' Papi fu introdotta questa conferma in pregiudizio dell' autorità de' Sinodi, e degli stessi Metropolitani? Conoscendo però egli la forza di questo argomento si studia di schermirsene con dire, che la conferma dell' ordinazione d' Immaro non fu cercata da' Vescovi Gallicani, perchè ordinariamente fosse creduta necessaria; ma perchè si credeva necessaria in quel caso particolare: imperocchè Ebbone, ch' era stato prima Arcivescovo di Rems, benchè fosse stato già deposto da quella Sede, tuttavìa viveva, e sperava di ricuperarla, e di esservi restituito: onde fu necessario, che i Vescovi Gallicani domandassero l' approvazione al Pontefice Sergio dell' ordinazione d' Immaro, acciocchè si togliesse ogni strada ad Ebbone di tentare, che la sua causa per autorità della Sedia apostolica fosse trattata di nuovo, come conoscevano, che ciò da lui si tentava (*a*). Meno male, che si è trovato pur qualche caso, in cui da' Vescovi Gallicani secondo il de Marca fu riputato necessario, che l' ordinazione de' Metropolitani fosse approvata dal Romano Pontefice; e che fosse similmente necessaria l' autorità della santa Sede per render ferma e stabile la Sede de' Metropolitani contro gli sforzi altrui, non bastando perciò l' autorità da lui tanto esagerata de' Sinodi Provinciali o Nazionali della Gallia. Ma la ragione per altro, per cui stima il de Marca, che giudicassero necessaria i Vescovi di Francia in quel caso solamente particolare la conferma dell' ordinazione del Metropolitano non ha alcuna sussistenza: posciachè la deposizione di Ebbone non solo era stata approvata dalla Sedia apostolica; ma egli, come l' istesso Immaro nel nominato Concilio II. di Soisons alla presenza de' Padri, e del Principe disse, dalla Sedia apostolica per Sergio Romano Pontefice era già stato condannato, e così deposto dal grado vescovile, che solamente gli avea permessa la comunione laica (*b*): onde non v' era alcuna ragione di temere, ch' egli tentando, che la sua causa fosse ritrattata, potesse ciò ottener dalla Sedia apostolica. Nè già era stato il primo Immaro, che

Ii 2 dopo

(*a*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 5. num. 4.

(*b*) *Quoniam Sedes apostolica per Sergium Papam sæpè dictum Ebbonem damnavit Episcopum, adeo ut inter laicos communionem tantum haberet mereretur.* Concil. Suession. II. apud Labbè loc. cit.

dopo la deposizione, o condannagione di Ebbone avesse ottenuta la Sede metropolitica di Rems; ma innanzi d'esso l'avevano tenuta Folcone per nove anni, ed indi Notone per un anno e mezzo, senza che Ebbone facesse alcun tentativo per esservi restituito, come attesta Immaro stesso nel Concilio III. di Soissons, dicendo, che egli dopo que' due fu canonicamente, e secondo i *decreti della Sedia apostolica ordinato in quella Chiesa* (a). Molto meno adunque dopo tanto tempo vi era da temere, che Ebbone potesse far richiami, onde vi bisognasse l'autorità della santa Sede per tenerlo a freno.

XI. Ma non è già questo il solo esempio, che i Sinodi ed i Vescovi di Francia abbiano domandato alla Sedia apostolica in un col Pallio la conferma de' Metropolitani. In questi medesimi tempi nel detto Concilio III. di Soissons, tenuto l'anno DCCCLXVI. VVlfado, e gli altri Cherici rimossi, de' quali si è favellato di sopra, essendo stati restituiti a i loro gradi, ed essendo stata molto grata la loro restituzione al Pontefice Romano Niccola I. il quale a cagione della lor sospensione avea acerbamente ripreso Immaro, ed ordinato, che la causa di essi fosse conosciuta e ritrattata in un Sinodo, qual fu quello di Soissons sopraddetto, come il tutto apparisce dalle congratulatorie dello stesso Pontefice al detto VVlfado, ed a' suoi compagni, date l'anno DCCCLXVI. (b) fu VVlfado l'anno seguente promosso alla Chiesa Metropolitana di Bourges. E quantunque tanto il Re Carlo Calvo, quanto il Concilio di Troyes, celebrato in quello stess' anno coll' intervenimento di più Provincie, e di più Metropolitani, presidente Immaro, credessero, che la promozione, e ordinazione di VVlfado potesse incontrar tutto il piacimento di Niccola I. nulladimeno e l'uno e l'altro supplichevolmente domandarono a lui la conferma, ed il Pallio. Nella sinodica pertanto del riferito Concilio diretta a Niccola, così Immaro cogl' altri Vescovi pregano quel Pontefice: *Finalmente tra queste cose con tutta la devozione delle nostre suppliche preghiamo la vostra santissima, prestantissima, e piissima Paternità, acciocchè vi degnate confermare, e condecorar colla concessione dell' uso del Pallio l'ordinazione del nostro fratello e consacerdote VVlfado, alla cui restituzione e promozione vi compiaceste di esser* pro-

(a) *Nam cum Rhemensem Ecclesiam Folco per novem annos sine ulla regulari Ebbonis reclamatione tenuisset, & post eum Noto pænè per annum & dimidium eandem Sedem similiter sine ulla Ebbonis repetitione tenuisset, sub Sergio Papa in Synodo plurimorum Archiepiscoporum & Episcoporum ... Tum in eadem Ecclesia, omnibus acclamantibus, absque ullius contradictione vel repetitione, canonicè & SECUNDUM DECRETA SEDIS ROMANÆ Pontificum ordinatus.* Hincmarus in schedula 2.' porrecta Synodo Suession. III. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 305. in fin. & seq.

(b) Vide Epistol. Nicolai I. ad Wlfadum & socios, apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 341. & seqq.

propizio (a). Ma in termini assai più espressivi espone per lo medesimo effetto allo stesso Pontefice le sue suppliche il Re Carlo Calvo, domandandogli scusa dell' accelerata ordinazione di VVlfado senza aspettar la di lui licenza, stante il pericolo, che sovrastava dalla dilazione: indi pregandolo a confermarla, così dice: *Inoltre supplichevolmente preghiamo la vostra sopra tutto gloriosa, ed amabile Paternità, che se noi osiamo confidare alcuna cosa nelle sante vostre promesse, da ciò apparisca poter noi molto appresso di voi, che perdoniate nelle cose predette tutto ciò, che ha bisogno di condonazione; e che ornando col Pallio dell' autorità apostolica il predetto vostro fedelissimo servo VVlfado lo decoriate, e decorandolo lo confermiate* (b). Ma se il Pallio era un giogo astutamente imposto a i Metropolitani da i Papi per soggettar la loro dignità, e l' uso di essa alla Sede Romana, per abbatter l' autorità de' Concilj Provinciali, come dice il de Marca; per qual cagione i Concilj, non dico Provinciali, ma Nazionali di Francia domandarlo al Romano Pontefice con tanta istanza? Perchè impegnarsi con tanto calore i Regi stessi di Francia in questa domanda? Perchè credere, che il Pallio fosse dell' indole della Metropoli, e che per esso ricevessero stabilità le ordinazioni de' Metropolitani? Se il Pallio è un giogo di servitù, non i Papi, ma gli stessi Vescovi l' hanno cercato. Il vero però è, che la ragione, per cui i Concilj ed i Principi si muovevano a domandarlo, era, perchè con esso si rendea più forte e più stabile l' autorità de' Metropolitani, munita coll' autorità apostolica, come lo stesso de Marca, non volendo, è costretto a confessare, parlando della conferma dell' ordinazione d' Immaro. Ma tiriamo pure innanzi.

XII. Essendo passato all' altra vita il Pontefice Niccola I. e succedutoli nel Trono apostolico Adriano II. quando giunsero a Roma le lettere del Concilio di Troyes, e di Carlo Calvo al primo indirizzate, il medesimo Pontefice Adriano confermò, e corroborò colla sua autorità gl' atti

(a) *Vestram denique inter hæc sanctissimam, præstantissimam, ac piissimam paternitatem cum omni supplicationis devotione petimus, ut consulentes laboribus, atque afflictionibus nostris assiduis, & Ecclesiarum commissarum nobis, fratris & consacerdotis nostri Wlfadi ordinationem, cujus restitutioni, & promotioni propitiari dignati fuistis, largitione quoque usus Pallii confirmare, & condecorare dignemini.* Epist. Synodica Concil. Tricassini ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 179. B.

(b) *In cujus ordinationis maturatione quia vestra licentia, pro jam dicto imminente periculo, expectata non est, a vestra benignissima sanctitate pesimus indulgendum. Præterea vestram præ omnibus gloriosam & amplexabilem paternitatem suppliciter exoramus, ut si quid in sanctis promissionibus vestris confidere audemus, hinc appareat nos apud vos plurimum posse, ut quidquid in prædictis dimittendum est dimittatis, & prædictum fidelissimum servum vestrum* WLFADUM *Pallio apostolicæ auctoritatis exornando decoretis, & decorando confirmetis.* Epist. Caroli Calvi ad Nicolaum I. apud Labbè loc. cit. col. 383. C.

gl' atti di quel Sinodo, ch' era preceduto dal giudizio della Sedia apostolica, e concedette il Pallio a VVlfado per più piena conferma (a). Rispose ancora alla lettera del Re Carlo Calvo, significandogli, che a sua petizione avea conceduto il Pallio a VVlfado, secondo il costume de' suoi Predecessori (b). E quì è d' avvertire, che le lettere così del Sinodo di Troyes, come quelle del Re Carlo Calvo indirizzate a Niccola, e poi ricevute da Adriano II. essendo state mandate a Roma per Attardo Vescovo di Nantes, la cui Chiesa era stata devastata da' Barbari, ed egli avea patito gravissimi travagli, fino ad essere stato in pericolo di essere ucciso: ed essendo stato perciò dallo stesso Re Carlo Calvo, che l' avea spedito suo Legato a Roma (c), raccomandato caldamente al Pontefice, acciocchè fosse provveduto di qualche Chiesa vacante, Adriano non solo decretò, che fosse incardinato alla prima Chiesa, che fosse vacata, ancorche fosse Metropolitana (d); ma inoltre per consolazione delle sue afflizioni lo decorò dell' uso del Pallio, non però ad istituto perpetuo della Chiesa, a cui dovea incardinarsi, quando non fosse Metropolitana, ma a suo special uso, ed in certi tempi dell' anno (e): e l' istessa cosa dice scrivendo ad Attardo, ed istruendolo del modo, dell' ordine, e de' tempi, che dee osservare nell' uso di quest' ornamento (f). Nell' anno DCCCLXXVI. Giovanni VIII. alle preghiere di Carlo Calvo allora Imperadore concesse il Pallio ad Adalgario Vescovo di Autun (g). Così il medesimo Giovanni a richiesta di Carlomanno figliuolo di Lodovico Re di Germania concesse il Pallio, secondo la consuetudine, a Teomaro Arcivescovo di Saltzburg Metropoli allora nella Baviera (h). Ma sarebbe un mai non finire, se tutte le concessioni del

Pal-

(a) *Ideoque nos vestrum judicium, & vestram sententiam, quam apostolica Sedis censura, sicut exigit ordo, praecessit, approbamus, admittimus, & corroboramus; atque postulationi vestrae, cui quidquam negari difficillimum est, annuentes, ad pleniorem confirmationem, usum Pallii jam dicto fratri nostro Wlfado Bituricensi Antistiti*, SECUNDUM PRIOREM CONSUETUDINEM, *ad genium & decus Ecclesiae sibi commissae, & instructionem ipsius concedimus*. Epist. VI. Hadriani II. ad Synod. Tricassin. apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Ven. col. 405. A.

(b) Epist. 8. Hadriani ad Carolum Calvum apud Labbè loc. cit. col. 408. E.

(c) Vide Epist. cit. Carol. Calv. ad Nicolaum apud Labbè loc. cit. col. 383.

(d) Vide Epist. VII. Hadriani II. ad Episcop. Synodi Suession. apud Labbè loc. cit. col. 406. E.

(e) *Ut scilicet habeat pro exilio & catena Pallii ornamenta, non ad Ecclesiae, cui incardinandus est, perpetuum institutum, sed ad suum specialem, & certi temporis usum*. Epistol. VIII. Hadriani II. ad Carolum Calvum apud Labbè Tom. cit. col. 409. D.

(f) Epist. XI. Hadriani II. ad Actardum, apud Labbè loc. cit. col. 412.

(g) *Adalgarius sanctissimus Episcopus, quem nos vestri amoris causa, ipsiusque morum probitate non immeritò moti, palliatum ad vos ecce remisimus, a majestate vestra interrogatus, &c.* Epist. 24. Joannis VIII. ad Carolum Calvum Imperat. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 20. A.

(h) *Pallium verò, vestra petitione inclinati, Theotmaro Archiepiscopo consuetudinaliter diri-*

Pallio, che si leggono fatte da i Romani Pontefici a' Vescovi Metropolitani ad istanza de' Principi si volessero quì riferire. Ma da quelle, che si son riferite debbe notarsi questo, che dal quinto secolo benchè i Romani Pontefici non solessero concedere il Pallio, se non pregati e ricercati; contuttociò nelle concessioni, che sono state da noi allegate sempre dicono di concederlo secondo la *consuetudine*: ciò, che non solo de' Vicarj Pontificj, ma ancora de' semplici Metropolitani nelle Gallie, ed altrove si dice: il che fa argomento indubbitato, che dall'ottavo secolo era già costume, che i Metropolitani dovessero domandare il Pallio alla Sedia apostolica. Per la qual cosa, come scrisse Immaro a Niccola I. il Pallio era divenuto non onore speciale o personale de' Vescovi, ma proprio, e, com' ei dice, *del genio della Sede Metropolitana*. Perciò Adriano II. avendo per grazia specialissima conceduto il Pallio ad Attardo, che non era se non semplice Vescovo, dichiarò non avergliело conceduto a perpetuo istituto della Chiesa, ma a suo personale ornamento. Quindi è, che in tempo di Niccola, cioè, poco dopo la metà del IX. secolo, era già costume, che i Metropolitani eletti e consagrati non esercitassero le funzioni arcivescovili prima di ricevere il Pallio dalla Sedia apostolica, come attesta il medesimo Pontefice nelle risposte, ch' ci diede alle Consulte de' Bulgari, dove disponendo la disciplina di quella nuova Nazione convertita alla fede Cattolica, e dicendo di voler concedere a quel Regno un Arcivescovo, da cui sieno consagrati altri Vescovi, vuole, che dopo la morte di esso i Vescovi da lui ordinati eleggano il successore, che da loro sia consagrato, dispensandolo per la lunghezza del viaggio (motivo, per cui i Romani Pontefici dispensarono anticamente i Metropolitani fuora d' Italia appartenenti al lor Patriarcato di venire a farsi consagrare da loro) di ricevere dalla Sede apostolica la consagrazione: ma che però egli non sieda nel trono, nè eserciti alcuna funzione arcivescovile innanzi che riceva il Pallio dalla Romana Sede, *siccome tutti gl' altri Arcivescovi delle Gallie, della Germania, e di altre Regioni facevano* (a).

XIII. Ecco adunque come gli Arcivescovi stessi delle Gallie, o delle altre

dirigentes, &c. Epistol. 64 Joannis VIII. ad Carolomannum apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 49. B. vid. etiam Epist. ejusdem ad Theotmarum Archiepiscop. Juvaviensem ibi.

(a) *Et ita demum Episcopos sibi constituat*, (Archiepiscopus) *qui ei decedenti successorem eligant: & propter longitudinem itineris non jam huc consecrandus qui electus est veniat; sed hunc Episcopi, qui ab obeunte Archiepiscopo consecrati sunt, simul congregati constituant: sanè interim in Throno non sedentem, & præter corpus Christi non consecrantem, priusquam Pallium a Sede Romana percipiat*: Sicuti Galliarum omnes, et Germaniæ, aliarumque Regionum Archiepiscopi agere comprobantur. Nicolaus I. in Respons. ad Consult. Bulgaror. cap. 73.

altre Nazioni, cercando avidamente il Pallio dalla Sedia apostolica, e non sembrando loro senza di esso aver quella pienezza di potestà e autorità sopra la loro Provincia, e sopra i loro Suffraganei, che da quello li veniva conferita, come una participazione della dignità apostolica, ed astenendosi fino a che lo avessero ricevuto dalle funzioni arcivescovili, imposero a loro medesimi la necessità di riceverlo, per poterle esercitare in qualità di Arcivescovi. E che questa fosse l'idea, che si avea in que' tempi nella Francia del Pallio, non ce ne lascia dubitare Alcuino Flacco, Scrittore, come consente il de Marca, del secolo di Carlo Magno (*a*), dove dice, che i sommi Pontefici, quali erano gli Arcivescovi, in luogo del *Razionale* usavano il *Pallio*, che ricevevano dalla somma apostolica Sede; e che il Pallio era il distintivo tra gli Arcivescovi, ed i loro Suffraganei (*b*). Non vuolsi però negare, che l'esposizione dell'Ordine Romano, o il libro de' divini ufficj, da cui è stata tratta la sopraddetta autorità, da tutti gli antichi attribuito ad Albino Flacco, Alcuino, che fiorì nel fine dell'ottavo secolo, uomo celebratissimo, Maestro di Carlo Magno, e da lui dall'Inghilterra chiamato in Francia, non essere Opera di questo Scrittore, ma di altro posteriore a lui di due secoli asserirsi oggi da più di un Critico, e specialmente da Guglielmo Cave, Scrittor Protestante, nella sua Storia Ecclesiastica letteraria. Ma poichè non reca egli alcuna ragione, che ne persuada ad ascrivere ad altri quel libro, che infiniti Codici scritti a penna, e tutte l'edizioni ad Alcuino attribuiscono, che punto non discorda, nè dallo stile, nè dall'indole di quello Scrittore, non pensiamo doverci arrendere nè all'asserzione del Cave, nè alle leggere conghietture di Casimiro Oudino (*c*). Sia però come si voglia, certo è, che nel nono secolo era già universalmente introdotto quel costume, che noi abbiamo sopra divisato, intorno al Pallio degli Arcivescovi, cioè, che non fosse loro lecita alcuna funzione arcivescovile eseguire, e particolarmente il consagrare i Suffraganei, prima di averlo ricevuto dalla Sede Romana: la qual costumanza poi fu per decreto della Sedia apostolica confermata, e stabilita come *legge di disciplina*. Quindi avvenne, che nell'anno DCCCLXXVIII. Giovanni VIII. scrivendo a Rostagno Arcivescovo di Arles, che avea costituito suo Vicario sopra tutti i Vescovi della Gallia, si lamenta, che alcuni Metropolitani di quelle Provincie prima d'aver

(*a*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 4. in fin.

(*b*) *Pro Rationali nunc summi Pontifices, quos Archiepiscopos dicimus, Pallio utuntur, quod a summa Sede apostolica dante accipiunt.* Et infra: *Pallium nihil est aliud, nisi discretio inter Archiepiscopum & ejus Suffraganeos.* Alcuinus lib. *de Divinis Officiis*.

(*c*) Oudin. in Supplemen. ad Bellarm. *de Scriptor. Ecclesiast.*

d' aver ricevuto il Pallio dalla santa Sede osavano, contro i decreti de' suoi Predecessori, e di lui medesimo, consagrare i Suffraganei; e perciò ordina al medesimo Arcivescovo suo Vicario, che con ogni sollecitudine cerchi di abolir quest' abuso innanzi che prenda piede, e gli stimoli, e comandi loro, secondo l' antico costume, a cercar sollecitamente il Pallio dalla santa Sede, avvisandolo se alcuno sarà disubbidiente a' suoi ordini (a). E similmente scrivendo a tutti i Vescovi della Gallia, e dando loro parte delle veci apostoliche da lui commesse all' Arcivescovo d' Arles, acciocchè secondo le facoltà a lui concedute gli fossero ubbidienti, tra le altre cose significa loro ancora di avergli ingiunto il sopraddetto ordine, di proibire, che i Metropolitani non osassero consagrare i Vescovi prima di aver ricevuto dalla Sedia apostolica il Pallio (b). Or se stima il de Marca, e con esso il Dupino, e poi Giannone, che questi decreti de' Romani Pontefici fossero un giogo di nuova servitù imposto a i Metropolitani; dicano, perchè allora i Vescovi non se ne querelavano; anzi in luogo di lamentarsene cercavano il Pallio da Roma, ed interponevano gli ufficj, e le istanze de' Principi per ottenerlo, astenendosi volentieri dalle funzioni metropolitiche prima di riceverlo? Giovanni VIII. non fu già il primo a porre in legge il costume già ricevuto; ma per suo testimonio questo costume fu per decreto canonico anche de' suoi Predecessori confermato. E pure tanto furon lungi i Vescovi ed i Principi dal lagnarsi di questo decreto, che piuttosto seguirono a ricercare il Pallio, non ostante la condizione imposta agl' Arcivescovi di astenersi dagl' atti vescovili prima di riceverlo.

XIV. Ma quello è più da considerarsi, che gli stessi Patriarchi di Costantinopoli non facevano uso del Pallio senza licenza e permissione del Romano Pontefice: il qual costume durò fino all' anno DCCCCXXXIV. allor quando Romano Greco Imperadore avendo intruso nel Trono di Costantinopoli Teofilatto eunuco suo Figliuolo, per opera di Alberigo Tiranno di Roma estorse da Giovanni XI. Romano Pontefice il privilegio,

(a) *Cum in Gallia partibus essemus, inter cetera unum valde prohibendum invenimus: Metropolita, antequam Pallium a Sede apostolica suscipiant, consecrationem facere præsumunt: quod antecessores nostri, & nos canonico decreto ne fieret interdiximus. Unde fraternitatem tuam perGalliam nostram vicem tenentem hortamur, quatenus super hoc solicitudinem habens, & ne istud adoleat, auctoritate prohibeas; & ut secundùm antiquum morem quærere festinent moneas, incites, atque præcipias: & si ipsi obediant nec ne, nostro apostolatui super omnia renuncies.* Epist. 98. Joannis VIII. ad Archiepiscop. Arelat. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 75. D.

(b) *Cui etiam injunximus, ut nullum Archiepiscopum in his partibus sine Pallio a Romano Pontifice directo consecrationem facere permittat, & facientes nostra auctoritate arguat.* Epist. 95 Joannis VIII. ad universos Episcop. Galliæ, apud Labbè Tom. cit. col. 77. E.

gio, che Teofilatto ed i suoi successori potessero far uso del Pallio senza cercarne la licenza dalla Sedia apostolica, come attesta Liutprando Vescovo di Cremona, Scrittore di quell' età, e contemporaneo al fatto, nella relazione, ch' ei fa a i due Cesari Ottoni della sua legazione in Costantinopoli, da lui eseguita intorno all' anno DCCCCXLVI. cioè, dodici anni dopo il riferito privilegio: soggiungendo, che da questa concessione nacque il costume, che non solo il Patriarca di Costantinopoli, ma ancora tutti i Vescovi della Grecia usassero il Pallio indifferentemente (a). Da questa relazione però non si può comprender di certo, se il Pallio, che con licenza e permissione della Sedia Romana usavano i Vescovi di Costantinopoli, fosse lor mandato da Roma, ovvero fosse altro Pallio, pe 'l cui uso dovessero domandarne al Romano Pontefice la permissione. Il certo però è, che Liutprando da ciò deduce la soggezione, che avevano i Vescovi di Costantinopoli alla Sedia apostolica. Ma nel Concilio Generale IV. Lateranense, celebrato sotto Innocenzo III. l' anno MCCXV. disponendosi l' ordine delle Sedie patriarcali d' Oriente, cioè, Costantinopolitana, Alessandrina, Antiochena, e Gerosolimitana, s' ingiunge, che i Vescovi di quest[illegible]ggi debbano ricevere il Pallio dal Romano Pontefice, prestato prima il giuramento di ubbidienza alla santa Sede: e dappoi sia loro lecito concedere il Pallio a i Metropolitani loro soggetti, esigendo da questi per loro la professione canonica, e per la Chiesa Romana la promessa di ubbidienza (b). In questa disposizione del Concilio Lateranense non solamente son compresi i Patriarchi Orientali di rito latino, quali erano in tempo d' Innocenzo III. ma ancora i Patriarchi di rito greco, o di qualunque altro rito, purchè sieno nella comunione della Romana Chiesa: e perciò a i Patriarchi Cattolici Ales-

(a) *Sed quid hoc commemorem? Cum ipsa Constantinopolitana Ecclesia nostræ sanctæ Catholicæ atque apostolicæ Ecclesiæ Romanæ merito sit subjecta. Scimus, immo videmus Constantinopolitanum Episcopum Pallio non uti, nisi Sancti Patris nostri permissu. Verùm cum impiissimus Albericus, quem non stillatim cupiditas, sed velut torrens impleverat, Romanam Civitatem sibi usurparet, dominumque apostolicum quasi servum proprium in conclavi teneret, Romanus Imperator filium suum Theophylactum eunuchum Patriarcham constituit. Cumque eum Alberici cupiditas non lateret, missis & muneribus satis magnis, effecit, ut ex Papæ nomine litteræ mitterentur Theophylacto Patriarchæ, quarum auctoritate tum ipse, tum successores absque Paparum permissu Palliis uterentur. Ex quo turpi commercio vituperandus mos inolevit, ut non solùm Patriarchæ, sed etiam Episcopi totius Græciæ Palliis utantur. Quod quàm absurdum sit, censere opus non est.* Liutprandus in Legat. ad Nicephorum Phocam, apud Baron. ad ann. 934.

(b) *Ita quod postquam earum Antistites* (Patriarchalium Sedium) *a Romano Pontifice receperint Pallium, quod est plenitudinis officii Pontificalis insigne, præstito sibi fidelitatis & obedientiæ juramento, licenter & ipsi suis Suffraganeis Pallium largiantur, recipientes pro se professionem canonicam, & pro Romana Ecclesia sponsionem obedientiæ ab eisdem.* Concil. Lateranen. IV. Can. v. apud Labbè Tom. XIII. Concil. edit. Ven. col. 937.

ci Alessandrini, Antiocheni, o Gerosolimitani, di rito, o Greco Melchita, o Cofto, siccome ancora a i Patriarchi del Monte Libano, sono stati sempre soliti i Romani Pontefici, e tuttavia sogliono concedere il Pallio, esigendo da loro quella professione d' ubbidienza, che nel riferito Canone Lateranense si vede prescritta. Quello poi, che in esso si dice del Pallio, che da i Patriarchi dee concedersi a i *Suffraganei*, sembra cosa certa, che in quello sotto il nome di Suffraganei non s' intendano, che i Metropolitani: posciachè siccome i Vescovi Provinciali sono Suffraganei del Metropolitano, e spettano al Concilio della Provincia; così i Metropolitani si dicono, e sono Suffraganei del Patriarca, come quelli, che appartengono dirittamente al Sinodo patriarcale: massimamente poi, che quello, che fu disposto nell' ottavo Concilio Generale del Pallio, che da' Patriarchi conferivasi agl' altri Vescovi, tocca i soli Metropolitani, come sopra si è osservato. Finalmente per conchiusione di questo Paragrafo conviene avvertire, che sebene il Pallio, almeno dall' ottavo secolo, è stato sempre considerato come un' insegna propria dell' Arcivescovato; dappoichè i Metropolitani col titolo di Arcivescovo cominciarono a distinguersi da i Suffraganei, e che per tal cagione non fosse, e non sia lecito agli Arcivescovi esercitar le funzioni vescovili senza prima riceverlo; nulladimeno talvolta ancora, a riguardo di cause speciali, fu da i Romani Pontefici conceduto a i semplici Vescovi, come San Gregorio lo concedette a Siagrio Vescovo di Autun, ed Adriano II. ad Attardo Vescovo di Nantes. Ma acciocchè quest' ornamento non fosse vuoto di onore e di dignità, S. Gregorio concedette a Siagrio il privilegio di seder dopo il suo Metropolitano sopra tutti i Vescovi della Provincia Lionese (*a*), cioè, quel privilegio, che i Greci chiamano προεδρείαν, quale dal Concilio Niceno fu conceduto al Vescovo d' Elia, o sia Gerusalemme, dopo il Metropolitano di Cesarea, sopra tutti i Vescovi della Provincia di Palestina; ed Adriano II. esentò Attardo in qualsivoglia controversia criminale dalla giurisdizione di qualunque Metropolitano, soggettandolo, e riservandolo al giudizio della Sedia apostolica (*b*). Il Pallio però conceduto a que' due semplici Vescovi fu onor personale, che non passava nella loro Chiesa, come si spiegò l' istesso Pontefice Adriano (*c*). Ond' è, che queste concessioni fatte a' semplici Vescovi non eran, come scrisse Immaro, del genio della Metropoli, o della Chiesa, ma della dignità particolare della loro

 per-

(*a*) Vide Epist. S. Gregor. ad Siagrium, lib. 9. Epist. 108. juxta nov. ordin. alias 113. lib. 7.

(*b*) Vide Epist. 21. Hadrian. II. ad Actardum, apud Labbè Tom. 2. Conc. edit. Ven. col. 413. A.

(*c*) *Non in tuæ Ecclesiæ perenne decretum, sed ad tuum certo tempore vitæque præsentis specialiter usum*. Epist. cit. Hadrian. ad Actardum, apud Labbè loc. cit. col. 412. D.

persona. Non può tuttavia negarsi, che ad alcuni Vescovi semplici fosse conceduto il Pallio, non tanto per lustro loro personale, quanto per ornamento della loro Chiesa. Tali erano in tempo di San Gregorio Magno i Vescovi di Messina, e di Siragusa, come abbiamo osservato di sopra al §. II. numero III. di questo Capo. Ma bisogna però dire, che in un col Pallio avessero que' Vescovi qualche prerogativa speciale, che li distinguesse dagl' altri. In oggi ancora per privilegio perpetuo hanno l'uso del Pallio i Vescovi di Lucca, e di Pavìa in Italia, ed il Vescovo di Bamberga in Germania, come attesta il Cardinal Bona (*a*). Ma questi non riconoscono alcun Metropolitano sopra di loro, e sono immediatamente soggetti alla Sedia apostolica. Il Vescovo però di Lucca essendo stato da poco tempo in quà, per Bolla di Papa Benedetto XIII. dichiarato e costituito Arcivescovo, non entra più nel numero de' semplici Vescovi, cui compete per istituto perenne l' uso del Pallio. Non può negarsi però, che alcune volte i Romani Pontefici, o importunati dalle istanze di alcuni semplici Vescovi, o premuti dagli ufficj de' Principi per essi fatti, hanno conceduto loro almeno personalmente l' uso del Pallio: ciò, che diede occasione a Folcone Arcivescovo di Rems di scrivere a Formoso Papa, lamentandosi di queste ambiziose richieste, per mezzo delle quali tentavano i Vescovi sottrarsi dalla soggezione de' Metropolitani, e pregando quel Pontefice a non conceder queste grazie nuove ed inusitate a quegli, che le domandavano senza il consenso de' Metropolitani, acciocchè non si avvilisse l'onore della dignità Ecclesiastica, come scrive Flodoardo nella Storia della Chiesa di Rems (*b*). Quello però, che alcuni Scrittori asseriscono dell' uso quotidiano del Pallio conceduto ad alcuni Metropolitani, non ha sembianza alcuna di vero: conciossiachè questo è diritto specialissimo del solo Romano Pontefice, che in ogni tempo, in ogni luogo possa usare il Pallio, come dichiarò Innocenzo III. il cui detto è riferito nel I. libro delle Decretali al titolo 8. cap. 4. e ciò per la ragione, che il solo Vescovo di Roma ha la pienezza della potestà Ecclesiastica; gli altri sono chiamati in parte di questa sollecitudine, e di questa potestà (*c*). Significando adunque

(*a*) Card. Bona. *Rer. Liturg.* lib. 1. cap. 24. §. 16.

(*b*) *Subnectit de quibusdam Episcopis Galliarum, qui sibi Pallium indebitè a Romana poscebant Sede, Metropolitanos suos tali spernentes tenore: asserens quod res eadem, nisi prudenti præcauta foret solicitudine, confusionem non mediocrem generaret Ecclesiæ, magnumque charitatis dispendium valeret inferre. Unde tam se, quàm omnem præcari dicit Ecclesiam, ne citò alicujus irrationabili petitioni, sine generali assensu & literis consentiat: ne per hoc Ecclesiasticæ dignitatis honor vilescere incipiat, si res indebita, quæ temerè affectatur, inconsultè tradatur.* Flodoard lib. 4. cap. 1.

(*c*) *Santè solus Romanus Pontifex in Missarum*

que il Pallio negli Arcivescovi una participazione, che ad essi come Arcivescovi appartiene, della potestà e dignità Apostolica, ben fu ragionevole, che prima di riceverlo si astenessero dagl' atti vescovili, acciocchè si distinguessero nell' esercizio di quelli da i semplici Vescovi: essendochè esercitando gli atti vescovili prima del Pallio, sembri che ciò facciano non come semplici Vescovi, ma come Arcivescovi; nel qual grado vengono distinti dal Pallio, per cui gl' atti, che essi hanno comuni co' semplici Vescovi, divengono arcivescovili, come espresse il detto Innocenzo III. (*a*).

CAPO

rum solemniis Pallio semper utitur, & ubique quando assumptus est in plenitudinem Ecclesiastica potestatis, quod per Pallium figuratur: alii autem eo, nec semper, nec ubique, sed in Ecclesia sua, in qua jurisdictionem Ecclesiasticam acceperunt, certis debent uti diebus; quoniam vocati sunt in partem solicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Cap. *Ad honorem*, 4. *de auctorit. & usu Pallii*.

(*a*) *Cum idem non tamquam simplex Episcopus, sed tamquam Archiepiscopus facere videatur.* Cap. *Quod sicut*, 28. *de elect. & elect. potest.*

CAPO III.

Del diritto spettante al Romano Pontefice d' impor leggi di disciplina a' Vescovi di qualsivoglia Sede per conservar l' unità della Chiesa.

§. I.

Quando, e per quali cagioni fu introdotto il costume, che i Vescovi dovessero prestare il giuramento di ubbidienza e di fedeltà al Romano Pontefice; e se di questa promessa si trovi vestigio nell' antichità.

SOMMARIO.

I. *Si spiegano l' ordine dell' ubbidienza canonica dovuta da' Vescovi a i Metropolitani, e da questi al Papa; le cagioni oneste, per cui fu introdotto, che quest' ubbidienza si professasse al Papa con giuramento; e qual cosa questo giuramento principalmente riguardi.*

II. *Opinione di Pier di Marca, che l' espressa professìon di ubbidienza fatta in iscritto da' Vescovi a i Metropolitani sia contraria allo spirito della Chiesa, fondata sopra un passo male inteso di San Lione I. Si spiega il testo di San Lione, e si confuta il de Marca.*

III. *Esempj di antichi giuramenti, che i Vescovi esigevano da i Preti. Promessa di fedeltà e d' ubbidienza giurata in iscritto da Sebastiano Diacono a Vigilio Papa. Forma di giuramento di ubbidienza e di sottomissione alla Sede apostolica, prescritta da San Gregorio Magno a' Vescovi, che tornavano dallo scisma alla comunione della Chiesa Romana.*

IV. *Espressa professione di ubbidienza da farsi da' Cherici al Vescovo, e da' Vescovi al Metropolitano nella loro ordinazione, ingiunta dal Concilio Toletano IV. Riflessioni sopra la disposizione del Concilio Toletano IV. dalle quali si deduce il debito de' Vescovi Metropolitani di professare ubbidienza al Romano Pontefice.*

V. *Costume di questa professione di ubbidienza passato dalla Spagna in Francia. Per quali ragioni furono proibiti dal Concilio di Chalon alcuni giuramenti, che esigevano i Vescovi da i Cherici nella costoro ordinazione.*

VI. *Costume già introdotto nella Chiesa di Francia nel IX. secolo, che i Vesco-*

Vescovi nella loro ordinazione facessero solenne giuramento di ubbidienza al Metropolitano, si dimostra con più esempli. Professioni particolari riguardanti la personal difesa, che esigevano i Patriarchi da' Vescovi, spettanti alla loro ordinazione, per quali ragioni proibite nell' VIII. Concilio Generale. Formula di professïon di ubbidienza da prestarsi da' Vescovi al Patriarca prescritta nella Chiesa Greca.

VII. *Quando, e da chi all' antica professïon di fede, che facevano i Vescovi innanzi al Metropolitano, ed i Metropolitani dinanzi al Patriarca nella loro ordinazione fosse aggiunta la clausula dell' ubbidienza verso il Romano Pontefice. Vescovi di Francia per comune sinodal decreto nell' VIII. secolo si obbligano a professare ubbidienza alla Sedia apostolica, ed al Romano Pontefice, e di domandare il Pallio. Se da questo tempo avesse origine il costume, che all' antica professione di fede si aggiungesse la predetta clausola dell' ubbidienza al Romano Pontefice.*

VIII. *Giuramento solenne di ubbidienza prestato da San Bonifacio nella sua ordinazione a San Gregorio II. Romano Pontefice. Se da San Bonifacio avesse origine questo giuramento, o fosse già prima in uso nella Chiesa Romana.*

IX. *Romani Pontefici nel concedere il Pallio ricercavano da i Metropolitani certa professione, con cui più strettamente si obbligavano all' osservanza de' Canoni, e de i decreti della Sedia apostolica.*

X. *Vescovi e Metropolitani d' Italia nel IX. secolo per costume già antico con solenne giuramento professavano ubbidienza al Romano Pontefice. Assai prima del IX. secolo introdotto questo costume.*

XI. *Formula di ubbidienza da professarsi da tutti i Vescovi al Pontefice Romano nella loro ordinazione, usata in Francia nel IX. secolo. Costume generale di questa professione provato co' Codici MM. SS. degli antichi Pontificali.*

XII. *Se Gregorio VII. aggiungendo nuove clausole all' antica professïon di ubbidienza convertisse questa semplice professione in giuramento di fedeltà dovuto da' Vassalli al loro Signore. Opinione di Pier de Marca sopra di ciò.*

XIII. *Giuramento prestato dall' Arcivescovo d' Aquileja a Gregorio VII. per quali ragioni richiesto da quel Pontefice. Forma di giuramento proposto dagli scismatici contro Gregorio VII. Arcivescovo di Aquileja aderisce al partito degli scismatici. Giuramento da lui prestato al Pontefice riguardava circostanze particolari e personali del medesimo Arcivescovo. Tenore di questo giuramento. Altri giuramenti esatti da Gregorio da' Vescovi per casi particolari.*

XIV. *Si*

XIV. *Si dimostra, che il giuramento, che Gregorio VII. ricercò dall' Arcivescovo di Aquileja, non fu da quel Pontefice proposto per forma generale di quell' ubbidienza, che debbono i Vescovi prestare al Papa nella loro ordinazione, o nel ricevere il Pallio. Arcivescovo di Aquileja più volte spergiuro al Romano Pontefice muore nello scisma.*

XV. *Opinione del Tommasino circa il giuramento prestato dall' Arcivescovo di Aquileja. Diverse forme di giuramenti ingiunti da Pasquale II. nel Concilio Romano, e da Alessandro III. nel Concilio Lateranense a' Vescovi in occasione di scisma.*

XVI. *Chirografi di sicurezza fatti da' Vescovi a' Patriarchi di Costantinopoli, proibiti dal Sinodo VIII. Generale, come tendenti a stabilir lo scisma. Formula di professione di ubbidienza prescritta da Adriano II. a tutti i Vescovi del Patriarcato Costantinopolitano, scritta universalmente di proprio pugno, e per proprio chirografo da tutti i Vescovi e Cherici di quel Patriarcato. Chirografi di questa professione consegnati dall' Imperadore a i Legati della santa Sede.*

XVII. *Giuramento, che dal de Marca si crede ricercato da Pasqnale II. all' Arcivescovo di Ungaria, e ricusato, com' egli crede, dagli Ungari; prestato generalmente da' Vescovi, e da i Metropolitani degli altri Regni Cattolici. Lettera citata dal de Marca, e riferita dal Baronio come di Pasquale II. vien riputata da alcuni scritta da Pasquale I. e indirizzata non ad alcun Arcivescovo di Ungeria, ma all' Arcivescovo di Palermo. Fondamenti di questà opinione.*

XVIII. *Si confutano i fondamenti della detta opinione.*

XIX. *Parole contenute nel corpo di questa lettera rendono incerto il Regno, e la regione, ove fu indirizzata. Supposto, che fosse scritta a qualche Arcivescovo di Ungaria, non dee farsi conto per molte ragioni della opposizione, che in essa narrasi fatta dal Re e da' Magnati di quel Regno al giuramento ricercato dal Papa a quell' Arcivescovo. Insussistenza delle dette opposizioni. Ragione fortissima e canonica, allegata dal Pontefice per l' esigenza del giuramento richiesto.*

XX. *Se la formula del giuramento descritta nelle Decretali sia stata presa dal tenor del giuramento ricercato da Gregorio VII. all' Arcivescovo d' Aquileja. Si mostra la diversità trà l' una e l' altra formula. Varie opinioni intorno al Pontefice, da cui fu prescritta la formula contenuta nelle Decretali. Questa era in uso in tempo di Gregorio IX.*

XXI. *Formula del giuramento contenuto nel Pontificale Romano onde sia stata tratta. Non contenente giuramento di* ligio omagio, *nè fedeltà di vassallaggio.*

XXII. *Giuramento di omagio per cose spirituali proibito espressamente da' Ca-*

da' Canoni. Giuramento di fedeltà e di ubbidienza ricercato da' Vescovi, secondo lo spirito della Chiesa esclude ogni obbligazione di ossequio, e di emolumento temporale.

XXIII. *Si mostra qual sia il senso, e lo spirito della Sedia apostolica nell'esiger da' Vescovi quel giuramento di fedeltà descritto nel Pontificale Romano.*

I. POiche Giannone, seguendo il suo Maestro Dupino, tra gl' intraprendimenti, ch' egli ascrive all' ambizione de' Romani Pontefici novera ancora il costume da essi introdotto di esiger da' Vescovi il giuramento di fedeltà, e d' ubbidienza, dicendo, che *per nuovo diritto......fu introdotto ancora di dover prestare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi*; perciò siamo in necessità di trattare ancora di questo punto di disciplina. E poichè il nostro Giurisconsulto, com' è suo costume, non distingue tra il giuramento, che i Metropolitani e gli Arcivescovi dovean prestare alla Romana Sede nel ricevere il Pallio, e il giuramento imposto a tutti gli altri Vescovi nella loro consagrazione; e non fa menzione alcuna della professione, e del giuramento d' ubbidienza, che i semplici Vescovi dovean prestare a i loro Metropolitani, da' quali erano consagrati; conviene a noi trattar distintamente di queste cose, per non avviluppare i Lettori in quella confusione, in cui si studia Giannone di avvolgerli per aver campo di biasimar quelle sante disposizioni, che secondo l' esigenza de' tempi furon fatte dalla Sedia apostolica per ovviare agli scisini, mantener l' unità della fede, e la congiunzione de' membri al suo capo; nella quale consiste la salute, e la pace della Chiesa. Essendo pertanto cosa certa appresso i Cattolici, che al Romano Pontefice, come Capo visibile della Chiesa, e Maestro di tutti i Cristiani, debbasi da tutti i medesimi Cristiani prestare ubbidienza nelle cose, che al reggimento spirituale della stessa Chiesa appartengono, come abbiamo osservato nel secondo Paragrafo del primo Capo di questo libro; maggiormente poi tale ubbidienza debbesi a lui da' Vescovi, chiamati in parte, più e meno, della di lui sollecitudine, e pastoral reggimento. Conciossiacosachè adunque quest' ubbidienza sia non solamente onesta, religiosa, e santa, ma eziandio necessaria per conservar l' unità, e la pace della Chiesa, e venga perciò commendata dalla divina Scrittura, e da' Padri; non può dubitarsi, che essa non sia materia degnissima di giuramento; e che dove la necessità del pubblico bene lo richieda, possano obbligarsi i Vescovi a professarla con giuramento. E perciò l' introduzione di questo giuramento, fatta, co-

me vedremo, per utilità comune della Chiesa, non può biasimarsi, se non da chi nudrisce spirito di scisma, e di ribellione alla santa Sede; nè può accusarsi di nuovità, se non da quegli, che negano alla Chiesa la potestà di stabilir nuove leggi di disciplina per impedire i disordini, che portano i tempi. L' occasione però, o il pretesto, che si pretende da alcuni di spirito torbido di malignar questo giuramento è quello, di contenersi in esso la professione di fedeltà verso il Romano Pontefice: quasi fosse giuramento di vassallaggio, o di ominio, che riguardasse la difesa temporale e corporale del Papa, e indicasse temporal soggezione de' Vescovi verso di lui. Ma questo pretesto ben tosto svanisce, se si considera, che la fedeltà, o la fede promessa nel detto giuramento riguarda l' ossequio, e la riverenza verso la santa Sede; mentre si promette di osservar fede e soggezione a San Pietro, ed al suo Vicario Romano Pontefice: ciò, che non può intendersi, se non di fede e soggezion religiosa: non avendo certamente bisogno San Pietro di ominio, o di fedeltà di vassallaggio per propria temporale e corporal difesa. Onde tutta la sostanza di questo giuramento si ristringe all' osservanza dell' ubbidienza canonica, come appresso dimostreremo, anche senza il giuramento dovuta a i sacri Canoni, ed a i decreti della Sedia apostolica.

II. Parlando adunque di quella espressa promessa, o profession d'ubbidienza, che da' Preti i Vescovi, da' Vescovi i Metropolitani, e da i Metropolitani cominciarono ad esigere i Papi nelle di loro rispettive ordinazioni, convien confessare, che ne' primi cinque secoli della Chiesa non si ha di essa memoria alcuna: ma non si trova neppure in questi medesimi secoli cosa, che le sia contraria, e d' onde si possa conghietturare, che questa professione sia opposta all' antico spirito della Chiesa. E quello, che dice il de Marca di San Lione I. ch' ei riputò tanto lungi dall' antico costume della Chiesa una tal professione d' ubbidienza, ch' egli scrivendo ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, il quale avea esatta da Attico Vescovo somigliante promessa, disse che in quella si conteneva un segno d' ingiuria (a), niente ha che fare colla promessa d' ubbidienza, della qual si favella; la quale fu posta in costume di farsi nella loro ordinazione da' Vescovi a i Metropolitani, e da questi al Papa, quando da lui si consagravano, o da esso ricevevano il Pallio; e la quale oggi si fa da tutti i Vescovi della Romana comunione al sommo Pontefice. Bisogna per tanto sapere, che avendo Anastasio Vescovo di

(a) *Quam adeo alienam a prisco more censebat Leo I. ut ad Anastasium Thessalonicensem Episcopum scribens, in causa Attici Episcopi, a quo Anastasius similem sponsionem exegerat, dixerit in ea signum injuria contineri.* Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 6.

di Teſſalonica, e Vicario della Sedia apoſtolica nelle Dioceſi dell' Illirico, chiamato al Concilio Attico Veſcovo di Nicopoli Metropoli Eccleſiaſtica del vecchio Epiro, ed eſſendoſi queſto ſcuſato per cagione d' infermità, e per l' inclemenza della ſtagione, che non li permettevano il viaggio in Teſſalonica, Anaſtaſio di ciò mal ſoddisfatto ſcriſſe al Prefetto dell' Illirico, acciocchè lo faceſſe comparir perſonalmente alla ſua preſenza: onde Attico coſtretto dalla forza del Prefetto ſi portò alla preſenza di Anaſtaſio, il quale di ciò non pago lo coſtrinſe a dichiarare in carta il debito, ch' egli avea d' ubbidirlo. Or eſſendoſi portato Attico in Roma per queſta cauſa, ſi querelò gravemente appreſſo San Lione di queſte violenze di Anaſtaſio: e poſciachè nel medeſimo tempo erano giunte al Pontefice le lettere d' Anaſtaſio, nelle quali lo avviſava della venuta d' Attico in Teſſalonica, e della dichiarazione, che da lui gl' era ſtata fatta in carta, tacendo però l' ordine, ch' ei gli avea ingiunto, ed il ricorſo da eſſo fatto alla poteſtà ſecolare per coſtringerlo violentemente alla venuta; perciò il medeſimo Pontefice dalle ſteſse lettere di Anaſtaſio preſe occaſione di riprenderlo dell' ingiuria, ch' ei fatta aveva a quel Veſcovo, da eſso per altro taciuta, ma non oſcuramente indicata dall'averlo coſtretto a profeſsargli in iſcritto ubbidienza; mentre da ciò s' inferiva, ch' egli lo aveſse riputato contumace, e come tale lo aveſse voluto coſtringere ad ubbidir colla forza della poteſtà ſecolare. Tuttociò ſi raccoglie manifeſtamente dalla famoſa lettera decretale di San Lione Magno, ſcritta ad Anaſtaſio l' anno CCCCXLV. (a) Non riprende adunque San Lione Anaſtaſio perchè aveſse eſatto dal Veſcovo Attico eſpreſsa dichiarazione d' ubbidienza, ma perchè l' aveſse eſatta in tal circoſtanza, onde appariſse, che foſse neceſsaria per reprimer la di lui contumacia: non dice, che in queſta profeſſione ſi manifeſtava un ſegno d' ingiuria, perchè generalmente riputaſse ingurioſa una tal profeſſione, ma perchè in quel caſo facea conoſcer la violenza uſata da Anaſtaſio al medeſimo Attico nel ricorſo fatto da eſso al Prefetto al Pretorio, per coſtringerlo a comparir come reo alla ſua preſenza, come ſi deduce chiariſſimamente dalle parole di San Lione (b), dalle qua-

(a) Vide Epiſtolam 12. S. Leonis juxta ordin. Queſnelii, aliàs 84. cap. 2.

(b) *Venit namque ad nos cum Epiſcopis Provinciæ ſuæ frater noſter Atticus, veteris Epiri Metropolitanus Antiſtes, & de indigniſſima adſtrictione, quam pertulit, lacrymabili actione conqueſtus eſt coram adſtantibus Diaconibus tuis, qui querelis flebilibus nihil contra referendo, ea quæ nobis ingerebantur, fide non carere monſtrabant. Legebantur quoque in literis tuis, quas iidem Diaconi tui detulerunt, quod frater Atticus Theſſalonicam veniſſet, quodque conſenſum ſuum etiam ſcripturæ profeſſione ſignaſſet, ut de illo nihil aliud a nobis poſſet intelligi, quàm proprii arbitrii, & ſpontaneæ devotionis fuiſſe quod venerat, quodque*

le quali si rendon chiare le seguenti cose. 1. che avendo Anastasio chiamato alla sua presenza il Vescovo Attico, e scusandosi egli così per l'infermità, come per la difficoltà della stagione, che gli rendeva asprissimo il viaggio, quello scrisse al Prefetto al Pretorio dell'Illirico, acciocchè come reo e disubbidiente lo facesse comparire alla sua presenza, costringendolo colla forza. 2. che venuto Attico in Tessalonica così violentemente costretto, ben conoscendo Anastasio, che di questa violenza si sarebbe querelato appresso il Pontefice, per far vedere, ch'egli era volontariamente venuto, li fece fare in carta una dichiarazione, per cui contestava, ch'egli era venuto spontaneamente, e per debito di ubbidire. 3. che essendo Attico venuto a Roma per gravarsi della violenza ricevuta, spedì Anastasio al Pontefice i suoi Diaconi con lettere, colle quali lo avvisava, che Attico non solamente era venuto spontaneamente in Tessalonica, ma che di più avea espresso in carta, ch'era venuto per debito di ubbidire; con che s'intendesse, che non era stato violentato ad intraprender quel viaggio. 4. che San Lione da queste lettere d'Anastasio, e dalla menzione, ch'ei faceva della dichiarazione, o protesta scritta da Attico prese argomento di convincer l'istesso Anastasio della violenza, ch'egli avea usata ad Attico: poichè s'egli era spontaneamente venuto, e non costretto dalla forza, che bisogno v'avea di obbligarlo a far quella dichiarazione? Onde dice, che la menzione di quella carta manifestava il segno dell'ingiuria fatta ad Attico di farlo a forza estrarre dalla sua Chiesa, senza riguardo alla sua infermità, ed alle difficoltà del viaggio, come spiega l'istesso Pontefice; il quale soggiunge, che da questa stessa carta, ch'era stata menzionata da Anastasio, veniva scoperto quello, ch'egli avea taciuto del ricorso fatto alla potestà laicale per costringere Attico indiscretissimamente, e con grande ingiuria a venire a lui. Da tutto questo chiaramente apparisce quanto malamente al proposito presente, o, per meglio dire, con quanta mala fede il de Marca da quelle parole di S. Lione, *Nella menzione della qual carta* (cioè, di professione d'ubbidienza) *si manifestava un segno d'ingiuria*, staccate dall'intero contesto deduce,

que chartulam de obedientia sponsione conscripserat, in cujus tamen chartula mentione signum prodebatur INJURIÆ. *Non enim necessarium erat, ut obligaretur scripto, qui obedientiam suam ipse jam voluntarii adventus probabat officio. Unde deplorationibus supradicti hac verba epistole tua testimonium prebuerunt, & per hoc*, QUOD NON EST TACITUM, NUDATUM EST ILLUD, QUOD SILENTIO FUERAT ADOPERTUM, *aditam scilicet Illyrici prefecturam, & sublimissimam inter mundanos apices potestatem in exhibitionem insontis Antistitis incitatam: ut missa executione terribili, qua omnia sibi officia publica ad effectum praeceptionis adjungeret, a sacris Ecclesia adytis nullo vel falso insimulatus crimine, extraheretur Sacerdos, cui non ob molestiam ægritudinis, non ob sævitiam hyemis darentur induciæ, &c.* Epist. cit. S. Leonis Mag.

ce, che San Lione Magno riprovò, come ad Attico ingiuriosa, la professsion d' ubbidienza, che da lui fu fatta ad Anastasio: quando considerata dal santo Pontefice questa promessa, o dichiarazione in se stessa, vien commendata da lui come argomento di divozione; essendo manifesto, che il segno d' ingiuria, ch' ei dice contenersi in quella dichiarazione, riguarda solamente la frode usata da Anastasio d' obbligare Attico a quella professione per far comparire, che la sua venuta fosse stata spontanea, e dettata dalla sua propria ubbidienza, e per nasconder la violenza, con cui indiscretissimamente l' avea forzato a venire: dispiacendoci per altro, che nella pessima intelligenza alle riferite parole di San Lione data dal de Marca sia caduto ancora il Tommasino, per non aver fatta riflessione al contesto di San Lione (a).

III. Negl' atti del Concilio di Calcedonia Cassiano Prete della Chiesa d' Efeso narrando il modo irregolare e violento, con cui Stefano contendente con Bassiano sopra il Vescovato Efesino fu intruso in quella Chiesa, dice, che da' seguaci di Stefano, e da lui stesso fu costretto a giurare di prestarli fede in una maniera assai singolare. *Mi diedero*, dice, *l' Evangelio, e mi scongiurarono, e mi dissero: Vieni, e giura di non separarti da quello, ma viver con quello, e morir con quello, e non tradirlo.... e prendendo il sant' Evangelio, me lo dierono, ed io giurai a loro* (b). Ma questo giuramento, non solamente come strappato a forza da Cassiano, ma ancora come vincolo d' iniquità, non può recarsi in esemplo di costume, che allora fosse nella Chiesa, che i Cherici facessero professione espressa di fedeltà verso i loro Prelati. Nulladimeno si trova, che alcuna volta i Vescovi riceverono da' loro Cherici, o Preti, o Diaconi, giuramento d' ossequio, d' ubbidienza, e di fedeltà, come narra di fatto proprio Gregorio di Tours parlando di Ricculfo suo Prete infido e ribelle, il quale si rivoltò contro di lui, non ostantechè più di tre volte gl' avea giurata fede ed ubbidienza sopra il sepolcro di San Martino (c); e come similmente in una lettera, che fu letta nel quinto Sinodo sotto Giustiniano Imperadore, riferisce Vigilio Papa di Sebastiano Diacono della Chiesa Romana, il quale volendo

(a) Thomassinus *de Benef.* par. 1. lib. 2. cap. 44. num. 1.

(b) καὶ ἐπέδωκάν μοι τὸ εὐαγγέλιον, καὶ ὥρκωσάν με, καὶ λέγουσί μοι δεῦρο ὄμοσον μὴ ἀναχωρῆσαι ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ζῆν μετ' αὐτοῦ, καὶ ἀποθανεῖν μετ' αὐτοῦ καὶ μὴ προδοῦναι αὐτόν.. λαβόντες τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον, ἔδωκάν μοι, καὶ ὤμοσα αὐτοῖς. Concil. Chalced. Act. xi. apud Labbè Tom. iv. Conc. edit. Ven. col. 1616. E.

(c) *Qui tertiò, aut amplius mihi Sacramentum super sepulchrum Sancti Martini dederat.* S. Gregor. Turonen. Hist. lib. 5. cap. 49.

lendo essere ordinato, assicurò non solamente per scrittura corroborata da' testimonj il medesimo Papa della sua fede, e della sua ubbidienza, ma ancora confermò la sua promessa con giuramento, sottoponendo se stesso alla scomunica, qualora in alcuna parte mancasse a quello, che promesso avea, benchè poi rotta la fede giurata, al Pontefice si ribellasse (*a*). E quì sono da osservarsi due cose. La prima, che sebene asserisce Vigilio, che Sebastiano volontariamente si obbligò col riferito giuramento ad esserli fedele ed ubbidiente; dicendo nulladimeno, ch' ei in tanto l' ordinò, in quanto da lui gli fu fatta questa giurata professione, chiaramente ne dà ad intendere, che senza di essa non lo averebbe ordinato; e che perciò poteva da lui esigerla, come cosa non solo lecita, ma conducente ancora alla dovuta soggezione de' Cherici verso il loro ordinatore. La seconda, che facendo Vigilio menzione di questo giuramento, e valendosene contro quel Diacono in giudizio canonico, è certo, che non potea contener cosa illecita, o contraria alla mente ed allo spirito de' Canoni. Ma comechè questi giuramenti prestati e ricevuti in casi particolari non facciano argomento dell' osservanza commune di que' tempi, in cui si leggon fatti; fanno contuttociò certissima prova, che dove alcuna utilità della Chiesa lo chiegga si posson lecitamente esigere, e massimamente quando conducono a conservar l' unità de' membri co' loro capi, ed a torre le occasioni dello scisma. Quindi è, che ne' registri di San Gregorio Magno si trova la formula del giuramento, che doveano prestare i Vescovi, che dallo scisma tornavano al seno della Cattolica Chiesa, col quale promettevano a San Pietro, e a' di lui successori nel Pontificato Romano, di perseverare in tutte le cose nella comunione del Romano Pontefice (*b*). Questa

(*a*) *Absentibus Filiis nostris Diaconibus, Pelagio, Anatclio, atque Stephano, postulasti a nobis, ut ad tempus pro implendo officio, absentium loco Diaconum te interim faceremus. Quod ideo tibi ad præsens speranti concessimus, quia ante ordinationem tuam cautionem nobis propria voluntate legeris emisisse, quam & testibus roborasti, & tactis Evangeliis juramentum corporaliter præstitisti: ut quidquid tibi a nobis pro Ecclesiastica utilitate fuisset injunctum, fideliter & sine aliqua fraude compleres: officium verò, locumque Diaconi sine aliquo vitio, sine aliqua superbia, sine aliquo neglectu ... modis omnibus impleturum: in eadem cautione rursus adjiciens, quod si de his omnibus, quæ cum Sacramento, tactis corporaliter Evangeliis, promisisti, aliquid minus implesses, tunc a sancta communione esses suspensus, &c.* Epist. Vigilii Papæ ad Rusticum & Sebastianum, relata in v. Synodo, Collat. VII. apud Labbè Tom. 6. Concil. edit. Ven. col 185. D.

(*b*) *Ego Civitatis illius Episcopus, comperto divisionis laqueo quo tenebar, diutina mecum cogitatione pertractans, prona & spontanea voluntate ad unitatem Sedis apostolicæ,* DIVINA GRATIA DUCE, *reversus sum. Et ne prava mente, seu simulatè reversus existimer, sub mei ordinis casu spondeo, & anathematis obligatione, atque promitto tibi, & per Te Sancto Petro Apostolorum Principi, atque ejus Vicario beatissimo Gregorio, vel successoribus ipsius, me numquam, quorumlibet suasionibus*

ſta formula di giuramento laſciataci da San Gregorio Magno, e colla quale allora ſi ricevevano i Veſcovi dell' Iſtria involti nello ſciſma de' Patriarchi d' Aquileja ſeparati dal Romano Pontefice per la controverſia de' tre Capitoli, ci fa fede, che canonicamente poſſono eſigerſi tali giuramenti quando conducono a conſervar l' unità della Chieſa, e la ſoggezione de' membri al loro Capo. E benchè nel riferito giuramento non ſi faccia menzione di ubbidienza, e di fede da oſſervarſi al Romano Pontefice; queſta profeſſione nulladimeno è compreſa nell' eſpreſſa promeſſa, che in eſſo ſi fa di perſeverare nella comunione del Romano Pontefice: la qual comunione conſervar non ſi può ſenza quell' ubbidienza, che a lui, ed a' ſuoi decreti è dovuta.

IV. Vero è però, che ſino a queſti tempi non leggeſi o trovaſi, che da' Canoni ſia ſtata generalmente ingiunta alcuna eſpreſſa dichiarazione di ubbidienza da preſtarſi da' Cherici a i loro Veſcovi, e da' Veſcovi a i loro Metropolitani. Solamente nel Concilio Toletano IV. celebrato l' anno di Criſto DCXXXIII. fu decretato, che i Preti e i Diaconi doveſſero nella loro ordinazione promettere al Veſcovo di viver caſtamente, e col timor di Dio (*a*). Ma nel Concilio Toletano XI. tenuto l' anno DCLXXV. alla general profeſſione dell' oſſervanza de' Canoni fu aggiunta l' eſpreſſa promeſsa di ubbidire a i proprj Prelati ordinatamente; coſichè tanto i Cherici a i loro Veſcovi, quanto i Veſcovi a i loro Metropolitani doveſsero nella loro ordinazione prometter non ſolamente di ſoddisfare a quelle obbligazioni, che ſono compreſe ne' loro ufficj, e di oſservare i Canoni, ma ancora di ubbidire a i loro ſuperiori graduatamente: portandoſi per ragione di tal diſpoſizione quel detto di San Lione Magno, che chiunque conoſce di eſser ſuperiore ad alcuno, non debbe avere a grave di avere un ſuperiore ſopra di ſe; nè di preſtare a lui quell' ubbidienza, che eſso eſige da quegli, che li ſon ſoggetti (*b*). Or

tre

bus, vel quocumque alio modo ad ſchiſma, de quo miſericordia Redemptoris noſtri liberante ereptus ſum, reverſurum: ſed ſemper me in unitate ſanctæ Eccleſiæ Catholicæ, & COMMUNIONE ROMANI PONTIFICIS PER OMNIA PERMANSURUM. *Unde jurans dico per* DEUM OMNIPOTENTEM, *& hæc ſancta quatuor Evangelia, quæ præ manibus teneo ... me in unitate, &c.* In Regeſtis S. Gregor. Magni, lib. 10. Epiſt. 31. juxta vet. ordin.

(*a*) *Quando Presbyteri vel Diacones per Parochias conſtituuntur, oportet eos profeſſionem Epiſcopo ſuo facere, ut caſtè & purè vivant ſub Dei timore; ut dum eos talis profeſſio religat, vitæ ſanctæ diſciplinam retineant.* Concil. Toletan. IV. Can. 17. in Collect. Maxima Concil. Hiſpan. Tom. 2. pag. 484.

(*b*) *Placuit huic ſancto Concilio, ut unuſquiſque, qui ad Eccleſiaſticos gradus eſt acceſſurus, non ante honoris conſecrationem accipiat,* QUAM PLACITI SUI INNODATIONE PROMITTAT, *ut fidem Catholicam ſincera cordis devotione cuſtodiens, juſtè & piè vivere debeat, & ut in nullis operibus ſuis canonicis regulis contradicat; atque ut debitum per omnia honorem, atque obſequii reverentiam præminenti ſibi unuſquiſque dependat, juxta illud B. Papæ Leonis edictum:* Qui ſcit ſe quibuſdam

eſſe

tre cose son da considerarsi in questo Canone. La prima è la ragione, per cui i Padri Toletani si mossero a prescriver quest' espressa professione a tutti quelli, che volevano esser promossi a i gradi Ecclesiastici, prima dell' ordinazione, cioè, perchè sebene tutti quelli, che sono costituiti negli Ordini sagri vengano generalmente astretti da' Canoni all' osservanza di quelle cose, delle quali ivi se ne comanda espressa professione e promessa; contuttociò era espediente, che delle medesime cose generalmente ingiunte da' Canoni se ne ricercasse particolare ed espressa professione da quelli, che doveano esser promossi a i gradi Ecclesiastici: posciachè suole più temersi e guardarsi quello, che singolarmente si promette, che quello che generalmente è connesso coll' istesso grado, che si tiene: e per questa ragione dicono i Padri, esser venuti a decretar questa promessa (*a*). Or questa ragione, e questa causale de' Padri Toletani giustifica a maraviglia l' espressa promessa, e profession d' ubbidienza ricercata una volta da' Romani Pontefici a i Metropolitani nel ricevere il Pallio, ed indi poi a tutti i Vescovi della Romana comunione nella loro consagrazione: poichè sebene a quest' ubbidienza canonica verso il Romano Pontefice tutti i Vescovi sono generalmente tenuti, ed astretti da i Canoni; nulladimeno per conservazione dell' unità, e per ristoramento della disciplina fu espediente, che si esigesse da loro un' espressa giurata promessa, la quale, come vedremo, per quel che riguarda i Metropolitani fu necessaria per riparar la caduta disciplina delle Chiese di Francia intorno a' gradi dell' Ecclesiastica amministrazione. La seconda cosa, che dee considerarsi sopra questo Canone è, che ivi la promessa ingiunta viene spiegata sotto nome di *Placito*, che annodi e leghi i promittenti (*b*). Ora è certo, che il Placito in que' tempi prendeasi per espresso patto, convenzione, o professione ferma e stabile, come si ha da molte leggi de' Vestrogoti, e come sopra di esse osservano i Giurisconsulti (*c*). La terza cosa da osservarsi è, che la detta promessa di ubbidienza vien comandata a tutti quelli, che si promuovono a i gradi Ecclesiastici, nessuno eccettuato, secondo la sentenza di San Lione, che chiunque presiede ad altri dee riconoscere un supe-

esse præpositum, non molestè ferat aliquem sibi esse prælatum; sed obedientiam, quam exigit, etiam ipse dependat. Concil. Toletan. xi. Can. x. in Collect. cit. Tom. 2. pag. 666.

(*a*) *Quamquam omnes, qui sacris mancipantur ordinibus, canonicis regulis teneantur adstricti; expedibile tamen est, ut promissionis sua vota sub cautione spondeant, quos ad promotionis gradus Ecclesiastica provehit disciplina: solet enim plus timeri quod singulariter pollicetur, quàm quod generali innexione concluditur. Et ideo placuit huic sancto Concilio, &c.* Concil. Toletan. cit. Can. cit.

(*b*) *Placiti sui innodatione promittat*. Ibi.

(*c*) Leg. Wisigoth. lib. 4. tit. 4. leg. 10. & lib. 12. *de Judaeor. placit.* & Jurisconsult. ad lib. 40. tit 14. *de pactis*. Vid. etiam Cassiodorum collat. 9. cap. 1.

superiore sopra di se, al quale è tenuto prestar quell' ubbidienza, che egli esige da quelli, che sono inferiori a lui. Or poichè i Metropolitani non riconoscono altro immediato superiore, che il Papa, nella disposizione di questo Canone vien naturalmente compresa l' ubbidienza, che i Metropolitani debbono professare alla Sedia apostolica: poichè se questa profession d' ubbidienza è dovuta da' Cherici a' Vescovi, da' Vescovi a i Metropolitani per quella ragion generale, che chiunque nella Chiesa presiede altrui debba conoscere altro superiore sopra di se, cui ubbidisca; questa medesima ragione comprende ancora i Metropolitani riguardo all' ubbidienza da loro dovuta alla Romana Sede. Nè perciò diciamo, che in questo Canone Toletano fosse espressamente ingiunta a i Metropolitani professione di ubbidienza al Romano Pontefice; ma diciamo bensì, che questa naturalmente si deduce dalla disposizione, e dalla ragione del medesimo Canone.

V. Che questo costume passasse dalla Spagna nella Francia, molti monumenti di quella Chiesa nè fanno argomento. In un' antico Capitolare portato dal Baluzio, che comunemente credesi fatto in un Concilio tenuto da San Bonifacio intorno all' anno DCCXLIV. presenti i Regi di Francia, come manifesta il titolo dell' antico Codice manoscritto della Biblioteca Tuana (*a*), al Capitolo X. si parla della professione, che dovean fare i Preti e i Diaconi al loro Vescovo, quando eran da esso ordinati, nelli stessi termini, in cui fu decretata nel Concilio IV. di Toledo (*b*). Qual fosse poi questa professione, che dovea farsi da i Diaconi e da' Preti quando erano ordinati, più chiaramente, che nel detto Concilio Toletano si spiega ne' Capitolari di Francia raccolti da Benedetto Levita, cioè, professione di stabilità, e di ubbidienza (*c*). Essersi ancora introdotto nella Francia, che da coloro, che si voleano ordinare si esigesse da' Vescovi giurata promessa d' osservare i Canoni, e di ubbidire a i loro ordinatori, si raccoglie manifestamente dal Concilio II. di Chalon, celebrato l'anno DCCCXIII. E benchè da questo Concilio venga proibito un tal giuramento, come pericoloso; la cagione però della proibizione non riguardava nè l' osservanza de i Canoni, nè l' ubbidienza da prestarsi al Vescovo, trovandosi l' una e l' altra altronde espressamente comandata dagli stessi Capitolari di Francia a i

(*a*) Capitulare, &c. Ex Concilio Regum, quibus Legatus apostolicæ Sedis interfuit Bonifacius. Ex Baluzio Capitul. Tom. 1. pag. 157. apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 295.

(*b*) *Quando Presbyteri, vel Diacones per Parochias constituuntur, oportet eos Episcopo suo professionem facere*. Concil. Tolet IV sup. cit.

(*c*) *Stabilitatis, & obedientiæ suæ, atque statuta servare promissionem suo faciant Episcopo*. Capitular. lib. 6. cap. 356.

Preti, e a i Diaconi; ma cadeva piuttosto, e sopra la generalità delle persone, da cui si esigeva il giuramento, il quale non da' soli Preti e Diaconi, ma da tutti gli ordinandi esigevasi, e sopra quello, che dovea giurarsi rispetto all' idoneità e dignità degli ordinandi; mentre dovean giurare d' esser degni dell' Ordine, a cui doveano esser promossi, come cantano le parole del XIII. Canone dell' allegato Concilio (a): per le quali cose certamente il giuramento era pericoloso. Per le stesse, e per altre cagioni nell' anno DCCCXVI. in un Capitolare di Lodovico Pio fatto in Aquisgrana fu proibito il giuramento, che i Vescovi di Lombardia solevano esiger da tutti quelli, che ordinavano, ricevendo nel medesimo tempo da essi de' donativi (b). Ma questi giuramenti non furon proibiti perchè riguardassero quella regolare ubbidienza, che secondo i Canoni è dovuta da' Cherici inferiori a i loro superiori; ma perchè riguardavano particolari obbligazioni in favor de' Vescovi, ed erano congiunti a' donativi, che gli ordinandi facevano a i medesimi Vescovi: imperocchè sarebbe cosa strana il pensare, che il giuramento di osservar quell' ubbidienza canonica, che da i Cherici è dovuta a i loro Prelati, fosse stata creduta cosa contraria alla divina e canonica autorità, come si dice in quel Capitolare; essendo che la materia di tal giuramento sia comandata dalla divina autorità, ed ingiunta da' Canoni; perlochè il giuramento viene ad esser lecitissimo, e commendabile.

VI. In quanto poi alla professione di ubbidienza, che i Vescovi nella loro ordinazione dovean fare al Metropolitano, è cosa certa, che nella Chiesa di Francia in tempo d' Inmaro Arcivescovo di Rems era costume, che solennemente, e con giuramento si facesse da loro, come ne fa testimonianza l' istesso Immaro nel Concilio di Douze, o Dieuze, tenuto l' anno DCCCLXXI. nella causa d' Immaro il giovane Vescovo di Laon, e nipote d' Immaro di Rems, dove tra le altre cose, che il medesimo Immaro seniore oppone al nipote, lo fa reo ancora di aver violata la solenne professione di ubbidienza, che innanzi all' Altare, *secondo il costume della Chiesa di Rems, e secondo le sagre regole*, gli avea fatta, e gli

(a) *Dictum est interea de quibusdam fratribus, quod eos quos ordinaturi sunt jurare cogant, quod* DIGNI SINT, *& contra Canones non sint facturi, & obedientes sint Episcopo qui eos ordinat, & Ecclesiæ in qua ordinantur; quod juramentum quia periculosum est, omnes unà inhibendum statuimus*. Concil. Cabillonen. II. Can. XIII. apud Labbè Tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 362. D.

(b) *De Episcopis verò in Longobardia constitutis, qui ab his quos ordinabant, sacramenta & munera contra divinam & canonicam auctoritatem accipere, vel exigere soliti erant, modis omnibus inhibitum est ne ulterius fiat*. Capitulare Ludovici Pii cap. 16. apud Labbè Tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 571. & libr. 2. Capitul. cap. 97.

e gli avea sottoscritta, come a suo Metropolitano, alla presenza de' Vescovi, allorchè era stato da lui ordinato (a). Da questa testimonianza d'Immaro pubblicamente da lui renduta in un Sinodo si rende certo, che nella Francia era già costume ricevuto, che i Vescovi che doveano ordinarsi, dovean solennemente professare ubbidienza in voce ed in iscritto al loro Metropolitano. E poichè il giovane Immaro dopo aver confermata colla propria sottoscrizione l'ubbidienza professata al vecchio Immaro suo Metropolitano pretendeva, che da questi se gli sottoscrivesse una formula di professione da lui dettata, nella quale vicendevolmente s'obbligasse a conservargli i diritti della sua Chiesa, e ad ajutarlo con autorità arcivescovile in tutti i negozj, che gli occorressero (b); perciò confutando il vecchio Immaro questa vana pretensione, disse esser cosa ingiusta, irragionevole, ed esorbitante dallo spirito de' Canoni, che l'Arcivescovo soddisfaccia con alcuna scritta professione al Vescovo da lui ordinato dopo la morte di alcun suo Suffraganeo: imperocchè siccome il minore riceve la benedizione dal maggiore; così ancora il minore dal maggiore, non il maggiore dal minore si giudica, si lega, e si scioglie (c). Una simile professione di ubbidienza leggesi fatta da Adalberto Vescovo di Morino, o di Tero-Vanne, tra le varie antiche formule delle promozioni vescovili pubblicate da Jacopo Sirmondo (d). Da questi monumenti apparisce, che nel IX. secolo, tanto nella Chiesa di Spagna, come in quella di Francia, era disciplina già ricevuta da' mag-

 giori,

(a) *Et non debuerat oblivisci professionis & subscriptionis suæ ante ordinationem Episcopalem: qui coram Altari S. Mariæ, & cunctis qui adfuerunt, non solùm de Rhemensi Ecclesia, & de Laudunensi Parochia, verùm & de Rhemorum Provincia Episcopis, & aliis diversi ordinis viris, secundùm morem Rhemensis Ecclesiæ*, SICUT SOLITI ERANT EPISCOPI ORDINANDI SUBSCRIBERE, POST CATHOLICAM FIDEI PROFESSIONEM, DE OBEDIENTIA SUA SECUNDUM SACRAS REGULAS ERGA RHEMORUM METROPOLIM PROPRIA MANO SUBSCRIPSIT; *unde sacri Canones dicunt*: „ Si quis contra suam „ professionem ac subscriptionem venerit in ali„ quo, ipse se honore privabit „. Libellus 2. expostulationis Hincmari Rhemen. adversus Hincmarum Laudunensem Episcop. cap. 9. in Concil Duziacensi I. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 1073. C.

(b) Vide Concil. Duziacense libell. 2. cap. 33. apud Labbè Tom. cit. col. 1118.

(c) *Injustum atque irrationabile est, ut Archiepiscopus a sacris Canonibus exorbitans, excedenti Episcopo suffraganeo, & a se ordinato, professionis ac subscriptionis suæ libello satisfaciat. Sicut enim secundùm scripturam, minor a majore benedicitur: ita prorsus minor a majore, & non major a minore judicatur, ligatur, & solvitur: sicut & in decretis B. Gelasii demonstratur*. Concil. Duziacen. 1 bell. 2. cap. 33. apud. Labbe cit. Tom. col. 1151. A.

(d) *Privilegio etiam Metropolis Rhemorum Ecclesiæ, ac ejus Præsulis, secundùm sacrosanctos Conciliorum Canones, & decreta Sedis apostolicæ ex sacris Canonibus & legibus promulgata, pro scire & posse, absque dolo & simulatione, vel indebita & pertinaci contradictione, me obediturum profiteor*. Professio Adalberti futuri Episcopi Morinensis Hincmaro Rhemorum Archiepiscopo ante ordinationem suam, ex Sirmondo formul. 12. in appendic. Tom. 2. Concil. Galliæ, & apud Labbe Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 1389. C.

giori, e non già cominciata in quello ſteſſo ſecolo, che i Veſcovi nella loro ordinazione doveſſero eſpreſsamente profeſsar ſolenne ubbidienza a i loro Metropolitani. La qual coſa non ſolamente nella Chieſa Latina, ma ancora nella Chieſa Greca avea luogo: imperocchè ſebene nell' VIII. Concilio Generale, e IV. Coſtantinopolitano foſsero proibiti que' giuramenti terribili e ſtrepitoſi, che Fozio intruſo nella Sede Coſtantinopolitana eſigeva da' Veſcovi del ſuo partito ſolamente in propria difeſa, e che anche altri Patriarchi Cattolici avean cominciato ad eſiger ſimilmente per difeſa loro perſonale; da queſta proibizione nulladimeno fu eccettuata quella forma di profeſſione, che i Veſcovi per dichiarazione della lor fede doveano fare, ſecondo il conſueto, prima della loro conſagrazione al Patriarca, o al Metropolitano, come ſi ha dall' VIII. Canone dello ſteſſo Concilio (a). E benchè in queſto Canone ſembri, che ſolamente ſia riſervata la profeſſione della fede ortodoſſa, che per antichiſſimo coſtume della Chieſa ſolea farſi da' Veſcovi prima della loro ordinazione avanti i loro ordinatori; nulladimeno ſapendoſi dall' un canto da Teodoro Balſamone, che i Greci furon tenaciſſimi dell' oſſervanza di queſto Canone (b), ed eſſendo certo dall' altro, che a queſta profeſſione di fede da farſi da' Veſcovi nella loro ordinazione ſecondo la formula di eſſa riferita nel corpo del diritto Orientale ſi vede in fine conneſſa una eſpreſſa promeſſa, o profeſſione di conſervar la pace Eccleſiaſtica, e di ubbidire in tutte le coſe al Patriarca (c); convien dire, che dal Concilio Coſtantinopolitano furon ſolamente proibite quelle

(a) Ἦλθε φήμη ταῖς ἀκοαῖς ἡμῶν, ὡς οὐ μόνον αἱρετικοὶ καὶ παράνομοι τῆς ἁγίας Κωνσταντινουπολιτῶν Ἐκκλησίας προεδρεύειν λαχόντες, ἀλλὰ καὶ ὀρθόδοξοι πατριάρχαι χειρόγραφον ποιεῖν ἀπαιτοῦσι πρὸς ἴδιον συνασπισμόν. ἔδοξεν οὖν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ καὶ οἰκουμενικῇ συνόδῳ μηδαμῶς ἀπὸ τοῦ νῦν γίνεσθαι τοῦτο πλὴν τοῦ κατὰ τύπον, καὶ συνήθειαν ὑπὲρ τῆς εἰλικρινοῦς πίστεως ἡμῶν ἀπαιτουμένου κατὰ καιρὸν τῆς τῶν Ἐπισκόπων χειροτονίας. *Fama ad nos perlatum eſt, non hæreticos tantùm & ſacrilegos, qui Eccleſiæ Conſtantinopolitanæ Sedem occuparunt, ſed orthodoxos etiam Patriarchas* AD SUI DEFENSIONEM CHIROGRAPHA EXIGERE. *Cenſuit ergo ſacra & œcumenica* Synodus, *id de cetero non faciendum; excepto eo, quod pro more & forma conſueta ad fidei noſtræ integritatem declarandam exigitur, cum Epiſcopi conſecrantur*. Concil. Conſtantin. IV. General. VIII. apud Labbè Tom. x. Concil. col. 878. E.

(b) Balſam. in Can. 29. Concil. Carthag.

(c) *Preterea pacem Eccleſiaſticam ſpondeo me conſervaturum, nec toto vitæ tempore quidquam illi adverſum in animo habiturum. Sed in omnibus obſecuturum, & conſenſurum N. ſanctiſſimo & univerſali Patriarchæ. Scripta ſunt hæc manu propria N. Presbyteri, ac deſignati Epiſcopi*. Formula profeſſionis Epiſcoporum in Cod. juris Orientalis, Tom. I.

quelle promesse, e quelle professioni, che si esigevano dagli ordinatori; le quali riguardavano la loro personal difesa, non già quell' ubbidienza canonica, che da' Cherici inferiori a i superiori è dovuta secondo i Canoni.

VII. Da quanto si è detto fin quì si può con ottima ragione conchiudere, che se fu onesta e giusta cosa, ed a' Canoni corrispondente il costume nell' ottavo secolo introdotto, che i Preti e i Diaconi a i loro Vescovi, i Vescovi a i loro Metropolitani facessero espressa promessa e professione nella loro ordinazione di quell' ubbidienza, che ad essi secondo i Canoni eran tenuti prestare, acciocchè per questa via venisse maggiormente a stringersi quel vincolo di unione, che gl' inferiori lega co' superiori, per la pace e la concordia delle Chiese particolari; molto più giusto e ragionevole fu, che i Metropolitani facessero questa espressa profession di ubbidienza al Romano Pontefice, accompagnata dal giuramento, acciocchè più forte si stringesse l' unione de i membri principali col capo, e si custodisse la pace, e la concordia della Chiesa universale. Ma intorno al tempo, in cui fu introdotto il costume, che i Vescovi prestassero al Papa il giuramento di ubbidienza, non è cosa facile a stabilirsi con certezza. Credette Pietro de Marca, che all' antica profession della fede, che facevano i Vescovi innanzi alla loro ordinazione alla presenza del Metropolitano, da cui erano ordinati, e che i Metropolitani facevano alla presenza del Patriarca prima della loro ordinazione, da San Bonifacio Martire, e primo Arcivescovo di Magonza fosse aggiunta la clausola dell' ubbidienza da prestarsi al Romano Pontefice (*a*); nella cui opinione sembra, che concorra ancora il Tommasino; mentre dice, che quel giuramento di ubbidienza, che i Vescovi al loro Metropolitano, e i Metropolitani al Papa prestano, non fu posto in costume prima di San Bonifacio, il quale nella sua ordinazione prestò questo giuramento a Gregorio II. (*b*) Ma sebene è certo, che nel Concilio celebrato in Francia da S. Bonifacio intorno all'anno DCCXLIII. con autorità della Sedia apostolica, ad istanza, e coll' intervenimento de' Principi Franchi, Carlomanno e Pipino, per ristorar la caduta disciplina di quella Chiesa, fu per comun consenso di quel Sinodo decretato, che i Metropolitani domandassero il Pallio alla Sedia apostolica, e che facessero solenne professione di ubbidire a i precetti del Romano Pontefice, come apparisce dal decreto di quel Concilio riferito dal medesimo

(*a*) Vide Petrum de Marca lib. 6. *de Concord.* cap. 7. num. 6.

(*b*) Vide Thomassin. *de Benefic.* part. 2. lib. 2. cap. 44. numi 9.

desimo San Bonifacio (*a*) ; non è certo però, che da quest' atto solenne, sottoscritto e trasmesso alla Sede apostolica da quel Sinodo, avesse origine la professione d' ubbidienza, che i Metropolitani facevano al Papa, o quando erano da lui consagrati, o quando da esso ricevevano il Pallio ; o che da questo tempo all' antica professione della fede fosse aggiunta la clausola dell' ubbidienza verso la Sede apostolica. Anzi piuttosto v' ha motivo di credere, che ciò, che in questo particolare fu determinato in quel Sinodo, fosse determinato a norma di quello, che già era in costume nella Chiesa Romana, dalla quale San Bonifacio avea ricevute le istruzioni sopra quello, che dovesse operare nel ristabilimento di quella Chiesa ; ed il Pontefice Zaccaria gli avea scritto, che dalla Sedia apostolica non si danno indirizzamenti, i quali non sieno conformi agl' istituti de' Padri, e de' Canoni (*b*).

VIII. Così similmente è vero, che San Bonifacio circa vent' anni prima, cioè a dire, nell' anno DCCXXII. come dimostra il Sirmondo, essendo ordinato da San Gregorio II. in Roma, nella sua ordinazione con solennissimo giuramento professò alla Sede apostolica fedeltà ed ubbidienza, come apparisce dalla forma di esso giuramento riferita nelle sue Opere, e negli atti de' Concilj (*c*). Ma non è già certo, che San Bonifacio fosse il primo tra' Vescovi consagrati dal Romano Pontefice, che facesse a lui questo giuramento; anzi è da presumersi, che già fosse solito prestarsi al Papa da' Vescovi, che da lui erano consagrati : mentre sebene egli fece questo giuramento in iscritto, e pose la scrittura sopra

(*a*) *Decrevimus autem in nostro synodali Conventu, & confessi sumus fidem catholicam, & unitatem, & subjectionem Romanæ Ecclesiæ, fine tenus vitæ nostræ velle servare Sancto Petro, & Vicario ejus velle subjici .... Metropolitanos Pallia ab illa Sede quærere, & per omnia præcepta Petri canonicè sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur. Et isti confessioni universi consensimus, & subscripsimus, & ad corpus Sancti Petri Principis Apostolorum direximus ; quod gratulando Clerus & Pontifex Romanus suscepit*. S. Bonifac. Epist. 105. ad Cudbertum Archiepiscopum, apud Labbè Tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 281. D.

(*b*) *Nec enim ab hac apostolica Sede illa diriguntur, quæ contraria esse Patrum, sive Canonum institutis inveniantur*. Epist. 1. Zach. ad Bonifac. §. V. apud Labbè Tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 232. in fin.

(*c*) *Promitto ego Bonifacius, Dei gratia Episcopus, tibi B. Petro Apostolorum Principi, Vicarioque tuo Beato Gregorio Papæ, & successoribus ejus, per Patrem & Filium & Spiritum sanctum, Trinitatem inseparabilem, & hoc sacratissimum corpus tuum, me omnem fidem & puritatem sanctæ fidei catholicæ exhibere, & in unitate ejusdem fidei Deo operante persistere, in qua omnis Christianorum salus sine dubio esse comprobatur : nullomodo me contra unitatem communis & universalis Ecclesiæ, suadente quopiam, consentire ; sed, ut dixi, fidem & puritatem meam* ATQUE CONCURSUM TIBI, ET UTILITATIBUS ECCLESIÆ TUÆ, *cui a Domino Deo potestas ligandi solvendique data est, ut prædicto Vicario tuo, atque successoribus ejus per omnia exhibere*. Indiculus Sacramenti, quod Bonifacius Romæ cum Episcopus ordinaretur edidit, & manuscriptum obtulit, apud Labbè Tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 167. in fin. & seq.

pra il ſagratiſſimo corpo di San Pietro Apoſtolo, com' egli dice nel medeſimo giuramento (a); tutto queſto però egli fece non di proprio ſuo moto, ma coſtretto da Gregorio II. o, per meglio dire, dal coſtume della Romana Chieſa, com'egli ſteſſo ſcrive a Cudberto Arciveſcovo, dove narrando ciò, che di comun conſenſo s'era decretato dal Sinodo da lui tenuto in Francia intorno all'ubbidienza da preſtarſi alla Romana Sede, ed alla relazione da farſi alla medeſima da' Veſcovi di quello, che eſſi non poteſſero correggere, dice che s'erano obbligati a ciò *nel medeſimo modo, col quale la Romana Chieſa avea coſtretto lui con giuramento quando fu ordinato* (b). Sembra adunque molto ſimile al vero, che prima di San Bonifacio già foſſe in coſtume, che i Romani Pontefici eſigeſſero queſto giuramento da' Veſcovi, ch' eſſi conſagravano: ciò, che maggiormente appariſce dalle parole ſteſſe del giuramento fatto dal medeſimo San Bonifacio, le quali ſono apertamente inteſe a cuſtodir l'unità della fede colla Chieſa Romana, e l'ubbidienza dovuta al Romano Pontefice per conſervar queſt' unità della Chieſa Cattolica. La qual coſa fa non oſcuro argomento, che all'introduzione di queſto giuramento ſomminiſtrò occaſione lo ſciſma de' Veſcovi d'Iſtria, che ſtettero lungo tempo ſeparati dalla Sedia apoſtolica ſotto il Veſcovo di Aquileja loro capo per la controverſia de i tre Capitoli. Onde, come abbiamo oſſervato di ſopra al numero terzo, ne' regiſtri di San Gregorio Magno ſi trova una forma ſimile di giuramento, che doveano preſtare al Romano Pontefice i Veſcovi d'Iſtria, i quali dallo ſciſma tornavano nel ſeno, e nell' unità della Romana Chieſa. Ond' è ben facile a perſuaderſi, che per ovviare al pericolo degli ſciſmi, all' antica profeſſion della fede, che doveano fare i Veſcovi nella loro ordinazione, foſſe aggiunta la clauſola dell' ubbidienza dovuta al Romano Pontefice per ſerbare il vincolo dell'unità; e che queſto foſſe lo ſpirito, da cui aſſai prima di S. Gregorio II. furon moſſi i Romani Pontefici ad eſiger da' Veſcovi, che conſagravano, queſto giuramento di fedele ubbidienza, ed indi a ricercare una ſomigliante profeſſione da que' Metropolitani, a i quali mandavano il Pallio.

IX. E ſe bene ſi conſiderano le lettere da noi ſopra addotte de' Romani Pontefici, ſcritte a que' Veſcovi, a cui mandavano il Pallio, apertamente

(a) *Hunc autem indiculum Sacramenti ego Bonifacius exiguus Epiſcopus manu propria ſcripſi, atque ponens ſupra ſacratiſſimum corpus B. Petri, ita, ut præſcriptum eſt, &c.* Indicul. cit. loc. cit.

(b) *Eodem modo quo Romana Eccleſia nos ordinatos cum Sacramento conſtrinxit.* Epiſt. S. Bonifac. 105. ad Cudbertum Archiepiſcopum, apud Labbè Tom. cit. col. 282. D.

tamente si conoscerà, che per questa concessione esigevan sempre da loro una certa quasi professione di nuova vita, ricercando da essi alcune condizioni riguardanti l' osservanza de' Canoni, ed ammonendogli, che all' onore, che ricevevano, doveano accoppiar la santità del costume, e la sollecitudine per la Chiesa. Per la qualcosa dopo aver San Bonifacio a nome del Sinodo tenuto da lui in Francia domandati tre Pallj, per tre Arcivescovi istituiti nel detto Sinodo, al Pontefice Zaccaria, rispondendo questi gli scrisse, ch' egli averebbe mandati i Pallj a quegli Arcivescovi, e nel medesimo tempo gli averebbe istruiti del costume del Pallio, *ed in qual modo debbano esporre la loro fede coloro*, cui è conceduto l' uso di quello; informandoli del modo, che dovean tenere, acciocchè nelle Chiese a loro conferite si custodisse la disciplina Ecclesiastica *(a)*. Dal tenore di queste parole si rende manifesto, che in tempo di Zaccaria era già costume, che i Romani Pontefici nel conceder l' uso del Pallio esigevan da que' Vescovi, cui lo concedevano, una certa professione di fedeltà, per cui si obbligavano all' osservanza de' Canoni, e dell' Ecclesiastica disciplina, e per conseguenza all' ubbidienza canonica verso la santa Sede. Da tuttociò sembra non potersi affermar con certezza, che da San Bonifacio fu introdotto il costume del giuramento di ubbidienza da prestarsi da' Metropolitani al Romano Pontefice, e che prima di esso San Bonifacio non se ne fosse introdotto l' uso.

X. Quello però, che può con sicurezza affermarsi si è, che dopo questi tempi universalmente s' introdusse la disciplina, che i Metropolitani, o nella loro ordinazione, o nel ricevere il Pallio, professassero ubbidienza canonica al Romano Pontefice. Certa cosa è, che nel secolo IX. era consuetudine, almeno in Italia, che i Metropolitani nella loro ordinazione prestassero in iscritto il giuramento di ubbidienza alla santa Sede, come si raccoglie da ciò, che narra Anastasio Bibliotecario nella vita di Niccola I. scrivendo, che Giovanni Arcivescovo di Ravenna avendo nella carta del giuramento, ch' egli secondo il solito prestò al Pontefice Niccola I. in tempo della sua consagrazione, scritte molte cose confuse ed imperfette, ripreso perciò dal Pontefice, tornò a scriver di propria mano il suo giuramento, valendosi di quella forma consueta, ch' era

(a) *Pallia dirigimus ad eorum firmissimam stabilitatem, & Ecclesia Dei augmentum, ut in meliori proficiant statu. Qualiter enim mos Pallii sit, vel quomodo fidem suam exponere debeant hi qui Pallio uti conceduntur, eis direximus, informantes eos, ut sciant quid sit Pallii usus, ut subjectis viam prædicent salutis, & ut Ecclesiastica disciplina in Ecclesiis eorum servetur, & maneat inconcussa, &c.* Epistol. IV. Zachariæ ad Bonifac. apud Labbè Tom. 8. Concil. edi., Ven. col. 237. A.

ch' era stata usata da' suoi predecessori (*a*). Dal qual fatto si rende certo, che molto tempo prima del Pontificato di Niccola I. era introdotto l' uso, che i Metropolitani d' Italia nella loro ordinazione giurassero in iscritto ubbidienza al Romano Pontefice. Nè già possiamo approvare in questo particolare l' opinione del dotto Tommasino, il quale crede, che questo giuramento, del quale parla Anastasio, fosse introdotto solamente per gli Arcivescovi di Ravenna, ad effetto di tenere in freno la loro ambizione, con cui aveano tentato, patrocinati dagli Esarchi imperiali, che in quella Città faceano dimora, sottrarsi dall' ubbidienza de' Romani Pontefici, ed alzar contro di loro la fronte (*b*): poichè sebene l' ambizione de' Vescovi di Ravenna potè somministrare occasione all' introduzione di quest' uso, non siegue perciò da questo, che fosse introdotto per essere osservato con quelli solamente: sapendosi, che tutte le provvidenze generali hanno per lo più origine da qualche disordine particolare, il quale acciocchè generalmente non si propaghi, si và incontro ad esso con rimedio generale. Oltre dichè, la contumacia ancora degli Arcivescovi di Aquileja, separati dall' ubbidienza della Sede apostolica Romana, potè molto tempo prima somministrare una somigliante occasione: ond' è, che molto è più giusto il pensare, che per ovviare al pericolo dello scisma, e per tenere i Vescovi, e i Metropolitani d' Italia uniti al centro, ed alla fonte dell' unità Ecclesiastica, fosse generalmente introdotta questa disciplina anche prima del IX. secolo.

XI. Per quello poi, che appartiene alla Francia è cosa certa, che nel IX. secolo era già costume di quella Chiesa, che i Metropolitani all' antica professione della fede, che soleano fare nella loro ordinzione, aggiungessero la clausola dell' ubbidienza, che professavano al Romano Pontefice, come apparisce da un' antica formula di quell' età, pubblicata da Jacopo Sirmondo tra le antiche formule spettanti alle promozioni Vescovili, da lui date in luce nell' Appendice al Tomo secondo de' Concilj Gallicani: nella qual formula alla profession di fede si vede aggiunta la professione di ubbidienza verso il Romano Pontefice, che solennemente facevano, e scrivevano di propria mano i Metropolitani nella loro ordinazione (*c*). Ma poichè la Chiesa Romana nell' intro-

(*a*) *Tunc ille confestim apprehensa chartæ repromissionis, & juramenti sui scripturas, quas tempore consecrationis suæ imperfectis confusisque, ut in eis videbatur, repleverat dictionibus, propria manu scribens, juxta consuetudinem antecessorum suorum composuit.* Anastasius in vita Nicolai I.

(*b*) Vide Thomassinum *de Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 45. num. 9.

(*c*) *Beato verò Petro, & Vicario ejus debitam*

durre, e nel prescriver questa disciplina non fu condotta da altro spirito, che da quello dell' unità, onde per questo mezzo si serbasse quel vincolo, che stringe col Capo di tutta la Chiesa i Capi, e i Reggitori delle Chiese particolari, per la comune, ed uniforme osservanza de' Canoni; perciò fu posto in costume, che non solamente i Metropolitani, ma anche i semplici Vescovi, che da i Metropolitani si consagravano, oltre l' ubbidienza, che promettevano al proprio Metropolitano, facessero nella loro ordinazione questa promessa, o professione di ubbidienza alla Sedia apostolica, ed a' successori di San Piero, come osserva il P. Edmondo Martene (*a*), e come manifestamente si raccoglie da varj antichi Codici scritti a penna di Pontificali spettanti a diverse Chiese, dal citato Scrittore pubblicati, e particolarmente dal Codice manoscritto del Pontificale della Chiesa di Besanzon, accomodato all' uso della Chiesa di Tours, dove nelle interrogazioni, che dal Metropolitano doveano farsi all' eletto per essere ordinato Vescovo si veggono quelle, che riguardano l' ubbidienza da prestarsi da lui, così al Pontefice Romano, come al Metropolitano ordinatore (*b*. Similmente dal Codice manoscritto del Pontificale della Chiesa di Noyon, dove dal Vescovo ordinando si esigono più amplamente le stesse promesse di fede, e di ubbidienza (*c*): e finalmente dal Codice manoscritto dell' insigne Chiesa di Magonza, dove si vede espressa la formula del giuramento di ubbidienza e di fedeltà, che doveano fare i Vescovi ordinandi, così alla santa Sede, come al Metropolitano (*d*).

XII. Ma

tam subjectionem & obedientiam, Suffraganeis verò nostris adjutorium me exhibiturum profiteor: & huic professioni meæ, coram Deo & Angelis, sub testimonio quoque præsentis Ecclesiæ suscribo. Formula XIII. profess. generalis ordinandi Archiepiscopi, ex Syrmond. apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Ven. col. 1390. A.

(*a*) *Præter fidei confessionem etiam obedientiam Sedi apostolicæ, ac Petri successoribus, nec non & Metropolitano suo promittebant*. Martene *de antiq. Eccles. rit.* Tom. 2. libr. 1. par. 2. cap. 8. art. 10. num. 10.

(*b*) *Interrogatio*. „ Vis Beato Petro, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Vicario esse „ subditus secundùm statuta Patrum? *Respondetur*: „ Volo. *Interrogatio*. „ Vis Sanctæ N. Turonensi Ecclesiæ, mihique & successoribus meis „ obediens esse, & subditus? ℟. Volo. Apud Martene *de antiq. Eccles. ritibus*, Tom. cit. pag. 413.

(*c*) *Interrogatio*. „ Vis B. Petro, suæque „ Ecclesiæ, cui a Deo data est potestas ligandi „ atque solvendi, ejusque Vicario, successoribusque ejus FIDEM ET SUBJECTIONEM per omnia exhibere? „ ℟. Volo. *Interrogatio*. „ Vis „ fidem & subjectionem S. Ecclesiæ Matri omnes „ dies vitæ tuæ servare? ℟. Privilegia etiam „ Metropolis Ecclesiæ, ejusque Præsulis, &c. „ me obediturum profiteor. Apud Martene Tom. cit. pag. 468. in fin.

(*d*) *Ego N. Episcopus talis vel talis volo sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Domino N. summo Pontifici, Domino meo N. talis loci Archiepiscopo meo, eorumque catholicis successoribus secundùm decreta sanctorum Patrum fidem & subjectionem exhibere: Legatum summi Pontificis & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cum reverentia suscipiam, eumque in suis necessitatibus favebo consilio, auxilio, & favore, bona fide... Hæc profiteor in his scriptis, & observare volo* quan-

XII. Ma forse Giannone col suo Dupino non averebbe avuta difficoltà di ammettere, che non fosse cosa contraria allo spirito de' Canoni antichi, che siccome i Preti a i loro Vescovi, i Vescovi a i loro Metropolitani facevano professìon di ubbidienza, così s' introducesse il costume, che i Metropolitani nel ricevere il Pallio, ed i Vescovi nella loro ordinazione professassero con giuramento al Romano Pontefice quell'ubbidienza, che a lui è dovuta secondo i Canoni; ma forse gli dà fastidio, che questa promessa di ubbidienza fosse poi cangiata in giuramento di fedeltà: che perciò tra le novità, ch' egli pensa introdotte da' Papi in pregiudizio de' Metropolitani novera questa, che *fu introdotto ancora di dover prestare il giuramento di fedeltà, che da lui* (cioè, dal Papa) *ricercavasi*. E veramente questo è quello, che dà fastidio ancora a Pier de Marca, il quale dopo aver pure ammesso, benchè di mala voglia, che dopo San Bonifacio, ch' egli dice inventore di questo nuovo diritto, fosse già in uso ne' tempi di Carlo Calvo, che i Metropolitani facessero al Papa questa promessa di soggezzione e di ubbidienza, dice che a quest' antica formula furono aggiunte da Gregorio VII. alcune clausole, le quali convertiron quella semplice promessa di ubbidienza in giuramento di fedeltà, quale il vassallo al suo Signore è tenuto prestare (*a*): onde non ostante, che questa nuova formula di giuramento inventata, com' ei dice, da San Gregorio VII. l' anno MLXXIX. abbia ottenuta forza di diritto comune, e sia descritta ne i libri delle Decretali (*b*), come egli medesimo afferma; nulladimeno li dispiace sì forte, che non lascia in molti modi di agitarla. Primieramente dice, che per essa furon talmente violati i diritti de' Principi, che avendo quel Pontefice per essa usurpata la dominazione sopra tutti i Metropolitani, in un' altro Concilio proibì a' Vescovi il prestare il giuramento di omagio a i Regi: il che fu confermato da i suoi successori, Urbano II. e Pasquale II. Afferisce in secondo luogo, che quella formula è contraria all' VIII. Canone dell' ottavo Sinodo Generale e IV. Costantinopolitano, dove si proibisce a i Patriarchi l' esigere altra promessa da' Vescovi fuor di quella, ch' era solita a farsi, di osservar la vera fede; proibendo tutte quelle promesse, e quelle professioni, e quelle scritture, che i Patriarchi ricercavano da' Vescovi in proprio favore, in propria difesa, e per loro

 stabi-

quantum humana sinit fragilitas. Sic Deus me adjuvet. & hæc sancta Evangelia. Apud Martene Tom. cit. pag. 482. edit. Rothomag. 1700.

(*a*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 7. num. 7.

(*b*) Lib. 2. Decretal. tit. 24. cap. *Ego*, 4. *de jure jurando*.

ſtabilità personale (*a*). Finalmente dice, che queſto nuovo giuramento nell' anno MCII. parve così grave agl' Ungari, e così poco conforme a' Canoni, che il Re ed i Magiſtrati di quel Regno proibirono a i Metropolitani il preſtarlo (*b*), colla ragione, o il preteſto, che a preſtare al Romano Pontefice un tal ufficio non erano aſtretti per alcuna autorità de' Concilj (*c*).

XIII. Così ragiona il de Marca, fondando, com' è ſuo ſolito, ſopra palpabili equivoci il ſuo diſcorſo. In quanto adunque alla prima ſua oppoſizione, egli altre coſe ſuppone come certe, che ſono incertiſſime; altre ne aſſeriſce come indubbitate, le quali ſon falſe. Suppone egli, che la forma di quel giuramento, che l' anno MLXXIX. fu preſtato da Arrigo Arciveſcovo d' Aquileja a Gregorio VII. nel ſeſto Concilio Romano, foſſe ſtata iſtituita dal medeſimo Pontefice, acciocchè ſerviſſe di formula al giuramento, che dovea preſtarſi, o da i Metropolitani nel ricevere il Pallio, o da' Veſcovi nella loro conſagrazione. Ma benchè comunemente queſta formula ſi attribuiſca a San Gregorio VII. e che dappoi foſſe per una buona parte inſerita nelle Decretali di Gregorio IX. cioè, nel Corpo del diritto comune; non è certo però, che da Gregorio VII. foſſe univerſalmente propoſta, o introdotta perchè foſse ſeguita da tutti i Veſcovi: ma è molto più veriſimile, che foſse per cagioni ſpeciali ingiunta, e fatta eſeguir dall' Arciveſcovo di Aquileja, Arrigo uomo Germano, il quale eſsendo Canonico di Auguſta, nell' anno MLXXVII. per opera di Arrigo IV. Re di Germania ſuccedette a Sigeardo nell' Arciveſcovato di Aquileja (*d*), nel tempo, che più ardeva l' incendio della diſcordia tra il Sacerdozio e l' Imperio. Convien pertanto rammentarſi, che eſsendo ſtato Gregorio l' anno MLXXVI. nell' empio Conciliabolo di Vormazia, raunato da Arrigo Re di Germania, ſagrilegamente depoſto, ed avendo i Veſcovi di Lombardia ſcelleratamente aderito al decreto di quella depoſizione, come narrano Lamberto Scafnaburgenſe, Paolo Benriendenſe, ed altri Scrittori contemporanei (*e*), aggiungendo l' Annaliſta Saſsone appreſso Eccardo, che in quel-

(*a*) *Quoniam legitimi Patriarchæ a ſacerdotali cathalogo propria manus ſcripta facere ad propriam tutelam, favoremque ſuum, & quaſi ſtabilitatem exigant & compellant; viſum eſt huic ſanctæ & univerſali Synodo, nequaquam id ex hoc a quopiam fieri, excepto eo quod ſecundùm formam & conſuetudinem pro ſincera fide noſtra tempore conſecrationis Epiſcoporum exigitur*. Concil. Conſtantin. IV. octavum Generale, Can. 8.

(*b*) Baronius ad ann. 1102. & ex cap. 4. *de elect.*

(*c*) Vide Petrum de Marca loc.cit. tot. num. 8.

(*d*) Anno MLXXVII. *Hainricus pridem Canonicus Auguſtæ, Aquilejæ in Patriarcham conſtituitur*. Chronicon Auguſtanum apud Freherum.

(*e*) Lambertus Schafnaburg. ad ann. 1076. Pau-

quella diabolica Afsemblea fu decretata una formula da fottofcriverfi da' Vefcovi ribelli, e congiurati contro il detto Gregorio, e contraria a quella profeffione di foggezione e di ubbidienza, che gli avean prima profefsata, di quefto tenore: *Io N. Vefcovo della Città N. da quest'ora innanzi e per l'avvenire interdico la foggezione, e l'ubbidienza a Ildebrando*, (così era il nome di Gregorio prima del Pontificato) *nè lo averò per apoftolico, nè così lo chiamerò* (*a*); fu perciò l'iftefso anno nel Concilio III. Romano dallo ftefso Gregorio VII. fcomunicato il Re Arrigo, ed infieme con lui i Vefcovi del Conciliabolo di Germania, e fpecialmente Sigifredo Arcivefcovo di Magonza, capotruppa de' congiurati; e fimilmente fcomunicati furono, e fofpefi da i loro uffiej i Vefcovi di Lombardia aderenti alla congiura (*b*). In quefto tumulto di cofe, e nel fervor dello fcifma de' Vefcovi di Lombardia fu fatto Arcivefcovo di Aquileja l'anno MLXXVII. Arrigo Canonico di Augufta: nel qual anno fcendendo Arrigo Re di Germania in Italia, e ricevuto con plaufo da' Vefcovi di Lombardia, credendo, ch' egli fofse venuto per annientare Gregorio, e creare un Papa, che la fimonìa, ed il concubinato, di cui erano rei, tollerafse: e vedendofi poi delufi della loro efpettazione, pofciachè Arrigo fpaventato dalle armi della Germania, che fi era mofsa contro di lui per deporlo dal trono per la fua ribellione alla Chiefa, cercò fraudolentemente di riconciliarfi con Gregorio, ed ottenne di efsere afsoluto dalla fcomunica, fi fdegnarono fortemente contro di lui, lo biafimarono di viltà, e minacciarono di creare un altro Re, il quale fcacciafse dal trono Romano Gregorio; e finalmente l'induffero a violar le promefse ed i giuramenti, che al medefimo Pontefice avea fatti per la fua perfetta riconciliazion colla Chiefa (*c*). Sapendofi per tanto da Bertoldo Prete di Coftanza Scrittor di que' tempi, che Arrigo Arcivefcovo di Aquileja fu uno de' Vefcovi fcifmatici di Lombardia, il quale più volte fpergiuro a Gregorio, morì finalmente nello fcifma, fcomunicato, com' egli dice, nel corpo e nell' anima (*d*); non può metterfi in dubbio, ch' egli nell' anno

Paulus Benrienden. in vita Gregorii VII. cap. 7. Domnizo, & alii. Vide Baron. ad ann. 1076.

(*a*) *Ego N. Civitatis N. Episcopus, Hildebrando fubjectionem & obedientiam ex hac ora & deinceps interdico, & eum apoftolicum nec habebo nec vocabo*. Annalifta Saxo apud Eccardum.

(*b*) *Epifcopos Longobardiæ, qui, fpreta canonica & apoftolica auctoritate, contra Beatum Petrum Apoftolorum Principem facramento confpiraverunt, auctoritate ejufdem Beati Petri ab omni Epifcopali officio fufpendimus, & a communione fanctæ Ecclefiæ feparamus*. Acta Concil. Roman. III. fub Gregorio VII. apud Labbè Tom. XII. Concil. edit. Ven. col. 599.

(*c*) Vide Baronium ad ann. 1077 a num. 25. ufque ad 31.

(*d*) Anno MLXXXIV. *Henricus Aquilejenfis ex-Patriarcha non femel Domini apoftolici perjurus, & excommunicatus in corpore & in anima, moritur*. Bertoldus in Chronic. ad ann. 1084.

no MLXXVII. non fosse nel numero de' Vescovi congiurati contro Gregorio. Ma poichè gli affari del Re Arrigo in Germania cominciarono nell' anno seguente a prender mala piega, e già i Principi Teutonici fino dall' anno MLXXVII. aveano creato Re di Germania Ridolfo Duca di Svevia; perciò è facile a persuadersi, che Arrigo Vescovo di Aquileja seguendo la fraudolenza di Arrigo Re di Germania, il quale per puro timore del suo nemico ed emulo Principe negli anni MLXXVIII. e MLXXIX. abusandosi della mansuetudine del Pontefice gli diede buone parole, mostrando ravvedimento ed emenda, e rimettendosi al di lui giudizio nella contesa del Regno, simulasse anch' egli ravvedimento, ed intervenisse perciò nel MLXXIX. al Concilio Romano, dove similmente intervennero i Nunzj del Re Arrigo, e giurarono a nome di quel Principe, ch' egli averebbe mandati i suoi Legati alla Sedia apostolica, da' quali sarebbono stati condotti sicuramente in Germania i Legati della santa Sede, e ricondotti a Roma, e che il Re sarebbe stato in tutto e per tutto ubbidiente al loro giudizio (*b*). E forse anch' è da credere, che a persuasione del Re Arrigo intervenisse a quel Concilio il Vescovo di Aquileja, per ingannare il Pontefice, e tenerlo a bada. Or che maraviglia adunque, che Gregorio esigesse da costui quel giuramento, che si vede negli atti di questo Sinodo, e che vien tanto biasimato dal de Marca, falsamente credendo, che fosse inventato da questo Pontefice come una forma da osservarsi da' Vescovi nella loro consagrazione, o da' Metropolitani nel ricevimento del Pallio, quando il detto giuramento non riguardava se non la persona di quell' Arcivescovo, e le circostanze particolari, che lo rendevano necessario nella di lui persona. E che così veramente fosse, apparisce chiaramente da più cose. Primieramente questo giuramento non fu prestato nella consagrazione di quel Prelato, il quale già due anni prima era stato ordinato, nè fu prestato in occasione di ricevere il Pallio, di cui niente si favella in quel Sinodo. Secondariamente, le nuove clausole di esso riguardano individuamente la persona di quell' Arcivescovo, o al più al più sono adattabili a que' Vescovi, che dopo aver favorito ed ajutato in quello scisma il Re Arrigo contro la Chiesa, ritornavano nel grembo della Sedia apostolica: imperocchè oltre le solite clausole di soggezione, e di ubbidienza canonica alla Romana Sede, d' intervenire a' Sinodi, e di ricevere i Legati della Sedia apostolica; si veggono aggiunte quelle di non cospirare nè in consiglio, nè in fatto contro la vita del Papa per farli per-

(*a*) Vide Acta Concil. Roman. VI. sub Gregor. VII. apud Labbè Tom. 11. Concil. edit. Ven. col. 630. C.

perdere il Papato: ciò, che solo potea esigersi dagli Scismatici congiurati contro Gregorio, e che gli aveano mossa guerra personale, di difender le regalìe di San Pietro, e finalmente di ajutare il Papa colla milizia secolare: le quali cose solamente poteano farsi da un Vescovo ricco di temporali signorìe, qual' era il Vescovo di Aquileja, e che poteano esigersi da chi avesse potuto ajutar colla forza i Principi scismatici ad usurpar le regalìe di San Pietro (*a*). In terzo luogo, dal medesimo San Gregorio VII. e da' suoi successori in varie occasioni sono stati esatti da' Vescovi altri giuramenti diversi in occorrenze particolari, o sono stati proposti per certi casi, senzachè perciò possa dirsi, che gli abbiano inventati come per formule generali da essere osservate fuora delle circostanze o de' casi, per cui furono esatti e proposti. Nel medesimo Concilio Romano VI. fece un altro giuramento Gandolfo Vescovo di Reggio in Lombardia, di non ritenere il Vescovato contro l' interdetto di Gregorio, o del suo Legato, e di non resistere in alcun modo alla legazione apostolica (*b*). Tra gli atti dello stesso Gregorio nell' anno MLXXVI. leggesi un altro assai diverso, ma molto solenne giuramento, fatto da Roberto Vescovo di Chartres al medesimo Pontefice innanzi alla confessione, o al sepolcro del Principe degli Apostoli, e colla testimonianza di gravissime persone; col qual giuramento si obbliga quel Prelato non solo di ricevere il Legato della Sede apostolica, ogni qual volta sia spedito dal Papa, ma ancora di dimettere e lasciare il Vescovato di Chartres, quando li venga ciò ingiunto dallo stesso Legato apostolico, e di non opporsi in cosa alcuna a quello, che da esso sia fatto per riforma di quella Chiesa, e di quel Clero (*c*). Or siccome questi

(*a*) *Iuravit item eodem tempore Archiepiscopus Aquilejensis Henricus in hac verba: Ab hac hora & in antea fidelis ero Beato Petro, & Papa Gregorio, suisque successoribus, qui per meliores Cardinales intraverint. Non ergo ero in consilio neque in facto, ut vitam, aut membrum, aut Papatum perdant, aut capti sint mala captione. Ad Synodum, ad quam me vocabunt, vel per se, vel per suos Nuntios, vel per suas literas, veniam, & canonicè obediam, aut, si non potero, Legatos meos mittam. Papatum Romanum & regalia S. Petri adjutor ero ad retinendum & defendendum, salvo meo ordine. Consilium verò quod mihi crediderint per se, aut per Nuntios suos, sive per literas, nulli pandam, me sciente, ad eorum damnum. Legatum Romanum eundo & redeundo honorificè tractabo, & in necessitatibus suis adjuvabo. His quos nominatim excommunicaverint scienter non communicabo: Romanam Ecclesiam per sæcularem militiam fideliter adjuvabo, cum invitatus fuero. Hæc omnia observabo; nisi quantum sua certa licentia remanserit*. (forte remiserit) Apud Labbè Tom. cit. col. 631.

(*b*) Juramentum Regiensis Episcopi. *Ego Gandulphus Regiensem Episcopatum contra interdictum vestrum, aut vestri Legati, octo diebus non tenebo, neque aliquo inveniam studio, quo vestræ legationi resistatur. Sic me Deus adjuvet, &c.* Apud Labbè Tom. cit. col. 631. & seq. C.

(*c*) *Ego Robertus promitto omnipotenti Deo, & B. Petro Apostolorum Principi, cujus corpus*

ſti giuramenti eſatti da Gregorio riguardavano caſi particolari, e circoſtanze perſonali di que' Veſcovi, che li fecero, e dove era dubbia la canonicità della loro elezione, e non erano applicabili ad altri caſi; così dee dirſi del giuramento ricercato dall' Arciveſcovo di Aquileja nel Concilio Romano, cioè, che non poteva aver luogo ſe non nel caſo, in cui foſse neceſsario aſſicurarſi della fede di quel Veſcovo, e della ſua aderenza al centro dell' unità Eccleſiaſtica, ſtante il dubbio, che ſi avea del ſuo ſincero attaccamento alla Sedia apoſtolica.

XIV. Da quanto ſi è detto ſin quì chiaramente ſi raccoglie, eſſere una mera immaginazione di Pier de Marca, che San Gregorio VII. mutaſſe l' antica formula di quella profeſſion di ubbidienza canonica, che ſoleano fare i Veſcovi nella loro conſagrazione, e i Metropolitani nel ricevere il Pallio al Romano Pontefice, e che aggiungendo a quella nuove clauſole, convertiſſe queſta profeſſione di canonica ubbidienza in un giuramento omagio, quale dal vaſſallo è dovuto al ſuo Signore: imperocchè chechesſia ſe in vigor delle parole eſpreſſe nel giuramento fatto dall' Arciveſcovo di Aquileja poteſſe quello dirſi giuramento di *ominio*, ovvero di omagio, il che noi neghiamo, come appreſſo dimoſtreremo; il certo è, che non fu inventato, nè propoſto da S. Gregorio VII. come una formula generale da ſeguirſi da tutti i Veſcovi, o da tutti i Metropolitani, ma fu ſolamente eſatto in quel caſo particolare, e per ragione di circoſtanze ſpeciali, che militavano nella perſona di quel Prelato fraudolente inſieme e potente. In queſto abbaglio è caduto ancora il Tommaſino, credendo che Gregorio VII. aggiungeſse nuove clauſole all' antica profeſſione di ubbidienza ſolita farſi da' Veſcovi nella loro conſagrazione, e che foſſe il primo a convertir queſta profeſſione in giuramento di fedeltà ſimile a quello, che i vaſſalli preſtano a i loro Signori: benchè egli per altro con molte ragioni preſe dalle circoſtanze di que' tempi calamitoſi ſcuſi o difenda Gregorio dall' introduzione di queſta nuovità (a). Ma li ſarebbe biſognato dimoſtrare, che tal giuramento foſſe ſtato eſatto da Gregorio, o nell' ordinazione di quell' Arciveſcovo, che lo preſtò, o almeno foſse ſtato richieſto in occa-

pus hic requieſcit, quod in quocumque tempore Legatus apoſtolicæ Sedis directus a Domino noſtro Gregorio, qui nunc eſt Romanus Pontifex, vel ab aliquo ſucceſſorum ſuorum item Romanorum Pontificum ad me venerit, infra terminum quem idem Legatus mihi conſtituerit, Carnotenſem Epiſcopatum, omni occaſione ſublata vel fraude, dimittam, & cum bona fide ſtudebo quatenus Eccleſia illa ſecundùm Deum ordinetur, nihil acturus, me ſciente, per me vel per aliquam a me ſummiſſam perſonam, unde eadem Eccleſia, vel Clerici ejus, meo ſtudio vel malitia leſionem, aut detrimentum accipiant, &c. Apud Labbè Tom. 12. Concil. edit. Ven. col. 595. D.

(a) Vide Thomaſſinum *de Beneſic.* part. 2. lib. 2. cap. 46. num. 3. & ſeq.

occasione di ricevere il Pallio. Ma già erano scorsi due anni da che Arrigo Arcivescovo d' Aquileja era stato ordinato, quando egli prestò quel giuramento, ed avea già ricevuto il Pallio assai prima, come costa dalle lettere scritte da Gregorio al medesimo Arcivescovo nello stess' anno MLXXIX. sotto li 16. di Giugno, nelle quali li concede, che oltre le solennità contenute nel privilegio della sua Chiesa possa usare il Pallio nelle feste di Sant' Ildarico Confessore, e di Sant' Afra Martire: con questo però, che tal concessione s' intenda fatta personalmente a lui solo, e non alla sua Chiesa (*a*). La qual concessione manifestamente dimostra, essere stato già prima conceduto il Pallio a quell'Arcivescovo, secondo il costume della sua Chiesa. Vero è, che queste lettere furono scritte dopo il Concilio Romano, cui egli intervenne, e prestò il nominato giuramento; il qual Concilio fu tenuto, o sotto gli 11. di Febbrajo, o nella settimana della Pentecoste dell' istess' anno MLXXIX. se pur non furono in quell' anno tenuti due Concilj Romani da Gregorio, l' uno nel mese di Febbrajo, l' altro nella settimana della Pentecoste, come dal P. Hansizio nella Germania Sagra, e da' Bollandisti (*b*) asserisce il dotto P. Mansi nelle Note al Baronio, ed alla Critica del Pagi dell' ultima edizione di Lucca (*c*). Ma trovandosi Arrigo nel mese di Giugno in Aquileja, come dimostrano le lettere di Gregorio ad esso scritte; bisogna per necessità dire, che il Concilio Romano, cui egli intervenne, fosse quello, che fu tenuto nel mese di Febbrajo. Contuttociò non può dirsi, ch' egli ricevesse in questo Sinodo il Pallio: conciossiachè com' era allora costume, che l' elezione de' Metropolitani d' Italia fosse confermata dal Papa per mezzo de' suoi Legati, e che da questi ricevessero il Pallio; così è certo, che all' elezion di Arrigo intervennero i Legati di Gregorio, come costa da due sue lettere scritte l' anno MLXXVII. sotto li 17. di Settembre; l' una al Clero ed al Popolo d' Aquileja, l' altra a i Suffraganei di quella Metropoli; le quali dimostrano, che essendo stato eletto Arcivescovo di quella Chiesa dal Clero e dal Popolo l' Archidiacono di essa, ch' era allora Arrigo Canonico di Costanza, aveano gli elettori spediti Legati e lettere a lui, acciocchè volesse confermar colla sua autorità l' elezione, ed approvarla col suo consenso, e ch' egli avea spedito colà a quest' effetto i suoi Legati, acciocchè esaminata quest' elezione la confermasse-

(*a*) Vide Epist. 38. lib. 6. Regest. Greg. VII. apud Labbe Tom. 12. Concil. edit. Ven. col. 453. in fin. & seq.

(*b*) Hansizius Germ. Sacr. Tom. 1. pag. 266. Bollandistæ ad diem 8. Augusti, pag. 363.

(*c*) Mansi Not. ad Crit. Pagi ad ann. 1076. num. 1.

ro (*a*). L'elezione adunque di Arrigo fu confermata dalla Sedia apostolica, e per conseguenza ricevè dalla medesima il Pallio nella sua ordinazione, com' era allora in costume, a tenore del privilegio di quella Chiesa, e professò alla santa Sede quell' ubbidienza canonica, che già comunemente era solita professarsi con giuramento da' Metropolitani nella loro consagrazione, e nel ricevere il Pallio. Ma poco dopo, o per timore di perder que' feudi, e quelle signorie temporali, che da Arrigo IV. erano state concedute al suo antecessore Sigeardo, uomo scismatico, e aderente al partito di quel Principe contro Gregorio (*b*), o perchè fosse sedotto da' suoi Suffraganei, molti de' quali erano involti nello scisma, e ribelli al Pontefice, come dimostrano le lettere sopraccitate dello stesso Gregorio a' Suffraganei di Aquileja, abbracciò il partito degli scismatici Arrighiani. E benchè dappoi tornasse alla parte del Pontefice, e riconciliato con lui per mezzo di quel solenne giuramento, che fece nel Concilio Romano l' anno MLXXIX. trattasse co' Legati di Gregorio la pace appresso il Re Arrigo IV. contuttociò egli passò dappoi alla parte di quel Principe scismatico, e morì inglorioso nello scisma e nella scomunica: perciò meritamente fu scritto da Bertoldo di Costanza, ch'egli fu più d'una volta spergiuro, come anche asserva il novello erudito illustratore de' Monumenti della Chiesa Aquilejense (*c*). Il giuramento adunque prestato dal Vescovo d' Aquileja, o esatto anche, se si vuole, da Gregorio fuora dell' occasione della sua consagrazione, o del ricevimento del Pallio, non può mai dirsi proposto da Gregorio come forma di quella professione, che i Vescovi e i Metropolitani doveano fare in quelle due occasioni al Romano Pontefice; nè può mai dirsi, che Gregorio mutasse quest' antica promessa, o professione di canonica ubbidienza.

XV. E comechè il Tommasino aprendo la scena ferale di que' tempi calamitosi, ne' quali congiurando contro il Pontefice Gregorio VII. co' Principi del secolo anche i Prelati della Chiesa, i quali, come quelli, che per cagione della simonìa e del concubinato erano stati da lui o deposti dal trono, o privati della comunione della Chiesa, presi da cieco furore tentavano non solo contro la sua dignità, ma ancora contro la sua persona, s' ingegni dimostrare, che non solo l' istesso Gregorio, ma

(*a*) Vide Epist. v. & vi. Regest. Gregor. VII. apud Labbè Tom. 12. Conc. edit. Ven. col 409. & seq.

(*b*) Vide P. Joan. Franc. Bernard. de Rubeis, *Monumenta Eccles. Aquilejen.* cap. 57.

(*c*) *Sacramentis non stetit, quibus se obstrinxerat, Henricus. Ad Regis Henrici partes defecit: neque semel, sed pluries data fide, eademque violata. vitam denique cum morte inglorius commutat*: P. Joan. Franc. Bernard. de Rubeis, *Monum. Eccles. Aquilejen.* cap. 57. col. 540. A.

ma anche i suoi successori Vittore III. Urbano II. Pasquale II. e Gelasio II. afflitta la Chiesa da funesti scismi, ed agitata la Sedia apostolica dalle violenze della potestà del secolo, fossero costretti dalla necessità ad esiger da' Vescovi quel giuramento di fedeltà, che fu prestato dal Vescovo di Aquileja allo stesso Gregorio; contuttociò noi non possiamo persuaderci, che per queste cagioni fosse dal medesimo Pontefice alterata la forma di quella professione di canonica ubbidienza, e di fedeltà religiosa, che solea già prestarsi da' Vescovi al Romano Pontefice, e che molto meno fosse questo giuramento ricercato generalmente da i suoi successori: imperocchè sebene è cosa certa, che in tempo di Pasquale II. s' era talmente innoltrato lo scisma di là da' monti, che con esso s' era nutrita, e propagata l' eresia, che insegnava doversi dispregiar le scomuniche della Sedia apostolica; contuttociò per rimediare a questo gran disordine, che turbava lo stato della Chiesa, e per tenere stretti i Vescovi nell' unione col Capo, nel Concilio I. Romano tenuto sotto Pasquale II. contro Arrigo IV. e gli Scismatici suoi aderenti l' anno MCII. nel qual Sinodo intervennero tutti i Vescovi d' Italia, e molti Vescovi Oltramontani, non fu proposta, nè ingiunta generalmente, che una formula di professione, con cui si condannasse quell' eresia, e si promettesse ubbidienza al Romano Pontefice, condannando ciò, che da lui si condannava (a). Questa è la formula generale, che fu proposta, per assicurarsi allora dell' ubbidienza, e della fedeltà religiosa de' Vescovi in quello scisma, che turbava la Chiesa, e rompeva il vincolo dell' unità. Nè perciò si nega, che potessero allora, e ne' tempi seguenti, in casi particolari esser richiesti altri giuramenti più strepitosi, per assicurar la Sedia apostolica della fedeltà di que' Vescovi, ch' eran sospetti di scisma; ma non si prova per altro, che questi giuramenti passassero allora in regola generale. Così nel Concilio Lateranense III. tra gli Ecumenici celebrati in Laterano, tenuto sotto Alessandro III. l' anno MCLXXIX. a quegli Arcivescovi di Germania e d' Italia, che avendo seguito contro l' istess' Alessandro lo scismatico Imperadore, e gli Antipapi da lui creati abiuraron lo scisma, e domandoron supplichevolmente perdono, primachè fosse loro conceduto il Pallio fu prescritta una forma di giuramento assai differente da quella, che fece a Gregorio l' Arcivescovo

(a) *Anathematizo omnem heresim, & precipuè eam que statum presentem Ecclesie perturbat, que docet & adstruit anathema contemnendum, & Ecclesie ligamenta spernenda esse. Promitto autem obedientiam apostolice Sedis Pontifici Domino Paschali, ejusque successoribus, sub testimonio Christi & Ecclesie, affirmans quod affirmat, & damnans quod damnat sancta & universalis Ecclesia* Concil. Lateranen. sub Paschali II. ex Conrado Abbate Urspergensi, apud Labbè Tom. 12. Conc. edit. Ven. col. 1091. in fin. & seq.

scovo di Aquileja, e da quella, che fu proposta da Pasquale II. come può vedersi dallo Stadense, ed altri, che la riferiscono (*a*). Or se questa formula di giuramento prescritta a que' Vescovi prima di conceder loro il Pallio ebbe luogo solamente in quel caso particolare, nè passò in esempio generale; come si potrà provare, che il giuramento esatto da Gregorio VII. dall' Arcivescovo d' Aquileja fuora delle occasioni, o della sua ordinazione, o del ricevimento del Pallio, fosse proposto per formula generale di quella professione, che dovea farsi da' Vescovi in quelle due occasioni? Tutto questo si è voluto dire per liberar questo santissimo Pontefice, odiato a morte da tutti i mondani Politici, dalla taccia, che gli dà il de Marca, ch' egli mutasse l' antica formula dell' ubbidienza, che dovea da' Vescovi e da i Metropolitani professarsi al Romano Pontefice, e convertisse questa professione in un giuramento di fedeltà omagio, quale i vassalli son tenuti prestare a' loro Signori.

XVI. In quanto a quello poi, che oppone il de Marca dal Concilio Costantinopolitano VIII. Generale, da cui fu proibito, che i Patriarchi esigessero da i Metropolitani e da' Vescovi i giuramenti, i quali riguardassero la loro personal difesa e sicurezza, noi abbiamo sopra riferite al numero VI. le parole del Canone VIII. di questo Concilio secondo la greca edizione: dalle quali si rende manifesta la ragione, per cui fu proibito, che i Patriarchi esigessero da' Vescovi chirografi, con cui si obbligassero alla loro difesa e stabilità personale, cioè, perchè queste professioni scritte e giurate, erano state esatte da' uomini eretici, che aveano tirannicamente usurpata la Sede Costantinopolitana, e per mezzo di questi giuramenti estorti da' Vescovi aveano proccurato di stabilirsi sul trono, e di far fronte alla Chiesa Romana. In fatti sappiamo, che nell' Azione II. di questo Sinodo i Vescovi, che aveano seguito il partito dell' empio e scismatico Fozio, e che pentiti del loro errore domandaron di essere ammessi all' udienza de' Padri, tra le altre cose, che addussero in iscusa del loro errore una fu, che quel sacrilego usurpatore gl' avea costretti con terribili chirografi a riconoscerlo per

(*a*) *Ego N. anathematizo, & refuto omnem haresim extollentem se adversus sanctam Romanam Ecclesiam Catholicam; pracipuè verò schisma Octaviani, Widonis, & Joannis, & ordinationes eorum irritas judico, & eis contradico, & modò & in antea me obediturum juro, & promitto fidelitatem sancta Romana Ecclesia, & Domino meo Alexandro, & successoribus ejus justè intrantibus: ipsique serviam absque omni malo ingenio contra omnem hominem secundùm ordinem meum. Consilia ejus, qua mihi scripta certò mandaverit, vel ipse commiserit, nulli hominum prodam, nec etiam pro periculo corporis aut membrorum. Legatum Ecclesia Romana honorabo, & ducam & reducam, & juvabo expensis. Sic me Deus adjuvet, & hac sancta Evangelia. His verbis dabantur Pallia, &c.* Apud Albertum Stadensem in Chronic. ad ann. 1179. Vide etiam Cranczium Eccles. Hist. Sax. lib. 6. cap. 37.

per Patriarca de' Patriarchi, e per sommo Sacerdote de' sommi Sacerdoti (a). Or poichè questi chirografi tendevano piuttosto a fomentare, che ad estinguer lo scisma, perciò meritamente dal Concilio VIII. furon proibiti anche rispetto a i Patriarchi Cattolici. E tanto più era necessario questo provvedimento, quanto che molti Vescovi aveano fatte queste medesime sottoscritte professioni non solamente a Fozio, ma ancora a Metodio, e ad Ignazio santissimi Patriarchi di Costantinopoli, da i quali erano stati consagrati; onde perciò si trovavano in grandissima confusione. Quindi essendo stati chiamati dal Sinodo alcuni Vescovi, che ordinati da Metodio e da Ignazio erano in sospetto di esser poi caduti negli errori, e nello scisma di Fozio, acciocchè sottoscrivendo come gli altri il decreto del Sinodo purgassero la loro fede, Teodolo Metropolitano di Ancira, e Niceforo Metropolitano di Nicea così risposero: *Intorno alle proposte sottoscrizioni diciamo, che noi vessati per le sottoscrizioni da noi fatte ne' passati tempi, e giuste, ed inique, abbiamo stabilito tra noi, e ci siamo astretti di non sottoscrivere in avvenire altra cosa, fuor che quello, che abbiamo sottoscritto e professato nel simbolo della nostra fede* (b). Del rimanente potea il de Marca considerare, che in questo medesimo Sinodo Generale fu da tutti i Padri Greci sottoscritta quella forma di professiion di ubbidienza verso il Romano Pontefice, la quale fu prima proposta da Niccola I. e poi mandata da Adriano II. suo successore, acciocchè per mezzo di essa i Vescovi Greci, abiurato lo scisma di Fozio, riconoscessero la sovrana autorità della Sedia apostolica, e si obbligassero ad ubbidire a i decreti della Sede Romana, ed a seguire gli statuti, e le costituzioni di essa. Vedesi per disteso questa formula nella prima Azione del riferito Sinodo nel modo ivi prescritto, il tenor della quale ciascun Vescovo dovea scrivere, e sottoscriver di proprio pugno alla presenza di testimonj simil-

(a) *Et omnibus consentaneis suis, vel qui sub ipso eramus suasit, ut se chirographis terribilibus profiterentur, eum se habituros Patriarcham Patriarcharum, & summum Sacerdotem summorum Sacerdotum*. Concil. General. VIII. Constantinopolitan. IV. Actione II. ex vers. Anastas. apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Ven. col. [illegible]. B.

(b) Περὶ τῆς προκειμένης ὑπογραφῆς λέγομεν ὅτι διὰ τὰς προγεγενημένας παραλόγους, καὶ εὐλόγους ὑπογραφὰς βαρυνθέντες ὡρίσαμεν ἑαυτοῖς καὶ δεσμὸν ἐπιτεθείκαμεν μηκέτι ὑπογράψαι, πλὴν τοῦ ὅ τι ὑπεγράψαμεν, καὶ ὡμολογήσαμεν δηλαδὴ τοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν συμβόλου. Concil. CP. IV. General. VIII. Act. III. ex græc. apud Labbè Tom. x. Conc. edit. Ven. col. 796. D.

ſimilmente ſottoſcritti (a). Che poi a tenore di queſta formula tutti i Metropolitani, e tutti i Veſcovi del Patriarcato Coſtantinopolitano ſcriveſſero ciaſchedun da per ſe l' ingiunta profeſſione d' ubbidienza ſottoſcritta ancora da i teſtimonj rogati, e la conſegnaſſero a i Legati della Sedia apoſtolica, nè fa ampla fede Anaſtaſio teſtimonio oculare, che ſi trovò preſente, e ſcriſſe gli atti di queſto Sinodo (b): ſoggiungendo, che dappoi alcuni Veſcovi, ſiccome ſono i Greci di mobile e leggero ingegno, e d' inconſtante fede, pentiti di aver profeſſata queſta ſoggezione alla Sedia apoſtolica, e lamentandoſi coll' Imperadore, che aveſſe permeſſo, che la Chieſa Coſtantinopolitana ſi foſſe fatta ancella della Chieſa di Roma, l' induſſero ad ordinare a' principali di quelli, ch' erano ſtati deputati al ſervigio de' Legati, che mentre queſti andaſſero alla viſita di qualche Chieſa penetraſſero ſegretamente nelle loro abitazioni, e clandeſtinamente portaſſero via quei chirografi, che contenevano la detta profeſſione; e che indi uſciti i Legati fuor di caſa, fu tolta dalla loro abitazione una certa parte de' numeroſi chirografi, che ivi ſerbavano: per la qual coſa facendone eſſi querela coll' Imperadore, egli fece in modo di avere in mano tutti i chirografi tolti; e chiamati i Legati gli reſtituì loro tutti, coſichè neppur uno ne mancaſſe: dicendo loro, che gli portaſſero al Papa, acciocchè di eſſi ſi valeſſe come freno, per tenere in ufficio quelli, che tentaſſero uſcir fuora della retta via (c). Se tutto queſto aveſſe voluto conſiderare il de Marca ſi sarebbe

(a) *Hanc autem profeſſionem meam ego ille Epiſcopus manu propria ſcripſi, & tibi ſanctiſſimo, ac ter beato, & coangelico noſtro ſummo Pontifici & univerſali Papæ Hadriano per Legatos tuos, Donatum videlicet & Stephanum ſanctiſſimos Epiſcopos, atque Marinum ſanctæ catholicæ & apoſtolicæ Romanæ Eccleſiæ Diaconum, obtuli, menſe illo, die illo, indictione quota.* Concil. General. VIII. Conſtantinopolitan. IV. Act. I. ex verſ. Anaſt. apud Labbè Tom. cit. col. 498. C.

(b) *Archiepiſcopi, Metropolitani, & cæteri Epiſcopi Conſtantinopolitanæ Diœceſeos, nec non & omnes omnino Clerici, qui vel in honore, vel in communione eſſent, ſyngraphum Sedi apoſtolicæ grecè ſcriptum, & tam propria manus ſcripto, quàm teſtium a ſe rogatorum teſtimonio & ſubſcriptione roboravere, nomina & tempus ſignantes, quo ſinguli chirographum ſuum ſcribebant & Sedis apoſtolicæ Vicariis porrigebant; ita ut nullus vel Antiſtitum vel reliquorum Clericorum in ſynodalem fuerit Conventum receptus, qui non ſecundùm exemplar hujus codicilli chirographum ſcripſit, & Miſſis Sedis apoſtolicæ Eccleſiæ Romanæ minimè deferendum porrexit.* Anaſtaſius in Actione I. Concil. Conſtantinopol. apud Labbè loc. cit. E.

(c) *At verò Imperator, his auditis, accerſivit Vicarios, & eis omnia chirographa reddidit, ita ut nec unum ſaltem deficere pateretur, dicens: Ego quidem ut Magiſtram negotiorum Eccleſiaſticorum Sedem apoſtolicam per meos Legatos adii; & ideo veſtram præſentiam præſtolatus ſum, ut veſtro decreto & ſolertia Eccleſia noſtra remedia ſanitatis reciperet, & nos non noſtris motibus, ſed veſtræ ſententiæ pareremus. Ergo chirographa, quæ a noſtris Sacerdotibus, & cunctis Clericis ſalubriter exegiſtis, recipite, & ſpirituali Patri noſtro ſanctiſſimo Papæ repræſentate; ita ut ſi quis eorum per abrupta vitiorum, vel devia pravitatum ſolito incedere more tentaverit, his quodammodo habenis ab eo refrenetur, &c.* Anaſtaſius loc. cit. apud Labbe Tom. cit. col. 499. C.

be aſtenuto dal tentar di perſuadere altrui, che la formula del giuramento preſcritta, com' egli penſa, da Gregorio VII. ſi opponeſſe alla proibizione del Concilio Coſtantinopolitano, fatta unicamente o per tenere in freno l' ambizione de' Veſcovi di Coſtantinopoli, o per non dar loro occaſione d' inſuperbire, ed alzar la teſta contro il Romano Pontefice, a cui, come Capo di tutta la Chieſa, e Paſtore di tutti i Veſcovi, qualunque giuramento o fedeltà, che ſi preſti, mira ſempre a ſerbare, ed a ſtringere il vincolo dell' unità, ed a ſradicare, per quanto è poſſibile, gli ſciſmi, e le diviſioni, le quali è coſa certiſſima, che miniſtrarono occaſione alla Chieſa Romana di preſcriver queſte forme di profeſſione con quelle clauſole, ch' eran richieſte dalla neceſſità de' tempi.

XVII. Finalmente a quello, che dice il de Marca, che queſta nuova forma di giuramento preſcritta, com' egli penſa, da Gregorio VII. parve così dura agl' Ungari, e così poco conforme a i Canoni, che nell' anno MCII. il Re, e gli Ottimati del Regno di Ungaria proibirono a i Metropolitani il preſtarlo, col preteſto, che ad eſſo non foſsero obbligati per autorità di alcun Concilio, come coſta dalla piſtola di Paſquale II. ſcritta l' iſteſs' anno ad un'Arciveſcovo di quel Regno, riferita dal Cardinal Baronio; riſpondiamo primieramente, che dalla medeſima lettera di Paſquale II. poteva il de Marca ſapere, che ſe agl' Ungari parea duro ed aſpro queſto giuramento, non così ſembrava a i Daneſi, ed a' Saſsoni, Popoli più rimoti da Roma dell' Ungaria; i Metropolitani delle quali regioni preſtavan queſto giuramento, trattavano onorevolmente i Legati della Sedia apoſtolica, e per mezzo de' loro Nunzj, non già ogni tre anni, ma in ciaſchedun' anno viſitavano i limini de' Santi Apoſtoli (*a*). Secondariamente, che le difficoltà non ſi facevano dall' Arciveſcovo, cui era ingiunto il giuramento, ma dal Re, e da' ſuoi Conſiglieri, uomini laici ed ignoranti, i quali aſserivano eſser da Criſto proibito ogni giuramento, come ſi ha dalla medeſima lettera (*b*). In terzo luogo diciamo, che biſognava al de Marca, per fondar ſu queſta lettera un argomento di qualche ſodezza, dimoſtrar più coſe, che ſono in controverſia appreſso gli uomini eruditi: e primieramente, di qual Paſquale ſia la lettera allegata dal Baronio ſotto nome di Paſquale II. e riferita anche nel primo delle Decretali: ſecondariamente

(a) *Numquid non ultra vos Saxones, Danique consistunt? Et tamen eorum Metropolitani & idem juramentum afferunt, & Legatos apostolicæ Sedis honorificè tractant, & in suis necessitatibus adjuvant, & Apostolorum limina per Legatos suos non tantum per triennium, sed singulis annis visitant*. Epiſt. Paſchal. II. apud Baron. ad ann 1102. num. x.

(b) *Ajunt omne jusjurandum a Christo Deo in Evangelio esse prohibitum*. Epiſtol. cit. Paſchal. II.

ria mente in qual tempo fosse scritta : ed in terzo luogo a quale Arcivescovo fosse indirizzata . In quanto al primo adunque , benchè Francesco Florente dottissimo Canonista sostenga , essere stata questa lettera scritta da Pasquale II. ed indirizzata da lui all' Arcivescovo di Colocz Metropolitano nel Regno di Ungaria: emendando così l'iscrizione recata dal Cardinal Baronio , che porta l' indrizzo di essa all'Arcivescovo de' Pollachi : *N. Polonorum Archiepiscopo* , come l' iscrizione recata nelle Decretali , che la riferiscono indirizzata all' Arcivescovo di Palermo : *Paschalis Archiepiscopo Panormitano* (*a*) , volendo , che debba leggersi all' Arcivescovo di Colocz : *Archiepiscopo Colocen.* , o *Colossen.* (*b*) ; e conseguentemente sostiene , che essa appartenga al Regno d' Ungaria , come anche dimostra il corpo della stessa lettera portata dal Baronio , nel quale vien nominato il Re d' Ungaria (*c*) , il qual luogo per altro si vede tronco nella lettera riportata nelle Decretali ; contuttociò l' altro non men dotto Canonista Emanuele Gonzalez sostiene , che la detta pistola debba ascriversi a Pasquale I. e che sia stata indirizzata all' Arcivescovo di Palermo : seguendo in ciò la sentenza di Rocco Pirro , il quale riferisce , che creato Pontefice Pasquale I. l' anno DCCCXVII. l'eretico Patriarca di Costantinopoli li mandò i suoi Apocrisarj , i quali furon da lui discacciati come ministri d' una ignominiosa legazione . (ciò , che narra anche il Baronio , dicendo che Teodoto falso Patriarca tentò , ma in vano , per mezzo di questi Legati strappar dal Romano Pontefice la comunione colla Chiesa Romana) (*d*) Onde per tal cagione sdegnati i Prefetti imperiali , che amministravano allora la Sicilia , desiderarono che i Vescovi di quell' Isola ubbidissero piuttosto al Patriarca d'Oriente , che al Romano Pontefice , o che almeno quando da questo ricercavano il Pallio non li facessero professìon di ubbidienza : per la qual cosa Pasquale I. riprese i Prefetti, ed i Magistrati di quel Regno (*e*). Nè a questo osta , che nelle lettere citate sieno ripresi il Re ed i Magistrati del Regno , e che in tempo di Pasquale I. non fosse alcun Re in Sicilia tuttavia soggetta al Greco Imperadore : posciachè , come osserva Vincenzo Litara , col nome di Re si divisavano allora i Prefetti imperiali della Sicilia (*f*) : ciò , che egli prova colla testimonianza di Niceforo Gregora , il qual riferisce , che in tempo di Costantino Magno i Prefetti

(*a*) Cap. *Significasti* , 4. *de electione & elect. potest.*

(*b*) Franciscus Florent. ad Tit. *de auctor. & usu Pallii* .

(*c*) *Numquid Hungarico Principi dictum est: Et tu conversus confirma Fratres tuos ?* Paschal. II. apud Baron. loc. cit. num. 10.

(*d*) Baronius ad ann. 817. num. 24.

(*e*) Rochus Pyrrhus Tom. 1. Siciliæ in notit. Eccles. Panormit. fol. in hi 77.

(*f*) Vincentius Litara in Orat. *de Primat. Eccles. Panormit.*

fetti delle Provincie ottennero varj nomi, chi di Principe, chi di Duce, chi di gran Primicerio; e che nell' Isola di Sicilia ebbero il nome di Re (a): e lo conferma ancora e coll' epistola di San Gregorio Magno a Felice Vescovo di Messina, dove parlando de' laici, che in Sicilia vessavano i Sacerdoti, usa i nomi di sudditi e di Regi, intendendo per Regi i Prefetti ed i Ministri imperiali, che governavano quell' Isola (b); e coll' autorità di Goffredo di Viterbo, il quale parlando di Carlo Magno scrive, che questo Principe approdando in Sicilia levò dal sacro fonte il Re di quell' Isola: sotto il qual nome non può intendersi se non il Prefetto, che sotto il Greco Imperadore la governava (c). Dalla qual cosa si conchiude, che il Re nel presente testo si prende per lo Prefetto di Palermo.

XVIII. Ma a vero dire quest' opinione sembra a noi più ingegnosa, che vera, e più curiosa, che soda: imperocchè, oltre l' esser fallaci i fondamenti, in cui ella si appoggia, ciò, che narrasi nella riferita lettera di Pasquale è totalmente alieno dall' indole e dal costume dell' età di Pasquale I. Ed in quanto alle prove, che s' adducono per dimostrare, che non ripugna alla Storia, che Pasquale I. scrivesse la citata lettera all' Arcivescovo di Palermo, e che sotto nome di Re e di Magnati in essa nominati s' intendono il Prefetto di quell' Isola, e gli altri Ministri dell'Imperio, sono così miserabili, che non comporta l' opera il confutarle: imperocchè in quanto alla testimonianza di Niceforo Gregora, chechè sia se nelle Opere di questo Scrittore si trovino le parole o il passo, che di lui si cita, il quale noi non abbiamo saputo trovare; qual fede può meritare uno Scrittore del secolo XIII. nel qual fiorì Gregora, intorno a cose avvenute in tempo di Costantino Magno, delle quali nessun'altro Autore prima di lui ha mai favellato? E comechè nel quinto secolo i nomi di Duchi, di Conti, di Primicerj, e simili si trovino dati agl' Ufficiali imperiali, come si ha dalla Notizia dell' Imperio scritta, come comunemente si crede, sotto Teodosio il giovane, è vano cercar tali nomi in tempo di Costantino Magno, ancorchè non si voglian prende-

(a) *Magni autem Constantini temporibus Rossicus locum & dignitatem dapiferi: Peloponesiacus, Principis: Atticæ & Athenarum, magni Ducis: Bœtiæ & Thebarum, magni Primicerii: magnæ verò Insulæ Siciliæ, Regis: alii denique alia nomina obtinuerunt.* Gregoras lib. 7. de Irene Imperatrice.

(b) *Ceterum super vexatione Episcoporum, de qua nos consulere voluistis... Valde indignum est, ut hi qui Throni Dei vocantur, aliqua motione a Regibus vel subditis turbentur.* S. Gregor. Magn. Epist. 17. lib. 14. juxta nov. ordin.

(c) *Dum rate festina Regem vehit unda marina,*
Urbe Panormita portum capit absque ruina.
Omne solum Siculi munera solvit ei.
Carolus hic Siculum recreat Baptismate Regem,
Quem jubet Ecclesiæ Romanæ sumere legem.
Gotefridus Viterbien. in Chronic. seu Pantheon.

re in quel senso, in cui furon presi dappoi ne' secoli bassi, cioè, non per indizio di signoria, ma semplicemente per distinzione d' ufficio, e di dignità. Molto meno poi non solo in tempo di Costantino Magno, ma neppur sotto i Principi suoi successori si trova mai attribuito ad alcun' Ufficial dell' Imperio il nome di Re. In quanto alla pistola di San Gregorio Magno a Felice Vescovo di Messina, è cosa nota, che da uomini eruditi vien questa riputata spuria, e suppositizia (a): e benchè il Gussanvillano, ed il P. Menardo abbiano con molte ragioni difesa la germanità di questa lettera; non hanno però potuto negare, ch'ella non sia viziata, ed interpolata (b). E poi non si parla già in questa lettera del Re di Sicilia, ma generalmente de' Regi, e de' sudditi; conseguentemente sotto nome di Regi non si posson mai intendere i Prefetti e gl' Ufficiali Imperiali, che amministravano quell' Isola, i quali è certo, che debbono esser compresi sotto nome di sudditi. Ma molto più ridicolo si è il poetico racconto di Groffredo di Viterbo intorno all' approdamento di Carlo Magno in Sicilia, ed al Battesimo da lui dato al Re di quell'Isola; della qual cosa nessun Scrittore prima di costui, che visse nella fine del XII. secolo, e terminò la sua Cronaca nell' anno MCLXXXVI. e servì da Cappellano e da Segretario a Corrado III. Federigo I. ed Arrigo VI. Imperadori, ha mai fatta menzione: essendo per altro certo, che la Sicilia in tempo di Carlo Magno era governata da i Prefetti del Greco Imperadore, tra i quali furono Costantino Patricio, e poi Giorgio Patricio, che ressero quell' Isola, ed ebbero guerra co' Saraceni Corsali, che infestavano colle scorrerie quel Paese; ma nessuno certamente di questi Prefetti imperiali potea ricevere il Battesimo da Carlo, essendo eglino Cristiani, e i Saraceni non aveano ancora occupata la Sicilia, e discacciati da quella i Greci: ciò, che accadè due secoli dappoi. Pugna adunque manifestamente col testo della citata lettera di Pasquale, dove si fa menzione di Re e di Magnati del Regno, ch' ella fosse scritta da Pasquale I. e indirizzata all' Arcivescovo di Palermo. Ma neppure al detto Arcivescovo potè indirizzarsi da Pasquale II. la detta lettera: imperocchè in tempo di questo Pontefice non era ancora alcun Re in Sicilia, essendo che Ruggiero Normanno, che fu il primo che assumesse il titolo di Re di Sicilia dopo il discacciamento de' Saraceni, non fu egli coronato Re prima del MCXXIX. l' ultimo anno di Onorio II. quando voglia seguirsi l' opinione di alcuni recenti Scrittori di Sicilia, oppure nel MCXXX. dal Cardinal Conti Legato dell' Antipapa Anacleto nell' anno I.

(a) Vide Not. Philippi Labbei in Epist. 32. lib. 12. S. Gregor. Tom. 6. Concil. edit. Ven.

(b) Vide Not. Gussanvil. in Epist. 17. lib. 14. S. Gregor. ex edit. PP. BB. S. Mauri.

no 1. del Pontificato d'Innocenzo II. quando si voglia ammettere, che questa sia la prima coronazione di quel Principe (*a*). Ma essendo allora scismatico, e riputato usurpatore e tiranno dalla Sedia apostolica, non poteva dal Romano Pontefice riconoscersi come Re di Sicilia se non nel MCXXXIX. quando dallo stesso Innocenzo II. con cui si riconciliò, ricevè il titolo, e l'onore di Re (*b*). Da tutto ciò si rende chiaro, non potersi in alcun modo sostener l'indirizzo della lettera citata, o sia di Pasquale I. o sia di Pasquale II. come vien' esposto nelle Decretali, cioè, all'Arcivescovo di Palermo; e che con vano sforzo il dotto Gonzalez si è impegnato a sostener questa lezione (*c*). Ma essendo ancora cosa certa, essere una e l'istessa la lettera, che reca il Baronio di Pasquale II. indirizzata all'Arcivescovo de' Polacchi, con quella, che il medesimo apporta dalle Decretali indirizzata all'Arcivescovo di Palermo, manifestamente apparisce essere errato l'indirizzo, tanto nel Codice, da cui trasse la detta lettera il Baronio, quanto in quello, da cui la presero i Compilatori delle Decretali.

XIX. Ma comechè dal corpo della lettera riferita dal Cardinal Baronio si possa argomentare, esser' ella stata scritta a qualche Arcivescovo dell'Ungaria da Pasquale II. non è però, che dalle altre parole della medesima lettera non si possa dedurre, non appartenere essa in alcun modo agli Ungari, e particolarmente dove si dice, che oltre i Popoli di quel Regno, al cui Arcivescovo è scritta la lettera, erano i Sassoni ed i Danesi: conciossiachè nè gli uni, nè gli altri di questi Popoli confinano coll'Ungaria: avendo questo Regno da Settentrione la Polonia, e la Russia; da mezzo dì la Croazia, la Bosna, e la Servia; da Levante la Transilvania; e da Ponente la Moravia, l'Austria, e la Stiria, regioni distantissime dalla Danimarca. Ma volendosi non pertanto ammettere, ch'ella fosse scritta all'Arcivescovo di Colocz dell'Ungaria, e che al Re, ed a' Maggiori di quel Regno così paresse duro il giuramento, che dagli Apocrisarj del Papa ricercavasi da quell'Arcivescovo per dare ad esso il Pallio, che avevano stimato, che da lui dovesse soprassedersi dal prestarlo, come si dice nella stessa lettera (*d*), non sarebbe da maravigliarsi di questa opposizione: conciossiacosachè regnava allora in Ungaria Colimano Principe scelleratissimo, il quale dal MXCV. fino al MCXIV. in cui morì colle mani macchiate nel sangue di un fratello, tenne quel Regno, come si ha dalla Cronaca degl'Ungari di Giovanni

(*a*) Vide Baron. ad annum 1129. num. 5. & seqq. Pagium ad eundem annum, num. 29. & seqq.

(*b*) Vide Pagium ad annum 1139. num. 14.

(*c*) Gonzalez in Not. ad cap. *Significasti*, lib. 1. Decretal tit. 6. num. 6.

(*d*) *Itaque quod censuerunt Rex & Magnates, a supradicta juramenti conditione te quiescere. &c.* Apud Baron. loc. cit.

di Turocz, e dal Compendio delle cose di Ungaria di Pietro Ranzano (*a*). Ora sotto costui avendo gli Ungari sofferte molte gravezze, a Dio ed a' mortali molestissime, per la sua iniquità e crudeltà (*b*); che maraviglia sarebbe, ch' egli si fosse voluto opporre ad un costume generale osservato allora dalle altre Nazioni intorno al giuramento di fedeltà e di ubbidienza, che dagli Arcivescovi solea prestarsi al Romano Pontefice nel riceversi da esso il Pallio? Ma se il de Marca avesse mirato non tanto all' opposizione degl' Ungari, quanto alle ragioni della loro opposizione, non averebbe collocato tanto fondamento sopra di quella, ma piuttosto l' averebbe giudicata vana, e sopra una erronea opinione fondata: imperocchè dicevano, come abbiamo osservato, che da Cristo Signor nostro fu proibito ogni giuramento; e che perciò non sia lecito il giurare: la qual cosa esser errore non v' ha chi tra' Cattolici dubitar ne possa. Un' altra ragione adducevano, cioè, che non si trovava stabilito in alcun Concilio, che dovesse prestarsi questo giuramento: quasichè mancassero allora gli esempli di molti Concilj, ne' quali fu approvata questa professìon di ubbidienza, sottoscritta, e giurata, come abbiamo dimostrato del Concilio Costantinopolitano VIII. Generale, e come abbiamo fatto veder non solo ne' Concilj Romani tenuti sotto Gregorio VII. ne' quali furon proposte ed approvate somiglianti formule di giuramento (*c*); e quasichè dall' istesso Pasquale II. nel numerosissimo Concilio Romano tenuto l' anno MCII. non fosse stata generalmente prescritta la professìon di ubbidienza da prestarsi da tutti i Vescovi al Romano Pontefice (*d*). Verissimamente per tanto il Pontefice Pasquale in questa lettera, dopo aver confutato l'errore degl' Ungari sopra l' asserita da loro proibizione di giurare, confutando la loro ignoranza sopra il silenzio de' Concilj intorno alla professìon di ubbidienza, che debbono i Vescovi fare al Romano Pontefice nel ricevere il Pallio scrisse, che da quattro Concilj era stato prescritto il modo di dare il Pallio, e stabilito l'ordine della professione ed ubbidienza canonica (*e*); e calunniosissimamente il de Marca cavillando queste parole scrive, che il Segretario di Pasquale, maraviglioso artefice d' inganni, per gettar la polvere sugl' occhi agl' Ungari scrisse, che da quattro Con-

(*a*) Joan. Turocius Chronic. Hungar. cap. 59. in fin. & cap. 61. in fin. Petrus Ranzanus *Epitom. Rerum Ungaricar.* Ind. XI. in fin. & Indice XII.

(*b*) *Sub eo Ungari multa gravia, Deoque & mortalibus quàm molestissima perpessi sunt: multa enim iniquè, atque crudeliter gessit.* Petrus Ranzanus loc. cit. Indice XII.

(*c*) Sopra num. 13.

(*d*) Sopra num. 15.

(*e*) *Quibus tamen quatuor Conciliorum decretis dandi Pallii modus prescriptus est, & professionis vel obedientiæ ordo sancitus.* Ep. R. Paschalis II. apud Baronium ad annum 1102. num. 10.

Concilj era ftata prefcritta la forma di quella profeffione, che fi richiedeva (*a*). Ma poichè è certo, che dal Concilio di Francia tenuto da San Bonifacio fu prefcritto il modo di domandare il Pallio alla Sedia apoftolica, e di profeffare al Romano Pontefice ubbidienza: che l' iftefsa cofa fu ftabilita dal Concilio VIII. Generale, il quale fecondo lui induffe la neceffità di ricevere il Pallio (*b*), e dal quale fu prefervata la forma dell' ubbidienza canonica, che fecondo la confuetudine doveano preftare i Vefcovi al Patriarca; la qual formula vien riferita dallo fteffo de Marca (*c*): che da più Concilj Romani tenuti fotto Gregorio furono ricercate quefte profeffioni di ubbidienza da i Metropolitani: perciò molto più ragionevolmente a lui conviene il titolo di maraviglioso artefice di trappole, che al Pontefice Pafquale, o al fuo Segretario. Nè già fcriffe Pafquale, che da quattro Concilj Generali era ftata prefcritta queft' ubbidienza a i Metropolitani, ma femplicemente da quattro Concilj: anzi fe fi dee feguir la lezione di quefta lettera come vien riportata nelle Decretali, non numera nè quattro, nè due Concilj, ma femplicemente nomina in genere i Concilj (*d*). Ma chechefia delle vane oppofizioni degl' Ungari, dovea mirare il de Marca alla difpofizione di quefta Decretale, ed alle ragioni, che in effa fi adducono, dalla quale fi rende chiaro, che non può malignar quefto giuramento di ubbidienza, fe non chi nudrifce fpirito di fcifma: imperocchè ivi infegna il Pontefice, che fe gl' Arcivefcovi ricercano dalla Sedia apoftolica l' infegna della lor dignità prefa dal corpo del B. Pietro, è ben giufto, che ancor effi diano contraffegni della loro ubbidienza alla Sedia apoftolica, i quali dichiarino, ch' effi con San Piero fono membri di membro uniti col Capo della Chiefa Cattolica: nella richiefta de' quali contraffegni tal moderazione fu ufata da' fuoi predeceffori, che niente in effi di difficile, niente d' ingiuriofo fu pofto, che anche fenza effer richiefto non dovefse efibirfi da tutti i Vefcovi, i quali abbiano rifoluto perfiftere fotto l' ubbidienza di San Piero nell' unità della Chiefa (*e*).

XX. Ma

(*a*) *At Secretarius ejus, mirabilis techna artifex fuit, ut tenebras offunderet oculis Hungarorum; nimirum. Quatuor Concilia harum rerum formam præfcripfiffe*. Petrus de Marca *de Concord*. lib. 6. cap. 7 num. 8.

(*b*) Petrus de Marca, ib num. 6. & num. 9.

(*c*) Petrus de Marca ibi num. 8.

(*d*) *Quibus tandem Conciliorum decretis dandi Pallii modus præfcriptus eft, & profeffionis, vel obedientiæ ordo fancitus*. Cap. *Significafti*, 4. *de elect. & elect. poteft.*

(*e*) *Cum igitur a Sede apoftolica veftræ infignia dignitatis exigitis, quæ a B. Petri tantum corpore affumuntur, juftum eft ut vos quoque Sedi apoftolicæ fubjectionis debita figna folvatis, quæ vos cum B. Petro tamquam membra de membro habere, & Catholici capitis unitatem fervare declarent: in quibus a Prædecefforibus noftris ea eft adhibita moderatio, ut nihil injuriofum, nihil difficile fit appofitum, quod non etiam præter exactionem noftram non debeat ab omnibus Epifcopis obfervari, qui fub*

Apo-

. XX. Ma poichè dice il de Marca, che la formula di Gregorio fu adottata nel nuovo diritto canonico, inserita nelle Decretali, ed ha ottenuta forza di diritto comune, supponendo che le parole di essa formula contengano giuramento di fedeltà *ligio omagio*; perciò prima parleremo della formula contenuta nelle Decretali Gregoriane, e poi esaminaremo se ella contenga giuramento d'*ominio*. In quanto al primo adunque diciamo, che la formula descritta nel libro II. delle Decretali al Capitolo IV. sotto il titolo XXXIV. non è in tutto simile, nè in quanto alle parole, nè in quanto alla sostanza, alla pretesa formula di Gregorio VII. descritta nel Concilio VI. Romano sotto il medesimo Pontefice: poichè in questa sono espresse tre cose, che non si trovano nella formula descritta nelle Decretali, cioè, la promessa della canonica ubbidienza, *canonicè obediam*, la promessa di non comunicare scientemente cogli scomunicati, *his, quos nominatim excommunicaverint, scienter non communicabo*, e la promessa di ajutar la Romana Chiesa colla milizia secolare, *Romanam Ecclesiam per secularem militiam fideliter adjuvabo, cum invitatus fuero*, le quali mancano nella formula contenuta nelle Decretali; ma in questa si contiene una cosa, che manca nella formula asserita di Gregorio, cioè, la promessa di visitare in ciaschedun' anno, o per se stesso, o per i suoi Nunzj, i limini apostolici, come può vedersi dal confronto di questa formula coll' altra (a). Secondariamente non si sa d'onde abbiano preso questa formula i Compilatori delle Decretali: imperocchè da essi viene attribuita ad un Gregorio nella pistola a Pietro Suddiacono (b). Ma benchè ne' registri di San Gregorio Magno si trovino più lettere scritte a Pietro Suddiacono difensore nella Sicilia; è certo nulladimeno, che quella formula non può ascriversi a San Gregorio I. non solo perchè niente di simile si trova nelle lettere scritte da quel santo Pontefice a quel Sottodiacono difensore;

Apostoli Petri & Pauli obedientia decreverint in unitate persistere. Cap. *Significasti* cit. B. num. 16.

(a) *Ego N. Episcopus ab hac hora in antea fidelis ero Sancto Petro, sanctaque apostolica Romana Ecclesia Dominoque meo Pap N. ejusque successoribus canonicè intrantibus. Non ero in consilio, neque in facto ut vitam perdat aut membrum, vel capiatur mala captione. Consilium, quod mihi, aut per se, aut per literas, aut per Nuncium manifestabit, ad ejus damnum nulli pandam. Papatum Romana Ecclesia & R. S. P.* (alii legunt, *Regalia Sancti Petri*: alii juxta vulgatum textum, *Regulas sanctorum Patrum*) *adjutor ero ad defendendendum & retinendum, salvo meo ordine, contra omnes homines Vocatus ad Synodum veniam, nisi prapeditus fuero canonica prapeditione. Legatum apostolica Sedis, quem certum Legatum esse cognovero, in eundo & redeundo honorificè tractabo, & in suis necessitatibus adjuvabo. Apostolorum limina singulis annis aut per me aut per certum Nuncium meum visitabo, nisi eorum absolvar licentia Sic me Deus adjuvet, &c.* Cap. *Ego*, 4. *de jure jurando*.

(b) *Gregorius Petro Subdiacono*.

fensore; ma molto più perchè la detta formula, per quello che riguarda alcune espressioni, è totalmente aliena dal costume di que' tempi: benchè per altro, come di sopra abbiamo osservato, si trovi ne' registri di San Gregorio I. una formula di giuramento solenne, con cui doveano obbligarsi i Vescovi, che ritornavano dallo scisma, ad ubbidire al Romano Pontefice, ed a perseverare nella sua comunione. Sembra al dotto Francesco Allier, che la detta formula sposta nelle Decretali Gregoriane almeno per una gran parte possa attribuirsi a Gregorio II. (a) Andrea Saufay considerando, che in alcune Compilazioni il nome di Gregorio veniva scritto colla prima sola lettera, ed in vece del G v' era scritto C, si persuase, che questa Decretale fosse presa da Celestino II. o III. (b) Il vero però è, che San Raimondo di Pennafort, autore della sesta compilazione delle Decretali approvate da Gregorio IX. prese questo testo dalla prima delle cinque compilazioni fatte dopo il Decreto di Graziano prima della Raccolta di San Raimondo; nella qual prima compilazione fatta, come si crede, sotto Alessandro III. da San Bernardo Balbo, che fu Preposto prima, e poi Vescovo della Chiesa di Pavia, il nome di Gregorio si legge prefisso alla riferita formula: ma egli la pose sotto il titolo *de elect.* cap. 20. dove pare, che avesse luogo più acconcio, e San Raimondo la collocò sotto il titolo *de jure jurando*. Da questo si rileva, che i Compilatori non la presero da alcun luogo certo: e forse credendola di San Gregorio Magno, stimarono che da esso fosse scritta a Pietro Sottodiacono. Chechesia però di questo, noi non abbiamo difficoltà di concedere, che questa formula proposta nelle Decretali sia stata presa in gran parte dal giuramento prestato a San Gregorio VII. dall' Arcivescovo d' Aquileja; ma neghiamo, che di pianta sia stata tratta da quella, sì perchè in questa mancano molte clausole, che in quella si veggono espresse, sì ancora perchè in questa si vede alcuna clausula, che in quello non si trova, oltre al diverso tenore delle parole, come di sopra abbiamo osservato. Il vero però è, che questa stessa formula, quale vien descritta nelle Decretali, era in uso in tempo di Gregorio IX. imperocchè sappiamo dal Rainaldo, che il medesimo Gregorio secondo il tenore della detta formula ricevè il giuramento da Edmondo Arcivescovo di Conturbery in Inghilterra, dall' Arcivescovo d' Upsal nella Svezia, dall' Arcivescovo di Roan in Francia, e dall' Arcivescovo di Leon in Ispagna, recando la formula di esso giuramento prestato da i detti Prelati, e descritta nel libro de' Censi di Cencio Camarlingo.

(a) Franciscus Hallier *de sac. elect.* part. 1. sect. 6. art. 1. num. 2.

(b) Saufay in Panoph. Episcop.

marlingo (*a*). Ond'è facile, che i Compilatori delle Decretali prendessero la riferita formula più dall'uso, che da altro monumento certo di alcun Pontefice.

XXI. Ma poichè questa formula di giuramento descritta nelle Decretali sostanzialmente è stata adottata e descritta nel Pontificale Romano, approvato prima da Clemente VIII. per la Costituzione, che comincia *Ex uno*, sotto li 10. di Febbrajo del MDXCVI. e poi da Urbano VIII. per la Bolla, che comincia *Quamvis*, data sotto li 17. di Giugno del MDCXXXIV. e proposta così pe'l giuramento da prestarsi da' Vescovi nella loro consagrazione (*b*), come pe'l giuramento da farsi da i Metropolitani nel ricevere il Pallio, coll' aggiunta però di molte clausole; è da vedersi se questa formula importi giuramento di ligio omagio, come dice apertamente il de Marca, e come sembra ancora al Tommasino. E primieramente noi non possiamo persuaderci, che si voglia da i riferiti Scrittori riputare omagio questo giuramento per le clausule riguardanti l'ubbidienza canonica, d'intervenire al Sinodo ad ogni chiamata del Romano Pontefice, quando non vi sia legittimo impedimento, di ricevere, ed onorevolmente trattare i Legati della Sedia apostolica, e di visitar personalmente i limini della Sedia apostolica ne' tempi prescritti (*c*), oppure per le altre clausole aggiunte nel detto Pontificale Romano di osservare, e fare che si osservino le regole de' Santi Padri, le provvisioni e mandati apostolici, di perseguitare ed impugnare gli Eretici e gli Scismatici ribelli alla santa Sede, di render conto, o per se stesso, o per i suoi Nuncj, dove sia impedito, al Romano Pontefice del suo pastorale ufficio, dello stato della Chiesa a se commessa intorno alla disciplina, e ciò che riguarda la salute dell'anime, e ricevere ed eseguir su questo particolare gli ordini della Sedia apostolica, e finalmente di non distrarre o alienare in qualunque modo i beni della Chiesa, o di nuovo investire alcuno de' feudi di essa senza prima consultare il Romano Pontefice: per queste clausule, dico, espresse nelle riferite Decretali, adottate nel Pontificale Romano, e per le altre in esso aggiunte non può dirsi certamente omagio questo giuramento: conciossiachè oltre l'esser quelle antiche, e contenute ne' Canoni, come può dimostrarsi ad una ad una, riguardano individualmente l'osservanza della disciplina Ecclesiastica, e la conservazione dell'unità e dell'armonìa de' membri col Capo, nel che consiste il maggior bene della

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1233. num. 65.

(*b*) Vide Pontific. Roman. jussu Urbani VIII. editum, sub titulo *de consecrat. elect. in Episcop.* & sub titulo *de Pallio.*

(*c*) Vide Bullam Sixti V. edit. xv. Kalen. Januarii 1584. circa tempus præscriptum Episcop. visitandi limina apostolica.

della Chiesa Romana. Adunque è da vedere se possa dirsi omagio per le altre clausule contenute nella riferita Decretale, e prese, come si vuole, da Gregorio VII. ed espresse, ed anche aggiunte nel Romano Pontificale, cioè, la promessa di non concorrer nè in consiglio nè in fatto, che i Romani Pontefici perdan la vita, o i membri, o che sien catturati con mala cattura, e, come si aggiunge nel Pontificale Romamo, che non sieno poste loro le mani addosso (*a*): di non palesare altrui i consigli, che dal Papa stesso, o per mezzo de' suoi Nunzj saranno comunicati (*b*): di ajutare i Pontefici Romani contro qualunque persona del Mondo a ritenere e difendere il Papato, e le regalie di Piero (*c*): di proccurar di conservare, difendere, accrescere, e promuovere i diritti, gli onori, i privilegj, e l'autorità della Chiesa Romana, del Papa, e de' suoi successori (*d*). Facilmente per queste clausule può credersi, che tal giuramento dispiaccia al de Marca, e che perciò voglia altrui persuadere, che contenga fedeltà di *ligio omagio*, da Gregorio VII. imposta a i Metropolitani, ed a' Vescovi, per usurpar sopra di loro un'assoluta dominazione, e renderli suoi vassalli. Or noi non neghiamo, che alcune di queste clausule sieno state usate ne' giuramenti non solo di *omagio ligio*, ma ancora di semplice omagio, secondo le forme, ch'erano in uso ne' barbari tempi del decimo e undecimo secolo; ma neghiamo tuttavia costantemente, che queste clausule importino per loro natura giuramento di vassallaggio, o di fedeltà temporale. Avendo pertanto noi trattato altrove questa materia in occasione appunto di difendere i giuramenti, che da i Romani Pontefici, e particolarmente da Gregorio VII. si esigevano da i Principi e da' Regi, dove abbiamo dimostrato, che queste strepitose forme non importavano altro, che una obbligazione di filiale ubbidienza e di fedeltà religiosa, ci rimettiamo a quanto ivi abbiamo detto (*e*). Il giuramento adunque d'ubbidienza filiale e di fedeltà religiosa non si distingue dal giuramento di vassallaggio, e di fedeltà temporale, o che agl'Imperadori e Regi da i sudditi si presta, e dicesi *omagio ligio*, o si fa ad altri Principi inferiori a' Regi, e dicesi *omagio* non *ligio*, come osservano dottissimi

 uomi-

(*a*) *Non ero in consilio, aut consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum, seu capiantur mala captione, aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur; vel injuria aliqua inferantur, quovis quæsito colore*. Pontificale Roman. pag. 101.

(*b*) Idem Pontificale.

(*c*) *Papatum Romanum, & regalia S. Petri adjutor eis ero ad retinendum, & defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem*. Idem Pontificale loc. cit.

(*d*) Pontificale Roman. cit.

(*e*) Vedi il Tomo I. Trattato I. della potestà indiretta della Chiesa, lib. 2. §. 12. dal num. 4. fino all' 8. inclusive. §. 13. num. 6. e seguente.

uomini (*a*), per la forma delle parole, ma per la qualità della cosa, per ragione di cui si presta, per la qualità dell' obbligazione che si contrae, e finalmente pe 'l modo, con cui si presta. Il giuramento adunque *omagio*, che anche dicesi di fedeltà temporale, si presta altrui per ragione di beni e cose temporali, che si ricevono in feudo o signoria temporale: per esso si contrae obbligazione di ossequio e servitù temporale: e finalmente secondo il modo usato ne' tempi antichi si faceva con poner le mani tra le mani di colui, per cui si giurava: onde per tal giuramento quello che lo prestava dicevasi uomo di colui, nelle cui mani lo faceva; e perciò tal giuramento chiamavasi *ominio*, accompagnando quest' atto alle parole, ch' esprimevano il legame, che contraeva di vassallaggio col Signore del feudo (*b*). Ma il Vescovo nel prestare il detto giuramento di ubbidienza al Papa allorchè dee consagrarsi tiene ambe le mani sopra i santi Evangelj, dicendo in fine quelle parole, *Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Evangelia*, secondo il rito solenne prescritto nelle Decretali, e nel Pontificale Romano.

XXII. Volendo pertanto il de Marca, che la formula inventata, com' egli pensa, da San Gregorio VII. la quale a suo divisamento importa giuramento *omagio* di vassallaggio, da che fu descritta nelle Decretali abbia acquistata forza di comun diritto, bisogna ormai dalle Decretali stesse farsi comprendere, ch' essa non contiene, nè può contener fedeltà di vassallaggio. E' certo adunque secondo lo spirito delle Decretali, o vogliam dire del diritto comune, che per le cose spirituali non possono i Vescovi e gli Ecclesiastici esiger da i loro sudditi giuramento *omagio*, cioè, che importi obbligazione d' ossequio, e di servitù temporale, come espressamente fu dichiarato da Alessandro III. riferito nel Capitolo *Ex diligenti*, dove dichiara affatto nullo ed illecito un giuramento di *ominio*, che da un Cherico avea esatto l' Arcidiacono di Bari per lo conferimento d' un beneficio Ecclesiastico (*c*). Ma più chiaramente Lucio III. riferito nel Capitolo *Retulit*, *de Regul. juris*, dichiarò illecito un tal giuramento *omagio*, prestato dagl' Ecclesiastici a i loro superiori per cose e per dignità spirituali, scrivendo all' Arcivescovo d' Yorck, ed al Decano della Chiesa di Londra, che essendogli stato riferito, che il Vescovo di Chester nell' Inghilterra pretendeva esiger

(*a*) Altaserra *de Feud.* cap. 8. Cironius ad tit. *de Feud.* Besoldus Tom. 1. polit. dissert. 2. cap. 2. Emmanuel Gonzalez in 5. Decret. Comment. ad cap. *Ex diligenti*, *de Simon.* num. 4.

(*b*) Ego N. *juro homagium tibi Domino, ut amodò sim homo ligius vester contra omnem hominem qui potest vivere*. Apud Gonzalez in 1. Decretal. tit. 6. Comment. in cap. *Significasti*, num. 30.

(*c*) Vide Textum in cap. *Ex diligenti*, *de Simonia*.

esiger giuramento *omagio* dall' Arcidiacono di quella Chiesa a cagione del Decanato, che ad esso Arcidiacono apparteneva, ingiungeva loro, che s' informassero della verità dell' esposto; e trovando vero ciò, ch' era stato rappresentato, ammonissero quel Vescovo, e bisognando lo costringessero con censure a desister dalla pretensione d' esigere un tal giuramento: *Imperocchè*, dice, *è cosa indegna, ed aliena dalla consuetudine della Chiesa Romana, che per le cose spirituali sia alcuno costretto a far giuramento omagio* (*a*). La ragione di questo si è, perchè importando il giuramento *omagio* obbligazione di temporale ossequio, e di temporal servigio; questo temporal comodo non può altrui obbligarsi senza macchia di simonìa per le cose spirituali. Tale adunque essendo il senso e lo spirito del comun diritto contenuto nelle Decretali di Gregorio IX. non può mai dirsi, che la formula del giuramento da prestarsi da' Vescovi al Papa, in esse Decretali descritta, contenga fedeltà di *omagio*. Anzi la Chiesa Romana essere stata sempre lontana dall' esiger da' Vescovi giuramento di fedeltà, che importi obbligazione di alcun' emolumento temporale, si raccoglie dalla Decretale di Gregorio IX. riferita nel Capitolo *Dilecti*, sotto il titolo *de majoritate & obedientia*; dove scrivendo al Patriarca di Gradi, e dicendogli, che il Vescovo Castellano (oggi detto di Venezia, e Patriarca) s' era querelato, ch' egli esigesse da lui giuramento oltre la forma canonica, la quale gli altri Suffraganei soleano prestare a i loro Metropolitani, li comanda, che contento di quella forma canonica, che il Romano Pontefice riceveva da' Vescovi a lui immediatamente soggetti, non esigesse altro dal Vescovo di Castello col pretesto del giuramento: facendoli sapere, ch' ei dallo stesso giuramento l' avea assoluto, o denunciato assoluto in quanto agl' altri articoli, ch' erano fuora della solita canonica forma (*b*). E benchè non si sappia qual fosse allora precisamente la forma del giuramento, che esigeva il Papa da' Vescovi immediatamente soggetti alla santa Sede, e che da Gregorio IX. vien detta canonica; si raccoglie nulladimeno da questo testo, ch' ella escludeva qualunque obbligazione di temporale ossequio, o sia emolumento, ancorchè al-

 tronde

(*a*) *Dictum Episcopum ex parte nostra moneatis, & Ecclesiastica censura ..... auctoritate nostra cogatis, ut ... ab exactione homagii & fidelitatis omnino desistat: indignum siquidem est, & a Romana Ecclesia consuetudine alienum, ut pro spiritualibus facere homagium quisquam compellatur*. Cap. *Retulit*, final. *de Regul. juris*.

(*b*) *Mandamus, quatenus contentus forma canonica, quam nos a Coepiscopis nostris, nobis immediatè subjectis recipimus, nihil amplius a Castellano Episcopo obtentu alicujus consuetudinis exigas pretextu praestiti juramenti: sciens nos eundem Episcopum ab hujusmodi juramento quoad alios articulos absolvisse, vel denunciasse potius non teneri*. Cap. *Dilecti*, *de majorit. & obedien.*

tronde dovuto: imperocchè da un giudizio di *laudo* pronunciato da' Giudici compromiſſarj delegati dallo ſteſſo Gregorio tra il Patriarca di Gradi ed il Veſcovo Caſtellano, ch' era allora Marco Michiele, e confermato indi per Breve ſpeciale del medeſimo Pontefice apertamente ſi conoſce, che il Patriarca di Gradi eſigeva dal Veſcovo di Caſtello nel giuramento di fedeltà, che li ſolea preſtare, la promeſſa di pagargli annualmente due volte i vittuali per l' acceſſo e receſſo da Gradi, ciò, che nel diritto canonico ſi dice *procurazione*: ed oltre di ciò cento ſoldi per lo cenſo, e cinque per lo cattedratico, come appariſce dall' iſtrumento di concordia, o laudemio recato dall' Ughelli; in virtù del quale il Veſcovo di Caſtello venne diſciolto da queſt' obbligo, col compenſo però di un pezzo di terreno fruttifero, ch' ei dovea comprare a favore della Chieſa di Gradi (*a*). Or quantunque ſia certo, che quell' emolumento, che diceſi procurazione nella viſita veſcovile, il cattedratico, ed il cenſo ſieno e foſſero allora per diritto comune dovuti da' Diocesani al Veſcovo, e vengano numerati da Onorio III. tra i diritti veſcovili (*b*), e che poſſano anco eſſer dovuti per ottime ragioni da' Veſcovi a' Metropolitani, e come nel caſo il cenſo era dovuto dal Veſcovo Caſtellano al Patriarca di Gradi, e che perciò ſi convenne compenſar l' eſtinzione di queſto debito col perpetuo frutto d' un fondo dato a a quella Chieſa Patriarcale; contuttociò dichiarò Gregorio IX. che queſte temporali obbligazioni non doveſsero includerſi nel giuramento di fedeltà, che da i Suffraganei ſolea preſtarſi a i loro Metropolitani: ed ingiungendo inoltre, che quel Patriarca non doveſse uſare altra formula nel ricevere il giuramento de' ſuoi Suffraganei, che quella forma canonica, con cui il Romano Pontefice riceveva il giuramento de' Veſcovi immediatamente alla ſanta Sedia ſoggetti, ne dà chiaro indizio, che queſta formula eſcludeva ogni obbligazione, ed ogni promeſsa di temporale oſsequio e riconoſcimento; e che per conſeguenza eſcludeva ogni omagio, che di ſua natura porta ſeco, ſecondo l' indole de' barbari

(*a*) *De cætero Patriarcha ab Epiſcopo non exigat, nec ſuper hoc ipſum moleſtet; nec in juramento fidelitatis ab Epiſcopis Caſtellanis, qui pro tempore fuerint Patriarchæ Graden. præſtando Patriarcha exigat, quod jurent ad duas dictas procurationes C. ſolidos pro cenſu, & quinque ſolidos pro cathedratico, nec ipſi teneantur jurare ..... & pro C. ſolidos, quos annuatim a Caſtellano percipiebat Epiſcopo. Idem Epiſcopus teneatur emere Terram precio ducentarum librarum, ubi Patriarcha voluerit, uſque ad Kal. Martii proximi, & Terra illa debeat liberè dari, & aſſignari per ipſum Episcopum, vel ejus Nuncium Patriarchæ pro Eccleſia Graden. quæ recipiat pro Eccleſia; quæ Terra non poſſit alienari per Patriarcham, nec per Eccleſiam Gradenſem; & ipſius fructus perpetuò ſint Patriarchæ.* Inſtrumentum Laudemii inter Patriarcham Graden. & Epiſcopum Caſtel. confirmatum a Gregor. IX. apud Ughell. In Epiſcop. Ital. Tom. v. edit. Ven. 1720. col. 1258. & ſeqq.

(*b*) Cap. *Conquerente*, 16. *de offic. judic. ordinar.*

ri tempi, in cui fu trovata, obbligazione di temporalità, di ofsequio, e di fervigio, il quale per le cofe fpirituali, come fono la confagrazione de' Vefcovi, e la conceffione del Pallio, non può efigerfi dalla Chiefa, come vien dichiarato da' fopra riferiti Canoni.

XXIII. Efsendo per tanto ftato fempre quefto lo fpirito de' Canoni, chi mai potrà perfuaderfi, che un Pontefice così nemico d' ogni ombra di fimonìa, qual fu Gregorio VII. il quale per eftinger quefta pefte negli Ecclefiaftici incontrò con franco petto, e con invitto coraggio le più furiofe perfecuzioni del Mondo e dell' inferno, per due atti fpirituali, quali fono la confagrazione de' Vefcovi, e la conceffione del Pallio, inventafse una formula di giuramento omagio e ligio, che importafse obbligazione di temporale ofsequio verfo di lui, come fupremo terreno Signore? Quefta fola rifleffione bafterebbe per far conofcere, che quel giuramento, ch' ei ricercò dal Vefcovo d' Aquileja, fu applicabile folamente alle circoftanze perfonali di quel Prelato; nè mai fu, nè potè efser fuo penfiero, che dovefse fervir per forma di quella fedeltà ed ubbidienza canonica, che doveano profefsare alla Sedia apoftolica i Vefcovi nella loro ordinazione, ed i Metropolitani nel riceverè il Pallio. E così crediamo fimilmente, che la formula del giuramento defcritto nelle Decretali non fia ftata tratta da alcuna certa forma prefcritta da' Romani Pontefici, ma dalla forma introdotta dall' ufo di que' tempi. Della qual cofa ne fa argomento il vedere, ch' ella è fituata fuora del proprio luogo, cioè, fuora del titolo *de elect.* dove fi tratta di quefta canonica profeffione di ubbidienza, e di foggezione fpirituale (*a*); e fuora del titolo *de auctoritate & ufu Pallii*, dove acconciamente potrebbe avere il fuo luogo; ma pofta fotto un titolo generaliffimo, qual' è quello *de jurejurando*, dove fi trattano infinite cofe fpettanti al valore, ed all' efsenza del giuramento. Anzi è da confiderarfi, che la medefima formula efsendo ftata collocata nella prima Compilazione fotto il titolo *de electione*, da San Raimondo di Pennafort nella fua Compilazione fu levata da quel luogo, e collocata fotto il titolo *de jurejurando*: forfe conofcendo, ch' efsa non potea appartenere a quella profeffione d' ubbidienza, che i Vefcovi eletti prima della loro ordinazione debbono fare al Romano Pontefice. Ma in qual tempo poi, e per quale occafione le claufule di quefta formula, e le altre, che abbiamo fopra ofservate, fieno ftate prefcritte nel Pontificale Romano, ed ingiunte come forma di quel giuramento di canonica ubbidienza, che i Metropolitani nel ricevere il Pallio, o i Vefcovi eletti prima della loro ordi-

(*a*) Cap. *Significafti*, 6. *de elect. & elect. poteft.*

ordinazione prestar debbono al Romano Pontefice, non stimiamo opportuno doversi da noi esaminare: imperocchè oltre i ragionevoli motivi, che possono avere avuti i Pontefici Romani di prescriver quella forma nel Romano Pontificale, presa dalle formule, ch' erano in uso ne' tempi barbari per qualunque giuramento di fedeltà, tanto civile, che canonica, così tra' secolari, come tra gl' Ecclesiastici; non fa di mestiero entrare nella discussione delle parole di questa formula, quando ci è noto il senso e lo spirito della Chiesa Romana, la quale non ha mai inteso co i giuramenti da essa imposti a' Vescovi ed a i Metropolitani per tenergli stretti al centro dell' unità, ch' è la Sedia apostolica, renderli suoi temporali vassalli, ed obbligargli ad alcun temporale ossequio, o tributo. Questo spirito ci vien manifestato dal sagro Concilio di Trento, il quale per assicurarsi, in que' tempi turbatissimi dall' eresia, della fede Cattolica di quelli, ch' erano promossi alle dignità, ed a i gradi Ecclesiastici, e del loro attaccamento alla Sedia apostolica, ingiunse che dovessero far pubblicamente la professione della fede ortodossa, *e giurar di perseverare nell' ubbidienza della Chiesa Romana* (a). Onde Pio IV. coerentemente al senso ed alla mente de' Padri Trentini prescrivendo la forma della professione della fede, che con solenne giuramento dovea, e dee farsi da tutti quelli, ch' erano, e sono promossi alle dignità, gradi, e ministerj Ecclesiastici, pose in essa la clausula di quell' ubbidienza canonica, che sotto il medesimo giuramento si doveva, e si dee da loro confessare alla Sedia apostolica ed al Romano Pontefice, in brievi e semplici parole, come apparisce dalla Costituzione di quel Pontefice, che comincia *Iniunctum*, in data sotto li 13. di Novembre del MDLXIV. (b) e la medesima clausula aggiunse Gregorio XIII. alla forma della professione di fede, ch' egli prescrisse, accciocchè fosse fatta e giurata da i Greci (c). Così adunque essendo manifesta l' intenzione della Chiesa Romana, e de' sommi Pontefici nell' esiger da i Metropolitani, o da' Vescovi il giuramento d' ubbidienza, è cosa vana esser solleciti delle parole contenute nella formula di esso come vien prescritta nel Romano Pontificale: tanto più, che chi giura solennemente ubbidienza al Papa, molto più si obbliga a non cospirar contro

la

(a) *Teneantur .... orthodoxæ suæ fidei publicam facere professionem, & in Romanæ Ecclesiæ obedientia se permansuros spondeant, ac jurent*. Concil. Trident. Sess. XXIV. *de Reform.* cap. XII.

(b) *Sanctam catholicam & apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem & Magistram agnosco, Romanoque Pontifici, B. Petri Apostolorum Principis successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spondeo, ac juro*. Constit. 39. Pii IV. in Bullar. Roman.

(c) Fidei professio a Græcis emittenda ex Decreto Gregorii XIII. §. 17. Bullar. Roman. Const. 33.

la sua vita e la sua dignità, nè in fatto, nè in consiglio, e non far cosa, che torni in danno della sua persona, e de' suoi diritti, e in detrimento della Chiesa Romana.

§. II.

Delle appellazioni devolute al Romano Pontefice de' giudizj, che da i Metropolitani si proferivano intorno alle controversie, che occorrevano per l' elezioni.

SOMMARIO.

I. *Articolo presente conceputo da Giannone con termini confusi copiati dal Dupino: non s' intende che cosa si voglion significare. Opinione di Pier di Marca sopra questo punto delle controversie dell' elezioni vescovili confutata. Diritto delle appellazioni alla santa Sede conosciuto dall' antichità, e dal Concilio di Sardica. Dupino sopra di ciò confutato.*

II. *Testimonianze de' Romani Pontefici del quarto e del quinto secolo sopra il diritto dell' appellazione alla Sedia apostolica dal giudizio de' Sinodi in qualunque causa confessate dallo stesso Dupino. Onde si conchiude, queste appellazioni non essere state nuovamente introdotte nel nuovo diritto.*

III. *Come possano intendersi i termini impropriamente usati da Giannone nella sposizione di quest' articolo. Sentimento di Pier di Marca intorno all' introduzione delle appellazioni alla santa Sede riguardanti le cause dell' elezioni vescovili confutato. In ogni tempo ha avuto la Chiesa Foro esterior contenzioso. Nelle cause di sua conoscenza ha sempre osservato ne' suoi giudizj la sostanza dell' ordine giudiziale. Controversie insorte circa l' elezione giudicate sempre, e definite dopo la contestazion della lite.*

IV. *Regole generali prescritte da i Canoni per la validità dell' elezioni. Nelle Provincie Occidentali l' elezioni vescovili furon sempre regolate dall' autorità della Sedia apostolica, sì per riguardo della persona dell' eletto, come per rispetto delle persone degli elettori, e del modo d' eleggere.*

V. *Notabil variazione nella disciplina della Chiesa intorno all' elezione in qualche tempo accaduta, e per qual ragione. Elezione fatta legittimamente*

timamente secondo le regole prescritte dalla Sedia apostolica conferiva tal diritto all' eletto, che non potea dal Metropolitano o negarsi la conferma, o differirsi la consagrazione di lui.

VI. *Elezione legittima al Vescovato in ogni tempo ha conferito all' eletto quel diritto, che dicesi* Jus ad rem. *Tre atti si debbon considerare nelle promozioni Ecclesiastiche, cioè, elezione, conferma, e consagrazione; per li quali il Vescovo contrae spiritual matrimonio colla Chiesa.*

VII. *Se l' elezione de' Vescovi fosse anticamente confermata da i Metropolitani, o dal Sinodo per atto distinto dalla consagrazione. Se l' elezione de' Metropolitani fosse confermata da i Patriarchi per atto distinto dalla consagrazione. Elezione de' Metropolitani confermata da i Patriarchi, o per la consagrazione, o per la concessione del Pallio. Elezioni libere in Occidente fino al quinto secolo. Libertà dell' elezione a poco a poco estinta in Francia fino al principio dell' VIII. secolo. Formule antiche di quest' elezioni. Libertà delle elezioni restituita in Francia nell' VIII. secolo sotto i Principi Carolinghi. Qual fosse la disciplina della Chiesa di Francia dopo restituita la libertà dell' elezioni fino al secolo XII. Formule di queste elezioni. In che modo si possa sostener l' assenso regio all' elezioni vescovili.*

VIII. *Stati, ne' quali si possono muover le controversie circa l' elezioni vescovili. Le maggiori delle controversie mosse contro l' elezioni furono eccitate dopo l' ordinazion degl' eletti. Controversie mosse in questo stato furon sempre terminate in giudizio contraddittorio, e dopo la contestazion della lite. Tali controversie riportate ne' primi secoli al giudizio della Sedia apostolica. Giudicate da essa prima del giudizio de' Sinodi delle Provincie. Cause dell' elezioni nella Chiesa Africana conosciute da San Lione Magno. Vani sforzi di Quesnello per isnervar la forza delle lettere di San Lione a i Metropolitani delle Provincie di Mauritania.*

IX. *Cause dell' elezioni vescovili nelle Provincie di Spagna portate ne' primi secoli al giudizio della Sedia apostolica. Controversie deferite da' Vescovi delle Provincie di Spagna al Pontefice Ilaro, e da lui terminate.*

X. *Cause d' Ireneo e di Silvano, e degli ordinati da lui nelle Provincie di Tarracona, giudicate e risolute sinodalmente dallo stesso Pontefice Ilaro.*

XI. *Controversie accadute circa l' elezioni de' Vescovi nelle Chiese di Francia risolute nel V. secolo dal giudizio della Sedia apostolica preventivamente da i Metropolitani. Causa d' Armentario terminata nel Sinodo d' Arles, e per qual ragione. Vicarj apostolici nelle Gallie aveano dal Romano Pontefice facoltà di discuter le controversie dell' elezioni.*

XII. *Chie-*

XII. *Chiesa dell' Africa devastata, e ridotta in niente da i Wandali dal quinto secolo in giù. Elezioni vescovili in Francia sotto i Principi Merovingi, ed in Ispagna sotto i Regi Goti Cattolici. Inutile sforzo de' Vescovi di Francia per conservar la libertà delle elezioni sotto i Regi della prima stirpe. Libertà dell' elezioni restituita in Francia nel secolo VIII. Dopo questi tempi le cause di queste elezioni non mai risolute senza il giudizio della Sedia apostolica. Causa di Goffredo Vescovo di Chartres giudicata in contraddittorio giudizio da Gregorio VII. e poi sotto Urbano II.*

XIII. *Contro le elezioni confermate dal Metropolitano non si trova che sia stata mossa controversia prima dell' ordinazione, e per qual ragione. Elezione de' Vescovi non era necessario che fosse sinodalmente esaminata, quando contro quella non era fatta opposizione. Dopo l' elezione legittimamente celebrata ricusando il Metropolitano consagrar l'eletto, si consagrava dal Romano Pontefice. Esempio d' Ivone Vescovo di Chartres. Testimonianza di questo Scrittore della potestà della santa Sede di confermare, e di cassar l' elezioni, così di tutti i Metropolitani, come di tutti i Vescovi.*

XIV. *Controversie delle elezioni doveano esaminarsi sinodalmente dal Metropolitano, osservato l'ordine giudiziale, ed in giudizio contraddittorio. Testimonianza sopra di ciò d' Ivone sopra l' elezione litigiosa di Folcone al Vescovato di Parigi. Prima del giudizio del Metropolitano si lasciava l' esame di queste cause dagli stessi Metropolitani al giudizio immediato della santa Sede, a cui le parti ricorrevano. Contestazione di lite necessaria per la terminazione di queste cause. Appellazioni alla santa Sede dal giudizio de' Metropolitani sopra le controversie dell' elezioni non cominciate nel XII. secolo.*

XV. *Qual senso possa darsi alle parole intrigate di Giannone. Quando fosse riserbato al giudizio della santa Sede l' esame di queste cause, ed al conoscimento d' essa devolute per l' appellazione. Disposizioni fatte da Gregorio X. nel Concilio di Lione per regola di queste appellazioni. Quali cose richiedensi acciocchè per l' appellazione si devolva alla santa Sede la cognizione di queste cause.*

XVI. *Romani Pontefici nel riserbare al loro giudizio l' esame di queste controversie non usurparono un nuovo diritto, ma spiegaron l' antico, che alla loro autorità competeva. Vi furono indotti dalla necessità di provvedere a molti disordini. Regole da loro stabilite acciocchè si rendessero meno facili, e più giuste le appellazioni.*

XVII. *Riserba fatta alle santa Sede del conoscimento di queste cause per le appellazioni mirava alla pubblica utilità delle Chiese, ed al van-*

taggio privato de' privati, ponendo freno alle irregolarità delle appellazioni, ed all' ambizione degl' appellanti.

I. Benchè noi abbiamo esposto quest' articolo come vien proposto da Giannone, e da lui noverato tra quelle usurpazioni, che asserisce fatte da i Romani Pontefici in detrimento del diritto de' Metropolitani; confessiamo contuttociò di non sapere, o di non intendere che cosa egli si voglia dire. *In progresso di tempo*, scriv' egli, *fu ancora stabilito, che le appellazioni de' giudicj, che da' Metropolitani erano profferiti intorno alle controversie per l' elezioni, si devolvessero al Romano Pontefice*. Sappiamo bensì, ch' egli ha preso, o copiato di pianta quest' articolo dal suo Maestro ed insigne Teologo Dupino: imperocchè questo buon Cattolico Romano tra il numero di quelle novità, ch' egli asserisce introdotte da' Romani Pontefici in oppressione de' Metropolitani pone ancor questa ne' medesimi termini, in cui la propone il nostro Giurisconsulto (*a*); ma che cosa costoro si voglian dire, crediamo non solo difficile, ma quasi impossibile il penetrarlo. L' articolo da loro proposto suppone, che anticamente nelle Provincie oltre il Metropolitano fosse un Giudice Ecclesiastico, al quale si riportassero immediatamente, ed in prima istanza le controversie, che accadevano intorno all'elezioni de' Vescovi, e che da questo Giudice si portassero poi in grado d' appellazione al Metropolitano: altramente se il Metropolitano era Giudice in prima istanza di queste controversie, come dicono che sieno devolute le appellazioni de' giudizj, che si profferivano da i Metropolitani in queste cause, se essi non eran Giudici d' appellazione? Doveano piuttosto dire, che i giudizj, che si profferivano da i Metropolitani in queste controversie, fossero poi devoluti al Romano Pontefice, ma non le appellazioni di questi giudizj. Ma se i Metropolitani giudicavano di queste cause in grado d' appellazione, chi era il Giudice, che le conosceva in prima istanza? Forse un Vescovo suffraganeo era legittimo Giudice, ed ordinario conoscitor delle controversie, che accadevano intorno all' elezione de' Vescovi? Se poi il Metropolitano conosceva queste cause in prima istanza, o da per se stesso, o insieme col Concilio della Provincia, come dicon costoro, che le appellazioni de' giudicj, che da i Metropolitani si pronunciavano sopra le controversie occorrenti nelle elezioni furon devolute al Romano

(*a*) *Secundò ad Pontificem Romanum devoluta sunt appellationes judiciorum, quæ a Metropolitanis lata erant circa controversias, quæ in electionibus occurrebant*. Dupin. *de Antiq. Eccles. discipl.* differt. 1. §. 12. pag. 68.

no Pontefice? Averebbon piuttosto dovuto dire, che fu devoluto al Papa il giudicio, che da' Metropolitani si faceva su queste cause; cosicchè ad esso aspettasse quella conoscenza, che anticamente al Metropolitano apparteneva: imperocchè non si poteva devolver quell' appellazione, che al Metropolitano non s' interponea dal giudizio di altri inferiori a lui. Se poi voglion dire, che fu introdotto da i Papi, che dal giudizio de' Metropolitani profferito in queste controversie si potesse appellare al Romano Pontefice, come dice Pier de Marca da costoro mal inteso *(a)*, oltredichè inettissimamente quest' ordine e questa graduazione di giudizio vien chiamata da loro devoluzione, non potrebbono senza opporsi manifestamente alla verità ed al senso comune stimar cosa nuova, o nuovamente introdotta, che dal giudizio del Metropolitano ancorchè profferito nel Sinodo della Provincia, in questa, ed in qualunque altra causa Ecclesiastica si potesse appellare al Romano Pontefice: imperocchè sebene il Dupino, dopo il Launojo, il Richerio, ed altri pochi Scrittori di condannata memoria, contro innumerabili esempli de' primi secoli abbia osato affermare, che anticamente erano supremi, ed inappellabili i giudizj de' Sinodi Provinciali; non nega però, che prima della metà del IV. secolo dal Concilio di Sardica fu non già, com' egli dice, conceduto nuovo diritto al Romano Pontefice; ma, come dee dirsi, riconosciuto l' antico e nativo diritto di esso di ricever l' appellazioni da' giudizj de' Sinodi delle Provincie in tutte le parti della Chiesa. E benchè egli vanamente s' ingegni di deluder la forza de' Canoni Sardicensi, dicendo che da questi non fu conceduto al Papa se non il diritto di revisione, ma non la potestà di giudicar sopra le appellazioni de' Vescovi; è certo nulladimeno, che gli uomini dotti non acciecati da malvagia passione si rideranno di lui, il quale pur concedendo, che da' Canoni Sardicensi furono stabilite le cose seguenti: 1. che il Vescovo condannato nel Sinodo possa ricorrere al Romano Pontefice, acciocchè faccia rinnuovare, e ritrattare il giudizio in un' altro Sinodo: 2. che il Romano Pontefice giudichi se sia di bisogno rinnuovare il giudizio: 3. che giudicando doversi rinnuovare il giudizio dia Giudici i Vescovi della vicina o confinante Provincia: 4. che ove conosca esser necessario mandi i suoi Legati al secondo giudizio; nega contuttociò, da' Canoni Sardicensi essere stato conceduto al

Roma-

(a) *Hinc factum, ut quoties vota eligentium in duas partes se diviserant, aut varietas opinionum, sive nullitas quapiam incidisset, litis istius judicium ad Metropolitanum pertineret, qui tamen eam definire non posset nisi post contestationem; tum appellationes ad apostolicam Sedem introductae fuit, ingentium sumptuum & incredibilium morarum materia.* Petrus de Marca *de Concord.* libr. 6. cap. 9. num. 2.

Romano Pontefice il conoscer le cause de' Vescovi a lui ricorrenti dopo il giudizio del Sinodo in grado di appellazione *(a)* : quasichè il Giudice di appellazione per esser tale debba necessariamente conoscer da per se stesso la causa a lui deferita, e non basti per esser tale, ch' egli abbia facoltà di deputare altri Giudici per conoscerla, o di commettere al suo Legato, che per sua autorità la conosca in un co' Giudici da lui dati : o quasichè il giudicar se la causa, per cui il Vescovo condannato ricorre, meriti o nò d' esser discussa in altro giudizio, non sia l' istesso, che ammettere, o rigettar l' appellazione, ovvero il confermare, o il rescindere il primo giudicato. Ma queste travolte riflessioni del Dupino rimangono espressamente atterrate dal tenore stesso de i Canoni Sardicensi, da i quali il ricorso de' Vescovi condannati da' Sinodi al Romano Pontefice si dice in proprj termini *appellazione* : e ciò non solamente secondo l' edizione di Dionisio il Piccolo, la quale è la buona, e la genuina, essendochè i Canoni del Concilio di Sardica furono originalmente scritti in latino, come attesta lo stesso Dionisio nella lettera a Stefano Vescovo di Salona *(b)* ; ma ancora secondo la greca edizione, la quale non essendo autentica, ed in molte parti discordante dalla latina, pure in questa parte nel chiamare *appellazione* il ricorso de' Vescovi condannati da' Sinodi al Romano Pontefice è con quella concorde *(c)*. E benchè Genziano Erveto interpetri quelle parole, *ὥσπερ ἐκκαλεσάμενος*, *veluti appellans* ; non è il senso però, che questo ricorso o confugio al Romano Pontefice non sia appellazione, ma quasi appellazione : posciachè quella particella ὥσπερ non vuol dire *quasi*, ma vuol dir piuttosto *come*, o *così* ; dimodochè abbia senso spiegativo di quello, che siegue, cioè, *confugerit* ; e voglia dire, che questo ricorso sia, o abbia vigore di appellazione, e *come appellando* ricorra, &c.

II. Ma lasciando pur andare il Concilio Sardicense, e ciò, che fu di esso travoltamente asserisce il Dupino, non potrà egli certamente negare,

(a) Dupin. *de antiq. Eccles. discipl.* differt. 2. cap. 1. §. 3. pag. 3.

(b) *Statuta quoque Sardicensis Concilii, atque Africani, quæ latinè sunt edita, suis a nobis numeris cernuntur esse distincta*. Dionys. Exig. Epist. ad Steph. Episc. Salon.

(c) *Placuit autem, ut si Episcopus accusatus fuerit, & judicaverint congregati Episcopi regionis ipsius, & de gradu suo eum dejecerint; Si* APPELLAVERIT *qui dejectus est, & confugerit ad Episcopum Romanæ Ecclesiæ, &c.* Concil. Sardicen. Can. VII. ex edit. Dionysii, apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 675. A. *Placuit, ut si quis Episcopus delatus fuerit, & congregati ejusdem regionis Episcopi eum gradu moverint; is veluti* APPELLANS, ὥσπερ ἐκκαλεσάμενος, *confugerit ad Beatissimum Romanæ Ecclesiæ Episcopum, &c.* Concil. Sardicen. Can. V. edit. græc. ex interpretatione Gentiani Herveti, apud Labbè Tom. cit. col. 650. E.

re, che Sant' Innocenzo I. Zoſimo, San Celeſtino I. San Lione Magno Romani Pontefici in più occaſioni vendicarono all' autorità del Trono apoſtolico il diritto di ricever le appellazioni di tutti i Veſcovi dai giudizj di qualſivoglia Sinodo Provinciale e Nazionale, come quello, ch' era ſtato loro aſſerito dal Concilio Niceno: e che nel quinto ſecolo era così certo, e fuor di dubbio queſto diritto, che San Gelaſio I. oppure San Felice III. prima di lui nella lettera, ovvero nel Commonitorio a Fauſto contro gli ſciſmatici Acaciani, che in difeſa della loro ribellione adducevano i Canoni, lo aſſerì come coſa indubitata (*a*). La qual coſa aſſerì come manifeſta ſimilmente Vigilio nella piſtola ſcritta ad Euterio l' anno DXXXVIII. (*b*) E benchè Stefano Baluzio nella ſua Raccolta de' Concilj abbia recata queſta lettera di Vigilio mancante di quella parte, in cui vien dichiarato queſto diritto ſpettante al Primato del Romano Pontefice; contuttociò dee recarſi maggior fede a tutti gl' altri Codici manoſcritti di Spagna antichiſſimi, veduti, ed oſſervati, e collazionati dal dottiſſimo Loaiſa, maſſimamente eſſendo ſtata quella lettera ſcritta per la Spagna al Veſcovo di Braga, che al Codice Colbertino, ed a qualche altro Codice di Francia veduto dal Baluzio, e ragionevolmente ſoſpetto, come può vederſi da ciò, che fu oſſervato dal dottiſſimo Cardinal di Aguirre (*c*). Sebene non v' ha neceſſità di provar la verità del paſſo della detta lettera di Vigilio; mentre l' iſteſſo Dupino accorda, che non ſolo Vigilio nella detta epiſtola ad Euterio, ma anche Pelagio nella lettera a Giovanni Coſtantinopolitano s' attribuirono, che foſſero riſerbati a loro i giudizj di qualſivoglia appellazione alla Sede apoſtolica, eziandio prima del giudizio de' Veſcovi della Provincia (*d*). Anzi egli pure ammette, che San Gregorio Magno due coſe vendicò al diritto della Romana Sede in queſta materia: primieramente riponendo in ſuo arbitrio il giudicare in Roma le appellazioni de' Ve-

(*a*) *Nobis opponunt Canones, dum neſciunt quid loquantur. Contra quos hoc ipſo venire ſe produnt, quòd primæ Sedi, ſana rectaque ſuadenti, parere fugiunt. Ipſi ſunt Canones,* QUI APPELLATIONES TOTIUS ECCLESIÆ AD HUJUS SEDIS EXAMEN VOLUERE DEFERRI; *ab ipſa verò nuſquam appellari debere ſanxerunt*. Commonitorium Gelaſii I. ad Fauſtum Magiſtrum, apud Baronium ad annum 493. num. 10. & 14. & apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col 295. E. *Hanc autem epiſtolam, ſeu Commonitorium Felici III. tribuendam eſſe cenſet* C. V. Scipio Maffejus in Supplemento Acaciano, apud Labbè Tom. cit. col. 184. A.

(*b*) *Omnium appellantium apoſtolicam Sedem Epiſcoporum judicia, & cunctarum majorum negotia cauſarum, eidem ſanctæ Sedi reſervata eſſe liquet*. Vigilius Epiſt. 2. ad Eutherium, apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 1293. E.

(*c*) Vide Cardinal. de Aguirre Tom. 2. Conc. Hiſpan. pag. 278.

(*d*) *Nihilominus tamen Vigilius & Pelagius illud præterea ſumpſiſſe videntur, ut quarumlibet appellationum ad Romanam Sedem ante judicium Provinciæ Epiſcoporum judicia ſibi reſervarentur, nec de iis in Provincia fieret cognitio*. Dupin. loc. cit. pag. 132.

de' Vescovi da i giudicj de' Sinodi Provinciali, o rimetterle per esser giudicate ad altri Vescovi delle Provincie confinanti; e riserbando a se la prima cognizione delle cause de' Metropolitani (a). Ma non essendo nostro intento parlar quì del diritto del Romano Pontefice intorno al ricever le appellazioni de' Vescovi da i giudicj de' Sinodi Provinciali, e Nazionali; il qual diritto noi stimiamo appartenere ad esso Romano Pontefice, non in vigore di alcuna Ecclesiastica legge, ma per ragione di quel Primato, che a lui conviene per divina istituzione; perciò menando buono al Dupino quanto egli in questo proposito fuora d'ogni ragione asserisce: se egli stima cosa nuova, ed usurpata da' Romani Pontefici, che le controversie cadenti sopra l'elezioni vescovili dopo il giudizio del Metropolitano si riportassero in grado d'appellazione al giudizio della Sedia apostolica, questa nuovità, e questa usurpazione sarebbono assai antiche; posciachè anche a suo detto comincarebbono dalla metà del quinto secolo, e sarebbero state confermate da' Pontefici santissimi del quinto e del sesto secolo: e perciò non potrebbe annoverarsi tra quelle nuovità, che costoro dicono introdotte in amplificazione della potestà Papale, e in depressione della potestà metropolitica dal nuovo diritto, che secondo essi fu intruso nella Chiesa nell' VIII. secolo dopo la pubblicazione della Raccolta d'Isidoro, o dell'impostura, che sotto nome d'Isidoro fu sparsa, e per molti secoli fu ricevuta.

III. Dicendo per altro costoro, che in progresso di tempo fu introdotto, che le appellazioni de' giudizj, che da i Metropolitani erano profferiti intorno alle controversie occorrenti nell'elezioni si devolvessero al Romano Pontefice, non sembra certamente che voglian dire, essere state introdotte le appellazioni alla Sede Romana da i giudizj de' Metropolitani sopra le controversie occorrenti nelle elezioni: poichè il fare appello al Papa dopo il giudicato del Metropolitano non può chiamarsi devoluzione di appellazione, se non si dimostra, che i Metropolitani giudicassero di queste cause in grado di appellazione; cosichè quel giudizio, che apparteneva al Metropolitano di fare dopo il primo giudicato, sia stato riserbato al Papa. E' adunque piuttosto da credere, che loro sentimento sia, che i Papi abbiano riserbato al loro giudizio il conoscimento delle controversie cadenti sopra l'elezioni vescovili, il qual conoscimento si prendeva prima dal Metropolitano, chiamando impropriissimamente devoluzione di appellazione questa devoluzione di ordinario conoscimento. Chechesia però del costoro sentimento, del qua-

(a) Dupin. loc. cit.

quale parleremo in appresso, più chiaramente parla Pier de Marca, scrivendo, che furono introdotte le appellazioni alla Sede Romana da i giudizj de' Metropolitani sopra le controversie dell' elezioni, allorchè cominciaron queste a regolarsi a norma delle triture forensi, e dappoi che fu stabilito contro la pristina disciplina, che l' elezione conferisse un certo tal quale diritto all' eletto, che chiamasi *jus ad rem*; e che indi avvenne, che accadendo controversia circa l' elezione per la divisione de' suffragj in più parti, o per alcuna pretesa nullità, il giudizio di questa lite appartenesse al Metropolitano, il quale però non potesse definirla se non dopo la contestazione della lite; e quindi nacquero le appellazioni alla Sede Romana (a). Non può negarsi, che l' ordine sposto da questo Scrittore non sia in termini legali: posciachè l' appellazione non ha luogo se non dopo la sentenza pronunciata dal Giudice inferiore, in giudizio contraddittorio contestata la lite. Tutto stà a vedere quando cominciasser le leggi dell' elezione a richiamarsi alle triture forensi, cosichè l' eletto in vigore dell' elezione acquistasse diritto alla cosa; e quando per conseguenza cominciassero i Metropolitani nel giudicar delle controversie, che sopra l' elezioni occorrevano, a dover definirle dopo la contestazione della lite. Ma egli non ci fa grazia di spiegarci quando cominciassero a mettersi in uso queste cose, dalle quali per conseguenza s' introducessero le appellazioni di queste cause al Romano Pontefice: contento solamente d' avvisarci, esser cosa introdotta contra l' antica disciplina, che l' elezione conferisca *jus ad rem* all' eletto; e che questo diritto sia una di quelle cose introdotte nuovamente a norma delle triture forensi. Ma noi pensiamo, che ciaschedun' uomo di sana mente volendo considerar non i nomi, o le formule delle azioni date per maggiore spiegazione alle materie, ed a' giudizj Ecclesiastici dal nuovo diritto, ma la sostanza delle cose stesse, dovrà restar persuaso, che in ogni tempo, e secondo la nuova, e secondo la pristina disciplina fu sempre creduto, che colui, ch' era stato legittimamente eletto, e secondo la forma de' Canoni al Vescovato, o ad altro ministero Ecclesiastico, non potesse da quello escludersi senza manifesta ingiustizia; e che per conseguenza in vigore dell' elezione conseguisse diritto al ministero, per cui fu eletto: e che nascendo controversia sopra la validità dell' elezione per alcun preteso vizio, o per parte degl' elettori, o per parte dell' eletto, non abbia potuto in qualunque tempo il Giudice Ecclesiastico definirla se non dopo la contestazione della lite, e dopo ascoltate le parti in giudizio contraddittorio: nè si dee badare al modo, con cui

(a) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 16. cap. 9. num. 2.

cui anticamente si proponevano queste azioni, o si esercitavano questi giudizj, nè alle formule introdotte dal nuovo diritto per ispiegazione delle cose, ma alla sostanza delle cose stesse. Del rimanente è cosa certa ed indubitata, che in ogni tempo la Chiesa fino dal suo cominciamento ha avuto Foro esteriore contenzioso per le cause di sua conoscenza: che in ogni tempo ha esercitati i suoi giudizj, osservando sostanzialmente tuttociò, che come necessario vien richiesto dalla natural ragione, acciocchè il reo non si assolva, e l' innocente non si condanni, come noi abbiamo altrove dimostrato colla testimonianza de' Concilj, e de' Padri de' primi secoli (*a*). E per quello, che appartiene alle controversie insorte sopra l' elezioni vescovili, infiniti sono gli esempli de' primi secoli, da' quali esempli siamo istruiti di due cose, cioè, che non potevano escludersi dal Vescovato coloro, di cui in giudizio costava essere stata legittima l' elezione, e non viziata, nè per difetto degli elettori, nè per difetto dell' eletto; e che non si definivano da i Metropolitani, o da' Sinodi Provinciali queste controversie se non dopo la contestazion della lite.

IV. E comechè sia stata varia in varj tempi circa la forma dell' elezioni vescovili la disciplina della Chiesa, e che dagli antichi Canoni non sia stata prescritta alcuna certa determinata forma, come noi abbiamo altrove diffusamente spiegato (*b*); è manifesto nulladimeno, che i Canoni vetusti hanno ricercate certe qualità nell' eletto, senza le quali non potesse esser legittima l' elezione; e certo modo di eleggere hanno prescritto, per cui venisse ad escludersi la violenza, ed a conservarsi la libertà dell' elezioni. Ne' primi cinque secoli, tanto in Oriente, come in Occidente, regolarmente l' elezione de' Vescovi, tanto Suffraganei, che Metropolitani, si celebrava dal Clero e dal Popolo della Chiesa vacante, coll' intervenimento de' Vescovi vicini, e del Metropolitano, o pure colla presenza de' Vescovi della Provincia, se l' elezione era del Metropolitano. Ma chechesia della disciplina della Chiesa Greca, certa cosa è, che nella Chiesa Occidentale furon le elezioni regolate dall' autorità della Sedia apostolica: e fino dal quarto secolo Siricio nella famosa Decretale scritta ad Imerio Vescovo di Tarracona l' anno CCCLXXXV. prescrisse molte regole intorno alla qualità di coloro, che doveano promuoversi a' gradi Ecclesiastici: ed in un' altra Decretale scritta poco dopo vietò, che si assumessero al Vescovato i laici, gl' ignoti, ed i Neofiti,

(*a*) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 1. §. 2. dal num. 9. al 16. inclusive, e Tom. 4. lib. 2. cap. 4. per tutto.

(*b*) Tom. 3. lib. 1. cap. 6. dal §. 1. fino al 10. inclusive.

fiti (a): e Sant' Innocenzo I. nell' altra non men celebre Decretale scritta a Vittricio Vescovo di Roano l'anno cccc iv. similmente vietò, che alcuna sorta di persone si promuovessero al Chericato (b); e l'istesso più specialmente costituì nella lettera scritta a Felice Vescovo di Nocera (c): e nella pistola dal medesimo Pontefice scritta l'anno ccccxvi. ad Aurelio Vescovo di Cartagine riprese agramente le troppo facili, e meno considerate promozioni, che si faceano da quella Chiesa di persone poco degne del sacerdozio alle Cattedre vescovili, insegnando quali doveano esser coloro, che doveano eleggersi Vescovi (d): e lo stesso fece nella gravissima lettera scritta da esso a i Padri del Concilio di Toledo, riprendendo le promozioni, e le elezioni inconsiderate, ed insegnando quali doveano esser coloro, che si eleggevano a i gradi Ecclesiastici (e). L'istesse pedate calcarono ancora Zosimo immediato successor d' Innocenzo nella pistola scritta ad Esichio Vescovo di Salona, insegnando quali doveano esser quelli, che si doveano eleggere al Vescovato (f); e San Celestino I. nella lettera scritta a' Vescovi della Provincia di Vienna e di Narbona l'anno ccccxxxiii. e nell'altra indirizzata a' Vescovi di Puglia e di Calabria l'anno ccccxxix. vietando, che i laici non promossi ordinatamente a' gradi inferiori del Chericato si eleggessero al Vescovato (g). E siccome dalla Sedia apostolica nel iv. e nel v. secolo fu prescritta la forma dell' elezioni Ecclesiastiche e vescovili per quello, che riguarda la persona, e le qualità degli eligendi; così ancora fu prescritta da essa la forma delle medesime elezioni per quello, che concerne le persone degli elettori, ed il modo di eleggere: imperocchè decretarono, che i Vescovi dal Clero e dal Popolo si eleggessero: ciò, che dee intendersi con quella differenza tra le parti del Clero e quelle del Popolo, che noi abbiamo altrove spiegata (h); cosichè non si desse ad alcuna Chiesa il Pastore, il quale dal consenso del Clero, dal desiderio del Popolo, e degli ordini de' Cittadini non fosse richiesto, come decretò S. Celestino I. nell'anno ccccxxviii. nella sua Decretale a' Vescovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona,

(a) Epist. 1. Siricii ad Himerium Tarracon. cap. 8. 10. & 13. & Epist. 11I. ad universos orthodoxos cap. 1. 2. & 3.

(b) Innocent. I. Epist. 1. ad Victricium Rothomagen. cap. 2. 5. 6. 7. 10. & 11.

(c) Innocent. I. Epist. 4. ad Felicem Episcop. Nucer.

(d) Idem Epist. 12. ad Aurelium.

(e) Idem Epist. 23. ad Synodum Toletan.

(f) Zosimus Epist. 1. ad Hesychium Salonitanum, cap. 1. 2. & 3.

(g) S. Cælestinus I. Epist. 2. ad Episcop. Provinc. Viennen. & Narbonen. cap. 3. & Epist. 3. ad Episcop. Calabriæ & Apuliæ, cap. 2.

(h) Vedi Tom. 3. libr. 1. cap. 6. §. 8. per tutto.

na (*a*), e San Lione Magno così nella piſtola ſcritta a Ruſtico Veſcovo di Narbona circa l'anno CDXLIV. (*b*) come nella lettera indirizzata circa l'anno CDXLV. a' Veſcovi della Provincia di Vienna (*c*), ed in un' altra lettera ſcritta l'iſteſs' anno ad Anaſtaſio Veſcovo di Teſsalonica (*d*). E ciò non ſolamente trattandoſi dell'elezione de' Veſcovi ſuffraganei, ma ancora dell' elezione de' Veſcovi Metropolitani, alla quale doveano intervenire i Veſcovi della Provincia per diſcuter la comun volontà, ed il conſenſo del Clero e del Popolo della Chieſa vacante (*e*). Quindi per unire i voti del Clero e del Popolo nella concorde elezione del Paſtore fu dalla Sedia apoſtolica o iſtituito, o confermato, o comandato il coſtume anche per le Chieſe di Francia, che ſi ſpediſse dal Metropolitano alla Chieſa vacante un Veſcovo viſitatore, alla preſenza, e col teſtimonio del quale ſi ſcriveſse il decreto dell'elezione fatta di concorde volere, come noi abbiamo altrove dimoſtrato (*f*).

V. Tutto queſto abbiamo voluto dire non perchè non ſappiamo eſser ſuccedute nelle Gallie e nelle Spagne dal ſeſto ſecolo in giù notabiliſſime variazioni intorno a queſta materia, per l'impaccio, che nelle elezioni veſcovili vollero prenderſi le poteſtà ſecolari contra l' aperta diſpoſizione de' Canoni; il quale impaccio ſino che ſi riſtrinſe al ſolo, come dicono, aſsenſo regio, era pur tollerabile: poichè con queſto rimaneva ſoſtanzialmente libera l'elezione, che dal Clero e dal Popolo ſi faceva col giudizio del Metropolitano, o col Sinodo della Provincia, e non venivano diſpenſati i Veſcovati a ſolo arbitrio de' Regi, come in Francia accadde ſotto la ſtirpe de' Merovingi, pe'l quale enormiſſimo abuſo rimaſe affatto ſpenta in quella Chieſa ogni diſciplina, ſino a che non fu riſtorata dal Pontefice Zaccaria per opera di San Bonifacio, come noi abbiamo oſſervato di ſopra. Ma la diviſata diſciplina, che intorno

(*a*) *Nullus invitis detur Epiſcopus: Cleri, plebis, & ordinis conſenſus ad deſiderium requiratur*. S. Cæleſt. Epiſt. 2. ad Epiſcop. Provinc. Vien. & Narbon. cap. 5. apud Labbe Tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 480.

(*b*) *Nulla ratio ſinit, ut inter Epiſcopos habeantur, qui nec a Clericis ſunt electi, nec a plebibus ſunt expetiti, nec a Provincialibus Epiſcopis cum Metropolitani judicio conſecrati*. S. Leo Magn. Epiſtol. 2. alias 92. ad Ruſticum Narbonen. cap. 1.

(*c*) *Per pacem & quietem Sacerdotes qui futuri ſunt, poſtulentur. Teneatur ſubſcriptio Clericorum, honoratorum teſtimonium, ordinis conſenſus, & plebis. Qui præfuturus eſt omnibus, ab omnibus eligatur*. S. Leo Magn. Epiſt. 10. juxta ordin. Queſneil. aliàs 89. ad Epiſcop. per Viennen. Provinc. conſtit. cap. 6.

(*d*) *Cum ergo de ſummi Sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus præponatur, quem Cleri plebiſque conſenſus concorditer poſtularit*. S. Leo Magn. Epiſt. 12. aliàs 84. ad Anaſt. Theſsalonic. cap. 5.

(*e*) *Metropolitano verò defuncto, cum in locum ejus alius fuerit ſubrogandus, Provinciales Epiſcopi ad Civitatem Metropolim convenire debebunt: ut omnium Clericorum atque omnium Civium voluntate diſcuſſa, de Presbyteris ejuſdem Eccleſiæ, vel de Diaconis optimus eligatur*. S. Leo Epiſt. cit. ad Anaſtaſ. cap. 6.

(*f*) Vedi Tom. 3. lib. 2. cap. 6. §. 7. num. 2.

torno alle elezioni fu prescritta dalla Sedia apostolica, restituita da' Principi Carolinghi la libertà dell' elezioni, perseverò fino al XII. secolo generalmente nelle Provincie Occidentali, come altrove abbiamo osservato (*a*); dal qual tempo il diritto dell' elezioni, che al Clero ed al Popolo apparteneva, cominciò a trasferirsi ne' Capitoli Cattedrali (*b*). Ciò adunque presupposto, benchè negar non si possa, essere stato sempre necessario all' elezioni vescovili il giudizio del Metropolitano, il quale o presente col suo consenso approvava l' elezione, o assente confermava il decreto della stessa elezione, che a lui si mandava, e poi consagrava l' eletto; contuttociò non era già in libertà del Metropolitano, o non consentire all' elezione, o non confermarla, o non consagrar l' eletto, quando la conferma non si distinguea dalla consagrazione, dove l' elezione di quello fosse seguita secondo la forma prescritta dalla Romana Sede, nè si fosse in esso trovato vizio, o difetto, per cui dalla stessa Sedia apostolica venisse riputata illegittima l' elezione; e molto meno potea da' Vescovi della Provincia non confermarsi, o non consagrarsi il Metropolitano canonicamente eletto secondo la predetta forma, o differirsi la di lui consagrazione. Anzi i Canoni proibiscono a i Metropolitani il differir la consagrazione dell' eletto, quando sia legittima l' elezione (*c*). E prima del Concilio di Calcedonia San Lione Magno scrivendo l' anno CDXLV. ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, cui come Vicario della Sedia apostolica in tutta la Diocesi dell' Illirico Orientale era riserbata la consagrazione di tutti i Metropolitani del suo Vicariato, e la conferma di tutti i Vescovi, che doveano consagrarsi da i Metropolitani, ordina, che tosto ch' egli abbia la notizia dell' elezione di alcun Vescovo non tardi punto a confermarla colla sua autorità, proibendoli l' interporre indugio, o difficoltà all' elezioni legittimamente celebrate (*d*). E l' istesso vuole che sia osservato intorno alla conferma dell' elezioni de' Metropolitani, scrivendogli, che siccome egli non voleva, che si frapponesse indugio, o difficoltà alle giuste elezioni, così non permetteva, che senza suo consenso si celebrassero (*e*). E quando i voti del Clero e del Popolo eran divisi in parti, neppure allora era in arbitrio del Metropolitano il confermar quello degl' eletti, che

 a lui

(*a*) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 6. §. 7. num. 1.

(*b*) Ivi.

(*c*) Concil. Chalced. Can. XXV.

(*d*) *De persona autem consecrandi Episcopi, & de Cleri plebisque consensu Metropolitanus Episcopus ad fraternitatem tuam referat: ut ordinationem ritè celebrandam tua quoque firmet auctoritas. Quæ rectis dispositionibus nihil moræ aut difficultatis debebit adferre.* S. Leo Magn. Epist. 12. ad Anastas. al. al. 84. cap. 6.

(*e*) *Sicut enim justas electiones nullis dilationibus volumus fatigari; ita nihil permittimus te ignorante præsumi.* S. Leo Magn. ibi.

a lui fosse piaciuto; ma quello solamente dovea preferire, in cui concorrevano maggior numero di voti, e maggior assistenza di meriti (a). E nell' anno CDXLVI. il medesimo San Lione scrivendo a i Metropolitani d' Acaja dice, non essere in arbitrio del Metropolitano ordinare alcun Vescovo senza il consenso del Clero e del Popolo, ma aver bensì obbligazione di preferir quello, che sarà eletto dal comun consenso di tutta la Città (b). Apparteneva adunque, non v' ha dubbio, al Metropolitano l' esaminar l' elezione de' suoi Suffraganei, e confermarla col suo giudizio, o consacrando l' eletto, quando la conferma non era distinta dalla consagrazione, o con altr' atto approvando il decreto della stessa elezione, siccome apparteneva al Patriarca esaminar l' elezione de' suoi Metropolitani fatta nel Sinodo della Provincia, e col suo giudizio approvarla con uno de i due modi sopraddetti; ma non era già in arbitrio nè di quello nè di questi, quando l' elezione era legittima, negar la confermazione, o differir la consagrazione.

VI. Quindi è, che è stato sempre sentimento degl' uomini dotti, che la legittima e canonica elezione abbia in ogni tempo conferito all' eletto quel diritto al Vescovato, che poi fu chiamato *jus ad rem*, e che questo diritto non sia stato nuovamente decretato contro l' antica disciplina, come dice il de Marca, allorchè l' elezioni furon richiamate alle triture forensi. Ma per maggior chiarezza di questa materia è necessario osservare, che nelle promozioni vescovili si posson considerare tre atti, cioè, elezione, confermazione, e consagrazione, come elegantemente osservò Innocenzo III. nella pistola scritta al Vescovo di Bamberga, e riferita nelle Decretali; dove paragonando il vincolo dello spiritual sposalizio, che contrae il Vescovo colla sua Chiesa, al vincolo del corporal matrimonio, dice, che siccome in questo si posson considerare tre stati, cioè, di matrimonio principiato negli sponsali, di matrimonio rato nel Sagramento, e di matrimonio consumato nell'accoppiamento, così quello s' intende principiato nell' elezione, rato nella confermazione, e consumato nella consagrazione (c). Or, siccome

(a) *Si in aliam fortè personam partium se vota diviserint, Metropolitani judicio is alteri præferatur, qui majoribus studiis juvatur & meritis*. S. Leo Magn. Epist. cit. cap. 5.

(b) *Metropolitano hoc non licere permittimus, ut suo tantùm arbitrio sine Cleri & plebis assensu quemquam ordinet Sacerdotem: sed eum Ecclesiæ Dei præficiat, quem totius Civitatis consensus elegerit*. S. Leo Magn. Epist. ad Episcop. Metropolitan. per Achajæ Provinciam, ex Collectione Roman. Lucæ Holstenii, part. I. pag. 161.

(c) *Sicut legitimi Matrimonii vinculum, quod est inter virum & uxorem, homo dissolvere nequit .... sic & spirituale fœdus conjugii, quod est inter Episcopum & Ecclesiam, quod in electione initiatum, ratum in confirmatione, & in consecratione intelligitur consummatum, &c.* Cap. *Licet*, 2. *de translat. Episcop.*

me ſcriſse già il dotto Franceſco Allier, Dottore e profeſsor di Teologia nell' Univerſità di Parigi, e Socio Sorbonico, gli ſponſali ſecondo il rito contratti danno agli ſpoſi tal qual diritto al matrimonio, nè ſi poſsono ſciorre ſenza qualche impedimento, o pria non preveduto, o avvenuto dappoi, e ſiccome il matrimonio rato aggiunge fermezza e ſtabilità agli ſponſali, ed il conſumato rende inſolubile il vincolo; così, ſoggiunge, gli elettori, poſto che l' elezione ſia ſtata dall' eletto accettata, non poſsono più rivocarla: e la confermazione aggiunge ſtabilimento, e perennità all' elezione, coſichè non poſsa l' eletto renunciare al ſuo diritto; e finalmente nella conſagrazione ſi conſuma lo ſpiritual congiungimento del Veſcovo colla ſua Chieſa, per cui egli ſi rende potente a generar figliuoli ſpirituali nella Chieſa, e Padri, e Rettori de' Popoli, quali ſono i Preti (a). Ma laſciando le allegorie, benchè approvate dal comun ſentimento de' Padri, e conſiderando ſemplicemente lo ſpirito della Chieſa ſecondo che vien conſiderato dal riferito Scrittore, certa coſa ſembrar debbe, che non per altro l' elezione de' Miniſtri dell' Evangelio dee eſſere ordinatamente confermata, e approvata da i ſuperiori maggiori nel medeſimo miniſtero, ſe non perchè ſia legittima la loro miſſione, ſecondo la dottrina dell' Apoſtolo (b). Or l' elezione, dice l' Allier, conferiſce il diritto ad impetrar la miſſione, e genera la confermazione; poichè ſe l' elezione è legittima, non dee negarſi la conferma: la confermazione conferiſce l' autorità della miſſione: e la conſagrazione conferiſce la pienezza di queſta poteſtà co' divini beneficj, onde ſi rende utile la miſſione, ed al Popolo, ed all' eletto (c).

VII. Ma poichè ſi tratta d' una materia forſe la più ſcabroſa, e la più difficile, per le tante ſue variazioni, che ſi trovi nella diſciplina della Chieſa, e ſoggetta perciò ad eſſer malamente inteſa; convien pertanto diſtinguere, ed oſservar più coſe, che poſſono ſcoprire gl' equivoci di coloro, che amano peſcar nel torbido. Primieramente adunque ſecondo la priſtina diſciplina l' elezioni de' Prelati inferiori non ſi confermavano da' maggiori con atto diſtinto dalla conſagrazione: imperocchè i Metropolitani ſteſſi con altri Veſcovi aſſiſtendo all' elezioni, ed aſcoltando i voti e i deſiderj del Clero e del Popolo concorrevano anch' eſſi col loro conſenſo all' elezione come parte degl' elettori; onde non faceva

(a) Vide Franciſcum Hallier *de Sacris electionibus & ordinationibus*, Sect. 7. cap. 2. art. 3. §. 5. num. 12. pag. 928. lit. A.

(b) Ad Romanos 10.

(c) *Electio quidem jus ad miſſionem impetrandam tribuit, & confirmationem gignit; quia ſi electio legitima fuerit, confirmatio denegari non debet: confirmatio verò miſſionis auctoritatem tradit; cui tamen ut auguſtior ſit, Plebique & Rectori creato utilior, conſecratio divinorum beneficiorum largitrix accedit.* Hallier loc. cit. pag. 927. lit. C.

ceva mestiero, che con atto distinto le confermassero: la qual cosa maggiormente avea luogo nell'elezioni de' Metropolitani, nelle quali intervenivano sinodalmente i Vescovi della Provincia, e facevano anch'essi parte tra gl' elettori, accomodando il loro consenso a i voti comuni del Clero e del Popolo della Chiesa vacante (*a*). Ond' è, che al Sinodo della Provincia era riserbata non la conferma, ma la consagrazione del Metropolitano. Ma molto più non si confermavano l' elezioni de' Patriarchi; non avendo questi altri superiori sopra di loro, che il Romano Pontefice, al quale bensì dopo la consagrazione professavano la dovuta ubbidienza per essere ammessi alla sua comunione, ma non aspettavan da lui la conferma della loro elezione per esser legittimamente consagrati: benchè sovente dalla Sedia apostolica furon cassate, e dichiarate nulle l' elezioni e le ordinazioni de' Patriarchi intrusi da i Principi, e da' Vescovi macchiati d' eresia. Da questa legge della conferma, più di qualunque altra elezione, fu sempre esente l' elezione del Vescovo di Roma, la quale per esser la suprema fra tutte l' elezioni Ecclesiastiche non riconosce superiore, che confermar la possa, essendo per se stessa la confermazione atto del superiore verso l' inferiore. Da questa prima osservazione si conchiude, non esser la conferma assolutamente, ed in ogni caso necessaria, acciocchè l' eletto acquisti quel diritto e quella potestà di giurisdizione, che consequisce l'eletto dall' elezione legittima, e legittimamente confermata: onde fu dottrina dell' Apostata di Spalatro, che nè il Papa, nè alcun Vescovo eletto ha alcun diritto o potestà; ma che per la sola consagrazione riceve l' eletto l' intera potestà, così d' ordine, come di giurisdizione (*b*). La qual' opinione comunemente riputata erronea, vien' anche confutata, come fomentatrice degli scismi, e delle divisioni, dal lodato Francesco Allier (*c*). Secondariamente conviene osservare, che sebene apparteneva a i Patriarchi la consagrazione de' Metropolitani; non si trova contuttociò documento, onde si possa raccorre, che l' elezioni de' Metropolitani da' Patriarchi si confermassero per atto distinto dalla consagrazione, ancorchè si trasmettesse loro dagl' elettori il decreto dell' elezione: imperocchè dopo questo decreto o chiamavano alla loro presenza l' eletto per consagrarlo, o commettevano ad altri Vescovi la di lui consagrazione (*d*). Onde nel Concilio VIII. Generale, e quarto Costantinopolitano diconsi i Metropolitani doversi confermar da i Patriarchi, o per la concessione del Pallio, o per

(*a*) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 6. §. 6.

(*b*) Marcus Anton. de Dominis *de Repub. Eccles.* lib. 4. cap. 11. a num. 47. ad 55.

(*c*) Hallier loc. cit. §. 6. num. 21. pag. 932. & seq.

(*d*) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 6. §. 6. num. 12.

o per l'imposizion delle mani (a), come abbiamo osservato di sopra. Così ancora benchè la consagrazione de' Metropolitani delle Provincie Occidentali appartenesse al Romano Pontefice come Patriarca d'Occidente; nulladimeno, a riserba de' Metropolitani d'Italia, che ricevevano da i Papi la consagrazione, lasciaron questi, come abbiamo provato, che i Metropolitani delle Provincie rimote si consagrassero da altri vicini Metropolitani, che soleano convenir co' Vescovi della Provincia, in cui vacava la Chiesa Metropolitana, per l'elezione del nuovo Pastore; e celebrata l'elezione, senz'altra conferma si consagrava l'eletto. In terzo luogo deesi ancora considerare, che i Metropolitani ordinati nelle Provincie fuora d'Italia domandavano alla Sedia apostolica la conferma della loro ordinazione, la quale si concedea loro colla concessione del Pallio, come abbiamo dimostrato sopra nel secondo Capo al §. IV. numero X. e XI. e confermandosi in questa guisa da' Romani Pontefici le ordinazioni de' Metropolitani, veniva in conseguenza a confermarsi la loro elezione: posciachè non si ponea mai in contrasto la legittimità dell'ordinazione, se non per cagione dell'elezione: onde dalla canonicità o non canonicità dell'elezione dipendea il dubbio della legittimità della consagrazione, la quale rispetto alla potestà d'ordine, per così dire, in abito avea sempre il suo effetto; ma non produceva nè l'uso di questa potestà, nè il diritto di giurisdizione, se non era preceduta da legittima elezione. In quarto luogo bisogna avvertire, che quanto abbiamo fin quì detto intorno alla forma dell'elezione canonica da celebrarsi dal Clero e dal Popolo col giudizio del Metropolitano, e de' Vescovi comprovinciali, la qual durò fino al secolo XII. in cui cominciaron l'elezioni vescovili a trasferirsi ne' Capitoli Cattedrali, esclusi così i laici, come i Vescovi della Provincia, debbe intendersi regolarmente e generalmente parlando: mentre è noto, che tanto nelle Gallie, come nelle Spagne, dappoichè queste furono occupate da barbare Nazioni fu notabilmente variata l'antica disciplina dell'elezioni, stabilita dalla Sedia apostolica, e perseverata fino a che quelle Provincie rimasero sotto l'Imperio, per l'arbitrio che si presero i Principi, che le occuparono, d'impiegar la loro autorità nelle promozioni vescovili, come specialmente per la Francia apparisce dalle antiche formule di Marcolfo riferite dal dotto Sirmondo nell' Appendice al secondo Tomo de' Concilj di Francia, dalle quali si ha, che il Clero ed il Popolo della Chiesa vacante spediva supplica al Re, acciocchè si degnasse istituir Vescovo quello, ch'essi aveano eletto, mandandogli il decreto sottoscritto dell'ele-

(a) Concil. IV. Constantinopolitan. VIII. General. Can. 17.

dell' elezione (*a*) : che il Re per ſue lettere deſignava il Veſcovo domandato (*b*) ; e che indi indirizzava lettere al Metropolitano, nelle quali gl' ordinava la conſagrazione di quello, a cui egli, dopo aver trattato l' affare co' Pontefici, e cogl' Ottimati (*c*), avea commeſſa la dignità veſcovile. Reſtituita poi nella Francia da i Principi Carolinghi la libertà dell' elezioni a norma degli antichi decreti della Sedia apoſtolica, furono allora più chiaramente diſtinti nelle promozioni veſcovili de' Suffraganei que' tre atti, d' elezione, di confermazione, e di conſagrazione: imperocchè toſto che al Metropolitano giungeva la notizia della morte d' alcun Suffraganeo, ſpediva alla Chieſa vacante un Veſcovo viſitatore per unire in concordia gli animi del Clero e del Popolo, o li rappreſentanti di eſſo, ed aſſiſtere all' elezione: celebrata queſta dovea ſottoſcriverſi dagl' elettori il decreto alla preſenza del viſitatore, e ſottoſcritto mandarſi al Metropolitano, il quale col ſuo giudizio approvava l' elezione, ed indi chiamato a ſe l' eletto l' eſaminava, e finalmente cogl' altri Veſcovi della Provincia lo conſagrava. Di queſta diſciplina ne fanno ampla fede le formule riferite delle promozioni veſcovili, e recate dal Sirmondo (*d*). Ma tutte queſte vengono ſuccintamente ſpiegate da Immaro Arciveſcovo di Rems, dove ſcrivendo contro Immaro di Laon ſuo Nipote e Suffraganeo, e dichiarando i diritti, che a ſe competevano come Metropolitano: *Nella Provincia di Rems*, dice, *ſe alcun Veſcovo paſſerà all' altra vita, io deſtinerò il viſitatore alla Chieſa vacante, e non tu, e comanderò, che ſi faccia l' elezione con decreto canonico: e ſe i voti degl' elettori ſi divideranno in parti, a me, e non a te apparterrà elegger quello, che per eſſere ordinato ſarà da' maggiori ſtudj, e da' maggiori meriti aſſiſtito: ed a me, non a te, apparterrà eſaminar l' eletto. Ma a te appartiene in un cogl' altri ordinar meco il Veſcovo, e dopo di me, nel luogo che ti tocca, ſottoſcriver le lettere canoniche, che l' ordinato da i ſuoi ordinatori è obbligato ricevere* (*e*). La conferma adunque del Metropolitano portava ſeco la diſcuſſione del decreto dell' elezione, per veder ſe l' eletto aveſſe riportato il ſufficiente nume-

(*a*) Formula prima apud Sirmondum *de Antiq. Epiſcopor. promotionibus*, in Appendic. Tom. 2. Concil. Gall.

(*b*) Formula 2. ibi.

(*c*) *Cum Pontificibus, & Primatibus Populi noſtri*. Formula 3. ibi.

(*d*) In Appendice Tom. 2. Concil. Gall. & apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 1371. & ſeqq

(*e*) *In Rhemenſi Provincia ſi fuerit defunctus Epiſcopus, ego, & non tu, viſitatorem ipſi viduata deſignabo Eccleſiæ, & electionem cum decreto canonico præcipiam fieri. Et ſi in partes ſe eligentium vota diviſerint, meum, & non tuum, erit eligere, qui majoribus & ordinandum ſtudiis juvetur & meritis; & meum eſt ordinandum examinare, non tuum. Tuum eſt autem cum aliis mecum ordinare Epiſcopum, & literis canonicis, quas ordinatus ab ordinatoribus ſuis jubetur accipere, poſt me in tuo loco ſubſcribere*. Hincmarus Remenſ. Opuſcul. contra Hincm. Lauden. cap. 6. pag. 31.

numero di suffragj, e l'elezione fosse stata pacifica, e non per tumulto; ed inoltre l'esame dell'eletto, per vedere s'egli fosse degno del Vescovato, e non avesse canonico impedimento. Ma in quanto alle promozioni de' Metropolitani non è certo, che concorressero distintamente questi tre atti: imperocchè o si congregavano i Vescovi della Provincia nella Metropoli, ed ivi col consenso del Clero e del Popolo eleggevano il Metropolitano, ed eletto lo consagravano, o l'elezione si faceva dal Clero e dal Popolo, e se ne trasmetteva il decreto a' Vescovi della Provincia, domandando da loro la consagrazion dell'eletto, come apparisce dalla IX. formula tra quelle recate dal Sirmondo riguardanti le promozioni vescovili dopo ristituita la libertà dell'elezioni, dove il Clero e la Plebe della Chiesa Metropolitana di Sans nel trasmettere il decreto dell'elezione a' Vescovi della Provincia domandano ad essi non l'approvazione, nè la conferma della detta elezione, ma la consagrazione dell'eletto (*a*). E questa regolarmente era la disciplina, che fu in uso fino all' XI. secolo nelle altre Provincie Occidentali prima della promulgazione del nuovo diritto esposto nelle Decretali. Dissi, *regolarmente*; poichè non può negarsi, che di quando in quando non interponessero i Principi il loro arbitrio in queste elezioni, e si avanzassero ancora ad escluder dal Vescovato quegli, ch'erano stati dal Clero e dal Popolo legittimamente eletti. Ma questo non toglie, che non avessero acquistato qualche diritto per l'elezione al Vescovato, quando senza legittima cagione ne fossero stati esclusi. Nè perciò neghiamo, che sia cosa ragionevole, nell'elezioni de' Vescovi attendere ancora la volontà, e il piacimento de' Principi, cosichè non sia eletto alcuno contro lor voglia: imperocchè se fu sempre riputato necessario il consenso comune del Clero e della Plebe, acciocchè dalla Città o non sia dispregiato, o non sia preso in odio il Vescovo non desiderato, e sia meno religiosa di quel che conviene dachè non gli fu lecito aver per Pastore quello, che volle, come elegantemente scrisse San Lione Magno ad Anastasio Vescovo di Tessalonica (*b*); molto più sembra ragionevole, che si dovesse aver questa considerazione co' Principi, acciocchè il Vescovo eletto contro lor volontà non incorresse o il disprezzo, o il loro odio,

 e di-

(*a*) *Pari consensu ac concordi voluntate ac devotione elegimus nobis ac Ecclesiæ nostræ Episcopum atque Pontificem, per manum vestram consecrari implorantes, petimus, rogamus, atque precamur*. Formula IX. apud Labbè Tom. 10. Concil. edit Ven. col. 1583. C.

(*b*) *Tantùm, ut nullus invitis & non petentibus ordinetur; ne Civitas Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit; & fiat minus religiosa, quàm convenit, quia non licuerit habere quem voluit*. S. Leo I. Epist. 12. ad Anastasium Thessalonic. juxta ordin. Quesnell. aliàs 84. cap. 5.

e divenissero perciò men religiosi verso la Chiesa. Quindi poteva dirsi, che coloro, che non incontravano la soddisfazione de' Principi, non avessero tutti i requisiti per esser' eletti secondo lo spirito de' Canoni. Ma altro è che dovesse attendersi in quest' elezioni anche la volontà, e il piacimento de' Principi, altro che la lor volontà dovesse esser regola, e norma di esse, e che al loro arbitrio si potessero dispensare i Vescovati, e dar Vescovi alle Chiese non desiderati, non cercati, ed anche non voluti dal Clero, dal Popolo, e da' Vescovi.

VIII. Supposte adunque tutte queste cose, le quali sostanzialmente costituivan la disciplina della Chiesa intorno all' elezioni vescovili prima del nuovo diritto, e supposto ancora, che l' elezione legittima, e non viziata, nè per difetto degl' elettori, nè per difetto dell' eletto, conferisse al medesimo eletto quel diritto al Vescovato, che chiamasi *jus ad rem*; ora è da vedere in quali stati poteano muoversi le controversie, che nascevano dall' elezioni: soprachè sembra certo, che si possano considerar quattro stati. Il primo precedente l' elezione, o nell' elezione stessa: il secondo dopo l' elezione, prima della confermazione: il terzo dopo la confermazione, prima della consagrazione: il quarto dopo la consagrazione. Ma pochissime, o nessune controversie si troveranno essere state mosse prima del nuovo diritto in que' tre primi stati; e tutte, o quasi tutte le controversie accadute per l' elezioni si troveranno essere state mosse dopo la consagrazione di quelli, di cui si disputava se fossero stati o nò legittimamente ordinati, per lo dubbio, che v' avea se fossero stati o nò legittimamente eletti: onde per conoscer s' era stata legittima la loro ordinazione si discuteva se fosse stata canonica la loro elezione. Tali furon le controversie dell' ordinazione di Ceciliano nella Chiesa di Cartagine, discussa e dibattuta in tanti strepitosi giudizj *(a)*: dell' ordinazione di Melezio e di Paolino nella Chiesa Antiochena, della quale abbiamo sopra favellato *(b)*; la qual lite fu composta nel Concilio d' Antiochia *(c)*: dell' ordinazione di Massimo Cinico nella Chiesa di Costantinopoli, discussa nel Concilio Costantinopolitano, di cui noi similmente abbiamo parlato altrove *(d)*: dell' ordinazione di Stefano e di Bassiano nella Chiesa di Efeso, giudicata e risoluta nel Concilio Calcedonense *(e)*; dalle Azioni del qual Concilio si può vedere, che la controversia dell' elezione di que' due Vescovi contendenti fu giudicata colle forme d' un rigoroso conoscimento

(a) Vedi Tom. 4. libr. 2. cap. 4. §. 6. per tutto.
(b) Vedi sopra cap. 2. §. 9. num. 7.
(c) Vide Baron. ad ann. Christ. 378. num. 36.
(d) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 3. §. 11. num. 6.
(e) Concil. Chalcedonen. Act. iv. & v.

mento in giudizio contraddittorio, e dopo la conteſtazion della lite. Ma quì ancora è da oſſervare, che ſiccome i Romani Pontefici co' loro decreti regolarono l' elezioni veſcovili nelle Provincie d' Occidente, maſſimamente nelle Provincie delle Gallie; così neſſuna controverſia, o difficoltà di grave momento intorno ad eſſe elezioni ſorgea, che non foſſe definita dall' autorità della Romana Sede. Abbiamo oſſervato di ſopra, che fino dal quarto ſecolo il Pontefice Siricio per rimediare a' diſordini, che accadevano nell' elezioni ed ordinazioni veſcovili delle Provincie Africane, ſcrivendo a' Veſcovi dell' Africa preſcriſſe loro alcune regole, che doveano oſſervar nel promuovere i Cherici al Veſcovato (*a*). E ſebene nelle Provincie dell' Africa non poteano acca-

(*a*) *Hanc ſynodicam Siricii epiſtolam ad Epiſcopos Africæ, cujus ingenuitatem*, γνησιότητα, *primus mortalium in dubium vocavit David Blondelius in Pſeudoiſidoro, pag. 350. permiſſo Lectoribus judicio, a Paſchaſio Queſnello Differt. xv. in Opera Leonis* νοθείας *apertè accuſatam, ac præcipiti judicio veluti ſpuriam fuiſſe rejectam ſuperius adnotavimus. Ejus autem epiſtolæ veritatem Emmanuel a Schelestrate de Eccleſia Africana diſſert. 3. cap. 12. egregiè defendit; quod ſubinde præſtitit Stephanus Baluzius ad calcem editionis lib. de Concord. Sacer. & Imperii, anno* MDCCIV. *recuſæ, pag. 1339. ſingulari diſſertatione adverſus Queſnellum, ubi præfatæ epiſtolæ veritatem tuetur acriter. Noviſſimè tandem P. Petrus Couſtant Tom. 1. Epiſt. antiquorum Romanor. Pontific. in monito prævio ad epiſt. Siricii V. col. 643. & ſeq nervosè adeo ac ſolidè argumenta, ſeu verius conjectationes Paſchaſii convellit, ut de illius epiſtolæ veritate ambigendi locus amplius non remaneat. In eo tamen a doctiſſimo viro diſſentire cogimur, quòd eam ipſe epiſtolam ad Italos, & propter Italos ſcriptam fuiſſe, ac deinde miſſam ad Africanos, ab eis receptam, & ad uſum Africanæ Eccleſiæ accommodatam contendit. Id autem a nemine probatum iri putamus, niſi vel unum ſaltem MS. Codicem proferat, qui eam Italiæ Epiſcopis inſcriptam eſſe doceat. Nunc autem cum omnes tàm editi, quàm MMSS Codices, quotquot a doctis viris perluſtrati ſunt, inſcriptam ferant ad Epiſcopos Africæ, nullius autem inſcriptionem ad Italos contineat, nil cauſæ ſubeſt cur ex conjecturis P. Couſtant propter ſolos Italos ſcriptam fuiſſe, atque eam ad nos exemplaris tantùm, quod Afris transmiſſum eſt, beneficio perveniſſe exiſtimemus. Neque hujus rei exemplum aliquod afferri poteſt: nam illud, quod de epiſtola Damaſi profert*, quam propter Illyrici Epiſcopos ſcriptam, ſubinde ad Orientales miſſam, ipſiſque inſcriptam *aſſerit, contrarium prorſus evincit. Facile enim demonſtrari poteſt, ſynodicam Damaſi ad Orientales longè diverſam eſſe ab ea, quam propter Illyricos, & ad Illyricos ſcripſit; licèt & ea etiam, quæ ad Illyricos ſcripta ſunt, unà cum plurimis aliis, quæ diverſis in Romanis Synodis ſub Damaſo decreta fuere, contineat. Synodicam Damaſi ad Epiſcopos Illyrici profert Theodoretus lib. 2. Hiſt. Eccleſ. cap. 22. & ex eo illam affert P. Couſtant col. 481. & ſeq. Hæc autem dicitur ſcripta in Concilio xc. Epiſcoporum, qui cum Damaſo* ex Italia & Gallia convenerant. *Epiſtolam Damaſi ad Orientales publici juris fecit Lucas Holſtenius ex pervetuſto Codice in Collect. Roman. bipartita, part. 1. pag. 165. & ex illo eam affert P. Couſtant col. 487. & ſeqq. Hæc autem legitur ſcripta in Synodo* XCIII. *Epiſcoporum, & inſcribitur:* Epiſcopis Catholicis per Orientem conſtitutis. *Et initio quidem continet hæc ſynodica illam ipſam epiſtolam, quam ex Theodoreto, Sozomeno, Epiphanio Scholaſtico, aliiſque ſcimus ſcriptam fuiſſe ad Illyricos; & eam in hoc altero Concilio Damaſi* datam ex authentico a Sabino Diacono Mediolanenſi Legato *legimus, ideſt, prolatam coram Patribus ex authographo. Sed ultra hanc epiſtolam ad Illyricos plurima alia decreta continet, quæ nonniſi poſterioribus Synodis Romanis ſub Damaſo initis fieri potuerunt, cum apertè damnetur Apollinaris hæreſis,*

der controversie intorno all'elezione de' Metropolitani; posciachè i Vescovi, che in luogo de' Metropolitani col titolo di Primati presiedevano a quelle Provincie, non si creavano per l'elezione, eccettuato il solo Primate di Cartagine, ma conseguivano per successione la primazìa, la qual dignità deferivasi successivamente al Vescovo della Provincia più antico d'ordinazione, come abbiamo altrove osservato (a); nulladimeno intorno all' elezioni degl' altri Vescovi succedevano de' disordini per la soverchia facilità de' Primati d' impor le mani a chiunque fosse domandato per Vescovo, come sopra abbiamo avvertito (b). Quindi San Lione Magno essendo stato informato da persone, che dall' Africa venivano a Roma, che nella Provincia di Mauritania Cesariense erano state fatte alcune elezioni de' Vescovi, le quali non meritavano approvazione; dovendo partir per l' Africa Potenzio Vescovo, lo costituì suo delegato nella detta Provincia, acciocchè presa sincera infor-

sis, quæ Romæ serius delata est, ut fatetur ipse P. Coustant col. 489. in monito. Post hæc verò clauditur epistola his verbis: Explicit hæc Epistola, vel expositio Synodi Romanæ habitæ sub Damaso Papa, & transmissa ad Orientem, &c. *Igitur hæc synodica Damasi ad Orientales inscripta, ultra epistolam in alia Synodo ad Illyricos datam, plurima alia decreta continet, in aliis Romanis Synodis deinde edita, quæ in uno eodemque Concilio comprobata, nomine expositionis fidei transmissa sunt ad Orientales, ut nos supra monuimus §. VII. num. VIII. primi Capitis. Perperàm igitur P. Coustant epistolam Damasi Illyricis Episcopis inscriptam, eandem omninò esse autumat cum epistola ad Orientales transmissa: perperàm etiam hanc synodicam Orientalibus inscriptam in plures epistolas discerpit, ob ea decreta, quæ sequuntur exemplum epistolæ ad Illyricos in eadem synodica exposita, contra fidem Codicis ab Holstenio editi, qui omnia illa decreta una eademque epistola comprehensa fuisse manifestè prodit. Hæ igitur Damasi epistolæ in exemplum afferri nequeunt, quo probetur epistola Syricii Episcopis Africæ inscripta, pro Italis & ad Italos scripta fuisse; sed nihil causæ erat cur Siricius eam Italiæ Episcopis scriberet, cum data legatur Romæ in Concilio Episcoporum LXXX. idest, ex omnibus ferè Italiæ Episcopis coacto. Neque verò Episcopi Italiæ, seu qui ad Romanum Concilium pertinebant, Siricii monitis indigebant, ut eam continentiæ legem servarent, quam servandam esse Siricius ipse in hac epistola monuit: cum diu longè ante Siricium, & ab ipsis Romanæ Ecclesiæ incunabulis Sacerdotes Italiæ, si non lege aliqua, at certè recepto more ab uxoribus abstinere consueverunt; ut ex Hieronymo & Ambrosio monemur. Quòd verò Siricius in hac ipsa ad Afros epistola scribat,* propter eos maximè, qui in præsenti valetudine corporis, aut fessæ ætatis causa adesse minimè potuerunt, *hujusmodi literas dare placuisse, id sanè tanti momenti non est, ut eam epistolam propter Episcopos Italos, qui Romano Concilio interesse non potuerunt, scriptam fuisse, ac postea, primæva inscriptione mutata, ad Afros transmissam, ut contendit P. Coustant, fateri cogamur. Nam si propter solos Italos, qui Romanæ Synodo interesse non potuerunt, primùm hæc epistola scripta est, reddat rationem oportet, cur postea mutata inscriptione ad Afros missa sit, non mutatis iis, quæ ad Afros minimè spectare poterant: quale est illud, quòd ipsi vel valetudine corporis, vel fessæ ætatis causa adesse minimè potuerunt. Hæc itaque verba ad Afros non scripsisset Siricius, si de illis tantùm Episcopis intelligenda essent, qui cum interesse deberent Romanæ Synodo, adesse minimè valuerunt. Aliò igitur spectasse per illa verba Pontificem credendum est, nimirum, causam indicare voluisse cur Afris decreta Romanæ Synodi mitteret, absentiam scilicet eorum, sed aliquas tantùm, non omnes absentiæ causas enumerasse.*

(a) Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 5. num. 1.

(b) Sop. cap. 1. §. 6. num. 16.

informazione della verità delle cose esposte, riferisse alla Sede apostolica quanto avea trovato (*a*). Avendo indi saputo dalla relazione del Vescovo delegato, che alcuni dallo stato di laici ammogliati erano stati promossi al Vescovato, altri erano stati per popolar tumulto eletti al sacerdozio, dopo avere agramente riprese quest' elezioni, sgridati colla sua ammirabil facondia i Vescovi ordinatori, e detto, che se volesse proceder, come ricercava la qualità della causa, con più severo giudizio, doverebbe punir non solo i Vescovi malamente eletti, ma ancora i loro ordinatori; temperando nulladimeno colla mansuetudine il rigore della giustizia ordina, che alcuni di essi eletti sieno onninamente rimossi dal sacerdozio, quali erano coloro, ch' eran passati alle seconde nozze, e s' erano accoppiati in matrimonio con donne vedove: perdonando nulladimeno a quegli, che dallo stato di laici erano stati promossi al Vescovato ancorchè avessero moglie, permettendo loro il sacerdozio, senza pregiudizio però de i decreti della Sedia apostolica in avvenire, non volendo che l'indulgenza serva di fomento al delitto, dichiarandosi, che in avvenire sarà da lui severamente punita una tal trasgressione de' Canoni (*b*). Nel terzo Capitolo poi di questa lettera concede per indulgenza il sacerdozio ad altri Vescovi, che o dalla setta de' Novaziani s'erano convertiti colla Plebe alla fede Cattolica, o dallo stato de' laici erano stati eletti al Vescovato dopo avere abiurata l' eresia de' Donatisti, purchè e gl' uni e gl' altri mandino scritta la lor professione di fede alla Sedia apostolica (*c*). E finalmente nel Capo IV. distinguendo la causa di quegli, che solamente per esser laici erano stati eletti per popolar tumulto, rimette il giudizio di questa agli stessi Vescovi, non perchè sia da lor definita, ma perchè esaminata e discussa si riferisca a lui con sincera fede; ond' egli possa sapere, che cosa gli convenga sopra di quella eseguire (*d*). Or questo è ben' altro, che conoscer sopra

(*a*) *Vicem curæ nostræ proficiscenti a nobis fratri & consacerdoti nostro Potentio delegantes, qui secundùm scripta, quæ per ipsum ad vos direximus, de Episcopis, quorum culpabilis ferebatur electio, quid veritas haberet, inquireret, nobisque omnia fideliter indicaret.* S. Leo I. Epist. 87. ad Episcop. Africanos Provinciæ Mauritaniæ Cæsariensis, cap. 1. apud Labbe Tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 635. & prima apud Quesnellum, quam censet scriptam anno 440. Tom. 1. Oper. S. Leonis Magni.

(*b*) *Quod enim nunc utcumque patimur esse veniale, inultum postmodum esse non poterit, si quisquam id, quod omninò interdicimus, usurpare præsumpserit: quia remissio peccati non dat licentiam delinquendi, nec quod potuit aliqua ratione concedi, fas erit amplius impunè committi.* S. Leo Mag. Epist. cit. cap. 1.

(*c*) Ibi, cap. 3.

(*d*) *De Aggaro & Tiberiano, quorum a cæteris, qui ex laicis ordinati sunt, in hoc causa diversa est, quòd eorum ordinationi atroces tumultus & sæva seditiones memorantur esse famulata, vestro judicio cuncta commisimus; ut relata habiti apud vos examinis fide, quid de supradictis statuendum sit, scire possimus.* S. Leo Magn. ibi, cap. 4.

pra le controverſie dell' elezioni in grado d' appellazione dal giudizio de' Metropolitani; ma è un giudicarle immediatamente, e, come uſa dirſi, in prima iſtanza, e per ufficio ordinario per qualſivoglia ricorſo. E comechè Paſcaſio Queſnello abbia tragicamente lacerata queſta lettera di San Lione Magno, confondendo non ſolamente l' ordine de' Capitoli diverſamente da quello, che portano tutte l' edizioni, e la maggior parte de' Codici ſcritti a penna, ma negando ancora la germanità di alcuno di eſſi Capitoli, riputandogli ſpurj, ed aggiunti da qualche interpolatore; nulladimeno conſentendo pur' egli, che il primo, il terzo, ed il quarto Capitolo della ſteſſa lettera, da i quali abbiamo tratti i ſopra riferiti paſſi, ſieno legittimo parto di San Lione, ed abbiano tra loro coerenza; non ſtimiamo perciò dover prendere briga con queſto Scrittore: baſtandoci ſolamente oſſervare il motivo, per cui egli s' induſſe ad impugnar come ſuppoſitizio il ſecondo Capitolo di eſſa lettera, cioè, perchè in eſſa ſi tratta dell' appellazione di Lupicino Veſcovo dell' Africa alla Sedia apoſtolica, e perchè nel medeſimo Capitolo il Pontefice Lione eſige da' Veſcovi Africani ubbidienza alle coſe da lui decretate, comandandone colla ſua autorità l' oſſervanza (*a*). Ma baſta, non dico aver ſenſo, ma occhi, per vedere, che non tanto uovo è a uovo ſimile, com' è ſomigliante queſto Capitolo agl' altri di quella lettera, che il Queſnello ſtima di San Lione, allo ſtile, alla materia, ed all' ordine delle coſe; e che queſto medeſimo Capitolo anche a ſua confeſſione ſi trova in tutti tutti i più antichi Codici manoſcritti di Dioniſio il Piccolo, da cui fu raccolta queſta lettera: ond' egli ſi trova aſtretto ad aſſerire, che i Codici di Dioniſio ſieno ſtati interpolati coll' aggiunta prima di eſſa lettera, e l' interpolazione ſeguiſſe tra 'l tempo di Gregorio II. e di Adriano I. Ma non recando egli una prova benchè menoma di queſto ſuo aſſerito interpolamento del Codice Dioniſiano, altro non fa, che render manifeſta la ſua audacia, e la ſua temerità (*b*).

IX. In quanto poi alle cauſe dell' elezioni veſcovili nelle Provincie di Spagna, dalla lettera ſcritta da Sant' Innocenzo I. a' Padri del Concilio di Toledo dopo il ricorſo a lui fatto da Ilario Veſcovo, e da Elpidio Pre-

(*a*) *Cum itaque de omnibus ferè, quæ fratris noſtri Potentii relatio continebat, pleniſſimè dilectionem veſtram per David fratrem & coepiſcopum noſtrum... videatis inſtructam; ſupereſt, Fratres, ut concordi obedientia ſalubres ſuſcipiatis hortatus, & nihil per contentionem agentes, ſed ad omne ſtudium devotionis unanimes, divinis & apoſtolicis Conſtitutionibus pareatis*. Epiſt. cit. cap. 2. apud Labbè loc. cit.

(*b*) Vide obſervationes Queſnelli in Epiſt. 1. aliàs 87. S. Leonis Magni, Tom. 2. Oper. ejuſdem S. Leonis.

Prete, venuto da Spagna a Roma per domandare alla Sedia apostolica il rimedio a molti abusi, che s'erano introdotti in quelle Provincie, particolarmente sopra le irregolarità dell'elezioni, e delle ordinazioni vescovili (*a*), apertamente si raccoglie non solo, che i Romani Pontefici hanno sempre presa cura di queste cause in tutte le Provincie; ma che inoltre si credeva, che queste dovessero definirsi dal giudizio della Sede Romana, e che ad essa si dovesse ricorrer per ottenere il rimedio a' disordini, che accadevano in questa materia. Le irregolarità dell'elezioni vescovili di quelle Provincie consistevano in questo, che molti dalla Curia, dalla milizia, dalle magistrature, dalle pubbliche ragioni erano eletti al Vescovato, senzachè fossero prima passati pe' gradi inferiori del Chericato, come apparisce dal Capitolo IV. della stessa lettera. Ma poichè troppi eran quelli, che averebbon dovuto correggersi col deporli dal sacerdozio, e questa comun correzione averebbe partoriti maggiori disordini; perciò stimò bene quel santo e prudente Pontefice di non chiamare in dubbio la loro ordinazione (*b*): contentandosi di prescrivere, che in avvenire coloro, che contro la forma de' Canoni saranno eletti ed ordinati, sieno privati dell'ordine, e dell'onore ricevuto (*c*). Molte altre cose si contengono in questa Decretale degnissime di osservazione: ma quello, che più importa si è, che da essa si comprende, che l'istanze, e le querele concernenti le controversie dell'elezioni si vedon portate alla Sedia apostolica primachè fossero discusse, ed esaminate ne' Sinodi Provinciali, o Nazionali; e che i Pontefici assumevano il giudizio di queste cause, o risolvendole colla loro autorità, o, quando la cosa era dubbia, rimettendone il giudizio alle Provincie medesime, coll'istruzione di quello, che dovean fare per definirle: come pur da questa stessa lettera si vede aver fatto Innocenzo I. sopra le cause di Minicio, e di Ruffino, che si dicevano avere ordinati Vescovi in Chiese altrui contra la volontà de' Popoli, ordinando che si ascoltasse la querela d'Ilario Vescovo contro di essi, e contro il Vescovo di Tarracona per somigliante causa accusato, e che dovessero i Vescovi sinodalmente pronunciar la sentenza a tenor de' Canoni Niceni,

(*a*) Vide Epist. 23. Innocentii I. ad Episcop. Synod. Toletan. ex restitut. Sirmondi, apud Labbè Tom. 3. Concil. edit Ven. col. 39 B

(*b*) *De ordinationibus, quas prava consuetudinis vitio Hispanienses Episcopos celebrare cognoscimus, fuerat aliquid secundùm majorum traditionem statuendum, nisi perpenderemus, ne perturbationes quamplurimis Ecclesiis moveremus. Quorum factum ita reprehendimus, ut propter numerum corrigendorum, ea quæ quoquomodo facta sunt, in dubium non vocemus*. Epist. cit. cap. 4.

(*c*) *Eo videlicet constituto, ut si qui post hæc adversùs formas Canonum, vel ad Ecclesiasticum ordinem, vel ad ipsum sacerdotium venire tentaverint, unà cum creatoribus suis ipso, in quo inventi fuerint, ordine & honore priventur*. Epist. cit. ibidem.

ceni, così contro i Vescovi ordinatori, come contro i Vescovi ordinati (*a*). Ma per quel, che riguarda le Provincie di Spagna, le lettere scritte da' Vescovi della Provincia di Tarragona ad Ilaro Papa l'anno CCCCLXV. ben chiaramente dimostrano, che le controversie cadenti sopra l'elezioni e ordinazioni vescovili doveano terminarsi dal giudizio della Sedia apostolica, e che così stimavano allora, che dovesse farsi i Vescovi di Spagna, i quali in due lettere deferirono all'autorità del Romano Pontefice due controversie in questa materia. La prima concerneva la causa di Silvano Vescovo di Calahorra, il quale avea ordinato un Vescovo non domandato dal Popolo; e benchè di ciò fosse ammonito dagl' altri Vescovi, ei nulladimeno andando di male in peggio avea osato impor le mani sopra un Prete di altra Chiesa, e ordinarlo Vescovo nel luogo, che dal suo Vescovo gl' era stato destinato, esso Prete ripugnante: e sopra di ciò pregano il Pontefice, acciocchè si degni d' istruirli sopra quello, ch' ei volea, che fosse osservato in questa parte; cosichè congregati essi sinodalmente, e prodotta innanzi a tutti loro la sua sentenza potessero sapere, appoggiati alla sua autorità, che cosa dovesse farsi così dell' ordinatore, come dell' ordinato (*b*). Quì ancora non è da pretermettersi la confessione, che fanno in questa lettera i riferiti Vescovi dell' autorità suprema del Romano Pontefice, asserendo che il suo Principato, come quello, che per divina istituzione lo rendea superiore a tutti, così da tutti dovea temersi, ed amarsi; e che perciò ricorrevano a lui, sapendo che le sue risposte non contengono errore, nè presunzione (*c*). La seconda controversia riguardava la causa d' Ireneo, il quale essendo stato ordinato Vescovo da Nundinario Vescovo di Barcellona in un luogo o Municipio di quella Diocesi col consenso de' Vescovi comprovinciali; morendo poi Nundinario dichiarò per disposizione di ultima volontà il desiderio, che avea, che gli fosse sostituito nel Vescovato di Barcellona. Nel desiderio del morto Vescovo era concorso non solamente tutto il Clero e la Plebe di quella Città col suo consenso, ma ancora molti ottimi Provinciali: onde fu,

(*a*) Epist. cit. cap. 2.

(*b*) *Quæsumus Sedem vestram, ut quid super hac parte observare velitis, apostolicis affatibus instruamur: quatenus fraternitate collecta, prolatis in medium venerandæ Synodi constitutis, contra rebellionis spiritum vestra auctoritate suffulti, quid oporteat de ordinatore & de ordinato fieri, intelligere, Deo adjuvante, possimus*. Epist. 1. Tarraconensium Episcoporum ad Hilarum, apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 57. B.

(*c*) *Cujus Vicarii principatus sicut eminet, ita metuendus est ab omnibus, & amandus. Proinde nos Deum in vobis penitus adorantes, cui sine querela servitis, ad fidem recurrimus apostolico ore laudatam, inde responsa quærentes, unde nihil errore, nihil præsumptione, sed Pontificali totum deliberatione præcipitur*. Epist. cit. loc. cit. col. 56.

de fu, che il Metropolitano, ed i Vescovi della Provincia di Tarragona considerando il giudizio del defonto, la probità della vita d'Ireneo, e la nobiltà, e la moltitudine di quelli, che lo domandavano, decretarono di sostituirlo a Nundinario nel Vescovato di Barcellona. Ma nulladimeno non osarono eseguire il lor decreto senza cercarne umilmente la conferma dal Pontefice Ilaro, a cui esposero quanto sopra si è riferito *(a)*.

X. La controversia però di Silvano, e degl'altri ordinati da lui incontrò maggiori difficoltà di quella d'Ireneo: imperocchè di ciò, che Silvano era stato accusato da Ascanio Metropolitano, e dagl'altri Vescovi della Provincia di Tarragona, veniva scusato da molte lettere sottoscritte, e mandate ad Ilaro dagli *Onorati* e *Possessori* (erano questi principali Cittadini ed Ufficiali della Città, e de' Municipj Romani) *di Turiaso*, oggi Tarazona; di *Cascanto*, oggi anche così nominata; di *Calaguri*, oggi Calahorra, celebratissimi una volta Municipj de' Romani, come apparisce dalle monete bellissime in essi battute sotto Augusto, e sotto Tiberio *(b)*; di *Virgi*, poi Vera, o Bera; di *Tritio*, poi Trejo; di *Leon*, e di qualche altra Città, come l'istesso Pontefice afferma nella sua lettera a i riferiti Vescovi di Tarragona *(c)*. Quindi fatte legger dal Pontefice le riferite lettere in un Sinodo di circa XLVIII. Vescovi congregati in Roma in occasione di celebrare il natale della sua Cattedra, cioè, il giorno anniversario della sua assunzione al Pontificato *(d)*, e udito il parere di que' Padri rispose a' Vescovi Tarragonesi colla lettera, che abbiamo nominata, in data delli 30. Decembre del CCCCLXV. nel Consolato di Basilisco e di Ermenerico, risolvendo le controversie riferite, e prescrivendo le regole, che dovean seguirsi a norma de' Canoni. Ed in quanto alla causa degl'ordinati da Silvano, avendo trovate confuse le allegazioni delle parti, e solamente degne di riprensione le ordinazioni fatte da Silvano, non perchè mancasse il consenso de' Popoli, ma perchè mancava quello del Metropolitano: perciò benchè la giusta allegazione degl' Onorati di tante Città meritava

 giu-

(a) *Ergo suppliciter precamur Apostolatum vestrum, ut humilitatis nostre decretum, quod juste a nobis videtur factum, vestra auctoritate firmetis*. Epist. 2. Episcoporum Tarraconen. ad Hilarum Papam, apud Labbè Tom. 5. Conc. edit. Ven. col. 58. A.

(b) Vide Joann. Vaillant. Numism. Imperat. in Colon. percuss. & Joann. Harduin. Numism. Populor. & Urbium.

(c) *Honoratorum, & possessorum Turiassonensium, Cascantensium, Calagurritanorum, Virgiliensium, Triciensium, Legionensium, & & Civitatensium, cum subscriptionibus diversorum literas nobis constat ingestas; per quas id quod de Silvano querela vestra deprompserat, excusabant*. Epist. 2. Hilari ad Ascanium, & reliq. Tarraconen. Prov. Episcopos, apud Labbè Tom. cit. Concil. edit. Ven. col. 58. E.

(d) *Lectis ergo literis vestris in conventu Fratrum, quos natalis mei festivitas congregarat, &c.* Epist. cit. Hilari cap. 2. loco cit. col. 59. C.

giustissima riprensione; considerata nulladimeno la necessità de' tempi decretò doversi usare indulgenza tanto all' ordinatore, come agl' ordinati (*a*): così veramente però, che in avvenire si dovessero osservare i decreti della Sedia apostolica, ed il prescritto de' Canoni Niceni, la cui osservanza egli ingiunge (*b*); e che gli ordinati senza consenso del Metropolitano, i quali per altro averebbon dovuto privarsi del sacerdozio in un col loro ordinatore, non abbiano alcuni difetti canonici, che ivi assegna, nella qual cosa solamente ei conferma la loro ordinazione; e dove diversamente accadesse, vuole che niente vagliano le domande, e le richieste de' Popoli, perchè rimangano nel grado conseguito (*c*). Ma più severo giudizio egli fece nella causa d' Ireneo: poichè non ostante il consenso del Clero e del Popolo di Barcellona, ed il decreto sinodale de' Vescovi di quella Provincia, ei decretò, che dal corpo del Clero della Città di Barcellona si dovesse eleggere il nuovo Vescovo, che fosse degno d' essere ordinato dal Metropolitano: che Ireneo dovesse rimandarsi alla sua Chiesa, acciocchè non si credesse, che i Vescovati si deferissero per successione (*d*): riprendendo agramente que' Vescovi, perchè avessero a lui domandata la conferma d' un atto, nel qual' essi non averebbono mai dovuto concorrere. Ecco adunque, che le controversie dell' elezioni e dell' ordinazioni de' Vescovi si deferivano alla Sedia apostolica, e che i Romani Pontefici col loro giudizio le risolvevano.

XI. Parlando poi delle Provincie di Francia, non si troverà esempio di controversia accaduta intorno all' elezioni vescovili per tutto il tempo, in cui quest' elezioni furon libere dalla potestà secolare, cioè a dire, fino al sesto secolo, la quale non sia stata terminata dall' autorità della Sedia apostolica, se se ne toglie la causa d' Armentario Vescovo d' Ambrun, della quale parleremo in appresso. E senza partirci da i tempi del Pontefice Ilaro, due cause in materia d' ordinazioni vescovili spettanti alle Provincie di Francia furono dall' autorità di lui definite. La prima riguardava un certo Erme, del quale fu riferito al Pontefice, che avea occupato il Vescovato della Chiesa Metropolitana di Narbona; giustamente perciò sdegnato scrisse lettere risentite a Leonzio Vescovo d' Arles, cui come Vicario della Sedia apostolica apparteneva il rego-

(*a*) *Sed reprehensione justissima eorum pariter justa allegatio non carebat ... Unde, quoniam quidquid ab alterutra parte est indicatum, omni videmus perversitate confusum, temporum necessitate perspecta, hac ratione decernimus ad veniam pertinere quod gestum est.* Hilarus Epist. cit. apud Labbè loc. cit. col. 38. & seq.

(*b*) Ibi lit. B.

(*c*) Ibi lit. C.

(*d*) Ibi C. D.

regolamento anche di quella Provincia, lamentandosi di lui, o che non avesse voluto, ovver potuto corregger questo eccesso, o che col suo silenzio non avesse permesso, che fosse corretto dalla Sedia apostolica; e comandandoli, che gli mandasse autentica relazione di questo fatto, da lui, e da altri Vescovi sottoscritta (*a*). Venuta la relazione, da questa appariva, che Erme essendo stato indegnamente escluso da que' di Besiers, pe' quali era stato ordinato Vescovo, credeva che con ragione potesse esser ricevuto da que' di Narbona (*b*). Fatta dunque esaminare in un Sinodo questa causa, e deputati alla discussione di essa alcuni Vescovi, deliberò per studio della pace, che nella sentenza, ch' ei profferì, non mancasse nè l' indulgenza dell' evangelica carità, nè la verga dell' apostolica disciplina (*c*): decretando, che Erme rimanesse bensì nella Chiesa di Narbona, ma che fosse perpetuamente privo del diritto di ordinare i Vescovi di quella Provincia; e che lui vivente, tal diritto si concedesse al Vescovo più antico d' ordinazione nella stessa Provincia (*d*). L' altra causa riguardava Mamerto Vescovo di Vienna, del quale gli fu riferito, che fuora della sua Provincia avea ordinato un Vescovo nella Città di Diè, ripugnante quel Popolo. Scrisse egli pertanto a Leonzio Vescovo d'Arles, e suo Vicario nelle Gallie, ordinandogli che facesse discutere in un Sinodo la causa di Mamerto, e dovesse esiger da esso la ragione del suo fatto alla presenza de' Padri; e che indi ne trasmettesse a se relazione sottoscritta da tutti, acciocchè ei potesse risolver quello, che stimerebbe necessario per reprimere gli sforzi non leciti (*e*). Ricevuta poi la relazione ei pronunciò la sentenza, e decretò due cose: l' una, che Mamerto dovesse ammonirsi da Verano Vescovo ad astenersi dalle indebite ordinazioni; e ch'egli dovesse protestare d' astenersene sotto pericolo de' privilegj del suo ordine, e del suo onore: l' altra, che l' ordinato da Mamerto quantunque meritasse d' essere spogliato dell' indebito onore, potesse nulladimeno rimaner nel grado, ogni qualvolta la sua ordinazione fosse confermata dal Vescovo

V u 2

(*a*) Epist. 7. Hilari Papæ ad Leontium, apud Labbè Tom. cit. col. 64. E.

(*b*) *Cum ideo se frater jam & coepiscopus noster Hermes a Narbonensi Ecclesia credidit jure suscipi, quia indignè a Biterrensibus, quibus ordinatus est, dicebat excludi*. Epist. 8. Hilari ad Episcop. diversar. Provinc. Gallis, apud Labbè loc. cit. col. 65. D.

(*c*) *Id a nobis pacis est amore constitutum, ut in sententia, quam sub adversione utriusque legationis inde directa, Christo Domino nostro inspirante, protulimus, neque charitas evangelica indulgentia, neque apostolica virga defuerit disciplina*. Epist. cit. apud Labbè loc. cit. col. 66. A.

(*d*) Ibi.

(*e*) *Discutere quæ sunt acta debebis, & a prædicto rationem facti sui sub universo cœtu fraternitatis exigere, ac deinde omnium literis nostra intimare notitiæ; ut quod sancto spiritu dictante est faciendum ad comprimendos conatus illicitos, ordinemus*. Epist. 9. Hilari Papæ ad Leontium, apud Labbè Tom. cit. col. 67. E.

ſcovo d'Arles, al cui arbitrio la rimetteva (a). Da tutto queſto ſi rende manifeſto, che i Romani Pontefici ne' primi cinque ſecoli non ſolo giudicavan di queſte controverſie dopo il giudizio del Metropolitano, e del Sinodo della Provincia, e delle Nazioni; ma prevenivano ancora il giudizio de' Metropolitani, e de' Sinodi; e rimettendo a i medeſimi Sinodi la conoſcenza, e la diſcuſſione del fatto, riſerbavano alla loro autorità la ſentenza. In quanto alla cauſa d'Armentario, il quale era ſtato eletto per tumulto alla Chieſa di Ambrun, ed ordinato poi ſolamente da due Veſcovi ſenza lettere de' Veſcovi Provinciali, e ſenza la volontà del Metropolitano, vero è, che fu giudicata e terminata da Sant' Ilario Veſcovo di Arles nel Concilio di Riez tenuto ſotto il medeſimo ſanto Veſcovo d'Arles l'anno CCCCXXXIX. e congregato da più Provincie, dal quale Armentario fu depoſto, col divieto di dimorare nella Provincia delle Alpi marittime, delle quali Ambrun era la Città capitale (b); ma biſogna ancor conſiderare, che Sant' Ilario conobbe queſta cauſa non come ſemplice Metropolitano, ma come Vicario della Sedia apoſtolica, e come primo Metropolitano, a cui apparteneva, ſecondo i decreti di Zoſimo, congregare i Concilj delle Provincie delle Gallie, e riſolvere in quelle gli affari più gravi, ſecondo il privilegio conceſſo al Veſcovo Arelatenſe a ſomiglianza del Veſcovo di Teſſalonica, come oſſerva ancora il Pagi (c). In fatti, il Concilio di Riez fu congregato de' Veſcovi di più Provincie, cioè, dell' Arelatenſe, e delle due Narboneſi, prima e ſeconda, e delle Alpi marittime. Giudicò adunque di queſta cauſa Sant' Ilario con facoltà apoſtolica: la qual facoltà conceduta a' Veſcovi d'Arles, fu anche confermata da Ilaro Papa a Leonzio Arelatenſe anche per quello, che riguardava le ordinazioni e l'elezioni veſcovili, come appariſce dalle lettere del medeſimo Ilaro ſcritte a diverſe Provincie delle Gallie (d): riſerbando nulladimeno al ſuo giudizio le riſoluzioni delle cauſe più gravi, che ne' Sinodi non ſi potean terminare (e): la qual riſerba ſi legge in tutte le lette-

(a) Epiſt. 11. Hilari Papæ ad Epiſcopos, qui de Mamerti cauſa in Synodo cognoverunt, cap. 1. & 2. apud Labbè Tom. cit. col. 70. *D*. E.

(b) Vide Concil. Regeoſe Can. 1. & 2. apud Labbè Tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 533.

(c) Anton. Pagi in Critic. ad ann. Chriſt. 439. num. 14.

(d) *Per annos itaque ſingulos, ex Provinciis quibus potuerit congregari, habeatur Epiſcopale Concilium: ita ut opportunis locis atque temporibus, ſecundùm diſpoſitionem fratris & coepiſcopi noſtri Leontii, cui ſolicitudinem in congregandis fratribus delegavimus, Metropolitanis per literas ejus admonitis, celebretur; ut ſi quid uſquam vel in ordinandis Epiſcopis, vel Presbyteris, aut cujuslibet loci Clericis faciendis, contra præcepta apoſtolica reperitur admiſſum, communi omnium auctoritate reſecetur*. Epiſt. VIII. Hilari Papæ ad Epiſcop. diverſ. Provinc. Galliæ, cap. 2. apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 66. D.

(e) *In dirimendis ſanè gravioribus cauſis, & quæ illic non potuerint terminari, apoſtolicæ Sedis ſententia conſulatur*. Epiſt. cit. loc. cit.

lettere de' Romani Pontefici scritte a' Vescovi d'Arles, di Tessalonica, ed altri, che istituirono loro Vicarj. Questa facoltà però conceduta a que' Vescovi, cui i Romani Pontefici commettevan le loro veci di esaminar ne' Sinodi le controversie delle ordinazioni vescovili, non toglieva, che la santa Sede assumesse il giudizio di esse quando a lei si ricorreva, o prima del giudizio sinodale per modo di querela, o dopo il giudizio del Sinodo in grado di appellazione. E se nella causa di Armentario non si legge essersi interposta l'autorità della Sedia apostolica, ciò avvenne o perchè ad essa non fu ricorso da alcuno, o perchè Armentario dopo la sentenza del Sinodo, da questo a quella non si appellò. E sarebbe poi un pensamento assai strano il credere, che dal non essersi costui appellato si possa inferire, che non si poteva appellare: quasichè il reo condannato dal Giudice inferiore sia obbligato ad appellarsi al superiore, e non possa accettar la sentenza del Giudice inferiore; onde non appellandosi si possa concludere nel Giudice superior la mancanza del diritto di ricever le appellazioni. Ond'è, che se di cento cause giudicate ne' Sinodi se ne trovassero novantanove, nelle quali i rei condannati non si fossero appellati alla santa Sede, questo non proverebbe mai, che non si fossero potuti legittimamente appellare: ed un solo, che si fosse appellato potrebbe concludere il legittimo diritto della santa Sede di ritrattare i giudizj de' Sinodi, e di riconoscere in grado di appellazione le cause da lor giudicate. Ma cento e cento esempli la Storia Ecclesiastica ci somministra di appellazioni, e ricorsi fatti alla Sedia apostolica fino da' primi tempi, e successivamente per ogni secolo dopo il giudicato de' Sinodi Provinciali e Nazionali, da' Vescovi e Cherici condannati: chechè sopra di ciò, per fare eco a' Protestanti, e per dar peso alle loro calunnie contro Zosimo, Celestino, ed altri santi Pontefici nella controversia delle appellazioni Africane, abbiano scritto alcuni Autori di là da' Monti, e particolarmente il Quesnello ed il Dupino, i fallaci e fraudolenti argomenti de' quali, se a Dio piacerà, confuteremo in altro luogo.

XII. Dopo questi tempi essendo state le Provincie dell'Africa occupate da' Vandali, e da questi atterrata affatto quella Chiesa, è vano da essa cercare esempli di controversie accadute per elezioni. L'istesso dee dirsi delle Provincie di Francia e di Spagna, occupate anch'esse da varie barbare Nazioni, e particolarmente da' Goti, sinoatantochè in quelle per la conversione del gran Clodoveo alla Cattolica fede, succeduta per opera di San Remigio, ed in queste per la conversione del Re Recaredo alla vera fede, accaduta per mezzo di San Leandro, non si ristabilissero

in

in qualche modo quelle Chiese. Ma per quello che appartiene all'elezioni vescovili nelle Chiese di Spagna è certo, che sotto i Regi Cattolici discendenti da Recaredo per lo spazio di un secolo e più fino al principio dell'ottavo secolo, quando la Spagna fu occupata da' Mori, e sotto i Regi di Francia per lo spazio di quasi due secoli sotto i Regi discendenti da Clodoveo fino a Pipino e Carlo Magno, dominava in esse per lo più l' arbitrio de' Regi. E benchè i Principi Goti di Spagna moderatamente si servissero di quest' arbitrio, di buona voglia accordato loro da' Vescovi, i quali vicendevolmente erano messi a parte dell' elezione, che facevasi dagli stessi Regi, e perciò non succedessero disordini per l' indegnità de' soggetti, che da' Principi si proponevano alle Chiese, poichè questi si trasceglievano col consiglio de' Sacerdoti; non però così accadde nella Francia: posciachè i Vescovati cominciarono a deferirsi per assoluto arbitrio de' Principi. E comechè i Vescovi di Francia sovente richiamassero, e si sforzassero di custodir la pristina libertà dell'elezioni, come apparisce da varj Concilj celebrati in quel Regno sotto i Principi Merovingi; nulladimeno, come osserva il Sirmondo, vinse l' autorità de' Regi, ed ottennero, che nessuni fossero creati Vescovi, se non quelli, ch' essi comandavano che si consagrassero, o che domandati dal Clero e da' Cittadini, fosser da loro approvati (a): cosichè poi la cosa si ridusse a segno, che intermessa la celebrazione de' Sinodi, distrutti i diritti de' Metropolitani, i Vescovati si dierono a i laici, agl' adulteri, e ad uomini scellerati, come sappiamo dalla relazione di San Bonifacio. Riparata poi nella Chiesa di Francia per opera del medesimo S. Bonifacio, coll' autorità del Pontefice S. Zaccaria, e coll' assistenza di Carlomanno e di Pipino, la disciplina Ecclesiastica, come sopra abbiamo veduto, fu ancora sotto i Principi Carolinghi restituita la libertà dell' elezioni nella Francia, nella Germania, ed in tutto l' Impero di que' pij Monarchi conservata. In questi tempi adunque le controversie, che accadevano sopra l' elezioni vescovili non si risolvevano senza il giudizio della Sedia apostolica, massimamente se si muovevano dopo l' ordinazione, dove cadeva la discussione se fosse questa viziata per vizio, o difetto dell' elezione. Nè potrassi trovare esem-

(a) *Qua in re licèt reclamarint sæpè numero Episcopi nostri, atque in Synodis suis pristinam electionum libertatem sartam:tectam retinere conati sint, ut in Concilio Aurelianensi* III. *Can.* III. *in Arvernensi, Can.* II. *in Aurelianensi* v. *Can.* XI. *in Parisiensi* III. *Can.* VIII. *in Parisien.* v. *Can.* I. *in Rhemensi Can.* XXV. *& in Cabilonensi, Can.* X. *vicit tamen Regum auctoritas, obtinuitque ut Episcopi nulli haberentur, nisi quos vel ipsi imperarent, vel a Clero Civibusque expetitos probarent, & annuerent.* Jacobus Sirmondus Præfation. *de Antiquis Episcoporum promotionibus,* in Appendice Tom. 2. Conciliorum Galliæ.

esempio, che sieno state terminate da' Sinodi Provinciali senza intervenimento dell' autorità della Sedia apostolica. Anzi è certo, che le maggiori controversie, che occorsero per l'elezioni nel secolo X. e XI. e che furon discusse dopo l'ordinazione, essendo accadute per lo vizio della simonìa, furon terminate dal giudizio della santa Sede, come da innumerabili esempli di Vescovi deposti per questo vizio intervenuto nella loro elezione da San Gregorio VII. e da' suoi successori, o da i loro Legati si può render manifesto a chiunque non è affatto pellegrino nella Storia Ecclesiastica. Anzi la necessità delle cose portava seco, che il giudizio di queste cause si deferisse all' autorità della Sedia apostolica: conciossiachè essendo ben spesso tinti d'una medesima pece di simonìa gl' eletti, gl' elettori, ed i Metropolitani, che quest' elezioni confermavano, gl' ordinati, e gl' ordinatori; il lasciar questo giudizio a quelli, ch' eran complici dello stesso delitto, era cosa fuor d'ogni ragione. Nè già queste controversie si giudicavano in aria, o senza contestazione di lite tra le parti: che anzi è certo, che quando l'elezione di alcun Vescovo veniva accusata di simonìa, era egli citato a comparire innanzi alla Sedia apostolica a purgarsi dell' opposto difetto; e comparendo, o si assolveva, o si condannava dopo essere stato sentito in giudizio contraddittorio; o non comparendo dentro i termini prefissi, si condannava in contumacia. Tra molti esempli, che si possono addurre pensiamo che possa bastar quello di Goffredo Vescovo di Chartres, il quale accusato appresso San Gregorio VII. di viziosa simonìaca elezione; venuto egli a Roma per purgarsi dell' opposto difetto, lo mantenne in Roma il Pontefice molto tempo, aspettando che comparissero in Roma i suoi accusatori, o mandassero Proccuratori co' capi dell' accusa, e con idonei testimonj, come apparisce da una lettera del medesimo Pontefice scritta al Vescovo accusatore (a). Ma non comparendo i suoi oppositori, e non essendo provato con idonei testimonj il suo delitto, lo restituì alla sua Chiesa (b): così però, ch' egli prima volle esiger da lui la purgazione canonica per mezzo del giuramento, ch' egli solennemente prestò, come attesta lo stesso Gregorio nella lettera scritta al Clero ed al Popolo di Chartres (c), comandando loro, che lo ricevessero, ed a lui ubbidissero come legittimo loro Pastore. Ma sotto il Pontificato d' Urbano II. messa di nuovo in discussione la

detta

(a) *De Carnotensi autem Episcopo, unde fraternitas tua submurmurare videtur, noli, quòd dilectionis tuae intuitu, longo tempore eum unà cum Parisiensi Episcopo Romae tenuimus, ut aut ipse Romam venires, aut ad comprobanda objecta in eum capitula Legatos & testes idoneos delegares*. Gregor. VII. libr. 9. Epist. 31.

(b) Idem Epist. cit.

(c) Vide Epist. 16. Gregorii VII. lib. 9.

detta causa, e rimanendo pienamente provato quello, che non potè provarsi sotto Gregorio VII. fu egli dal detto Pontefice Urbano deposto, avendo esso prima dimesso il Vescovato nelle mani del Papa, conoscendosene apertamente indegno, come il medesimo Urbano attestò nelle lettere scritte al Clero ed al Popolo di Chartres, dando loro la libertà di venire all' elezione del nuovo Vescovo, e riferite dal Cardinal Baronio (*a*).

XIII. Ma parlando dell' altro stato, in cui si sarebbon potute muover queste controversie, cioè, prima della consagrazione dopo l' elezione e la confermazione del Metropolitano, crediamo, che dopo confermata l' elezione non potesse dal Metropolitano differirsi, o negarsi la consagrazione, se non nel caso, che dopo la confermazione fosse scoperto, o fosse opposto all' eletto alcun difetto, che non fosse stato prima scoperto, ovvero opposto; e che in questo stato dovesse la controversia riportarsi al giudizio della Sedia apostolica: essendo questa una di quelle cause più gravi, che secondo i decreti di tanti Romani Pontefici, e ultimamente d' Ilaro, sopra riferiti, doveano deferirsi al giudizio della santa Sede. E certamente sarebbe stata cosa fuora d' ogni ordine, che il Metropolitano dopo aver co' Vescovi Provinciali approvata, e confermata l' elezione, avessero dovuto in altro Sinodo ritrattare il giudizio da loro fatto, e disapprovar la loro approvazione. Resta adunque a favellar di quelle controversie, che si muovevano dopo l' elezione, e prima della confermazione del Metropolitano: sopra la qual cosa non abbiamo difficoltà a concedere al de Marca, che secondo la disciplina, ch' era in vigore non solo in Francia, ma anche appresso altre Nazioni prima del nuovo diritto delle Decretali, l' elezione fatta dal Clero e dal Popolo dovea esaminarsi dal Metropolitano in un co' Vescovi della Provincia; ed era necessario, che fosse approvata dal giudizio dello stesso Metropolitano, acciocchè l' eletto consagrar si potesse (*b*). Ma questa discussione per altro solamente allora dovea conciliarmente farsi, quando l'elezione ammetteva difficoltà, o per esser divisi in parti gli elettori, o per altra cagione, che riguardasse le qualità dell' eletto, per le quali gli si potesse dare eccezzione. Del rimanente, quando l' elezione era concorde, trasmesso il decreto al Metropolitano sottoscritto dagli elettori, si domandava da questi al Metropolitano, che destinasse il giorno per la consagrazion dell' eletto. Di questo costume osservato in Francia ne rende testimonianza Ivone nella lettera da esso scritta a Richerio Arcivescovo di Sans, e suo Metropolitano.

Per

(*a*) Vide Baron. ad ann. 1092. num. 3. (*b*) Vide Petrum de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 3.

Per la qual cosa convien sapere, che essendo stato deposto dalla Sedia di Chartres Goffredo da Urbano II. ed essendo stata data da lui facoltà al Clero ed al Popolo di quella Città di venire all' elezione del nuovo Vescovo, come sopra si è detto, questi con somma concordia elessero Ivone Preposto, o Abate de' Canonici Regolari del Monistero di San Quintino nella Diocesi di Beauvais: e benchè egli gagliardamente ripugnasse, scrissero nulladimeno a Richerio Arcivescovo di Sans, acciocchè prefiggesse il giorno della di lui consagrazione. Ma poichè egli impegnato a favor di Goffredo deposto procrastinava, anzi ricusava di fissare il giorno per la detta consagrazione; perciò ricorrendo il Clero ed il Popolo di Chartres ad Urbano II. ed essendosi Ivone portato alla sua presenza, fù da lui consagrato (a). Costretto il de Marca a confessar questa verità scrive, che se il Metropolitano ricusava ordinar l'eletto, appellavano gli elettori al Pontefice Romano, come fu fatto da que' di Chartres, che ricorsero ad Urbano II. il quale conoscendo ingiusta la contraddizione di Richerio Metropolitano di Sans, consagrò Ivone da loro eletto (b). Tace però molte circostanze di questo fatto, che distruggono i suoi cavilli. Primieramente dovea considerare, che l'elezione d'Ivone non fu esaminata e discussa da Richerio sinodalmente, com' egli pretende, che dovesse farsi di tutte l'elèzioni vescovili: nè dagli elettori fu domandata a Richerio la conferma dell'eletto per via di previa sinodal discussione, ma semplicemente fu richiesto, che fissasse il giorno della dilui consagrazione: nè da Richerio fu interposto alcun giudizio sopra l'elezione d'Ivone, ma puramente negò o differì di assegnare il giorno dell' ordinazione di quello: e che finalmente il Pontefice non ritrattò alcun giudizio di quel Metropolitano, nè conobbe giudizialmente se egli avesse giustamente o nò ricusato di consagrarlo, ma si valse semplicemente della sua suprema autorità, che in quest' affare gl' apparteneva, come può vedersi dalle lettere, ch' egli scrisse a Richerio, trattandolo benignamente, ed esortandolo ad accorre amo-

(a) *Sed cum Clericorum primò ingenio, postea violentia Regi fuissem præsentatus, & inde ... ad Ecclesiam Carnotensem adductus: cumque Clerici petentibus & pulsantibus nullum diem consecrationis meæ velletis præfigere, interea consilium mihi fuit electioni eorum non omnimodè assensum præbere, donec certus fierem & de Gaufridi depositione, & summi Pontificis voluntate: ad quem cum pervenissem, ad petitionem Ecclesiæ Carnotensis apostolica auctoritate sum constrictus, & ita in Episcopum consecratus.* Ivo Epistol. 8. ex edit. Parisien. Jureti 1585.

(b) *Si Metropolitanus electum ordinare recusabat, electores appellabant Pontificem Romanum, ut factum est a Carnotensibus, qui ab Urbano II. postularunt, ut Ivonem, qui in locum Gofridi ab Episcopatu depositi electus erat, consecrare dignaretur: qui cum Senonensis Archiepiscopi contradictionem injustam esse agnovisset, Ivonem manibus propriis consecravit.* Petrus de Marca lib. 6. cap. 3. num. 10.

revolmente il Vefcovo da fe confagrato (*a*). Secondariamente averebbe potuto avvertire, che effendofi oppofto Richerio alla confagrazione d'Ivone fatta dal Papa, ed avendogli fcritte lettere contumeliofe, nelle quali fdegnava riconofcerlo e trattarlo come fuo Suffraganeo; egli rifpondendogli a dovere lo fece avvertito quanto dovea deferire in quefta parte all'autorità della Sedia apoftolica; così tra le altre cofe fcrivendo: *Voi dite in quelle lettere, che io ho invafa la Sede del voftro convefcovo Goffredo, nella qual cofa voi manifeftamente alzate il capo contra la Sedia apoftolica: mentre quanto è dal canto voftro distruggete quello, ch' effa edifica, e vi sforzate edificar quello, ch' effa diftrugge*: A' CUI GIUDIZJ, ED ALLE CUI COSTITUZIONI NON LICE AD ALCUNO OPPORSI SENZA INCORRERE APERTAMENTE LA TACCIA DI ERETICA MALVAGITA' (*b*). E poco dopo: *Un' altra cofa*, dice, *fi contiene nelle voftre lettere, nella quale evidentiffimamente, ed irreverentiffimamente ponefte la voftra bocca in Cielo, e la voftra lingua oltrep ssò, chiamando con oftile irrifione non affolutamente benedizione, ma benedizione qualunque fiafi quella, che mi fu data per l' impofizione delle mani del Papa, e de' Cardinali della Romana Chiefa*: QUANDO AD ESSA PRINCIPALMENTE, E GENERALISSIMAMENTE APPARTIENE CONFERMARE, O IRRITARE LA CONSAGRAZIONE COSÌ DE' METROPOLITANI, COME DEGLI ALTRI VESCOVI, RITRATTARE I VOSTRI GIUDIZJ, E LE VOSTRE COSTITUZIONI, RITENERE INCONCUSSE LE SUE, E NON PERMETTERE, CHE SIENO RITRATTATE, O CORRETTE DAL GIUDIZIO DI ALCUNO INFERIORE (*c*). Ed averebbe anche potuto il de Marca confiderare, che non averebbe ofato Ivone fcrivere in quefta guifa, e fpacciar con tanta franchezza quefte maffime ad un fuo Metropolitano, che fapeva effer difpofto, infieme con altri Vefcovi protettori di Goffredo, e fdegnati col Papa e con lui, a far rumore contro di effo, come perturbator della libertà della Chiefa Gallicana, fe non foffe

(*a*) Epift. 2. inter Epiftolas Ivonis edit. cit.

(*b*) *Dicitis enim in literis illis, me Sedem invafiffe Gaufridi coepifcopi veftri, in quo manifeftè contra Sedem apoftolicam caput erigitis: dum quod illa ædificat, vos, quantum in vobis eft, deftruitis; & quod illa deftruxit, vos ædificare contenditis*: CUJUS JUDICIIS ET CONSTITUTIONIBUS OBVIARE, PLANE EST HÆRETICÆ PRAVITATIS NOTAM INCURRERE. Ivo Epift. 8. cit.

(*c*) *Eft & aliud in literis veftris, in quo evidentiffimè & irreverentiffimè os veftrum pofuiftis in Cælum, & lingua veftra tranfivit, eum benedictionem per manus impofitionem Papa datam & Cardinalium Romanæ Ecclefiæ, non fimpliciter benedictionem, fed qualemcumque hoftili irrifione appellaftis*: CUM AD IPSAM PRINCIPALITER ET GENERALISSIME PERTINEAT, TAM METROPOLITANORUM, QUAM CÆTERORUM EPISCOPORUM CONSECRATIONEM CONFIRMARE VEL INFIRMARE; CONSTITUTIONES VESTRAS ET JUDICIA RETRACTARE, SUAS VERÒ INCONCUSSAS RETINERE, ET NULLIUS INFERIORIS JUDICIO RETRACTANDAS VEL CORRIGENDAS CONCEDERE. Ivo ibidem.

fosse stata comunemente abbracciata in Francia, e tenuta per costante la sua dottrina. In fatti tentò Richerio, stimolato da Goffredo Vescovo di Parigi, e Zio del deposto Goffredo già Vescovo di Chartres, in un Sinodo da lui congregato in Estampes d'esaminar l'ordinazione d'Ivone, e col pretesto, che coll'essersi fatto consagrare in Roma avesse offesa la maestà del Re deporlo dal Vescovato. Ma mentre in quel Sinodo si portavano queste accuse contro di lui, egli appellò la Sede apostolica; e co' decreti della santa Sede, *benchè non li temessero se non nel futuro*, ripresse la coloro presunzione, com'egli stesso scrive al Pontefice Urbano II. (*a*). Nel che è da notarsi, che l'appellazione d'Ivone, ancorchè interposta da lui prima del giudizio di quel Sinodo, fu bastante a por freno alla temerità di Richerio, benchè per altro fosse disposto a dispregiar di presente i decreti apostolici, i quali temeva in futuro, dappoichè egli avesse commesso il meditato eccesso. Da tutto questo si può comprendere, che quando l'elezione non ammetteva controversia, non era necessario, che fosse esaminata sinodalmente dal Metropolitano, come pretende il de Marca; e che negando i Metropolitani consagrar quelli, ch'erano legittimamente eletti, apparteneva all'autorità della Sedia apostolica il consagrargli.

XIV. Non si nega per altro, che quando l'elezioni erano litigiose, ed ammettevano difficoltà, dovessero discutersi, ed esaminarsi dal Metropolitano co' Vescovi comprovinciali, e col loro giudizio dirimersi la controversia; ma si nega, che si discutessero senza forma di vero giudizio, e senza precedente contestazione di lite tra l'eletto, e quelli, che l'elezione impugnavano: onde la contestazione della lite in queste cause non è una di quelle triture forensi, a cui dice il de Marca essere state rivocate l'elezioni dal nuovo diritto delle Decretali. La qual cosa egli afferma, perchè sapendo, che dal giudizio del Metropolitano in qualunque causa definita secondo la forma giudiziale molti secoli prima del nuovo diritto, anche a sua confessione, si faceva luogo all'appellazione al Romano Pontefice, vorrebbe attribuire alle triture del nuovo diritto le appellazioni alla santa Sede dal giudizio de' Metropolitani sopra le controversie dell'elezioni vescovili: la qual cosa esser falsissima si può dimostrar con molti esempli. Ma per non partirsi dalla Francia recheremo quello, di cui favella Ivone sopralodato. Vacante la Sede vescovale di Parigi fu eletto da molti del Clero Fulcone

 Deca-

(*a*) *Cum itaque conarentur Gaufridum depositum contra decretum vestrum in statum pristinum reformare, & in me depositionis sententiam proferre, Sedem apostolicam appellavi; & decretis apostolicis*, QUAMVIS EA NONNISI IN FUTURUM TIMERENT, A SUA PRÆSUMPTIONE REVOCAVI. Ivo Epist. 12. cit. edit.

Decano della medefima Chiefa Parifienfe, contraddicendo altri alla di lui elezione. Effendo perciò ftato fcritto dagli Archidiaconi di Parigi ad Ivone Vefcovo di Chartres, come Suffraganeo del Metropolitano di Sans, cui apparteneva co' Vefcovi comprovinciali efaminar quefta controverfia, per effere il Vefcovato di Parigi foggetto al fuo diritto metropolitico; egli rifpofe, che non averebbe mai dato il fuo confenfo all'elezione di Fulcone, o di altro, il quale non foffe ftato dal confenfo del Clero e del Popolo eletto, o dopo la difcuffione legittima della controverfia non foffe ftato approvato dal giudizio del Metropolitano colla connivenza de' Suffraganei (*a*). Dal che fi raccoglie, che allora folamente dovea legittimamente difcuterfi dal Metropolitano co' Suffraganei, quando era litigiofa, e non fatta dal comun confenfo del Clero e del Popolo: diftinguendo Ivone affai chiaramente l'elezione fpettante al Clero ed al Popolo dalla difcuffione delle oppofizioni fpettante al Metropolitano co' fuoi Suffraganei. Scrivendo poi fopra il medefimo affare a Daimberto Arcivefcovo di Sans in primo luogo fi lamenta, che i Parifienfi foffero ricorfi al Re, e non aveffero appellato lui come Metropolitano, acciocchè egli prefiggeffe il luogo ed il tempo per la difcuffione della controverfia, invitando a quella i Suffraganei (*b*). In fecondo luogo attefta efferli difpiaciuto, che a quefta difcuffione era ftato chiamato dal Re, quando fecondo il coftume della Chiefa e gl' iftituti canonici cotale intimazione o chiamata dovea farfi dal Metropolitano (*c*): foggiungendo, che fentendo ora d'efsere invitato dal Metropolitano, egli fi porterà al luogo determinato per l'efame di quefta caufa, dove abbia dal Re il viatico promeffogli (*d*): e finalmente, quando effo fi trovaffe impedito dal poter venire all'adunanza vefcovile, o che non intervenifse tanto numero di Colleghi, che baftafse alla definizione di tanto affare, configlia Daimberto o a differire ad altro tempo l'affare, o a permettere, che l'una e l'altra parte andafsero alla Sedia apoftolica, alla quale Fulcone era difpofto di andare in qualunque modo fofse definita in Provincia la fua caufa, o confermata, o fat-

(*a*) *Petitioni veftra tamen hoc refpondemus, quia electioni Domni Fulconis vel alterius affenfum non dabimus, nifi quem aut Cleri Plebifque confenfus elegerit, aut Metropolitani judicium cum conniventia Suffraganeorum, habita legitima difcuffione, probaverit*. Ivo Epift. 163. cit. edit.

(*b*) *Appellatio quam fecerunt Parifienfes, ad vos referenda erat, ut vos eis diem & locum pro arbitrio veftro prefcriberetis, & Epifcopos fuffraganeos ad hanc difcuffionem, indulto congruo fpatio, invitaretis*. Ivo Epift. 164.

(*c*) *Ad hanc autem difcuffionem a Domno Rege invitatus eram: fed hoc mihi difplicebat, quia fecundùm morem Ecclefiafticum, & inftitutionem canonicam a vobis talis admonitio non precefferat*. Ivo ibid.

(*d*) *Nunc verò audita veftra admonitione, fi conductum promiffum Rex mihi dederit, Deo donante venire curabo*. Ivo ibid.

o fatta *irrita la sua elezione* (*a*). Or due cose da questi passi d' Ivone assai chiaramente si comprendono: l' una, che le controversie cadenti nell' elezioni vescovili doveano sinodalmente conoscersi dal Metropolitano, osservato l' ordine giudiziale, e sentite le parti in contraddittorio; nè si potea proferir sentenza, senza che si fosse pria contestata la lite tra le parti contendenti: l' altra, che non solo dopo il giudizio del Metropolitano si portavano queste cause in grado di appellazione alla Sedia apostolica, ma che al giudizio di essa si potean riportare primachè dal Metropolitano fossero sinodalmente discusse. Ed in quanto al primo, benchè gli esempli no 'l dimostrassero, la ragione stessa lo persuaderebbe: conciossiachè le liti, che accadevano nell' elezioni riguardavano per lo più qualche vizio dell' eletto, per cagione del quale si dava eccezzione all' elezione. Or qual ragione voleva, che senza conchiudente e legittima prova dell' opposto difetto, o senza ascoltar l' accusato, non osservato in queste cose l' ordine giudiciale, così a capo alto si decidesse la controversia? E questo è appunto quello, che scrisse Ivone, parlando dell' elezione litigiosa di Fulcone, a' Cherici di Parigi, che si opponevano all' eletto, dicendo: *Consigliandovi adunque ammoniamo la fraternità vostra, acciocchè nessuno di voi in tanto pericolo eserciti odj privati, nessuno cerchi il privato onore, o il proprio comodo, nessuno noti di pubblica infamia il fratello*, SE NON POTRÀ PROVARE CON ORDINE GIUDIZIARIO CIÒ CHE OPPORRÀ (*b*). E se la Sedia apostolica non solea risolver queste controversie se non dopo aver chiamate, e sentite le parti in contraddittorio, quanto più doveano i Metropolitani osservar quest' ordine? Convinto però Pier de Marca dal passo d' Ivone nella lettera a Daimberto dice, che allora cominciarono ad introdursi nella Chiesa le appellazioni dalla confermazion del Metropolitano (*c*): averebbe piuttosto dovuto dire dalla riprovazione, che dalla confermazione, oppur dall' una e dall' altra: da quella, se dal giudizio del Metropolitano si gravava l' eletto: da questa, se di essa si gravavano gli opponenti. Ma d' onde ha egli saputo, che allora, cioè, nel tempo d' Ivone cominciarono queste appellazioni nelle cause dell' elezioni? Forse Ivone ne parla come cosa nuova? Forse molti secoli prima la santa Sede non era stata interpellata in queste cause

(*a*) *Si autem aliqua præpediente ratione venire non potero, neque tot de Collegis convenirent, qui ad tanti negotii diffinitionem sufficiant, aut in aliud tempus rem differte, aut ad Sedem apostolicam utramque partem ire permittite, ad quam iturus est Domnus Fulco, sive rata, sive irrite fiat ejus electio*. Ivo ibid.

(*b*) Ivo Epist. 163.

(*c*) *Locus porrò hic docet, jam tum, scilicet a sexcentis fermè annis, cœpisse in Ecclesiam invehi appellationes a confirmatione electionum*. Petrus de Marca lib. 6. cap. 3. num. 9.

fe non folo dopo la confermazione, ma ancora dopo la confagrazione de' Vefcovi fatta da i Metropolitani, come ci atteftano le lettere di Siricio, di Lione I. d' Ilaro da noi fopra recate, e come può vederfi da moltiffime lettere di San Gregorio Magno, fecondo che offerva ancora Michel Rouffel Scrittor Francefe, e non punto affezionato alla Corte Romana (*a*)? Ma poichè egli vuole, che foffero introdotte le appellazioni dal giudizio del Metropolitano in quefta controverfia allorchè fu ftabilito, che i Metropolitani non poteffero terminarle fe non dopo la conteftazione; effendo cofa certa e indubbitata, che in ogni tempo è ftata neceffaria quefta conteftazione nelle riferite controverfie, acciocchè il giudizio foffe canonico, doverà confeffare, che in ogni tempo ha avuto luogo l' appellazione alla fanta Sede.

XV. Ma tornando al noftro Giannone, ed al fuo Dupino, per intendere che cofa effi fi voglion dire quando afferifcono, che le appellazioni de' giudizj, che fi facevano da' Metropolitani delle controverfie occorrenti nell' elezioni furon devolute al Papa, bifogna far loro grazia di credere, che voglian dire, che i Romani Pontefici riferbarono alla loro autorità il giudizio delle controverfie occorrenti nell' elezioni, il quale folea farfi finodalmente dal Metropolitano co' fuoi Suffraganei: ma quefta riferba impropriiffimamente vien da loro chiamata devoluzione: imperocchè quefta importa trasferimento di alcun diritto dall' inferiore nel fuperiore folamente in certi cafi; e quella opera, che all' inferiore non appartenga più quell'atto, che prima apparteneva; ma che folo fpetti al fuperiore, che lo ha riferbato a fe. Nè vogliamo per altro brigar con effo loro pe 'l nome di appellazione, che danno a quel ricorfo, che fi faceva al Metropolitano contro l' elezione, portando oppofizioni contro gl' elettori, o contro l' eletto: imperocchè febene l' elezioni, le poftulazioni, e le provifioni Ecclefiaftiche fono atti ftragiudiziali, da' quali vera giudiziale appellazione non fi può dare; nulladimeno ottenne l' ufo, che le iftanze, e le querele portate contro di effe fi chiamaffero appellazioni (*b*): ma nulladimeno acciocchè quefto ricorfo poffa dirfi appellazione, o produr quegl' effetti, che feco porta l' appellazione è neceffario, che s' interponga coll' ufo, e l' offervanza di certa determinata forma (*c*). Quelle iftanze adunque, che anticamente portavanfi al Metropolitano, ovvero alla fanta Sede, colle quali per via di querele fi accufava l' elezione, o per difetto della for-

ma

(*a*) Rouffel lib. 2. Hift. jurifdict. Pontif. cap. 3. num. 2.

(*b*) Cap. *Concertationi*, 8. *de appellat. in* 6. *& in Clementin. Sicut*, 3. *de appellat.*

(*c*) Vide Cap. *Is qui*. Cap. *Qui contra*. *de elect. & elect. poteſt.* in 6. *& in Clementin. Caufam & conftitutionem* Cod. tit. Clemen. *Sicut*, *de appellat.*

ma non osservata, o per difetto della persona eletta, o per difetto delle persone eligenti (*a*), nel nuovo diritto son chiamate appellazioni stragiudiziali, e le quali possono ancora interporsi prima dell' elezione, per schivare il gravame, che potrebbe sorger da alcuno de' tre nominati difetti (*b*); ma se l' appellazione dall' elezione s' interponeva dopo il giudizio del Metropolitano, allora diceasi, ed era appellazion giudiziale. Per l' appellazione si devolve bensì la cognizion della causa al Giudice, a cui si porta l' appello; ma questa devoluzione di causa non dicesi mai, nè può dirsi devoluzione di appellazione. Tuttociò si è detto per ispiegare i termini della materia, che trattiamo; la quale sapientissimamente con molte regolatissime provvidenze è stata digerita da' Romani Pontefici nel nuovo diritto per rimediare alle grandissime confusioni, che succedevano in queste controversie, per toglier le occasioni, ed i pretesti agl' ambiziosi di calunniar l' elezioni, con tener lungo tempo le Chiese vacanti, e per reprimer la troppa facilità de' Metropolitani nel cassarle, o nell' approvarle a lor piacimento. Spiegate adunque queste cose, e considerato il confuso parlare del Dupino e di Giannone, altro non possono eglino voler dire, se non che i Pontefici Romani riserbarono alla loro autorità il giudizio di quelle controversie circa l' elezioni, il quale prima si faceva dal Metropolitano; e che determinarono, che solamente alla Sede apostolica si portassero le querele, o gli appelli contro l' elezioni vescovili. Ma di questa riserba per altro non ne potran trovar documento nel nuovo diritto, o sia delle Decretali Gregoriane, o sia del VI. di Bonifacio, o nelle Clementine, o nelle Stravaganti, così comuni, come di Giovanni XXII. E benchè falsamente Pietro de Marca affermi, che in alcun Capitolo delle Decretali, come nel Cap. *Quia*, nel Cap. *Innotuit*, nel Cap. *Cum dilectus*, *de elect.* sia conservata a' Metropolitani l' autorità di giudicar sopra le controversie occorrenti nell' elezioni vescovili (*b*), poichè da questi piuttosto si raccoglie, che dove accadevano controversie sopra l' elezioni, i Metropolitani stessi le deferivano al giudizio della Sedia apostolica; nulladimeno non si trova testo, che apertamente disponga, che il giudizio di tali controversie debba farsi solamente dalla Sedia apostolica, ad esclusione de' Metropolitani. Questa riserba adunque fu fatta da una Costituzione d' Alessandro IV. la quale benchè non si trovi inserita nel Corpo del nuovo diritto comune, trovasi nulladimeno riferita, confermata, e spiegata da Gregorio X. in una Costituzione promulgata nel

(*a*) Cap. *Ut circa*, *de elect.* in 6.
(*b*) Clement. *Sicut*, 3. *de appellat.*

(*c*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 3. num. 12.

nel secondo Concilio Generale di Lione, celebrato l'anno MCCLXXIV. dalla quale sappiamo, che Alessandro IV. annoverando tra le cause maggiori le cause, e le controversie dell'elezioni vescovili, le riserbò al giudizio della santa Sede, decretando, che per qualsivoglia appellazione la cognizione di queste cause si devolvesse all'esame della Sedia apostolica (*a*). E benchè Gregorio X. approvasse, e confermasse la riferita Costituzion d'Alessandro; nulladimeno per por freno all'audacia di quelli, che temerariamente appellavano, e reprimer la sfrenata frequenza di queste appellazioni ordinò, che le cause, e le controversie nate circa l'elezioni vescovili, ed in altre ancora di maggior dignità, per l'appellazione non si devolvessero al giudizio della Sedia apostolica, dove la causa dell'appellazione che dovea esprimersi in iscritto fosse manifestamente frivola, o non fosse così probabile, che dove venisse approvata in giudizio non si riputasse legittima: volendo inoltre, che fosse lecito alle parti receder dall'appellazione primachè fosse presentata alla santa Sede, purchè non intervenisse in questo recesso alcuna pravità: ordinando perciò, che i Giudici inferiori, a' quali sarebbe appartenuto l'esame, cessando l'appellazione, facessero diligente ricerca se in questo affare fosse intervenuta pravità; e dove trovassero, che fosse intervenuta, non s'intromettessero in alcun modo in queste cause, ma prefiggessero alle parti un competente termine perentorio, nel quale cogl'atti e gli strumenti opportuni si presentassero al cospetto della Sedia apostolica (*b*). Questi, ed altri salutevoli provvedimenti furono presi dal santo Pontefice Gregorio X. nel Concilio Generale di Lione, acciocchè nel deferirsi la cognizione di queste cause al giu-

(*a*) *Quamvis Constitutio felicis recordationis Alexandri Papæ IV. prædecessoris nostri, causas electionum Episcopalium, seu super electionibus Episcoporum exortas, non immeritò majoribus causis annumerans, cognitiones ipsarum per appellationes quaslibet devolvi afferat ad apostolicæ Sedis examen.* Constitutio Gregorii X. in Concilio Generali Lugdun. *de elect. & elect. potest.* num. 9. apud Labbe Tom. XIV. Concil. edit. Ven. col. 527.

(*b*) *Nos tamen, & temerariam appellantium audaciam, & effrenatam appellationum frequentiam refrænare volentes, hac generali Constitutione duximus providendum, ut si extra judicium in prædictis electionibus, vel in aliis de dignitatibus Episcopatu majoribus celebratis, expressa causa manifestè frivola, contigerit appellari, per appellationem hujusmodi nequaquam ad Sedem eandem negotium devolvatur; sed cum in electionum earundem negotiis, in judicio, vel extra judicium appellatur, in scriptis ex causa probabili, quæ probata deberet legitima reputari, ad Sedem ipsam hujusmodi negotia deferantur. Cæterum in præmissis omnibus casibus liceat partibus ab hujusmodi appellationibus, nulla tamen interveniente pravitate, recedere, antequam præfatæ Sedi fuerint præsentatæ. Inferiores autem Judices, quorum erat ipsarum causarum cognitio, appellatione cessante, an in hoc pravitas intercesserit ante omnia diligenter inquirant: & si eam intercessisse repererint, se de causis ipsis nullatenus intromittant, sed præfigant dictis partibus terminum peremptorium competentem, in quo cum omnibus actis & monimentis suis apostolico se conspectus repræsentent.* Constitut. cit. Gregorii X. ibidem.

giudizio della Sedia apostolica s' ovviasse all'ambizione de' concorrenti, alla passione de' malcontenti, ed allo spirito torbido degl'uomini inquieti; cosichè prima del giudizio si rendesse probabile la cagion del ricorso, e si cercasse per questo mezzo la sola utilità della Chiesa, trascurata tal volta da i Metropolitani troppo facili o a cassare, o ad approvar l'elezioni, guidati più o dal proprio interesse, o dall'altrui favore, che dal zelo di provvedere al ben della Chiesa.

XVI. Ecco in qual modo la cognizione delle controversie circa l'elezioni vescovili fu riserbata al giudizio della Sedia apostolica, e per l'appellazione devoluto ad essa l'esame di quelle. Questo però non toglieva, che l'esame dell'elezioni non appartenesse al Metropolitano, cui apparteneva confermar l'eletto, quando non era interposta alcuna appellazione stragiudiziale, o contro la forma dell'elezione, o contro la persona degl'elettori, o contro la persona dell'eletto. Nè i Romani Pontefici riserbarono alla loro autorità l'esame assoluto dell'elezione, ma l'esame delle cause circa l'elezioni, quando fosse fatta opposizione per via di appello. Ma in far questa riserba non si arrogarono un diritto, che loro non appartenesse, ma spiegaron solamente quella potestà, che loro era propria, della quale non stimaron di far uso perpetuo sinoatantochè la comune utilità della Chiesa no'l richiedeva. Che se pretendesse Giannone col suo Dupino, che questa riserba fosse una usurpazione fatta da Alessandro IV. del diritto de' Metropolitani, sovvengali, che questa usurpazione fu confermata da un Concilio Generale celebrato nelle viscere della Francia. Del rimanente, da quello, che noi sopra abbiamo osservato apertamente si può comprendere, che in ogni tempo i Romani Pontefici, siccome prescrissero le regole, e la forma dell'elezioni vescovili nelle Provincie Occidentali; così conobbero essi delle controversie in esse accadute quando lo giudicarono espediente, non solo dopo il giudizio de' Metropolitani, e de' loro Sinodi, ma anche preventivamente, annullando colla loro autorità, o confermando l'elezioni, siccome con innumerabili esempli dimostra il Roussel dell'istesso San Gregorio Magno, e di altri Pontefici successori fino a San Gregorio VII. (a) Per qual ragione poi nel secolo XIII. s'inducessero a spiegar più amplamente il loro diritto in questa materia, il qual diritto era stato fino allora da lor ritenuto dentro i termini di que' Canoni, che loro stessi vollero con frequente studio, che fossero custoditi nelle Provincie Occidentali, crediamo che si possa raccorre da uno Scrittore, che non potea esser sospetto nè al Dupino, nè a Giannone, cioè,

(a) Vide Michael. Roussel. Hist. Pontif. jurisdict. lib. 2. cap. 3. num. 2.

dal citato Rouſſel, il quale riferiſce all' ambizione degl' uomini la cagione, che diede impulſo a' Romani Pontefici di ſpiegare in queſte controverſie il loro diritto; adducendo in conferma di ciò quello, che ſcriſſe San Bernardo nel XII. ſecolo (*a*). In fatti San Bernardo in una lettera ſcritta ad Arrigo Arciveſcovo di Sans deplora l' inſaziabile ambizione d' alcuni Eccleſiaſtici, i quali non contenti della dignità ottenuta, ſi accendeva per quella nel loro animo il deſiderio di proccurarne altra maggiore (*b*), procacciandoſi perciò amicizie e familiarità appreſſo la Corte di Roma. Scrivendo poi ad Eugenio III. e confeſsando, che da tutto il Mondo ſi appellava al Romano Pontefice in teſtimonio del ſuo ſingolar Primato (*c*), biaſima nel tempo ſteſso la frequenza, e la confuſione delle appellazioni, con cui ſi affaticavano l' orecchie della Sedia apoſtolica: imperocchè appellavano gli oppreſſi, appellavano gl' ambizioſi, che volevano opprimere: e ſiccome era coſa degna, che gli oppreſſi ricorrendo al Pontefice rimaneſsero ſollevati dall' oppreſſione, e gl' ambizioſi, ed i maligni non fuggiſſero dal ſuo giudizio (*d*); così era difficile il diſcoprir le fraudi e le arti de' maligni, e degl' ambizioſi. Frequentiſſime erano le appellazioni degli ambizioſi contro l' elezioni; e tale era l' abuſo, che in queſte ſi faceva, che non ſi oſservava nè tempo, nè luogo, nè modo, nè cauſa: il più delle volte ſi appoggiava l' appello a vaniſſime, e molte anche ad iniquiſſime preſunzioni (*e*). Per rimediare adunque a così gran diſordine, e chiuder la porta a i maligni, e agl' ambizioſi di calunniar l' elezioni in danno delle Chieſe vacanti, ed in oppreſſion degl' eletti, fu neceſsario, che la Sedia apoſtolica richiamaſse al ſuo giudizio l' eſame di queſte controverſie, e devolveſſe al ſuo conoſcimento la cauſa dell' elezioni per qualunque oppoſizione, che per via d' appello ſi faceſse contro di eſse. Ed acciò manifeſtamente appariſse, che non per accreſcer le appellazioni e i diſpendj in vantaggio della Romana Curia, ma piuttoſto per ſcemare il numero delle appellazioni e delle ſpeſe impoſe tali leggi agl' appellanti, per le quali ſi eſcludeſſe ogni ſoſpetto di calunnia, ed ogni probabilità ſi dinotaſſe della

(*a*) *Sed fatendum eſt, nihil plus impuliſſe Romanum Pontificem ut explicaret ſua jura, qua in arcto modeſtia & Canonum reverentia continuerat, quàm ipſa hominum ambitio: quod non dicerem, niſi jam diu notatum eſſet a ſanctiſſimo Abbate Divo Bernardo ſcribente ad Archiepiſcopum Senonenſem, & ad Eugenium* lib. 3. *de Conſiderat.* Rouſſel. loc. cit. num. 4.

(*b*) Vide S. Bernard. Epiſt. 42. ad Henricum Senonen. Archiepiſc. juxta antiq. ordin.

(*c*) *Appellatur de toto Mundo ad te: id quidem in teſtimonium ſingularis Primatus tui.* S. Bernard. *de Conſiderat.* lib. 3.

(*d*) *Quid tam decorum, ut ad invocationem tui nominis oppreſſi effugiant, verſuti non refugiant.* Idem ibi.

(*e*) *Præter jus & fas, præter morem & ordinem fiunt. Non locus, non modus, non tempus, non cauſa diſcernitur..... Præſumuntur leviter paſſim, plerumque & nequiter.* Ibi.

della giustizia del lor ricorso, ordinando primieramente, che nello stromento pubblico, che dovean fare gli appellanti esprimessero tutte e ciaschedune cause, che intendevano opporre, o contro la forma dell'elezione, o contro le persone degl' elettori, o contro la persona dell'eletto, innanzi a persone autentiche prestando giuramento corporale, che credeano, che le cose da loro espresse eran vere, e che le potevan provare; altramente tanto agl' opponenti, quanto a coloro, che o nel tempo dell' interposta appellazione, o dappoi ad essi aderivano, fosse interdetta ogni potestà di opporre altre cose non espresse come sopra nello strumento di appellazione, se pure non accadessero cose nuove, o non sopraggiungessero a loro notizia alcune cose antiche, le quali fossero state da loro verisimilmente ignorate; della quale ignoranza dovessero prestar giuramento, in cui dovessero ancora esprimere, ch'essi credevano di aver sufficienti prove per dimostrar la verità di tali cose nuovamente sopraggiunte alla loro notizia, o nuovamente accadute. Tutto questo fu disposto da Gregorio X. nel Concilio Generale di Lione; e la sua Costituzione fu inserita da Bonifacio nel sesto libro delle Decretali (*a*). Per l' appellazione poi contro l' elezioni vescovili, oltre questa forma generale imposta agl' appellanti per tutte l' elezioni, contro le quali intendevano opporre, fu disposto ancora dal medesimo Gregorio, che non qualunque causa come sopra espressa nello strumento, o nelle lettere d' appellazione bastante fosse per devolvere al giudizio della Sedia apostolica la causa dell' elezione; ma che dovesse essere espressa causa così probabile, che provata in giudizio dovesse riputarsi legittima, come di sopra abbiamo osservato. E questa disposizione ancora fu inserita nel Corpo del diritto comune da Bonifacio VIII. (*b*) A tutto questo aggiunse l' istesso Bonifacio, che gl' appellanti non dovessero udirsi sopra le cose espresse nelle appellazioni, quando divisamente giurassero, che credevano esser vere, e potevano provare, o quelle cose, che aveano espresse, o quelle, che fossero sufficienti a provare: dichiarando, che secondo la costituzione di Gregorio X. nel Concilio di Lione, il giuramento dell' appellante di credere che sieno vere, e che possa provar le cose esposte, debba determinatamente cader sopra le cose specificamente esposte, ed espresse (*c*).

XVII. Or che cosa poteano far di più i Romani Pontefici per impedir la frequenza, e le irregolarità delle appellazioni circa l' elezioni vescovili,

(*a*) Cap. *Ut circa*, *de elect. & elect. potest.* in 6.

(*b*) Cap. *Quamvis*, 10. *de elect. & elect. potest.* in 6.

(*c*) Cap. *Is qui*, 20. *de elect. & elect. potest.* in 6.

fcovili, e per ovviare al pregiudizio, che le Chiefe ricevevano per la lunga vacanza del loro Paftore, e per por freno all' ambizione de' concorrenti, ed alla malizia de' malcontenti? Diranno talvolta, che averebbon dovuto lafciar l' efame di quefte caufe al Metropolitano, ed al Sinodo della Provincia, e non devolverle per l' appellazione al conofcimento della Sedia apoftolica. Ma non farebbe ftato quefto un accrefcer le dimore, un moltiplicare i difpendj, un travagliar più lungamente gl' eletti, contro i quali fi opponeva; mentre dopo il giudizio zio del Metropolitano reftava luogo, così agl' opponenti, come all'eletto, ad appellare al Romano Pontefice? Già quefte appellazioni fi facevano, nè potevan da i Romani Pontefici impedirfi, o per non negare il rifugio agl' oppreffi, o per non permettere, che le Chiefe foffero occupate dagl' indegni di ottenerle. Fu dunque neceffario penfare ad un rimedio fpedito, per cui fi troncaffero le dimore, fi diminuiffero i difpendj, s' impediffero le calunnie e l' oppreffioni, s' apriffe più facile ftrada a fcoprir la verità, e con un folo giudizio fi terminaffero quefte controverfie. Quindi fe fi vuol mirar con occhio fincero la natura di queft' affare fi conofcerà manifeftamente, che i Romani Pontefici non tanto per far ufo de' loro diritti, quanto coftretti dalla neceffità di rimediare agli fconcerti, e di provveder follecitamente alle Chiefe, furon coftretti a fpiegar la loro autorità, ed a richiamare al lor giudizio l' efame di quefte caufe: e che molto malignamente il Dupino e Giannone afcriffero ad ufurpazione de' Papi un provvedimento, che ricercava dalla loro autorità la neceffità de' tempi, e l' utile comun della Chiefa, e ch' era di lor potere il farlo, e che aveano fempre fatto quando il bifogno lo richiedea.

§. III.

Della devoluzione dell' elezioni Ecclefiaftiche al Romano Pontefice, o per negligenza degl' elettori, o per l' inabilità dell' eletto.

S O M M A R I O.

I. *Falfa afferzione del Dupino intorno alla prima parte di queft' articolo. Negligenza di provveder follecitamente le Chiefe vacanti giudicata punibile da' Canoni. Tempo prefcritto dal Concilio Calcedonefe a' Metropolitani per le ordinazioni de' Vefcovi nelle Chiefe vacanti. Premure di-*

re dimostrate da' Romani Pontefici, acciocchè le Chiese vacanti fossero sollecitamente provvedute da' Metropolitani. Testimonianza di S. Lione, e di San Gregorio Magno.

II. *La medesima sollecitudine, che le Chiese non rimanessero vacanti oltre il tempo prescritto da' Canoni, dimostrata da Giovanni VIII. nel Concilio di Ravenna. Canoni di questo Sinodo sopra tal materia con molta diversità riferiti da Graziano, e da altri più antichi raccoglitori attribuiti a diversi Pontefici più antichi di Giovanni VIII.*

III. *Lettera di Stefano Papa scritta a Walperto Patriarca sulla stessa materia, riferita distesamente da Ivone di Chartres nel suo Decreto, e portata in compendio da Graziano, e da altri Collettori. Chi, e qual fosse quel Walperto Patriarca, cui è indirizzata la detta lettera di Stefano.*

IV. *In qual tempo Walperto, cui è indirizzata la lettera di Stefano, tenesse la Sede Patriarcale d' Aquileja; e come possa conciliarsi col tempo di alcuno Stefano Papa. Sentenza del P. Rossi. Cronologia de' Patriarchi d' Aquileja intrigatissima, ed erronea. Si fissano alcune note di tempo de' Patriarchi antecessori di Walperto per rinvenire il tempo, in cui egli sedè nella Cattedra d' Aquileja.*

V. *Se Andrea antecessor di Walperto tenesse la Sede d' Aquileja nell' anno* DCCCLV. *Diploma di Lodovico II. Imperadore non dimostra, che nell' anno* DCCCLV. *fosse Vescovo d' Aquileja Teutimaro, e non Andrea. Note cronologiche del diploma di Lodovico II. come vien riferito dall' Ughello difese.*

VI. *Note di tempo dello stesso diploma portate dal P. Rossi, e da lui supposte corrette si provano erronee, ed in nessuna maniera corrispondenti all' anno* DCCCLV. *Sentenza del Pagi delle due epoche dell' Imperio di Lodovico II. confutata. Vera epoca dell' Imperio di questo Principe disegnata dalle note cronologiche del Concilio Romano tenuto da Lione IV. l' anno* DCCCLIII. *Annalista Bertignano seguito dal Pagi nel fissar l' epoca della coronazione di Lodovico si dimostra erroneo nelle note de' tempi.*

VII. *Caratteri di tempo del riferito diploma di Lodovico più emendati nell' esemplare recato dall' Ughelli, che nella copia portata dal P. Rossi. Epoca dell' Patriarcato di Walperto accomodata alla cronologia de' Vescovi d' Aquileja secondo le Cronache di quella Chiesa riferite dal P. Rossi corrisponde al Pontificato di Stefano V. Liutvvardo eletto Vescovo di Cremona, nominato nella lettera di Stefano, potè esser' eletto l' ultimo anno del Pontificato dello stesso Stefano V. Diplomi di Lodovico III. da cui si raccoglie, che Liutvvardo ottenne la Sede di Cremona*

mona nell' anno DCCCCI. *dopo Eidelberto, non rende improbabile, che egli non fosse eletto dieci anni prima, benchè da Walperto non fosse consagrato, nè gli fosse dato il possesso di quella Chiesa.*

VIII. *Zelo dimostrato da San Gregorio VII. per la sollecita ordinazione de' Vescovi nelle Chiese vacanti. Per qual ragione fino a questi tempi non era stabilita da' Canoni alcuna pena agl' elettori, che trascuravano d' eleggere in determinato tempo il Vescovo nella Chiesa vacante, ma tutta questa cura era imposta a i Metropolitani, ed essi solamente eran soggettati alle pene canoniche se differivano oltre tre mesi la provista delle Chiese vacanti.*

IX. *Trasferito nell' XI. secolo il negozio dell' elezioni ne' Capitoli Cattedrali, fu ad essi prescritto il tempo, entro il quale dovean celebrar l' elezioni. Disposizione del Concilio Generale Lateranense II. Pena della privazione del diritto di eleggere, colla devoluzione dell' elezione al maggior Prelato graduatamente, imposta dal Concilio Lateranense III. Generale agl' elettori, ed a quelli, cui spetta conferire i beneficj, o le dignità inferiori al Vescovato, se dentro il termine di sei mesi non eleggevano, o non conferivano i detti uffici, e beneficj vacanti. Nulla fu disposto in questo Sinodo circa l' elezioni, e le proviste delle Chiese vescovili: e fino all' anno* MCCX. *non era ancora stabilita la pena della privazione del diritto di eleggere, colla devoluzione al Prelato maggiore immediato, ed indi successivamente agl' altri graduatamente.*

X. *Pena della privazione del diritto d' eleggere, colla devoluzione dell' elezione al Prelato maggiore immediato stabilita la prima volta contro gl' elettori delle Chiese Cattedrali, se cessando ogni legittimo impedimento dentro il termine non celebrassero l' elezione, dal Concilio Lateranense IV. celebrato l' anno* MCCXV. *Devoluzione di queste elezioni per la negligenza degl' elettori deferita al Papa non immediatamente, ma solo in ultimo luogo, dove mancassero nel tempo prescritto di provvedere i Superiori, cui era graduatamente devoluta l' elezione. Disposizione utilissima di questo Concilio conforme allo spirito de' primi Canoni.*

XI. *Devoluzione dell' elezioni vescovili immediatamente alla Sedia apostolica nel caso, che dagli elettori fosse scientemente eletta persona indegna, decretata da Bonifacio VIII. Ragioni di questa Decretale.*

XII. *Elettori, che scientemente eleggono persona indegna, dagli antichi Canoni non sottoposti ad alcuna pena determinata, ma solamente a pena arbitraria. Immaro di Rems credè, che gli fosse lecito di riserbare a se l' elezione nel caso, che gl' elettori eleggessero persona indegna: ma questa pena non era determinata da i Canoni.*

XIII. *Pri-*

XIII. *Privazione del diritto di eleggere, colla devoluzione dell' elezione, imposta agl' elettori, che scientemente eleggessero persona indegna da' Concilj Lateranensi III. e IV. Simil pena imposta agl' elettori, che non osservassero la forma prescritta negli stessi Concilj. In questi due casi Bonifacio VIII. dichiarò, che l' elezione si devolvesse immediatamente al Papa.*

XIV. *Si dimostra, che questa dichiarazione era consecutiva alla disposizione del Concilio di Lione intorno al giudizio delle controversie, che occorrevano sopra l' elezioni, riserbato alla Sedia apostolica.*

XV. *Bonifacio per questa dichiarazione non costituì nuovo diritto, ma spiegò l' antico, benchè rade volte usato da' Romani Pontefici; ma pur qualche volta usato, particolarmente da San Gregorio Magno, e da San Gregorio VII. Diritto di questa riserba consecutivo e nativo alla potestà del Romano Pontefice.*

I. Seguitando Giannone a copiar dal suo Dupino, tra 'l numero di que' diritti, che asserisce in processo di tempo essersi usurpati i Romani Pontefici novera ancor questo, *che se gl' elettori fossero negligenti, ovvero l' eletto non fosse idoneo, l' elezione si devolvesse al Papa.* Ma poichè Giannone cammina sulla buona fede del suo Maestro, è necessario far vedere quanto sia fraudolento costui. Primieramente egli unisce la devoluzione dell' elezione, che nasce dalla negligenza degli elettori, alla devoluzione, che sorge dall' inabilità dell' eletto; e dice, che nell' uno e nell' altro caso i Papi devolverono alla loro autorità l' elezioni: la qual cosa è manifestamente falsa nel primo caso, come appresso dimostreremo. Ma per mettere in chiaro questo punto convien sapere, che di un tal diritto devolutivo nell' elezioni benchè non s' abbia espressa idea prima del secolo XII. e del Concilio III. Generale Lateranense celebrato sotto Alessandro III. se ne ha però lo spirito e la ragione negl' antichi Canoni della Chiesa, la quale ha sempre tra le sue premure dimostrata specialmente quella, che le Chiese non rimanessero lungamente vedove del lor Pastore; prefiggendo perciò certo discreto tempo, entro del quale dovessero esser le Cattedre provvedute, sottoponendo all' Ecclesiastiche pene la negligenza di quegli, a cui apparteneva di provvederle, se dentro il termine prefisso non avesser dato loro il Vescovo. Primieramente adunque nel Concilio Calcedonense considerando i Padri, che per la negligenza di alcuni Metropolitani rimanevan le Chiese lungamente prive del lor Pastore, stabilirono, ch' essi den-

dentro il termine di tre mesi da che le Chiese rimanevan vacanti, dovessero ordinare in quelle i Vescovi, eccetto se alcuna necessità inevi-
tabile non côstringesse a differir l'ordinazione; volendo, che se ciò non facessero, fossero sottoposti alla correzione, o censura Ecclesiastica *(a)*. Questa medesima cura ebbero sempre i Romani Pontefici nelle Provincie Occidentali al lor Patriarcato soggette: onde San Lione I. nel principio dell' anno CCCCXLV. prima del Concilio Calcedonese, benchè non avesse accettati, nè confermati dappoi gl' atti di quel Concilio, eccetto solamente quello, che apparteneva alla fede, come abbiamo dimostrato; scrivendo nulladimeno ad Anastasio Vescovo di Tessalonica e suo Vicario nell' Illirico ordina, che i Metropolitani di quelle Diocesi debbano aspettare il di lui consenso per consagrare il Vescovo eletto; ma vuole nel tempo stesso, ch' egli non frapponga indugio alcuno, o dimora a prestarlo, dove sia canonica l' elezione, acciocchè il gregge del Signore non rimanga lungo tempo destituito della cura del suo Pastore *(b)*: aggiungendo, che siccom' egli non permetteva, che si trattasse alcuna cosa d' importanza in quelle Provincie senza intelligenza di quel suo Vicario, così non voleva, che le giuste e canoniche elezioni fossero tenute sospese con alcune dilazioni *(c)*. La stessa sollecitudine, che fossero speditamente provvedute le Chiese vacanti, acciocchè per la mancanza del Pastore non soffrissero danno le pecorelle, dimostrò in più lettere San Gregorio Magno, inculcando in que-

(a) Ἐπηδὴ δὲ τινες τῶν μητροπολιτῶν ὡς περιηχήθημεν ἀμελοῦσι τῶν ἐγκεχειρισαμένων, αὐτοῖς ποιμνίων, καὶ ἀναβάλλονται τὰς χειροτονίας τῶν ἐπισκόπων, ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ ἐντὸς τριῶν μηνῶν γένεσθαι τὰς χειροτονίας τῶν ἐπισκόπων, εἰ μή ποτε ἄρα ἀπαραίτητος, ἀνάγκη παρασκευάσῃ ἐπιταθῆναι τὸν τῆς ἀναβολῆς. χρόνον· εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσοι ὑποκεῖσθαι αὐτῷ ἐκκλησιαστικῷ ἐπιτιμίῳ. *Quoniam nonnulli Metropolitani, ut sæpè a nobis auditum est, & greges sibi commissos negligunt, & ordinationes Episcoporum differunt, Sancta Synodo placuit, ut infra tres menses ordinationes Episcoporum fiant, nisi inexorabilis utique necessitas effecerit, ut dilationis tempus prorogetur. Si autem hoc non fecerint, eos Ecclesiastica pœna subjici.* Concil. Chalced. Can. XXV.

(b) *De persona autem consecrandi Episcopi, & de Cleri Plebisque consensu Metropolitanus Episcopus ad fraternitatem tuam referat, quidque in Provincia beneplacuit scire te faciat, ut ordinationem ritè celebrandam tua quoque firmet auctoritas:* QUÆ RECTIS DISPOSITIONIBUS NIHIL MORÆ, AUT DIFFICULTATIS DEBEBIT AFFERRE, NE GREGIBUS DOMINI DIU DESIT CURA PASTORUM. S. Leo Epistol. 12. aliàs 84. ad Anastas. Thessalonic. cap. VI.

(c) *Sicut enim justas electiones nullis dilationibus volumus fatigari; ita nihil permittimus te ignorante præsumi.* S. Leo Magn. ibi.

questa parte tutte le sue premure (*a*). E nella lettera scritta a Mariniano Vescovo di Ravenna fa conoscere, essere stata dalla santa Sede confermata in Occidente la disposizione de' Canoni Calcedonesi, che oltre tre mesi non debbono rimaner vacanti le Chiese (*b*).

II. Da questo medesimo spirito animati altri Romani Pontefici, di tempo in tempo, acciocchè le Chiese non rimanessero lungamente prive della pastoral cura de' Vescovi, decretarono, che non si differissero lungo tempo le ordinazioni vescovili. Giovanni VIII. nel Concilio di Ravenna numeroso di CXXX. Vescovi, celebrato l'anno DCCCLXXVII. considerando, che per la negligenza de' Metropolitani di esporre la lor fede alla santa Sede, e di domandare ad essa il Pallio poteano lungamente differirsi le ordinazioni de' Suffraganei, le quali senza il Pallio non poteano celebrare, ordinò, che qualunque Metropolitano, che fra 'l termine di tre mesi, quando non fosse scusato da inevitabile necessità, non mandasse a richiedere il Pallio, rimanesse privo della sua dignità, e della potestà di consagrare, finoatantochè egli tardasse ad osservare il pristino costume nella richiesta del Pallio, concedendo licenza agl' altri Metropolitani di ordinare i Vescovi col consiglio del Romano Pontefice nelle Chiese vacanti. Similmente stabilì, che se per negligenza de' Vescovi eletti avvenisse, che le Chiese rimanessero vacanti oltra tre mesi, ch' essi rimanessero privi della comunion della Chiesa finoatantochè o non rinunciassero al Vescovato, o non si facessero consagrare: e che se oltre cinque mesi per lor negligenza rimanesse la Chiesa priva del suo Pastore, non potessero più ricevere il dono della consagrazione, ma dovessero dichiararsi caduti dal loro diritto per giudizio del Metropolitano (*c*). Di questo Sinodo fa menzione il Rossi nella Storia

(*a*) Vide lib. 1. Epistol. 80. & 81. libr. 2. Indict. 10. Epist. 3. libr. 3. indict. 11. Epistol. 35. lib. 7. Epist. 14. & lib. 11. Epist. 77. juxta nov. ordin.

(*b*) *Ultra tres menses Ecclesiam vacare Pontifice statuta sacrorum Canonum non permittunt; ne, cadente Pastore, Dominicum gregem antiquus, quod absit, hostis insidiando dilaniet*. S. Gregor. Magn. lib. 7. Epistol. 42. juxta nov. ordin.

(*c*) *Quisquis Metropolitanus intra tres menses consecrationis suæ ad fidem suam exponendam Palliumque suscipiendum ab apostolica Sede nulla inevitabili necessitate imminente non miserit, commissa sibi careat dignitate; ita tamdiu Episcopali illi Sedi cedat, omnique consecrandi licentia careat, quamdiu in exponenda fide & in expetendo Pallio priscum morem contempserit. Sit licentia Metropolitanis aliis post secundam & tertiam commonitionem viduatis Ecclesiis cum consilio Romani Pontificis ordinando Episcopum subvenire*. Concil. Ravennaten. cap. 1. in Collect. Roman. bipartit. Lucæ Holsten. part. 2. pag. 151. & seq.

Si verò consecrandi Episcopi negligentia provenerit, ut ultra tres menses Ecclesia viduata consistat, communione privetur, quousque aut loco cedat, aut se consecrandum præbere non differat. Quòd si ultra quinque menses per suam negligentiam retinuerit viduatam Ecclesiam, neque ibi, neque alibi consecrationis donum percipiat: immò Metropolitani sui judicio cedat. Holsten. ibi, cap. 11.

ria di Ravenna nel libro v. all'anno DCCCLXXVII. e si prova dalle epistole di Giovanni VIII. LIII. LV. LVI. LVII. LIX. e LX. nelle quali s' invitano i Vescovi alla celebrazione di questo Concilio. Gl' atti però di esso, che non pervennero a notizia del Rossi, dobbiamo riconoscer dalla diligenza di Luca Olstenio, da cui gl' hanno presi i novelli Raccoglitori de' Concilj. I Canoni però da noi citati si vedono riferiti da Graziano (a), e da altri Raccoglitori, che lo precedettero, come Gregorio detto Policarpo, Burcardo, Anselmo, Ivone, e l' Autore della Pannonìa, o Panormìa (b). Ben vero è, che il primo Canone diversamente vien riferito da Graziano, e dagl' altri più antichi Collettori, da quello, che sopra abbiamo portato dal Concilio di Ravenna, benchè la sentenza sia l' istessa; ma molto è più opportnna al nostro intento riguardo alla causa di qnella disposizione, come vien portata da Graziano (c). Così ancora diversamente da Graziano e dagli altri riferiti Collettori vengono ascritti questi due Canoni a diversi Pontefici: mentre Burcardo, Anselmo, e l' Autore della Panormìa gli attribuiscono a Damaso: *Ex decretis Damasi*; ma Graziano ed Ivone gli ascrivono a Pelagio: dalche si può raccorre, per dir ciò di passaggio, che Ivone non fu l' Autore della Panormìa, come dopo Stefano Baluzio insigne Codiciajo (d) pretende Guglielmo Cave (e). Ma siccome rechiamo ferma opinione, che que' due Canoni non possano ascriversi nè a Damaso, nè a Pelagio, o sia il primo, o sia il secondo; così crediamo, che la disposizione in essi contenuta fosse bensì rinnuovata nel Concilio di Ravenna, ma che per altro fosse di quello più antica: parendo a noi cosa non simile al vero, che Burcardo, il quale fiorì un secolo dopo il citato Concilio di Ravenna, citando questi Canoni gli avesse creduti tanto antichi, che a' decreti di Damaso li riferisse.

III. Intorno all' anno DCCCXCI. Walperto, o Walberto Patriarca d' Aquileja ricusando di consagrar Liutvvardo canonicamente eletto al Vescovato di Como, ed ammonito perciò dal Romano Pontefice, acciocchè o non differisse la consagrazione, o se aveva difficoltà circa la canonicità dell' elezione di Liutvvardo l' esponesse alla Sedia apostolica, e non adducendo egli alcuna ragione della sua renitenza, gli scrisse di nuo-

(a) Can. *Quoniam*, 1. distinct. 100.

(b) Polycarp. lib. 2. tit. 10. Burchard. lib. 1. cap. 25. Anselm. libr. 6. cap. 92. Ivo part. 5. cap. 136. Pann. lib. 3. cap. 11.

(c) *Quoniam quidam Metropolitanorum fidem suam secundum priscam consuetudinem sanctæ Sedi apostolicæ exponere detrectantes, usum Pallii neque expetunt, neque percipiunt, ac per hoc Episcoporum consecratio viduatis Ecclesiis non sine periculo protelatur; placuit ut quisquis Metropolitanus, &c.* juxta ea, quæ superius adduximus. Gratianus loc. cit.

(d) Baluz. Præfat. in Anton. Augustin. *de emendation. Gratiani*.

(e) Cave Hist. literar. sæcul. XI.

nuovo il Pontefice, ingiungendogli, che senza dilazione ordinasse l'eletto, altramente venendo questi a Roma sarebbe stato da lui ordinato. Questa lettera vien riportata non solamente da Graziano (*a*), ma ancora da Anselmo (*b*), e da Ivone di Chartres (*c*), ma più pienamente da questo; e tutti l'attribuiscono ad un Pontefice Stefano (*d*). Ma non portando questa lettera alcuna nota di tempo, siccome non può sapersi a quale Stefano debba attribuirsi, così non può facilmente rinvenirsi il tempo, in cui fu scritta. Nè ciò può raccorsi dalla Cronologìa de' Vescovi d' Aquileja, e di Como, la quale vien così mal digerita dall' Ughelli, che nulla da essa può raccorsi di certo intorno all' età di Walperto, e di Liutvvardo. Dalla lettera nulladimeno sopra riferita, e recataci da Ivone, si può con certezza dedurre, che Walperto fu quell' Arcivescovo d' Aquileja, cui scrisse Fozio falso Patriarca di Costantinopoli quella lettera, che vien riferita dal Baronio (*e*), e dal Combefisio (*f*), e nella quale si fa menzione dello scismatico Sinodo Costantinopolitano congregato da Fozio, e de' Legati, che Giovanni VIII. nell' anno DCCCLXXIX. avea spediti in Costantinopoli: meritamente da tutto ciò raccogliendo il Baronio, che questo Patriarca, di cui egli non porta il nome, se l' intendea con quel perfido usurpatore del Trono Costantinopolitano contro la Sede Romana; potendosi ancora dedurre, che questo medesimo Vescovo d' Aquileja confederato con Fozio fosse quello, cui Giovanni VIII. l' anno DCCCLXXVII. scrisse quella lettera, la cui iscrizione senza alcun nome è indirizzata *ad Aquilejensem*, nella quale li fa sapere, ch' egli era diffamato di cose sinistre, le quali doveano ventilarsi, e risolversi con regolar censura in un Concilio (*g*). Or che tutte queste cose convenissero a quel Walperto, cui è indirizzata la lettera di Stefano riferita da Ivone, abbiamo detto raccorsi

(*a*) Can. *Nunc verò*, 20. caus. 9. quæst. 2.

(*b*) Anselm. lib. 5. cap. 31.

(*c*) Ivo par. 5. cap. 13.

(*d*) *Stephanus Walberto Patriarchæ. Miramur prudentiam tuam Cumensi Ecclesiæ denegare consecrare Pastorem, quum jam te ad hoc provocatum noveris apostolica exhortatione. Si enim in ejus electione quid tibi displicuit sacris Canonibus interdictum, apologeticis literis tuis respondere nobis debueras. Nunc verò tibi iteratò scribimus, nolentes alicujus Ecclesiæ privilegium infringere, licèt apostolica prærogativa possimus de qualibet Ecclesia Clericum ordinare. Desine jam cujuspiam zelo electum a Clero & expetitum a Populo Litvvardum Cumensi Ecclesiæ Antistitem protelare; quia si protelaveris, & eum consecrare totiens monitus non maturaveris, qum ad nos venerit, procul dubio consecratus abibit.* Epist. Stephan. Papæ ad Walbertum Patriarcham, apud Ivonem in Decret. par. 5. cap. 13.

(*e*) Vide Baronium ad annum 883. num. 5. & seqq.

(*f*) Combefisius in Auctario novissimo.

(*g*) *Novimus vestram beatitudinem a nonnullis sinisterius diffamari, quod profectò in synodali est conventu integrius & perspicacius ventilandum, & secundùm sui qualitatem, regulari censura modis omnibus finiendum.* Epist. LVIII. Joannis VIII. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 45.

da questa lettera stessa: imperocchè dopo le parole da noi portate soggiunge il Pontefice, che sebene in vigor della sua apostolica autorità poteva consagrar quel Vescovo, era anche incitato a farlo dall' esempio dello stesso Walperto, il quale trasgredendo i termini prefissi alla sua autorità, in disonore della Sedia apostolica avea osato consagrare il Vescovo nella Chiesa di Salona, mettendoli per questo fatto sotto gli occhi la sua prevaricazione (*a*). Ora essendo cosa certa, che la consagrazione dell' Arcivescovo di Salona apparteneva alla Sedia apostolica, e che il Clero di Salona sedotto dallo scisinatico Fozio ricusava, che l' Arcivescovo eletto ricevesse la consagrazione ed il Pallio dal Romano Pontefice, come apparisce dalla lettera di Giovanni VIII. scritta a' Cherici di Salona l' anno DCCCLXXIX. esortandogli a ritornar nel grembo della Romana Chiesa (*b*), rimane ancor certo, che Walperto era sospetto d' intelligenza cogli Scismatici.

IV. Essendosi veduto chi era Walperto, a cui fu indirizzata la lettera di Stefano riferita da Ivone e da Graziano, rimangono ora a sciorsi due nodi difficili da strigarsi. Il primo riguarda il tempo dell' Arcivescovato di Walperto da conciliarsi col tempo di alcuno degli Stefani Papi: l' altro consiste nel concordare il tempo di quello e di questi col tempo, in cui Liutvvardo fu creato Vescovo di Como. Nella qual cosa il novello erudito Scrittore del Commentario sopra i Monumenti della Chiesa di Aquileja trattando non pur di Walperto, ma anche della riferita lettera di Stefano a quello indirizzata; avvegnachè molte cose degne di considerazione di questo Walperto ci faccia osservare, e non metta punto in dubbio la sincerità di essa lettera, traendo anzi da essa argomento per confermar ciò, ch' egli di quell' Arcivescovo afferma intorno alla di lui intelligenza cogli scisinatici Foziani, non scioglie tuttavia questi nodi; conchiudendo il suo discorso con dire, che non essendo stato Liutvvardo assunto alla Chiesa di Como prima dell' anno DCCCCI. non potè quella lettera essere scritta prima del medesimo anno, nel quale non era Pontefice alcuno Stefano, ma Benedetto IV. (*c*). Ma se così fosse, il principio del Vescovato di Liutvvardo non pure non si accorderebbe col Pontificato di alcuno Stefano, ma nè tampoco converrebbe col tempo dell' Arcivescovato di Walperto: con-

(*a*) *Quia licèt id apostolica auctoritate facere valeamus, tuo tamen incitamur exemplo, qui transgressis terminis tibi commissis, in Ecclesia Salonensi Episcopum ordinare, ad indecentiam apostolica Sedis præsumpsisti: quod quanta prævaricationis sit, ipse perpende.* Epist. Stephan. ad Walbertum, apud Ivonem loc. cit.

(*b*) Vide Epist. exc. Joannis VIII apud Labbè Tom. 11. Concil. edit. Ven. col 121.

(*c*) Vide P Joann. Francisc. Bernard. de Rubeis *Monument. Eccles. Aquilejens. Comment. illustrat.* cap. 50. num. 71.

conciossiacosachè secondo l' Ughelli Walperto fu creato Vescovo d' Aquileja circa l' anno DCCCLVIII. e tenne quella Sede XXVI. anni : onde secondo questo computo convien dire , ch' ei morisse l' anno DCCCLXXXIV. (a) Nell' anno mortuale di Walperto convien coll' Ughelli anche Palladio ; ma molto differisce da lui nell' anno dell' assunzione di quello al Patriarcato di Aquileja : volendo , ch' egli fosse assunto a quella Sede l' anno DCCCLXXIX. non assegnandoli che XV. anni di Pontificato . Ma che Walperto assai prima dell' DCCCLXXIX. fosse Vescovo d' Aquileja si rende manifesto da due lettere di Giovanni VIII. a lui scritte l' anno DCCCLXXVII. (b) citate anche dal P. Rossi (c) : e che tenesse quella Sede assai più di quindici anni viene indicato dalla Cronaca d' Aquileja citata dal lodato P. Rossi, la quale assegna a Walperto XXVII. anni di Patriarcato (d). Volendo adunque ritenere i XXVII. o i XXVI. anni del Patriarcato di Walperto, secondo l' Ughello , e la detta Cronaca ; nè potendosi fissare il principio di esso Patriarcato nè così avanti come lo fissa Palladio , nè così indietro come lo pone l' Ughelli , pare piuttosto spediente di doverlo fissar nel tempo di mezzo tra l' DCCCLVIII. e l' DCCCLXXIX. circa l' anno DCCCLXVIII. E che prima di questo tempo non potesse Walperto essere assunto alla Sede d' Aquileja sembra che possa raccorsi da i Patriarchi, che prossimamente gli precederono , i quali furono Andrea , Venanzio , Teodemaro , o Teodemano , (altramente detto Indelmaro , o Vildemaro , o Oudelmaro) e Lupone . La Cronaca d' Aquileja citata dal P. Rossi assegna X. anni di Sede ad Andrea , XIII. a Venanzio , XXII. a Teodemaro , III. a Lupone , cui successe Walperto (e). E comechè nessuna menzione ivi si faccia del tempo , onde debba cominciarsi , o terminarsi il computo degl' anni assegnati a ciascheduno de i detti Patriarchi ; e che oltre di ciò sia incertissimo il numero di essi anni a ciascheduno di loro assegnati , per la grandissima varietà , che si trova ne' Catalogi scritti a penna , e negli Scrittori delle cose d' Aquileja ; nulladimeno si trovano altronde alcune note di tempo , dalle quali comprendendosi l' età , in cui alcuno d' essi Patriarchi tenea quella Sede , si può far conghiettura degl' altri . Primieramente dunque è certo , che Andrea occupava quella Cattedra nel Pontificato di Sergio II. il quale assunto al Pontificato l' anno DCCCXLIV. nel mese di Febbrajo , cessò di viver l' anno DCCCXLVII. nel fine del mese di Gennajo .

(a) Vide Ferdinandum Ughell. Ital. sacr. edit. Ven. 1720. col. 41.

(b) Vide Epist. 48 & 50. Joann. VIII. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 39. & seq.

(c) Monument. Eccles. Aquilejen. Comment. illustr. cap. 50. num. 30.

(d) *Walpertus Patriarcha sedit annis* XXVII. Chronic. Aquilejen. apud de Rubeis loc. cit.

(e) Vide Chronic. Aquilejen. apud P. de Rubeis loc. cit. cap. 49. num. 1.

jo. Ciò si raccoglie primieramente dalla lettera di questo Pontefice ad Andrea Patriarca, recata da' Correttori dell' Ughello da un Codice scritto a penna del nobile Bernardo Trevisano (*a*). Secondariamente dalla Cronaca del Dandolo, il quale narra, che questo Pontefice volendo sedar la discordia tra 'l Patriarca di Gradi e quello d' Aquileja scrisse a Venerio Patriarca Gradense, e ad Andrea Patriarca d' Aquileja, ammonendogli a non tentar cosa alcuna, ma di presentarsi al Concilio, che avea proposto di congregare alla presenza dell' Imperadore per terminar questa lite: la qual cosa soggiunge il Dandolo, che prevenuto dalla morte non potè effettuare (*b*). Se adunque Sergio morì nell' DCCCXLVII. e per la sua morte non potè eseguir quello, che avea scritto ad Andrea, convien dire, che gli scrivesse poco prima della sua morte nell' anno DCCCXLVI. Ma di più sembra potersi affermare, che questo medesimo Andrea sedesse nella Chiesa d' Aquileja nell' anno DCCCLV. mentre dopo Angelberto Vescovo di Milano si trova segnato nel rescritto de' Vescovi Cisalpini a Lodovico Imperadore dopo il Concilio di Pavìa, celebrato nel sopraddetto anno DCCCLV. (*c*).

V. E comechè da alcuni s' asserisca, e del medesimo parere sia ancora il P. Rossi, che il nome d' Andrea sia scorso per errore nel riferito rescritto in luogo di Teodemaro, il quale si trova scritto nell' altro Sinodo di Pavìa, tenuto cinque anni prima nell' DCCCL. dove insieme col detto Angelberto, e con Giuseppe Arcicappellano si dice aver presieduto al Sinodo detto Regio Ticino, come quello, che fu tenuto nella regia di Pavìa (*d*); contuttociò noi stimiamo assai più probabile, che il nome di Teodemaro sia quì stato intruso per errore per quello di Andrea, e che il nome di Andrea sia erroneamente nel rescritto dell' altro Concilio di Pavìa dell' anno DCCCLV. scorso per lo nome di Teodemaro: imperocchè se nell' DCCCL. Teodemaro era Patriarca d' Aquileja, appena si troverà luogo di collocar Venanzio, che dopo Andrea, e prima di Teodemaro ebbe la Sedia d' Aquileja: raccogliendosi apertamente dalla Cronaca del Dandolo, che Andrea sopravvisse a Sergio II. Romano Pontefice, che finì la vita nell' anno DCCCXLVII. onde ancorchè Andrea

(*a*) Vide Ughellum Ital. sacra, Tom. V. edit. Ven. 1720. col. 38.

(*b*) Dandolus in Chronic. lib. VIII. cap. IV. par. XXII.

(*c*) *Nos quidem in Dei nomine Angelbertus Archiepiscopus, & Andreas Patriarcha, unà cum Joseph archicapellano, cum ad hanc Synodum in urbe regia Ticino congregatam venissemus*, &c. Concil. Ticinense apud Harduinum Tom. V. Concil. col. 97. D.

(*d*) *Anno Incarnationis Dominicæ* DCCCL.... *in urbe regia Ticino facta Synodus, cui præsederunt Angelbertus Mediolanensis Archiepiscopus, Theodemarus Aquilejensis Patriarcha, & Joseph venerabilis Episcopus atque archicapellanus*, &c. Synodus Regiaticina apud Harduinum Tom. cit. col. 25. A.

drea fosse passato all' altra vita nello stess' anno, Venanzio, che li successe, e fu predecessore immediato di Teodemaro, non averebbe tenuta quella Sede se non due o tre anni: il che per altro troppo discorda dalle antiche Cronache, che XIII. anni di Patriarcato a Venanzio assegnano, non parendo verisimile sì notabil divario, quanto è da due o tre a XIII. ancorchè la metà del tempo di meno si volesse a quel Patriarca attribuir di quello, che le dette Cronache ed altri Scrittori citati dall' Ughelli gl' ascrivono. Nè per confermar l' opinione di quelli, che asseriscono, il nome di Andrea essere stato intruso per errore nel rescritto del Concilio di Pavìa dell' DCCCLV. in luogo di quello di Teodemaro sembra a noi, che punto giovi il diploma di Lodovico II. Imperadore, che si asserisce dato in Pavìa l' istess' anno dopo la celebrazione del Sinodo, recato nell' Opera dell' Ughelli (a); nel qual diploma il Patriarca d' Aquileja, in cui favore fu spedito, una volta è chiamato *Teutimaro*, ed un' altra *Teutimarco*: imperocchè è incertissimo il tempo, in cui fu spedito. Le note cronologiche d'esso, secondo che vien riferito non solamente dall' accrescitore ed emendator dell' Italia sagra, ma ancora da Giovanni Cristiano Lunigo nel II. Tomo del Codice Diplomatico d' Italia, sono qneste: *Dat. Calend. Novembris, anno* X. *propitio Imperio D. Ludovici piissimi Augusti, quinta indictione*. Ma è cosa certa, che nel Novembre dell' DCCCLV. non correa la quinta, ma la quarta indizione, cominciata dal Settembre dello stess' anno: onde per la quinta indizione viene apertamente indicato l' anno DCCCLVI. nel quale non si nega, che fosse Patriarca Teodemaro; ma ciò non prova, ch' egli avesse quella Sede nell' anno DCCCLV. e che perciò il nome d' Andrea, che si trova nel rescritto a Lodovico II. dell' anno DCCCLV. sia scorso per errore in vece di quello di Teodemaro. Vero è, che il X. anno dell' Imperio di questo Principe non si può accordar coll' DCCCLVI. in nessuna di quell' epoche differenti, che vengono assegnate dal Pagi, così nella dissertazione Consolare, come nella Critica, per noverar gl' anni di quell' Augusto nelle dignità imperiali (b): imperocchè, per non parlar della prima e della quarta epoca, le quali non fanno a proposito, la seconda a divisamento del Pagi cominciava dall' anno DCCCXLIX. quando Lodovico fu dal Padre dichiarato conforte dell' Imperio, la terza dall' anno DCCCL. quando quel Principe fu da Lione IV. Romano Pontefice coronato e consagrato Augusto. Attesa adunque la seconda epoca, nell' anno DCCCLVI. correa il settimo anno dell' Imperio di Lodovico,

(a) Tom. V. Ital. sacr. edit. cit. col. 39. D.
(b) Vide Pagium dissert. Hypatica, par. 3. cap. 4. num. 17. & in Critic. ad annum 844. num. 4.

vico, ed attesa la terza correa il sesto. E se poi volesse tenersi l'epoca assegnata dal Cardinal Baronio, come noi crediamo, che debba attendersi, cominciando questa dall'anno DCCCXLVIII. nel qual' egli giudica, che fosse da Lione IV. quel Principe coronato (a), nell'anno DCCCLVI. correa l'ottavo anno dell'Imperio di Lodovico: ond'è, che in nessuna epoca coll'anno predetto DCCCLVI. può concorrere il X. anno dell'Imperio del detto Augusto. Ma nulladimeno essendo nel diploma riferito dall'Ughello e dal Lunigo segnata l'indizione non con nota numerale, ma distesamente scritta, *quinta indictione*, ogni ragion vuole, che questa si ritenga, e si emendi la nota numerale dell'Imperio, nella quale, come ognun sa, e la continua sperienza lo dimostra, è facilissima cosa a prendersi abbaglio da i trascrittori, lasciando qualche nota posta innanzi al numero X. e che in luogo dell'anno X. debba riporsi l'anno IX.

VI. Nè pensiamo, che sia necessario tirar per forza la data di questo diploma nell'anno DCCCLV. con mutar tutte le note cronologiche di esso, come ha creduto di dover fare il P. Rossi, emendandole sulla norma di non si sa quale apografo, ch'egli non accenna onde sia stato da lui tratto. Egli adunque così emenda le dette note cronologiche: *Datum* III. *Kal. Novembris, anno Christo propitio Imperii Domini Hludovici piissimi Augusti V. indictione* III. Ma è certo, che alli 30. d'Ottobre dell'anno DCCCLV. correa la quarta indizione cominciata dal Settembre dell'istess'anno, e non la terza già terminata nel fine d'Agosto. Nè giova a lui dire, che non era costante il costume di cominciar l'indizione dal mese di Settembre, adducendo l'autorità del P. Mabillon: conciossiachè sebene fuor d'Italia, se dobbiam prestar fede al Pagi, fino dal sesto secolo furono alcuni, che cominciarono a dar principio alle indizioni dal mese di Gennajo (b); contuttociò in questi tempi, di cui favelliamo, ed in Italia era costume costantissimo, che il principio dell'indizione si prendea dalle calende di Settembre, come l'istesso Pagi appunto contro il P. Mabillon con molti diplomi dimostra (c). Secondariamente all'anno DCCCLV. corrisponde è vero l'anno V. dell'Imperio di Lodovico II. giusta la terz'epoca assegnata dal Pagi all'Imperio di esso Principe, la quale egli suppone principiar dall'anno DCCCL. nel quale alli 2. di Dicembre asserisce essere stato da Lione IV. coronato in Roma Imperadore; ma di questa coronazione fatta

(a) Vide Baron. ad annum 844. num. 11.

(b) Vide Pagium differt. Hypatica, par. 3. cap. 2. num. 13. in fine.

(c) *In Italia autem indictiones a Septembri initium sumpsisse jam sapè insinuavi, quia video non paucos ad eum lapidem offendisse.* Pagius in Critic. Baron. ad ann. 850. num. 60.

fatta dal Pontefice Lione nell' DCCCI. egli non reca altro mallevadore, che il testimonio del Cronista Bertiniano, quando per altro gl' atti della Chiesa Romana ne fanno apertamente conoscere, che la detta coronazione seguì l' anno secondo del Pontificato di Lione IV. cioè, l' anno DCCCXVIII. come fu opportunamente avvertito dal Cardinal Baronio. Di ciò saremo contenti addurne la testimonianza irrefragabile del Concilio Romano tenuto da San Lione IV. l' anno DCCCLIII. osservato dal Cardinal Baronio, e pubblicato da Luca Olstenio diligentissimo investigator di questi antichi monumenti. Nella Prefazione di questo Sinodo sono quattro caratteri di tempo maravigliosamente tra loro corrispondenti. Il primo è l' anno settimo del Pontificato di Lione, non indicato con note numerali, ma interamente scritto. Il secondo è l' anno trentasettesimo dell' Imperio di Lotario, e quinto dell' Imperio di Lodovico II. similmente distesamente scritto, e non indicato col numero Romano. Il terzo è il giorno, ed il mese della tenuta di questo Sinodo, cioè, il dì ottavo di Dicembre. Ed il quarto finalmente è l' indizione seconda: onde quel Concilio dicesi celebrato *Anno scilicet Pontificatus sanctissimi ac coangelici & universalis quarti Papæ Leonis septimo, atque invictissimorum Dominorum nostrorum Hlotharii, ac Hludovici Imperatorum anno quoque Imperii eorum quinto, & trigesimo septimo, mense Decembri, die* VIII. *indict.* II. Questi medesimi caratteri di tempo si vedono replicati nello stesso Sinodo nella condannagione fatta dal Papa e da i Padri d' Anastasio Prete del titolo di S. Marcello, benchè indicati con note numerali: *Imperantibus Dominis piissimis perpetuis Augustis, Hlothario a Deo coronato pacifico & magno Imperatore anno* XXXVII. *sed & Hludovico a Deo coronato ejus Filio novo Imperatore anno* V. *mense Decembrio, die* VIII. *indictione* II. (a) Essendo stato pertanto Lione IV. creato Pontefice l' anno DCCCXLVII. nel mese d' Aprile, come col Baronio il Pagi consente, benchè per diverse ragioni (b), agl' 8. di Dicembre dell' DCCCLIII. correva il settimo anno del suo Pontificato, il qual anno spirava ad Aprile dell' DCCCLIV. Conviene adunque l' anno del Pontificato di Lione col giorno notato degli 8. Dicembre dell' DCCCLIII. Convien con esso giorno, e con esso anno l' indizione seconda, cominciata, com' era costume, dal Settembre dell' istess' anno: adunque debbe ancor convenir con queste note di tempo l' anno quinto dell' Imperio di Lodovico II. due volte replicato, l' una distesamente, e l' altra col numero Romano. Dovendo per tanto

(a) Apud Holstenium in Collect. Roman. bipart. par. 3. pag. 38. & 101.

(b) Vide Pagium ad annum 857. num. 4.

parer cosa certa, che la Chiesa Romana non considerava altr' epoca dell Imperio degli Augusti, se non quella, che cominciava dal giorno, in cui essi ricevevan la consagrazione, e la corona dal Romano Pontefice; convien dire, che l' anno quinto dell' Imperio di Lodovico segnato negl' atti di questo Sinodo cominciasse nel secondo anno del Pontificato di Lione, o nel fine di Dicembre dell' DCCCXLVIII. come vuole il Baronio, o prima del Dicembre dell' DCCCXLIX. e che o nel XLVIII. o nel XLIX. egli ricevè da Lione IV. l' imperial corona. Consente il Pagi, che l' anno quinto di Lodovico segnato in questi atti debba cominciar dall' DCCCXLIX. ma vuole, che in quest' anno fosse bensì dal Padre dichiarato Imperadore, ma non già consagrato dal Papa: asserendo sulla fede dell' Annalista Bertiniano, che questa consagrazione seguisse nell' anno DCCCL. e distinguendo due epoche dell' Imperio di quel Principe, l' una dalla di lui assunzione al consorzio dell' Imperio, l' altra dalla di lui coronazione o consagrazione ricevuta dal Papa. Ma sarebbe per altro cosa di maraviglia, che il Romano Pontefice e la Chiesa Romana nel noverar gl' anni dell' Imperio di Lodovico avesse avuto più riguardo all' epoca incominciata dall' assunzione di quel Principe al consorzio dell' Imperio, che all' epoca cominciata dalla di lui coronazione e consagrazione. Il vero però è, che quest' epoca cominciata dall' DCCCL. è stata inventata dal Pagi per sostener l' error manifesto del Cronista Bertiniano, il quale all' anno DCCCL. asserisce, che Lotario mandò il suo figliuolo Lodovico a Roma, il quale dal Papa Lione fu onorevolmente ricevuto, ed unto Imperadore (a). Ma noi non crediamo esser necessario fissar nuove epoche per far grazia ad uno Scrittore, il quale sappiamo, o per propria trascuratezza, o per vizio degl' Amanuensi, esser stato fallacissimo nel novero degl' anni. E per recarne un esempio senza partirci dagl' atti del Concilio Romano sotto Lione IV. celebrato l' anno DCCCLIII. nel quale fu scomunicato Anastasio Prete del titolo di San Marcello, riferendo il Cronista Bertiniano all' anno DCCCLXVIII. in occasione di parlar della nuova scomunica fulminata da Adriano II. contro il medesimo, la scomunica pronunciata contro di costui da Lione IV. commette due intollerabili anacronismi. Dagl' atti del detto Concilio pubblicati dall' Olstenio abbiamo osservato, che la sentenza sinodale di scomunica contro il detto Anastasio fu pronunciata da Lione IV. sotto li 28. di Dicembre, corrente la seconda indizione: ma il buon Annalista portando la sentenza di Lione totalmente trasformata da

(a) *Lotharius filium suum Ludovicum Romam mittit, qui a Leone Papa honorificè susceptus, & in Imperatorem unctus est.* Annales Bertiniani ad annum 850.

da quella, che vien riferita negl' atti, fa dire a quel Pontefice, che la pronunciò sotto li 16. di Dicembre nell' indizione decimaquarta (a). Or l' indizione XIV. correva l' anno DCCCL. dal mese di Settembre incominciata, cioè, tre anni primachè fosse celebrato da Lione IV. il Concilio Romano, e che da esso in quel Sinodo fosse scomunicato. E se quivi si volesse dire, che per abbaglio degli Amanuensi imperiti sia scorso quest' anacronismo nelle note numerali, perchè non si può dir l' istesso nella nota numerale del tempo, in cui Lodovico fu coronato Imperadore da Lione IV?

VII. Da tutto questo discorso si deduce, che le note cronologiche, con cui ci vien descritto dal P. Rossi il diploma di Lodovico II. in cui fa menzione di Teodemaro, o Teotemaro Patriarca d' Aquileja, non corrispondono in niuna guisa all' anno DCCCLV. sì perchè nel mese di Ottobre di quell' anno non correa la terza, ma la quarta indizione, sì ancora perchè in quel tempo disegnato colle dette note non potea correr l' anno V. dell' Imperio di Lodovico, il quale correva due anni prima, cioè, nel Dicembre dell' DCCCLIII. e che piuttosto debban seguirsi i caratteri del tempo indicati nel diploma stesso come vien riferito dagli editori Veneti dell' Ughello, e dal Lunigo, dove a lettere tonde si vede scritta la quinta indizione, la quale avea corso dopo il Settembre dell' DCCCLVI. emendando, come si è detto, la nota degl' anni dell' Imperio di Lodovico; e che perciò da questo diploma non si può dedurre, che nel rescritto de' Vescovi del Concilio di Pavia a Lodovico II. nell' anno DCCCL. in luogo d' Andrea debba riporsi Teodemaro, il quale per avventura potè esser creato Patriarca poco prima del Dicembre dell' DCCCLVI. succeduto a Venanzio, che forse pochi mesi tenne quella Cattedra dopo la morte d' Andrea, tal volta succeduta nel fine dell' DCCCLV. Ma per torci fuora d' ogni briga vogliamo ammetter per ogni mala ippotesi, come suol dirsi, che dopo la morte d' Andrea, la quale, come abbiamo dimostrato, non potè accadere prima dell' anno DCCCXLVII. succeduto in quella Sede Venanzio la tenesse solamente tre anni; cosichè nel principio dell' anno DCCCL. fosse creato Patriarca Teodemaro, e che nel medesimo anno potesse sottoscriversi al Concilio di Pavia, detto Regiaticino, perchè celebrato nella Città Regia di Pavia: a questo Teodemaro nulladimeno le Cronache d' Aquileja concedono XXII. anni di Patriarcato, e tre ne danno a Lupone succeduto a Teodemaro, al qual Lupone succedette il nostro Walperto, il quale perciò secondo questo

(a) *Imperantibus Dominis nostris Lothario & Ludovico Augustis, mensis Decembris die* XVI. *indictione* XIV. *Leo Episcopus Servus Servorum Dei, &c.* Annales Bertiniani ad ann. 868.

computo non potè ottener quella Sede prima dell' DCCCLXXV. Ma perchè sappiamo esser fallacissime quelle Cronache circa il numero degli anni assegnati a' Patriarchi, vogliamo detrarre otto anni dell' DCCCLXXV. e supporre, che Walperto succedesse a Lupone circa l' anno DCCCLXVIII. Trovandosi pertanto non infrequenti memorie di questo Walperto, e sapendosi, ch' egli tenne lungamente quella Sede, non doverà parere inverisimile ciò, che asserisce l' Ughelli, ch' egli per lo spazio di ventisei anni occupasse quel Patriarcato, ovvero XXVII. come gli attribuiscono le Cronache d' Aquileja; e che perciò sedesse in quella Cattedra fino all' anno DCCCXCIV. Ora in quest' epoca si trova l' epoca del Pontificato di Stefano V. da alcuni detto VI. Pontefice lodatissimo, il quale dall' DCCCLXXXV. fino all DCCCXCI. degnamente sedè nel Trono apostolico. Rimane or da vedere, se in quest' epoca di Stefano s' incontra l' epoca di Liutvvardo Vescovo di Como. Volendosi seguir la Cronologia de' Vescovi di Como digerita dall' Ughelli, essendo secondo questi Liutvvardo, o Liutardo succeduto ad Agilberto l' anno DCCCXCI. troveremo, ch' egli fu eletto l' ultimo anno del Pontificato di Stefano V. il quale essendo stato assunto al Trono apostolico nel mese di Settembre dell' anno DCCCLXXXV. come vuole il Pagi (a), ed avendo tenuto il Pontificato sei anni e nove giorni, convien dire, ch' ei passasse all' altra vita verso la fine di Settembre dell' anno DCCCXCI. onde potendo essere stato eletto Liutvvardo nel principio del medesimo anno, potè conseguentemente Stefano avere scritta a Walperto Patriarca d' Aquileja quella lettera, che vien riferita da Ivone, concernente la consagrazione del medesimo Liutvvardo. Ma a questa Cronologia dell' Ughelli si oppongono manifestamente due diplomi di Lodovico III. Imperadore riportati dal medesimo Ughelli, da' quali si rende certo, che Liutvvardo non ottenne quel Vescovato se non dieci anni dappoi, cioè, nell' anno DCCCCI. imperocchè in un di essi spedito sotto li 15. di Gennajo dell' anno DCCCCI. vengono conceduti alcuni privilegj alla Chiesa di Como a petizione di Deilberto Vescovo di essa: nell' altro poi in data delli 7. di Dicembre del medesimo anno DCCCCI. si concedono dal medesimo Principe privilegj all' Abbadìa della Coronata a richiesta di Liutvvardo, o Liutardo Vescovo di Como. E' chiaro adunque da questi diplomi, che nel Gennajo del DCCCCI. era Vescovo di Como Deilberto, e che nel Dicembre del medesimo anno era Vescovo della stessa Città Liutvvardo, ed amendue ne' detti diplomi si vedono onorati col titolo d' Archicancellieri. Non trovandosi adunque altro Liutvvardo nella serie de' Vescovi di Como

(a) Vide Pagium in Critic. Baron ad annum 891. num. 1.

Como prima di questo menzionato nel sopraddetto diploma di Lodovico III. convien dire, ch'ei non ottenne quella Chiesa se non nell'anno DCCCCI. dopo Deilberto morto nello stesso anno. E' ancora da notarsi, che in uno di essi Lodovico si chiamò solamente Re d'Italia: *Dat. XV. Kal. Feb. anno Incarnationis Domini* DCCCCI. *Ind.* IV. *anno autem Ludovici largissimi Regis in Italia primo*; nell'altro si chiama Imperadore: *Dat.* VII. *Id. Decemb. anno Incarn. Dom.* DCCCCI. *Indict.* IV. *anno autem Regni Ludovici seren. Imper. in Ital. I.* (a) Dalla qual cosa si raccoglie, com'è stato osservato dal Signor Sassi, e dal Padre Rossi (b), che Lodovico nell'anno DCCCC. fu coronato Re d'Italia, e nel seguente anno DCCCCI. fu dichiarato Imperadore dopo la metà di Gennajo, e prima del fine di Maggio. Questi diplomi adunque con ordine prepostero riferiti dall'Ughelli, e indigestamente confusi, distruggono affatto la Cronologia stabilita da esso del Vescovato di Liutvvardo, e fanno vedere, che questi non nell'anno DCCCXCI. ma dieci anni dopo, cioè, nell'anno DCCCCI. fu assunto alla Sedia Vescovile di Como; nel qual tempo non alcun Stefano, ma Benedetto IV. sedeva nella Cattedra apostolica. Ma questo nodo nulladimeno si può facilmente sciorre con avvertire, che altro è, che Liutvvardo nell'anno DCCCXCI. ed ultimo del Pontificato di Stefano fosse dal Clero e dal Popolo eletto al Vescovato di Como, altro che fosse allora consagrato, ed ottenesse quella Sede. E può ben stare, ch'egli dopo la morte di Agilberto fosse eletto Vescovo nella primavera dell'anno DCCCXCI. e che per la pertinacia di Walperto non fosse allora consagrato, benchè ne fosse perciò quel Patriarca ripreso da Stefano: e tanto più che essendo questo Pontefice morto nel Settembre dell'anno stesso, ebbe maggior libertà Walperto di opporsi a Liutvvardo, e negarli la consagrazione: onde potè avvenire, che fosse poi stato assunto a quella Chiesa Deilberto, e che ad esso nell'anno DCCCCI. succedesse Liutvvardo dopo la morte di Walperto suo nemico, e sospetto di scisma contra la Sedia apostolica, come abbiamo dimostrato. Non ammettendo per tanto contraddizione alcuna questo nostro discorso, che per modo d'una semplice supposizione in materia avviluppatissima abbiamo inteso proporre, crediamo, che possa bastare per conciliar tutta la fede alla lettera di Stefano riferita da Ivone e da Graziano, e da noi addotta per dimostrar la cura, ch'ebbero mai sempre i Romani Pontefici, che le Chiese non rimanessero lungamente vacanti, o per negligenza de' Metropolitani,

(a) Apud Ughell. Ital. sacr. Tom. V. edit. Ven. ann. 1720. col. 271. & seq.

(b) Monum. Eccles. Aquilejen. Comment. illustr. cap. 50. col. 452.

politani, o per malizia di essi nel differire, o nel negar per loro privato interesse la consagrazion degl' eletti.

VIII. Questo medesimo zelo dimostrò San Gregorio VII. il quale avendo deposto Roberto detto il Monaco dalla Sede vescovile di Chartres, ed ingiunto al Clero ed al Popolo di quella Chiesa, che quanto prima venissero all' elezione del nuovo Vescovo, scrivendo sopra di ciò nell' anno MLXXVII. a Richerio Arcivescovo di Sans lo ammonisce ad assister con ogni diligenza, o per se stesso, o per mezzo de' suoi Delegati, a questa elezione; e gl' ingiunge, che non pretermetta di consagrar tosto quello, ch' ei conoscerà essere stato canonicamente eletto: facendogli intendere, che dove o per timore, o per grazia di alcuno ricusasse consagrarlo, ei non lascierebbe senza ordinazione l' eletto, e che giudicherebbe lui indegno di quella dignità, che averebbe ignobilmente prostituita (a). Sino a questo tempo per altro benchè fosse sottoposta alle pene canoniche, o la negligenza, o la malizia de' Metropolitani nel differire oltre certo discreto tempo la consagrazione di quelli, ch' erano canonicamente eletti alle Chiese vescovili, e similmente punibile fosse la trascuratezza degl' eletti nel ricercar dentro un determinato tempo la consagrazione dal Metropolitano; non si trova però, ordinariamente parlando, che fosse sottoposta ad alcuna pena la negligenza degl' elettori nel differire oltra certo determinato tempo l' elezione de' Vescovi: della qual cosa non sembra, che altra ragione possa assegnarsi, se non perchè celebrandosi allora l' elezioni dal Clero e dal Popolo, o queste sollecitamente faceansi, cosichè non vi fosse bisogno di sollecitar gl' elettori con alcuna pena, o erano regolate da i Metropolitani, i quali per mezzo de' Vescovi Visitatori prendeano informazione delle persone, ch' erano degne d' esser' elette, e proccuravano d' unire in concordia gli animi degl' elettori. Onde avveniva, che la tardanza dell' elezioni non tanto alla negligenza degl' elettori, quanto alla negligenza, o all' invidia de' Metropolitani si dovea ascrivere; i quali ben sovente prendendo partito per alcuno de' concorrenti, e non succedendo l' elezione a seconda del lor desiderio ricusavano poi, o differivan la consagrazion dell' eletto. Quindi fu necessario, che da i Cano-

(a) *Verùm quoniam Ecclesiam illam canonicam electionem in aliquam idoneam personam facere admonuimus; admonemus & vos, ut eidem electioni, eam quam oportet, aut per vos, aut per idoneos* Nuntios *vestros diligentiam adhibentes, quem electum canonicè cognoveritis, & manus imponere, & in Episcopum consecrare, nulla occasione recusetis: scientes quoniam si illud timore aut gratia cujusquam praetermiseritis, nos tamen inordinatum eum nullatenus relinquemus; & vos eo honore & dignitate, quam ignobiliter deserere non erubescitis, deinceps indignos fore judicabimus.* S. Gregor. VII. Epist. xv. lib. IV. Rest.

Canoni si ammonissero i Metropolitani ad accelerar l' ordinazioni, come istruito dagl' esempli dell' Ecclesiastica Storia osservò già il dotto Francesco Allier Dottore della Facoltà Parisiense, e Socio Sorbonico, uomo quanto altro mai fosse nella notizia de' Canoni versatissimo (a).

IX. Ma essendo poi stato trasferito ne' Capitoli Cattedrali tutto il negozio dell' elezioni vescovili, riserbato solamente al Metropolitano il diritto di confermare e consagrar l' eletto, fu necessario, acciocchè per discordia, o per malizia degl' elettori non rimanessero lungamente vacanti le Chiese, che si prefiggesse loro certo termine, entro il quale dovessero celebrarla, assegnando ad essi quel tempo, che dal Concilio di Calcedonia fu prescritto a' Metropolitani per la consagrazione e l' ordinazione de' Vescovi, cioè, tre mesi di tempo, quando da inevitabile necessità non fossero astretti a differirla. Nell' anno MCXXXIX. era già prefisso a' Capitoli Cattedrali il tempo di tre mesi per celebrar l' elezione del Vescovo, come si raccoglie dal Concilio Generale Lateranense II. raunato sotto Innocenzo II. l' anno predetto, il più numeroso di quanti si contino celebrati nella Chiesa, essendovi intervenuti circa mille Vescovi, come attesta il nobilissimo Scrittor di que' tempi Ottone Vescovo di Freising (b): imperocchè nel Canone XXVIII. dove s' ingiunge a' Canonici delle Chiese Cattedrali, che dall' elezione del Vescovo, che doverà farsi da loro in caso della vacanza, non escludano i Religiosi, ma ascoltino il loro consiglio intorno alla persona idonea da eleggersi, dichiarandosi altramente nulla l'elezione fatta, si dice ancora, che le Chiese dopo la morte de' Vescovi non debbon vacare oltre tre mesi (c). Contuttociò non si vede imposta alcuna pena a' Capitoli e Canonici elettori, se dentro il termine di tre mesi non celebrassero l' elezione. Vero è, che nel Concilio Generale Lateranense III. celebrato sotto Alessandro III. l' anno MCLXXIX. circa le dignità e gl' ufficj Ecclesiastici

(a) *Adde, ex lectione tum Historiæ, tum Conciliorum, & Epistolarum summorum Pontificum aliorumque auctorum constare, prioribus temporibus, ad multa usque sæcula observari, Metropolitanorum præsertim negligentia, vel invidia, Episcoporum ordinationes dilatas fuisse; ideoque ii præsertim accelerandarum ordinationum admonentur, eique præsertim Ecclesiæ malo mederi oportuit.* Franciscus Hallier *de Sacris electionibus* par. 2. sect. 7. cap. 2. art. 3. §. 2. pag. 923.

(b) *Proxima media quadragesima Synodus maxima circiter mille Episcoporum, præsidente Romæ summo Pontifice Innocentio, celebratur.* Otto Frisingen. lib. 7. cap. 23.

(c) *Obeuntibus sanè Episcopis, quoniam ultra tres menses vacare Ecclesias prohibent Patrum sanctiones, sub anathemate interdicimus, ne Canonici de Sede Episcopali ab electione Episcoporum excludant religiosos viros, sed eorum consilio honesta & idonea persona in Episcopum eligatur. Quòd si exclusis eisdem religiosis electio fuerit celebrata: quod absque eorum assensu & convenientia factum fuerit, irritum habeatur & vacuum.* Concil. Lateran. II. General. Can. 28. apud Labbè Tom. 12. Concil. edit. Ven. col. 1506. D. relatum a Gratiano Can. *Obeuntibus*, 35. dist. 63.

clesiastici inferiori al Vescovato fu decretato, che dovessero provvedersi, e conferirsi nel termine di sei mesi dopo la vacanza, colla privazione del diritto di conferir per quella volta, imposta a quelli, cui spetta il conferimento e la potestà, e colla devoluzione della provvisione dal Vescovo al Capitolo, e dal Capitolo al Vescovo, e da amendue al Metropolitano, dove per negligenza di quelli non fossero dentro il termine predetto conferiti gli officj vacanti (a). Ma niente sopra di ciò si trova disposto da questo Concilio intorno all'elezione de' Vescovi, dove non fossero eletti dentro il termine di tre mesi. Quindi essendo accaduto, che nell' anno MCCX. vacando la Sede vescovile di Cosenza, l'Arcivescovo di Santa Severina in Calabria pretendendo, che fosse a lui devoluto il diritto d' eleggere il Vescovo per la negligenza di quel Capitolo, eleggesse un Canonico di quella Cattedrale; riferito ciò ad Innocenzo III. dichiarò, che il Canone sopra allegato, e promulgato nel Concilio Lateranense III. da Alessandro III. contro i negligenti non si stendeva all' elezioni degli Arcivescovi e de' Vescovi, ma a quelle solamente delle dignità, e de' beneficj inferiori; e perciò cassò come nulla l' elezione fatta da quel Metropolitano, come si ha dalla lettera da questo Pontefice scritta, e riportata nel diritto comune delle Decretali (b).

X. Da questo testo manifestamente si raccoglie, che fino all' anno MCCX. non era ancora stata stabilita per alcun Canone generale la pena della privazion del suffragio a i Capitoli Cattedrali, i quali nel termine di tre mesi trascurato avesser d' eleggere il Vescovo, nè punita la loro negligenza colla devoluzione dell' elezione al Metropolitano; ma questa negligenza era punibile ad arbitrio della Chiesa, o del Romano Pontefice. Ma cinque anni dappoi nel Concilio Generale Lateranense IV. celebrato sotto il medesimo Innocenzo III. l' anno MCCXV. per rimediar con più efficace provvedimento a i disordini, che nascevano dal

(a) *Cum verò præbendas Ecclesiasticas, seu qualibet officia in aliqua Ecclesia vacare contigerit, vel etiam si modò vacant, non diu maneant in suspenso, sed infra sex menses personis, quæ dignè administrare valeant, conferantur. Si autem Episcopus, ubi ad eum spectaverit, conferre distulerit, per Capitulum ordinetur. Quòd si ad Capitulum electio pertinuerit, & infra prædictum terminum hoc non fecerit, Episcopus hoc secundùm Deum cum virorum religiosorum consilio exequatur. Aut si omnes fortè neglexerint, Metropolitanus de ipsis secundùm Deum absque illorum contradictione disponat.* Concil. Lateran. General. Can. VIII. apud Labbè Tom. 13. Concil. edit. Ven. col. 421. D.

(b) *Dilectus filius Magister Gu. Canonicus vester nobis suggessit, quòd Episcopo vestro viam universæ carnis ingresso, Archiepiscopus S. Severina asserens quòd propter negligentiam vestram ad ipsum erat eligendi auctoritas devoluta, in Episcopum vestrum elegit eundem. Nos igitur attendentes, quòd Canon Lateranensis Concilii ab Alexandro Papa contra negligentes editus, ad Archiepiscopatum vel Episcopatum non solet extendi, sed ad personatus alios, & minora Ecclesiastica beneficia coarctari, electionem hujusmodi, justitia cassavimus exigente.* Cap. *Dilectus*, 12. *de concess. præben.*

dal lasciar lungamente le Chiese prive del lor Pastore, fu per legge universale stabilito, che nel termine di tre mesi dalla morte del Vescovo dovesse da' Capitoli Cattedrali delle Chiese vacanti celebrarsi l'elezione del nuovo Pastore; dentro il qual termine, dove non intervenisse legittimo impedimento, se l'elezione non fosse fatta, dovessero gl' elettori per quella volta restar privi del diritto d' eleggere; e questo diritto si trasferisse al prossimo superiore, il quale col consiglio del suo Capitolo, e di uomini prudenti dovesse dentro il termine di tre mesi provveder di persona idonea la Chiesa vacante, se non volesse soggiacere alla canonica correzione (a): la qual disposizione fu inserita nel Corpo del diritto comune delle Decretali Gregoriane Cap. *Ne pro defectu*, XLI. *de elect. & elect. potest*. Or quì sono da notarsi e la menzogna, e l' astiosa invidia del Dupino, e del suo discepolo Giannone, mentre dicono, che i Papi per ampliar la lor potestà in pregiudizio de' Metropolitani, decretarono, che l'elezioni vescovili si devolvessero alla loro autorità, quando gl' elettori fossero negligenti: la qual cosa esser falsissima si dimostra apertamente da questo Canone Lateranense, il quale essendo Canone d' un Concilio Generale, fa vedere, che quando anche vero fosse, che per negligenza degl' elettori si devolvesse al Papa l'elezione, questa devoluzione sarebbe stata decretata non dal capriccio de' Papi, ma dall' autorità d' un General Concilio: ma è falso, che per questa disposizione del Concilio IV. Lateranense si devolva al Papa l' elezione per la negligenza degl' elettori, ma si devolve al prossimo superiore, cioè a dire, al Metropolitano, come tutti tutti i Canonisti, nessuno eccettuato, dal massimo fino al minimo hanno per lo corso di cinque secoli sempre insegnato; i quali similmente con sommo universal consenso hanno inteso, che per questo Canone la devoluzione stabilita in pena della negligenza sia graduatoria, cioè, che dal Capitolo Cattedrale il diritto d' elegger si devolva al Metropolitano, e da questo, se nel termine di tre mesi non sarà fatta per negligenza l' elezione, la facoltà

(a) *Volentes in hoc etiam occurrere periculis animarum, & Ecclesiarum indemnitatibus providere; statuimus, ut ultra tres menses Cathedralis vel regularis Ecclesia Prælato non vacet: infra quos, justo impedimento cessante, si electio celebrata non fuerit, qui eligere debuerant, eligendi potestate careant ea vice, ac ipsa eligendi potestas ad eum qui proximo præesse dignoscitur, devolvatur. Is verò ad quem devoluta fuerit potestas, Dominum habens præ oculis, non differat ultra tres menses, cum Capituli sui Concilio & aliorum virorum prudentium, viduatam Ecclesiam de persona idonea, ipsius quidem Ecclesiæ, vel alterius, si digna non reperiatur in illa, canonicè ordinare, si canonicam voluerit effugere ultionem.* Concil. Lateran. IV. Generale, Canon. XXIII. apud Labbè Tom.13. Concil. edit. Ven. col.959.

d' elegger si devolva al Patriarca, e da questo finalmente, se nel tempo debito non sarà fatta, sia devoluta al Papa. L' istesso Bonifacio, falsamente creduto dagl' Avversarj Pontefice intraprendentissimo, parlando della devoluzione dell' elezioni vescovili determinata per la negligenza degl' elettori dice, che non al Papa immediatamente, ma al prossimo superiore il diritto d' elegger si devolve (a). L' astio poi di costoro si fa palese nel biasimar, com' essi fanno, una disposizione così utile e necessaria alla Chiesa, e così conforme allo spirito degl' antichi Canoni, i quali benchè non abbiano stabilita alcuna determinata pena per punir la negligenza di quegli, a' quali spettava provveder di Pastori le Chiese vacanti; hanno però sempre stimata punibile questa negligenza, ed hanno soggettati i Metropolitani alla correzione canonica, cioè, a pena arbitraria della Chiesa. Ma per mezzo di questa devoluzione ordinatamente dall' uno all' altro fino al supremo deferita, restava punita così la negligenza degl' elettori, come la negligenza de' Metropolitani, se dentro il determinato tempo non avessero coll' elezione, o coll'ordinazione provveduto alle Chiese vacanti.

XI. Quanto poi alla pena della devoluzione imposta agl' elettori, ch' eleggono persona indegna, questa devoluzione non ha luogo, come vedremo, quando non sia scientemente eletto quello, ch' è indegno del Vescovato: ed in questo concediamo, che in vigor del nuovo diritto l' elezione non al Metropolitano, ma al Romano Pontefice si devolva, siccome ad esso si devolve quando gl' elettori per non avere osservata la forma dell' elezione prescritta da' Canoni, e particolarmente da i detti Concilj Generali Lateranensi III. e IV. rimangono per giudizial sentenza privati del diritto d' eleggere. Ciò fu dichiarato nel fine del XIII. secolo da Bonifacio VIII. (b) Ma se si vuole accusar questo Pontefice di nuovità pregiudiziale al diritto de' Metropolitani, bisognerà ancora biasimar come nuova la disciplina generalmente introdotta nel secolo XII. e generalmente ricevuta nel secolo XIII. che l' elezioni vescovili da' Capitoli Cattedrali si celebrassero coll' intervenimento di qualche altra persona secondo le consuetudini de' luoghi; e credere, che

(a) Bonifacius VIII. in cap. *Quamquam*, 18. *de election.*

(b) *Quamquam in casu negligentiae sit statutum a jure, ut Ecclesia Cathedrali vacante, si per eos ad quos spectat non fuerit electio de Prelato infra tempus debitum celebrata, eligendi potestas ad superiorem proximum devolvatur: hoc tamen non est ad casum alium extendendum. Igitur si electores in hujusmodi Ecclesia, vel ipso jure cum eligunt scienter indignum, vel per sententiam eum formam traditam in Generali Concilio non observant, eligendi potestate priventur: non ad dictum superiorem, sed ad Romanum Pontificem potestas eadem devolvetur.* Bonifacius VIII. in cap. *Quamquam*, 18. *de elect.* in 6.

che fosse miglior cosa lasciar l' elezioni alle turbe ed a' tumulti popolari. Converrà tacciar di nuovità perniciosa la disposizion fatta dal Concilio Generale di Lione per ovviare alle irregolarità delle opposizioni, o appellazioni contro l' elezioni, le quali ritardavano con danno delle Chiese l' ordinazione de' Vescovi, che per qualunque opposizione, che si facesse contro l' elezione, o per difetto dell' eletto, o per difetto della forma dell' elezione, o per vizio degl' elettori, la cognizion della causa fosse riserbata al giudizio della Sedia apostolica: posciachè da queste cose necessariamente succede, che dove costava in giudizio appresso la Sede apostolica Romana, che gl' elettori scientemente eletto aveano un indegno, o aveano pretermessa la forma d' eleggere prescritta da' Canoni, o che perciò per giudizial sentenza si dichiaravano incorsi nella pena della privazione del diritto d' elegger per quella volta, la potestà di elegger si devolvesse a quel Giudice Ecclesiastico, cui era devoluta la cognizione della causa sopra la nullità dell' elezione: ond' è, che la dichiarazione fatta da Bonifacio nasceva naturalmente dalle disposizioni stabilite ne' Concilj Generali di Lione, e di Laterano.

XII. E quì è necessario considerare, che sebene gl' antichi Canoni, e particolarmente le pristine Decretali de' santissimi Romani Pontefici Siricio, Innocenzo, Celestino, Lione, Gelasio, e Gregorio Magno, prescrivendo le qualità, che doveano aver coloro, che potevano eleggersi al Vescovato, ed escludendo da esso quelli, che indegni essi riputavano di tal dignità, e dando la forma generale dell' elezione spiegata per lo consenso del Clero e del Popolo, nel medesimo tempo dichiararono nulle l' elezioni altramente fatte, e soggettarono alle pene canoniche gl' elettori, e gl' ordinatori, che altramente facessero da quello, che veniva loro prescritto; non stabilirono contuttociò alcuna determinata pena, ma la lasciarono in arbitrio loro, o de' Sinodi Provinciali col Metropolitano. Quindi Immaro Arcivescovo di Rems nella lettera, che scrisse al Clero ed alla Plebe della Chiesa vacante di Beauvais sopra l' elezione del nuovo Vescovo suo Suffraganeo, e riferita dal Sirmondo tra le formule antiche delle promozioni vescovili, dopo avere insinuata agl' elettori l' osservanza de' Canoni Cartaginesi, e delle Decretali de' nominati Pontefici sopra la qualità della persona da eleggersi, e sopra la forma dell' elezione (a), credendo che fosse riposta in arbitrio suo e del

 suo

(a) *Qualis debeat ordinari Episcopus, non debeat obviare, & a decretis Patrum, Siricii, videlicet, Innocentii, Cælestini, Leonis, Gelasii, atque Gregorii, quantum patitur humana fragilitas, & poteritis conspicere, non valeat quoquomodo discrepare.* Epist. Hincmar. Rhe-

suo Sinodo la pena stabilita dalle medesime Decretali contro quelli, che eleggessero persona indegna, intimò a quegli elettori la pena della privazione di eleggere, riserbando a se l'elezione, qualora avessero eletto persona indegna (*a*). Ma certa cosa è, che nè i Canoni Laodiceni, nè altri recenti Canoni davano facoltà al Metropolitano di riserbare a se l'elezione, qualora dal Clero e dal Popolo fosse stata eletta persona indegna del Vescovato; ma solamente riserbavano al Metropolitano la facoltà d'esaminar l'elezione, e di escluder l'eletto, se l'avesse conosciuto indegno: la qual potestà fu confermata a i Metropolitani dal Concilio Generale Lateranense IV. sottoponendo tutti que' Prelati, a cui appartiene confermar gl' eletti alle dignità Ecclesiastiche maggiori e minori, alla pena della privazione del diritto di confermare il successor dell' eletto, i quali confermassero persona indegna (*b*): la qual disposizione è riferita nel nuovo diritto (*c*). In quanto a i Canoni Laodiceni citati da Inmaro niente da essi si raccoglie, onde si faccia lecito al Metropolitano co' suoi Suffraganei di riserbare a se l'elezione del Vescovo, dove dal Clero e dal Popolo fosse eletta persona indegna; ma nel Canone XII. del detto Concilio si conferma la disciplina di que' tempi, cioè, che i Vescovi dovessero costituirsi nella magistratura Ecclesiastica col giudizio de' Metropolitani e de' Vescovi a lui vicini, dopo essere stati per lungo tempo esaminati ed approvati nella parola della fede, e nella retta ragione di governare (*d*). Ma siccome da ciò non veniva esclusa l'elezione del Clero e del Popolo, ma solamente attribuito il giudizio, e l'approvazione d'essa al Metropolitano; così da ciò si deduceva bene,

Rhemens. ad Clerum & Plebem Bellovacensem, apud Sirmondum in formulis promotion. Episcopal form. IV. in Append. Tom. 2. Concil. Gall. & apud Labbè Tom. 10. Concil. edit. Venet. col. 1375. B.

(*a*) *Praenoscere vos denique volo, quia si personam a sacris Canonibus deviam scienter nobis adduxeritis, non solùm ex ea Pontificem non habebitis, verùm etiam pro illicita electione, ut contemptores Canonum, judicium incurretis. Sed & nostro, ac coepiscoporum nostrorum judicio refutata rationabiliter electione vestra incongrua, talem secundùm Laodicenses Canones studebimus eligere, qui vestris vitiosis voluntatibus non valeat consentire.* Epist. cit. Hincmari Rhem. apud Labbè loc. cit. col. 1176. B.

(*b*) Vide Concil. Lateran. IV. Can. XXVI.

(*c*) Cap. *Nihil est*, 44. *de elect.*

(*d*) Περὶ τοῦ τοὺς Ἐπισκόπους, κρίσει τῶν μητροπολιτῶν, καὶ τῶν πέριξ Ἐπισκόπων καθίστασθαι εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν, ὄντας ἐκ πολλοῦ δεδοκιμασμένους ἔν τε τῷ λόγῳ τῆς πίστεως, καὶ τῇ τοῦ εὐθέος λόγου πολιτείᾳ. *Ut Episcopi Metropolitanorum, & eorum qui circum circa sunt Episcopi judicio in Ecclesiasticum Magistratum constituantur diu examinati & in ratione fidei & in rectae rationis dispensatione.* Concil. Laodic. 2. Can. XII. ex interpret. Gentiani Herveti apud Labbè Tom. 1. Conc. edit. Ven. col 1534. A.

ne, che il Metropolitano poteſſe riprovar l'eletto, ma non già privare il Clero ed il Popolo del diritto d'eleggere un altro, o di riſerbare a ſe l'elezione. Onde in vigore di queſto Canone non potea Immaro devolvere a ſe col conſiglio de' ſuoi Suffraganei l'elezione del Veſcovo, quando foſſe ſtata eletta perſona indegna del Veſcovato. Ma ſapendo egli, che le Decretali de' Romani Pontefici ſottoponevano alla correzion canonica quelli, che ſcientemente eleggevano al Veſcovato perſone indegne, credè eſſer ripoſta in ſuo arbitrio la pena, e di poter privar gl' elettori d'eleggere altro Veſcovo, riprovato quello, che da loro foſſe ſtato eletto indegnamente.

XIII. Ma quella pena arbitraria, che generalmente veniva impoſta da' Canoni a quelli, che promovevano al Veſcovato ſoggetti indegni di queſt' ufficio, fu poi dal Concilio Generale Lateranenſe III. determinata alla privazione del diritto d'elegger per quella volta, ed alla ſoſpenſione de' beneficj per tre anni, impoſta agl' elettori, che ſcientemente eleggevano Veſcovo alcuno, che non aveſſe quelle qualità, che dal medeſimo Concilio ſon ricercate (*a*): la qual diſpoſizione fu confermata nel Concilio Lateranenſe IV. celebrato ſotto Innocenzo III. l'anno MCCXV. (*b*) e dall' iſteſſo Concilio fu anche diſteſa a i Metropolitani, che ſcientemente confermaſſero alcun indegno, privandoli della poteſtà di confermare il ſucceſſore del Veſcovo nullamente eletto, e ſottoponendogli alla ſoſpenſione dell' ufficio finoatantochè ſi faceſſero merito ad ottener l'aſſoluzione (*c*). Similmente nel medeſimo Concilio Lateranenſe III. per ovviare alle confuſioni, che ſuccedevano nell' elezioni, furon determinate alcune forme di eleggere; e fu anche dichiarato, che chiunque oſaſſe elegger non oſſervate le forme ivi preſcritte, rimaneſſe privo per quella volta della poteſtà d'eleggere (*d*). A tenore adunque di queſte conciliari diſpoſizioni di due Sinodi Generali paſsò in regola comune del nuovo diritto canonico eſpoſto in più luoghi delle Decretali Gregoriane, che dove l'elezioni veſcovili foſſero nulle, o per vizio dell' eletto ſcientemente promoſſo, o per vizio della forma dell' elezione, gl' elettori ri-

(*a*) *Clerici sanè si contra formam istam quemquam elegerint, & eligendi potestate tunc privatos, & ab Ecclesiasticis beneficiis triennio se noverint suspensos. Dignum est enim, ut quos timor Dei a malo non revocat, Ecclesiasticæ faltem coerceat severitas disciplinæ.* Concil. Lateran. III. Can. 3. apud Labbè Tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 418.

(*b*) *Qui verò electionem hujusmodi, quam ipso jure irritam esse censemus, præsumpserint celebrare, ab officiis & beneficiis penitus per triennium suspendantur, eligendi tunc potestate privati.* Concil. Lateran. IV. Can. XXV. apud Labbè Tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 962.

(*c*) Concil. Lateran. IV. Can. XXVI.

(*d*) *Qui verò contra prædictas formas eligere attentaverit, eligendi ea vice potestate privetur.* Concil. Lateran. III. Can. XXIV.

ri rimaneſſero privi per quella volta della facoltà d' eleggere (a). Ciò adunque preſuppoſto convien conſiderare, che in tre caſi rimanendo privi gl' elettori della facoltà d' eleggere, ſi devolve l' elezione al Papa. Il primo caſo è quando per negligenza degl' elettori dentro il termine di tre meſi non ſia l' elezione celebrata; ſpirato il qual termine, rimanendo eſſi privi della poteſtà d' eleggere, l' elezione ſi devolve immediatamente al Metropolitano; ed indi, mancando eſſo d' elegger nel tempo debito, ad altro ſuperiore; ed in difetto di queſto in ultimo luogo al Romano Pontefice. In queſto primo caſo adunque l' elezione non ſi devolve immediatamente al Papa, ma ſolo graduatamente. Il ſecondo caſo è quando gl' elettori ſcientemente eleggono alcuno indegno: ed allora dovendoſi celebrar nuova elezione, eſſendo nulla la celebrata, in cui fu eletto l' indegno, e rimanendo gl' elettori del tutto privi del diritto d' elegger per quella volta, neceſsariamente ſiegue, che ad altro ſuperiore l' elezione ſi devolva. Il terzo caſo è quando gl' elettori peccano contro la forma dell' elezione preſcritta da' Canoni: ed allora eſſendo ſimilmente nulla l' elezione già fatta, e rimanendo gl' elettori privi della facoltà di celebrar la nuova elezione, convien ſimilmente, che queſta ad altri ſi devolva. Ora in queſti due caſi Bonifacio VIII. come abbiamo oſſervato, dichiarò, che l' elezione ſi devolveſſe non già al ſuperiore immediato, ed indi per gradi ſino al Papa, ma immediatamente al Romano Pontefice. La ragione di queſta dichiarazione naſce da quello, che ſopra abbiamo oſservato circa la Coſtituzione del Concilio Generale di Lione, dalla quale fu ſtabilito, che per qualunque accuſa, oppoſizione, o appello, che ſi portaſſe contro l' elezioni, o per riguardo dell' incapacità dell' eletto, o per riſpetto della forma non oſſervata, la cognizione di queſte cauſe ſi devolveſse alla Sedia apoſtolica: imperocchè non potendo aver luogo in alcuno de' due caſi la devoluzione dove non coſti giudizialmente, che o l' eletto ſia indegno, o l' elezione ſia ſtata fatta contro la forma preſcritta da' Canoni; nè potendo ciò coſtare dove l' elezione o per l' uno, o per l' altro difetto non ſia accuſata, e non ne ſia deferita la cognizione alla Sedia apoſtolica, ne viene per conſeguenza, che l' elezione ſia devoluta a quel Giudice, cui è devoluta la cognizione della nullità della ſteſſa elezione, e della privazione impoſta agl' elettori del diritto d' eleggere.

XIV. E co-

(a) Can. 2. & 3. *de poſtulat*. Cap. *Cum in cunctis*, 7. Cap. *Innotuit*, 20. Cap. *Cum Vinctor*. 25. Cap. *Per inquiſitionem*, 26. Cap. *Scriptum*, 40. Cap. *Nihil*, 44. *de elect.* & Cap. *Grave minus*, 29. *de praben.*

XIV. E comechè tra la devoluzione, che nasce per l'incapacità, o indegnità dell'eletto, e quella, che procede dalla mancanza della forma pongano i Canonisti questa differenza, che nel primo caso gl'elettori rimanendo *ipso jure* privi del diritto d'eleggere, l'elezione si devolve *ipso jure* al Romano Pontefice; e nel secondo non abbia luogo la devoluzione se non dopo la sentenza, con cui sieno privati gl'elettori della potestà d'eleggere, come anche sembra raccorsi dal testo sopracitato di Bonifacio, essendo la pena nel primo caso, come usa dirsi, *latæ sententiæ*, e nel secondo *ferendæ*; contuttociò in quanto agl'effetti esteriori è necessario, che nell'uno e nell'altro caso la devoluzione sia preceduta da giudizial sentenza: e sarebbe stoltezza l'immaginarsi, che tosto che venga accusata l'elezione per vizio dell'eletto abbia luogo la devoluzione, senza che prima costi giudizialmente del vizio, o del difetto opposto alla persona dell'eletto, e della scienza degl'elettori: onde in amendue i casi è necessaria la contestazion della lite, e il giudizio contraddittorio; con questa sola differenza, che nel primo caso la sentenza sarà dichiaratoria del diritto, e nel secondo sarà decretoria secondo la facoltà del diritto. E che questa veramente fosse la ragione e la mente della citata Decretale di Bonifacio, apparisce manifestamente dal Capitolo seguente, dove stabilisce, che coloro, che appellavano alla Sedia apostolica, opponendo o contro la persona dell'eletto, o contro la forma dell'elezione, non si dovessero in alcun modo ascoltare dove prestassero corporal giuramento in senso diviso, o che credessero vere le opposizioni espresse nell'appellazione, o che credessero vere, o potessero provar quelle cose, che degli stessi obbietti potessero bastare: dichiarando, che secondo la Costituzione di Gregorio X. semplicemente e determinatamente giurassero, che credevano vere, e potevano provar le cose esposte espressamente nella loro appellazione, acciocchè fossero ascoltati (*a*). La disposizione adunque di questo Capitolo ci fa intender la ragione della dichiarazione espressa nell'antecedente, la quale è correlativa a questa, cioè, che essendo riserbato al giudizio della Sedia

(*a*) *Is qui contra electionis formam vel electi personam aliqua objiciens Sedem apostolicam appellaverit, corporali a se præstito juramento, quòd illa quæ in appellatione sua expresserat, vel ea, quæ de ipsis deberent sufficere vera esse credebat, & se posse probare, non est super objectis vel expressis hujusmodi audiendus. Cum non simpliciter, sicut tenebatur, juxta Constitutionem felicis recordationis Gregorii Papæ X. prædecessoris nostri editam in Concilio Generali Lugdunensi, juraverit expressè, eadem seu objecta se credere vera esse, & se posse probare; sed indeterminatè illa, vel ea quæ deberent sufficere de eisdem*, Cap. *Is qui*, XIX. *de elect. in* 6.

Sedia apostolica il conoscimento delle cause dell'elezioni accusate o per la indegnità dell'eletto, o per la forma non osservata dell'elezione, doveasi ancora riserbare al giudizio della medesima l'elezione quando constasse appresso di lei, che gl'elettori scientemente avessero eletto un indegno, e quando gl'elettori per sentenza di essa fossero privi del diritto di elegger per non avere osservata la forma prescritta da' Canoni. Ed acciocchè non sembrasse, che col pretesto di queste dichiarazioni e' volesse trarre a se l'elezioni vescovili, egli ingiunse tale obbligazione agl' appellanti, che non solo togliesse ogni occasione di calunniar l'elezione, ma che rendesse difficilissimo l'appello alla santa Sede, con obbligare gl' oppositori a giurar determinatamente ed espressamente di creder vere le cose espresse nell'appellazione, e di poterle provare, rendendo in altra guisa inutile e indegno d'ascolto il loro appello: Quelle medesime ragioni adunque, che giustifican la Costituzione del Concilio Generale di Lione sopra il giudizio riserbato alla santa Sede nelle controversie occorrenti circa l'elezioni, rendono ancora giustificata la dichiarazione di Bonifacio sopra l'elezione riserbata, o devoluta immediatamente alla santa Sede dopo il giudizio da essa fatto della nullità dell'elezione, o per difetto della persona dell'eletto, o per difetto della forma d'eleggere. E certamente sarebbe stato non un abbreviare, ma un allongare il tempo della vacanza delle Chiese, se dopo il giudizio della Sedia apostolica sopra la nullità dell'elezione si fosse questa riserbata al Metropolitano: potendo facilmente accadere, ch'anche contro di questa fosse fatta opposizione, e che si dovesse tornar da capo a rinnuovare il giudizio, con tener la Chiesa lungamente priva del suo Pastore. Onde seben si mira allo spirito di queste Decretali si conoscerà, che tutte sono intese a troncare gl'indugj, a rimuover sollecitamente gli ostacoli e gl'impedimenti, ed a provveder colla maggior sollecitudine sia possibile di Pastori le Chiese vacanti, giusta la mente degl'antichi Canoni.

XV. Nè già Bonifacio costituì per questa dichiarazione un nuovo diritto in vantaggio della Romana Sede, e in pregiudizio de' Metropolitani, ma ridusse solamente in uso generale l'antico diritto competente a i Romani Pontefici, benchè da loro radissime volte usato per lo passato, ma pure alcune volte usato quando i casi lo richiedevano. Fece uso di questo diritto in alcuni casi San Gregorio Magno, rigettando l'elezione fatta dal Clero e dal Popolo, dove stimava, che l'eletto fosse indegno del Vescovato, ed eleggendone egli, ed ordinandone altri. Così

Così rigettò l'elezione di Donato alla Chiesa di Ravenna (che allora era Metropolitana, come noi abbiamo oltrove dimostrato) (a), ancorchè a favor di Donato s'interponessero gl'ufficj del Patricio, che governava quella Provincia; e rigettando similmente Giovanni eletto anch'esso a quella Chiesa, elesse ed ordinò Mariniano benchè ripugnante (b). Così similmente rigettò l'elezione fatta dal Clero e dal Popolo di Rimini nella persona d'Ocleatino, ed ordinò a Severo Vescovo Visitatore, che facesse intendere agl'elettori, che o trovando nella loro Chiesa alcun'altra persona degna del Vescovato quella eleggessero, o altramente facessero il decreto dell'elezione nella persona, ch'ei gl'indicava per mezzo del portator di questa sua lettera (c). Nè può già dirsi, che San Gregorio usasse questa potestà nelle Chiese soggette al suo diritto metropolitico: posciachè ei l'usò nella Chiesa di Ravenna, che era Metropolitana; l'usò nella Chiesa di Rimini, ch'era soggetta al Metropolitano di Ravenna. Fece uso ancora San Gregorio VII. in più occasioni di questo diritto, non solamente richiamando al suo giudizio le controversie sopra l'elezione nelle Provincie anche di là da' monti, come nella causa di Sansone eletto Vescovo di Orliens (d); ma dichiarando nulle l'elezioni fatte per difetto dell'incapacità dell'eletto, elesse egli nelle Chiese vacanti altri Vescovi, come costa dalle sue lettere scritte così a' Cherici e Cittadini di Dol, Città della Bretagna Armorica nella Gallia Celtica, ed a' Vescovi della detta Provincia, dalle quali apparisce, che essendo stato eletto a quella Chiesa, ch'era allora Arcivescovile, un certo giovane; rigettando ei l'elezione per difetto dell'età, elesse, ed ordinò Arcivescovo di quella Chiesa l'Abate di San Melanio (e). Così ancora vacando la Chiesa Arcivescovile d'Arles mandò in quella Città Leodegario Vescovo di Gap, acciocchè facesse intendere a quel Clero ed a que' Cittadini, o che venissero sollecitamente all'elezione, o che non avendo tra loro persona degna di quella Chiesa si obbligassero a ricever dalle sue mani quel Pastore, ch'ei loro darebbe (f). Molti altri esempli convien lasciare per non esser prolissi; tanto più, che quando mai non avessero i Papi prima di Bonifacio usato questo diritto, non perciò seguiterebbe, che loro non competesse in vigor di quella potestà, che ad essi appartiene di soprantendere al vantaggio di tutte le Chiese, e di proccurare, che in tutte sia custodito lo

(a) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 16. num. 6. e 8.

(b) Vide lib. 5. indictione XIII. Epistol. 48. juxta novum ordin.

(c) Vide lib. 1. Epist. 57. juxta nov. ordin.

(d) Vide Epist. 14. lib. 5.

(e) Vide Epist. 4. & 5. lib. 6.

(f) Vide Epist. 21. lib. 6.

ſpirito, e la mente de' Canoni intorno alla ſollecita proviſta di buoni e degni Paſtori per lo reggimento delle anime, eſſendo ripoſto nella loro autorità lo ſceglier que' mezzi, che ſono proporzionati a queſto fine, quando quelli, che furon da loro ſteſſi preſcritti, e per lungo tempo oſſervati, o per difficoltà de' tempi, o per malvagità degli uomini ſi ſperimentano inutili. Benchè ſe vogliamo ripeter queſto diritto da i primi ſecoli, avendo noi già dimoſtrato, che al Romano Pontefice appartenevan le ordinazioni di tutti i Veſcovi delle Provincie Occidentali, poſſiamo dire, che ſia queſto un diritto nativo della lor poteſtà, ſpiegato bensì, ma non di nuovo uſurpato ne' tempi più baſſi.

CAPO

CAPO IV.

Dell' autorità della Sede Romana di riserbare al suo giudizio le traslazioni de' Vescovi, le cessioni de' Vescovati, e le Coadiutorie colla futura successione, e la conferma de' medesimi Vescovi.

§. I.

Come appartenga privativamente al diritto del Romano Pontefice il determinar le traslazioni de' Vescovi, l' ammetter le cessioni de' Vescovati, ed il conceder le Coadiutorie colla futura successione.

SOMMARIO.

I. *Ragioni, per cui secondo Innocenzo III. le traslazioni vescovili son riserbate all' autorità della Sedia apostolica cavillate da Pier de Marca.*

II. *Innocenzo III. nell' asserire, che il Vescovo contrae matrimonio spirituale colla sua Chiesa, a cui è ordinato, seguita il sentimento e lo spirito antichissimo della Chiesa dichiarato da' Concilj, e da' santissimi Pontefici, e da' Padri de' primi secoli.*

III. *Traslazioni proibite da' Canoni apostolici, Niceni, Antiocheni, Sardicensi, e Calcedonensi.*

IV. *Traslazioni severamente proibite dalle antiche legittime Decretali de' Romani Pontefici. Traslazione di San Gregorio Nazianzeno dalla Chiesa di Sasima a quella di Costantinopoli riprovata da Damaso, e dal Concilio d' Italia. Costanza di S. Agapeto nel riprovar la traslazione d' Antimo alla Chiesa di Costantinopoli.*

V. *Cagioni di necessità e di utilità, che fanno lecite le traslazioni, debbono esaminarsi dal giudizio della Sedia apostolica, a cui solamente appartiene dispensar sopra i Canoni de' Generali Concilj per le cause, in cui essi dispenserebbono. Opposizioni di Pier de Marca tratte dal Concilio IV. di Cartagine, e dall' epistola di Pelagio II. a Benigno.*

VI. *Canone del Concilio Cartaginese, che rimette al giudizio del Sinodo le traslazioni per cagione di utilità, contrario alla mente ed allo spirito, ch' ebbe la Chiesa in que' tempi nel proibirle. Canoni apostolici ignorati da*

ti da' Padri Africani. Canoni Sardicensi, che proibiscono i trasferimenti de' Vescovi senza alcuna riserba non furono presenti a i medesimi Padri, siccome non furon loro presenti nè i Niceni, nè gli Antiocheni.

VII. *Epistola di Pelagio II. a Benigno spuria e suppositizia secondo il comun sentimento degli eruditi, contraria alla disciplina della Chiesa Romana ne' tempi antecedenti e susseguenti a Pelagio. San Gregorio Magno non permise mai il trasferimento de' Vescovi da una Chiesa intera ad un' altra, benchè fosse facile nel concedere il passaggio da una Chiesa distrutta ad un' altra vacante. Traslazione della Sede Vescovile da un luogo ad un altro della medesima Diocesi, conceduta da San Gregorio I.*

VIII. *Dispensa richiesta dall' Imperador Carlo Calvo a Giovanni VIII. per Frotario, acciocchè dalla Chiesa di Bourdeaux possa trasferirsi alla Chiesa di Bourges, non concedata da quel Pontefice se non dopo che gli costò, che la Chiesa di Bourdeaux era stata distrutta da i Barbari, e con condizione, che tornando quella nel pristino stato dovesse Frotario tornare ad essa, dimostra il rigor della disciplina osservato dalla Chiesa Romana in questi tempi.*

IX. *Fatto di Frotario portato dal Tommasino in aspetto contrario. Suoi argomenti confutati. Frotario per esser trasferito ricorse al Sinodo di Pontigny, perchè in quello presiedevano i Legati della Sedia apostolica, i quali rappresentarono al Pontefice la richiesta di Frotario. Sinodo di Pontigny non condescese alla richiesta di Frotario, non perchè era sdegnato con esso lui per la cagione addotta dal Tommasino, ma perchè conosceva, che ad esso non spettava il conceder la richiesta traslazione.*

X. *Narrazione dell' Annalista Bertiniano dell' opposizione fatta dal Sinodo di Pontigny alla Primazia conceduta da Giovanni VIII. ad Ansegiso Arcivescovo di Sans dimostrata poco sincera dagli atti di quel Sinodo riferiti da altri Autori, e descritti nel Codice di San Remigio. Nessuna occasione aveano i Vescovi di Francia di opporsi al Primato di Ansegiso. Tutta l' opposizione fu del solo Immaro Arcivescovo di Rems, il quale poi fu costretto ad acquetarsi.*

XI. *Frotario dopo essere stato incardinato alla Chiesa di Bourges da Giovanni VIII. nuovamente accusato nel Sinodo di Troyes appresso il medesimo Pontefice, come violatore de' Canoni per questo trasferimento: chiamato dallo stesso Pontefice al Sinodo per purgarsi dalle accuse col recar seco il privilegio apostolico del suo trasferimento. Canoni Sardicensi contro le traslazioni fatti legger da Giovanni VIII. nel Concilio di Troyes. Rigoroso decreto dello stesso Pontefice fatto nel detto Sinodo contro le traslazioni.*

XII. *Acer-*

fatta con autorità di San Bonifacio I. Esempli delle traslazioni addotte da Socrate, o suppongono l' autorità della Sede Romana, o da questa furono riprovate, o si riducono a i casi eccettuati da i Canoni, che le proibiscono.

XX. *Sinodo della Provincia di Tarragona ricorre nel quinto secolo ad Ilaro Papa per la traslazione d' Ireneo alla Sedia di Barcellona. Istanza de' Vescovi Tarragonesi rigettata dal Pontefice, ed obbligato Ireneo a tornare alla sua prima Chiesa.*

XXI. *L' Imperador Carlo Calvo e la Chiesa di Francia nel Concilio di Soissons domandano al Pontefice Niccola I. l' incardinazione d'Attardo Vescovo di Nantes ad un' altra Chiesa vacante. Adriano II. alle istanze dell' Imperadore e del Sinodo predetto concede l' incardinazione ad Attardo nella Chiesa, che sarà per vacare, anche Metropolitana. Vacata la Chiesa Metropolitana di Tours, i Vescovi di Francia nel Concilio Duziacense ricorrono nuovamente per l' incardinazione e traslazione di Attardo alla detta Chiesa di Tours.*

XXII. *Domande del Clero e del Popolo, e consentimento del Sinodo, necessarie condizioni secondo Immaro per le traslazioni de' Vescovi. Sensi d' Immaro al Pontefice Adriano II. sopra la traslazione di Attardo spiegati. Canoni Antiocheni citati da Immaro non concludono, com' ei pretendeva, che fosse potestà del perfetto Sinodo il trasferimento de' Vescovi. Si spiega il senso del sedicesimo Canone Antiocheno.*

XXIII. *Male a proposito, ed importunamente fu allegato da Immaro questo Canone per ostentar la sua potestà metropolitica, e per mostrare, che ricorreva alla Sedia apostolica piuttosto per convenienza, che per necessità nel domandare ad essa la traslazione di Attardo. Decreto fatto dal Concilio Romano a preghiere del Re Carlo Grasso, che s' incardinassero alle Chiese vacanti que' Vescovi, le cui Chiese erano state distrutte da i Barbari, citato dal Tommasino.*

XXIV. *Nell' undecimo secolo era uso da per tutto ricevuto, e passato in regola del diritto, che le traslazioni eran riserbate alla Sedia apostolica secondo il Tommasino. Errore di Pier de Marca, che Innocenzo III. fosse il primo, che le riserbasse al Romano Pontefice. Errore del Dupino seguito da Giannone, che i Romani Pontefici nella riserba delle traslazioni costituissero un nuovo diritto, convinto dalla dottrina del Tommasino.*

I. Seguendo Giannone la dottrina del suo Dupino, e forzandosi di dare ad intendere, che fosse un novello intraprendimento de' Romani Pontefici il determinare, che al solo Papa appartenesse il diritto

to esposto in quest' articolo, ci pone in necessità di esaminar questo punto, e di far vedere quanto costoro vadano errati dal vero. Primieramente adunque per quello, che appartiene alle traslazioni de' Vescovi, alla loro deposizione, ed alla cessione, o rinuncia de' Vescovati, Innocenzo III. Pontefice sapientissimo dichiarò, che al solo Romano Pontefice per divina istituzione appartiene sciorre i Vescovi da quel vincolo, che gli tiene stretti colla loro Chiesa, ed in conseguenza senza la di lui autorità non potersi quelli separar dalla Chiesa, con cui hanno contratto spiritual matrimonio, per via o del trasferimento ad altra Chiesa, o per la loro deposizione, o per la loro rinuncia: imperocchè siccome Dio riservò al suo giudizio lo scioglimento del vincolo del matrimonio carnale, così al suo giudizio riserbò lo scioglimento del vincolo spirituale contratto dal Vescovo colla sua Chiesa. Onde siccome quello non può sciorsi senza autorità del Vicario di Gesù Cristo, così questo per più forte ragione non può disciorsi senza la stessa autorità (a). Tutta la forza del discorso d'Innocenzo III. consiste in questo, che siccome Cristo Signor nostro costituì insolubile il vincolo del matrimonio carnale, così volle, che fosse insolubile il vincolo del matrimonio spirituale del Vescovo colla sua Chiesa: onde siccome per sciogliere quello è necessaria quella potestà divina, che Cristo Signore concesse al supremo suo Vicario in terra, così la medesima è necessaria per disciorre questo: e che perciò sia riserbato questo scioglimento al Romano Pontefice per quella divina istituzione, colla quale concesse a San Piero, ed a' suoi successori la suprema potestà nella Chiesa. Ma Pier de Marca magnifico Architetto di cavilli prendendo di mira questo discorso del gran Pontefice Innocenzo III. si avanza a dire, che è contrario agl' antichi Canoni, ed a i decreti de' sommi Pontefici (b). Onde noi per confutar l' audacia di questo Scrittore dimostreremo due cose. Primo, che niente è più fondato nell' antico spirito, e nell' antico sentimento della Chiesa Cattolica, quanto che i Vescovi contraggano colla Chiesa loro commessa, e da loro accettata, vincolo di spiritual matrimonio non

(a) *Cum ergo fortius sit spirituale vinculum quàm carnale, dubitari non debet, quin omnipotens Deus spirituale conjugium, quod est inter Episcopum & Ecclesiam, suo tantùm judicio reservaverit dissolvendum; qui dissolutionem etiam carnalis conjugii, quod est inter virum & fœminam, suo tantùm judicio reservavit; præcipiens ut quod Deus conjunxit, homo non separet. Non enim humana, sed potius divina potestate conjugium spirituale dissolvitur: cum per translationem, depositionem, aut cessionem auctoritate Romani Pontificis, quem constat esse Vicarium Jesu Christi, Episcopus ab Ecclesia removetur: & ideo tria hæc, quæ præmisimus, non tam constitutione canonica, quàm institutione divina soli sunt Romano Pontifici reservata.* Cap. *Inter corporalia, 2. de translat. Episcopi.*

(b) Vide Petrum de Marca *de Concord.* lib 6. cap. 8. num. 1.

non meno forte del matrimonio carnale. Secondo, che molto tempo prima d' Innocenzo III. era sentenza di tutta la Chiesa Cattolica, che lo scioglimento di questo vincolo era riserbato all' autorità del solo Romano Pontefice.

II. Ed in quanto al primo, i Padri del venerabilissimo Concilio Alessandrino, tenuto l' anno CCCXL. nella causa del magno Atanasio, confutando le calunnie degli Eusebiani contro quel santissimo Patriarca, tra le altre cose, che oppongono agl' accusatori l' una è, ch' essi contro la divina istituzione passavano da una Chiesa all' altra, senza considerare, che legati una volta che si erano alla loro sposa, non potevano contrar vincolo con altra Chiesa senza essere adulteri. *Dapprima*, dicono essi parlando di Eusebio Vescovo di Nicomedia, *fu Vescovo di Berito: lasciata Berito venne in Nicomedia, abbandonando quella contro la legge, e contro la legge invadendo questa; ed avendo abbandonata la sua senza carità, occupa l' aliena senza causa .... non considerando seco stesso quel detto dell' Apostolo*: „ Non mi glorierò nelle altrui fatiche „: *e non avendo innanzi agl' occhi il di lui precetto*: „ Sei legato alla moglie? non cercar lo scioglimento. *Che se questo fu detto della moglie, quanto maggiormente della Chiesa, e perciò dello stesso Vescovato? al quale quando uno è legato, non dee cercare il discioglimento, acciocchè non sia ritrovato adultero nelle sagre lettere* (a). Questo medesimo sentimento portò San Siricio Papa nella lettera scritta verso la fine del quarto secolo a' Vescovi delle Gallie, e ne' Canoni del Concilio Romano, che ad essi trasmise, acciocchè fossero osservati: mentre parlando delle traslazioni dice, che quelli, che passano da una Chiesa all' altra si debbano aver come quelli, che abbandonata la propria moglie si accostano ad una estranea: il che non potendo andare impunito, comandarono i Canoni, che tal Vescovo invasore dell' altrui pudore

(a) Ἐν Βηρύτῳ μὲν ἦν ἀπ' ἀρχῆς, Βηρυτὸν δὲ ἀφεὶς εἰς Νικομήδειαν ἦλθε: τὴν μὲν παρὰ νόμον ἀφεὶς. εἰς τὴν δὲ παρὰ νόμον ἐπιβαίνων, καὶ τὴν μὲν οἰκείαν, ἀστόργως καταλελοιπώς. τὴν δὲ ἀλλοτρίαν, ἀλόγως κατέχων ..... οὐκ ἐνθυμούμενος τὸ παρὰ τοῦ Ἀποστόλου λεχθὲν, ὅτι „ οὐκ ἀλλοτρίοις καμάτοις καυχήσομαι „ οὐ συνορῶν τὸ παρ' αὐτοῦ, παράγγελμα „ δέδεσαι γυναικὶ μὴ ζήτει λύσιν. „ εἰ δὲ ἐπὶ γυναικὸς τὸ ῥητὸν, πόσῳ μᾶλλον ἐπὶ ἐκκλησίας, καὶ τῆς αὐτῆς ἐπισκοπῆς, ἡ ὁ συνδεθεὶς, ἄλλην οὐκ ὀφείλει ζητεῖν, ἵνα μὴ καὶ μοιχὸς παρὰ ταῖς θείαις εὑρίσκηται γραφαῖς. Conc. Alexandrinum apud Labbè Tom. 2. Conc. edit. Ven. col. 565. D. E.

pudore rimaneffe privo del Vefcovato (a). E quefta ancora effere ftata comune fentenza della Chiefa Orientale nel fefto fecolo apparifce manifeftamente dalle lettere fcritte da i Monaci di Coftantinopoli e di Gerufalemme a Sant' Agapeto Romano Pontefice, e riferite nel Concilio Coftantinopolitano celebrato fotto il Patriarca Menna l' anno DXXXVI. nelle quali parlando di Antimo, che per mezzo della fua ipocrifia, e per opera dell' Imperadrice Teodora dalla Chiefa di Trabifonda alla Sede Patriarcale di Coftantinopoli era ftato trasferito, così dicono: *Molto tempo innanzi meditò l' adulterio, e il rapimento di quefta Chiefa Imperiale.... avendo difpregiata la propria Chiefa, lafciandola vedova, e fenza fpofo* (b). Il Padre Pietro Couftant dimoftra coll' autorità e teftimonianza degli antichi, e del medefimo San Cipriano, *effere ftato fempre ricevuto in ufo nella Chiefa, che moglie de' Vefcovi fi diceffero le Chiefe* (c). E quefta è la ragione, fe crediamo a San Girolamo, per cui dal Concilio Niceno furono proibite le traslazioni de' Vefcovi di Chiefa in Chiefa, acciocchè, come dice il fanto Dottore, *non cercaffero gli ampleffi d' una ricca ed adultera, difpregiata la focietà della povera e virginale* (d). Paragonando adunque Innocenzo III. l' accoppiamento del Vefcovo colla Chiefa all' accoppiamento del marito colla fua moglie, e chiamandolo fpiritual matrimonio, che porti feco quel vincolo infolubile, che ha feco congiunto il matrimonio carnale, parla certamente fecondo l' idea, il penfamento, e lo fpirito dell' antica Chiefa, degl' antichi Canoni, e de' primi Padri: nè merita il fuo difcorfo d' effer meffo, per così dire, in canzone dall' ingegno bizzarro del de Marca. Vedi il §. feguente.

(a) *Item de his, qui de Ecclefia ad Ecclefiam tranfeunt, juffi funt haberi quafi relicta uxore ad alienam acceffèrint; quod impunitum effe non poffit. Talem Epifcopum, invaforem pudoris alieni, Epifcopatu privari jufferunt.* Epift. x. Siricii cap. v. num. 16. apud Couftant Epift. RR. PP. Tom. 1. col. 697. B. *Hanc Epiftolam, feu Canones Synodi Romanorum ad Gallos antiquiffimos effe, & avo Leonis Magni priores, nullinfque fuppofitionis fufpectos cenfent Critici eruditiores: eos tamen S. Innocentio I. aliqui tribuunt, fed noviffimè P. Couftant Siricio adfcribendos effe multis probat argumentis in Monito pravio ad Epift.x inter Siricianas Tom. cit. col. 681. & feqq.*

(b) Πρὸ πολλοῦ γὰρ ὠδίνων τὴν μοιχικὴν ἁρπαγὴν τῆς Βασιλίδος ἐκκλησίας .... τῆς ἰδίας ἀμελήσας ἐκκλησίας, καὶ χήραν, καὶ ἄνανδρον .... ταύτην καταλιπών. Vide Concil. Conftant. fub Menna apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 989. B.

(c) *Porrò uxores Pontificum dici Ecclefias ufu femper in Ecclefia receptum.* Couftant in Not. ad Epiftol. x. Siricii Tom. cit. col. 697. in fine.

(d) *Hoc in Nicana quoque Synodo a Patribus effe decretum, ne de alia ad aliam Ecclefiam Epifcopus transferatur: ne virginalis pauperculæ focietate contempta, ditioris adulteræ quærat amplexus.* S. Hieronymus Epift. 82. ad Oceanum.

III. Ma lasciando le allusioni, tuttochè venerabilissime, usate dalla Chiesa per ispiegar l' obbligazione contratta dal Vescovo colla sua Chiesa di non mai abbandonarla per passare ad un' altra, e parlando della disposizione de' Canoni, certo è, che questi hanno sempre riguardate come illecite queste traslazioni, e sempre l' hanno proibite. Nella primitiva Chiesa si trovano proibite dagl' antichissimi Canoni nominati Apostolici, nel decimo terzo de' quali si desinisce, *non esser lecito al Vescovo lasciata la sua Chiesa passare ad altra, benchè da più persone vi sia costretto* (a). Questo Canone apostolico fu confermato nel sagrosanto Concilio Niceno, il quale così determinò: *Per cagione de' molti tumulti, e delle sedizioni, che nascono, è paruto, che onninamente si tronchi la consuetudine, la quale oltre il Canone in alcune parti si trova introdotta, che nè il Vescovo, nè il Prete, nè il Diacono si trasferisca di Città in Città. Se alcuno dopo la definizione del santo e gran Concilio averà tentato intraprender tal cosa, o in tal sorta di negozio si sarà impegnato, si tenga per irrito ciò, che sarà fatto, e il Vescovo, o il Prete sarà restituito alla Chiesa, in cui fu ordinato* (b). Coerentemente a questa disposizione del Concilio Niceno i Padri del Concilio Antiocheno celebrato l' anno CCCXLI. in questi termini decretarono: *Il Vescovo da un' altra Parocchia ad un' altra non passi, nè spontaneamente introducendovisi, nè forzato da' Popoli, nè costretto da' Vescovi, ma rimanga in quella Chiesa, che gl' è toccata in sorte da Dio, nè da quella si parta secondo il decreto già pria divulgato* (c). Ma più severamente

(a) Ἐπίσοπον μὴ ἐξεῖναι καταλείψαντα τὴν ἑαυτῦ παροικίαν ἑτέρᾳ ἐπιπηδᾷν, κἂν ὑπὸ πλειόνων ἀναγκάζηται. Canon. apost. XIII. ex Græca edit. ex Dionys. XIV.

(b) Διὰ τὸν πόλυν τάραχον, καὶ τὰς σάσεις τὰς γινομένας, ἔδοξε παντάπασι περιαιρεθῆναι τὴν συνήθειαν τὴν παρὰ τον κανόνα εὑρεθεῖσαν ἔν τισι μερεσιν· ὥστε ἀπὸ πόλεος εἰς πόλιν μὴ μεταβαίνειν, μήτε Ἐπίσκοπον, μήτε πρεσβύτερον, μήτε διάκονον· εἰ δέ τις μετὰ τὸν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου ὅρον, τοιούτῳ τινὶ ἐπιχειρήσειεν, ἢ ἐπιδοίη ἑαυτὸν πράγματι τοιούτῳ· ἀκυρωθήσεται ἐξ ἅπαντος τὸ κατασκέυασμα, καὶ ἀποκατασαθήσεται τῇ ἐκκλησίᾳ, ἧ ὁ Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβυτέρος ἐχειροτονήθη. Concil. Nicænum Can. XV.

(c) Ἐπίσκοπον ἀπὸ παροικίας ἑτέραν μὴ μεθίσαθαι, μήτε αὐθαιρέτως ἐπιρρίπτοντα ἑαυτὸν, μήτε ἀπὸ λαῶν ἐκβιαζόμενον,

μήτε

mente furon vietati questi passaggi da Chiesa a Chiesa dal Concilio di Sardica, considerandoli fatti per avarizia, e per ambizione; posciachè non dalle maggiori alle minori, ma dalle minori alle maggiori alcuni Vescovi si trasferivano: onde perciò determinò, che fossero affatto privi della comunion della Chiesa i Vescovi, che da una ad altra Chiesa si trasferivano (a). Il Concilio di Calcedonia nell' anno CCCCLI. confermò con general decreto tutti questi Canoni, così nel Canone V. determinando: *Circa i Vescovi o Cherici, che passano da Città in Città, piacque che ritengano la propria forza i Canoni intorno a quelli stabiliti da i Santi Padri* (b). Questi sono i Canoni consagrati dalla riverenza di tutto il Mondo Cattolico, i quali proibiscono il passaggio de' Vescovi dall' una all' altra Chiesa.

IV. Ma nommeno de' Canoni furono in questa parte zelanti i Romani Pontefici nel biasimare, e proibir come illecite queste traslazioni. San Giulio I. nella pistola scritta agl' Orientali della fazione Eusebiana circa l' anno CCCXLI. riprendendo tacitamente Eusebio di Nicomedia, che dalla Chiesa di Berito era passato a quella di Nicomedia, e questa pure abbandonata avea occupata la Chiesa di Costantinopoli: *Bisognava*, dice, *che colui, cui era stata commessa una piccola Città, in quella si restasse, nè quella dispregiata, che gl' era stata affidata, passasse ad un' altra a lui non commessa; cosicchè dispregiasse quella, che Dio gli avea data, e cercasse la gloria vana degl' uomini* (c). Ma molto più

μήτε ὑπὸ ἐπισκόπων ἀναγκαζόμενον· μένειν δὲ εἰς ἣν ἐκληρώθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐξ ἀρχῆς ἐκκλησίαν, καὶ μὴ μεθίστασθαι αὐτῆς κατὰ τὸν ἤδη πρότερον ἐξενεχθέντα ὅρον. Concilium Antiochenum Can. XXI.

(a) *Osius Episcopus dixit: Non minus mala consuetudo, quàm perniciosa corruptela funditus eradicanda est; ne cui liceat Episcopo de Civitate sua ad aliam transire Civitatem. Manifesta est enim causa, qua hoc facere tentant; cum nullus in hac re inventus sit Episcopus, qui de majore Civitate ad minorem transierit. Unde apparet, avaritiæ ardore eos inflammari, & ambitioni servire, & ut dominationem agant. Si omnibus placet, hujusmodi pernicies sævius & austerius vindicetur, ut nec laicam communionem habeat qui talis est. Responderunt universi: Placet.* Concil. Sardicen. Canon. I. ex interpret. Dionysii Exig. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 675.

(b) Περὶ δὲ τῶν μεταβαινόντων ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ἐπισκόπων ἢ κληρικῶν, ἔδοξε τοὺς περὶ τούτων κανόνας παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων ἔχειν τὴν ἰδίαν ἰσχύν. Concil. Chalced. Can. V.

(c) Ἔδει τὸν πεπιστευμένον μικρὰν μένειν ἐν τῇ πιστευθείσῃ, καὶ μὴ ἐξουθενεῖν μὲν τὸ πεπιστευμένον, μεταβαίνειν δὲ εἰς μὴ ἐγχειρισθεῖσαν, ἵνα τῆς μὲν παρὰ Θεοῦ δοθείσης καταφρονῇ, τὴν δὲ τῶν ἀνθρώπων κενοδοξίαν ἀγαπήσῃ. S. Julius I. Epist. 2. apud Coustant Tom. cit. col. 364. C.

to più cautamente di Eusebio di Nicomedia si portò l'altro Eusebio di Cesarea, il quale essendo stato per consenso comune degli Antiocheni, e per decreto di molti Vescovi chiamato dal Vescovato di Cesarea a quel di Antiochia, non solamente ei lo ricusò; ma avendo gli stessi Antiocheni scritto all' Imperador Costantino, acciocchè lo persuadesse ad accettar quella Cattedra, ei scrisse al medesimo Imperadore, pregandolo a non rimuoverlo dalla sua Chiesa, la quale non potea abbandonar senza trasgredir la tradizione de' Padri. Onde il medesimo Principe scrisse a quei d' Antiochia, acciocchè si eleggessero un' altro Vescovo, e lasciassero d' inquietare Eusebio (*a*); e scrisse anche al medesimo Eusebio lodando la sua moderazione, ed il suo zelo per la custodia de' Canoni (*b*). San Damaso scrivendo ad Acolio, o Ascolio secondo i Greci, Vescovo di Tessalonica, e suo Vicario nell' Illirico circa l' anno CCCLXXX. sapendo, ch' era stato invitato dall' Imperador Teodosio al Sinodo di Costantinopoli, poichè era allora quella Chiesa divisa per l' ordinazione di Massimo Cinico, e per l' amministrazione data della medesima a San Gregorio Nazianzeno; dopo averlo ammonito a proccurare, che fosse eletto in quella Città un Vescovo, che non fosse degno di riprensione, gl' ingiunge, che non permetta in alcun modo, che alcuno sia da alcuna Chiesa a quella trasferito contro gli statuti de' Padri (*c*). Le quali parole, o fossero dette per San Gregorio Nazianzeno, come vogliono molti, perchè essendo stato ordinato Vescovo di Sasima era stato mandato da Melezio Vescovo d' Antiochia ad ordinar la Chiesa Costantinopolitana, e perciò comunemente credevasi, ch' egli fosse passato da Chiesa in Chiesa, o fossero dette per altri, come vuole il P. Coustant (*d*); due cose nulladimeno son certe: l' una, che San Gregorio Nazianzeno non potea dirsi veramente trasferito da una Chiesa ad un' altra (ancorchè Teodoreto difenda questo trasferimento da lui supposto di San Gregorio, come cosa non contraria a' Canoni per le circostanze, che lo rendevano utilissimo) (*e*): imperocchè sebene egli fu ordinato Vescovo di Sasima, non resse però mai quella Chiesa. Ond' egli stesso rispon-

(*a*) Vide Eusebium lib. 3. *de Vita Constantini*, cap. 60.

(*b*) *Verùm rectissimè fecit prudéntia tua, quæ & mandata Dei, & apostolicam atque Ecclesiasticam regulam custodire statuit, Episcopatum Antiochensis Ecclesiæ repudians, & in ea potius permanere desiderans, quam Dei mandato ab initio suscepisset. Porrò hac de re ad Populum literas dedi & ad collegas tuos, qui quidem etiam ipsi de eisdem rebus ad me scripserant.* Epist. Constantini ad Euseb. ex interpret. Valesii, apud Euseb. *de Vita Constant.* lib. 3. cap. 61.

(*c*) *Illud prætereà commoneo dilectionem vestram, ne patiamini aliquem contra statuta majorum nostrorum de Civitate alia ad aliam transduci, & deserere plebem sibi commissam, & ad alium populum per ambitionem transire.* S. Damasi Epist. v. 12. apud P. Coustant Tom. cit. col. 538. B.

(*d*) Ibi in Notis ad Epist. cit. litt. D.

(*e*) Theodoret. lib. 5. Hist. Eccles. cap. 8.

rispondendo a coloro, che gl' opponevano questo trasferimento: *Tornino*, disse, *in grazia colla verità coloro, i quali dicono, che noi abbiamo desiderata aliena sposa, quando neppure abbiamo voluto aver la propria (a)*. L' altra è, che non ostante la fama di sì grand' uomo, egli fu creduto dagl' Occidentali, che fosse trasferito, e che perciò ritenesse la Chiesa di Costantinopoli contro la mente de' Canoni. Onde Sant' Ambrogio co' Padri del Concilio d' Italia nella seconda lettera scritta a Teodosio Augusto l' anno CCCLXXXI. biasimaron questo trasferimento da loro così creduto (*b*). Lo stesso Damaso nella lettera scritta a Paolino Vescovo d' Antiochia, e riferita ancora da Teodoreto (*c*), nella qualegli trasmette le definizioni di molti articoli fatte da lui nel Concilio Romano, tra le altre cose dice, che doveano rimaner privi della comunione della Chiesa Romana que' Vescovi, che si trasferivano di Chiese in Chiese, finoatantochè non tornassero a quelle Città, nelle quali erano stati dapprima costituiti Pastori (*d*). Un somigliante zelo per l' osservanza di questa universal disciplina dimostrò Siricio successor di Damaso, come noi abbiamo sopra mostrato: e le medesime pedate de' suoi predecessori calcò ancora San Lione Magno, il quale nella famosa Decretale indirizzata ad Anastasio Vescovo di Tessalonica circa l' anno CCCCXLV. determinò, che dovesse rimaner privo del Vescovato, e dell' una e dell' altra Chiesa quello, che da una piccola Città passava ad una grande, per qualunque ragione si trasferisse dall' una all' altra (*e*). Illustre esemplo ancora di gran costanza per l' osservanza di questa general disciplina diede Sant' Agapeto Papa: imperocchè essendo stato Antimo per opera dell' Eutichiana Imperadrice Teodora moglie di Giustiniano trasferito dalla Chiesa di Trabisonda alla Chiesa Patriarcale di Costantinopoli per istabilirvi l' eresia de' Severiani, ed andato S. Agapeto in Costantinopoli circa il fine dell' anno DXXXV. per eseguir la legazione

(*a*) Ἀληθευέτωσαν δὲ καί τινες ἡμῶν, ὅτι γυναικὸς ἀλλοτρίας ἐπιθυμήσαμεν, οἱ μηδὲ ἰδίαν ἔχειν θελήσαντες. S. Gregorius Nazian. Orat. 27. circa med.

(*b*) *Quin revera advertebamus, Gregorium nequaquam secundùm traditionem Patrum Constantinopolitanæ Ecclesiæ sibi Sacerdotium vindicare*. Epist. 2. Concilii Italiæ ad Theodosium, apud Labbè Tom. 1. Concil. edit. Venet. col. 1194. B.

(*c*) Theodoret. lib. 5. Hist. Eccles. cap. 11.

(*d*) *Eos quoque, qui de Ecclesiis ad Ecclesias migraverunt, tandiu a communione nostra habemus alienos, quandiu ad eas redierint Civitates, in quibus primùm sunt constituti*. Epist. Damasi ad Paulinum Antiochen. ex Collection. Roman. Lucæ Holsten. par. 1. pag. 183.

(*e*) *Si quis Episcopus Civitatis suæ mediocritate despecta administrationem loci celeberrimi ambierit, & ad majorem se plebem quacumque ratione transtulerit, a Cathedra quidem pellatur aliena, sed carebit & propria, ut nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit, nec illis, quos per superbiam sprevit*. S. Leo I. Epistol. 12. ad Anastas. aliàs 84. cap. 8. relat. etiam a Gratiano Can. 31. *Si quis Episcopus*, 7. quæst. 1.

gazione tirannicamente impostali da Teodato Ariano Re de' Goti, sdegnò di salutare Antimo, e di comunicar con esso lui: ed essendone perciò non solamente ripreso, ma anche minacciato dagl' Imperadori (*a*) rispose, ch' egli averebbe comunicato con Antimo, quando costui abiurata l' eresia avesse per autentico scritto professata la fede Ortodossa, e fosse tornato alla sua Chiesa di Trabisonda: imperocchè era impossibile secondo lui, che sedesse nella Sede di Costantinopoli un uomo trasferito da altra Chiesa, come narra Liberato Diacono della Chiesa di Cartagine Scrittor contemporaneo (*b*). Due cose adunque richiedeva Agapeto per ammettere Antimo alla sua comunione, e ch' egli provasse la cattolicità della sua fede, e che lasciasse la Sedia di Costantinopoli tornando alla sua prima Chiesa; nè l' una senza dell' altra gli bastava per render colui degno della sua comunione. E benchè fosse da quell' empia Augusta e con promesse e con minacce tentata la sua costanza, come gli atti della sua vita, e Liberato stesso riferiscono; perseverando egli nulladimeno nel suo sentimento vinse la resistenza degl' Imperadori, e colla sua autorità depose Antimo, ed ordinò nel trono di Costantinopoli Menna uomo cattolico, come dalla vita di questo santo Pontefice appresso il Bibliotecario, e da Liberato si raccoglie, e molto più dagli atti del Concilio Costantinopolitano sotto Menna celebrato l' anno DXXXVI. poco dopo la morte seguita in Costantinopoli dello stesso santo Pontefice; i quali atti attribuiscono alla di lui autorità così la deposizione d' Antimo, come l' ordinazione di Menna (*c*). E che veramente Agapeto deponesse Antimo dal trono di Costantinopoli non solamente per la sua eresia, ma ancora per essere stata da lui invasa contra la forma de' Canoni e della Sedia apostolica quella Cattedra Patriarcale, si raccoglie dalla lettera di Vigilio Papa scritta a Giustiniano Imperadore l' anno DXL. nella quale rinnuova gli anatemi contra lo stesso Antimo ancora per l' invasione da lui fatta della Sedia Costantinopolitana (*d*).

V. Tutto questo si è voluto dire non già per dare a credere, che in nessun caso sieno lecite le traslazioni de' Vescovi, e che per niuna cagione possa sciorsi quel vincolo, che il Vescovo ha contratto colla prima

(*a*) Auctor vitæ Agapiti apud Anastas.

(*b*) *Denique petentibus Principibus ut Antimum Papa in salutatione & communione susciperet, ille fieri inquit posse si se libello probaret orthodoxum, & ad Cathedram suam reverteretur. Impossibile esse ajebat, translatitium hominem in illa Sede permanere.* Liberatus in Breviario cap. 21.

(*c*) Vide Concil. Constantinopolitanum sub Menna Act. 1. apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 979. C. D. & col. 990. C.

(*d*) Vide Epist. IV. Vigilii apud Labbè Tom. cit. col. 296. D.

ma Chiesa, cosichè da quella non possa mai ad un'altra trasferirsi: poichè se vi sono cagioni giuste, per cui può sciorsi il vincolo del matrimonio carnale, se ne posson dare, e se ne danno ancora di quelle, per cui può disciorsi questo legame spirituale. Ma abbiamo voluto riferir le disposizioni antiche de' sacri Canoni, e i decreti venerabilissimi della Sedia apostolica solamente per far conoscere, che essendo proibite per generalissima regola della Chiesa canonizzaata ne' Canoni e ne' decreti della santa Sede, fatti collo spirito di Dio, e venerati sempre mai da tutto il Mondo Cattolico, acciocchè possano farsi lecitamente è necessaria l'autorità di quegli, che ha potestà di dispensar sopra i Canoni generali, e dalla Chiesa universalmente ricevuti. Or questa potestà è riservata unicamente al Romano Pontefice, come l'istesso Dupino, tuttochè iniquissimo contro l'autorità del Papa, è costretto pure a confessar, dove parlando delle prerogative, che nascono dal Primato del Romano Pontefice in quinto luogo ammette co' suoi Teologi, cioè della sua fazione, ancor quella di dispensar dalle leggi de' Generali Concilj in que' casi, in cui gli stessi Concilj dispenserebbono (a). In que' casi adunque, ne' quali i Generali Concilj di Nicea, di Sardica, e di Calcedonia averebbono dispensati i Vescovi dalla legge di non passar da una in altra Chiesa, quali sarebbono per modo d'esempio i casi di considerabile utilità, e di urgente necessità, escluso ogni sospetto o di avarizia, o di ambizione, tocca solamente al Romano Pontefice, anche secondo il discorso del Dupino, a dar questa dispensa; e conseguentemente alla sua autorità son riserbate le traslazioni per ragion del suo Primato. Ma ciò non ostante Pier de Marca sostiene, che Innocenzo III. fosse il primo de i Romani Pontefici, che alla sua autorità le traslazioni de' Vescovi riserbasse: che secondo la pristina disciplina appartenga al Metropolitano co' Vescovi Provinciali il conoscer se dalla traslazione risulti utilità alla Chiesa, ed in quel caso determinarla, ed ammetterla (b). Pretende egli ciò poter dimostrare, primo colla disposizione del Concilio Cartaginense IV. celebrato l'anno CCCXLVIII. dove nel Canone XXVI. si trova la riferita determinazione (c). Secondariamente coll'autorità

(a) *Quintò Theologi nostri censent, Romanum Pontificem a legibus a Conciliis etiam generalibus latis sapienter dispensare posse eo casu, quo Concilium ipsum dispensaret*. Dupinus *de antiq. Ecclef. discipl.* dissert. 4. cap. 2. §. 3. pag. 336. in fin.

(b) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 5. & seqq.

(c) *Episcopus de loco ignobili ad nobilem per ambitionem non transeat, nec quisquam inferioris ordinis Clericus. Sanè si id utilitas Ecclesiæ fiendum poposcerit, decreto pro eo Clericorum & laicorum Episcopis porrecto, in præsentia Synodi transferatur, nihilominus alio in locum ejus Episcopo subrogato*. Concil. Carthagin. IV. Can. XXVII. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1439.

torità di Pelagio II. Romano Pontefice nella pistola scritta da esso a Benigno Arcivescovo, dove dopo aver prolissamente parlato delle traslazioni vescovili, e dopo averle riputate lecite in molti casi, e confermate con molti esempli, finalmente conchiude, che appartiene al Metropolitano, dove la traslazione ritorni in utilità della Chiesa, e la necessità la richieda, il trasferire i Vescovi da una Chiesa all' altra, da una minore ad una maggiore; e vuole, che la sua dichiarazione, o risposta fatta a Benigno s' intenda fatta per tutti i Metropolitani, e ch' egli insegni a tutti gl' altri questa dottrina [a].

VI. Ma in quanto al Canone citato del Concilio Cartaginense IV. poichè coloro, cui è odiosa la potestà del Romano Pontefice, e cercano diminuir la sua autorità sogliono sempre opporre alla Chiesa Romana a quest' effetto la Chiesa Africana, quasi da essa dovesse unicamente prendersi la vera norma dell' antica disciplina e politìa della Chiesa; perciò abbia da noi il de Marca questa risposta, che al sentimento particolare della Chiesa Africana debbasi preferire il sentimento comune di tutte le altre Chiese in que' tempi intorno alle traslazioni de' Vescovi: imperocchè nè il Concilio di Nicea, nè quello di Sardica concedono facoltà a i Metropolitani, o a' Sinodi di trasferire i Vescovi da una Chiesa piccola ad una grande, da una ignobile ad una nobile Città; ma assolutamente proibiscono questi trasferimenti, senza riservare alcuna causa di utilità, che li rendesse leciti: anzi il Concilio Antiocheno spiegando il Canone del Niceno proibì a' Vescovi il trasferirsi ad altra Chiesa, ancorchè vi fossero forzati da i Popoli, e costretti da' Vescovi (b). Vero è, che i Canoni della primitiva Chiesa detti vulgarmente apostolici proibendo a' Vescovi queste traslazioni le dichiararon lecite nel caso, in cui da esse può risultare utilità grande colla Chiesa, e purchè si facessero col giudizio, e coll' esortazioni di molti Vescovi (c). Ma nulladimeno poichè col pretesto di questa utilità nascevano molte

(a) *Quapropter, carissime, his apostolicis fultus auctoritatibus, muta (sic) Episcopum causa necessitatis aut utilitatis, super quo consulere nos voluisti; & alios fratres nostros, quibus hoc faciendum necessitas aut utilitas compulerit, agere doce: quia hoc, quod tibi soli scribimus, generaliter omnibus tenere mandamus. Quia sicut potestatem habes, Episcopos & Sacerdotes regulariter titulare & ordinare, ita (ut praedictum est) causa necessitatis aut utilitatis habes & mutare, ac de titulo ad titulum translatare, licèt de minori ad majorem urbem mutandus sit.* Epist. Pelagii II. ad Benignum Archiepiscopum, apud Labbé Tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 619. & seq.

(b) Μήτε ἀπὸ λαῶν ἐκβιαζόμενον μήτε ἀπὸ ἐπισκόπων ἀναγκαζόμενον. *Nec a populis vi adactus, nec ab Episcopis coactus.* Can. XXI. Conc. Antiocheni.

(c) *Episcopo non liceat sua relicta Parochia ad aliam transilire, & jamsi a pluribus cogatur,*

molte turbolenze, e si apriva la strada a facilitar queste mutazioni; perciò il Concilio Niceno assolutamente, e senza riserva alcuna le proibì. Onde avvenne, che Eusebio di Cesarea tuttochè chiamato al Vescovato d' Antiochia da tutto il Popolo di quella Metropoli, tuttochè stimato necessario a quella Chiesa dal giudizio di tutti i Vescovi di quella Provincia, che ne scrissero all' Imperadore; credè nulladimeno di violare i Canoni Niceni, se dalla sua Chiesa a quella d' Antiochia si fosse trasferito, come sopra abbiamo osservato; ed il Concilio Antiocheno spiegando la mente del Niceno proibì questi trasferimenti, ancorchè il Vescovo dalla sua Chiesa fosse costretto trasferirsi dal giudizio del Sinodo. Molto più poi fu necessario questo rigore per cagion degl' Eusebiani, i quali col pretesto dell' utilità, ma veramente per disìo di dominare, e per aver campo collo splendor delle Chiese più illustri di propagare i loro errori, e di opprimere i Cattolici, dalle Chiese inferiori, colla fazione de' Vescovi del loro partito, alle Chiese maggiori si trasferivano: a' cui intraprendimenti fu necessario, che si opponessero coraggiosamente i Romani Pontefici, come fece San Giulio I. Ma il Concilio di Sardica pose la falce alla radice di questo male; e considerando, che i Vescovi non dalle Chiese maggiori alle minori, ma dalle minori alle maggiori si trasferivano, tolse il pretesto dell' utilità, e scoperta la vera cagione di questi trasferimenti gli proibì assolutamente senza alcuna riserva, privando affatto della comunion della Chiesa que' Vescovi, che d' una in altra Chiesa si trasferivano. Di questa assoluta proibizione furon rigorosi custodi i Romani Pontefici in questi tempi, come apparisce dalla lettera di San Damaso a Paolino da noi sopra recata, nella quale senza alcuna limitazione esclude dalla comunion della Chiesa que' Vescovi, che da una Città all' altra si trasferivano, finchè alla prima tornati non fossero: e scrivendo ad Acolio gl' ordinò, che non permettesse mai, che alcun Vescovo da una Chiesa si trasferisse all' altra, lasciando la plebe commessali: ciò, ch' egli disse a riguardo della Chiesa di Costantinopoli, nella quale era fama, che San Gregorio Nazianzeno dalla Chiesa di Sasima fosse stato trasferito. Quindi non ostante la fama celebre di quest' uomo santissimo, e la speranza, che si dovea concepir dell' utilità, ch' egli sarebbe per recare alla Chiesa di Costantinopoli; non ostante che fosse mandato a quella Chiesa da Melezio

tur, nisi sit aliqua causa rationi consentanea, quæ eum cogat hoc facere, utpote ad majus lucrum, cum possit ipse iis, qui illic habitant, pietatis verbo conferre: idque non ex se, sed multorum Episcoporum *judicio, & maxima exhortatione.* Canon Apostolor. XIII. juxta græcam edit. ex interpret. Gentiani Herveti, apud Labbè Tom. I. Concil. edit. Venet. col. 27. C.

lesio Patriarca Antiocheno col giudizio de' Vescovi di quella Provincia; contuttociò e Damaso, e Sant' Ambrogio, e tutti i Padri del Concilio d' Italia riputaron contraria alla mente de' Canoni la traslazione di San Gregorio Nazianzeno alla Chiesa di Costantinopoli, e si dichiararono nella lettera a Teodosio il maggiore di non poterla in modo alcuno comportare. Quanto fosse ancora in questa parte rigoroso Siricio, in tempo di cui fu celebrato il IV. Concilio di Cartagine, lo abbiamo già di sopra dimostrato. E questa fu la disciplina della Romana Chiesa, e di tutta la Chiesa Occidentale in questi tempi, e qualche tempo appresso; finchè poi cessate le fazioni degli Ariani, contro i quali principalmente furono stabilite queste leggi, cominciò a rallentarsi il rigore di questa disciplina, e darsi luogo alle traslazioni, non però mai, regolarmente parlando, senza l' autorità della Sedia apostolica. Non potevano adunque i Padri Africani riserbare al giudizio de' loro Sinodi le traslazioni vescovili per cagione dell' utilità, senza franger quella disciplina, ch' era allora custodita in tutto l' Occidente, e senza ovviare alla mente de' Canoni Niceni, Antiocheni, e Sardicensi. Nè possono già scusarsi col Canone apostolico da noi sopra riferito: posciachè è cosa certissima, che questi Canoni detti vulgarmente apostolici non eran noti in Occidente, o non aveano uso alcuno; e che solamente nel sesto secolo cominciò ad aversene notizia, ed a farsene uso, quando da Dionisio il Piccolo trasportati cinquanta di essi in latino, furon dal medesimo inferiti nella sua Raccolta. Solamente può far loro scusa l' ignoranza de' Canoni di Nicea, d' Antiochia, e di Sardica. Nè è cosa di maraviglia, che ignorassero questi Canoni: posciachè è certo e costante, ch' essi in altre materie d' eguale importanza ignorarono i Canoni Sardicensi, ancorchè questi fossero originalmente fatti, e scritti in lingua latina, come attesta Dionisio il Piccolo nella lettera da lui scritta a Stefano Vescovo di Salona, e che nel Concilio di Sardica intervenisse Grato Vescovo di Cartagine. Nella pistola seconda de' Padri del Concilio Africano scritta a San Celestino I. Romano Pontefice l' anno ccccxxv. nella famosa causa di Apiario, e delle appellazioni alla Romana Sede, scrissero apertamente, che non trovavano stabilito in alcun Sinodo, che il Papa spedisse suoi Legati nelle Provincie per giudicar delle cause di que' Vescovi, che dal giudizio de' Sinodi s' erano appellati alla santa Sede (a), quando per altro fu ciò apertamente deciso nel Concilio di Sar-

(a) *Nam-ut aliqui tamquam a tua sanctitatis latere mittantur, in nulla invenimus Patrum Synodo constitutum*. Epistol. II. Concil. Africani ad Calestinum num. 4. apud P. Coustant Tom. cit. col. 1061. B.

Sardica nel VII. Canone *(a)*. Onde l'istesso Padre Coustant, Scrittor certamente dotto, ma per niuna via sospetto di soverchia affezione per l'autorità della Sedia apostolica, scrive, che i Padri Africani non si sarebbono opposti in questa parte a Celestino, se avessero saputo, che ciò, ch'egli avea risoluto di fare, era stato stabilito nel Concilio Sardicense *(b)*. Ma che i Padri Africani non avessero presenti i Canoni Niceni, Antiocheni, o Sardicensi quando proibiron le traslazioni, apparisce ancora dal Concilio Cartaginense III. e primo sotto Aurelio, celebrato l'anno CCCXCVII. dove per causa di Cresconio, che avendo abbandonata la sua propria Chiesa ne avea occupata un'altra, proibendo generalmente le traslazioni si riportano unicamente al Concilio plenario di Capoa tenuto poco prima, cioè, nell'anno CCCLXXXIX. dal quale dicono essere state proibite le *ribattezzazioni*, *le riordinazioni*, *e le traslazioni* *(c)*. Ma siccome di questo Sinodo Capoano non è rimasta che la sola memoria da alcune lettere di Sant'Ambrogio, dalle quali sappiamo, essere stata trattata in quello la causa d'Evagrio e di Flaviano contendenti al Vescovato d'Antiochia, e rimessane la cognizione a Teofilo Patriarca Alessandrino; e di più commessa la causa di Bonoso Vescovo di Sardica al giudizio di Anastasio Vescovo di Tessalonica, e de' Vescovi di Macedonia *(d)*; così, che da questo Sinodo Capoano fosse stato decretato, che non si facessero *ribattezzazioni*, *riordinanioni*, *e traslazioni di Vescovi* lo sappiamo unicamente dal detto Concilio III. di Cartagine. Come poi fossero quì congiunte le ribattezzazioni, e le riordinazioni colle traslazioni, noi ne siamo affatto all'oscuro, nè sappiamo a che proposito fossero quelle proibite di nuovo da i Padri Africani nella causa di Cresconio, che da una Chiesa si era trasferito ad un'altra: ma da questo possiamo ben dire, che a i Padri Africani non furon presenti nè i Canoni Niceni, nè gli Antiocheni, nè i Sardicensi, da i quali in termini assai chiari sono proibite le traslazioni

 de' Ve-

(a) *Quòd si is qui rogat causam suam iterum audiri, deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut de latere suo Presbyterum mittat, erit in potestate Episcopi quid velit, & quod æstimet. Et si decreverit mittendos esse, qui præsentes cum Episcopis judicent, habentes ejus auctoritatem, a quo destinati sunt; erit in suo arbitrio.* Concil. Sardicen. Can. 7. ex Dionysio, apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 675.

(b) *Hoc igitur si in Sardicensi Synodo, cui Gratus Carthaginensis Episcopus interfuit, statutum fuisse comperissent, nullo, ut videtur, negotio suscepissent.* Constant loc. cit. in Not. ad dictam Epist. col. 1062.

(c) *Illud autem suggerimus, mandatum nobis, quod etiam in Capuensi plenaria Synodo videtur statutum: non liceat fieri rebaptizationes, & reordinationes, vel translationes Episcoporum, &c.* Conc. Carthagin. III. Can. 38. apud Labbè Tom. 2. Conc. edit. Ven. col. 1404. D.

(d) Vide Baronium ad annum 389. a num. 67. usq. ad 74. & ibi Pagium.

de' Vescovi senza alcun rapporto nè alle *ribattezzazioni*, *nè alle riordinazioni*. Da tutto questo ben si può conoscer quanto sia vano il discorso del de Marca, il quale dal Canone del quarto Concilio di Cartagine deduce generalmente, che appartiene al Metropolitano col Sinodo il trasferire i Vescovi da una ad altra Chiesa, quando da questo trasferimento ne ritorni utilità alla Chiesa: la qual disposizione per altro era allora contraria alla disciplina, e massimamente degl' Occidentali, ed alla mente, ed allo spirito de' Canoni Sardicensi.

VII. In quanto poi alla lettera di Pelagio addotta dal de Marca crediamo, che ogn' uomo di buon senno resterà maravigliato, che uno Scrittore sì destro com' egli, o non siasi accorto della manifesta impostura di questa lettera per somma imprudenza attribuita a Pelagio II. o essendosene accorto, contuttociò l' abbia voluta portare in argomento certo dell' autorità de' Metropolitani di determinar le traslazioni de' Vescovi, per ingannare i semplici lettori. Ma i plagj manifesti, che si contengono in questa pistola riferita nella Raccolta d' Isidoro, la nojosa e fazievole prolissità, lo stile barbaro e sconnesso, le parole, ed i termini, che non si trovano usurpati se non più secoli dopo Pelagio, e sopratutto la difesa o apologìa, che in essa si fa delle traslazioni vescovili contro la rigorosa disciplina della Romana Chiesa in questi tempi, e molto anche dappoi, posson far chiaro argomento a chichesia della solenne altrettanto, quanto sciocca e mal concertata impostura. Quindi gl' ultimi Raccoglitori de' Concilj nel riferirla li fanno questa nota, che nessuno può dubitar dell' impostura, purchè sia qualche poco esercitato negli antichi monumenti (*a*). Ma giacchè questo Pontefice fu così largo, che non solo dichiarò, che al supposto Arcivescovo Benigno come Metropolitano apparteneva il diritto come d' intitolare e ordinare i Vescovi, così ancora di mutarli di Chiesa in Chiesa, quando la necessità e l' utilità lo richiedesse, senza aver bisogno del giudizio del Sinodo, ma volle ancora, ch' egli insegnasse agl' altri questa rara dottrina, e se ne facesse trombettiero, e propagatore; perche poi S. Gregorio Magno successor di Pelagio II. fu così rigoroso in questa materia, che, come scrive Giovanni Diacono nella di lui vita, non mutò mai alcun Vescovo da una Chiesa che fosse intera ad un' altra, nè mai consentì per qualunque occasione, che da' Vescovi si facesse questa mutazione (*b*)? Ma per intelligenza di questo passo di Giovanni convien

por

(*a*) *Quin hae* (epistola) *sit ex suppositis Isidori mercibus nemo unquam dubitabit in legendis veterum monumentis exercitatus*. Vide Labbè Tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 616. B.

(*b*) *Numquam tamen Episcopum ab integritate sue Ecclesie, vel ipse in aliam commutavit, vel sub quacumque occasione migrare consensit*. Joannes Diaconus lib. 3. cap. 18.

por mente a due cose. La prima è, che quando alcuna Chiesa veniva in maniera distrutta, o devastata da i Barbari, cosichè il Vescovo ne rimanesse affatto privo, allora se v' avea altra Chiesa vacante facilmente il Vescovo, ch' era privo della Chiesa si trasferiva alla Chiesa, ch' era priva del Vescovo; e questo trasferimento diceasi incardinazione. San Gregorio Magno in questo caso non solo permetteva le traslazioni, ma era sollecito d' incardinare i Vescovi vacanti della Chiesa nelle Chiese vacanti del Vescovo, come l' istesso Giovanni Diacono riferisce (*a*). Così distrutta da i Barbari nella Corsica la Città, e la Diocesi Tamitana, incardinò il Vescovo d' essa alla Chiesa vacante d' Aleria (*b*). Ma nondimeno queste traslazioni, o incardinamenti non si facevano dal santo Pontefice se non a condizione, che se la Chiesa occupata da i nemici, e donde il Vescovo era stato discacciato rimanesse libera dalle armi ostili, e ritornasse allo stato primiero, dovea il Vescovo incardinato ad altra Chiesa tornare a quella, in cui dapprima era stato incardinato, siccome egli scrisse a Giovanni Vescovo (*c*). Ma fuora di questi casi, dove le Chiese erano intere, come le chiama Giovanni, cioè a dire, non distrutte da' Barbari, ovvero occupate dalle armi ostili, non mai San Gregorio permise le traslazioni di Chiesa in Chiesa per qualsivoglia cagione. Quindi avendo spedito Visitatore alla Chiesa vacante di Napoli Paolo Vescovo di Nepi, ed essendo stato questi dal Clero, dalla Nobiltà, e dal Popolo di quella Città domadato al santo Pontefice per lor Pastore, attesa l' utilità grande, ch' ei avea recata a quella Chiesa nel tempo, ch' ei l' avea amministrata mentre vacava, ei differì dapprima l' incardinazion di quel Vescovo, come cosa di gran momento, e che richiedeva maturità e consiglio (*d*), e finalmente ricusò accordar loro la grazia richiesta, come scrive Giovanni Diacono (*e*). L' altra

(*a*) *Licèt Gregorius . . . . vacantes Episcopos vacantibus Civitatibus incardinare studuerit, numquam tamen Episcopum, &c.* Idem Joann. loc cit.

(*b*) *Quoniam Ecclesia Tamitana, in qua dudum fuerat honore sacerdotali tua fraternitas decorata, ita est, delictis facientibus, hostili feritate occupata, atque diruta, ut illuc ulterius remeandi spes nulla remanserit: in Ecclesiam Alerensem, quae jam diu Pontificis auxilio destituta est, Cardinalem te secundum petitionis tuae modum, hac auctoritate constituimus sine dubio Sacerdotem.* S. Gregor. Magn. lib. 1. Epist. 77. juxta vet. ord. Vide Joann. Diac. in vita ejusd. lib. 3. cap. 15.

(*c*) *Et licèt a tua Ecclesia sis hoste imminente depulsus, aliam, quae Pastore vacat, Ecclesiam debes gubernare: ita tamen ut si Civitatem illam ab hostibus liberam esse, &, Domino protegente, ad priorem statum contigerit revocari, in eam, in qua prius incardinatus es, Ecclesiam revertaris.* S. Gregor. lib. 2. Epist. 25. juxta vet. ordin.

(*d*) Vide Epist. 6. lib. 2. juxta vet. ordin.

(*e*) *Neapolitanis . . . . . Paulum visitatorem illis tribuit: Cardinalem verò constituere tam primò dispensatoriè distulit, quàm postea penitùs recusavit.* Joan. Diaconus in vita S. Greg. Magn. lib. 3. cap. 18.

tra cosa, che deve considerarsi è, che bisogna distinguere tra i trasferimenti de' Vescovi di Chiesa in Chiesa, o, per meglio dire, di Parrocchia in Parrocchia, o, come si dice, di Diocesi in Diocesi, dalle traslazioni delle Sedie vescovili d' uno in un altro luogo della medesima Diocesi. In questo secondo benchè i Vescovi non possan di loro arbitrio trasferir la loro Cattedra vescovile d' uno in un altro luogo della medesima Diocesi; contuttociò non crediamo, che sia sempre necessaria per questo trasferimento di Cattedra l' autorità del Romano Pontefice, ma che potesse una volta bastare il giudizio, ed il consenso del Metropolitano col Sinodo della Provincia, acciocchè ne' casi di necessità potesser le Sedi vescovili da uno ad un' altro luogo trasferirsi della medesima Diocesi, massimamente primachè fossero istituiti i Capitoli Cattedrali, e stabilita la lor residenza. Il certo è, che in questa parte fu molto più indulgente San Gregorio Magno nel trasportar le Sedi vescovili da un luogo all' altro della medesima Diocesi, quando fosse necessità di mutar le Sedi anticamente costituite in certe Città, e trasferirle a' luoghi più sicuri, dove potessero i Popoli più quietamente vivere, e fuggire il pericolo delle ostilità barbariche, siccome scrivendo al Vescovo di Velletri ne fece avvertiti (*a*).

VIII. Non solamente però San Gregorio, ma anche i suoi successori per lungo tempo custodirono attentamente l' antico rigore della Chiesa Romana intorno alle traslazioni vescovili da una Chiesa intera ad un' altra: il che fa manifestamente conoscer la falsità della lettera ascritta a Pelagio II. Nell' anno DCCCLXXVI. celebrandosi in Francia il Concilio di Pontigny coll' intervenimento de i Legati della Sedia apostolica, Frotario Arcivescovo di Bourdeaux alla presenza de' medesimi Legati e de' Padri rappresentando ch' egli non potea rimaner nella sua Chiesa, per esser quella infestata da' Pagani, domandò, che li fosse lecito di passare alla Chiesa Metropolitana di Bourges. Ma non acconsentendo i Padri alla dilui istanza, come riferisce il Continuatore d' Aimone, da cui abbiamo gl' atti di questo Sinodo, e le cose distintamente in esso trattate di giorno in giorno dal suo cominciamento fino al termine (*b*); l' Imperador Carlo Calvo, ch' era impegnato per quel Pre-

(*a*) *Temporis qualitas admonet, Episcoporum Sedes antiquitus certis Civitatibus constitutas, ad alia quæ securiora putamus ejusdem Diœceseos loca transponere, quo & habitatores nunc degere, & barbaricum possit periculum facilius declinari*. S. Gregor. Magn. lib. 2. Epist. 11. juxta vet. ordin.

(*b*) *Et sic iterum post multas contentiones de Presbyteris diversarum Provinciarum reclamantibus ad Legatos apostolici lecta est proclamatio Frotarii Burdegalensis Archiepiscopi, quia non poterat consistere propter infestationem Paganorum in Civitate sua, ut liceret ei Bituricensem Metropolim occupare. Cujus petitioni unanimitas Episcoporum nullatenus acquievit*. Vide Aimon. lib. 6. cap. 33.

Prelato, scrisse al Pontefice Giovanni VIII. pregandolo a conceder la dispensa, o il privilegio a Flotario di passare alla Chiesa di Bourges, rappresentandogli, che la Città, e la Provincia di Bourdeaux era stata sterminata da' Barbari pagani; ma contuttociò differì Giovanni a conceder questa dispensa fino a chè al testimonio dell' Imperadore non si aggiunse la relazione de' Vescovi comprovinciali sopra la devastazione della stessa Città, ed allora incardinò Frotario alla Chiesa Metropolitana di Bourges, come tutto apparisce dalle lettere, ch' egli scrisse al medesimo Imperadore (*a*). Scrisse indi così a i Cittadini di Bourges, come a' Vescovi di quella Provincia, significando loro, che per le anzidette cagioni di necessità avea incardinato in quella Metropolitana Frotario, esortando i primi a riceverlo come loro Pastore, ed i secondi a ubbidirli come a loro Metropolitano; dichiarandosi nulladimeno agl' uni ed agl' altri, che aveva egli fatta tale incardinazione a contemplazione della presente necessità della barbarica invasione, la quale cessando intendeva, che cessasse ancora la concessione, o la dispensa, cioè, che Frotario tornasse alla sua pristina Chiesa (*b*): e dichiarandosi inoltre nella lettera a' Vescovi, ch' egli avea così conceduta quella dispensa a Frotario, che voleva nulladimeno, che rimanessero inviolati gli antichi Canoni, i quali fuora del caso di manifesta necessità doveano osservarsi (*c*). Da tutto questo si può comprender quanto fosse rigorosa la Sede apostolica fino nel IX. secolo intorno al dispensar sopra le traslazioni de' Vescovi; veggendosi, ch' anche dove trattavasi di trasferimento non di Chiesa intera ad altra Chiesa, ma di Chiesa occupata e distrutta ad altra Chiesa vacante, nel qual caso solea essere indulgente

(*a*) *Quocirca, licèt nos multis canonicis testimoniis provocati petitionem vestræ devotionis implere magnopere moliremur, & solius majestatis vestræ testimonio super exterminio Burdigalensis Provinciæ credere minimè cunctaremur; tamen quia pietatis vestræ testimonio comprovincialium quoque Præsulum literas convenire, sicuti rebamur, nuper cognovimus, secundùm pietatis vestræ religiosissimum libitum Burdegalensis Diœcesis Episcopum, fratrem scilicet nostrum Frotarium, in Bituricensem Ecclesiam Cardinalem fieri decernentes, Metropolitanæ dignitatis privilegio iteratò munire curavimus*. Epist. 8. Joann. VIII. ad Carolum Calvum Imperat. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 7. & seq.

(*b*) *Porrò sciatis, quia sic ista non modica interveniente necessitate barbara modò concedimus, ut tali necessitate remota, removeatur etiam id, quod necessitas imperat*. Epist. 13. Joann. VIII. ad Bituricenses, apud Labbè loc. cit. col. 11. C. *Sanè latere vos nolumus, sic nos ista interveniente non modica barbarica necessitate nunc concedere, ut tali necessitate remota, consuetudinariè ulterius non requiratur, quòd removeatur etiam illud, quod necessitas impetraret*. Epistol. 14. Joannis VIII. ad Episcop. Provinciæ Bituricensis, apud Labbè loc. cit. col. 12. C.

(*c*) *Prioribus itaque remanentibus regulis inconvulsis, quæ ubi nec rerum, nec temporum urget necessitas, jure convenit observari, &c.* Epist. 14. cit. Joann. VIII. loc. cit.

te San Gregorio Magno, procedeva con tanta circospezione, e non concedeva la dispensa se non a condizione, che rimota la necessità terminasse la concessione: e da ciò ancora può conoscersi quanto sia lungi dallo spirito della Chiesa Romana la falsa lettera di Pelagio II. la quale a tutti i Metropolitani ascrive la facoltà di ammetter le traslazioni assolutamente per qualunque cagione di utilità, o di necessità, senza distinguere i casi, e senza limitar le dispense. La quale impostura si scuopre ancora dal vedersi, che i Padri del Sinodo di Pontigny non fecero alcun'uso di questa facoltà, e non ebbero nè tampoco in mente il Canone del Concilio IV. Cartaginese, che attribuisce al giudizio del Sinodo il determinar cotali traslazioni; ma conoscendo, che v'era di bisogno l'autorità della santa Sede, s'astennero dal consentir nel trasferimento ricercato da Frotario.

IX. Non vogliamo però lasciar d'avvertire, che il dotto Tommasino collocando in altr'aria questa faccenda, trae da essa argomento contrario al nostro, cioè, che fosse anche in facoltà de' Sinodi l'ammetter queste traslazioni, scrivendo, che Frotario non sarebbe ricorso al Sinodo di Pontigny acciocchè gl'accordasse il passar dalla Città di Bourdeaux a quella di Bourges, se non fosse stato persuaso, ch'era in facoltà di quel Sinodo l'accordarsi questo trasferimento; e che in tanto i Padri non consentirono nella sua richiesta, non perchè credessero, che non aveano facoltà di soddisfarlo, ma in quanto erano sdegnati con esso lui; posciachè avendo Carlo Calvo ottenuto da Giovanni VIII. che fosse istituito Primate sopra tutti i Metropolitani di Francia Ansegiso Metropolitano di Sans con autorità di Vicario Papale, ed avendo fatte pubblicar sopra di ciò le lettere del Pontefice alla presenza del Sinodo, il solo Frotario per adulare il Principe, ricusando tutti gli altri Vescovi questa nuova soggezione, consentì nel Primato d'Ansegiso (*a*). Ma forse non averebbe così pensato il Tommasino se avesse osservato, che al Sinodo di Pontigny presiederono i Legati della Sedia apostolica, cioè, Lione Vescovo di Gubio, nipote dello stesso Pontefice Giovanni, e Piero Vescovo di Fossombrone, i quali comparirono nel Sinodo cominciato alli 21. di Giugno, il giorno delli 10. di Luglio, come narra distintamente il Continuator d'Aimone (*b*): alli 14. poi di Luglio Frotario innanzi a' medesimi Legati della Sedia apostolica fece istanza per lo suo trasferimento dalla Chiesa di Bourdeaux a quella di Bourges, adducendo per causa la devastazione fatta della sua prima Chiesa da i Pagani, come

(*a*) Thomassinus *de nov. & vet. disciplin.* par. 2. lib. 2. cap. 63. num. 5. & 6.

(*b*) Aimon lib. 5. cap. 33.

come narra l'istesso Storico (a), facilmente stimando di potere ottener dalla loro autorità ciò, che non averebbe potuto conseguir da' Vescovi ivi congregati: ma ancorchè i Legati ben conoscessero la ragionevolezza, e l'onestà della domanda, contuttociò giudicarono con tutti gli altri Vescovi doversi riserbare al giudizio del Pontefice; e però scrive Aimone, ch'essi non s'acquietarono alle domande di Frotario (b): onde i Legati presero il carico di rappresentare al Papa la richiesta di quel Vescovo, e la necessità, che la rendeva ragionevole, come si raccoglie dalla lettera scritta da Giovanni VIII. a' Cittadini di Bourges (c). Che poi non consentisse quel Sinodo alla domanda di Frotario, non perchè non avesse potestà di soddisfarla, ma perchè era sdegnato con esso lui, a cagione, ch' egli solo avea consentito nel Primato di Ansegiso, sia detto con buona pace del Tommasino, è questa una sua mera immaginazione: imperocchè quando Frotario propose al Sinodo la necessità del trasferimento, che domandava, già era sopita la controversia intorno al Primato dell' Arcivescovo di Sans, e già tutto il Sinodo s'era dichiarato di volere ubbidire alla Sede apostolica nel riconoscer la primazìa del medesimo Arcivescovo. Convien dunque osservare, che nella prima Sessione di questo Sinodo tenuta li 22. di Giugno dell'DCCCLXXVI. essendo state da Giovanni Vescovo Tusculano e Messo apostolico pubblicate le lettere di Giovanni VIII. colle quali istituiva Primate sole Gallie e la Germania, e suo Vicario Ansegiso, ed interrogati sopra di ciò i Vescovi, a riserva di Frotario, il quale rispose secondo il desiderio dell' Imperadore, gl' altri Vescovi generalmente dissero, che averebbono ubbidito a i comandi del Papa, salvati però i privilegj di ciascheduni Metropolitani, secondo i Canoni, e i decreti della Sedia apostolica: ed istando i Messi del Papa, e l'Imperadore, che dessero risposta precisa d' ubbidire al Pontefice intorno al Primato di Ansegiso, non poterono trar da loro altra risposta. Ma sopraggiunti poi Lione e Pietro Vescovi Legati della Sedia apostolica, e presiedendo questi nella VII. Sessione tenuta sotto li 14. di Luglio, fu di nuovo letto il diploma di Giovanni sopra il Primato d' Ansegiso, ed interrogati nuovamente i Vesco-

(a) Ibi.

(b) *Cujus petitionibus unanimitas Episcoporum nullatenus acquievit*. Aimon ibi.

(c) *Sed & Legatis apostolicæ Sedis, Leone videlicet venerabili Episcopo, Apocrisiario & Misso sanctæ Romanæ Ecclesiæ, seu Petro æquè Venerabili Episcopo, revertentibus, didicimus per totam Provinciam Burdigalensi Metropoli pertinentem, sicut ab his qui causam illam noverunt, iidem nostri Legati discere potuerunt, ita esse Paganorum persecutionibus desolatam, ut non solùm ipse confrater noster illic lucri aliquid subjectis conferre non possit, verùm etiam habitatio fidelium inde subtracta consistat*. Epist. 13. Joannis VIII. ad Bituricenses, apud Labbè loc. cit. col. 11.

Vescovi; i quali rispondendo senz' alcuna riserva, che averebbono ubbidito al Pontefice in quella guisa, che i loro antecessori aveano ubbidito agl' antecessori di lui, più facilmente fu ammessa la loro risposta da i Legati del Papa. Dopo di che fu da Frotario fatta richiesta del suo trasferimento. Questa è la serie, e l' ordine degl' atti di questo Sinodo recati dal Continuator di Aimone, e riferita nella Raccolta de' Concilj (a). Da i quali si rende certo, che già i Vescovi eran concorsi nella volontà de' Legati e dell' Imperadore intorno alla primazìa d' Ansegiso, allorchè Frotario propose al Sinodo la domanda della sua traslazione: onde non aveano perciò i Vescovi occasione di sdegnarsi con lui perchè prima avesse fatto quello, ch' essi fecero dappoi. Ma da questo fatto stesso al contrario si raccoglie, che il Sinodo non si acquietò alla richiesta di Frotario, poichè conosceva, che non avea facoltà di conceder ciò, ch' ei domandava: imperocchè sapendo essi, che il trasferimento di quel Prelato era desiderato dall' Imperadore: sapendo, che la causa di questa mutazione era onesta, e necessaria; dove avessero avuta facoltà di accordargliela, imprudentissima cosa, ed ingiuriosa a quel Principe fatta averebbono, se per solo sdegno conceputo contro Frotario per aver questo aderito a Carlo Calvo, glieI' avessero negata. Nè averebbon potuto scusarsi della negativa, della quale potevano solamente addurre buona ragione col motivo, che una tal concessione era riserbata al Papa, al quale effettivamente ricorse l' Imperadore.

X. Due cose nulladimeno ne par bene di dovere avvertir sopra il fatto narrato. L' una è, che se ben noi per non metterci in altre brighe in parlando della resistenza de' Vescovi del Sinodo di Pontigny alla primazìa conceduta ad Ansegiso dal Pontefice Giovanni VIII. abbiamo seguita la fede del Continuator d' Aimone, o, per meglio dire, dell' Annalista Bertiniano sulla relazione degl' atti del riferito Concilio, dal quale Annalista il detto Continuator Aimoniano ha trascritto, e tratto di pianta quanto di esso Concilio narra; non è però, che al Cronista di Bertino, che noi stimiamo fallace, ed in molte cose venduto alla propria passione, non si possano opporre altri documenti sopra gli atti del Sinodo Pontigonense, i quali ne faccian fede, che tanto furon lungi que' Padri dall'opporsi alle lettere di Giovanni VIII. sopra il Primato dell' Arcivescovo di Sans, che piuttosto lodarono il Pontefice per questa concessione, e per comun consenso decretarono, che Ansegiso dovesse tenere il Primato sopra le Chiese della Gallia e della Germania di quà dal Reno. Così riferiscono, portando le parole del Sinodo, Odoranno negli Annali

(a) Vide Labbè Tom: xi. Concil. edit. Ven. col. 279. E. col. 280. A. & col. 281. A.

Annali appreſſo il Cardinal Baronio, Clario nella Cronaca del Monaſtero di San Pietro Vivo appreſſo il Padre d' Achery, e gl' atti del Sinodo Pontigonenſe deſcritti nel Codice del Monaſtero di San Remigio appreſſo i Collettori de' Concilj (*a*). Ma tanta fede nulladimeno Natal d' Aleſſandro, e Antonio Pagi preſtano a queſt' Annaliſta Bertiniano, che credono, che gl' atti riferiti da Odoranno, da Clario, e dal Codice di San Remigio non ſieno i veri atti del Sinodo Pontigonenſe, ma certi Capitoli compoſti da i Legati apoſtolici, e letti in quel Concilio da Odone Veſcovo di Beauvais (*b*): poichè narra il detto Annaliſta, che Odone leſſe nel Sinodo alcuni Capitoli dettati da i Legati apoſtolici, da Anſegiſo, e dallo ſteſſo Odone ſenza ſcienza de' Padri, e privi d' ogni utilità, d' ogni ragione, e d' ogni autorità (*c*). Ma ſe gl' atti, e le parole del Sinodo Pontigonenſe riferiti da Odoranno, da Clario, dal Codice di San Remigio appartengono a queſti Capitoli rigettati da quel Sinodo, e privi di autorità, e di ragione; dove ſi trovano gl' atti ſinceri di queſto Sinodo da lui riferiti? Alla ſua ſola fede dobbiamo ſtare, che di ciò, che narra, documento alcuno non reca? Si ſaranno perduti gli atti legittimi e ſinceri di queſto Concilio, e ſi ſaranno conſervati que' Capitoli informi, privi d' autorità, e di ragione? I Veſcovi di Francia, i quali ei rappreſenta così avverſi al Primato d' Anſegiſo, non averanno preſo cura di ritener gli atti preſſo di loro, e di farli regiſtrare, coſichè ſe ne poteſſe trovar qualche eſemplare? A queſto ſi aggiunge, che agl' atti deſcritti nel Codice di San Remigio ſeguono e la conferma del Concilio di Pavia, e le ſottoſcrizioni de' Veſcovi; e per conſeguenza queſti atti non ſono ſtati preſi da que' ſuppoſti Capitoli dettati ſenza

(*a*) *Sicut Dominus Joannes Papa ſanxit, conveniente* (in Codice S. Remigii, *connivente*) *& conſentiente & concedente* (in Clario & Cod. S. Remigii, *condecernente*) *Domino* (in Codice S. Remigii, *Domno*) *ac glorioſiſſimo Carolo Imperatore ſemper Auguſto, Anſegiſum venerabilem Archiepiſcopum* (in Cod. S. Remigii, *Epiſcopum*) *Senonum* (in Cod. S. Remigii additur, *Archiepiſcopum*) *ſuam vicem tenere, & primatum et Galliæ & Germaniæ contulit in evocanda Synodo, & definiendo canonicè, ſi qualibet inſurrexerint neceſſaria: (& ut qualibet graviora ad ipſius notitiam referat)* (deſunt hæc verba in Odoranno apud Baronium) *& nos unanimiter omni devotione laudamus. Et ut ita ipſe primatum teneat Galliæ & Germaniæ decernimus, & ſancimus.* Odorannus in Annal. apud Baronium ad annum. 875. num. 9. Clarius in Chronic. S. Petri Vivi, apud Lucam de Achery Tom. 2. Spicilegii edit. Pariſien. 1723. pag. 467. col. 1. Acta Synodi Pontigonenſis ex Cod. *S.* Remigii apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Vener. col. 279.

(*b*) Natal. Alexand. ſæculo IX. & X. part. 1. cap. 5. art. 1. §. 3 Pagius ad ann. 876. num. 4.

(*c*) *Poſtquam legit Odo Belgivagorum Epiſcopus quadam Capitula, a Miſſis apoſtolici, & ab Anſegiſo, & eodem Odone ſine conſcentia Synodi dictata, inter ſe diſſonantia, & nullam utilitatem habentia, verùm & ratione, ac auctoritate carentia. Et idcircò hìc non habentur ſubjuncta.* Annal. Bertinian. in Collect. rerum Italic. Scriptor. Tom. 2. par. 1. pag. 561. col. 2. in fin.

ſcienza del Sinodo da' Legati , e da Odone , ma dagl' atti ſinceri , i quali trovanſi ſottoſcritti da' Veſcovi . Oltredichè chiunque vorrà leggere gl' atti deſcritti nel Codice riferito , conoſcerà apertamente non contenerſi in quegli alcuna coſa diſſonante dal coſtume , e da i ſucceſſi di que' tempi , e molto meno dalla ragione , e dall' utilità . Ma ſopra ogni coſa rende ſoſpetta la fede degl' atti recati dallo Scrittor Bertiniano la ripugnanza comune , che in eſſi ſi deſcrive de' Padri nell' ammetter la primazìa d' Anſegiſo , la quale in altro non conſiſteva , che in una Vicarìa apoſtolica , con quelle facoltà , che la Sede apoſtolica per antichiſſimo uſo , da noi più volte dimoſtrato , ſolea commettere a' ſuoi Vicarj nelle Gallie , cioè , di convocare i Sinodi Nazionali , di diſcuter le cauſe di minor momento , e di riferire alla Sede Romana i negozj più gravi . Queſto era il Primato conceduto ad Anſegiſo , come ſpiega lo ſteſſo Annaliſta , cioè , ch' egli eſercitaſſe le veci della Sedia apoſtolica nel convocare i Sinodi , &c. (a) Or quale occaſione aveano i Veſcovi di Francia di ripugnare ad una diſpoſizione, già per antichiſſimo uſo , e per la ſerie di più ſecoli ricevuta nelle Gallie , e dalli ſteſſi Principi domandata per comodo , e per vantaggio di quella Chieſa ? Ma noi facilmente poſſiam diſcoprire o l' equivoco , o l' artificio dell' Annaliſta di Bertino , il quale aſcrive a tutto il Sinodo la ripugnanza del ſolo Immaro Arciveſcovo di Rems , uomo , che in quell' età ſapendo qualche coſa più degli altri , volea eſſere il ſolo gallo nelle Gallie , nè comportava di avere eguale , nè ſuperiore ; e dovunque il ſuo intereſſe lo portava, ivi ſparava Canoni , Decreti , e Coſtituzioni . Che Immaro ſolo ſi opponeſſe alla Vicarìa apoſtolica conceduta da Giovanni ad Anſegiſo a petizione di Carlo Calvo ; ſi raccoglie non oſcuramente dal ſuo grande adulatore Flodoardo nella Storia di Rems , dove aſcrive a ſpecial gloria di lui l' aver reſiſtito alle lettere di Giovanni VIII. ſopra il detto Primato (b). Or ſe la reſiſtenza foſſe ſtata di tutto il Sinodo, non averebbe perciò Flodoardo avuta ragione di lodare il ſolo Immaro . Ma ſiccome è vero , ch' egli ſolo reſiſteſſe ; così è falſo , che foſſe efficace la ſua reſiſtenza : che anzi è certo , come altri Scrittori non appaſſionati ne atteſtano , ch' egli in queſta impreſa , ſiccome in tutte le altre , nelle quali s' impegnò

(a) *Legit Joannes Tuſcanenſis Epiſcopus Epiſtolas a Domno apoſtolico miſſas . . . de Primatu Anſegiſi Senonenſis Epiſcopi , ut quoties Eccleſiaſtica utilitas dictaverit , ſive in evocanda Synodo , ſive in aliis negotiis exercendis , per Gallias & per Germanias apoſtolica vice fruatur , &c.* Annales Bertiniani ad annum 876. pag. 561. col. 1.

(b) *Quoniam idem Papa niſus fuerat Anſegiſum Senonenſem Epiſcopum Primatem conſtituere , ut apoſtolica vice per Gallias & Germanias frueretur . Cui conatui venerabilis hic Præſul Hincmarus efficaciter obſtitit.* Flodoardus lib. 3. Hiſt. Rem. cap. 21.

gnò contro i decreti della Sedia apostolica, restò scornato. Ciò attesta il Cronista d'Auxerre, il quale scrive, che Immaro volle resistere al Primato di Ansegiso, ma rimase poi compresso dall'apostolica autorità (*a*): e l'istesso narra Clario nella Cronaca del Monastero di San Pietro Vivo, recandone in termini il monumento tratto dalle gesta degl'Arcivescovi di Rems (*b*). Nella supposizione adunque, che il solo Immaro facesse resistenza alla Vicarìa apostolica conceduta ad Ansegiso, anderebbe a terra tutto l'argomento del Tommasino dello sdegno conceputo da' Padri contro Frotario per essere stato solo a consentir nel detto Primato; mentre in questa parte non averebbe avuto contrario, che il solo Immaro, e consenscienti gl'altri Vescovi.

XI. L'altra cosa da osservarsi su questo medesimo fatto di Frotario, e degna di ammirazione si è, che dopo aver Giovanni VIII. incardinato nella Chiesa Arcivescovile di Bourges l'istesso Frotario fino dall'anno DCCCLXXVI. e dopo averlo due anni dappoi riconosciuto per Arcivescovo di Bourges nella lettera circolare, ch'ei spedì a' Metropolitani della Gallia per la convocazione del Sinodo Generale di quella Nazione nella Città di Troyes poco prima della celebrazione del detto Sinodo, in data delli 10. di Giugno dell'anno DCCCLXXVIII. si trova nulladimeno, che in quel Concilio fu accusato Frotario d'essersi trasferito da una Chiesa ad un'altra contro il divieto de' Canoni: e se dobbiamo prestar fede all'Annalista Bertiniano trascritto *ad literam* dal Continuator d'Aimone, per cagione di questo trasferimento comandò il Papa, che fossero letti i Canoni Sardicensi, e i decreti di San Lione Magno, i quali proibiscono le traslazioni vescovili; ed i Canoni Africani, i quali proibiscono così le traslazioni, come le riordinazioni, e le ribattezzazioni, cioè, il Canone del Concilio Cartaginense III. non già del IV. che rimette al giudizio del Sinodo questi trasferimenti (*c*). Ma che Frotario

dalla

(*a*) *Cui resistere voluit Hincmarus Rhemorum Archiepiscopus, sed ab apostolica auctoritate compressus est*. Chron. Antisiodoren. ad annum 876.

(*b*) *Item invenitur in gestis Episcoporum Ecclesiæ Remensis de Archiepiscopo Senonensi ita*: „ Obtinuit Domnus Ansegisus Archiepiscopus Senonensis a beatissimo Joanne Papa, & a Carolo Augusto, ut esset primus post Papam, & teneret Primatum totius Galliæ & Germaniæ. „ Voluit autem ei resistere Immarus Archiepiscopus Remensis, sed minimè potuit, convictus apostolica auctoritate. Suo enim tempore „ Ecclesia Senonica magno & pacifico viguit honore „. Clarius in Chronic. S. Petri Vivi, apud Dacherium Tom. 2. Spicileg. pag. 467. col. 1.

(*c*) *Deinde ipso jubente* (Joanne VIII.) *lecti sunt in Synodo Canones Sardicensis Concilii, & decretum Papæ Leonis de Episcopis sedes suas mutantibus: sed & Africani Canones, & ut non fiant Episcoporum translationes, sicut nec rebaptizationes, vel reordinationes, pro Frotario Burdegalensi Episcopo, qui de Burdegalis Pictavis, indeque ad Bituricensem Civitatem exilisse dicebatur*. Annales Bertiniani cap. 37. ad annum DCCCLXXVIII.

dalla Chiesa di Bourdeaux si trasferisse alla Chiesa di Poictiers, e da questa a quella di Bourges lo sappiamo solamente da questo Scrittore, quando per altro costa manifestamente, che da Giovanni VIII. fu egli immediatamente trasferito dalla Città di Bourdeaux a quella di Bourges: onde questo passaggio di mezzo, o è un' invenzione di quest' Annalista per caricar Frotario, contro cui si mostra appassionato, o è una caricatura de' suoi nemici per discreditarlo, bevuta a larga bocca da quest' Annalista. Quello però, che reca maraviglia si è, che negl' atti del Sinodo di Troyes tenuto in quest' anno DCCCLXXVIII. si trova una lettera di Giovanni VIII. scritta a Frotario, nella quale non lo chiama Vescovo di Bourges, ma di Bourdeaux, e l' ingiunge di comparire al Concilio per purgarsi delle accuse, che gl' erano state date sopra la mutazione delle Sedie vescovili: ordinandoli bensì, che adducesse seco i privilegj, le scritture, e le carte, le quali egli confessava di avere, o le avesse ottenute da lui, o da' suoi predecessori, riguardanti la mutazione delle Chiese (*a*). Ma può ben' esser, come osserva il Tommasino, ch' essendo morto l' Imperador Carlo Calvo gran protettor di Frotario, non trovasse egli appresso il successor di Carlo, Lodovico Balbo, quella fortuna e quella grazia, che avea incontrata appresso l' antecessore; e che da ciò prendessero occasione i suoi emoli di porre in contesa il privilegio della sua traslazione alla Chiesa di Bourges, o come falso, o come surrettiziamente impetrato. Questa conghiettura sembra confermata dalla lettera stessa di Giovanni VIII. poco anzi addotta, nella quale chiamando al Concilio Frotario per purgarsi dalle accuse dateli così intorno alla mutazione delle Sedie vescovili, come circa ad altri eccessi, e dicendogli, ch' egli venga così istruito, e preparato, che possa esser conosciuto innocente, e secondo la giustizia rimanere illeso (*b*); non oscuramente indica, ch' egli importunato dalle istanze degl' emoli di Frotario, e forse anche di Lodovico Balbo, che avea in sospetto quel Prelato, lo chiamasse al Concilio per render più cospicua la sua innocenza; mentre intorno alla mutazion della Chiesa sapea benissimo, ch' egli stesso lo avea dispensato: onde perciò gli scrisse, che portasse seco il privilegio, ch' ei gli avea conceduto. Come poi terminasse questa causa lo dimostra il fatto stesso, essendo dopo il Concilio di

(*a*) *Privilegium atque scripturas de sedium mutatione, si qua a nobis, vel prædecessoribus nostris habere sic fatemini, vobiscum sine mora deferre studeatis*. Epist. Joannis VIII. in Concil. Tricassino apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 319.

(*b*) *Sic tamen instructus, ut eum de mutatione contra Canones sedium, & de aliis excessibus, quibus, quod non optamus, Patrum regulis feriri possis, impetitus fueris, causa justitia intercedente, illæsus & innocens recedere valeas*. Epist. Joann. VIII. loc. cit.

di Troyes rimasto Frotario nella Chiesa Metropolitana di Bourges, benchè incontrasse nuove molestie, o gli fossero fatte nuove accuse appresso Adriano III. circa l' anno DCCCLXXXVI. nelle quali però fu difeso da Fulcone Arcivescovo di Rems successore d' Inmaro, come si raccoglie da Flodoardo, e dagl' Annali di Fulda (a). Ma quello, che più specialmente si rende considerabile, dagl' atti del Sinodo di Troyes pubblicati da Jacopo Sirmondo, nel qual Sinodo col Pontefice Giovanni VIII. intervennero co' loro Metropolitani tutti i Vescovi di Francia, si è lo statuto fatto dal medesimo Pontefice contro le mutazioni delle Sedie vescovili, o a ciò ministrasse occasione la controversia di Frotario, ovvero altri Vescovi della Gallia, che senza legittima autorità, o dispensagione, dalle proprie ad altre Chiese si erano trasferiti, come accenna nel detto decreto, o statuto lo stesso Papa (b): imperocchè in esso statuto son considerati del pari, e i laici, che avendo moglie, quella lasciata passano ad accasarsi con altra donna, ed i Vescovi, che abbandonata la prima Chiesa passano a legarsi con altra Chiesa: onde siccome a quelli sotto pena di scomunica s' ingiunge il ritornar senza dimora alla propria; così a questi si comanda sotto pena della deposizione, e della privazione d' ogni onore, di tornar senza indugio alla pristina Chiesa (c). Da questo decreto di Giovanni può conoscersi quanto fosse rigorosa la Sede apostolica in questi tempi intorno all' osservanza de' Canoni, che le mutazioni delle Sedie vescovili proibiscono: e quanto perciò sia lontana dallo spirito di essa la supposta lettera di Pelagio II.

VII. Di questo rigor della Romana Chiesa ne fa eziandio non oscuro argomento l' acerba contesa eccitata poco dopo questi tempi verso il fine del IX. secolo nella stessa Chiesa Romana per la causa di Papa Formoso. Nè perciò abbiamo noi in animo di rinnuovar le tragiche memorie dell' ingiusta, empia, e tirannica condannagione fatta di questo Pontefice dopo la sua morte da Sergio, che col nome di Stefano VI. gli succedette nel Trono apostolico o per via legittima, o per tirannica usurpazione. Basterà solamente riferire il pretesto, con cui colorir pretese Stefano l' esecrando misfatto, cioè, perchè Formoso dal Vescovato

(a) Flodoardus libr. 4. Histor. Rem. cap. 3. Annal. Fuldens. ad annum 886

(b) *Additum est, quòd Episcoporum quidam intra septem Provincias Galliarum, calcato termino Patrum, spretoque sancitu canonicæ auctoritatis, de minori ad majorem ambitus causa demigrant Episcopalem Cathedram. Quibus Canones Spiritus sancti gratia conditi concorditer contradicunt*. Statutum Joannis Papæ VIII. in Synodo Tricassina, apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 314. A.

(c) *Denique hac auctoritate apostolica virtute Dei nostri intercedimus, ut Episcopi ad pristinam Sedem sinè mora redeant, quia si tardaverint, continuò omni sacerdotali honore spoliabuntur: & laici redeant ad primum conjugium; sin autem, vinculo anathematis innodentur*. Statutum Joannis VIII. loc. cit.

scovato di Porto era stato trasferito alla Cattedra di San Pietro: narrando Liutprando Scrittor di quell'età, che Stefano dopo aver fatto inumanamente disumare il cadavero di Formoso dopo otto mesi dalla sua morte, e fatto spogliar degl'abiti Pontificali gli dicesse: *Essendo tu Vescovo di Porto, per qual cagione mosso da spirito d'ambizione usurpasti la Romana universale Sede* (a)? E benchè il dotto Giovanni Morino nella Prefazione a' due libri di Ausilio Prete, scritti in quel tempo in difesa di Formoso contro i fautori di Stefano, da esso Morino pubblicati alla luce si persuada, che Formoso non fosse così alieno da colpa, che mancassero a Stefano probabili cagioni di degradarlo dopo la sua morte, e di dichiarar nulle le ordinazioni da lui fatte (b); e benchè l'altro non men dotto Giovanni Mabillon nelle sue osservazioni ad un'altr' Opera del medesimo Ausilio concernente la stessa causa di Formoso, riferendo succintamente il sentimento del Morino non lo riprovi, ma ne lasci ad altri il giudizio (c); crediamo nulladimeno, che ci sia lecito seguir contro il Morino il sentimento comune di tutto il Mondo, il quale ha sempre creduto Formoso non solo vero e legittimo Pontefice, ma anche buono, ed utile alla Chiesa, e di costumi illibati; e lodato perciò da molti, e specialmente da Flodoardo Scrittor di que' tempi tanto nella Storia, quanto nel libro metrico de' Romani Pontefici (d); e che sempre ha detestato come inumano ed ingiusto il giudizio di Stefano contro quel Pontefice: massimamente, che gl'atti di Stefano, e del suo Conciliabolo contro Formoso tenuto l'anno DCCCXCVII. furon del tutto aboliti dal Concilio Romano celebrato l'anno DCCCCIV. sotto Giovanni IX. il principio de' cui atti da un Codice della Biblioteca Vallicelliana è stato pubblicato dal detto Padre Mabillon nel Museo Italico (e); dal quale ben si comprendon le frodi, le violenze, e le malvagità di Stefano, e di alcuni Vescovi nemici di Formoso, per venire all'esecranda condannagione di lui. Ma quì sono da osservarsi più cose sul proposito di cui trattiamo. La prima è, che sebene il pretesto di Stefano non avêa fondamento alcuno speciale sopra la persona di Formoso, il quale per causa necessaria dal Vescovato di Porto era stato assunto al Pon-

(a) *Cum Portuensis esses Episcopus, cur ambitionis spiritu Romanam universalem Sedem usurpasti?* Liutprand. Ticinen. libr. 1. Histor. cap. 8.

(b) Vide Morin. in Præfat. ad libros Auxilii Presbyteri, Tom. 17. Biblioth. VV.PP. edit. Lugdun. ann. 1677. pag. 2. col. 1. & seq.

(c) *At Formosum non ita culpa expertem fuisse contendit Morinus, quin Stephanus VI. probabilem in eum mortuum saeviendi causam habuerit, de hoc alii judicent.* Joannes Mabillon. *vetera analecta* ex edit. Parisien. anno 1723. pag. 32. prope medium.

(d) Apud Mabillon. loc. cit. & 2. part. saecul. III. Benedictini.

(e) Mabillon. in Museo Italico Tom. 1. par. 1. pag. 86.

Pontificato Romano; aveva contuttociò qualche apparente fondamento ſul coſtume perpetuo della Romana Chieſa, nella quale, non oſtante le gravi cagioni di utilità e di neceſſità, che poteſſero concorrer per trasferire alcun Veſcovo da una Cattedra particolare alla ſuprema Cattedra apoſtolica, non v'avea nulladimeno fin lì alcun' eſempio, che alcun Veſcovo di altra Chieſa foſſe ſtato aſſunto e trasferito al Veſcovato di Roma; ma, come oſſerva il Morino, tutti i Pontefici ſino a Formoſo furon eletti dall' ordine o de' Preti, o de' Diaconi della Romana Chieſa. Dal che ſi conoſce quanto foſſe ſtata in queſta parte rigoroſa la diſciplina della Chieſa di Roma. La ſeconda è, che Auſilio nella difeſa di Formoſo recando i Canoni de' Concilj, e i decreti della Sede apoſtolica, che proibiſcon le traslazioni, e che dagl' avverſarj venivan' oppoſti a Formoſo, e così interpetrandogli, che abbiano ſolamente luogo dove non intervengano le cagioni di utilità e di neceſſità, benchè queſte non vi ſieno eſpreſſe, non fa alcuna menzione nè del Canone del Concilio IV. Cartagineſe, che rimette al giudizio de' Sinodi Provinciali il determinar le veſcovili traslazioni, quando vi concorra l' utilità, nè della piſtola di Pelagio II. che attribuiſce a i Metropolitani la facoltà di trasferire i Veſcovi, dove neceſſità, ovvero utilità alcuna intervenga, ancorchè queſti paſſi faceſſero maravaglioſamente a ſuo propoſito, e favoriſſer la ſua interpetrazione. Ma queſto ſilenzio fa indizio, che la piſtola di Pelagio ſia un impoſtura, e che que' Canoni Cartagineſi non foſſero ricevuti, e neppur conoſciuti nella Chieſa Occidentale. La terza coſa è, che il medeſimo Auſilio, il quale certamente non fu Italiano, come oſſervano il Morino, ed il Mabillon, ma piuttoſto o delle Gallie, o della Germania (*a*), adducendo nella ſua apologia gl' eſempli di molte traslazioni, benchè non dimoſtri, che quelle foſſero ſtate fatte con autorità della Sedia apoſtolica; nulladimeno ei ciò ſuppone: imperocchè nella piccola Prefazione, ch' ei premette a' ſuoi libri, ſi dichiara d' avere intrapreſo a dimoſtrare, che ſe alcun Veſcovo venga diſcacciato dalla ſua Chieſa poſſa intronizzarſi, com' egli dice, in altra Chieſa, quando intervengano cagioni di neceſſità, e d' utilità: *Non però ſenza autorità ſolamente del Romano Pontefice* (*b*). La qual coſa certamente fa prova, che nel x. ſecolo era fermo e coſtante ſentimento, che le trasla-

 zioni

(*a*) Vide Morinum & Mabillon. loc. ſup. cit.

(*b*) *Prudens Lector, hæc de ſcripturarum copiis, & ſanctorum Patrum documentis pauca deſloravimus, ſcilicet, quòd ſi Epiſcopus a propria Sede fuerit pulſus, certa imminente neceſſitate vel utilitate, in alia Eccleſia, quæ Præſulem non habet, intronizzari poſſit*: NON TAMEN ABSQUE AUCTORITATE DUMTAXAT ROMANI PONTIFICIS. Auxilius præfatiuncula in lib. *de ordinat. Formoſi*, Tom. 17. Bibliotb. VV. PP. edit. cit. pag. 4. col. 1. D.

zioni vescovili non si poteano ammetter per qualunque causa senz' autorità della Sedia apostolica. La quarta cosa finalmente è, che il Concilio Romano, da cui furono aboliti, e dichiarati nulli gl' atti di Stefano contro Formoso, celebrato, come si è detto, sotto Giovanni IX. nel principio del x. secolo, avendo dichiarato, che l' assunzion di Formoso dalla Chiesa di Porto alla Sedia apostolica era seguita per cagione di necessità, ed a riguardo de' meriti della sua vita; statuì nulladimeno, che il trasferimento di Formoso non dovesse prendersi da alcuno in esempio, per esser da' Canoni così severamente queste traslazioni proibite, e perchè quello, che alcuna volta si ammette per necessità, non è permesso che fuor di essa s' assuma in autorità (a).

XIII. Da questo statuto si può comprendere, che fino al principio del secolo x. per universal disciplina di tutta la Chiesa Occidentale [dell' Orientale in questi tempi non parlo avvolta nello scisma, e renduta schiava all' arbitrio de' Greci Imperadori] erano proibite le traslazioni de' Vescovi di Chiesa in Chiesa, e nè tampoco era esclusa la Chiesa Romana da questa legge, se non ne' casi di necessità, ne' quali ella sola potea senza dispensagione eleggere ed assumere al Trono apostolico Vescovi d' altra Chiesa, come quella, che essendo la suprema, e la maestra delle altre Chiese, non poteva esser da altro superior dispensata sopra l' osservanza de' Canoni, che da essa erano stati o ricevuti, o decretati. Ma poichè la necessità, o l' utilità, che possono occorrer nelle altre traslazioni sono cagioni, che per se medesime non dispensano, ma bensì rendon giuste le dispensagioni; queste non posson considerarsi ed ammettersi se non da chi ha potestà di dispensar sopra i Canoni generali, e sopra i punti di universal disciplina in casi particolari; la qual potestà per comun confessione di tutti i Teologi della comunion Romana risiede solamente nel sommo Pontefice. Essendo per tanto cosa certa, che ogni dispensagione, acciocchè sia legittima, debba essere accompagnata dalla necessità, e dall' utilità, se appartenesse a' Sinodi Provinciali il dispensar sopra i Canoni proibenti le traslazioni, per la necessità, o per l' utilità; certa cosa è, che non vi sarebbe maggior ragione, per cui sopra gli altri punti della disciplina universale non potessero i detti Sinodi dispensare: il che sarebbe cosa assur-

(a) *Quia necessitatis causa de Portuensi Ecclesia Formosus pro vita merito ad apostolicam Sedem provectus est, statuimus & omninò decernimus, ut id in exemplum nullus assumat; præsertim cum sacri Canones hoc penitus interdicant, & præsumentes tanta feriant ultione, ut etiam in fine laicam eis prohibeant communionem. Quippe quod necessitate aliquoties indultum est, necessitate cessante in auctoritatem sumi non est permissum*. Concil. Rom. sub Joanne IX. apud Labbè Tom. xi. Concil. edit. Ven. col. 701. cap. 3.

assurdissima, e introdurrebbe mille disordini e variazioni. Quindi dove si tratta di dispensar sopra i punti di general disciplina, non può mai appartenere a i Metropolitani, ed a' Sinodi Provinciali l'esaminar le cagioni, che possono rendere utile e necessaria la dispensa secondo la mente de' Canoni generali; ma questa interpetrazione può solamente farsi da chi ha potestà sopra tutta la Chiesa: ed i Sinodi Provinciali possono solamente interpetrar la mente delle leggi, e de' Canoni Provinciali della loro Provincia, quando però questi non sieno stati accettati da tutta la Chiesa per autorità della Sedia apostolica, e non sieno passati in regola generale di tutta la Chiesa. Per quello però, che appartiene alla Chiesa Romana è da notarsi, che dopo il secolo x. più frequentemente furono assunti al Pontificato Romano Vescovi di altre Chiese: la qual cosa divenne poi frequentissima dappoichè con salutevolissima provvidenza l'elezione del Romano Pontefice fu ristretta al Collegio de' Cardinali di santa Romana Chiesa: posciachè venendo ascritti in questo amplissimo Senato Ecclesiastico, ed incardinati nella Chiesa Romana non solo tra l'ordine de' Vescovi, ma ancora tra l'ordine de' Preti, e qualche volta ancora tra l'ordine de' Diaconi, che lo compongono, Vescovi di diverse Chiese, accadendo quasi sempre, che l'elezione cada in alcuno d'essi Cardinali; ove l'eletto o dell'ordine de' Vescovi, o di quello de' Preti abbia il Vescovato di altra Chiesa, non ha bisogno di nuova incardinazione nella Romana Chiesa per essere assunto al Pontificato, trovandosi già in quella incardinato, e fatto membro speciale, non altramente, che se dopo essere ascritto al Presbiterio di essa non fosse mai stato per lo Vescovato da quella distaccato.

XIV. Essendosi risposto alle opposizioni di Pier de Marca tratte dall'autorità, com' ei crede, de' Canoni, e delle Decretali Pontificie, rimane ora da rispondere alle opposizioni generali prese dagl'esempli delle traslazioni vescovili fatte, com' ei s' immagina, senz' autorità del Romano Pontefice. Scrive egli adunque, che i Canoni proibiscono i passaggi spontanei de' Vescovi di Chiesa in Chiesa, fatti per avarizia, e per ambizione; ma non già i trasferimenti fatti per utilità della Chiesa, col giudizio, o coll' autorità de' superiori, cioè, del Metropolitano, e del Sinodo Provinciale, com' ei soggiunge: che anzi essere state frequentissime nella Chiesa queste traslazioni, si raccoglie da molti esempli recati da Socrate, e da Teodoreto (a). Siegue poi dicendo, che i Greci interpetri della ragion canonica distinguono tre cose, cioè, *traslazione, passaggio, e invasione, μετάθεσις, μετάβασις, ἐπιβασία;*

 e che

(a) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 3.

e che la prima di queste vien permessa da' Canoni apostolici, quando vi concorra l'utilità della Chiesa, e non sia fatta per propria volontà, ma col giudizio di più Vescovi, ἀλλὰ κρίσει πόλλων ἐπισκόπων: che la seconda vien similmente permessa dal XVI. Canone del Concilio Antiocheno, allorchè il Vescovo cacciato dalla sua Sedia, che da i Gentili, o dagl' Eretici sia occupata, esercita funzioni vescovili in altra Chiesa vacante; ma vuole, che questo passaggio sia fatto *col giudizio del perfetto Sinodo*, μετὰ διαγνώσεως τελείας συνόδου. Finalmente adduce l' Autor Greco del Trattato delle traslazioni nel libro IV. del diritto Greco Romano appresso il Leunclavio; il qual Autore adduce molti esempli di varie traslazioni, e conchiude, ch' è proibito *il passaggio*, *non la traslazione*, μετάβασις κεκώλυται οὐ μία ἡ μετάθεσις (a). Or noi risponderemo prima all' interpetrazione rilassata, che fa questo Scrittore intorno alla mente de' Canoni, e poi agl' esempli addotti da Socrate, e da altri. In quanto al primo, vero è, che i Canoni della primitiva Chiesa proibendo le traslazioni le permessero dove intervenisse utilità della Chiesa, e si facessero col giudizio di più Vescovi. Ma poichè da questa indulgenza nascevano infiniti disordini, e col pretesto di quest' utilità si permettevano facilmente da' Vescovi questi trasferimenti, il Concilio Niceno assolutamente gli proibì senz' alcuna riserva, nè di utilità, nè di necessità, nè senza commettergli al giudizio de' Sinodi. Più severamente gli proibì il Concilio Antiocheno, non permettendoli neppur dove i Vescovi fossero costretti a questa traslazione dal giudizio sinodale di più Vescovi, non facendo alcuna riserva, nè di utilità, nè di necessità: ma con maggior severità furono assolutamente proibiti senz' alcuna riservagione dal Concilio di Sardica, e puniti colla pena più formidabile, che abbia la Chiesa. E questo rigore fu costantemente serbato per molti secoli dalla Sedia apostolica, come abbiamo dimostrato, e dimostreremo in appresso, come anche dalla Chiesa tutta Occidentale, finchè fu libera dall' invasione de' Barbari, a riserva della sola Chiesa Africana, la quale nel Concilio IV. di Cartagine rimesse al giudizio del Sinodo le traslazioni vescovili per cagione d' utilità. Ma siccome questa Chiesa in altri punti si separò dalla disciplina universale di tutta la Chiesa, tanto Occidentale, quanto Orientale, come nelle Metropoli, e ne' Metropolitani Ecclesiastici non ammessi nella Chiesa Africana, a riserva del solo Vescovo di Cartagine; nella promozione de' Primati non creati per elezione, ma succedenti uno all' altro per antichità di ordinazione; nelle ordinazioni de' Vescovi in tutti i luoghi, e sic-

(a) Petrus de Marca loc. cit.

e ficcati in tutti i buchi contro l'aperta disposizione de' Canoni, in guisa che nelle sole sei Provincie dell'Africa era maggiore il numero de' Vescovi, che in tutto il rimanente delle Provincie Occidentali, ed era, per così dire, piu numeroso il Ceto de' Vescovi, che quello de' Preti; così non è maraviglia, che nella materia delle traslazioni si governasse a suo capriccio, senza por mente allo spirito de' Canoni, che senza alcuna riserva al giudizio de' Sinodi rigorosissimamente le proibivano.

XV. La ragione di questo rigore nasceva non già perchè l'utilità e la necessità non fossero cagioni bastanti per dispensarne la severità; ma perchè era cosa pericolosissima il rimettere al giudizio de' Sinodi l'esame di queste due cause per determinar le traslazioni, attesochè la fazione de' Vescovi Eusebiani ne' suoi Conciliaboli averebbe facilmente potuto trovar pretesti d'utilità, e di necessità, per sollevar dalle piccole Chiese alle grandi ed alle maggiori i Vescovi più sediziosi del loro partito, e più atti a sostenerlo coll' autorità e maggioranza della Chiesa. Per questa ragione fu necessario, che si proibissero assolutamente le traslazioni senz' alcuna riserva: e questo certamente fu lo spirito, che animò i Padri Sardicensi, e i Romani Pontefici di que' tempi a non ammetterle sotto alcun titolo, come abbiamo di sopra veduto. Ma è poi falso falsissimo, che il Concilio d'Antiochia nel Canone XVI. permettesse il passaggio de' Vescovi dalla Chiesa, da cui erano discacciati, ad un' altra vacante, quando ciò si facesse col giudizio del Sinodo: e quelle parole citate dal de Marca *μετὰ διαγνώσεως τελείας συνόδου*, nè nel XVI. nè nel XVII. Canone Antiocheno, nè in altro, dove si tratta di simil materia, si trovano. Nel sedicesimo Canone adunque dell'Antiocheno vien decretato, che se alcun Vescovo, che non ha Chiesa, s'introduce in alcuna vacante, invadendo quella Sede *senza il perfetto Concilio*, *δίχα συνόδου τελείας*, cioè, (come poco dopo ivi si spiega) senza il Metropolitano co' Vescovi comprovinciali, quello sia discacciato, ancorchè da tutto il Popolo, ch'egli invade sia stato eletto (a). Ma chi ha mai negato, che un Vescovo, che non ha Chiesa, col giudizio del Metropolitano e del Sinodo possa esser' eletto al governo d'alcuna Chiesa vacante? Questo Canone non appartiene nè punto nè poco a i passaggi, o alle traslazioni de' Vescovi di Chiesa in Chiesa, severissimamente in questo Concilio proibite anche coll' intervenimento non solo, ma col costringimento de' Vescovi; ma appartiene all' elezioni vescovili,

(a) *Si quis Episcopus vacans in Ecclesiam vacantem prosiliat, sedemque pervadat absque integro perfectoque Concilio, hic abjiciatur necesse est, etsi cunctus Populus, quem diripuit, eum habere delegerit*. Concil. Antiochen. Can. XVI. ex versione Dionysii, apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 601.

vili, le quali secondo la disciplina di que' tempi, come abbiamo più volte osservato, doveano farsi col giudizio del Metropolitano, e del Sinodo. Nè quì si parla di Vescovo discacciato dalla sua Sede per occupazione fattane da i Gentili, ò dagl' Eretici, come s' immagina il de Marca; ma di Vescovo assolutamente vacante, cioè, che non ha Chiesa: la qual cosa non si può dir d' un Vescovo discacciato dalla sua Chiesa per occupazione fattane d' altrui. Ma quando si volesse intender questo Canone de' Vescovi discacciati dalla lor Sede; già abbiamo avvertito di sopra con Giovanni Diacono, che l' incardinazione d' un Vescovo, cui è stata distrutta la propria Chiesa, ad un' altra Chiesa non può dirsi propriamente traslazione, la quale si verifica solamente nel trasferimento da Chiesa intera ad intera; e che in questo caso siccome fu indulgentissimo San Gregorio Magno per non lasciar senza esercizio la potestà vescovile, così i Sinodi si poterono prender qualche arbitrio, benchè, come vedremo, anche in questo caso da i Principi, e da' Vescovi di Francia si stimò bene ricorrere alla Sedia apostolica. In quanto a i Greci interpetri del diritto canonico dovea avvertire il de Marca, che costoro vissero nel XII. secolo, quando nella Chiesa Greca confuso ogni ordine di disciplina si facevan le traslazioni a cenno non diciamo de' Sinodi, ma de' Greci Imperadori, i quali s' erano preso l' arbitrio di fare e di disfare i Vescovi, di creargli e di trasferirli come loro piaceva; non mancando adulatori, che facessero plauso a questo enorme abuso della lor potestà, come si lagnava Simeone Vescovo Tessalonicense tuttochè scismatico (*a*). L' istesso, che de' Greci Canonisti, diciamo del Greco Autore del Trattato delle traslazioni, il quale falsissimamente asserisce, che da' Canoni non sono proibite le traslazioni. Niente adunque possono ostare gl' usi, o gl' abusi della Chiesa Greca, massimamente dopo lo scisma, che dalla Chiesa Latina la separò.

XVI. Parlando ora degl' antichi esempli delle traslazioni vescovili, che da Socrate accenna il de Marca; s' egli credeva cogl' esempli, e co' semplici e nudi fatti poter dimostrar l' antico diritto de' Sinodi Provinciali di trasferire i Vescovi, poteva della stessa Chiesa Latina recar maggior numero di esempli di quelli, che adduce Socrate della Chiesa Greca; i quali fatti non lascia di addurre il Tommasino, così della Chiesa di Francia sotto i Regi della prima stirpe, come qualcuno ancora della Chiesa di Spagna in tempo de' Principi Goti, e qualche altro

tro

(*a*) *Verùm ista non tam ab Imperatoribus, quàm ab adulatoribus fiunt, qui eos humanis verbis falsa persuasione commovent ad majora perpetrandum; ita ut audeant & promovere Episcopos, & translationes facere*. Simeon Episcop. Thessalonic. *de sacr. ordinat* cap. 8. Tom. 22. Bibliothec. VV. PP. pag. 785. col. 2. in fin.

tro della Chiesa d'Inghilterra (*a*). Ma siccome noi abbiamo sempre venerato il Tommasino per la sua immensa erudizione, così sovente abbiamo desiderato in lui maggior'esame, o discernimento ne' fatti, e negli esempli, che allega, e da' quali pretende dimostrar la disciplina della Chiesa di secolo in secolo: conciossiachè non tutti i fatti sono sempre conformi al diritto, nè tutti si possono addurre per regola; che anzi molte volte possono essere abusi da non potersi recare in conferma della disciplina de' tempi. Sopra gli esempli adunque recati dal Tommasino, così della Chiesa Orientale, come dell' Occidentale, stimiamo opportuno avvertir più cose. 1. Che per quello, che riguarda alla Chiesa Orientale, ne' grandissimi torbidi dell' Arianesimo, da cui fu vessata nel quarto secolo, molti casi poteron darsi, ne' quali fu necessario pretermettere il rigor della disciplina per custodir la fede. Quindi essendo discacciati i Vescovi Cattolici delle loro Sedie e Chiese vescovili, venivan da' Popoli fedeli chiamati alle Chiese vacanti, acciocchè occupate dagl' Ariani non fossero; ed in tal modo i Vescovi si trasferivano di Chiesa in Chiesa non solamente per giudizio de' Vescovi, ma molte volte ancora per sola volontà de' Popoli: nel qual caso nessuno potrà asserire, che fossero biasimevoli queste traslazioni fatte per vantaggio della fede, siccome non furon biasimevoli le ordinazioni fatte per le medesime cagioni da' Vescovi Cattolici nelle Chiese, e nelle Provincie altrui, ancorchè fossero severamente proibite da' Canoni, come noi abbiamo dimostrato: posciachè secondo la regola de' Padri adottata da Socrate, ed esposta ancora dal Tommasino, ne' tempi turbolenti e pericolosi è necessario pretermettere il rigore del diritto (*b*). 2. Che nella Chiesa Occidentale prima del sesto secolo non si troverà esemplo di traslazioni fatte da' Sinodi senz' autorità della Sedia apostolica. 3. Che le traslazioni fatte in Francia sotto i Principi della prima stirpe coll' autorità de' Sinodi, e col consenso de' Regi, senza intervenimento della Sedia apostolica, riguardano solamente i casi, ne' quali discacciati i Vescovi dalle loro Sedie da i Barbari, che occupavan le Gallie, o divenuti loro sospetti, e non potendo perciò senza grave pericolo proprio e del gregge rimaner nelle loro Sedie, si ricoveravano nel Regno de' Principi Franchi, ed ivi da' Vescovi di quelle Provincie venivano assunti al governo di alcuna Chiesa vacante, come l' istesso Tommasino confessa. 4. Che in quanto alle traslazioni d' Inghilterra, che il Tommasino

(*a*) Vide Thomassin. *vet. & nov. discipl. in Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 62. a num. 3. usq. ad 7. inclusivè, & cap. 63. num. 13.

(*b*) *Formidolosis temporibus summum jus prætermitti necesse est*. Apud Thomassinum loc. cit. par. 2. lib. 2. cap. 1. num. 7.

no riferisce da Beda, queste non sono d'addursi in esempio: posciachè seguirono nel sommo caso di necessità di conservar la fede tra gl'idolatri, e seguirono non solamente senza l'espresso intervenimento dell'autorità della Romana Sede, ma anche senza il giudizio de' Sinodi; ed i Vescovi stessi da una ad un'altra Sede si trasferivano, secondo che richiedeva la necessità di propagare il Vangelo e la Religione, non altramente, che ne' tempi apostolici succedeva. Convien dunque sapere, che dopo la morte di Sant' Agostino Apostolo di quell'Isola, colà spedito da San Gregorio Magno con amplissime facoltà di ordinar Vescovi, istituir Metropolitani, stabilir Provincie Ecclesiastiche, rimasero in Inghilterra tre Vescovi, cioè, Lorenzo, che ad Agostino successe nell' Arcivescovato di Canzio, o di Canterbury, Mellito Vescovo di Londra, e Giusto Vescovo di Rochester. Da Lorenzo fu spedito a Roma Mellito al Pontefice Bonifacio, da cui furon confermate a Lorenzo quelle amplissime facoltà, che San Gregorio avea concedute ad Agostino. In questo tempo morti que' Regoli, che aveano abbracciata la Religione Cristiana, i loro successori ristoraron l'idolatria; per la qual cosa Mellito e Giusto veggendo non potersi mantener la Religione si ritirarono nelle Gallie. Ma stando per seguire il loro esempio Lorenzo, fu in visione ammonito dall' Apostolo San Pietro, ed agramente percosso, così che gli rimasero i segni delle lividure: ond'egli animato da questa così sensibile ammonizione si portò la mattina seguente alla presenza del Re idolatra, e spogliatosi de'vestimenti gli mostrò i segni recenti delle percosse, dicendoli che per cagione della di lui eterna salute era stato così acerbamente piagato; onde rivelatali la visione si convertì quel barbaro alla fede, e ricevuto il santo Battesimo richiamò dalla Francia Mellito e Giusto. Ma mentre que' di Londra non voleano in alcun modo ricever Mellito avvenne, che Lorenzo Arcivescovo di Canzio passò all' altra vita: onde Mellito si portò a regger la Chiesa di Canterbury: ma essendo questi dopo poco tempo passato all' altra vita, Giusto Vescovo di Rochester si trasferì alla Chiesa Arcivescovale vacata per la Morte di Mellito, ordinando nella Sede di Rochester Romano. Questa è la serie del fatto narrato da Beda (a), il quale narra di più, che Mellito e Giusto riceverono lettere dal Pontefice Bonifacio; e che Giusto, oltre la facoltà di ordinar Vescovi, dal medesimo Pontefice ricevè il Pallio (b). L'istessa cosa narra Beda di Paolino, il quale essendo stato ordinato Vescovo da Giusto, e mandato a predicar l'Evangelio

(a) Beda Hist. Eccles. Gentis Anglor. lib. 2. cap. 5. 6. 7. & 8.

(b) Ibi cap. 7. & 8.

gelio nell' Anglia Occidentale, o nella Nord Umbria, convertì alla fede Cristiana Eduino Re di quel Regno, e fissata ivi la Sedia Episcopale ricevè il Pallio dal Pontefice Onorio succeduto a Bonifacio. Ma essendo stato di poi invaso quel Regno da i Brittoni e da' Mercj gente idolatra, ed ucciso il Re Eduino, convenne a Paolino rifugiarsi in Canzio, dove ricevuto cortesissimamente da Onorio Arcivescovo succeduto a Giusto, e dal medesimo Paolino ordinato, ed accolto con grande onore dal Re Edulbaldo; vacando la Sede vescovile di Rochester per la morte di Romano, ad esortazione di Onorio Arcivescovo della nominata Provincia prese il governo di quella Chiesa, essendo stata distrutta da' Barbari idolatri la Chiesa, che prima aveva in Nord-Umbria (a). Or chi non vede, che questi esempli, nella necessità somma ed importantissima della propagazion della fede seguiti in que' primi santissimi propagatori della Religion Cristiana in Inghilterra, e Missionarj apostolici muniti di amplissime e straordinarie facoltà dalla Sede Romana, sono eccettuati da ogni regola di disciplina, da ogni diritto Ecclesiastico; nè si possono addurre in prova d' una disciplina, da cui per lor natura debbono essere eccettuati? Che se qualche esemplo può addursi di traslazioni fatte senza consenso della Sedia apostolica fuora di questi casi, o di quelli, dove si tratti, che un Vescovo da una Chiesa distrutta sia trasferito ad altra vacante; tali esempli debbono riputarsi abusi, e contrarj all' ordinaria disciplina regolarmente ed universalmente tenuta, della quale noi solamente intendiamo favellare.

XVII. Ma in quanto alle traslazioni fatte da i Concilj di Spagna nel settimo secolo sotto i Principi Goti Cattolici, benchè non possa negarsi, che nel Concilio Toletano X. celebrato l' anno DCLVI. essendo stato deposto Potamio Vescovo di Braga, fu trasferito a quella Sedia Fruttuoso Vescovo di Dumia; siccome ancora nel Concilio Toletano XVI. tenuto l' anno DCXCIII. furono trasferiti alla Sede di Toledo Felice Vescovo di Siviglia, alla Sede di Siviglia Faustino Vescovo di Braga, ed alla Sede di Braga Felice Vescovo di Portogallo, o di Portocalense; contuttociò non è certo, che in questi trasferimenti o non intervenisse l' autorità della Sedia apostolica, o almeno non credessero per errore i Padri di que' Sinodi, che fosse loro lecito di farle per decreti, e per concessioni della Sede Romana. Il dottissimo Cardinal d' Aguirre parlando delle traslazioni fatte da i Padri Toletani ne' sopra allegati Concilj sostiene, ch' essi le fecero appoggiati all' autorità della Sedia apostolica, ed

(a) Beda loc. cit. a cap. 9. usq. ad 20. inclusive.

ed all'epiſtole Decretali di Calliſto, d'Antero, e di Pelagio II. (*a*) Ma ſiccome queſte Decretali, che ſi trovano nella Raccolta d'Iſidoro, e nelle quali ſi permettono amplamente le traslazioni vescovili per cagione d'utilità e di neceſſità, e ſi rimettono al giudizio de' Metropolitani, e de' Sinodi, oggimai dal comun conſenſo di tutti gl'uomini eruditi ſi giudicano ſpurie, ſuppoſitizie, e fabbricate da non ſi ſa qual impoſtore, che ſotto nome d'Iſidoro Mercatore, o Peccatore le pubblicò; e che il ſentimento di quel dottiſſimo Porporato, il quale a Sant' Iſidoro Veſcovo di Siviglia attribuiſce queſta Raccolta Iſidoriana circa l'anno DCXXIV. non può trovar plauſo tra gl'uomini di lettere; così ancora potrebbe parer difficile, che queſta Raccolta Iſidoriana foſſe già pubblicata, e nota nelle Spagne nel ſettimo ſecolo, e nell'anno DCLVI. quando ſu celebrato il X. Concilio di Toledo; onde i Padri Spagnuoli poteſſero rimanere ingannati da queſt' impoſtura. Ma nulladimeno per molte ragioni ſi rende aſſai probabile, che la detta Raccolta foſſe nota in Iſpagna nel ſettimo ſecolo. Primieramente è certo, che l'Autore d'eſſa Raccolta non la produſse più innanzi del tempo di San Gregorio Magno, e le diede fine con alcune piſtole del detto ſanto Pontefice, com' egli ſteſſo ſi dichiara nella Prefazione, atteſtando di aver raccolte tutte le piſtole Decretali de' Romani Pontefici, che avea potuto trovare, fino a San Gregorio Magno; e per quello, che ſpettava a' Canoni de' Concilj nella medeſima Collezione raccolti, la terminò nel ſecondo Concilio di Siviglia celebrato l'anno DCXIX. come ſulla fede di tre antichiſſimi Codici ſcritti a penna, due de' quali dell' inſigne Biblioteca Vaticana, atteſta il lodato Cardinal d'Aguirre (*b*); ed appreſſo di lui di altri Codici antichi di Spagna afferma l'iſteſſo il Loaiſa (*c*). E conmechè in molti Codici di queſta Raccolta, ed anche nell' edizioni vulgate ſi veggono in eſſa compreſi molti Canoni di Concilj celebrati dopo il ſecondo di Siviglia fino all' ottavo ſecolo, ed alcune epiſtole Decretali di altri Romani Pontefici dopo San Gregorio Magno; contuttociò è coſa certa, che queſti Canoni, e queſte Decretali furono in eſſa Raccolta inſeriti dappoi, o da Friculſo Veſcovo di Magonza, che tenne quella Sede dall' anno DCCLXXXVI. fino all' anno DCCCXIV. in cui morì; il quale, come atteſta Immaro, eſſendo ſtato portato il Codice di

(*a*) *Non eſt autem dubium quin Hiſpaniæ Epiſcopi intra ſæculum ſeptimum celebrantes Concilia Toletana X. XII. & XVI. atque in iis trasferentes quoſdam Epiſcopos canonicè, ut ipſi ajunt, haberent præ oculis eas Epiſtolas Calliſti, Anteri, & Pelagii II.* Cardinal. de Aguirre diſſert. XI. *de translat. Epiſcop.* excurſu 6. num. 42. in Collect. maxima Conc. Hiſpan. Tom. I.

(*b*) Diſſert. I. in Præfat. Iſidori, excurſu 2. num. 19. Tom. I. Concil. Hiſpan.

(*c*) Ibi excurſu 3. num. 20.

di questa Raccolta dalle Spagne, ne fece sparger molti esemplari per le Gallie, e per la Germania (*a*); oppur da Benedetto Levita, o Diacono della Chiesa di Magonza, il quale circa l'anno DCCCL. raccolse gl' ultimi tre libri de' Capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, ed in essi disperse in frammenti le Decretali di questa Raccolta; e che o dall' uno, o dall' altro, oppur da amendue successivamente fossero infalcicciate alcune delle dette Decretali colle parole, e colle sentenze di alcune lettere scritte dopo il secolo settimo, cioè, dell' epistola di Cangit Abbadessa scritta a San Bonifacio I. l' anno DCCXX. e della lettera del medesimo San Bonifacio scritta al Re Etilbado l' anno DCCXL. le quali lettere private comechè potessero esser note nella Germania, o nella Chiesa di Magonza, in cui fu Arcivescovo San Bonifacio, non poteano esser note ad un uomo Spagnuolo, qual fu certamente l' Autore della Raccolta Isidoriana, chechè si dica il Biondello, che lo vuol far Germano-Gallo, contro la testimonianza apertissima d' Immaro Arcivescovo di Rems, e Scrittor di que' tempi, il quale afferma, che questa Raccolta fu portata dalle Spagne a Friculfo, e contro gli apertissimi documenti, che porge l' Autore di se stesso d' essere Spagnuolo, come l' istesso Casimiro Udino, tuttochè uomo addittissimo a i Protestanti, dimostra (*b*). Tuttociò adunque, che in questa Raccolta si trova, o di Decretali posteriori al Pontificato di San Gregorio, o di Canoni di Concilj celebrati dopo il secondo di Siviglia del DCXIX. o sia ne' Codici manoscritti, o sia nell' edizione d' essa Raccolta Isidoriana fatta da Jacopo Merlino in Parigi l' anno MDXXIV. tutto diciamo esservi stato dappoi inserito allorchè il Codice d' Isidoro dalla Spagna fu portato in Germania. Quindi è, che senza alcun fondamento David Biondello, seguito da Guglielmo Cave, e da altri Protestanti, francamente s' avanza a scrivere, che questa Raccolta fu pubblicata di pianta verso la metà del IX. secolo. Ma costoro, ed altri, che ad un medesimo Autore attribuiscono tuttociò, che al Codice Isidoriano fu aggiunto, rimangon convinti dall' autorità d' Immaro, che visse in questi tempi, il quale quattro cose attesta di questa Raccolta. La prima, ch' ella da Spagna pervenne nelle mani di Friculfo Vescovo di Magonza, il quale morì l' anno DCCCXIV. La seconda, che da Friculfo se ne sparsero esemplari per le Gallie. La terza, che questa Raccolta comprendeva le

 let-

(*a*) *De libro collectarum epistolarum ab Isidoro, quem de Hispania allatum Riculphus Episcopus Moguntinus in hujusmodi, sicut & in capitulis Regiis, studiosus, obtinuit, & istas regiones ex ipso repleri fecit*. Hincmarus Rhemen. Opuscul. advers. Hincmar. Laud. cap. 24.

(*b*) Casimirus Oudin. de Scripto. Ecclesiast. Tom. 2. *dissert. de collect. Epist. Decretal. Isidori Mercatoris* cap. 3.

lettere de' Romani Pontefici da Clemente I. fino a San Gregorio I. e non più. La quarta finalmente, che fin d'allora portava il nome di Sant' Isidoro Vescovo di Siviglia (*a*). Supposto adunque, che l' Autore di questa Raccolta per quanto appartiene alle antiche epistole de' Romani Pontefici la terminasse in San Gregorio I. e per quello che spetta a i Canoni de' Concilj le desse fine nel secondo Sinodo di Siviglia, cui presiedè Sant' Isidoro, celebrato l' anno DCXIX. potè egli vivere in questi tempi, e dopo il detto Sinodo fabbricar la sua Raccolta, e facilmente pubblicarla dopo la morte di Sant' Isidoro seguita l' anno DCXXXVI. ascrivendola al di lui nome veneratissimo nella Spagna, per darle credito. Onde i Padri del Concilio Toletano X. tenuto il DCLVI. poterono benissimo aver presenti le lettere di Callisto, d' Antero, e specialmente di Pelagio II. contenute in questa Raccolta, e con queste regolarsi per determinar le traslazioni, dalle medesime Decretali permesse a i Metropolitani, ed a' Sinodi. E che in fatti i Padri del Concilio Toletano X. avessero innanzi agl' occhi la pistola di Pelagio II. a Benigno Arcivescovo può ancora da questo confermarsi, che il principio della Prefazione di quel Sinodo è conceputo con un periodo preso di pianta dalla detta epistola di Pelagio, come può vedersi dal confronto (*b*). E chiunque volesse dire, che non i Padri Toletani presero le riferite parole dalla pistola di Pelagio, ma piuttosto, che l' impostore, che lungo tempo dipoi la fabbricò, le prese dal Concilio di Toledo, doverebbe dimostrare, che la detta lettera non potesse essere stata composta prima del riferito Concilio Toletano: il che, per quello che si è detto, non potrà mai dimostrarsi. Concorre inoltre a confermar questo discorso il non vedersi in tanti Concilj celebrati nelle Spagne non mai fatta alcuna traslazione prima del Concilio Toletano X. ed il vedersene poi così frequenti dopo d' esso, cosichè nel Toletano XVI. tre in un colpo ne furono fatte, senza che v' apparisca alcuna ragione di utilità e di necessità, ed ancorchè prima di questi tempi più facilmente potessero avvenir queste cagioni: la qual cosa fa non oscuro argomento, che a' Padri Tole-

(*a*) *Scriptum namque est in quodam sermone, sine excerptoris nomine, de gestis Sylvestri excerpto, quem Isidorus Hispalensis Episcopus collegit cum Epistolis Romanæ Sedis Pontificum a Sancto Clemente usque ad Beatum Gregorium.* Hincmar. Epist. 17. cap. 12

(*b*) *Gratulationem nobis spiritualem divina contulit gratia, quando tribuit uti nobis salutaris disciplinæ frequentia, & convenire ad pacificorum votorum studia præoptata.* Concil. Toletan. x. in Collect. maxim. Concil. Hispan. Tom. 2. pag. 579.

Magnam enim gratulationem divina concedit gratia, quando tribuit inter nos salutaris disciplinæ normam literis conferre, & pervenire ad pacificorum studia facit præoptata. Epistol. Pelag. II. ad Benignum Archiepiscop. in Collect. Isidori edit. Merlini, Parisiis anno 1524. Tom. 1. fol. 234.

Toletani del X. dell' XI. e del XVI. Concilio, celebrati dopo la metà del settimo secolo, furono presenti queste supposte Decretali, dalle quali si facilitavan questi trasferimenti, pubblicate sotto il nome venerabilissimo nelle Spagne di Sant' Isidoro: e tanto è da presumersi, che le avessero sotto gli occhi, quanto che non aveano allora presente altro Canone, che servisse loro di regola, cosichè potessero dir di farli canonicamente, *canonicè trasducimus*, come dissero nel decreto del Concilio Toletano XVI. imperocchè quasi un secolo prima era già stata pubblicata nelle Spagne la celebre Raccolta di Martino Vescovo di Braga, il quale intervenne al Concilio II. di Braga tenuto l' anno DLXXII. e circa questi tempi pubblicò la sua Raccolta consistente in LXXXIV. Canoni tratti da i puri e limpidi fonti de' Concilj celebrati in Oriente, e da esso tradotti in latino; tra' quali Canoni si trovano al numero V. il XV. Canone Niceno, da cui si proibiscon le traslazioni, ed al numero VI. il XXI. Canone Antiocheno, da cui senza alcuna eccezzione in tal modo si vietano, che neppur si permettono dove il Vescovo sia invitato da' Popoli, e costretto da' Vescovi (*a*). Da questo sembra, che si renda manifesto, che i Padri Toletani non aveano altra regola canonica da seguitar, se non quella, che veniva loro somministrata da quelle supposte Decretali, e particolarmente da quella di Pelagio II. che si supponea più recente. Or quel che fecero i Padri Toletani colla supposizione di un diritto, che realmente non aveano, innocentemente ingannati da queste false Decretali, non può mettersi in conto di vero diritto di disciplina.

XVIII. Parlando adunque regolarmente, e secondo la disciplina generalmente osservata, diciamo, che in ogni tempo fu sempre creduta necessaria l' autorità della Sedia apostolica, acciocchè le traslazioni vescovili legittimamente si determinassero. E per cominciar la prova di questo di là, donde gli avversarj cominciano gl' esempli in contrario, principieremo dagl' esempli addotti da Socrate, e dalla testimonianza di Socrate stesso. Questo Storico dopo aver narrato, che deposto dal Trono Costantinopolitano Nestorio volevano molti promuovere a quella Sedia Proclo ordinato Vescovo di Cizico, ma non ricevuto da' Ciziceni, si opposero alcuni altri, allegando i Canoni, che proibiscono le traslazioni, e che per tal cagione fu eletto Massimiano (*b*); prende di proposito ad impugnare il sentimento di coloro, che per la detta cagione esclusero Proclo dal Trono Costantinopolitano, come se malamente

(*a*) Vide Collect. Martini Bracarensis in Collect. maxima Conc. Hispan. Tom. 2. pag. 327.

(*b*) Socrates Hist. Eccles. lib. 7. cap. 35.

mente avesſero inteſo i Canoni, che le traslazioni vietano, e recando molti eſempli di eſse (*a*). Ma nell'intelligenza de' Canoni Antiocheni manifeſtamente errò Socrate, come dimoſtra il Valeſio (*b*), penſando, che dal Concilio Antiocheno foſſero conſiderate come coſe indifferenti, e riposte nel giudizio, e nella facoltà de' Sinodi. Ma parlando poi della promozione fatta del medeſimo Proclo allo ſteſſo Trono di Coſtantinopoli dopo la morte di Maſſimiano ſeguita l'anno ccccxxxiv. ſcrive, che l'Imperador Teodoſio ordinò, che ſenza indugio, non eſſendo ancora ſepolto il cadavero di Maſſimiano, foſse eletto Proclo, e collocato nel Trono Coſtantinopolitano: *Imperocchè queſto ſteſſo era ancora conforme alle lettere allora eſibite di Celeſtino Romano Pontefice, le quali ſopra queſto affare egli avea ſcritte a Cirillo Aleſſandrino, a Giovanni Antiocheno, ed a Rufo di Teſſalonica, inſegnando, che niente oſtava, che quello, ch' era nominato Veſcovo di alcuna Chieſa, o realmente era Veſcovo, foſſe traſferito ad altra Chieſa* (*c*). Ecco adunque come la traslazione di Proclo dalla Chieſa di Cizico al Trono Coſtantinopolitano fu fatta con autorità della Sedia apoſtolica, e per mezzo delle lettere di San Celeſtino preſentate in quell' occaſione. Ma ſopra queſte lettere di San Celeſtino ſono da oſservarſi più coſe. Primieramente, che, come avvertì ottimamente il Cardinal Baronio ſeguito da Arrigo Valeſio, e da altri dottiſſimi Critici, non poterono eſsere ſcritte da San Celeſtino in queſt' anno ccccxxxiv. nel quale morì Maſſimiano, eſsendo che allora San Celeſtino era paſsato all' altra vita, e gl' era ſucceduto Siſto; ma furono ſcritte circa tre anni prima, allorchè depoſto Neſtorio ſi trattò d'eleggere il ſucceſsore (*d*). Il Tillemont non dubitando punto della verità di queſte lettere riferite da Socrate recò opinione, che foſsero ſtate ſcritte da San Celeſtino allorchè dopo la morte di Siſinio Coſtantinopolitano fu coſtituito in ſuo luogo Neſtorio, e molti, che volevan collocare in quella Sede Proclo, per l'oppoſizione ſopraddetta furono rigettati (*e*). Ma, come oſserva il P. Couſtant, ſe in quell' occaſione, cioè, nel ccccxxviii. furono ſcritte le riferite lettere, nell' anno poi ccccxxxi. quando fu depoſto Neſtorio, e ſi trattò del ſucceſsore, non vi ſarebbe ſtata alcuna cagione d' eſcludere Proclo da quel-

(*a*) Ibi cap. 36.

(*b*) Valeſ. in Not. ad Socrat. lib. 7. cap. 36.

(*c*) *Id enim Caleſtini quoque Epiſcopi Romani litera tunc exhibita confirmabant, quas ille Cyrillo Alexandria Epiſcopo, & Joanni Antiocheno, & Ruſo Theſſalonicenſi in eam rem miſerat: docens nihil obſtare, quominus is qui alicujus Eccleſia nominatus ſit, aut reipſa exiſtat Epiſcopus, ad aliam Eccleſiam transferatur*. Socrat. Hiſt. Eccleſ. lib. 7. cap. 40. ex interpret. Valeſii.

(*d*) Vide Baron. ad annum 439. num. 2.

(*e*) Tillemont. Tom. 14. pag. 149. e 150.

da quella Chiesa col motivo, ch' egli era stato ordinato, e nominato Vescovo di Cizico; poichè già da Celestino era stata decisa questa quistione (a); siccome fu tolta ogni difficoltà quando dopo la morte di Massimiano furono esibite queste lettere. Ma nulladimeno il medesimo Padre Coustant ancorchè mostri di non dubitare in tutto in tutto, che poterono esibirsi le lettere di Celestino a Teodosio, dalle quali si provasse, che niente ostava, che Proclo fosse assunto alla Sede Costantinopolitana; non vuol però, che queste lettere fossero scritte per Proclo stesso, ma per altra occasione, cioè, per Perigene, il quale essendo stato ordinato Vescovo di Patra, e rigettato da que' Cittadini, fu poi per autorità apostolica trasferito alla Sede di Corinto, dalla qual Chiesa era stato richiesto: onde San Celestino scrivendo nominatamente a Perigene, lo riconobbe tra' primarj Vescovi dell' Illirico (b). Ma primieramente la causa di Perigene non fu trattata in tempo di San Celestino I. ma era già stata risoluta dal suo predecessore San Bonifacio I. e in tempo di San Celestino I. era Perigene in pacifico possesso del Vescovato di Corinto. Secondariamente la pistola III. di San Celestino a' Vescovi dell' Illirico, in cui vien nominato in primo luogo Perigene come Vescovo d' un insigne Metropoli, non tratta nè punto nè poco di traslazioni. In terzo luogo essendo stata questa lettera scritta circa l' anno CCCCXXVIII. com' egli medesimo osserva nella sua Cronologìa delle antiche lettere Pontificie; se questa esibita a Teodosio dopo la morte di Massimiano bastò per terminar la controversia sopra la traslazione di Proclo, per qual cagione dopo la deposizione di Nestorio nell' anno CCCCXXXI. cioè, tre anni dopo la riferita epistola, fu fatta opposizione a Proclo sopra il passaggio alla Sede Costantinopolitana, quando già la controversia era stata decisa da Celestino nella causa simile di Perigene? Onde contro il Padre Coustant corre quel medesimo argomento, ch' egli fa contro il Tillemont. In quarto luogo, Socrate assai chiaramente distingue la causa di Proclo, e le lettere di Celestino dalla causa di Perigene, e dalle lettere di Bonifacio I. Onde chiaramente apparisce, che le lettere di Celestino esibite a Teodosio non riguardavano in conto alcuno l' affar di Perigene, ma l' affare di Proclo. Ma dice il Padre Coustant, che queste lettere di San Celestino riferite da Socrate non poterono essere scritte dopo l' ordinazione di Massimiano: imperocchè nell' istess' anno, in cui Massimiano fu ordinato, morì S. Celestino; e Giovanni Antiocheno, cui Socrate asserisce essere state indiriz-

zate

(a) Vide P. Coustant Epist. RR. PP. Tom. I. col. 1224. lit. C.

(b) Coustant loc. cit. col. 1225. C.

zate le dette lettere, già era ſtato dal Sinodo Generale d'Efeſo condannato, e privato della comunion della Chieſa, da cui viſſe ſeparato finchè viſſe San Celeſtino, il quale perciò, avendo confermata la ſentenza del Sinodo, non potea ſcriver lettere, che foſſero indizio di comunione a Giovanni. In quanto però al primo obbietto, ſia detto con pace d'uno Scrittore per altro dotto, egli moſtra voler'errare ad occhi veggenti, dicendo, che l'iſteſs'anno, in cui fu ordinato Maſſimiano paſsò al Cielo San Celeſtino: conciosſiachè Maſſimiano, come ſcrive Socrate, fu ordinato quattro meſi dopo la depoſizion di Neſtorio, cioè, il dì 25. d'Ottobre, che cadeva in Domenica, dell'anno CCCCXXXI. come diligentemente oſſerva il Pagi (a), e Celeſtino ſopraviſſe fino alli 6. d'Aprile, come ſcrive il Baronio, o alli 18. o 19. di Luglio dell'anno CCCCXXXII. (b) E che egli viveſſe nella primavera dell'anno CCCCXXXII. ne fanno chiariſſimo teſtimonio le quattro lettere dal medeſimo Celeſtino ſcritte a' Padri del Concilio Efeſino, a Teodoſio Auguſto, a Maſſimiano Veſcovo di Coſtantinopoli, ed al Clero, ed al Popolo di quella Città ſotto li 15. di Marzo, nel Conſolato d'Ezio, e di Valerio, riferite dal Cardinal Baronio. Oltredichè, Socrate non dice, che queſte lettere foſsero ſcritte prima, o dopo l'ordinazione di Maſſimiano; e noi diciamo, che furono ſcritte dopo la depoſizion di Neſtorio, e mentre ſi trattava del ſucceſsore: imperocchè toſtochè fu quello depoſto, ſi cominciò a penſar del ſucceſsore; e fin da principio molti inclinavano a Proclo, come narra l'iſteſso Socrate (c), uomo di gran zelo contro l'empietà Neſtoriana: ma incontrando da altri oppoſizione, per eſsere ſtato ordinato Veſcovo di Cizico, quantunque rigettato da quella Chieſa, i Padri non volendo arbitrar ſopra un affare di sì gran rilevanza ſcriſsero a San Celeſtino per ſentire il ſuo giudizio, ed avere il ſuo conſenſo. Ma le lettere del ſanto Pontefice non giunſero ſe non dopo l'ordinazione di Maſſimiano, onde fu inutile l'eſibirle; ma ſi conſervarono nulladimeno in favor di Proclo per ogn'altra occaſione, che poteſse avvenire. Scriſse adunque per queſt'affare a Cirillo Aleſſandrino, ed a Giovanni Antiocheno, ſiccome era ſolito per mezzo di que' due Veſcovi principali manifeſtare i ſuoi ſentimenti, come appariſce dalle altre lettere loro ſcritte nella cauſa di Neſtorio dal medeſimo Pontefice. Nè in quel tempo, in cui San Celeſtino ſcriſse queſte lettere poteva ſapere, che Giovanni Antiocheno era ſtato condannato dal Sinodo colla privazione della comunion della Chieſa: conciosſiachè egli fu

(a) Pagius in Critic. ad annum 431. num. 41.

(b) Vide Baron. ad annum 432. num. 35. & Pagium ad eundem annum num. 5.

(c) Lib. 7. cap. 35.

fu sentenziato nella quinta Sessione del Concilio Efesino celebrata li 17. di Luglio dell' anno CCCCXXXI. dappoichè Nestorio era stato già deposto, come avverte il Pagi (*a*); e prima di questo tempo facilmente era stata riferita a San Celestino l' opposizione eccitata contro Proclo. Tutto questo nostro discorso, che non ammette alcuna improbabilità, ed è fondato sulla stessa narrazione di Socrate, fa apertamente conoscere in parte falsi, ed in parte insussistenti gl' argomenti del P. Coustant per mettere in dubbio la verità delle riferite lettere di San Celestino. In questo per altro siamo d' accordo con esso lui, cioè, che Socrate in grazia del suo impegno di mostrar lecite le traslazioni alterò il senso delle lettere di San Celestino in quella parte, ove gli fa dire, che non ostava non solo, che un Vescovo ordinato, o nominato in altra Città, se ben non ricevuto, ma ancora esistente Vescovo, cioè, avente la propria Chiesa, *τόν τε ἑτέρας πόλεως ὀνομασθέντα καὶ ἤ ὄντα ἐπίσκοπον*, potesse ad altra trasferirsi. La qualcosa in que' tempi crediamo del tutto contraria allo spirito della Romana Chiesa, e de' sagri Canoni, da i predecessori di Celestino rigorosamente custoditi, le cui determinazioni non potevano eglino ignorare.

XIX. Dopo l' esempio di Proclo riferisce Socrate quello di Perigene, il quale ordinato Vescovo di Patras, e non ricevuto da que' Cittadini, fu poi trasferito alla Sede Metropolitana di Corinto; ma Socrate stesso afferma, che questo trasferimento fu fatto con autorità della Sedia apostolica (*b*). Ma ciò, che narra confusamente Socrate, più chiaramente ne vien spiegato dalle due lettere di San Bonifacio I. scritte a Rufo Vescovo di Tessalonica, e suo Vicario nelle Diocesi dell' Illirico, pubblicate da Luca Olstenio. Da queste si ha, che ricusato Perigene da que' di Patras, a i quali era stato ordinato Vescovo, si ritirò egli in Corinto sua Patria: ed essendo poco dopo passato all' altra vita il Metropolitano di quella Sede, il Popolo ed il Clero di quella Metropoli, e i Vescovi Provinciali uniti nel Sinodo desideravano collocarlo in quella Sede vacante; ma perchè ostava l' esser quello ordinato Vescovo di altra Chiesa, scrissero perciò a San Bonifacio, acciocchè egli colla sua autorità soddisfacesse i voti comuni, e lo trasferisse in quella Cattedra (*c*). Consentì Bonifacio alla volontà de' Corintj, e colla sua auto-

(*a*) Pagius in Critic. ad annum 431. num. 31.

(*b*) *Perigenes Patris ordinatus fuerat Episcopus. Sed quoniam ejus Civitatis incolæ illum admittere recusabant, Romanæ Urbis Episcopus eum in Metropolitana Sede Corinthi constitui jussit, mortuo Ecclesiæ illius Episcopo.* Socrates lib. 7. cap. 36. ex interpretat. Valesii.

(*c*) *Corinthii enim olim B. Pauli prædicatione laudati, quorum preces subdendas magis credidimus esse, quàm narrandas, Perigenem, sicut*

autorità costituì Perigene Metropolitano di quella Chiesa, ordinando a Rufo suo Vicario, che facesse eseguire i suoi ordini, e minacciando il rigore della censura Ecclesiastica contro quelli, che avessero osato incitare i Popoli contro ciò, ch' egli avea fatto, e comandato (a). Nell' altra lettera scritta al medesimo Rufo loda la vigilanza di quel Vicario apostolico nell' aver pubblicate le di lui lettere, e data esecuzione a' suoi ordini, volendo che non si ritrattasse più d' un affare dal giudizio apostolico già definito. Ed ecco come da Socrate stesso, e dagli esempli da esso narrati si comprende, che in ogni tempo fu stimato necessario il consenso, e l' autorità della Sedia apostolica per la traslazione de' Vescovi. La qual cosa se avesse considerata il de Marca, facilmente si sarebbe astenuto da nominare gli esempli addotti da questo Scrittore in argomento de' trasferimenti vescovili fatti senz' autorità de' Romani Pontefici. Vero è, che adduce Socrate altri esempli di simili traslazioni fatte senza intervenimento dell' autorità della Sede Romana, come quella di San Gregorio Nazianzeno dalla Città di Sasima alla Chiesa di Costantinopoli, e di Melezio dalla Città di Sebaste a quella d' Antiochia. Ma vero è ancora, che alla traslazione di San Gregorio Nazianzeno s' opposero con Damaso Papa gl' Occidentali nel Sinodo d' Italia, e fu riprovata dal Concilio Costantinopolitano, come abbiamo dimostrato; ed a quella di Melezio non solo il Romano Pontefice con tutti gl' Occidentali, ma ancora una gran parte degl' Orientali, e degli stessi Antiocheni si opposero, sinoatantochè composte le differenze tra esso e Paolino, ordinato anch' egli Vescovo d' Antiochia, meritò d' esser riconosciuto dalla Romana Sede, per la sua fede ortodossa, e per l' esilio sofferto per la difesa d' essa. Oltredichè, la traslazion di Melezio fu fatta per opera degl' Ariani, il partito de' quali avea esso per lo innanzi seguito, e s' era sottoscritto nel Concilio di Seleucia alla formola di fede composta da Acacio contro la fede Nicena, come l' istesso Socrate altrove riferisce (b). Ma detestata poi l' eresia, e predicando la fede Nicena, e soffrendo per tal cagione l' esilio, si fece merito ad ottener la comunion del Pontefice, benchè in tanto restasse molto tempo divisa quella Chiesa tra esso e Paolino ordinato Vescovo d' Antiochia da

sicut jamdudum a sancta Synodo super ejus nomine pagina directa testatur, sanctum, & instituti optimi qualitate pollentem. Civitatis sua non tam accipere, quàm retinere desiderant Sacerdotem. Epistol. 1. Bonifacii I. ad Rufum Thessalonicen. in Collect. Rom. Lucæ Holsten. par. 1. pag. 52. in fin.

(a) *Et in eos necesse est vigorem censuræ, qui contra nostrum factum post hac nescientibus nostris incitare dicuntur Populos, si perstiterint, exeramus*. Bonifacius I. Epistol. cit. loc. cit. pag. 54

(b) Socrates lib. 2. Hist. Eccles. cap. 44.

da Lucifero Vescovo di Cagliari. Allega Socrate molti altri esempli di somiglianti trasferimenti vescovili, copiati poi dall'Autor del Trattato delle traslazioni nel quarto libro del diritto Greco-Romano. Ma poichè di alcune di queste traslazioni non si sà nè il tempo, nè il modo, nè l'occasione, con cui, e per cui furon fatte; di altre apparisce, che seguirono ne' tempi turbatissimi, e per causa di conservar la fede, e perciò eccettuate da ogni regola; e di altre si vede, che furon fatte anche senza giudizio de' Sinodi, ma per sola volontà de' Popoli; perciò diciamo, che questi esempli non posson fare argomento di quello, che in questa materia si sarebbe dovuto regolarmente seguire, massimamente sapendo, che per questi esempli appunto le traslazioni furono proibite da' Canoni Niceni, Antiocheni, e Sardicensi, e più anche severamente dalla santa Sede. Quindi Socrate stesso veggendo, che cogl'esempli non potea difender questi trasferimenti, cercò giustificarli co' Canoni Antiocheni, ma molto infelicemente, e non senza grandissimo errore, come osserva Arrigo Valesio (a).

XX. Dovendo noi adunque parlar di questa materia regolarmente, seguiteremo a dimostrare, che dal quinto secolo fino ad Innocenzo III. i Metropolitani e i Sinodi Provinciali crederono necessarj l'autorità ed il consenso della Sede apostolica per trasferire i Vescovi da una Chiesa ad un'altra, quando credevano, che ciò fosse per ritornare in utilità della Chiesa. Circa l'anno CCCCLXV. essendo morto Nundinario Vescovo di Barcellona, lasciò erede de' suoi beni patrimoniali Ireneo Vescovo di un Municipio contenuto nella Diocesi di Barcellona, il quale per consenso del Sinodo della Provincia di Tarragona era stato in quel Municipio ordinato: e poi che Nundinario morendo mostrato avea desiderio, che li succedesse nella Chiesa Ireneo; il Clero, ed il Popolo di quella Città, e molti ancora de' nobili Provinciali, avendo in considerazione il desiderio del defonto, e i meriti d'Ireneo, fecero istanza al Metropolitano, ed al Sinodo della Provincia di Tarragona, acciocchè il medesimo fosse sostituito in luogo di Nundinario, e trasferito alla Chiesa di Barcellona. I Padri del Sinodo, avendo riguardo non meno al desiderio del Vescovo defonto, quanto alla moltitudine, ed alla nobiltà di quelli, che lo domandavano, ed all'utilità, che ritornava a quella Chiesa, crederono cosa giustissima il soddisfare alle loro domande; ma conoscendo esser necessaria per questo trasferimento l'autorità della Sede Romana, ne scrissero al sommo Pontefice Ilaro, umilmente pregandolo a confermare il decreto, ch' essi fatto aveano, e, come loro sem-

 brava

(a) Vales. in Not. ad lib. 7. Hist. Eccles. Socrat. cap. 36.

brava, giustissimo *(a)*. Due cose sono da considerarsi in questo fatto. L'una è, che non ostante tante ragioni, ch'ebbero presenti i Padri della Provincia di Tarragona col loro Metropolitano Ascanio per determinar questa traslazione, cioè, il giudizio fatto d'Ireneo da un uomo santo, e il merito della vita dello stess' Ireneo, e la nobiltà, e la moltitudine di quelli, che lo domandavano, e l'utilità, che ritornava a quella Chiesa, e l'essere il Vescovato d'Ireneo dentro la Diocesi di Barcellona; contuttociò stimarono que' Padri non poter' effettuare il lor decreto senza il consenso, e l'autorità della Sedia apostolica. L'altra è, che non ostante tutte le predette ragioni, Ilaro non solamente non condescese alle preghiere d'Ascanio, e de' suoi Suffraganei, ma severamente li riprese come ignoranti delle disposizioni de' Canoni, ordinando, che Ireneo dovesse ritornare alla sua Chiesa, e che il Clero ed il Popolo della Città di Barcellona dovesse eleggere il nuovo Vescovo, e questo del Clero della stessa Città *(b)*. La qual ripulsa certamente non averebbe data Ilaro, se fosse stata disciplina della Chiesa, che le traslazioni si facessero col giudizio de' Sinodi, e che ad essi appartenesse l'esaminar l'utilità, e la necessità di quelle. E tanto più, che le lettere d'Ascanio e de' suoi Suffraganei furon lette nel Sinodo Romano congregato dal Pontefice in occasione, che molti Vescovi erano venuti allora in Roma per celebrare il giorno della Cattedra, o dell'assunzione al Pontificato dello stesso Papa, e che le di lui risposte furon sinodali, cioè, fatte udito il parere e la volontà del Sinodo. Dal che apparisce quanto fosse allora rigorosa la Chiesa Romana in questa materia, e quan-

(a) *Episcopus Barcinonensium Civitatis sanctus Nundinarius sortem explevit conditionis humanæ. Hic Episcopo venerabili Fratri nostro Irenæo, quem ipse antea in Diœcesi sua nobis volentibus constituerat, derelinquens ei, quod potuit habere paupertas, supremæ voluntatis arbitrio in locum suum ut substitueretur, optavit: sed defuncti judicium in ejus meritum non vacillat. Siquidem omnis Clerus & Plebs ejusdem Civitatis, & optimi & plurimi Provinciales, ut idem ejus locum observaret, a nobis speraverunt, dato consensu. Nos cogitantes defuncti judicium, & probantes ejus vitam, & eorum nobilitatem atque multitudinem, qui petebant,* SIMUL ET UTILITATEM ECCLESIÆ MEMORATÆ, *optimum duximus, ut tanto Sacerdoti, qui ad divina migraverat, non minoris meriti substitueretur Antistes, præsertim cum Ecclesia illius Municipii, in qua ante fuerat ordinatus, semper hujus Civitatis Ecclesiæ fuisse Diœcesis constat. Ergo suppliciter precamur apostolatum vestrum, ut humilitatis nostræ decretum, quod justè a nobis videtur factum, vestra auctoritate firmetis.* Epist. 11. Episcopor. Tarraconen. ad Hilarum Papam, apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 57. E.

(b) *Unde remoto ab Ecclesia Barcinonensi, atque ad suam remisso Irenæo Episcopo, sedatis per sacerdotalem modestiam voluntatibus, quæ per ignorantiam Ecclesiasticarum legum desiderant, quod non licet, obtinere; talis protinus de Clero proprio Barcinonensibus Episcopus ordinetur, qualem te præcipuè, Frater Ascani, oporteat eligere, & deceat consecrare: ne si aliter fortè factum fuerit, non sine objurgatione tui maximè nominis retundatur nostra præceptio, &c.* Epist. 2. Hilari ad Ascanium & reliquos Tarraconen. Prov. Episcopos, cap. 3. apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 59.

quanto fia lunge dal vero, che il determinar le traslazioni foffe ripofto nel giudizio de' Sinodi Provinciali.

XXI. Questo ftefso rigore effere ftato offervato da i Romani Pontefici ne' fecoli feguenti, fefto, fettimo, e ottavo, lo abbiamo fopra dimoftrato cogli efempli di San Gregorio Magno, di Sant' Agapeto, e di altri Pontefici, i quali, eccettuati que' cafi, in cui diftrutte le Chiefe dall' invafione de' Barbari, e reftando i Vefcovi fenza Sede, e fenza fperanza di ricuperarla, concedevano, che foffero incardinati ad altra Chiefa vacante, non mai, fe non per graviffime, e neceffariffime caufe fecero ufo della loro autorità per quefte traslazioni di Chiefa in Chiefa: onde molto meno poteano permettere, che fi facefsero per giudizio de' Metropolitani, e de' Sinodi Provinciali fenza il loro confentimento. Quindi accadde, che anche in que' cafi, ne' quali ad alcun Vefcovo era ftata tolta, o diftrutta la Chiefa da' Barbari, volendofi da' Principi, o da' Sinodi anche Nazionali trasferire ad altra Chiefa vacante fi ricorreva alla Sede Romana per otteneme l'incardinazione. Chiariffimo documento ne porge di ciò la Chiefa di Francia nel IX. fecolo. Effendo ftata da' barbari Normanni e Brittoni intorno all' anno DCCCLVI. devaftata, e del tutto diftrutta la Città di Nantes nell' Armorica, della qual Città era Vefcovo Attardo, dopo dieci anni, perduta ogni fperanza di poter ricuperar quella Sede, il Re Carlo Calvo, e i Vefcovi del Concilio di Soiffons celebrato l'anno DCCCLXVI. coll' intervento di fette Metropolitani, tra' quali era Immaro, defiderando di promuovere Attardo a qualche altra Chiefa di Francia, che foffe per vacare, fupplicaron perciò il Pontefice Niccola I. acciocchè egli l'incardinaffe in qualche Chiefa vacante, e lo fpedirono ad effo loro Legato fopra gli affari, che s' erano trattati in quel Concilio (a). Egli è però d'avvertire, che febene le lettere del Concilio di Soiffons furono fcritte

(a) *Actardum Namneticæ quondam Sedis venerabilem Epifcopum, exilium, vincla, mare, dura pericula paffum, fed gratia Dei liberatum, Northmannis nimium Britonibufque vicinum, ac perinde Civitas fibi commiffa, olim florentiffima, nunc exufta & funditùs diruta, redacta per decennium cernitur in eremum, fidelem Legatum noftrum veftræ fanctiffimæ paternitati dirigimus .... Cui quia nulla manet fpes in propria, fi annuit & favet vigilantiffima veftræ difcretionis folertia, voluntate & mente promptiffima optamus vacantis Sedis conftituatur in Cathedra, quo poffit injuncta fibi & ordinata peragere minifteria, quoque valeat utilitatibus Ecclefiafticis, & obfequiis parere noftris.* Epift. Regis Carol. Calv. ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. X. Concil. edit. Ven. col. 383. D.

Actardum veftræ paternitatis afpectibus pertractavimus deftinandum ..... Cui petimus, humiliterque depofcimus, ut fancta benignitatis veftræ fublimitas aurem pietatis clementer accommodet, eique folita manum manfuetudinis porrigat. Videlicet ut rebus omnibus, ideft, Sede, in qua nulla fpes recuperandi fibi eft, cum Parochia expoliatus, pietatis veftræ adminiculo adjuvetur. Epift. Synod. Sueffion. ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. cit. col. 321. *D.*

scritte assai tempo prima di quelle del Re Carlo Calvo; nulladimeno l' une e l' altre furon portate da Attardo in Roma, e furono presentate [essendo morto in questo tempo Niccola I.] ad Adriano II. suo successore, il quale rispose così a i Padri del detto Sinodo, come al Re Carlo Calvo, soddisfacendo al lor desiderio circa l' incardinazione di Attardo, con decretare, ch' egli fosse incardinato a quella Chiesa, che fosse vacante, e che ivi esercitasse le funzioni vescovili, purchè sussistesse la verità dell' esposto intorno alla total distruzione della Città, e della Chiesa di Nantes, cosichè in nessun modo potesse in quella soggiornare (*a*). Vacando poi nell' anno DCCCLXXI. la Sede Metropolitana di Tours, in cui Attardo era nato, nudrito, e tonsurato, e domandato per Pastore dal Clero e dal Popolo di quella Chiesa, benchè secondo la facoltà conceduta da Adriano II. potesse essere in quella da' Vescovi di Francia trasferito e incardinato; contuttociò i medesimi Vescovi congregati nel Sinodo Duziacense raunato lo stess' anno, rimisero l' affare al medesimo Pontefice, a cui lo stesso Concilio, ed il medesimo Immaro separatamente scrissero (*b*). E' però da notarsi quello, che tanto questo Concilio, quanto Immaro nelle loro lettere soggiungono, cioè, che seben' essi secondo i Canoni Antiocheni *in un perfetto Concilio*, e secondo le lettere apostoliche di Adriano avessero potuto incardinare Attardo alla Chiesa vacante; nulladimeno riguardando così all' antichità e nobiltà di quella Metropoli famosissima per li meriti di San Martino, come al genio del Pallio, di cui Attardo era stato ornato, pareva loro cosa più ragionevole, ch' egli colle domande del Clero e del Popolo, col consenso del Concilio, e col favore del Re, dall' au-

(*a*) *Quà de re secuti prædecessorum Patrum instituta, & apostolicæ Sedis exempla Pontificum, præcipueque Beati Papæ Gregorii, qui circa hujusmodi, quæ nos nunc erga præfatum Antistitem, Deo favente, statuimus, sæpè statuisse dignoscitur, decernimus hunc sanctissimum crebrò jam dictum fratrem nostrum & coepiscopum Actardum Ecclesiæ, quæ fortè suo fuerit viduata Rectore, penitus incardinari: quatenus in ea constitutus, & officia Episcopalia, quæ per impositionem manus accepit, exerceat . . . Si tamen ejus Ecclesia, ut ipsius, & Metropolitani proprii, ac literarum vestrarum circumstantia innuit, funditùs diruta, &c.* Epist. Hadriani II. ad Episcop. Synod. Suessionen. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col 406. in fin. & seq. Vide etiam Epist. ejusdem ad Carol. Calvum, ibi, col. 409. A. B. C.

(*b*) *Venerabilem denique Fratrem & coepiscopum nostrum Attardum, quem Clerus & Plebs Metropolis Ecclesiæ Turonensis, in eadem Ecclesia baptizatum, tonsum & nutritum, ac per singulos gradus ad ordinem Episcopatus provectum, sibi incardinari deposcit: quemque vestra paternitas nobis incardinandum, etiam si locus eveniret in nostris Regionibus in Metropoli recommendavit, auctoritati vestræ remittimus. Quatenus illum in præfata Metropoli eo, si vobis placet, tenore Archiepiscopum incardinetis.* Epist I. synodal. Concil. Duziacensis ad Hadrian. II. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Ven. col. 1168. C. D. Vide etiam Epistol. Hincmari ad eundem Hadrian. ibi, col. 1169. B. C. D.

dall' autorità della ſanta Sede vi foſse incardinato (a). Dal che potrebbe parere, che i Sinodi di Francia ſolamente per una certa convenienza, non per alcuna neceſſità foſſero ricorſi all' autorità della Sedia apoſtolica per traſferire Attardo, e che ſtimaſſero di poter' eſſi in un *perfetto Sinodo*, cioè, coſtante del Metropolitano, e de' Veſcovi Suffraganei, determinar queſto traſferimento, come moſtra di ſentire il Tommaſino.

XXII. Ma quì biſogna conſiderare alcune coſe per intelligenza di queſto paſſo. Primieramente è d' avvertire, che i Romani Pontefici conſentendo nelle traslazioni, e concedendo l' incardinazione, altro non facevano, che diſpenſar ſopra i Canoni, e ſopra i decreti della Sedia apoſtolica, che le proibivano: onde ſupponevano per queſta diſpenſa le domande del Clero e del Popolo, e il giudizio del Metropolitano e del Sinodo, e, ſe ſi vuole, anche il conſenſo de' Principi, che le richiedevano. Quindi queſte diſpenſe non importavano già neceſſità d' inveſtir della Chieſa il Veſcovo diſpenſato, ma davano facoltà al Clero ed al Popolo della Chieſa vacante, come anche al Metropolitano ed al Sinodo, di poterlo inveſtir della Chieſa, che non aveva Paſtore. Immaro adunque credeva, che la traslazione nel caſo di Attardo alla Chieſa Metropolitana di Tours doveſſe farſi colle domande del Clero e del Popolo, col giudizio del perfetto Sinodo, e col favore del Principe, non perchè queſte coſe poteſſero dar l' incardinazione, ma perchè erano condizioni neceſsarie per eſeguir la diſpenſa conceduta ad Attardo. La qual diſpenſa in genere eſsendo ſtata domandata così dal Sinodo di Soiſſons, come dal Re Carlo Calvo al Pontefice Niccola, ed eſſendo ſtata in genere conceduta dal Pontefice Adriano ſenz' alcuna determinazione di Chieſa, in cui doveſse incardinarſi, venuto poi il caſo della vacanza della Chieſa Metropolitana di Tours, certamente averebbero potuto i Padri del Concilio Duziacenſe inveſtire Attardo di quella Chieſa, ſtante la diſpenſa apoſtolica dell' incardinazione ad ogni Chieſa vacante, eziamdio Metropolitana, ad Attardo conceduta; ma nulladimeno conſiderando i Veſcovi di quel Sinodo l' antichità, e la nobiltà di quella Metropoli illuſtre, ſtimaron ragionevole rimetter l' affare all' autorità

(a) *Quem licèt juxta Antiochenos Canones perfecto Concilio, atque ſecundum apoſtolicas veſtras literas vacanti Eccleſiæ incardinare poſſemus: quia tamen Turonenſis Eccleſia ex antiquo Metropolis, & B. Martini meritis famoſiſſima & honorabilis ſemper extitit; & præfatus frater noſter Actardus venerabilis Epiſcopus genio Pallii a benignitate veſtra eſt honoratus: rationabilius vidimus, ut petitione Cleri ac Plebis ipſius Eccleſiæ, & conſenſu noſtræ unanimitatis, ac favore Domni noſtri Caroli Regis glorioſi, a veſtra auctoritate eidem incardinetur Eccleſiæ.* Epiſt. cit. Concil. Duziacen. loc. cit.

rità del Romano Pontefice, acciocchè se li fosse piaciuto, oltre l'incardinazione assoluta e generale, stanti le domande del Clero e del Popolo, il consenso del Sinodo, ed il favore del Principe, fosse da lui individualmente incardinato in quella Metropoli, benchè essi avessero potuto farlo. E questo essere il senso legittimo di quelle parole si raccoglie non solo dalla serie del fatto, ma anche dell'intero contesto; e finalmente dallo stesso Immaro, il quale altrove parlando della severità, con cui i Canoni proibiscono le traslazioni, e ponderando, che i Padri paragonano il trasferimento alla scelleraggine della ribattezzazione, e riordinazione (a); scrive nulladimeno, che dove intervenga cagione certa di necessità, o di utilità, che un Vescovo dalla Chiesa dove è stato ordinato ad un'altra Città sia trasferito, ciò dee farsi per sinodal disposizione, *o per consenso della Sedia apostolica* (b). Nè quelle parole, *o per consenso della Sedia apostolica*, debbono prendersi in senso diviso separativo, o alternativo, dimodochè basti in senso d'Immaro o la sola disposizion sinodale, o il solo consenso del Romano Pontefice alternativamente, come le prende il Tommasino; ma piuttosto copulativamente, cosichè la particola *vel* stia in luogo della particola *&*, dimodochè in sentimento d'Immaro l'uno e l'altro fosse necessario: conciossiachè Immaro stesso non ammetteva, che il consenso della Sedia apostolica bastasse per incardinare in una Chiesa un Vescovo ordinato in altra Città, senza il consentimento del Sinodo: e col fatto suo dimostrò ne' Concilj di Soissons e Duziacense, che non bastava la disposizione del Sinodo, ricorrendo egli cogl'altri Vescovi alla Sedia apostolica per l'incardinazione d'Attardo. Debbe adunque intendersi Immaro, che nelle traslazioni, dove la necessità, o l'utilità lo richieda, debbano concorrere insiememente, e la disposizione del Sinodo, e l'autorità della santa Sede, in quella guisa, che Ivone di Chartres scrivendo all'Arcivescovo di Sans disse, che le traslazioni de' Vescovi, dove la necessità le richiegga, debbano farsi coll'autorità del Metropolitano, e colla dispensa del sommo Pontefice (c). Secondariamente è da considerarsi, che sebene Immaro nelle soprannominate lettere ad Adriano I. mostrò di credere, che non solo in vigor della dispensa apostolica conceduta ad Attar-

(a) *Sed & colligendum est quàm grande scelus est hujusmodi translatio, quæ rebaptizationi & reordinationi comparando conjungitur.* Hincmarus Tom. 2. Oper. pag. 744.

(b) *Si autem causa certa necessitatis, vel utilitatis exegerit, ut quilibet Episcopus de Civitate, in qua ordinatus est, transferatur ad aliam Civitatem, synodali dispositione, vel apostolicæ Sedis consensione apertissima ratione manifestum fieri debet.* Hincmar. ibi.

(c) *Translationes Episcoporum, necessitate urgente, Metropolitani auctoritate, & summi Pontificis dispensatione fieri oportet.* Ivo Epist. 171.

Attardo, ma ancora ſecondo i Canoni Antiocheni il medeſimo Attardo potea eſſere traſferito alla Chieſa di Tours, ſtimando che tale autorità foſſe ſtata attribuita dal Concilio Antiocheno al Sinodo perfetto, cioè, compoſto del Metropolitano e de' Veſcovi ſuffraganei; contuttociò non ſi trova, che la facoltà di traſferire i Veſcovi ſia ſtata da' Canoni Antiocheni aſcritta al perfetto Concilio: benchè dal ſedíceſimo Canone dell' Antiocheno poſſa parere, che per argomento, come diceſi, *a contrario ſenſu* ſi deduca una tal facoltà, dove ſi decreta, che ſe alcun Veſcovo vacante occuperà alcuna Chieſa vacante ſenza il perfetto Concilio, debba eſſer diſcacciato, ancorchè foſſe eletto da tutto il Popolo: onde per lo contrario s' inferiſce, che dove intervenga il conſenſo del perfetto Concilio poſſa il Veſcovo vacante paſſare ad una Chieſa ſimilmente vacante. Ma, come ſopra abbiamo oſſervato, il Concilio Antiocheno non parla de' Veſcovi, che o erano ſtati ordinati ad alcuna Chieſa, o alcuna Chieſa aveano governata, e da quella erano ſtati diſcacciati; ma di que' Veſcovi, che avendo ricevuta l' impoſizion delle mani, e l' ordinazion veſcovile, non erano ſtati deſtinati ad alcuna Chieſa. Queſta intelligenza appariſce da' Canoni ſeguenti diciaſſetteſimo, e diciotteſimo, ne' quali chiariſſimamente ſi diſtingue l' ordinazion veſcovile per l' impoſizion delle mani dalla deſtinazione e intitolazione della Chieſa. *Se alcun Veſcovo*, ſi dice nel Canone XVII. *ricevuta l' impoſizion delle mani, e l' ordinazion di Veſcovo, è coſtituito a preſiedere al Popolo*: Ἐί τις ἐπίσκοπος χειροθεσίαν ἐπισκόπου λαβὼν καὶ ὁρισθεὶς προεστάναι λαοῦ, &c. E nel Canone XVIII. *Se alcuno ordinato Veſcovo*, ſi dice, *non anderà alla Parrocchia, alla quale è ſtato ordinato*, &c Ἐί τις ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς εἰς παροικίαν μὴ ἀπέλθῃ εἰς ἣν ἐχειροτονήθη, &c. E ſiccome nel diciaſſetteſimo Canone ſi ſottopone alla privazione della comunione quel Veſcovo, che deſtinato ed intitolato al governo di alcuna Chieſa ricuſa di andarvi; così nel diciotteſimo ſi determina, che ſia partecipe dell' uffizio o dell' onor veſcovile quello, che intitolato ad alcuna Chieſa, non per colpa ſua, ma o per malvagità de' Popoli, o per qualſivoglia altra cagione non potrà andare alla medeſima, a cui fu ordinato, purchè non rechi alcuna moleſtia alle coſe Eccleſiaſtiche di quel luogo, dove egli farà il ſuo ſoggiorno, e ſtia ſottopoſto alle diſpoſizioni del Sinodo della Provincia (*a*). Que' Veſcovi adunque, che non per propria colpa, ma o

(*a*) *Si quis Epiſcopus per manus impoſitionem Epiſcopatum acceperit, & praeeſſe Populo conſtitutus, miniſterium ſubire neglexerit, nec acquieverit ire ad Eccleſiam ſibi commiſſam, hunc oportet communione privari, donec ſuſceperit coactus officium, aut certè de eo aliquid inte:*

per altrui vizio, o per altra cagione si trovavano senza la Chiesa, a cui erano stati ordinati, secondo il Concilio Antiocheno doveano esser partecipi dell' onore, e del ministero vescovile, cioè, poteano ministrare in qualche Chiesa particolare d' alcuna Diocesi soggetta ad altro Vescovo loro assegnata, purchè non turbassero le cose Ecclesiastiche della medesima Diocesi, e fossero sottoposti al Concilio della Provincia, nella quale si trovavano, come noi abbiamo accennato altrove parlando de' Corevescovi (*a*), e come il Tommasino insegna (*b*). Avendo adunque il Concilio Antiocheno parlato de i casi, ne' quali i Vescovi destinati e intitolati ad alcuna Chiesa erano vacanti, nel Canone sedicesimo non può parlar certamente de' Vescovi, che per l' imposizion delle mani erano destinati al governo di alcuna Chiesa; ma di quelli, che aveano ricevuta l' ordinazion vescovile senza l' intitolazione d' alcuna Chiesa: posciachè se de' primi avesse parlato; o questi appartenevano a quelli, che essendo ordinati ad alcuna Chiesa ricusavano d' amministrarla; e costoro tanto è lungi, che dal perfetto Sinodo potesser trasferirsi ad altra Chiesa, che piuttosto doveano essere o privati della comunione, o in altra guisa, e con altri rimedj costretti ad andare a quella Chiesa, cui erano intitolati: o appartenevano a quelli, che non per propria colpa, ma per altrui malizia, o per altra cagione erano esclusi dalla Chiesa, cui erano stati destinati; e questi non eran vacanti, cioè a dire, vacui dell' ufficio e dell' onor vescovile, come porta quella parola σχολάζων, che vuol dir vacanza d' uffizio: εἰ τις ἐπίσκοπος σχολάζων: *Si quis Episcopus vacans*: poichè questi, secondo lo stesso Concilio, doveano esser partecipi dell' onore, e del ministero vescovile. Resta adunque, che i Vescovi vacanti, de' quali si parla nel Canone sedicesimo, s' intendano solamente quelli, che avendo ricevuta per l' imposizion delle mani l' ordinazione di Vescovo, non erano stati perciò intitolati, o incardinati ad alcuna Chiesa, nè aveano contratto con alcuna Chiesa matrimonio spirituale. E che veramente in questi tempi, e particolarmente nella Siria, accadesse alcuna volta, che tal uno fosse ordinato Vescovo per sola cagione di onore, e come per premio di preclari meriti, senza destinazione di alcuna Chiesa, ce lo attesta

integra decreverit ejusdem Provinciae Synodus Sacerdotum. Concil. Antiochen. Can. XVII. ex vers. Dionysii. *Si quis Episcopus ordinatus, ad Parochiam minimè, cui est electus, accesserit, non suo vitio, sed quòd eum aut Populus vetet, aut propter aliam causam, non tamen ejus vitio perpetratam: hic & honoris sit & ministerii particeps, dummodo nil molestus Ecclesiae rebus existat, ubi ministrare cognoscitur*. Idem Conc. Can. XVIII. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 602.

(*a*) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 2. §. 19. num. 6.

(*b*) Vide Thomassinum *de Benefic*. par. 1. lib. 2. cap. 1. num. 5.

attesta chiaramente Sozomeno di Barse e di Eulogio creati Vescovi per sola cagione d' onore, e non intitolati a Chiesa alcuna (*a*). Quindi è, che Socrate per provar lecite le traslazioni secondo i Canoni non si valse punto di questo Canone sedicesimo del Concilio Antiocheno, il quale sarebbe stato opportunissimo al suo intento, se non avesse conosciuto, che non si parlava di Vescovi destinati ad alcuna Chiesa, ma di Vescovi semplicemente ordinati, e non intitolati a Chiesa alcuna: onde cerca di stiracchiare al suo il diciottesimo Canone dello stesso Concilio, ma molto erroneamente, come dimostra il Valesio da noi altre volte citato (*b*).

XXIII. Supposto adunque tuttociò, molto male a proposito fu questo Canone per la traslazione d' Attardo dalla Chiesa di Nantes, alla quale non solamente era stato intitolato, ma l' avea governata molti anni, a quella di Tours allegato da Immaro, uomo, che per mostrar da per tutto la di lui altissima potestà metropolitica, e per far conoscere, che riconosceva l' autorità della Sedia apostolica piuttosto per una sua convenienza, che per indispensabile necessità, sputava importunissimamente Canoni ogni volta, che per qualche affare dovea a quella ricorrere. In questo medesimo secolo alla traslazione d' Attardo successe la traslazione di Frotario; della quale avendo noi sopra favellato abbastanza, ci rimane solamente d' avvertire, che fino a questo tempo non era stata mai interpellata la Sede Romana nelle Provincie Occidentali per la traslazione di alcun Vescovo da una Chiesa intera ad un' altra: nè di questa sorta di trasferimenti si troverà esempio di dispensa de' Romani Pontefici, o si troverà molto raro, tanto fu rigorosa la disciplina della Romana Chiesa; e solamente fu dispensato nel caso di passar da una Chiesa distrutta ad un' altra, nel qual caso i Romani Pontefici furono più indulgenti: onde secondo quello, che narra il Tommasino, il sommo Pontefice in un Concilio Romano sotto il Re Carlo Grasso a richiesta del medesimo Re decretò, che a' Vescovi, le cui Chiese eran del tutto devastate dagl' incendj de' Gentili, si concedessero altre Sedi non occupate (*c*). Ma non accennando egli in qual anno, da qual Concilio Romano, sotto qual Pontefice fosse fatto il decreto, ch'ei

 alle-

(*a*) *Barses item, & Eulogius: qui quidem ambo postmodum Episcopi fuere, non alicujus Urbis, sed honoris dumtaxat causa, tamquam ad repensanda praclara ipsorum facinora, in suis monasteriis ordinati*. Sozomenus Histor. Ecclef. lib. 6. cap. 34. ex interpretat. Valesii.

(*b*) Valesius in Notis ad cap. 36. lib. 6. Hist. Eccles. Socratis.

(*c*) *Summus Prasul a Rege interrogatus decrevit, ut Episcopis, quorum Parochia de incendiis Gentilium penitus vastata apparent, alia Sedes eis non occupata concederentur*. Decretum Rom. Concil. sub Carolo Crasso, apud Thomassinum *de Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 63. num. 7.

allega, nè recando testimonianza d' Autore, che di tal decreto faccia sicurezza, e non avendolo noi potuto trovare in alcuno de' Concilj Romani tenuti nel Regno e nell' Imperio di Carlo Grasso; perciò lasciamo, che altri creda ciò, che vuole di tal decreto. Sono poi fuora d' ogni regola, e d' ogni regolare esempio gl' esempli recati dal Tommasino in questi tempi della Chiesa d' Inghilterra, nella quale durò per molto tempo il costume, che all' Arcivescovato di Cantuaria fossero promossi successivamente Vescovi di altre Sedi: onde si leggono otto Arcivescovi successivamente trasferiti da altre Chiese alla Sede di Cantuaria (*a*). Ma noi crediamo, che ciò avvenisse per privilegio speciale della Sedia apostolica, dalla quale sappiamo essere stata ornata di varj favori la Chiesa Cantuariense fondata da Sant' Agostino Monaco e discepolo di San Gregorio Magno. In oltre ancora è da osservarsi, che in questi medesimi tempi, ne' quali s' indusse l' uso, che all' Arcivescovato di Canterbury si promuovessero Vescovi trasferitivi da altre Sedie, era ancora costume passato in legge, che al medesimo Arcivescovato non si assumessero se non quelli, che aveano professato il Monachismo, come l' istesso Tommasino asserisce: e que' Vescovi, che successivamente da diverse Chiese furono promossi a quell' Arcivescovato, erano prima stati Monaci e Abati de' Monasterj, che componevano le Cattedrali delle stesse Chiese, da i quali Monasterj erano stati eletti Vescovi: ed essendo la Chiesa Arcivescovile e Cattedrale di Canterbury ufficiata e amministrata da i Monaci, da i quali si eleggeva l' Arcivescovo, pareva loro, che fosse della dignità di quella illustre Metropoli, che alcuno non ne fosse promosso al governo, se non fosse stato prima sperimentato nel reggimento di altra Chiesa inferiore, in quella guisa appunto, che suol succeder nelle Congregazioni Monastiche, nelle quali non si promuovono alle dignità maggiori se non quelli, che sono stati sperimentati nelle minori. Ma siccome è certo, che insieme co' Regi d' Inghilterra cospirarono i Romani Pontefici nell' assegnare a i Monaci l' amministrazione, e l' ufficiatura delle Chiese Cattedrali, e di convertirle, per così dire, in Monasterj; (ciò, che gli stessi Protestanti d' Inghilterra più sfacciati nemici del nome Cattolico confessano, biasimando però, e calunniando questa istituzione) (*b*) e che la Chiesa Metropolitana di Canterbury da' tempi di Sant' Agostino suo fondatore fino al x. secolo fu amministrata da i Monaci; così è da presumersi, che in questi

(*a*) Vide Thomassin. *de Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 63. num. 13.

(*b*) Vide Auctorem *de Antiquit' Brittannica Ecclesia, seu Historia Episcoporum Cantuariens.* cap. 27. pag. 91.

questi trasferimenti intervenisse il consenso, e l'autorità della Sedia apostolica.

XXIV. Essendo giunti fino al secolo x. non istimiamo necessario proseguir più oltre ne' seguenti secoli per cercar testimonianze ed esempli, che dimostrino la necessità della dispensa apostolica per le traslazioni vescovili: conciossiachè l'istesso Tommasino, il quale ha creduto, che fino al x. secolo potesser queste traslazioni farsi coll'autorità de' Sinodi Provinciali, fondato sugl' esempli equivoci, che sopra abbiamo riferiti ed esposti; (essendochè dal decimo secolo in giù furon più frequenti le traslazioni, così fu universalmente creduto, che dovessero farsi coll' autorità della Sede Romana) convinto dal consenso universale di tutta la Chiesa, la quale riconosceva nel solo Romano Pontefice il diritto di dispensar sopra i Canoni, che le proibiscono, scrive in questa guisa: *E' cosa manifesta adunque, esser stata nel secolo* XI. *consuetudine ricevutissima, e* REGOLA DEL DIRITTO, *la quale neppur si poneva in controversia nel principio del* XII. *secolo, che a i Romani Pontefici erano riserbate le traslazioni de' Vescovi* (*a*). Le testimonianze poi degli Scrittori del secolo XI. e gl' esempli del medesimo secolo, che confermano l'addotta sentenza del Tommasino, posson vedersi appò lui, cui rimettiamo i lettori. Ma quanto sia contrario questo dottissimo Scrittor Francese al sentimento di Pier de Marca, il quale franchissimamente e confidentissimamente pronuncia dal treppiede, che Innocenzo III. costituendo un nuovo diritto riservò alla Sedia apostolica le traslazioni de' Vescovi (*b*), può vedersi da quello, ch' egli scrive, dove recati gl' esempli de' secoli XI. e XII. soggiunge, che da questi rimangano confermate più cose: la prima delle quali è, che s'ingannano vementemente coloro, i quali s' infingono, che da Innocenzo III. fossero dapprima riserbate alla Sede Romana le traslazioni vescovili: mentre cento e ducento anni avanti era manifesto per invittissime testimonianze de' Pontefici, degli Storici, e de' Dottori, che i Romani Pontefici aveano spiegata questa potestà (*c*). Molto poi più contrario egli è all' opi-

(*a*) *Constat ergo receptissimam fuisse eam, &* REGULAM JURIS ET CONSUETUDINEM *sæculo* XI. *quæ jam ne in controversiam quidem vocabatur ineunte sæculo* XII. *Pontificibus reservari translationes Episcopales, quamvis non ita pridem in Conciliis Provincialibus consultatæ, & concessæ fuissent*. Thomassinus *de Benefic.* part. 2. lib. 2. cap. 64. num. 4. 5. *Constat*.

(*b*) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 1. & 8.

(*c*) *Plus satis in his est præsidii ad hæc duo ante confirmanda, quàm ad* XIII. *sæculum progrediamur. I. Hallucinari vehementer eos, qui ab Innocentio III. nugantur reservatas primùm fuisse apostolicæ Sedi Episcoporum translationes. Centum, aut ducentis jam ante annis invictissimis Pontificum, Historicorum, & Doctorum testimoniis constabat, Romanos eam potestatem explicuisse Pontifices*. Thomassin. loc. cit. num. 5.

è all'opinione del Dupino, che portato dal suo spirito sedizioso contra la Romana Sede ascrive ad una usurpazione de' Romani Pontefici contro il diritto de' Metropolitani la riserba di concedere e determinar questi trasferimenti, seguito in ciò dal miserabil Giannone: mentre il Tommasino benchè sostenga, che per molti secoli si facessero queste traslazioni alternativamente, ora coll' autorità de' Romani Pontefici, ora col giudizio de' Sinodi Provinciali; afferma nulladimeno, che il diritto di concederle apparteneva a' soli Vescovi Romani, benchè di questo diritto loro proprio non ne facessero sempre uso, non perchè non fosse cosa giustissima, che le dispense de' Canoni de' Generali Concilj fossero riserbate alla Sede apostolica, cui è specialmente commessa la custodia e l' esecuzion de' Canoni, ma perchè dapprima essendo stata per cagione delle persecuzioni impedita quella congiunzione e comunicazione di negozj delle altre Chiese colla Chiesa Romana; renduta poi la pace alla Chiesa divenne quasi necessario ciò, che prima non s'era fatto per sola necessità (a). Non costituirono adnuque un nuovo diritto i Romani Pontefici quando alla loro autorità riserbarono le traslazioni de' Vescovi, ma spiegarono, ed eseguiron l' antico loro appartenente, in ogni secolo conosciuto, e da alcuni secoli prima dal consenso universale di tutta la Chiesa in loro venerato.

§. II.

Della cessione e rinunciazione del Vescovato riserbate al giudizio della Sedia apostolica.

SOMMARIO.

I. *Innocenzo III. tacciato di nuova dottrina per quello che disse, che le cessioni de' Vescovati per divina istituzione al Romano Pontefice son riserbate. Testo d' Innocenzo dal de Marca alterato. Discorso di questo Pontefice esaminato, e difeso.*

II. *Sen-*

(a) *Jus autem apostolicæ Sedis ad transferendos Episcopos, vel juris ejus potius exercitium & explicatio, convalescebat in dies, nec dum omninò usu invaluerat. Non quòd æquissimum non esset, dispensationes Canonum Conciliorum Generalium apostolicæ Sedi integras servari, cui concredita est Canonum custodia, & executio; sed interclusa fuerat persecutionum tempestatibus ea Ecclesiarum inter se conjunctio & consuetudo, communioque negotiorum: cumque tresentis annis rara fuisset, aut in totum suspensa ea consiliorum reciprocatio, non potuit ea firmari uno, aut altero post sæculo. Pace reddita Ecclesiis, penè necessarium evasit, quod desperatum antea fuerat.* Thomassinus part. 2. lib. 2. cap. 61. num. 14.

II. *Sentenza d' Innocenzo III. dedotta dal suo discorso spiegata.*

III. *Opposizioni di Pier de Marca al discorso d' Innocenzo. Si confuta la prima opposizione, e si dimostra in qual senso il vincolo del matrimonio spirituale è più forte del vincolo del matrimonio carnale. In qual modo il vincolo del matrimonio spirituale sia indissolubile per diritto divino.*

IV. *Sentenza di San Tommaso sopra di ciò confermata, e spiegata. Si confuta l' altra opposizion del de Marca. Come possa il Papa sciorre il vincolo del matrimonio spirituale, e non il vincolo del matrimonio carnale, ancorchè quello sia più forte di questo. Come possa il Papa sciorre il vincolo del matrimonio carnale.*

V. *Si conferma il detto d' Innocenzo, che il legame dello spiritual matrimonio è più forte del vincolo del carnal matrimonio. Si risponde all' opposizione del de Marca contro il paragone fatto da Innocenzo dello spiritual conjugio del Vescovo colla Chiesa col matrimonio dell' uomo colla donna.*

VI. *Qual fosse l' antica disciplina della Chiesa, e la disposizione de' pristini Canoni intorno all' obbligazione ingiunta a' Vescovi di non abbandonar mai per qualunque occasione la Chiesa loro commessa; onde si deduce la necessità di ricorrere alla Sedia apostolica per rinunciarla. Sentimento di San Lione Magno, e di San Martino I. Romani Pontefici, che i Vescovi per qualunque travaglio e incomodo o calamità non debbono cercar di sgravarsi dal peso della cura vescovile. Causa legittima di cedere il Vescovato difficilissima.*

VII. *Si dimostra con altre testimonianze, che i Vescovi non possan lecitamente rinunciare il Vescovato, nè per timor de' travagli, nè per desiderio della lor quiete spirituale. Difficoltà di giudicar quando sia lecita tal rinunzia induffe la necessità di cercare, ed ottener dalla Sedia apostolica la dimissione del Vescovato.*

VIII. *Esempli delle rinuncie fatte da' Vescovi delle Chiese lor commesse senz' autorità della Sedia apostolica si riducono a varie classi, e si fanno conoscere irregolari e contrarj allo spirito de' primi Canoni, eccettuate le rinunzie fatte per pubblica utilità di tutta la Chiesa.*

IX. *Si proseguisce il medesimo argomento delle cessioni irregolarmente fatte senza intervenimento dell' autorità del Romano Pontefice.*

X. *Ricorsi fatti in ogni tempo da' Vescovi prima del XII. secolo alla Sedia apostolica per esser dispensati, ed assoluti dalla carica vescovile. In quali casi, e per quali cause ammettesse San Gregorio Magno le rinunzie de' Vescovi. Istanze a lui fatte da' Vescovi di Francia per ottener la licenza di dimettere il Vescovato.*

XI. *Esempli di molti Vescovi di Provincie fuora d' Italia, che ne' secoli prece-*

cedenti il XII. supplicarono i Romani Pontefici per la facoltà di cedere il Vescovato: benchè pochi l'otteneffero. Nel secolo XII. era comune l'uso, e la consuetudine di tutta la Chiesa d' interpellar l' autorità della Sede Romana per rinunciar legittimamente la carica vescovile. Ciò si dimostra con molti esempli.

XII. *Difficoltà de' Romani Pontefici nell' ammetter le rinuncie per quelle cagioni, per cui prima si cedevano i Vescovati senz' autorità della Sede Romana, dimostra, che quelle cessioni erano irregolari. Nel duodecimo secolo era ferma persuasione, che senz' autorità de' Romani Pontefici non si poteva rinunciare il Vescovato. Se qualche rinuncia in questo secolo fu fatta senza indulgenza della Sedia apostolica, fu creduta illecita.*

XIII. *Consuetudine, e consenso universale della Chiesa d' interpellar la Sede apostolica per la cessione de' Vescovati prima che uscisse alcuna Decretale sopra di ciò fa conoscere, che a torto Giannone ascrive ad usurpazione de' Papi la riserba di ammetter queste rinuncie; e dimostra, che molto arditamente il de Marca attribuisce l' origine di questo diritto ad Innocenzo III.*

XIV. *Si tratta brevemente delle deposizioni de' Vescovi egualmente da Innocenzo III. riserbate al Romano Pontefice, che le traslazioni, e le cessioni de' Vescovati. Sentenza di Pier de Marca intorno al principio di questa riserba confutata.*

XV. *Pier de Marca convinto di falsità dalla confessione fatta da' Vescovi di Francia dell' antico diritto della Sedia apostolica sopra la deposizione de' Vescovi assai tempo primachè secondo questo Scrittore cedesse la Francia alle pretensioni de' Papi sopra il medesimo diritto. Riflessione sopra questa illustre confessione de' Vescovi Gallicani.*

XVI. *Quale autorità conviene ascrivere a i libri di Pier de Marca nell' Opera* de Concordia: *quando da lui fossero scritti questi libri: quando pubblicati: in che maniera o ritrattò, o spiegò le sue dottrine. Scrisse questi libri non essendo Vescovo, ma Presidente; ed esegui in essi le parti di Regio Ministro.*

I. Difficil materia nommeno di quella, che nel Paragrafo antecedente abbiam trattata, dobbiamo discutere nel presente, non già per la cosa in se stessa, la quale ben considerata è facile, e spedita; ma per lo studio di quelli, che l'hanno voluta avviluppare. Pietro de Marca, come si è detto, attribuisce questa riserva ad Innocenzo III. quasi da questo Pontefice fosse costituito un nuovo diritto, per cui alla Romana Sede si riserbasse l'ammetter le cessioni de' Vescovati. L' istesso afferma Pasca-

Pascasio Quesnello, dicendo che contro quello, che pronunciò Innocenzo II. cioè, che non tanto per costituzione canonica, quanto per divina istituzione le traslazioni, le cessioni, e le deposizioni de' Vescovi son riserbate alla Sedia apostolica, abbondano Ecclesiastici documenti degl'esempli di quegli, i quali senza consiglio o autorità altrui rinunciaron l' ufficio vescovale, o trattaron questa rinunzia co' Vescovi della loro Provincia (*a*). Ma molto più arditamente Pier de Marca osò di scrivere, che Innocenzo temendo che i Sinodi Provinciali ripetessero il loro diritto sopra la traslazione de' Vescovi, prese dal suo timore il sussidio dell' audacia, e proferì una sentenza innanzi di questo secolo inaudita, e dal costume degl'antichi aliena, *per cui stabilire gli bisognò molta fatica, valendosi d' un argomento da i Posteri del tutto dispregiato* (*b*). Ma udiamo prima da questo Censore di sì gran Pontefice l' argomento d' Innocenzo rigettato da tutti i Posteri, e poi udiremo da lui la sentenza dello stesso Pontefice, inaudita innanzi di lui, e dal costume degl' antichi affatto aliena. Innocenzo scrive, egli dice, „ che le cose spirituali più facilmente s' istituiscono di quello, che si „ disciolgano; là dove le cose umane più facilmente cadono di quello, „ che si possano edificare, o formare: dal che apparisce, che il vincolo „ spirituale è più forte del carnale. Essendosi adunque riserbato Dio lo „ scioglimento del matrimonio carnale tra l' uomo e la donna, è cosa „ aperta, che riserbò a se ancora il discioglimento del matrimonio spi„ rituale, che interviene tra 'l Vescovo e la Chiesa. „ Questo è l' argomento, che il de Marca attribuisce al Pontefice Innocenzo III. Diciamo *attribuisce*, non già perchè egli porti in compendio le di lui parole, lasciando alcune cose: ciò, che gl' era lecito fare; ma perchè altera le parole del testo, che possono alterate portar diverso senso; come mutando *costituiscono* in *istituiscono*, *distruggono* in *disciolgono*, *corporali* in *umane*, *distruggono* in *cadono*, *essendo adunque* in *dal che apparisce*, come noi abbiamo segnate (*c*). Esaminiamo parte per parte

(*a*) Quesnellus in Notis ad Epist. 2. S. Leonis Magn. cap. 4. Tom. 2. Oper. S. Leonis edit. Lugdun. 1700. pag. 419. col. 1. in princip.

(*b*) *Adeo enim metuebat ne synodi Provinciales sua jura repeterent, ut subsidium audaciæ a metu petens, inauditam ante hoc saculum, & a veterum moribus alienam sententiam protulit; cui præterea stabiliendæ multum opera posuit, argumento utens a posteris rorsus abjecto.* Petrus de Marca de Concord. lib. 7. cap. 26. num. 8.

(*c*) *Inter corporalia & spiritualia eam cognovimus differentiam, quòd corporalia facilius destruuntur quàm construantur: spiritualia verò facilius construuntur quàm destruantur. Unde juxta canonicas sanctiones Episcopus solus honorem dare potest, solus auferre non potest. Episcopi quoque a Metropolitanis suis munus consecrationis accipiunt, qui tamen non possunt nisi per Romanum Pontificem condemnari. Cum ergo fortius sit spirituale vinculum, quàm carnale, dubitari non debet quin omni-*

questo discorso, come lo riferisce il Censore. Che le cose spirituali nel proposito d'Innocenzo, cioè, favellando di legami, e di obbligazioni, più facilmente si formino di quello, che si distruggano, o si sciolgano, e per lo contrario le cose corporali più facilmente si distruggano di quello, che si costruiscano, non può mettersi in dubbio da chiunque considera, che le obbligazioni, ed i legami spirituali stringon l'uomo con Dio, e le corporali stringon l'uomo coll'uomo. Così facilmente posson farsi dagl'uomini i voti e' giuramenti, ma non posson così facilmente disciorsi; che anzi lo scioglimento dell'obbligazione, che nasce da i voti e da i giuramenti è riserbato al solo giudizio di Dio, quando si tratti di voti e di giuramenti fatti da persone non sottoposte all'altrui volontà e potestà, e sopra materia cadente sotto l'arbitrio di quello, che fa il voto o il giuramento; poichè in altra guisa i voti, e i giuramenti non partoriscono obbligazione se non condizionata, cioè, dipendente dal consenso di chi ha potestà così sopra quello che giura, e fa il voto, come sopra la materia del giuramento e del voto. Così i Padri di famiglia possono irritare i giuramenti, ed i voti de' figli esistenti sotto la patria potestà; i superiori annullare i giuramenti, e i voti de' sudditi in quelle materie, che cadono sotto il loro dominio; e così anche i giuramenti fatti in altrui favore possono sciorsi da quello, in cui favore son fatti, quando egli o condoni, o non accetti la materia del giuramento, o del voto: posciachè l'obbligazione, che nasce da questi è condizionata al consenso, o all'accettazione altrui: le quali mancando, manca per conseguenza l'obbligazione. Ma parlando di questi atti di religione, o quando per loro natura non sono condizionati, o quando purgata la condizione nasce da essi l'obbligazione con Dio, è cosa certa, che sorgendo questo vincolo per diritto divino, non possono sciorsi da alcuna umana potestà; ed il loro scioglimento è riserbato al divino giudizio, ed a quella divina potestà, che Cristo Signor nostro ha conceduta in questi atti alla sua Chiesa. Quindi nessun Cattolico nega, che al solo Romano Pontefice, per l'ampiezza, e la pienezza da Cristo conceduta a San Pietro, ed a' suoi successori, sia riserbata l'assoluzione, e la dispensa de' giuramenti, e de' voti solenni, o, per meglio dire, la dichiarazione de' casi, ne' quali detti voti e giuramenti restan disciolti: mentre a lui solo in questi casi è riserbato il giudicar se la stessa

omnipotens Deus spirituale conjugium, quod est inter Episcopum & Ecclesiam, suo tantum judicio reservaverit dissolvendum, qui dissolutionem etiam carnalis conjugii, quod est inter virum & fœminam, suo tantum judicio reservavit; præcipiens, ut quod Deus conjunxit, homo non separet. Innocentius III. in cap. *Inter corporalia, de Translatione*, lib. 1. tit. 7. cap. 2.

ſteſſa divina legge, che li ſtringe, ancora gli ſciolga, come a legittimo interpetre del diritto divino. Queſta dottrina comune eſsendo ſtata da noi altre volte ſpiegata in più luoghi, non crediamo, che ora ci faccia biſogno di moſtrarla con altre ragioni. Da queſta general regola adunque, che i legami ſpirituali più difficilmente ſi ſciolgono, che i vincoli temporali, con ottima conſeguenza deduce Innocenzo III. eſser più forte il vincolo ſpirituale, che ſtringe il Veſcovo colla ſua Chieſa, che il legame carnale del matrimonio, che ſtringe l' uomo colla donna: e da ciò inferiſce, che ſe lo ſcioglimento del vincolo conjugale è riſerbato al giudizio divino, con molto maggior ragione al divino giudizio è riſerbato il diſcioglimento del vincolo ſpirituale tra il Veſcovo e la Chieſa; e che queſto ſolamente ſi ſcioglie non con umana, ma con divina poteſtà, comunicata da Criſto Signor noſtro al ſuo Vicario in terra. Reſta ora da veder ſe l' obbligazione, che ha il Veſcovo di non abbandonar la Chieſa, a cui è ſtato una volta col ſuo conſenſo ſpoſato, o intitolato, diſcenda dal diritto divino, o puramente dalla ragion canonica. Ma ſe vogliamo por mente allo ſpirito de' noſtri Padri, ed alla mente degl' antichi Canoni, che proibiſcono il divorzio del Veſcovo dalla ſua Chieſa, conoſceremo, ch' eſſi deducono queſto legame dal precetto divino, e che il diſcorſo d' Innocenzo III. è fondato ſull'argomento de' Padri, i quali dall' eſſere il marito obbligato per divina legge a non ſciorſi dal vincolo, che lo ſtringe colla moglie, inferiſcono con maggior ragione l' obbligazione ingiunta al Veſcovo di non diſciorſi dalla ſua Chieſa. *Non avendo innanzi agl' occhi il precetto dell' Apoſtolo*: (dicono i Padri del Concilio Aleſſandrino parlando de' Veſcovi, che abbandonavano la propria Chieſa),, Sei legato alla moglie? non cercar lo ſcioglimento.,, CHE SE QUESTO FU DETTO DELLA MOGLIE, QUANTO MAGGIORMENTE DELLA CHIESA, E DELLO STESSO VESCOVATO (a)? Anzi tutti gl' antichi Padri volendo ſpiegar la forza di queſto vincolo, che ſtringe il Veſcovo colla ſua Chieſa, ſi ſervono appunto della divina obbligazione ingiunta a' conjugati di non diſciorre quel vincolo, che gli ſtringe, argomentando dal meno al piu, o, come ſi vuol dire, *a fortiori*, e uſando queſto paragone per dichiarar quella legge, che lega il Veſcovo colla Chieſa ſua ſpoſa. Ma per uſcir dalle ſimilitudini, e dalle allegorie uſate da i Padri, eſſendo coſa certa appreſſo tutti i Teologi, che l' obbligazione della reſidenza per divina legge è ingiunta a tutti i Paſtori, coſichè per ogni divorzio, ch' eſſi facciano dalla loro Chieſa ſenza legittima cagione da i loro ſuperiori approvata, peccano con-

(a) Vedi il §. antecedente, num. 2.

contro la legge divina, non si saprà intender per qual ragione non trasgrediscono la divina legge que' Vescovi, che senza gravissima cagione da legittima autorità de' superiori Ecclesiastici approvata, fanno perpetuo divorzio da quella Chiesa, al cui reggimento sono stati eletti, alla quale sono stati incardinati, intitolati, sposati. Da tutto questo si può comprendere, che il discorso d' Innocenzo è fondato sullo spirito, e sopra l'autorità degl' antichi; e che molto audacemente Pietro de Marca osò affermare, che l' argomento d' Innocenzo è stato dispregiato da i Posteri, se per nome di Posteri non intende egli i Protestanti assertori delle libertà Gallicane, o altri Giurisconsulti imbevuti delle loro massime: mentre fra tutti i Teologi della comunion Romana, che dopo Innocenzo fiorirono, nessuno ha trovato che riprendere in quest' argomento.

II. Esaminato il discorso d' Innocenzo III rimane da discuter la sentenza, ch' ei ne tragge per conseguenza, la quale secondo il de Marca fu inaudita ne' secoli precedenti, ed aliena dal costume degl' antichi. Secondo questo Censore adunque il Pontefice „ conchiude, che „ il solo Romano Pontefice, che è Vicario di Gesù Cristo, può determi„ nare e decretar le traslazioni, le deposizioni, e le cessioni de' Vesco„ vati. „ La conseguenza però del Pontefice è appoggiata ad un' altra premessa taciuta dal de Marca, cioè, che piuttosto per divina potestà, che per umana si scioglie questo spiritual congiungimento, allorchè per via di traslazione, di cessione, o di deposizione con autorità del Romano Pontefice, il quale è Vicario di Gesù Cristo, il Vescovo vien separato dalla sua Chiesa: e da ciò inferisce, che non tanto per canonica legge, quanto per divina istituzione le sopraddette cose son riserbate al Romano Pontefice (a). Ma supposto, che il legame del Vescovo colla sua Chiesa sia stretto dal diritto divino, chi può negare, che per disciorlo sia necessaria una potestà divina? Chi può negare, che questa divina potestà sia stata da Cristo conceduta alla Chiesa, e specialmente al Romano Pontefice, riguardo al dichiarar ne' casi particolari se obblighi o nò la ragion divina, se per cagioni speciali cessi o nò il precetto divino; essendo certo, che queste dichiarazioni si contengono nella potestà di sciorre e di legare, da Cristo pienamente conceduta al suo Vicario in terra? Ma volendosi ancora ammettere; che sola-

(a) *Non enim humana, sed potius divina potestate spirituale conjugium dissolvitur, cum per translationem, depositionem, aut cessionem auctoritate Romani Pontificis, quem constat esse Vicarium Jesu Christi, Episcopus ab Ecclesia removetur: & ideo tria hac, qua premisimus, non tam constitutione canonica, quàm institutione divina soli sunt Romano Pontifici reservata*. Innocent. in cap. *Inter corporalia*, loc. cit.

folamente per diritto canonico nafca nel Vefcovo l' obbligazione di non fepararfi dalla fua Chiefa ; nulladimeno non potrebbe dal Pontefice fciorfi quefto vincolo, fe non per quella poteftà divina, che fu da Crifto conceduta al Romano Pontefice : conciofliacofachè l' autorità, che a lui appartiene di difpenfar fopra i Canoni generali, fatti dalla Chiefa, e da' fagri Concilj collo fpirito di Dio, in que' cafi, in cui gli fteffi Concilj difpenferebbono, anche in fentenza de' meno affezionati del Romano Pontefice nafce in effo da quel Primato, che per divina iftituzione gl' appartiene fopra la Chiefa. Effendo adunque cofa certa, che i Concilj ricevon da Dio la poteftà di ftabilir Canoni di difciplina, e che il Romano Pontefice in vigor del Primato ricevuto da Dio ha poteftà di difpenfar fopra i Canoni, con ottima ragione inferifce Innocenzo, che il difpenfar fopra le traslazioni, e le rinunzie de' Vefcovati vietate da' Canoni è riferbato al Romano Pontefice, non tanto per canonica coftituzione, quanto per divina iftituzione. E quì è da notarfi, che Innocenzo III. in quefta Decretale non riferba a fe le traslazioni, e le ceffioni de' Vefcovati ; ma fupponendole già riferbate, come già abbiamo dimoftrato, ch' erano riferbate fino dall' undecimo fecolo, rende la ragione di quefta riferba, cioè, perchè al Romano Pontefice folamente, come Vicario di Crifto Signor noftro, per divina iftituzione convien la poteftà di difpenfar fopra i Canoni generali della Chiefa. In fatti non potendofi negare, che fino da' primi cinque fecoli, e dappoi i Vefcovi fteffi, e i Sinodi Provinciali ricorfero alla Romana Sede per le traslazioni vefcovili ; non fi può affegnare altra ragione di quefto ricorfo, fe non perchè conobbero in lui una poteftà fuperiore, ch' egli per divina iftituzione avea fopra tutte le Chiefe. Ond' è, che quando anche quefta riferba foffe ftata introdotta dall' ufo, e dal confenfo della Chiefa, o per legge canonica ; effa nulladimeno farebbe relativa alla poteftà del Pontefice, ad effo fpettante per ragione del Primato, che gli appartiene per divina iftituzione ; e perciò fempre farebbe vero, che tal riferba a lui appartenefle non tanto per legge canonica ed umana, quanto per iftituzione divina. Dicendo adunque Pietro de Marca, che la fentenza d' Innocenzo fu fconofciuta all' antichità, dice in foftanza, che fu fconofciuta agl' antichi la divina iftituzione del Primato del Romano Pontefice : il che molto bene fi accorda colla fentenza de' Proteftanti, ma non già de' Cattolici.

III. Nulladimeno è ben fentire gli argomenti, con cui egli abbatte a fuo divifamento l' argomento d' Innocenzo. Due fono le macchine, ch' egli adopera : l' una, perchè queft' argomento prova troppo : l' altra

tra, perchè non conchiude nulla. Prova troppo, dic' egli, posciachè ne seguirebbe, che in nessun caso potrebbe il Romano Pontefice sciorre il vincolo spirituale tra il Vescovo e la Chiesa, come in nessun caso può sciorre il vincolo del carnal matrimonio tra il marito, e la moglie, quantunque Vicario di Cristo. Non conchiude nulla: conciossiachè l' unione del Vescovo colla Chiesa è solamente matrimonio per metafora; e trattandosi in rigor di parlare non si può paragonar col vero matrimonio: e se alcuni degl' antichi paragonarono l' intitolazione del Vescovo alla Chiesa col matrimonio, ciò fecero solamente per figura di traslazione, per dinotare il legame, con cui il Vescovo è astretto alla Chiesa (*a*). Ma in quanto alla prima difficoltà non doveva egli ignorare, ch' era stata discussa ed esaminata, non solamente da celebri Canonisti, e Interpetri del diritto canonico, ma ancora da chiarissimi Teologi; nessuno de' quali, benchè abbiano recate varie opinioni, le quali posson vedersi riferite dal celebre Canonista Emanuel Gonzalez (*b*); nessuno, dissi, però ha mai osato di tacciar d'audacia questo Pontefice, o di asserire, che il suo argomento prova troppo. Due cose sembra, che ostino al detto di questo Pontefice, che il vincolo del matrimonio spirituale del Vescovo colla Chiesa è più forte del vincolo carnale del marito colla moglie. L' una, perchè è certo, che l' indissolubilità del matrimonio carnale nasce dalla naturale e divina legge; ma non è certo, che per diritto divino sia insolubile il vincolo del Vescovo colla Chiesa, a cui è intitolato. L' altra, perchè in nessuni casi può il Papa disciorre il vincolo del matrimonio carnale; là dove mille esempli ci dimostrano, che in più casi può disciorre il legame di questo matrimonio spirituale: per conseguenza non sembra vero, che l' unione del Vescovo colla sua Chiesa sia più forte del legame del carnal matrimonio. Ma in quanto alla prima difficoltà non sono mancati Teologi di chiaro nome, i quali hanno sostenuto, che l' obbligazione del Vescovo di non lasciare, o abbandonar la Chiesa, a cui è stato una volta intitolato, nasca dal diritto divino; e che da questo medesimo diritto sieno proibite le traslazioni e le cessioni, cosichè non possa il Vescovo separarsi dalla sua Chiesa, se non per autorità del Romano Pontefice, dove intervengano tali cagioni, ch' egli conosca essere approvate dalla ragion divina, la quale proibendo alcun' atto, non intende, che questa proibizione sia d' impedimento al maggior bene. Di questa sentenza è Gabriel

(*a*) Petrus de Marca loc. cit.
(*b*) Gonzalez in Commentar. ad cap. 1. *de Translat. Episcop.* lib. 1. decret. tit. 7.

Gabriel Vasquez insigne Teologo (*a*), il quale perciò riprende di errore l'Ostiense perchè asserì, il legame del Vescovo colla Chiesa esser d'umana costituzione (*b*): insegnando, che non sia lecito dubitare, che tal vincolo proceda dal diritto divino, e che per conseguenza dubbitar non si possa, che il di lui scioglimento sia riserbato al solo Dio, ed al Romano Pontefice suo Vicario. E dell'istesso parere prima del Vasquez fu anche il Cardinal Gaetano (*c*). Altri sostengono, che l'obbligazione del Vescovo di star perpetuamente legato colla Chiesa, cui è stato ordinato, non sorga immediatamente dal diritto divino, ma sia bensì in quello fondata: e così spiegano il testo d' Innocenzo, che in quel modo, che si scioglie questo vincolo per autorità divina, così ancora si fa indissolubile per autorità divina, cioè, per autorità divinamente concessa da Cristo al suo Vicario in terra; e nel medesimo modo Dio si riservò lo scioglimento di questo legame, cioè, pe 'l suo Vicario: imperocchè siccome scioglie pe 'l suo Vicario, così per lo medesimo si riservò questo scioglimento: ed in questo senso scrisse Innocenzo, che le traslazioni, e le cessioni son *riservate* al Romano Pontefice non solo per canonica costituzione, ma ancora per divina *istituzione*; posciachè le canoniche leggi fondate sono nell' autorità divina. E di tal sentenza fu l' esimio Dottore ed illustre Teologo Francesco Suarez (*d*); soggiungendo però, che questa medesima obbligazione nasce ancora dal patto, che interviene tra il Vescovo e la Chiesa, di non abbandonar mai l' uffizio ricevuto: il qual patto supposto, l' obbligazione divien naturale, benchè nata dal libero consenso delle parti (*e*). Quindi spiega l' indissolubilità di questo vincolo spirituale dall' esser quello contratto per modo di una certa specie di patto o allianza, la quale sia fondamento di quest' obbligazione, la quale perciò non discende immediatamente dal diritto divino, ma da essa discende mediante la fede data, &c. (*f*) Altri affermano, che l' indissolubilità di questo vincolo spirituale nasca da un voto speciale, con cui il Vescovo solennemente si obbliga a non abbandonar mai quella Chiesa, ch' egli ha accettata. E di questa sentenza è l' angelico Dottor San Tommaso d' Aquino, da lui in più luoghi costantemente sostenuta (*g*); la qual sentenza seguirono Dionisio Certosino, l' insigne Domenico Soto, Tommaso Waldense, ed altri,

(*a*) Vasquez Tom. 3. in 3. part. D. Thomæ disp. 231. cap. 3. & 5.

(*b*) Ibi cap. 5. sub num. 40.

(*c*) Cajetan. 2.2. q. 184. art. 6.

(*d*) Suarez *de Relig*. Tom. 3. lib. 1. cap. 16. num. 20.

(*e*) Ibi num. 18.

(*f*) Ibi num. 23.

(*g*) D. Thomas 2.2. quæst. 184. art. 4. 5. & 8. & quæst. 185. artic. 4. & quæst. 189. artic. 7. & opusc. 18.

tri (*a*). La ragione di San Tommaso è fondata sullo stato vescovile, il quale essendo stato di perfezione, ricerca in quello, che l' assume un' obbligazione perpetua fatta con certa solennità di non abbandonar mai la perfezione intrapresa, non dissimile dalla professione religiosa, essendo quest' obbligazione comune a' Vescovi ed a' Religiosi: onde siccome l' obbligazione de' Religiosi si fa con certa solennità di professione, così l' obbligazione perpetua de' Vescovi si contrae da loro per mezzo di una certa solenne professione (*b*). Da questo principio deduce il santo Dottore, che solamente per autorità del Romano Pontefice, a cui unicamente appartiene il dispensar sopra i voti perpetui, possono i Vescovi per certe cause rinunciare il Vescovato, o la cura vescovile (*c*). Osserva nulladimeno il Gaetano nel Commentario di questi testi, che ciò, che si dice de' Vescovi, che abbiano voto di non lasciar la loro Chiesa, non debba intendersi di voto formale quanto all' essenza, ma d' una obbligazione, ch' abbia ragione di voto quanto all' effetto; e che perciò trasgredendo tale obbligazione non sia reo di voto, ma di violato precetto *ricevuto dallo stesso Dio* (*d*). Chechesia però di questo voto, o professione vescovile, certo è, che secondo la mente di San Tommaso il Vescovo nell' assumer la cura della Chiesa contrae per diritto divino perpetua obbligazione con Dio di custodire il gregge commessoli; dalla qual cura non può separarsi se non per gravissime cagioni, per cui egli stesso lo dispensi dal vincolo contratto, per mezzo del suo Vicario, cioè, per quelle cagioni di maggior momento, nelle quali ei conosca cessare il divin precetto della inseparabilità dal suo gregge imposto al Vescovo. E quest' obbligazione è assai più forte di quella, che nasce dalla solenne professione religiosa, siccome è più perfetto lo stato de' Vescovi, che quello de' Religiosi: per lo che più facilmente si passa dallo stato di Monaco a quello di Vescovo, che dallo stato di Vescovo a quello di Reli-

(*a*) Chartusian. Opusc. *de Regim. Episcop.* art. 3. Soto *de justit. & jure*, quæst. 2. art. 4. Waldensis Tom. 3. *Doctrinal. fidei* lib. 3. tit. 2. cap. 17.

(*b*) *Dicendum, quòd, sicut dictum est, ad statum perfectionis requiritur obligatio perpetua ad ea quæ sunt perfectionis cum aliqua solemnitate. Utrumque autem horum competit Religiosis, & Episcopis . . . Horum etiam obligatio* (Religiosorum) *fit cum quadam solemnitate professionis, & benedictionis . . . Similiter etiam Episcopi obligant se ad ea quæ sunt perfectionis, pastorale assumentes officium . . . . Adhibetur etiam quadam solemnitas consecrationis simul cum professione prædicta*. S. Thomas 2.2. quæst. 184. art. 5.

(*c*) *Episcopi autem quia sunt in statu perfectionis, non* (*nisi auctoritate summi Pontificis, ad quem etiam solum pertinet dispensare in votis perpetuis*) *possunt Episcopalem curam deserere*. S. Thomas quæst. cit. art. 6.

(*d*) *Cum ergo invenitur Episcopos vovere, seu votum habere . . . intellige de voto quo ad effectum, non quoad essentiam, hoc est, quòd habent obligationem ac si vovissent, non tamen formaliter habent votum. Et propterea transgrediendo, non sunt rei voti facti, sed præcepti suscepti ab ipso Deo*. Cajetan. 2.2. quæst. 184. art. 5.

Religioso, come scrisse l'istesso Innocenzo III. nella sua dottissima Decretale piena di lumi di celeste sapienza all'Arcivescovo di Cagliari (*a*). Per la qual cosa nè per lo desiderio della solitudine, nè per lo studio della contemplazione è lecito al Vescovo volare al Chiostro; posciachè ha le ali così gravate da i nodi de' precetti, che senz' autorità della Sedia apostolica non ha libero il volo, come lo stesso Pontefice elegantemente determinò nell' anzidetta Decretale (*b*): la qual Decretale se letta avesse Pier de Marca, facilmente non averebbe osato sparlar sì arditamente di questo gran Pontefice.

IV. Parlando adunque della sentenza di San Tommaso, questa a noi sembra la vera, e la più conforme alle divine Scritture, dal medesimo santo Dottore allegate, dalle quali siamo istruiti del divin precetto ingiunto a' Vescovi di non lasciar la Chiesa loro commessa, e da loro accettata. E certamente che altro mai volle indicare Cristo Signor nostro allorchè per istruire i Prelati della sua Chiesa propose loro l'esemplo del buon Pastore, che dà l'anima sua per le sue pecorelle; lo distinse dal Mercenario, che veggendo il Lupo abbandona il gregge, e se 'n fugge (*c*), se non insinuar l'obbligazione, che hanno i Vescovi di non abbandonar per qualunque avversità il gregge loro commesso? Onde quest' obbligazione è, per così dire, inviscerata nella stessa divina istituzione del Vescovato. Sembra ancora più conforme alla tradizione de' nostri Maggiori, i quali nel paragonar l'unione del Vescovo colla sua Chiesa al matrimonio carnale ne vollero certamente indicare, che quest' unione non è formata da umana legge, ma da quella stessa, che strigne il vincolo del matrimonio carnale. Perciò Costantino Magno lodando Eusebio di Cesarea, perchè non avea voluto abbandonar la sua Chiesa per trasferirsi a quella d' Antiochia, alla quale era chiamato dal consenso de' Popoli, e de' Vescovi di quella Provincia, disse, ch' ei avea stabilito *custodire i comandamenti di Dio, l'apostolico Canone, e le Costituzioni della Chiesa* (*d*): distinguendo manifestamente le Costituzioni della Chiesa dal precetto di Dio. Ma di questo sposalizio spirituale parleremo in appresso. In tanto da quello, che si è veduto, se-

(*a*) *Facilius indulgetur, ut Monachus ad Præsulatum ascendat, quàm Præsul ad Monachatum descendat*. Cap. *Nisi cum pridem*, 10. *de Renunciatione*, lib. 1. Decret. tit. 9.

(*b*) *Quoniam si pennas habeas, quibus satagas in solitudinem advolare; ita tamen stricta sunt nexibus præceptorum, ut liberum non habeas absque nostra permissione volatum.* Ibi.

(*c*) Joannis 11.

(*d*) Ἤγεν τάς τε ἐντολὰς τοῦ θεοῦ, καὶ ἀποστολικὸν κανόνα, καὶ τῆς ἐκκλησίας φυλάττειν ἔγνωμεν. Eusebius de vita Constant. lib. 3. cap. 61.

condo la sentenza di classicissimi Teologi, si può comprender restato disciolto il primo punto della prima difficoltà intorno all' essere il vincolo del matrimonio carnale inseparabile per diritto divino, non così il vincolo del matrimonio spirituale: mentre si è dimostrato, che ancor questa inseparabilità del Vescovo dalla sua Chiesa probabilissimamente nasce dal diritto divino. In quanto all' altro punto sopra la prima difficoltà, per la quale si dice non poter' esser questo vincolo spirituale più forte del vincolo del matrimonio carnale; posciachè questo dall' autorità del Papa in nessun caso si può disciorre, dove quello può sciorsi, e frequentemente si è sciolto; onde dice il de Marca, che l' argomento d' Innocenzo prova troppo; egli non ha capito la forza del discorso di questo Pontefice, la quale conchiude dal meno al più. Dopo aver' egli proposta la regola generale, che le cose corporali più facilmente si distruggono, e più difficilmente si formano, e che le cose spirituali più facilmente si formano, e più difficilmente si distruggono, argomenta, che se non ostante questa regola tra le cose temporali il matrimonio carnale è *indissolubile*, con molto maggior ragione debbe essere *indissolubile* il matrimonio spirituale: non paragonando la fermezza del matrimonio spirituale coll' inseparabilità del matrimonio carnale, ma colla solubilità di tutte le altre cose corporali: e dicendo, che il vincolo spirituale è più forte del carnale, parla con relazione in genere a tutti gl' altri legami corporali. Così interpetrò questo testo il Palermitano non incelebre Canonista (*a*), e Gabriel Vasquez celebre Teologo (*b*). Ma che diremo noi se l' istesso Pontefice Innocenzo prevenne questa obbiezione, cioè, che dal paragone tra 'l matrimonio spirituale e il carnale ne seguirebbe, che il Pontefice non potesse sciorre il vincolo del matrimonio spirituale, come non può sciorre il vincolo del matrimonio carnale? Ei toccò questa difficoltà nella pistola scritta al Vescovo di Faenza, dove parlando d' amendue questi vincoli, e dicendo, che entrambi sono insolubili, soggiunge, che da ciò potrebbe parere, che il Pontefice Romano non potesse separare il matrimonio spirituale tra il Vescovo e la sua Chiesa: ma per rispondere a questa difficoltà allegando la consuetudine ottima interpetre della legge e de' Canoni, i quali riserbando al Romano Pontefice le traslazioni e le cessioni, &c. non lasciano dubitar della potestà, ch' egli ha da Dio di sciorre questo vincolo spirituale (*c*); ne da chiaramente a divedere, che suo

(*a*) Panormit. in cap. *Inter corporalia*, *de Translat.*

(*b*) Vasquez Tom. 3. in 3. part. disput. 281. cap. 4.

(*c*) *Qui adhaeret Deo unus Spiritus est cum eo. Utrique autem, carnali scilicet, & spirituali conjunctioni competit quod superius est pra-*

ſuo ſentimento non fu paragonare al matrimonio carnale l' unione ſpirituale del Veſcovo colla Chieſa in quanto alla indiſſolubilità aſſoluta di quello, ma trarre bensì argomento, che eſſendo le coſe ſpiritnali più difficili a ſciorſi delle corporali, e nulladimeno non può diſciorſi dagl' uomini il vincolo carnale del matrimonio; ſciogliendoſi il vincolo ſpirituale, non ſi ſcioglie con poteſtà umana, ma con poteſtà divina, comunicata da Criſto al Romano Pontefice. Ma quando ancora foſſe ſtato da Innocenzo paragonato il matrimonio ſpirituale al carnale in quanto all' indiſſolubilità del vincolo, non ne ſeguirebbe perciò, che il Pontefice in neſſun caſo poteſſe diſciorre il legame ſpirituale del Veſcovo colla Chieſa: concioſſiachè oggimai è ſentenza comune de' Teologi confermata da molti eſempli, ed era ancora nell' età, che ſcriſſe il de Marca, che il ſommo Pontefice per conceſſione divina può diſpenſare nel matrimonio rato, ſciogliendolo colla ſua autorità. Gl' Autori graviſſimi, che ſoſtengono queſta ſentenza poſſon vederſi appreſſo il P. Clandio la Croix (*a*), ſiccome gl' eſempli, e la pratica di eſſa ſentenza poſſon vederſi appreſſo Jacopo Pignattelli Scrittor vulgatiſſimo (*b*). Non è adunque coſa certa, come penſa il de Marca, che il Papa non poſſa ſciogliere in neſſun caſo il vincolo del matrimonio carnale; anzi oggi è certo il contrario, dove ſi parli del matrimonio rato. Ma concedaſi pure, che queſt' opinione comechè aſſiſtita dalla pratica, come quella, che vien da alcuni impugnata, non ſia contuttociò moralmente certa: non può non per tanto negarſi, eſſer certo appreſſo tutti i Teologi, e tutti i Canoniſti, e definito dal Concilio Tridentino, che il matrimonio rato ſi ſcioglie per l' ingreſſo nella Religione, e per la ſolenne religioſa profeſſione d' uno degli Spoſi (*c*): e ciò ſenzachè ſia di biſogno dell' autorità della Chieſa, o del giudizio Eccleſiaſtico, ma baſta per ſciorlo il fatto, e la votontà d' uno degli Spoſi; lad-

præmiſſum: quod Deus conjunxit homo non ſeparet; ut nec liceat homini carnali matrimonio legitimè copulatos dividere, nec ſpirituali conjugio canonicè vinctos, ut Epiſcopum & ſuam Eccleſiam, ſeparare. LICET AUTEM VIDERI POSSIT EX HIS, QUOD SUMMUS PONTIFEX SPIRITUALE MATRIMONIUM, EPISCOPI SCILICET ET ECCLESIÆ, SEPARARE NON POSSIT: *cum tamen ex conſuetudine, quæ eſt optima legum interpres, & ſacris canonibus habeatur, quod per ceſſionem, depoſitionem, & translationem, quæ ſoli ſunt Sedi apoſtolicæ reſervata, ſuper hoc plenam habeat poteſtatem. Sanè intelligentibus id, nullum dubitationis ſcrupulum generabit: cum non humana, ſed divina ſit auctoritate, quod in hac parte per ſummum Pontificem adimpletur*. Innocent. III. Epiſt. ad Epiſcop. Favent. libr. 1. Epiſtol. pag. 198. & ſeq. edit. Colonienſ. ann. 1575. Tom. 2. Oper.

(*a*) La Croix Theolog. Moral. Tom. 2. lib. 6. part. 3. Tract. 6. cap. 1. dub. 3. art. 61. §. 11. num. 414.

(*b*) Pignatell. Tom. 1. Conſ. 148.

(*c*) *Si quis dixerit, matrimonium ratum, non conſummatum, per ſolemnem religionis profeſſionem alterius conjugum non dirimi, anathema ſit*. Concil. Trident. Seſs. 24. Can. 6.

si; laddove acciocchè il vincolo spirituale del Vescovo colla Chiesa si sciolga per la solenne professione religiosa non basta il solo fatto del Vescovo, ma è necessaria la dispensa della Sedia apostolica, come sopra si è detto: adunque in questa parte il vincolo del matrimonio spirituale è più forte del vincolo del carnal matrimonio. Ma parlando del matrimonio consumato, altro è, che questo non si possa sciorre con autorità del Papa, altro, che non si possa sciorre più facilmente del vincolo dello spiritual matrimonio: conciossiachè quello si può disfare per iscambievol consenso di amendue i conjugati, se entrambi si consagrano a Dio per solenne professione religiosa: ma non basta nè la volontà del Vescovo, nè il consenso della sua Chiesa, acciocchè egli possa lasciarla per intraprender lo stato religioso, facendo da quella perpetuo divorzio; ma è necessaria l' autorità della Chiesa. Così similmente può il marito abbandonar perpetuamente la moglie per cagion d' adulterio, ed intraprender lo stato religioso, o ricevere i sagri ordini; ma non può il Vescovo senza dispensagione della Chiesa passare ad altro stato, e separarsi perpetuamente dalla sua Chiesa. E se si risponde, che ne' casi riferiti il matrimonio carnale consumato si scioglie bensì in quanto *al toro*, ma non in quanto al vincolo; sempre sarà vero esser più forte quel legame, che strigne il Vescovo colla Chiesa, di quello, che lega il marito colla moglie: imperocchè non si darà mai caso, in cui il Vescovo possa far perpetuo divorzio dalla Chiesa, cui è stato intitolato, senza dispensa, o senza l' autorità de' suoi superiori maggiori, anche in sentenza degl' avversarj. Oltredichè, si danno de' casi, in cui il matrimonio consumato si scioglie da per se stesso, e per fatto de' conjugi, senzachè sia necessaria alcuna dispensagione. E' sentenza comunissima di tutti i Teologi, esser tra gl' Infedeli vero matrimonio, che importi vincolo indissolubile (a). Ora in tre casi può questo matrimonio disciorsi in quanto al vincolo, ancorchè sia consumato, dove l' uno de' conjugi si converta alla fede; e ciò senza necessità del giudizio Ecclesiastico. Il primo caso è, se l' uno de' conjngi rimasto nell' infedeltà non voglia coabitar coll' altro convertito, in odio della religione. Il secondo, se l' infedele voglia bensì coabitar col convertito, ma non senza ingiuria del Creatore, bestemmiando Cristo, e sprezzando la sua santa legge. Il terzo, se dalla coabitazione dell' infedele col fedele sovrasti a questo certo pericolo di perversione. In questi casi adnnque può il congiunto fedele abbandonar l' infedele, e passare ad altre nozze senz' altra dispensagione della Chiesa, come l' istesso Innocenzo III. dichiarò

(a) Vide la Croix Tom. 2. lib. 6. par. 4. Tract. 6. quaest. 61. §. 4. num. 405.

chiarò in due sue lettere, l'una indirizzata al Vescovo di Ferrara, l'altra al Vescovo di Tiberiade, riferite nel nuovo diritto canonico (*a*).

V. Da quanto si è detto fin quì può comprendersi verissimo essere il detto d'Innocenzo, che il vincolo dello spiritual matrimonio è più forte del vincolo del conjugio carnale, non riguardo alla potestà della Chiesa, ma rispetto alla cosa in se stessa; posciachè questo per nessuna cagione si può disciorre col solo fatto del Vescovo, o della Chiesa, ma sempre è necessaria un'autorità estrinseca, che approvi il discioglimento; quello si può sciorre per solo fatto de' conjugi. Nè da ciò siegue, che siccome il Papa non può sciorre il matrimonio carnale in nessuni casi, così non possa in nessuni casi disfare il conjugio spirituale; posciachè Dio ha riserbati all' autorità della Chiesa e del suo Vicario l'esame di que' casi, in cui cessa il suo divin precetto circa l'inseparabilità del Pastore dal suo gregge, ma non ha così riserbati que' casi, in cui egli ha voluto, che cessi là sua divina legge intorno all' insolubilità del matrimonio carnale: onde per questa ragione il legame di quello è più forte di questo. Per la qual cosa ottimamente dice Innocenzo, che lo scioglimento dell' uno e dell' altro ha Dio riserbato al suo giudizio: con questa differenza però, che dove cessa il suo precetto nel matrimonio carnale, ha voluto, che si sciolga da per se stesso; ma dove cessa il suo comando intorno all' inseparabilità del conjugio spirituale, ha voluto sottoporre le cagioni, che lo disciolgono, all' esame della Chiesa, e del suo Vicario, acciocchè da esso sia dichiarato il diritto divino: in quella guisa appunto, che i giuramenti ed i voti, i quali stringon l'uomo con Dio, benchè sieno riserbati al divino giudizio, da cui sono in certi casi disciolti; non liberano contuttociò dall' obbligazione coloro, che li fecero, se le cagioni, che gli disciolgono non sono esaminate, ed approvate dal giudizio della Chiesa. Onde siccome dispensando il Papa da i voti e da i giuramenti altro non fa, che dichiarare il diritto divino, che in tali casi gli scioglie, la qual dichiarazione a lui conviene per quell' amplissima potestà di sciorre e di legare, che Cristo gli ha conceduta; così dispensando sopra l' obbligazione, che ha il Vescovo di non separarsi mai dalla sua Chiesa, dichiara, che in tali casi cessa per divina istituzione quest' obbligo. Intorno poi all' altra opposizione del de Marca, dove riprende il paragone, che fa Innocenzo tra 'l vincolo del matrimonio corporale, e l' obbligazione del Vescovo di star congiunto alla sua Chiesa, chiamando quest' unione matrimonio spirituale; posciachè solamente per metafora una tale unione si dice matrimonio, già nel

( ) Cap. *Gaudemus*, 7. & cap. *Quanto*, 8. *de divor*. lib. 4. Decretal. Tit. 19.

nel Paragrafo antecedente abbiamo fatto vedere il torto manifesto, che ha questo Censore nel redarguir quel gran Pontefice, per avere usata una maniera di favellare, che fu usata da i nostri Padri, e per aver portati di questo conjugio spirituale que' sentimenti, che da tutta l'antica Chiesa furon manifestati. Ma dic' egli, che i Padri solamente per figura di traslato chiamarono matrimonio l' intitolazione, o l' ordinazione del Vescovo in alcuna Chiesa, per ispiegar con quanto stretto vincolo fosse egli legato colla sua Chiesa (*a*). Ma se per mostrar quanto fosse stretto il vincolo, che contrae il Vescovo colla sua Chiesa, allorchè ad essa è intitolato, chiamarono i Padri matrimonio questa intitolazione: adunque così la chiamarono non per figura di metafora, la quale trasferisce l' idea delle cose dalla propria ad una impropria significazione, ma piuttosto per analogia, la quale tra più generi diversi di cose esprime la proporzione, che hanno tra essi ne' loro effetti, e nelle loro proprietà. Le cose spirituali essendo di genere diverso dalle cose corporali, il nome di matrimonio non può esser se non analogo a quelle ed a queste; ma non perciò esclude la proporzione, che hanno infra di essi nella proprietà e negl'effetti. Vincolo è il matrimonio carnale, vincolo il matrimonio spirituale: ciascheduno nel suo genere opera i medesimi effetti rispetto alle cose, che insieme strigne. Quindi i Padri con egual proporzione parlarono del matrimonio spirituale, e del matrimonio carnale, chiamando la Chiesa moglie del Vescovo, e dicendo adultero quel Prelato, che abbandonata la sua Chiesa ad altra si accoppia. Questa medesima proporzione volle dinotarci la Chiesa santa nell' antichissimo rito dell' anello pastorale, che il Vescovo consagratore pone nel dito annulare della man destra del Vescovo dopo la di lui consagrazione, significando non oscuramente per tal ceremonia il conjugio spirituale, che il Vescovo contrae colla Chiesa, a cui viene intitolato, come osserva opportunamente il P. Vasquez (*b*). Or questo ragionamento de' Padri non è un parlare iperbolico, nè metaforico, o un paradosso; ma un discorso solido, e fondato sulla divina Scrittura: conciossiachè secondo San Paolo il legame del matrimonio non è scioglibile, se non perchè è il tipo, e la figura dell' unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa (*c*); che perciò scrisse ancora, che i mariti dovessero amar le loro

(*a*) *Certum quidem est, Athanasium & alios veteres ordinationem sive intitulationem Episcopi in quapiam Ecclesia comparasse, cum conjugio; sed id ab iis scriptum est per translationem, ut ostenderent quàm arcto vinculo Ecclesiæ ille suæ esset adstrictus.* Marca de Concord. lib. 7. cap. 26. num. 8.

(*b*) Vasquez Tom. 3. in 3. part. disp. 241. cap. 1. num. 4.

(*c*) *Sacramentum hoc magnum est: hoc autem dico in Christo & Ecclesia.* Ad Ephes. 5. 32.

loro mogli come Cristo amò la Chiesa (a). Meritamente adunque i Padri paragonaron l'unione inseparabile del Vescovo colla Chiesa al conjugio matrimoniale. La chiamarono matrimonio per indicarne, che questo legame è stretto da Dio, nè può sciorsi se non da Dio stesso, cioè, per un' autorità divina conceduta da Cristo a i suoi Vicarj in certi casi, in cui rimarrebbe inutile questo legame spirituale.

VI. Difesa adunque, e spiegata la ragione d' Innocenzo III. per la quale c' insegna esser riserbato alla Sedia apostolica l' ammetter la cessione, o la semplice *resignazione* de' Vescovati, rimane da veder qual fosse l' antica disciplina della Chiesa su questo affare: la quale si può comprender così dal comun sentimento de' Padri, come dall' antica disposizione de' Canoni. Ed in quanto al sentimento de' Padri, già si è dimostrato nel Paragrafo antecedente, ch' essi riputaron così forte il legame del Vescovo colla Chiesa, ch' egli non potesse abbandonarla volontariamente senza grave colpa degna di Ecclesiastica censura. In quanto agl' antichi Canoni, disponendosi da questi, che chiunque essendo ordinato Vescovo non intraprende il ministero, e la cura del Popolo a lui commessa, rimanga privo della comunione finoatantochè non riceva l' uffizio del Vescovato, o si porti alla Chiesa, a cui è stato intitolato, come si legge nel trentesimoquinto de' primitivi Canoni detti apostolici, adottato e confermato nel Concilio Antiocheno (b); da ciò chiaramente si deduce, che molto meno era lecito, dopo aver presa la cura della Chiesa loro commessa, abbandonarla, o cedere, e rinunziare il pastoral ministero. E benchè non si neghi, che per urgenti cause non potessero esser dispensati, o sciolti da questo legame; contuttociò dovendo esser queste cause gravissime, e non essendo esse da' Cano-

(a) *Viri diligite uxores vestras sicut & Christus dilexit Ecclesiam.* Ibi vers. 25.

(b) Ἐί τις χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος μὴ καταδέχοιτο τὴν λειτουργίαν, καὶ τὴν φροντίδα τοῦ λαοῦ τὴν ἐγχειρισθεῖσαν αὐτῷ, τοῦτον ἀφωρισμένον τυγχάνειν ἕως ἂν καταδέξηται. *Si quis ordinatus Episcopus non suscipiat ministerium & curam populi ipsi concreditam, hunc oportet segregari donec suscipiat.* Can. apostolic. XXXV. juxta Græc. & XXXVII. secundùm Dionys.

Ἐί τις ἐπίσκοπος χειροθεσίαν ἐπισκόπου λαβὼν, καὶ ὁρισθεὶς προεστάναι λαοῦ, μὴ καταδέξοιτο τὴν λειτουργίαν, μηδὲ πείθοιτο τὸ ἀπιέναι, εἰς τὴν ἐγχειρισθεῖσαν αὐτῷ ἐκκλησίαν τοῦτον εἶναι ἀκοινώνητον ἕως, ἂν ἀναγκασθεὶς καταδέξοιτο. *Si quis Episcopus, accepta manus impositione Episcopi, & populo præesse jussus, ministerium non susceperit, nec persuaderi possit ut ad Ecclesiam sibi commissam proficiscatur, is sit excommunicatus donec coactus suscipiat.* Conc. Antiochen. Can. XXVII.

Canoni antichi assegnate, la natura delle cose portò, che dovessero esser conosciute, ed esaminate dalla Sedia apostolica, alla qual solamente è riserbato il dispensar sopra i Canoni in quelle stesse circostanze, in cui i Concilj dispenserebbono. E quì è necessario avvertire, che nè le avversità, o acerbità de' tempi, nè le persecuzioni, o le molestie, che soffrivano i Vescovi nel reggimento della lor Chiesa, nè il tedio de' proprj travagli, nè il desiderio del loro riposo, o della quiete del loro spirito somministravan legittime cagioni per dispensarli dall' uffizio pastorale, o per dar loro giusto motivo di ceder lecitamente il Vescovato; che anzi in queste stesse calamitose contingenze più gli stringeva l' obbligazione di non abbandonar la loro sposa. Degna di molta considerazione è in questo proposito la lettera di San Lione Magno scritta intorno all' anno CCCCXLII. a Rustico Vescovo di Narbona, al quale, poichè desiderava di deporre la soma pastorale, posciachè nè poteva emendar, nè comportare i vizj del suo gregge, così rispose: *Io resto maravigliato, che la tua dilezione talmente si conturbi per le avversità degli scandali nascenti da varie occasioni, che perciò dica di desiderar vementemente d' esser sgravata da i travagli del Vescovato, e di voler piuttosto menare in silenzio ed in ozio la vita, che rimanersi in quelle cose, che ti sono state commesse. Ma dicendo il Signore:* „ Beato colui, che persevererà fino alla fine; „ *onde sarà beata la perseveranza, se non dalla virtù della pazienza?...... Chi tra i flutti del mare indirizzerà la nave, se si ritira il Governatore? Chi custodirà il Gregge dalle insidie de i Lupi, se non veglia la cura del Pastore? Chi finalmente resisterà a i masnadieri, ed a i ladri, se l' amor della quiete richiama dalla sollecitudine, e dall' attenzione colui, che è collocato sulla veletta per osservare i coloro andamenti? Dee adunque perseverarsi nell' uffizio commesso, e nella fatica intrapresa* (a). Così San Lione con queste ed altre gravissime parole dimostrò non esser lecito al Vescovo non pur rinunciar la pastoral cura per sottrarsi da i travagli, dalle molestie, e dalle avversità, ma nè tampoco desiderare in questi casi la propria quiete; ma allora maggiormente dover' esso

(a) *Miror autem dilectionem tuam in tantum scandalorum quacumque occasione nascentium adversitate turbari, ut vacationem ab Episcopatus laboribus praoptare te dicas, & malle in silentio atque ocio vitam degere, quàm in his, quæ tibi commissa sunt, permanere. Dicente verò Domino:* „ Beatus qui perseveraverit usque in finem „ *undè beata erit perseverantia, nisi de virtute patientiæ?..... Quis inter fluctus maris navim diriget, si gubernator abscedat? Quis ab insidiis luporum oves custodiet, si Pastoris cura non vigilet? Quis denique latronibus obsistet & furibus, si speculatorem in prospectu explorationis locatum, ab intentione sollicitudinis amor quietis abducat?... Permanendum ergo est in opere credito, & in labore suscepto.* S. Leo Epistol. 2. ad Rusticum Narbon. juxta ord. Quesnell. aliàs 92.

esso armarsi di costanza nella cura intrapresa, quanto più crescon le difficoltà, e le traversie. Quasi ne' medesimi termini di San Lione scrisse San Martino I. Romano Pontefice, molto più chiaro per la corona del martirio, che per lo splendor del Pontificato, ad Amando Vescovo di Utrect, il quale amareggiato, e cruciato nell' animo per la rilassatezza de' suoi Cherici volea deporre l' uffizio pastorale per tedio delle sue angustie (a), dimostrandogli, che nell' incontranza appunto dell' avversità, e de' travagli dello spirito dee munirsi di fermezza la costanza pastorale de' Vescovi, per ottener colla perseveranza nella cura intrapresa la corona promessa alle loro fatiche; e proponendoli l' esemplo del sommo Pastore delle nostre anime Cristo Signor nostro: *Per la qual cosa*, soggiunge, *di nuovo esortiamo la carità vostra, che ad esempio di quello, che per noi patir volle, e morire, perseveriate prontamente in tutti i di lui servigj: nè v' incresca sostener pe 'l nome di lui temporali angustie, ma gl' emolumenti della futura rimunerazione vi persuadano a tollerar le vessazioni di questo secolo* (b).

VII. Così questo santo Pontefice ci fe conoscer, per qualunque avversità, ed afflizion temporale, e per qualunque angustia di spirito non doversi dal Vescovo abbandonar la propria Chiesa. Quindi è, che sebene non può negarsi, che per molte cause possono i Vescovi, non per propria autorità, ma per dispensagione della Chiesa esser sgravati dalla cura e dal peso pastorale; tutte queste cause nulladimeno si riducono ad una sola, ch' è l' utilità della Chiesa, in cui vantaggio tornar dee lo scioglimento di questo vincolo spirituale. Stimò per tanto San Cirillo Alessandrino, che per nessuna cagione fosse lecito a' Vescovi rinunciar la Chiesa a loro commessa, ma che solamente nel caso, che fossero indegni del Vescovato, non già per via di rinuncia, ma per via di deposizione dovessero separarsi dalla Chiesa loro affidata (c): e Giuliano Pomerio, pio e dotto Scrittore del quinto secolo, dopo aver' esagerate le difficoltà grandissime del ministero vescovile, parlando di alcuni Pre-

(a) *Suggestum est namque nobis, eò quòd Presbyteri, seu Diaconi, aliique sacerdotalis officii, post suas ordinationes in lapsu coinquinantur; & propterea nimio mærore fraternitatem tuam adstringi, velleque pastorale obsequium pro eorum inobedientia deponere, & vacationem ab Episcopatus laboribus eligere, & in silentio atque otio vitam degere, &c.* Martinus I. Epist. ad Amandum, apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 391. D.

(b) *Ideoque iterum hortamur caritatem tuam, exemplo ejus qui pro nobis & mori voluit, promptos vos in cunctis ejus servitus permanere. Neque pigeat vos temporales cruciatus pro Christi nomine sustinere; sed emolumenta futura remunerationis hujus saeculi vexationes tolerare persuadeant.* Idem ibi. col. 392. B.

(c) *Si sunt digni, qui sacra mysteria obeant, in iis maneant: si autem indigni, non per renunciationem exeant, sed potius condemnati exeant.* S.Cyrillus Epist. ad Domnum, apud Balsamonem.

lati, i quali riputandosi insufficienti al reggimento pastorale, dopo aver proposto di dimetter le Chiese loro commesse, e ritirarsi alla solitudine, non tanto per istudio della propria quiete, quanto per disperazione dell' uffizio loro ingiunto, aveano poi canglato consiglio, dice, che nessun' altra cagione gl' avea costretti a mutare in meglio il loro proposito, se non perchè giustamente temeano d' incontrare un maggior pericolo; posciachè s' è cosa pericolosa non regger tra i flutti la nave, molto più è cosa pericolosa l' abbandonarla fluttuante tra le tempeste (*a*). Molto poi è da considerarsi la ragione assegnata da questo pio Scrittore, per cui i Vescovi nelle maggiori avversità non debbano perdersi, o abbattersi di coraggio, cioè, perchè son sicuri dell' assistenza divina, ricorrendo al Signore colle orazioni (*b*). E questo è quel forte presidio, che debbe incoraggire i Vescovi, considerando, che non colle proprie forze, ma coll' ajuto di Cristo debbon resistere alle avversità, che incontrano nel governo della Chiesa, come nello stesso proposito scrisse San Lione Magno a Rustico Vescovo di Narbona (*c*). Potendo adunque avvenire, che nella rinuncia de' Vescovati intervenga più l' amor proprio, e il desiderio dell' ozio e della quiete, che l' utilità della Chiesa, è cosa di grandissima difficoltà il ben disaminar la cagione, che possa render lecito il discioglimento di questo vincolo spirituale; e però con molta ragione fu riserbato al giudizio della Sedia apostolica, cui appartiene la cognizione, e la deliberazione degl' affari importanti della Chiesa; e che da essa fossero determinate quelle cause, che rendon giuste le cessioni, e le rinuncie de' Vescovati.

VIII. Nè ostano punto all' equità e necessità di questa riserba gl' innumerabili esempli, che si possono addurre in contrario di cessioni, e di rinuncie fatte da' Vescovi delle loro Chiese senza intervenimento dell' autorità, e del giudizio del Papa: posciachè questi esempli stessi, o non fanno al proposito, o dimostrano il disordine grande contro la pristina disciplina, e contro il sentimento de' Canoni; pe 'l qual disordine fu necessario, che l' ammetter queste rinunzie, e l' esaminar le cause d' esse fosse riserbato al giudizio del Romano Pontefice. Per dimostrar ciò colla

(*a*) *Volentes Ecclesiam vobis creditam velut impares ei regendæ dimittere, atque in aliquam solitudinem non tam studio quietis, quàm ipsius officii vestri desperatione secedere, nulla alia res a vobis exegit in melius mutare consilium, nisi quod veriti estis periculum majus incurrere: quoniam si periculosum est navim inter fluctus non regere, quanto periculosius est eam, undis intumescentibus, fluctuantem in tempestate relinquere?* Julianus Pomerius *de vita contemplativa*, cap. 16. 17. & 18.

(*b*) *Orando vos dixi posse perficere, quod non possetis docendo suggerere, &c.* Idem Ibi.

(*c*) *Non ita expavescamus quasi propriis viribus adversitati sit resistendum, cum & consilium nostrum & fortitudo sit Christus.* S. Leo I. Epist. cit. ad Rustic. Narbonen.

colla maggior chiarezza che ſia poſſibile, a quattro claſſi ſi poſſon ridurre gl' eſempli di queſte rinunzie fatte ſenz' autorità della ſanta Sede. La prima è di quelli, che per pubblica comune utilità di tutta la Chieſa, o ſi diſpoſero a rinunciare il Veſcovato, o di fatto lo rinunciarono, ſenza aſpettar d' eſſerne da altrui diſpenſati. La ſeconda è di quelli, che per deſiderio della propria quiete, ſenza conſentimento nè del Papa, nè de' Sinodi, dimiſero il Veſcovato, ritirandoſi ne' Monaſterj. La terza è di quelli, che rinunciaron la carica paſtorale in mano de' Regi, e ſi ritirarono al chioſtro. La quarta finalmente di quelli, che rinunciarono il Veſcovato con autorità, e vogliamo anche dir col giudizio de' Sinodi Provinciali, e de' Metropolitani. Tutti queſti eſempli ſon recati, benchè ſenz' alcuna diſtinzione, da Lodovico Tommaſino (*a*): nel qual dottiſſimo Autore, come altre volte abbiamo oſſervato, ben ci diſpiace, che ſu i fatti ſemplici voglia fondare, o ſtabilir la diſciplina della Chieſa di ſecolo in ſecolo; la qual coſa ha ſomminiſtrata ad alcuni cagione di errare, prendendo gl' abuſi per diſciplina. Parlando ora degl' eſempli del primo genere, non v' ha difficoltà, che quando ſi tratta dell' utilità pubblica ed evidente della Chieſa, e del vantaggio della Religione ſi può dimettere il Veſcovato ſenz' altrui conſentimento, così volendo la gravità della cauſa, la quale eſſendo superiore ad ogni regola di diſciplina, non è ſoggetta al alcuna riſerba. Celebre ed illuſtre ſopra di ciò è l' eſempio riferito da Sant' Agoſtino di trecento Veſcovi Africani ſinodalmente congregati, i quali conſultando in comune ſopra il modo di render la pace alla Chieſa turbata dallo ſciſma ferale de' Donatiſti, decretarono d' eſser preparati ciaſcheduni a deporre il Veſcovato, e ceder le loro Cattedre a' Veſcovi Donatiſti della medeſima Città, quando queſti ſi foſsero ridotti all' unità della Chieſa Cattolica: il qual decreto diſpiacque ſolamente a due; uno vecchio, il quale eſpreſsamente ſi oppoſe; e l' altro più giovane, che ſenza parlar moſtrava nel ſembiante l' interna ſua oppoſizione; ma coſtretto quello da' rimproveri comuni a mutar linguaggio, ſi riduſse anche queſto a mutare aſpetto (*b*). Così anche San Gregorio Nazianzeno per tranquillar la procella delle diſcordie tra' Veſcovi Orientali per la

Chie-

(*a*) Thomaſſinus *de antiq. & nov. Eccleſ. diſcipl.* par. 2. lib. 2. a cap. 50. ad 54. incluſivè.

(*b*) *In Concilio univerſorum tam frequenti penè trecentorum Epiſcoporum ſic placuit omnibus, ſic exarſerunt omnes, ut parati eſſent Epiſcopatum pro Chriſti unitate deponere, & non perdere, ſed Deo tutiùs commendare. Duo ibi vix inventi ſunt, quibus diſplieeret: unus annoſus ſenex, qui hoc etiam dicere liberiùs auſus eſt, alter voluntatem ſuam tacito vultu ſignificavit. Sed poſtaquàm illum ſenem liberiùs hoc dicentem obruit, omnium fraterna correptio, illo mutante ſententiam, vultum etiam ille mutavit*. S. Auguſtin. *de Geſtis cum Emerit. Donat.*

Chiefa di Coftantinopoli commefsa alla fua cura, difcefe egli fpontaneamente da quel Trono, e depofe le vefcovili infegne, ufurpando nel rinunciar quell' ampliffima dignità alla prefenza de' Padri finodalmente congregati quelle parole di Giona: *Se per me è furta quefta tempefta, gettate me in Mare*. Ma quefti cafi ficcome fon fuori da ogni vulgare efemplo, così godono l' eccezzione d' ogni regola. Ma non così può difcorrerfi delle ceffioni fatte da que' Vefcovi, che per faftidio ed increfcimento delle difficoltà, che incontravano nella cura paftorale, e per defiderio della lor quiete, abbandonata di proprio arbitrio la Chiefa, fi ritirarono alla folitudine, ed all' ozio fanto del chioftro: onde benchè fia numerofo lo ftuolo di tali Vefcovi, anche di fanta vita, che in quefta guifa dal Vefcovato paffarono a' Monafterj, non affoluti dall' uffizio per autorità della Chiefa; non è non pertanto da lodarfi in alcun modo il loro efemplo, come contrario allo fpirito de' Padri, ed alla mente de' Canoni. Ma piuttofto doveano effi feguir l' illuftre e memorabile efemplo di San Martino Vefcovo di Tours, il quale ftando, per così dire, fulle porte del Paradifo, e ful punto di paffare all' eterno ripofo delle fue gloriofe paftorali fatiche; pure udendo le voci, veggendo le lagrime de' fuoi figliuoli, dolenti non già per lo fuo paffaggio alla gloria, ma pe 'l timore, che, lui morto, entraffero nel fuo gregge per devaftarlo Lupi rapaci, volto al Signore lo priegò con quelle memorabili parole, che rammenta la Chiefa nell' uffizio di lui: *Signore, fe ancora fon neceffario al tuo gregge, io non ricufo il travaglio*. Nè perchè furon per lo più uomini fanti coloro, che rinunciata la Chiefa fi ritirarono di proprio arbitrio alla folitudine, dee perciò contarfi per regola di difciplina il loro fatto: pofciachè l' ifteffo Tommafino, che reca molti di tali efempli, non può far di meno di riprovarli, dicendo, che lo fmoderato amore del pio ritiro e della contemplazione così talvolta occupò il petto di uomini fantiffimi, che li conduffe a traverfo ad operar contro la norma de' Canoni (*a*). Non pofsono adunque addurfi quefti fatti in efemplo delle ceffioni legittimamente fatte fenz' autorità del Romano Pontefice.

IX. Ma molto più biafimevoli fono gli efempli di coloro, che in mano de' Regi depofero il Vefcovato, mandando loro il libello di ripudio della propria fpofa. E fe fi pofsono fcufar quefti fatti per le circoftanze de' tempi; pofciachè per lo più accaderono in Francia in quell' età, in cui

(*a*) *Sed immoderatior feceffus pii, & contemplationis amor viros quandoque fanctiffimos inceffebat, & prater Canonum normam tranfverfos agebat*. Thomaffin. *de vet. & nov. difcipl.* par. 2. lib. 2. cap. 52. num. 14.

in cui sotto i Regi della prima stirpe, tolta la libertà dell'elezioni, si davano, e si toglievano i Vescovati ad arbitrio de' Principi; o se alcuno nè seguì in Spagna, fu allora, che sotto i Principi Goti Cattolici per una certa promiscua concordia tra 'l Sacerdozio e l'Imperio i Regi erano ammessi co' Vescovi a consultar sopra gl'affari della Chiesa, ed i Vescovi erano ammessi co' Regi a deliberar sopra gl'interessi del Regno; e finalmente se accaderono in Oriente, massimamente per la Chiesa di Costantinopoli, allora avvennero, che i Greci Imperadori s'erano usurpati l'assoluta signorìa sopra la Chiesa, e l'arbitrio sopra la Sede Costantinopolitana; non possono però commendarsi, nè mettersi in conto di disciplina; che anzi riputar si denno come abusi introdotti dall' infelicità de' tempi, e dall' ignoranza delle cose: essendo fuora d'ogni regola Ecclesiastica, che appartener possa a persona profana assolvere i Vescovi dall' obbligazione contratta colla loro Chiesa, e disciorre quel legame, che con quella gli strigne: benchè non possa riputarsi inconveniente, che volendo i Vescovi per legitime cagioni esser dispensati dall'autorità della Chiesa dall' uffizio pastorale, facessero de' loro proponimenti, e della rinuncia che meditavano far, consapevoli i Regi, per cui opera erano stati assunti al Vescovato; ma non già, che bastasse loro la permissione de' Principi per potersi legittimamente separar dalla loro Chiesa senza intervenimento dell' autorità de' maggiori Prelati. Restano ora da esaminarsi le cessioni fatte ne' Sinodi Provinciali, e da essi, e dal Metropolitano ammesse, ed approvate. Sopradichè benchè non possa negarsi, che prima del XII. secolo legganfi molte di tali rinunzie ammesse da' Sinodi delle Provincie senza intervenimento dell' autorità della Romana Sede; contuttociò è ancora da osservarsi, che succedettero in quelle disordini contrarj all' antico spirito de' Canoni per mancanza di quelle cagioni, che necessarie sono per disciogliere quel vincolo spirituale, che contrae il Vescovo colla sua Chiesa: mentre o non mai, o rade volte fu considerata l'utilità della Chiesa; ma s' ebbe mente al privato amore de' rinunzianti, ammesse le rinunzie per quelle stesse cagioni, le quali da' santissimi Pontefici furono riputate inferme ed insufficienti per dimettere il peso della reggenza pastorale. Avveniva ancora, che concorressero ben sovente ad agevolar l'ammissione di queste cessioni, o l'interesse, o l'ambizione di quelli, che voleano promuovere alle Chiese renunciate altri desiderosi del Vescovato; ed alcuna volta in oltre accadea, che fossero costretti i Vescovi contro lor volontà a rinunciare il Vescovato per timore d'esser vergognosamente deposti: onde succedevano perciò gravi disturbi,

com' è

com' è noto nella rinuncia, che i Vescovi del Concilio di Rems estorsero da Arnolfo Arcivescovo di quella Metropoli l' anno DCCCCXCV. il quale poi dal Legato apostolico di Giovanni XV. Romano Pontefice fu restituito nella sua Sede, deposto Geberto, ch' era stato eletto succesor d' Arnolfo. E benchè il Re Ugone Capeto, contro cui Arnolfo credeasi, che avesse cospirato, resistesse alla sentenza del Legato; nulladimeno Roberto figliuolo d' Ugone ubbedendo a Gregorio V. liberò Arnolfo dalla carcere, e lo restituì alla Sede di Rems (*a*). Per queste cagioni adunque dal consenso universale della Chiesa fu creduta necessaria l' autorità della Sedia apostolica, dal cui giudizio si determinassero le cause legittime di queste rinunzie, non espresse se non in confuso, e generalmente ne' Canoni, e si assolvessero i Vescovi rinuncianti dalla cura pastorale della Chiesa loro commessa.

X. Quindi è, che sebene prima del XII. secolo lasciassero i Romani Pontefici la libertà a' Sinodi Provinciali d' ammetter queste cessioni; ad essi nulladimeno in ogni tempo ricorsero i Vescovi di rimote Provincie, o per consultarli sopra la rinuncia, che desideravano fare, o chiedendo loro la dispensa, o l' assoluzione sopra la carica, e la cura vescovile: non istimando, che affare così importante si potesse risolver da' Concilj Provinciali. Essendo poi frequentissimi cotali ricorsi, e cotali richieste nel X. e nell' XI. secolo, e divenute universali nel XII. secolo; questo consenso universale della Chiesa fece conoscer la necessità dell' apostolica autorità, e spiegò su questo punto il vero spirito degl' antichi Canoni, e stabilì generalmente quella disciplina, che si vede ora compresa nel nuovo diritto. Ond' è, che i Romani Pontefici nel decretare, che alla sola autorità della Sedia apostolica appartiene ammetter le rinunzie de' Vescovati, e scioglier quel vincolo spirituale, che strigne il Vescovo colla sua Chiesa, altro non fecero, che confermare il consenso universale della Chiesa, e dichiarar quel diritto, che la consuetudine comune avea già stabilito. Per la qual cosa l' istesso Innocenzo III. nella lettera sopra citata al Vescovo di Faenza (*b*), non solo dalla mente de' Canoni, ma ancora dalla consuetudine ottima interpetre della legge ripete quel diritto, che asserisce al Romano Pontefice, come Vicario di Gesù Cristo, di sciorre il vincolo spirituale, che strigne il Vescovo colla Chiesa, ancorchè scior non possa il legame del matrimonio carnale: colle quali parole egli venne a dichiarare, che il consenso universal della Chiesa avea rischiarato così questo punto di disci-

(*a*) Vide de hac re Thomassin. Oper. cit. part. 2. lib. 2. cap. 54. num. 6.

(*b*) Sopra num. 4.

disciplina, che solamente per autorità divina conceduta da Cristo al suo Vicario si potesse sciorre quel vincolo spirituale, che il Vescovo colla sua perpetuamente strigne. Di quanto però noi abbiamo detto intorno a i ricorsi fatti in ogni tempo alla Sede apostolica da' Vescovi di varie e rimote Provincie sopra le rinunzie, che meditavano far delle loro Chiese, molti, e conti sono gl' esempli nell' Ecclesiastica Storia. A S. Lione Magno scrisse Rustico Vescovo di Narbona, ed a S. Martino I. scrisse Amando Vescovo di Utrect; e amendue riportaron quella severa risposta, che sopra abbiamo riferita. Più facile, è vero, fu San Gregorio Magno nell'ammetter queste rinunzie, ma non però senza causa, che riguardasse l' utilità della Chiesa, cioè, allora quando i Vescovi, o per la decrepita età, o per altra infermità del corpo eran del tutto impotenti a sostenere il peso dell' uffizio pastorale; ed allora, conceduta l' assoluzione della carica, voleva che altri fossero eletti in luogo di quelli, che aveano rinunziato, e dalle rendite della Chiesa ricevessero sostentamento, come scrive Giovanni Diacono nella vita di questo santo Pontefice (*a*). Ma da questo stesso si argomenta, che i Vescovi allora ricorrevano all' autorità della Sedia apostolica per dimettere il Vescovato. Che se alcuno volesse dire, che ciò si dee intender di que' Vescovi, ch' erano immediatamente soggetti al diritto metropolitico del sommo Pontefice, o de' Vescovi d' Italia; questi certo anderebbe errato dal vero: posciachè le lettere di San Gregorio scritte ad Anatolio Diacono, ad Eterio Vescovo di Lione, ed alla Reina di Francia Brunichilde mostrano chiaramente, che il santo Pontefice usava la medesima autorità sopra le rinunzie de' Vescovi dell' Illirico, e della Francia. Scrivendo ad Anatolio, e parlando di Giovanni Vescovo della prima Giustiniana, al quale, poich' era continuamente travagliato dal dolor di capo, voleva l' Imperadore, che si desse un successore, niega consentire, che per cagione dell' infermità corporale si dia successore al Vescovo infermo; ma concede bensì, che se Giovanni spontaneamente domandi la dimissione del Vescovato, gli si debba concedere (*b*). Ne' medesimi termini scrive ancora ad Eterio, ed a Brunichilde sopra uno stesso caso di un Vescovo di Francia, il quale era così continuamente travagliato da dolor di capo, che sovente lo traeva fuora di senso; volendo, che per tale infermità non gli si desse il successore,

ma

(*a*) *Pontificibus voluntariè suis renunciantibus Sedibus successores Gregorius nullo modo denegàbat, eosque postmodum de redditibus Ecclesiæ sufficienter nutriendos esse censebat.* Joann. Diacon. lib. 4. cap. 39. vita S. Greg. M.

(*b*) *Si verò idem Reverendissimus Joannes fortassè pro molestia sua peti rit, ut ab Episcopatus honore debeat vacare, eo petitionem scripto dante concedendum est.* S. Gregor. lib. xi. Epist. 47. juxta nov. ordin. alias lib. 9. Epist. 41.

ma solamente nel caso, ch' ei pubblicamente confessasse d' essere impotente al reggimento della Chiesa, e ne cercasse la dimissione, si dovesse eleggere un' altro in luogo suo, ed a lui riserbarsi una pensione delle rendite della Chiesa per suo sostentamento (*a*). Così adunque San Gregorio esaminava le cause delle rinunzie, e le ammetteva colla sua autorità, non pure de' Vescovi d' Italia, ma anche di altre Provincie.

§. XI. L' istessa cosa fecero i suoi successori quando sembrava loro, che le cause fossero giuste. Nell' anno DCCXXVII. Wilicario Vescovo di Vienna veggendo devastarsi la sua Chiesa da i Franchi, e convertirsi da loro in uso profano le cose sagre, lasciata la Chiesa venne a Roma da Papa Stefano successor di San Zaccaria, ed ottenne di ritirarsi nel Monastero Agauno, come si raccoglie da Adone nella sua Cronaca (*b*). Ma Edenolfo succeduto nella Chiesa di Laon ad Immaro il giovane, benchè istantemente chiedesse a Giovanni VIII. Romano Pontefice la dimissione del Vescovato per ritirarsi alla quiete del Monastero, non potè dal Pontefice ottenerla, come riferisce Aimone (*c*). Ottenne bensì da Benedetto VII. l' anno DCCCCLXXXIII. d' essere assoluto dal Vescovato di Praga Sant' Adalberto; e ciò per l' indomita feroclà di quella gente, cui nulla giovavano e la predicazione, e gl' esempli, ed i gloriosi sudori di quel santo Prelato: per la qualcosa il Pontefice accettò la sua rinunzia (*d*), benchè poi domandato l' anno DCCCCLXXXIX. dalla Città di Praga, per opera dell' Arcivescovo di Magonza fu da Giovanni XV. nuovamente costretto a tornare a quella Sede, concedutali però la facoltà di rinunciarla qual ora disperasse alcun frutto delle sue fatiche. L' anno MLXX. Lanfranco Arcivescovo di Canterbury, uomo celebre per fama di santità e di dottrina, ricorse ad Alessandro II. domandandoli con grandissime preghiere la dimissione del Vescovato, come costa dalle sue lettere riferite dal Cardinal Baronio (*e*); ma non potè espugnar la volontà del Pontefice, che troppo necessario lo giudicava al vantaggio di quella Chiesa (*f*). Alla medesima Sede apostolica ricorse Sant' Anselmo, acciocchè sgravasse dal carico vescovile uno de' suoi Monaci, ch' era stato eletto Vescovo Cenomanense (*g*); scrivendo ad Urbano II. e caldamente pregandolo a nome del medesimo Vescovo, e d' altri suoi amici,

(*a*) Vide Epist. 5. & 6. lib. XIII. juxtà nov. ordin. alias 7. & 8. lib. XI.

(*b*) Ado Viennen. in Chronic. ætate 6. ad ann. 727. in Bibliothec. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. Tom. 16. pag. 844. col. 2. litt. G.

(*c*) *Cum Hedenulphus apud eundem Papam peteret, ut eum ab illa Sede absolveret, dicens se esse infirmum, & velle intrare Monasterium, obtinere non potuit*. Aimon

(*d*) Vide Surium die 22. Aprilis.

(*e*) Baronius ad ann. 1070. num. 18. & seqq.

(*f*) Baronius ibi num. 22.

(*g*) Le Mans.

amici, acciocchè accettasse la rinunzia, ed assolvesse il rinunciante dalla cura vescovile, per la ragione, che quel santo e semplice Prelato non era capace di guardarsi dall' astuzia degl' uomini del secolo, e dalle insidie di quelli, che gli stavano attorno (*a*). Gravemente vessato dalle molestie di Guglielmo II. Re d' Inghilterra Ildeberto Vescovo Cenomanense (*b*) circa l' anno MC. o MCI. (*c*) si portò in Roma a Pasquale II. per rinunciare il Vescovato; ma non potè ottener dal Pontefice la dimission della sua Chiesa, com' egli stesso narra in una sua lettera recitata dal Cardinal Baronio (*d*). Intorno all' anno MCXXVIII. Sant' Ugone Vescovo di Granoble avendo e per lettere e per Legati sollecitato frequentemente Onorio II. Romano Pontefice, acciocchè ammettesse la rinunzia, ch' egli facevali del Vescovato, nè potendo ottener la grazia richiesta, si portò egli in Roma alla presenza del Papa per quest' effetto, ma in vano; poichè il Pontefice giustamente stimò, che più potesse egli giovare alla sua Plebe colla sua autorità, e coll' esempio della sua vita, quantunque debole, ed infermo, che qualunque altro, benchè sano e robusto. E nè tal cosa ottener potette dal successor d' Onorio, Innocenzo II. al quale mentre si portò in Francia tornò a porger nuove suppliche, come narra l' autore della sua vita appresso il Surio, riferita anche dal Cardinal Baronio (*e*). Ma già nel XII. secolo era comune in tutta la Chiesa l' uso e la consuetudine, che i Vescovi, che voleano cedere il Vescovato portassero alla Sede apostolica le loro suppliche, esprimessero le cause della loro rinunzia, ed attendessero dal giudizio di essa la dimissione, e lo scioglimento del vincolo spirituale contratto colla loro Chiesa. Innumerabili sono gl' esempli, che si possono addurre di questi tempi, molti de' quali son riferiti dal Cardinal Baronio. Circa l' anno MCXXVIII. Ugone Vescovo di Granoble, uomo santissimo, ricorse, come s' è detto, ad Onorio II. per dimettere il Vescovato; ed il medesimo ricorso fece di nuovo senza profitto al successor d' Onorio (*f*).

 Intor-

(*a*) *Non est talis, qui tantam malitiam irruentem, tantas insidias circumstantes cavere possit. Quapropter ego, & alii amici ejus corde prosternimur cum ipso ad vestigia vestra misericordia, ut ei viscera sua aperiat, & de tanto malo & periculo, in quibus sine utilitate esse se sentit, clementer eripiat.* S. Anselmus lib. 2. Epist. 34.

(*b*) Vide Pagium in Critica ad annum 1107. num. 7.

(*c*) Pagius ibi. num. 8.

(*d*) *Habeo igitur atque ago vestra gratias religioni, cujus sinum, quasi reus aram, jamdudum complexus essem, si consultus Papa Pontificis onus amoliri permisisset. Ille dum me remisit ad laborem, invidit gloriam. Non imputet ei Dominus.* Epistol. 24. Hildeberti apud Baron. ad ann. 1107. num. 13.

(*e*) Surius Tom. 2. die 1. Aprilis. Baron. ad ann. 1128. num. 2.

(*f*) *Eundem Romanum Pontificem adire curavit, rogans suppliciter & obtestans, dari senc-*

Intorno all' anno MCXXXIX. San Malachia Arcivescovo d' Armagh, e Primate dell' Ibernia, portatosi in Roma ad Innocenzo II. con molte lagrime lo pregò, che gli desse licenza, dimesso il Vescovato, di ritirarsi in Chiaravalle a terminar tra' suoi Monaci la vita, ma non potè impetrar ciò, che desiderava tanto ardentemente *(a)*. Ma più degno di considerazione è ciò, che di Sant' Ugone Vescovo di Lincoln nell' Inghilterra narrano gl' atti della sua vita appresso il Surio, cioè, ch' egli da tutti i Romani Pontefici, che furono nel suo tempo, cioè, nel tempo, ch' ei tenne quella Sede dal MCLXXXVI. fino al MCC. *(b)* istantemente domandò d' esser da loro assoluto, e dispensato dalla cura vescovile; ma tanto fu lungi dall' impetrar questa grazia, che i suoi Legati furon rimandati indietro con minacce, e fu loro proibito, che non mai più recassero simili lettere alla Sedia apostolica *(c)*.

XII. Da questi esempli due cose si rendon manifeste: l' una, che le rinunzie, che ne' tempi più antichi facevano i Vescovi delle loro Chiese, o di proprio arbitrio, e di consenso de' Sinodi, per solo desiderio della propria quiete, erano del tutto irregolari, non avendo mai la Sedia apostolica per questa cagione voluto ammetterle: l' altra, che nel secolo XII. era già costume e consuetudine della Chiesa, che queste cessioni si facessero in mano del Papa, e dalla sua autorità s' attendesse la licenza di dimettere il Vescovato: onde si riputava, che senza il giudizio del Romano Pontefice non potessero i Vescovi dimetter le Chiese loro commesse. Per la qual cosa San Bernardo scrivendo a Turstino Arcivescovo di Yorck, ed ammonendolo a menar vita monacale nel Vescovato, lo avverte ad abbandonar del tutto il consiglio di rinunziar la Chiesa commessali, se pur non avesse la coscienza macchiata da qualche delitto, e non ne ottenesse l' indulto dal sommo Pontefice di ritirarsi alla quiete monastica *(d)*. Quindi è, che uomini santi, punti dallo stimo-

senectuti suæ licentiam quiescendi, & Ecclesiæ Gratianopolitanæ meliorem in suum locum Pastorem substituendi. Sed nec ipse, quamvis multas, ut putabat, justas & animi & corporis alligaret occasiones, impetrare valuit, ut sibi tantùm & Deo vacare permitteretur. Guido Abbas Carthusian. in vita S. Ugon. Gratianopolit. ex Surio apud Baron. ad ann. 1128. num. 2.

(a) *Et primò quidem Malachias, quod altius infixerat animo, cum multis lacrymis implorabat, licere sibi vivere & mori in Claravalle permissu & benedictione summi Pontificis .... Non autem obtinuit, quòd vir apostolicus lucris potius uberioribus aucupandum decerneret.* S. Bernard. in vita Malachiæ, apud Baron. ad ann. 1137. num. 35.

(b) Vide Pag. in Crit. ad ann. 1199. num. 2. & 3.

(c) *A singulis enim Romanis Pontificibus, qui ejus tempore Ecclesiæ præfuerunt, id humillimè petiit, sed non obtinuit .... Nuntios ... cum minis remiserunt, vetaruntque, ne deinceps hujusmodi literas ad apostolicam Sedem deferrent.* Apud Baron. ad ann. 1191. num. 46.

(d) *Nisi fortè, quod absit, & nos non credimus, mortali aliquid commissum sit, aut summi*

ſtimolo della coſcienza per avere ottenuto il Veſcovato per l'inveſtitura de' Regi, lo rinunciarono in mano de' Romani Pontefici, e da eſſi poi furono iſtituiti Veſcovi. Così Sant'Ottone Veſcovo di Bamberga rinunciò il Veſcovato in mano di Paſquale II. l'anno MCIII. e dal medeſimo Pontefice ricevè il Veſcovato (*a*). Così San Tommaſo Arciveſcovo di Cantuaria rinunziò la ſua Chieſa in mano d'Aleſſandro III. come narra Guglielmo Neubrigenſe (*b*), e dal medeſimo Aleſſandro dopo la rinunzia ricevè di nuovo l'inveſtitura di quella Chieſa (*c*). Così Goffredo figliuolo minore del Re d'Inghilterra, eſſendo ſtato eletto Veſcovo di Lincoln, e differendo la ſua ordinazione, perchè queſta ſua dilazione era contro la volontà del Pontefice, rinunciò ſolennemente il Veſcovato in mano di Riccardo Arciveſcovo di Cantuaria Legato apoſtolico l'anno MCXCI. come dagl'atti di queſta rinunzia riferiſce il Baronio (*d*). Non può tuttavia negarſi, ch'anche in queſti tempi, contro il diritto ſtabilito dalla conſuetudine, e dal conſenſo univerſale, qualche Veſcovo di proprio arbitrio abbandonata la ſua Chieſa ſi ritiraſſe alla ſolitudine ſenz'autorità del Romano Pontefice; ma queſte ceſſioni erano allora riputate irregolari, ed illecite: per la qual coſa avendo un certo Veſcovo della Provincia di Scania nel Regno di Danimarca per deſiderio di ritirarſi alla quiete del Moniſtero rinunciato il Veſcovato in mano dell' Arciveſcovo di Londen Legato della ſanta Sede, ed eſſendo ſtato eletto dal Clero e dal Popolo di quella Chieſa vacante il nuovo Veſcovo; queſti benchè ſtato foſſe dappoi confermato, e conſagrato dal Metropolitano, dubitando nulladimeno, che la ſua elezione non foſſe regolare, per la ceſſione fatta dal ſuo anteceſſore ſenz'autorità della ſanta Sede, ſcriſſe ad Aleſſandro III. acciocchè ſanar voleſſe la ſua elezione e conſagrazione: ciò, che il Pontefice benignamente fece, ancorchè dichiaraſſe, la rinunzia fatta dal ſuo anteceſſore ſenza licenza della Sedia apoſtolica eſſer ſtata illecita, benchè fatta in mano del Legato apoſtolico (*e*). Credeſi ancora, che in queſti medeſimi tempi Arnolfo

mi Pontificis auctoritate emerito fuerit indulta licentia. S. Bernard. Epiſt. 152.

(*a*) Baron. ad ann. 1103. num. 1.

(*b*) Apud Baron. ad ann. 1163. num. 19. & ad ann. 1164. num. 39.

(*c*) *Reſignatione facta, jam securè poteris de novo de manu noſtra Pontificalis officii curam recipere, dum te in integrum ducimus reſtituendum*. Apud Baron. ad ann. 1163. num. 41.

(*d*) Baron. ad ann. 1191. num. 1.

(*e*) *Verùm licèt ei non licuerit abſque auctoritate Romani Pontificis Epiſcopali dignitati abrenunciare: volentes tamen neceſſitati Eccleſiæ tuæ paterna proviſione proſpicere, & honeſtati tantorum virorum deferre, id æquanimiter ſupportamus, & electionem & conſecrationem tuam ratam & firmam habentes, eam auctoritate apoſtolica confirmamus*. Alexand. III. Epiſt. XXIII. in Appendice I. apud Labbè Tom. 13. Concil. edit. Ven. col. 136. D.

nolfo Vescovo di Lisieux nella Normandìa, uomo celebre in quell' età, rinunziato il Vescovato senz' autorità del Romano Pontefice si ritirasse nel Monistero di San Vittore di Parigi. Ma benchè non si trovi appresso gli Scrittori di quell' età, ch' egli di questa cessione ottenesse il permesso della santa Sede; nulladimeno da una lettera da lui scritta a Lucio III. successor d' Alessandro III. si raccoglie, ch' ei da questo Pontefice fu disciolto dal peso vescovile: imperocchè in questa lettera lamentandosi col Pontefice, ch' egli avesse ascoltate le querele contro di lui di alcuni suoi Cherici, e che senza sentirlo lo avesse condannato e sospeso da una gran parte dell' uffizio vescovile, soggiunge, che l' indegnazione di quel Pontefice lo avea confermato nella dimissione del Vescovato, che sempre egli avea desiderata (*a*): e finalmente lo ringrazia, che l' abbia liberato dal peso della cura pastorale, e *gl' abbia permesso di proceder più liberamente a provvedere all' anima sua* (*b*).

XIII. Da tutto questo che si è detto puossi agevolmente comprendere, che a gran torto Giannone col suo Dupino ascrive ad usurpazione de' Papi il diritto d' ammettersi solamente dal Romano Pontefice le cessioni, le rinunzie, o *le resignazioni de' Vescovati*, quando questo diritto molto tempo primachè sopra di ciò emanasse alcuna Decretale de' Papi era stato già dichiarato dalla consuetudine universale della Chiesa, la quale avea conosciuta la necessità di ricorrere alla santa Sede per lo scioglimento legittimo di quel vincolo, che strigne i Pastori colle loro Chiese, affinchè si ovviasse a' disordini, che per queste rinunzie succedevano in pregiudizio delle Chiese, che sovente di buoni Pastori restavano prive. E da tutto questo ancora apparisce quanto francamente il de Marca attribuisca ad Innocenzo III. l' origine di questa riserba: mentre è certo, che le prime lettere di questo Pontefice toccanti una tal riserba, e raccolte poi nel corpo delle Decretali di Gregorio IX. (*c*) furon date nel fine del duodecimo secolo, cioè, l' anno MCXCVIII. (*d*) Da questo gran Pontefice bensì, e dalla sua famosa Decretale inferita nel corpo del diritto comune (*e*), da lui indirizzata al Vesco-

(*a*) *Et ad dimissionem Episcopatus, quam semper optaveram, vestra me indignatio confirmavit.* Epist. Arnulph. Lexovien. ad Lucium Pap. apud Dacherium Tom. 3. Spicileg. edit. Parisien. 1723. pag. 511. col. 2.

(*b*) *Super quo vestra gratias refero sanctitati, quòd me tam misericorditer ab importabili onere liberastis, & ad providendum animæ meæ liberiorem procedere permisistis.* Ibi.

(*c*) Cap. 1. 2. & 3. *de Translat.* extra. *de offic. Judic.*

(*d*) Vid. Pithœos in Decret. Gregor. IX. lib. 1. tit. 6. in cap. 1. 2. & tit. 33. in cap. 5.

(*e*) Cap. *Nisi cum pridem*, 10. *de renunciat.*

Vescovo di Cagliari nel principio del XIII. secolo, cioè, l'anno MCCVI. (a) dobbiam riconoscer la determinazione di quelle legittime cause, che rendon lecito a' Vescovi domandare alla Sede apostolica la dimissione del Vescovato, e per le quali possono dal Romano Pontefice concedersi le rinunzie.

XIV. Sarebbe quì luogo di parlar delle deposizioni de' Vescovi, delle quali favella Innocenzo III. nel luogo sopraddetto egualmente, che delle traslazioni, e delle cessioni; ma poichè di queste Giannone non discorre, non abbiamo stimato necessario trattar di questa materia dalla sua origine. Ma per dir qualche cosa contro il de Marca, che d'esse a lungo ragiona, e, com'è suo costume, le reputa riservate nuovamente alla Sedia apostolica contro l'antica disciplina, e in pregiudizio de' Sinodi Provinciali, basterà osservare, che intorno al tempo, nel qual' egli si persuade, che i Romani Pontefici si arrogarono il diritto, che senza la loro autorità non si potesser deporre i Vescovi dalle loro Sedi, e nel quale la Chiesa di Francia fu costretta a cedere a questo intraprendimento de' Papi, egli ha contro di se la testimonianza di quasi tutti i Vescovi della stessa Francia, i quali assai prima del tempo, in cui egli fissa lo stabilimento di questo diritto, lo riconobbero, e lo confessarono ne' Romani Pontefici, e li pregarono ad usarlo per decoro e stabilità del supremo ordine vescovile. Scrive egli, che Niccola I. fu quello, che prima di tutti propose questa regola, che i Vescovi non si posson deporre da' Sinodi senz'autorità della Sedia apostolica, nella lettera, che scrisse al Clero di Francia nella causa di Ratado Vescovo di Soisons, da lui restituito nella Sede, da cui era stato deposto. Questa lettera fu scritta l'anno DCCCLXV. ed in essa veramente quel Pontefice adduce la regola, di cui parla il de Marca, dicendo, che quantunque Ratado non avesse appellata la Sede apostolica; nulladimeno senza la di lui autorità non si sarebbe potuto deporre (b). Ma dice il de Marca, che il Pontefice appoggiava questo diritto sulle false suppositizie Decretali de' primi Romani Pontefici, raccolte nel Codice Isidoriano, in questi tempi pubblicate in Francia. Questo però è un suo mero indovinamento: poichè sebene il Pontefice parla delle Decretali de' suoi predecessori, non favella però di quelle spurie, che trovansi nella Raccolta d'Isidoro; anzi egli sostiene que-

(a) Vide Pithaeos in lib. 1. Decretal. tit. 9. cap. 10.

(b) *Quamvis & si Sedem apostolicam nullatenus appellasset, contra tot tamen, & tanta vos decretalia efferri statuta, & Episcopum inconsultis nobis deponere nullo modo debuistis.* Epistola Nicolai I. ad universos Episcopos Galliae in Concilio Romano, apud Labbè Tom. x. Conc. edit. Ven. col. 182. litt. A.

ne questo diritto colla certissima indubbitatissima Decretale di Sant' Innocenzo I. a Vittricio, nella quale si stabilisce la riserba delle cause maggiori al giudizio ed all'autorità della Sedia apostolica (a); e dalla quale dimostra, che le cause dove si tratta della deposizione de' Vescovi sono cause maggiori, valendosi anche in ciò della certissima Decretale di San Lione Magno ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, nella quale si stabilisce espressamente, che gl' affari gravi de' Vescovi, dove meritino gran pena, sono riposti tra le cause e i negozj maggiori, che risolver non si possono senza il giudizio della Sede apostolica Romana (b). Non adunque sulle false epistole Decretali, ma sulle vere, e sulle certissime fonda questo gran Pontefice la regola da lui stabilita: che se sopra le false Decretali si fosse egli fondato, non averebbe lasciato di citarle, come allega i passi delle vere ed indubbitate.

XV. Ma lasciamo andar questo, e seguiamo il de Marca, il quale soggiunge, che essendo stata sempre la Francia resistente a questo diritto asserito da i Papi, alla perfine fu costretta a cedere nella causa di Arnolfo Vescovo di Rems, il quale essendo Metropolitano, più facilmente potè sottoporsi all' autorità della Sede Romana (c). Or la causa d' Arnolfo fu agitata nel Sinodo di Rems celebrato l'anno DCCCCXCI. come il de Marca confessa, sul principio del Regno d' Ugone Capeto primo Principe della terza regale stirpe di Francia. In quel Sinodo, come di sopra abbiamo detto, fu Arnolfo deposto, oppur costretto a rinunziar dopo la confessione de' suoi delitti, e fu eletto in suo luogo Gerberto. Ma offeso Giovanni XV. da questa deposizione commise al suo Legato, che deponesse Gerberto, e sospendesse dalle divine funzioni gli autori di questo fatto. E benchè ciò dispiacesse al Re, e scrivesse al Pontefice, acciocchè confermasse gl' atti del Concilio di Rems, nulla potè ottenere: e finalmente avendo spedito in Francia suo Legato Lione, questi in un con Seguino Arcivescovo di Sans congregato in Rems un Concilio l' anno DCCCCXCV. per decreto del medesimo Concilio fu Arnolfo restituito alla sua Sede, come narra il medesimo de Marca (d). Sicchè a divisamento di questo Scrittore la Francia fu costretta a cedere al diritto asserito da i Romani Pontefici verso la fine del X. secolo. Ma che cosa egli averebbe detto se costasse, come costa, che più d' un secolo prima, cioè, l' anno DCCCLXVII. tutti i Vescovi di Francia congregati nel

(a) Ibi. col. 284. C.

(b) Ibi. col. 283. B. in fin.

(c) *Gallia quoque ipsa cedere tandem coacta est, sub initia tertiae Regum nostrorum stirpis, in causa Arnulphi Remensis Archiepiscopi: qui cum esset Metropolitanus, facilius patere potuit auctoritati Romanae.* Petrus de Marca libr. 7. de Concord. cap. 25. num. 1.

(d) Petrus de Marca ibi. num. 10. & 11.

nel Sinodo di Troyes coll' intervento di sei Metropolitani, in fronte de' quali si vede l' istesso Immaro, non solamente confessaron questo diritto antichissimo del Romano Pontefice, ma istantemente pregarono Niccola I. acciocchè sfoderasse la spada spirituale contro i Metropolitani, e contro i Vescovi ad essi conniventi, e con nuovo decreto confermasse i decreti de' suoi predecessori, cosichè nè allora nè dappoi in avvenire nessun Vescovo fosse deposto dal suo grado senza consultar prima la Sedia apostolica; e che ciò domandarono per onore, e per stabilimento dell' ordine vescovile, acciocchè per istigazione del Diavolo non si trovasse esposto a fluttuare, ed a cadere? Ma pure tutto questo ferono i Vescovi di Francia con Immaro alla testa di tutti sottoscritto nella sinodica del Concilio di Troyes mandata a Niccola I. l' anno predetto; i quali dopo aver riferiti i torbidi avvenuti per la deposizione di Ebbone, e degl' ordinati da lui, così scrivono: *Scorse adunque queste cose secondo la quantità della nostra intelligenza, scongiuriamo coll' ossequio della nostra divozione la magnifica beatitudine del vostro Apostolato, acciocchè considerate col vostro sapientissimo discernimento le cose riferite dell' una e dell' altra parte al costume de' vostri beatissimi Predecessori, rimangano fermate ed immote in avvenire le cose da loro stabilite, e con autorità imprevaricabile formate circa lo stato del sagro Pontifical Ordine, e soppressa col coltello apostolico* LA TEMERARIA PRESUNZIONE DI QUALSIVOGLIA METROPOLITANO; *come ancora rimessa del tutto l' audace connivenza di qualunque Vescovo, quanto eccellente che sia, con nuova Costituzione decretiate, che si osservino gli antichi decreti e privilegj*: COSICHE' TANTO NE' VOSTRI, QUANTO NEI TEMPI AVVENIRE NESSUN VESCOVO SIA DEPOSTO DAL SUO GRADO SENZA IL CONSULTO DEL ROMANO PONTEFICE, *siccome si trova in molti decreti, ed in privilegj innumerabili de' vostri santi Predecessori in maravigliosi modi stabilito: e ciò affinchè con alcuna varietà o viltà per ministero del Diavolo il sommo ordine non si lasci fluttuare, o irregolarmente crollare, Signore beatissimo, ed in tutto il Mondo* [illegible]*lebrando Papa* (*a*). Nè alcuno sia, che faccia difficoltà su quelle p[illegible]ole, *Senza il*

(*a*) *His ergo ita pro quantitate intelligentiæ nostræ decursis, summissæ devotionis obsequio vestri Apostolatus exoramus magnificam beatitudinem, ut sapientissima indagine consideratis utriusque partis relatis, more beatissimorum Prædecessorum vestrorum, quæ de statu sacri Pontificalis Ordinis ab eis statuta, & imprævaricabili auctoritate firmata sunt, ut immota de cætero maneant, mucrone apostolico* QUORUMCUMQUE METROPOLITANORUM TEMERARIA PRÆSUMPTIONE SUPPRESSA; *quin etiam reliquorum Episcoporum quorumcumque, seu quantorumcumque, audaci conniventia penitus submota, privilegia & decreta servari, innovata constitutione decernatis*: ITA UT NEC VESTRIS, NEC FUTURIS TEMPORIBUS, PRÆTER CON-

za il consulto del Romano Pontefice: poſciachè è certo, che quella voce dee prenderſi per deciſione e per giudizio, da cui i Veſcovi erano aſtretti, come l' iſteſso Pier de Marca confeſsa, dove parlando delle riſpoſte, che davano i Romani Pontefici alle conſulte de' Veſcovi dice, che queſte riſpoſte erano deciſioni (*a*). Or ciò, che queſto Scrittore aſcrive ad uſurpazione de' Papi fatta nel fine del x. ſecolo, i Veſcovi di Francia poco dopo la metà del ſecolo IX. attribuirono ad antichiſſimo diritto della Sede Romana. Ciò, ch' ei reputa audacia de' Papi nell' arrogarſi i diritti de' Metropolitani e de' Veſcovi comprovinciali, i Veſcovi di Francia aſcrivono ad uſo neceſsario dell' autorità della ſanta Sede per reprimer *la temeraria preſunzione de' Metropolitani*, e l' audace connivenza de' Veſcovi. Ciò, ch' egli ſtima un giogo poſto ſopra le cervici de' Veſcovi, i Padri di Francia credono un privilegio del ſagro Ordine veſcovile, acciocchè non vacilli per la viltà e la varietà, e non vada poi del tutto a cadere. Ed in fatti, ſebene ſi conſidera, il non poterſi deporre i Veſcovi da' Metropolitani e da' loro Sinodi è un privilegio dell' Ordine veſcovile: concioſſiacoſachè in quanto al diritto divino eſsendo i Metropolitani a tutti gl' altri Veſcovi eguali, e ſolamente ſuperiori ad eſſi per diritto umano ed Eccleſiaſtico, quantunque antichiſſimo e diſcendente dagl' Apoſtoli, ed il ſolo Romano Pontefice per diritto divino eſsendo ſuperiore a tutti i Veſcovi; giuſto è, che per decoro della loro ſagra e divina poteſtà non poſsan deporſi ſe non coll' autorità di quello, ch' è loro ſuperiore per divina ragione. Da queſto può comprenderſi quanto ſia differente il ſentimento di Pier de Marca da quello degl' antichi e più illuſtri Veſcovi di Francia intorno alla neceſſità dell' autorità della ſanta Sede per le depoſizioni veſcovili. E noi del ſuo falſo penſamento ne abbiamo quì voluto dare un ſemplice ſaggio ſolamente per far conoſcer quanto malamente ſi fondino in lui coloro, che lo ſieguono, così in queſta materia, come nelle altre, che abbiamo tocche, e diſputate ne' Paragrafi antecedenti.

XVI. Ma poichè di queſto Scrittore abbiamo ſovente favellato, ed in queſto, e ne' precedenti libri, e doveremo anche ragionarne in avvenire;

CONSULTUM ROMANI PONTIFICIS, *de gradu ſuo quilibet Epiſcoporum deijciatur, ſicut eorundem ſanctorum Anteceſſorum veſtrorum multiplicibus decretis & numeroſis privilegiis ſtabilitum modis mirificis extat: videlicet, ne aliqua varietate & vilitate ſummus ordo Diaboli adminiſtratione nutare, aut irregulariter labefactari ſinatur. Domine beatiſſime, & omni Orbi Papa celebrande*. Epiſtol. ſynod. Concil. Tricaſſin. ad Nicolaum I. apud Labbè Tom. x. Concil. edit. Venet. col. 378. E. & col. 379. A.

(*a*) *Reſponſa tamen illa* (ad conſultationes Epiſcoporum, *non ita accipienda ſunt, ac ſi ſimplicis tantùm conſilii vicem ſubirent; ſed velut deciſiones ex Canonibus aut ex traditione petita, ad quarum obſervationem Epiſcopi erant adſtricti*. Petrus de Marca *de Concord.* lib. 7. cap. 13. num. 5.

nire; acciocchè il vulgo non informato delle cose non prenda errore, e non si renda alla sua autorità sentendolo nominar Vescovo, ed indi Arcivescovo di Tolosa, e finalmente Arcivescovo di Parigi, abbiamo stimato bene farli sapere, che questo Scrittore sostenne, e fece nel Mondo due gran figure, ed in tutto tra loro diverse; una di Ministro di Stato, di Presidente, e di regio Consigliere; l'altra di Ministro e di Pastor della Chiesa: e perciò convien distinguer quello, ch'egli scrisse quando era uomo di Stato, di Corte, e Ministro regio, da quello, ch'egli scrisse quando fu Vescovo. Tutti gl'otto libri *de Concordia*, a riserba di alcuni Capitoli dell'ottavo, furon da lui scritti quando era Presidente alla Curia del Parlamento, e molto tempo innanzich' egli fosse Vescovo, come attesta Stefano Baluzio intimo confidente del de Marca nella Prefazione da lui premessa all'Opera *de Concordia* dell'edizion di Parigi dell'anno MDCLXIII. In questi libri egli moderò alquanto le dottrine del Puteano, e degl'Autori de' libri della libertà della Chiesa Gallicana condannati dalla stessa Francia, cospirando alla condanna le due potestà, regia, ed Ecclesiastica. Ma per non disgustar costoro volle tenere una via di mezzo, tessendo di perpetui equivoci la sua scrittura. I primi quattro libri solamente di quest'Opera furon da lui pubblicati: gl'altri quattro uniti a' primi furon dati alla luce da Stefano Baluzio dopo la morte del de Marca. Quando egli pubblicò i primi quattro libri nell'anno MDCXLI. era Consigliero regio, e Presidente alla Curia del Parlamento, ovvero al supremo Senato di Navarra. E comechè fossero assai più tollerabili degl'altri quatto libri pubblicati dal Baluzio dopo la di lui morte; contuttociò incontrarono in Roma gravissime difficoltà; cosichè essendo egli stato l'anno seguente MDCXLII. dal Re Luigi XIII. nominato al Vescovato di Conserans, ancorchè fosse caldamente raccomandato dal Nunzio apostolico di Francia al Cardinale Antonio Barberini nipote di Urbano VIII. bisognò differire a lungo tempo la sua promozione, finchè fosse esaminato il libro della *Concordia* da lui pubblicato: onde furon delegati dal Pontefice all'esamina, ed alla revisione di esso uomini dottissimi, tra' quali fu il celebratissimo Luca Olstenio. Il sentimento di questo eruditissimo Scrittore fu, che in esso libro si contenevano molte cose, ch'aveano bisogno di spiegazione: alcune, che violavano, ma in occulto, i diritti della Sede Romana: che il libro era composto con tale artificio, che appena si potea conoscer qual parte favorisse la Chiesa Romana, e quale le nuocesse, come riferisce il Baluzio nella di lui vita premessa all'Opera della *Concordia* della citata edizione. Veggendo il de Marca impedita per questa

cagione la ſua promozione, ed eſſendo frattanto dopo la morte di Urbano VIII. ſucceduto nel Trono apoſtolico Innocenzo X. egli da Barcellona, dov' era ſtato dal Re deputato Viſitator generale nel Principato di Catalogna, e nella Contea di Ruſcinone, pubblicò nel MDCXLVI. un libretto ſtampato nella ſteſſa Città di Barcellona, nel quale in parte ſpiegava, in parte ritrattava, e volgeva in buon ſenſo quelle dottrine, o ch' erano ambigue, o che offendevano Roma, cercando ſoddisfare alla cenſura fatta dall' Olſtenio: e tra le altre coſe confeſſava, che eſſendoli convenuto camminar per arduo ſentiero, gl' erano ſcorſe molte coſe, che da Roma con varie oſſervazioni erano ſtate cenſurate; promettendo, che ne' ſeguenti Tomi averebbe tenuta tal via, che averebbe tolta ogni occaſione di offeſa (*a*). Mandò queſto libro, che per altro non è meno artificioſo di quelli, che avea pubblicati, ad Innocenzo X. accompagnandolo con una lettera indirizzata allo ſteſſo Pontefice, nella quale dicendo, che le ſue diſsertazioni pubblicate nel primo Tomo della *Concordia*, quaſi come poco favorevoli alla libertà Eccleſiaſtica aveano ritardato fino a quel tempo la ſua domanda, confeſsava, che in quel libro per ragione del ſuo ufficio avea preſe a favorir le parti del Principe, e che avea adempiuto più l' uffizio di Preſidente, che quello di Veſcovo (*b*). Dopo il detto libro egli inoltre mandò in Roma una carta, dove narrava le difficoltà incontrate, che gli aveano ritardata ſino a quel tempo la ſua promozione, e le ſoddisfazioni, ch'egli avea date col libretto ſtampato in Barcellona per dileguare ogni ombra di ſoſpizione. Rappreſentava, che il nuovo eſame del ſuo libro, dal Pontefice commeſso a' Cardinali Spada, Barberini, Panciroli, e Rapaccioli, per la partenza del Cardinal Barberini per Francia ſul punto ſteſso, che dovea farſene la riſoluzione, era per trarre in lungo per moltò tempo la ſua eſpettazione: e finalmente dichiarava eſser' egli perſuaſo, che quanto in Francia ſi operava oltre la mente de' Canoni e delle Decretali, tuttociò faceaſi *per privilegio apoſtolico, e non per mero diritto regio* (*c*).

Con

(*a*) *Non me latet, quin aliqua mihi per arduum clivum enitenti exciderint, quæ Romæ variis obſervationibus perſtricta ſunt. Sed in iis, qui edendi ſuperſunt, Tomis, eam viam inſiſtere decrevi, quæ omnium offenſionum cauſſas amoveat*. Libellus a Marca Barcinone editus, in Prolegomenis ad Opus *de Concord.* edit. cit. pag. 72.

(*b*) *Editus ex mandato regio a me, tunc Curiæ Parlamenti Præſide, diſſertationum de Concordia Sacerdotii & Imperii Tomus primus, ac ſi minus Eccleſiaſticæ libertati faveret, petitionem meam huc uſque retardavit. Fateor eo in libro Principis partes pro muneris mei ratione foviſſe, Præſidemque potiùs impleviſſe, quàm Epiſcopum*. Epiſtol. de Marca ad Innocent. X. apud Baluzium in Vita ipſius loc. cit. pag. 8.

(*c*) *Quidquid verò præter Canonum & Decretalium mentem in Gallia circa res Eccleſiaſticas agitur, id fieri ex privilegiis apoſtolicis, non autem mero jure regio, ut quidam autumabant Marca perſuaſum eſſe*. Schedula 6. de Marca in Prolegom. ad Opus *de Concord.* edit. cit. pag. 83.

Con queste replicate dichiarazioni restando Roma appagata ottenne finalmente il Vescovato, e nell' anno MDCXLVIII. ordinato Prete in Barcellona, fu poi poco dopo, tornato in Francia, consagrato Vescovo di Conserans dall' Arcivescovo di Narbona. Da questa Chiesa fu trasferito per regia nomina nell' anno MDCLIV. li 23. di Marzo alla Chiesa di Tolosa. Non si vuol lasciar di narrare, che quando fu nominato all' Arcivescovato di Tolosa bisognandoli per questa traslazione la dispensa apostolica, scrisse perciò egli ad Innocenzo X. pregandolo a concedergli il consenso per questo trasferimento, e confessando, che la sola autorità del Romano Pontefice per privilegio apostolico poteva disciorlo dalla prima Chiesa, e preporlo ad un' altra (a): ciò, che distrugge quanto ei avea scritto negl' altri quattro libri della sua Opera *de Concordia*, dove non per privilegio della Sedia apostolica, ma per astuzia ed industria de' Papi insegna, che furono ad essi riserbate le traslazioni, deridendo Innocenzo III. perchè scrisse, che al solo Romano Pontefice come Vicario di Cristo appartiene sciorre quel vincolo, che strigne il Vescovo colla Chiesa dapprima commessali. Se poi negl' altri quattro libri, che dopo la sua morte furon pubblicati congiuntamente a' primi da Stefano Baluzio in Parigi l' anno MDCLXIII. attendesse il de Marca la promessa fatta nel libretto da lui pubblicato in Barcellona l' anno MDCXLVI. cioè, che negl' altri Tomi, che li rimanean da pubblicare, spettanti all' Opera *de Concordia* averebbe camminato per tal via, onde rimuovesse ogni cagione d' intoppo, d' offendimento, e di scandalo, si può veder da quello, che abbiamo osservato nel corso di quest' Opera, e specialmente ne' Paragrafi precedenti, e dalle dottrine in essi contenute, manifestamente contrarie alla libertà della Chiesa, e ingiuriose a' diritti della Sedia apostolica. Benchè per altro, che l' Opera *de Concordia* pubblicata dal Baluzio dopo la morte del de Marca l' anno MDCLXIII. sia germano parto di quel Prelato, non se ne ha altro documento, che la fede del Baluzio, che la pubblicò: onde rimane incerto se veramente questi libri posteriori sieno in tutto legittimi parti di quel Prelato. Anzi non apparisce in alcuna maniera probabile, che un uomo di quel grido, qual'era il de Marca, dopo avere in parte ritrattati, ed in parte spiegati gl' errori de' primi libri da lui pubblicati, dopo

(a) *Attamen tanti Principis de me judicium fecit, ne illam* (Ecclesiam Tolosanam) *nec petenti oblatam detrectarem: ex mero debiti obsequii officio divinæ opitulationis certissima præsidia expectans, si Sanctitatis vestræ, quæ Christi Domini vices gerit in terris, consensus accedat, & auctoritas, quæ a priori Ecclesia exsolvere, & alteri præponere, Sedis apostolicæ privilegio sola potest.* Epist. Petri de Marca ad Innocentium X. apud Baluzium in vita illius loc. cit. pag. 13.

aver promesso al pubblico di non porger ne' seguenti occasione di disgusto, e di offendimento alla Sede apostolica, non avesse poi ritrattate, o corrette le dottrine ingiuriose alla potestà Ecclesiastica, ed alla Sede Romana, sparse in questi medesimi ultimi quattro libri. E questo certamente fu il giudizio di Roma, come apparisce dall' Indice Romano de' libri proibiti pubblicato per comandamento d' Innocenzo XI. di venerabil memoria, dove dopo esser segnati i libri *de Concordia* pubblicati dal de Marca stesso, parlandosi della stess' Opera pubblicata dal Baluzio nel MDCLXIII. dopo la morte del de Marca, si dice esser quella falsamente ascritta a Pietro de Marca; ma dagli scritti ritrattati dal medesimo Autore, e da erronee sentenze di altri Autori fatta pubblicar da Stefano Baluzio (*a*). Di tutto ciò abbiamo noi voluto avvertire i Lettori, acciocchè veggendo da noi impugnarsi Pietro de Marca, e riputarsi erronee le sue dottrine, non pensino, che da noi s' impugni un Vescovo, o un' Arcivescovo Cattolico di celebre nome; ma un uomo, che essendo Ministro regio, e Presidente alla Curia di un Senato laicale scrisse per favorir le parti del Principe, e della potestà secolare: che per la sua confessione fece piuttosto l' uffizio di Preside, che di Vescovo: che poi ritrattò le sue dottrine pregiudiziali alla Chiesa: oppure credano, che dove impugniamo sotto il medesimo nome i libri *de Concordia* pubblicati dal Baluzio s' impugnino da noi erronee sentenze di altri Autori ascritte a torto a Pietro de Marca, pe 'l quale, intorno a ciò, ch' egli scrisse quando fu Vescovo, abbiamo tutta la venerazione, ch' egli merita.

§. III.

Come appartenga solamente al Romano Pontefice il concedere a' Vescovi le Coadiutorìe colla futura successione.

SOMMARIO.

I. *Diritto di conceder le Coadiutorìe colla futura successione appartenente solamente al Romano Pontefice, non come Patriarca dell' Occidente, ma come Capo di tutta la Chiesa, e per ragione del suo Primato, benchè*

(*a*) *De Concordia Sacerdotii & Imperii, Authore Petro de Marca. Item alius liber sub eodem titulo a Stephano Baluzio impressus Parisiis anno 1663. perperàm adscriptus Petro de Marca, ex cujus retractatis scriptis, aliorumque erroneis sententiis opera præfati Baluzii editus est.* Index Roman. jussu Innocentii XI. Romæ edit. verb. *Concordia*.

chè specialmente abbiano usato questo diritto nelle Provincie Occidentali. Coadiutorìe colla futura successione sconosciute nel nuovo diritto. Non possson concedersi nè da i Metropolitani, nè da' Sinodi Provinciali.

II. *Coadiutorìe semplici, e Coadiutorìe colla futura successione; e loro differenza. Coadiutorìe de' Vescovi anche semplici da Bonifacio VIII. noverate tra le cause maggiori. In quali cause si possono, e si debbon dare a' Vescovi semplici Coadiutori: e come questi possono anche eleggersi dal Vescovo, e darsi a lui da' Capitoli Cattedrali.*

III. *Regole della Chiesa, onde son vietate le Coadiutorìe vescovili colla futura successione. Canone del Concilio I. Niceno, che due Vescovi non sieno in una medesima Chiesa, sì altamente insinuato nell' animo de' Cattolici, e della Chiesa Romana, che furono prese a scherno le lettere dell' Imperador Costanzo, colle quali ordinava, che nella medesima Chiesa Romana sedessero due Pontefici.*

IV. *Non ripugna a' Canoni Niceni, che due Vescovi sieno in una medesima Città, quando in essa sieno distinte Chiese, e distinte adunanze de' fedeli in diverse parti costituite. Esempio di due Vescovi di Majuma e di Gaza, anche dappoichè queste due Città nella civil disposizione furon ridotte ad una sola. In una medesima Chiesa non possono esser due Vescovi. Esempio di Paolino e di Melezio nella Chiesa d' Antiochia non prova, che in una stessa Città posson seder due Vescovi.*

V. *Canoni Antiocheni, ond' è tratta l' altra regola generale della Chiesa, che vivente il Vescovo, per qualunque impedimento involontario, che li sopravvenga, non può costituirglisi il successore. Risentimento di San Lione Magno contro Sant' Ilario Vescovo d' Arles, per aver questi costituito il successore ad un Vescovo infermo.*

VI. *Severo decreto d' Ilaro contro i Vescovi della Provincia di Tarragona perchè confermaron l' elezione fatta d' Ireneo al Vescovato di Barcellona, disegnato suo successore da Nundinario in fine della vita.*

VII. *San Gregorio Magno nega, secondo i Canoni potersi dar successore al Vescovo infermo ed inabile alla reggenza della Chiesa, se esso spontaneamente non rinunzia. Concede un semplice Coadiutore ad un Vescovo di Francia con facoltà di poterli succedere; ma si trattava di un Vescovo alienato dalla mente, e civilmente morto.*

VIII. *Discorso di Pier de Marca, onde deduce, che i Sinodi Provinciali hanno facoltà di concedere a' Coadiutori de' Vescovi il diritto della successione, si dimostra mal fondato. Dal Concilio di Meaux non si deduce, ch' esso stabilisse, che a' Vescovi inabili al reggimento della Chiesa potesse concedersi il Coadiutore colla futura successione. Designazione del successore come possa farsi dal Vescovo.*

IX. *Si-*

IX. *Sinodi Provinciali non posson conceder questo diritto di successione a' Coadiutori, e perchè. San Zaccaria nega a San Bonifacio, che vivente esso possa costituirsi il successore; ma gli concede solamente per favore specialissimo da non mai concedersi ad altri, che sopravvivendo a lui il suo Coadiutore, nell' ora, ch' ei conoscerà d' esser chiamato all' altra vita, scorgendolo idoneo, lo possa disegnare alla presenza di tutti suo successore, acciocchè dopo la sua morte venga ordinato in suo luogo. Lo assolve dalla cura vescovile, concedendoli facoltà di ordinar Vescovo in suo luogo quello, che troverà capace di succederli.*

X. *Antichi esempli di Coadiutorìe colla futura successione. Si risponde all' esemplo di Alessandro Vescovo in Cappadocia, eletto Coadiutore e successor di Narciso Vescovo di Gerusalemme questo vivente; e si mostra quest' esempio come miracoloso esser fuora d' ogni regola.*

XI. *Altro esemplo di Massimo Vescovo di Diospoli fatto successore e Coadiutor di Macario, come si possa in qualche modo giustificare.*

XII. *Sant' Agostino fatto Vescovo con Valerio, suo Coadiutore, e successore per ignoranza de' Canoni Niceni. Questi Canoni, intorno alla materia di cui si tratta, si dimostra esser stati ignorati da' Padri Africani. Progetto fatto da' Vescovi Cattolici d' Africa a' Donatisti fa argomento, che da loro fossero ignorati questi Canoni. Difesa del Tommasino al progetto fatto da' Padri Africani contraria allo spirito de' Padri Niceni. Abbaglio da lui preso nell' intelligenza del Canone Niceno.*

XIII. *Destinazione del successore al Vescovo vivente, benchè non sia dirittamente contraria al Canone Niceno, è nulladimeno contraria a i Canoni Antiocheni, ed ha qualche sembianza d' opposizione al Canone Niceno. Canoni Antiocheni venerati dalla Chiesa Romana non conosciuti in Africa in tempo di Sant' Agostino. Destinazione fatta da Sant' Agostino del suo successore con acclamazione del Clero e del Popolo contraria a' Canoni, benchè da lui fatta con ottima fede. Tal destinazione in somiglianti circostanze fu agramente riprovata dal Concilio Romano sotto Ilaro Papa ne' Padri Spagnuoli della Provincia di Tarragona. Esempli della Chiesa Africana in materia di disciplina non debbono attendersi come regola generale, e perchè.*

XIV. *Asserzion di Giannone intorno al diritto del Romano Pontefice d' ammetter' ei solo le Coadiutorìe colla futura successione, o falsa, o ingiuriosa alla potestà del Papa. Tali Coadiutorìe esser contrarie al diritto comune è sentimento de' migliori Canonisti, e per qual ragione. Romano Pontefice nel concederle usa un diritto straordinario, dispensativo, e di special privilegio. Coadiutorìe col diritto di successione ne' bene-*

beneficj inferiori al Vescovato, ed alle maggiori Prelature, non ben sentite da' Canonisti Romani, e riputate contrarie al Concilio di Trento. Conchiusione di questo Paragrafo.

I. Tra 'l numero di que' diritti, che i Romani Pontefici di mano in mano secondo Giannone si arrogarono, e pe' quali tratto tratto stesero i confini del loro Patriarcato in tutto l' Occidente, novera ancor quello di aver' essi stabilito, che di loro solamente fosse il diritto di *determinar le Coadiutorìe colla futura successione*. Ma oltredichè molti di questi diritti, di cui sopra si è favellato, non appartengano nè punto nè poco alle ragioni patriarcali, e che ancor senza di essi possano i Papi aver patriarcal potestà in tutte le Occidentali Provincie; averebbe dovuto dimostrar Giannone, che i Papi non come Vicarj di Gesù Cristo sopra tutta la Chiesa, ma come Patriarchi avessero stabilito, che il diritto di conceder le Coadiutorìe, le traslazioni, le cessioni, ed altre cose sopra narrate, fosse solamente di loro come Patriarchi. Che se tali diritti si attribuirono, o, per parlar rettamente, di tempo in tempo spiegarono come appartenenti alla potestà del loro Primato sopra tutta la Chiesa, benchè specialmente gl' esercitassero nelle Provincie Occidentali sottoposte al loro Patriarcato; molto malamente da ciò potrebbe dedurre Giannone, che siccome spiegaron di tempo in tempo questi diritti, così di mano in mano andassero stendendo i confini del loro Patriarcato nelle Provincie d' Occidente. Il vero però è, che avendo i Romani Pontefici per quel Primato, che loro appartiene per divina istituzione il diritto di regolar la disciplina della Chiesa, d' esiger da tutti l' osservanza de' Canoni, di dispensar' essi soli, quando il bisogno lo chiegga, sopra i Canoni stessi de' Generali Concilj alla disciplina pertinenti; hanno potuto in conseguenza riserbare alla loro autorità il dispensar sopra quelle cose, che son vietate da i Canoni, e prescrivere il modo, per cui si rendan lecite queste dispense. Essendo adunque le Coadiutorìe vescovili colla futura successione proibite da' Canoni antichissimi venerati da tutta la Chiesa, abborrite dalla Sedia apostolica, e dallo stesso nuovo diritto canonico riguardate come odiose (a); quindi avviene, che dove mai alcuna giusta e necessaria causa richieda, che ad alcun Vescovo si conceda il Coadiutore colla futura successione, ciò solamente si faccia con autorità del Romano Pontefice, cui solo appartiene il dispensar sopra

(a) Cap. *Accepimus*, *de pactis*: & ibi Petrus Gregorius *de Benefic.* cap. 10. num. 2. argum. cap. 1. & 2. *de concess. Praeben.* Emmanuel Gonzalez in 3. Decretal. tit. 6. Comment. in Cap. *Consultationibus*, num. 4.

ſopra i Canoni de' Concilj Generali, e ſopra i decreti della Sedia apoſtolica, come ancora dichiarò il ſagro Concilio di Trento (*a*). La conceſſione adunque di queſte Coadiutorìe è riſerbata al Romano Pontefice non in vigor di alcuna Decretale, che ſopra queſta riſerba ſiaſi fatta dalla Sede Romana, mentre, come ſi è detto, ſono affatto ſconoſciute nel nuovo diritto canonico; ma per quella ragione, per cui appartiene al ſolo Papa in vigor del ſuo Primato diſpenſar ſopra i Canoni generalmente dalla Chieſa ricevuti, e ſopra i decreti della Sede apoſtolica. E' per tanto una mera illuſione l' immaginarſi, che per queſta riſerba ſia ſtato diminuito il diritto de' Metropolitani, o de' Sinodi Provinciali; mentre nè queſti, nè quelli hanno mai havuto, o potuto aver diritto di concedere a' Veſcovi Coadiutori colla ſucceſſione nel Veſcovato. E comechè non ſi voglia contraſtare, che i Metropolitani a' Veſcovi ſuffraganei, ed i Sinodi a' Metropolitani poteſſero aſſegnar Coadiutori ſenza la futura ſucceſſione prima del ſecolo XIII. e ſino all' anno MCCXCVIII. in cui Bonifacio VIII. dichiarò, che la conceſſione de' Coadiutori de' Veſcovi e de' Prelati Eccleſiaſtici apparteneſſe alle cauſe maggiori da riferirſi alla ſanta Sede (*b*); contuttociò non fu mai lecito a i Metropolitani, ed a' Sinodi concedere a' Veſcovi Coadiutori colla ſucceſſione del Veſcovato, abborrendo tal coſa da tutti i Canoni, e dallo ſpirito della Chieſa.

II. Ma per intelligenza di queſta materia da alcuni non molto ben digerita conviene oſſervare, che ſebene le Coadiutorìe, che ſi dicon perpetue ſogliano oggi confonderſi colle Coadiutorìe congiunte col diritto alla futura ſucceſſione; contuttociò non ſono l' iſteſſa coſa: concioſſiachè ogni Coadiutorìa colla futura ſucceſſione è perpetua, ma non ogni Coadiutorìa perpetua porta ſeco il diritto della futura ſucceſſione. Anticamente adunque tutte le Coadiutorìe erano ſemplici; le quali o ſi concedevano a tempo, ſe l' importanza, l' infermità, o l' impedimento del Veſcovo, cui ſi concedeva il Coadiutore, poteſſe col tempo rimuoverſi; o ſi davano in perpetuo, ſe il Veſcovo per ragione della vecchiaja, o di altra infermità ſi rendeſſe perpetuamente impotente all' eſercizio dell' uffizio veſcovile. Non ſi contende pertanto, che queſte ſemplici

(*a*) *Quòd ſi quando Eccleſiæ Cathedralis ... urgens neceſſitas, aut evidens utilitas poſtulet Prælato dari Coadjutorem, is non aliàs cum futura ſucceſſione detur, quàm hæc cauſa priùs diligenter a ſanctiſſimo Romano Pontifice ſit cognita, & qualitates omnes in illo concurrere certum ſit, quæ a jure, & decretis hujus ſanctæ Synodi in Epiſcopis & Prælatis requiruntur: aliàs conceſſiones ſuper his factæ, ſubreptitiæ eſſe cenſeantur.* Concil. Trident. Seſs. XXV. *de Reform.* cap. VII.

(*b*) Cap. *Paſtoralis*, *de Cleric. ægrot. vel debilitat.*

plici Coadiutorìe prima di Bonifacio VIII. non si potessero conceder da' Metropolitani a i Suffraganei, e da i Sinodi Provinciali a' Metropolitani, massime quando fossero e da quelli e da questi richieste. Anzi l' istesso Bonifacio VIII. il qual dichiarò appartenere alle cause maggiori riservate alla Sedia apostolica la concessione delle Coadiutorìe vescovili, non ostante qualunque consuetudine in contrario, assai chiaramente ne significò, che quelle soleano ammetterſi senz' autorità della Sedia apostolica; ed inoltre stabilì, che nelle Chiese rimote, acciocchè non fossero gravate da i dispendj nel ricorrere alla Sedia apostolica, s' osservassero le seguenti cose. 1. Che i Vescovi, o per cagione della vecchiaja, o da altra indisposizione, che li rendesse perpetuamente impediti dall' esercizio del pastoral uffizio, potesser con autorità apostolica, loro in questa parte conceduta, eleggersi col consiglio, e col consenso de' loro Capitoli Cattedrali, o della maggior parte di essi, uno, o due Coadiutori. 2. Che dove il Vescovo fosse uscito affatto di mente, nè sapesse, o non potesse esprimer ciò, che voglia, o non voglia; il Capitolo, o due parti di esso, colla medesima facoltà apostolica in questo caso conceduta-li, possa eleggere uno, o due Coadiutori, che adempiano l' uffizio del Vescovo impedito. 3. Che se il Vescovo dalla vecchiaja, o da altro incurabil morbo gravato, e perpetuamente impedito non voglia eleggere, o aver Coadiutori, ancorchè dal suo Capitolo ammonito, allora debba l' istesso Capitolo rappresentare alla santa Sede lo stato della Chiesa e del Vescovo, ed aspettar la di lei deliberazione. 4. Che i detti Coadiutori sieno provveduti di moderato stipendio dalle rendite della Chiesa, vietando loro di alienare e distrarre i beni d' essa, e volendo, che della loro amministrazione debban render conto non solo al Vescovo ed al Prelato, (se ritorna in mente sana) ed al suo Capitolo, ma ancora al Prelato successore, come tuttociò apparisce dalla Decretale di questo Pontefice inserita nel VI. (a). Dalle quali cose chiaramente apparisce, che la Costituzione di questo Pontefice parla solamente delle semplici Coadiutorìe, non delle Coadiutorìe colla futura successione; le quali essendo affatto sconosciute nell' antico e nel nuovo diritto, sono state introdotte negl' ultimi secoli non per alcuna Costituzione Pontificia, ma per stile della Curia, come osservano i più dotti Canonisti (b).

III. Queste Coadiutorìe adunque colla futura successione non poteron mai in alcun tempo concedersi da i Metropolitani, o da' Sinodi Provinciali, come quelle, che sono apertissimamente contrarie a due ve-

(a) Cap. *Pastoralis*; unic. *de Cleric. agrot. vel debilit.* in 6.

(b) Vid. Gonzal. in 3. Decretal. tit. 6. Comment. in cap. *Consultationibus*, 6. num. 4.

nerabilissime regole de' Canoni in tutta la Chiesa abbracciati, e dalla Sedia apostolica severamente custoditi; sopra de' quali è cosa certa, che non possono nè i Metropolitani, nè i Concilj Provinciali dispensare. La prima regola è, che in una medesima Chiesa non possono esser due Vescovi; trovandosi in questa tale assurdità, quale si troverebbe in una sposa, che fosse accoppiata a due mariti: la qual cosa è ancora contraria a quell' unità, che ciascheduna Chiesa particolare riceve dalla persona di un solo Vescovo, che la governa, come noi abbiamo diffusamente dimostrato altrove coll' autorità di San Cipriano (a). Quindi è, che il sagrosanto Concilio Niceno I. parlando de' Vescovi Novaziani, che tornassero alla Chiesa Cattolica, ordina, che il Vescovo Cattolico di quelle Città, dov' erano i Vescovi Novaziani tornati alla Cattolica fede ritenga la dignità del Vescovato, e che a' Vescovi Novaziani sia conceduto l' onor del Presbiterio, cioè, sieno annoverati tra i Preti, oppur, se così a lui piacerà, dia loro l' ignudo titolo di Vescovo: e non piacendoli ciò, darà loro il luogo de' Corevescovi, o de' Preti, annoverandogli tra il Clero, *acciocchè non sieno due Vescovi in una stessa Città*, ἵνα μὴ ἐν τῇ πόλει δύο ἐπίσκοποι ὦσιν (b). E questa regola era così generalmente e altamente insinuata nell' animo de' Cattolici, che l' Imperador Costanzo per le urgentissime istanze fatteli da i Romani avendo richiamato dall' esilio il Pontefice Liberio, e ordinato, che insieme con Felice reggesse in comune la Chiesa Romana; recitate sopra di ciò le divali sue lettere nel Cerchio, il Popolo tutto le prese a scherno, dicendo, che bene avea provveduto l' Imperadore; poichè siccome gli spettatori nel Cerchio eran divisi in due fazioni cognominate da i loro diversi colori, così uno de i due Pontefici dovea presiedere ad una di esse fazioni, l' altro all' altra. E derise in tal guisa le lettere imperiali, tutti ad una voce esclamarono: *Uno è Dio, uno è Cristo, uno il Vescovo*, come narra Teodoreto, scrivendo, ch' egli riferisce l' istesse parole del Popolo (c). E Sozomeno scrivendo, che dopo questo fatto essendo soprav-

(a) Vedi Tom. 5. lib. 1. cap. 3. §. 13.

(b) *Ubi autem Catholicæ Ecclesiæ Episcopo .... constituto, quidam ex illis adveniunt, certum est quòd Episcopus Ecclesiæ habebit Episcopi dignitatem. Is autem qui nominatur apud eos Episcopus, honorem Presbyterii possidebit; nisi fortè placuerit Episcopo, nominis eum honore censeri. Si verò hoc ei minimè placuerit, providebit ei aut Chorepiscopatus, aut Presbyterii locum, ut in Clero prorsus esse videatur;* NE IN UNA CIVITATE DUO EPISCOPI PROBENTUR *existere*. Concil. Nicæn. I. Can. VIII. ex versione Dionysii apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 45. B.

(c) *Hac Imperatoris Epistola cum in Circo recitata est, Populus exclamavit, æquam esse Imperatoris sententiam. Spectatores enim divisos esse in factiones duas ex coloribus suis cognominatas. Alterum igitur Episcopum huic factioni, alterum illi præesse oportere. Hac ratione cum Imperatoris Epistolam explosissent, omnes una voce acclamarunt:* UNUS DEUS, UNUS CHRI-

ſopravviſſuto pochiſſimo tempo Felice reſſe ſolo la Romana Chieſa Liberio, rifletté, che ciò accadde per divina provvidenza, acciocchè la Sedia di Pietro governata da due Pontefici non foſſe aſperſa da alcuna nota d'infamia, come quella, che ammetteſſe coſa contraria alle leggi della Chieſa *(a)*.

IV. E comechè non ſia coſa improbabile, come altrove abbiamo oſſervato *(b)*, che ne' primi tempi apoſtolici foſſero in una medeſima Città ordinati più Veſcovi; ciò nulladimeno fu fatto dagl'Apoſtoli, non perchè più Veſcovi aveſſero il governo della medeſima Chieſa, ma acciocchè dovendoſi ſpargere in molte Città l'Evangelio, ſi trovaſſero già ordinati gl'Operarj Evangelici per piantar la fede dove foſſero mandati, e preſieder poi ciaſcheduni a' Popoli convertiti. E' neceſſario ancora oſſervar, per non prendere equivoco, che dove il Concilio Niceno determina, che non ſieno dne Veſcovi in una medeſima Città, ciò dee intenderſi quando nella ſteſſa Città ſia una ſola Chieſa, un ſolo gregge, ed una ſola adnnanza di fedeli: non eſſendo ripugnante a' Canoni, che ſiccome in qualche Città, che ſia una nella civile amminiſtrazione ſi poſſan conſiderar due Città, e due Chieſe nell'amminiſtrazione Eccleſiaſtica, così non v'ha ripugnanza, che vi poſſano eſſer due Veſcovi. In queſta guiſa in Napoli lungo tempo furon due Veſcovi, Latino l'uno, l'altro Greco, ciaſcheduni ſeparatamente preſiedendo a i loro greggi governati con diverſo rito. Illuſtre eſemplo di ciò ne ſomminiſtra quello, che narra Sozomeno de' dne Veſcovi di Gaza, e di Majuma. Era Majuma anticamente parte marittima, e porto della ſteſſa Città di Gaza, venticinque ſtadj da eſſa diſtante. Eſſendo i Popoli di Majuma divoti della Criſtiana Religione, Coſtanzo Imperadore ereſſe in Città queſta parte, chiamandola dal ſuo nome Coſtanzia, e ſeparandola da Gaza dedita alle greche ſuperſtizioni, e le fu indi aſsegnato un proprio Veſcovo. Ma aſsnnto all'Imperio Giuliano, in odio della Criſtiana Religione tornò ad unir Majuma, o Coſtanzia alla Città di Gaza, incorporandola con eſſa, e ſottoponendola a' medeſimi Magiſtrati; ma nulladimeno rimaſero diſtinte, e ſeparate le Chieſe, aventi ciaſcheduna ſeparatamente il ſuo Clero, il ſno Popolo, il ſuo Territorio, ed il ſuo Veſco-

CHRISTUS, UNUS EPISCOPUS. εἷς θεὸς, εἷς, χριστὸς, εἷς ἐπίσκοπος. *Ipſa enim eorum verba hic apponere aequum exiſtimavi*. Theodoret. lib. 2. Hiſt. Eccleſ. cap. 17. ex interpret. Valeſii.

(a) *Poſt hac verò cum Felix modico tempore ſupervixiſſet, Liberius ſolus Eccleſiam adminiſtravit. Quod quidem divina providentia ita diſpenſavit, ne Sedes Petri dehoneſtaretur, a duobus Praſulibus ſimul gubernata; quod diſcordia ſignum, & ab Eccleſiaſticis legibus alienum eſt*. Sozomenus lib. 4. Hiſt. Eccleſ. cap. 15. ex interpret. Valeſii.

(b) Vedi Tom. 3, lib. 1. cap. 2. §. 19. num. 1.

vo. In processo poi di tempo un Vescovo di Gaza dopo la morte del Vescovo di Majuma tentando incorporar quella Chiesa al suo Vescovato col motivo, ch'era vietato dal Concilio Niceno, che fossero due Vescovi in una Città; ricorrendo perciò que' di Majuma al Sinodo della Provincia, quello decretò, che dovesse eleggersi il nuovo Vescovo de' Majumani, giudicando cosa ingiusta, che quelli, che per la pietà aveano conseguito il diritto della Città cadessero da questo diritto per la sentenza di un Principe Gentile, almeno quanto al Sacerdozio, all' Ordine, ed all' amministrazione Ecclesiastica (*a*). Questo esempio, ed altri, che si possono addurre, ci fa conoscer come debba intendersi la disposizione del Concilio Niceno. Ma in quanto all' esempio recato da alcuni di Paolino e di Melezio, i quali per lungo tempo furono insieme Vescovi d'Antiochia; questo appunto dimostra, che fu allora universalmente creduto, che due Vescovi una medesima Chiesa amministrar non potevano: posciachè siccome allora quella Chiesa fu divisa in parti, così fu ancora diviso in parti il Mondo Cattolico: e gl' Occidentali, che favorivano Paolino, rigettavan l'ordinazione di Melezio; e gl'Orientali, che aderivano a Melezio, riprovavan l'ordinazione di Paolino: nè alcuno fu, che credesse, che potesse quella Chiesa regolarmente da due Vescovi amministrarsi. Oltredichè, se in quella perturbazione di cose furono presi temperamenti, e composizioni; a ciò ne indusse la necessità di estinguer la discordia: e que' due Prelati ebbero, per così dire, separati greggi, cui presiedevano. Così ancora tra le vanità immaginate da' torbidi ingegni deve porsi la quistione eccitata nel passato secolo del doppio Vescovato Romano di San Pietro e di San Paolo, e del doppio Capo della Chiesa Romana, che alcuni temerariamente osavano asserire: e tra i molti, che allora confutaron questa vana opinione, scrisse ancora, a persuasione d'Innocenzo X. se prestiamo fede al Baluzio, Pietro de Marca, e nell' anno MDCXLVII. mandò al Pontefice una sua dissertazione *de Singulari Primatu Petri*, che da Innocenzo fu fatta legger pubblicamente (*b*).

V. Stette adunque sempre ferma questa regola Ecclesiastica, che in una medesima Chiesa non possono presieder due Vescovi. L'altra regola Ecclesiastica, che da questa quasi da fonte deriva, è quella, che vivente il Vescovo, per qualunque impotenza involontaria, che gli sopravvenga di governar la sua Chiesa, non può destinarglisi il successore. Cotal regola si vede stabilita nel Concilio Antiocheno, i cui Canoni benchè non sieno di Concilio Generale, sono stati mai sempre da tutta la

(*a*) Vide Sozomen. lib. 5. Hist. Eccles. cap. 3. (*b*) Vide Baluz. in Vit. Marcæ.

ta la Chiesa venerati e ricevuti. Nel Canone adunque XXIII. di questo Concilio si stabilisce, che non possa il Vescovo costituire il suo successore, ancorchè ciò faccia in fine della vita; e cotal destinazione sia del tutto nulla: e che non possa dal Sinodo della Provincia, *a cui solo appartiene secondo il diritto Ecclesiastico*, destinarsi il successor di alcun Vescovo, se non dopo la morte di quello (*a*). Per ragione adunque di queste regole osservate rigorosamente dalla Sedia apostolica stimarono i Romani Pontefici cosa illecita e contraria a i Canoni, che i Metropolitani e' Sinodi destinassero, o costituissero successori a que' Vescovi, che impotenti per infermità, o per vecchiaja al reggimento della Chiesa, non rinunciassero spontaneamente il Vescovato, e rimanesse perciò la Chiesa vacante. Intorno all' anno CCCCXLV. San Lione I. acerbamente riprese S. Ilario Vescovo d' Arles; posciachè essendo infermo un tal Vescovo per nome Projetto gli avea dato il successore, ordinando in suo luogo un altro Vescovo: onde essendo pervenute sopra di ciò le querele così di Projetto, come de' Cittadini di quella Chiesa al Pontefice (*b*); egli scrivendo a' Vescovi della Provincia di Vienna, di cui Ilario era Metropolitano, si accese di tanto zelo contro l' istesso Ilario, che dopo averlo rimprovverato, ch' egli quanto era dal canto suo avea tolta la vita a quel Vescovo, aggiungendo alla sua infermità questo dolore col destinargli un successore, acciocchè non gli rimanesse via di tornare alla salute (*c*), decretò, che fosse rimosso da quella Chiesa il Vescovo ordinato da Ilario, e che Projetto rimanesse nell' esercizio del suo Sacerdozio (*d*). Convien nulladimeno confessare, che noi siamo in luogo assai difficile: conciossiachè non si sa nè di qual Città, nè di qual

(*a*) *Nec liceat Episcopo alium pro se successorem constituere, etiamsi sit in fine vitæ. Si quid autem fiat ejusmodi, irrita sit constitutio. Servetur autem ritus Ecclesiasticus, qui continet, non aliter debere fieri, quàm cum Synodo & judicio Episcoporum, qui post defuncti dormitionem potestatem habent dignum provehendi*. Concil. Antiochen. Can. 23. ex interpret. Gentian. Hervet. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 594. in fin. & seq.

(*b*) *Fratris & coepiscopi nostri Projecti querela successit: cujus ad nos literæ lacrymabiles & dolendæ, de superordinato sibi Episcopo sunt directæ. Epistola quoque ingesta est civium ipsius, & numerosa singulorum subscriptione firmata, invidiosissimis contra Hilarium plena quærimoniis, quod Projecto Episcopo suo ægrotare liberum non fuisset, ejusque Sacerdotium in alium præter suam notitiam esse translatum, & tanquam in vacuam possessionem ab Hilario pervasore hæredem viventis inductum*. S. Leo I. Epist. X. cap. 4. ad Episcop. per Provinc. Viennen. juxtà ordin. Quesnel. alias Epist. 89.

(*c*) *Quantum enim in se fuit, illi subtraxit lucem, abstulit vitam, qui hunc dolorem, in locum ejus alterum subrogando, ne ad salutem illi recursus esset, injecit .... Non ergo Hilarius tàm studuit Episcopum consecrare, quàm eum potius, qui ægrotabat, occidere; & ipsum quem superposuit, malè ordinando decipere*. Idem Epist. cit. cap. 4. & 5.

(*d*) *Nos tamen, quod vobis credimus Deo judice placiturum, in commune cunctis Fratribus consulentes, & malè ordinatum submoveri, & Episcopum Projectum in suo Sacerdotio permanere debere decrevimus*. Idem ibi.

qual Provincia fosse Vescovo questo Projetto. E benchè il Cardinal Baronio abbia creduto, che Projetto appartenesse alla Provincia Viennese, e sottoposto all' ordinazione, ed al diritto metropolitico di Sant' Ilario, e che l'opinione del Baronio venga confermata dalle notizie degl' illustri fratelli Sammartani intorno a' Vescovi della Città di Diè nella Provincia di Vienna, tra' quali Vescovi Diensi all' anno CCCCXL. si vede annoverato Projetto *(a)*: contuttociò scrivendo San Lione, che Ilario avea osato sostituire a Projetto infermo e vivente un Vescovo in Provincia aliena, e riprendendolo agramente anche per questo, non pare che possa asserirsi, che Projetto appartenesse alla Provincia di Vienna, di cui certissimamente era Ilario Metropolitano. Ma chechesia di ciò, l'acerba riprensione, con cui San Lione rimproccia la sostituzione fatta da Sant' Ilario d'un Vescovo successore a Projetto infermo, chiaramente dimostra, ch' ei non l' averebbe potuta fare quando anche fosse stato Metropolitano di lui.

VI. Non minor risentimento per cagione assai più prossima al nostro proposito fece Ilaro Papa intorno all' anno CDLXV. contro Ascanio Metropolitano di Tarragona, e i Vescovi di quella Provincia. Nundinario Vescovo di Barcellona avendo ottenuto da Ascanio, e da' Vescovi della detta Provincia di ordinar Vescovo in un Municipio della sua Diocesi un certo Ireneo; per disposizione di ultima volontà lo lasciò erede di quel poco, ch' ei possedeva di suo, ed inoltre mostrò desiderio, ch' ei succedesse in suo luogo. Nel desiderio di Nundinario concorsero col loro consenso il Clero e la Plebe di quella Città, e molti nobili Provinciali, e pregarono Ascanio e gl'altri Vescovi della Provincia di Tarragona, acciocchè comprovassero l' elezione da loro fatta d' Ireneo in luogo di Nundinario; la qual cosa essi, per soddisfar così alla volontà del Vescovo, che lo avea disegnato suo successore, come alle richieste de' Cittadini, crederono di dover fare. Ma nulladimeno conoscendo, che quest' affare trascendeva la potestà del Metropolitano, e del Sinodo, domandarono umilmente al Pontefice Ilaro la conferma del loro decreto *(b)*. Ma fatte legger da Ilaro le lettere de' Vescovi di Tarragona in un

(a) Gallia Christiana FF. Sammarthanor. ad annum 440.

(b) *Episcopus Barcinonensium Civitatis Sanctus Nundinarius sortem explevit conditionis humana. Hic Episcopo venerabili fratri Ireneo, quem ipse antea in Diœcesi sua nobis volentibus constituerat, derelinquens ei, quod potuit habere paupertas suprema voluntatis arbitrio, in locum suum, ut substitueretur, optavit. Sed defuncti judicium in ejus meritum non vacillat. Siquidem omnis Clerus & Plebs ejusdem Civitatis, & optimi plurimi Provinciales, ut idem ejus locum observaret a nobis speraverunt dato consensu. Nos cogitantes defuncti judicium, & probantes ejus vitam, & nobilitatem, atque multitudinem, qui petebant, simul & uti-*

un Sinodo di Vescovi raunati in Roma in occasione di celebrare il natale del suo Pontificato, esclamaron tutti, essersi da Ascanio, e da' Vescovi di quella Provincia violati i Canoni, doversi onninamente troncar quest' abuso, che il Vescovato si deferisca come in ereditaria successione (*a*). Quindi il Pontefice rispondendo ad Ascanio, ed a' Vescovi Tarragonesi ordina, che sia rimosso Ireneo dal Vescovato di Barcellona, come intruso in quella Chiesa contro i Canoni, e che si venga alla canonica elezione di un altro Vescovo, acciocchè con ingiuria divina non passi il Vescovato in ereditaria successione (*b*). E quì è da osservarsi, che non fu ripresa dal Pontefice l' ordinazione d' Ireneo fatta da Nundinario Vescovo di Barcellona col consenso de' Vescovi comprovinciali, acciocchè come Vescovo, lui vivente, amministrasse una porzione della sua Diocesi; poichè queste semplici Coadiutorie non son proibite da' Canoni; ma fu ben ripreso, che Ireneo fosse designato da Nundinario suo successore, che in questa successione, vivente Nundinario, concorressero il Clero ed il Popolo col loro consenso, perchè ciò esprimeva una certa immagine di ereditaria successione; e per tal cagione era vietato da' Canoni Antiocheni, i quali proibiscono, che il Vescovo si elegga il successore anche in fine di vita, e che prima della morte del Vescovo si tratti del successore. Anzi questo stesso era contro i Canoni Niceni, che vietavano due Vescovi in una medesima Chiesa: per la qual cosa l' istesso Pontefice Ilaro scrivendo singolarmente ad Ascanio sopra questo fatto d' Ireneo, non lasciò di rammentar la disposizion del Niceno, *che non permettesse, che fossero due Vescovi in una medesima Chiesa* (*c*). Or se non è lecito a' Metropolitani, ed a' Sinodi confermar l' elezione fatta dal Clero e dal Popolo del successore desiderato dal Vescovo in fin della vita, ancorchè la confermino dopo la morte del medesimo Vescovo, che il suo successor disegnò, e perciò Ilaro agramente riprovò questa conferma; molto meno fu loro lecito in alcun tempo dare al Vescovo il Coadiutore col diritto di succederli nel Vescovato: essendochè tali successioni avendo sembianza di successione ereditaria sono odiose a' Cano-

& utilitatem Ecclesiæ memoratæ, optimum duximus, ut tanto Sacerdoti, qui ad divina migraverat, non minoris meriti substitueretur Antistes .... Ergo suppliciter precamur Apostolatum vestrum, ut humilitatis nostræ decretum, quod justè a nobis videtur factum, vestra auctoritate firmetis. Epist. 2. Tarraconensium Episcopor. ad Hilarium Papam apud Labbè Tom. 5. Concil. edit Ven. col. 55. E.

(*a*) Vide Acta Concil. Roman. sub Hilaro apud Labbè Tom. cit. col. 86. & seq.

(*b*) Epist. 2. Hilari Papæ ad Ascanium, & Episcop. Tarraconen. Prov. cap. 2. & 3. apud Labbè Tom. cit. col. 59.

(*c*) *Nec unius Ecclesiæ duo esse permittantur Antistites*. Epist. 3. Hilari Pap. ad Ascan. Tarraconen. apud Labbè loc. cit. col. 61. B.

a' Canoni, ed abborrite da' Padri. Nè possono i Metropolitani, ed i Sinodi Provinciali dispensar sopra i Canoni generali.

VII. Questo medesimo zelo dell' osservanza de' Canoni intorno a non dar successore al Vescovo infermo, ed impotente a regger la Chiesa, ma semplice Coadiutore, dimostrò San Gregorio Magno nella infermità di Giovanni Arcivescovo di Acrida, o sia della Giustiniana prima; al quale, essendo per infermità non solo impotente a governar quella Chiesa, ma ancora a guardar quella Città, voleva l' Imperador Maurizio, che li fosse dato il successore; ma negò San Gregorio, esser ciò permesso da' Canoni (*a*), e concedè solamente, che li fosse dato un semplice Coadiutore, il quale potesse amministrar la cura di quella Chiesa, e tenere nel suo reggimento il luogo di quel Prelato, senzache egli venisse perciò deposto, e adempiere le di lui parti nella custodia della Città (*b*). E quì è da osservarsi, che il destinare il successore al Vescovo vivente era riputato per una cosa stessa, che il deporlo dall'uffizio: poichè non si pensava allora, che potesse darsi al Vescovo il successore, rimanendo quello nel suo onore e nel suo diritto, senzachè ne seguisse, che due Vescovi fossero in una medesima Chiesa contro la disposizione de' Canoni. Nulladimeno in altra occasione sembra, che San Gregorio fosse assai più indulgente, concedendo che il Coadiutor succedesse al Vescovo, cui davasi; così veramente però, che non fosse consagrato in luogo del Coadiutore, se non dopo la morte di questo; ma ciò in un caso assai particolare, cioè, di un Vescovo di Francia sottoposto al Metropolitano di Lione, il quale pativa così eccessivi dolori di capo, che lo alienavano dalla mente. Scrivendo pertanto il Pontefice ad Eterio Arcivescovo di Lione ordina, che se il male di quel Vescovo era così pertinace, che non lo lasciasse tornare agl' uffizj di mente sana, allora gli si desse un fedel Coadiutore, che adempiesse gli uffizj di quello, e amministrasse la reggenza di quella Chiesa; il quale sopravvivendo all' infermo, dopo la di lui morte dovesse consagrarsi Vescovo in suo luogo. Ed in tanto se richiedesse la necessità o utilità di quel-

(*a*) *Scripsit mihi tua dilectio, piissimum Domnum nostrum reverendissimo Fratri meo Joanni primæ Justinianæ Episcopo pro ægritudine capitis, quam patitur, præcipere succedi; ne fortè dum Episcopi jura eadem Civitas non habet, quod absit, ab hostibus pereat. Et quidem nusquam Canones præcipiunt, ut pro ægritudine Episcopo succedatur. Et ideo injustum est, ut si molestia corporis irruat, honore suo privetur ægrotus. Atque ideo hoc per nos fieri nullatenus potest, &c.* S. Greg. Magn. Epist. 41. ad Anatol. Diacon. lib. 9. juxtà vet. ordin.

(*b*) *Sed suggerendum est, ut si is, qui est in regimine, ægrotat, dispensator illi requiratur talis, qui possit ejus curam omnem agere, & locum illius in regimine Ecclesiæ, ipso non deposito, conservare, ac in custodia Civitatis implere, ut nec omnipotens Deus offendatur, neque Civitas inveniatur esse neglecta.* S. Gregor. Epist. 41. cit.

di quella Chiesa, che fosfero ordinati Preti, o Diaconi, queste ordinazioni si facessero dal Metropolitano *(a)*. E quì è da osservarsi, che si trattava di un Vescovo fuora di senno, e nel caso, in cui non vi fosse speranza, ch' ei potesse tornare a sana mente; nel qual caso certamente egli era civilmente morto; onde anche senza ingiuria de' Canoni gli si sarebbe potuto dare il successore: ma nulladimeno perchè i Canoni vogliono, che vivente il Vescovo non possa darglisi successore, come l'istesso San Gregorio in questa stessa lettera afferma *(b)*; perciò non volle, che fosse alcuno ordinato in suo luogo, ma gl' assegnò un semplice Coadiutore, il quale dopo la di lui morte fosse ordinato in suo luogo. Ma benchè in questo luogo sembri, che San Gregorio conceda al Coadiutore il diritto di succedere, dicendo che dopo la morte del Vescovo debba consagrarsi; nulladimeno scrivendo sopra l'istesso fatto alla Regina Brunichilde, e ripetendo le stesse cose scritte ad Eterio, dice, che il Coadiutore sopravvivendo al Vescovo infermo *possa succedere in luogo di lui* *(c)*. Dal che apparisce, che San Gregorio non concedette a questo Coadiutore il diritto della successione, ma solamente lo dichiarò capace di poter succedere, cioè, d'essere eletto, e consagrato Vescovo dopo la morte dell'infermo.

VIII. In questo proposito non si vuol lasciar d' osservare, che Pietro de Marca dopo avere addotta la soprallegata autorità di S. Gregorio Magno nella lettera a Brunichilde Reina di Francia soggiunge, che se alcuno stimasse non esser lecito fuor del Romano Pontefice di concedere al Vescovo il Coadiutore colla futura successione, gli si potrebbe oppor l'esempio di Sant' Agostino, dal quale si può trarre argomento, che competa questo diritto a' Vescovi comprovinciali, se alcun Vescovo domandi il Coadiutore, e concorra *il consenso degl' elettori*: e siegue, dicendo, che i Canoni Gallicani provano esser legittimo quest uso, *e che il Sinodo della Provincia* può decretar questo diritto di futura successione in grazia di qualche uomo esimio, si tratti

(a) *Enim verò si nullo tempore ad sanæ mentis redit officium, persona fidelis, ac vita probabilis est eligenda, quæ ad regimen Ecclesiæ idonea possit existere, atque de animarum utilitate cogitare, inquietos sub disciplinæ vinculo restringere, Ecclesiasticarum rerum curam gerere . . . . . . Qui etiam si Episcopo qui nunc ægrotat, superstes extiterit, loco ejus debeat consecrari. Ordinationes verò Presbyterorum, vel Diaconorum, seu alterius ordinis, si fieri in eadem Ecclesia causa poposcerit, fraternitati tuæ noveris reservandum, quatenus, &c.* Sanctus Greg. Magn. Epist. 7 ad Etherium Lugdun. lib. 11. juxta veter. ordin.

(b) *Et ideo quia viventem Episcopum ab officio suo necessitas infirmitatis non crimen abducit, alium loco ejus, eo recusante, nulla sinit ratio ordinari.* Idem Epist. cit.

(c) *Talisque, si superstes extiterit, ejus possit loco succedere.* S. Gregor. Epist. 8 ad Brunichildem Regin. Franc. lib. 11. juxta vet. ordin.

o del Vescovato, o dell' Arcivescovato: in prova di che allega il XLVII. Canone del Concilio di Meaux celebrato l'anno DCCCXLV. (a). Ma dell' esempio di Sant' Agostino, che fu Coadiutore e successor di Valerio nel Vescovato d' Ippona, parleremo di quì a poco. In quanto al Canone del Concilio di Meaux, per quanto sia oscura ed ambigua l' intelligenza d' esso; contuttociò quella si può raccorre quanto basta per far comprender, niente meno dedursi da questo Sinodo, che appartenga a' Sinodi Provinciali il dar Coadiutori col diritto di succedere in quella guisa, che il de Marca stesso asserisce, che può esser legittimo quest' uso. Nel detto Canone adunque si dispone, che *se il Vescovo per cagione d' infermità corporale non potrà esercitare il ministero Ecclesiastico, sia riposto nell' ordinazione dell' Arcivescovo, colla volontà del Vescovo della medesima Chiesa, il provvedere in qual modo non manchi il debito uffizio: ed il Vescovo ordini, e disponga con volontà dell' Arcivescovo, per la custodia della pace e della carità, in qual modo sia eseguito l' ossequio appartenente alla Repubblica per tali persone de' sudditi, e de' Ministri Ecclesiastici, i quali non sieno elevati, o agitati dall' appetito indebito di succeder nel Vescovato; se non se alcuno sarà così morigerato, che secondo gl' istituti del Beato Gregorio nel libro dell' Epistole, ed umilmente giovi nella soggezione, e dappoi virilmente conforme alle sagre regole presieda . . . . . Ma se accaderà tal necessità nell' Arcivescovo, esso similmente col consiglio de' suoi Vescovi faccia quest' ordinazione* (b). Ma in questo Canone non si fa menzione nè punto nè poco del *consenso* degl' elettori, che il de Marca reputa necessario, acciocchè da' Vescovi Provinciali si possa concedere al Coadiutore il diritto della futura successione (c); ma tutto il negozio si rimette alla volontà del Vescovo, ch' ha bisogno di Coadiutore, ed al consenso del Metropolitano: il Vescovo col consenso del Metropolitano può ordinare e disporre in qual modo da' Ministri

(a) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 11.

(b) *Si Episcopus ministerium Ecclesiasticum propter infirmitatem corpoream exhibere non potuerit, in Archiepiscopi hoc, cum voluntate Episcopi ejusdem Ecclesiæ, maneat ordinatione, qualiter debitum officium non remaneat. Obsequium verò ad Rempublicam pertinens qualiter exequatur, per tales ex subditis & Ecclesiasticis Ministris, cum consensu Archiepiscopi, propter pacis caritatisque custodiam, Episcopus ordinet ac disponat, quos succedendi in Episcopatu appetitus indebitus non elevet, neque vexet; nisi ita moratus extiterit, ut secundum instituta B. Gregorii in libro Epistolarum, & humiliter in subditione prosit, & post viriliter conveniens sanctis regulis præsit . . . . . Sin autem in Archiepiscopo talis necessitas acciderit, similiter ipse consilio Episcoporum suorum hujusmodi ordinationem exhibeat.* Concil. Melden. Can. XLVII. apud Labbé Tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 976.

(c) *Jus illud Episcopis quoque Comprovincialibus competere, si quis Episcopus Coadiutorem postulet, & electorum consensus accedat.* Marca loc. cit.

ſtri Eccleſiaſtici Coadiutori ſi eſeguiſca il miniſterio Eccleſiaſtico, e ſi ſoddisfaccia all' oſsequio verſo la Repubblica, cioè, a quel temporal' oſsequio, che i Veſcovi per ragion de' regali e de' feudi preſtavano a' Principi. Anzi apertamente in queſto Canone ſi eſcludon le future ſucceſſioni; mentre ſi vuole, che tali ſieno i Coadiutori, che non ſi laſcino traſportar dal deſiderio diſordinato di ſucceder nel Veſcovato. Ma il de Marca ſi attacca a quelle parole, *ſe non ſe alcuno ſarà così morigerato*, *&c.* e dice, chè i Sinodi Provinciali potean decretar queſto diritto di ſucceſſione futura in grazia di alcun' uomo eſimio; quaſichè per quelle parole ſi voleſse in queſto Canone commettere al Veſcovo col conſenſo dell' Arciveſcovo concedere il diritto della futura ſucceſſione ad un Coadiutore di eſimia probità ſenza conſenſo del Clero e del Popolo: quando le dette parole altro non vogliono indicare, ſe non che, ſe il Coadiutore ſi porta bene nel miniſtero commeſsoli, poſsa dopo la morte del Veſcovo eſser' eletto in ſuo luogo, e ſuccederli. La qual coſa non è certamente proibita da' Canoni: e altro è, che al Coadiutore poſsa concederſi il diritto di ſuccedere al Veſcovo, eſso vivente; altro, che poſsa eſser' eletto dopo la morte del Veſcovo, e ſuccederli nel Veſcovato: quello, e non queſto proibiſcono i Canoni: quello, e non queſto apre la ſtrada alle ſucceſſioni ereditarie: ſiccome proibiſcono i Canoni, che il Veſcovo anche in fine di vita elegga il ſucceſsore; ma non proibiſcon già, che in fine di vita diſegni agl' elettori il ſucceſſore, e moſtri loro qualche perſona degna del Veſcovato, e d'eſsere eletta: mentre ſappiamo, che uomini ſantiſſimi in fine della vita hanno in queſta guiſa diſegnati i loro ſucceſsori, cioè, moſtrato agl' elettori la perſona, che ſtimavan degna di eſser' eletta dopo la loro morte; poichè queſte deſignazioni non davano alcun diritto di ſucceſſione al diſegnato; ed i Canoni proibiſcon l' elezione del ſucceſſore, o ſi faccia dal Veſcovo, o ſi faccia dal Sinodo, vivente tuttavia eſso Veſcovo; e ſolamente allora queſte deſignazioni ſono proibite, quando vadan congiunte coll' elezione fatta vivente il Veſcovo, come la deſignazione d' Ireneo fatta da Nundinario, e comprovata, eſso vivente, col conſenſo, e coll' elezione del Clero e del Popolo.

IX. Ma quando ancora ſoſtener ſi voleſſe, che in queſto Canone del Concilio di Meaux veniſse eſpreſsa l' autorità, o la facoltà de' Metropolitani, e de' Sinodi Provinciali di conceder le Coadiutorìe colla futura ſucceſſione; contuttociò di niun valore ſarebbe queſto Canone particolare, e di Concilio Provinciale, come eſpreſſamente contrario a' Canoni, ed alle regole generali di tutta la Chieſa, contro le quali

regole niente dispor possono i Sinodi, o Provinciali, o Nazionali. E se i Romani Pontefici, i quali solamente, dove la necessità, o l'utilità della Chiesa lo richieda, posson dispensar sopra i Canoni generali, si son dichiarati, non volendo dispensare, che attesi i Canoni non potevano accordar questo diritto di successione, come l'hanno legittimamente potuto concedere i Metropolitani, ed i Sinodi Provinciali? Ma quanto credessero i Romani Pontefici esser contrarie a' Canoni queste successioni, benchè alcuna volta per utilità della Chiesa le permettessero, dispensando sopra gli stessi Canoni, si può conoscer da quello, che il Pontefice Zaccaria fece in questo proposito con San Bonifacio Apostolo della Germania, Vescovo di Magonza, e Martire. Essendo stato questo santo Prelato consagrato Vescovo da Gregorio III. e da lui spedito Legato, e Missionario apostolico nelle parti della Germania allora infedeli, ottenne dal medesimo Pontefice di potere ordinar Vescovo un Prete, il quale succedesse in suo luogo nel Vescovato (*a*). Ma volendo eseguir questa concessione, e incontrando alcune difficoltà, consultò S. Zaccaria successor di Gregorio, il qual Zaccaria così rispose: *In quanto a quello, che tu dicesti di volerti costituire un successore, cosichè vivendo tu sia eletto Vescovo in tuo luogo; ciò, per nessuna ragione possiamo comportar che ti si conceda: imperciocchè si dimostra esser contrario ad ogni Ecclesiastica regola, e contro gl' istituti de' Padri. Ma vogliamo* (che quello, che tu volevi eleggere) *ti sia Ministro, e Coadiutore nell' Evangelio di Cristo, dicendo l' Apostolo*: „ Se alcuno amministerà bene, si acquisterà un buon „ grado „: *conciossiachè è manifesto, esser cosa assai riprensibile, che vivendo tu ti sostituiamo un successore* (*b*). Quindi l'esorta a pregare il Signore, acciocchè li voglia concedere un successore, il quale possa a lui piacere, e che sia idoneo a reggere irreprensibilmente quel Popolo, che Dio stesso per mezzo della di lui industria s' era compiaciuto chiamar nella sua santa grazia (*c*). Soggiungendo bensì, ch' esso potea concederli, se avesse voluto, quanto domandava; ma l' incertezza della morte, e l' ignoranza del punto, in cui chi prima, e chi dopo doverà passar da questa all' altra vita faceano, ch' ei non concedesseli

(*a*) Vide Epist. Bonifacii ad Zachariam cap. 4. apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 229. A.

(*b*) *De eo autem quòd tibi successorem constitui velle dixisti, ut te vivente in loco tuo eligatur Episcopus, hoc nulla ratione concedi patimur; quia contra omnem Ecclesiasticam regulam, vel instituta Patrum esse monstratur. Sed volumus ut tibi ministret, & sit in Evangelio Christi adjutor, dicente Apostolo*: Si quis benè ministraverit, bonum sibi gradum acquiret. *Nimis enim reprehensibile est manifestum est, ut te vivente alium tibi substituamus.* Epist. Zachar. ad Bonifac. apud Labbè Tom. cit. col. 232. C. D.

(*c*) Idem ibi.

desseli quanto chiedeva (*a*). Finalmente concede a Bonifacio solamente questo, che se il Coadiutor da lui assunto sopravviverà al di lui passaggio, egli nell'ora che conoscerà dover passare all'altra vita, scorgendolo idoneo, alla presenza di tutti lo disegnì suo successore, acciocchè dopo la morte di lui venga ordinato: spiegandosi, che quello, che concede a lui costretto dalla carità, non comporterebbe mai di concedere a chiunque altro si fosse (*b*). Da questo fatto si può comprender quanto abborrissero i Romani Pontefici dal concedere a' Coadiutori il diritto della futura successione, come contrario ad ogni regola, ed agl' istituti de' Padri, benchè dichiarassero di poterlo concedere, come quelli, che per giustissime cause dispensar poteano sopra i Canoni universali, e particolarmente nel caso di San Bonifacio Legato e Missionario apostolico, e fondator di quella Chiesa, per cui desideravasi il successore: e da ciò si può intender quanto vanamente pretendano alcuni, che fosse in potestà de' Metropolitani, e de' Sinodi Provinciali il concedere a' Coadiutori questo diritto di successione. Non vuolsi però tacere, che alcuni anni dopo queste lettere di Zaccaria, le quali secondo il Pagi furon scritte l'anno DCCXLII. (*c*) e propriamente l'anno DCCXLVIII. trovandosi San Bonifacio, che allora reggeva la Chiesa di Magonza, aggravato dall'età, e dalla debolezza delle forze, pregò San Zaccaria ad assolverlo dalla cura pastorale, ed a permettergli, ch'ei in suo luogo ordinasse e sostituisse un'altro Vescovo pe 'l reggimento di quella Chiesa fatta Arcivescovile dallo stesso Pontefice (*d*). Il Pontefice rispondendogli li rammenta prima, ch'egli era Legato della Sedia apostolica; indi l'esorta a non abbandonar quella Chiesa (*e*); e finalmente dove non possa fare altramente, assolvendolo dall'uffizio, li concede, che trovando persona perfetta secondo il suo desiderio, capace di quella sollecitudine, e di quella cura dell'animc, ch'era necessaria, l'ordini Vesco-

(*a*) *Nam quomodo hac quæ poposcisti, si & voluerimus, concedere possumus, &c.* Idem ibi.

(*b*) *Sin autem & eundem voluerit divina clementia post tui diem transitus superesse, si eum aptum esse cognoveris, & in tua voluntate fuerit definitum, ea hora, qua te de præsenti sæculo migraturum cognoveris, præsentibus cunctis tibi successorem designa, ut huc veniat ordinandus. Hoc nulli alii concedi patimur, quod tibi caritate cogente largiri censuimus.* Idem ibi. E.

(*c*) Vide Pag. ad ann. 742. num. 6. & 7.

(*d*) *Petiisti autem, ut cum nostro consultu, superveniente tibi senectute & plena dierum ætate, atque imbecillitate corporis, si invenire potueris alium, in eandem Sedem, in qua praes, pro tui persona debeas collocare. Tu verò, carissime, Legatus & Missus es, ut fuisti, Sedis apostolicæ* Epistol. Zachariæ ad Bonifac. apud Labbè Tom. cit. col. 257. C.

(*e*) *Nos verò, adjutore Deo, consilium præbemus tuæ reverendæ sanctitati, ut pro salute animarum rationabilium factore Christo, Sedem quam obtines sanctæ Moguntinæ Ecclesiæ nequaquam relinquas; ut impleatur Dominicum in te præceptum:* „ Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit „. Epistol. cit. Zachar. ibi.

Vescovo in suo luogo (*a*). Or queste due lettere di Zaccaria scritte in diversi tempi, e per diverse occasioni, malamente, e indigestamente confuse da Graziano in uno stesso Capitolo con perversione de' tempi, e delle cose (*b*), hanno fatto credere, che in esse si disponga, che al Vescovo gravato dalla vecchiaja debba darsi il Coadiutore, che li succeda dopo la morte, come porta la rubrica o titolo di quel Capitolo appresso i Pitei (*c*); la qual cosa è cagione di grand' equivoco.

X. Essendo stata questa la pratica, e l'osservanza della Sedia apostolica fino all'VIII. secolo nel riputar contrarie alle regole generali della Chiesa le Coadiutorie col diritto di successione, poco dee importar degl' esempli, che si adducono in contrario intorno al diritto di successione conceduto a' Coadiutori da' Sinodi Provinciali: anzi questi stessi esempli si debbon contar come abusi. Nulladimeno non può negarsi, che si trovano di ciò esempli antichissimi. Il più antico è quello, che narra Eusebio d'Alessandro Vescovo d'una Città della Provincia di Cappadocia, il quale verso il fine del secondo secolo, o verso il principio del terzo, portatosi in Gerusalemme per visitar que' santi luoghi, fu dal Popolo di quella Città trattenuto, ed eletto succesor di Narciso Vescovo di Gerusalemme, vecchio più che centenario, e fatto suo Coadiutore finchè quello visse (*d*). Onde, come osserva opportunamente Arrigo Valesio, questo è il primo esempio, che occorra nella Storia Ecclesiastica de' Coadiutori de' Vescovi (*e*); e, come il medesimo Scrittore soggiunge, in quest' elezione d'Alessandro furono ammesse due cose contro le regole Ecclesiastiche: l'una, che Alessandro fu trasferito da una Chiesa all'altra: la seconda, che vivente Narciso fu fatto suo successore nella medesima Chiesa, e Vescovo insieme con lui (*f*). Lodovico Tommasino però figura in questo fatto un Sinodo di Vescovi della Provincia, i quali si sottoscrivessero a due dispense; cosichè sciogliessero Alessandro dal vincolo della prima Chiesa, e lo costituissero Coadiutore, e Convescovo a Narciso, e suo successore (*g*). Ma nulla di ciò narra Eusebio; nulla di ciò facea di bisogno, attesa la narrazione di Eusebio. Questo Scrittore attribuisce tutto questo fatto ad uno straordinario prodigio della divina provvidenza. Narra adunque, che Ales-

(*a*) *Sin verò, si Dominus dederit juxtà petitionem tuam hominem perfectum, qui possit solicitudinem habere & curam pro salute animarum, pro tui persona illum ordinabis Episcopum*. Epist. cit. ibi.

(*b*) Vide Can. *Petiisti*, 17.

(*c*) *Senectute gravato Coadiutor est dandus, qui morienti succedat*. Titulus Can. *Petiisti*, juxta Pithæos.

(*d*) Eusebius Hist. Eccles. lib. 6. cap. 11.

(*e*) Valesius in Not. ad Hist. Euseb. loc. cit.

(*f*) Valesius ibi.

(*g*) Thomassin. *de Benefic*. par. 2. lib. 2. cap. 55. num. 10.

Alessandro fu ammonito per rivelazione divina, ch'egli era chiamato da Dio a coadiuvare, e participar nel Sacerdozio con Narciso: che mosso da questa visione, come oracolo divino, da Cappadocia si portò in Gerusalemme; e che ivi umanissimamente ricevuto da' Cherici e fedeli di quella Chiesa, non lo lasciaron tornare: imperocchè aveano anch'essi ricevuta una simile rivelazione, e s'era intesa da quelli, che ivi erano più eminenti in santità una voce chiarissima, la quale significava loro, che usciti fuor delle porte della Città ricevessero il Vescovo destinato loro da Dio. La qual cosa avendo essi fatta, consentendo i Vescovi delle Chiese vicine, lo costrinsero a rimanersi appresso di loro (*a*). E qui è da notare, che Ruffino interpetrando, e traducendo in latino questo passo di Eusebio dice, che la rivelazione intorno alla destinazione di Alessandro al Sacerdozio di Gerusalemme fu fatta da Dio a Narciso, ed a molti altri uomini santi della Plebe; ma la voce prodigiosa, che diceva, che ricevessero Alessandro, come Vescovo lor destinato da Dio, fu intesa da tutta la moltitudine quel giorno stesso, ch'era uscita ad incontrarlo fuora delle porte della Città (*b*). La quale interpetrazione di Ruffino, come più acconcia a spiegar la narrazione oscura di Eusebio, viene approvata, e commendata dal Valesio, lodando Ruffino, ch'abbia fatto l'uffizio di buono interpetre (*c*). Or senza dire, che i Canoni, che proibiscono le traslazioni, che vietan le successioni vescovili, viventi i Vescovi, che vogliono che l'elezioni si facciano dopo la morte de' Vescovi, e che due Vescovi non presiedano ad una medesima Chiesa, furon fatti un secolo e più dopo l'elezione d'Alessandro: tuttociò, che in quest'elezione accadette fu per opera straordinaria della divina provvidenza, e perciò non v'avea bisogno della dispensa del Sinodo

della

(*a*) *Supradictum Alexandrum alterius Ecclesiæ Episcopum divina dispensatio per revelationem quandam, quæ illi in somnis apparuerat, ad participandum cum Narcisso Sacerdotis officium evocavit. Hac igitur visione tanquam divino admonitus oraculo Alexander, cum ex Cappadocia, in qua primùm Episcopus fuerat ordinatus, Hierosolymam profectus fuisset, tum orandi, tum locorum visendorum gratia; Fratres illius Ecclesiæ humanissimè eum excipientes, reverti post hæc in Patriam non siverunt. Alia quippè revelatio etiam ipsis per somnum visa fuerat, & vox quædam evidentissima ab iis, qui sanctitate inter ipsos eminebat, audita. Significabat enim ipsis, ut extra portas Civitatis egressi, destinatum sibi a Deo Episcopum susciperent. Quod cum illi, consentientibus vicinarum Ecclesiarum Episcopis, fecissent, manere deinceps eum apud se coegerunt.* Eusebius loc. cit. ex interpret. Valesii.

(*b*) *Ostendebatur enim evidenter a Domino non solùm ipsi beato viro Narcisso, sed & aliis plurimis per revelationes in Plebe, ut ipsum in loco sancto Episcopum detinerent. Præterea (quod supra cætera omnia magis terrificum fuit) eo die, quo ingressurus Urbem Alexander nunciatus est, & multitudo Fratrum plurima extra portas in occursum ejus egressa est, vox cælitus manifestissimè, omnibus audientibus, facta est, dicens: Suscipite Episcopum, qui vobis a Deo destinatus est.* Rufinus Histor. Ecclef. Eusebii lib. 6. cap. 9.

(*c*) Valesius in not. ad Eusebium lib. 6. cap. 11.

della Provincia, quando con segni così manifesti avea dichiarata Dio la sua volontá di volerlo e Coadiutore, e successore, e Vescovo insieme con Narciso nella medesima Chiesa; ed i Vescovi altro non fecero, che seguire in questo l'impulso divino, da cui furon mossi que' fedeli a riceverlo, e ritenerlo come loro Vescovo destinato ad essi dal Signore.

XI. Fuora ancora d' ogni regola è quello, che narra Sozomeno di Macario Vescovo di Gerusalemme, il quale avendo ordinato Massimo Vescovo di Diospoli, uomo chiaro per la confessione Cattolica, gl' increbbe poi di lasciarlo partir da Gerusalemme: onde segretamente istigati i Cittadini a ritenerlo, e a domandarlo per suo successore, come fecero, ordinò un altro Vescovo in Diospoli, e fece suo Comministro nel Vescovato di Gerusalemme Massimo, acciocchè li succedesse nel reggimento di quella Chiesa (a). Nel qual fatto, come osserva il Valesio, furono ammesse molte cose contro i Canoni. Primieramente fu Massimo trasferito dalla Chiesa di Diospoli: secondariamente, vivente Macario fu fatto suo Coadiutore e successore: in terzo luogo, fu ordinato Vescovo senza consenso del Metropolitano di Cesarea; la qual cosa era contro l'aperta disposizione del Canone VII. del Niceno, nel quale concedendosi la prerogativa di semplice onore al Vescovo di Gerusalemme, si serbano interi i diritti del Metropolitano Cesariense sopra di lui (b). Ma oltre di questo, costando ancora dalla narrazione di Sozomeno, che Macario dalla Chiesa di Diospoli trasferì Massimo a quella di Gerusalemme senza consenso del Metropolitano e del Sinodo, siccome senza tal consenso lo fece suo Coadiutore e successore, quest' esempio non prova nulla; posciachè proverebbe troppo: mentre proverebbe, che senza l' autorità del Sinodo o del Metropolitano potessero i Vescovi determinar le traslazioni, e le Coadiutorìe anche colla successione: ciò, che nessuno de' Cattolici ha fin quì osato asserire. Nulladimeno in Macario rendette scusabile questo fatto il zelo, ch' egli avea di custodire in quella Chiesa la fede Nicena: posciachè trasgredì le regole della Chiesa per timore, che dopo la sua morte succedesse in quella Sede un Ariano, come narra lo stesso Sozomeno (c). Nel qual caso forse gl' era permesso far ciò, che fece; posciachè come altrove abbiamo detto, quando si tratta di conservar la fede si posson pretermettere i Canoni della disciplina. Così anche si risponde ad altri esempli, che si possono addurre, accaduti in queste pericolose circostanze d' esporre a pericolo

(a) Sozomen. Hist. Eccles. lib. 2. cap. 20.
(b) Vid. Valesium in Not. ad Sozomen. loc cit.
(c) *Etenim verebatur, ne, se mortuo, Eusebius & Patrophilus Ariani dogmatis fautores, occasionem nacti, aliquem ejusdem dogmatis labe infectum in Hierosolymitana Sede collocarent.* Sozomen. loc. cit. ex interpretat. Valesii.

ricolo la fede, se troppo si fosse badato all'osservanza della disciplina.

XII. Ma quello, che principalmente conviene osservar si è, che alcune volte da' Metropolitani e da' Sinodi sono state ammesse queste Coadiutorie colla futura successione per ignoranza de' Canoni, che le proibivano. Chiari sopra di ciò sono gl' esempli della Chiesa Africana, e particolarmente di Sant' Agostino, dal cui fatto molto vanamente pretende il de Marca, che si tragga argomento della potestà de' Sinodi di conceder le Coadiutorie col diritto di successione (a). Essendo Aurelio Vescovo d' Ippona aggravato dagl' anni, e dalle infermità corporali, e desiderando, che fosse ordinato Vescovo Agostino suo Prete, acciocchè, esso vivente, fosse suo Coadiutore, e sedesse con lui nella medesima Sede, e dopo la sua morte li succedesse, trattò quest' affare per segrete lettere col Primate di Cartagine, dal quale ricevuto favorevole rescritto, pubblicato alla presenza del Clero e del Popolo, e di Megalio Primate di Numidia, che allora si trovava in Ippona per visitar quella Chiesa, il suo desiderio, con universal' acclamazione di tutti fu confermata la volontà d' Aurelio, ricusando il solo Augustino ricever quel Vescovato, a cui era dal desiderio, e dal consenso comune acclamato; il quale nulladimeno vinto dalle preghiere, e dalle insinuazioni del Clero e del Popolo, fu costretto ad accettare (b). Ma Sant' Agostino medesimo attesta, che ciò, che fu fatto nella sua ordinazione, fu fatto per ignoranza de' Canoni Niceni, ch' ei allora non sapeva, nè li sapeva Aurelio (c). Ma ciò, che non sapeva nè Agostino nè Aurelio, certamente nepur sapeva il Primate di Cartagine: onde senza fondamento alcuno figura il Tommasino, che il Vescovo di Cartagine dispensasse nel caso di Agostino sopra le regole della Chiesa (d). Ed in fatti, che s' ignorassero dalla Chiesa di Cartagine questi Canoni, da molte cose apparisce: e primieramente da quello, che narra Possidio di Sant' Agostino, il quale benchè non sapesse allora il divieto del Niceno; contuttociò ricusava *ricevere il Vescovato contro il costume della Chiesa, vivente il suo Vescovo* (e). Conosceva molto bene col suo gran lume Sant' Agostino, ch' era cosa contraria al costume della Chiesa,

(a) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 11.

(b) Possidius in vita Augustini cap. 8.

(c) *Adhuc in corpore posito beata memoria Patre, & Episcopo meo sene Valerio, Episcopus ordinatus sum, & sedi cum illo. quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam; nec ipse sciebat.* S. Augustin. Epist. 213. num. 4. juxtà nov. ordin. aliàs Epist. 110.

(d) Vide Thomassin. *de Benefic.* par. 2. lib. 1. cap. 56. num. 1.

(e) *Episcopatum suscipere contra morem Ecclesiae, suo vivente Episcopo, Presbyter* (Augustinus) *recusabat.* Possidius in vita S. Augustin. cap. 8.

benchè ignoraſſe la proibizione del Niceno, che, vivente il ſuo Veſcovo, egli riceveſſe il Veſcovato; ma fu coſtretto a cedere non già alle diſpenſe del Primate di Cartagine figurate dal Tommaſino, ma alla conſuetudine della Chieſa Africana, ed agl' eſempli, che da tutti gli ſi allegavano, come riferiſce Poſſidio (a). Ma non oſtanti queſti eſempli della Chieſa Africana, e di qualche altra Chieſa traſmarina, ſe pur ve n' avea, non laſciò Sant' Agoſtino di condannare in ſe ſteſſo ciò, che avvenne nella ſua ordinazione, e di non permettere, che in altri ſuccedeſſe, dappoichè ordinato ſeppe la proibizione del Concilio Niceno: anzi acciocchè per ignoranza de' Canoni non ſeguiſſero ſomiglianti diſordini ſi adoperò, che ne' Concilj Africani ſi ſtabiliſſe, che dagl' ordinatori doveſſe dedurſi a notizia degl' ordinati, e degl' ordinandi tutti gli ſtatuti de' Padri (b). E' adunque mera vanità immaginarſi diſpenſe del Primate di Cartagine, o del Sinodo per giuſtificar l' ordinazione di Agoſtino; ma la permiſſione del Primate procedè dall' ignoranza del Canone Niceno. Il qual Canone non eſſere ſtato preſente a' Padri Africani in occaſione di graviſſimo affare ne fa argomento il progetto fatto a' Veſcovi Donatiſti da trecento Veſcovi Cattolici raunati in Cartagine nella famoſa conferenza co' medeſimi Veſcovi Donatiſti, a' quali offerirono, ſe vinti tornaſſero all' unità della Cattolica Chieſa, che gli averebbon tenuti per colleghi, e compagni, e conſeſſori d' una medeſima Sede (c). Or queſto è un progetto totalmente contrario al partito offerito da i ſantiſſimi Padri Niceni a' Veſcovi Novaziani, che tornaſſero al ſeno della Chieſa Cattolica, a' quali conceſſero bensì l' onore del Presbiterio, o del Coreveſcovato, o l' ignudo, e mero titolo di Veſcovo; ma non già vollero, che foſſero colleghi, e ſedeſsero in una ſteſſa Cattedra col Veſcovo Cattolico. Or ſe i Padri Africani aveſſero avuto preſente queſto Canone, certamente non averebbono offerita a' Donatiſti la compagnia, ed il conſorzio della Sedia veſcoviſe. Ma che veramente l' ignoraſſero reſta comprovato da quello, che appreſſo ſoggiungono

(a) *Dumque illi fieri ſolere ab omnibus ſuaderetur, atque id ignaro tranſmarinis & Africanis Eccleſiæ exemplis probaretur, compulſus atque coactus ſuccubuit.* Poſſidius ibi.

(b) *Compulſus, atque coactus ſuccubuit, & Epiſcopatus curam, & majoris loci ordinationem ſuſcepit. Quod in ſe ipſo poſtea fieri non debuiſſe, ut, vivo ſuo Epiſcopo, ordinaretur, & dixit, & ſcripſit, propter Concilii univerſalis vetitum, quod jam ordinatus didicit: ne quod ſibi factum eſſe doluit, alijs fieri voluit. Unde etiam ſategit, ut Conciliis conſtitueretur Epiſcoporum, ab ordinatoribus deberi ordinandis vel ordinatis omnium ſtatuta Sacerdotum in notitiam eſſe deferenda.* Poſſidius ibi.

(c) *Poterit quippe unuſquiſque noſtrum, honoris ſibi ſocio copulato, viciſſim ſedere eminentius, ſicut peregrino Epiſcopo juxta conſidente Collega. Hoc cum alternis Baſilicis utrinque conceditur, uterque ab alterutro honore mutuo prævenitur.* Collatio Carthaginen. I. cap. 16. apud Labbè Tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 158. D.

giungono della difficoltà, che potrebbe incontrar questo progetto, la quale rifondono non già nella proibizione di due Vescovi in una medesima Chiesa, ma nella costumanza de' Popoli di avere un sol Vescovo in ciascheduna Chiesa (*a*). E' per altro cosa di maraviglia, che il Tommasino voglia farci credere, che poterono i Padri Africani mossi dallo spirito di carità prender diverso consiglio da quello de' Padri Niceni nell'ampliar la Sede episcopale, cosichè ricevesse due Vescovi; e che i Padri Niceni averebbono abbracciata la sentenza de' Padri Africani nell'ammettere al medesimo consorzio de' Vescovi Cattolici i Vescovi Novaziani in una stessa Sede, se avessero stimato, che fosse in questa guisa ben munita contro gli scismi la Chiesa (*b*). Ma non considera egli, che lo spirito della carità si conserva nello spirito dell'unità, che munisce la Chiesa contro le divisioni, che rompono la carità: e che appunto i Padri Niceni mossi da questo spirito di unità vietarono, che fossero due Vescovi in una medesima Chiesa; e non vollero, che a' Vescovi Novaziani si concedesse se non l'onore del Presbiterio, o quello del Corevescovato, oppure il semplice onore del titolo vescovile, non mai l'autorità e la potestà vescovile da esercitarsi insieme col Vescovo già Cattolico. Ond'è, che la sentenza de' Padri Africani fu direttamente contraria allo spirito de' Padri Niceni, non già per volontà, ma per ignoranza. Prende poi anche un grande abbaglio il Tommasino, mentre dice, che il Concilio Niceno permise al Vescovo Cattolico l'attribuire al Vescovo Novaziano convertito nella medesima Chiesa *il nome, e gl' onori del Vescovato*: *& nomen, & honores Episcopatus*. Non così voglion dir quelle parole, τῆς τιμῆς τȢ̃ ὀνόματος αὐτοὺ μετέχειν; ma solamente, che possa compartirgli *l'onore del nome* (*c*): e così spiegano tutte le versioni di questo Canone, e di Dionisio, e d'Isidoro, e di Genziano Erveto, e si rende manifesto dal contesto dello stesso Canone, dove si dice esser manifesto, che il Vescovo Cattolico solamente abbia la dignità di Vescovo (*d*). Non occorreva per tanto, che il Tom-

 masino

(*a*) *Aut si fortè Christiani Populi singulis delectantur Episcopis, & duorum consortium inusitata rerum facie tolerare non possunt, &c.* Ibi.

(*b*) Thomassin. *de Benefic.* par. 2. lib. 2. cap. 56. num. 8. & 9.

(*c*) Πλὴν εἰ μὴ ἄρα δοκοίη τῷ ἐπισκόπῳ τῆς τιμῆς τȢ̃ ὀνόματος αὐτοὺ μετέχειν. *Nisi fortè placeat Episcopo,* (Catholico) *ipsi nominis honorem impertiri.* Con. Nicæn. Can. VIII.

(*d*) Πρόδηλον ὡς ὁ μὲν ἐπίσκοπος τῆς ἐκκλησίας ἕξει τὸ ἀξίωμα τȢ̃ ἐπισκόπȢ. *Manifestum est, quòd Ecclesiæ Episcopus dignitatem Episcopalem habebit, &c.* Ibi.

masino per difendere i Padri Africani guastasse l' intelligenza de' Canoni Niceni.

XIII. Ma tornando a Sant' Agostino, dice il de Marca, che il santo Padre confessò, che nella sua ordinazione furono violati i Canoni, non già perchè egli fosse destinato successor a Valerio, esso vivente, ma perchè fu Vescovo insieme con lui (a). Ma sebene è vero non esser contrario direttamente al Canone di Nicea, che al Vescovo vivente sia destinato il successore; ciò nulladimeno è direttamente contrario a' Canoni Antiocheni ricevuti dalla Sedia apostolica, e consagrati dalla riverenza del Mondo; i quali Canoni espressamente determinano, che nè dal Vescovo, nè dal Sinodo della Provincia può eleggersi, o costituirsi il successore, se non dopo la morte del Vescovo predecessore. Quindi procede la comune regola della Chiesa, che vivente il Vescovo, per qualunque involontaria impotenza, che li sopravvenga, non può dargli si il successore. Concediamo adunque non opporsi direttamente a' Canoni Niceni, che al Vescovo si dia il Coadiutore colla futura successione; anzi neppur' esser contrario a i detti Canoni, che il Coadiutore col diritto di successione sia Vescovo, purchè non sia intitolato alla medesima Chiesa. Così l' uso ha ottenuto, che molti insigni Vescovati sieno amministrati da' Vescovi, che si dicono Suffraganei del Vescovo intitolato alla Chiesa, i quali Suffraganei sono intitolati Vescovi di altre Chiese in parti, e soglion dirsi Vescovi titolari; e così sono i Suffraganei de' sei Vescovati, a cui sono intitolati i Cardinali dell' ordine de' Vescovi. Ond' è ancora in costume, che quando dal Romano Pontefice si concedono a' Vescovi queste Coadiutorie colla futura successione, i Coadiutori sieno ordinati Vescovi di qualche Vescovato semplicemente titolare, acciocchè possano esercitare in luogo del Vescovo le funzioni pontificali. Nè da ciò siegue, almeno direttamente, che sieno due Vescovi in una medesima Chiesa: imperciocchè il Coadiutore non è intitolato alla Chiesa, per cui esercita la Coadiutoria. Dissi, *direttamente*; posciachè sembra non potersi negare, che il Coadiutore, che ha diritto alla successione, in vigor di tal diritto non sia in qualche modo legato alla stessa Chiesa, a cui è unito il Vescovo. Ma chechesia di ciò, il darsi successore al Vescovo vivente è cosa contraria alla regola della Chiesa discendente da i Canoni Antiocheni custoditi dalla Sedia apostolica. Nulladimeno convien confessare, che nella Chiesa Africana, o non erano conosciuti, o non eran ricevuti i Canoni Antiocheni in tempo di Sant' Agostino: imperocchè egli non solamente fu di sentenza, che fosse lecito

(a) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 8. num. 8.

lecito al Vescovo destinare a se stesso il successore, che li fosse, anche mentre viveva, Coadiutore, purchè, vivente il Vescovo, il successor destinato non fosse ordinato Vescovo; ma ancora l'eseguì nella sua stessa persona, disegnando, e dichiarando alla presenza del Clero e del Popolo per atti pubblici ricevuti da' Notaj Eraclio per suo successore: e questa sua volontà ed elezione fu acclamata dal comun consenso di tutti, come apparisce dagl'atti di questa destinazione: contentandosi solamente, che Eraclio, lui vivente, non fosse ordinato, per non contravvenire a' Canoni Niceni (a). Ma questo fatto, se si vuol considerar la disciplina, che allora e dappoi fu in vigore nelle altre Chiese, e specialmente nella Chiesa Romana, si conoscerà come contrario alla regola della Chiesa. Primieramente alla destinazione fatta da Sant' Agostino di Eraclio suo successore concorse bensì il Clero ed il Popolo colle replicate acclamazioni, ma non intervenne nè l'autorità del Primate, nè il giudizio del Sinodo: ciò, che pur gl' avversarj stimano necessario, acciocchè possan concedersi le Coadiutorìe colla futura successione: e secondariamente niente di più, anzi molto di meno fece Nundinario Vescovo di Barcellona rispettivamente ad Ireneo, di quello, che fece Sant' Agostino nel destinare Eraclio suo successore. Nundinario in fine di vita disegnò per suo successore Ireneo, mostrando semplicemente il suo desiderio: Sant'Agostino sano, benchè grave d'età, con fermo assoluto volere destinò suo successore Eraclio. *Voglio*, disse, *che Eraclio Prete sia mio successore* (b). Nel desiderio di Nundinario concorse il Clero ed il Popolo col suo consenso: la volontà di Agostino fu acclamata dal Clero e dal Popolo; e queste acclamazioni furono insinuate negli atti. Il desiderio di Nundinario, ed il consenso del Clero e del Popolo furono comprovati dal giudizio del Metropolitano e del Sinodo: la volontà di Agostino, ed il consenso de' Cittadini non si legge, che fossero approvati dal Primate, o dal Sinodo: ma non ostante, che Ascanio Metropolitano, ed i Vescovi della Provincia di Tarragona sottoponessero il loro decreto intorno alla conferma della destinazione fatta d'Ireneo da Nundinario col consenso del Clero e del Popolo al giudizio del sommo Pontefice Ilaro, e da lui domandassero umilmente la conferma de' loro atti; contuttociò il Pontefice nel Concilio Romano celebrato l'anno CDLXV. riferì come disordine grandissimo, e degno della resisten-

(a) Vide Epist. 213. S. Augustin. juxta nov. ordin. aliàs 110.

(b) *Voluntatem meam, quam credo Dei esse, in omnium vestrum notitiam perfero: Presbyterum Eraclium mihi successorem volo. A Populo acclamatum est*: Deo gratias, Christo laudes: *Dictum est vicies tertiès*: Exaudi Christe, Augustin. vita. S. Augustin. Epist. 213. juxta nov. ordin.

resistenza apostolica ciò, ch'era stato fatto nella destinazione d'Ireneo al Vescovato di Barcellona, acciocchè tale abuso si estirpasse dalla Chiesa (a). Concorsero nel sentimento d'Ilaro tutti i Padri, cosichè recitandosi le lettere di Ascanio, e de' Vescovi Tarragonesi, Probo Vescovo interrompendo la lettura surse esclamando: *I successori son dati da Dio. Colla vostra autorità resistete a questa cosa per lo vostro Apostolato* (b). Onde tanto fu lunge il Pontefice da confermare il decreto de' Vescovi Tarragonensi, che piuttosto nella lettera sinodica scritta ad Ascanio, ed agl' altri Vescovi suoi Comprovinciali gravemente li riprese, ordinando, che, rimosso Ireneo dalla Chiesa di Barcellona, e sedate per la modestia Sacerdotale le richieste, e le volontà de' Popoli, i quali per ignoranza delle leggi Ecclesiastiche desiderano quello, che non è loro lecito ottenere, si venisse all' elezione di un altro (c). Vero è, che nella causa d' Ireneo, il quale era Vescovo, si trattava della traslazione: ma la ragione del Pontefice, e del Sinodo Romano, per cui si mossero ad annullare gl' atti della sua destinazione, era tutta appoggiata al fondamento, che per tali destinazioni de' successori si apriva la strada alle successioni ereditarie, e si frangevano l' Ecclesiastiche leggi, che vietano, vivente il Vescovo, potersi da lui, o dal Sinodo costituirsi il successore. E' chiaro adunque e manifesto, che ciò, che fece Sant' Agostino con ottima fede, per non aver presenti le leggi, che lo vietavano, fu poi riprovato in altri dalla Sedia apostolica, come contrario alle leggi della Chiesa. Tutto questo abbiam voluto dir solamente per far comprendere, che in materia di disciplina non dee molto contarsi sugl' esempli della Chiesa Africana, la quale, come altre volte abbiamo detto, in molte e molte cose tenne disciplina diversa da quella, che generalmente era osservata in tutta la Chiesa. E questo abbiam voluto dir contro coloro, che voglion mettere in emulazione la Chiesa di Cartagine colla Chiesa di Roma, e dagl' esempli della Chiesa Africana prender norma di disciplina per la Chiesa universale.

XIV. Essen-

(a) *Nam plerique Sacerdotes in mortis confinio constituti, in locum suum feruntur alios, designatis nominibus, subrogare: ut scilicet non legitimè expectetur electio, sed defuncti gratificatio pro Populi habeatur assensu. Quod quàm grave sit æstimate. Atque ideo si placet, etiam hanc licentiam generaliter de Ecclesiis auferamus, &c.* Concil. Roman. sub Hilaro Can. v. apud Labbè Tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 88. C.

(b) *Probus Episcopus consessu surgens dixit ... Successores Deus dat. Auctoritate vestra resistite huic rei per apostolatum vestrum.* Apud Labbè loc. cit. col. 89. C.

(c) *Unde remoto ab Ecclesia Barcinonensi Irenæo, sedatis per sacerdotalem modestiam voluntatibus, quæ per ignorantiam Ecclesiasticarum legum desiderant, quod non licet obtinere; talis protinus de Clero proprio Barcinonensibus Episcopus ordinetur, qualem te, Frater Ascani, oportet eligere, & decet consecrare.* Epistol. Hilari ad Ascan. & Episcop. Tarraconen. Prov. apud Labbè Tom. cit. col. 59. D.

XIV. Essendosi dimostrato, che le Coadiutorìe colla futura successione non son consentite dalle regole della Chiesa, per l'immagine, che seco portano delle successioni ereditarie, come dice il sagro Concilio di Trento *(a)*; resta da vedere, che cosa si voglia dire il nostro Giannone col suo Dupino quando asserisce, che il Pontefice Romano tra le ragioni, che a poco a poco si andò arrogando, si attribuì ancor questa, che *di lui solo fosse il diritto d'ammetter le Coadiutorìe colla futura successione*: imperocchè o egli intende, che questo diritto fosse comune anche a' Metropolitani, o a' Sinodi Provinciali, e che poi i Papi in pregiudizio di quelli l'abbiano riserbato alla sola loro autorità, come mostra d'intendere; ed in ciò abbiamo già dimostrato, ch'egli dice il falso: posciachè nè i Metropolitani, nè i loro Sinodi ebbero mai potestà di dispensar sopra i Canoni, e sopra le regole generali della Chiesa: o intende, che i Papi si usurparono un diritto non consentito loro da' Canoni; ed in ciò erra gravemente, negando al Romano Pontefice quella potestà, che a lui appartiene per ragion di Primato ad esso appartenente per divina istituzione, cioè, la potestà di dispensar sopra i Canoni de' Generali Concilj, e sopra le regole della Chiesa, quando la necessità, o l'utilità della Chiesa stessa lo richieda: o finalmente intende, che i Papi si sono usurpati un diritto di dispensare a loro arbitrio sopra i Canoni, e d'ammetter le Coadiutorìe colla futura successione senz'avere alcun riguardo alla necessità, o all'utilità della Chiesa; ed in questo caso, quando potesse sopra di ciò mostrar l'abuso, noi concorreremmo con lui in asserire, che questo diritto è usurpato; posciachè noi difendiamo la potestà, non l'abuso. Sostenghiamo, che i Romani Pontefici possono nel conceder queste Coadiutorìe dispensar sopra i Canoni, quando la necessità, e l'utilità evidente della Chiesa rende giusta la dispensa, e legittimo l'uso della potestà del Pontefice: in altra guisa, non concorrendo in queste concessioni la causa sopraddetta, diciamo col sagro Concilio di Trento, che debban riputarsi surrettizie; e generalmente abbracciamo quel memorabil detto di San Bernardo ad Eugenio, che dove manca e la necessità e l'utilità, e dove non concorre o l'una, o l'altra, la dispensagione non è dispensagione, ma crudel dissipazione *(b)*. La maggiore e più sana parte de' nuovi Canonisti, cioè,

(a) *Cum in beneficiis Ecclesiasticis ea, quæ hereditariæ successionis imaginem referunt, sacris constitutionibus sint odiosa, & Patrum decretis contraria.* Concil. Trident. Sess. xxv. cap. vii.

(b) *Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est. Ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est. Utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non planè fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est.* S. Bernardus *de Considerat.* ad Eugen. libr. 3. prop. fin.

cioè, degl' interpetri del nuovo diritto, conviene, che queste sorti di Coadiutorìe colla futura successione sono contrarie al comun diritto, sì antico, che nuovo (*a*). Anzi, come osservano i medesimi moderni Canonisti, queste successioni nel nuovo diritto così nelle Decretali Gregoriane, come nel sesto di Bonifacio apparìscono odiose, e detestabili per molti chiari testi (*b*). Quindi vogliono, che queste Coadiutorìe si possono conceder dal Romano Pontefice solamente per un diritto straordinario dispensativo, e per singolar privilegio, cioè, dispensando sopra i Canoni, e le regole generali della Chiesa (*c*). Gl' antichi Canonisti considerando la concessione fatta da Zaccaria a San Bonifacio come viene esposta da Graziano nel *Canone Petiisti*, 7. *q*. 1. dicono, che tal concessione, come necessaria, fu fatta da quel Pontefice per specialissimo privilegio (*d*). Molto più giudicano esorbitanti dal comun diritto le Coadiutorìe colla futura successione ne' beneficj inferiori, come ne' Canonicati, Prebendati, e simili; posciachè in questi non sembra, che possa intervenir quella necessità, e quell' utilità, che può giustamente muovere il Romano Pontefice a dispensar sopra i Canoni nelle Coadiutorìe vescovili, non essendo così necessario alla Chiesa l' uffizio di questi Beneficiati inferiori, com' è quello del Vescovato. Ma nessuno meglio di Prospero Fagnano ha trattata questa materia, nessuno con più zelo, con più dottrina, e con maggior libertà Ecclesiastica ha fatto conoscer gl' inconvenienti di queste Coadiutorìe colla futura successione ne' beneficj inferiori, dimostrandole contrarie alla mente del Concilio di Trento (*e*). E benchè egli cattolicamente sostenga, che può il Papa, usando della sua potestà suprema, con speciale indulgenza dispensar sopra la legge del General Concilio, e conceder queste grazie; nulladimeno stima, che per ischifar gl' assurdi, e gl' inconvenienti da lui molto bene esposti, i quali nascon da tali Coadiutorìe ne' beneficj inferiori, sarebbe cosa molto più conducente alla dignità della Sedia apostolica, ch' essa si astenesse da per tutto dal conceder queste grazie, come si astiene

(*a*) Petrus Gregor. Tholosan. *de Benefici.* cap. 30. num. 2 Quintil. Mandos. *de Signat. Grat.* & in Regul. 11. quæst. 5. num 4. Navarr. Cons. 2. num. 2. in tit. *de Cler. agrat.* Fagnan. in 3. Decretal. in cap. *Nulla* : *de concess. Praben.* num. 46. & 49. Emmanuel Gonzalez in 3. Decret. tit. 6. Comment. in cap. *Consultationibus*, 6. num. 4.

(*b*) Cap. 2. & 2. *de concess. Praben.* Cap. *Accepimus* : *de pactis*. Ibi: *Hoc iniquum est*, & *SS. Canonibus contrarium*. Et infra ibi: *Hujusmodi successiones tam detestabiles*, & *iniquas*.

(*c*) Vide Fagnan. loc. cit. num. 49.

(*d*) Ostien. in cap. *Accepimus* : *de pactis* num. 2. Butrius ibi. num. 8. Joannes Andreas in fin. & ex eo Goffredus Tancredus. Item Hugo Archidiaconus, Præpositus, & alii in cap. *Accepimus*.

(*e*) Fagnan. loc. cit. a num. 50. usque ad 83.

astiene dal concederle nella Germania (a). Tenendo però noi questa dottrina del Fagnano, non intendiamo giudicar se sia ben fatto, o nò, che i Romani Pontefici concedano queste grazie. Diciamo solamente, che dove nel concederle succedessero inconvenienti, noi non pretendiamo difenderle: posciachè, come tante volte ci siam dichiarati, mentre sosteniamo i diritti, e la potestà della Sedia apostolica, non vogliamo per questo sostener tutti gl' usi della Corte di Roma, i quali usi, quando sieno dimostrati illegittimi, siam disposti ad aborrirgli al pari di Giannone.

§. IV.

Come appartenga al Romano Pontefice la conferma dell' elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie.

SOMMARIO.

I. *Confermazione dell' elezioni vescovili nelle Provincie Occidentali per antichissimo primitivo diritto appartenente al Romano Pontefice: non usato però da loro in tutte le Provincie, e perchè. Confermazione dell' elezioni vescovili appartenente al Metropolitano per la disciplina stabilita da' Romani Pontefici nelle Provincie Occidentali. Elezioni, che per molti secoli si facevan dal Clero e dal Popolo, nel secolo XII. erano generalmente trasferite ne' Capitoli Cattedrali, e confermate da i Metropolitani.*

II. *Nel nuovo diritto fu riserbata a' Metropolitani la confermazione dell' elezioni vescovili, benchè fosse introdotto l' uso, che molte di queste elezioni anche in Provincie rimote da Italia si confermassero dal Romano Pontefice.*

III. *Sempre, ed in ogni tempo la Sedia apostolica, quando l' ha stimato necessario, ha richiamato al suo esame l' elezioni de' Vescovi di qualsivoglia Provincia d' Occidente. Elezioni vescovili delle Provincie Orientali lasciate sempre all' esamina, ed alla confermazione de' Metropolitani d' Oriente. Patriarchi Orientali confermati da i Romani Pontefici.*

IV. *Casi espressi nel nuovo diritto Pontificio, ne' quali l' elezioni vescovili appartengono al Romano Pontefice. La disposizione fatta in questi casi*

 non

(a) *Unde ad hæc & similia evitanda absurda, fortè consultius foret ut Sedes apostolica ab hujusmodi gratiis abstineret ubique locorum, sicut abstinet in Germania.* Faguan. ibi. num. 77.

non ha trasferito nel Romano Pontefice la confermazione di tutte l' elezioni vescovili.

V. *Varie riserve delle provisioni delle Chiese Cattedrali: loro principio, e loro progresso.*

VI. *Cose da notarsi sopra queste riserve. Non possono oggi impugnarsi senza intorbidar la pace della Chiesa, ed il riposo della Repubblica. Non appartengono alla confermazione dell' elezioni.*

VII. *Per quali cagioni fu introdotto, che la maggior parte dell' elezioni si confermassero dal Romano Pontefice. Antichissimo uso di questa confermazione nelle Provincie d' Italia, e particolarmente in quelle, che appartengono al Regno delle due Sicilie. Contradizion di Giannone in questo particolare. Confermazione dell' elezioni vescovili del Regno di Napoli spettante al Papa anche in vigor de' Concordati co' Regi del detto Regno.*

VIII. *Uso delle confermazioni apostoliche per l' elezioni vescovili introdotto ancora in altri Regni fuora d' Italia, e ricevuto senza contrasto. Prammatica sanzione di Francia opposta a queste conferme Papali abolita.*

IX. *Qual sia la disciplina de' nostri tempi intorno alla provisione delle Chiese vescovili ed arcivescovili; e come in esse intervengano i Principi.*

X. *Per quali cagioni introdotta questa disciplina. Stato presente di essa nelle Provincie d' Italia.*

XI. *Stato della medesima in tutte le altre Provincie, e Regni Cattolici d' Occidente.*

XII. *Incomodi a torto esagerati di questa disciplina. Come si possa mostrar conforme all' antico spirito de' Canoni.*

I. Poichè Giannone chiude il novero di que' diritti, che secondo lui si attribuirono i Romani Pontefici colla conferma, ch' essi fanno dell' elezioni di tutti i Vescovi, dicendo: *E finalmente* (fu introdotto), *che a lui solo* (cioè al Papa) *s' appartenesse la confermazione dell' elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie*; perciò quantunque di questa materia abbiamo favellato di sopra ne' precedenti Paragrafi, ci pone in necessità nondimeno di soggiunger quì qualche altra cosa per dimostrare, ch' egli parla a caso, e senza alcun fondamento. Avendo noi provato di sopra, che al Romano Pontefice sino da' primi tempi, come Patriarca di tutto l' Occidente, appartenevan le ordinazioni di tutti i Vescovi delle Provincie Occidentali (*a*): che in alcune Diocesi esercitavano

(*a*) Vedi sopra cap. 1. §. 4. per tutto.

tavano questo diritto per mezzo de' loro Vicarj, in altre da per se stessi immediatamente l'esercitavano (a), in altre per la distanza de' luoghi lo facevano esercitar da i Metropolitani (b): ch'essi diedero disposizione alle Provincie Occidentali per l' Ecclesiastica amministrazione (c); stabilirono in esse la disciplina delle ordinazioni, e la forma dell' elezioni vescovili (d); e finalmente, che sempre conservarono il diritto sulle ordinazioni, ed elezioni vescovili delle Provincie d' Occidente, ancorchè in molte e molte Provincie questo diritto per certe cagioni non usassero (e); da tuttociò manifestamente succede, che quando riserbarono alla loro autorità la confermazione dell' elezioni di tutti i Vescovi non s' attribuirono un nuovo diritto, ma posero in uso il diritto antico, e nativo fin dal principio della fondazione della Chiesa Romana, spettante alla lor potestà patriarcale (f). Nulladimeno se si riguarda l' uso di questo diritto non può negarsi, che per la disciplina stabilita dagli stessi Romani Pontefici in moltissime Provincie d' Occidente delle Diocesi delle Gallie e delle Spagne, siccome vollero, che la consagrazione de' Vescovi Provinciali appartenesse al Metropolitano, e la consagrazione de' Metropolitani a' Metropolitani vicini, ovvero a' Sinodi; così successivamente fu introdotto, che la confermazione dell' elezioni de' Vescovi suffraganei si facesse dal Metropolitano, e quella de' Metropolitani dal Papa per la concessione del Pallio. Onde que' Vescovi d' Italia, che i Pontefici Romani riserbarono alla loro consagrazione, erano anche da lui confermati; e quelli, che appartenevano alla consagrazione de' Metropolitani, eran confermati da questi. E tal disciplina durò per molti secoli nella Chiesa Occidentale, non solo fino a tantochè l' elezioni de' Vescovi seguirono a farsi dal Clero e dal Popolo, secondo la forma della disciplina stabilita in Occidente dalle Decretali di Siricio, d' Innocenzo, di Celestino, di Lione, e d' altri; ma ancora qualche secolo dappoichè l' elezioni furon trasferite ne' Capitoli Cattedrali. Nel secolo XIII. regolarmente parlando, l' elezioni vescovili si celebravano da' Capitoli Cattedrali, cosichè il diritto d' eleggere era solamente de' Capitoli, dove una consuetudine contraria non avesse legittimamente prescritto a favor di altri Cherici. Quindi alcuni Cherici della Città di Sutri essendo stati esclusi dal Capitolo Cattedrale per l' elezione del nuovo Vescovo, ancorchè fossero intervenuti successivamente a tre elezioni precedenti, e pretendendo perciò di aver

Ttt 2 conse-

(a) Ivi.
(b) Vedi cap. 1. §. 6. dal num. 4. al 7.
(c) Vedi cap. 1. §. 3. dal num. 6. al 9.
(d) Vedi cap. 1. §. 6. num. 4. 5. e 6.
(e) Vedi cap. 1. §. 6. num. 3. 4. e 5.
(f) Vedi cap. 1. §. 4.

conſeguito il diritto d' eleggere, ed eſsendo ricorſi al Pontefice Innocenzo III. intentando lite contro il Capitolo in poſseſsorio ed in petitorio; Innocenzo conſiderando, che il diritto d' eleggere regolarmente riſiedeva appreſso il Capitolo, e che i tre atti precedenti non formavano una legittima preſcrizione, pronunciò bensì a favor de' ricorrenti in poſseſsorio, ma ſentenziò contro di loro in petitorio, ordinando, che in avvenire al ſolo Capitolo Cattedrale apparteneſse l' elezione, come coſta dalla ſua deciſione inſerita nel Corpo del nuovo diritto delle Decretali (*a*). Ora in queſti tempi, in cui l'elezioni veſcovili ſi celebravan da i ſoli Capitoli Cattedrali, s'oſservava nulladimeno la priſtina diſciplina, che eccettuate l'elezioni di que' Veſcovi, che appartenevano alla conſagrazione del Romano Pontefice, tutte l'altre elezioni veſcovili ſi confermavano da i Metropolitani, nelle Provincie ſpecialmente fuora d' Italia.

II. Chiaro ſopra di ciò è il teſto del Concilio Generale Lateranenſe, celebrato ſotto l'iſteſso Innocenzo l' anno MCCXV. cioè, nove anni dopo la riferita Decretale, o deciſione emanata circa l'anno MCCVI. Nel detto Concilio adunque, dopo quella ſalubre diſpoſizione ivi fatta, che il Prelato, che ſenza il debito eſame conferma per colpevole negligenza l' elezione di alcuno indegno, queſti non ſolo rimanga privo della dignità, ma il confermatore reſti privo della facoltà di confermare il ſucceſsore, e rimanga ſoſpeſo dal conſeguimento delle rendite Eccleſiaſtiche (*b*), apertamente ſi diſtinguono le conferme, che appartenevano al Romano Pontefice dell' elezioni, da quelle conferme, che appartenevano ad altri Prelati; volendoſi, che queſti eletti, che doveano eſser confermati dal Papa, ſi preſentaſsero al ſuo coſpetto, o per ſe ſteſſi, o per loro Proccuratori, acciocchè da lui ſi faceſse diligente inquiſizione così ſopra la forma dell' elezione, come ſopra la qualità dell' eletto (*c*). Ed eſsen-

(*a*) *Verùm quoniam in quæſtione prædictâ quicquid juris utraque pars in electione habebat deductum in judicium videbatur .... & ſecundùm ſtatuta canonica electiones Epiſcoporum ad Cathedralium Eccleſiarum Clericos regulariter pertinere noſcantur, niſi alibi ſecus obtineat de conſuetudine ſpeciali; nec ex eo quòd Clerici antedicti ſe inter eligentes Sutrinos Epiſcopos probaverunt tertiò extitiſſe, jus eligendi propter brevitatem temporis uſque ad præſcriptionem legitimam non producti ſibi acquirere potuerunt, & actore non probante, qui convenitur, & ſi nihil præſtiterit, obtinebit; ab eorum impetitione ſuper electionibus faciendis vos duximus abſolvendos: ſæpè dictis Eccleſiarum Clericis ſuper hoc perpetuum ſilentium imponentes.* Innocent. III. in Cap. *Cum Eccleſ. 3. de cauſ. poſſeſſ. & propriet.*

(*b*) Cap. *Nihil eſt*, 44. *de elect. & elect. poteſt.*

(*c*) *Cæterum qui ad Romanum pertinent immediatè Pontificem, ad percipiendum ſui confirmationem officii ejus ſe conſpectui (ſi commodè fieri poteſt) perſonaliter repreſentent, aut perſonas tranſmittant idoneas, per quas diligens inquiſitio ſuper electionibus & electis poſſit haberi, ut ſic demùm per ipſius circumſpectionem conſilii ſui plenitudinem officii aſſequantur, cum eis nihil obſtiterit de Canonicis inſtitutis.* Ibi. *§. Cæterum.*

essendo questa disposizione di un Concilio Generale inserita nel Corpo delle Decretali, apparisce, che il nuovo diritto non alterò in questa parte la disciplina dell' antico. Chiaro argomento ancora, che la conferma dell' elezioni vescovili nel nuovo diritto delle Decretali sia conservata al Metropolitano, ne fanno le lettere d' Innocenzo III. scritte all' Abate di San Vittore, al Decano di Parigi, ed al R. Canonico di Noyon Maestro in divinità circa l' anno MCCVI. inserite nelle Decretali, dove l' elezione fatta del Vescovo di Morino, o Teróvanne, si espone confermata, come cosa ordinariamente a lui appartenente, dal Metropolitano di quella Provincia *(a)*. Ma nulladimeno non può negarsi, che anche in questi tempi molte elezioni, che si facevan fuora d' Italia, si confermavano dal Romano Pontefice: di che ne fa prova l' istesso Concilio Lateranense, dove gl' eletti in parti remote, che appartenevano alla confermazione del Papa, son dispensati dal presentarsi a Roma, o per loro stessi, o per mezzo de' loro Proccuratori; e vien loro conceduta l' amministrazione dell' uffizio sì nelle cose temporali, come nelle spirituali, e che possan ricever la consagrazione, e la benedizione da quelli, da cui erano soliti riceverla *(b)*. Dal che si rende manifesto, che di molte elezioni fuora d' Italia apparteneva la confermazione al Romano Pontefice, benchè fosse riserbata la consagrazione dell' eletto, se era Vescovo, al Metropolitano; e s' era Prelato inferiore, la benedizione al Vescovo; e gl' eletti erano dispensati dal presentarsi a Roma per la conferma, e potevano amministrar prima di riceverla, benchè per altro fosse interdetta nel medesimo diritto l' amministrazione della Chiesa all' eletto prima della confermazione *(c)*.

III. Ma come poi, e per qual cagione da questi tempi in giù s' introducesse l' uso, che una gran parte dell' elezioni vescovili si confermassero dal Papa, ne parleremo in appresso. Per ora conviene osservar due cose per maggior chiarezza di quello, che ci rimane a dire. L' una è, che la Sedia apostolica, siccome quella, che per le antiche Decretali de' suoi Pontefici avea stabilita la disciplina dell' elezioni nelle Provincie Occidentali, tanto circa la forma d' eleggere, e le persone degl' elettori, quanto circa la qualità degl' eletti, ed il modo di confermar l' elezioni,

(a) Cap. *Cum dilectus*, 32. *de elect. & elect. potest.*

(b) *Ita quòd interim valde remoti, videlicet ultra Italiam constituti, si electi fuerint in concordia dispensativè, propter necessitates Ecclesiarum, & utilitates in spiritualibus & temporalibus administrent, sic tamen, ut de rebus Ecclesiasticis nihil penitùs alienent; munus verò benedictionis seu consecrationis recipiant, sicut hactenus recipere consueverunt.* Cap. *Nihil est*, 44. *de elect. & elect. potest.*

(c) Cap. *Nosti*, 9. Cap. *Ex transmissa*, 15. Cap. *Qualiter*, 17. *de elect. & elect. potest.* & Cap. *Cum jam dudum*: *de praben.*

zioni; così sempre in ogni tempo, ed in qualsivoglia Provincia, quando l' ha stimato necessario, ha preso conoscimento di esse elezioni, annullandole, ancorchè confermate, dove non era stata osservata la forma de' suoi decreti, ed eleggendo altri, sì quando l' elezioni si celebravano dal Clero e dal Popolo, e si confermavan da' Metropolitani, o dal Sinodo, come quando si facevan da' Capitoli Cattedrali, come noi abbiamo di sopra accennato (*a*), e come prova con molti esempli Michele Roussel, Scrittore non punto sospetto di parzialità per la Corte di Roma (*b*). L' altra cosa da notarsi è, che i Romani Pontefici nè punto nè poco s' impacciarono nell' elezioni vescovili delle Provincie Orientali, ma lasciarono, che i Vescovi Provinciali da i loro Metropolitani, i Metropolitani da i Patriarchi si confermassero, e solamente alla loro autorità riserbaron la confermazione de' Patriarchi: onde nacque la regola comune de' Canonisti, che i Vescovi da i Metropolitani, i Metropolitani dal Patriarca, il Patriarca dal Romano Pontefice riceve la confermazione; e il Romano Pontefice, come quello, ch' è il supremo Capo della Chiesa, e non ha superior sopra di se, da nessuno vien confermato (*c*). E in quanto alla confermazione de' Patriarchi Orientali, chechesia se le lettere, che i Patriarchi d' Oriente scrivevano alla Sedia apostolica tosto ch' erano assunti al Patriarcato fossero un indizio della confermazione, ch' essi ricercavano, oppur d' una semplice notizia, o d' un indizio di tener la loro comunione; il certo è, che quando i Romani Pontefici rispondendoli gl' ammettevano alla lor comunione s' intendevano confermati, e dove rigettavano la lor comunione s' intendeva riprovata la loro elezione: ond' era l' istesso per loro il ricever la comunione della Sede Romana, che l' esser da quella confermata la loro elezione. Ma più chiaramente dimostrano questa potestà del Romano Pontefice nel confermar l' elezione de' Patriarchi Orientali gl' esempli di Anatolio Costantinopolitano, il quale a San Lione Magno domandò la conferma della sua elezione fatta nel Concilio di Calcedonia; d' Antimo, che veggendo non potere ottener da Sant' Agapeto Papa la confermazione depose l' insegne patriarcali; di Menna, che dallo stesso Agapeto fu eletto alla Sede di Costantinopoli in luogo d' Antimo; d' Ignazio, e di Fozio medesimo confermati nel Patriarcato Costantinopolitano dalla Sedia apostolica: onde il citato Michel Roussel da questi ed altri raccoglie la suprema potestà del Pontefice Romano nel confer-

(*a*) Vedi sopra cap. 1. §. 2. e specialmente num. 12. 13. e altrove.

(*b*) Vide Roussel. Hist. Pontif. Jurisdict. lib. 2. cap. 3.

(*c*) Vide Emmanuel. Gonzalez in 1. Decret. tit. 6. Comment. in Cap. *Postquam*, num. 6.

confermare i Patriarchi d' Oriente, ſcrivendo, che ſe non ſempre, e con tutti eſercitò queſta poteſtà, ciò dee attribuirſi alla modeſtia di lui, che non pensò, che doveſſe uſar del ſuo ſupremo potere, ſe non dove lo richiedeſſe la neceſſità (a). Vendicata poi la Città, ed il Regno di Geruſalemme dalla ſignoria de' Saraceni, e coſtituito ivi dal Romano Pontefice il Patriarca Latino, per tutto il tempo, che la ſanta Città fu in mano de' Criſtiani, i Patriarchi di quella furon confermati da i Romani Pontefici, come adducendo molti eſempli riferiſce Guglielmo di Tiro (b). Così la Chieſa di Coſtantinopoli nel tempo, ch' ebbe l' Imperador Latino fu ordinata dalla ſanta Sede, ed il ſuo Patriarca dovea eſſer confermato dal Romano Pontefice, come appariſce da i reſcritti d' Innocenzo III. inſeriti nelle Decretali (c). Ancora ne' noſtri tempi i Patriarchi Orientali della Cattolica comunione, di qualunque ſito eſſi ſieno, ſon confermati dalla Sedia apoſtolica; ma i Veſcovi, e gl' Arciveſcovi ſimilmente Cattolici d' Oriente ſon confermati da i loro Patriarchi riſpettivamente. Per la qual coſa, generalmente parlando, è falſo ciò, che Giannone aſſeriſce, che i Papi abbiano arrogata a loro ſoli la conferмazione di tutti i Veſcovi delle Provincie.

IV. Rimane ora da ſpiegar per quali cagioni i Romani Pontefici riſerbarono alla loro autorità la confermazione dell' elezioni non di tutti, ma d' una gran parte de' Veſcovi delle Provincie Occidentali. Nè quì ſi parla de' Metropolitani, eſſendo coſa conſentita ancora dagl' avverſarj, che la confermazione dell' elezioni di queſti ſia da antichiſſimo tempo appartenuta al Veſcovo di Roma. Alcuni hanno creduto, che le diſpoſizioni fatte da' Romani Pontefici nel nuovo diritto intorno all' ingerenza della ſanta Sede nell' elezioni veſcovili, ed in tutte le altre dignità elettive abbian traſferito in loro il diritto, o l' uſo di confermar l' elezioni veſcovili. Queſta ingerenza per altro è ſolamente in cinque caſi non punto appartenenti alla confermazione, ma all' elezione, o ſia conferimento ſpettante al Papa. Il primo caſo è della diſcordia degl' elettori; nel qual caſo i Romani Pontefici hanno ſovente eletto il Veſcovo. In queſto caſo per altro hanno ſempre creduto i Romani Pontefici di dover uſare il loro diritto d' ordinar' eſſi i Veſcovi; e frequenti ſono gl' eſem-

(a) *Hac mihi comperta ex veteribus exemplis ad aſtruendam Pontificis Romani prarogativam in confirmandis Patriarchis Orientalibus, qua ſanè ſatis indicant Principatum ejus in omnes Eccleſias. Quòd ſi non ſapius, aut abſolutius eam prarogativam exercuit, tribuendum eſt illius modeſtia, qui non putavit ſumma ſua poteſtate utendum, niſi ubi neceſſitas exigeret*. Rouſſel. Hiſt. Pontif. juriſdict. lib. 2. num. 12.

(b) Willelmus Tyrius Hiſtor. *de bello ſacro* lib. 11. cap. 4. & lib. 15. cap. 15.

(c) Cap. 4. *De elect. & elect. poteſt.* & Cap. 1. *de translat. Epiſcop.*

gl' esempli di San Gregorio Magno, e di altri antichi Pontefici; e non vien disposto nel nuovo diritto, che l' elezione per la discordia degl' elettori appartenga al Papa: che anzi Innocenzo III. annullando l' elezione fatta in discordia non la rimise al Metropolitano, nè esso elesse, ma ordinò agl' elettori, che procedessero a nuova elezione (*a*). Il secondo caso è della devoluzione, per negligenza degl' elettori in elegger nel tempo prescritto. Ma in questo caso non la conferma, ma l' elezione si devolve al Papa; nè al Papa si devolve immediatamente, ma graduatamente dopo il Metropolitano (*b*), se esso pure sarà negligente in eleggere nel tempo prefisso. Il terzo caso è, quando dagl' elettori scientemente si elegge un indegno (*c*); nel qual caso si devolve l' elezione o al Capitolo, o al Metropolitano (*d*). Ma poichè questa disposizione del Concilio Lateranense inserita nelle Decretali non riguardava la dignità vescovile, ma le dignità elettive inferiori al Vescovato; perciò Bonifacio VIII. dichiarò, che se scientemente fosse dagl' elettori eletto un indegno al Vescovato, l' elezione si devolvesse immediatamente al Papa, volendo, che nell' altre dignità inferiori elettive si osservasse la disposizione del Concilio Lateranense (*e*). Il quarto caso concerne le postulazioni, che deveano fare il Capitolo ed i Canonici elettori alla santa Sede, quando voleano eleggere al Vescovato persona, ch' avesse difetto, per cui non potesse secondo i Canoni esser' eletta, per ottener dalla medesima santa Sede la dispensa; nelle quali postulazioni, che doveano preceder l' elezioni, era da osservarsi la medesima forma dell' elezioni, cioè, che la maggiore e più sana parte del Capitolo le facesse: e tali postulazioni anche doveano premettersi quando era necessario, che il Vescovo da eleggersi dovesse esser trasferito da una ad altra Sede (*f*). Il quinto caso riguarda l' elezione, e l' ordinazione de' Vescovi, e degl' Arcivescovi in quelle Chiese, che non hanno nè Clero, nè Popolo. Primieramente Benedetto XI. circa l'anno MCCCIV. per una sua Costituzione riferita nel Corpo delle stravaganti comuni ordina, che nelle quattro Chiese Patriarcali, di Costantinopoli, d'Alessandria, d' Antiochia, e di Gerusalemme, occupate dagl' infedeli, e dagli scismatici, colla dispersione del Clero e de' Canonici Cattolici, dove succedesse la vacanza non si procedesse all' elezione, ed alla postulazione del nuovo Patriarca da alcuno de' Cherici Cattolici senza consul-

tar la

(*a*) Cap. 25. *de elect. & elect. potest.*

(*b*) Cap. 3. *de supplen. neglegen. Prælat.* Cap. final. eodem.

(*c*) Cap. *Cum in cunctis*, 7. §. 3. & cap. final. *de elect. & elect. potest.*

(*d*) Ibi.

(*e*) Cap. 18. *de elect.* in 6.

(*f*) Cap. 1. & 2. & cap. ult. *de Postulation. Prælat.*

tar la ſanta Sede; dichiarando nulla ogni elezione, ed ogni proviſione altramente fatta (*a*). E Clemente V. l'anno MCCCXII. decretò per una ſua Coſtituzione riferita nelle Clementine, che neſſuno di qualſivoglia Eccleſiaſtica dignità adorno, ſenza facoltà della ſanta Sede poteſſe provveder le Chieſe Cattedrali vacanti, in qualſivoglia modo ad eſſo ſoggette, le quali non aveſſero nè Clero nè Popolo, cioè a dire, che ſenza licenza della Sedia apoſtolica neſſun Primate, o Arciveſcovo poteſſe ordinar Veſcovi titolari (*b*). Ma queſte diſpoſizioni, oltre il riguardar caſi particolari, non appartengono punto alla confermazione, ma bensì all'elezione; nè riſtringono la libertà dell'elezioni, ma ſolamente la moderano a norma de' Canoni, acciocchè non ſuccedano riſſe, e ſciſmi tra gl'elettori, non ſi tengano lungamente vacanti le Chieſe del proprio Paſtore, non ſieno promoſſi gl'indegni, o quelli, ch'hanno difetto canonico, ſenz'eſſer diſpenſati, quando altronde ſon conoſciuti idonei alle Chieſe, e meritino la diſpenſa; e finalmente acciocchè non ſi rendeſſe vile e diſpregevole la dignità veſcovile, col darſi il Veſcovato ſenza cura e reggimento di Clero e di Popolo. Per la qual coſa ſe ben ſi miran queſte diſpoſizioni, avvegnachè da' nemici della ſanta Sede vengano a torto conſiderate come novità introdotte per accreſcer l'autorità de' Papi, ſono del tutto conformi allo ſpirito antico de' Canoni, e della Chieſa. E ſe ne' caſi ſoprannumerati l'elezioni ſi riſerbano alla Sedia apoſtolica, ciò ſolamente ſi determina in pena di quelli, che in eſſe traſgrediſcono i Canoni.

V. Non avendo adunque relazione alcuna le diſpoſizioni ſopra narrate del nuovo diritto colle conferme dell'elezioni de' Veſcovi delle Provincie, altri ſtimarono, che i Romani Pontefici tiraſſero a ſe queſto diritto per mezzo delle tante riſerbe, ch'eſſi ſtabilirono alla lor diſpoſizione delle dignità Eccleſiaſtiche, così *elettive*, come *collative* delle grazie, *aſpettative* delle vacanze in Curia, e di altre; onde ſi venne poi a ſtabilir quaſi un altro Corpo di leggi compoſto dalle regole della Cancellaria apoſtolica a prò, e ad intereſſe della Corte Romana. Volgarmente ſi crede, che Bonifacio VIII. foſſe autore delle riſerve delle Chieſe Cattedrali alla proviſione della Sedia apoſtolica. Ma ſebene ſi eſamina il ſuo reſcritto collocato nel *ſeſto*, ſi conoſcerà, ch'egli ſuppone già queſt'uſo di riſervar le Chieſe Cattedrali; e ſolamente diſpone, che ſe nel tempo, in cui è riſerbata alla Sedia apoſtolica la proviſione

 di qual-

(*a*) Extravag. comm. *de elect.* Cap. *Sancta Roman.* 3.

(*b*) Clemen. *de elect. & elect. poteſt.* cap. 5.

di qualche Vescovato vacante, dal Capitolo si procedesse all'elezione, questa fosse nulla; ma se l'elezione precedesse la riserba, quella fosse valida, ma tutti gl'atti seguenti la riserba fossero nulli: per la qual cosa vien riserbata in questo caso la confermazione al Romano Pontefice (*a*). Del rimanente ancorchè nelle Decretali Gregoriane non si faccia menzione di questa sorta di riservazione de' Vescovati alla provista della Sedia apostolica; è certo nulladimeno, che assai prima di Bonifacio VIII. furon da i Pontefici poste in uso queste riserbe, come costa dagl'esempli riferiti dal Roussel (*b*). In queste riserbe per altro i Papi non si arrogarono un nuovo diritto, ma ripresero l'uso dell'antichissimo, che loro appartiene, specialmente nelle Provincie Occidentali, nelle quali è certo, che i primi Romani Pontefici istituirono, ed ordinarono i Vescovi, che fondarono, propagarono, conservarono, e restituiron le Chiese delle Provincie Occidentali. Ma sopra il decreto di Bonifacio è ancora da considerarsi, che quello non è assoluto, e per modo di legge, ma semplicemente provisionale, e riguardante il tempo del suo Pontificato: mentre parla di riserve, che da lui si facessero. Ma queste riservazioni furon notabilissimamente ampliate da Clemente V. circa l'anno MCCCVI. il quale riserbò alla sua provisione tutte le dignità elettive, e collative, ancora Patriarcali, Arcivescovili, e Vescovili, che in tempo del suo Pontificato fossero per vacare appresso la Sede apostolica (*c*). Accrebbe poi molto più queste riserve Giovanni XXII. circa l'anno MCCCXXII. il quale per un suo decreto provisionale riservò alla sua provisione tutte le dignità elettive e collative, maggiori, e minori, o vacanti appresso la Sedia apostolica, o ch'erano per vacare in tempo del suo Pontificato; dichiarando, che per dignità, e beneficj vacanti appresso la medesima Sede s'intendevano non solamente quegli, e quelle, che vacavano per morte del Beneficiato in Curia Romana, ma ancora tutte le altre dignità maggiori elettive, che vacavano per rinunzia, per deposizione, per privazione, per cassazione dell'elezione, per repulse della postulazione, per traslazione, e per consagrazione fatta dal suo antecessore di quelli, che le ottenevano: volendo inoltre, che tutte le dignità Arcivescovili, Vescovili, ed altre inferiori de' Cardinali di santa Romana Chiesa fossero riserbate alla sua provista per morte degli stessi Cardinali, anche fuora della Curia Romana, in qualsivoglia luogo ella accadesse (*d*). Ma questi editti di Clemente e di Giovanni furono, co-

(*a*) Cap. *Si eo tempore*, 45. *de elect.* in 6.
(*b*) Roussel. Hist. Pontific. jurisdict. libr. 2. cap. 3. num. 7.
(*c*) Extravag. comm. *de Praeben. & dignit.* cap. 3.
(*d*) Extravag. comm. *de elect.* cap. 4.

no, come si è detto, a tempo, e provisionali: per la qual cosa non si vedono collocati nè tra le Clementine, nè tra le stravaganti di Giovanni XXII. Ma Benedetto XII. circa l' anno MCCCXXXV. seguendo l' esemplo del suo antecessore Giovanni, riservò non provisionalmente, e nel tempo del suo Pontificato, ma indefinitamente alla provista della Sedia apostolica tutte le dignità maggiori e minori, elettive e collative, vacanti così per la morte succeduta in Curia di quelli, che le ottenevano, come ancora per le dette cagioni di rinuncia, di traslazione, di cassazione, di elezione, di ripulsa, di postulazione, e di consagrazione fatta da' suoi antecessori, dovunque vacassero: stendendo inoltre i confini di queste riservazioni, con riserbar non solo alla provista della Sedia apostolica le dignità vescovili, &c. de' Cardinali di santa Romana Chiesa, vacanti per la lor morte, dovunque, ed in qualsivoglia luogo quella succedesse, ma ancora le dignità, che ottenevano tutti gl' ufficiali della Corte di Roma; anzi di tutti i Curiali, vacanti per loro morte, in qualsivoglia luogo morissero fuor della Curia, purchè non avessero altrove fissato il domicilio *(a)*.

VI. Or poichè per cagione di queste riserbe fatte da i Papi Francesi, che tennero la Sede in Avignone, sursero dappoi infinite dissensioni, che turbaron la pace della Chiesa, ed hanno somministrate occasioni ad uomini maligni di porre in discredito non pur la Corte di Roma, ma la Sedia apostolica appresso i Principi, e le persone del secolo; de' quali detrattori essendosi fatto imitatore Giannone, non ha lasciato di sfogare in altri luoghi tutta la sua maldicenza contro il Romano Pontefice *(b)*; perciò noi senza entrare a difendere, o a riprovar queste riserbe, ci contenteremo di notare alcune cose, onde si tolga il motivo a i maligni di maltrattar per questa cagione la Corte Romana. Primieramente adunque diciamo liberamente, che se si fosse potuto far di meno, stimiamo che cosa più conducente alla dignità, e moderazione antica della Sedia apostolica sarebbe stata, che i Papi si fossero astenuti dal far le riferite riservazioni, e che sebene da quelle ne sia potuto ritornar qualche accrescimento di temporal comodo, o vantaggio alla Curia Romana; senza quello nulladimeno sarebbe meno esposta la Sede apostolica alle calunnie, ed alle maldicenze de' suoi nemici. Ma siccome noi non sappiamo le vere cagioni, che indussero i Papi in tempi calamitosi a far tali riserve, così dobbiamo presumere, che avessero ragionevol motivo di farle, senza metterci a tacciar temerariamente la

Vuu 2 loro

(a) Extravag. com. *de Preben. & dignit. ad regimen*, cap. 13.

(b) Vedi Giannone Ist. Civil. Tom. 2. lib. 19. cap. ult. §. 2.

loro avarizia, o la loro ambizione. Secondariamente conviene osservare, che queste riserbe sono state in parte moderate per le regole della Cancellaria apostolica. In terzo luogo è d' avvertirsi, che queste regole della Cancellaria sono ormai rimaste giustificate dalla prescrizione de' tempi, dal consenso delle Chiese Cattoliche, e proporzionatamente da i Concordati fatti co' Principi, e da un pacifico possesso di più secoli. Essendo così, non è cosa se non da spiriti sediziosi ed inquieti il mettere ora in contrasto queste regole, il rinvangar ciò, che per cagione delle riferite riserve fu proposto senza conchiusione nel Concilio di Costanza, tumultuariamente decretato nel Conciliabolo di Basilea l' anno MCCCCXXXIII. e l' anno MCCCCXXXVI. contro le riserve Papali, benchè si eccettuassero le riserve contenute nel Corpo del diritto (a), cioè, de i decreti, e delle Decretali, come spiegano il de Marca, ed altri (b); e che finalmente fu risoluto da' Vescovi di Francia congregati in Bourges l' anno MCDXXXVIII. per ordine di Carlo VII. dove a norma de' decreti di Basilea fu stabilita la *Prammatica Sanzione*, che cagionò tante discordie tra la Francia e la Sedia apostolica: il rivangar, dico, queste cose fatte in tempi calamitosi, per discreditar queste riserve altro non è, che il suscitar controversie sopite, e cercar di riaccendere il fuoco estinto. E se uomini di torbido ingegno sarebbono da riputarsi coloro, che per folle disìo di piacere alla Corte di Roma volessero oggi contrastare a' Principi que' diritti, ch' essi, o per concessione della Sedia apostolica, o per consuetudine, o per Concordato hanno conseguito sopra le nomine de' Vescovi, e altre Prelature, così secolari come regolari, sopra la provisione de' beneficj, sopra le Commende, e sopra gli spogli delle Chiese vacanti, gridando, ed esclamando, che tali cose sono apertamente contro lo spirito de' Canoni, contro la disciplina della Chiesa custodita per quattordici secoli; come potranno non esser giudicati perturbatori del pubblico riposo coloro, che per piacere alle Corti de' Principi secolari cercano contrastare alla Sedia apostolica que' diritti, che ad essa quando pure non competessero per ragione della sua autorità, converrebbero nulladimeno per la prescrizione de' tempi, e per consenso de' Principi, gridando, che i Papi per frode e inganno si sono usurpati questi diritti, e cercando di accender la face della discordia tra il Sacerdozio e l' Imperio? Finalmente per quello, che appartiene alla presente quistione, nulla hanno che far queste riserve colla confermazione dell' elezioni; poichè tali riserve riguardano bensì l' elezioni, e le provisioni Papali, ma non già le confermazioni dell' elezioni. VII. Bi-

(a) Concil. Basilaen. Sess. 21. & 23. (b) Petrus de Marca *de Concord.* lib. 6. cap. 9. num. 7.

VII. Bisogna dunque ripeter da altre cagioni l'origine di queste conferme. Ma se si vuol mirare agli scismi frequenti, che travagliaron la Chiesa dal secolo XI. fino al principio del XV. ed alle atroci dissensioni tra il Sacerdozio e l'Imperio, nelle quali nacquero, e si fomentaron gli scismi ne' tempi de' due Arrighi IV. e V. e de' due Federighi I. e II. si conoscerà apertamente, che quella stessa ragione, che indusse i Romani Pontefici ad esigere il giuramento d'ubbidienza da tutti i Vescovi, gli obbligò ancora a riserbare al loro esame, ed alla lor discussione la confermazione dell'elezioni vescovili, cioè, la necessità di assicurarsi se i Vescovi eletti fossero nell'unità della Chiesa, e se l'elezione fosse immune dall'infezione simoniaca: essendo cosa pericolosa il lasciare a i Metropolitani quest'esame dell'elezione, i quali molte volte erano impegnati nel partito de' Principi, che favorivano gl' Antipapi. Ma per quello, che appartiene a' Vescovati d'Italia è cosa accordata da tutti i Regalisti, che sopra di questi ha sempre avuta la Sedia apostolica un diritto speciale, e sono sempre appartenuti alla disposizione di essa. E noi abbiamo altrove dimostrato, che fino al quarto secolo l'Italia tutta era considerata nella disposizione Ecclesiastica come una sola Provincia sottoposta al diritto metropolitico del Romano Pontefice, il qual diritto è nativo alla Sedia apostolica: ciò, che Giannone non può negare, senza contraddire apertamente a se stesso; delle Provincie, che ora compongono il Regno delle due Sicilie, sostenendo egli di proposito, che queste Provincie comprendeansi nelle Suburbicarie, ch' erano immediatamente soggette al diritto metropolitico insieme e patriarcale del Vescovo Romano. Non potrà egli mai dunque dimostrarci senza pugnar seco stesso, che i Romani Pontefici riserbando al loro esame la conferma dell'elezioni vescovili delle Provincie del Regno di Napoli usurparono, e si arrogarono un nuovo diritto; ma doverà confessare, che posero in uso il diritto antichissimo, che esercitarono mai sempre fino all'ottavo secolo, e ch' era nativo della loro Sede. Tutto ciò fa conoscere, ch' egli si scorda di se stesso, quando altrove attribuisce ad un intraprendimento de' Pontefici, per fondar la Monarchìa Papale, ch' essi si fecero Giudici della validità di tutte l'elezioni, che nel secolo XII. si facevano nelle Provincie del Regno delle due Sicilie (a): poichè secondo lui queste Provincie fino da' primi tempi appartenevano al diritto immediato della Sede Romana, cioè, al diritto metropolitico del Papa. Or non v' ha cosa più certa nella disciplina, quanto che il Metropolitano, che dee confermar l' elezione, sia Giudi-ce

(a) Giannone Istoria Civile Tom. 2. lib. 14. cap. ult. §. 2. pag. 333. in princ.

ce della validità d'essa, potendola esso confermare, e rigettare. Così ancora è un'aperta sua malignità l'attribuire ad artificio de' Papi, come fa nel citato luogo, ch' essi mandassero persone ad assistere all'elezioni; quando non v' ha cosa più costante nell' antica disciplina, che non solamente i Papi, ma anche i Metropolitani spedissero Vescovi, che chiamavano i Visitatori, ad assistere, e presiedere all'elezioni vescovili, come sopra abbiamo dimostrato in più luoghi. Il certo è, che i Regi delle due Sicilie pretesero bensì di dare all' elezioni il loro assenso (ciò, che a loro dalla Sedia apostolica fu conceduto); ma non pretesero mai, nè poteron pretendere, che l' elezioni non si confermassero dal Romano Pontefice, o che i Vescovi eletti potessero amministrare, o ingerirsi nell' amministrazione del Vescovato prima d' esser confermati dalla santa Sede. Ciò si può veder dall' investitura data di quel Regno alla Reina Costanza madre di Federigo II. da Innocenzo III. riferita dal Rainaldo (*a*), e dal Breve spedito dallo stesso Pontefice alla detta Reina l' anno MCXCVIII. dove regolando l' elezioni di quel Regno ordina, che vacando la Sede debba il Capitolo significare al Re la morte del Vescovo defonto, e proceder canonicamente all'elezione: la quale fatta, e pubblicata, debba cercarsi l' assenso regio; nè prima di questa richiesta possa intronizzarsi l'eletto, nè prima d' esser confermata dal Pontefice l' elezione possa l' eletto ingerirsi nell' amministrazione della Chiesa. Somigliante Breve scrisse Innocenzo agl' Arcivescovi, Vescovi, e Prelati delle Chiese del Regno; i quali Brevi, che si leggono nell' Epistole di questo Pontefice, sono allegati anche in altro luogo da Giannone (*b*): benchè egli, com' è suo costume, cerchi di collocare in pessimo lume questa disposizione d' Innocenzo III. per favorir gl' intraprendimenti eccessivi di Federigo II. contro di quella, e le contese, che ebbe quel Principe co' Pontefici successori d' Innocenzo. Ma queste dispensazioni per altro, anche secondo lui, non accaderon per ragione della confermazione, che i Pontefici riserbarono a loro, ma per ragione del regio assenso: poichè secondo Giannone i Papi volevano, che i Regi di Napoli fossero obbligati in ogni modo a prestarlo, cosichè il cercarlo fosse una mera ceremonia: e Federigo pretendeva di poter' escludere gl' eletti quando ad esso piaceva. Ma chechesia di questo, in cui Giannone non procede con buona fede; il certo è, che non fu mai contrastato al Papa nè in Italia, nè fuora d' essa, che l' elezioni vescovili celebrate da i Capitoli coll' assenso Regio non fossero poi confermate dalla santa Sede.

VIII. E ben-

(*a*) Vide Raynald. ad ann. 1198. num. 27. (*b*) Vedi l' Istor. Civil. Tom. 2. lib. 14. cap. ult. § . 2. pag. 334. & seq.

VIII. E benchè per quello, che appartiene alla Francia, per la *Prammatica Sanzione* ſtabilita nel Congreſſo di Bourges ſotto il Re Carlo VII. l'anno MCCCCXXXVIII. in tempo di Eugenio IV. e nello ſciſma di Felice Antipapa a norma di alcuni decreti fatti dagli ſciſmatici del Conciliabolo di Baſilea, tra le altre coſe, che in eſſa ſi decretarono in manifeſto pregiudizio dell'autorità della Romana Sede foſſe, che l'elezioni veſcovili ſi confermaſſero non dal Papa, ma da i Metropolitani, a riſerva di quell'elezioni, il cui eletto non ha ſuperiore, cioè, de' Metropolitani ſteſſi; è manifeſto nulladimeno, che queſta Prammatica non ſolo fu mai ſempre eſecrata dalla Sedia apoſtolica, ma fu anche eſpreſſamente rivocata, ed *abrogata* dal Re Lodovico XI. ſotto il Pontificato di Pio II. come riferiſcono molti Scrittori (a), e finalmente nel Concilio Lateranenſe ſotto Lione X. ſolennemente abolita. Ma in quanto alla Germania, da i Concordati fatti tra Niccola V. e Federigo III. Imperadore l'anno MCCCCXLVII. manifeſtamente appariſce, che non fu mai conteſa alla Sedia apoſtolica la confermazione di tutte l'elezioni veſcovili di quella Nazione: conciofſiachè in detti Concordati ſi ſtabiliſce, che l'elezioni così de' Veſcovi, come degl' Arciveſcovi ſi celebrino da' Capitoli Cattedrali, e che gl' eletti ſieno confermati dal Romano Pontefice, il quale per cauſa ragionevole ed evidente poſſa col conſiglio del ſagro Collegio rigettar l'eletto, e ſoſtituirne un più degno (b). Ma non eſſendo quì noſtra intenzione di ſtender la Storia di queſte confermazioni, che dalla ſanta Sede non ſolo ſi facevano, ma ſi cercavano da i Capitoli Cattedrali dell'elezioni de' Veſcovi da eſſi celebrate, acciocchè non foſſero poſte in conteſa, baſterà d'avere accennato per quali cagioni ſi deferiſsero alla Sedia apoſtolica. E quindi è ancor da oſservare, che primachè foſse dato ſtabilimento a quella diſciplina, che oggi da più ſecoli è in uſo per le proviſte delle Chieſe, e Metropolitiche, e Veſcovili delle Provincie d'Occidente, la quale or ora eſporremo, l'elezioni de' Capitoli molte volte erano prevenute o dalle ſuppliche, le quali facevano i Principi alla Sedia apoſtolica, acciocchè da quella foſse promoſsa alcuna perſona loro accetta, o dalle proviſte, che facevano gli ſteſſi Pontefici di perſone meritevoli, quando da' Principi ſi proponevano, o ſi volevan perſone, che queſto grado non meritaſsero, come ci atteſta Martino V. ſcrivendo a Ladislao Re di Polonia l'anno MCCCCXXIX. numerando varie proviſioni da lui fatte de' Veſcovati nel Regno d' Inghilterra,

(a) Vide Guagninum lib. 10. Compend. *de reb. Geſt. Francor.* Papyr. Maſſon. lib. 4. Annal. in Ludovic. XI. & Ludovic Baillium, apud Labbè Tom. 19. Concil. edit. Venet. col. 1370. C. & ſeq.

(b) Vide Rouſſel. Hiſtor. Pontific. juriſdict. lib. 2. cap. 3. num. x. in Bulla. Roman. Cherub. Tom. 1. pag. 281.

ghilterra, di Francia, di Castiglia, e d' Aragona senza alcun contrasto di que' Regi (a). Or se i Principi non si opponevano alle proviste, che faceva il Papa delle Chiese Cattedrali, ancorchè avessero supplicato per altre persone diverse da quelle, ch' eran da lui promosse al Vescovato, molto meno s' opponevano alle confermazioni, che il Papa faceva dell' elezioni vescovili canonicamente celebrate da i Capitoli Cattedrali.

IX. Ma finalmente nel principio del secolo XVI. si cominciò a stabilir circa la provisione delle Chiese Cattedrali, Patriarcali, Primiziali, Metropolitiche, e Vescovili quella disciplina, che ha imposto fine alle controversie continue, che succedevano per queste proviste, e promozioni alle Chiese vacanti. Oggi adunque tutte le Chiese delle Provincie Occidentali, eccettuata la Germania, in cui l' elezioni vescovili si celebran da i Capitoli, e si confermano dal Romano Pontefice, si provedono dalla Sede apostolica in due maniere, o coll' intervenimento de' Principi, o col solo giudizio del Papa. In due modi però intervengono i Principi in tali proviste, cioè, o direttamente, o indirettamente: direttamente, o nominando, o presentando, o supplicando: indirettamente, o proponendo più persone, tra le quali sia dal Papa trascelta quella, che a lui sembra più idonea alla Chiesa da provvedersi; o mostrando, che loro sia grata la persona, cui il Papa conferisce la Chiesa. E benchè le nomine, le presentazioni, e le suppliche possan considerarsi per una stessa cosa riguardo all' effetto, sono nulladimeno diverse tra loro rispetto al modo: posciachè il diritto di nominar non può competere a' Principi, se non per mero indulto, e per pura concessione della Sedia apostolica: ma il diritto di presentare, benchè convenga a' Principi per concessione del Papa, suppone nulladimeno il padronato accordato similmente ad essi dalla santa Sede per le fondazioni, o dotazioni fatte da' Principi alle Chiese. Onde il diritto di nominare non nasce in alcun modo dal padronato regio, nè dalle fondazioni delle Chiese, come nasce dal regio padronato il diritto di presentare. Devesi però avvertire, che le fondazioni fatte da' Principi delle Chiese, o Metropolitane, o Vescovili, non danno loro nè il padronato, nè il diritto di presentare,

(a) Supplicant *sapè Reges & Principes, & nos eis interdum complacemus, quando praesertim cognoscimus preces eorum exauditione & gratia nostra dignas: interdum etiam aliter disponimus, quàm ipsi Reges & Principes supplicarint. Nuper siquidem quinque provisiones in Regno Angliae fecimus alio modo, quàm ipse Rex scripserat: magis enim consideravimus personarum merita & commoda Ecclesiarum, quàm regiam voluntatem. Hoc similiter aliàs fecimus in Regno Castellae, & noviter in Regno Franciae in duabus Ecclesiis; fueruntque provisiones nostrae reverenter, ut dignum erat, a Regibus acceptatae. Nec Aragonum Rex, licèt sua culpa alienatus a nobis extiterit, unquam adversatus est provisionibus Ecclesiarum, quas arbitrio nostro in Regno suo fecimus.* Martinus V. apud Raynald. ad ann. 1429. num. 14.

sentare, se questo padronato stesso non vien loro conceduto per autorità della Sedia apostolica a riguardo delle fondazioni da loro fatte, come universalmente consentono i Canonisti, o i Giurisconsulti Spagnuoli impegnatissimi a sostenere il regio padronato di quel Monarca sopra le Chiese Cattedrali contenute ne' suoi ampli dominj *(a)*. Anzi Francesco Fernandez de Minnano avendo esaminata questa cosa da' suoi principj, e considerati gli Scrittori, così Francesi, come Spagnuoli, che di questo regio padronato favellano, e del diritto, che per esso godono i Principi di presentare alle Chiese vacanti, conchiude confessarsi concordemente da tutti, non poter competere a' Principi questa ragione di padronato sopra le Chiese Cattedrali, e i Vescovati, se non per privilegio apostolico *(b)*. E certamente questo diritto de' Principi di presentare i Vescovi alle Chiese vacanti per ragione del regio padronato fu affatto sconosciuto nella Chiesa fino al XVI. secolo, quando cominciarono i Pontefici a concederlo a i Regi, ancorchè dalla pietà di molti Principi fossero state molte Chiese fondate, e dotate: posciachè il diritto de' Padroni laici fondatori de' beneficj, comechè antico ei si possa essere, non si stese mai alle dignità Ecclesiastiche elettive, e particolarmente vescovili; nè si trova memoria prima del detto tempo, che i laici padroni fondatori delle Chiese abbiano presentati al Papa Vescovi per essere istituiti: ma tuttociò, che ne' Canoni, e ne' Concilj in questa materia si dispone, riguarda le presentazioni da i detti padroni da farsi a' Vescovi di persone idonee agl' Ecclesiastici ufficj inferiori alle Prelature vescovili e monasteriali. Per la qualcosa errarono manifestamente il Salgado, ed alcuni altri Regalisti Spagnuoli, i quali vollero ripetere il diritto di questo regio padronato, non da i privilegj apostolici, e dalle concessioni de' Pontefici, ma dal diritto nativo de' Principi, quasi inserito alla loro corona, o dalle vittorie riportate contro i Saraceni, e dagl' acquisti da loro fatti de' Paesi de' Popoli infedeli, quasi perciò avessero fondate, e dotate le Chiese in quelli stabilite. Ma il costoro errore vien confutato ad evidenza dal Tommasino, dimostrandolo nato dall' ignoranza della Storia, e de' monumenti de' tempi anteriori

(a) Vide Gregor. Lopez aliosque apud Garciam *de Benefic.* par. 5. cap. 1. §. 3. num. 217. & seq. Barbos. *de offic. & potest. Episcop.* par. 1. tit. 2. cap. 3. num. 29. & in jus Ecclesiast. univer. lib. 1. cap. 8. num. 72. in fin. & 74. Solorzan. *de jure Indiar.* Tom. 2. libr. 3. cap. 4. num. 26.

(b) *Ex quibus omnibus liquidò apparet, prallegatos Doctores, tàm Hispanos, quàm Gallos, jus hoc nominandi, & præsentandi Episcopos, quod Regibus suis, ac aliis competere affirmant, ex apostolica concessione procedere fassos esse.* Francisc. Fernandez Minnano in Basi Pontific. jurisdict. Tract. 2. fundam. 2. quæst. 7. num. 273.

riori a quelli, in cui essi scrivevano (c): mentre costa manifestamente, che prima di queste concessioni cominciate nel secolo XVI. non mai da alcun Principe fu messo in campo questo regio padronato ne' secoli precedenti, quando pretendevano, che le Chiese dovessero provvedersi col loro assenso, o si lagnavano, che da i Pontefici provvedute fossero contro lor volontà (a). Nè averebbono proccurato con tanto studio i Regi Cattolici di Spagna, come riflette il medesimo Tommasino (c), di ottener dalla Sedia apostolica il privilegio di presentare i Vescovi alle Chiese Cattedrali, se avessero creduto, che ciò competesse loro per diritto inserito alla loro corona. Così similmente vana, e senza fondamento dee riputarsi l'opinione di coloro, che ripeterono ne' Regi di Francia il diritto di nominare dalla concessione fattane o da' Vescovi delle Gallie a Clodoveo, o da Zaccaria Papa a Pipino (d): conciossiachè di questo diritto di nominare non si è fatto mai menzione da i Francesi prima de' Concordati tra Lione X. e Francesco I. Re di Francia. Nè si farebbe pretermesso nella *Prammatica Sanzione* pubblicata con tanto studio da Carlo VII. per impedir le provisioni Papali, se fosse stato creduto antico, e già conceduto a' Regi di Francia: anzi è cosa nota, che i Concordati furono mal veduti, e mal ricevuti da' Francesi per cagione della regia nomina, per la quale, tolta la libertà dell' elezioni, credeansi fatte serve quelle Chiese all' arbitrio de' Regi (e). Per la qual cosa se questo diritto di nominare, e promuovere i Vescovi fosse stato antico ne' Regi di Francia, non sarebbe stato riguardato con tanto aborrimento. Ma parlando delle suppliche, queste son differenti dalle nomine, e dalle presentazioni in quanto al modo: posciachè sebene non è stato mai vietato a' Principi il supplicar la Sedia apostolica per la promozione di alcuna persona al Vescovato, nè perciò bisogni loro alcun privilegio apostolico; non posson però pretender senza indulto apostolico, che ne' loro Regni non si promuova dal Papa al Vescovato persona, per cui non sia preceduta la loro supplica.

X. Spiegate queste cose per intelligenza de' termini, conviene ora veder qual sia lo stato presente della disciplina intorno alle provisioni delle Chiese Cattedrali nelle Provincie d'Occidente. E cominciando dalla nostra Italia conviene osservare, che fino dal XIV. secolo, per le fazioni, che allora dividevano le nostre Provincie, per le continue discordie,

(a) Vide Thomassin. part. 2. libr. 2. cap. 35. num. 9.

(b) Vide Thomassin. loc. cit. cap. 35. per totum.

(c) Vide Thomas. loc. cit. cap. 37. per tot.

(d) Vide Roussel. Hist. Pontif. Jurisd. lib. 2. cap. 6. num. 25.

(e) Vide Roussel. loc. cit. libr. 2. cap. 4. num. 15.

die, che succedevano nell' elezioni de' Vescovi, per la prepotenza, che in esse si usurpavano i Principi laici, tenendo i Papi la Sede in Avignone, fu necessario, come osserva il Tommasino, che i Romani Pontefici, acciocchè contro i Canoni apostolici non si distribuissero le sagre dignità a cenno de' Principi terreni, riservassero alla loro autorità la potestà di conferirle (a). Da questo tempo in poi le Chiese Cattedrali d' Italia si provvedevano a solo giudizio de i Romani Pontefici: ciò, che specialmente avvenne nelle Chiese Cattedrali del Regno di Napoli, dove anche per espressa convenzione inserita nel Trattato di pace tra Innocenzo VIII. Romano Pontefice, e Ferdinando Re di Napoli, stabilito l' anno MCCCCLXXXVI. la provisione di quelle Chiese fu riserbata alla sola autorità del Papa; mentre fu convenuto tra le parti, che *i Vescovati, e i beneficj del Regno di Napoli si distribuissero dal Papa* (b). Da questi tempi in poi fino al presente le Chiese Cattedrali del Regno di Napoli sono sotto la libera disposizione della Sedia apostolica, e da essa si provedono d' Arcivescovi, e di Vescovi, a riserva di ventiquattro Chiese, sopra le quali i Regi di Napoli godono il diritto della regia nomina per concessione, e per privilegio conceduto a Carlo V. ed a' suoi successori da Clemente VII. Romano Pontefice l' anno MDXXIX. della qual concessione favellando Arrigo Spondano illustre Scrittore spiega anche le cagioni, dalle quali quel Pontefice fu mosso a farla (c). Ma sopra le Chiese Cattedrali del Regno dell' Isola di Sicilia godono i Regi delle due Sicilie il diritto di presentare i Pastori alla santa Sede per ragione del regio padronato, il quale comechè una volta fosse in contesa, oggi nulladimeno è certo, per la dichiarazione fatta da Gregorio XV. come apparisce dal Breve di esso sotto li 15. d' Aprile del MDCXXII. (d) Tutte le Chiese Cattedrali costituite nelle Provincie comprese nel dominio, e nello Stato temporale del Papa, da più secoli in quà sono sotto la libera disposizione della Sede Romana, e da essa son provvedute de' Vescovi. Le Chiese Cattedrali dello Stato di Toscana soggetta a i gran Duchi sono provvedute dalla Sedia apostolica, benchè non le provedano i Pontefici, se non in alcune di quelle quattro persone, che in occasione della vacanza per consuetudine sogliono i gran Duchi per mezzo de' loro Oratori, o Agenti in Curia proporre al Pontefice: la qual costumanza

 esser

(a) *Ita ne contra apostolicos Canones terreni Principis nutu sacra dignitates distribuerentur, necesse fuit, ut eam ad se Pontifex potestatem pertraheret*. Thomassin. part. 2. lib. 2. cap. 36. num. 11. in fin.

(b) *Item quòd Episcopatus, & beneficia Regni Neapolitani distribuantur per Papam*. Apud Raynal. ad ann. 1486. num. 14.

(c) Vide Spondan ad ann. 1529. num. 2.

(d) Apud Joann. Baptist. Rigant um Comment. *in Regul. Cancellar.* Tom. 1. regul. 2. §. 1. num. 19.

esser stata introdotta in tempo della Repubblica per concessione di Sisto IV. ne fa fede una lettera del Cardinal di Pavia, scritta a nome dello stesso Pontefice alla Repubblica Fiorentina (*a*). Le Chiese contenute negli Stati della Repubblica di Genova, nel Regno di Corsica, ne' Ducati di Parma, Piacenza, e Modena, anche le Chiese di Mantova, e di Lucca sono sotto la libera provisione della Sedia apostolica, benchè i Romani Pontefici abbiano questo giusto riguardo nel provvederle d' eleggere persone, che non sieno a que' Principi, ed a quelle Città in alcun modo sospette. Sotto la libera disposizione della santa Sede sono ancora le Chiese dello Stato di Milano, a riserva della Chiesa di Vigevano, la quale eretta in Cattedrale da Clemente VII. l'anno MDXXIX. fu conceduta in padronato ai Duchi di Milano, come apparisce dalle lettere apostoliche di questa erezione (*b*). Nello Stato Veneto, eccettuata la Chiesa Patriarcale di Venezia, la quale per privilegio apostolico di Eugenio IV. è di padronato della Repubblica (*c*), e la Chiesa Patriarcale d' Aquileja (*d*), tutte le altre Chiese sono sotto la libera disposizione del Pontefice; così veramente però, che nel provvederle elegga persone non solo suddite della Repubblica, ma ancora ad essa grate ed accette. Oltre di ciò, per privilegio apostolico d' Alessandro VIII. concesso l' anno MDCXC. gode la Repubblica di Venezia il regio padronato del diritto di presentar per quelle Chiese, che di nuovo ne' futuri tempi saranno erette nelle Provincie liberate dalla tirannide de' Turchi. Le Chiese Cattedrali contenute negli Stati della Savoja, per privilegio di Niccola V. conceduto l' anno MCCCCLI. a Lodovico Duca di Savoja, e rinnuovato successivamente da più Pontefici a' suoi successori, non si poteano conferir dal Papa senza la previa intenzione, ed il precedente consenso de' Duchi di Savoja (*e*). Ma questi privilegj ministrarono ne' passati, ed han data occasione ne' nostri tempi a molte dispute, cioè, se fossero personali, ovvero perpetui: se comprendessero le Chiese solamente della Savoja, oppure ancora quelle del Piemonte, e di altri Stati, che dopo il Duca Lodovico son passati successivamente sotto il dominio de' Duchi di Savoja: e se finalmente le parole del riferito indulto di Niccola importassero diritto di nomina conceduta da quel Pontefice. Ma finalmente dopo varie contese fu posto fine alle controversie da Benedetto XIII. il quale per un suo Breve, che comincia *Dudum*, spedito sotto li 29. di Marzo del

(*a*) Vide Epist. 664. inter Epist. Cardinal. Papiensis.
(*b*) Apud Ughell. tom. 4 hist. sac. pag. 1134.
(*c*) Vide Justinian. Hist. Ven. lib. 14.
(*d*) Vide Thomassin. part. 2. libr. 1. cap. 32. num. 5.
(*e*) *Nisi habitis prius per nos intentione & consensu ipsius Ducis de personis idoneis, &c.* Breve Nicolai V.

del MDCCXXVII. dichiarò, che le parole del detto indulto di Niccola dovessero intendersi come se specialmente si fosse in esso fatta menzione del diritto di nominare: e concedette, che in vigor di esso privilegio il Re di Sardegna, e Duca di Savoja, allora Vittorio Amadeo, ed i suoi successori avessero diritto di nominar persone idonee alla santa Sede per tutte le Chiese Cattedrali, e Metropolitane consistenti negli Stati posseduti dallo stesso Re Vittorio Amadeo, a riserva delle Chiese Cattedrali di Casale, di Aqui, e d' Alessandria, spettanti prima alla Provincia di Milano; nella provisione delle quali Chiese si osservasse l' antico stile. Sopra le Chiese Metropolitane, e Vescovili dell' Isola di Sardegna, le quali per concessione specialmente di Gregorio XV. si provvedevano a presentazione del Re di Spagna e d' Aragona, passato quel Regno in dominio di Vittorio Amadeo Duca di Savoja, fu ad esso, ed a' suoi successori riservato nel detto Regno, e conceduto il padronato, e il diritto di presentar da Benedetto XIII. per un suo Breve in data delli 25. d' Ottobre del MDCCXXVII. Questo è lo stato presente d' Italia, e dell' Isole adiacenti, intorno alla provisione de' Vescovati.

XI. In quanto alle altre Provincie, e Regni fuora d' Italia, eccettuate le Chiese della Germania, nelle quali si osservano i Concordati tra Niccola V. e Federigo III. Imperadore, e le Chiese degl' Elvezj, e de' Valesj, che son comprese ne' medesimi Concordati, in vigor de' quali l' elezioni vescovili si fanno da i Capitoli, e si confermano dalla Sedia apostolica; in tutti gl' altri Regni e Provincie i Vescovati si provvedono dalla Sedia apostolica, o a nominazione, o a presentazione, o a supplicazione de' Principi. A nominazione le Chiese di Francia in vigor de' solenni Concordati tra Lione X. e Francesco I. Re di Francia, stabiliti l' anno MDXV. nel Concilio Lateranense, e dopo molti contrasti ricevuti in quel Regno, e considerati come leggi di Stato: i quali Concordati per autorità della Sedia apostolica sono stati distesi ad altre Provincie acquistate dopo i tempi di Francesco I. da i Regi successori, ed incorporati al loro amplissimo Regno. Per regia nomina si provvedono ancora dalla Sedia apostolica i Vescovati del Regno di Ungaria, l' Arcivescovato di Praga, e due altre Chiese Cattedrali nel Regno di Boemia, la Chiesa Arcivescovile di Vienna, ed alcune altre Cattedrali nella Carniola, e nella Stiria. A presentazione de' Principi si conferiscon le Chiese Primiziali, Metropolitiche, e Cattedrali contenute nel Regno di Spagna, e negl' amplissimi dominj di quel Monarca, in vigor della concessione fatta da Adriano VI. Romano Pontefice a Carlo V. Imperadore l' anno MDXXIII. come costa dal Breve dello stesso

Pontefice riferito distesamente dal Corziada (*a*). Del qual privilegio parlando Mariana sincero e candido Storico scrive, che Adriano riconoscendo il Pontificato da Carlo V. per mostrarglisi grato concesse a lui, ed a' suoi successori il diritto di presentare i Vescovi di Spagna, i quali per lo innanzi solevano istituirsi da' Romani Pontefici per condescensione alle suppliche di que' Regi (*a*). Ma questo privilegio d'Adriano fu poi rivocato da Clemente VII. il quale comandò, che si cassasse la Bolla d'Adriano, e che le Chiese di Spagna si provvedessero alla sola supplicazione, come costa dagl' atti Concistoriali sotto il dì 3. Aprile del MDXXVII. Ma l'istesso Clemente, composte le differenze con Carlo V. confermò il privilegio d'Adriano, ed in ogni caso, che fosse di mestiero, di nuovo lo concesse, come apparisce dagli stessi atti sotto li 4. Decembre MDXXIX. (*b*) Per regia presentazione ancora si conferiscono dalla santa Sede le Chiese Cattedrali del Regno di Portogallo, e de' dominj di quel Re. Nel supplemento di M. Rousel al Corpo diplomatico si vede una Costituzione di Lione X. sotto li 7. di Giugno del MDXIV. nella quale il Pontefice concede ad Emanuele II. Re di Portogallo e dell'Algarbie il padronato regio, e il diritto di presentare a tutte le Chiese erette ed edificate nelle Provincie e nelle Terre, che dal medesimo Re da due anni in giù erano state ricuperate e acquistate dagl' infedeli, ed a quelle, che in avvenire saranno per erigersi nelle Terre, e nelle Provincie degl' infedeli, che similmente si acquisteranno, e ricupereranno da lui, e da' suoi successori in perpetuo, tanto in Africa, come nell' Indie (*c*). Ma questa concessione non comprende le Chiese fondate due anni prima di quel tempo ne' Regni, e ne' dominj del Re di Portogallo. Chechè però sia di questo diploma, il certo è, che fino al MDCCXL. le Chiese Cattedrali del Regno di Portogallo sono state provvedute ora a presentazione, ora a supplicazione di quel Monarca (*d*). Ma finalmente sotto il regnante santissimo Pontefice Benedetto

(*a*) Corziad. dec. Cathalon. dec. 257. tom. 4.

(*a*) *Adrianus VI. in gratiam Caroli Alumni, cui debebat Pontificatum, ei & successoribus concessit lege perpetua jus præsentandi Episcopos Hispaniæ, qui ante ad eorum supplicationem precariò a Romanis Pontificibus instituebantur.* Marian. lib. 26. cap. 5.

(*b*) Vide Rigant. Comment. *in Regul. Cancell.* tom. 1. regul. 2. §. 1. num. 123.

(*c*) *Ac tibi, ac successoribus tuis Portugalliæ, & Algarbiorum Regibus, qui pro tempore fuerint, jus Patronatus, & præsentandi personas idoneas ad quascumque Ecclesias, & beneficia Ecclesiastica, cujuscumque qualitatis fuerint, in Terris, & Provinciis hujusmodi a dictis infidelibus per te dumtaxat a biennio citra recuperatis, & acquisitis, erecta seu ædificata, & etiam in illis, ac recuperandis, & acquirendis in posterum canonicè erigenda, quoties vacare contigerit reserventur, & concedantur, &c.* Constitut. Leonis X. supplement. au Corps universel. diplomatique Tom. 1. par. 2. pag. 27.

(*d*) Vide Rigant. Comment. *in Regul. Cancell.* tom. 1. regul. 2. §. 1. a num. 125. usque ad 127.

to XIV. fu imposto termine alla controversia, che nasceva da questa variazione, e risoluto, che le Chiese comprese ne' Regni e dominj del Re di Portogallo si provvedessero a regia presentazione, come apparisce dal decreto emanato sotto li 12. Decembre del MDCCXL. Ma a regia supplicazione si conferiscono dalla Sedia apostolica le Chiese del Regno di Polonia (a). Così finalmente, che le Chiese Metropolitiche, e Cattedrali del Regno d'Inghilterra nel secolo XVI. si suolessero provveder dalla santa Sedia a regia supplicazione ne fanno fede gl' atti Concistoriali sotto Giulio III. Romano Pontefice de i sei di Luglio del MDLIV. recati dal Rainaldo, da' quali si ha, che dal Pontefice era stata conceduta facoltà apostolica al Cardinale Reginaldo Polo, Legato a latere in quel Regno appresso la Cattolica Reina Maria, di provveder le Chiese Metropolitane e Cattedrali in quelle persone, per le quali *secondo il costume* la stessa Reina avesse supplicato (b).

XII. Or questa è la situazione delle cose intorno alla provista delle Chiese, ed al conferimento degl' Arcivescovati, e Vescovati nelle Provincie d'Occidente, stabilita già da' più secoli in quà: e se a questa vuol mirar Giannone quando dice, che i Romani Pontefici trassero a se la confermazione di tutte l'elezioni delle Provincie Occidentali, egli stranamente favella: posciachè in questo stato non la confermazione, ma l'elezione di tutti i Vescovi Occidentali è riserbata al Papa, se pure per confermazione ei non intende l'approvazione della Sedia apostolica delle nomine, delle presentazioni, e delle suppliche de' Principi. Ma siccome è certo, che i Principi nominando, presentando, o supplicando non eleggono; così ancora è certo, che il Papa approvando le persone nominate, presentate, o per supplica proposte non conferma elezione alcuna, ma elegge, come appresso dimostreremo. Ma è falso poi e calunnioso, che i Papi siensi usurpato questo diritto; ma è bensì vero, che la necessità di provvedere al pubblico riposo della Chiesa, di soddisfare alle richieste de' Principi, d'impedire i gravi continui disordini, che succedevano nell' elezioni, lo trasferì in loro. Anzi in certo modo i Principi stessi riconoscendo la suprema potestà della Sedia apostolica, ad essa ricorsero dapprima, supplicandola per ricever dalla sua autorità que' Vescovi, ch' essi stimavano idonei al reggimento delle Chiese de' loro Regni; indi cercarono il diritto di nominare, o presentare al Pontefice persone, che stimassero idonee, acciocchè da lui fossero elette, ed istituite nella dignità vescovile, riconoscendo in lui questo diritto d'eleggere, ed istituir tutti i Vescovi. Il diritto adunque, che Giannone

(a) Rigant. loc. cit. num. 121. (b) Vide Raynald. ad ann. 1554. num. 5. & 6.

none col suo Dupino dice usurpato da i Papi, è fondato sulla suprema potestà del Papa; l' uso poi di questo diritto è fondato sul consenso universale di tutto il Mondo Cattolico, e sul dorso di più secoli. Che grida adunque, che abbaja Giannone? Dispiace al suo zelo questo stato di disciplina? Dispiacque ancora ad altri di zelo indiscreto, e di spirito sedizioso, nè fecero fine di esagerar la libertà oppressa dell' elezioni, le Chiese vendute all' arbitrio de' Principi, i Popoli costretti a riconoscer Pastori, che mai non videro, nè mai conobbero (a). Ma più aspre, e più dure furono le cagioni, che indussero la necessità di questa disciplina. Nè già l' odio conceputo da i Romani Pontefici contro la Prammatica Sanzione, che rinnuovava, e teneva in piedi gli scismatici decreti de' riottosi di Basilea, fu cagione che essi Romani Pontefici concedessero a i Principi le nomine, come alcuni dicono (b): poichè questa Prammatica apparteneva solamente alla Francia, e ad altri Regni furon concedute le nomine, e le presentazioni; ma i tumulti continui, che succedevano nell' elezioni per le fazioni de' prepotenti, onde appena in molti luoghi rimanea vestigio d' elezione canonica, le suppliche, e l' istanze de' Principi alla Sede Romana, perchè da essa fossero promosse al Vescovato le persone, ch' essi riputavano idonee, costrinse i Romani Pontefici a concedere ad essi il diritto di proporre alle Chiese le persone, ch' essi giudicavano idonee, e privar loro stessi di quella libertà, che prima avevano di conferire i Vescovati alle persone loro grate in tutti i Regni Cattolici, e d' obbligarsi di non conferirli se non a quelle persone, che fossero da' Principi, o per nomina, o per presentazione, o per supplicazione proposte, purchè fossero degne, ed avessero i requisiti ricercati da' Canoni: onde piuttosto che ampliar la Monarchia Papale, come dice Giannone in molti luoghi, con queste concessioni la vennero a ristringere. Ma se bene si mira dal suo diritto lo stato di questa disciplina, se ben sembra diversa in quanto al modo dalla forma prescritta dagl' antichi Canoni nell' elezioni vescovili; essa nulladimeno è del tutto conforme allo spirito della pristina disciplina. Secondo questa l' elezioni, massimamente in Oriente, si celebravano ne' Sinodi Provinciali alla presenza del Metropolitano. Concorrevano a quest' elezioni il Popolo col Clero della Chiesa vacante, ed i Vescovi adunati, o nella Città, in cui vacava la Sede, o nella Metropoli avanti il Metropolitano: concorreva il Popolo coll' esporre il suo desiderio, col nominare, o proporre la persona, che desiderava per suo Pastore: concorreva

(a) Vide Roussel. Hist. Pontif. jurisdict. lib. 2. cap. 4. num. 15.

(b) Roussel. loc. cit.

correva il Sinodo col suo giudizio, esaminando la proposizione, o la nominazione del Popolo, ed il giudizio de' Vescovi era vera, e propria elezione. Dismessi poi i Sinodi, per l'elezioni de' Vescovi Provinciali, occorrendo la vacanza della Chiesa si mandava a quella dal Metropolitano un Vescovo Visitatore, il quale ammonisse il Clero ed il Popolo, acciocchè di concorde volere, rimosso lo studio delle parti, convenissero nel domandar per loro Pastore chi fosse degno del ministero vescovile; e convenuti nella domanda ne formassero decreto sottoscritto da tutti alla presenza del Visitatore; il qual decreto colla testimonianza dello stesso Vescovo si trasmettesse al Metropolitano, come ci attesta San Gregorio Magno nella lettera scritta a Bennato Visitator della Chiesa di Cuma (a). E questa era la disciplina antica della Chiesa Occidentale, come apparisce dalle molte lettere di San Gregorio; ma prima di lui ancor da i decreti di Simmaco Papa mandati a Cesario Vescovo d' Arles l' anno DXIII. dove comanda, che il nominato decreto del consenso del Clero e del Popolo nella persona, che domandavano per Pastore, si facesse alla presenza del Visitatore, acciocchè col suo testimonio potesse rendersi chiara l' uniformità de' Cherici, e de' Cittadini (b). Tal disciplina custodivasi ancora nella Chiesa Africana, dove questi Vescovi, che si spedivano dal Primate alla Chiesa vacante per lo sopraddetto ufficio, chiamavansi *Interventori*, o *Intercessori*, come apparisce da varj Canoni fatti ne' Concilj Africani, e portati anche da Ferrando il Diacono (c). Qui però sono d' avvertirsi due cose. L' una è, che questo consenso del Clero e del Popolo espresso nel decreto sottoscritto da tutti non era rigorosa elezione, nè porgeva rigoroso diritto alla persona domandata, ma solamente un diritto remoto, che chiamasi

(a) *Assiduis adhortationibus Clerum Plebemque ejusdem Ecclesiæ admonere te volumus, ut remoto studio diversarum partium, uno eodemque consensu talem sibi praeficiendum expetant Pontificem, qui & tanto ministerio dignus valeat reperiri, & a venerandis canonibus nullatenus respuatur. Qui dum fuerit postulatus, cum solemnitate decreti, omnium subscriptionibus roborati, & delectionis testimonii literarum, ad nos sacrandus occurrat.* S. Gregor. I. Epist. 19. Regest. juxta antiq. ordin.

(b) *Decretum sine Visitatoris præsentia nemo conficiat, cujus testimonio Clericorum ac Civium possit unanimitas declarari.* Symmacus Epist. v. cap. vi.

(c) *Ut interventores Episcopi conveniant Plebes, quæ Episcopum non habent, ut Episcopum accipiant. Quod si accipere neglexerint, remoto interventore sic remaneant, quamdiu sibi Episcopum quærant.* Concil. Macrianense in Byzacena, ex nov. Collect. Baluzii apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 461. & seq. Ferran. cap 23.

Item constitutum est, ut nulli intercessori licitum sit Cathedram, cui intercessor datus est, quibuslibet populorum studiis vel seditionibus retinere, sed dare operam, ut intra annum eisdem Episcopum provideant. Quòd si neglexerit, anno exempto interventor alius tribuatur. Codex Can. Eccles. African. Can. 74. ex Concil. Carthaginen. v. cap. 8. & ex Concil. vi. sub Aurelio apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1309. A.

masi *jus ad rem*: imperocchè apparteneva al giudizio del Metropolitano approvare, o disapprovar le richieste del Clero e de' Cittadini, secondo che conosceva, che la persona domandata fosse, o non fosse degna del Vescovato; ed il giudizio del Metropolitano, che profferiva alla presenza di più Vescovi, era quello, ch' eleggeva, e dava perfetto diritto all' eletto. L' altra cosa è, che quando l' elezioni de' Vescovi si celebravano nel Sinodo alla presenza del Metropolitano, non era necessario, che l' eletto confermato fosse dal Metropolitano: posciachè egli presiedendo al Sinodo, dava nell' eleggere il suo giudizio. Onde la consagrazione riserbata al Metropolitano non si distingueva dalla confermazione; perciò la conferma fu poi necessaria quando l' elezioni si facevano, come si è detto, fuora del Sinodo dal Clero e dal Popolo della Chiesa vacante. Supposte adunque queste regole generali della pristina disciplina, siccome le parti, che avea prima il Popolo nell' elezione del Vescovo, domandandolo, nominandolo, o proponendolo al Metropolitano, ed al suo Sinodo, si son trasferite nel Principe; così le parti, che avea prima il Metropolitano, ed i Sinodi in queste elezioni, per consenso universale della Chiesa si sono trasferite nel Papa. I Principi presentando, nominando, o supplicando non eleggono, nè conferiscono al nominato, o presentato se non un diritto rimóto al Vescovato: posciachè il Pontefice può rigettar la nomina, o la presentazione, quando la persona nominata, presentata, o domandata non abbia le condizioni ricercate da i Canoni, e sia indegna del Vescovato; ed i Principi possono nominar fra certo tempo, presentare, o domandare altra persona: nè si sdegnano, che sieno rifiutate le persone da loro in alcuno de' tre modi proposte, quando veramente non sien degne del ministero. Ma questi casi radissime volte succedono, avendo i Principi Cattolici tutto il riguardo di proporre alle Chiese persone illustri, e degnissime di ottenerle. Il Papa adunque approvando la nomina, o la presentazione, non conferma l' elezione; ma egli col suo giudizio elegge, ed elegge conciliarmente, cioè, nel Concistoro de' Cardinali di santa Romana Chiesa, che fanno le veci del Sinodo, essendo quell' amplissimo Collegio composto di molti Vescovi, non solo pe 'l titolo del loro Cardinalato, ma anche per la ricevuta consagrazion vescovile, benchè abbiano il titolo di Preti, e tal volta anche di Diaconi. Dico, *conciliarmente*, ascoltando i suffragj degli stessi Cardinali, dopo aver fatti esaminare i Processi riguardanti i meriti delle persone proposte da' Principi. Nè quest' elezione Papale, Concistoriale, e Conciliare ha bisogno di conferma, essendo il supremo Capo della Chiesa quello, che elegge, il quale non

le non ha superior sopra di se. Nè questa forma si osserva solamente nella provisione di quelle Chiese, che cadono sotto la nomina, o la presentazione de' Principi, ma nella provista di quelle Chiese d' Italia, che sono sotto la libera disposizione del Papa: imperocchè anche in queste i Vescovi si eleggono conciliarmente dal Pontefice in Concistoro, non solamente dopo la revisione de' Processi formati sopra le loro qualità, ma anche dopo l' esame, con cui si sperimenta la lor dottrina alla presenza dello stesso Pontefice. Dalle quali cose tutte si può comprendere, che lo stato della presente disciplina intorno all' elezioni vescovili non solo è conforme all' antico spirito de' Canoni, ma ancora è necessario al pubblico riposo della Chiesa; mentre per esso si è imposto fine alle discordie continue, che in quest' elezioni succedevano, o per li tumulti de' Popoli, o per lo studio delle fazioni, o per l' impaccio irregolare de' Principi: onde non può biasimarsi se non dagli spiriti inquieti, che col pretesto dell' antichità venerabile cercano intorbidar la pace presente della Chiesa, e la quiete della Repubblica.

IL FINE.

E R-

ERRORI.	CORREZIONE.
Pag. 14. lin. 32. Vicario	Vicariato
182. lin. 19. da esso	ad esso
183. lin. 10. Vigilio	Virgilio
197. lin. 18. questo	questa
230. lin. 16. IV. secolo	IX. secolo
245. lin. 28. Benedetto IV.	Benedetto III.
246. lin. 9. e 15. Lione III.	Lione IV.
251. m. col. 1. lin. 4. apam	Papam
357. lin. 38. e 40. Cremona	Como
409. lin. 21. so	sopra
410. lin. 6. riferita	riferiti
440. lin. 32. Adriano I.	Adriano II.
472. lin. 26. Alessandro III.	Alessandro II.
496. lin. 22. Coadiutore	Coadiuto

IMPRIMATUR,

Si videbitur Rm̃o Patri Mag. Sacri Pal. Apost.

F. M. De Rubeis Arch. Tharſ. Viceſg.

IMPRIMATUR,

Fr. Vincentius Elena Ord. Præd. Rm̃i Pat. Mag. Saç. Pal. Apost. Socius.